



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo



Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.


Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>









RIVISTA

DI

DISCIPLINE CARCERARI

IN RELAZIONE

CON L'ANTROPOLOGIA, COL DIRITTO PENALE, CON LA STATISTICA ECC.

DIRETTORE

Comm. M. BELTRANI-SCALIA

DIRETTORE GENERALE DELLE CARCERI

~~~~~

**Cav. GIUSEPPE BARINI** Capo Sezione nel Ministero dell'Interno; Redattore responsabile ed Amministratore  
**Cav. ARISTIDE BERNABO-SILORATA** Ispettore di Circolo delle Carceri; Redattore.

---

**ANNO XX. (1890)**

---

**ROMA**

**1890.**

ASTOR, ENOX AND  
TILDEN FOUNDATIONS.  
1900.



ROMA, TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE — 186

## LA CONDANNA CONDIZIONALE

---

**SOMMARIO.** — § 1. Il Congresso dell'*Union internationale de droit pénal* nel Belgio. — § 2. Della condanna condizionale e dell'adattamento delle pene ai colpevoli. — § 3. Il nuovo istituto nella storia e nelle legislazioni moderne. — § 4. Denominazione da dargli e ragioni giuridiche con cui si giustifica sotto l'aspetto della repressione e della prevenzione: riguardo agli individui e riguardo allo Stato. — § 5. Obbiezioni e confutazioni. — § 6. Limitazioni e guarentigie nel diritto e nella procedura penale. — § 7. L'istituto nella pratica. — § 8. Conclusione.

### § 1.

L'*Union internationale de droit pénal* or non è molto costituitasi fra i principali giuristi del vecchio e del nuovo mondo, ha tenuto nel settembre di quest'anno a Bruxelles il suo primo Congresso, o come dice argutamente il giornale *La Chronique* (3 septem. 1889, N. 238) « s'est payé le luxe d'un Congrès. Elle ne pouvait faire autrement sans déroger à la mode de cette année, chère aux congressistes de tout genre. »

Importanti, se non nuove, furono le questioni trattate in quel Congresso, di cui ora stiamo attendendo i resoconti. Ma, per quanto ne hanno scritto repute riviste straniere, si sa già che si discusse ampiamente sul trattamento giuridico dei delinquenti *nati* e degli incorreggibili; sul modo di sostituire alle pene restrittive della libertà per tenue durata il pagamento di ammende in rapporto alle diverse condizioni economiche dei rei, reputandosi « très efficace cet examen du portemonnaie !... »; sul modo di impiantare colonie per i recidivi facendoli proprietari, e invertendo così il famoso motto di Proudhon: « la propriété sera le fruit du vol... »; sul modo infine di riformare il regime penitenziario, se è vero che « nous assistons à la banqueroute du régime répressif. »

E appunto a questo riguardo una delle proposte su cui si insistè maggiormente fu quella di raccomandare ai legislatori lo istituto delle

... il sentimento di pe-  
chimerne per i più...  
*Tabent sua sidera...!* Nè è a credersi che tra-  
dizioni o tradizionali repugnanze: tutt'altro. E  
una promessa di benefici risultati e sono confi-  
e. Pur non ostante esse restano là sospese  
o umano, come vi restano, al dire di Po-  
lungo il corso dei secoli, aspettando che un-  
gnghi la sua lenta mano e le faccia sue. E  
erte scoperte di leggi fisiche: si resta mera-  
nsato prima a quella legge, o non si siano  
applicazioni di leggi già note, o non si sia  
molteplici benefizii da un'ovvia e semplice  
a proposito della *condanna condizionale*. Il co-  
lomi giorni sono di questo istituto cui il B  
l'anno scorso, mi esprimeva il suo rincresci-  
colto nel nuovo codice penale italiano, a fia-  
onale, anche questa proposta della condann  
e completando così l'istituto della giudiziale  
ragionevole, essa è così utile sotto tanti sv

giudiziale ad alcune pene minime? Perchè infine esigendo la scienza che si usi la maggior possibile mitezza nelle delinquenze più lievi, originate da un impulso non pravo (1), e che si abbia a studiare nella maggior parte dei casi più il malato che la malattia, più il delinquente che il delitto, non si è creduto di fare completo omaggio a queste giuste esigenze, e noi italiani non siamo apparsi, col Belgio, ancora « ad esercitare la suprema legislatura dell'idea? »

È difficile dirlo, appunto perchè non si presentano alla nostra mente obiezioni o difficoltà, vuoi d'indole generale, vuoi d'indole speciale, tali da giustificare l'esclusione data dal nuovo Codice ad un istituto che si basa su questo grande principio: — La pena è uno dei mezzi più efficaci contro il delitto, ma non è l'unico, e quindi deve essere coordinato con altri rimedii sociali e specialmente con quelli che hanno carattere preventivo, che non abbassano il colpevole, ma lo rialzano colla disciplina (*probos efficere disciplina*), e lo rendono arbitro della sua sorte, padrone della sua rigenerazione.

Dal qual principio un altro ne origina, ed è questo: la pena meglio che essere un mezzo efficace contro il delitto, deve essere mezzo efficace contro il delinquente. Per ottenere dal sistema repressivo e dal sistema penitenziario i benefici indicati e risultati migliori di quelli che pel passato si ottennero, bisogna che noi ci facciamo persuasi ogni giorno più della pratica necessità di non 'disconoscere il principio detto d'*individuazione* o adattamento delle pene a seconda de' casi particolari, di distinguere delinquente da delinquente, e di trovare per tal modo vie più sicure di difesa sociale e di individuale trattamento (2).

Pel primo sistema, cioè pel repressivo, saranno di grande utilità gli studii di antropologia criminale intenti a porgere dati preziosi (se dall'osservazione metodica ammessi per veri) per argomentare della complessità dei fenomeni morbosi degli organi fisici e psichici. Il giudice ha bisogno di educarsi a questa pratica dell'analisi, e di abbandonare la smania di *generalizzare*. Egli non deve dire soltanto: « Qui, si tratta di applicare un articolo di legge — la *tariffa penale* — a un dato delitto » — ma deve punire con la congrua pena un delinquente determinato di cui ha accertato la responsabilità giuridica, e salvaguardare da lui nel modo che crederà *migliore* la società. Ad un

(1) Relazione Zanardelli, pag. 125.

(2) Veggasi il WAHLBERG, *Princip der Individualstrung in der Strafrechtspflege*. Vienna, 1869.

sistema penitenziario non uniforme, ma vario a seconda le classi detenendi, spetterà poi di ricavare dal soggiorno del condannato in carceri i risultati migliori, così sotto l'aspetto economico che morale e politico.

E non so ristarmi, in proposito, dal citare qui le efficaci parole dell'onorevole prof. Prius, Ispettore generale delle carceri del Belgio: « L'effet auquel nous assistons résulte d'un excès de généralisation; au prétexte de supprimer l'arbitraire, on a supprimé le mouvement de la vie. Quand même les tribunaux d'Europe continueraient à laisser tomber les condamnations sur les misérables comme un robinet laisse tomber l'eau goutte à goutte sur le sol, encore rien ne serait-il changé: les condamnations s'enfoncent dans les masses comme des gouttes d'eau dans le sable.

« La vérité c'est que notre justice moderne est trop machinale, trop impersonnelle, et il est absolument nécessaire que l'on accorde un rôle plus considérable à la conscience et à l'initiative du juge que celui-ci puisse distribuer avec plus de discernement l'indulgence et la sévérité » (1).

Ma, secondo il parer mio, non si tratta solo di lasciar più lar

odica che noi facciamo — e non sempre scrupolosamente e razionalmente per difetto di mezzi o per vizio di legge — è quella (esclusa l'età) di delinquente *novellino* e di delinquente *recidivo*: ecco tutto.

Stabilita la recidiva, abbiamo negli ordinarii giudizi con questo solo coefficiente classificato il reo, e non ci curiamo più de' suoi sentimenti, del maggiore o minore orrore che egli sente pel delitto, per l'onta della condanna, per le contropinte interne od esterne che potrà avere al reato. Colpiti poi da una data misura di pena, delinquente d'occasione e delinquente di professione sono mandati nella stessa carcere, ad espiare la stessa pena, a subire gli stessi contatti, sia poi la carcere per l'uno tortura, per l'altro « le risque inhérent a l'entreprise ». E nemmeno l'età allora è elemento sufficiente a consigliare diversità di trattamento, giacchè la carcere è pure inflitta ai minori, e la custodia, com'è attualmente, poco si distingue dalla prigionia.

Certo, secondo la mente dei diversi legislatori d'Europa, la concessione delle circostanze attenuanti — di questa specie di diritto di grazia — doveva essere uno stimolo ed un monito pel giudice per distinguere, a seconda i casi, delinquente da delinquente. Ma potrà dirsi che gli intendimenti del legislatore trovarono corrispondenza di pratica attuazione da noi, quando si pensi che oggigiorno in alcuni tribunali, dove mi fu dato di esaminare i giudicati, le attenuanti si accordano *per sistema*, direi per tradizione, e su cento sentenze *ottanta* e persino *novanta* volte quella concessione fu fatta? (1).

L'umana giustizia adunque ha bisogno di essere meno impersonale. Rodolfo Gneist dice che la *missione scientifica* del magistrato non è più limitata oggi a studiare con microscopiche indagini il diritto privato, il diritto penale e le forme di procedura, ma impone lo studio dell'azione reciproca di tutti i fattori morali della vita complessiva della nazione; ufficio che non può essere compiuto senza una profonda cognizione dell'essenza della società e delle scienze politiche ed economiche. E la *missione pratica* sua — secondo me — non deve più essere limitata solo al passato del delinquente, ma deve avere in mira e il suo presente ed il suo avvenire, spingendo così lo sguardo anche al futuro; seguirlo al di là della condanna, dopo che ne ha conosciuto i costumi, le abitudini, gli istinti, il temperamento. Il dovere del magistrato non termina coll'apporre la firma ai suoi « considerando ». Per ciò

---

(1) La media data dalle Assise è dell'80 per 100, in Italia.

... sino ad un mese di dete  
e mesi di confine, a 300 lire di multa o di am  
*udiziale* nei casi determinati dall'art. 26, e di  
ai minori non recidivi la pena dell'arresto ne  
ese nella loro abitazione (art. 21, al.).

### § 3.

... il Belgio ha voluto adottare anche l'altro  
*condizionale*, che per ragion logica e per  
scompagnarsi da quello della liberazione conc  
zi, mentre questo istituto obbliga il magisti  
re il condannato solo dopo che è soggetto all:  
o della condanna sotto condizione lo avrebb  
e a conoscerlo prima e precisamente lungo  
il giudizio, quando appunto è necessario, per  
li si abitui a classificare i delinquenti e non  
loro le condanne alla cieca, *comme un robin*  
*outte à goutte sur le sol...*  
amo adunque cosa essa sia, su quali principi  
tti tragga virtù di ~~proprio~~ rimedio.



Tale è il disposto della legge belga del 31 maggio 1888, la prima in Europa che, secondando il movimento scientifico contemporaneo, ha introdotto nella pratica questa innovazione.

L'articolo è così concepito: « Les cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines, peuvent, lorsque l'emprisonnement à subir, soit comme peine principale ou subsidiaire, soit par suite du cumul de peines principales et de peines subsidiaires, ne dépasse pas six mois et que le condamné n'a encouru aucune condamnation antérieure pour crime ou délit, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ou de l'arrêt, pendant un délai dont ils fixent la durée, à compter de la date du jugement ou de l'arrêt, mais qui ne peut excéder cinq années.

« La condamnation sera comme non avenue si, pendant ce délai, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle pour crime ou délit.

« Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis a été accordé et celles qui font l'objet de la condamnation nouvelle sont cumulées ».

Prima però del Belgio, in Francia esistevano nelle antiche leggi delle disposizioni che sotto forme apparentemente diverse riconoscevano la facoltà di sospendere in dati casi la espiazione di una pena, e fu solo nel 1789, che la rivoluzione la volle abolita, temendo che ne derivassero arbitrii in difetto di sufficienti guarentigio.

Nel 1881, M. Bérenger sostenne davanti al Senato francese un progetto di legge per la condanna condizionale, che contiene tutti i criterii e le garanzie della legge belga. « En cas de condamnation à l'emprisonnement, si les circonstances sont atténuantes, si en outre l'inculpé n'a pas subi de condamnation et que sa conduite antérieure, sa situation, ses marques de repentir paraissent offrir des garanties suffisantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, après avoir prononcé la condamnation, à ordonner par décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, tant que le condamné ne donnera pas de nouveaux sujets de plainte. En cas de seconde condamnation dans le délai de cinq ans, la première peine est d'abord exécutée, et ne peut se confondre avec la seconde. Son exécution commence à courir du jour de l'arrestation (1) ». Nel 1886-87 poi, i deputati Reybert,

---

(1) Annales du Sénat. Docum. Parlam. Tome X, du 8 Jan. au 29 déc. 1884, pag. 28.

agneur, Bourgeois (Jura), V. Poupin, Chamberland, Yves Guyot, S. Lacroix, Colfavru presentarono un progetto per concedere appunto ai tribunali correzionali quella stessa facoltà di sospendere la pena, ritornando così all'antico... Esso era così formulato :

« Art. 1. — I tribunali correzionali, giudicando della gravità dei delitti e del valore morale dei delinquenti tradotti innanzi ad essi, potranno stabilire che la pena incorsa non sarà applicata, ed ordinare di porre in libertà provvisoria i condannati.

« Art. 2. — Nei casi in cui i condannati che hanno usufruito del beneficio dell'art. 1º, fossero tradotti innanzi al tribunale correzionale per un nuovo delitto e condannati una seconda volta, i giudici potranno dichiarare esecutoria la prima pena che si aggiungerà alla nuova condanna.

« Art. 3. — Sarà fatta menzione nel casellario giudiziario, in una colonna speciale, della condanna il cui effetto sarà stato sospeso (1) ».

Tutte le ragioni con le quali i deputati francesi, autori del progetto, giustificavano la loro proposta, possono ridursi a quest'unica : qualunque condannato, di cui il giudice ha apprezzato il valore morale, traducendo tale suo apprezzamento nella durata della pena, passa sotto il livello del sistema penitenziario rigido ed è inviato alla rip-

testano *Mayhero, Davenport Hill* (1) per Birmingham, e il *Tallack* (2) per la City di Londra. Sembra però che in Inghilterra, in simili casi, il giudice non condanni a una pena, ma bensì, dopo ricevuto il verdetto di condanna dalla giuria, si limiti a differire la prolazione della sentenza fintantochè il condannato tenga una condotta illibata. Però egli deve chieder sempre una promessa seria, di mantenere l'ordine e di essere di buona condotta (*recognizance to keep the peace and to be of good behaviour*). Così pure il *Criminal code Bill* del 1878, prescrive che quella « *recognizance* », la quale può tener luogo della pena, imponga l'obbligo di farsi vedere e di ricevere ammonimenti quando si sia chiamati.

In Germania non si conoscono disposizioni simili a quelle inglesi. Però la legge penale anche là riconosce la facoltà nel tribunale di sostituire in certi casi, e specialmente quando trattasi di minorenni colpevoli, alla pena carceraria comminata dalla legge una semplice ammonizione o riprensione. — Solo recentemente il prof. Lammasch di Innsbruck suggeriva di emendare il § 57 n. 4 del C. P. dell'Impero, nel senso di potervi comprendere il nuovo istituto, e la proposta modificazione suona così: « Se l'atto è un delitto ovvero una contravvenzione, il tribunale può, trattandosi di un reo non recidivo, differire l'esecuzione della pena carceraria stabilita nella sentenza, fintantochè il condannato non commetta un altro reato; oppure potrà, in casi di pochissima gravità, pronunziare una semplice ammonizione. »

In Italia — l'ho già detto — il nuovo codice ha introdotto (potrei dire ripristinato) l'istituto della *ripreensione giudiziale* sostituendola alle pene designate negli art. 26 e 27, quando il reato sia tenue, lieve il grado di responsabilità. Essa esige che al reo non recidivo sia fatta la riprensione in un'apposita udienza, il che aumenta ed intralcia alquanto il lavoro dei tribunali; vuole, come *condizioni essenziali*, che il condannato compaia all'udienza; che accolga con rispetto la parola del giudice; che assuma l'obbligo di una cauzione personale od offra uno o più fideiussori idonei e solidali, sotto comminatoria di pagare la somma stabilita in caso di ricaduta; infine che entro due anni soltanto non commetta un nuovo reato, se fu punito per delitto, e dentro un anno, se per contravvenzione.

(1) *Suggestion for the repression of crime*. London, 1857, pag. 117 e seguenti.

(2) *Defects in the criminal administration and penal legislation*. 1872, pag. 36 f. — citati dal Lammasch, *Bull. de l'Union. intern. de droit pénal*, n. 1., Mai 1888, pag. 36.

§ 4.

Come vedesi anch'io nel designare il provvedimento che qui si propugna ho usata la comune denominazione di « condanna condizionale ». Sebbene abbia oggi la sanzione del codice belga (il progetto francese non usava quella frase) pure non sembrami accettabile dalla scienza. Essa pecca di inesattezza e quindi di oscurità. Non si intende subito con quelle due parole in che consista questa forma di sanzione, e non s'intende perchè non è la condanna che sia subordinata ad una condizione, ma è la esecuzione della condanna e l'espiatione della pena che sono sospese se ed in quanto il condannato non ricada nel delitto. — È il caso della riprensione giudiziale (articolo 26 cod. pen. nuovo). La condanna ad una pena restrittiva di libertà o pecuniaria deve essere pronunciata; ed è solo dopo che è pronunciata che a quelle pene si può sostituire la riprensione. — È il caso della liberazione condizionale (art. 16). La dichiarazione giudiziarla di colpeabilità deve esser fatta dal magistrato; ed è solo dopo che il condannato è nel carcere e mostrasi ravveduto che il giudice può accordare la mitigazione della pena, malgrado la regiu-

conosciuto nel Capo dello Stato. Anzi il nuovo istituto parmi asseconda la tendenza che va manifestandosi negli Stati d'Europa, di concedere al giudice sempre più larga facoltà di esercitare egli il diritto di grazia col permettergli di commutare in dati casi le pene, di graduarle, di mitigarne la durata e l'intensità, e ciò allo scopo di meglio effettuare il provvedimento dell'*individuazione* penale e di rendere più completa la sua opera [riparatrice e difensiva.

Una condanna ad una pena restrittiva di libertà è un giudizio sulla quantità di energia punitiva che si crede richiesta ai fini della giustizia. Ma questa misura che a priori è determinata dal legislatore, deve in pratica essere stabilita secondo i casi particolari dal giudice; e allora questi può riconoscere che per le modalità con cui avvenne un reato, per le condizioni morali e sociali di un reo, per le ansie di un pubblico giudizio, per l'onta e il danno del carcere preventivo, per il marchio di una nota nel casellario, per i segni rassicuranti di certo pentimento, anche la sola dichiarazione giudiziaria di colpeabilità con la minaccia di un castigo, rappresenta un valido mezzo legittimo di difesa, proporzionato alla sensibilità di quel dato individuo e avente così la virtù di intimidazione e di emenda.

Di emenda — perchè la minaccia da sola può produrre nell'animo del reo impressioni benefiche e conservare le buone abitudini di vita operosa che possono aiutarlo a non più ricadere nel male. Di intimidazione — perchè il condannato è fatto in certo modo *serco di pena* per la minaccia che — spada di Damocle — gli sovrasta; e il diritto alla pena è rispettato perchè questa è certa, non indeterminata, non semplicemente ammonitiva, e quindi può ottenere per certi colpevoli il suo intento di repressione e di riparazione.

Sotto l'aspetto poi della *prevenzione* il nuovo istituto è ancora più giustificabile, se è vero che alla virtù preventiva delle disposizioni in genere del codice si aggiunge qui la minaccia certa, precisa, sicura di una pena da un regolare giudizio già determinata, ma non ancora espiata, solo perchè la società ha creduto di non aver più ragione di temere da quel consociato dopo il primo malefizio.

Gli studii delle discipline sulla attuazione delle pene avvalorano ancor più la nostra tesi.

La restrizione della libertà individuale ha un valore diverso secondo i diversi individui, e mentre per taluni è un lieve male (per qualche infelice è persino un beneficio...) a cui costoro sanno essere indiffe-

renti, per altri invece, sia essa con isolamento o senza, è sempre una dolorosa tortura, un danno grave ed un'onta.

Per taluni la pena comincia e finisce fra le quattro pareti di una cella; per altri si estende al di là, si ripercuote su persone innocenti, e nel tempo si rinnova con irreparabili danni.

Certe pene — è vero — furono chiamate col qualificativo di « correzionali »; ma, da un breve soggiorno di un delinquente in una prigione, che risultati apprezzabili è possibile ritrarre, dato anche che si possa indurlo al lavoro e procurarglielo?

Sia qualunque la riforma che voi vogliate portare al sistema repressivo, la pena carceraria, come ogni altra pena, dovrà essere sempre un male (sia pure contenuto nei limiti del diritto di difesa) opposto all'altro male del delitto per arrestarlo nel suo procedere e nelle sue conseguenze, ma come tale sarà sempre variamente sentito dai colpevoli così sotto l'aspetto economico quanto sotto l'aspetto morale. Ciò è inevitabile. Forse è facile proporzionare la pena al delitto, la riparazione al danno, ma è ardua impresa il proporzionare una pena ad un delinquente.

È certo un grave errore voler considerare la pena soltanto sotto l'aspetto dell'efficacia che può sortire sull'animo del condannato, come

allora trova anche qui la sua naturale giustificazione il disegno di accordare al magistrato la facoltà di sospendere in certi casi l'esecuzione di una condanna, se è vero che egli è chiamato dalla legge a fissare questa proporzione oltre che tra la pena e il reato, tra la pena e il delinquente.

Il legislatore per parte sua ha il dovere di rendergli facile questo compito.

Può egli esser convinto che la pena carceraria di breve durata corrisponde all'*ideale* della penalità?

Nessuno potrà disconoscere che detta pena, insieme agli effetti buoni che con essa si son voluti conseguire, non ne apporti eziandio altri secondarii inevitabilmente opposti in parte ai primi, contrarii ai fini desiderati e a quella *fiducia nella efficacia repulsiva della riprovazione sociale contenuta nella condanna alla pena* che debbono avere i consociati. Se il legislatore ha la convinzione — dice giustamente il Lammasch (1) — che dall'esecuzione della pena in certi casi derivi un effetto contrario allo scopo voluto, egli deve accordare al giudice la facoltà di rinunciare nell'interesse pubblico e sotto certe condizioni a far valere il diritto dello Stato di far subire la pena ad un reo. Il diritto romano insegnava: *moneat lex antequam feriat*; e Bentham scriveva: « Se si può punire il delitto col pagamento di uno scellino, la morte sarebbe una ingiustificabile crudeltà e la carcere una mostruosità ». Bonneville de Marsangy recentemente ammoniva: « La peine doit être économisée, parce qu'elle diminue le fond commun d'honorabilité qui est la richesse morale d'une nation...: plus on abaisse le premier degré de la répression plus on donne d'élasticité au ressort pénal ». E il giurista inglese Mayhew esprimeva lo stesso concetto: « La prima condizione di un buon sistema penale è di tentare di tenere il popolo lontano dalla prigione pel maggior tempo possibile, anzi che rinchiuderlo per colpe insignificanti ».

Esamini il legislatore la questione sotto un doppio aspetto; consideri gli effetti della carcere, per breve tempo inflitta, così riguardo agli individui come riguardo allo Stato.

---

(1) Empfiehlt sich die Einführung der bedingten Verurteilung (belgisches Gesetz vom 31 mai 1889) in die strafgesetzgebung der übrigen Länder und unter welchen Voraussetzungen? — Dal *Bulletin de l'Union internat. de droit pénal*, 1. 1, mai 1889, pag. 34.

a) Riguardo agli individui — Bisogna riconoscere che oggi l'aumento della piccola delinquenza è fenomeno che si manifesta presso tutti i popoli e preoccupa tutti i legislatori.

Non è questo il luogo di esaminarne le cagioni. Tutto è stato detto ben detto in proposito. Io riporterò qui solo qualche cifra eloquente.

Nel Belgio, dal riassunto statistico dell'Amministrazione della giustizia penale e civile dal 1876 al 1880 rilevasi che nel 1880 *les tribunaux de police* hanno pronunciato 18,143 condanne da uno a quindici giorni, e cioè:

|      |             |           |        |
|------|-------------|-----------|--------|
| 2940 | condanne ad | 1         | giorno |
| 3313 | »           | 2         | giorni |
| 3088 | »           | 3         | »      |
| 628  | »           | 4         | »      |
| 2175 | »           | 5         | »      |
| 752  | »           | 6         | »      |
| 2600 | »           | 7         | »      |
| 2647 | »           | da 5 a 15 | »      |

*Les tribunaux correctionnels* da parte loro hanno inflitto in media, durante il 1880, 802 condanne a meno di 8 giorni, e 7000 da 8 giorni ad un mese (1).

In Francia durante il 1883, che si può prendere come media, furono condannati:

|         |              |   |       |        |           |
|---------|--------------|---|-------|--------|-----------|
| 10,916  | individui da | 1 | a     | 6      | giorni    |
| 106,167 | »            | » | 6     | giorni | ad 1 anno |
| 6,420   | »            | » | 1     | anno   | a 5 anni  |
| 460     | »            |   | oltre |        | i 5 anni  |



| ANNI           | CONDANNATI            |                      |                        |                          |                        |
|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                | dai pretori           |                      |                        | dal tribunali            |                        |
|                | al carcere            |                      | a sole pene di polizia | al carcere fino a 3 mesi | a sole pene di polizia |
|                | da 6 giorni ad 1 mese | da più di 1 a 3 mesi |                        |                          |                        |
| 1879 . . . . . | » (1)                 | »                    | 152597                 | »                        | 8730                   |
| 1880 . . . . . | »                     | »                    | 169121                 | »                        | 10520                  |
| 1881 . . . . . | »                     | »                    | 155932                 | »                        | 5579                   |
| 1882 . . . . . | »                     | »                    | 158974                 | »                        | 4825                   |
| 1883 . . . . . | »                     | »                    | 156999                 | »                        | 4676                   |
| 1884 . . . . . | »                     | »                    | 170089                 | »                        | 4685                   |
| 1885 . . . . . | »                     | »                    | 182872                 | »                        | 4240                   |
| 1886 . . . . . | »                     | »                    | 193909                 | »                        | 4551                   |
| 1887 . . . . . | 44611                 | 8036                 | 186116                 | 23542                    | 4655                   |

Da una statistica del movimento mensile dei condannati al carcere si è poi rilevato che per 14 mesi — dal 31 luglio 1888 al 30 agosto 1889 — esistevano nelle carceri italiane, in media,

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 3485 | condannati da 1 giorno ad 1 mese |
| 1152 | » 1 mese a 2 mesi                |
| 1777 | » 2 mesi a 3 —                   |
| 2649 | » 3 — a 6 —                      |
| 2449 | » 6 — ad 1 anno                  |
| 1423 | » 1 — a 2 anni                   |
| 1706 | » oltre i 2 anni                 |

Queste piccole pene (da uno a sei mesi) inflitte con una regolarità quasi meccanica come possono riuscire a diminuire la delinquenza se pur si riproduce con un'incessante regolarità?

(1) Le pene minime del carcere si conoscono solo pel 1887, poichè nelle statistiche degli anni precedenti non si aveva la distinzione dei vari gradi delle pene, a solo la notizia di tutti i condannati ad ogni genere di pena complessivamente.

Mentre altri, come il Listz e il Garofalo (1), vanno indicat altri mezzi possono sostituirsi alla prigione, noi per ora dobbi conoscere che la carcere non è spesso nè repressiva, nè educatrice midatrice. Essa è inutile applicata per alcune settimane o per alcun delinquente reci livo; e pel delinquente nuovo non solo può esse tile ma dannosa. Essa può affievolire in lui le forze di resis male che nell'uomo onesto suscita l'amor proprio: avvilirlo ag suoi, presso la famiglia e la società; fargli perdere il suo po l'officina, allontanargli i clienti, alterargli le condizioni della s stenza, sfiduciarlo della sua riuscita nel consorzio dei lavor nell'ora dello scoramamento e del bisogno può esporlo a dare as cattivi consigli e a cedere alle tentazioni. Così per un prim simo fallo si è sorpassata nella repressione ogni più giusta m di un disgraziato si è fatto un perverso, perchè ci siamo prec più di proporzionare la pena all'importanza intrinseca del deli di misurare il grado di moralità dell'agente e il pericolo di che corre la società.

Nè basta. L'esecuzione di una pena giudiziaria « ricaccia n degli infelici che avviliti agli occhi propri e disonorati al cospe

sotto il titolo: « Il mondo delle Carceri » (*note di un testimone*). Dopo aver studiate le diverse forme della vita carceraria egli conclude che la carcere non produce l'azione intimidatrice e l'orrore che tra coloro che sono meno esposti ad andarvi. Quanti sventurati che per aver mancato una volta, in un'ora di smarrimento o di oblio sono stati perduti! Varcato una volta il primo cerchio dell'inferno, invece di correggerli, il carcere li vizia sino al midollo, senza speranza di guarigione. Pare che la perversità cresca in loro colla pena. Tutto nell'organizzazione delle carceri pare sia stato combinato per tener basso l'individuo, annichilirne il pensiero, indebolirne la volontà... Il carcere come è oggi, appare ed è una sentina che ammorba, ed è una fabbrica di tisi, di pazzi e di colpevoli. — Si dovranno sopprimere? No certamente. Ma bisogna pensare alla ripartizione dei condannati in categorie, si dovesse pure fare uno stabilimento per ognuno... badando non tanto alla *quantità* o alla *qualità* delle condanne inflitte ai detenuti, ma raggruppando coloro che hanno affinità di carattere, d'educazioni, di istinti.... Ma non si abusi, per carità, esclama l'Autore, del carcere. Non in nome di una pietà malintesa, ma nell'interesse della salute sociale, attendasi sino all'ultimo estremo prima di gettare nel baratro carcerario dei disgraziati, sui quali vi sono ancora altri mezzi di azione. La moltiplicazione dei recidivi e l'aggravarsi della criminalità devesi in gran parte ascrivere all'incredibile facilità con cui si infligge quella pena.

*Il miglior mezzo di rendere efficace il carcere è ancor quello di ammettervi meno gente possibile (1).*

Il Senatore Béranger nella sua relazione presentata al Senato francese sui mezzi preventivi per combattere la recidiva ha dimostrato come le lievi condanne troppo numerose siano la causa più diretta della corruzione e, per conseguenza, delle incessanti recidive (2). Io

(1) Veggasi la bella ricensione che ha fatto dello scritto del Gautier, il sig. Giuseppe Bia noni, e pubblicata in questa *Rivista* 1889, fas. 6-7, pag. 441 e seg.

(2) In Francia nei reati di furto si ha il 75 % di accusati ed il 67 % di recidivi: in Italia il 54 per ogni 100 condannati nel 1887. La media poi dei recidivi in reati contro la proprietà *in genere* (comprese anche le grassazioni con omicidio) fu in detto anno del 48,25 per 100 condannati.

In genere poi sopra 100 condannati dai Pretori si ebbe il 10,44 di recidivi: il 12,1 nei tribunali, e il 36,01 nelle assise.

Not. si poi un aumento quasi costante dal 1881 al 1887: 6,20 - 6,75 - 7,14 - 7,80 - 10,14 (Preture): 32,95 - 34,71 - 34,05 - 36,01 (assise).

(Dalla *statist. Giudiz. Pen.* per l'anno 1887 — *Introduzione*: 1889, pag. 11, LXX, XCIV.).

quindi non ripeterò cose già dette e facili ad essere intese da chiunque. Ma solo desidero che si rifletta come debba essere più grande e spaventevole il danno cui si va incontro, quando ci facciamo a rinchiodere nelle carceri delinquenti non recidivi minori di età. Se lo stabilimento penitenziario è a sistema cellulare, oltrechè oneroso per uno Stato e di difficile attuazione, non può avere efficacia ad invogliare al lavoro l'ozioso ed il discolo: se a sistema di promiscuità, non possansi evitare i malefici influssi della collettività e dei perniciosi contatti (1).

Il *projet de loi sur la réforme des prisons de courtes peines*, presentato da Waldeck-Rousseau nel 1884, ci dice che è ormai certo che in media su quattro condannati se ne trova almeno uno che è utile e giusto isolare dagli altri, « soit que sa perversité fasse redouter son contact, soit que le caractère accidentel de sa faute, son état d'intelligence et de moralité, son desir et ses essais de retour au bien doivent lui faire épargner des rapprochements qui seraient à la fois une flétrissure et un danger ».

E allora se così è, se la carcere è un male per necessario, perchè invece di prodigarla senza riserve e senza distinzioni non ne dovremo usare con parsimonia, onde non le si tolga tutto il suo valore? Ciò

dovrà persuadere ogni legislatore a concedere in dati casi la facoltà al

pénitentiaire d'autant plus sûrement qu' il est presque impossible de fournir du travail aux détenus de quelques jours et que la peine devient ainsi une excitation à la paresse ».

b) Riguardo allo Stato. — Sotto l'aspetto *economico* — le pene restrittive della libertà sono un gravissimo onere per lo Stato. Un condannato a pochi giorni di *arresti* o di *detenzione* non è oggi indotto al lavoro nè lo potrà essere praticamente pel nuovo codice, pur nonostante l'art. 21. Mentr'egli nulla produce, accresce il comune sacrificio pecuniario in materia repressiva.

Nè è solo il costo per il suo mantenimento ciò che pesa allo Stato. Bisogna anche por nel computo tutte le minute spese di interna amministrazione: un *véritable gaspillage des deniers publics*.... — E quante piccole pene pecuniarie inflitte dai pretori e dai tribunali non sono recuperate, e l'insolubile cangia in un pubblico aggravio ciò che doveva essere un'utile riparazione?.. — Di più: le spese di giustizia per molte contravvenzioni o per tenui delitti sono spesso, troppo spesso, irrecuperabili, ed è stato calcolato nel Belgio (in Italia non ho potuto trovare i dati necessari) che solo a Bruxelles dal 1878 al 1880 furono pronunziate circa 15,000 condanne al carcere per contravvenzioni contro cocchieri, prostitute, ecc., e che solo questa categoria di persone, per il circondario di Bruxelles, ha costato ogni anno al tesoro più di 10,000 lire di spese. In Italia, dove le condizioni economiche sono più disagiate, è facile immaginare quanto debbano costare all'erario certe categorie di piccoli delinquenti.

Sotto l'aspetto *sociale* — si può affermare che i danni che colpiscono gli individui, colpiscono fino ad un certo punto anche lo Stato. La pena considerata come *funzione sociale* ha uno scopo di pubblica tutela contro il delitto, che è la violazione di interessi riconosciuti dalla consuetudine e di beni giuridici che vogliono protetti. Più che castigo, per la sociologia criminale essa è *coazione* diretta ed indiretta. Se la carcere per breve durata è in fatto coazione diretta, cioè una violenza meccanica per rendere impotente il reo al malfare, indirettamente non può servire che in dati casi (appunto quando la pena sia di lunga durata) ad adattare il reo alla società, vincendo, correggendo, deviando le cattive energie della sua vita passata e presente, onde la futura si giovi di una trasformazione di istinti e della *resurrezione de' buoni sentimenti*, dato ch'egli ne abbia.

A ragione dunque si ammonisce di far economia della carcere, perchè

si scema il patrimonio morale di una nazione. E ciò secondo due modi.

Innanzitutto perchè se la pena — come acutamente osserva l'Brusa — fissa il senso morale esistente, impedendolo coi mezzi più e di scendere più giù, di infiacchirsi, alterarsi, distruggersi tratt interamente (1), da altra parte pel modo e la frequenza con cui applicata non può evitare di essere essa stessa un fattore di incremento di quel senso stesso, e così alterare il valore del castigo secondo luogo perchè è oggimai riconosciuto che la pena *subita* è meno temibile della pena *minacciata*.....

Sotto l'aspetto della vita materiale la pena carceraria ha le conseguenze immorali. A noi non è dato di impedire al prigioniero di fare certe riflessioni, certi confronti. Volere o no la carcere è un asilo tranquillo, una cella aerata, un letto pulito, un cibo a sua volta un lavoro remuneratore, un medico al malato, la compagnia pensierata, la solitudine al triste, e per tutti il *bettolino*, la cui mancanza, ove a seconda dei propri mezzi ciascuno può cercarvi conforto. Possiamo noi credere che chi esce di là dirà al compagno che la carcere è veramente spaventevole? — Non potrà non apparire

a) Bisogna riconoscere che se in una società il senso morale è basso e poco sensibile il disonore pubblico inerente ad una condanna, diventa necessario allora fare a fidanza nella virtù intimidatrice della pena. Non volendo indebolire il convincimento sulla necessaria correlazione tra delitto e pena, lo stato non può rinunciare all'esecuzione delle sentenze. Il diritto alla pena potrebbe non giustificare la sospensione della pena. Se, per esempio, il numero dei delinquenti rimasti ignoti fosse ragguardevole e tendesse all'aumento, ciò basterebbe a dissuaderci dall'adottare l'istituto dell'espiazione condizionale, onde non scemi la già tenue efficacia preventiva del codice.

Ma, se non ci fa velo uno di quei pregiudizii che Spencer chiama « del sentimento patrio », a noi pare che in Italia il senso morale non sia basso più che non sia in Francia — poniamo — o nel Belgio. Non si può dire ottuso il sentimento del disonore che dalla pena deriva in un paese, quando persino un'assolutoria emessa nelle condizioni più favorevoli, rappresenta sempre per un cittadino imputato un danno economico e più un danno morale; chè si reputa tale l'onta di un processo, il dare il patrimonio morale in balia dell'insana curiosità del pubblico, il subire un'offesa all'amor proprio. Nè del pari si potrà dire che il numero degli *ignoti* supera da noi quello delle altre nazioni. Esso anzi tende a diminuire pei miglioramenti apportati ai sistemi di vigilanza ed agli istituti di buon governo. In Italia le istruttorie inefficaci per inesistenza di prove sono in media il 14 o il 15 circa per ogni 10,000 abit., e riguardano tenui reati contro la proprietà e gli spacci di monete false — in gran parte — pei quali è noto che cento processi segnati nelle statistiche possono riferirsi ad un individuo solamente. E il numero degli ignoti — che col progredire della civiltà va sempre scemando, perchè la polizia è istituto quotidianamente perfettibile — è rappresentato in Italia, a detta dei funzionarii del P. M. nei loro discorsi annuali (1), da ladruncoli di campagna, dagli anzidetti spacciatori di falsa pecunia, o da delinquenti poco temibili.

I procedimenti che si chiusero dagli uffici d'istruzione negli anni 1880-1887 con ordinanza di non luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori offrono queste proporzioni *percentuali* decrescenti

---

(1) Veggasi la sintesi che di questi discorsi fa ogni anno la Riv. Pen., per cura dell'egregio Avv. Lucchini.

in confronto dei procedimenti esauriti contro autori *noti* od *indizi*

|                |       |
|----------------|-------|
| 1880 . . . . . | 31.97 |
| 1881 . . . . . | 31.27 |
| 1882 . . . . . | 30.50 |
| 1883 . . . . . | 30.34 |
| 1884 . . . . . | 28.35 |
| 1885 . . . . . | 27.53 |
| 1886 . . . . . | 26.09 |
| 1887 . . . . . | 24.91 |

Mancano poi in questo computo i procedimenti per reati direttamente denunciati ai Pretori e da essi ritenuti di loro competenza poscia inviati in Archivio quando non sono noti gli autori del re. Ecco le cifre raccolte; oscillanti fra alti e bassi uniformi dal 1879 fino al 1884, e decrescenti costantemente dal 1884 al 1887:

|                |       |
|----------------|-------|
| 1879 . . . . . | 14.72 |
| 1880 . . . . . | 15.55 |
| 1881 . . . . . | 11.98 |
| 1882 . . . . . | 13.24 |
| 1883 . . . . . | 11.87 |
| 1884 . . . . . | 13.13 |
| 1885 . . . . . | 13.11 |
| 1886 . . . . . | 11.85 |



messo di riportare su questo argomento le parole di un valoroso cultore di discipline statistiche, il dott. A. Bosco, parole che qui hanno tanto maggior significato in quanto furono scritte in quell'ufficio di statistica che l'illustre Bodio dirige: « ... Sin dove e come la delinquenza sia maggiore presso di noi che negli altri Stati d'Europa, nessuno può affermare o negare sul fondamento di un'indagine scientifica. L'omicidio, per quanto reato gravissimo, non è tutta la delinquenza. Parrebbe, stando alle ricerche più recenti, che alcune forme di essa prevalgano in certi stati in modo notevole rispetto alle altre: per esempio, il numero dei reati contro il buon costume è altissimo, e va d'anno in anno crescendo, in Francia: una gran parte della criminalità dell'Inghilterra è costituita dai furti: le ferite e percosse, secondo i computi del Würzburger (nello scritto citato *Ueber die Vergleichbarkeit Kriminalstatistischer Daten* nei *Jahrbücher f. Nationalök. u. Statistik* di Conrad. Vol. XIV, pag. 517) predominano in Austria. E non sarebbe una giusta illazione se per ciascuno di questi paesi, si volesse trarre dalla frequenza di quel particolare reato la conseguenza ch'esso è, rispetto alla somma totale della delinquenza, in condizioni peggiori degli altri. Un apprezzamento comparativo di essa, nel suo complesso, non ci è consentito nello stato attuale degli studi di statistica criminale » (1).

b) Una seconda difficoltà che l'ortodossia della scienza potrebbe mettere innanzi prima di raccomandare il nuovo istituto sarebbe quella già adotta dal Lammasch, che cioè lo Stato rinunziando di far subire in dati casi la pena viene a disporre del diritto delle parti lese dal reato ad avere quella soddisfazione che ad esse procura il dolore inflitto al reo.

Ove questo bisogno di soddisfazione si mostra più sensibile nei consociati lesi da un malefizio, là è da temersi che una reazione insorga, e si cerchi di esercitare i mezzi di coazione necessari per conseguire rivendicazioni credute legittime.

Le statistiche non ci dicono certamente ove e come questo bisogno di vendetta esista: ma l'esperienza e la conoscenza del nostro paese ci indicano che esso è più vivo e sensibile presso le popolazioni del mezzogiorno

---

(1) *Gli Omicidi in alcuni Stati d'Europa*: Appunti di statistica comparata. (Estratto dal *Bulletin de l'Institut international de statistique*: Tom. IV. 1889 1.º liv.). È questo veramente, uno studio assai pregievole per dottrina, per originalità di vedute, per rigore di metodo.

d'Europa, o presso quelle che hanno meno corretti i loro istinti, dove non è continua la moderazione della forza fisica, dove sono più disagiate le condizioni economiche, ecc. — Ma anche qui non bisogna esagerare.

La pena attraverso le sue fasi storiche ha cessato di essere semplice vendetta per divenire una funzione sociale, un supremo interesse dello Stato, una reazione esercitata per uno scopo di pubblica tutela. — Ciò è entrato nella coscienza nostra e niuno può disconoscerlo. Vi sono, è vero, dei paesi — come, per esempio, la Corsica, giusto quanto ha dimostrato recentemente il D. Bournet (1) — che considerano ancora il reato come un semplice conflitto di interessi privati, e per quali il *jus puniendi* si concreta in un *jus vindicandi*... Ma noi siamo ben lontani da questo *stato di vendetta*, da queste aberrazioni morali, attraverso alle quali saremo bensì passati, ma che oggi abbiamo ormai relegate fra i ricordi di tempi calamitosi e lontani. Nell'autorità sociale riconosciamo l'ufficio della tutela giuridica mediante la punizione, e l'idea che la forza sociale debba vincere quella del singolo a comune vantaggio si è ormai fatta sentimento nei consociati.

La suprema legge delle competenze, che è legge di misura e di rispetto, ci ammonisce che l'ufficio di vendicare le offese è riserbato allo Stato, e che la legge colpisce con certezza chi la viola, mentre

gli istituti, che buone ragioni di diritto e di utilità consigliano, agli individui, all'ambiente, caso per caso, così senza possibilità d'arbitrii come senza restrizioni offensive dell'umana dignità.

c) Allo stesso ordine di idee appartiene un'altra obiezione che, secondo me, potrebbe farsi al nuovo istituto; ed è la tendenza del giudice italiano di interpretare la facoltà di graduare la pena quale invito a mostrarsi clemente e ad applicare quasi per regola costante il *minimo* della pena. La gravità di un fatto subbiettivamente considerata trova sempre mitigazione nel giudizio obbiettivo del fatto stesso. Troppo sovente pel magistrato *proporzionare* non vuol dire che *attenuare*, ed egli più che un senso giusto di *repugnanza al delitto*, sente, si direbbe, un senso di *repugnanza al massimo* nell'infligger la pena..... nella stessa guisa che per gli antichi la natura l'aveva pel vuoto....!

Cosicchè circostanze generiche e circostanze specifiche attenuanti, tenuità del reato, esiguità di valore, ricupero di refurtiva, provocazione lieve, eccesso nel fine... tutto vale a consigliargli mitigazione di pena fino all'estremo limite; onde si può dire che altre sono le pene sanzionate dal codice, altre quelle inflitte dai giudici. A questo si aggiunga la tendenza ad accordare le attenuanti in genere, la facilità con cui si concedono condoni, grazia, amnistie, e s'intenderà come lo studio di temperare le conseguenze giuridiche contrarie ai rei si risolve in un lavoro di demolizione degli ordini civili (1). E io penso con molta trepidanza all'avvenire quand'apro il nuovo codice penale consideran lo quanto siano enormemente bassi i *minimi* delle pene!...

Comunque sia, devesi riconoscere che tutte queste ragioni non sono bastevoli argomenti per respingere la fatta proposta. Sia pure per poche settimane o per pochi mesi applicata la pena del carcere, essa apporterà sempre con sè quello strascico di inconvenienti che ho dianzi enumerati. Da altra parte giova sperare che il giudice spogliandosi di ogni morboso sentimentalismo debba pure una buona volta persuadersi che nei casi ordinari egli dovrà infliggere *per regola* la pena in misura *equidistante* dai due estremi nei casi ordinari, e che le attenuanti dovrebbero indurlo tutt' al più ad infliggere il minimo della pena, se ve lo consigliano l'esame dell'iniole del delin-

---

(1) V. il mio scritto « *L'Esercito e la sua criminalità* » Milano, A. Brigola 1884 pag. 179.

quente, la prova del suo pentimento, l'eccezionalità dell'ambiente in cui avvenne il misfatto, e soprattutto la moralità dei motivi determinanti.

Dopo tutto la tendenza del giudice ad applicare il minimo di una pena potrà persuadere a circondare il nuovo istituto della espiazione condizionale di maggiori cautele, anzichè a proscriverlo da un codice.

Io poi sono d'avviso col Tauffer (1) che sia solo l'istruzione del giudice che possa risolvere molte difficoltà inerenti ai sistemi repressivi, e cooperare alla diminuzione del numero dei detenuti. — Si tratta di avere de' magistrati che siano ad-entro, più che d'ordinario non accade, nella psicologia dei delinquenti, onde questi abbiano trattamenti conformi alle loro condizioni psichiche e morali. Sagacia di direttori carcerari, regolarità di congegni, divisioni di detinendi, razionalità di discipline interne — tutto può essere frustrato dal giudice se non conosce l'organizzazione dello stabilimento penale di cui può disporre nello Stato, e se non designa esso preventivamente col suo giudizio — ed approssimativamente almeno — le condizioni dell'ambiente in cui deve esser rinchiuso il condannato che egli colle sue cognizioni scientifiche ha qualificato e classificato.

Parrà forse un'esagerazione: ma pure io credo che alle oscillazioni,

penale e « non vi è miglior preparazione di questa all'esercizio del Pubblico Ministero ».

d) Un'ultima obiezione ancora. La ricavo dalla Relazione Senatoria sul Proj. di Cod. pen. ital. — (1888 ediz. uff. pag. 43-44) — che ci informa come la Commissione Senatoria non credesse che la *ripreensione giudiziale* — che è affine al provvedimento di cui qui si discorre — potesse acconciarsi ai costumi nostri. Perchè ciò?... La Commissione nol dice; ma deve esser arduo il dirlo quando si pensi che quel provvedimento fu in uso presso i romani; che in Piemonte sotto Carlo Emanuele (1770) avevasi *l'ammonizione repressiva* e la sostituzione delle piccole pene carcerarie con pene pecuniarie, raddoppiando e triplicando il valore del danno causato a beneficio dei poveri del luogo ove era avvenuto il reato; che in fine era pure adottato e disciplinato nel codice per il regno italico (art. 40 e 410), nel cod. sardo (art. 38), nel cod. toscano (13 e 23), in quello delle due Sicilie (41) e oggi è adottato in Turchia, in Spagna, in Russia, nel Portogallo, nei cantoni di Vaud e d'Appenzell, e nel cod. Germanico del 1870. In Italia poi evvi un'altra ragione che consiglia oltre l'istituto della ripreensione anche quello della espiazione condizionale, ed è questa: l'abitudine — specie nel mezzogiorno — di ricorrere per ogni specie di reato, da ogni specie di rei, per ogni più lieve condanna pecuniaria o restrittiva di libertà, alla Corona per la grazia o il condono della pena, servendosi di qualsiasi influenza per riuscire e alterando nella domanda (ciò mi è avvenuto di notare più volte) persino i fatti pur fermati nella sentenza che si allegava...! — Ciò intorbida l'azione della giustizia; rende spesso frustranea l'opera del magistrato; ciò aggrava la responsabilità del potere esecutivo enormemente.

Sono intuitivi i danni che derivano da questo abuso di richiedere e dell'abuso di concedere la grazia: ond'io me ne passo. Ma da ciò io traggo la conseguenza che l'espiazione condizionale può avere anche l'altro beneficio di giovare ai costumi correggendoli ove siano manchevoli, o ritemperandoli se buoni. Ciò è quanto di più elevato e di più nobile si possa proporre una legge.

## § 6.

Ma facciamoci a studiare quali dovrebbero essere *le limitazioni* da prefiggere a questa facoltà nel giudicante di sospendere l'applicazione della pena.

**I.** L'espiazione condizionale si presenta innanzi tutto come un'istituzione molto utile per i delinquenti non recidivi *minori di età* e per *le donne*. Essa li torrà all'azione deleteria del carcere. — Però bisogna riconoscere che anche le case di custodia per i minorenni hanno tuttora l'inconveniente di esser carcere, di avere cioè un carattere penale; il che produce nel giovane, rinchiusovi forse per una scappataggine, per una lieve colpa, per un furto consigliato forse dai genitori, un marchio nella sua vita e una ripugnanza di meno al mal fare. Quand'anche vi saranno introdotte maggiori modificazioni di quello che pur ogni anno vi si compiono — a seconda dei mezzi economici disponibili — quelle case non potranno mai fare di un ozioso e di un discolo un operaio laborioso, se è troppo breve il tempo in cui vi debba stare rinchiuso.

È notevole a questo riguardo una Circolare del Guardasigilli di Francia (4 genn. 1889) ai Procuratori Generali, in cui si richiama l'attenzione dei magistrati sui pericoli delle condanne al carcere per breve durata pronunciate contro i minori di 16 anni, e sui danni risultanti dal loro invio in luoghi di correzione per un periodo di tempo troppo corto. Non puossi certamente — egli osserva — in qualche settimana e anche in qualche mese modificare le abitudini ed

mira nel concederla o nel negarla, di ricercare se risultano dalle tavole processuali o dall'orale discussione circostanze dalle quali sia lecito presumere che il minore si troverà meglio sottoposto alla disciplina della propria famiglia o di un onesto e laborioso padrone, anzichè in una pubblica casa di correzione, o di un riformatorio laico o presso una società di protezione dell'infanzia abbandonata, se verrà giorno in cui lo Stato possa fare a fidanza con questi benefici istituti.

Per le donne militano le stesse ragioni. Anche per esse il carcere è di danno, rendendo loro difficile, forse più che all'uomo, il trovare una onesta occupazione, giacchè la società perchè richiede in loro più severi costumi e più rettitudine di vita, così diffida più facilmente della loro morale corruzione. Nella maggior parte degli stabilimenti carcerarii per donne vi è ancora confusione di pene. In essi si incontra spesso una corruzione anche peggiore di quella che presenta la popolazione dei penitenziali maschili. Fu notato già da Enrico Ferri nel suo discorso alla Camera sul bilancio del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 1887-88, nella tornata del 19 maggio 1887, che in alcuni luoghi *colle stesse discipline e cogli stessi trattamenti* le donne scontano ogni genere di pena, da quella semplice del carcere a quella dei lavori forzati, e l'amministrazione carceraria è costretta — per le condizioni che le son fatte — di disfare così il lavoro che nel codice penale fa il legislatore e nelle aule di giustizia fa il giudice distinguendo pena da pena, delinquente da delinquente.

Nè ciò avviene solo in Italia, ma in quasi tutti gli Stati d'Europa. Anche il sistema d'isolamento è adottato in una proporzione assai minore nei penitenziali femminili che nei maschili, così in Inghilterra, come in Irlanda e in Germania.

Ciò si riduce ad una vera ingiustizia « perchè accomunare la disciplina di una condannata al carcere correzionale, per infanticidio provocato, poriamo, da vigliacca seduzione, a quella di una avvelenatrice con premeditazione, evi lentamente è sconvolgere, nelle condannate stesse e nel pubblico che assiste all'esecuzione di questa pena, ogni senso morale di distinzione fra delitto e delitto (1) ».

S'intende di leggieri a quale deleteria influenza deve essere esposta in certe carceri per parte delle sue compagne aventi l'abito al delitto la donna che fu condannata per un lieve reato, ma che è ancora mo-

(1) Riv. cit. pag. 26 Anno 1887.

ralmente sana. Ma forse tutti non pensano quali tristi effetti deve recare la corruzione da lei appresa nel carcere quando ritorna in seno alla sua famiglia. Chi impedirà che non si propaghi il marasma tra i figli e che il cattivo esempio non corrompa l'anime tenerelle là dove l'amore della famiglia più non si avvalora della reciproca stima? — chi dirà quante forze di resistenza al delitto non son venute meno in quella casa, ove la miseria è già cattiva consigliera, e di quanto prestigio non è scemata la parola della prima educatrice della prole?...

La risposta dolorosa la dà un fatto che ho potuto raccogliere studiando la delinquenza dei minori relativamente ai rapporti di famiglia. Quasi due terzi dei minori imputati hanno entrambi i genitori... il che attesta che non è solo per difetto di domestica autorità che i figli traviano, ma che spesso un infelice connubio sperpera più presto le migliori forze morali di un giovanetto di quello che non faccia la mancanza di uno dei reggitori della famiglia.

Così anche per le donne — sia perchè la così detta *tendance à la culpabilité* è in esse meno spiccata che nell'uomo (1), sia perchè il loro carattere è più mite prevalendo in loro le facoltà morali che si riferiscono a mitezza di sentimento anzichè all'energia dello spirito — l'espiazione condizionale darà ottimi risultati. La donna ha tenacità nel



La legge belga considera in proposito i condannati non ancora incorsi in una precedente condanna « pour crime ou délit ». Il Lammensch, nel suo progetto di riforma dell'art. 57 n.º 4 del Cod. pen. dell'Impero, parla dei rei *non ancora pregiudicati*. Il progetto francese del 1836-37, e la relazione che lo precede non dicono esplicitamente se il condannato cui si accorda la sospensione della pena possa essere o no recidivo; ma da tutto lo insieme si intende che egli non deve aver mai riportato una condanna nemmeno per contravvenzione.

Non credo che io debba qui discutere se sia o no conforme a ragione il voler immune in modo assoluto da ogni addebito il condannato, nè se possano essere tutti accettabili i criterii con cui fu disciplinata nel nuovo codice italiano la recidiva.

Ma essendovi in esso un istituto affine all'espiazione condizionale, cioè quello della *riprensione* sostituita alla detenzione, all'arresto e al confino, così non sembrami pratico distaccarmi troppo dalle norme che in questo argomento furono già seguite dal legislatore.

Così: 1º) il colpevole non dovrebbe aver riportato *mai* condanna (scontata o no, non importa) per delitto doloso. Per lui non debbono valere le benefiche limitazioni di tempo (previsto dall'art. 8) oltre le quali rimane inefficace per la recidiva la condanna precedente;

2º) non si deve far distinzione tra recidiva generica e specifica, tra *indole ed indole* dei reati. Però mi parrebbe giusto che come non si tiene conto per gli effetti della recidiva, giusta l'art. 83 del nuovo cod. pen., delle condanne per contravvenzioni rispetto a quelle per delitti e viceversa, delle condanne per delitti colposi, delle condanne per reati *militari*, delle condanne inflitte da tribunali stranieri, così non si dovesse qui tener conto:

a) delle condanne per contravvenzioni, purchè la pena inflitta non sia stata superiore a *due mesi* di arresti, considerando che nel nuovo codice vi sono delle contravvenzioni di grave entità, tali da far ritenere pericoloso il delinquente che le consuma;

b) delle condanne per reati involontarii, ma per colpa non *lata*, il che puossi desumere dalla distanza della pena inflitta dal minimo o dal massimo;

c) delle condanne per reati *d'indole esclusivamente militare*;

d) delle condanne pronunziate da tribunali stranieri, sotto certe condizioni. Potrebbe darsi efficacia a queste sentenze ove i trattati con lo Stato italiano lo permettano. Ma comunque io potrei concedere che

non si tenesse calcolo di certe condanne soltanto, per reati politici, per esempio, o contro la sicurezza dello Stato, contro la libertà, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico ed altri di simil specie, e per tutte le contravvenzioni. Ma non può essere certamente conforme a ragione o acetto alla coscienza dei più che un reo goda del beneficio della espiazione condizionale, solo perchè fu condannato all'estero, sebbene si sia reso colpevole di uno di quei reati che offendono, per dirla coll'egregio Garofalo, il sentimento medio della *probità* o della *pietà*. La buona condotta di un cittadino presuppone abito di soggezione e di rispetto alla legge, ed esercizio disciplinato dei diritti e doveri. Puossi usare *nello accordare un beneficio* un maggior rigore che *nel vietare di aggravare* la pena, e possiamo richiedere al reo, cui vuolsi fare una concessione, una condotta sociale più corretta e una rettitudine più costante di quella che si deve chiedere ad un altro per stabilire se gli si debba o meno aggravare un castigo.

Certo la scuola positiva (e con lei anche il Lammasch) propenderebbe in questo tema a chiedere che la attività di un uomo debba essere interamente conforme alla legge e non solo al modo di sentire e d'agire rispetto ad uno o a pochi oggetti di diritto. Del resto lo

sciudere nella determinazione della recidiva dalle sentenze straniere. Già non se ne persuasero nè la Commissione della Camera, nè quella Senatoria... La maggiore o minore difficoltà di ottenere una prova non è valevole argomento da opporre a delle ragioni di diritto e di fatto; tanto più qui dove nè è vero che sia difficile accertare questa circostanza azgravante della recidiva, esistendo ormai in molti paesi civili il casellario giudiziale; nè evvi bisogno assoluto di fare il ragguaglio tra reati e pene di diversi codici quando può bastare un semplice ragguaglio tra reati e reati, il che non è ardua impresa davvero.

**B) Non imputati di più reati.** Non si deve concedere ad uno che ha offesa la legge più e più volte, il beneficio che si accorda a chi per la prima volta la viola. Siano o non siano quelle violazioni della stessa specie, sebbene tutte lievi e punibili in complesso con pena non grave, pur tuttavia il loro autore si è mostrato tal delinquente che la minaccia di un castigo non è bastevole mezzo per trattenerlo dal male, per cui una impunità sperata e per un momento conseguita è stata stimolo sufficiente ad invogliarlo a persistere nella sua attività criminosa. — Sotto questo riguardo adunque la legge belga dovrebbe essere modificata.

**III.** Ma non basta perchè il nuovo istituto funzioni proficuamente che il condannato non sia soltanto recidivo, nè imputato di più reati. Se occorresse indicare le categorie dei condannati ai quali più particolarmente può essere applicata la espiazione condizionale, secondo i criterii che ho enunciati, io designerei di preferenza i delinquenti di *occasione*, quelli che hanno ceduto a dei cattivi consigli, ad un istante di collera, d'irreflessione, di debolezza, che agirano per motivi determinanti non immorali, che ripararono alle conseguenze del malefizio, che mostraronsi sinceramente pentiti, che furono spinti al delitto dalla miseria condivisa dalla famiglia, ecc. Non si può far qui una casistica e formulare regole assolute. È affidata al libero giudizio del magistrato la designazione delle circostanze inerenti a ciascun condannato.

**IV.** Riguardo ai *reati* — ho già detto che bisogna regolare la concessione in discorso in modo da non indebolire l'efficacia preventiva della sanzione penale, credendo di correggere l'eccesso delle condanne al carcere per breve durata, coll'eccesso di concessioni di una libertà della quale può essere ignoto l'uso.

Due criterii si possono qui seguire: o designare quali reati si cro-

dono di poca entità, avendo riguardo a'la pena minacciata dalla legge, ovvero omettere qualunque enumerazione e aver solo riguardo alla pena in concreto, come fu stabilita dalla sentenza di condanna.

Questo secondo criterio è il migliore e fu quello seguito dalla legge bolga. Esso permette che il beneficio della sospensione della pena si accordi al *reo* e non al *reato*, e permette una razionale *individuazione* del castigo. Solo il prof. Lammasch ha osservato che certe specie di delitti, pur *puniti* mitemente (con sei mesi di carcere o meno), dovrebbero essere esclusi dal novero dei reati pei quali il giudice potrebbe applicare il provvedimento proposto, e ciò perchè si rende necessaria per essi non tanto la gravità del castigo, quanto la fermezza e lo imperio del pubblico potere nel tener saldo il principio di autorità; per es.: il duello e la provocazione al medesimo.

Ma con tutto il rispetto dovuto al dotto giurista io non credo si possa fare in un codice quella distinzione.

A ben vedere, non evvi reato per cui non si senta dai consociati la necessità di roagirvi colla pena per tener fermo ed alto lo imperio del pubblico potere, giacchè diritti e doveri nell'ordine storico derivano da un generale diritto di difesa. La pena deve sempre servire

Ma in questa designazione dovrebbero forse comprendersi tutti i reati di azione privata?..

Anche a ciò io non posso acconciarmi. Intendo che al privato leso si debba in certi casi riconoscere il diritto di promuover esso l'azione penale o di desistere dalla querela. Ma quando il giudice ha compiuto il giudizio e ha condannato il colpevole, parmi che non possa giustificarsi questa abdicazione del poter suo di magistrato per farsi strumento forse dei capricci, delle speculazioni, degli odii del privato leso, chiedendogli se a lui piaccia o dispiaccia di accordare la sospensione della pena — e ciò dopo, lo si noti bene, che egli ha già voluto far subire al reo le ansie di un processo e l'onta di una condanna....

Il magistrato — giova ancora ripeterlo — deve applicare il beneficio dando *prevalenza* ai criterii relativi al reo, non al reato. È lui solo che per ragioni d'ordine pubblico, per considerazioni di diritto e di fatto deve stabilire se, concedendolo, si indebolisca o si rafforzi l'efficacia preventiva della sanzione penale, e se la detenzione sarà per essere per quel dato individuo emendatrice e intimidatrice, oppure un pericoloso mezzo di difesa o l'un castigo superfluo. Affidando tutto ciò alla parte leso non si potrebbe evitare il supposto che essa non sia indotta a concedere o a negare la sospensione o da un volgare motivo di tornaconto, o da un basso sentimento di vendetta.

Perciò le ragioni di giustizia, e di equità nel commutare, condonare, sospendere la pena devono per garanzia del diritto di difesa, essere valutate dal magistrato e non dai danneggiati.

Tutt'al più noi potremmo accogliere (per coordinare sempre più il nostro istituto col codice nuovo) le disposizioni di cui all'art. 358 c. p., e anche quelle dell'art. 603 del cod. di proc. pen. ora modificato. « Art. 253. — *La remissione (della pena nei casi di adulterio) può esser fatta anche dopo la condanna, e ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali.* »

« Art. 603. — *Gli ascendenti possono relativamente alle offese che loro fossero recate ai loro discendenti o affini in linea retta, ancorchè costituiscano un reato di azione pubblica, rimettere la metà della pena restrittiva della libertà personale non superiore ai 5 anni, o della pena pecuniaria pronunziata contro di essi. La stessa facoltà è accordata al coniuge, salvo il disposto dell'art. 358 cod. pen.* » E la Relazione Ministeriale al Progetto (art. 358, pag. 246, ediz. uff.) così si esprime: « Tanto è apparso necessario che in questa materia abbia

sempre da prevalere sul **magistero penale la volontà dell'offeso**, che si è quasi attribuito ad esso un diritto di **grazia**, disponendo che la remissione non solo tronchi il corso del procedimento, ma faccia **eziandio cessare gli effetti della condanna.** »

**V.** Ho detto che per non indebolire l'efficacia preventiva della sanzione penale bisogna limitare la facoltà eccezionale da accordarsi al giudice ai reati di poca entità e a data specie di rei.

Due sistemi furono qui pure seguiti. Il progetto francese che ho citato a suo tempo non limitava questo potere discrezionale concesso ai tribunali a quei casi in cui fu in concreto inflitta una pena non superiore ad una determinata misura. Nella loro relazione i deputati che presentarono il progetto avevano osservato, come ho già detto, che sul numero totale dei condannati il 5 % di loro avevano commessi delitti gravi, passivi di una pena superiore ad *un anno* di carcere; il 10 % delitti passivi di una pena da *uno a sei giorni*, e l'85 % delitti puniti con pene variabili da *sei giorni ad un anno*. Lasciarono quindi ai giudici la facoltà di stabilire a loro talento i casi in cui la pena poteva o no essere applicata.

Ciò evidentemente lascia troppo arbitrio al giudice, troppa incer-

per *minimo* della detenzione sceglie i sei mesi a seconda i diversi reati, così si potrebbe stabilire che l'espiazione condizionata potesse accordarsi quando le dette pene restrittive di libertà, sia come pene principali, sia come pene secondarie, non fossero superiori ai 3 mesi per la reclusione, a 6 mesi per la detenzione e il confino, e ad 1 anno per le contravvenzioni (arresti).

Non debbono — dopo tutto — questi limiti esser tenuti troppo bassi, giacchè bisogna dar modo al giudice di poterli raggiungere nella discesa della scala penale allorquando si trova di fronte ad un reato esiguo.

Ciò sotto l'aspetto oggettivo, cioè della gravità del reato. Sotto l'aspetto subiettivo o del reo — aspetto che noi abbiamo detto essere in questa materia *prevalente* — bisogna ammettere che se si tenessero i limiti troppo bassi si perderebbe di vista il reo per perseguire il reato, e non si riuscirebbe ad accordare la sospensione della pena a chi ne fosse veramente meritevole. — Eppure niuno potrà disconoscere che in pratica possono esservi degli imputati punibili colla reclusione più meritevoli di indulgenti riguardi che non altri solo colpevoli di semplice contravvenzione.

Del resto dalle nostre statistiche ho potuto ricavare che dei condannati dai Tribunali correzionali l'8.20 % sarebbe nel 1881 stato punito colla pena del carcere oltre *un anno*, ed il 74 % circa colla stessa pena da *6 giorni* ad *un anno*. Gli altri ad altre pene, escluso però il carcere. E dalle Assise si ebbe il 9.50 % circa di condannati al carcere non oltre *un anno*, e appena il 9 % da *un anno* a *tre*, e il 3 % oltre i *tre anni*.

**VI.** Uno dei migliori benefici che è lecito ripromettersi dall'invocato provvedimento è quello di avere nella legge penale una forza di più, atta a *prevenire* il delitto. Quando un individuo sa che se viola ancora la legge dopo che la precedente condanna rimase ineseguita, gli toccherà di subire la pena già su di lui sospesa, più la nuova comminata dal codice pel secondo reato aggravato dalla recidiva, troverà in sè maggiori repugnanze al malfare, e il formato proposito di *ben vivere* gli varrà come proposito di *ben resistere*... gli varrà almeno come consiglio di *prevedere* più sagacemente le conseguenze del suo operare. Se la pena che è scritta in un codice ha meno forza persuasiva di quella inflitta effettivamente al reo, questa più di quella

— scrive Berenger — est de  
intimidation est supérieure.... Ainsi serait obli-  
gée de toute bonne répression: le minimum  
imum d'intimidation (1) ».

— pur desiderandosi da ogni consociato che  
o non travii mai — sarà però equo o no fissar  
le egli, mantenendosi onesto, possa al di là d  
cere più alla pena che fu sospesa e che dovr  
e come *non avvenuta*?

on farà di una questione che deve esser prat  
ed astratta. Se una legislazione ammette la  
on potrà non ammettere anche che dentro u  
si consideri come *nulla* la prima sentenza, s  
non abbia violata un'altra volta la legge pe  
presumere che sia cessato il fine politico del  
di tempo trascorso senza travimenti sta ad  
naccia di una pena ebbe effetto di probabil  
all'individuo reo, e — rispetto alla società — c  
uare il bisogno che è nella comune coscienza

... un istituto favore



vita *riprensione giudiziale* (art. 26 o 27) ha stabilito che il termine entro cui il condannato deve astenersi dal commettere un nuovo reato non deve essere superiore a due anni.

Pel nostro provvedimento però sembrami razionale che questo periodo debba essere molto più lungo, sia perchè riguarda reati di maggior importanza, sia perchè bisogna por mente alle condizioni della difesa sociale. Bisogna che il reo dimostri, per un tempo non breve, di essersi meritato il beneficio concessogli, e noi dobbiamo avere la presunzione che la sola minaccia di una pena esercitò la sua efficacia modificatrice. Tenendo quindi presenti i termini per la prescrizione della pena stabiliti nell'art. 95, n° 3, 4 e 5 del nuovo codice, parmi giusto e prudente stabilire che, per i delitti punibili o colla reclusione o colla detenzione o col confino, la durata della sospensione della pena non possa eccedere i 6 anni, e per le contravvenzioni i 2 anni se fu inflitta la pena degli arresti per oltre un mese, ed 1 anno se in misura inferiore.

Ho detto *non eccedere*. Ciò lascerebbe supporre che i detti termini potessero essere più brevi ogni qualvolta al giudice si lasciasse la facoltà di prefiggere un limite nella sentenza a seconda i casi, inferiore ai sei anni, ai due anni e ad un anno rispettivamente.

Ciò fu appunto permesso dalla legge belga del 21 maggio '88 e dal nostro codice per la *riprensione giudiziale* (art. 27). — Io però non so trovar opportuna questa facoltà data al giudicante. La società ha bisogno di conseguire una presunzione: una presunzione di ordine *generale* come quella che presiede ai criterii della prescrizione. La ripercussione della forza repressiva della sua giustizia sul delitto deve esser sensibile, costante, disciplinata, e solo si può supporre che essa abbia raggiunto il suo scopo, anche come semplice minaccia, quando sia trascorso un non breve periodo di tempo durante il quale e il delitto che fu represso possa dirsi obliato, e il reo, cui non si fece espiare per concession di legge la pena, abbia date serie garanzie di ravvedimento. Debbono dunque valere qui le stesse ragioni per le quali niuno direbbe rispondente a giustizia il concedere al giudice di fissare volta per volta, o secondo i giudicabili, i termini della prescrizione. A lui deve bastare la facoltà di commisurare la pena e *appropriarla* ai rei; e siccome con ciò viene anche a fissare indirettamente il periodo in cui essa o può esser prescritta o può rimanere sospesa — così questa libertà gli devo bastare. Chi dis-

sente da noi vuole preoccuparsi — secondo l'andazzo comune — più dei vantaggi del colpevole che delle condizioni di esistenza del civile consorzio.

**VII.** Trascorsi i detti periodi di tempo senza che il condannato abbia subita una seconda condanna, la sentenza di cui era rimasta sospesa la esecuzione deve considerarsi come *non avvenuta*, e non può essere invocata nemmeno per stabilire la recidività. In caso contrario la vecchia pena dovrà essere aggiunta alla nuova inflitta per secondo reato ed entrambe saranno fatte espiare.

Qui però possono presentarsi due casi speciali. *a)* Può avvenire che durante la sospensione della pena il condannato venga processato per un reato commesso prima della sentenza, ma scoperto dopo e punibile con pena restrittiva di libertà. *b)* Può avvenire che il secondo reato commesso durante la sospensione della pena sia tenuissimo in confronto del primo.

La regola per entrambi dovrebbe essere identica; — il nuovo reato interrompe il periodo della sospensione come si interrompe il corso della prescrizione se il condannato commette un altro reato della

Comunque del resto si voglia risolvere siffatto punto di questione, non debesi pretermettere questa avvertenza: — può accadere cioè che il magistrato che pronunzia la seconda sentenza sia diverso da quello che ha pronunziato la prima, condizionatamente sospesa. Ora perchè non sia lasciato troppo arbitrio al giudice e perchè non avvenga che sia rimesso al capriccio — poniamo — di un pretore, il dichiarare o meno l'interruzione della sospensione della prima pena inflitta da magistrati superiori, occorre che quei limiti di giorni, di somme, di durata della sospensione dall'esercizio di un'arte, ecc. cui ora accennavo, siano in un *progetto* prestabiliti e fissati, e così *ope legis* e non altrimenti, per comune garanzia, siano regolate in tutti e due i casi sopra distinti le modalità del nostro provvedimento.

Così in istadio di esecuzione saranno tenute ferme le norme di procedura vigenti.

**VIII.** Per quanto appunto ha attenenza alle regole di procedura, la espiazione condizionale ha bisogno di essere giustificata nella sentenza che la concede, stabilendo le condizioni *necessarie* che concorrono per la concessione, e quelle *arbitrarie* relative alla tenuità del reato e più specialmente alla responsabilità del reo, alla sua indole, ai suoi precedenti, ai moventi che lo determinarono al reato, alle sue peculiari condizioni di esistenza, alle guarentigie che presenta di buona condotta e di ravvedimento, ecc. La parte dispositiva del giudicato avrà la dichiarazione di colpeabilità — l'applicazione della pena ordinaria — e quindi la esposizione dei criterii che consigliarono la sospensione della pena.

Sarà poi fatta menzione nel casellario giudiziale, in una speciale colonna, di queste condanne il cui effetto fu sospeso.

Ma la questione più importante che qui si presenta è se si debba o no ammettere il ricorso a una superiore giurisdizione contro la sentenza sospensiva.

Le ragioni per decidere bisogna attingerle dalla natura stessa del provvedimento. Il magistrato che è in condizione di poter assistere immediatamente allo svolgersi dei fatti e delle prove; che ne può cogliere tutte quelle lievi sfumature che, pur vevoli a ingenerare o ad avvalorare almeno un convincimento, non possono mai arrivare in appello attraverso un verbale di cancelleria; — che può nel dibattito delle opinioni, delle offese e delle difese cogliere i moventi che in-

sente da noi vuole preoccuparsi — secondo l'andazzo comune — più dei vantaggi del colpevole che delle condizioni di esistenza del civile consorzio.

**VII.** Trascorsi i detti periodi di tempo senza che il condannato abbia subita una seconda condanna, la sentenza di cui era rimasta sospesa la esecuzione devesi considerare come *non arvenuta*, e non può essere invocata nemmeno per stabilire la recidività. In caso contrario la vecchia pena dovrà essere aggiunta alla nuova inflitta pel secondo reato ed entrambe saranno fatte espiare.

Qui però possono presentarsi due casi speciali. *a)* Può avvenire che durante la sospensione della pena il condannato venga processato per un reato commesso prima della sentenza, ma scoperto dopo e punibile con pena restrittiva di libertà. *b)* Può avvenire che il secondo reato commesso durante la sospensione della pena sia tenuissimo in confronto del primo.

La regola per entrambi dovrebbe essere identica; — il nuovo reato interrompe il periodo della sospensione come si interrompe il corso della prescrizione se il condannato commette un altro reato della

Comunque del resto si voglia risolvere siffatto punto di questione, non devesi pretermettere questa avvertenza: — può accadere cioè che il magistrato che pronunzia la seconda sentenza sia diverso da quello che ha pronunziato la prima, condizionatamente sospesa. Ora perchè non sia lasciato troppo arbitrio al giudice e perchè non avvenga che sia rimesso al capriccio — poniamo — di un pretore, il dichiarare o meno l'interruzione della sospensione della prima pena inflitta da magistrati superiori, occorre che quei limiti di giorni, di somme, di durata della sospensione dall'esercizio di un'arte, ecc. cui ora accennavo, siano in un *progetto* prestabiliti e fissati, e così *ope legis* e non altrimenti, per comune garanzia, siano regolate in tutti e due i casi sopra distinti le modalità del nostro provvedimento.

Così in istadio di esecuzione saranno tenute ferme le norme di procedura vigenti.

**VIII.** Per quanto appunto ha attinenza alle regole di procedura, la espiazione condizionale ha bisogno di essere giustificata nella sentenza che la concede, stabilendo le condizioni *necessarie* che concorrono per la concessione, e quelle *arbitrarie* relative alla tenuità del reato e più specialmente alla responsabilità del reo, alla sua indole, ai suoi precedenti, ai moventi che lo determinarono al reato, alle sue peculiari condizioni di esistenza, alle guarentigie che presenta di buona condotta e di ravvedimento, ecc. La parte dispositiva del giudicato avrà la dichiarazione di colpeabilità — l'applicazione della pena ordinaria — e quindi la esposizione dei criterii che consigliarono la sospensione della pena.

Sarà poi fatta menzione nel casellario giudiziale, in una speciale colonna, di queste conlance il cui effetto fu sospeso.

Ma la questione più importante che qui si presenta è se si debba o no ammettere il ricorso a una superiore giurisdizione contro la sentenza sospensiva.

Le ragioni per decidere bisogna attingerle dalla natura stessa del provvedimento. Il magistrato che è in condizione di poter assistere immediatamente allo svolgersi dei fatti e delle prove; che ne può cogliere tutte quelle lievi sfumature che, pur vevoli a ingenerare o ad avvalorare almeno un convincimento, non possono mai arrivare in appello attraverso un verbale di cancelleria; — che può nel dibattito delle opinioni, delle offese e delle difese cogliere i moventi che in-

fluirono sul reato, seguire *l'iter criminis* nella mente del colpevole, nelle vicende che lo prepararono e lo compirono e nelle conseguenze morali e materiali che ne derivarono, — non altri è che il magistrato di primo grado. Lui solo ha le condizioni necessarie per determinare la *individualità* dell'imputato: lui solo può *individualizzare* la pena; e il magistrato di appello deve riconoscere in fatto che nella valutazione delle prove testimoniali e nel determinare certi rapporti psicologici tra reo e parti lese, tra reo e testi, niuno meglio del primo giudice può riuscirvi. Una *relazione* non è dibattito; un *verbale* non è mai *tutto* il processo. . . .

Così io mi spiego l'indirizzo che ha oggi il giudice di secondo grado nell'amministrazione della giustizia: egli mitigando, attenuando, assolve. Sopra 9934 giudizi delle Corti di appello nel 1887 con esito di riforma della sentenza appellata, 8341 finirono o con assoluzione o dichiarazione di non luogo o diminuzione di pena! . . (1).

Perciò io non accorderei la facoltà alle parti di appellare dalla sentenza che sospende o rifiuta di sospendere la pena. Sola la Cassazione può essere adita nelle violazioni di legge.

La legge belga non fa parola di ciò. Il Lammasch invece propenderebbe ad accordare al Pubblico Ministero il diritto di appellare contro

**IX.** È inutile poi ch'io qui dica che le Corti di Assise debbono avere la stessa facoltà dei tribunali, avendo usato in questo scritto il vocabolo *tribunale* sempre in senso generico.

Ma allora intenderemo estesa anche al giudice di mantenimento questa stessa facoltà?

Il Belgio non parla che di Corti e tribunali (1), e il progetto francese di tribunali in genere. Ma la nuova legge penale italiana per quanto qua e là si sia mostrata diffidente dell'opera dei pretori, pur tuttavia non ha sottratto a' essi l'applicazione di quei provvedimenti che ha concessi ai tribunali; e siccome i criterii giustificativi del nuovo istituto non cambiano per cangiare di giurisdizione, così non crederei razionale fare delle restrizioni . . . Certo le sperate riforme procedurali e l'epurazione promessa della magistratura daranno maggiori guarentigie di una retta amministrazione della giustizia in tutti i suoi gradi.

**X.** Per ora una prima e generale garanzia di una opportuna applicazione del nostro provvedimento è stata indicata dalla legge belga all'art. 10: « *Il sera rendu compte annuellement aux Chambres de l'exécution de la présente loi.* » — Con ciò si è voluto esercitare un controllo sui tribunali per evitare una mitezza soverchia contraria agli scopi della giustizia, ed eliminare un sospetto di parzialità nell'uso di questo potere discrezionale attuandolo di preferenza a vantaggio di quei delinquenti che appartenessero alle classi più agiate.

Ma a dir il vero io non arrivo a comprendere in base a quali principii di diritto pubblico il potere legislativo possa esercitare un controllo diretto in questa materia sul potere giudiziario. La regola delle competenze e della divisione dei poteri non deve essere violata col pretesto di conseguire delle guarentigie che debbono essere cercate in tutt'altro campo. È il diritto penale *processuale* o formale quello che vigila coi riti e colle forme alla applicazione delle sanzioni ai violatori della legge e tutela la sicurezza sociale nella presunzione di innocenza e nella imparzialità dei giudizi.

Basterà per ciò chiedere: — alle sentenze la motivazione giustificatrice della sospensione della pena; — alle cancellerie giudiziarie la registrazione dei casi in cui questa facoltà viene usata, in appositi

---

(1) Però si deve comprendere indubitatamente anche i così detti *tribunali di polizia*.

Mi parrebbe di venir meno al dover mio se  
monografia con alcune notizie sul modo con  
pratica questo provvedimento della espiazione e

Ho creduto perciò opportuno rivolgermi ad al  
ad alcuni magistrati del Belgio, fra i quali l'  
tore del Re di Bruxelles — *M. Hector Willem*  
consultare alcune delle pubblicazioni di giurisprude  
mi fu dato di rilevare, cosa che del resto io  
applicazione del nuovo istituto abbia presentate  
ragioni desunte dalla sua indole, ma dalla imp  
31 maggio 1888 — la quale (come pur tropp  
sopra citati) non ha disciplinato lo istituto i  
lo ha coordinato colle leggi preesistenti, non  
ne le fasi nelle modalità di un procedimento,  
di indicare qualche norma per la sua esecuz  
mancamenti della legge ha riparato però in  
senso pratico della magistratura che ha trovato  
tale il provvedimento e lo ha applicato e lo a  
Da quando andò in vigore la legge del 188  
l'anno 1889 del *tribunale di Bruxelles*



modo con cui funziona il nostro istituto; ma per ora ciò non fu fatto, e il rendiconto statistico è ancora — mi si dice — in preparazione negli uffici del Ministero della giustizia.

Però si può ritenere (così scrivemi l'illustre Procuratore del Re di Bruxelles) senza paura di errare che « dans toute la Belgique, les tribunaux ont largement usé de la faculté de ne condamner que conditionnellement les coupables ayant de bons antécédents . . . »

Come vedemmo in teorica le obiezioni che possono farsi all'istituto, così in pratica possiamo incontrare (e nel Belgio, già si incontrarono) alcune difficoltà nell'applicazione dell'espiazione condizionale; che è prezzo dell'opera enumerare.

Sono tre le principali difficoltà che meritano la nostra attenzione:

1.° a chi spetta l'esecuzione della condanna che fu sospesa condizionatamente in caso di ricaduta e di nuova condanna?

2.° si deve estendere il beneficio della sospensione ai giudizi relativi alle spese di giustizia, alle pene pecuniarie, alle pene accessorie?

3.° come puossi applicare il detto beneficio agli imputati in stato di detenzione preventiva?

Esaminiamo brevemente questi tre ordini di idee.

1.° Tanto la legge belga quanto i progetti francesi non rispondono alla prima domanda. Essi prescrivono solamente che se durante la sospensione della pena sopraggiunge a carico di uno stesso individuo una nuova condanna la pena sospesa e la nuova si accumulano.

Naturalmente bisogna intendere il testo della legge e dei progetti nel senso che la nuova condanna, per aversi il cumulo, debba essere pronunciata per un reato o commesso posteriormente alla condanna che fu sospesa, o commesso prima ma scopertosi dopo.

Ma come e da chi il cumulo delle pene deve essere ordinato? A chi spetta l'esecuzione di ciascuna delle due condanne?.. La legge e i progetti su questo punto son muti.

Possono però qui essere richiamate le norme generali di procedura.

Alla seconda sentenza spetterà di dichiarare interrotta la sospensione della prima pena e ne statuirà il cumulo.

Nel Belgio invece si è ritenuto che ciò spetti al Ministero Pubblico.

Questa disposizione che offende evidentemente le regole delle competenze e snatura l'istituto del P. M. è giustificata però nel Belgio dal fatto che in quel paese non esiste l'*organismo del casellario giudiziario*, e da un anno appena ne fu decretata la creazione. Si ritenne

quindi che potesse riuscire più facile al P. M. che al tribunale di essere informato dei precedenti di un reo e impedire che il beneficio in discorso possa venire applicato a dei recidivi.

In quanto poi all'esecuzione, pel nostro codice di procedura penale come per quello *d'instruction criminelle français* del 1808, che nella maggior parte delle sue disposizioni vige ancora nel Belgio, l'esecuzione dei giudicati, se emanano da tribunali diversi, spetterebbe ai due diversi uffici del Pubblico Ministero che iniziarono l'azione penale. Ma ciò genererebbe intralcio e ritardo, mentre si dimostra logico ed opportuno affidare in tutti i casi l'esecuzione delle due sentenze all'ufficio del P. M. del tribunale che ha pronunciata la seconda condanna.

*Istruzioni ministeriali* nel Belgio hanno appunto risolto in questo senso il problema, e nessuna difficoltà (dice il magistrato di Bruxelles) si sollevò in pratica nè alcun reclamo.

2.º È più arduo rispondere alla seconda domanda. Abbiamo dette le ragioni per le quali il provvedimento dell'espiazione condizionale dovrebbe applicarsi alle condanne che infliggono pene restrittive della libertà e non pene pecuniarie in genere. Però non si può prescindere da queste tre considerazioni: — a) che la grande e peculiare efficacia *preventiva* di quel provvedimento può conseguirsi anche là dove si

position particulière ». (Cassation belge, 18 mars 1889. — Pasicrisie 1889. 1<sup>ere</sup> partie p. 155).

Sulla sorte delle *pene accessorie* non evvi bisogno di dire che essa è legata a quella delle *pene principali*, e perciò anche ad esse deve essere esteso il beneficio. Ma errerebbe chi volesse invece considerare come pene *le spese* di giustizia, sia se si considera la pena per l'esempio, come se si considera la pena quale compensazione o retribuzione, la pena per l'emenda, la pena per l'adattamento.

La ragione del diritto di punire non ha a che vedere col diritto di chiedere al reo il rimborso di spese per lui incontrate dallo Stato, e sebbene nell'idea più completa della pena entrino egualmente repressione e riparazione, pure non hanno giuridica correlazione *rimborso e riparazione* nel diritto penale.

Le spese di giustizia quindi debbono essere escluse dal beneficio della sospensione. In questo senso il Governo belga ha date istruzioni ai procuratori del Re.

Piuttosto si dovrà includervi la *riparazione* economica o civile richiesta con regolare costituzione di parte contemporaneamente all'esercizio dell'azione penale?

Evidentemente, no. Il magistero civile che presie le alla riparazione non si separa — è vero — dal penale che disciplina la repressione, ma si distingue da questo; e appunto perchè si distingue l'azione penale dalla civile, la pena *repressiva* non deve seguire le sorti della riparazione del danno civile a favore del leso o danneggiato. Certo l'ingerenza sociale in questa riparazione non è arbitraria perchè il danno civile da ripararsi si lega ad un delitto, ma se la società può ritenersi investita della facoltà di reprimere il delitto e di sospendere in dati casi la pena correlativa, non può però considerare e ritenere come sua potestà, come giurisdizione pubblica — il diritto di sospendere una riparazione di danno civile, quando ha riconosciuto solo nel *privato* leso questa facoltà di esperire la coercizione sui beni di un reo allorchè sia *condannato* o sia stato causa di danno.

3<sup>o</sup> Relativamente in fine alla terza domanda dirò che l'applicazione del beneficio dell'espiazione condizionale agli imputati in istato di detenzione preventiva, non può presentare difficoltà che presso quelle legislazioni che consentono una continuazione di detenzione anche dopo la sentenza del magistrato, onde il Pubblico Ministero possa interporre appello e *sino allo spirare del termine prestabilito* pel suo ricorso. Così *prescrivasi nel codice francese e nel belga*; e perchè la legge del 31

maggio 1888 non ha previsto questo caso particolare, si è dovuto, in silenzio della legge, ritenere che l'imputato detenuto se venisse condannato dal magistrato solo *condizionatamente*, deve essere custodito in carcere finchè il P. M. non abbia interposto appello nei termini.

Il progetto francese di cui ho tenuto parola ha invece discusso questa materia secondo i principii di ragione e cioè il condannato *sotto condizione* deve essere scarcerato immediatamente.

Per noi — ripeto — non può sorgere questione: la facoltà di appellare avverso una sentenza, non quella di poter mantenere in carcere chi deve essere scarcerato. Il rispetto alla libertà individuale e al responso del magistrato ha tanta maggior ragione di essere qui mantenuto, in quanto l'istituto della espiazione condizionale trova la sua maggior giustificazione nella opportunità morale e giuridica di togliere all'azione del carcere il reo novellino, che presumibilmente ha ancora alta coscienza dei propri doveri che è intelletto ed è forza.

### § 8.

Queste, secondo me, possono essere le linee generali del provvedimento.

Esso, oltre che rispondente a criteri razionali e giuridici, è



## CONGRESSI

---

**Congresso Internazionale sull'alcoolismo, tenuto a Parigi dal 29 luglio al 1° agosto 1889.** — Dal rendiconto pubblicato nel n. 24, 4<sup>a</sup> annata, 15 novembre 1889, dell'*Archives de l'anthropologie criminelle* togliamo i seguenti cenni.

I signori Yvernès e Drysdale avendo dimostrato come la maggiore consumazione di alcool combina, in ogni paese, con l'aumento della criminalità, credono si debba intimare guerra all'alcool. E il modo migliore sembra ad essi quello di diminuire il numero degli spacci della bevanda.

Considerlier per l'Olanda, Milliet per la Svizzera ed altri assicurano che ladrove si fece simile prova, non si constatarono gli effetti desiderati.

Ciò non ostante, ed in considerazione anco che i risultati di pochi anni di prova non possono dirsi definitivi, il Congresso adottò la proposta seguente:

1° L'accrescimento della consumazione dell'alcool è una delle cause speciali dello sviluppo della criminalità e della follia;

2° La diminuzione del numero degli spacci essendo uno dei mezzi per ridurre il consumo dell'alcool, il Congresso emette il voto di vedere i Governi accettare la risoluzione di restringere il numero delle bettole.

Questo voto fu dichiarato dal dott. Lancereaux come puramente platonico, tale che un governo democratico non può prenderlo in considerazione. Di chi, chi va alla bettola? L'elettore. Chi nomina il Governo? L'elettore. Se il governo sopprime la bettola, l'elettore sopprime il Governo. — Trista conseguenza del regime popolare!

---

Quasi tutti gli oratori che presero parte alla discussione del tema: *dei mezzi per prevenire i danni causati dall'alcoolismo* si trovarono d'accordo a reclamare la interdizione o l'internamento degli alcoolizzati.

---

La questione dell'alcoolismo fu pure trattata nell'altro *Congresso internazionale di medicina mentale* pur tenuto a Parigi dal 5 al 10 agosto. — In quello svolto il tema della *responsabilità dell'alcoolizzato* ed il voto adottato dal Congresso, su proposta del sig. Semal fu questo:

« Il Congresso, in presenza dei danni minacciati dall'alcoolismo alla Società, alla famiglia, all'individuo;

« Riconoscendo che vi è modo di stabilire delle distinzioni tra l'ubriachezza semplice, l'ubriachezza patologica e le sue varietà, e l'alcoolismo cronico;

« Emette il voto che nell'interesse della difesa sociale, sieno prese, da un lato

delle misure giudiziarie, dall'altro delle misure amministrative durabili, contro gli alcoolisti secondo la categoria alla quale essi appartengono ;

Che i poteri legislativi diano una sanzione ai lavori di Claude, e dei signori T. Roussel e Leone Say ;

Che sia provveduto con la creazione di uno o più stabilimenti speciali all'internamento degli ubriaconi abituali, e degli alcoolisti i quali avendo commesso dei crimini o dei delitti hanno ottenuto il beneficio di un'ordinanza di non luogo in ragione del loro stato mentale ;

Che la durata dell'internamento sia determinata dai tribunali in base ad una inchiesta medico-legale ; e che la liberazione, anco dopo espiato il tempo fissato, possa essere aggiornata se l'alcoolizzato è riconosciuto legittimamente sospetto di ricaduta ;

Che questi Stabilimenti abbiano il carattere di case di cura e non di repressione, sieno organizzati con una severa disciplina e che il lavoro vi sia imposto ;

Che le statistiche giudiziarie e amministrative sieno compilate in modo da mettere in evidenza i risultati di questi provvedimenti ».

---

La questione della *folia penitentiaria* dette occasione al sig. Semal di rinnovare le dichiarazioni e studi già esposti nel Congresso di antropologia criminale del quale pubblicammo l'esteso rendiconto.

Ed ecco la risoluzione votata su proposta del sig. Semal :

« Il Congresso internazionale di medicina mentale riunito a Parigi, ripete »

**Applicazione della suggestione alla pediatria e alla educazione mentale dei fanciulli viziosi in generale.** È questo un altro dei temi svolti nell'accecato congresso. Il relatore sig. Bévillon mostra che si può ottenere con la suggestione ipnotica dei risultati quasi meravigliosi pel risollevarlo morale dei fanciulli viziosi. I fanciulli che rubano, bevono, fumano e soprattutto i piccoli masturbatori sono molto efficacemente influenzati con questo metodo. La suggestione dà buoni risultati nei casi per quali con ogni altro mezzo, compreso quello delle coercizioni fisiche più o meno violenti, non si era ottenuto l'intento.

Ed il dott. Emilio Laurent che ha pubblicato il rendiconto di questo congresso nel periodico *Archives de l'anthropologie criminelle*, aggiunge:

« Perché non si aprono al dott. Bévillon le porte della *piccola Rocchetta*? Vi sono colà delle centinaia di piccoli mariuoli animati dal più malsanti istinti e dediti a tutti i vizi. Se esso tentasse di moralizzare e di ravviare questo seme del criminale! Se non ne salvasse che uno su dieci sarebbe pure un buon risultato. È un tentativo che bisognerebbe fare ».

Lo stesso dott. Laurent, che fu pure membro del congresso, studia l'azione suggestiva dell'ambiente penitenziario sui detenuti isterici.

« L'autore, già assistente all'infermeria centrale delle carceri della Senna, ha potuto studiare gli isterici criminali e constatare che, in quell'ambiente, la loro natura proteriforme, spinta alla simulazione e all'esagerazione, può trascinarli a una serie di atti delittuosi dei quali non sono che semi responsabili. Appena entrati in carcere essi oltrepassano in fanfaronate e in vizi i recidivi (*chevaux de retour*) più induriti; essi divengono sollecitamente complici degli altri delinquenti; d'altro canto questi si servono della mancanza di resistenza degl'isterici eccitandoli contro i guardiani e facendoli servire alle loro proprie vendette. Questi fatti sono ben conosciuti, le osservazioni relative abbondano, ma nessuno ne trae la conclusione pratica, che è l'isolamento dei detenuti isterici, il cui squilibrio non può che accrescersi nell'ambiente penitenziario ».

Il congresso adottò all'unanimità la proposta in forma di voto.

**Sommario del rapporto annuale della Società carceraria renano-vesfalia sull'annata 1888-89.** — Alla 61ª assemblea generale di questa Società, che ha avuto luogo il 9 e 10 ottobre 1889 a Dusseldorf, presero parte 135 membri, fra questi 9 procuratori di Stato, 29 direttori e altri ufficiali carcerari, 24 cappellani carcerari e altri ecclesiastici e parecchi maestri di scuola, medici, giornalisti, commercianti, ecc.

Erano all'ordine del giorno:

- 1) Il rapporto annuo del presidente, consigliere consistoriale Natorp;
- 2) La relazione del tesoriere G. Merten;
- 3) La relazione del membro del Comitato, pastore Hirsch, sulla istituzione di ospedali per ubriacanti, in riferimento al progetto di legge contro l'alcolismo;
- 4) La relazione dell'agente principale, pastore M. Graeber, circa il congresso della Società degl'impiegati carcerari tedeschi e l'assemblea dei delegati delle associazioni di patronato tedesche, che avranno luogo a Friburgo;
- 5) Il rapporto sulle conferenze speciali, cioè:

a) Sulla conferenza dei direttori carcerari concernente « la consegna alle direzioni della polizia di individui condannati alla detenzione accessoria correzionale ». Relatore: direttore Schellmann a Braucocler;

b) Conferenza dei pastori evangelici per le carceri e gli asili, concernente il tema: « i libri moralizzanti nelle mani dei nostri detenuti ». Relatore: Pastore Diemann a Münster;

c) Conferenza dei cappellani cattolici carcerari, concernente il quesito:

1) « In qual modo colui che ha cura di anime deve dar consiglio e soccorso materiale ai detenuti scarcerati? »;

2) « Qual'è il compito di colui che ha cura di anime verso i detenuti ad esso affidati, i quali sono congiunti in matrimonio soltanto innanzi all'ufficio dello stato civile? ». Relatore: parroco Schleiden a Düsseldorf;

d) Conferenza comune agli impiegati ed ecclesiastici, concernente i temi seguenti:

1) « L'attuale nostra scuola carceraria e il regolamento di Rawicza ». Relatore: il consigliere del governo e cons. scolastico Hildebrandt a Düsseldorf;

2) La creazione d'un ufficio incaricato di indicare ai liberati dal carcere, delle provincie renana e vesfalica, ove e come potranno ottenere lavoro; relatore: il pastore M. Graeber a Düsseldorf;

e) Conferenza dei maestri di istituti penali sul tema: « La conveniente utilizzazione delle nostre biblioteche carcerarie per mezzo della savia distribuzione dei libri fra i detenuti ». Relatore: il maestro di scuola Ney a Münster;

f) Elezione per completare il Comitato.



3. La Società di patronato a Soedermannsland si componeva alla fine del 1887, di 236 soci, ma era al suo Inizio, avendo soltanto accordati momentanei soccorsi a 6 uomini.

4. La provinciale Società a Iönköping, fondata nel 1876; i soci alla fine del 1887 erano 419; il numero totale dei protetti ammontò a 53 uomini e 19 donne.

5. La Società carceraria a Gotland, fondata nel 1832, contava, alla fine del 1887, 373 soci; protetti: 8 uomini e 3 donne.

6. La Società carceraria provinciale di Cristianstad, ricostituita nel 1681, contava 322 soci alla fine del 1887 e 74 persone aiutate (66 uomini e 8 donne).

7. La Società di patronato della provincia di Halland, fondata nel 1834, con 193 soci alla fine del 1887 e 8 protetti (6 uomini e 2 donne).

8. La Società carceraria a Gocteborg, fondata nel 1863, con 136 soci, e 385 protetti (306 uomini e 79 donne) dalla fondazione fino alla fine del 1887.

9. La Società di patronato provinciale di Vermland, fondata nel 1886, con 277 soci e 1 solo protetto alla fine del 1887.

10. L'analogo Società provinciale di Ocrebro, fondata nel 1876, con 172 soci al 31 dicembre 1887 e 28 protetti (21 uomini e 7 donne) soccorsi momentanei vennero pur dati a 1 uomo e a 2 donne.

11. La Società carceraria Gefle; fondata nel 1881; alla fine del 1878 c'erano 55 persone protette, cioè 49 uomini e 6 donne.

Ecco il movimento sommario dei fondi amministrati da queste associazioni durante il 1887:

| DENOMINAZIONE<br>DELLA SOCIETÀ                  | Resto attivo<br>alla fine<br>dell' anno<br>precedente |       | Entrate |       | Spese per                |       |                         |       | Resto<br>alla fine<br>dell'<br>anno |       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
|                                                 |                                                       |       |         |       | le sovven-<br>zioni date |       | l' ammini-<br>strazione |       |                                     |       |
|                                                 | *cor.                                                 | ocres | cor.    | ocres | cor.                     | ocres | cor.                    | ocres | cor.                                | ocres |
| Società di patronato a Stoc-<br>colma . . . . . | 2,261                                                 | 41    | 2,209   | 67    | 902                      | 71    | 1,043                   | 94    | 2,524                               | 73    |
| Società provinciale di Upsala                   | 11,033                                                |       | 397     | 16    | 1,414                    | 77    | 459                     | 99    | 10,555                              | 54    |
| Id. id. Soedermannsland                         | 917                                                   | 6     | 517     | 43    | 405                      | 25    | 101                     | 70    | 1,257                               | 64    |
| Id. id. Iönköping . . .                         | 7,075                                                 | 56    | 979     | 02    | 1,516                    | 90    | 135                     | 45    | 6,372                               | 23    |
| Id. id. Gotland . . . .                         | 1,658                                                 | 70    | 465     | 07    | 55                       | 29    | 79                      | 37    | 1,989                               | 11    |
| Id. id. Cristianstad . .                        | 11,245                                                | 40    | 759     | 72    | 303                      | 25    | 81                      | 45    | 11,020                              | 42    |
| Id. id. Halland . . . . .                       | 1,368                                                 | 48    | 304     | 15    | 162                      | 25    | 3                       | —     | 1,507                               | 38    |
| Id. id. Gocteborg . . .                         | 3,730                                                 |       | 791     | 25    | 407                      | 19    | 80                      | 10    | 4,034                               | 39    |
| Id. id. Vermland . . . .                        | 600                                                   | 07    | 372     | 64    | 57                       | 20    | 29                      | 55    | 975                                 | 96    |
| Id. id. Ocrebro . . . . .                       | 7,362                                                 | 27    | 537     | 38    | 241                      | 50    | 53                      | 08    | 7,605                               | 07    |
| Id. id. Gefle . . . . .                         | 285                                                   | 90    | 150     | 63    | 19                       | 35    | 102                     | 87    | 314                                 | 31    |

(\*) 100 ocres formano una corona, il cui valore equivale a L. 1.41 della nostra moneta.

Sull'azione delle Società centrali di Stoccolma abbiamo maggiori indicazioni, cioè:

*Età delle persone soccorse*

| NELL'ANNO      | Inferiore a 20 anni |       | Da 20 fino a 40 anni |       | Superiore a 40 anni |       | Totale |       |
|----------------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|--------|-------|
|                | uomini              | donne | uomini               | donne | uomini              | donne | uomini | donne |
| 1879 . . . . . | 4                   | >     | 16                   | 6     | 1                   | 4     | 21     | 10    |
| 1880 . . . . . | 9                   | >     | 31                   | 7     | 3                   | 2     | 43     | 9     |
| 1881 . . . . . | 10                  | 2     | 51                   | >     | 12                  | >     | 73     | 2     |
| 1882 . . . . . | 10                  | 2     | 36                   | 6     | 6                   | >     | 52     | 8     |
| 1883 . . . . . | 11                  | 1     | 49                   | 7     | 11                  | 1     | 71     | 9     |
| 1884 . . . . . | 4                   | >     | 50                   | 22    | 10                  | 1     | 64     | 23    |
| 1885 . . . . . | 5                   | 1     | 32                   | 33    | 2                   | 6     | 30     | 40    |
| 1886 . . . . . | 5                   | 3     | 20                   | 18    | 6                   | 11    | 31     | 32    |
| 1887 . . . . . | 4                   | >     | 12                   | 12    | 2                   | 8     | 18     | 20    |

*Criminali e delitti per i quali, i soccorsi, avevano scontato una pena:*

Anni

*Forma, nella quale il soccorso fu elargito:*

| NELL'ANNO    | Alimentazione, sussidio per fitto, procacciato lavoro |       | Abiti, arnesi o materiale per l'esercizio d'arti e mestieri |       | Sussidi per viaggio |       | Totale delle sovvenzioni |       |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|--------------------------|-------|
|              | uomini                                                | donne | uomini                                                      | donne | uomini              | donne | uomini                   | donne |
| 79 . . . . . | 9                                                     | 3     | 3                                                           | 7     | 9                   | >     | 21                       | 10    |
| 80 . . . . . | 10                                                    | 3     | 13                                                          | 5     | 20                  | 1     | 43                       | 9     |
| 81 . . . . . | 10                                                    | 1     | 31                                                          | 1     | 30                  | >     | 73                       | 2     |
| 82 . . . . . | 3                                                     | 1     | 21                                                          | 3     | 28                  | 4     | 52                       | 8     |
| 83 . . . . . | >                                                     | >     | 20                                                          | 4     | 51                  | 5     | 71                       | 9     |
| 84 . . . . . | 5                                                     | 6     | 16                                                          | 12    | 43                  | 5     | 64                       | 23    |
| 85 . . . . . | 1                                                     | 19    | 22                                                          | 12    | 16                  | 9     | 39                       | 40    |
| 86 . . . . . | 15                                                    | 27    | 12                                                          | 4     | 4                   | 1     | 31                       | 32    |
| 87 . . . . . | 7                                                     | 13    | 8                                                           | 6     | 3                   | 1     | 18                       | 20    |

*Sommario del resoconto concernente le entrate e spese:*

| ANNI           | Residuo dell'anno precedente |      | Entrate |      | Spese                        |      |                    |      | Resto alla fine dell'anno |      |
|----------------|------------------------------|------|---------|------|------------------------------|------|--------------------|------|---------------------------|------|
|                |                              |      |         |      | per le sovvenzioni accordate |      | di amministrazione |      |                           |      |
|                | corone                       | occe | corone  | occe | corone                       | occe | corone             | occe | corone                    | occe |
| 1879 . . . . . | >                            | >    | 2,000   | >    | 1,965                        | 11   | >                  | >    | 34                        | 89   |
| 1880 . . . . . | 34                           | 89   | 3,760   | 99   | 3,623                        | 60   | 14                 | 24   | 158                       | 04   |
| 1881 . . . . . | 158                          | 04   | 6,807   | 29   | 6,938                        | 75   | 32                 | 91   | >(*)                      | >    |
| 1882 . . . . . | >                            | >    | 5,700   | >    | 5,428                        | 64   | 27                 | 52   | 237                       | 51   |
| 1883 . . . . . | 237                          | 51   | 8,521   | 46   | 8,578                        | 70   | 20                 | 72   | 159                       | 55   |
| 1884 . . . . . | 159                          | 55   | 7,608   | 56   | 7,296                        | 53   | 32                 | 87   | 338                       | 71   |
| 1885 . . . . . | 338                          | 71   | 4,635   | 57   | 4,656                        | 44   | 7                  | 97   | 309                       | 87   |
| 1886 . . . . . | 309                          | 87   | 2,509   | 38   | 2,353                        | 77   | 13                 | 20   | 452                       | 28   |
| 1887 . . . . . | 452                          | 28   | 2,404   | 54   | 2,057                        | 24   | 615                | 25   | 181                       | 33   |

(\*) Debito di 6 corone e 33 occe, pareggiato nell'esercizio seguente.

Giustizia Penale  
 Amministrativa del Belgio (\*)

PRESSIVA (\*\*)

| dalla<br>sorelle | TRIBUNALI CORREZIONALI |             |            |            |                          |                                                 |                                               |                                         |                                                      |  |
|------------------|------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|                  | Affari istruiti        | Giudicabili | Prosciolti | Condannati |                          |                                                 | Condannati                                    |                                         |                                                      |  |
|                  |                        |             |            | al carcere | alla semplice<br>ammenda | alla<br>detenzione<br>in una Casa<br>di riforma | alla condanna<br>o a<br>riparazioni<br>civili | mezz<br>o a disposizione<br>del governo | alla interazione<br>del diritto<br>civile e politico |  |
| 1708             | 24745                  | 6041        | 7225       | 1170       |                          |                                                 |                                               |                                         |                                                      |  |
| 103              | 10547                  | 5369        | 3012       | 3933       |                          |                                                 |                                               | 949                                     |                                                      |  |
| 57               | 16125                  | 2182        | 3559       | 1133       | 9100                     |                                                 |                                               | 307                                     | 30                                                   |  |
| 72               | 16071                  | 23556       | 3176       | 10810      | 9152                     | 111                                             | 7                                             | 103                                     | 92                                                   |  |
| 21               | 18140                  | 29207       | 42-2       | 10003      | 11216                    | 120                                             | 10                                            | 275                                     | 150                                                  |  |
| 15               | 28510                  | 44053       | 7545       | 17677      | 16128                    | 301                                             | 2                                             | 601                                     | 24                                                   |  |
| 9                | 31341                  | 46170       | 7873       | 19504      | 13888                    | 212                                             | 2                                             | 599                                     | 337                                                  |  |
| 8                | 31227                  | 47683       | 7707       | 21748      | 18000                    | 206                                             | 18                                            | 1254                                    | 280                                                  |  |

(Segue) Statistica penale e penitenziaria del Belgio.

| Anni | TRIBUNALE DI SEMPLICE POLIZIA |                |                         |                       |                                                             |                                                                                          | APPARI LASCIATI SENZA SPORO |                     |                  |        | RECIDIVI          |                         | DETEZIONI PREVENTIVA |                       |
|------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
|      | Numero degli affari           |                | degli imputati          |                       | Imputati                                                    |                                                                                          | Ministero Pubblico          | Camera di Consiglio | Camera di accusa | Totale | in materia penale | in materia correzionale | seguita dal rinvio   | seguita dal non luogo |
|      | degli affari                  | degli imputati | condannati alla ammenda | condannati al carcere | condannati e vacanti non mandati a disposizione del Governo | Numero del rilasciato o dei imputati per quali il Tribunale si è dichiarato incompetente |                             |                     |                  |        |                   |                         |                      |                       |
| 1835 | 11584                         | 10209          | 3355                    | 14679                 | 1175                                                        | »                                                                                        | (1)                         | (1)                 | (1)              | 83     | 629               | (1)                     | (1)                  |                       |
| 1840 | 14910                         | 21019          | 3562                    | 18503                 | 1951                                                        | »                                                                                        | 4800                        | 2021                | 41               | 6962   | 164               | 1370                    | 4797                 |                       |
| 1850 | 32403                         | 49690          | 6085                    | 33493                 | 10312                                                       | »                                                                                        | 3574                        | 1402                | 25               | 5091   | 65                | 17.0                    | 4321                 |                       |
| 1860 | 39019                         | 57732          | 6079                    | 43609                 | 7984                                                        | »                                                                                        | 5232                        | 2012                | 29               | 7273   | 113               | 1498                    | 2485                 |                       |
| 1870 | 47078                         | 70179          | 7520                    | 53400                 | 8565                                                        | 664                                                                                      | 9006                        | 1844                | 8                | 11758  | 64                | 1030                    | 222                  |                       |
| 1880 | 70426                         | 10142          | 10786                   | 75867                 | 18143                                                       | 43.6                                                                                     | 19678                       | 4234                | 30               | 2442   | 65                | 1926                    | 2639                 |                       |
| 1885 | 94683                         | 127113         | 13884                   | 91721                 | 20471                                                       | 1034                                                                                     | 2552                        | 4769                | 28               | 31379  | 57                | 2073                    | 2206                 |                       |
| 1886 | 100687                        | 139011         | 13971                   | 93604                 | 23193                                                       | 1213                                                                                     | 26103                       | 5222                | 26               | 31351  | 73                | 2135                    | 3002                 |                       |

(\*) Estratti dall'Annuaire statistique de la Belgique — XIX année — teste pubblicato.

(\*\*) Le nozioni per gli anni 1835 al 1885 sono state desunte dalla pubblicazione: *Riassunto statistico dell'Amministrazione della giustizia penale e civile del Belgio*; quelle relative agli anni successivi sono state estratte dagli archivi del Ministero della Giustizia.

*Ricoveri di mendicITÀ e Scuole agricole.*

| Anni | Ricoveri di mendicITÀ |         |        |                   |                       | Scuole agricole |         |        |                   |
|------|-----------------------|---------|--------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------|--------|-------------------|
|      | Entrati               |         |        | Popolazione media | Spese di mantenimento | Entrati         |         |        | Popolazione media |
|      | Maschi                | Femmine | Totale |                   |                       | Maschi          | Femmine | Totale |                   |
| 1835 | (1)                   | (1)     | 1642   | 2260              | 275086                | »               | »       | »      | »                 |
| 1840 | (1)                   | (1)     | 2739   | 2828              | 404253                | »               | »       | »      | »                 |
| 1850 | (1)                   | (1)     | 4508   | 3478              | 538067                | (1)             | (1)     | 1:6    | 171               |
| 1860 | (1)                   | [(1)    | 3431   | 2448              | 541781                | (1)             | (1)     | 194    | 844 1             |
| 1865 | (1)                   | (1)     | 3521   | 2179              | 508719                | (1)             | (1)     | 173    | 777 1             |

**Carceri e Case speciali di riforma (\*)**

| Anni | Carceri centrali |         |        |                   |         |        | Carceri secondarie |         |        |                   |         |        | Case speciali di riforma |         |        |                   |         |        |
|------|------------------|---------|--------|-------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|-------------------|---------|--------|--------------------------|---------|--------|-------------------|---------|--------|
|      | Entrati          |         |        | Popolazione media |         |        | Entrati            |         |        | Popolazione media |         |        | Entrati                  |         |        | Popolazione media |         |        |
|      | Maschi           | Femmine | Totale | Maschi            | Femmine | Totale | Maschi             | Femmine | Totale | Maschi            | Femmine | Totale | Maschi                   | Femmine | Totale | Maschi            | Femmine | Totale |
|      |                  |         |        |                   |         |        |                    |         |        |                   |         |        |                          |         |        |                   |         |        |
| 1835 | >                | >       | >      | (1)               | (1)     | 3639   | >                  | >       | >      | (1)               | (1)     | 1458   | >                        | >       | >      | >                 | >       |        |
| 1840 | >                | >       | >      | 4365              | 427     | 4792   | >                  | >       | >      | (1)               | (1)     | 2189   | >                        | >       | >      | >                 | >       |        |
| 1850 | 1943             | 300     | 2243   | 4136              | 478     | 4912   | 25016              | 5743    | 30789  | (1)               | (1)     | 2089   | 135                      | 135     | 266    | -                 | 266     |        |
| 1860 | 1324             | 147     | 1471   | 3394              | 331     | 3725   | 22407              | 5530    | 28027  | (1)               | (1)     | 2217   | 90                       | 35      | 125    | 298               | 54      | 352    |
| 1865 | 864              | 52      | 916    | 2527              | 222     | 2749   | 27701              | 4897    | 32598  | (1)               | (1)     | 2358   | 140                      | 31      | 171    | 383               | 54      | 437    |
| 1870 | 758              | 35      | 793    | 1879              | 150     | 2029   | 24419              | 3836    | 28255  | (1)               | (1)     | 2672   | 132                      | 18      | 150    | 475               | 75      | 550    |
| 1875 | 194              | >       | 194    | 802               | >       | 802    | 26435              | 4097    | 30532  | 2006              | 318     | 2324   | 203                      | 23      | 226    | 732               | 115     | 847    |
| 1880 | 190              | >       | 190    | 824               | >       | 824    | 47497              | 8194    | 55691  | 2483              | 398     | 2891   | 612                      | 40      | 652    | 865               | 140     | 1005   |
| 1881 | 217              | >       | 217    | 765               | >       | 765    | 48292              | 8733    | 57025  | 2773              | 471     | 3244   | 582                      | 47      | 639    | 901               | 151     | 1053   |
| 1882 | 136              | >       | 136    | 728               | >       | 728    | 57906              | 10135   | 68041  | 3022              | 534     | 3556   | 286                      | 35      | 321    | 914               | 152     | 1066   |
| 1883 | 215              | >       | 215    | 731               | >       | 731    | 60343              | 9553    | 69896  | 3147              | 487     | 3634   | 380                      | 25      | 405    | 966               | 153     | 1119   |
| 1884 | 214              | >       | 214    | 772               | >       | 772    | 61227              | 9708    | 70935  | 3133              | 482     | 3615   | 320                      | 31      | 351    | 968               | 144     | 1112   |
| 1885 | 182              | >       | 182    | 773               | >       | 773    | 65913              | 9466    | 75379  | 3218              | 455     | 3673   | 200                      | 27      | 227    | 956               | 134     | 1090   |
| 1886 | 423              | >       | 423    | 872               | >       | 872    | 72758              | 10411   | 83169  | 3302              | 472     | 3774   | 246                      | 32      | 278    | 922               | 127     | 1049   |
| 1887 | 609              | >       | 609    | 870               | >       | 870    | 76353              | 11541   | 87894  | 3292              | 509     | 3801   | 289                      | 35      | 324    | 914               | 126     | 1040   |

(\*) Statistica compilata in base all'Esposizione della Situazione del Regno dal 1841 al 1860; alla Statistica delle Carceri e degli Stabilimenti penitenziari e di Riforma; alle indicazioni somministrate dal Ministero di Giustizia.

(1) Le nozioni raccolte non permettono di stabilire la divisione per sesso.

**NB.** Si fa osservare che, nel secondo quadr., gli stessi individui, di cui la statistica non ne determina il numero, figurano spesso due o più volte in entrata come di passaggio, imputati, accusati, condannati ecc. Queste entrate fittizie si presentano tutte le volte che un detenuto, sia per bisogni dell'istruttoria giudiziaria, sia per misura amministrativa, per sfollare uno stabilimento o per altro motivo, è diretto da un carcere in un altro. Così tutti gli entrati nelle carceri centrali e nelle case speciali di riforma hanno già figurato tra gli entrati nelle carceri secondarie, e fra i 75,379 entrati in queste ultime carceri nel 1885, si trovano 44,129 maschi e 8,070 femmine provenienti dallo stato di libertà e 21,734 maschi, 1,306 femmine che provenivano da altri stabilimenti. Nel 1886 gli 83,169 entrati comprendono 48,315 maschi e 8,792 femmine che venivano dallo stato di libertà e 24,563 maschi e 1,619 femmine provenienti da altri stabilimenti. Nel 1887 sopra gli 87,894 entrati ve ne sono 50,781 maschi e 9,816 femmine dallo stato libero e 25,569 maschi e 1,725 femmine per traslocazione da altri stabilimenti.

## DOCUMENTI STORICI


---

### Trenta applicati in un giorno

Il giornale *La Riforma* pubblica il seguente documento estratto dagli Archivi della Confraternita Romana di S. Giovanni Decollato:

Lib. 14, fog. 116 verso. Lunedì addì 21 di settembre 1592.

A hore 15 in circa fu intimato alla nostra compagnia che la mattina seguente si doveva far giustizia di trenta condannati a morte carcerati in Corte Savella. Per il che a hore 10 fatto Congregatione delli otto Confortatori et Proveditore risolsero di far chiamare sino al n. di 32 o quelli più che si potessero havere di nostri fratelli atti et idonei a quella charità, per ciò la stessa sera a 2 hore di notte adunati nell'oratorio della Pietà in n. suditto di 32 cioè 30 per assistere a quelli meschini, et doi per assistere per Provveditori, et chiamati tre sacerdoti confessori di S.to Gio. oltre al nostro Capellano et li doi sacrestani ed il fattore ce ne andiamo a Corte Savella con ordine et quiete, dove intrati in Capella nira et fatto le solite orationi, detti li sette salmi, et le litanie ci furo-





Andrea di Dominico da Fano.

Antonio di Santi alias Tognino da Poretta di Spoleti.

Dominico di Horatio alias Passata da Montepulciano.

Sileno di Bartolomeo di Riccio da Capranica.

Giovambattista di Silvestro Nanni da Viterbo.

Jacomo da Antonio de Apiro.

Giovambattista di Stefano alias Mozzatesta da Velletri.

Curtio di Antonio di Anagni contado di Norcia.

Crescentio da Foggia di Supino.

Pirro Jacobello di Anagni di Campagna.

N. 30. Don Vincentio Spadano da Patrica.

*Quali tutti in num. di 30 sopradetti* condotti in capella et fatti ingnocchiare davanti all'Imagie del N. S. JESV XPO alcuni di loro dolendosi si rendevano difficili a disporsi alla patientia, et conformarsi alla volunta de Dio. Mondimeno con la gratia et aiuto della Bonta di S. D. M. tutti poi si ridussero, et disposero, a far la volunta de Dio et confessarsi.

Il detto Giovanni oste doppo esse pentito, et confessato de suoi peccati disse esser disposto morir da buon Cristiano, et ricevere questa morte per gloria del S.re Dio, et per penitentia dei suoi peccati et che volentieri perdonava a tutti quelli che l'havessero offeso in qualsivoglia modo per amore de Dio, et parimenti domandava perdono a tutti quelli che fussero stati offesi da esso

Et volendo provvedere et disporre delle cose sue fece le infrascritte dichiarazioni, volendo che vaglino in ogni miglior modo, et questa esser la sua ultima volunta, et ultimo testamento quale voleva che valesse, et così comanda et vuole che habbia vigore di testamento, o di Codicillo o dinatione (sic) *ex causa mortis*, o di ultima volunta, et in ogni altro miglior modo, che possi valere, vuole che possa et vaglia.

Disse haver moglie chiamata Maria da Pontremoli habita in piazza Montanara appresso all'arco di Monte Caprino. Pregò la nra. Compagnia a dirli che voglia dare cinque scudi alla Compagnia della Morte, acciò faccia dire tante Messe per l'Anima sua, et che dia il suo sacco alla detta Compagnia, et abbia patientia.

Lassò et volse che tutta la roba di casa sua sia di detta Maria sua moglie.

Disse haver avere da mr. Aniballe Pontano scudi trenta quali vuole che detta sua moglie risquota et siano suoi, et vuole che si paghino tutti li suoi debiti et si risquotino tutti li suoi crediti.

Et in evento che detta sua moglie sia gravida vuole che tutta la sua roba sia del suo figliolo che nascera, et essa sua moglie sia donna et Madonna et usufruttuaria.

Pregò Paolo che habbi per raccomandata detta sua moglie et l'honor suo.

Si raccomandò assai al sig. Marcoant, *Cibo guardiano della Compagnia della Morte, pregandolo che faccia pregare il Signore Dio per l'anima sua.*

Pirro d'Anagni suddetto confessato ecc. Lascia erede m. Lucrezia Savelli d'Anagni sua madre.

Tutti confessati e contriti fanno testamento. Ecco il testamento di Giacomo d'Apiro.

Jacomo d'Antonio dall'Apiro vicino a Cingoli confessatosi disse il medesimo (perdonare, chiedere perdono ecc.)

Disse haver doi fratelli, uno chiamato Camillo l'altro Giovanni Antonio, volse et ordinò et così dispose, et tutti doi con la sua bocca nominò haeredi universali di tutta la roba sua.

Si faccino dare da Giulio hoste a Torre di Nona il suo Gibone et li diano sel giulij che li deve.

Si faccino dare un ferraiolo da Giovanni Maria hoste avanti Torre di Nona et li diano giulij trentacinque che ha d'havere.

Si faccino dare scudi tre dal Cancellero di Torre di Nona et li diano per l'amor de Dio per l'Anima sua.

Disse havere a dare intorno a scudi sette a Rinaldo hoste in Piazza Montanara, pregò li suoi fratelli che potendo li paghino delle sue robe del paese, se non li domandino per l'amor de Dio.

Il medesimo disse di scudi tre che deve al maestro di Casa dell'III. mo sig. Cardinale Montalto.

Disse esser debitore al paese di doi giulij di Pietroantonio fratello di Antonio Francesco (1).

Arrivati in Ponte, furono condotti tutti dentro alla nostra solita Capella, di donde per ordine levati furono tutti 30 appiccati et la giustizia fini a XVIII  $\frac{1}{2}$  ancorchè fussino dei Ministri di giustizia.

Le forche s'erano fatte rinterzate et in triangolo nella piazza di Ponte, alle quali furon sospesi X per forca.

Finita la giustizia detto da fratelli il miserere mei con il Requiem eternam et la solita oratione ce ne ritornorno in processione al solito all'oratorio della Pietà, et ognuno fu licentato.

Il numero dei fratelli che con il sacco intervennero a questa santa et pia opera fu di 78 — talmente che 60 servirono per accompagnare i condannati, et 18 per portare la Croce le torcie e cantare le letanie.

Per gratia et favore del Signore Dio, che mai abbandona i suoi servi, che di cuore invocano il suo santo aiuto le cose tutte passorno bene, ordinatamente, et li fratelli tutti si portorno con molta pietà et charità, con prontezza ed obediencia.

Talmente che si può sperare ogni salute dei sopradetti 30 condannati le anime dei quali requiescant in pace per misericordiam Dei.

La stessa sera del martedì a 22 hore intimata et congregata la nostra Compagnia nell'oratorio al solito della Pietà, anchora in maggior numero del solito, furono presi Nove Cathaletti et Cinquanta huomini per portarli, cioè 36 per portare et 14 per aiuto et mutare.

Arrivati la sera a hore 22  $\frac{1}{2}$  in Ponte con il nostro Crocifisso con la Compagnia et detti Nove Cathaletti trovammo che 14 delli 30 erano stati squartati et preparati le ceste et Muli, et li Ministri di giustizia per portarli fuori di Roma ad attaccare i quarti dove havevano commesso i delitti o altro loco determinato dalla giustizia, di modo che restorno solo in n. di 16 per essere portati da Noi a darli la solita sepoltura.

Così presi delli nostri Ministri li 16 Corpi et collocati in otto Cataletti, doi per Cataletto, et havuto diligente cura delli 30 capresti grossi et piccoli, et nel nono Cataletto messe sopra una stora nuova compra a questo effetto le interiori delli soprascritti 14 squartati cantando li soliti salmi et ofitio de morti et inviamo processionalmente alla nostra chiesa di S. Giovanni decollato con detti nove cataletti, dove arrivammo all'Avemaria.

Posati i corpi in chiesa et fattoli il debito ofitio furono tutti sotterrati nella solita sepoltura sotto la loggia.

Le spese per la giustizia furono sc. 15,17.

Il riaratto dee Panni sc. 7,50.

## VARIETÀ

**Ancora poche parole su Carlo Lucas** — Nel numero decorso pubblicammo poche ma sentite parole di rimpianto per la perdita dell'illustre maestro; oggi, avendo ricevuto un'affettuosa lettera del sig. Bujon che fu per molti anni l'assiduo segretario del Lucas, ci piace tradurre il seguente brano. — . . . « Egli è morto nel dì 21 dicembre senza agonia. Otto giorni prima mi parlava dei suoi progetti scientifici, della classificazione della sua numerosa corrispondenza, della ristampa delle sue opere. Era un programma troppo vasto per le sue forze. E tutto ciò resta incompleto con grande detrimento per la scienza penale. — Il suo corpo dovendo essere trasportato alla *Rongère* presso Bourges, nessun discorso è stato pronunciato. Ma il Presidente dell'Accademia delle Scienze morali e politiche ha reso omaggio all'illustre sapiente, decano dell'Istituto, con parole commoventi.

Il sig. Bérenger, dal canto suo, intende fare altrettanto alla Società generale delle carceri. Del resto la stampa è stata unanime a celebrare questa lunga vita così bene spesa, e a deplorarne la perdita. Era un concerto di elogi sul sapiente, sull'amministratore, sull'uomo privato la cui energia riusciva quasi ad annullare gli effetti della più crudele delle infermità, la perdita della vista. »

Troviamo pure nel *Bulletin de la Société générale des prisons* del novem-

nelle carceri, e ne sarà relatore il sig. Brush, direttore delle carceri di Sing-Sing il sistema d'intentificazione Bertillon, svolto dal sig. Felton, sovrintendente della casa di correzione di Chicago; l'applicazione generale del sistema di liberazione condizionale.

Il sig. Brush è ben competente nella materia poichè l'abolizione del lavoro in base a contratti con appaltatori danneggiò più di ogni altro il suo stabilimento i cui detenuti, a sistema di segregazione, si trovarono ad un tratto condannati all'ozio solitario. Ed il fenomeno della pazzia si manifestò immediatamente, tanto che in una sola settimana, ben sei di costoro dovettero trasferirsi al manicomio.

Ma la legge approvata dall'ultima legislatura di New York ha disposto un nuovo sistema di lavoro carcerario per conto dello Stato e pel bisogno di esso.

Anco il sistema amministrativo di New York differisce da quello dell'Indiana. Invece di un ufficio di Direzione eletto dalla Camera legislativa, come nell'Indiana, vi è nello Stato di New York un Sovrintendente delle carceri a nomina dal Governo, sentito il parere del Senato. Il Sovrintendente, a sua volta, sceglie il Direttore (*Warden*), il Medico e il Cappellano. La nomina degli altri funzionari spetta al Direttore, ad eccezione del Segretario che è scelto dal Consiglio di Stato.

La nuova legge traccia un completo sistema per le tre prigioni di Stato dipendenti dal Sovrintendente. Questi compila i regolamenti ed è specialmente incaricato del collocamento dei liberati dal carcere e del funzionamento del nuovo sistema di liberazione sulla parola, e di quello della liberazione condizionale col biglietto (*ticket of leave*).

I condannati sono distinti in tre categorie; alla prima appartengono i detenuti che si ritengono più suscettibili di emenda; alla seconda coloro che, sebbene più riotosi, pur tollerano la disciplina e non si mostrano ripugnanti al lavoro; la terza è la categoria degli'indisciplinati e incorreggibili.

Al Sovrintendente spetta di disporre la retrocessione e la promozione di classe dei detenuti ed il trasferimento da una ad altra delle tre carceri, tenendo conto della individuale condotta.

Il lavoro dei condannati di prima categoria, deve servire principalmente alla formazione del loro peculio, onde possano far fronte ai primi bisogni della vita, allorchè andranno in libertà condizionale o definitiva; e solo in via secondaria può riuscire di profitto dell'amministrazione.

Gli ascritti alla seconda categoria, sono tenuti a procurare il beneficio dello Stato, pur occupandosi in modo di servire alla loro educazione industriale.

Per la terza categoria il lavoro è manuale, faticoso, a profitto delle lavorazioni. Essi non dovranno giovarsi di macchine, nè far concorrenza alla libera industria.

La Legislazione stanziò la somma di 500,000 dollari, come capitale necessario all'impianto del nuovo sistema. Il prezzo di vendita dei manufatti dovrà rap-

presentare il costo della materia impiegatavi con l'aumento del dieci per cento almeno. I detenuti costruiranno gli effetti necessari ad altri stabilimenti dello Stato, e questi non potranno rivolgersi alla industria libera per tutto ciò che può essere ad essi somministrato dal lavoro penitenziario.

I detenuti riconosciuti degni, da una speciale commissione, di essere liberati sulla parola o che ottengano la liberazione condizionale, restano sotto la custodia legale del Direttore fino a che non abbiano raggiunto il tempo del loro proscioglimento definitivo.

Del resto questo sistema è in parte attuato pel giovani delinquenti del riformatorio di Elmira pure nello Stato di New York — ora si tratta di generalizzare tale delicata riforma.

**Asilo speciale per la liberazione condizionale a Parigi.** — Il signor Senatore Béranger nella relazione letta nell'adunanza del 17 marzo 1889 della *Società generale di patronato dei liberati dal carcere* dà conto di questo nuovo ramo della benemerita associazione per la quale « il direttore dell'amministrazione penitenziaria stanziò 10,000 franchi, scrupolosamente messi da parte per attendere il momento nel quale l'aumento di risorse necessarie si effettuerebbe; noi dubitavamo, tenuto presente la progressione dei nostri bisogni ordinari, che questa eventualità mettesse molto tempo a realizzarsi ».

« Ma tutto viene a punto agli uomini di buona volontà. Un generoso filantropo, ben conosciuto per la magnificenza delle sue liberalità e sempre pronto a portare in servizio delle opere utili il soccorso del suo gran cuore, il signor

**Inaugurazione dell'anno giuridico al Tribunale di Genova.** — Il Procuratore del Re cav. Brengola, dopo aver dato conto del movimento degli affari civili, parlando dei penali, combatte, come desumiamo dal giornale locale *Il Caffaro*, la scuola dei fatalisti, che nega nell'uomo il libero arbitrio. Riepiloga con mirabile sintesi i diversi casi di suicidi, manifestando il desiderio che questi luttuosi avvenimenti non siano pubblicati dalla stampa, poichè egli, valendosi dell'autorità di Mittermayer, afferma essere moralmente contagiosi.

Riferisce il lavoro dei giudici istruttori superiore a quello degli scorsi anni, notando però che siffatta recrudescenza si verifica soltanto nella quantità e non nella qualità dei reati. Enumera analiticamente le diverse specie di reati, con le causali che li produssero, ricordando opportunamente molte delle nuove disposizioni del Codice penale.

S'augura che aumenti il sentimento della pubblica moralità, poichè crede che colle sole leggi non si arriverà a sradicare il malefizio dalla società.

Parla a lungo, valendosi dell'autorità di molti scrittori e citando le altre legislazioni, del vigente sistema penitenziario, che dice essere scuola del delitto, augurandosi che prosperino le case di patronato per liberati dal carcere. Enumerando le cifre dei delinquenti minorenni, afferma che solo nella famiglia possono apprendersi quei sentimenti di moralità che rendono l'uomo virtuoso in società, e fece voto che prosperasse l'istituzione della Casa Paterna per l'infanzia abbandonata, testè sorta in Genova per iniziativa del cav. Poggi.

Conchiude passando in rassegna le varie opere legislative di cui in pochi anni si è arricchita l'Italia, facendo caldi voti che a coronamento di esso sia attuata la tanto vagheggiata e promessa riforma giudiziaria.

Il discorso del valentissimo oratore venne coronato da unanimi applausi. Egli ebbe dei momenti felicissimi specialmente quando parlò della necessità della riforma penitenziaria, del suicidio, dei liberati dal carcere e della recidiva secondo il nuovo Codice penale, e riscosse parecchie volte le approvazioni dell'auditorio.

**Il consumo dell'alcool e la criminalità nei diversi paesi.** — In una comunicazione fatta al Congresso internazionale sull'alcoolismo, intorno alle relazioni esistenti tra l'aumento del consumo dell'alcool e lo sviluppo della criminalità e della pazzia, il sig. Yvernès ha presentato le cifre fornite dalla Finlandia, ove, in seguito all'applicazione fatta nel 1837 di alcune leggi restrittive assai severe, si è verificata una diminuzione veramente notevole nella consumazione proporzionale individuale dell'alcool.

|                       |           |          |              |           |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|-----------|
| In fatti, nel periodo | 1869-1873 | contansi | 3 litri e 95 | per testa |
| »                     | 1874-1878 | »        | 6 »          | 10 »      |
| »                     | 1879-1883 | »        | 4 »          | 63 »      |
| »                     | 1884-1888 | »        | 3 »          | 53 »      |
| »                     | 1888-1889 | »        | 2 »          | 06 »      |

L'autore ha quindi comparato queste cifre con quelle che si riferiscono al Belgio, che occupa il primo posto nella proporzione dell'alcool per ogni indi-

viduo, e dove si avrebbe circa una bettola ogni 43 abitanti. In questo paese la proporzione dell'alcool ha seguito il seguente aumento :

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 1868-1872 . . . . . | 7 litri e 09 per abitante |
| 1873-1877 . . . . . | 8 » 09 »                  |
| 1878-1882 . . . . . | 9 » 02 »                  |
| 1883-1887 . . . . . | 8 » 08 »                  |

In Francia, grazie alla legge che permette di aprire uno spaccio di liquori su semplice dichiarazione, il numero di questi è cresciuto del 15 per % in dodici anni. A Parigi ve n'ha uno ogni 83 abitanti, e la quantità dell'alcool consumato dal 1873 in poi aumentò come appresso :

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1873-1877 . . . . . | 2 litri 72 per abitante |
| 1878-1882 . . . . . | 3 » 53 »                |
| 1883-1887 . . . . . | 3 » 83 »                |

Il sig. Canderlier si è unito al sig. Yvernès nello affermare che l'alcoolismo influisce sulla progressione della criminalità, dei suicidi e della pazzia. Egli ha dimostrato che la situazione era grave nel Belgio, dove un uomo adulto su otto è bettoliere, e dove si beve più birra che in Germania. Infatti, ogni belga ha consumato :

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Nel 1851 . . | 138 litri di birra e 5.57 litri d'alcool a 50° |
| » 1871 . .   | 159 » 7.66 »                                   |
| » 1881 . .   | 170 » 9.75 »                                   |

Ora ad un tale aumento corrisponde il seguente accrescimento nella criminalità :



padre essere irremissibilmente perduto. Allora Manuel s'indirizzò a tale Fermin Gomez, argentino, che esercitava l'arte di *curandero*, ossia medico per pochi soldi, senza avere laurea, nè diploma e senza nessuna delle cognizioni necessarie. Il Gomez promise al padre la guarigione del figlio, mediante lo sborso di 500 nazionali, che ricevette subito. Allora disse che per la guarigione del moribondo si richiedeva la *trasmissione della grascia*, che uccidesse un ragazzo o una ragazza, ne levasse il grasso, col quale dappoi unguendo il corpo del figlio, questi guarirebbe.

Fuggì il Manuel, ch'era un onesto uomo, pieno di orrore per quell'offerato consiglio, e corse a casa; sul letto si trovava il figlio agli estremi, agonizzante, la famiglia costernata. Un pensiero infernale corse nel cervello del disgraziato padre; il consiglio di Fermin lo invase, s'impadronì di lui: uscì agitato dal demonio della tentazione e girando come tigre intorno alle capanne dei suoi coloni pensando al figlio che agonizzava e che stava in poter suo di salvare: s'imbattè in una perfida donna, Anna Lavegna, che conduceva seco una bella fanciulletta di 8 anni, sua figlia, obbligata, benchè si piccola, ai più duri lavori, e vittima delle percosse della madre.

Manuel aprì il cuor suo, gliela domandò per assassinarla; la donna si oppose sul principio, ma quando il fattore le dette 200 scudi e la promessa d'un passaggio per Montevideo, lasciò la martire in mano al compratore e si allontanò.

Lo sciagurato prese la fanciulla in groppa e corse via al galoppo alle rive di uno stagno; smontò, afferrò la creatura pel capelli e la sgozzò; la tesina ricciuta essendosi staccata per intero dal busto egli la gettò nello stagno.

Poco dopo il padre rientrava in casa sua con la medicina umana che doveva salvare il figlio; ma il figlio era già morto.

L'assassino è stato arrestato, e così pure la madre mostruosa che vendette la propria creaturina. La popolazione voleva far giustizia sommaria.

Il diabolico istigatore del delitto, il Fermin Gomez, è scomparso. Fu ritrovato il corpo della povera vittima, ma fu impossibile rinvenire la sua ricciuta testolina; le acque dello stagno l'hanno inghiottita per sempre.

**Minorenni.** — Riproduciamo la Circolare con la quale la Direzione generale di pubblica sicurezza, porge ai signori Prefetti importanti istruzioni sull'attuazione della legge di pubblica sicurezza e del Regio Decreto sulla mendicizia, in vista delle cure speciali che debbono aversi pei minorenni. — Roma, 31 dicembre 1889. Divisione 5<sup>a</sup>, Sezione 2<sup>a</sup>, N. 12985. — Per l'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza deve il capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza fare rapporto al presidente del tribunale, o al giudice delegato per le ammonizioni, sui minori di 18 anni dediti all'oziosità o al vagabondaggio o diffamati per i delitti accennati agli articoli 95 e 96 della legge stessa.

Uguale rapporto deve essere fatto, ai sensi dell'art. 116, riguardo ai minori di 18 anni che esercitano abitualmente la mendicizia o il meretricio.

Sulla base di questi rapporti provvede l'Autorità giudiziaria a termini di legge, sia intimando a chi deve averne cura, di raddrizzare ed invigilare la condotta del minore, sia ordinandone il ricovero allo scopo ed in modo di

appianargli la via a ritrarsi dal vizio e ad apprendere una professione o un mestiere onde campare onestamente la vita.

Il Ministero crede opportuno di richiamare la speciale attenzione dei signori Prefetti sopra queste disposizioni della legge, perchè essi alla loro volta ne tengano fermo proposito ai dipendenti uffici di pubblica sicurezza inculcandone l'esatta e continua applicazione, mercè la quale sarà dato di ottenere la correzione di giovanetti fuorviati che abbandonati a loro stessi, andrebbero a far capo sicuramente agli stabilimenti penali.

In questa circostanza il Ministero raccomanda pure di avere presenti tutte le altre disposizioni della legge e del regolamento sulla pubblica sicurezza relative ai minori di età, le quali mirano alla speciale loro protezione o a garantirli contro la propria inesperienza.

Per l'art. 17 della legge non può accordarsi al minore non emancipato il porto d'armi, salva l'eccezione per l'arma lunga da fuoco al minore che ha compiuto 16 anni e che presenta il consenso del padre o tutore.

Al minore non emancipato deve rifiutarsi la licenza di esercizio pubblico e di agenzia pubblica, delle quali è parola agli art. 53 e 68 della legge.

L'art. 48 della legge vieta di produrre fanciulli minori di anni 14 in pubblici spettacoli di forza, ginnastica ed equitazione e per l'osservanza di questa disposizione si esigerà la presentazione dei certificati di nascita come tassativamente è prescritto all'articolo 46 del regolamento.

L'Autorità si lascerà parimente guidare dall'interesse ben inteso del minore

## DELLA COMPARAZIONE DEI CARATTERI FISICI

DEI DELINQUENTI E DEI NON DELINQUENTI

---

Per RAFFAELLO ZAMPA

In un mio recente articoluccio intitolato « *Teste di assassini e teste di galantuomini* » pubblicato nell' *Archivio di psichiatria e scienze penali*, dicevo in un breve preambolo, che quelle mie poche osservazioni sui crani dei delinquenti potevano acquistare qualche maggior valore scientifico dal confronto, che mi era dato di farne coi crani normali della medesima regione; cosa, aggiungevo io, che non sempre si aveva cura di fare. L'illustre direttore dell'Archivio mi ribatteva « che si è fatto sempre » e il breve preambolo fu soppresso. Io però, avendo ferma convinzione, che le osservazioni di antropologia criminale non possono aver valore e riuscire a qualche conclusione, se non hanno esatto e continuo rapporto coi tipi normali, perchè, come si dice in medicina, *ut curvi norma rectum, ita morbi sanitas*, sono pur sempre d'avviso, che questa perfetta comparabilità di datoci è mancata e ci manca troppo spesso, e credo quindi ancora opportuno di avvertire come essa debbasi intendere e come costituisca veramente ancora un *desideratum* della scienza nostra.

Prima però di passare a questa dimostrazione, io debbo cogliere l'opportunità di aggiungere qualche schiarimento a quel mio primo articoluccio, il quale credetti allora ingenuamente, che non ne avesse bisogno, perchè sapevo di avere raccolti i fatti con tutta la maggiore diligenza possibile e mi pareva di averli esposti, brevemente sì, ma pure con chiarezza e sicurezza. Io pensava ingenuamente, che in un'opera scientifica, cioè diretta alla ricerca e allo studio del vero, si dovessero accogliere con confidenza, e direi quasi con tranquillità di spirito, tanto i fatti che favoriscono una data opinione, quanto quelli che le potessero essere contrari. Non avevo pensato che i lettori dell'Archivio avrebbero potuto sollevarmi contro i dubbi, che viceversa poi mi si mossero infatti, quando, mandato alla stampa il mio scritto, mi si dimandò: « Ma siete proprio sicuro che i vostri assassini fossero ravenati? che fossero maschi? che non fossero giustiziati politici? E l'ucciso era anche uccisore? perchè si può essere ucciso e non essere assassino.

Avete cercata l'apofisi comelliana della mandibola? Siete certo che invece della cresta mediana occipitale non ci fosse la fossetta? Chi fa queste dimande non ha mai visto un cranio d'assassino, in cui la mandibola non fosse molto voluminosa ». A sentire tutto questo, io ho perfino pensato, se non si sia dubitato che io abbia scelto quelle mie quattro teste d'assassini, così belle, così normali, fra una gran serie di crani di delinquenti, in cui esse non fossero che strane eccezioni. Per questa volta ci vuole pazienza: se i fatti non favoriscono abbastanza una teoria carezzata, resterà libero il lettore di dubitare di quelli o di questa; ma io posso assicurarlo, che essi sono come li ho descritti. Nella collezione di crani, che io ebbi ad esaminare, non c'erano che quei quattro di delinquenti, e se di quattro nessuno addimostra alcuna anomalia, alcun carattere criminale, alcuna nota di inferiorità o di reversione, se tutti e quattro si ribellano alle leggi della antropologia criminale e fanno quin-li tutti e quattro eccezione alla regola (1), sarà

---

(1) Non sarà fuor di proposito, pei lettori, ai quali non abbia potuto venire sott'occhio il sopra mentovato mio articolo, riferire qui almeno le principali misure comparative dei soggetti ivi esaminati, lasciando a parte le descrizioni lineari e l'enumerazione di tutti gli altri caratteri perfettamente normali dei quattro crani d'assassini.

stato per caso e anche strano caso; ma non ebbe sicuramente luogo alcuna scelta. C'erano bensì nella collezione medesima alcune altre teste di delinquenti, che io non presi ad esame, ed in cui quindi può darsi che esistessero quei contrassegni di criminalità, che sarebbero conformi alle regole; ma quelle erano teste intere, imbalsamate, con tutte le parti molli e coi capelli, che non si prestavano quindi ad alcun

| Soggetti ed età                   | Diametro antero poster. | Diametro trav. massimo | Indice cefalico | Diametro frontale minimo | Diametro verticale | Circonferenza orizzontale | Curva traversale | Larghezza della faccia | Lunghezza della faccia |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Medie complessive dello due serie | 175                     | 146                    | 83.0            | 98.1                     | 134                | 512                       | 335              | 133                    | 75                     |
| Medie dei primi quattro crani     | 174                     | 147                    | 84.5            | 98.0                     | 133                | 514                       | 337              | 131                    | 74                     |
| Medie degli altri otto            | 176                     | 145                    | 82.8            | 98.1                     | 135                | 511                       | 334              | 136                    | 76                     |

Il peso medio dei crani ravennati normali, senza la mandibola, è di gm. 650 circa: tre dei teschi d'assassini vi restavano di sotto; l'altro non raggiungeva di gran lunga il peso massimo della collezione, dove, senza uscire dai limiti normali, ne trovo uno di 990 grammi.

Aggiungerò che da una più larga serie di crani ravennati, l'indice cefalico medio risulta di 84.7. — Seguono le misure delle mandibole dei quattro crani d'assassini, e di quattro altre prese a caso tra gli otto normali.

|      | Linea bicondiliiana | Linea bigoniatca | Altezza simfisiiana | Altezza della branca ascend. | Larghezza di essa branca | Linea goniosinfisiiana | Linea condilocoronoida | Angolo della branca asc. con l'orizz. | Peso |
|------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------|
| I.   | 124                 | 104              | 31                  | 68                           | 30                       | 88                     | 37                     | 117                                   | 100  |
| II.  | 125                 | 94               | 34                  | 72                           | 32                       | 94                     | 36                     | —                                     | 117  |
| III. | 123                 | 110              | 28                  | 75                           | 29                       | 90                     | 40                     | —                                     | 86   |
| IV.  | 128                 | 108              | 26                  | 68                           | 28                       | 94                     | 36                     | —                                     | 62   |
| 1    | 114                 | 109              | 35                  | 68                           | 35                       | 94                     | 43                     | 113                                   | 130  |
| 2    | 114                 | 95               | 35                  | 67                           | 31                       | 86                     | 35                     | 124                                   | 120  |
| 3    | 119                 | 90               | 36                  | 73                           | 36                       | 89                     | 36                     | 116                                   | 140  |
| 5    | 125                 | 107              | 38                  | 71                           | 33                       | 92                     | 34                     | 118                                   | 110  |

La mandibola IV è già invasa dal processo d'involuzione senile; ma in ogni modo dalla larghezza ed altezza della branca ascendente si arguisce abbastanza, che non è mai stata una mandibola potente.

serio e compiuto esame. I miei quattro crani erano assolutamente di delinquenti ordinari e niente affatto rei politici; erano ladri e assassini da strada: tre decapitati, uno ucciso per catturarlo, non essendosi potuto aver vivo. R. era del Borgo di Ravenna; M. di Cotignola e A. del Boncellino, sempre del territorio ravennate; F. è detto del ravennate in genere. L'M., di cui si è potuto rovistare tutto il processo, fu giudicato alle Assise di Ravenna il 7 d'agosto 1861 e giustiziato il 7 di gennaio 1862.

Del resto io aveva una specie di obbligo morale di ricercare e riferire con la più scrupolosa esattezza i fatti osservati in un luogo, da cui già altra volta l'illustre autore dell' *Uomo delinquente* era stato tratto involontariamente in inganno dalla narrazione inesatta, anzi veramente falsa, di un fatto, a cui si venne a dare una certa importanza. Intendo dire della famosa fotografia degli amici assassini. Quello era bene un fatto stranissimo, che avrebbe dovuto suscitare dei dubbi nell'animo dello scienziato; e invece venne con piena confidenza, e direbbesi quasi compiacenza, accolto e commentato. « Ma l'esempio più curioso « ed insieme più chiaro di questa incredibile vanità del delitto fu da « me raccolto a Ravenna in questa fotografia scoperta dalla questura,

« maggio 1869 in Faenza, da S. A. di anni 19 barbiere, in persona di  
« Gr. r. d'anni 17 barbiere. — Si sparse voce che questo ferimento  
« fosse avvenuto in duello, aggiungendosi che nello stesso giorno e luogo  
« altro duello seguisse fra C. A. d'anni 19 mugnajo e V. G. d'anni  
« 19 barbiere, prima a pistola, poi a coltello. L'ultimo riescito innocuo:  
« nel primo rimasero feriti ambedue. Nessuna delle ferite riportate  
« dal Gr. era per se stessa pericolosa: a queste dovè soccombere per  
« febbre d'infezione. La Corte d'appello di Bologna ritenne si trattasse  
« d'omicidio in duello e rinviò il S. al correzionale. — Risulta, che  
« erano sempre stati amici: che causa del duello fu l'aver il S. per  
« ischerzo buttata in terra la pipa del Gr.: che durante il duello si  
« ruppe la lama al coltello del Gr. e tosto desistettero e ambedue si  
« recarono ad una casa vicina per farsi curare. Da un verbale dei  
« RR. carabinieri a p. 67 risulta, che la madre del Gr. possedeva una  
« fotografia, che rappresentava i contendenti in atteggiamento di duello,  
« insieme ad un tal Gh. barbiere, socio del S., eseguita un mese  
« prima del fatto ». — Non si tratta dunque di un assassinio, nè di  
« volgari assassini; ma di un semplice e quasi innocuo duello fra giovani,  
« che erano prima amici e che nè prima, nè poi ebbero nulla a fare  
« con la giustizia, la quale allora fu facilmente soddisfatta con una mi-  
« tissima pena inflitta al S., mentre gli altri due assistenti o secondi,  
« che si vogliono chiamare, vennero assoluti. Non si tratta di una foto-  
« grafia, con cui si volesse « come eternare in quello strano monumento »  
« un assassinio, di cui si fosse vanitosi: fu una semplice bizzaria, per  
« la quale un mese, o anzi più mesi, prima del triste fatto, vollero farsi  
« ritrarre in quell'atteggiamento, come avrebbero potuto farlo in un altro  
« qualunque, tre giovinotti, uno dei quali anzi, il Gh., che è quello  
« rappresentato in atto di trattenere il colpo, non ebbe nessuna parte e  
« non fu presente al duello, e i due altri sono appunto il S. ed il Gr.,  
« i quali dopo il duello non avrebbero certo potuto mai farsi ritrarre  
« a quel modo, giacchè, feriti ambedue, sebbene non gravemente, non  
« abbandonarono la casa di campagna, dove furono ricoverati e assistiti  
« con le prime cure, se non per passare, sotto la custodia degli agenti  
« giudiziari, allo spedale, dove il S. restò parecchi giorni e il Gr. fino  
« all'11 di giugno, in cui morì per febbre d'infezione. Nè la fotografia  
« stessa, eseguita da A. P. di Faenza, fu tenuta mai in alcun conto nel  
« processo, essendovi semplicemente registrata, nè fu cosa per la cui  
« scoperta la polizia avesse bisogno di grande perspicacia od attività di

ricerche, giacchè gli amici, che certo non prevedevano lo strano uso, che se ne sarebbe potuto fare, l'avevano distribuita a parecchi loro conoscenti.

Dopo questa intramessa, ritorno ai miei crani. Io non volli in quella breve mia *nota*, tanto più che sentivo bene come essa *stonasse* con le dottrine propugnate dal grave periodico, in cui era inserita, trarne alcuna conclusione, e mi contentavo di lasciar passare quei fatti come eccezioni, per quelli, a cui ciò potesse piacere. Quanto a me però, io confesso, che mi sentivo poco disposto a considerare di quella guisa quattro casi, di cui neppur uno fosse conforme alla teoria. E per dir vero non ne ero nemmeno meravigliato.

Io capisco, che si possa facilmente immaginare ed ammettere, che alle differenze dell'indole morale, che si manifestano negli uomini, debbano corrisponderne altre nella costituzione fisica. Queste ultime però potranno essere tanto nelle apparenze macroscopiche, che nella costituzione istologica e chimica. Ma che cosa sappiamo noi di tutto ciò fino ad oggi? Che cosa sappiamo della composizione chimica del sangue o dei nervi dei galantuomini e dei delinquenti, o dei buoni e dei malvagi in genere? Chi sa che influenza possano esercitare sulla intelligenza, sulla attività, sulla passività dell'uomo un po' più e un



La stessa influenza ereditaria del delitto, del vizio, delle nevrosi molto spesso è disgiunta da qualsiasi riconoscibile diversità dello stato fisico. Anzi vi sono anche altre influenze, le quali operano nella genesi del delitto senza apprezzabili modificazioni o differenze fisiche. Non parlo degli alimenti e delle bevande o delle azioni climatiche, atmosferiche e meteoriche, le quali si riducono per certo finalmente a modificazioni dello stato fisico, talora bensì apparenti, ma molto spesso invece affatto occulte. Intendo parlare piuttosto delle influenze morali domestiche e sociali. Se non ci sono tutte le osservazioni rigorosamente richieste da una dimostrazione positiva o scientifica, v'è però ogni buona ragione per credere, che l'organizzazione animale sia in genere ed in media la stessa nelle diverse classi sociali. Io non credo nemmeno che si riuscisse a dimostrare, che le classi lavoratrici abbiano il sangue più elaborato e i muscoli più nutriti e più validi, che nelle classi agiate: appena appena potrà suppersi che le ultime abbiano i nervi più eccitabili delle prime. In ogni modo non si potrebbe con alcun fondamento di ragione asserire, che l'organizzazione fisica, debba spingere più le une, che le altre al delitto. E invece vediamo, che la criminalità riceve un contributo immensamente maggiore dalle classi operaie, che dalle medie e superiori. Io avrei voluto far qui la mia dimostrazione per via di numeri; ma gli elementi di essa, non ostante tante statistiche, ci mancano ancora. Abbiamo bensì dai volumi delle statistiche giudiziarie la classificazione dei delitti giudicati alle Corti d'assise, secondo le condizioni sociali dei rei; ma queste sono aggruppate in modi così eterogenei, ed oltre a ciò sono tanto poco in accordo con la classificazione delle condizioni sociali di tutta la popolazione, che non è possibile istituire alcun utile confronto e ricavarne alcun profitto al bisogno nostro.

Questa ripartizione dei gruppi sociali secondo la professione o condizione civile è sempre uno dei problemi più ardui di tutte le statistiche della popolazione: lo so e lo comprendo bene, e quindi non potrei farne carico a nessuno. Ma non voglio omettere di segnalarlo anch'io a questo proposito, con la speranza, che una volta o l'altra si trovi modo di soddisfarvi. Nella classe degli agricoltori abbiamo accomunati nelle statistiche penali quelli che lavorano il terreno proprio, i contadini mezzadri e terzajoli, insieme ai braccianti, giornalieri ed operai di campagna. Parimenti sotto al titolo commercianti e industriali si raccolgono padroni di fabbriche, di officine, di negozi, di botteghe,

capi d'arti, insieme ai lavoranti delle varie classi, commessi, artigiani ed operai salariati e via dicendo. La categoria degli addetti ai trasporti ed albergatori, se è meno varia e molteplice, non è però meno eterogenea, allo stesso modo che l'altra « personale di servizio e di fatica » dove sono messi insieme i domestici ed i facchini, che vivono in condizioni materiali e morali così differenti. In alcune statistiche compare perfino una classe di « senza professione » dove entrano donne, figli di famiglia, possidenti e chi sa che altro. Si cerca vanamente la classe di quelli, che vivono unicamente delle proprie rendite, corrispondente al gruppo 48° del censimento, che comprende proprietari di beni immobili, capitalisti e pensionati. — Questa eterogeneità di aggruppamenti, questa incomparabilità ai gruppi stabiliti nel censimento generale della popolazione, rende almeno all'uopo nostro affatto inservibili i dotti quadri delle statistiche giudiziarie.

Siamo dunque costretti a doverci contentare di un giudizio od apprezzamento generico, quale è quello dell'assoluta rarità dei delitti nella classe agiata e colta. Qui non è l'impulso al delitto, che per una felice influenza della costituzione organica sia minore, che nelle classi lavoratrici; ma potrà essere piuttosto che in quelle operi qualche freno.

fanno che il 23 % di tutta la popolazione; gli ammogliati e i vedovi fanno il 42. Invece nelle statistiche penali i primi superano sempre di molto i secondi. Così, per esempio, in quella del 1883, che mi viene ora alle mani, alle assise furono condannati 3566 celibi e 2963 coniugati o vedovi: al correzionale i primi furono 52901, i secondi 43838. Se con ciò si consideri, come i celibi abbiano tanto meno bisogni, siano tanto meno esposti alle avversità, ai contrasti, ai dolori, di chi ha una famiglia da sostenere, si comprenderà quanta sia la forza, con cui il sentimento del dovere e l'affezione trattengono l'uomo, il quale ha una famiglia, che ama e che senza di lui rimarrebbe priva di sostegno e dei mezzi di vivere, dall'abbandonarsi a quelle passioni, che conducono i celibi spensieratamente al delitto.

Da tutto ciò è dunque palese, come alla genesi del delitto operino positivamente e negativamente molte altre azioni, oltre alle riconoscibili differenze della costituzione o conformazione organica; sicchè non è da maravigliare, quando queste manifestazioni manchino nei delinquenti; ma c'è anzi da credere, che non siano nemmeno esse gli efficienti più comuni o le più comuni concomitanze estrinseche del delitto.

Che se già tanti altri elementi, oltre di quella grossolana e visibile conformazione, entrano nella etiologia del delitto, tanto più con giudiziosa e prudente disamina convien procedere nell'interpretazione delle ragioni, per cui certe conformazioni dovrebbero essere considerate come cause o indizio di intima propensione al mal fare. Io non ricercherò, se certi tipi craniensi, che vannosi riconoscendo nei delinquenti, ma che forse con non minore frequenza si incontrano nei non delinquenti e perfino in soggetti di altissima intelligenza e di squisita bontà di animo, possano davvero considerarsi come fatti di atavismo, quando per l'antropologia, od almeno per molti antropologi, non è niente affatto sicuro che le nostre razze presenti siano un perfezionamento di quelle, che con forme meno gentili o più animalesche avrebbero vissuto nei più lontani tempi; potendosi anche credere che per contrario le razze inferiori, che vissero dapprima nelle nostre regioni, avessero diversa origine dalle presenti nostre e non abbiano, generalmente, lasciato le loro reliquie che nei depositi delle antiche età geologiche od in remote contrade del globo. Ma io dimanderei piuttosto se è ben certo, che l'uomo selvaggio sia peggiore dell'uomo incivilito; che sia travagliato da più facili e più violente passioni; che siano i selvaggi più lascivi,

più avidi, più feroci delle popolazioni civili, che ci mostrino una storia di delitti più spaventosi ed efferati di quelli, che la storia criminale dei popoli civili registra. Bisognerebbe che le leggi potessero sospendere per un po' di tempo il loro impero, che la giustizia rimettesse per poco nel fodero la sua spada, affinché si potesse vedere quali siano stati veramente gli effetti della civiltà sull'indole nostra, che cosa dobbiamo al salutare timore delle leggi punitive ed ai progressi dei nostri sentimenti morali. Io dimanderei anzi di più, se con certi caratteri così detti regressivi o reversivi, che ci condurrebbero indietro alle fasi evolutive degli antropoidi, dei lemurini e via via discendendo talvolta molto più in basso nella scala zoologica, arriviamo davvero a ritrarre dall'indole degli animali stessi la ragione sufficiente delle passioni e delle azioni criminose dei nostri uomini degenerati. Dimanderei infine, se la legge generale del progresso evolutivo potrà così interamente sopprimersi per queste aberrazioni del tipo umano, da non lasciare loro altro impero che quello della regressione atavistica, da non permettere nemmeno in parte quella elisione di effetti, che due cause opposte dovrebbero necessariamente produrre.

Ma quale che sia l'ampiezza dei limiti, entro cui le innormalità

cile e spedita; ma, sia per influenze etniche, sia per influenze topografiche, noi abbiamo invece una popolazione svariatissima, la quale differisce spesso notabilmente non solo da regione a regione; ma bensì pure da provincia a provincia. Infatti non solo le popolazioni della valle del Po, della riviera Ligure, della Toscana, delle Marche ecc., sono diverse le une dalle altre; ma quelle della Valtellina, per esempio, sono diverse da quelle della provincia di Milano, e Bologna è diversa dal resto delle Romagne, e Genova da Porto Maurizio, Lucca dalle altre provincie di Toscana, Pesaro da Ascoli, Aquila da Campobasso, Potenza da Cosenza e via dicendo. Per conseguenza, come è assolutamente senza senso scientifico, nè pratico, il dire che la statura degli Italiani sia in media di tanto, l'indice cefalico di tant'altro e via dicendo; così è senza fondamento e senza conclusione il paragonare i caratteri dei delinquenti a quelli dei non delinquenti, senza distinguere almeno le regioni, a cui appartengano gli uni e gli altri.

Intanto questo è ciò, ch'è troviamo consuetamente fatto nella celebre opera dell'*Uomo delinquente*, che è come il codice della scuola e che dovrebbe per conseguenza riassumere tutte le nozioni e i precetti fondamentali della nuova dottrina. E così infatti troviamo, a pag. 147 della terza edizione, paragonata senz'altro la capacità del cranio dei delinquenti a quella dei non delinquenti, senza alcuna distinzione regionale — a pag. 155 la circonferenza — a 164 il diametro e l'indice verticale — a 165 l'indice frontale — a 167 la lunghezza e la larghezza della faccia — a 168 l'indice nasale — a 170 e 172 l'indice e l'angolo facciale. — A pag. 157, per la semicirconferenza orizzontale, l'A. si contenta di dire che in 33 dei suoi crani criminali trovò prevalere 49 volte la parte postauricolare, senza riferirsi ad alcun confronto coi normali — a pag. 159, nello studio della curva longitudinale e sue diverse sezioni, non solo non c'è alcun raffronto regionale; ma l'A. va a cercare il termine di paragone dei suoi crani criminali in quelli dei brusselsi normali dati da Bordier — a pag. 168 abbiamo la mandibola: questo famoso osso, che nei delinquenti deve avere tanto valore dimostrativo! Delle tante misure, che su di esso si prendono, ne sono notate sol due ed il peso, in confronto alle normali, senza distinzione di regioni, e senza che sia detto nulla dell'età e del sesso. — Lascio per ultimo l'indice cefalico, il gran caposaldo di tutta l'antropologia. Chi non si aspetterebbe, che qui almeno avessimo uno specchio comparativo fra i delinquenti e i normali a regione per regione, sia per medie generali, che per serie o per cate-

gorie? E invece l'A. (pag. 161) si contenta di distinguere per regioni i suoi delinquenti nelle quattro categorie di dolicocefali, mesocefali, brachicefali, ultrabrachicefali, senza altra comparazione coi normali, fuor quella del Piemonte.

Però a pag. 166, dove si tratta del diametro frontale minore, che l'A. considera come parte della *faccia*, se non si raffrontano i crani criminali coi normali delle diverse regioni d'Italia, si paragonano però gli uni agli altri pel Piemonte. Disgraziatamente però, oltre alla ristrettezza dell'indagine, ci sono qui gravi dubbi sull'esattezza dei numeri; perchè nessuno, che abbia un po' di pratica di craniometria, potrà accogliere senza estrema diffidenza una media di 109 millimetri per quel diametro in una serie di crani normali od ordinari. Anzi è matematicamente impossibile, che da 46 crani criminali, di cui uno ha il diametro minimo fra 85 e 90, e dieci lo hanno fra 91 e 95; mentre poi ve ne sono ventotto da 96 a 105, cinque da 106 a 110, e due da 111 fino a 130 (!?), si possa avere una media di soli 96; quando, tenendosi anche sempre a tutte le minime di queste categorie quinarie, si avrebbe almeno 98. — E per converso vi è la medesima impossibilità, che da sessanta crani normali, di cui quarantuno stanno sotto a 101 mm. di

riferirne i risultamenti in un'opera, che, come ho detto, è il codice, il manuale della scuola. In ogni caso conveniva determinare e adottare un sistema deciso: o riferire o non riferire i dati normali di confronto; non mai tenersi a quella via indeterminata, ora di non riferirne nessuno, ora di riferirne qualcuno, talvolta generale, talvolta parziale, talaltra perfino ricercato fra altre nazioni. Sicuramente l'antropologia italiana è ancora da farsi in gran parte; ma parecchie serie di buone ed utili contribuzioni a questo soggetto le abbiamo già, oltre che pel Piemonte, per qualche provincia della Venezia, pel Bolognese, per la Toscana, la Sardegna. Anzi lo stesso ch. Lombroso riferisce un gran numero di osservazioni craniometriche per diverse provincie e regioni nel suo articolo *Cranio* pel Dizionario delle scienze mediche: osservazioni, che non si comprende come non siano state riportate nell'opera in discorso, se non pensando appunto come l'A., non abbia abbastanza sentita la necessità di una continua e metodica comparazione dei crani criminali coi normali; o perchè siasi fatto accorto dei numerosi errori, che riempiono quei non pochi quadri numerici. Molti di quei numeri infatti sembrano veramente impossibili; in molti altri il numero indicante il rapporto non corrisponde a quelli dei suoi elementi, come l'indice cefalico coi due diametri, senza che si possa comprendere se l'errore stia nel primo o in qualcuno degli altri due. Già il Mantegazza in uno dei suoi soliti briosi e finissimi scritti (*Atavismi psichici*), dove ha lodato l'ingegno del nostro Autore, ha avvertito, non essere il suo forte l'uso della bilancia e del metro: non è quindi maraviglia, che sia lo stesso in quanto all'aritmetica, che è appuato il concomitante e complemento indispensabile di quei primi due. Ma i cultori delle scienze sperimentali, i quali sanno quanto tempo richieggasi per la più piccola osservazione, concederanno facilmente venia alla mende, che possono incorrere nella lunga ed incessante opera dell'infaticabile scienziato torinese. «Perdonate molto a chi ha molto amato».

Medesimamente per le indagini antropometriche sul vivo troviamo a pag. 230 paragonato in genere il diametro frontale minore dei delinquenti con quello dei soldati, senza nessuna distinzione regionale; come a pag. 232 la circonferenza, e via di seguito. Solo per l'indice cefalico a pag. 237 vi è uno specchietto comparativo fra rei e soldati, distinti per regioni; ma sono regioni di composizione troppo eterogenea, perchè vi si forma, per es., una regione napoletana, che comprende quasi mezza Italia, di provincie ad indice molto diverso, e

con le Romagne sembrano accomunarsi non solo l'Emilia superiore, che per verità non ne è molto diversa; ma ben anche il bolognese e le Marche, che ne differiscono moltissimo.

Naturalmente, quello che accade per l'eminente antesignano della nuova scuola, si ripete molto spesso anche pei suoi collaboratori. Infatti, lasciando da parte le numerose storie e relazioni di fatti criminali, in cui gli autori si fanno sempre debito di diligente osservazione di raccogliere e notare tutti i caratteri fisici, linneani ed antropometrici dei loro soggetti, come cosa da cui gli studiosi, medici e giuristi, penseranno poi a ritrarne le deduzioni a profitto della scienza e della pratica; troviamo, per esempio, nell'Archivio di psichiatria ed antropologia criminale molti articoli, ora di piccole, ora di grandi serie di delinquenti studiati sotto il rispetto antropologico e quindi con la notazione delle loro numerose misure, senza alcun rapporto coi soggetti normali o coi normali delle relative regioni. Veggansi, per esempio, nel volume III, studio di 26 crani criminali; nel IV, crani di assassini, e capacità cranica di 121 criminali; nel V, crani e cervelli di criminali, e tipi di criminali nati; nel VI, tipi di criminali, nati e d'occasione; nel VII, caratteri speciali alle varie classi di delinquenti; nel IX, studi sopra una centuria di criminali, e sopra 30 crani ed encefali di delinquenti.



si mostrano degne di nota o sfuggono alla osservazione. Quando mai si sono prese ad esame lunghe serie di non delinquenti, per vedere quante volte si ritrovino in essi una od altra delle tante particolarità, di cui si tien conto nei criminali ?

Maggiore importanza avranno bensì quelle alterazioni o imperfezioni, le quali indicano o costituiscono od hanno per effetto un disturbo delle funzioni cerebrali. Su di che per altro non conviene dimenticare la possibilità dei compensi e delle sostituzioni funzionali ed i casi numerosissimi, già riconosciuti da lungo tempo, della incolumità ed integrità delle funzioni stesse, non ostante le più manifeste e più notabili anomalie ed alterazioni. Sopra tutto poi converrebbe cercare meglio, che non siasi fatto generalmente fin qui, quale sia il valore delle malattie ed imperfezioni, che fuori del cranio e del cervello accade di rinvenire negli altri organi dei delinquenti. E porto sopra tutto questa considerazione alle malattie del cuore, alle quali la nuova scuola dà così grande importanza, quantunque le osservazioni e dimostrazioni scientifiche sopra questo argomento siano finora insufficientissime. Prima di tutto bisognerebbe sapere quante volte queste malattie si incontrino nei non delinquenti, e poi vedere, se e quante volte e sotto che forme queste malattie abbiano potuto modificare l'indole morale dei soggetti; imperocchè qualunque medico pratico sa che molte malattie croniche hanno appunto quell'effetto, e non solo in male, ma anche in bene: se vi sono delle malattie, che rendono i soggetti più irritabili, ve ne sono altre, che li rendono più docili e più dolci. Quando siasi chiarito e stabilito questo termine di confronto, allora sarà utile vedere quante volte queste affezioni siansi rinvenute nei *delinquenti*. Per ora, anche su quest'ultimo argomento non si hanno che poche e poco concordi notizie, a cui si supplisce piuttosto con le cifre raccolte sopra gli *alienati*; due termini, che pei positivisti rigorosi potrebbero non essere equivalenti. Ma anche dopo tutto ciò non sarebbe fatto tutto: imperocchè resterebbe ancora a sapere, per poter determinare il valore di quelle affezioni nei rei, se esse presistevano al delitto o alla preparazione al delitto, e se siasi eliminato il caso, che esse non siano invece che l'effetto del turbamento, che arrecano alle funzioni del circolo le cause impellenti al delitto, la meditazione di esso e prima e poi, le vicende di timori e di speranza sulle ricerche della giustizia e sul giudizio, che chiuderà il processo, la considerazione della *libertà perduta e delle pene incorse*, o che non siano

anche la conseguenza delle poche buone condizioni igieniche o della particolare maniera di vita del carcere.

Potrà dirsi, che tutte queste mie invocazioni sono minuzie eccessive, meticolosità, rigori di metodo soverchi e che so io; ma a volere concludere qualche cosa di certo e di stabile in questi garbugli di patologia fisica e morale, io non veggo che si possa fare altrimenti. Il metodo sarà più lungo; ma è anche più sicuro: è il caso di ricordare l'ammonimento: *festina lente*. Io non isto nè fra le file della nuova scuola, nè fra i suoi avversari, perchè questo non è soggetto di mia abituale occupazione: io ne parlo senza alcun preconcetto e senza alcun intendimento di favorirla o di combatterla: parlo unicamente col desiderio naturale ad ogni uomo di studio, di vedere la verità, che è come dire di vederla nelle sue più chiare apparenze possibili. Anzi, se a questo intendimento potrà valere qualche cosa, io porterò qui il mio modesto contributo di osservazioni, riferentisi a quel termine di comparazione normale, che io sono venuto raccomandando nel presente articolo. Non è qui il luogo di raccogliere quello, che hanno fatto diversi osservatori sulla craniometria di talune provincie d'Italia, e nemmeno di riferire quelle, che su alcune altre ho io stesso potuto eseguire. Ma aspettando che con l'estendersi di queste ricerche si ar-

mila osservazioni, che ho così potuto mettere insieme sui vivi, sono lontane dai numeri prodigiosi delle statistiche sul tipo cromatico della Germania, dell'Austria, della Francia ecc., e anche da quelli del nostro corpo sanitario militare sull'indice cefalico; ma avranno almeno questo vantaggio di essere state fatte con sicura uniformità di metodo e di criteri, e con quella scrupolosa coscienza di lavoro, che è data dall'amore che si porta al proprio subbietto.

D'altra parte, dappoichè io raccoglierò generalmente le mie osservazioni per regioni, avremo sempre dei numeri abbastanza cospicui e più che sufficienti alla sicurezza delle conclusioni. Solamente per l'indice cefalico riferirò i dati anche per provincie, per ciascuna delle quali ho già quella media di almeno trenta osservazioni, che l'esperienza ha mostrato generalmente bastante per dedurre le medie antropologiche. Bensì non mi contenterò di dare le medie regionali, ma aggiungerò anche le minime e massime provinciali, scendendo anzi pure alle minime e massime individuali, di cui indicherò altresì il numero delle volte, appunto perchè si possa vedere quali sono gli allontanamenti dalle medie, che possono aversi dalle serie ordinarie o normali.

Debbo anche avvertire, che in tutti i seguenti quadri io metto **Mantova** con le provincie venete, a cui già lungamente appartenne e di cui mantiene in parte gli ordinamenti amministrativi, perchè tutte le sue medie accostansi più strettamente alle venete che alle lombarde, quantunque già fra queste due regioni medesime non siano che minime differenze. — Mantengo però generalmente **Lucca** con la Toscana, sebbene per ogni buona ragione etnica dovesse andare unita alla Liguria; per non portare confusione nelle solite distribuzioni regionali e perchè il tenervela o il toglierla non modifica in generale molto notabilmente, cioè non più che per frazioni, le medie proprie della regione. Tuttavolta, ove sarà opportuno, distinguerò quello, che più propriamente appartiene a Lucca, da quello, che è del resto della Toscana. — Così dicasi per **Campobasso**, che metto con gli Abruzzi, e per **Potenza**, che metto con le Calabrie. In ogni caso gli estremi provinciali ci faranno vedere, dove e come qualche provincia si allontani dal tipo regionale. — Tutte le medie, così provinciali che regionali, sono sempre ricavate dai numeri effettivi individuali. — Ometto i quadri delle stature (di cui però ho sempre tenuto conto) perchè su ciò si hanno le più preziose e copiose serie di osservazioni dalle Relazioni sulle leve militari e dallo studio *antropologico del ch. dottor Livi*.

— Diametro anteroposteriore.

|    | 185-186 190 | 191-195 | 196-200 | sopra<br>200 | Media<br>Totale | Estremi delle medie provinciali<br>e relative provincie |
|----|-------------|---------|---------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 3  | 36          | 10      | 2       | ..           | 183,4           | Novara, Alessandria                                     |
| 7  | 45          | 19      | 3       | 1            | 184,0           | Sondrio, Brescia                                        |
| 50 | 48          | 25      | 6       | 2            | 183,2           | Treviso-Verona, Venezia                                 |
| 0  | 16          | 9       | 4       | 2            | 187,8           | Genova-Porto Maurizio                                   |
| 6  | 46          | 23      | 7       | 1            | 185,3           | Pisa, Siena, Grosseto-Livorno                           |
| 3  | 61          | 21      | 6       | 8            | 184,2           | Ravenna, Bologna                                        |
| 3  | 35          | 19      | 3       | 3            | 185,8           | Pesaro, Macerata                                        |
| 1  | 17          | 6       | 3       | ..           | 184,9           | —                                                       |
| 3  | 15          | 10      | 6       | 1            | 189,6           | —                                                       |
| 0  | 38          | 15      | 8       | ..           | 185,6           | Chieti-Aquila, Campobasso                               |
| 2  | 23          | 13      | 6       | 2            | 186,4           | Barì, Foggia                                            |
| 5  | 59          | 27      | 12      | 2            | 186,5           | Benvento-Avellino, Caserta                              |
| 7  | 39          | 30      | 18      | 2            | 189,0           | Potenza, Catanzaro                                      |
| 8  | 59          | 34      | 20      | 2            | 188,7           | Catania, Palermo                                        |
| 0  | 15          | 12      | 4       | 1            | 189,0           | Sassari, Cagliari                                       |
| 3  | 55,2        | 27,3    | 10,8    | 27           |                 |                                                         |

**ESTREMI INDIVIDUALI**

MINIME MASSIME  
161 1 201 7 | 209 1

Larghezza del cranio

| REGIONI             | Larghezza del cranio |         |         |         |         |         |         |         |         |         | sopra 165 | Estremi delle medie provinciali          |
|---------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------------------------------|
|                     | sotto 136            | 136-140 | 141-145 | 146-150 | 151-155 | 156-160 | 161-165 | 166-170 | 171-175 | 176-180 |           |                                          |
| Piemonte . . . . .  | 123                  | ..      | 2       | 13      | 30      | 47      | 26      | 5       | 156.8   | 155     | 158       | Novara, Torino                           |
| Lombardia . . . . . | 183                  | ..      | 6       | 33      | 67      | 53      | 48      | 4       | 154.5   | 153     | 157       | Brescia, Sondrio                         |
| Venezia . . . . .   | 221                  | 2       | 7       | 34      | 70      | 82      | 19      | 7       | 155.0   | 153     | 156       | Trivisio, Rovigo-Belluno, Udine, Treviso |
| Liguria . . . . .   | 47                   | 3       | 4       | 18      | 14      | 5       | 1       | ..      | 150.0   | 145     | 151       | Genova, Porto Maurizio                   |
| Toscana . . . . .   | 157                  | ..      | 15      | 55      | 53      | 24      | 6       | ..      | 150.9   | 148     | 153       | Lucca, Arezzo                            |
| Emilia . . . . .    | 232                  | 1       | 11      | 52      | 65      | 74      | 17      | 11      | 151.5   | 152     | 157       | Ferrara, Piacenza                        |
| Marche . . . . .    | 107                  | ..      | 5       | 37      | 35      | 20      | 6       | 2       | 132.0   | 150     | 153       | Ascoli-Pesaro, Macerata                  |
| Umbria . . . . .    | 61                   | 2       | 1       | 10      | 18      | 20      | 8       | 2       | 151.3   | ..      | ..        | —                                        |
| Lazio . . . . .     | 39                   | ..      | 2       | 17      | 8       | 4       | 1       | 1       | 149.3   | ..      | ..        | —                                        |
| Abruzzi . . . . .   | 116                  | 1       | 6       | 17      | 55      | 27      | 7       | ..      | 148.9   | 145     | 150       | Aquila, Chieti                           |
| Puglie . . . . .    | 81                   | 1       | 11      | 22      | 31      | 14      | 3       | ..      | 146.4   | 144     | 149       | Lecce, Foggia                            |
| Campania . . . . .  | 151                  | ..      | 3       | 19      | 53      | 20      | 3       | ..      | 150.4   | 149     | 152       | Benevento, Salerno                       |
| Calabria . . . . .  | 122                  | 1       | 10      | 32      | 56      | 20      | 3       | ..      | 146.1   | 145     | 148       | Cosenza, Reggio-Pelusa                   |
| Sicilia . . . . .   | 163                  | ..      | 12      | 37      | 72      | 27      | 15      | ..      | 147.9   | 145     | 154       | Messina, Siracusa                        |
| Sardegna . . . . .  | 45                   | 1       | 12      | 13      | 17      | 2       | ..      | ..      | 143.7   | 142     | 144       | Cagliari, Sassari                        |
| Totale . . . . .    | 1848                 | 5       | 72      | 199     | 553     | 500     | 377     | 110     | 32      |         |           |                                          |

**ESTREMI INDIVIDUALI**

| MINIME | MAXIME |
|--------|--------|
| 124    | 1      |
| 130    | 13     |
| 131    | 6      |
| 138    | 7      |
| 140    | 4      |
| 145    | 1      |
| 172    | 1      |

• Senza Lucca, che dà 146, la Toscana avrebbe 151.4 — e viceversa senza Potenza, che ha pure 145, la Calabria darebbero 145.2.

onte — *Diámetro frontale minore.*

|     |        | Estremi delle medie provinciali |                    |
|-----|--------|---------------------------------|--------------------|
| 0   | III-IV | sopra<br>115                    | Regionali<br>medio |
| 24  | 7      | 107                             | 106 108            |
| 18  | 6      | 106                             | 105 107            |
| 25  | 2      | 107                             | 105. 108           |
| 4   | 1      | 105                             | 104 107            |
| 19  | ..     | 105                             | 102 107            |
| 32  | 5      | 106                             | 106 108            |
| 16  | 4      | 107                             | 105 108            |
| 14  | ..     | 108                             | .. ..              |
| 1   | 1      | 105                             | .. ..              |
| 3   | 1      | 101                             | 101 105            |
| ..  | ..     | 103                             | 103 104            |
| 10  | 4      | 106                             | 105 107            |
| 5   | ..     | 104                             | 103 105            |
| 11  | 1      | 105                             | 103 108            |
| 1   | ..     | 102                             | .. ..              |
| 183 | 32     |                                 |                    |

Novara-Cunco, Alessandria  
 Milano, Sondrio-Pavia, Belluno  
 Udine, Treviso-Vercina  
 Porto Maurizio, Massa.  
 Livorno, Arezzo.  
 Ferrara, Forlì-Parma  
 Ascoli, Pesaro  
 — — —  
 — — —  
 Aquila, Chieti-Teramo, Campobasso  
 Foggia, Bari-Lecce  
 Benevento, Salerno-Avellino  
 Cosenza-Catanzaro, Reggio  
 Palermo, Siracusa  
 — — —

**ESTREMI INDIVIDUALI**

MINIME 92 2  
 MASSIME 146 16

*... meteoroposture, cioè la glabella e il punto più distante dell'occipite.*

| REGIONI                 | №<br>sotto<br>53 | 53        | 54         | 55         | 56         | 57         | 58        | sopra<br>58 | Estremi delle medie provinciali                  |
|-------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|
| Piemonte . . . . .      | 123              | 12        | 15         | 28         | 26         | 31         | 10        | ..          | 55.6, 55.0 56.6                                  |
| Lombardia . . . . .     | 183              | 14        | 30         | 57         | 45         | 23         | 7         | 1           | Cuneo, Alessandria<br>Milano, Pavia              |
| Venezia . . . . .       | 221              | 18        | 50         | 60         | 47         | 28         | 10        | 4           | Vicenza, Udine                                   |
| Liguria . . . . .       | 47               | ..        | 6          | 17         | 10         | 9          | 3         | ..          | 55.2 54.8 55.9                                   |
| Toscana . . . . .       | 157              | 11        | 38         | 42         | 32         | 22         | 7         | ..          | 55.5 55.6 56.4                                   |
| Emilia . . . . .        | 232              | 13        | 36         | 57         | 56         | 41         | 11        | 9           | Genova, Porto Maurizio<br>Pisa-Firenze, Arezzo   |
| Marche . . . . .        | 107              | 5         | 9          | 34         | 30         | 19         | 7         | 2           | Ferrara, Bologna                                 |
| Umbria . . . . .        | 61               | 4         | 8          | 20         | 19         | 9          | 1         | ..          | Pesaro, Macerata                                 |
| Lazio . . . . .         | 39               | 3         | 3          | 9          | 9          | 8          | 3         | ..          | ..                                               |
| Abruzzi . . . . .       | 116              | 3         | 33         | 28         | 26         | 14         | 2         | 1           | 55.1 55.1 55.2                                   |
| Puglie . . . . .        | 81               | 7         | 21         | 19         | 11         | 11         | 5         | 1           | Teramo, Chieti-Aquila, Campobasso<br>Bari, Lecce |
| Campania . . . . .      | 151              | 5         | 31         | 43         | 38         | 17         | 7         | 3           | 55.3 55.2 56.0                                   |
| Calabria . . . . .      | 122              | 4         | 21         | 41         | 31         | 15         | 2         | 1           | Benetrate, Napoli, Salerno                       |
| Sicilia . . . . .       | 163              | 2         | 9          | 49         | 36         | 17         | 4         | 1           | Potenza, Catanzaro                               |
| Sardegna . . . . .      | 45               | ..        | 10         | 19         | 16         | 3          | 2         | ..          | 55.0 54.9 56.9                                   |
|                         |                  | 5         | 10         | 19         | 16         | 3          | 2         | ..          | Sassari, Cagliari                                |
| <b>Totale . . . . .</b> | <b>1848</b>      | <b>51</b> | <b>134</b> | <b>523</b> | <b>425</b> | <b>264</b> | <b>81</b> | <b>24</b>   |                                                  |

**ESTREMI INDIVIDUALI**

MINIME, SOTTO 58    MASSIME, SOPRA 59  
 9 di 51                      5 di 60  
                                     1 di 61  
                                     1 di 62

*all'estremità posteriore del diametro longitudinale.*

| 28 | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | sopra<br>33 | medie<br>regionali |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------------|
| 5  | 15  | 38  | 33  | 20  | 8   | ..          | 31.0               |
| 17 | 43  | 46  | 37  | 21  | 13  | 3           | 30.6               |
| 19 | 37  | 59  | 62  | 31  | 7   | 3           | 30.8               |
| 3  | 3   | 11  | 12  | 12  | 3   | 5           | 31.8               |
| 20 | 22  | 43  | 36  | 21  | 11  | ..          | 30.7               |
| 18 | 33  | 61  | 62  | 35  | 14  | 5           | 31.0               |
| 6  | 8   | 27  | 32  | 20  | 11  | 3           | 31.4               |
| 2  | 15  | 18  | 18  | 7   | 1   | ..          | 31.1               |
| 1  | 6   | 8   | 9   | 8   | 5   | 1           | 31.3               |
| 6  | 34  | 30  | 30  | 11  | 3   | 1           | 30.3               |
| 5  | 11  | 18  | 22  | 14  | 7   | 2           | 31.1               |
| 8  | 24  | 47  | 42  | 21  | 5   | 2           | 30.7               |
| 2  | 12  | 23  | 37  | 28  | 16  | 4           | 31.6               |
| 9  | 28  | 42  | 49  | 29  | 5   | ..          | 30.9               |
| 1  | 2   | 7   | 13  | 18  | 2   | 2           | 31.8               |
| 22 | 293 | 478 | 494 | 296 | 111 | 28          |                    |

**DIVIDUALI**

MASSIME



**CURVA UNIVOCALE - FRO i due centri dei monti editizi, incrociando ad angolo retto la circonferenza orizzontale, per cui questa curva viene per solito a passare tra il bregma ed il cincipite.**

| REGIONI                 | Num. dei soggetti | 32        | 33         | 31         | 35         | 36         | 37         | 38        | 39        | 40       | medio regionali |
|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| Piemonte . . . . .      | 123               | ..        | 1          | 5          | 28         | 41         | 28         | 17        | 3         | ..       | 36.7            |
| Lombardia . . . . .     | 183               | 2         | 9          | 19         | 56         | 65         | 27         | 5         | ..        | 2        | 36.3            |
| Venezia . . . . .       | 121               | 2         | 8          | 21         | 59         | 72         | 41         | 14        | 2         | 2        | 36.2            |
| Liguria . . . . .       | 47                | ..        | 1          | 6          | 16         | 17         | 7          | ..        | ..        | ..       | 36.0            |
| Toscana . . . . .       | 157               | 2         | 7          | 29         | 39         | 45         | 26         | 9         | 1         | ..       | 36.2            |
| Emilia . . . . .        | 232               | 2         | 5          | 27         | 61         | 69         | 42         | 18        | 5         | ..       | 36.1            |
| Marche . . . . .        | 107               | ..        | 4          | 18         | 24         | 32         | 22         | 6         | ..        | ..       | 35.7            |
| Umbria . . . . .        | 61                | ..        | ..         | 4          | 12         | 27         | 16         | 2         | ..        | ..       | 37.1            |
| Lazio . . . . .         | 39                | 1         | 4          | 6          | 16         | 6          | 3          | 1         | 2         | ..       | 35.6            |
| Abruzzi . . . . .       | 116               | ..        | 8          | 25         | 37         | 27         | 17         | 2         | ..        | ..       | 35.5            |
| Puglie . . . . .        | 81                | 2         | 8          | 21         | 24         | 17         | 7          | 2         | ..        | ..       | 35.4            |
| Campania . . . . .      | *150              | 1         | 12         | 33         | 46         | 39         | 15         | 4         | ..        | ..       | 35.6            |
| Calabria . . . . .      | 122               | 3         | 15         | 27         | 43         | 22         | 10         | 2         | ..        | ..       | 35.3            |
| Sicilia . . . . .       | 163               | 2         | 18         | 40         | 49         | 40         | 14         | ..        | ..        | ..       | 35.4            |
| Sardegna . . . . .      | 45                | 2         | 11         | 13         | 13         | 5          | 1          | ..        | ..        | ..       | 32.6            |
| <b>Totale . . . . .</b> | <b>1817</b>       | <b>19</b> | <b>111</b> | <b>294</b> | <b>526</b> | <b>524</b> | <b>276</b> | <b>82</b> | <b>13</b> | <b>2</b> |                 |

\* Omesso dal presente specchio uno di Caserta, che misurava 30.5 solamente.

*Rapporti fra la sezione anteriore e posteriore del cranio, studiati mediante l'intersezione della circonferenza orizzontale e della curva longitudinale per la curva biauricolare.*

|                                         | Sezioni<br>uguali | Prevalenza<br>anteriore | Prevalenza<br>posteriore | Totale |             |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------|-------------|
| Sulla curva antero-posteriore . . . . . | 239               | 590                     | 1017                     | 1846   | Omessa in 2 |
| Sulla circonferenza . . . . .           | 461               | 1151                    | 531                      | 1843   | Omessa in 5 |

Generalmente dunque prevale la sezione posteriore nel senso verticale, cioè della curva anteroposteriore; l'anteriore nell'orizzontale, cioè della circonferenza: ciò vuol dire, che anteriormente il cranio

**Lunghezza della fascola. — Dalla giabella al limite inferiore del mento.**

| REGIONI                 | 106-110            |           | 111-115    |            | 116-120    |            | 121-125    |           | 126-130   |     | 131-135 |     | 136-140                        |                     | 141-145 |  | 146-150 |  | 151-155 |  | 156-160 |  | 161-165 |  | 166-170 |  | 171-175 |  | 176-180 |  | 181-185 |  | 186-190 |  | 191-195 |  | 196-200 |  | 201-205 |  | 206-210 |  | 211-215 |  | 216-220 |  | 221-225 |  | 226-230 |  | 231-235 |  | 236-240 |  | 241-245 |  | 246-250 |  | 251-255 |  | 256-260 |  | 261-265 |  | 266-270 |  | 271-275 |  | 276-280 |  | 281-285 |  | 286-290 |  | 291-295 |  | 296-300 |  | 301-305 |  | 306-310 |  | 311-315 |  | 316-320 |  | 321-325 |  | 326-330 |  | 331-335 |  | 336-340 |  | 341-345 |  | 346-350 |  | 351-355 |  | 356-360 |  | 361-365 |  | 366-370 |  | 371-375 |  | 376-380 |  | 381-385 |  | 386-390 |  | 391-395 |  | 396-400 |  | 401-405 |  | 406-410 |  | 411-415 |  | 416-420 |  | 421-425 |  | 426-430 |  | 431-435 |  | 436-440 |  | 441-445 |  | 446-450 |  | 451-455 |  | 456-460 |  | 461-465 |  | 466-470 |  | 471-475 |  | 476-480 |  | 481-485 |  | 486-490 |  | 491-495 |  | 496-500 |  | 501-505 |  | 506-510 |  | 511-515 |  | 516-520 |  | 521-525 |  | 526-530 |  | 531-535 |  | 536-540 |  | 541-545 |  | 546-550 |  | 551-555 |  | 556-560 |  | 561-565 |  | 566-570 |  | 571-575 |  | 576-580 |  | 581-585 |  | 586-590 |  | 591-595 |  | 596-600 |  | 601-605 |  | 606-610 |  | 611-615 |  | 616-620 |  | 621-625 |  | 626-630 |  | 631-635 |  | 636-640 |  | 641-645 |  | 646-650 |  | 651-655 |  | 656-660 |  | 661-665 |  | 666-670 |  | 671-675 |  | 676-680 |  | 681-685 |  | 686-690 |  | 691-695 |  | 696-700 |  | 701-705 |  | 706-710 |  | 711-715 |  | 716-720 |  | 721-725 |  | 726-730 |  | 731-735 |  | 736-740 |  | 741-745 |  | 746-750 |  | 751-755 |  | 756-760 |  | 761-765 |  | 766-770 |  | 771-775 |  | 776-780 |  | 781-785 |  | 786-790 |  | 791-795 |  | 796-800 |  | 801-805 |  | 806-810 |  | 811-815 |  | 816-820 |  | 821-825 |  | 826-830 |  | 831-835 |  | 836-840 |  | 841-845 |  | 846-850 |  | 851-855 |  | 856-860 |  | 861-865 |  | 866-870 |  | 871-875 |  | 876-880 |  | 881-885 |  | 886-890 |  | 891-895 |  | 896-900 |  | 901-905 |  | 906-910 |  | 911-915 |  | 916-920 |  | 921-925 |  | 926-930 |  | 931-935 |  | 936-940 |  | 941-945 |  | 946-950 |  | 951-955 |  | 956-960 |  | 961-965 |  | 966-970 |  | 971-975 |  | 976-980 |  | 981-985 |  | 986-990 |  | 991-995 |  | 996-1000 |  |
|-------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|---------|-----|--------------------------------|---------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|----------|--|
|                         | Piemonte . . . . . | 123       | 2          | 5          | 14         | 30         | 36         | 22        | 10        | 4   | 133     | 130 | 136                            | Torino, Alessandria |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Lombardia . . . . .     | 183                | 3         | 41         | 32         | 59         | 29         | 31         | 12        | 3         | 131 | 130     | 131 | Paria, Brescia-Milano, Bergamo |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Venezia . . . . .       | 221                | 1         | 12         | 22         | 65         | 53         | 52         | 45        | 1         | 131 | 129     | 135 | Mantova, Trev, Rovigo          |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Liguria . . . . .       | 47                 | ..        | 2          | 8          | 13         | 10         | 10         | 3         | 1         | 132 | 131     | 133 | Genova, Porto Maurizio         |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Toscana . . . . .       | 157                | ..        | 11         | 17         | 46         | 38         | 33         | 10        | 2         | 131 | 130     | 135 | Firenze, Livorno               |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Emilia . . . . .        | 232                | 2         | 11         | 36         | 67         | 58         | 41         | 15        | 2         | 131 | 129     | 133 | Bolega, Ravenna-Ferrara        |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Marche . . . . .        | 107                | 1         | 5          | 18         | 29         | 32         | 18         | 3         | 1         | 130 | 128     | 132 | Ancona, Ascoli                 |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Umbria . . . . .        | 61                 | 2         | 1          | 3          | 22         | 19         | 40         | 2         | 2         | 130 | ..      | ..  | —                              |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Lazio . . . . .         | 39                 | 2         | 4          | 2          | 19         | 3          | 7          | 2         | ..        | 129 | ..      | ..  | —                              |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Abruzzi . . . . .       | 83                 | 2         | 7          | 10         | 32         | 15         | 14         | 1         | 2         | 129 | 128     | 131 | Teramo, Chieti                 |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Puglie . . . . .        | 81                 | 3         | 12         | 12         | 22         | 18         | 11         | 2         | 1         | 128 | 127     | 131 | Bari, Lecce-Foggia             |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Campania . . . . .      | 151                | 3         | 8          | 26         | 42         | 35         | 30         | 7         | ..        | 130 | 128     | 131 | Avellino-Napoli, Salerno       |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Calabria . . . . .      | 122                | 1         | 16         | 21         | 41         | 20         | 19         | 3         | 2         | 128 | 126     | 129 | Potenza-Catanzaro, Cosenza     |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Sicilia . . . . .       | 163                | 2         | 10         | 29         | 38         | 52         | 27         | 3         | 1         | 130 | 128     | 133 | Messina, Catania-Caltanissetta |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| Sardegna . . . . .      | 45                 | ..        | 5          | 12         | 15         | 5          | 8          | ..        | ..        | 128 | 127     | 129 | Cagliari, Sassari              |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |
| <b>Totale . . . . .</b> | <b>1815</b>        | <b>24</b> | <b>120</b> | <b>262</b> | <b>510</b> | <b>423</b> | <b>336</b> | <b>88</b> | <b>22</b> |     |         |     |                                |                     |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |          |  |

**ESTREMI INDIVIDUALI**

| MINIME |   | MAXIME |    |
|--------|---|--------|----|
| 406    | 1 | 411    | 7  |
| 407    | 1 | 412    | 2  |
| 408    | 1 | 413    | 1  |
| 409    | 7 | 414    | 40 |
| 410    | 1 | 415    | 7  |
| 146    | 9 | 154    | 1  |
| 147    | 3 | 158    | 1  |
| 148    | 2 |        |    |
| 149    | 4 |        |    |
| 150    | 2 |        |    |

*simia distanza delle arcate zigomatiche.*

| 126-130 | 131-135 | 136-140 | sopra<br>140 | media<br>Regioni | Estremi delle medie provinciali       |
|---------|---------|---------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| 34      | 35      | 10      | ..           | 127              | Cuneo, Alessandria                    |
| 70      | 34      | 17      | ..           | 126              | Sondrio, Pavia                        |
| 57      | 43      | 20      | 3            | 127              | Udine, Padova                         |
| 9       | 2       | 1       | ..           | 121              | Perù Maurizio, Genova-Massa           |
| 46      | 37      | 4       | 1            | 126              | Livorno, Fir.-Arezzo, Siena, Grosseto |
| 66      | 39      | 19      | 6            | 126              | Modena, Ravenna-Ferri                 |
| 39      | 19      | 6       | 1            | 127              | Macerata, Ancona                      |
| 17      | 20      | 8       | 3            | 130              | ..                                    |
| 9       | 6       | 2       | ..           | 127              | ..                                    |
| 29      | 15      | 4       | 2            | 127              | Campobasso, Chieti                    |
| 23      | 12      | 3       | 2            | 126              | Bari, Foggia                          |
| 65      | 20      | 15      | 3            | 126              | Boaveneto, Avellino, Salerno-Caserta  |
| 40      | 16      | 2       | ..           | 125              | Polena, Reggio di Calabria            |
| 71      | 24      | 5       | 1            | 125              | Palermo, Siracusa                     |
| 11      | 1       | ..      | ..           | 121              | Cagliari, Sassari                     |
| 586     | 323     | 116     | 22           |                  |                                       |

**ESTREMI INDIVIDUALI**

|        |         |
|--------|---------|
| MINIME | MASSIME |
| 101    | 141     |
| 1      | 3       |

**Indice cefalico — Per provincie**

| PROVINCIE    | Minimo | Massimo | Medio | fino<br>ad<br>82.0 | da<br>82.1<br>in su | Totale | Percentuali        |                     |
|--------------|--------|---------|-------|--------------------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|
|              |        |         |       |                    |                     |        | fino<br>ad<br>82.0 | da<br>82.1<br>in su |
| o . . . .    | 78.0   | 94.2    | 85.6  | 9                  | 31                  | 40     | 22.5               | 77.5                |
| io . . . .   | 77.7   | 91.1    | 86.1  | 1                  | 36                  | 37     | 2.7                | 97.3                |
| ra . . . .   | 76.7   | 91.4    | 85.2  | 3                  | 16                  | 19     | 15.3               | 84.7                |
| andria . . . | 79.0   | 91.2    | 84.5  | 7                  | 20                  | 27     | 25.9               | 74.1                |
| . . . .      | 72.1   | 90.3    | 83.6  | 11                 | 21                  | 32     | 34.3               | 65.7                |
| . . . .      | 79.3   | 92.7    | 84.8  | 4                  | 27                  | 31     | 12.9               | 87.1                |
| . . . .      | 77.8   | 92.8    | 84.1  | 11                 | 28                  | 39     | 28.2               | 71.8                |
| io . . . .   | 77.4   | 97.6    | 86.9  | 1                  | 4                   | 5      | 20.0               | 80.0                |
| mo . . . .   | 77.7   | 90.9    | 83.4  | 11                 | 18                  | 29     | 37.9               | 62.1                |
| ia . . . .   | 77.6   | 87.8    | 81.9  | 9                  | 6                   | 15     | 60.0               | 40.0                |
| ona . . . .  | 77.4   | 89.7    | 84.5  | 6                  | 26                  | 32     | 18.7               | 81.3                |
| va . . . .   | 79.7   | 90.4    | 85.2  | 3                  | 26                  | 29     | 10.3               | 89.7                |
| ia . . . .   | 75.4   | 90.9    | 83.6  | 9                  | 13                  | 22     | 40.9               | 59.1                |
| tia . . . .  | 76.2   | 91.1    | 83.7  | 8                  | 12                  | 20     | 40.0               | 60.0                |
| za . . . .   | 76.6   | 92.2    | 85.2  | 5                  | 19                  | 24     | 20.8               | 79.2                |
| no . . . .   | 81.4   | 92.1    | 86.0  | 4                  | 3                   | 7      | 55.5               | 44.5                |
| . . . .      | 77.3   | 91.2    | 84.7  | 10                 | 29                  | 39     | 25.6               | 74.4                |
| iso . . . .  | 79.1   | 91.7    | 84.8  | 8                  | 24                  | 32     | 25.0               | 75.0                |
| va . . . .   | 77.5   | 92.9    | 85.1  | 4                  | 23                  | 27     | 14.8               | 85.2                |
| go . . . .   | 77.1   | 90.4    | 83.4  | 8                  | 13                  | 21     | 38.0               | 62.0                |
| Maurizio .   | 65.4   | 81.5    | 75.3  | 7                  | ..                  | 7      | 100.               | ..                  |
| va . . . .   | 67.6   | 89.3    | 80.8  | 18                 | 14                  | 32     | 56.2               | 43.8                |
| l . . . .    | 73.8   | 86.4    | 78.5  | 7                  | 1                   | 8      | 87.5               | 12.5                |
| l . . . .    | 71.5   | 91.3    | 79.4  | 22                 | 7                   | 29     | 75.8               | 24.2                |
| no . . . .   | 71.8   | 86.6    | 79.8  | 7                  | 4                   | 11     | 63.6               | 36.4                |
| . . . .      | 73.0   | 90.2    | 82.2  | 15                 | 15                  | 30     | 50.0               | 50.0                |
| ze . . . .   | 74.2   | 94.1    | 81.7  | 19                 | 19                  | 38     | 50.0               | 50.0                |
| o . . . .    | 75.2   | 91.1    | 82.7  | 10                 | 11                  | 21     | 47.6               | 52.4                |
| e Grosseto   | 75.5   | 88.8    | 82.3  | 14                 | 14                  | 28     | 50.0               | 50.0                |
| nza . . . .  | 76.6   | 90.3    | 83.7  | 6                  | 11                  | 17     | 35.3               | 64.7                |
| a . . . .    | 75.3   | 91.7    | 83.1  | 13                 | 16                  | 29     | 44.8               | 55.2                |
| io Emilia .  | 77.3   | 90.8    | 84.4  | 11                 | 13                  | 24     | 45.8               | 54.2                |
| na . . . .   | 71.8   | 92.9    | 83.4  | 10                 | 24                  | 34     | 29.4               | 70.6                |
| va . . . .   | 76.2   | 88.6    | 83.5  | 10                 | 20                  | 30     | 33.3               | 66.7                |

Indice cefalico — *Per provincie*

| PROVINCIE            | Minimo | Massimo | Medio | fino<br>ad<br>82.0 | da<br>82.1<br>in su | Totale | Percentuali        |                     |
|----------------------|--------|---------|-------|--------------------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|
|                      |        |         |       |                    |                     |        | fino<br>ad<br>82.0 | da<br>82.1<br>in su |
| Bologna . . . . .    | 71.4   | 90.3    | 81.7  | 16                 | 18                  | 34     | 47.0               | 53.0                |
| Ravenna . . . . .    | 78.6   | 92.8    | 86.4  | 1                  | 23                  | 24     | 4.0                | 96.0                |
| Forlì . . . . .      | 76.5   | 91.5    | 85.0  | 6                  | 24                  | 30     | 20.0               | 80.0                |
| Pesaro . . . . .     | 75.3   | 94.0    | 83.6  | 12                 | 18                  | 30     | 40.0               | 60.0                |
| Ancona . . . . .     | 76.0   | 90.8    | 82.1  | 14                 | 15                  | 29     | 48.3               | 51.7                |
| Macerata . . . . .   | 73.4   | 89.0    | 81.5  | 17                 | 10                  | 27     | 63.0               | 27.0                |
| Ascoli . . . . .     | 71.4   | 92.8    | 80.0  | 13                 | 8                   | 21     | 61.9               | 38.1                |
| Perugia . . . . .    | 75.5   | 95.2    | 83.8  | 21                 | 40                  | 61     | 34.4               | 65.6                |
| Roma . . . . .       | 72.2   | 87.8    | 78.8  | 31                 | 7                   | 38     | 81.1               | 18.9                |
| Aquila . . . . .     | 69.5   | 85.0    | 78.6  | 27                 | 6                   | 33     | 81.8               | 18.2                |
| Teramo . . . . .     | 74.8   | 91.0    | 80.0  | 25                 | 7                   | 32     | 78.1               | 21.9                |
| Chieti . . . . .     | 74.8   | 93.1    | 82.2  | 15                 | 15                  | 30     | 50.0               | 50.0                |
| Campobasso . . . . . | 75.0   | 85.5    | 79.5  | 17                 | 4                   | 21     | 80.9               | 19.1                |
| Foggia . . . . .     | 74.0   | 84.2    | 79.1  | 16                 | 4                   | 20     | 80.0               | 20.0                |

| REGIONI                         | da 65.1 |     | 70.1 |     | 75.1 |     | 80.1 |    | 85.1 |    | 90.1 |    | 95.1  |    | Percentuali |      |      |      | Medie Regionali |      |       |      |    |
|---------------------------------|---------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|----|------|----|-------|----|-------------|------|------|------|-----------------|------|-------|------|----|
|                                 | a 70.0  |     | 75.0 |     | 80.0 |     | 82.0 |    | 90.0 |    | 95.0 |    | in su |    | 75.1        | 82.1 | 90.1 | 75.0 | 82.0            | 90.0 | in su |      |    |
|                                 |         |     |      |     |      |     |      |    |      |    |      |    |       |    |             |      |      |      |                 |      |       |      |    |
| Piemonte . . . . .              | ..      | ..  | ..   | ..  | 9    | 11  | 31   | 60 | 12   | .. | ..   | .. | ..    | .. | 16.2        | 74.0 | 9.8  | ..   | ..              | ..   | ..    | 85.5 |    |
| Lombardia . . . . .             | ..      | ..  | 21   | 28  | 21   | 35  | 58   | 65 | 16   | 1  | ..   | .. | ..    | .. | 28.1        | 67.2 | 3.8  | ..   | ..              | ..   | ..    | 84.0 |    |
| Venezia . . . . .               | ..      | ..  | 21   | 35  | 20   | 7   | 40   | 80 | 16   | .. | ..   | .. | ..    | .. | 25.3        | 67.4 | 7.2  | ..   | ..              | ..   | ..    | 84.6 |    |
| Liguria . . . . .               | 2       | ..  | 4    | 7   | 4    | 5   | 5    | 4  | ..   | .. | ..   | .. | ..    | .. | 57.4        | 29.8 | ..   | ..   | ..              | ..   | ..    | 79.5 |    |
| Lucca . . . . .                 | ..      | ..  | 4    | 13  | 4    | 5   | 5    | 1  | ..   | .. | ..   | .. | ..    | .. | 62.1        | 20.7 | 3.1  | ..   | ..              | ..   | ..    | 79.4 |    |
| Toscana (senza Lucca) . . . . . | ..      | ..  | 4    | 34  | 4    | 27  | 40   | 20 | 3    | .. | ..   | .. | ..    | .. | 47.7        | 46.9 | 2.3  | ..   | ..              | ..   | ..    | 81.9 |    |
| Emilia . . . . .                | ..      | ..  | 4    | 41  | 4    | 28  | 69   | 76 | 14   | .. | ..   | .. | ..    | .. | 29.7        | 62.5 | 6.1  | ..   | ..              | ..   | ..    | 84.2 |    |
| Marche . . . . .                | ..      | ..  | 4    | 35  | 4    | 17  | 26   | 22 | ..   | .. | ..   | .. | ..    | .. | 48.6        | 44.8 | 2.8  | ..   | ..              | ..   | ..    | 81.9 |    |
| Umbria . . . . .                | ..      | ..  | ..   | 11  | 11   | 10  | 18   | 17 | 4    | .. | ..   | .. | ..    | .. | 34.4        | 57.3 | 8.2  | ..   | ..              | ..   | ..    | 83.8 |    |
| Lazio . . . . .                 | ..      | ..  | 7    | 19  | 5    | 5   | 3    | 4  | ..   | .. | ..   | .. | ..    | .. | 63.2        | 18.4 | ..   | ..   | ..              | ..   | ..    | 78.8 |    |
| Abruzzi . . . . .               | 1       | ..  | 7    | 51  | 25   | 20  | 20   | 8  | 4    | .. | ..   | .. | ..    | .. | 65.5        | 21.1 | 3.4  | ..   | ..              | ..   | ..    | 80.2 |    |
| Puglie . . . . .                | ..      | ..  | 17   | 37  | 11   | 11  | 11   | 4  | 1    | .. | ..   | .. | ..    | .. | 59.2        | 18.5 | 1.2  | ..   | ..              | ..   | ..    | 78.5 |    |
| Campania . . . . .              | ..      | ..  | 6    | 66  | 33   | 38  | 38   | 8  | ..   | .. | ..   | .. | ..    | .. | 65.5        | 30.4 | ..   | ..   | ..              | ..   | ..    | 80.2 |    |
| Calabria . . . . .              | 1       | ..  | 25   | 63  | 19   | 12  | 12   | 1  | ..   | .. | ..   | .. | ..    | .. | 67.8        | 10.7 | ..   | ..   | ..              | ..   | ..    | 78.0 |    |
| Sicilia . . . . .               | 1       | ..  | 25   | 95  | 20   | 20  | 15   | 7  | ..   | .. | ..   | .. | ..    | .. | 15.9        | 13.5 | ..   | ..   | ..              | ..   | ..    | 78.3 |    |
| Sardegna . . . . .              | 1       | ..  | 11   | 26  | 7    | 7   | ..   | .. | ..   | .. | ..   | .. | ..    | .. | 26.7        | 73.3 | ..   | ..   | ..              | ..   | ..    | 76.2 |    |
| Totale . . . . .                | 6       | 119 | 565  | 288 | 377  | 425 | 64   | 2  | ..   | .. | ..   | .. | ..    | .. | ..          | ..   | ..   | ..   | ..              | ..   | ..    | ..   | .. |

\* Senza Bologna, il cui indice di 81.7 si allontana da quello di tutte le altre provincie emiliane, per collegarsi invece a quelli delle provincie toscane. — Comprendendovi Bologna, l'Emilia avrebbe 83.8.

\*\* Se alle Calabrie si sottraesse la Basilicata, il cui indice si eleva ad 80.0, l'indice loro resterebbe di 76.9.

**Distribuzione seriale degli indici cefalici per regione**

|    | Piemonte | Lombardia | Veneto | Liguria | Lucca | Toscana | Emilia | Marche | Umbria | Lazio | Abruzzi | Campania | Puglie | Calabria |
|----|----------|-----------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|----------|--------|----------|
| 65 | ..       | ..        | ..     | 1       | ..    | ..      | ..     | ..     | ..     | ..    | ..      | ..       | ..     | ..       |
| 66 | ..       | ..        | ..     | ..      | ..    | ..      | ..     | ..     | ..     | ..    | ..      | ..       | ..     | ..       |
| 67 | ..       | ..        | ..     | 1       | ..    | ..      | ..     | ..     | ..     | ..    | ..      | ..       | ..     | ..       |
| 68 | ..       | ..        | ..     | ..      | ..    | ..      | ..     | ..     | ..     | ..    | ..      | ..       | ..     | ..       |
| 69 | ..       | ..        | ..     | ..      | ..    | ..      | ..     | ..     | ..     | ..    | 1       | ..       | ..     | 1        |
| 70 | ..       | ..        | ..     | ..      | ..    | ..      | ..     | ..     | ..     | ..    | ..      | ..       | 1      | 1        |
| 71 | ..       | ..        | ..     | ..      | 1     | 1       | 2      | 1      | ..     | ..    | ..      | ..       | 1      | 3        |
| 72 | ..       | 1         | ..     | 1       | ..    | ..      | 1      | ..     | ..     | 1     | ..      | ..       | 2      | 3        |
| 73 | ..       | ..        | ..     | 2       | ..    | 1       | 1      | 1      | ..     | ..    | 1       | 2        | 7      | 8        |
| 74 | ..       | ..        | ..     | 1       | 3     | 2       | ..     | 2      | ..     | 5     | 4       | 4        | 5      | 5        |
| 75 | ..       | ..        | 1      | 2       | 3     | 3       | 3      | 3      | 2      | 6     | 5       | 8        | 8      | 13       |
| 76 | 1        | ..        | 2      | 3       | 1     | 5       | 4      | 8      | ..     | 4     | 5       | 5        | 8      | 16       |
| 77 | 1        | 7         | 4      | 2       | 4     | 9       | 6      | 8      | 2      | 2     | 16      | 12       | 5      | 17       |
| 78 | 2        | 3         | 1      | 5       | 2     | 6       | 10     | 6      | 4      | 2     | 14      | 19       | 8      | 12       |
| 79 | 5        | 12        | 11     | 6       | 1     | 11      | 13     | 7      | 2      | 5     | 12      | 17       | 8      | 9        |
| 80 | 4        | 12        | 16     | 4       | 3     | 14      | 19     | 9      | 2      | 4     | 14      | 21       | 6      | 8        |



| REGIONI             | Indice Istito-parietale |                                       | Indice<br>facciale<br>medio re-<br>gionali | Angolo facciale |       |       |       |       |    |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----|
|                     | medie<br>regionali      | estremi<br>delle medie<br>provinciali |                                            | sotto<br>66     | sopra |       |       |       |    |
|                     |                         |                                       |                                            |                 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 85 |
| Piemonte . . . . .  | 68.5                    | 67.7 69.0                             | 95.4                                       | ..              | 7     | 49    | 50    | 17    | .. |
| Lombardia . . . . . | 68.8                    | 68.0 69.5                             | 96.2                                       | ..              | 11    | 69    | 82    | 20    | .. |
| Venezia . . . . .   | 68.6                    | 67.5 69.6                             | 97.0                                       | ..              | 13    | 67    | 104   | 33    | 4  |
| Emilia . . . . .    | 69.1                    | 68.3 70.0                             | 96.2                                       | 1               | 10    | 67    | 112   | 39    | 3  |
| Umbria . . . . .    | 69.7                    | .. ..                                 | 100                                        | ..              | 5     | 30    | 24    | 2     | .. |
| Toscana . . . . .   | 69.5                    | 68.6 70.0                             | 96.2                                       | ..              | 2     | 49    | 67    | 12    | .. |
| Liguria . . . . .   | 70.5                    | 69.0 71.6                             | 91.6                                       | ..              | 9     | 33    | 28    | 5     | 1  |
| Marche . . . . .    | 70.4                    | 70.0 70.6                             | 97.9                                       | ..              | 5     | 47    | 48    | 6     | 1  |
| Abruzzi . . . . .   | 70.2                    | 69.3 70.6                             | 98.4                                       | 1               | 13    | 58    | 43    | 4     | .. |
| Lazio . . . . .     | 70.5                    | .. ..                                 | 98.4                                       | ..              | ..    | 12    | 49    | 6     | 2  |
| Campania . . . . .  | 70.4                    | 69.5 71.2                             | 96.9                                       | ..              | 27    | 68    | 45    | 10    | 1  |
| Puglie . . . . .    | 70.8                    | 69.3 73.2                             | 98.4                                       | ..              | 5     | 41    | 32    | 3     | .. |
| Calabria . . . . .  | 71.4                    | 70.0 73.9                             | 97.6                                       | 1               | 10    | 63    | 43    | 5     | .. |
| Sicilia . . . . .   | 70.9                    | 70.0 72.5                             | 96.1                                       | 1               | 23    | 81    | 52    | 5     | .. |
| Sardegna . . . . .  | 70.5                    | 70.3 70.7                             | 94.5                                       | ..              | 12    | 15    | 18    | ..    | .. |

| REGIONI             | Carnagione |       |        |      |       |
|---------------------|------------|-------|--------|------|-------|
|                     | bianca     | scura | blondi | neri |       |
| Piemonte . . . . .  | 42.3       | 57.7  | 21.1   | 11.4 | 15-30 |
| Lombardia . . . . . | 57.9       | 42.1  | 19.1   | 16.9 | 12-28 |
| Venezia . . . . .   | 61.1       | 38.9  | 19.4   | 10.8 | 7-37  |
| Emilia . . . . .    | 45.3       | 54.7  | 16.3   | 13.8 | 7-24  |
| Umbria . . . . .    | 37.7       | 62.3  | 1.6    | 37.7 | .. .. |
| Toscana . . . . .   | 60.5       | 39.5  | 16.6   | 17.3 | 9-25  |
| Liguria . . . . .   | 53.2       | 46.8  | 10.6   | 21.3 | .. .. |

*i percentuali.*

| Provincie                     | Occhi   |       |       |                     |                          |        |                    |
|-------------------------------|---------|-------|-------|---------------------|--------------------------|--------|--------------------|
|                               | azzurri | grigi | bruni | Estremi provinciali |                          |        |                    |
|                               |         |       |       | azzurri             |                          | bruni  |                    |
| Torino, Alessandria           | 18.7    | 19.3  | 62.0  | 7-32                | Alessandria, Cuneo       | 32 85  | Cuneo, Alessandria |
| Bergamo, Cremona              | 17.3    | 30.3  | 52.3  | 12-23               | Pavia, Como              | 4 68   | Brescia, Pavia     |
| Rovigo, Mantova               | 12.2    | 28.3  | 59.4  | 3-23                | Mantova, Udine           | 41 65  | Vicenza, Mantova   |
| Reggio d'Emilia, Forlì        | 11.1    | 26.5  | 62.3  | 3-20                | Ferrara, Reggio d'Emilia | 50 79  | Bologna, Ravenna   |
| —                             | 6.6     | 21.3  | 72.1  | .. ..               | —                        | .. ..  | —                  |
| Livorno, Lucca                | 13.2    | 22.5  | 64.3  | 10-23               | Siena, Firenze           | 50 73  | Pisa, Lucca        |
| —                             | 15.2    | 10.4  | 74.4  | 12-18               | —                        | 62 75  | —                  |
| Ascoli, Macerata              | 9.2     | 24.8  | 65.9  | 3-13                | Macerata, Ancona         | 57 78  | Ascoli, Macerata   |
| Campobasso, Chieti            | 13.4    | 23.5  | 63.0  | 6-19                | Teramo, Chieti           | 51 81  | Aquila, Campobasso |
| —                             | 12.8    | 10.3  | 76.9  | .. ..               | —                        | .. ..  | —                  |
| Avellino, Napoli              | 7.2     | 23.7  | 69.0  | 0-16                | Salerno, Benevento       | 16 92  | Benevento, Salerno |
| Foggia, Bari                  | 5.0     | 21.7  | 73.3  | 3-7                 | Bari, Lecce              | 60 85  | Foggia, Bari       |
| Reggio di Calabria, Catanzaro | 3.7     | 18.2  | 78.1  | 0-7                 | Catanzaro, Cosenza       | 62 93  | Cosenza, Catanzaro |
| Messina, Siracusa             | 3.1     | 19.0  | 77.0  | 0-12                | Siracusa, Trapani        | 58 100 | Trapani, Siracusa  |
| Sassari, Cagliari             | 4.5     | 10.5  | 85.0  | 4-5                 | Sassari, Cagliari        | 80 90  | Sassari, Cagliari  |

*Tagli: i capelli rossi sono una frazione quasi scurabile, cioè di circa 3 0/0.*

## La legge della liberazione provvisoria sulla parola (*Parole law*) nello Stato di Ohio.

Lo stato di Ohio non ha che un solo carcere, chiamato il Penitenziario di Ohio, che trovasi nella città di Colombo. In questo Stabilimento si assegnano tutte le specie di detenuti, cioè da quelli condannati ad un anno fino a quelli che debbono scontare la pena a vita. Anco i condannati a morte sono inviati in questo Penitenziario, ove rimangono cento giorni, e sono poscia impiecati nelle ore che corrono dalla mezzanotte al levare del sole.

Questo carcere è il più grande dell'America, se non del mondo, contenendo più di 2000 celle e misurando un'area di circa ventidue acri. In Ohio il giudice può emettere sentenze per tempo indefinito, però non meno di un anno, e il detenuto può essere rilasciato in seguito ad una ordinanza del Consiglio degli Amministratori (*Boord of Managers*), generalmente su proposta del Direttore.

In questo Stato un terzo circa delle condanne possono essere rimessa o per grazia accordata dal Governatore o in base di promessa di tener buona condotta (*su parola*) concessa dal suddetto Consiglio degli Amministratori.

Questo Consiglio si compone di cinque membri, scelti dal Governatore. Esso accede al Carcere il primo martedì di ogni mese e tiene seduta per quattro giorni, con tre riunioni al giorno. Le riunioni della sera sono dedicate ad ascoltare i detenuti, i quali per legge hanno il diritto di presentarsi personalmente ai membri del Consiglio per esporre i loro reclami, e tutte quelle osservazioni sulla vita interna del carcere che ritengono necessario di far conoscere.

In tal modo il Consiglio è posto in grado di disimpegnare con piena cognizione di causa l'arduo compito che dalla legge gli è imposto.

Il detenuto all'atto della sua liberazione deve promettere di abborrire il delitto, di condurre vita onesta, di dedicarsi alla occupazione che gli è stata provveduta, e se ritenesse utile di cambiarla dovrà ottenere il permesso in iscritto dal segretario del Consiglio.

Il primo giorno di ciascun mese fino alla sua liberazione definitiva, dovrà far pervenire all'ufficio del segretario una relazione della sua condotta, cioè se abbia sempre lavorato e sia stato costantemente pagato durante il mese, quanto abbia guadagnato e quanto speso. Dovrà promettere altresì di sfuggire le cattive compagnie, obbedire alle leggi, ed astenersi dall'uso delle bevande inebrianti — raggiungere il più presto possibile la sua residenza ed entrare subito nell'impiego a lui provveduto — rimanere sempre sotto la vigilanza ed il controllo del Consiglio ed obbligarli di rientrare nel carcere, se questi per qualsiasi ragione lo ritenga necessario.

Il Consiglio, perchè possa funzionare regolarmente, deve rimanere in comunicazione, per mezzo del suo segretario, con tutti i detenuti rilasciati sulla parola ed essere informato nei casi in cui qualcuno di essi perdesse l'impiego procuratogli o diventasse inabile al lavoro per malattia od altre cause.

Nessuna alterazione o emendamento può arrecarsi alle susesposte norme regolamentari, se non vi concorre il voto di quattro membri del Consiglio.

Da quattro anni che funzionano queste disposizioni, esse non hanno subito alcuna variazione.

Dal 14 luglio 1885 al 31 ottobre 1889, 535 detenuti ottennero la libertà sulla parola e soltanto 40 furono nuovamente arrestati per violazione delle promesse.

La relazione tra le altre cose aggiunge che i prigionieri sulla parola sono oggetto di simpatia, e, meglio dei liberati definitivamente, trovano dovunque persone che loro porgono aiuto e patrocinio, — che il compito dei Consiglieri è ben arduo e di grande responsabilità, dipendendo da un *si* o da un *no*, la sorte e l'avvenire di tante persone.

In tutti gli Stati dell'Unione il Governatore ha il diritto di grazia, e tale diritto può essere delegato ad un Consiglio per le grazie; ma questo Consiglio non considera che i puri e semplici casi di grazia, mentre sotto la legge della liberazione sulla parola, le singole questioni sono trattate da persone cui sono famigliari tutti i dettagli del carcere e vivono per così dire la vita intima dei condannati. Cadono così i timori che tale Consiglio possa esorbitare per gli ampi poteri che gli sono conferiti.

Lo Stato dell'Ohio ha pure il suo Consiglio per le grazie, per tutti quei casi nei quali non è applicabile la legge della *parola*, o quando l'applicazione di questa venne negata. Questo Consiglio non può però accordare la grazia, ma soltanto raccomandarla al Governatore. Il Governatore può pure graziare su proposta del Consiglio degli amministratori.

La relazione termina col dimostrare i vantaggi della legge della liberazione sulla *parola* ed a conferma riproduce parecchie lettere di liberati sulla parola, nelle quali sono resi evidenti i benefici di questa provvida istituzione.

(Dalla Relazione di Isacco D. Smead, membro del Consiglio degli Amministratori nel penitenziario di Ohio)

## SULLA RELEGAZIONE E COLONIZZAZIONE IN FRANCIA

Dal *Journal officiel* della Repubblica francese, stralciamo le seguenti notizie somministrate dal Consigliere di Stato incaricato della direzione dell'Amministrazione carceraria, presso il Ministero dell'Interno, signor HERBETTE.

Astrazione fatta dal territorio di Obloek, che in breve tempo, nel 1886, ha ricevuto 100 forzati di razza non europea, i soli possedimenti destinati per l'espia-

zione della pena dei lavori forzati sono: la Nuova Caledonia e la Gujana. La Nuova Caledonia ha ricevuto, nel 1886, 947 condannati, inviati in tre diverse spedizioni; nel 1887, 281 condannati, in due volte; 150 nel 1888, 425 nel 1889. In totale 1,803 in quattro anni.

Alla Gujana sono giunti, nel 1886, 230 uomini in una volta; 697 nel 1887 in due volte; 650, parimente in due volte, nel 1888; e 550 nel 1889 pure in due volte. In tutto 2,127.

Si ha dunque un totale generale di 3,930 individui deportati in quattro anni. In tal numero sono pur compresi 219 arabi, imbarcati dal 1889 per la Nuova Caledonia, poichè quelli che erano stati precedentemente mandati alla Gujana pare che evadessero con troppa facilità.

I condannati ai lavori forzati, che al 1° gennaio 1890 trovavansi al deposito di Avignone, erano 290; a Saint-Martin-de-Ré ve n'erano 173, e 144 trovavansene all'Harrack (Algeri).

Se si passa ai condannati alla relegazione, vedesi che dal principio dell'applicazione della legge 27 maggio 1885 sino al 31 dicembre 1889, il loro numero fu di 5,177 uomini e 519 donne. Non debbesi dimenticare che se la pena dei lavori forzati può essere scontata dalle donne nei penitenziari di Francia, l'internamento coloniale (relegazione) si applica pure alle donne. Non furono effettivamente relegate che 154 donne nella Gujana e 188 nella Nuova Caledonia durante il periodo 1886-1890. — 46 donne sono state ammesse al beneficio della sospensione provvisoria della partenza per motivi di salute, 14 hanno ottenuta la grazia, 3 la liberazione condizionata, che lascia in Francia i condannati a detta pena, ma li sottopone per 10 anni all'azione dell'autorità, arbitra di arrestarli nuovamente in caso di cattiva condotta.

Quanto agli uomini vi furono 7 invii di relegati alla Gujana (2,000) e 8 alla Nuova Caledonia (1,177). La prima spedizione partì il 18 novembre 1886 per Numèa. L'ultima avvenne il 15 settembre 1889 con la stessa destinazione. È un totale di 3,177 uomini effettivamente relegati. Hanno ottenuto il beneficio

La spiegazione di un tal risultato? La s'indovina facilmente. È la competenza, l'esperienza, la passione e l'energia del personale — Non è questo forse il segreto della buona o cattiva riuscita di ogni istituzione, di ogni opera, di ogni legge?

## VARIETÀ

**Situazione mensile dei detenuti negli Stabilimenti carcerari della Confederazione svizzera.** — Riproduciamo la seguente circolare del Consiglio federale svizzero a tutti gli Stati formanti la Confederazione, all'intento di formare una situazione mensile del genere di quella che la nostra Amministrazione pubblica nel *Bullettino*.

Fedeli e cari confederati.

La Società svizzera di statistica, con l'appoggio della Società dei giuristi e la Società delle carceri, ci ha proposto di pubblicare alla fine di ogni mese, a principiare dell'anno 1890, il numero dei detenuti nelle Case penali e nelle Carceri di tutta la Svizzera. Tale proposta era motivata specialmente dalle seguenti considerazioni.

La diversità delle legislazioni centrali e speciali circostanze si oppongono ad una statistica particolareggiata delle Carceri, tale difficoltà sarebbe sormontata con Pinchiesta limitata che si propone. Alcuni Cantoni riuniscono già in *Bullettini mensili*, o ad intervalli più brevi, tutti i dati che si desiderano raccogliere. Anco ridotti in queste proporzioni ristrette, le nozioni di cui si parla sarebbero di una grande utilità per insegnarci a conoscere il mondo delle Carceri. La regolare pubblicazione di questi dati richiamerebbe l'attenzione dei circoli ufficiali e privati sopra l'importanza e la soluzione delle quistioni che si rannodano alle fluttuazioni della popolazione detenuta, non che sui mezzi adatti ad impedire l'aumento e a provocare la diminuzione del numero dei detenuti.

Oltre a queste ragioni addotte dagli autori della proposta, noi abbiamo altresì preso in considerazione il fatto deplorabile di possedere così poche notizie positive sopra uno dei punti più importanti dell'azione dello Stato, quale è quella che riflette le carceri.

Le adesioni che abbiamo già ricevuto da alcuni Cantoni ci rendono sicuri che gli stessi governi cantonali saranno ben lieti di vedere i risultati isolati delle loro ricerche, riuniti d'ora innanzi in un solo che abbracci tutta la Confederazione e che permetta di fare confronti.

Per tutti questi motivi, noi vi preghiamo di volere ordinare che alla fine di ogni mese — a cominciare dalla fine di gennaio 1890 — si stabilisca dal vostro Cantone, in conformità dell'accluso formulario, l'effettivo e il movimento della popolazione di tutti i Penitenziari, Carceri ecc. e che di tutti questi dati ne venga trasmesso un riassunto all'ufficio federale di statistica. Questi ha già ricevuto l'ordine di riunire in ciascun mese i risultati delle relazioni mensili dei singoli Cantoni, e portarli, mediante un *Bullettino*, alla conoscenza di tutti coloro che s'interessano di siffatte quistioni. Questo ufficio ha pure l'incarico di spedirvi regolarmente, il numero di *Bullettini* che desiderate ricevere, o se si crede meglio, spedirli direttamente alle Amministrazioni e a tutte le persone che voi indicherete.

Nella speranza che la nostra domanda, troverà dovunque l'accoglienza favorevole che merita a causa del suo scopo eminentemente utile, cogliamo l'occasione, fedeli e cari confederati, di raccomandarvi con noi alla divina protezione.

Berna, 21 gennaio 1890.

A nome del Consiglio federale svizzero,  
Il Presidente della Confederazione:

L. RUCPONNET.

Il Cancelliere della Confederazione:  
RMAIER.

*dei detenuti del Cantone di . . . . . 189 . . . . .*

| Categorie                    | Totale   |    | Maschi | Femmine | Detenuti |
|------------------------------|----------|----|--------|---------|----------|
|                              | M.       | F. |        |         |          |
| Carcere civile               | E.       |    |        |         |          |
| Per non pagamento di ammenda | M.       |    |        |         |          |
|                              | F.       |    |        |         |          |
| Militari                     | M.       |    |        |         |          |
|                              | F.       |    |        |         |          |
| Giudicabili                  | M.       |    |        |         |          |
|                              | F.       |    |        |         |          |
| Detenuti di passaggio        | M.       |    |        |         |          |
|                              | F.       |    |        |         |          |
| Mendicanti e vagabondi       | M.       |    |        |         |          |
|                              | F.       |    |        |         |          |
| TOTALE                       | Maschi   |    |        |         |          |
|                              | Femmine  |    |        |         |          |
|                              | Detenuti |    |        |         |          |



**Censimento della polizia di tutte le città degli Stati Uniti, aventi una popolazione non minore di 100,000 abitanti nel 1888.** — Questo prospetto che fa parte del Rendiconto del Congresso annuo dell'Associazione nazionale delle Carceri degli Stati Uniti, tenuto a Boston nel luglio 14 a 19 del 1888, ha le seguenti cifre complessive:

|                                                                            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Popolazione calcolata al 1° maggio 1888 . . . . .                          | N.      | 9,388,000  |
| <b>Agenti di polizia:</b>                                                  |         |            |
| Ufficiali . . . . .                                                        | N.      | 1,345      |
| Delegati . . . . .                                                         | »       | 305        |
| Subalterni . . . . .                                                       | »       | 11,623     |
| Altri funzionari . . . . .                                                 | »       | 731        |
| Totale . . . . .                                                           |         | N. 14,004  |
| <b>Numero degli arrestati:</b>                                             |         |            |
| Per reati gravi, o non determinati . . . . .                               | N.      | 285,821    |
| Per violazione di ordinanze municipale . . . . .                           | »       | 136,113    |
| Senza indicazioni speciali . . . . .                                       | »       | 156,990    |
| Totale . . . . .                                                           |         | N. 478,924 |
| Spesa annua pel servizio di polizia . . . . .                              | Dollari | 15,451,200 |
| <b>Il censimento del 1880 dava, per la stessa città le cifre seguenti:</b> |         |            |
| Popolazione censita . . . . .                                              | N.      | 6,680,007  |
| <b>Agenti di polizia:</b>                                                  |         |            |
| Ufficiali . . . . .                                                        | N.      | 1,189      |
| Subalterni . . . . .                                                       | »       | 8,667      |
| Totale . . . . .                                                           |         | N. 9,856   |
| Numero degli arrestati per reati e violazioni diverse . . . . .            | N.      | 355,145    |
| Spesa annua pel servizio di polizia . . . . .                              | Dollari | 10,655,580 |

## ANTONIO BUCCELLATI.

Nel dì 6 febbraio moriva in Milano, dopo lunga malattia e in età di 58 anni il prof. ANTONIO BUCCELLATI dell'Università di Pavia, che la *Reista Rivista* ebbe l'onore di contare tra i suoi collaboratori.

Nelle sue vivaci polemiche pei principii di diritto penale da esso sostenuti, egli mostravasi sempre, qual era, dotto, convinto, ma gentile, privo d'animosità, d'astio, di preoccupazione.

Nello scritto *Il positivismo e le scienze giuridiche* pubblicato nella nostra XVI annata (1886) egli riassume, in un periodo finale, lo scopo precipuo e l'indirizzo dei suoi studi:

« Alleanza dunque della filosofia col positivismo, della ragione colla natura; non servi ad un sistema » bisogna studiare « tutto l'uomo, anima, corpo, spirito e materia, il cui tipo è solo in Colui che *non circoscritto tutto circoscrive* ».

Egli fu tra i più zelanti seguaci del sistema penitenziario graduale, come lo mostra la sua *Memoria* sul tema « Il sistema cellulare deve subire delle modificazioni secondo la nazionalità, le condizioni speciali e il sesso dei delinquenti? » ed il discorso pronunciato all' « Istituto Lombardo », del quale era membro da molti anni, allo scopo di ecci-

tare quel dotto Consesso a lavorare intorno ai temi proposti a Bruchsal pel Congresso penitenziario di Stocolma.

Questi scritti del Buccellati furono inseriti nella nostra VI annata (1876).

E nell'annata successiva demmo luogo al suo studio *Sulla legislazione penale e sulle Carceri di Spagna*.

Egli usava sempre, tanto in questi suoi piccoli lavori, come nei più vasti, come per esempio nel dotto volume « *Istituzioni di diritto e procedura penale secondo la ragione e il diritto romano* » di quel suo stile saltellante; dividendo e suddividendo tutto in capitoli, paragrafi, punti, sottolineando, confortando quasi ogni frase con minute citazioni, spezzando il pane della scienza a bocconcini, infiorando sempre le sue pagine di volate liriche, di versi, misti a ricordi classici, e ad austeri pensieri.

Egli fu un dotto amabile, un'anima candida, un amico affettuoso — Ebbe pei suoi scolari un affetto costante, paterno — Quanti lo conobbero, amici ed avversari, non potranno che rammentare con dolce melanconia quel carissimo uomo.

B.

**Cesare Francioli**, Direttore degli Stabilimenti carcerarii di Pesaro, è morto nell'età di 41 anni. Il male che da tanto lo straziava ha pur troppo vinto; ed oggi tre povere creaturine e una buona signora, piangono disperatamente il diletto che per esse era sostegno ed amore.

Di *Cesare Francioli* è facile cosa tessere l'elegio.

Aveva molto ingegno, svariata coltura e s'interessava con affetto an-

## IL DELINQUENTE

### CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA ANTROPOLOGICO E SOCIOLOGICO

(Continuazione, V. Anno XVII (1887), fasc. 5-6, pag. 228)

#### II. IL CERVELLO DEL DELINQUENTE.

Al pari del cranio, il cervello dei delinquenti è divenuto negli ultimi tempi l'oggetto di un diligente esame, onde trovare in esso dei segni che potessero eventualmente provare qualche specialità nella loro organizzazione. La struttura architettonica anormale del cervello non può essere certamente adoprata per la diagnosi della esistenza criminosa durante la vita del delinquente; intanto è un fatto, che certe anomalie specifiche le quali si presentano costantemente nei delinquenti, dovrebbero avere, non solamente uno speciale valore scientifico, ma dovrebbero pure esercitare la più grande influenza sulle idee fin ora avute sui delitti, sulle pene ecc. Vediamo quali sono stati i risultati di tali ricerche e quale importanza possiamo loro attribuire.

##### a) — Membrane del cervello

Si sono trovati, negli involucri del cervello dei delinquenti, alla dura ed alla pia madre, delle anomalie, le quali, a dir vero, non offrono nulla di speciale, ma che, a causa della loro frequenza, sono relativamente notevoli e perciò sono menzionate dagli studiosi.

Lombroso \*) nota, che le modificazioni delle membrane del cervello (offuscazioni, condensazioni, pachimeningiti ecc.) si trovano nella proporzione del 50 % nei delinquenti, mentre non arrivano nei folli, secondo Raggi ed Adriani, che al 32 %, secondo Peli al 30.6 %, secondo Hoffmann al 49.7 %. Codeste modificazioni sono mentovate dal Giacomini in numero molto minore; Broca e Robin hanno trovato nel cervello dell'assassino Lemaire delle aderenze parziali della pia madre

\*) I. c., pag. 206 e seguenti.

alla sostanza corticale \*), e Decaisne \*\*) ha notato nell'assassino Prunier, alla parte convessa del cervello, parecchie macchie biancastre, le membrane molto aderenti alla sostanza corticale e una sclerotizzazione opaca molto estesa alla pia madre. Anco Herschl \*\*\*), discorrendo del grassatore ed assassino Hackler, avverte che la membrana interna (pia madre) era leggermente offuscata ed un poco edematosa, però facilmente distaccabile; e nei cervelli di delinquenti che Flesch e Schwekendiek studiarono, furono trovate nella notevole proporzione del 50 % delle modificazioni alle membrane, delle aderenze della pia madre alla sostanza corticale, delle aderenze della dura madre al cranio (pachimeningiti e leptomeningiti), delle aderenze dei vasi della base (6 fra 11), iperostosi del cranio ecc. — Queste modificazioni non sono affatto, come già si disse, in relazione con la vita delittuosa anteriore dei singoli individui: debbono bensì, come notano con perfetto accordo gli osservatori (Flesch, Rindfleisch, von Rinnecker \*\*\*\*), riferirsi piuttosto in una preponderante pluralità di casi all'abuso cronico dell'alcool, al quale questi individui più o meno erano deliti. Secondo le osservazioni di Lancereaux \*\*\*\*\*), Griesinger, Magnon, Kremiansky e di altri ancora, si notano frequentemente nei crani di be-

della materia cerebrale. Si è detto, che nel mondo animale anche l'intelligenza aumenta per lo più coll'accrescimento della massa del cervello, che un difetto della sostanza cerebrale, ingenito od acquisito (microcefalia, idiotismo, fanciullezza, vecchiezza, imbecillità ecc.), interamente paralizzino o molto sensibilmente diminuiscano le facoltà intellettuali nell'uomo. Però già Carlo Ernesto von Baer espresse l'opinione \*), che il regno animale non sia formato a seconda di un tipo unico e che quindi ogni paragone graduale sia molto incerto. Il cervello dei molluschi, egli dice, è appena più imperfetto di quello degli insetti, eppure questi si trovano psichicamente in un grado assai più alto non solo dei molluschi, ma ben anco dei pesci e di molti anfibi; mentre questi si avvicinano più all'uomo relativamente alle funzioni cerebrali. Se si paragona il cervello dei mammiferi con quello degli uccelli, difficilmente può determinarsi in quale la vita psichica sia più elevata; eppure il cervello dei mammiferi è conformato in modo immensamente migliore. D'altra parte i fatti fisiologici e patologici provano in modo certo che le attività psichiche non possono funzionare normalmente se non quando la massa della sostanza cerebrale non è troppo piccola, ma dimostrano anche con certezza, che un cervello più grande non stabilisce affatto una intelligenza maggiore.

Tale questione si è voluta risolvere dalle proporzioni della massa del cervello di uomini notoriamente molto intelligenti. Mentre Rodolfo Wagner dice, che la grandezza del cervello non è un attributo principale di una grande intelligenza, e che l'ingegno è indipendente dalla massa cerebrale, Welcker \*\*) afferma, che tutti i crani di uomini eminenti, che da lui furono misurati, toccano od oltrepassano il limite della macrocefalia normale, proposto da lui (1448 centim. di capacità del cranio, 521 mm. di circonferenza orizzontale e 4389 gr. peso del cervello). Anche Paolo Broca crede, che il peso del cervello negli uomini d'ingegno oltrepassi la media. Se il cervello di Cuvier pesava 1861 gr., quello di Byron 1807, quello di Schiller 1580, di Dirichlet 1520, di Volta 1542, di Fuchs 1499, di Gauss 1491, di E. Bischoff 1452, di Petrarca 1417, di Melch. Meyer 1415, di J. v. Liebig 1352, di Dante Alighieri 1320, di Scarpa 1287, di Ignazio v. Doellin-

\*) Dizionario della fisiologia di Rod. Wagner. Articolo *cervello*, di A. W. Volkmann, 1842, vol. I, pag. 568.

\*\*) L. c. p. 32.

ger 1267, di Foscolo 1261, di Tiedemann 1254, di Harles 1238 \*); — se la capacità del cranio di La Fontaine era di 1959, quella di Gall di 1692, di V. Boileau di 1690, di V. Sporzheim di 1930 \*\*), di Kant di 1740 \*\*\*), tutto ciò prova in modo certo che parecchi uomini eminentemente intelligenti hanno avuto un cervello molto grande, ma prova anche, che altri uomini altrettanto dotti ed intelligenti, hanno avuto un cervello molto piccolo, e Bischoff rileva espressamente, che i più pesanti cervelli, osservati da lui medesimo (1659, 1678, 1770, 1925), erano quelli di operai comuni ed ignoti. Se si riflette, che la massa del cervello non consiste solamente di elementi nervosi (filamenti nervosi, cellule gangliari), ma anche di altri tessuti, principalmente di una sostanza intermedia molto estesa (Neuroglia), se poi si pensa che l'aumento dei primi avviene per causa di influenze organiche, e quello delle ultime solamente in modo meccanico senza alcuna azione psichica \*\*\*\*), allora è chiaro, che anche la massa del cervello può essere molto grande, senza che aumentino gli elementi dell'attività intellettuale, i conduttori della intelligenza. Inoltre è ancora da notarsi, che il cervello non è la sola sede della intelligenza, ma che molte delle sue dramazioni nervose e centri dominano e regolano le fun-

capacità intellettuale vadano di pari passo, e che un cervello grande e pesante significhi un uomo eletto, ed un cervello piccolo e leggero un uomo poco favorito dalla natura. Ma d'altro canto non si può negare ogni accordo tra ingegno e capacità cranica, non si può negare una certa relazione dell'ingegno colla grandezza ed il peso del cervello. Ambedue i fattori, peso del cervello e capacità mentale, sono quantità troppo composte, sicchè non si può rilevare facilmente il loro rapporto e dimostrarlo. » Similmente si esprime anche Gratiolet \*): « Si hanno voluminosi cervelli di uomini di genio, e ve ne sono d'idioti; cervelli piccoli di deboli, e cervelli piccoli di potenti . . . . La questione dominante non è quella della massa in un edificio di un ordine così elevato, bensì quella dell'architettura. Però io non nego la influenza della quantità; ma la quantità non è che uno degli elementi di un problema, che ne contiene un gran numero. » Più grande è da un canto, in un individuo la base degli elementi psichici della nascita e più sono formati e sviluppati dall'altro le facoltà esistenti per mezzo della educazione e dei lavori intellettuali, d'altrettanto più grande sarà la somma delle vie conduttrici e dei centri psichici e probabilmente più pesante il cervello. E così accade in realtà, che individui molto intelligenti quasi sempre posseggono dei cervelli molto voluminosi, che, come ha trovato Giovanni Ranke \*\*), tanto i crani maschili quanto femminili dei cittadini offrono in media una maggiore capacità (1523 mm. e 1361), che non la popolazione agricola (1503 e 1335), che secondo Le Bon la quantità del contenuto del cranio è diversa nelle singole classi della popolazione parigina, che vi è una differenza evidentissima nei dotti, nei cittadini, nei nobili e nei servitori.

In che proporzione sta il peso del cervello nei delinquenti? Secondo gli studi or ora citati e secondo i fatti già riferiti sulla capacità dei crani, il peso del cervello dei delinquenti dovrebb'essere generalmente minore di quello degli uomini normali, ma si potrebbe attribuire al delitto stesso in certe circostanze, secondo che esso occupa o predomina l'attività psichica del delinquente, una influenza sulla grandezza della massa del cervello. Le attitudini intellettuali dei delin-

---

\* ) L. c., pag. 109.

\*\* ) Popolazione urbana e rurale, paragonata in rapporto alla grandezza del cervello. Del prof. Giov. Ranke, *Contributo alla biologia*, 1882. — Foglio centrale *neurologica*. Del dott. Mendel, 1882, pag. 676.

quenti sono quindi così disposte, come vedremo più innanzi  
regola, esse sono debolmente sviluppate e sprovviste di capaci  
lettuali. Finalmente è tanto sorprendente quanto istruttivo il  
del modo come ciò avviene. Th. v. Bischoff \*), prof. di an-  
Monaco si è servito nelle sue ricerche per stabilire il peso del  
dell' uomo anche di 135 crani di delinquenti maschi. Tra es-  
rano, a quanto egli dice, 16 grassatori-assassini, che erano st-  
stiziati, e tra gli altri 119 erano in maggioranza i ladri, oltre  
assassini e gli omicidi. Il peso del cervello dei 16 grassatori-  
era, secondo le sue ricerche, rimasto sensibilmente sotto la  
ordinaria del peso cerebrale di un uomo della popolazione li-  
quelle contrade (Monaco), non pesando che 1272 gr., mentre  
degli ultimi era di 1362, ossia una differenza di 90 gr. in  
questo fatto diventa, come Bischoff rileva, ancor più sorpr-  
quando si osservi che tra questi 16 uno solo aveva un peso m-  
del normale. Devesi anche riflettere che i 16 delinquenti era-  
eccezione nella più alta età virile e che non avevano sofferto  
malattia quando furono giustiziati. Ma è anco più notevole il f-  
la media del peso cerebrale degli altri 119 delinquenti oltre



1350 gr. nei delinquenti, di 1320 nei normali e di 1218 negli idioti. Dunque i delinquenti, probabilmente assassini, oltrepassano il peso dei normali.

Il dott. Le Bon \*) crede, che « possono trovarsi delle grosse teste in individui di ordinaria intelligenza, ma nei quali l'attività e le passioni hanno sensibile sviluppo » e con ciò si spiega che i delinquenti, spesso hanno la testa voluminosa. Tra le teste dei ghigliottinati spesso si trovano le più grosse e le più piccole; la spiegazione di ciò sarebbe, che le teste grosse appartennero a coloro le cui passioni ed attività erano molto sviluppate, e che furono spinti al delitto dall'eccesso di questo stesso sviluppo, mentre le piccole appartenevano alle persone di debole intelligenza incapaci a trovare nelle loro scarse risorse intellettuali quanto era sufficiente alla loro esistenza, e sono stati spinti al delitto dalla loro stessa incapacità ». In simile modo Broca \*\*) spiega il peso di 1422 gr. del cervello dell'assassino Prévost, mentre comparando all'età di costui (14 anni) il peso del cervello maggiormente sviluppato, non si sarebbe potuto ottenere, al massimo, che 1410 gr. Ma il Broca avverte che il Prévost si deve classificare tra gli assassini intelligenti, avendo, da sè stesso, concepito e consumato il delitto. Egli trova come Bondier molto spiegabile, « che la capacità cranica del delinquente principale che concepisce il progetto è generalmente maggiore della media, e che quella del delinquente secondario, cioè del complice, che l'aiuta nella esecuzione, è generalmente inferiore e spesso molto inferiore alla media ». Per quanto ingegnosa e sottile sia questa interpretazione, essa contraddice i fatti semplici del Bischoff; o si dovrebbe supporre, che gli assassini francesi agiscano diversamente dagli assassini tedeschi.

c) — *La formazione morfologica del cervello dei delinquenti.*

È il professore Benedikt di Vienna, che ha trovato nella configurazione della superficie superiore del cranio dei delinquenti una serie di anomalie morfologiche di fronte allo stato normale dichiarate quali contrassegni speciali dei crani dei delinquenti.

---

\*) Sur la capacité du crâne d'un certain nombre d'hommes célèbres, l. c.

\*\*) Le cerveau de l'assassin Prévost. Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, 1880, p. 233 e seg.

Noi non possiamo riprodurre minutamente i fatti rilevati da Benedikt e ci restringiamo ai punti essenziali delle sue deduzioni:

Benedikt constatò principalmente due specie di anormalità nel cranio del delinquente. Egli trovò che i lobi occipitali del cervello dei delinquenti erano poco sviluppati tanto che non coprivano il cervelletto. Questo su 16 cervelli, era in 4 completamente coperto, in 3 poco coperto, in 3 coperto incompletamente, in 6 mancava il coprimento in più vasta estensione. Secondo Retzius, il lobo occipitale è molto prominente sul cervelletto nei popoli germanici e romani, mentre negli slavi appena cuopre il cervelletto. Questa relativa insufficienza del lobo occipitale è però importante, come ben s'intende \*), secondo il nostro autore, se si pensa, che siffatta copertura manca nelle specie inferiori di scimmie, e parimenti in tutto il regno animale. « Tutti i fatti, crede egli \*\*), additano, che la metà posteriore del cranio è la sede della sensibilità, e perciò anco del sentimento morale, quindi non v'è dubbio, che qui si tratta di individui eticamente deperiti nel senso scientifico. » La seconda anormalità più importante nel cranio dei delinquenti sta nei rapporti specifici delle circonvoluzioni dei solchi della superficie del cervello. Mentre nel cervello normale i solchi tipici corrono separati

questo collegamento atipico della scissura Hippocampi anette Benedikt uno speciale valore, altrettanto a quello della fessura *calloso-marginalis*, perchè essi formano una proprietà speciale del cervello delle scimmie. Questa ultima (fessura calloso-marginalis) mostrò in 32 emisferi di cervelli di delinquenti 21 comunicazioni complete e anormali, e 4 incomplete. Tra il tipo normale ed il tipo dei solchi confluenti, vi sono molte varianti graduali, non sviluppandosi fino alla superficie una quantità di linee di riunione, rimanendo nascosti come circonvoluzioni sommerse; ma non v'è dubbio, che questo secondo tipo è disposto già nell'embrione, nel modo come ci comparisce nel cervello adulto. Un'altra anomalìa caratteristica nei cervelli di delinquenti è la presenza « del solco orbitale esteriore », segnalato da Benedikt, che si trova costantemente nei mammiferi gyrocefali e nelle scimmie, che partendo dalla fossa di Silvio separa la parte esteriore del lobo frontale dalla sua parte orbitale, ovvero la circonvoluzione orbitale dalla terza e seconda circonvoluzione frontale. Mentre nel cervello normale non vi sono che tracce di questo solco, esso è espresso in modo notevole nel cranio del delinquente, cosicchè il cervello del delinquente ha una differenza oscillante tra il cervello degli animali e quello degli uomini \*). Nelle circonvoluzioni del cranio del delinquente trova Benedikt inoltre ancora espresso il passaggio tra il cervello dei primati ed il cervello dell'animale di rapina. Mentre si ammette sempre, che il cervello frontale dell'uomo si sviluppi secondo il tipo di tre circonvoluzioni e quello di certi animali di rapina secondo quello di 4 circonvoluzioni originali, molti cervelli di delinquenti dimostrano chiaramente il tipo di 4 circonvoluzioni, sviluppandosi il solco attiguo (il terzo solco del cervello degli animali di rapina, che nel cervello normale non si trova che in tracce) \*\*) ad un solco principale, sicchè anche per il cervello umano è stabilito il tipo di 4 circonvoluzioni.

Da tutte queste anomalìa, crede Benedikt, potersi, almeno provvisoriamente, asserire che: « I cervelli dei delinquenti dimostrano deviazioni dal tipo normale, ed i delinquenti sono da riguardarsi come una varietà antropologica della loro specie o almeno delle razze civili. »

Queste opinioni di Benedikt hanno avuto diversi apprezzamenti.

\*) Sullo stato odierno della anatomia di cervelli di delinquenti. Vienna, La Presse medicinale, 1880.

\*\*) *Studi anatomici*, I. c., pag. 110.

Mentre furono applaudite unanimamente al Congresso internazionale antropologico di Parigi (1878) da Broca, Charcot ed altri, esse furono segno ad attacchi violentissimi, in parte non meritati, al Congresso internazionale medico di Londra (1881), alla adunanza dei naturalisti tedeschi e da altri osservatori. I fatti, che più tardi da molti studiosi furono apportati, sono poco adatti a servire di appoggio alle conclusioni di Benedikt.

Vittorio Hanot \*) ha trovato tra 11 cervelli presi dalla infermeria centrale delle carceri della Senna a Parigi, 4 cervelli provvisti ciascuno di 4 circonvoluzioni frontali trasversali in un emisfero destro e in un emisfero sinistro. La circonvoluzione soprannumeraria si è fatta sicuramente per un raddoppiamento della seconda circonvoluzione frontale. Gli individui, a cui appartenevano codesti cervelli, osserva Hanot, non erano grandi delinquenti; « erano semplicemente dei recidivi, dei pilastri di carcere che non avevano mai potuto obbedire ad alcuna regola sociale. » Devesi oggidi, domanda l'autore, considerare l'esistenza di quattro frontali trasversali come una caratteristica del cervello dei delinquenti? Ma tale conclusione sarebbe, per lo meno, prematura. Hanot è generalmente disposto a considerare come molto fre-

debolezza cerebrale, mentre, nel secondo caso, coincide invece con l'ampiezza della maggior parte delle circonvoluzioni e fa testimonianza dello sviluppo del cervello. — Broca poteva constatare nel cervello di Prévost, che la prima linea occipito-parietale tanto a destra che a sinistra è profonda, che in conseguenza la scissura occipitale esterna e il lobo occipitale si stacca dal lobo parietale nel modo che Gratiolet ha designato nella scimmia, (la callotta). Oltre di questa anomalia ve ne sono delle meno rare ed altre che sono assolutamente straordinarie. Da qualunque lato la radice della terza circonvoluzione frontale aveva occupato una situazione profonda, sicchè la scissura prerolandica comunica direttamente con la scissura di Silvio. A sinistra confluivano direttamente il 2° solco temporale ed il 3° solco occipitale, sicchè v'era solamente un solco non interrotto, che dalla punta del lobo temporale andava alla punta del lobo occipitale.

Nella seduta della Società anatomica di Parigi mostrava Montard Martin \*) un cervello, dove si trovarono 4 circonvoluzioni frontali orizzontali. Ballet osservava, che questa anomalia non era rara, e che si trovava quasi costantemente nei cervelli dei delinquenti. Foville \*\*) ha osservato tale anomalia sull'emisfero sinistro di un folle cronico. Quest' uomo, osserva egli espressamente, era molto docile durante la sua vita e non ha avuto mai una punizione. Egli trova questa osservazione in assoluta contraddizione con i risultati di Hanot e Ovion.

Al cervello dell'assassino Prunier ha trovato Decaisne come già fu detto, solamente una estesa offuscazione.

« Le circonvoluzioni, osserva egli espressamente, non mostrano nulla di anormale. Nel suo insieme, salvo le lesioni periferiche precedentemente constatate, è assolutamente normale ».

Ferrier \*\*\*) ha osservato in una delinquente un gran numero di irregolarità. La scissura di Rolando, era interrotta sull'emisfero destro da una profonda linea di passaggio, che avanzava verso la circonvoluzione ascendente del cervello. Questa anomalia ingenita è straordinariamente rara; egli l'ha veduta solamente due volte in 800 cervelli normali.

Il dott. Marchi \*\*\*\*) ha trovato nell'assassino Gasparone oltre una offu-

\*) Le progrès médical, 31 dic. 1881 (Foglio centrale neurologico, 1882, pag. 69).

\*\*) L. c. Annales d'hygiène publique, 1833, pag. 333.

\*\*\*) Archives neurologiques 1832. Lombroso, l. c., p. 197.

\*\*\*\*) Lombroso, l. c. p. 199.

sciazione della aracnoidea ed una aderenza della pia al lobo frontale destro, una separazione della prima circonvoluzione ad una confluenza della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> circonvoluzione frontale all'emisfero posteriore. Tenchini ha descritto una deformità di un delinquente al cervelletto, al verme inferiore, e Giuseppe Mainardi ha osservato al cervello di una delinquente una ipertrofia di una circonvoluzione del lobo frontale a sinistra.

Giacomini nei suoi esami delle circonvoluzioni cerebrali nell'uomo ha tenuto conto speciale dei cervelli di delinquenti ed è venuto a conseguenze, che contraddicono spesso le affermazioni positive degli altri osservatori. Tra i 468 cervelli, che egli ha esplorato in tutte le varietà immaginabili delle loro circonvoluzioni ve n'erano 23 di delinquenti; e dal paragonare questi cervelli con quelli dei non-delinquenti risultarono conclusioni di molta gravità. Tra le varietà del lobo frontale mostra il così detto tipo di 4 circonvoluzioni una grande varietà della sua presenza in non-delinquenti; e le stesse varietà si trovarono anche nei cervelli dei delinquenti quasi nella stessa proporzione di cifre di quelli. Egli ebbe tra 56 emisferi di delinquenti, una separazione della circonvoluzione frontale superiore, 5 della media, 2 della inferiore, 1 tipo completo di 4 circonvoluzioni simmetriche sviluppate; 1 tipo

furto nella mancanza di organizzazione al cervello. Ma l'obliterazione parziale o totale della cornea occipitale ha la sua ragione come lo prova Virchow sopra un avvenimento puramente infiammatorio, ciò che non di raro avviene.

Huschke \*) ha trovato in una omicida la circonvoluzione centrale anteriore a sinistra interrotta nel mezzo della lunghezza, ed oltre a ciò una notevole ossificazione alla fossa frontale.

Nell'assassino ladro Freud, il prof. Willigk \*\*) ha osservato tutta una serie d'anomalie di circonvoluzioni. La 2<sup>a</sup> circonvoluzione frontale è divisa in due parti da un solco posteriore aderente col solco precentrale, il solco occipito-parietale posteriore si riunisce al solco occipito-trasversale, e il solco *callos* marginale, divide l'arcata superiore dell'emisfero e comunica con la fessura parieto-occipitale. La fessura calearina imbocca nel solco Hippocampo. Questa somiglianza con la scimmia, Willigk l'ha pertanto veduta, osservata più volte, da quando ha seguito quella ricerca, negli adulti, come espressamente egli fa notare.

Al cervello dell'assassino Hakler, Heschl \*\*\*) non ha potuto constatare nessuna anomalia ad eccezione di un lieve oscuramento della pia madre e nessuna deformazione, nemmeno quelle dipinte come particolarità del cervello dei delinquenti, come ad esempio, la solcificante fessura della scimmia (callotta).

I signori Flesch e Schwkendick hanno osservato una più vasta serie di crani di delinquenti, e noi ne riproduciamo i principali risultati. L'esplorazione di 30 cervelli di criminali e di suicidi hanno constatato una quantità di anomalie \*\*\*\*). I cervelli mostrano spesso delle asimmetrie che colpiscono, rispetto alle proporzioni della superficie superiore, tanto in relazione alla grandezza di alcune parti quanto per l'ordine dei solchi. In alcuni cervelli, il cervelletto non era tutto coperto dal lobo occipitale del cervello.

Le linee di passaggio a qualche solco, e specialmente al solco frontale inferiore, al solco parietale ecc. davano luogo frequentemente ad osservazioni.

---

\*) Huschke, l. c., 171. Anmerkung.

\*\*) Das Gehirn des Raubmörders Leop. Freud. Von prof. Arthur Willigk in Olmütz, Prager Vierteljahrsschrift für die praktische Heilkunde — 1876, S. 15 ff.

\*\*\*) l. c.

\*\*\*\*) Sitzungs der physikalisch medicinischen Gesellschaft, Z. Würzburg. Ueber Verbrecher — *Gehirne*, 1884, *BL XVI*, p. 50.

All'emisfero si trovarono 7 volte interrazioni della circonvoluzione centrale anteriore, 4 volte quella della posteriore. Si trovò 6 volte in 4 cervelli osservati una formazione più o meno completa della sedicente fessura della scimmia. Gli studiosi non possono presentare questi risultati ed altri ancora siccome una conferma delle osservazioni di Benedikt. Molte irregolarità notate, appariranno, è ben vero, come influenze dei solchi; qualcuna potrà anche essere interpretata per rassomiglianza animalesca, come la callotta della scimmia, la comunicazione della callotta occipitale e parietale, la continuazione del solco calloso-marginale nel solco subparietale. Ma altre osservazioni mostrano tutto l'opposto di una moltiplicazione di solchi, come sarebbero le ripetute linee di passaggio di un solco frontale ecc. È vero che un aumento di circonvoluzioni frontali al cervello è stato constatato, ma eguale constatazione si è fatta pel tipo ordinario delle tre circonvoluzioni, di modo che le osservazioni e i dati stabiliti da Benedikt non possono contenere e raccogliere tutte le possibilità. Per quanto si voglia convenire sulla frequente formazione atipica della superficie del cervello dei criminali, pare ci mancano statistiche comparabili, quantunque il numero delle varietà notate nei cervelli studiati nelle sale di preparazioni anatomiche non siano lungi dall'essere paragonate ai



accolti, è in parziale accordo con Benedikt, che il cervello dei delinquenti è atipico, con la restrizione che tutti i cervelli dei delinquenti non hanno anomalie morfologiche. All'incontro egli è assai poco in grado di riconoscere un tipo confluyente comune ai cervelli dei criminali; è nessuno è più di lui persuaso che sia permesso di far derivare dall'atavismo le irregolarità descritte.

In un altro punto Flesch \*) dice che quasi tutti i crani esplorati mostrano, oltre i cambiamenti patologici, delle proporzioni atipiche considerevoli nella forma esterna. Ma poichè non esiste, generalmente, un cranio normale, è ben difficile determinare quando le variazioni esistenti potranno essere considerate come un motivo sufficiente per potere ammettere un funzionamento insufficiente dell'apparato centrale nervoso. Non vi è che qualche anomalia che può essere riguardata come formazione retrograda, come la callotta di scimmia ecc. L'ammissione dello speciale cervello di delinquente, egli continua più innanzi \*\*), non è ammissibile. Al contrario si trovano in modo notevole nei delinquenti e nei suicidi delle anomalie simili a quelle dei normali, tanto dal punto di vista morfologico che clinico. Le prime consistono nelle deformità come nelle irregolarità delle proporzioni di circonvoluzioni. Queste ultime non indicano un tipo determinato e bisogna anche sottoporle a numerose esperienze, per scoprire fino a qual punto giunga l'ordine delle circonvoluzioni cerebrali, senza che ne risulti un deterioramento nella formazione delle facoltà psichiche.

È quindi possibile di trarre dai risultati che sono comunicati da diversi osservatori, quella somma di fatti che autorizzi a riconoscere l'esistenza di un cervello di delinquente, giusta i principi di Benedikt? I numerosi dati si contraddicono mutuamente in quasi tutti gli osservatori, i dati negativi della teoria di Benedikt, qualche volta anche contrari alle scoperte di qualche autore, mostrano evidentemente che i caratteri sicuri e determinati di un cervello criminale non esistono. Quelli stessi che hanno trovato nel cervello dei delinquenti una parte dei segni anatomici e morfologici che sono stati creati da Benedikt, son ben lungi o almeno si guardano bene di deter-

\*) Flesch. *Über Verbrecher — Gehirn*, ibid. p. 155 ff.

\*\*) *Correspondenz. Blatt für Schweizer Ärzte* XIV. Jahrgang 1884, Sitzung des medicinisch pharmaceutischen Bezirksvereins zu Bern am 15 Juni 1883. Prof. Flesch: *über den pathologischen Befund beim Hirn von Verbrechern und Selbstmördern.*

minarli come causa organica della vita anteriore delittuosa. E questa riserva s'impone da sè stessa quando si pensa quanto è minimo ancora quello che conosciamo sul valore dell'architettura morfologica delle circonvoluzioni cerebrali e delle funzioni della scorza cerebrale.

La conoscenza topografica della superficie del cervello aveva, fino ai tempi moderni, molte lacune. Si deve alle esplorazioni anatomiche ed embrionologiche comparative di Huschke, di Gratiolet, di Bischoff, di Broca, di Reichert, di Ecker, di Pansch ed altri, se abbiamo una esatta cognizione sulle proporzioni delle circonvoluzioni principali di fronte alle secondarie, dello sviluppo di queste circonvoluzioni, e della loro eguale disposizione nella diversa specie di animali. Le circonvoluzioni cerebrali hanno eccitato un grande interesse dopo che Broca ha scoperto nella prima circonvoluzione frontale la sede della parola, e di più fu provato, negli ultimi tempi, che le facoltà dell'anima sono localizzate nella scorza cerebrale e nelle circonvoluzioni cerebrali. Nulladimeno vi hanno in proposito diverse opinioni per stabilire qual'è la disposizione normale delle sole circonvoluzioni cerebrali, e quali deviazioni della pluralità di ciò che è stato trattato in questo schema può essere designato come patologico o tipico. Infatti, mentre alcuni

ammette con Pansch \*), che solamente i solchi originari possono in qualche modo esser nominati veramente costanti e tipici, e che tutte le parti dei solchi e i solchi formantisi più tardi sono soggetti a grandi cambiamenti nella forma e nella posizione, e quanto più tardi si formano tanto più il cervello è solcato, e lo è in grado più intenso nell' uomo. Mentre questi solchi tipici primari (la scissura frontale di Rolando, la parietale temporale, l'occipitale marginale) si distinguono per una forma e per una posizione relativamente invariabile delle loro parti principali, ed anche per la loro profondità considerevole, i solchi secondari e terziari non hanno nessun segno distintivo assoluto, ed al contrario dei primi variano entro la normale dal grado più basso fino al più elevato. E perciò avviene, come osserva Giacomini \*\*), che tutti i cervelli umani hanno una impronta speciale, una fisionomia loro propria che distingue gli uni dagli altri « e se si dice che non vi sono due individui che si rassomiglino, ciò può essere detto in tutta l'estensione della parola, del loro cervello ».

Come abbiamo veduto, Benedikt, ha distinto due tipi nell'ordine dei solchi e delle circonvoluzioni: il normale ove i solchi tipici corrono separati l'uno dall'altro e l'anormale dove questi solchi confluiscono più o meno insieme, e i cervelli dei criminali mostrano, a suo parere, questo tipo di solchi confluenti.

Questi lavori di anatomia sono in contradizione con quelli di altri anatomici. Bischoff \*\*\*), il celebre anatomico di Monaco, dichiara espressamente che non ha mai osservato una tale confluenza dei diversi solchi ordinariamente separati nei numerosi cervelli di delinquenti che aveva sotto mano, e che non ha mai potuto notare questa singolarità, anche esaminando di nuovo questi cervelli di assassini conservati nell'alcool e paragonandoli ai cervelli di persone intelligenti. Il prof. Binswanger \*\*\*\*) dà molto valore al fatto di aver trovato in uomini appartenenti alla sedicente media, morale e possibilmente normale, dei cadaveri studiati a Breslau e a Berlino, delle confluenze di solchi largamente separati quasi in un terzo dei cervelli esaminati (180) e che con-

\*) Die Furchen und Wülste am Grosshirn des Menschen. Von Dr. A. Pansch. Prof. in Kiel. Berlin 1879, p. 4 ff.

\*\*\*) l. c., p. 41.

\*\*\*\*) Das Hirngewicht des Menschen, l. c., p. 131.

\*\*\*\*\*) Verhandlungen deutscher Naturforscher und Aerzte z. Gisenach, 1881, p. 230.

fluenze estese le quali si diffondono al tempo stesso sulla maggior parte dei solchi tipici di un emisfero o di due emisferi di un individuo, sono relativamente rare. « Ma ad ogni modo ciò si verifica in qualche caso, ed è argomento principale contro la conclusione di Benedikt, in individui non provvisti di confluenti così largamente estesi e profondi come i casi più gravi esposti da Benedikt lo dimostrano ». La più gran prova contro la dottrina di Benedikt è stata anche in proposito messa innanzi da Giacomini \*). Egli ha esplorato le anastomosi e le confluenze di specie e varietà più diverse, nei cervelli di uomini normali e in quelli di criminali. Egli ha constatato in 464 cervelli normali, 934 solchi soprannumerari dell'emisfero destro e 1005 dell'emisfero sinistro, quindi 617 linee di passaggio e d'anastomosi a destra e 621 a sinistra. La varietà dei solchi è dunque un po' più grande di quella delle circonvoluzioni, il numero medio dei solchi soprannumerari è 6.12 a sinistra e 5.07 a destra, quello delle circonvoluzioni 3.75 da ambo le parti.

« In tutti i cervelli, osserva Giacomini, esistono costantemente delle varietà di solchi e di circonvoluzioni; sopra 28 cervelli di delinquenti si hanno 4.80 solchi a sinistra e 5.03 a destra, 3.92 circonvoluzioni a sinistra e 4.64 a destra. Calcolato in base ai solchi, il cervello dei cri-

Non si può riguardare come un indizio caratteristico e costante pel cervello dei delinquenti il dato che il loro cervelletto non è abbastanza coperto dal cervello. Anche in 16 cervelli di delinquenti esaminati da Benedikt la copertura non era che tre volte insufficiente e Bischoff è disposto ad attribuire questa osservazione ad un metodo inesatto di esplorazione. « Credo bene, egli dice, di potere oppormi positivamente a questo dato anatomico dopo le esperienze che ho fatte sui numerosi cervelli di delinquenti che avevo fra le mani ». Il lobo occipitale essendo la sede del sentimento è dunque anche quello del senso morale, e Benedikt vede nel suo sviluppo imperfetto la cagione di certe specialità di carattere etico degli individui in questione. Frattanto Meynert \*) mostra già che il lobo occipitale delle scimmie pesava il 20% e quello degli uomini solamente il 15% del cervello anteriore, sicchè giustamente gl'individui aventi un gran lobo occipitale appaiono molto somiglianti alle scimmie ed hanno, conseguentemente, uno sviluppo retrogrado. Oltre a ciò, egli dice, siffatta opinione è contraria a quella di Gall e Carus. Mentre il primo pone gli organi del senso criminale al disotto e dietro l'orecchio, il secondo pretende che specialmente gli uomini con la testa lunga sieno disposti a commettere dei delitti; e secondo Benedikt la testa corta deve essere riguardata come una qualità specifica di tali individui.

Non si può attribuire una importanza speciale a una formazione normale della sedicente callotta di scimmia, che secondo Benedikt si trova spesso nei delinquenti, poichè questa callotta si trova anche in altri individui in condizioni assolutamente diverse. Per esempio Broca \*\*) dice espressamente che ha veduto questa anomalia nel cervello del celebre medico Luigi Assalini. Per sè stessa, egli dice, non è un ostacolo al funzionamento regolare e attivo delle facoltà intellettuali di un ordine superiore. Frattanto aggiunge: « Non si può non riconoscere che l'esistenza della callotta nell'uomo è indizio morfologico di una certa irregolarità di sviluppo cerebrale e si capisce che i cervelli che presentano questa disposizione sieno esposti più degli altri a funzionamenti imperfetti. »

W. Santer e altri hanno osservato questa anomalia nel cervello

---

\*) Anzeiger der K. Gesellschaft der Aertze, Wien 1876, Schwekendick, I. c.

\*\*) Il cervello del assassino Prévost, I. c., p. 239 ff.

di alienati e Meynert \*) l'ha veduta in un uomo istruito e ragionevole, un ingegnere morto sui quarant'anni di una emorragia al cervello. Il prof. Rüfingher \*\*) osserva che le sue esplorazioni sopra l'anatomia della calotta e del solco parietale posteriore negli assassini e negli assassini-ladri non hanno dato nessuna particolarità specifica, ma solamente questa configurazione tipica che si trova qualche volta nel cervello di individui deboli di spirito. Mendel \*\*\*) crede questa formazione della calotta una anomalia costante del cervello, che ha la sua base nello sviluppo inferiore al posto che la concerne, e se non è sempre, osservata isolatamente in un cervello, indizio d'imbecillità, è d'altra parte ingiusto di contestarle altra significazione perchè si presenta qualche volta, accidentalmente, in gente sana di mente.

Le dottrine più recenti sopra le funzioni della scorza cerebrale accentuano sempre più il concetto, che l'architettura esterna della superficie del cervello, non indica una misura speciale per le facoltà intellettuali e psico-fisiche. — Si crede che una maggior ricchezza di circonvoluzioni non ha bisogno di andar del pari con una capacità più alta e vivace. Ciò ha provato, come Schwalbe \*\*\*\*) mette in evidenza, non solamente un confronto del cervello degli unghiate ricchi in circonvoluzioni (come leoni) col cervello di molte specie povere di

cervello, era molto meno ricco di scorza che quello del nominato volgare « assassino ».

Più è constatato che gli elementi della scorza cerebrale sono conduttori delle facoltà intellettuali, tanto più deve riuscire chiaro che non dipende dalla formazione esteriore della scorza cerebrale, ma essenzialmente dal suo spessore e più ancora dal numero dei gangli in essa contenuti. Nella localizzazione delle funzioni del cervello non si tratta solamente di dare un valore particolare alle circonvoluzioni delle diverse parti di esso, ma anche alla loro struttura soprattutto se, come lo prova Betz <sup>\*)</sup>, quasi ogni parte della scorza dell'uomo differisce in struttura specifica, e vi sono nelle diverse parti del cervello, rispetto alle circonvoluzioni, delle regioni determinate che son provviste di cellule nervose specifiche, le quali servono a funzioni fisiologiche diverse le une dalle altre. Nella scorza del cervello certi gangli sono collocati come talami d'organizzazione concordanti e specifici, e sono collegati alle fibre nervose della corona raggiante, capsule interne vicine, per le quali sono in comunicazione con gli apparecchi centrali inferiori e per mezzo di essi nuovamente in contatto con gli organi esterni del corpo e così pure in rapporto fra essi, perchè fra le due metà del cervello passano numerose fila di fibre nervose <sup>\*\*</sup>).

Nei gangli della scorza cerebrale, dei quali, secondo il parere di Meynert, ve ne sono nel cervello presso a poco 600 milioni, tutte le impressioni e i sentimenti che escono dalla periferia e dall'interno del corpo, sono depositati come memorie, che sono poi trasformati in realtà e come tali pervengono a conoscenza. — Nella scorza del cervello ha luogo l'associazione dei diversi impulsi singolari del sentimento, e come è, si stabilisce nella conoscenza di sè stesso e di là passa la combinazione logica delle rappresentazioni isolate delle differenti qualità dei sentimenti e quindi delle rappresentazioni complessive della facoltà sensitive a disposizione di tutti gli elementi richiesti alle esecuzioni della volontà per giungere alle azioni psico-fisiche relative <sup>\*\*\*</sup>). Ma è dubbio se le cellule funzionanti nello stesso modo fisiologicamente,

<sup>\*)</sup> Qualche parola sopra la struttura della scorza cerebrale, per Vladamiro Betz, prof. a l'Università di Kiew, Rivista d'Antropologia, 1881, p. 426 ff.

<sup>\*\*</sup>) Wundt: Gehira und Seele, Deutsche Rundschau, 1880, I. c.

<sup>\*\*\*</sup>) Die Körperlichen Grundlagen von Geistesstörungen von prof. Flechig, Leipzig 1882; und Ueber das Bewusstsein von D.<sup>r</sup> C. Wernicke, Allg. Zeitschrift f. Psychiatrie, 1879, p. 420 ff.

e riunite ai centri, siano localizzate al punto destinato della scorza cerebrale; o che queste cellule, come lo suppone il fisiologo francese Brown-Sequard, sieno disposte separatamente, e riunite le une alle altre da lunghe fibre; ma è certo che le funzioni psichiche che sono notate come attività, nella partecipazione della volontà, danno il risultato complesso, unitamente alle altre, alla scorza cerebrale. È anche provato che sotto certi rapporti le basi della superficie del cervello si limitano le une con le altre sostituendosi nelle diverse funzioni, e che, ad un funzionamento determinato, si adattino le singole parti del cervello.

Dalla quantità e qualità delle impressioni ricevute e delle memorie deposte, dall'intensità, dalla facilità con la quale giungono alla rappresentazione e pervengono alle azioni destinate ai pensieri, ai sentimenti e alle volontà, dipende di sapere se i processi psichici si svolgono presto e facilmente, come su vie preparate e quale direzione prendono. Non vi è dubbio che certe qualità ed alcune facoltà psichiche, certe prerogative o defezioni intellettuali, si trasmettono ai discendenti per via di successione, e che non si distinguono in qualche punto della sostanza della scorza cerebrale, talune perfezioni e imperfezioni. Ma è anche certo che l'educazione, l'istruzione, l'esempio, la vo-



menti del sistema nervoso funzionano diversamente, e tanto più la scorza cerebrale è perfezionata in generale e singolarmente nelle sue parti isolate.

Meynert \*) fa osservare in proposito come siano potentemente sviluppati i lobi dell'odorato, negli animali che tengono abitualmente il naso vicino a terra, sorgente principale delle materie odoranti delle quali seguono le tracce; come l'uomo, al pari degli animali rampanti non ha che lobi d'odorato deperiti, perchè, camminando dritti, si spogliano in gran parte di questo senso; e come l'uomo, al contrario, possiede le regioni di circonvoluzioni più sviluppate alla pareti della fossa di Silvio perchè colà si trova la sede della potenza linguistica fisica. « Lo sviluppo contrario di certi completamenti psichici cammina di pari passo con delle quantità opposte degli sviluppi alle parti del cervello frontale ». Con lo sviluppo psichico va del pari lo sviluppo della scorza cerebrale e anche quella delle circonvoluzioni, di modo che i diversi uomini, come lo prova Maudsley \*\*) mostrano grandi differenze. — Nelle razze di uomini inferiori le circonvoluzioni sono disposte in modo meno complicato e più simmetricamente; nelle razze superiori le differenze anatomiche sono d'accordo con le differenze della capacità intellettuale. Bischoff \*\*\*) crede probabile, ma difficile a stabilire che vi sia una relazione tra la ricchezza delle circonvoluzioni e le diverse parti dei lobi del cervello, e che le circonvoluzioni stesse sono di una importanza diversa a seconda dei diversi completamenti intellettuali. E poichè si studiano adesso i centri motori e sensori, si dimostrerà o almeno si dovrà un giorno dimostrare quali sieno le principali differenze dei centri delle facoltà psichiche, come il sentimento, la rappresentazione, la fantasia, la memoria, la meditazione, la volontà ecc. ed allora s'imparerà a trovare nelle loro differenze quantitative, la chiave per le proporzioni fin adesso indissolubili della massa cerebrale e soprattutto la sua capienza periferica grigia. Dopo la concezione indicata del meccanismo psicofisico, l'esistenza di tali centri è assolutamente inconcepibile per le capacità intellettuali isolate, o per le superiori, e bisogna respingere la possibilità di poter mai trovare sopra la superficie della scorza

\*) *Psichiatria ecc.*, I. c., p. 120.

\*\*) *Die Physiologie der Seele*. Von Henry Maudsley Deutsch von Dr. R. Böhm. Würzburg 1870, pag. 228.

\*\*\*) *I. c.*, p. 185 and 181.

cerebrale rispetto alle circonvoluzioni cerebrali una *carta* delle qualità psichiche secondo il modello della frenologia. Dal perfetto o imperfetto sviluppo, dall'architettura distintamente impressa o mal condizionata della superficie cerebrale, non si potrà concludere che sul carattere superiore o inferiore di tutto l'organo, per le facoltà dell'anima; ma ritornar sulle sue funzioni isolate. Al modo stesso che non è possibile e logico di giudicare dalla facciata di una fabbrica della giusta ripartizione dei locali e sul buon impiego del posto disponibile dell'interno, non è nemmeno possibile giudicare del grado e genere della capacità del cervello basandosi sulla natura delle circonvoluzioni cerebrali. È il giudizio del prof. Mank che ha deciso sopra questa questione.

Pare impossibile come si possa concludere in base alla percorrenza e alla formazione delle circonvoluzioni cerebrali sulla vita anteriore delittuosa di un individuo. Tutti i rimproveri e le obiezioni fatte contro gli errori psicologici della frenologia di Gall non si sollevano completamente contro questa opinione? Il delitto o il compimento di un'azione immorale non è il risultato di una serie di processi complicati dell'anima? E questo risultato di una lunga catena di anteriorità individuali e d'influenze sociali deve avere il suo posto nelle dispo-

esterne od interne? Si possono dichiarare cervelli di delinquenti quelli di coloro che non avevano commesso reati? Ma la più grande contraddizione osserva Bardeleben \*) in modo che colpisce, che impressiona, è che una osservazione anatomica deve significare uno stato di per se stesso indeciso e dubbio e sottoposto sempre alla concezione di tempo e di luogo. L'idea del delitto dipende dall'opinione del tempo. L'infanticidio, il furto, la pederastia non furono sempre riguardati come delitti dai popoli dell'antichità. « I delitti possono essere motivati da sentimenti vili e grossolani, ma anche essere motivati da motivi nobili. La bestialità, la ignoranza, la mancanza di educazione, ma anche la più alta intelligenza, anco motivi etici, possono condurci al delitto. »

« I più grandi fra i poeti, dice Holzendorff \*\*), non si sforzano, nelle loro tragedie, di provare che le nature più nobili e generose possono essere spinte a divenire omicide da una forza superiore alla loro volontà? » Colui che per sentimento di onore uccide un altro in duello, chi diviene infanticida per preservare i figli dal disonore, dalla miseria, dalle cure; chi per sentimento patriottico o religioso commette un omicidio, e infine colui che per una miserabile somma di denaro distrugge la vita di un suo simile, tutti questi uomini avranno sempre la stessa anomalia delle circonvoluzioni cerebrali?

Quantunque queste considerazioni facciano già conoscere per ragioni d'indole completamente speculativa, come i risultati principali ai quali giunge Benedikt con la sua dottrina, siano poco solidi, questa dottrina diventa completamente debole se è provato che la base fondamentale (cioè i fatti anatomici, sopra i quali è costruita) è interamente o in parte tentennante ed incerta. E tale l'hanno mostrata, come abbiamo veduto, l'esperienza d'una serie di studiosi come Heschl, Meynert, Giacomini, Bischoff, Bardeleben, Hanot, Binswanger, e altri.

Le irregolarità delle circonvoluzioni, dice il prof. Rindfleisch \*\*), si trovano anche in cadaveri di altre origini.

Anche supponendo che accadano tali irregolarità che cosa hanno di comune con le inclinazioni delittuose?

Noi non conosciamo alcuna differenza di struttura all'interno delle circonvoluzioni isolate che autorizzino a concludere differenze quali-

\*) Verhandlungen deutscher Naturforscher und Aerzte zu Eisenach, I. c.

\*\*\*) Die Psychologie des mondes. Von Franz von Holzendorff. Berlin 1875. s. 11 ff.

\*\*\*\*) Verhandlungen der physikalisch mathematischen Gesellschaft zu Würzburg, 1861, Bd. 16, pag. 54.

tative dell'attività del cervello come seguito delle oscillazioni individuali indicate.

Il prof. Rienecker \*) non crede che il delinquente sia predisposto al delitto per la organizzazione del suo cervello.

« Questa massima sul cervello dei delinquenti, così si esprime il prof. de Bischoff \*\*), cioè che per l'organizzazione naturale del cervello un individuo sia destinato ad essere assassino, ladro, falsario, spergiuo, non esiste affatto. Sono disuguaglianze che la società umana solleva o con certe disposizioni generali o con la mancanza di queste. Sono o possono essere fondate o sulla poca disposizione intellettuale, o su di una educazione malvagia od imperfetta, e da esempi viziosi che vi si aggiungono e conducono ad azioni delittuose.... Ma un' organizzazione d'assassino, ladro, falsario non esiste e nemmeno una disposizione di solchi e circonvoluzioni di cervello che lo designino destinato al delitto ».

« Quantunque si possa esprimersi in un certo modo su di una serie di cervelli, dice il prof. Binswanger \*\*\*), di un tipo di circonvoluzioni confluenti e che si trovano forse più spesso nei delinquenti, non è pertanto permesso di trarne la conclusione che una organizzazione intellettuale o morale inferiore ne sia sempre la conseguenza ».

ad anomalie di circonvoluzioni, che certamente non devono essere trascurate ». Anche Flesch conferma che non stabilisce un tipo per il cervello del delinquente nel senso di Benedikt, e crede presentemente impossibile risolvere il problema sollevato da Benedikt, dovendosi ancora fare numerose ricerche per scoprire fino a qual punto la disposizione delle circonvoluzioni cerebrali possa variare senza che ne resulti un danno alla capacità fisica. E Lombroso stesso dichiara che sarebbe troppo temerario concludere con sicurezza, dopo tante confutazioni della dottrina di Benedikt, che presentemente le anomalie specifiche delle circonvoluzioni cerebrali dei delinquenti sono trovate \*), ma ha la ferma convinzione che gli studi istologici riusciranno a dimostrare i caratteri specifici dei cervelli dei delinquenti \*\*): « Si comprende che la nuova strada apertaci dinanzi deve essere l'istologica ». — Bisogna notare che il prof. Villigk ha trovato nelle membrane e nei vasi capillari del cervello, come pure nelle cellule gigantesche di Betz, nell'assassino Freud, un gran numero di pigmenti, al modo stesso che Arnaldo e Mac-Cornel, oltre altre alterazioni patologiche osservarono simili nodi di pigmenti nei vasi simpatici perivascolari nel cervello di Guiteau, e che Golgi osservò pure gli stessi nodi di pigmenti nelle cellule nervose del cervello dell'assassino Gasparone.

Anche se le anomalie morfologiche che Benedikt ha osservato nel cervello dei delinquenti non sieno alla lettera talmente speciali da poter fare delle diagnosi della vita anteriore al delitto di un individuo, la loro esistenza è non pertanto di una grande importanza, poichè ci somministra un indizio certo di qual grado sono state le disposizioni fisiche che erano innate in tali individui. Tutti gli osservatori si accordano a dire che queste anomalie indicano più o meno il segno evidente di uno sviluppo incompleto della scorza cerebrale, che mostrano i segni di una deformazione nello sviluppo della superficie del cervello. Questo difetto innato, può in molti individui, come abbiamo già detto, essere compensato o corretto da una buona educazione ecc.; ma può, quando una tale correzione non abbia luogo, dare una direzione imperfetta, limitata o trista per tutta la vita. E questa importanza di anomalie citata come un segno di degenerazione innata, guadagna di

\*) *L'uomo delinquente*, 1884, p. 200.

\*\*) *Archivio di psichiatria ecc.*, vol. II, p. 463.

gravità perchè troviamo pure nello sviluppo di altri organi del corpo dei delinquenti numerosi segni esterni di questo sviluppo incompleto. Lo stesso Benedikt ha spesso confermato che tali scoperte nel cervello si trovano in generale negli individui di classi inferiori e che il delinquente propriamente detto è un individuo aggravato e predisposto a malattia. E benchè noi non seguiamo le sue conclusioni sopra la natura atavistica di questi cervelli, e non appoggiamo la conseguenza troppo temeraria e quasi mostruosa rispetto alla responsabilità morale dei delinquenti, bisogna però convenire con riconoscenza, che in seguito alla sua iniziativa, abbiamo la prova che i cervelli dei delinquenti mostrano segni di degenerazione innata, come abbiamo dimostrato sul cranio e come dimostreremo sulle altre parti del corpo.

*(Fine del Capitolo I. — Nei numeri venturi pubblicheremo senza interruzione il II ed ultimo Capitolo).*

---

## PRIGIONI E PRIGIONIERI IN MANTOVA

DAL SECOLO XIII AL SECOLO XIX

FILIPPO Langravio di Hassia Darmstadt, Principe d'Hirschfeldt ecc., Governatore di Mantova ecc.

Comechè vediamo con quanta attenzione, e zelo incombe il Sig. Presidente e Senato Arciducalo alla spedizione delle Cause Criminali, col gastigo dovuto alli Rei, e liberazione degl'Innocenti, così raccomandiamo allo stesso Senato la vigilanza sopra li Carcerati, acciocchè quelli, pendenti le processure venghino trattati con Carità, e proseguiti li Processi loro con sollecitudine; al cui effetto è Nostra intenzione, che ogni mese il Senato, per uno del Corpo, faccia fare la Visita di tutti li Carcerati della Piazza, ed ordinare quelle provigioni, che troverà opportune, tanto per il trattamento de' medesimi Carcerati, quanto per le processure di qualunque sorta; facendoci indi le relazioni ne' casi, che troverà gravi, e ne' quali occorrerà, che Noi contribuiamo al sollievo de' miseri, ed alla retta giustizia; ordinando al Sig. Capitano di Giustizia, ed a qualunque altro, a cui spetta d' eseguire tutto ciò, che dal detto Senato gli verrà comandato in questo proposito, mentre così ecc. Mantova li 11 dicembre 1719.

◀ FILIPPO LANGRAVIO di Hassia  
(L. S.).

◀ M. C.<sup>s</sup> di Risenfaldt

Commissione al Sig. Presidente, e Senato Arciducalo.

(Archivio di Stato Mantovano — Supremo Consiglio di Giustizia).

CARLO SESTO,

*per la grazia di Dio eletto Imperadore de' Romani,*

*sempre Augusto,*

E Re di Germania, delle Spagne, delle Indie, d'Ungheria, di Boemia, di Croazia, di Schiavonia, Arciduca d' Austria: Duca di Borgogna, di Stiria, di Carinthia, di Carniolo, della Slesia Superiore, ed Inferiore, della Lusazia, e di Mantova, ecc. Marchese di Moravia, d'Alsazia, di Burgovia; Conte del Tirolo, di Gorizia, e d'Habsburg, ecc. ecc.

Volendo Noi, in tutti li modi possibili, rimediare agli abusi introdotti per l'innosservanza degli Ordini in proposito del rilascio de' Prigionieri posti alla limosina, per i quali ci sono stati fatti diversi ricorsi, eode inclinati ad usare verso que' miserabili gli atti della Nostra Clemenza, inerendo agli Ordini predetti, in diversi tempi, in tal proposito

pubblicati, e particolarmente a quelli degli *11 marzo 1599, 3 maggio 1614, 22 giugno 1644, e 19 novembre 1668*, quali vogliamo, nelle parti con questo compatibili, che s'intendino qui per ripetiti, e come se di parola in parola vi fossero estesi, espressamente comandiamo, che tutti quei Carcerati, i quali, per la loro povertà, ed inopia, saranno così miserabili, che non potranno, non solo pagare le spese, che, per altro dovrebbero, ma ne meno a loro spese alimentarsi nelle Carceri, e che perciò verranno posti alla Carità, spedite le loro cause, siano immediatamente rilasciati, quando però siano ritenuti nelle Carceri solo per conto del pagamento de' salarj, ed altre spese del Giudice, Avvocato, Sollecitatore fiscale, e Notaj, ovvero di altri, a' quali potessero competere ragioni di Salario; E siccome per tale causa non vogliamo si possino più oltre tener prigioni, così in alcun tempo non si potranno ripigliare: restando però salva l'azione del pagamento di detti Salarj, e Spese nel Giudizio Civile in ogni tempo, e così pure per essi non potranno, ne dovranno li Guardiani, e Custodi delle Carceri pretendere, ne conseguire mercede alcuna, ne il solito diritto de' Guardiani, ne di altri, a' quali di ragione, o consuetudine potesse spettare qualche cosa, sotto qualsivoglia titolo, tanto in questa Nostra Città, che ne' Governi, Podestarie, ed altre Giurisdizioni dello Stato volendo Noi, che



bitrio Nostro, non meritando essere compatiti quelli, che non hanno viscere di carità per compatire questi Meschini mal condotti, non meno per la loro povertà, che per i disaggi della Carcere. In fede ecc.  
Di Mantova li 21 luglio 1725.

FILIPPO LANGRAVIO d'Assia.

*Locus* — *Sigilli*

R.

M. E. di Risenfeldt, ecc.

*Agustinus Rodulphus Archid. Cancell. Prim. Cancell. Mand. Ser. D. Princ. Guber., Relat. D. M. E. de Risenfeldt, Cæs. à Sec. Stat. Guber. scripsit, ecc.*  
(*Ibidem*)

Come vedesi si richiamavano le vecchie prescrizioni Gonzaghesche. Meglio aveva fatto questo imperatore per le carceri di Milano, poichè con suo decreto del 14 agosto 1723 ordinava che il fornitore delle milizie desse ogni giorno cento razioni di pane per i detenuti poveri. Era una disposizione precaria; ma l'Imperatrice Maria Teresa con suo dispaccio 11 gennaio 1768 faceva poi inscrivere una data somma pel vitto e vestito dei carcerati in Milano; mentre per Mantova vedremo che si continuò a mantenerli con la elemosina pubblica.

#### Ordini

Da osservarsi da chi si sia in occasione del Confortatorio, rinnovati per comando di Sua Eccellenza il signor Conte CARLO STAMPA, Consigliere intimo attuale di Stato di Sua Maestà Cesarea, e Cattolica, ecc., e suo Amministratore Arciducuale del Ducato di Mantova, ecc., sotto pena a' Contrafacenti arbitraria alla medesima Eccellenza Sua.

In primo luogo comanda, che alcuno chi che sia non ardisca di entrare nel Confortatorio, e molto meno all'ingresso di quello de' poveri Pazienti condannati, od in altro Sito, ove possa con curioso tumulto. vedere gli stessi Condannati, alla riserva delli soli Reverendi Padri, e de' Confratelli della *Compagnia della Morte*, che verranno destinati dal Superiore della Confraternita medesima.

Secondo. Che mentre saranno li Pazienti in Confortatorio, non possa entrarvi, sotto qualsivoglia pretesto, chi che sia con alcuna sorte d'armi; nè li Confratelli predetti, se non avranno la Veste, e Biglietto stampato, e sottoscritto da' Superiori della Compagnia.

Terzo. Che non entrino in Confortatorio Persone con Livrea della

medesima E. S., nè alcun altro, che possa fare sperar la grazia a que' miseri Pazienti, per il pericolo grande, che il Demonio, con una suggerita speranza, conduca quelle Anime alla Dannazione.

Quarto. Che il Guardiano delle Carceri debba assistere giorno, e notte per ricevere li R. R. P. P., e Confratolli, che daranno la muta; Invigilando, che in tal atto, e per tutto il tempo, che saranno confortati gl'infelici Pazienti, non seguono sconcerti in pregiudizio della Giustizia, tenendo ben custoditi gli Usci, che conducano al Confortatorio.

Quinto. E perchè può succedere, che qualch'uno, anche Confratello della Compagnia, non destinatovi da' Superiori, animosamente volendo introdursi in Confortatorio, faccia sussurro, vuole l'E. S. ne sia indilatatamente levato lo scandalo, comandando al Bargello, e suoi Fanti di accorrere in tali casi ad ogni cenno del Superiore della Compagnia assistente per arrestarlo.

Sesto. Che alcuno, ancorchè Fratello, non si faccia lecito, d'andare colla Veste della Compagnia questuando in simile congiuntura per la Città in suffragio dell' Anime de' Pazienti, se non sarà legittimamente accompagnato dalla Bussola, e Cartella, contrassegnata col solito Im-  
pronto della Testa di S. Giovanni Decollato; altrimenti comanda l'E. S.

Gentiluomo di Camera, Consigliere intimo attuale di Stato delle LL. M. Impeli, Generale Soprantendente, e Giudice Supremo delle R. Poste d'Italia, Vice-Governatore delli Ducati di Mantova e Sabbioneta e Principato di Bozolo, e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà Imperiale e Regina Appostolica presso il Governo Generale.

In primo luogo comanda Sua Eccellenza, che alcuno, sia chi si voglia, non ardisca di entrare nel Confortatorio, nè di porsi all'ingresso, o in altro sito di connessione al medesimo, alla riserva de' soli RR. PP. Assistenti, e de' Confratelli della Compagnia di S. Giovanni Decollato, che verranno destinati dal Superiore della Confraternita medesima: come pure, che li Fanti debbano guardare la porta inferiore d'ingresso alle Prigioni, incominciando un'ora prima della pubblicazione della Sentenza, affinchè non entrino altre persone, che li Confratelli destinati dal Superiore ad accompagnare li Pazienti al Confortatorio; e ciò per impedire il disordine, che può in simili casi nascere dalla curiosità, e dal concorso del Popolo.

Secondo. Che non entrino in Confortatorio persone di qualunque stato, grado, e condizione siano, che possano eccitare ne' poveri Pazienti qualche speranza di essere graziati, per allontanare da essi ogni vana lusinga, e pericolo di spirituale ruina.

Terzo. Che mentre saranno li Pazienti in Confortatorio non possa entrarvi, sotto qual si voglia pretesto, chi che sia con alcuna sorta d'armi, compresi anche li Confratelli, se non avranno la Veste della Confraternita, e Biglietto stampato, e sottoscritto dal Priore della Confraternita suddetta, cui spetta la destinazione dell'ore, per assistere i Condennati.

Quarto. Che il Guardiano delle Carceri debba assistere giorno, e notte, per ricevere i RR. PP., e li Confratelli, che verranno a rilevare gli altri secondo il comparto delle ore, invigilando il detto Guardiano, che in tal atto, e per tutto il tempo, che saranno confortati i poveri Pazienti, non seguano sconcerti in pregiudizio della Giustizia.

Quinto. E perchè può succedere, che alcuno anche Confratello della Compagnia, senza esservi destinato dal Superiore, voglia animosamente introdursi nel Confortatorio, facendo schiamazzo, e tumulto, vuole Sua Eccellenza ne sia levato indilatatamente lo scandalo, comandando al Capitano del Divieto, e suoi Fanti, da accorrere in tali casi ad ogni cenno del Superiore della Compagnia assistente per arrestarlo.

Sesto. Che alcuno ancorchè Confratello, non si faccia lecito di andare colla Veste della Compagnia questuando in simile congiuntura per la Città in suffragio delle Anime de' Giustiziati, se non sarà legittimamente accompagnato dalla Bussola, e Cartella contrassegnata col solito impronto della Testa di S. Giovanni Decollato, altrimenti comanda l'Eccellenza Sua, che il predetto Capitano del Divieto, e Fanti, trovando chi che sia in Veste, come sopra, colla sola Bussola, senza la detta Cartella, debbano immediatamente levargli la Veste, e tradurlo alle Carceri; oviando così agl'inconvenienti altre volte succeduti; come pure non sarà lecito ad alcun Fratello legittimamente accompagnato, come sopra, l'introdursi nelle case a questuare, se prima non si levi il Cappuccio, ed entri in quelle a faccia scoperta.

Settimo. Che in tutto il tempo del Confortatorio sia tenuto il Capitano del Divieto destinare uno, o due de' suoi Fanti a star fuori della Porta di esso Confortatorio, per essere pronti a qualunque occorrenza, sino a che sia eseguita la Giustizia.

Dalla Segreteria di Mantova 3 aprile 1760.

D'AUERSPERG.

(*Ibidem*)

mandarsi alla Galera contando a loro favore tre mesi di Carcere per un mese di Galera, e se non viene recuperata dovranno restar Carcerati per 15 anni, o passare ai Pubblici Lavori per anni sette e mezzo se saranno a questi Abili. 2.<sup>do</sup>: Che Domenico Cavalcha e Alessandro Pavesi detto Tencheta, condannati a dieci anni di Galera dovranno soffrire il Castigo di 30 anni di Carcere giacchè viene Giudicato l'uno e l'altro inabile a qualunque lavoro. 3.<sup>o</sup> Che Giovanni Lodegiani detto lo Storti condannato a 7 anni di Remo dovrà mandarsi al Bergantino per anni dieci e mezzo, e se forastiere al successivo Bando, e se Sudito dovrà purgare il Bando con due anni di Bergantino oltre i dieci e mezzo. 4.<sup>o</sup> Che Pietro Freddi sconti li anni cinque di Galera con sette e mezzo di pubb.<sup>o</sup> Lavoro.

Siccome poi non v'è Convenzione per li condannati pare all'E. S. fondata la pretesa della Republica di avere la prevenzione praticandosi lo stesso a Milano dove un Senatore Delegato ne fa la richiesta al Presidente, e se ne attende da Venezia l'accettazione quale è sempre affermativa, indi dal med.<sup>o</sup> Senatore, e dal Presidente coll'assistenza di due Medici, e due Chirurghi scelti uno per parte si fa la visita all'abilità dei Condannati e poi si spediscono a spese della Republica, ma è da ritenersi che non si pretende nulla in via di pagamento mentre il solo Tenente di Campagna hà un regalo di 400 scudi, ove al contrario osserva l'E. S. che caduno dei Condannati viene pagato qui Ducati trentacinque onde trova l'E. S. opportuno che allorquando dovrà spedirsi qualche Barca de' condannati il Sig. Conte Capo di Giunta ne prega l'E. S. che ne scriverà al Sig. Ambasciatore Cesareo, o ne parlerà al Presidente per la accettazione.

La Giunta di V.<sup>o</sup> Governo ne fa comunicare il dettagliato riscontro al Consiglio di Giustizia per sua intelligenza, e direzione nell'adempimento di tale Superiore deliberazione dell'Eccellenza Sua.

D' AUERSPERG.

(Ibidem).

*Circolare alli R.R. Signori Capitano e Vicario di Giustizia.*

« III.<sup>mo</sup>

« Comandatosi da S. M. la totale abolizione dell' uso della tortura nella formazione di processi criminali e rimessesi dal Real Governo

con commissione de'9 corrente le annesse istruzioni da osservare tutte le curie dello Stato nella compilazione de' processi mede Supremo Consiglio fa inculcare a V. S. Ill.<sup>ma</sup> ed alla sua curia osservanza d'entrambi tali ordini.

Sono con distinta stima


Mantova 11 ottobre 1784 >.

*(Archivio di Stato Mantovano — Superiore Consiglio di Gi*

*Circolare per sostituzione alla pena di morte.*

< Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore

Negli Stati di Sua Maestà in Germania alla pena di morte per capitali è stata sostituita la pena della prigionia perpetua coll'ir di una marca infame indelebile nella faccia del Condannato. sarà pure stabilita nel nuovo Codice Criminale colla precisa spic in quali delitti debba infliggersi: ma volendo Sua Maestà Nostro



sottoporre però la di lui Sentenza alla Suprema intelligenza, e determinazione di Sua Maestà a tenore della citata mia de' 21 agosto.

Sono con perfettissima stima

Di Vostra Eccellenza

Milano 26 febbraio 1783

Devotissimo Obbligatissimo Servitore

f.<sup>lo</sup> WILZECK

Sua Eccellenza Signor

Presidente marchese ZENETTI »

*Registratur et exequantur et pro executione datum copie  
Colegio fiscali et omnibus Jusdicentibus*

(Ibidem).

f.<sup>lo</sup> MARANI

« Il R. Vic.<sup>o</sup> di giustizia ha dato motivo all'eccitamento del Sup.<sup>mo</sup> Cons.<sup>o</sup> al Colleggio Fiscale sul modo dell'esecuzione della Sovrana legge che per la pena capitale sostituisce la prigionia forzata e perpetua colla marca infame ed indelibile al condannato che meritesse pena di morte secondo le vigenti leggi.

Egli ha avuta la comunicazione delle istruzioni date ai 21 del passato agosto al Sup.<sup>mo</sup> Cons.<sup>o</sup> del R. Governo, il quale si raporta a quelle nell'ordinare l'adempimento delle sovrane disposizioni, e finchè giungessero le prescrizioni del Codice criminale, che s'attende dalla Sovrana legislazione, poteva più facilmente e più precisamente del Colleggio Fiscale determinare la norma d'imprimere ai condannati la marca infame surrogata alla condanna della morte.

Non avendo però il Colleggio Fiscale avuta la comunicazione delle mentovate istruzioni governative, non può che attenersi alle regole generali, dedotte dalle leggi, e dagli osservatori di quelle.

Antiquissimo fu pressochè a tutte le nazioni il costume di stimare i delinquenti che una tale ignominia avessero meritata. Ma avendo l'Imperatore Costantino osservata l'abuso fattone dai gentili in disprezzo di chi professava la religione cristiana ne abrogò totalmente l'uso (1) il quale ciononostante fu repristinato in certi casi dalla legge canonica (2) e da varii Statuti.

(1) l. 2. de pen. — Cod. Theod.

(2) c. ad audientiam de crim. fal.

Ma molti scrittori, e diversi Tribunali si sono opposti all'esecuzione di tali ordinanze (1) e giustamente perchè avendo con una mala fama da restare i delinquenti in commercio cogli altri non avrebbero potuto acquistarsi il modo di vivere lecitamente per l'altrui abbiorimento, e diffidenza.

Cessa però ogni motivo di aver ribrezzo all'esecuzione della Sovrana, perchè ritenuti i condannati in una forzata Carcere, e quella anco alimentati, e se fuggono, e colla marca infame in faccia trovano modo di poter vivere non incontreranno che quella dalla quale per sola Sovrana Clemenza sono scampati, e meriti così saranno per ogni dove riconosciuti, e discacciati, o ripresi.

La marca infame dovrebbe esser fatta coll'impronta di qualche cosa nella faccia del condannato, acciochè venga da tutti riconosciuto non conviene farla sulla fronte dove colla capellatura o in altri luoghi si può facilmente nascondere, e più tosto conviene farla nelle parti più palesi della faccia, che così facilmente senza affettazzi possono ricoprirsi.

Quantunque sia stato trattato del modo di rendere indelebile la marca infame (2) non è in caso il Collegio Fiscale di determinare se



rante, perchè non prima d'oggi fu messa in esecuzione l'impressione della Marca infame sulla faccia d'uno reo di delitto capitale. Fù questi condotto al Luogo del supplizio, ed ivi legato nei piedi, e nel collo ad un palo, indi messogli un'osso in bocca, e provato prima, con imprimerlo nel palo, il ferro riscaldato acciocchè non nuocesse più del bisogno, gli fù impresso sulla guancia sinistra. In appresso gli venne bagnata l'impressione con una spugna piena d'inchiostro. Il reo era assai più abbattuto prima dell'esecuzione di quel che lo fù dopo. Ho procurato anche un modello, ossia stampiglia fatta col ferro medesimo, ed è quella, che ho il piacere di acchiudere.

Con questa occasione, siccome oggi il nostro sig. P. Presidente senat. Biondi rimette a codesto Eccm.<sup>o</sup> Sig. M.<sup>se</sup> Presidente Zanetti settanta copie dell'Elenco dei Banditi nel primo trimestre di quest'anno, accusando la ricevuta delli cento esemplari di quel di Mantova, così devo pregare V. S. Illm.<sup>a</sup> a mandarne altre 200 colla possibile sollecitudine, perchè rimane sospesa la diramazione a' nostri giudici, anche feudali, per mancanza di numero, che non può essere minore di 300 ciò che potrà servire di norma anche nel tratto successivo.

Col desiderio di nuovi comandi di V. S. Illm.<sup>a</sup> ho l'onore di rinnovarmi con pienissimo ossequio.

Di V. S. Illm.<sup>a</sup>

Milano 30 aprile del 1785

Divot.<sup>mo</sup> Obblig.<sup>mo</sup> Servid.<sup>o</sup>

ANTONIO VEROSA.

(Archivio di Stato Mantovano — Supremo Consiglio di giustizia).

« Circolare ai RR. Capitano e Vicario di giustizia

« Illm.<sup>o</sup>

4 maggio 1785

Di Commissione del Supremo Consiglio viene portato ad ogni buon fine, a cognizione e intelligenza di V. S. Ill.<sup>ma</sup> e di codesto suo ufficio di essere ora già in corso l'uso della marca infame nella faccia de' rei di delitto capitale in adempimento della suprema disposizione partecipatele con antecedenti lettere degli 8 dello scorso marzo. La modalità e forma di tale uso consiste in condurre in pubblico, e legato ai piedi e nel collo ad un palo, messogli un osso in bocca, se gli imprime col ferro riscaldato la stigmatizzazione sulla guancia si-

nistra, bagnata in seguito con una spugna imbevuta d'inchiostro onde resti indelebile il segno dell'infamia che porta uno scudetto rappresentante la forca due scale ed un capestro pendente. Già sono dati gli ordini per la formazione sollecita dello strumento che verrà ritenuto pei successivi casi da farne uso.

Sono con distinta stima \*

(Archivio di Stato Mantovano — Consiglio Supremo di giustizia).

L.BERTÀ.

UGUAGLIANZA.

In Nome etc.

Mantova, 26 Meticore anno VI Rep.<sup>o</sup> (14 luglio 1798. V. S.).

Il Tribunale di Appello alle Prime Istanze Criminali

In conseguenza delle istruzioni Superiori manifestate al Tribunale d'Appello dal Cittadino Somenzari Commisario del P. E. presso i Tribunali Dipartimentali e provvisori di Giustizia, si commette a codesta Prima Istanza di non condannare in avvenire alcuno nelle cause di sua pertinenza alla pena delle sferzate e di far sospendere l'esecuzione qualora pendesse si fatta pena contro taluno dei Ditenuti anche per Sentenza d'Appello, nel qual caso si farà carico la Pretura di prontamente rife-

stissimo per seppellirli sarebbe stato necessario ingrandirlo; ma non avendo fondi supplicavano per aver scudi 200 cui era stato condannato un mastro di posta.

A di 7 luglio 1736 l'Amministrazione arciducale in Mantova concedeva licenza a Giuseppe Rufetti « di poter andare questuando per questo Stato a solievo de carcerati » secondo domanda fattagli dalla Confraternita di S.<sup>a</sup> Maria Gentile, sotto il titolo della Morte.

E questa concessione veniva rinnovata annualmente, con patente speciale. Al Bufetti, nel giugno 1744 veniva dato in successore Antonio Francesco Padovani.

Maria Teresa (27 marzo 1742) seguiva a confermare la grazia di un condannato annualmente a favore della Compagnia della Morte, stata interrotta dal 1700 per le guerre. Vidi domande della Compagnia sul tal riguardo fino al 1774; ma sovente avevano rifiuto.

La Confraternita della Morte, che era anche detta di S. Giovanni decollato e di S. Maria Gentile, fu soppressa il 4 luglio 1786. Aveva allora un attiro di L. 1048.17.6 ed un passiro di L. 229.6.9. Il suo oratorio era lungo di passi 24, e largo 10, con in mezzo il sepolcro; il tutto è ora distrutto.

Nel 1769 fu ordinata la chiusura delle carceri conventuali.

Trovai prove fino al 1769 del braccio secolare richiesto dal tribunale della Santa Inquisizione per l'esecuzione delle condanne sue; ed è noto come esso fosse poi soppresso al 9 maggio dell'anno 1782.

Nel 1713 vi fu questione tra il vescovo, che pretendeva di tener bargello e sbirri speciali. Il governo austriaco fece risultare che fin dal 1600 il vescovo era stato dipendente in ciò dal Duca di Mantova; ma farà meglio conoscere la questione il seguente parere ufficiale.

« Essendo stato comandato à me infrascritto cancelliere di questa Cancelleria Arciducale per ordine dall'Eccelsa Amministrazione Arciducale del signor segretario di Stato Risenfeltt oggi 20 marzo, portarmi dal signor Conte Carlo Maria Vialardi, come uno de signori Ministri del governo passato di più lunga sperienza per chiedergli, se sapea, avere in passato li Vescovi del suo tempo tenuto bargello e Squadra di Barri e se ricordavasi, che i vicarii Generali del Vescovato fossero stati cittadini di questa patria; In ubbidienza de sovrespressi venerati commanamenti mi sono portato dal predetto Signer Conte, a cui fatte le domande in nome della medesima Amministrazione mi ha dato per risposta al primo

capo che mai i Vescovi di suo ricordo aveano tenuto bargello nè Birri, nè aver sentito a dire, che ne avessero avuto in passato: ma un solo guardiano delle carceri del vescovato, quale non sa di certo se fosse anche stato dipendente dal Bargello della Città; E quando il Vescovo avea bisogno di braccio forte della giustizia, lo dimandava al Duca dominante, da cui gli veniva talvolta sì, e tal'ora non concesso, secondo la qualità de casi; ed essere stata attenzione particolare dei Principi dominanti di non permettere al vescovato Sbiraglia indipendente; e che in secondo luogo, per quello si ricorda, i vicarij generali tutti da lui conosciuti non sono stati oriondi di questa patria e sono stati il Biondi di Romagna, il Tinti pure forestiere, il Polenta credo di Carpi o perciò forestiere, il Nogliani del Monferrato, ed ultimamente il Simbeni di Desanzano, il quale, come altresì il Biondi suddetto, stabilitosi col tempo nel carico, hanno qui chiamate le loro fameglie, facendosene i capi cittadini per Decreto. In fede di Mantova questo dì 20 Marzo 1713.

AGOSTINO RODOLFI >.

Il 9 marzo 1782 furono aboliti gli asili sacri qual rifugio di delinquenti nelle chiese.

A dì 22 marzo 1787 fu ordinato ai giudicenti di trattar le cause

forme a quella, la quale sia già in uso nel Paese per l'ultima Classe del Popolo, avuto il debito corrispettivo riguardo alla vegliante pratica, quanto all'intrinseca sostanza sì rispetto al peso, che alla competenza delle Pagnotte di consueta ragione, e ritenuto che il contratto, atteso la circostanza de' prezzi della granaglia nella corr.<sup>a</sup> annata, venga limitato ad un certo spazio di tempo, onde poi estenderlo più congruamente all'avvenire. Sarà pertanto della diligente cura della predetta R. I. P. di conciliare, e ridurre al suo effetto il surriferito contratto, che dovrà avere il suo principio col g.<sup>no</sup> p.<sup>mo</sup> Ap.<sup>le</sup> prossimo venturo sotto le opportune consuete cautele rapporto alla somministrazione, ed alle ricevute, che dovranno trasmettersi direttamente alla R.<sup>a</sup> C.<sup>a</sup> de' Conti ogni trimestre, ed anche ogni mese per la liquidazione, ed il corrispondente pagamento nella quantità, che verrà convenuta. Attendere il prefato Consiglio d'essere ragguagliato dell'esito di questa commissione, che confida alla Sagacità della stessa R.<sup>a</sup> Intendenza, affinché venga combinata la possibile economia del Reg.<sup>o</sup> Erario colla buona qualità dell'alimento di detti Detenuti, prevenendola di trasmettere non meno allo stesso C.<sup>o</sup>, che alla R.<sup>a</sup> C.<sup>a</sup> de' Conti una copia autentica del contratto, che verrà stipulato per norma de' rispettivi atti, e registri.

f.<sup>o</sup> Il Conte DE VILZEGAS = f.<sup>o</sup> PECCI

f.<sup>o</sup> Ex Consiglio Gubernii = f.<sup>o</sup> CASTELLINI

Alla R.<sup>a</sup> I. P. di Mantova

(Archivio di Stato — Intendenza politica).

Non essendosi presentato alcun oblatore all'incanto si accettò la proposta della fornara Annunziata Guastarobba di dar il pane a ragione di soldi cinque per ogni libbra. Il pane doveva essere di bella, e buona qualità e di cottura mediocre misto soltanto di poca farinella. La razione per ogni carcerato doveva essere di oncie trenta per gli uomini e di 24 per le donne in ogni giorno. Doveva essere fornito in ogni due giorni in forma di pagnotte di tale peso od anche in due pagnotte.

A dì 2 marzo 1789 essendo stato verificato dal massaro e dai carcerati della Comune che il pane somministrato dalla Guastarobba era di *pessima qualità* furono scelti due fornari per l'esame dello stesso, i quali dichiarano quel pane « essere sfornito affatto di fiore di farina .... ma impastato di pura farinella, con pochissimo levadore ... mal cotto ...

e il valore essere di due marchette la libbra al più per essere di così scadente qualità ».

Al 22 gennaio 1791 la Guastarobba domandava lire 1,917 soldi 2 denari 6 per somministrazione di pane ai carcerati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, in ragione di soldi 7 la libbra secondo nuovo contratto.

*(Ibidem).*

26 Aprile 1790

Presentatosi Franco Bresciani il quale va alla questua per i Giustiziali a norma della citaz<sup>o</sup>, ad esso passata viene interpellato qual sia la formola con cui chiede l'elemosina al Pubb<sup>o</sup> mercè la bussola colla quale si porta alla questua risponde

Che, egli chiede l'elemosina per le anime giustiziate.

Interrogato da quanto tempo vadi per tale questua ha risposto

Che sono sei mesi giacchè prima di lui andava un certo Battista Branchini attualmente incomodato di salute.

Interrogato quante volte si porti alla detta questua ha risposto

In tre giorni alla settimana in tre diversi quartieri della Città e

di Revere e Gonzaga, in alcune solo, in altre in compagnia di Angelo Muttoni, cioè alle Grazie, e S. Antonio.

Interpellato qual sia l'emolumento che tiene dichiara che quanto alla Città percepisce la mercede per soli due giorni in ragione di L. 4 per giornata, ma che il di lui principale Batt<sup>a</sup> Branchini percepisce la metà del prodotto esistente nella Bussola, che in totale suol essere trenta in quaranta Lire la settimana eccettuate alcune settimane sotto le feste in cui il prodotto è maggiore. Rispetto alle fiere risponde che percepisce la metà del prodotto egualmente che la metà all'altro Angelo Muttoni il quale prodotto suol essere circa L. 150, per Bussola una fiera per l'altra.

Letto il fin qui deposto, ed interrogato se sia conforme a quanto il deponente ha dichiarato ha risposto punto per punto essere precisamente il da lui deposto in fede di che per non saper scrivere passa a sottosegnarsi

Segno di + di me Francesco Bresciani col quale per non saper scrivere affermo quanto sopra

(*Ibidem*).

Primo Maggio 1790.

Presentatosi Angelo Muttoni di cui al N° 59, il quale v'è alla questua per li Carcerati, è stato ad esso chiesto quale sia la formola con cui chiede l'elemosina al pubblico, mercè la bussola colla quale si porta alla questua.

Ha risposto

Che esso chiede l'elemosina per li carcerati della Secreta  
Interrogato da quanto tempo vadi per tale questua

Rispose

Essere da quindici anni circa nel cui tempo era Bidello della soppressa Compagnia della morte

Interrogato quante volte si porti alla detta questua fra la settimana

Rispose

Una volta sola, nel Giovedì precisamente, e qualche volta non potendo in detto giorno vi si porta al Venerdì

Interrogato dove porti la *Bussola* dopo la questua

Ha risposto

Al S<sup>r</sup> Carlo Robustini Cassiere dell' Amministrazione del Pio Istituto Elemosiniere

Interrogato da chi abbia avuto incumbenza di andar questuando colla Bussola

Ha risposto

Dal R<sup>o</sup> Amministrat<sup>e</sup> S<sup>r</sup> C<sup>to</sup> Luigi Cocastelli.

Interrogato se abbia avuto ordine dal d<sup>to</sup> Cavaliere, oppure d'altri

ha risposto

Di averlo avuto dal Cavaliere direttamente, e che anzi in tempo delle fiere gli rilascia un riguardo, onde non potesse venirgli impedita la Questua.

Interrogato se siavi altro che vadi questuando con bussola

Ha risposto

Esservi quello delle Anime giustiziate per nome Battista, ignorandone il Cognome



ha risposto

Esistere queste presso il succitato R<sup>o</sup> Amministrat<sup>o</sup>.

Interrogato se dette Chiavi siano mai state presso altra Persona,

ha risposto

Che furono anche presso il Guardiano delle Carceri, ma che a questo glie le ha levate in occasione della passata Festa della SS.<sup>a</sup> Annunziata per ordine dello stesso R<sup>o</sup> Amministrat<sup>o</sup> ignorandone però la causale.

Letto finalmente il fin qui deposto ed interrogato se sia conforme a quanto ha egli dichiarato,

ha risposto

punto per punto essere precisamente il da lui deposto; ed in fede di ciò ha sottoscritto il presente Interrogatorio di proprio pugno e Carattere.

firmato — ANGELO M<sup>a</sup>. MUTTONI

(*Ibidem*).

*Istruzione per la Questua per i poveri Carcerati.*

Il prodotto della Questua sarà principalmente impiegato nel sussidiare i poveri Carcerati infermi, e prestare inoltre agli altri bisognosi di tempo in tempo l'alimento della Minestra, secondo giudicherà il Pretore in vista del prodotto, e delle circostanze dei Prigionieri, permettendosi, che non ostante le vigilanti Gride, la pietà dei Giurisdizionari possa spontaneamente contribuire ai suddetti Carcerati tale straordinario sussidio.

Sarà tale Questua due volte al mese in tutta le Comunità sottoposte dal Compartimento Territoriale alle rispettive Regie Preture in un giorno di Domenica, e per mezzo del Console, avvertendo, che non si usi veruna coattiva, o molesta insinuazione.

Vi saranno due diverse chiavi alla Cassetta destinata alla raccolta di simili Elemosine, una delle quali rimarrà presso il primo Deputato dell'Estimo, e l'altra presso il Sindaco. Alla presenza dei medesimi, e del Console e verà di tempo in tempo il danaro introitato, il quale si rimetterà colla sua specifica al rispettivo Regio Pretore, da impiegarsi nei modi determinati dal § I.

E qualora fosse nell'atto della Questua fatta l'offerta in luogo di da-

naro di qualche porzione di grano, dovrà il medesimo depositarsi dal Console nella Casa del primo Deputato dell' Estimo, o del Sindaco, dal quale si rilascerà il corrispondente Confesso, e nel rimettersi al rispettivo Regio Pretore il danaro introitato, dovrà unirsi la specifica della quantità del grano raccolto, perchè il medesimo ne possa disporre in quel modo, che crederà più conveniente; ben inteso, che il medesimo faccia tenere di tutto un esatto registro per l' opportuno sfogo.

*(Ibidem).*

2411.

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

**In nome della Repubblica Cisalpina, Una ed indivisibile.**

10 Termale anno VI. Repubblicano (1).

*Il Tribunale Criminale di Mantova al Cittadino Commissario del  
Potere Esecutivo:*

Con vostro invito di jeri siamo eccitati ad esternare il nostro parere

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

N. 8845. — Sezione I.

In nome della Repubblica Cisalpina, Una ed Indivisibile

Milano 12 Fruttidoro anno VII. Repubblicano (1).

*Il Ministro degli Affari Interni, alla Amministrazione Centrale del  
Dipartimento del Mincio — Mantova.*

Visto il Rapporto fattosi da codesto Tribunale Criminale, e rimessomi con vostra accompagnatoria de' 13 Termale prossimo passato sul bisogno di corrispondere ai detenuti in codeste Carceri in ragione di soldi 45 di Mantova al giorno pel vitto di ciascuno di essi; trovo opportuno l'abilitarvi a tale spesa, finchè le circostanze lo esiggano, ben ritenuto, che dobbiate aver sempre sott'occhio le giuste massime d'una ben regolata economia.

Salute e fratellanza

GUICCIARDI

NARDUCCI.

L'ultimo documento su questo soggetto sia il seguente, che però oltrepassa il limite che mi sono prefisso.

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

*Istruzioni alle Prime Istanze Criminali  
del Dipartimento del Mincio, per gli alimenti de' carcerati miserabili.*

5 Brumale Anno X. Rep. (2).

Il Comitato di Governo ha disposto, che ai carcerati miserabili, che non hanno onde mantenersi del proprio oltre la ragione solita del pane di mistura in peso d'oncie 12 per testa, sia accordata giornalmente a spese dell'erario nazionale una minestra nel modo che si pratica nella comune di Milano.

Tale minestra però è soltanto conceduta a que' detenuti, sulla sorte de' quali la giustizia non ha per anco pronunziato, mentre per gli al-

di 29 agosto 1798.  
di 27 ottobre 1801.

tri, i quali in mancanza d'opportuno luogo di castigo si tengono chiusi nelle carceri, non deve aver luogo questo maggior trattamento ma deve limitarsi alla sola razione di pane di mistura in peso 30 per testa.

Le Prime Istanze criminali di questo dipartimento stabiliscono  
- degli appalti per la **giornale somministrazione di detta minestra** detenuti della classe sovrindicata, la quale giusta il capitolo dal Luogo pio della Carità della comune di Milano, cui per incumbe la somministrazione degli alimenti ai carcerati, consisto in riso e legumi con lita con lardo o con butirro, ed è limitata d'oncio 28 milanesi, ritenendo che tale appalto fu deliberato 2, 6 di quella moneta per ciascuna minestra, e che in oggi è portato fino a soldi 3 attesa l'attuale scarsezza de' generi.

È però intenzione del Governo, che si debba lasciar luogo maggior trattamento che per effetto di pie istituzioni a favore cerati di qualche Comune potesse venire accordato ai detenuti dove i prodotti di queste pie istituzioni affetti a quest'onere, tre eventuali limosine non bastassero a cuoprre la spesa della minestra nei rispettivi casi indicati di sopra, allora il

voglia favorire di dare gli ordini di conformità acciò il Parolari ne sia soddisfatto.

Dalla R. Aula Criminale di Mantova, li 2 Luglio 1793.

GUAIRA R. Consigliere Capo.

N. 1132.

*Al Regio D. Magistrato Camerale,*

**Nota**

I rimedi, che erano stati suggeriti dal defunto Avvocato Fiscale Barbi per applicare al vizio, che la Direzione fino dal suo principio ha rilevato esistere nell'attual metodo di provvedere, e destinare i vestimenti necessari a riparare la nudità, o a procurare colla pulizia la sanità de' Detenuti miserabili in queste R. Carceri, non potevano essere efficaci; e la Direzione che per potervi contraporre un più opportuno ripiego doveva attendere l'esito d'una maggiore sperienza, ha dovuto pur troppo convincersi, che il disordine era, ed è tale, che senza distaccarsi dalle idee del presente Sistema difficilmente si riparebbe con frutto, ed efficacia.

In poche parole: Dalle annesse due Tabelle, che la Direzione aveva ordinate tosto che vide crescere il disordine, e che comprendono in dettaglio la spesa effettiva, l'una del trascorso anno Camerale 1792 in L. 3428.10, e l'altra del primo Semestre del corrente 1793 in L. 4411.12, che è quanto dire una triplicazione a ragion d'anno. La penetrazione del R. D. Magistrato Camerale riconoscerà dalla natura del difetto una capacità di produr sempre, anche in una diminuzione di numero di Detenuti una spesa mostruosa da un tempo all'altro, e non per altra ragione, che da o uno scialacquo dissimulato, o da una riprovevole facilità nell'ammettere delle pessime somministrazioni, o forse d'ambidue cumulativamente.

Ad evidenza se ne convince dall'incontrare nel giro di pochi Mesi, e per persone in Carcere, dove l'inattitudine poco deve contribuirvi la consumazione in uno solo Soggetto di tre, quattro, cinque, e per sino sei Camicie, di altrettante Scarpe, Gabbani, Calze, Sottane, ecc.

L'umanità si dolerebbe, o per lo meno il costume in cui si è di simili somministrazioni farebbe comparire duro, e singolare il suggerimento di cessarle, ancorchè si potesse rinforzare coll'esempio delle altre Carceri della Lombardia, e di quelle delle stesse nostre Preture,

malgrado che sia inverissimile che in queste non ne venga m  
cessità: D' altronde è giusto di frenarne l'abuso, ed esso r  
mai, o difficilmente frenato, sinchè le somministrazioni saran  
con robe comuni, sulla speranza semplicemente della feletà,  
vigilanza de' Subalterni, e che saranno accordate in propr  
Delinquenti.

Dopo avere molto considerato sopra i diversi metodi, che si  
hero tentare per il più sodo, cauto, e lusinghevole de' vantag  
faccerebbe quello di convertire le somministrazioni nel siste  
puro godimento, e non della proprietà, montando i Detenuti  
bili col vestiario istesso, e nulla più dei forzati nell' Ergastolo,  
vedendolo alla melesima sua sorgente.

Potrebbe per esempio stabilire per principio, che al caso  
nire detenuto un miserabile abbandonato da ogni altro soccor  
neo, dovesse essere spogliato, all' ingresso in Carcere, dei suo  
e vestito interamente de' panni della guardaroba criminale n  
cinta foggia succennata, tenendo intanto custoditi i panni suoi  
per riconsegnarglieli alla dimissione libera, o forzata, ovvero p  
parli all' occasione di morte a suffragio del Delinquente, o n

potti, Calzoni, Calze, Scarpe, e Sottane, salva la duplicazione de' Capi di Biancheria per il comodo della lavatura Ma perchè questo numero si è presentato nelle Carte, che si hanno, come continuativo per tutto l'anno, il che non è possibile, così parrebbe, che si potesse cominciare la prima montatura del Magazzino sulla base della metà, per gli Uomini, e di due terzi per le Donne.

Queste sono le idee, che la Direzione comunica al R. D. Magistrato Camerale in riscontro della sua pregiata Nota de' 30 Aprile pross. pass., e per le quali qualora dai più precisi suoi Lumi fossero riconosciute realizzabili, si farà sempre un dovere, se occorresse per metterle in pratica di concorrere con ulteriori schiarimenti.

*Dalla Regia Direzione di Contabilità*

Mantova 26 Maggio 1793.

SCORZA.

*(Archivio di Stato — Magistrato Camerale, fasc. 48. Allodj).*

Per quanto alle carceri espongo i seguenti:

« *Regia Atla Criminale*

Referisco io sotto scritto Custode Delle R. Carceri qualmente in questa mattina io sono stato eccitato dal Ill.<sup>mo</sup> Sig. Cons. V. Capo alloggio alli Seguenti tre Capitoli ciove sè e vero che nela Comune tengano il fuoco come pure se tengano la notte Lume aceso, e se Li Carcerati sono in Libertà, o pure Legatti.

Rispondo, essere verissimo che Li Carcerati Sudetti tengano il fuoco, e il Lume aceso la notte e questo Fuoco, e questo Lume se lo mantengano li Carcerati dalle Lemosine che tirano Dalli Benefatori alla loro Finestra. Li Carcerati stano tutti Disolti, e in libertà senza essere legati e neppure si mote nessuno nelli seppi quando pero non succeda fra di loro qualche questione, o che fra loro non si parcuotano, opure che tentasero li stessi qualche rotura, o sollevazione allora io ò che li pongo in una segreta oppure nelli Ceppi, e subito ne fò la relazione a quel giudice aspetore Dove ne a tendo poi le sue risoluzioni.

Questo e quanto espongo in obbedienza Delli venerati Comandi  
Mantova li 18 Genaro 1793

Giuseppe Lanlucci Custode

*(Ibidem)*

LIBERTÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,  
Une et indivisible

Armée d'Italie.

*Au Quartier-Général de Mantoue, le 29 Thermidor, an 5. (4) de la  
que Française une et indivisible.*

MIOLLIS Général de Brigade, Comandant le Mantouan - *al Ty  
d'Appello.*

« La vostra lettera, Cittadini, del 23 Thermale mi è stata gra  
Ho letto colla più grande soddisfazione le umane, e savie provi  
colle quali siete pervenuti, di stabilire una conveniente nette  
tutte le disposizioni necessario per mantenere la sanità dei sf  
carcerati : il vantaggio d'un simile impegno per l'umanità sar  
ramente il più dolce premio pei vostri cuori. Non ho potuto p  
dimostrarvi i miei sentimenti su questo felice esito per la febl  
mi è accaduta questi scorsi giorni.

Ricomincio i miei precedenti lavori colla più soave lusinga  
a rallegrarmi con voi di questo sollievo alle disgrazie dei Dit

Salute e fratellanza



Tutto compreso a L. 3.10 per cadeun bucco'. . . . . L. 1953

Più alla Calcere detta Paradiso occorre una ferrata con corrispondente intelatura di marmo, perche non ne esiste che un in muro di pocca resistenza con tutto compreso altre . . . . . > 1300.

Nel Infermeria occorre un uscio nuovo doppio di rovero ed armato al solito per simili luoghi con una picciola ferrata nel numero opposto cosi tutto compreso altre . > 550.

Mantova 25 Ventoso Anno 6° Rep. In Corpo . . . . . L. 3803.

N. B. che tentando un asta forse si potrà ottenere qualche ribasso

ANTONIO QUINTAVALLE Ing.º

N.º 9.

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

**In nome della Repubblica Cisalpina, Una ed Indivisibile**

SOMENZARI Commissario del Poder esecutivo nel Dipartimento del  
Mincio presso i Tribunali di Giustizia

Mantova 29 Pratile anno VI era Repubblicana (1).

*All'Amministrazione Centrale.*

Gemono in codeste carceri nella più miserevole nudità molti detenuti, tra quali alcuni non possono per anco dirsi convinti di delinquenza. Giacchè non è ora in nostra mano di temperare l'eccessivo rigore che per parte dell'orrido e mal sano fabbricato opprime i Carcerati prima ancora che sieno giudicialmente sottomessi alla pena; accorriamo almeno con tutta quella sollecitudine che c'impone l'Umanità a ripararli dai morbi pestilenziali col rivestirli di quegli effetti che secondo la stabilita prammatica e la compatibile economia bastano a guardarli in salute. V'inchiodo perciò la distinta delle occorrenze, e v'invito a darvi il più pronto provvedimento.

Salute e Fratellanza

SOMENZARI

(1) 17 gugno 1798.

N.° 10389 — Com.° I.°

LIBERTÀ

EGUA

20 Mietitore Anno VI (1).

Il Cittad.° Generale Chamberlhac ci ha fatto presente, che bisogni dei detenuti nelle prigioni sono incalcolabili, così ne rebbe una Deputazione presa nella Centrale che si portasse su per vedere il misero stato quegl'infelici agitati dai rimorsi di delitti e mancanti di tutti i soccorsi dell'umanità, e che facesse dar aria alle prigioni, rinfrescare la paglia all'epoche presc riempire i pagliacci che sono presso che vuoti.

In conseguenza di ciò l'Amm.° ha creduto opportuno di una Commissione dei qui indicati soggetti — Somenzari Co presso i Tribunali, — Franzini Amm.° — e Chinaglia Municipi adinchè faccia gli opportuni rilievi, valendosi dell'opera del Citt.

Ve ne passa l'Amm.° stessa la conveniente notizia per vostra e direzione.

V.° FRANZINI — Salute Republicana.

circa de suoi appuntamenti, e più del Mensuale per detto tempo corrisposto a Cinque Secondini in ragione per ciascuno di Lire Cento trenta cinque al mese: danaro sborsato del proprio, perchè non mancasse la necessaria Custodia a' Carcerati Criminali alla di Lui vigilanza affidati, senza di che si avrebbe veduto Egli abbandonato da un momento all'altro da' suoi Subalterni e posta in pericolo la Custodia de Detenuti. La R.<sup>a</sup> Aula Criminale può fare indubitata fede dell'esposto; e rispetto alla non ottenuta corresponsione de' Salarj, gli atti della Regia Contabilità possono far degna prova, che il Landucci non ha avuto, che un tenuissimo Acconto; senza punto percipire le razioni di Pane, Vino, Carne e Legami somministrate nel tempo del Bloco tanto al Satelizio, quanto alla Guardia dell'Ergastolo.

Si aggiunga a questi danni il mantenimento degli Amalati sostenuti in circortanze critiche dal primo Aprile a tutto il 12. di detto Mese per l'importanza di Lire Sessantaquattro e soldi dieci Moneta di Milano.

Giunte appena in Mantova nel giorno 30 Luglio le Vittoriose Armi di S. M. Imp.<sup>le</sup> nostro Clementissimo Sovrano, che vedesi il Landucci esponente sopracaricato di altri Prigionieri per orzetti di Polizia. Era già egli aggravato di un numero di Detenuti Criminali non indifferente, e fra questi per l'estiva stagione molti anche di amalati, per cui Cinque Secondini non bastando alla Custodia ed al Servizio di tutti, fù costretto a prenderne un altro, che tutt'ora ritiene, e di addossarsi la paga di questi sopra di se. I Prigionieri aumentano fino al numero di cento quaranta circa. La vigilanza del Custode lo impiega giorno e notte, con dispendio ancora di Luani; e quindi una Malattia di febbre patrida lo indusse quasi agli estremi; come può la R.<sup>a</sup> Delegatione Generale rilevare dalla R.<sup>a</sup> Aula Criminale.

Questi è il quadro, che l'Umilissimo Esponente presenta alla R.<sup>a</sup> Delegatione Generale per' danni e pesi da Ezzo sofferti, nel mentre che con tutto l'umiliazione

Supplica la Clemenza ed equità della Regia Delegatione generale a disporre perchè venga rimborsato dei suoi Mensuali attrassati come Custode sotto il Governo Cisalpino, non meno che quelli da lui sborsati del proprio a' Secondini in detto tempo; e ciò che ha speso per il mantenimento degli Amalati. Indi implora, che si abbia in considerazione il sopracarico de' Prigionieri fatti carcerare dalla Regia Delegatione di Polizia; Quattordici de' quali sono già passati alle Carceri di Castello senza che possa percipirne la sua competente mercede, come

non l'ha esatta da tanti altri miserabili ritenuti, e rilasciati dallo s  
R.º Dicastero; mediante quella gratificazione che la generosità  
Regia Delegazione sarà per disporre in favore del Supplicante.

Che della Grazia ecc.

*L'Umilissimo Supplicante*

GIO: LANDUCCI Custode delle Reg.º Carcere Crimi

N.º 1464.

Ill.º Sig.º Sig.º P.ºon Col.º

Per quanto pregiato, e Specioso sia il titolo de' crediti vantat  
Carceriere Lan-lucci per li Salarj de' Secondini, e per i proprj, e  
il mantenimento de' Carcerati infermi, di cui è rimasto insoddis  
nel tempo dell'ultimo blocco; è certo in ultima analisi, che ques  
un debito de' Francesi, o de' Cisalpini, che non dev' essere pa  
dalla Regia Camera, anche per non dare un esempio, che potrebbe  
scitare tanti pretendenti, Ed è perciò, che io non posso annuire  
dimanda per la massima, che deve conservarsi inalterabile di nor  
gare somme riferibili ad un epoca, in cui S. M. non aveva per a  
riagnistato il dominio di questi Stati.

nelle dette Carceri, ordinando che siano posti alla comune per potere parlare con libertà, con chi si sia.

Dunque la Carcere comune vecchia ora e in servibile affatto, ma si potrebbe costruire altra con pochissima spesa essendovi tutte l'occorrenze della detta Comune Vecchia da trasportarsi. — Indi ha stimato happroposito l'esponente di metere in vista alla lodata R.<sup>a</sup> Intend.<sup>za</sup> Politico Prov.<sup>le</sup> si fatta necessità per provvedere, e come meglio stimerà del Caso — Che e quanto ecc.

*L'esponente*

VINCENZO SQUARZONI Custode.

Ecco le indicazioni di alcuni detenuti secondo le ricevute che il detto custode dava alla consegna di ogni nuovo prigioniere.

Nel 1791 Giacomo Benati cannoniere

    Girolamo Arisi

    Rossi Ferdinando cannoniere nazionale

Nel 1792 Maurizio Fridapali

    Melchiore Melchini artigliere nazionale

    Giov. Melchiori      id.      id.

    Rainondo Raffanini   id.      id.

    Il Frate Pietro Antonio da Milano francescan riformato.

Il Custode Squarzoni nel Settembre 1792 domandava che le pareti delle carceri di Castello fossero imbiancate perchè erano molto nere.

Nell'agosto del 1793 erano carcerati in Castello dodici francesi ed erano custoditi da Guardia militare.

Lo Squarzoni, ferrarese, per arresto arbitrario e disprezzo alle autorità civili, fu nel 1798 destituito e gli successe certo Antonio Ghirardo. Aveva allora lo Squarzoni 57 anni, con moglie e due figli e da 30 anni stava in Mantova.

N. 1846.

*Al Cittadino Generale Chambarlhac Comandante la Città e Fortezza di Mantova.*

8 Mietitore, anno 6 (1).

In riscontro alla vostra lettera di questa stessa data, la Municipalità vi fa presente di aver già trasmessa all'Amministrazione Centrale l'oc-

(1) 25 giugno 1798.

correnza per le Prigioni di San Giorgio per avere le di Lei risce  
Tosto che le saranno queste pervenute, si farà essa tutta la p  
di darvi il corrispondente adempimento, di concorrere in qua  
lei dipende al sollievo dei detenuti nelle Prigioni medesime.  
ha il piacere di augurarvi e protestarvi.

LIBERTÉ

(L. S.)

N. 181.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Armée d'Italie.

*Au Quartier Général de Mantoue, le 8 thermidor, an 6.<sup>ème</sup> (*  
*République Française une, et indivisible.*

J. CHAMBARLHAC Général de Brigade, Commandant la plac  
teresse,

*Aux Citoyens composant l'Administration Municipale de Ma*

Il custode Ghirardi al 21 ottobre 1793 faceva conoscere che l'acqua del pozzo nell'interno delle prigioni di Castello era fetente, affatto inservibile e fu provveduto.

Le seguenti ci faranno vedere di nuovo in uso le vecchie prigioni di Pradella e Cerese, che abbiamo conosciute; e adoperarsi anche quelle vescovili da più anni chiuse.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

**In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile**  
*Ai'Amministrazione Municipale di Mantova.*

L'Aula Criminale.

25 Germinale, anno VI. Rep. (1).

Queste Carceri sono appena suscettibili di settanta detenuti, ed oggi in esse ne sono chiusi cento e sei, li quali possono accrescersi moltiplanosi a dismisura li delitti più gravi, e più enormi.

Tra questi Carcerati si ritrovano ventun Soldati e sei altri detenuti d'ordine del Cittadino Comandante della Piazza.

Cercandosi d'interessare il Cittadino Comandante a traslocare le dette persone Militari e ritenuto essere pur ridondanti di detenuti le Carceri di Castello si è proposto al medesimo di far uso delle Carceri che devono esistere a Porta Pradella, a Porta Cerese, e nel Vescovato. Il Cittadino Comandante ha gradita la proposta invitando però il Consigliere Capo dell'Aula Criminale ad insinuarsi alla Municipalità per l'adattamento delle dette Carceri alle due Porte della Città, e Vescovato.

Cittadini, trattasi di operare alla salute di un numero di Uomini, li quali devono essere custoditi, non gettati nei tormenti, ed esposti ad inevitabili infermità.

Trattasi d'impedire le malattie, che facilmente divengono epidemiche particolarmente nella imminente stagione estiva, e che dal centro della Città possono diffondersi ad infettare tutti li Cittadini.

Trattasi per ultimo, che nel momento in cui vi si fa noto questo frangente, si fa luogo nei rispettivi Confessi Processuali alla spedizione di molti mandati di arresto contro Persone Legittimamente indiziate di aggressioni, e perfino di assassinio. Sarebbe oltremodo pregiudizievole alla pubblica causa, che venisse differita anche per pochi momenti

(1) 14 aprile 1798.

l'esecuzione di queste Catture nella circostanza singolarmente d  
moltiplicati straordinariamente i delitti. V'invito ad occuparvi  
oggetto colla maggiore intenzione e sollecitudine.

Salute, e fratelli  
VALESTRO PRESIDE

LIBERTA'

EGU

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisa  
Il Tribunale Criminale di Mantova

6 Fiorile, anno VI. (1).

*All'Amministrazione Municipale.*

Nel dì 25 dello scaduto Germinal vi si rappresentò, Città  
essere ripiene queste Carceri a dismisura, di essere penosi  
situazione de' Carcerati, di temersi malattie epidemiche fatali  
tenuti, ed anche alla Città, di essere anche rinchiusi e soldati,  
d'ordine del Comandante della Piazza, li quali potevano ess  
sportati in altre Carceri od alle Porte di Pradella, e di Ceres  
altri luoghi.



LIBERTÀ

EGUAGLIANZA.

*Amministrazione Centrale del Dipartimento del Mincio, 1793.*

In conformità del pregiato comando de' 27 Germinale attergato all'Esibito N. 5421 Com. I., che in uno coll'allegato qui unito ritorno, sonomi data la maggiore premura, per visitare le Carceri di Cerese, Pradella e Vescovato; onde evitare la epidemia, che nella calda stagione potrebbe nascere dal sovrachio numero dei Prigionieri; ma una grande difficoltà ho incontrato nel rinvenire le chiavi delle prigioni suddette di Cerese, e Pradella, come consta dal mio rapporto 7 corrente; in cui subordinai, essere necessario rivolgersi al Cittadino Comandante del Genio, per ottenere dette chiavi, e questo veduta jeri la lettera della Amministrazione Centrale, ha dichiarato non poter esso permettere tale visita, essendo detti locali occupati pel servizio delle Fortificazioni, come da sua lettera da me rimessa al Cittadino Amministratore Basilli.

Per puro azzardo ho ritrovato aperta la Carcere di Porto, che non ho mancato di attentamente esaminare, e per ridurla servibile vi occorre una spesa non minore di L. 1684; come dall'annesso dettaglio; e non potrà contenere più di 6 in 8 persone.

Ho visitato le tre piccole carceri del Vescovato, e per queste non ho giudicato conveniente di rilevare la spesa occorrente a ridurle servibili; 1º, perchè sono esse troppo anguste, e fra tutte non conterebbero, che 9 persone circa; 2º, perchè da molti anni sono abbandonate, e quindi una non lieve spesa vi occorrerebbe, ed a rinnovare le ferrate, e ad assicurare li muri, uno dei quali ha patito, come vedesi da una fenditura esistente tra esso, ed il volto; 3º, perchè fra esse Carceri ve n'è una a solaio, e non sono della maggior sicurezza, perchè servirono di semplice correzione; 4º, perchè all'ingresso di dette Carceri stanno continuamente gli addetti ai Magazzini di Paglia, e di legna colà esistenti.

Io sarei di subordinato sentimento, che a risparmio di spese, ed a sicurezza della pubblica salute, ed a sollievo ancora dei detenuti, si potrebbe da questi separare quelli, li reati dei quali sono già contestati, ed assicurando li medesimi con una mediocre catena, inviarli a lavorare od alle fabbriche, od alle fortificazioni, finchè è terminato il tempo della loro condanna.

Salute e rispetto.

*Mantova 9 Fiorile, anno VI. Repubb.*

*FRANCESCO FINOLLI Ingeg.*

Anche la *gabbia* della Torre degli antichi Bonaccolsi ebbe le sue vicende in questo secolo; eccone le prove assai curiose:

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

*Amministrazione Centrale.*

Tra li segnali esterni d'implacabile Tirannia che li hà mai sempre per l'addietro governati, esiste tuttora sopra una Torre di questa Città una Gabbia di ferro in cui, come si racconta, si esponevano al pubblico le Teste, ed anche li Uomini Condannati. È stato ordinato con pubblico avviso a tutti i Cittadini, che nel più breve termine levassero dalle loro Case tutti gli Stemmi, ed altri Emblemi allusivi all'antica Tirannia, e Feudalità. Dal Cittadino Girolamo Guerieri proprietario della Torre di cui parlo non è stato fin qui eseguito l'ordine che è stato pubblicato. Io come ben sapete hò bisogno di ferro per questo Ergastolo, e specialmente di ferro grosso. Tanto l'intellatatura, che le Cicogne che sostengono la stessa, sono pure di ferro grosso.

Chieggo adunque a Voi il permesso di farla levare in adempimento della legge, lasciando al Proprietario aperta la via, ad esporre le sue ragioni.

sempre agli ordini Superiori, ed avendoli con rassegnazione sempre eseguiti vi rende inteso, che si addata anche a questo incomodo, e vi eccita nello stesso tempo di avvisare l'Architetto Pozzo, che eseguiti li vostri ordini a vostre spese, facci porre la suddetta Gabbia nell'abitazione del medesimo Cittadino Girolamo Guerrieri, mentre Esso ha appunto occorrenza di servirsi di quel suo Ferro per incassarlo nelle Finestre dei suoi Granari di Castiglione Mantovano per così garantirsi dalle continue ladrerie della Campagna; come pure d'avvertirlo, che nel levarla qualunque danno risulti alli sottoposti Tetti debba risarcirlo; contro li quali danni protesta nel maggior valido modo, che è quanto.

Frattanto vi auguro

Salute, e Rispetto repubblicano  
GIROLAMO GUERRIERI.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

*Amministrazione Centrale.*

Mi è stato finalmente permesso dall'Agente de' Beni nazionali di far levare dal Seminario Vescovile le due ferrate, che vi hò richieste li 29 Pratile prossimo passato, o vi faccio sostituire alla finestra inferiore di detto Seminario altra ferrata di minor peso, e di ferro sottile che non mi occorre nell'Ergastolo. Sebbene, o Cittadini mi abbiate ordinato con lettera 7 corrente N. 9436 Comitato I di far levare dalla Torre del Cittadino Girolamo Guerrieri la Gabbia di Ferro che vi esisteva, ora dopo l'avviso che gliene hò dato al proprietario stesso la trovo fatta levare dal medesimo, ma non consegnatà all'Ergastolo. Dovette dunque ritenere, che il segnale d'antica barbarie stà tuttora in mano di un Ex-Nobile, che a quest'ora l'averà fatta smarire.

Salute, e Rispetto

Mantova 19 Messidoro anno 6<sup>to</sup> Repubblicano (4).

PAOLO POZZO.

In fatto, come diremo altrove, il Guerrieri tenne nascosta la gabbia e finito il governo francese la rimise a suo luogo.

(1) 7 luglio 1798

Un nuovo carcere sorse in sul finir del secolo XVIII del quale è necessario dar qualche cenno a compimento di questo lavoro sulle carceri mantovane a tutto il secolo XVIII.

La Giunta di Governo, a di 17 agosto 1792, domandava al Magistrato camerale il parere sulla convenienza di costruire un ergastolo in Mantova o di seguir l'uso di mandar i condannati all'ergastolo di Pizzighettone. Dai dati statistici presentati risulta che dal 1783 a tutto il 1791 i condannati mantovani, spediti al detto ergastolo erano stati 448. Nel 1794 la questione era ancora pendente; intanto ne era stato istituito uno itinerale.

L'architetto Pozzo dovendo far pulire le fosse del castello domandava a di 14 agosto 1793 di adoperare per tale lavoro i dodici condannati che si trovavano nel provvisorio ergastolo.

Il Commissario del potere esecutivo del Dipartimento del Mincio proibiva (2 aprile 1798) che i condannati dell'ergastolo servissero a lavori di privati « con detrimento notabile della Patria che spende non poco per mantenerli ».

A di 23 aprile 1798 si annunciava l'arrivo in Pizzighettone di 50 forzati bresciani destinati all'ergastolo di Mantova. Ed ecco ancora

disponibile, essendosi ritenuti solo quelli, che abbisognano per la pulizia del Luogo, per l'assistenza agli Infermi, e per la Cucina.

Nel rendersi così intesa l'Amministrazione Municipale in evasione della di lei eccitatoria di questa data N. 4733. Comitato II. si trova altresì nella necessità di rappresentarle, che fino dall'altro giorno erano a disposizione delli Ispettori di Polizia altri 18 Condannati, oltre li soliti, ma che furono questi rimandati per non avere pronti li ordegni; dal che potrà comprendere, che il difetto non procede dall'Ispezione, la quale anzi bramerebbe poter far sortire ogni giorno tutti li Condannati che sono in istato di poter travagliare affine di mantenerli al possibile sani, respirando miglior aria, ed avendo anche la minestra di più da cibarsi.

Salute, e rispetto

1<sup>to</sup> FRIGERI Ispettore.

*All'Amministrazione Municipale del Dipartimento del Mincio.*

*Dell'Ispettore all'Ergastolo — Mantova.*

A dì 20 agosto 1799 si domandavano due vasche di legno per più pronta guarigione dei molti condannati affetti di scabia, secondo il parere del chirurgo.

La Regia Delegazione G<sup>le</sup> notando che fin dal 1797 vi era il progetto pel quale « li condannati potessero rendersi operosi nell'interno dell'Ergastolo con lavori di mano onde impiegarli utilmente e per l'erario per i medesimi, le passate vicende non avendo permesso l'esecuzione; finalmente si ritornava allo stesso essendo pronto il mercante Carlo Astini di dar loro la filatura della lana », ne presentava quindi il progetto (5 Xbre 1799). — E con esso fo punto.

## VI.

**Lo stato attuale delle antiche prigioni mantovane.**

Le carceri, già annesse al Palazzo della Ragione fin dai tempi, in cui Mantova reggevasi a comune, sono ancora in parte nello stesso luogo, ma andarono soggette a tante trasformazioni che ben poco oggidì serve a darci un'idea del loro stato antico.

La torre del Comune, più volte accennata negli statuti con carcere *terranea*, manca di questa, soltanto in alto presenta ancora una cella,

che serve tuttodi di carcere di rigore. È larga sei passi e lu  
trettanto, con un finestrino munito di tre ferrate distinte ol  
graticella esterna. Al pian terreo sonvi celle più larghe ma oscu  
mancando di finestre; devono esser state le *orbe*, le quali  
abbiamo vedute accennate; ma anch'esse subirono trasformazioni

La nomenclatura carceraria ancora viva nel 1798, come di  
dette *Paradiso*, *Pensierosa* ecc. ecc. oggidì 'è affatto scordat  
agenti carcerari, da me interpellati nelle visite fattevi. C  
*La Tomba* le due celle oscure; ma è nome moderno.

Visitai pure la torre della Gabbia, in proprietà oggidì dell'ea  
tato Cadenazzi; ma indarno cercai tracce di carcere del ten  
Bonacoli. La Gabbia proscritta dalla Repubblica francese ripre  
posto col ritorno del governo austriaco; essa misura centime  
o meno, un metro di larghezza, uno e 16 di altezza e due n  
lunghezza. I Guerrieri abbellirono internamente la torre con al  
riducendola a belvedere, così scomparvero le iscrizioni antiche  
ne furono.

Invano feci ricercare le carceri vescovili, ancora ricordate ne  
più nessuno ne ricorda l'ubicazione. Mi portai a visitare i sot

melie contro chi fu cagione della sua prigionia e su chi primo diede il nome di Paradiso al suo carcere.

Un Antonio Rossi veronese scrisse in più luoghi il suo nome e talvolta aggiunse l'anno 1653.

Altri nomi portano segnati gli anni 1725, 1736, 1744, 1755.

Nella parte dei sotterranei spettanti all'Archivio di Stato esistono ancora due celle, attribuite ad Agnese Gonzaga ed al suo drudo, forse perchè la prima fu decapitata poco lungi dal luogo, ove esse si trovano oggidi.

In quella dunque, detta volgarmente prigione di Agnese, assai oscura, si vedono traccie di molte iscrizioni; ma i ripetuti intonachi di calce e l'umido, che staccò e stacca degli strati, produsse tal confusione grafica da non potersene più avere alcun costruito. Forse antica può essere una incisa, che ripetutamente ricorda *Caietanus Antonius Gallus*. Altri nomi ignoti portano gli anni 1722, 1734.

Quella attribuita all'amante di Agnese Gonzaga è la sola che può dare una giusta idea delle carceri cellulari antiche. È rivestita come i pozzi di Venezia di lastroni di pietre tenuti fermi al muro da grosse spranghe di ferro nel mezzo. È larga metri 1.94, lunga 2.85 e alta 2.37, con un finestrino largo metri 0.42 e alto 0.62; ed aveva in un canto un buco per gli escrementi. La porta è alta 1.66, larga 0.68.

Nella volta e in una parete, non foderata in pietra e lungo le spalliere della piccola porta, vi sono molte iscrizioni, ma per le accennate ragioni di ripetuti intonachi, sono di incompleta lettura. La più importante sarebbe la seguente:

Santissima Nociada Maria

Chon la vostra . . . . .

Santissima Pie . . . . .

levate il povero

Biaggio Garghi da queste . . . . .

Che fu messo presone a cast . . . . .

Causa dun altro . . . lui l'anno 1667

. . . . .

Nella guardiola o luogo, ove stavano le guardie, consistente in un gran camerone, ove si vedono ancora la cappa del cammino e residui di pitture, già figuranti la madonna, il crocefisso ecc. si leggono moltissime iscrizioni per lo più di soldati o di guardiani e anche di qual-

che carcerato, quasi tutte del secolo scorso. La più antica, più leggibile, sarebbe la seguente :

« 1620, a di 13 Gennaro  
fu fatto prigion  
Gio. Boneti . . . .  
Dal Sign Mar Alfon . . .  
Fu condotto . . . .  
sopra in bon loco fu ...  
a di 8 set . . . 1624 scapa . . .  
poi . . . . .

Vi sono nomi con gli anni 1632, 1673, 1729.

Delle torri e delle carceri politiche moderne, che stanno nel diedi la descrizione nel mio lavoro intitolato *Le carceri polit Castello di S. Giorgio in Mantova*, pubblicato nel 1893.

Demolite e ricostrutte le porte e le rocchette, nulla più col scorgere di quelle carceri, dette Pradella, Cerese, Pusterla ecc

Poichè scomparvero i monumenti edilizi carcerarii, le mie r archivistiche diedero in sostituzione quelli scritti, cioè un ini documenti, che per la prima volta vengono in luce e spero c veranno a darci un'idea delle carceri, dei carcerati e dei carce



Lo stesso avvenne del « *Lunacy acts amendment bill* » ugualmente presentato dal lord cancelliere. Fu trasmesso ai Comuni ove non superò la prima lettura. Sostanzialmente trattasi della stessa misura già votata alla Camera alta per due sessioni di seguito. Una disposizione speciale fu questa volta introdotta, per la quale, prima di rinchiudere un alienato, l'autorità amministrativa dovrà fargli noto ch'egli ha diritto di rivolgersi ad un magistrato per ottenere una inchiesta giudiziaria sul suo stato, e far decidere se debba o no continuare ad essere rinchiuso.

*Legge 8 agosto 1887 autorizzante in certi casi il collocamento in libertà condizionata di individui che hanno per la prima volta commesso un delitto.*

Art. 1. — 1) In tutti i casi in cui un individuo sarà riconosciuto colpevole di furto da qualsiasi tribunale, di scrocco, o di qualsiasi altro delitto passibile di pena non superiore a due anni di carcere, ed ove questo individuo non abbia subito anteriori condanne, se il tribunale davanti il quale sarà tradotto decide che, avuto riguardo all'età giovane, al carattere, ed ai precedenti del delinquente, alla poca gravità del delitto, ed alle circostanze attenuanti che esistono nella causa, si può rilasciare il delinquente per mettere a prova la sua buona condotta, il tribunale potrà, invece di infliggergli subito una condanna, ordinare sia rilasciato, mediante impegno da lui sottoscritto, con o senza cauzione, e per quel periodo che il tribunale reputerà opportuno, di comparire per essere giudicato alla prima richiesta; e, durante questo periodo di tempo, di serbare buona condotta.

2) Il tribunale potrà, se lo crederà conveniente, ordinare che il delinquente paghi le spese del procedimento, o parte di esse, in quel tempo e in quelle frazioni che sarà ordinato.

Art. 2. — 1) Se in seguito ad una inchiesta, sotto la formola di giuramento, un tribunale avente il potere di stabilire a riguardo di un delinquente sul primitivo delitto, o un tribunale di giurisdizione sommaria, accerta le prove che il delinquente ha mancato ad una delle condizioni del suo impegno, potrà staccare contro di lui un mandato d'arresto.

2) Il delinquente arrestato in forza di questo mandato, dovrà, se non è subito tradotto innanzi il competente tribunale per essere giudicato, essere tradotto innanzi un tribunale di giurisdizione sommaria;

e questo tribunale potrà tenerlo sotto mandato fino alla scadenza della data cui era tenuto per l'impegno suo di comparire per essere giudicato, o fino alla sessione del tribunale competente per giudicare del primitivo delitto, o potrà rilasciarlo in libertà mediante cauzione sufficiente per assicurare la sua comparizione.

3) Il delinquente tenuto sotto mandato potrà essere rinchiuso nel carcere sia della contea o del luogo ove ha sede il tribunale che ha ordinato l'arresto, sia della contea o del luogo ove egli dovrà comparire per essere giudicato, ed il mandato ordinerà ch'egli sia tradotto innanzi il tribunale cui dovesse comparire per essere giudicato, o di rispondere della propria condotta dopo la determinazione che lo lasciò libero.

Art. 3. — Il tribunale, prima di ordinare che un delinquente sia liberato in virtù della presente legge, dovrà assicurarsi che il delinquente stesso presti cauzione, od assuma un domicilio fisso, o un luogo di regolare occupazione nella contea o nella località ove risiede il tribunale stesso, o nella quale il delinquente deve risiedere durante il periodo stabilito per l'osservanza delle condizioni prescritte.

opposizioni, impedì che l'anno scorso il progetto si attuasse; ma il governo lo ripresentò nel corso della presente sessione, e divenne la legge del 30 giugno 1887. Per attenuare il sacrificio che in fine dei conti veniva così imposto alle popolazioni del Reno, si accordò loro altri compensi.

#### GRANDUCATO DI ASSIA

*Legge dell' 11 giugno 1887 sull' educazione della infanzia abbandonata o colpevole.*

Art. 1. — (Il fanciullo da 6 a 12 anni che commise un atto punibile può essere consegnato dalla superiore autorità ad una famiglia adatta o in uno stabilimento di educazione o di correzione. Lo stesso può farsi pei fanciulli minori di dieci anni che i loro genitori non nutriscono, che li maltrattano, che li trascurano completamente.)

Art. 2 e 3. — (Questa decisione è presa dall' autorità tutelare del domicilio dei congiunti, cioè dal giudice del baliatico.)

Art. 4. — (Egli può agire sia d'ufficio, sia dietro richiesta emanata dal Procuratore di Stato, dall'amministrazione o dalla polizia municipale, dalla commissione secolare del circolo, dal capo del clero, dai genitori, dai progenitori, dal tutore o dal curatore.)

Art. 5. — (Egli convoca le persone qui sopra descritte, raccoglie la loro testimonianza e pren le una determinazione. Gli interessati possono appellarsi, nel termine di otto giorni dalla notificazione, sia avanti lo stesso giudice, sia davanti la Corte d'appello. L'appello ha effetto sospensivo, a meno che si abbia una speciale decisione del giudice.)

Art. 6. — (Se le persone designate dall'art. 4 non sono state intese, hanno sempre diritto di interporre appello.)

Art. 7. — (Divenuta definitiva la decisione, è sottoposta all' esame della commissione permanente del circolo, che fa riprendere l'inchiesta e rivedere la decisione, oppure appella contro l'esecuzione.)

Art. 9. — (L'educazione forzata cessa indipendentemente dall'appello: 1° quando il fanciullo ha compiuto diciotto anni: 2° in virtù d' un decreto di rinvio emesso dalla commissione del circolo, decreto che all'evenienza è provvisorio e revocabile. Le persone che hanno diritto di

richiederlo, possono rivolgersi al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione del fanciullo. Le Corti superiori giudicano sull'appello contro la decisione.)

**Art. 10. — (Le spese di educazione sono pagate sia dalle incaricate del mantenimento del fanciullo, sia detratte dalle di lui, sia sulle rendite del circolo o del fondo pei poveri.)**

**Art. 11. — (Quando un fanciullo da 12 a 18 anni è proscioltamente incosciente, ma è non ostante inviato a una casa correzionale, il circolo prende le misure necessarie. Il mantenimento del fanciullo povero è a carico dello Stato.)**

### **AMBURGO**

Diamo la traduzione quasi testuale di una legge del 6 aprile 1879 relativa all'educazione forzata dei fanciulli moralmente abbandonati.

Si dovrebbe confrontare questa legge cogli articoli dal 55 al 60 del codice penale alemanno, della legge d'Amburgo sulle tutele degli abbandonati del 1879, e della legge riguardante l'esecuzione forzata in virtù della quale i genitori dei fanciulli abbandonati sono tenuti a provvedere alla loro educazione.

— 186 —

gati di segnalare al comitato d'educazione forzata tutti i fatti venuti a loro conoscenza pei quali è d'uopo vedere se sia il caso di applicare l'educazione forzata.

Art. 4. — I fanciulli da sei a dodici anni, di cui è cenno all'articolo 1°, § 1°, sono dal comitato di educazione forzata, collocati presso famiglie o stabilimenti, quando una decisione del comitato di tutela ha riconosciuto costanti i fatti attribuiti al fanciullo, ed ha dichiarato ammissibile il suo collocamento.

Quanto ai fanciulli di cui ai §§ 2° e 3° dell'art. 1°, il collocamento può essere fatto dal comitato di educazione forzata dopo una inchiesta, se i genitori (od in loro mancanza gli ascendenti o tutori) hanno da loro stessi sollecitato il collocamento o vi hanno consentito. Se al contrario i genitori, ascendenti o tutori si oppongono al collocamento, dovrà intervenire una deliberazione del comitato di tutela.

Il comitato di educazione forzata deve pensare pei casi a lui noti, quando è necessario ottenere una determinazione del comitato di tutela, far procedere ad una inchiesta col concorso della polizia, dei comitati secolari, e dei comitati di beneficenza. Quando la domanda di assegnazione ad un luogo di educazione forzata sembrerà fondata, dovrà rassegnare tutti i documenti al comitato di tutela.

Art. 5. — Nei casi di cui all'art. 4, alinea 1 e 2, il comitato di tutela si pronuncia sull'ammissibilità dell'invio alla educazione forzata; la deliberazione è presa da tre membri, di cui uno solo versato nella scienza del diritto. Quest'ultimo può sempre ordinare le misure preventive e dirigere la procedura.

Il comitato di tutela, prima di pronunciarsi, deve interrogare i genitori o in loro mancanza gli ascendenti o tutori, a meno che questo interrogatorio presenti troppe difficoltà. In ogni caso la polizia deve dare il suo parere, qualora non vi è già nell'incartamento un suo rapporto.

Il comitato di tutela può far deporre ai testimoni sotto la fede del giuramento.

Art. 6. — La determinazione per la quale il comitato di tutela ordina l'invio in educazione forzata per applicazione dell'art. 4, deve essere espressamente motivata.

Art. 7. — La determinazione del comitato di tutela deve essere notificata ai genitori, agli ascendenti od ai tutori. Questi ultimi hanno

contro queste decisioni il diritto di ricorrere previsto dalla legge di tutela. Il ricorso ha effetto sospensivo, se è stato prodotto nell'intervallo di otto giorni a partire da quello in cui fu data notificazione della determinazione.

Se l'interrogatorio dei genitori, ascendenti o tutori stabilito nell'art. 5, alinea 2°, non ha potuto avvenire, questi hanno diritto di ritirare l'istanza in qualsiasi epoca.

Art. 8. — (Procedura speciale a Ritzabüttel ed a Bergedorf).

Art. 9. — Il comitato di educazione forzata determina se un pupillo deve essere posto presso una famiglia, od in uno stabilimento.

Sono stimate degne di accogliere un pupillo quelle famiglie che hanno buona riputazione, godono una certa agiatezza, e sono disposte ad accogliere il fanciullo nel seno della famiglia.

Fra gli stabilimenti di educazione, vi è in prima linea quello di Ohlsdorf. Non è consentito collocare un fanciullo in uno stabilimento destinato a rinchiodare individui detenuti in forza dell'art. 362 codice penale nè in quelli che accolgono malati, pazzi, o paralitici.

Art. 10. — Durante il tempo di educazione forzata, il comitato di

è assolutamente necessaria per raggiungere lo scopo che si è proposto.

Il Senato decide su tutti i reclami presentati contro il comitato di educazione forzata.

Art. 12. — Quanto ai giovani che devono essere rinchiusi in uno stabilimento di educazione o di correzione per l'art. 56 C. p., il pubblico ministero deve fare conoscere la sentenza che li concerne al comitato di educazione forzata, e questo deve provvedere per la esecuzione di essa.

Art. 13. — Per coprire le spese necessarie all'educazione forzata, il comitato riceve una somma che è stanziata annualmente sul bilancio dello Stato. I genitori del pupillo devono pagare le spese del suo mantenimento, quando siano in caso di farlo. Le persone obbligate alle spese alimentari e le Società di beneficenza, possono essere invitate a sopperire a tali spese, ma solo nei casi in cui queste spese sarebbero andate a loro carico se il pupillo non fosse stato sottoposto ad educazione forzata.

#### ALSAZIA LORENA

La legge del 4 aprile 1887 fu adottata per delegazione; essa sostituisce nelle leggi penali, alle ammende valutate in giornate di lavoro, una penalità massima di sessanta marchi d'ammenda o di quattordici giorni di arresti. Il codice penale del 28 settembre — 6 ottobre 1791, quello del 3 brumaio anno IV, e la legge del 23 termidoro anno IV, pronunciarono ammende il minimo delle quali erano tre giorni di lavoro. Il valore di queste giornate doveva essere fissato dal direttore del dipartimento (art. 4 decreto 28 settembre e 6 ottobre 1791) Ma dopo lungo tempo, le autorità dipartimentali dimenticarono di regolare tale servizio, e parve necessario adottare una regola fissa, e di facile applicazione.

#### Austria-Ungheria

##### UNGHERIA

Il progetto di codice di procedura penale preparato da Csemegi non avendo potuto essere adottato per ragioni finanziarie, fu affilata la votazione di un nuovo progetto a tre distinti giuriconsulti. Dopo un anno di lavoro, il progetto è pronto per essere presentato alle Camere. Questo progetto rigetta il giuri e riduce considerevolmente il diritto di ricorso, largamente ammessi nel progetto Csemegi.

Il Ministro di giustizia si occupa pure della revisione del codice penale (legge V del 1878), della legge sulla procedura (LX del 1881). Una circolare fu diretta alle Corti superiori ed alla Camera degli avvocati.

**In questa il Ministro dichiara che « il tempo è giunto per esaminare se non sia il caso di modificare o di completare con una legge nuova qualche disposizione di questa legge ».**

Pel diritto civile sono degne di nota la legge che modifica l'art. 27 del codice penale, una legge che abolisce le vacanze nei tribunali inferiori lasciandole solo per le Corti superiori (legge XXX, 26 maggio - 1° giugno); ed una legge per la quale sono rimesse alla decisione di un solo giudice alcuni affari dapprima di competenza dei tribunali completi.

*Legge VIII modificante l'art. 27 del codice penale.*

Art. 1. — Le ammende risultanti da condanna pronunciata dai tribunali saranno rivolte (salvo disposizioni contrarie ed espresse) per un quarto a beneficio dei liberati poveri ed al mantenimento di fanciulli negli stabilimenti correzionali, e per tre quarti alla costruzione di carceri, di case di reclusione, di una prigione di Stato, d'una casa di forza, e, secondo i bisogni, di nuovi stabilimenti correzionali.



**Art. 5.** — Le somme ricavate dalle ammende che saranno impiegate nelle costruzioni conformemente agli art. 1 e 2, saranno portate ciascun anno al bilancio dei ministeri di giustizia e dell'interno, ed il loro impiego sarà giustificato da regolari contabilità,

**Art. 6.** — Il riparto del prodotto delle ammende, conformemente agli art. 1 e 2 della presente legge, si applicherà a tutte le ammende che saranno riscosse a partire dal 1° gennaio 1887.

### Portogallo

*Decreto 2 marzo 1887 che estende alle colonie la legge 15 aprile 1886, in virtù della quale gli imputati possono ottenere d'essere messi in libertà condizionale mediante cauzione.*

### Paesi Bassi

*Codice di procedura penale.* — La legge 4 luglio 1887 modifica l'art. 355 del codice di procedura penale nel senso che l'alta Corte, le Corti d'appello ed i procuratori generali non sono più obbligati di far ispezionare le carceri ed i pubblici stabilimenti di lavoro. D'ora innanzi questo incarico è affidato solo ai tribunali di circondario ed agli ufficiali di giustizia presso detti collegi.

### Norvegia

Il bollettino delle leggi ne pubblica una del 6 luglio 1887 che modifica l'art. 8 del capo VI del codice penale. Questo articolo è relativo ai modi di applicazione delle pene ai fanciulli da 10 a 15 anni, e specialmente al loro internamento in una casa correzionale quando è giudicato che agirono incoscientemente. Il testo precedente disponeva che questo internamento non potesse durare oltre il sedicesimo anno. La nuova legge prolunga questo massimo fino ai 18 anni compiuti.

### Russia

*Parere del Consiglio Imperiale, approvato da S. M. l'Imperatore il 15 giugno 1887, che determina il modo col quale deve calcolarsi la riduzione del carcere, per coloro che scontano la loro pena nelle carceri cellulari.*

In virtù di questa legge i condannati al carcere possono essere rinchiusi in carceri cellulari, ma soltanto per diciotto mesi al massimo. Il

tempo passato in queste carceri, se non eccede un anno, è calcolata a ragione di tre giorni per quattro della durata della pena inflitta; se la pena del carcere cellulare eccede un anno, due sono contati per tre.

*Parere del Consiglio Imperiale, approvato da S. M. l'Imperatore il 15 giugno 1887, relativo all'organizzazione dell'amministrazione carceraria civile e del Corpo delle guardie carcerarie.*

Il ministro dell'interno è il capo superiore del personale e dell'amministrazione carceraria, e al Corpo delle guardie. La sorveglianza immediata in tutto l'Impero appartiene al capo della direzione delle carceri, e la sorveglianza locale al governatore di ciascuna (art. 2). L'amministrazione d'ogni carcere si compone: a) del direttore o del suo aggiunto; b) dell'aggiunto direttore o della sorvegliante sezione femminile; c) del cappellano, del diacono e del lettore allo stabilimento; d) del sanitario, dell'aggiunto e dell'aggiunta (art. 3). Il Corpo delle guardie carcerarie si compone di capi guardie, di guardie subalterne, di sorveglianti superiori e di sorveglianti su-

## Stati Uniti d'America

### ILLINOIS

Fra i testi che presentano qualche interesse, è degno di nota un Atto del 16 giugno che dichiara punibile l'abbandono dei fanciulli minori d'un anno, ed un altro che vieta di vendere tabacco ai minori di sette anni, a meno che non mostrino una autorizzazione scritta dei genitori.

### NEVADA

Le penalità precedentemente bandite contro coloro che vendono o procurano acquavite agli indiani, o liquori fermentati, non parvero sufficienti. Furono portate a due anni di carcere, e 4000 dollari d'ammenda. La legge di N.º 81 della raccolta ufficiale, vieta in tutte le città dello Stato, di stabilire alcuna casa di tolleranza, di accordare alloggio a donne di cattivi costumi, di aprire spacci di bevande con servizio fatto da donne, tranne che a 400 *yard* dalle scuole. È vietato pure di aprire questi esercizi nella principale via commerciale della città, ed in casa avente accesso o prospettiva da quel lato. Le contravvenzioni saranno punite col carcere a discrezione della Corte, ma per un tempo mai inferiore a sessanta giorni.]

### PENSILVANIA

Una legge del 28 aprile (atto 30) sistemò l'organizzazione del riformatorio di Huntingdon. Questo stabilimento è diretto da un consiglio di amministrazione, i membri del quale, in numero di cinque, sono nominati dallo Stato di Pensilvania. Essi designano un direttore generale, un cappellano ed un sanitario, ed hanno il diritto di revocarli per incapacità. Gli altri impiegati dello stabilimento sono nominati e revocati dal direttore generale. Il consiglio d'amministrazione esamina i conti, le note e le spese dello stabilimento, e le trasmette trimestralmente al Governo col proprio parere. Un rapporto annuale è diretto al Parlamento. I tribunali criminali dello Stato possono condannare alla detenzione in questo riformatorio i giovani colpevoli di delitto della età da 15 a 25 anni.

La sentenza che ordina la detenzione non ne fissa la durata, che è a discrezione degli amministratori dello stabilimento. Possono essere trasferiti nel riformatorio suddetto, individui rinchiusi nelle carceri dello

Stato, quando vi siano posti vacanti, e dietro richiesta degli amministratori della casa che si rivolgono agli ispettori carcerari, perchè scelgano fra i detenuti giovani suscettibili d'emenda.

D'altra parte i giovani detenuti nel riformatorio possono essere tradotti alle carceri per ordine del comitato di amministrazione, quando la loro incorreggibile condotta renda pericoloso per gli altri ricoverati il loro soggiorno. Dopo un certo tempo, se la loro condotta è migliorata, possono tornare allo stabilimento in seguito a domanda scritta degli amministratori. Scopo dell'istituzione di questo stabilimento di Huntingdon è di riformare e correggere i giovani delinquenti che incorsero in una sola condanna; il comitato quindi può istituire scuole industriali, perchè i ricoverati vi possano apprendere un mestiere che li metta in grado di guadagnarsi onestamente da vivere all'epoca del rilascio. Si tiene conto con ogni cura di tutti i mutamenti in bene o in male che subiscono il loro carattere e le loro abitudini. Tutto è regolarmente notato sopra registri ove sono segnati nome, età, luogo di nascita, nazionalità, dall'ingresso nello stabilimento, al giorno del rilascio. Il comitato d'amministrazione determina, secondo una regola uniforme, le note meritate dei detenuti, e la ricompensa cui potrebbero aver diritto, come le punizioni

## Colombia

*Legge 67 (10 maggio 1887) sull'esecuzione delle pene del carcere.*

## Repubblica dell'Equatore

*Legge 20 agosto che regola l'esercizio del diritto di grazia (indulto).*

È vietato far grazia: 1° ai parricidi; 2° a coloro che commisero un delitto per ordine del potere esecutivo, o contro la fortuna della nazione; 3° ai recidivi; 4° ai traditori della patria se appartengono all'armata. I funzionari pubblici pei quali la nomina e la revoca appartiene al potere esecutivo, non possono ottenere grazia totale o parziale, nè commutazione di pena, dal presidente al quale devono la loro nomina.

Nessuna grazia totale può essere accordata ai pirati, agli assassini, agli incendiari, ai falsi monetari, ai falsari in scritture pubbliche ecc. Una grazia parziale (riduzione di parte della pena) o una commutazione di pena, può loro essere accordata: 1° se hanno reso servizi eminenti alla patria; 2° se si sono distinti in una scienza od in una utile industria. In questo caso, si può imporre al graziato l'obbligo di insegnare gratuitamente in un pubblico stabilimento, per un lasso di tempo determinato.

Perchè il diritto di grazia possa esercitarsi, bisogna: 1° che il condannato si trovi nello stabilimento penale ove deve scontare la pena; 2° ch'egli abbia una buona condotta dall'epoca della sua condanna; 3° che abbia scontato almeno un terzo della sua pena.

---

## IL REGIME CELLULARE NEL BELGIO

Nella seduta del 25 agosto 1888 dell'Accademia francese delle scienze morali e politiche si tenne un'importante discussione sull'organizzazione del lavoro nelle carceri cellulari del Belgio.

Il sig. Lallemand, avvocato alla Corte d'appello di Parigi, leggendo una memoria sulla visita da lui fatta alle carceri di Louvain e di S. Gilles presso Bruxelles, esamina il modo col quale riuscì possibile di mettere in armonia il lavoro dei detenuti con la detenzione a lunga scadenza. Dopo aver reso omaggio all'opera del Ministro attuale che coll'applicazione del Reale decreto 5 aprile 1887 tende ad attuare l'ordinamento del lavoro penitenziario,

Il sig. Lallemand enumera le diverse modalità colle quali si esplica l'attività dei detenuti ed il loro raggruppamento sotto la sorveglianza di capi d'arte, i quali passano di cella in cella ad impartire individualmente l'insegnamento industriale, notando che in tal guisa ogni cella è trasformata in una camera di operaio. Concordando coi risultati dell'inchiesta fatta dal sig. Augusto Voisin, i quali furono presentati all'Accademia di medicina, il sig. Lallemand protesta contro la critica formulata dall'avvocato portoghese sig. Matos, il quale, a proposito del carcere di Louvain, sostiene come dopo un lungo tempo di questo regime i detenuti divengano idioti, e conferma questa protesta col fatto che molti detenuti trasferiti a Gand dopo aver compiuti i loro dieci anni di detenzione cellulare, chiesero di abbandonare il carcere comune per ritornare a Louvain.

Conclude che questo regime non è contrario alla salute dei detenuti, che l'organizzazione del lavoro è relativamente facile, ed aggiunge che deve lasciarsi ai detenuti la facoltà di aver relazioni coi ministri dei vari culti e coi filantropi che prendono interesse alla loro sorte.

Il sig. Picot, ringraziando il sig. Lallemand della comunicazione fatta, osserva nulla essere più utile ed istruttivo che di andare a studiare queste istituzioni sui luoghi stessi in cui esse funzionano. Egli pure visitò il carcere di Louvain che ha tutta l'apparenza di una grande officina, di un alveare di operai in cui ogni cella è una frazione di un immenso cantiere. Ad ogni detenuto si insegna un mestiere quasi sempre diverso da quello che egli esercitava in li-

Per ciò che riguarda il lavoro, il sig. Passy protesta contro le teorie degli avversari del lavoro dei detenuti, specialmente di coloro che sostengono essere un errore il formare nelle carceri operai seri, errore questo sparso un poco dappertutto, trovandosi talvolta degli operai che si rifiutano ad iniziare altri nel loro mestiere, pel timore di crearsi dei concorrenti. Protestando contro un sistema dannoso all'avvenire del paese, egli vorrebbe soltanto che il lavoro nelle carceri fosse ordinato in modo da non produrre al lavoro libero una concorrenza disastrosa.

Il sig. Maurizio Block fa notare che sono precisamente i contrari al sistema di formare operai nelle carceri o altrove, i quali chiedono la soppressione del servizio militare sotto il pretesto che si tolgono braccia all'agricoltura ed all'industria, eppure questa soppressione darebbe alla concorrenza elementi ben più gravi ed altrimenti pericolosi.

Il sig. Courcelle Seneuil, partendo dallo stesso concetto, si fa infine a difendere la libertà del lavoro, che è un sacro diritto, chiedendo la condanna di tutte le utopie tendenti alla restrizione di questa libertà.

---

### QUALCHE PAROLA SULL'ARTICOLO DEL Dott. R. ZAMPA (\*)

Il dott. R. Zampa fu spinto a scrivere il suo articolo, inserito in questa *Rivista* (1), da un motivo che egli si affrettò di dichiarare: di non essergli, cioè, stato concesso di fare un preambolo ad un suo *articolo* intitolato « Teste di assassini e teste di galantuomini », pubblicato nell'*Archivio di psichiatria e scienze penali* di C. Lombroso.

Erano *quattro* le teste di assassini. Quattro teste sole non sono nulla, nè per provare nè per abbattere una dottrina, possono essere un semplice contributo e non più; e con sole quattro teste non si può fare uno studio fondamentale e una comparazione, specialmente per chi desidera esattezza nelle osservazioni e la cautela nelle conclusioni.

Nè l'*Archivio*, a parer mio, poteva accettare l'offerta del dott. Zampa. E questo dico, senza aver l'aria di difendere Lombroso, che, del resto, non ha bisogno di me.

In quanto, poi, alla meraviglia che il dott. Zampa manifesta delle domande che gli furono rivolte, io penso che in ciò vi sia della ingenuità, pure ammettendo, che tali domande fossero poco discrete.

---

(\*) Pubblichiamo questo scritto del nostro amico prof. SEROI, per amore al principio d'imparzialità, seguito sempre dalla nostra *Rivista*

La Direzione.

(1) Della comparazione dei caratteri fisici dei delinquenti e dei non delinquenti. N. 4 di questa *Rivista*, Anno XX, febbraio 1890, Roma.

Lascio a lui i dubbi e lo scetticismo sulle osservazioni e sulle conclusioni dell'antropologia criminale, anzi li rispetto; ma non passargli buone le asserzioni come le seguenti: « La stessa influenza ereditaria del delitto, del vizio, delle nevrosi molto spesso è disgiunta qualsiasi riconoscibile diversità dello stato fisico » pag. 79. « Io non c'è nemmeno che si riescisse a dimostrare, che le classi lavoratrici abbiano il sangue più elaborato e i muscoli più nutriti e più validi che le classi agiate; appena appena potrà supporre che le ultime abbiano i nervi più eccitabili delle prime », ivi. « . . . vediamo che la criminalità riceve un contributo immensamente maggiore dalle classi operaie che dalle medie e superiori », ivi. — Queste asserzioni semplici equivalgono a negazioni, sulle quali i logici scolastici avevano una proposizione *tra negantem* ecc. Ma è curioso a notare che il nostro autore avverte egli stesso di non poter fare la dimostrazione dell'ultimo asserto, perchè gli elementi statistici *ci mancano ancora*. E allora?

Ma io sento l'obbligo di fare avvertire come il dott. Zampa non accorto, ora che scrive, dell'evoluzione dell'antropologia criminale. Dapprima si dava molta importanza all'antropometria ed alla criminometria; ma, dopo, i dati offerti da queste sono stati considerati ac-



tenzioni che quelle di far comparazione coi criminali; ma i soldati misurati sono appena 1817 per tutta l'Italia peninsulare e insulare. La Sardegna è rappresentata da soli 45 casi, il Lazio da 39, la Puglia da 81, l'Umbria da 61, la Liguria da 47, le Calabrie da 122, e così via.

Queste cifre non sono soltanto insufficienti, ma anche poco o nulla comparabili con altre osservazioni, mancando misure e indici assai importanti, come p. e. quelle del naso, e di valore molto discutibile. Le osservazioni sul *tipo cromatico* raggiungono il colmo dell'insufficienza, e non ho bisogno di dimostrarlo, dopo avere indicate alcune cifre di osservati per regioni. E dire che Lombroso è stato accusato di lavorare con dati insufficienti in numero!

Ma, infine, si ricava dall'articolo del Zampa questo, che noi avremmo rimediato al male, che egli deplora nella mancanza di dati per la comparazione dei caratteri fisici dei delinquenti e dei non delinquenti, quando avessimo adoperati quelli da lui offertici. Io mi permetto di dire che tali dati ci servono poco; invece abbia la cortesia di fornirci quelli su di cui parla con tanto scetticismo e con tanta sicurezza, i caratteri degenerativi dei normali e dei delinquenti, e ce li fornisca, non con semplici asserzioni, ma dopo esame accurato su gli uni e su gli altri, e gliene saremo grati.

G. SERGI.

---

## ATTI PARLAMENTARI

### Camera dei Deputati

Relazione della Commissione nominata dal Presidente della Camera e composta dei deputati: RIGHI, Presidente; SACCHI, segretario; BERIO, BONACCI, BARSANTI, FALCONI, CHIMIRRI, VILLA e GALLO, relatore, sul disegno di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 19 marzo 1890 presentato dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno (CRISPI) il 20 marzo 1890 — Facoltà al Ministro dell'Interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'articolo 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865, allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea.

*Seduta del 27 marzo 1890.*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il disegno di legge, del quale vi proponiamo l'approvazione, viene dinanzi a noi dopo il suffragio dell'altro ramo del Parlamento: e ciò conferisce maggiore autorità alle disposizioni che vi si contengono e

giustifica la brevissima esposizione dei motivi sui quali si fondano. Siffatta brevità, inoltre, è imposta dalla urgenza, imperocchè è agevole comprendere come i provvedimenti legislativi chiesti dall'onorevole Ministro dell'Interno s' riferiscono ad una condizione di cose che non ammette ritardi e dilazioni.

La nuova legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 non dà più facoltà, come la precedente la dava (articoli 76, 77 e 106 della legge 20 marzo 1865, sostituiti dagli altri della legge del 1871) ai prefetti di inibire ai condannati come oziosi e vagabondi, ai condannati alla sorveglianza, agli ammoniti di stabilire il loro domicilio in luogo di loro scelta e ciò per il termine da sei mesi ad un anno e pei recidivi da un anno a cinque. Secondo il parere del Consiglio di Stato, inoltre, l'onorevole Ministro dell'Interno crede che cessata questa facoltà sia venuta anche meno la efficacia dei provvedimenti presi dai prefetti del Regno, e che coloro ai quali questi provvedimenti relativi al domicilio obbligatorio si sono applicati, restino liberi come tutti gli altri cittadini. Questa conseguenza condurrebbe allo immediato e simultaneo rimpatrio di circa 404 pregiudicati.

Giustamente l'onorevole Ministro dell'Interno si è preoccupato dei possibili dannosi effetti del proscioglimento immediato e simultaneo di tanti pregiudicati, e per impedirlo chiede che il domicilio obbligatorio, assegnato dai prefetti, in virtù delle passate leggi, possa esser protratto dal Ministero dell'Interno per le esigenze della pubblica sicurezza, senza eccedere, del resto, i termini massimi pei casi stabiliti dalle leggi anteriori o fissati dalla sentenza.

l'importante argomento veramente è parso alla Commissione questo della disposizione compresa nell'articolo 2°, la quale diede luogo a non breve discussione quale meritava la materia.

L'altra categoria d'individui, che possono riuscire più pericolosi alla tranquillità pubblica, ritornando contemporaneamente nei loro luoghi di origine o del nesso misfatto, è quella dei condannati a pena perpetua sotto l'impero vecchio Codice penale, ai quali, applicando il principio della retroattività delle disposizioni del nuovo Codice in quanto sieno più benigne per il condannato, viene ad assegnarsi una pena temporanea in virtù dell'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del Codice penale contenute nel regio Decreto 10 dicembre 1889. Così un considerevole numero di condannati a pena perpetua per reati gravissimi, specialmente nell'anno corrente, sul quale si dilano le scadenze, ci si permetta la parola, di parecchi anni della pena mutata, verrebbe richiamato alla libera vita, dopo tanto tempo di eliminazione di isolamento e trovando nuove condizioni pubbliche e private di famiglia e interessi. Giustamente questa seconda condizione di cose preoccupa, ancora più della prima, l'onorevole Ministro dell'Interno, il quale ragionevolmente teme che questa quantità non indifferente di condannati liberati tutti in una volta possa produrre l'effetto nelle condizioni della nostra sicurezza interna di una inonda ed ammorbata corrente in uno stagno di acqua limpida e pura che si la guasti e la vizi.

Anche in quest'altra materia ci sembra che la facoltà chiesta dall'onorevole Ministro, circoscritta ad un termine non eccedente i due anni, sia non solamente consigliata da imperiose ragioni di ordine pubblico, ma, e forse con

attuazione non daranno luogo ad alcun danno o nocimento o disquilibrio qualsiasi nelle condizioni sociali del paese sul quale si applica.

La esecuzione dell'ultima parte dell'articolo 39 delle disposizioni transitorie conduce all'applicazione della vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per tre anni ai liberati per commutazione di pena perpetua in pena temporanea: e ciò ci provi che fu nel pensiero di chi compilò quelle disposizioni che il liberato per commutazione non potesse lasciarsi, senza alcuna guarentigia per l'ordine pubblico, perfettamente libero ed esente da controllo come ogni altro intemerato cittadino. Oltre la vigilanza, l'onorevole Ministro dell'Interno ci chiede la facoltà di assegnare a domicilio coatto, per la durata massima di anni cinque, i liberati, secondo, com'è naturale, che crederà sia il caso, avuto riguardo alle loro condizioni sociali, ai loro precedenti, alla loro condotta, ai loro rapporti di famiglia ed alle speciali relazioni dei liberati coi luoghi del misfatto e colle persone degli offesi.

La Commissione non esitò un momento a dichiararsi favorevole al concetto dell'onorevole Ministro, perchè non si dissimulò il grave rischio che la sicurezza pubblica può correre per la collettiva e pronta liberazione di tante persone alle quali, forse, il rimorso non avrà attenuate le malvage tendenze, nè la disperazione, che è compagna del condannato a pena perpetua, avrà suggeriti più miti consigli: specialmente che ciò in nulla può toccare la legislazione penale che con tanto amore ed interesse Governo e Parlamento cercarono di dare al paese. Non si tratta certamente di modificare la esecuzione

ne simultanea di tutti i condannati a pena perpetua, commutata in pena, non può accettare l'altro concetto della loro graduale liberazione in termini massimo di due anni, salva la vigilanza e la disposizione del carcerato, la quale si giustifica da eccezionali motivi di ordine personale inerenti ai singoli liberati.

In guisa non verrà da un lato, bruscamente e con pericolo evidente di lesione alla pubblica sicurezza, permessa l'apparizione contemporanea di tanti liberati, in gran parte quasi risorti nella scena della vita, e dall'altra parte rimandata nè a tempo indeterminato nè a tempo lontano la completa attuazione d'una legge.

Non è anche qui che trattasi di un temperamento di transizione, determinato dal bisogno di rendere ancora più agevole e più piano il passaggio dalla legislazione ad un'altra, temperamento che non ha altro scopo che quello di assicurare i buoni effetti, ed impedire i cattivi, di una legislazione nuova; tutti abbiamo cooperato e della quale dobbiamo andar gloriosi; con questo temperamento quella tale corrente malsana, che inquinerebbe tutto il mare, si divide, ed a poco a poco si lascia correre, sinchè in piccolità venga assorbita dalla grande massa che così non ne risentirà malefici effetti.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 non hanno certamente bisogno di giustificazione; perchè sono o conseguenze naturali o disposizioni di ordine preventivo.

Confidiamo che la Camera accorderà il suo suffragio al presente disegno di legge.

GALLO, *relatore.*

---

La legge, approvata dalla Camera nella seduta del 28 marzo, trovasi riprodotta al n. 83 del *Bollettino*, che fa parte di questo stesso fascicolo.

---

## VARIETÀ

---

**Utile e spese carcerarie in vari Stati.** — Dalla « Statistica comparata dei principali Stati di Europa per gli esercizi 1882-83 al 1887-88 » tratta dal rendiconto generale del Regno d'Italia per l'anno finanziario 1887-88 e il rendiconto generale della Repubblica francese per l'anno 1887 » estratta dal Ragioniere generale dello Stato, commendatore Giuseppe

Cerboni, stralciamo la parte che si riferisce all'Amministrazione carc

| STATI                   | PROVENTI<br>—<br>Prodotti carcerari | SPESE                                      |                                 |                           |                   |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                         |                                     | STABILIMENTI PENITENZIARI                  |                                 |                           |                   |
|                         |                                     | Amministrazione<br>o<br>Guardie carcerarie | Mantenimento<br>dei<br>detenuti | Spese<br>di<br>produzione | Fabbricati        |
| Austria-Ungheria . . .  | 3,044,900                           | 672,712                                    | 3,108,845                       | >                         | 7,305,720         |
| Francia . . . . .       | 5,571,029                           | 5,886,264                                  | 24,408,455                      | 4,270,000                 | 999,149           |
| Germania . . . . .      | 9,792,832                           | 17,126,888                                 | 25,067,301                      | 4,453,292                 | 3,103,941         |
| Inghilterra . . . . .   | 1,294,537                           | 11,670,750                                 | 20,250,500                      | >                         | 2,973,869         |
| Italia . . . . .        | 4,977,934                           | 5,527,171                                  | 21,086,589                      | 3,100,000                 | 1,427,643         |
| Russia . . . . .        | >                                   | 14,666,572                                 | 32,770,935                      | >                         | 7,529,744         |
| Spagna . . . . .        | 1,212,000                           | 625,017                                    | 2,956,092                       | 65,902                    | 316,930           |
| <b>TOTALI . . . . .</b> | <b>25,893,232</b>                   | <b>56,195,404</b>                          | <b>129,619,517</b>              | <b>11,889,254</b>         | <b>23,746,909</b> |

Queste cifre hanno bisogno di essere spiegate. Per le parte entrata, Cerboni avverte nella sua relazione: « ... I rimanenti prodotti de pubblici vennero distinti in tre speciali titoli. Al primo appartengono

La grave diversità della spesa tra i bilanci dell'Austria e della Spagna e quelli di tutti gli altri Stati, trova spiegazione in queste circostanze.

In Austria spetta a ciascuna provincia della Monarchia di provvedere alla costruzione e al mantenimento delle Case di lavoro obbligatorio e di correzione, necessarie ai bisogni della pubblica sicurezza. Le provincie possono unirsi e costruirne in comune, determinando le quote che spettano ai distretti e comuni; il Governo centrale contribuisce alla spesa secondo il bisogno e la necessità. Infatti la maggior parte della spesa, nel bilancio Austro-Ungarico riferisce appunto alle nuove costruzioni e al mantenimento dei fabbricati. Consigli provinciali poi stabiliscono la parte dei distretti e dei comuni nelle spese di mantenimento dei detenuti, quando non sieno coperte dal lavoro di essi o dai contributi di coloro che ne hanno il carico.

Quanto alla Spagna, le previsioni della spesa pel mantenimento dei detenuti concernono i condannati d'ambo i sessi che entrano negli Stabilimenti penali, ma hanno per lo spazio di 20 giorni a contare da quello in cui sono stati posti disposizione delle Autorità civili; quindi per tutto il resto lo Stato rimane rano al loro mantenimento.

In relazione coll'intervento nella spesa delle prigioni sta poi quella che ciascuno Stato adopera nelle spese di produzione pel lavoro dei carcerati, dal quale ricava un utile. >

**Regolamento del 1738 per le Carceri giapponesi** — È noto come il Giappone a oggimai entrato nella via delle riforme moderne, cedendo alla influenza europea, staccandosi dalle forme feudali ancora vigenti nei paesi asiatici. Però, anche in epoche non prossime quella intelligente popolazione, ha avuto istituzioni notevoli. Così, da certe pubblicazioni fatte dal dottor Rudorff di Annover, il quale è da parecchi anni professore di diritto romano a Tokio, il *Bluetter für Gefuegnisskunde* riproduce il notevole Regolamento accennato come titolo dell'articolo. A nostra volta lo riassumiamo — Quel documento consta di 14 articoli, i quali stabiliscono:

Il 1°, che appena un individuo entra in Carcere deve essere presentato al Carcere, si deve in sua presenza constatare il nome, l'età e tutte le annotazioni del mandato di cattura; quindi deve passarsi in un locale speciale ove si spogliano dei suoi abiti e vestito con quelli del Carcere. Tutto ciò che gli appartiene è registrato e gli oggetti sono dati in consegna ad ufficiali incaricati di siffatti depositi.

Il 2°, che quando i detenuti debbono essere trasportati innanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, debbono trasportarsi in apposite lettighe, ben legati e manomani e al ritorno in carcere debbono essere accuratamente perquisiti come se entrassero nella prigione per la prima volta.

Il 3°, fissa le poche di consegna, due volte all'anno del vestiario, aggiungendo che se il vestiario è vecchio e logoro può essere somministrato anche prima del periodo fissato.

Il 4°, estende a coloro che subiscono la detenzione nell'abitazione propria la somministrazione del vestiario due volte l'anno, ma però in via di grazia in seguito a loro domanda.

Il 5°, ordina che venendo ai detenuti oggetti permessi, questi sono consegnati al funzionario incaricato, il quale, a sua volta, manda il tutto al detenuto per mezzo di un guardiano e la lista degli oggetti è letta al detenuto mentre si fa il necessario riscontro alla presenza d'un ispettore.

Art. 6°. Nelle ore fissate pel pasti i viveri sono portati nelle celle o camere dal guardiano, e la distribuzione è controllata da un ispettore.

Art. 7°. Un guardiano infermiere prepara i medicinali prescritti e le distribuzioni si fanno tre volte al giorno, in presenza dei rispettivi detenuti, che debbono riceverli e con l'assistenza del contabile e dell'ispettore.

Trattandosi di detenuti gravemente ammalati le distribuzioni possono essere anche un numero maggiore di volte.

Art. 8°. Tre volte al giorno è fatta la distribuzione del tè con formalità indicata all'art. 6.

Art. 9. Quando un detenuto desidera fare acquisti di cose per operazioni di acquisto e di verificazione e consegna sono minutamente controllate da uno speciale ispettore.

Art. 10. Stabilisce il numero dei bagni che debbono prendere i detenuti nei singoli mesi dell'anno e il metodo di sorveglianza.

Art. 11. Quattro volte in ogni mese si fanno perquisizioni generali con la presenza dei graduati, degli ispettori e di altre autorità.

Art. 12. Stabilisce il modo come deve provvedersi in caso d'incendio, trasporto altrove dei condannati od anche per la loro liberazione in casi gravi, con ammonizione a ripresentarsi in carcere.

Art. 13. Giorni e località indicate pel taglio della barba.

L'articolo 14 costituisce finalmente una specie di regolamento interno diviso come appresso:

- a) si deve obbedire ai comandi del superiore;
- b) i sedili dei detenuti devono avere tutti eguali forme e dimensioni;
- c) regola per le comunicazioni tra detenuti;
- d) gli impiegati tratteranno tutti i detenuti in identico modo, e non fare nemmeno sospettare che adoprino alcuno a danno di un altro;
- e) non è permesso di fruire di compensi a titolo di tassa dei bagni, e i denari che giungono ai detenuti devono essere messi a loro disposizione;
- f) quando i detenuti si ammalano si deve darne conto all'autorità competente; ma occorrendo si somministreranno d'urgenza i medicinali riconosciuti necessari;
- g) sono proibiti i giochi d'azzardo;
- h) ripete con dettagli le prescrizioni degli articoli 1 e 2;
- i) è proibito ai detenuti di ricevere abiti da compagni, è proibito



In questi casi servivano le prigioni dell'antico ufficio dell'Inquisizione dei Domenicani di S. Giovanni nel luogo ora occupato dai frati del Carmelo. E forse è tuttora chi si ricorda di avervi passato qualche giornata al buio.

Ora l'ala del tempo che tutto distrugge, spazza via anche il ricordo delle antiche prigioni episcopali. Al posto delle vecchie finestre finte se ne aprono ora altre vere, e nel locale da esse occupato verrà impiantato l'archivio vescovile.

(Dal giornale *La Libertà*, di Piacenza).

**Educazione coatta dei minorenni in Prussia.** — Al 31 marzo 1888 si trovano sottoposti alla educazione coatta, in Prussia, ben 10756 fanciulli, suddivisi in seguenti Consorzi comunali:

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| di Slesia . . . . .                          | 1871 |
| delle provincie renane . . . . .             | 1156 |
| della Sassonia . . . . .                     | 923  |
| di Brandeburgo . . . . .                     | 901  |
| di Annover . . . . .                         | 862  |
| di Pomerania . . . . .                       | 779  |
| della Prussia orientale . . . . .            | 718  |
| del distretto govern. di Cassel . . . . .    | 698  |
| di Vestfalia . . . . .                       | 610  |
| di Posnania . . . . .                        | 536  |
| di Slesvich-Olstein . . . . .                | 506  |
| della Prussia occidentale . . . . .          | 447  |
| di Berlino . . . . .                         | 388  |
| del distretto govern. di Wiesbaden . . . . . | 343  |
| di Lauenburgo . . . . .                      | 9    |
| e di Hohenzollern . . . . .                  | 6    |

come è stato già osservato dall'ispezione degli orfanotrofi e dalla autorità locale per gli orfani, nella parte orientale del Regno riesce più difficile trovare famiglie le quali siano disposte e adatte ad accogliere tali pupilli: ed egualmente si nota generalmente rispetto anche alla educazione coatta. Così mentre nel solo Stato di quei 10756 allievi forzati 5168, cioè più della metà, erano ricoverati in famiglie, nelle sette provincie orientali, tranne quella di Posnania, l'educazione in istituti preponderava di gran lunga; le altre provincie, compreso Berlino, ed esclusa Vestfalia, inclinano più all'educazione in famiglia.

Però i consorzi incaricati di provvedere agli affari della educazione forzata in tutto alcuni degli orientali, cioè della Prussia occidentale (Berlino, Brandeburgo, Slesia e Sassonia) hanno ricoverato in propri istituti un notevole numero di allievi; in totale erano consegnati:

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| agli istituti dello Stato soltanto . . . . . | 9               |
| agli istituti comunali . . . . .             | 937             |
| all'incontro a istituti privati . . . . .    | 4112 fanciulli. |

Si capisce anche che le spese dell'educazione in famiglia sono sempre e per tutto inferiori a quelle dell'educazione in istituti. Le prime variano per anno ed anno, ascendendo:

|                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| in Vestfalia a . . . . .           | Marchi | 60     |
| in Annover a . . . . .             | »      | 102    |
| nelle provincie renane a . . . . . | »      | 192.21 |
| a Berlino a . . . . .              | »      | 212.70 |

Le spese negli istituti ammontarono:

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| in Hohenzollern a . . . . .         | Marchi | 113.40 |
| nella Prussia orientale a . . . . . | »      | 118.85 |
| a Berlino a . . . . .               | »      | 298.90 |
| in Annover a . . . . .              | »      | 300    |
| in Lauenburgo a . . . . .           | »      | 360    |

**Congresso penitenziario internazionale a S. Pietroburgo.** — Riceviamo da S. E. Galkine Wraskoy la seguente circolare in data 21 febbraio 1889 / 5 marzo 1889: « Signore ed onoratissimo collega — Ho l'onore di parteciparvi che S. M. l'Imperatore di Russia ha testè dato un nuovo attestato della Sua Altezza ed Augusta p emura per l'illustre assemblea che si riunirà a San Pietroburgo nominando presidente onorario del 4° Congresso penitenziario internazionale Sua Altezza il principe Alessandro di Oldemburgo.

« Io crederei di trascurare il mio dovere, se non vi rammentassi in questa occasione che la Sposa del nostro Presidente onorario, S. A. I. la Signora Principessa Eugenia di Oldemburgo, cugina di S. M. l'Imperatore, presiedeva il Comitato delle dame patronesse delle Carceri di S. Pietroburgo dal 1869 al 1884 ed anche in questo momento è presidentessa onoraria di detto Comitato.

« Vogliate gradire ecc. ».

Coloro che hanno letto gli atti del 3° Congresso penitenziario internazionale di Roma non ignorano i meriti della principessa di Oldemburgo.

*Nota della Direzione.*

**Manicomio criminale ad Auburn nello Stato di Nuova-York.** — La popolazione dei ricoverati era al 1° ottobre 1886 di 190 uomini e 11 donne; ed al 1° ottobre 1887 era di 202 uomini e 14 donne — La media giornaliera era stata di 207, senza distinzione di sesso.

In tutto l'anno amministrativo non erano avvenuti nè suicidi, nè evasioni, nè si era dovuto prendere provvedimenti disciplinari gravi, e ciò è notevole in quanto che il numero dei ricoverati superava la capienza normale; ed a ciò si ripara costruendo un nuovo edificio capace di contenere 450 maniaci.

Dalle nozioni raccolte del *Blaetter für Gefaengnisskunde* risulta che: da l'apertura dell'istituto, avvenuta nel dì 2 febbraio 1855 sono stati raccolti, in totale, 885 uomini e 45 donne — e fra questi uscirono guariti 214 uomini e 10 donne.

Tra gli esalti si erano constatati ubriacanti: nel 1886 87, 26 uomini e 2 donne.

## IL DELINQUENTE

CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA  
ANTROPOLOGICO E SOCIOLOGICO

(Continuazione — XX Anno — fascicolo 3, pagina 140).

### CAPITOLO SECONDO.

#### LA DEGENERAZIONE DEL DELINQUENTE.

Ci siamo sforzati nei paragrafi precedenti di questo lavoro di dimostrare che, le anomalie riscontrate nel cranio e nel cervello del delinquente non devono essere interpretate come segni specifici del delitto, ma come segni i quali, uniti ad altre imperfezioni di sviluppo delle classi inferiori della società umana, sono, per così dire, le stimate dell'inferiorità della loro organizzazione, e questi segni si producono più chiaramente nella classe dei delinquenti, che è la più degradata della società umana. Noi troviamo infatti i segni di siffatta degenerazione nei delinquenti, tanto dal punto di vista della vita corporale che di quella intellettuale.

##### *a) La degenerazione fisica.*

Tutti coloro che hanno fatto dei delinquenti il soggetto delle loro ricerche antropologiche si accordano unanimamente nel meravigliarsi della gran quantità di anomalie somatiche osservate nei detenuti. E ciò non è il risultato di osservazioni fatte in un sol paese, ma quello del costante lavoro periodico degli osservatori nei paesi più disparati, nelle nazionalità più dissimili. Non solamente Lombroso e il maggior numero dei suoi allievi e seguaci (Salini, Zonia, Riccardi, Pasini, Cougnet, Ferri, Andronico, Siffreli, Tammeo, Enrico Raseri ed altri ancora) in Italia, ma anche Ferrus, Morel, Tardieu e Le Grand de Saullé ed altri in Francia, Maudsley Bruce Thomson, Nicolson ed

altri in Inghilterra, Griesinger, Krafft Elbing, Schule, Sommecht, ed altri in Germania hanno provato e confermato coi loro studi carceri e i carcerati l'esistenza di questo sviluppo difettoso. A fatta delle anomalie del cranio, delle quali è stato parlato più che e mente, tutti gli osservatori mettono in evidenza che essi hanno pamente veduto nei delinquenti diversi gradi di asimmetria, fronte sfuggente, o anche una notevole prominenzza della stes camusi e deformi, in molti casi una posizione di naso obliqua; formità degli orecchi, talvolta troppo grandi, talvolta troppo picci si spingono troppo in avanti o troppo indietro, o hanno una conformazione mancando di eliche o di antieliche, mancan punta, ossia ad ansa, i sopraccigli molto arcuati, oppure riuniti pebre poco aperte, occhi loschi, zigomi sporgenti, formazione stica delle mascelle superiore, labbro superiore fesso, troppo troppo grosso o rovesciato, denti male sviluppati e anorma posizione, mandibola grossa, o ad angolo largo o acuto, capelli danti ed eretti, anomalie nei peli della barba. Oltre quelle lie della faccia che contribuiscono a dare qualche volta alla fi dei delinquenti un aspetto strano, triviale, ripugnante, si osser

accorciamento della base anteriore del cranio che ha quasi sempre un riscontro con l'osso sfenoidale e necessariamente una imperfezione del cervello. Una prognosi a un grado elevato significa, come dice Benedikt \*) indubitatamente una organizzazione molto inferiore, ed è necessaria una grandissima compensazione al cranio perchè in un uomo notevolmente prognastico possano esercitarsi in modo normale e sopratipico le funzioni cerebrali. L'asimmetria della faccia merita quindi la nostra attenzione, poichè non è raro che sia accompagnata da un'altra asimmetria del cranio; ed in altri casi si unisce ad una paresia della muscolazione della faccia che indica una influenza nevropatica.

Queste formazioni fisiche si notano come si è già detto nei delinquenti relativamente assai spesso, talvolta isolate, talora anco in gran numero in uno stesso individuo. Knecht \*\*) « ha osservato su 1214 detenuti la deviazione del tipo normale in 579 individui, cioè in proporzione del 48 %; fra questi 579, in 130 solamente, vi erano segni di degenerazione semplice. In 36 casi vi era asimmetria della faccia, in 32 prognostia; si notavano 222 anormali formazioni dei muscoli dell'orecchio (2 %); 143 innervazioni dei muscoli della faccia, 6 volte lo strabismo e 146 l'ernie (12 %). Enrico Raseri \*\*\*) ha trovato fra i giovani della Casa di correzione della Generala a Torino il 10 % con difetti alle orecchie, il 10 % agli occhi, il 20 % con prognatismo notevole della faccia, il 5 % con fronte bassa, stretta, sfuggente, il 5 % con enormi prominenze alla fronte.

Secondo le mie osservazioni questi segni di degenerazione raggiungono, in complesso, le proporzioni del 47 % nei delinquenti, ossia 13 % anomalie delle orecchie, 16 % asimmetrie della faccia, 10 % prognatismo, 7 % prominenze eccessive alla fronte, 4 % fronti sfuggenti; oltre a ciò ho trovato che erano affetti d'ernie nella proporzione del 219 %.

L'importanza di questi segni fisici di degenerazione sarà tanto più grave quanto più si troveranno numerosi nello stesso individuo e quanto più le anomalie isolate saranno notevoli per sè stesse.

Però non si potrà parlare di un tipo anormale finchè queste de-

\*) Die Kranioscopie etc. Berliner Klinische Wochenschrift, 1887, pag. 457, ff.

\*\*) Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, 1883, Bd. 40 I. c.

\*\*\*) Sui giovani minorenni della Casa di correzione la Generala in Torino; Studio antropologico legale. Estratto dagli annali del Ministero di Agricoltura ecc. 1877, n° 88, Parte II, pagina 11.

viazioni non si mostreranno come caratteristica ordinaria, di senza preoccuparsi dell'atavismo etnologico. — Lombroso \*) dà il numero dei delinquenti, di cui un siffatto tipo di delinquente, può dirsi, si trova nella proporzione dal 20 % con un massimo di negli assassini e di 25 % nei ladri. Secondo la mia opinione il numero di coloro la cui fisionomia, a causa delle anomalie suaccennate, è strana o speciale non è tanto grande, ma giusta le mie osservazioni, oscilla tra il 12 e il 15 per cento.

Disgraziatamente non si sa precisamente in quale proporzione questi sedicenti segni lievi o gravi di degenerazione si mostrino in generale nella popolazione comune; ma è certo che molte persone sane hanno taluno o diversi di siffatti segni, e gli alienati ne hanno forse dei delinquenti \*\*). Molti dei più gravi delinquenti non ne hanno od hanno ben lievi anomalie di questo genere, mentre al contrario osservano fisionomie mostruose nei detenuti meno tristi e più si vedono nei vagabondi e nei ladri d'abitudine. Per quel che concerne la frequenza e il genere di queste anomalie, non si potrà mai giudicare da esse il delitto commesso da chi le ha, ma più verosimilmente potrà giudicare del grado della loro intelligenza.

degli abitanti di Ruysfelde (casa di rifugio in Fiandra), come pure quella della casa di rifugio a Züllichow (in Pomerania) siano al di sotto della normale. Solamente può dubitarsi se questa differenza dipende solo dalla scrofola e dalla rachitide dei giovani delinquenti, sulla triste circostanza della insufficiente alimentazione anteriore, o se il minore sviluppo corporale si connette con l'anormale evidente sviluppo intellettuale. Lombroso non trova nessuna differenza nella lunghezza del corpo fra i detenuti giovani e gli adulti in confronto delle persone della stessa età della popolazione libera. Al contrario Raseri \*) osserva, con i suoi studi nello Stabilimento della Generala che lo sviluppo fisico si compie meno sollecito quanto più la vita precedente è stata trista, e che i giovani delinquenti nell'istituto sotto l'aspetto della grassezza, mostrano in media un accrescimento lentissimo soprattutto nei giovani dai 13 ai 16 anni; ma la vita viziosa o il vagabondaggio che precedono l'entrata nella casa di correzione hanno lentamente preparate le condizioni che producono per effetto quel minore sviluppo fisico. Stevens \*\*) ha trovato in 4323 detenuti a Louvain 1769 di una altezza fino a 165 cent.; 2185 fra i 166 a 175; 363 fra 176 a 185, e 6 di 186 e più. Knecht \*\*\*) ha trovato lo sviluppo della lunghezza di 1214 delinquenti, ripartita nel modo seguente: Da 145 a 155 cent. 69 detenuti, 5,7%; da 155 a 160 cent. 208, 17,1%; 160 a 165 cent. 398, 32,8%; 165 a 170 cent. 337, 27,7%; 170 a 175 cent. 149, 12,3%; 175 a 187 cent. 53, 4,4%. Sulle misure che io ho fatto prendere sopra 4135 detenuti, l'altezza del corpo si ripartiva così: 145 a 155 cent. 82 persone, 2,9%; 155 a 160 cent. 255, 4,75%; 160 a 165 cent. 926, 20,78%; 165 a 170 cent. 1356, 30,51%; 170 a 175 cent. 1059, 23,70%; 175 a 180 cent. 582, 12,99%; 180 a 190 cent. 175, 4,22%. Più della metà dei miei detenuti, hanno dunque una media considerevolmente minore alla misura media dei detenuti stessi e probabilmente ancora al disotto di quella della popolazione libera.

Lo stato di salute dei detenuti sarà molto meglio illustrato dalle loro condizioni di salute al momento della liberazione dal carcere.

Di 2153 prigionieri che furono ricevuti nello Stabilimento di Clairvaux

\*) L. c. S. 5 ff.

\*\*) Les prisons cellulaires en Belgique. Bruxelles 1878, p. 75.

\*\*\*) Knecht l. c. p. 4.

e di Melun, 1455 avevano come dice il distinto Ferrus \*) una buona costituzione corporale, 471 una mediocre e 227 una debole costituzione. Solamente 968 avevano conservata la loro buona salute; al contrario 379 erano in mediocre salute, 806 l'avevano debole; anzi 579 di questi ultimi erano addirittura in istato decadente. Dei detenuti che furono liberati nelle case di correzione pubbliche e particolari nel Regno d'Italia negli anni 1871 fino al 1876, 4819 avevano buona salute, 645 mediocre, 218 cattiva, \*\*) e dei detenuti che furono liberati dalla gran casa di detenzione di Plötzensee presso Berlino negli anni 1873 fino al 1879, secondo il rapporto del Bäer \*\*\*) 73% erano atti al lavoro, ma di questi il 25% non ne erano che condizionalmente capaci.

Molti detenuti soffrono di anomalie innate di costituzione e sono disposti a malattie discrasiche generali; in altri la salute è minata fino dalla prima giovinezza coll'irregolare metodo di vita, o per mancanza di nutrimento e mali trattamenti; ed altri distruggono la loro salute con la dissolutezza, il libertinaggio, gli eccessi di ogni maniera. Sotto l'influenza sfavorevole della loro costituzione fisica i detenuti cadono presto in malattie croniche o in infermità ordinarie, e sono, come lo provano le statistiche di tutti i paesi, colpiti da una mortalità enorme.



quota dovrebbe essere fissata come per una persona più avanzata di 20 anni d'età ». E bisogna notare che la mortalità nelle carceri di Prussia non è delle più gravi. •

La maggior parte dei detenuti dice Bruce Thomson \*), il medico sperimentato all'istituto scozzese a Pert, muoiono prestissimo, più del 50 % muoiono sotto i 30 anni, e solamente 1 % in età avanzata. « Pochi solamente muoiono di malattia, in generale muoiono specialmente per una degenerazione degli organi vitali ».

E dalla sua esperienza viene al risultato « That there is a physique distinctly characteristic of the criminal class and that their physical condition is indicative of a deteriorated organisation \*\* ) ».

#### b) — *La degenerazione psichica.*

I segni della degenerazione intellettuale si vedono nei delinquenti nell'anormalità delle loro facoltà di percezioni sensoriali, nella loro intelligenza e infine nell'espressione del loro carattere e vita morale.

È merito di Lombroso \*\*\*) di avere esaminato con metodo veramente scientifico le diverse percezioni sensorie, il senso del tatto, del dolore, dell'impressione dei delinquenti. Egli trovò nell'esame del senso principale, generalmente con la pressione e particolarmente con la corrente elettrica, che la percezione sensitiva dei delinquenti paragonata a quella degli uomini normali era considerevolmente diminuita almeno in un gran numero di soggetti studiati. — Trovò pur anco delle differenze notevoli fra le specie particolari di detenuti (ladri, briganti, falsari ecc.); in tutti però trovò una varietà di percezioni sensitive in generale ed anche una insensibilità sorprendente per il dolore. Questa analisi ci la trovò confermata dal fatto che, in diversi stabilimenti penali, dei detenuti, o isolatamente, o collettivamente, si sono feriti o mutilati in modo orribile per isfuggire alla deportazione o ad altre pene. Nei sensi della faccia si osservano numerose anomalie, come, in base agli studi esatti del dott. Bono, il daltonismo, che si mostra in proporzione del 6 % nei detenuti, non si trova che in proporzione

\*) The Psychology of criminals by Bruce Thomson of Mental Science. Vol. XVI, London 1870-71, pag. 330.

\*\*\*) « Che vi è una caratteristica fisica che distingue la classe dei delinquenti e che la loro condizione fisica è indizio di organismo deteriorato ».

\*\*\*\*) L'uomo delinquente, 1884, pag. 32, e seguenti.

del 3,89 % negli studenti della stessa età. Questo risultato è simile a quello di Halmgreen, che ha osservato il daltonismo in proporzione di 5,6 % nei delinquenti, del 3,25 % nei non delinquenti in generale, del 2,22 % nei marinai e del 3,34 % nei soldati. La penetrazione del senso della vista è nei delinquenti assai maggiore che negli onesti. Fra le altre osservazioni che questi osservatori hanno fatto sulla forza dinamica, sulla percezione sensoria magnetica, sull'attività refrattiva dei delinquenti, quella sull'arrossire merita di essere mentovata. Come si sa il rossore sale alla faccia per mezzo dell'irradiazione dei vasi nervosi motori che producono un allargamento dei piccoli vasi sanguigni ed hanno per conseguenza un aumento di sangue. Nello stato normale basta fissare lungamente con gli occhi una persona, per condurne il rossore al volto, e il non arrossire è stato in tutti i tempi riguardato come segno di vita disonorata. Di delinquenti maschi studiati, 61 % non arrossivano e nelle donne, secondo le esplorazioni del dott. Pasini, mancava il rossore all'81 %. Interessante è anche il fatto che le persone che hanno più forza, più sveltezza, più senso tattile nella mano sinistra si trovano fra i delinquenti nelle proporzioni rispettive del 20 %, del 13 % e del 75 %, e negli onesti del 14 %, del 5 % e del 26 %. Da tutte queste osservazioni, alle quali è d'uopo aggiungere quella della variabilità dell'attività del cuore e sulla reazione dei vasi sotto l'influsso delle diverse eccitazioni, sull'abbassamento o l'elevazione dell'attività riflessa, Lombroso giunge alla conclusione che i diversi modi di percezione sensoria sono nei criminali considerevolmente minori che negli onesti, che l'indifferenza al dolore fisico rammenta

porta \*), e qualche volta può valere come segno di mutui legami ancora ladroneschi, la sofferenza di questa operazione dolorosa, spesso ripetuta, è, secondo Lombroso, una prova chiara per l'analogia e per la natura atavistica del delinquente. « Il tatuaggio, egli dice \*\*), è uno dei caratteri speciali dell'uomo primitivo e di quello in istato di selvatichezza. Il tatuaggio è il vero carattere del selvaggio, per certi segni scritti sulla pelle dei debitori che si obbligano a servire per un dato tempo i creditori, e il modo e il numero delle cose ricevute vi sono determinati ».

Siamo ben lontani dal dubitare delle relazioni del Lombroso sulla minore sensibilità e sulle altre anomalie sensoriali. Siamo al contrario in grado di aggiungere ai fatti già notati, che succede spesso nei delinquenti, come abbiamo veduto con le nostre osservazioni, l'interessante fenomeno dell'orticaria (*Urticaria factilia*), fenomeno patologico della pelle descritto da Dujardin, Beaumez (1880) \*\*\*) sotto il nome di « donna autografica » che succede spessissimo nei delinquenti. Trattato noi facciamo osservare che questo fenomeno rappresenta il sintomo di una pura nevrosi vasomotorica; e come le altre apparizioni anormali citate da Lombroso accadono di preferenza e spesso a persone dal sistema nervoso indebolito, individui chiamati nevropatici, di modo che siamo in diritto di tener conto di questo fenomeno nei delinquenti per concludere che essi, o almeno una parte di essi, sono nevropatici.

Se abbiamo di sopra ammesso che molti criminali sono attaccati di una analgesia d'alto o basso grado, dobbiamo nello stesso tempo convenire che forse un non minor numero di delinquenti soffrono di una iperalgesia o una iperaestesia. Tutti i medici delle carceri sanno bene come il delinquente teme qualunque piccola indisposizione e come generalmente paventa ogni più piccola operazione chirurgica. Chi ha assistito a una fustigazione si ricorderà con orrore i terribili gridi di dolore del paziente, e d'altro canto sarà stato ben meravigliato della apatia con la quale altri sopporta siffatta pena.

\*) Lacassagne. — Ricerche sopra 1333 tatuaggi dei delinquenti. — Archivio di psichiatria V. I, 1880, p. 438 e seguenti.

\*\*\*) l. c. p. 323.

\*\*\*) *Annali di dermatologia*, 1879 — *Berliner Klinische Wochenschrift*, 1884, p. 84, — 1883, p. 492 et 507.

Fisiologicamente ciò può spiegarsi così: che nei primi vi era l'iper-  
ralgesia e nei secondi l'analgesia.

Il tatuaggio non è diffuso fra noi come, secondo le relazioni di Lom-  
braso, Tardieu e Lacassagne lo è in Italia e in Francia. Secondo i  
nostri calcoli non si notano che il 10% di casi nei non delinquenti  
e fra questi nella stessa minima proporzione, ed è soprattutto al Nord  
che nella popolazione il tatuaggio è meno in uso. I segni del tatuaggio  
rappresentano spesso o la professione o un simbolo religioso, o una  
bestia, una corona, un gioiello, un anello, raramente soggetti lascivi,  
e nei maggiori casi le iniziali del nome. Lo impulso al tatuaggio ho  
sempre osservato che si trova nella fatuità, nello spirito d'imitazione,  
o nell'ozio, e qualche volta anche nello spirito di corpo e nel senti-  
mento di fratellanza. Molti detenuti si sono fatti tatuare nelle carceri  
a comunanza le quali sono la scuola di parecchi vizi. Molti ne abbiamo  
veduti che si vergognavano di quei segni di tatuaggio e si sforzavano  
di distruggerli; altri si vantavano di questo trofeo della loro vita, ma  
erano sempre malandrini scellerati e in generale incorreggibili. Se il  
tatuaggio è un segno di ritorno allo stato selvaggio, e se può dirsi  
di essa ciò che il celebre dott. Avè Lallement \*) è disposto a credere  
del gergo, vale a dire che si è storicamente sviluppato per rispon-

1876 28 \*). La causa della frequenza di suicidi, della leggerezza e del cinismo col quale sono eseguiti, bisogna cercarla, dice Lombroso, nella insensibilità che è propria dei detenuti. Egli è di opinione \*\*) che questa frequenza di suicidi dipende da una tendenza speciale, e prima di tutto da questa insensibilità e da questa mancanza d'impulso della propria conservazione.

Troppo lungi ne condurrebbe il volere entrar qui nelle minute parti di questa interessante questione, ma non posso passare sotto silenzio che, secondo la mia opinione, siffatta connessione non è verosimile e che non è ancora sufficiente per spiegare molti fatti. Perchè il suicidio è più raro nei bagni, come dice Morelli, che nelle carceri cellulari? Negli antichi bagni francesi il suicidio secondo Legoyt \*\*\*) era raro malgrado la severità del regime e la lunghezza della detenzione. Nel bagno di Rochefort non vi fu in 30 anni che un solo caso; a Brest dal 1818 al 1834 in una popolazione media di 2033 forzati 0,70 suicidi per anno. Quindi, nè il gran numero di suicidi, nè la insensibilità summentovata, possono provare la tendenza al suicidio nei delinquenti.

Una grande influenza verso il suicidio, come molti osservano, è prodotta nella detenzione in comune, dal contagio, dall'irritazione, in molti dalla specie del delitto commesso, nei delinquenti d'impeto il suicidio è più spesso che nei delinquenti contro la proprietà; molta importanza si deve dare anche alla lunga durata della pena e molto più all'individualità psicopatica del delinquente. Nelle carceri prussiane negli undici anni 1870 al 1880-81 vi erano, fra 73 suicidi, 19 puniti per la prima volta, 21 che si erano suicidati nei primi 6 mesi di detenzione, 17 nei primi 3 mesi; 42 erano la tri, 7 assassini ecc. \*\*\*\*); ma il regime della esecuzione della punizione ha un'influenza considerevole sulla frequenza dei suicidi. Più la civilizzazione aumenta, più le punizioni sono umane, e maggiormente il suicidio diminuisce nelle carceri. Aggiungiamo anche che abbiamo veduto nascere, presto o tardi, una malattia mentale completa in delinquenti che avevano tentato il

\*) Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antropologia, col diritto penale ecc., diretta da M. Beltrani Scalia, Roma 1875. Il suicidio nei delinquenti, studio statistico medico legale del dott. Morselli.

\*\*\*) l. c. p. 377.

\*\*\*\*) Il suicidio antico e moderno: studio storico ecc. per N. Legoyt, antico capo dei lavori statistici di Francia. — Parigi, 1881, pag. 210.

\*\*\*\*\*) Statistik der zum Ministerium des Innern gehörenden Straf- und Gefangen-Anstalten Berlin 1871-1882-83.

suicidio nel tempo della loro detenzione; e ciò consiglia ad escauti, giusta la nostra convinzione, a dichiarare simulati que-  
tativi. Ma d'altro canto, possiamo confermare che il suicidio  
so eseguito nelle carceri con una leggerezza e frivolezza c  
incredibile. In certi casi dovemmo persuaderci, insieme agli ir  
degli stabilimenti, che il suicidio non era stato premeditato,  
stato commesso come mezzo per giungere ad uno scopo quali  
che erasi soltanto compiuto perchè non era giunta, nel tempo  
lato, la persona aspettata.

*c) — La degenerazione intellettuale dei delinquenti.*

In generale, ed anche fra coloro che hanno occasione di os-  
profondamente i detenuti, è diffusa l'opinione che l'intelligenza  
maggior parte dei delinquenti è sviluppatissima e che sorpass  
dei non delinquenti. Ma facendo astrazione della furberia con l  
ordinariamente costoro sanno commettere e nascondere il de  
lasciando da parte l'attività delittuosa che imparano alla per  
come altri impara la squisitezza di una professione, si è, in  
alla esperienza propria ed altrui, ben convinti (e ciò dopo seri

presibile che non si possa tenere esatto conto di questa malattia la quale ordinariamente si manifesta con forti convulsioni; ma può essere anche che gli accessi del mal carluco non si notino. Fra 7347 detenuti nei nostri Stabilimenti, da qualche anno è osservato in realtà 73 casi di epilessia manifesta, cioè 0,99 %; ma se vi aggiungiamo altri 168 casi denunziati dai detenuti si ha allora la proporzione del 3,27 %. Tra i detenuti che ho osservati in modo speciale nelle carceri cellulari, ho constatato che quasi il 3 % erano epilettici, ed è per ciò che non ho esitato a credere che questo numero rappresenti esattamente la proporzione attuale. Nei delinquenti colpiti da alienazione mentale l'epilessia ne è una delle cause più frequenti. Così, secondo Heymann \*), le 6 donne delinquenti alienate, che nel 1880 si trovavano nella Casa di salute di Dalldorf erano epilettiche, sia con le forme dell'epilessia classica, sia in istato epileptoide od in altro equivalente psichico epilettico di forme diverse. In tutte queste donne l'epilessia era la primaria e la psicosi la secondaria col carattere d'imbecillità progressiva. Secondo Clark \*\*) l'epilessia si trova facilmente fra i detenuti; comincia prestissimo, fra i 15 e i 20 anni. La maggior parte son uomini col cranio mal formato, la cui malattia è acquisita per eredità, vagabondi, recidivi, assassini ed ubriaconi. L'eredità per causa dell'alcoolismo era constatata in 20 % di delinquenti maschi, e 10 % femmine; e poi detenuti epilettici il numero degli ubriaconi era il doppio di quello dei detenuti non epilettici. L'asserzione di Lasègne \*\*\*) pertanto che la vera epilessia ha la sua causa esclusiva in certe asimmetrie fronto-facciali e che può essere diagnosticata dalle medesime, non ha fondamento rispetto ai detenuti, benchè, in fatto, siansi osservati molti casi complicati di questa deformazione. I detenuti epilettici sono irascibili in grado altissimo, irritabili, violenti, trascurati. Sono più o meno imbecilli e inadatti alla regola delle carceri. Disordinati, irascibili, inattenti per temperamento alla vita in comune, inclinati a degli impulsi istintivi irresistibili, i detenuti epilettici sono, come lo dice il capo medico dello Stabilimento di Gallon, il signor Hurel \*\*\*\*), « una causa di turbamento permanente, quando non sono un vero pericolo per chi gli avvicina ».

\*) Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 57, pag. 578.

\*\*) Heredity and crime in epileptic criminal. Archiv. d. psych. Vol. II, 1881, p. 144.

\*\*\*) Annali medico-psicologici. Serie *Rivista di Antropologia*, 1880, pag. 131.

\*\*\*\*) Qualche osservazione per servire alla storia della pazzia penitenziaria. *Annali medico-psicologici*, 1875, *Rivista di Antropologia*, 1876, pag. 703.

Una sorgente feconda della degenerazione delle capacità intellettuali e soprattutto delle facoltà morali nei delinquenti, è l'abuso del alcool. Si sa che nessun organo subisce, a causa dell'alcool, tanti cambiamenti apparenti e non apparenti come il cervello; si sa di più che i lesioni subite dal sistema nervoso cerebro-spinale producono nella maggior parte dei casi profonde devastazioni incancellabili delle funzioni e che in prima linea tra questi elementi dannosi, si trova l'abuso del alcool che annienta le qualità morali dell'uomo. È stato spesso provato che l'aumento della consumazione degli alcoolici ha prodotto egualmente quello degli alienati, e dappertutto si vede che fra le cause che producono l'alienazione, l'ubriachezza occupa un posto considerevole. Nei alienati maschi, stanno fra 15 e 28, secondo i diversi paesi, quelli la cui alienazione deriva dalla passione del bere. Nei delinquenti ve ne sono molti che hanno questo vizio, e non bisogna meravigliarsi se molti sono per tal ragione affetti da alienazione mentale e se il numero più grande ancora fra essi subisce, come conseguenza di tutto ciò, un indebolimento ed un deterioramento delle facoltà intellettuali. L'abuso del alcool agisce in un doppio modo pericoloso: in primo luogo molti delinquenti sono esposti direttamente ai danni della propria intemperanza,



furono in Francia in 32 anni (1826 al 1857; che ebbero per causa disaccordi e questioni nelle osterie. Secondo Scalpis \*)  $\frac{2}{10}$  dei delitti commessi in Italia succedono nelle osterie. Molti delinquenti discendono da genitori dediti all'ubriachezza. Tra i detenuti in Prussia 22.5 % erano, secondo Bähr \*\*), discendenti da genitori dediti all'ubriachezza; in Baviera 34.6 %; e di 1283 giovani delinquenti in cinque Stabilimenti svedesi discendevano da famiglie di alienati mentali ed epilettici, in proporzione del 13.3 %; in 25.4 % detenuti maschi, in 21,7 % femmine, il cui padre era ubriaccone e in 2.5 % la madre. Ritourneremo più tardi sopra questo soggetto e indicheremo qui soltanto, ancora una volta, come l'alcoolismo è diffuso fra i delinquenti ed è giustamente quello che, come nota Pinel, degrada la ragione umana e conduce evidentemente a delle alterazioni delle facoltà dell'anima, che, a poco a poco, debilita il corpo, distrugge le forze morali e conduce alla pazzia ed al suicidio.

Tra le cause che nei delinquenti producono, più spesso che nella popolazione libera, alienazioni mentali o depravazioni fisiche, bisogna anche contare le ferite alla testa, di per sè stesse poco apparenti e che sembrano lievi, ma che più tardi possono avere siffatte conseguenze. Ma nei delinquenti nei quali la vita selvaggia di spadaccino e manesco è all'ordine del giorno, le ferite alla testa non sono un avvenimento raro. Mentre che nei casi gravi queste ferite alla testa mostrano fin da principio ed anco nella convalescenza del malato una sequela di alterazioni mentali; secondo Griesinger \*\*\*) questi sintomi si ripresentano più tardi in altri casi; 2, 6 e anche 10 anni dopo aver ricevuto la ferita (piccoli residui di un deposito di pus, lievi lesioni apoplastiche e simili). Tra 53 criminali alienati, Delbrück \*\*\*\*) ha trovato 21 volte cicatrici alla testa. Queste ferite alla testa cagionano spessissimo, oltre un' irritazione fisica, una degenerazione particolare del carattere morale, sintomi di una lesione al cervello a cui segue solamente dopo molti anni una formale alienazione mentale che spiega facilmente, come dice Sommer \*\*\*\*\*), che molti si debbono considerare come di-

\*) Lombroso. Dell'incremento del delitto in Italia, 1879, pag. 27.

\*\*) Der Alkoholismus, I. c. p. 271.

\*\*\*) Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. Von W. Griesinger II. Aufl. Stuttgart. 1867, pag. 181.

\*\*\*\*) Ueber die unter den Straflingen der Strafanstalt zu Halle beobachteten Geisteskrankheiten und ihren Zusammenhang mit den Verbrechen von Dr. Delbrück. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie 1851, Bd. XI, pag. 58, ff.

\*\*\*\*\*) Beiträge zur Kenntniss der criminalen Irren von W. Sommer. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, 1851, pag. 83, ff.

venuti delinquenti per la conseguenza immediata di un trauma peggiore.

Se una parte dei delinquenti, come abbiamo veduto, sono si neggiati dall'influenza traumatica, dall'epilessia, dalla ubriachi è un gran numero di detenuti che soffrono di una assoluta alienazione mentale che nel suo apparire, seguito e sviluppo, non si distingue quella della popolazione libera o che assume carattere proprio di particolarità isolate. Queste ultime consistono in ciò che delirio di allucinazione, il loro smarrimento in generale, le loro fisse sono continuamente rivolte al delitto che ha preceduto o zione, al carcere e alla libertà. Il detenuto diventa di una in ostinata, realcitrante, vuol essere liberato, vuol essere graziato, gelo gli ha annunciato la libertà, non vuole nè mangiare nè bere il carceriere è stato pagato dal procuratore, dal giudice per farlo, è circondato da stranieri e vede negli impiegati gli ist della sua perdita ed altre cose simili. Un'altra particolarità in delinquenti alienati è la gran brutalità e la foga indomabile compagna siffatta malattia e che rende questi malati spesso pericolosi. Mentre che per l'esistenza di una demenza generale,

1.17 % e dal 1863 al 1869 1.70 %, mentre che in Inghilterra ve ne erano fra la popolazione libera 1.432 %<sup>\*)</sup>. Dal 1857 al 1867, 664 persone furono accusate di assassinio in Inghilterra e Galles, e di questi 108 furono riconosciuti alienati. In Italia \*\*) il numero degli alienati ammontava nel 1866 fino al 1876 a 0.27 %, e all'estero 0.01, 0.2 %<sup>\*\*\*</sup>. In Germania Delbrück \*\*\*\*) ha trovato che il numero dei delinquenti alienati era di 3.07 % e Gutsch \*\*\*\*) di 3 % (2,666 detenuti, 84 alienati). Con questo numero le mie proporzioni sono quasi d'accordo perchè hanno il ragguaglio del 2.5 % al 3 % di detenuti alienati. Secondo le esperienze i detenuti d'impeto diventano più facilmente alienati che i delinquenti per abitudine; così, secondo Gutsch, gli alienati d'impeto sono 60 %, secondo Delbrück 39 %, secondo Knecht 35 %, secondo Kirn 57 %, secondo Sommer 39 %.

Ma ben straordinaria è la sproporzione che vi è, come dice Delbrück, fra i delinquenti contro la vita (assassini, omicidi), i quali hanno una proporzione di alienati 3 volte superiore a quella di tutti gli altri delinquenti messi insieme.

Anco più grande è il numero dei delinquenti la cui alienazione mentale è dubbia, pei quali la questione di sapere se sono delinquenti o se sono pazzi si mostra sempre in prima linea. Ve n'è un grandissimo numero la cui intelligenza è certamente difettosa e così poco sviluppata che sono da considerarsi come aventi sentimenti deboli, come imbecilli meritevoli di gastigo e che devono sicuramente essere sottoposti alla severa disciplina di un carcere. Ma più grande ancora è il numero di questi esseri deboli, da classificarsi in gradi inferiori nei quali la perversità morale è congiunta a tal dose d'intelligenza che non può essere affatto esclusa la loro capacità intellettuale, che è pericoloso per la società tenerli in libertà e che, detenuti, sono il flagello dell'Amministrazione.

V'è, d'altro canto, una categoria di detenuti che hanno debole intelligenza e poca forza di volontà, che sotto la pressione della detenzione soffrono spesso di profonda alterazione delle facoltà motrici ed anche seri turbamenti della facoltà rappresentativa. Le impressioni del carcere irritano ed occupano in modo così continuo ed intenso

\*) The Journal of mental science 1874, vol. XIX, p. 345.

\*\*) *Rivista di discipline carcerarie*, 1880 — Studi sopra i pazzi criminali suicidi e recidivi in Italia.

\*\*\*) *Allg-mevine Zeitschrift*. B. 1854 Bl. 2. p. 681.

\*\*\*\*) *Ibid.* Bd. 19. p. 1 ff.

*Rivista Carceraria* — Anno XX.

questi esseri, sicchè il loro giudizio ne è turbato e sono tra suggestioni e soffrono anco di mania di persecuzione. I che hanno tali manie caratteristiche tornano allo stato normale ricuperata la libertà.

Un gruppo speciale è formato da delinquenti nei quali la p la sensibilità, l'acutezza di questa mania, si manifestano per c nello stato di furore. Numerosi sono i detenuti tristi e di un ramento variabile, i quali, dopo essersi mostrati molto buoni e nevoli, scattano alla più piccola occasione in furore così che distruggono mobili ed utensili e si scagliano contro con sorveglianti. Questi accessi istantanei di un'agitazione maniacale siva (*mania carceraria* o *breaking out* degli inglesi, *scoppio delle* nei tedeschi, *scene di violenze* nei francesi) sono spessissimo con le più severe punizioni che calmano i detenuti per un tempo, ma aumentano questa irritazione, questa sensibilità m che ha cagionato scene scandalose. Bisogna riguardare questi come un segno dell'avviamento alla malattia mentale e possiamo dire di buon animo a ciò che dice Delbrück: « Questi individui candidati principali ai turbamenti mentali, soprattutto se non nosce il loro stato e si opprimono con punizioni severe ».

me frequentato, 45% hanno istruzione manchevole e 4% sono anzi completamente ignoranti. L'istruito maestro del nostro Stabilimento trova che la ignoranza dei nostri detenuti (di cui la maggior parte hanno 23 anni almeno), è fondata solamente nella loro debolezza intellettuale e nella mancanza di attitudine a comprendere. Con gran fatica, egli dice, si può ottenere da qualcuno una concezione intellettuale; mentre, per la grande maggioranza, ogni concezione mentale riesce oscura, confusa e superficiale. La loro memoria è debole ed a poche cose flessibile, la ragione e le immaginazioni manchevoli, idee e giudizi tali da far riuscire difficile la elaborazione di conclusioni logiche; cause e conseguenze, idee e percezioni, non sono in loro che di rado evidentemente distinte.

Alla debolezza d'intelligenza è congiunta, come vogliamo fare osservare, anche la mancanza di forza di volontà. — Molti detenuti che lavorano con zelo ed esattezza allorchè trovansi sotto la disciplina dello Stabilimento ed hanno eccellente condotta, non dando il menomo appiglio a rimproveri, divengono poltroni, dissoluti, sregolati se abbandonati a loro stessi. I buoni progetti che vogliono e si sforzano ad eseguire, spariscono appena sono liberati dalla severa disciplina e influenzati da altri. La loro energia è troppo debole per dirigersi da se stessi ed hanno bisogno, come i fanciulli, di direzione, di tutela.

*(La fine dell'opera, nel fascicolo venturo).*

---

## UNA PRIGIONE COLLEGIO.

---

Traduciamo del *Times* del 5 aprile un articolo espositivo sul penitenziario di Concord nel Massachusetts, seguito da un articolo critico sullo stesso Stabilimento confrontato con altro, pure americano, la Casa Penitenziaria di Detroit nello Stato di Michigan.

Da più di cinque anni esiste a Concord, nel Massachusetts, un carcere organizzato a modo di collegio, sistema precedentemente adottato in altro simile Stabilimento ad Elmira, nello Stato di Nuova-York.

La prigione di Concord, sebbene denominata « il Riformatorio del Massachusetts » è di fatto un vero penitenziario di Stato, poichè i detenuti in esso, appartengono alla peggior classe dei delinquenti, essendovi molti ladri domestici, assassini e ladri comuni, insieme ad altri colpevoli di appiccato incendio, di omicidio e di tentato assassinio. — Così fra i 664 condannati dimessi dallo Stabilimento nel 1889, 91 erano colpevoli di furto con scasso e 155 erano ladri comuni e grassatori. — Anche i condannati per delitti capitali possono

essere legalmente ammessi al « Riformatorio » di Concord, poichè la differenza fra questo e le carceri ordinarie consiste in ciò che i detenuti da destinare qui non devono oltrepassare i 40 anni d'età, nè essere stati condannati più di tre volte. — Ma entrati nel Riformatorio vi si trovano relativamente, come in paradiso. — In primo luogo il massimo periodo di detenzione è solitamente di cinque anni, anche per i più scellerati malfattori. E col sistema « graduale » con la condanna « indeterminata », applicata in special modo a questo Stabilimento, i reclusi, mediante la buona condotta, possono ottenere la libertà in undici mesi invece che in cinque anni. — Come ad Elmira, gli studi intellettuali sono il primo elemento della vita quotidiana. — La relazione pubblicata nel 1890, contiene una lista di 65 persone, principalmente sacerdoti e professori, i quali nel decorso anno tennero conferenze su svariati argomenti ai detenuti. I temi prescelti furono fra gli altri i seguenti: mercedi e ripartizioni delle medesime; socialismo riguardato sotto l'aspetto cristiano; la chiesa primitiva; una sera alla Camera (Inglese) del Comune; fortuna e fatica; frati e monache, ecc. — Vi erano regolari classi di studio sulla l'economia politica, la musica, il disegno architettonico, la matematica ed altre materie, ecc. — Vi sono esami periodici, che servono di base per la distribuzione delle note e dei punti di merito (*good marks*), che materialmente affrettano i periodi della liberazione. — Fra le domande e i temi sui quali recentemente versarono gli esami meritano special menzione i seguenti:

Descrivere una figura rettilinea, mostrando quel che in essa apparentemente

na, i rimanenti sono stranieri. — Vi sono 61 ufficiali residenti, dei  
hanno stipendi che variano dai 1,000 ai 3,500 dollari all'anno.

cco i commenti :

timana scorsa abbiamo descritto il sistema carcerario vigente nella Casa  
zione di Detroit, nello Stato di Michigan. — I detenuti in numero di quasi  
no commesso reati di diversa gravità. Necessariamente le loro condanne  
ariatissime estendendosi la detenzione loro inflitta, da 10 giorni a 25  
gni culto, vocazione, educazione ecc. vi è rispettato. — Circa i due  
rovengono dall'estero, essendo principalmente irlandesi o canadesi. I  
ti sono americani, dello Stato di Michigan. — Alcuno potrà supporre  
entazione di provare nuovi esperimenti nella disciplina carceraria sia  
ale. In America i riformatori delle carceri amano molto gli esperimenti  
emono di spingere una teoria sino alla sua ultima conseguenza. La  
one criminale di là non è così sovrabbondante da soffocare la loro curio-  
ativamente alla loro idiosincrasia, sotto un cumulo di particolari, ma non  
o canto neanche così limitata da privarli dei soggetti necessari alle scien-  
elucubrazioni ed esperienze. Essi vogliono dare un esempio all'Eu-  
quale cedendo alla cretinesca influenza dell'esperienza, preferisce le  
attute.

iversi però devono essere stati i motivi che hanno concorso a spin-  
autorità di Detroit a porre in evidenza sè stesse e la loro Casa di cor-  
organizzata col medesimo sistema di quelle del vecchio mondo.

ù sobrio metodo non potevasi adottare nè a Pentonville nè a Holloway.

Tutti i condannati del penitenziario di Detroit sono occupati a far  
Qualunque possa essere la diversità della loro capacità e del loro c  
essi sono spinti a fabbricare quel numero di sedie bastanti a comp  
costo del loro mantenimento. L'anno scorso essi lavorarono in guisa  
giungere non solamente questo scopo ma da realizzare un avanzo di  
sterline. — La vendita delle loro seggiole fu sufficiente a dar loro u  
sussistenza, coll'aggiunta di tutto il necessario al loro miglioramento inte

I loro custodi sildano le autorità carcerarie d'ogni altro luogo, che  
principi del tutto differenti, a presentare un rendiconto finanziario  
così soddisfacente.

Il sovrintendente della Casa di correzione di Detroit non si conten  
ditare questi pregi evidenti di un'amministrazione che ha converti  
carcere in una fonte di ricchezza, ma combatte con indignazione il divers  
seguito in altri Stati dell'Unione. — V'è una scuola di filantropi  
che raccomanda l'istituzione di un corso universitario in ogni ca  
ad Elmira nello Stato di Nuova York ed a Concord nel Massachussetis si  
punto attuati siffatti concetti. — Ognuna di queste due località ha  
giò di possedere un carcere in cui la coltura letteraria superiore co  
al duplice fine di occupare i detenuti e di riformarli. — Le colonne d  
giornale contengono stamane un saggio sull'applicazione dello stu  
concetto, o capriccio che vogliasi dire, nel secondo di questi due is



L'analogia coll' università non è solo limitata alle ore di lavoro. — Questi fortunati detenuti hanno anche le loro buone divagazioni e sono incoraggiati a prendersela nella discussione, nella ginnastica, nel giornalismo settimanale. Sebbene il lavoro intellettuale sia il principale compito ad essi imposto, si è pure introdotta una piccola varietà con moderata ed alternata proporzione, nell'agricoltura e nel far pascolare i malati — Una cosa però assolutamente obbligatoria è la diligenza, e disgraziatamente dalla confessione del cappellano protestante sorge il dubbio che l' università non riesca a fare completamente maturare questa pianta speciale. — Ogni cuore sensibile vorrà compassionare il buon signor Batt per non essere riuscito a destare il menomo entusiasmo nella sua scolaresca per la diligenza. — Lo spettacolo del pastore astretto al silenzio dal timore che i suoi uccelli di gabbia possano riottosamente interrompere l'assemblea, è una cosa che davvero affligge! — I collegiali di Marsha'sea (1) ai quali non erano ammannite le illuminate e piacevoli letture sulla chiesa primitiva, sul socialismo cristiano, sulla prospettiva rettilinea, si addimostravano ben più cortesi ai discorsi del sig. Dorrit. — Senza dubbio da questo punto di vista i risultati sembrano meschini per una spesa enorme di 33,000 sterline che si cavano dalle loro tasche.

Ma questa nostra critica sarà forse erronea perchè basata sui nostri gretti principi inglesi di utilitarismo; potrà essere forse suggerita da gelosia incosciente la censura fatta da quei del Michigan. — Una risposta, tanto affermativa che negativa, alla domanda se e fino a qual punto il trattamento estetico del delitto liberi il paese dalla peste dei delinquenti abituali, deve esser di poca conseguenza per un vero patriota del Massachussetts, a paragone dell'ardente orgoglio in lui suscitato dalla dimostrazione incidentale delle tendenze accademiche dei detenuti suoi compatriotti. — Naturalmente siccome al sapere si aggiunge un' intelligenza meno delicata, il detenuto liberato cacciassi nuovamente nel delitto senza la menoma riluttanza. — Egli non può andare innanzi come studente di collegio, anche se lo volesse, e non essendo stato abituato a far seggiole, applica alla sua maniera le lezioni di fortuna e fatica, e se impara a disegnare una spirale coi necessari strumenti, si occupa pure a cavare le viti da una porta con gli strumenti necessari. — Ciò non può togliere allo Stato la gloria di possedere anche nei ladri e nei vagabondi, un capitale di valore intellettuale che parte direttamente dal cantiere per intenersi nei misteri della filologia, dell' economia politica, dell' architettura e delle scienze esatte. — I costituenti del Massachussetts possono ben compiacersi nel ricordare a chi lo dimenticasse, che nel loro riformatorio di Concord la grande maggioranza dei detenuti, è nazionale, e non semplice robaccia straniera, buona appunto a far seggiole e a compensare le spese per la loro sicura custodia.

---

(1) È una delle prigioni di Londra.

(Nota del traduttore).

# ATTI PARLAMENTARI

## Camera dei Deputati

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Intern  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1

*Presentato alla Camera dei deputati il 30 novembre 1889.*

| CAPITOLI                            |               | Competen:<br>per l'eserc<br>finanziari<br>1890-91 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Numero<br>dell'esercizio<br>1890-91 | Denominazione |                                                   |
| TITOLO I.<br>Spesa ordinaria        |               |                                                   |

| CAPITOLI          |                                                                                                                                                                                 | Competenza<br>per l'esercizio<br>finanziario<br>1890-91 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| MIS. ANNO 1890-91 | Denominazione                                                                                                                                                                   |                                                         |
|                   | <i>Riporto</i> . . .                                                                                                                                                            | 5,951,610.64                                            |
| 82                | Spese per esame e studi preparatori e quote di concorso al Congresso internazionale di Pietroburgo . . . . .                                                                    | 15,000.00                                               |
| 83                | Mantenimento dei detenuti, delle guardie e degli inservienti, combustibile e stoviglie . . . . .                                                                                | 14,954,600.00                                           |
| 84                | Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri . . . . .                                                                                                           | 1,650,000.00                                            |
| 85                | Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi. . . . .                                                                                                         | 36,342.56                                               |
| 86                | Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio . . . . .                                                                                      | 1,316,980.00                                            |
| 87                | Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio . . . . .                                                                                             | 726,000.00                                              |
| 88                | Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie . . . . .                                                                                                         | 1,350,630.00                                            |
| 89                | Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie . . . . .                                                                                 | 30,000 00                                               |
| 90                | Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . . . .                                                                                 | 180,000.00                                              |
| 91                | Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie . . . . .                                                                                                 | 2,070,000.00                                            |
| 92                | Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoratori . . . . .                                                                                                           | 580,000.00                                              |
| 93                | Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissari ed agli inservienti . . . . . | 100,000.00                                              |
| 94                | Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti . . . . .                                                    | 160,000.00                                              |
|                   | <i>Da riportarsi</i> . . . . .                                                                                                                                                  | 29,121,163.20                                           |

| CAPITOLI                            |                                                                                                                                                                                                         | Comp                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Numero<br>dell'esercizio<br>1890-91 | Denominazione                                                                                                                                                                                           | per l'e<br>finan<br>1890 |
|                                     | <i>Riporto</i>                                                                                                                                                                                          | 29,15                    |
| 95                                  | Servizio delle manifatture - Indennità per gli fuor<br>di residenza . . . . .                                                                                                                           |                          |
| 96                                  | Fitto di locali ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .                                                                                                                                                        | 1,3                      |
| 97                                  | Manutenzione dei fabbricati . . . . .                                                                                                                                                                   | 6,3                      |
| 98                                  | Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio<br>e la compilazione dei progetti relativi all'impianto<br>di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte<br>e per servizi straordinari . . . . . |                          |
| 99                                  | Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 9 del<br>regolamento approvato con decreto ministeriale<br>10 dicembre 1881) . . . . .                                                                   |                          |
| 100                                 | Sussidi alle società di patronato . . . . .                                                                                                                                                             |                          |

**Nota di variazioni allo Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno  
per l'esercizio finanziario 1890-91  
presentata dal Ministro del Tesoro (Giolitti) il dì 28 marzo 1890.**

| Numero dell'esercizio 1890-91 | CAPITOLI                                                                                  | Competenza per l'esercizio finanziario 1890-91 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                               | Denominazione                                                                             |                                                |
|                               | <b>TITOLO I.</b>                                                                          |                                                |
|                               | <b>Spesa ordinaria</b>                                                                    |                                                |
|                               | <b>Spese per l'amministrazione delle carceri.</b>                                         |                                                |
| 74                            | Personale di direzione, di amministrazione e tecnico ( <i>Spese fisse</i> ) (a) . . . . . | 1,220,370. »                                   |

al In seguito alla pubblicazione del nuovo codice penale ed agli studi per la riforma carceraria disposta colla legge del 14 luglio 1889, n. 6165, occorre modificare l'attuale ordinamento dell'amministrazione carceraria e dare ai servizi ad essa attinenti uno sviluppo maggiore in armonia alle proposte modificazioni organiche, senza però gravare di alcuno aumento il bilancio. Quindi in questo capitolo si propone:

un aumento di L. 30,000 occorrenti (come dall'allegato A):

per migliorare le condizioni del personale superiore dell'amministrazione carceraria (il solo che dal 1862 conservi i medesimi stipendi) e metterlo non già a pari, ma almeno non molto al di sotto di quello delle altre amministrazioni dello Stato;

per dar luogo, nell'organico, ai posti di ragioniere e tornare a dividere completamente la carriera direttiva da quella contabile, in guisa da ottenere un controllo più efficace sulla disciplina e sulla gestione amministrativa degli stabilimenti penali ed evitare che, mancando il direttore, resti il solo contabile a capo di tutto il servizio;

una diminuzione di lire 10,392. 09 per cessazione di sessenni in seguito all'attuazione del progettato nuovo organico.

Perciò il capitolo presenta l'aumento di lire 28,607. 91, il quale è compensato per lire 5,730 sul capitolo n. 78 e per lire 22,877. 91 sul capitolo n. 83.

Il miglioramento che si propone nel personale superiore dell'amministrazione carceraria consiste nel portare tre funzionari a lire 5,500 annue e tre altri, come massimo di stipendio, a lire 6,000. Ma non è inutile avvertire che uno di essi gode già dell'aumento sessennale; che altri hanno diritto a goderne entro l'anno; e che tutti sei riscuotono per indennità d'alloggio un assegno di lire 9,200; assegno che cesserebbe col nuovo esercizio, come si propone al capitolo n. 78.

Ciò nonostante l'amministrazione procurerà di fare in seguito scomparire quest'aumento, sostituendo man mano *vice-direttori* e *segretari dirigenti* alla direzione di stabilimenti di *secondaria importanza*, il di cui numero non è piccolo, e perciò deve grandemente essere ridotto.

| CAPITOLI                            |                                                                          | Competen<br>per l' eser<br>finanziari<br>1890-91 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Numero<br>dell'esercizio<br>1890-91 | Denominazione                                                            |                                                  |
|                                     | <i>Riporto . . .</i>                                                     | 1,220,37                                         |
| 75                                  | Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione (a) . . . . . | 5,664,68                                         |
| 76                                  | Indennità di alloggio (b) . . . . .                                      | 40,00                                            |
| 78                                  | Premi d'ingaggio agli agenti carcerari (c) . . .                         | 80,00                                            |
| 79                                  | Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari (d) . . . . .       | 9,20                                             |
|                                     | <i>Da Riportarsi . . .</i>                                               | 7,014,25                                         |

a) L'aumento è dovuto al nuovo ordinamento del personale degli agenti di custodia, come risulta dall'elaborato E. e dal relativo sub allegato, non che

| CAPITOLI                            |                                                                                                 | Competenza<br>per l'esercizio<br>finanziario<br>1890-91 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Numero<br>dell'esercizio<br>1890-91 | Denominazione                                                                                   |                                                         |
|                                     | <i>Riporto</i> . . .                                                                            | 7,014,253. 55                                           |
| 81                                  | Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario (a) . . | 150,000. 00                                             |
| 83                                  | Mantenimento dei detenuti e degl'inservienti, combustibile e stoviglie (b) . . . . .            | 12,766,957. 09                                          |
| 88                                  | Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie (c) . . . . .                     | 1,347,630. 00                                           |
|                                     | <i>Da riportarsi</i> . . .                                                                      | 21,278,840. 64                                          |

a) Aumento che si propone per compensare meglio il personale di custodia addetto ai lavori all'aperto o gravato di servizio straordinario. Quest'aumento trova riscontro nella diminuzione che si porta al capitolo n. 83.

b) In seguito al riordinamento dell'amministrazione carceraria, venne stabilito di trasformare in un aumento di paga in ragione di lire 300 annue, la spesa di vitto, che era calcolata in lira 1 al giorno, ossia in lire 365 all'anno, portandone l'ammontare complessivo a carico del capitolo n. 75.

Ora, per effetto di tale riforma, occorre togliere dalla denominazione di questo capitolo la parola *guardie* ed eliminare la relativa spesa di vitto, già iscritta per lire 1,955,670 e che nel capitolo n. 75 viene a figurare per sole 1,438,765. La differenza che ne consegue in lire 516,905, attesta il beneficio, che si otterrà da detta riforma. Però questa somma viene destinata, insieme ad altre lire 231,972.91, le quali pure si eliminano da questo capitolo, a compensare gli aumenti che si propongono ai seguenti capitoli:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Capitolo n. 74 . . . . .         | L. 22,877. 91         |
| > n. 81 . . . . .                | > 41.000. 00          |
| > n. 90 a 95 . . . . .           | > 650,000. 00         |
| > n. 121 bis e 121 ter . . . . . | > 35.000. 00          |
|                                  | <u>L. 748,877. 91</u> |

Riepilogando, la diminuzione complessiva che si propone su questo capitolo, si determina in lire 2,187,042. 01.

c) Ridotto di lire 3,000 per passarle al nuovo capitolo n. 100 bis « *Spese eventuali per l'amministrazione carceraria* ».

| Numero<br>dell'esercizio<br>1890-91 | CAPITOLI                                                                                                                                                                            |                      | Competenza<br>per l'esercizio<br>finanziario<br>1890-91 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                                     | Denominazione                                                                                                                                                                       |                      |                                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                     | <i>Riparto . . .</i> | 21,278,840.64                                           |
| 90                                  | Servizio delle manifatture — Acquiso e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili (a) .                                                                                          |                      | 213,000.00                                              |
| 91                                  | Servizio delle manifatture — Provviste di materie prime ed accessorie (a) . . . . .                                                                                                 |                      | 2,570,000.00                                            |
| 92                                  | Servizio delle manifatture — Mercedi ai detenuti lavoratori (a) . . . . .                                                                                                           |                      | 650,000.00                                              |
| 93                                  | Servizio delle manifatture — Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissari ed agli inservienti (a) . . . . . |                      | 122,000.00                                              |



| CAPITOLI                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | Competenza<br>per l'esercizio<br>finanziario<br>1890-91 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Numero<br>dell'esercizio<br>1890-91                                                                                                                         | Denominazione                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>TITOLO II</b><br><b>Spesa straordinaria</b><br><hr/> <b>CATEGORIA PRIMA — Spese effettive</b><br><hr/> <b>Spese per l'amministrazione delle carceri.</b> |                                                                                                                                                                             |                                                         |
| 121<br><i>bis</i>                                                                                                                                           | Concorso del governo italiano al Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo, che avrà luogo in giugno 1890 (a) . . . . .                                         | 20,000. 00                                              |
| 121<br><i>ter</i>                                                                                                                                           | Concorso nella spesa straordinaria per compilazione di lavori statistici occorrenti all'adattamento dei fabbricati carcerari in applicazione al Codice penale (b) . . . . . | 15,000. 00                                              |
| Totale . . . .                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | 35,000. 00                                              |

a) Quest'aumento è dovuto al concorso del Governo italiano al Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo, che avrà luogo nel giugno prossimo.

In conseguenza di questo speciale stanziamento fa d'uopo modificare la denominazione del capitolo n. 82, sopprimendo le parole: *quote di concorso al Congresso internazionale di Pietroburgo.*

b) Aumento che ha per iscopo di retribuire occorrenza, i lavori straordinari che per un paio d'anni devono essere fatti dalle cancellerie giudiziarie nell'interesse dell'amministrazione delle carceri, somministrando maggiori e precisi particolari su tutti i condannati definitivi per poter studiare con dati sicuri il riordinamento dei fabbricati carcerari.

**CAPITOLO N. 74. — Personale di direzione, d'amministrazione e tecnico**

*Ruolo del personale amministrativo delle carceri.*

| GRADI                       | Classi | Ruolo approvato col regio decreto 10 marzo 1887, n. 4484 modificato coll'altro regio decreto 28 giugno 1888, n. 5512 e decreto ministeriale 9 luglio 1887. |                 |            |               |                 |            | RUOLO che si propone |        | DIFFERENZA  |              |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------|----------------------|--------|-------------|--------------|
|                             |        | N.º dei posti                                                                                                                                              | Stipendio annuo |            | N.º dei posti | Stipendio annuo |            | Aumento              |        | Diminuzione |              |
|                             |        |                                                                                                                                                            | individuale     | per classe |               | individuale     | per classe | N. dei posti         | Spesa  |             | N. dei posti |
| Ispettori . . . . .         | 1      | 2                                                                                                                                                          | 5,000           | 10,000     | 3             | 6,000           | 18,000     | 1                    | 8,000  | >           |              |
| Id. . . . .                 | 2      | 2                                                                                                                                                          | 4,500           | 9,000      | 3             | 5,500           | 16,500     | 1                    | 7,500  | >           |              |
| Id. . . . .                 | 3      | 2                                                                                                                                                          | 4,000           | 8,000      | >             | >               | >          | >                    | >      | >           |              |
|                             |        | 6                                                                                                                                                          |                 | 27,000     | 6             |                 | 34,500     | 2                    | 15,500 | 2           |              |
| <i>Personale direttivo.</i> |        |                                                                                                                                                            |                 |            |               |                 |            |                      |        |             |              |
| Direttori . . . . .         | 1      | 8                                                                                                                                                          | 5,000           | 40,000     | 4             | 5,000           | 20,000     | >                    | >      | 4           |              |
| Id. . . . .                 | 2      | 10                                                                                                                                                         | 4,500           | 45,000     | 12            | 4,500           | 54,000     | 2                    | 9,000  | >           |              |

| RADI                | Ruolo approvato col regio decreto 10 marzo 1887, n. 4454 modificato coll'altro regio decreto 28 giugno 1888, n. 552 e decreto ministeriale 9 luglio 1887. |                 |            | RUOLO che si propone |                 |            | DIFFERENZA in |         |               |         |        |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|---------|---------------|---------|--------|--|
|                     | N.º dei posti                                                                                                                                             | Stipendio annuo |            | N.º dei posti        | Stipendio annuo |            | Aumento       |         | Diminuzione   |         |        |  |
|                     |                                                                                                                                                           | individuale     | per classe |                      | individuale     | per classe | N.º dei posti | Spesa   | N.º dei posti | Spesa   |        |  |
| <i>te d'ordine.</i> |                                                                                                                                                           |                 |            |                      |                 |            |               |         |               |         |        |  |
| d'ordine . . . . .  | 1                                                                                                                                                         | >               | >          | *                    | 20              | 2,000      | 40,000        | 20      | 40,000        | >       | >      |  |
| .....               |                                                                                                                                                           | 60              | 1,500      | 90,000               | 10              | 1,500      | 0,000         | >       | >             | 20      | 30,000 |  |
| diur. locali        | 1                                                                                                                                                         | >               | >          | >                    | 6               | 1,200      | 7,200         | 6       | 7,200         | >       | >      |  |
| id.                 | 2                                                                                                                                                         | >               | >          | >                    | 8               | 1,100      | 8,800         | 8       | 8,800         | >       | >      |  |
| id.                 | 3                                                                                                                                                         | 24              | 1,000      | 24,000               | 11              | 1,000      | 11,000        | >       | >             | 13      | 13,000 |  |
| id.                 | 4                                                                                                                                                         | 18              | 900        | 16,200               | 18              | 900        | 16,200        | >       | >             | >       | >      |  |
| id.                 | 5                                                                                                                                                         | 16              | 800        | 12,800               | 16              | 800        | 12,800        | >       | >             | >       | >      |  |
| id.                 | >                                                                                                                                                         | 10              | 700        | 7,000                | >               | >          | >             | >       | >             | 10      | 7,000  |  |
|                     |                                                                                                                                                           | 128             |            | 150,000              | 119             |            | 156,000       | 34      | 56,000        | 43      | 50,000 |  |
| <b>RUOLO</b>        |                                                                                                                                                           |                 |            |                      |                 |            |               |         |               |         |        |  |
| .....               | >                                                                                                                                                         | 6               | >          | 27,000               | 6               | >          | 24,500        | 2       | 15,500        | 2       | 8,000  |  |
| o direttivo         | 244                                                                                                                                                       | >               | 671,000    | 60                   | >               | 520,000    | 7             | 9,000   | 80            | 163,000 |        |  |
| edificazion.        | 104                                                                                                                                                       | >               | 260,000    | 109                  | >               | 439,500    | 110           | 344,500 | 54            | 135,000 |        |  |
| d'ordine.           | 128                                                                                                                                                       | >               | 450,000    | 119                  | >               | 176,000    | 34            | 56,000  | 43            | 50,000  |        |  |
| GENERALE            | 482                                                                                                                                                       |                 | 1,111,000  | 470                  |                 | 1,150,000  | 87            | 335,000 | 179           | 156,000 |        |  |
|                     |                                                                                                                                                           |                 |            |                      |                 |            |               | S       | 39,000        | >       | >      |  |

**CAPITOLÒ N. 75. — Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione.**  
*Ruolo organico del personale di custodia*

| GRADI                                                     | Ruolo attuale |                  |                 | Ruolo a si propone |                  |                 | Differenza in |              |        |              |       |   |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------|--------------|-------|---|
|                                                           | Classi        | Numero dei posti | Stipendio annuo |                    | Numero dei posti | Stipendio annuo |               | Aumento      |        | Diminuzione  |       |   |
|                                                           |               |                  | individuale     | per classe         |                  | individuale     | per classe    | N. dei posti | Spesa  | N. dei posti | Spesa |   |
| Comandanti (1)                                            | »             | »                | »               | 13                 | 1,800            | 23,400          | 13            | 23,400       | »      | »            | »     | » |
| Capi guardia e<br>Capi sorveglianti                       | 1             | 65               | 1,200           | 78,000             | 60               | 1,500           | 90,000        | »            | 12,000 | 5            | »     | » |
|                                                           | 2             | 88               | 1,100           | 96,800             | 90               | 1,400           | 126,000       | 2            | 29,200 | »            | »     | » |
|                                                           | 3             | 113              | 1,000           | 113,000            | 110              | 1,300           | 143,000       | »            | 30,000 | 3            | »     | » |
|                                                           | 4             | 266              |                 | 287,800            | 260              |                 | 339,000       | 2            | 71,200 | 8            | »     | » |
| Sotto capi guardia<br>e sotto capi sorveglianti . . . . . | 1             | 150              | 900             | 143,10             | 160              | 1,200           | 192,000       | 1            | 48,900 | »            | »     | » |
|                                                           | 2             | 162              | 800             | 129,600            | 160              | 1,100           | 176,000       | »            | 46,400 | 2            | »     | » |



**CAPITOLO N. 76. — Carceri — Indennità di alloggio.**

| Numero | GRADO               | Indennità annua | AMMONTARI della spesa |                   | Numero | GRADO                | Indennità annua | Am del |
|--------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------|----------------------|-----------------|--------|
|        |                     |                 | Esercizio 1889-90     | Esercizio 1890-91 |        |                      |                 |        |
| 3      | Ispettori . . . . . | 1,800           | 5,400                 | »                 | 1      | Sanitario . . . . .  | 150             | 4      |
| 2      | Id. . . . .         | 1,500           | 3,000                 | »                 | 1      |                      |                 |        |
| 1      | Id. . . . .         | 800             | 800                   | »                 | 1      | Cappellano . . . . . | 370             | 3      |
|        |                     |                 |                       |                   | 1      | Id. . . . .          | 240             | 2      |
| 6      |                     |                 | 9,300                 |                   | 2      | Id. . . . .          | 200             | 3      |
|        |                     |                 |                       |                   | 3      | Id. . . . .          | 180             | 3      |
| 1      | Direttore . . . . . | 2,120           | 2,120                 | 2,120             | 1      | Id. . . . .          | 130             | 1      |
| 1      | Id. . . . .         | 1,560           | »                     | 1,560             |        |                      |                 |        |
| 1      | Id. . . . .         | 1,440           | »                     | 1,440             | 6      |                      |                 | 1,8    |
| 1      | Id. . . . .         | 1,320           | »                     | 1,320             |        |                      |                 |        |
| 1      | Id. . . . .         | 1,200           | 1,200                 | 1,200             | 1      | Maestro . . . . .    | 720             | 7      |
| 1      | Id. . . . .         | 1,080           | 1,080                 | 1,080             | 1      | Id. . . . .          | 480             | 4      |
| 1      | Id. . . . .         | 960             | 960                   | 960               | 1      | Id. . . . .          | 420             | 4      |
| 1      | Id. . . . .         | 835             | 835                   | 835               | 12     | Id. . . . .          | 360             | 7      |
| 1      | Id. . . . .         | 830             | 830                   | 830               |        |                      |                 |        |
| 2      | Id. . . . .         | 800             | 1,600                 | 1,600             |        |                      |                 |        |
| 1      | Id. . . . .         | 780             | 780                   | 780               | 5      |                      |                 | 2,5    |
| 1      | Id. . . . .         | 744             | 744                   | 744               |        |                      |                 |        |
| 1      | Id. . . . .         | 723             | 723                   | 723               |        |                      |                 |        |

## GL'IRRESPONSABILI

Il sig. Enrico Fouquier del *Figaro*, prendendo occasione da un processo in incubazione a Parigi, fa le seguenti considerazioni che si leggono nel numero del 23 marzo:

La « responsabilità limitata » è, oggigiorno, molto alla moda. Essa risponde a tutto, salva tutto. Ha il vantaggio di pacificare, con una specie di transazione, la coscienza degli scienziati e quella dei giurati. Si tratta ora di sapere se non produce gravi danni sociali, allorchè si allarga, come ora segue, non solamente ai colpevoli giudicabili, ma anco a coloro la cui punizione non può trovarsi che nella pubblica opinione.

È molto cambiato il concetto del libero arbitrio e della responsabilità dei delinquenti. Dei bravi sognatori, d'altronde perfettamente spiritualisti, credenti ai buoni istinti della umanità e alla potenza quasi divina della coscienza, hanno cominciato dal dire che il reato era una follia. Quindi è venuta la scuola materialista, molto potente oggidi, soprattutto tra i medici, che considerano la materia non come strumento per esprimere il pensiero, ma come la sorgente di esso, sicchè l'essere umano non è che la risultante dei suoi organi e che, quando questi organi sono malsani e male conformati, non può esserne responsabile. Se si spingesse ancora un poco questa teoria, si giungerebbe a trovare che l'essere morale essendo determinato dalle fatalità fisiche, è al modo stesso assurda la ricompensa e la punizione, non esistendo merito nè demerito. Perché dare il premio Montyon a un bravo uomo, perchè decorare un coraggioso, perchè deprimere un ladro e tagliare il collo ad un assassino? Gli uni e gli altri non facendo che quanto non è in loro facoltà di non fare, la ingiustizia è eguale a trattar bene gli uni e a maltrattare gli altri. Descartes e Newton hanno bisogno di una ipotesi, di un postulato per concepire il mondo materiale. È chiaro che senza il postulato, senza l'ipotesi della libertà umana, il mondo morale non può esistere.

A ciò la scuola dei materialisti e dei fatalisti, ha una pronta risposta. Essa nega alla società il diritto di giudicare l'atto di uno dei suoi membri, poichè quest'atto non è libero; essa gli nega il diritto di punirlo, poichè la volontà umana non è che una parola vega, della quale ci serviamo male a proposito per designare una forza cieca e passiva nata dallo ingranaggio degli organi. Ma questa scuola non rifiuta alla società il diritto, essendo la più forte, di proteggersi contro coloro che la incomodano: essa sostituisce il *garantismo* alla giustizia. Il ladro, l'assassino non sono responsabili del gusto che hanno per la proprietà altrui anco se dovessero sopprimere il proprietario per afferrarla. Soltanto, siccome vi è ancora una maggioranza di proprietari che non vogliono essere spogliati o soppressi, essi chiudono o sopprimono il ladro e l'assassino, senza malumore, senza collera, senza pensarne nulla di male e domandando scusa della grande libertà che si prendono.

La lamenità del *garantismo* consiste in questo, che avendo l'apparenza di

attenuare il rigore delle leggi sconoscendo la responsabilità dei delinquenti, conclude logicamente ad aggravarla nel modo più terribile. Mentre la filosofia spiritualista ammette l'emenda del colpevole col mezzo della ragione, come la filosofia cristiana l'ammette per mezzo del pentimento, ciò che incita la giustizia a dare avvertimenti al delinquente e a graduare le pene, i materialisti, convinti che il reato è fatale, credono sempre alla necessità della recidiva e per conseguenza sono indotti a non ammettere che la pena perpetua e dellattiva. Occorre, giusta il loro sistema, rinchudere a perpetuità i delinquenti, e la pietà stessa, al pari del *garantismo* consigliano di tagliar loro il collo, senz'altro, anzichè imporre ad essi il supplizio di una detenzione alla quale possono sempre sfuggire con qualche riuscita evasione.

Io ho pure conosciuto un *garantista* che andava molto più innanzi. Esso giungeva a chiedere freddamente l'applicazione della pena di morte preventiva. Persuaso della fatalità ereditaria, persuaso che i figli di un delinquente avevano novantacinque probabilità su cento di essere alla loro volta delinquenti, questo materialista conservatore e umanitario riteneva che dovevasi annullare il lignaggio dei colpevoli. Che cosa è la soppressione, senza dolore, di un fanciullo, egli diceva, di fronte al disordine che colpisce la società per il reato che esso commetterà più tardi? Dopo una ventina d'anni d'applicazione del suo metodo, il delitto dovrebbe sparire dalla terra, e ritornare l'età dell'oro! Il delitto essendo un morbo trasmissibile, una buona ripulita di tutti i delinquenti e delle loro famiglie, farebbero guarire per sempre l'umanità. E io



..... Il grave danno della indulgenza, e non solamente della indulgenza dei giurì, ma di quella mondana verso i semi-pazzi, qualificati nevrotici e nevrotiche, egli è che sono malati che non vogliono guarire e adoprano un'arte diabolica per utilizzare la loro malattia. Nulla, infatti, vi è di più comodo che d'averne nel mondo la riputazione di nevrotico! Il politico che facesse, all'occorrenza, bruciare Parigi come Nerone bruciò Roma, per cantarne l'incendio sulla chitarra — nevrotico! Il giocatore che finisce col correggere la fortuna e del quale si tollera la ladroneria — nevrotico! Il gran signore che si mostra nelle orgie più vergognose e più pericolose — nevrotico! Quella donna che mette cinicamente in mostra strani vizi — nevrotica! Oh! per bacco, è una cosa comoda, e non vi passa per la testa, quando camminate innanzi ad una bottega di cambia valute ove si trovano esposti dei biglietti di banca che crudelmente vi mancano, di avere un piccolo accesso di nevrotismo pratico!

Io non nego nulla di ciò che la scienza afferma. Ammetto che per certi esseri, entri o no la causa ereditaria, il combattimento tra il bene ed il male sia più aspro, più difficile che in altri, e la vittoria sulle passioni malvagie e sugli istinti colpevoli sia più difficile a guadagnarsi. Ma il vero modo per favorire questa vittoria è forse quella di proclamare, da per tutto, nei romanzi e a la Corte di Assise, nei laboratori e nelle sale, la fatalità invincibile delle passioni e la irresponsabilità di coloro che a queste soccombono? Questi semi-folli che si creano, che s'incoraggiano, sono singolarmente astuti. I pazzi dichiarati, quelli innanzi ai quali la patologia non ha esitazioni, gli stessi furiosi hanno delle astuzie ammirevoli per negare il loro stato, e talvolta compiono evasioni ingegnose ed audaci da fare invidia a Latude. Che sono dunque i semi-folli? Sono come fanciulli male avvezzi e troppo amati che abusano della tenerezza dei genitori per evitare la punizione delle loro mancanze o per sottrarsi ad un dovere per essi noioso. Nove volte su dieci il nevrotico ci tiene a conservarsi o a farsi credere tale, trovando nella sua presunta malattia la irresponsabilità della quale ha bisogno per soddisfare più liberamente una passione od un vizio. Non vi è più una infanticida, una *vétricoleuse* (1) che non sappia benissimo che con un abile avvocato e con un sapiente dottore, se la può cavare. In ogni caso se la libertà umana è una chimera dal punto di vista dell'astrazione filosofica, ciò che io nego, essa è, almeno dal punto di vista sociale, una credenza indispensabile a la fede, alla dignità ed alla sicurezza dell'umanità. Non la lasciamo fuggire dietro a tant'altre credenze che non abbiano più. Anco le menzogne utili non sono di troppo: a più forte ragione ci occorrono le vecchie verità, che la scienza moderna ha potuto ferire, non ancora uccidere, e che è, in ogni caso, impotente a sostituire.

---

(1) Poiché gli sfragi alle persone, col mezzo del vetricolo, sono ormai diventati in Francia comuni, specialmente per parte di donne tradite dagli amanti, così si è coniato anco il vocabolo relativo.

## VARIETÀ

---

**Il codice penale degli antichi messicani.** -- A primo aspetto, quello che più sorprende nell'organamento politico-sociale del Messico antico è lo strano contrasto fra il suo diritto e la sua morale: quello, estremamente rigoroso e spesso anche crudele, rivela anche all'evidenza che il suo è ancora lo stadio della barbarie; la seconda di un carattere incomparabilmente più elevato e talvolta anche poetico, ha già sorpassato di gran lunga il periodo barbarico dell'antica società messicana, in genere, fino a raggiungere non di rado tali altezze, che non temono il confronto di quelle della più pura morale cristiana.

Ma nella mente del filosofo e del sociologo lo stupore farà presto luogo alla riflessione, subito che si consideri come il medesimo contrasto fra diritto e morale si verifichi eziandio per rapporto a tutte le altre società barbare o semi-barbare dell'antichità, al Perù come nell'Egitto, in Persia come nella Cina.

Non è mia intenzione d'espone qui, nemmeno per sommi capi, la legislazione civile e penale degli antichi messicani; solo ricorderò come quest'ultima fosse ovunque e generalmente di un'estrema severità. La pena di morte v'era all'ordine del giorno. Valgano per tutti, i seguenti esempi, che tolgo dall'opera meritatamente celebrata dell'abate Clavigero (*Storia antica del Messico*).

— Il traditore del Re o dello Stato era bastonato, ed i suoi parenti che, consapevoli del tradimento non lo avesser per tempo scoperto, erano privati della libertà.

— V'era costituita la pena di morte e di confiscazione dei beni contro chiunque ardisse usare, nella guerra o in qualche pubblica alleanza delle insegne dei Re di Messico, d'Acolhuaffan e di Tacuba, oppure quelle dei *Cibua-coati*, tribunale supremo corrispondente in qualche modo alla nostra *Corte di*

le si dava la pena, sbranandola e dividendo i brani fra i testimoni. In Itztepec l'infedeltà della donna era punita per sentenza de' magistrati dal marito suo, il quale le tagliava il naso e le orecchie. In alcune parti dell'impero era pure castigato con pena di morte il marito che si riuniva alla moglie, quando constava che essa avesse già mancato alla fedeltà.

— Erano per legge impiccati così l'uomo che si vestiva da donna, come la donna che si vestiva da uomo.

— Le penalità contro il furto variavano secondo l'entità del medesimo, dal semplice pagamento della cosa rubata alla lapidazione. Se però il ladro aveva rubato oro o gemme, dopo averlo condotto per tutte le strade della città, lo sacrificavano nella festa che gli orefici facevano al loro dio *Xipe*. Colui che rubava nel mercato era senz'indugio ucciso a bastonate nella piazza medesima. Similmente era condannato a morte chiunque, nell'esercito, rubava ad un altro le sue armi o le sue insegne.

— I tutori che non rendevano buon conto delle sostanze de' loro pupilli, erano impiccati.

— A simile pena soggiacevano i figli che scialacquavano in vizi l'eredità paterna: perchè — dicevano — era un grave delitto il mettere in non cale le fatiche dei propri genitori.

— Colui che usava magia era sacrificato agli Dei.

— L'ubriachezza nei giovani era delitto capitale: l'uomo era ucciso a colpi di bastone nel carcere, e la donna era lapidata.

— A colui che diceva qualche bugia gravemente nociva, tagliavano una parte delle labbra e talvolta anche le orecchie.

\*

Queste erano le principali e più terribili sanzioni del codice penale degli antichi messicani. Dico questo perchè, sebbene di tutti gli altri paesi d'Anahuac più conforme alla legislazione del Messico fosse quella d'Acolhuacan, ciò non toglie che non ne fosse in parecchi articoli diversa, ed anche assai più rigorosa.

— Secondo la medesima, il ladro veniva trascinato per le strade, poscia impiccato.

— L'omicida era decapitato.

— Colui che con arti maligne cagionava discordia fra due Stati, era bruciato vivo legato ad un albero.

— Colui che si ubriacava fino ad uscire di senno, se era nobile era subito impiccato ed il suo cadavere subito gettato nel lago od in qualche fiume; se era plebeo, per la prima volta perdeva la libertà, per la seconda la vita. — E a questo proposito, avendo qualcuno addimandato il legislatore perchè la sua legge fosse più rigorosa riguardo ai nobili, rispose che il delitto loro era tanto più grave quando più grande era il loro obbligo di dare buon esempio.

— L'istesso re *Nezahualcojtl* proserisse pena di morte contra gli storici che nelle loro narrazioni pubblicassero qualche bugia.

— Condannò altresì a pena di morte i ladri dei campi, dichiarando che per soggiacere a tal pena, bastava rubare sette pannocchie di frumentone.

Da ultimo agglungasi che presso i Tlascallesi — i quali adottarono per lo più le leggi d'Acolhuacan — i figliuoli che mancavano gravemente al rispetto dovuto ai loro genitori, erano uccisi per ordine del Senato.

\*

Come si vede, a paragone del buon re *Nezahualcojtl*, il terribile Dracone era un legislatore pieno di mansuetudine. Ed è appunto questo carattere sanguinario della sua legge penale, che attesta come la civiltà messicana di quei

tempi — malgrado l'elevatezza della sua morale — fosse ancor lungi  
sere completamente uscita dalla sua primitiva barbarie.

Egì è che, per la sua stessa rigidità, il diritto è ovunque con  
a una specie d'immobilità relativa e non progredisce che lentamente, e  
non riflette quasi mai fedelmente le condizioni sociali di una data epoca  
quella dei tempi che la precedettero.

La morale, per contro, non avendo carattere fisso e stabile, s'ib  
tanto vaga e indeterminata parvenza di un corpo di dottrine, non sol  
sempre ad adattarsi ai mutamenti essenziali dell'ambiente sociale e  
svolge, ma non di rado le accade pur anche di precorrerli, quasi faro  
che guida i popoli nella vita lenta e faticosa dell'umano progresso.

Epperò, in tesi generale, si può dire che lo stato reale di civiltà e  
polo, in un dato momento storico, è quasi sempre migliore del suo  
ed inferiore alla morale proclamata da' suoi dottori: precisamente con  
profonda sentenza di Royer-Collard, in cui si avverte spiritosamente *qu'*  
*jamais aussi bon ni aussi mauvais que les propres opinions.*

**Prof. Vincenzo Guoi**

(Dal Caffaro di Genova).

**Giustizia Inglese.** — Scrivono da Londra alla *Gazzetta dell'Emilia*  
11 aprile:

Tralascerei volentieri di occuparmi dell'argomento che mi accingo a  
per due ragioni; prima per la tristezza dell'argomento stesso; poi pe  
avvenimenti delle feste pasquali sarebbero tutt'altro che indegni di u  
cronaca. Ma conviene scegliere e l'argomento che più s'impone è q

Talvolta il giudice od il magistrato, a seconda della persona che presiede il dibattimento, non è di parere di accordare al condannato alcuna misericordia; ed in questo caso, dopo pronunciato il verdetto si adopera a persuadere i giurati che quella parola misericordia è fuori di posto. Questi ritornano nella loro sala e la cancellano.

Questa parola misericordia è accordata ben di rado; e quando non viene cancellata dai giurati stessi o soppressa dal ministro, essa giunge sino alla Regina.

Tutti sappiamo che la prerogativa della Corona è in questi affari una grande finzione costituzionale; ma qui più che altrove non solo è, ma appare in modo evidentissimo, essere una sola persona la quale condanna o condona; e questa è il ministro degli interni.

Qualche volta egli cede alla pubblica opinione, al sentimento generale; ma assai di rado. Perdonò la vita alla Maybrick lo scorso autunno; volle avere ora quella di Riccardo Davies, un giovane di 18 anni.

Il delitto di costui fu grave quanto può essere la parola che lo racchiude: «*paricidio*», ma le circostanze per le quali egli si trovò spinto a partecipare ad un reato, che doveva costargli la vita, non possono essere trascurate.

L'ucciso era sotto tutti i rapporti domestici un essere cattivo. Per la moglie ed i figli era generoso soltanto d'insulti, di maltrattamenti e di f. me. Due volte i figli dovettero accorrere per salvare la loro madre dalle mani di costui. In una terza occasione arrivarono appena in tempo a salvarla da una morte orribile. Mentre essa dormiva Davies era entrato nella di lei stanza ed aveva dato fuoco al letto!

La famiglia era composta di quattro figli, tre maschi ed una femmina; due maggiorenni e due minorenni. Questi soffrivano più degli altri i maltrattamenti paterni e decisero di farla finita. Terribile, feroce decisione per tutta la famiglia Davies.

La sera di San Paolo mentre Davies con il figlio Giorgio — d'anni 16 — stava per raggiungere la borgata di Cren venne fermato da Riccardo, il quale si era fatto avanti al cavallo.

Nello stesso tempo Giorgio menò due o tre colpi di accetta e la designata vittima cadde fuori del veicolo su la strada, dove fu raccolto cadavere.

La prima versione del fatto faceva credere ad una aggressione, poi i due figli confessarono ogni cosa. La loro confessione non era sufficiente ed il tribunale si ebbe quello che gli mancava dalla deposizione forzata dalla madre e degli altri due fratelli. Il dibattimento è stato uno dei più strazianti ed è finito con un verdetto di colpeabilità accompagnato dalle circostanze attenuanti.

La sentenza fu di morte per entrambi i fratelli. L'indomani di questo giudizio, cominciò l'agitazione per la grazia. La discussione in pochi giorni si è fatta vivissima.

Tutto pareva dovesse consigliare l'onor. Matthews, segretario per gli interni, ad usare la clemenza invocata dai giurati. L'accettò per metà commettendo in qualunque sia modo un grave errore. Condonò la vita di Giorgio e telegrafò al boia Barry di prendersi quella di Riccardo. Questa decisione è stata ed è severamente criticata da tutti. Lo stesso *Standard* organo del presidente del Consiglio, non ha potuto trattenersi dal dire che se l'on. Matthews non ha delle ragioni speciali per giustificare la sua decisione, essa sarà da tutti giudicata come una grave ingiustizia.

Matthews ha tenuto duro. Non volle cedere nè alle preghiere della madre, nè ai consigli degli amici, nè alle osservazioni del capo dei giurati nè ai due mila telegrammi ricevuti in un giorno solo. Fu duro sino all'ultimo momento. Martedì alle 9 ant., nella galera di Kentsford, Riccardo Davies saliva al patibolo, con la usuale rassegnazione britannica, perdonando agli uomini e raccomandandosi a Dio.

L'esecuzione di questa sentenza ha prodotto una penosa impressione su tutti. L'on. Matthews non ha un solo difensore fra tanti accusatori.

**L'università di Pietroburgo e i temi dei concorsi proposti agli studenti sul sistema penitenziario.** — Il prossimo Congresso di Pietroburgo ha contribuito notevolmente ad accrescere l'importanza della cattedra speciale creata in quell'università al sistema penitenziario, nella quale è titolare il professore Foinitsky.

È noto che le università russe bandiscono ogni anno agli studenti di ciascuna facoltà dei concorsi a premio su determinati soggetti.

Ed in vista del prossimo Congresso penitenziario, nei due ultimi anni sono stati scelti in quella di Pietroburgo i temi seguenti:

*Svolgimento storico e stato attuale del sistema cellulare* (8 febbraio 1888)  
*e Svolgimento storico e stato attuale delle istituzioni di patronato e degli Stabilimenti correzionali per giovani delinquenti* (8 febbraio 1889).

I lavori dovevano essere presentati ai giurì verso la metà di dicembre dell'anno relativo.

I risultati del concorso hanno superato ogni aspettativa. Sono stati presentati sul primo tema nove lavori accurati e coscienziosi; e, malgrado il tempo relativamente breve loro concesso, gli autori hanno dimostrato d'essersi compiamente familiarizzati con la letteratura penitenziaria e di avere perfettamente studiato il problema sotto tutti gli aspetti. È stato deciso che il migliore, che è quello del sig. Poutilow, sia stampato a spese dell'università, e che una medaglia d'oro sia concessa all'autore.

Il secondo tema ha dato risultati ancor più soddisfacenti. Furono presentate 18 memorie, costituenti un complesso di più che 10,000 pagine di scrittura minuta. Esse sono state dichiarate meritevoli di premio. Nel suo rapporto ufficiale il prof. Foinitsky, elogiando questi lavori, li divide in tre gruppi, raccogliendo nel primo i quattro autori dichiarati meritevoli di medaglia d'oro, nel secondo gli otto altri, e si fu decretata la medaglia d'argento, e nell'ultimo i cinque rimanenti dichiarati meritevoli di menzione onorevole.

Siffatte soddisfacenti testimonianze mostrano quanto s'interessi alla questione

## CONGRESSO PENITENZIARIO INTERNAZIONALE DI PIETROBURGO

Il Congresso si riunirà a Pietroburgo nel giorno 15 del mese di giugno nel palazzo dell'Assemblea della nobiltà, preceduto da una riunione della Commissione penitenziaria internazionale, che avrà luogo nel palazzo di città.

Contemporaneamente si aprirà l'Esposizione dei prodotti del lavoro carcerario e quella speciale degli Istituti di educazione correzionale.

La Delegazione ufficiale italiana è composta del Sig. comm. Martino Beltrani Scalia, Direttore generale delle Carceri, dei Signori comm. Tancredi Canonico, comm. Enrico Pessina, Senatore del Regno e cav. Aristide Bernabò Silorata, Ispettore delle Carceri. A questa si è aggiunta una rappresentanza del Ministero di Grazia e Giustizia, composta dei Signori: comm. Pietro Nocito, deputato al Parlamento, professore all'Università di Roma, e cav. Emilio Brusa, professore all'Università di Torino. Altri italiani prenderanno parte alla solenne riunione alla quale saranno rappresentati i principali Stati del mondo civile.

All'Esposizione speciale degli Istituti d'educazione correzionale hanno inviati oggetti, disegni, quaderni di studio e prodotti, le Case di custodia maschili di Bologna, Napoli, Pisa, Tivoli e Torino e quella femminile di Perugia, i Riformatori maschili di Ancona, Genova, Milano, Venezia e quello femminile di Brescia.

All'Esposizione del prodotto del lavoro dei detenuti sono rappresentati, con campionari di oggetti costituenti l'ordinaria produzione, gli Stabilimenti penali maschili di Lucca, Orvieto, Napoli (S. Eframio), Narni, Procida, Palianza, Capraia, Orbetello, Nisida, Lecce, Venezia, Paliano, Viterbo, Civitacastellana, Reggio Emilia, Milano, Portoferraio, Asinara, Fossano, S. Gimignano, Volterra, Civitavecchia, Alghero, Ancona, Roma (Terme Diocleziane), Roma (Regina Cœli), Alessandria, Saliceta San Giuliano, Castiadas, Pianosa, Noto e Cagliari e gli Stabilimenti penali femminili di Trani, Venezia, Perugia e Roma (Villa Altieri).

L'Amministrazione italiana ha poi raccolti in una Esposizione speciale tutti i lavori che coll'opera dei condannati si eseguiscano per conto dell'Amministrazione stessa o delle altre dello Stato, cioè per l'Esercito

e la Marina, le Guardie doganali, le Guardie di Pubblica Sicurezza, la Sanità Pubblica ecc. ecc.

Questi lavori si eseguono in 23 Stabilimenti diversi e vi si trovano in media occupati oltre a 3,000 detenuti.

L'Amministrazione centrale delle carceri ha pure preparato un *Album* di tipi di celle ordinarie, da infermeria e di punizione, cubicoli, parlatori, bagni e vetture cellulari.

---


## CONCLUSIONI DEI RELATORI

SULLE TESI PROPOSTE PEL IV CONGRESSO INTERNAZIONALE  
DI S. PIETROBURGO

---

I. SEZIONE.

1<sup>a</sup> Tesi.





testimoni, cui potrebbe dar luogo qualunque tentativo per una definizione internazionale uniforme dei reati soggetti all'extradizione.

W. SPASOWICK, *dottore in diritto e avvocato a S. Pietroburgo*. — Dopo aver esposto i progressi e lo stato attuale del diritto di estradizione, conclude che non sarebbe possibile nè desiderabile stabilire delle definizioni precise ed uniformi per le violazioni alla legge penale e quindi una legge sull'extradizione universalmente riconosciuta. Non sarebbe possibile, attesa la diversità dei codici e la differenza dei termini tecnici, per rappresentare un dato delitto o un dato gruppo di contravvenzioni alla legge — non sarebbe desiderabile, perchè l'accordo universale non potrebbe ottenersi che a detrimento dell'estensione del principio di estradizione alle infrazioni meno gravi e a quelle di carattere alquanto controverso.

Dr. W. STARKE, *consigliere intimo al Ministero della Giustizia a Berlino*. — Mostra che è impossibile di allontanare le difficoltà risultanti dalla diversità delle leggi penali dei diversi paesi, nel modo stesso che è impossibile di eludere l'esame della ricerca se il fatto rimproverato al rifugiato è punibile pure in base alle leggi dello Stato dal quale si richiede l'extradizione.

Però, egli aggiunge, che lo sviluppo continuo delle relazioni internazionali hanno fatto sentire più vivamente il bisogno dell'aiuto reciproco nell'amministrazione della giustizia. A ciò spinge pure lo sviluppo della legislazione moderna ed è a sperare che, col tempo, questo vivo desiderio della scienza dovrà avviarsi ad una soluzione sempre più soddisfacente.

J. LACOMTE, *avvocato alla Corte di appello, professore di diritto internazionale alla Facoltà cattolica di Parigi*. — Su questa tesi propone: che allo stato attuale delle cose non si possa ottenere l'unità di denominazione e di definizione dei reati da iscriversi nei trattati di estradizione che menzionando tutte le infrazioni indistintamente, eccettuate le contravvenzioni e quelle categorie di reati (delitti politici) che generalmente sono escluse da simili trattati. Non si dissimula le obiezioni contro una tale soluzione, ma ritiene che non si addiverrà ad un accordo se non con riunioni di conferenze, di congressi internazionali, ove siano discusse tutte le questioni concernenti l'extradizione e il diritto penale comparato.

2<sup>a</sup> Tesi.

*In qual modo l'ubriachezza può essere riguardata nella legge penale ?*

a) *Come infrazione considerata in sè stessa ?*

b) *Come circostanza che accompagni una infrazione e che distruggere, attenuare o aggravare il carattere penale di essa*

*Il Comitato della Società badese contro l'abuso delle bevande alcoliche.*  
Dr. K. VON STRESSER, presidente del Senato a Karlsruhe; Dr. J. BAER, consigliere sanitario a Karlsruhe; CARLO BAER, consigliere di appello a Karlsruhe. — Chiunque è trovato in luogo pubblico di ubriachezza imputabile a sua propria colpa ed è causa di scandalo, diviene passibile delle pene previste in materia di contravvenzioni.

La pena dev'essere aggravata quando trattasi di un noto beone. In questo caso la legge deve dare facoltà al giudice di pronunziare la pena di un ubriaco in un asilo per beoni, quando sianvi beoni di questo genere. Così sono pure passibili di pena quei beoni che

dale quando la contravvenzione viene a concorrere realmente con un delitto. Se vi ha concorrenza ideale tra la contravvenzione e il delitto, la pena più forte per quest'ultimo assorbirà quella della prima.

Il Comitato non approva l'idea di fare dell'ubriachezza, in tutti i casi, un motivo di aggravamento della pena; come di farne, in generale, una causa attenuante. La società ha il dovere di fare in guisa che per l'avvenire i giudici evitino di considerare, come si è fatto spesso finora, l'ubriachezza di un accusato come una circostanza attenuante da fare diminuire la pena.

**TANCREDI CANONICO, senatore del Regno d'Italia.** — Sottopone al Congresso le seguenti conclusioni:

L'ubriachezza in sè stessa non può mai essere punita se involontaria ed accidentale.

L'ubriachezza volontaria, allorchando è pubblica, deve essere punita come pericolosa per la pubblica morale e tranquillità, vale a dire come una lesione del diritto, almeno *in potenza*; e il grado della pena deve essere più elevato se trattasi di ubriachezza abituale.

L'ubriachezza pubblica per sè stessa, anco se volontaria, non ritenendo i caratteri di un vero delitto, non costituisce che una contravvenzione e deve essere punita con pene di polizia.

Tali pene devono pure applicarsi a coloro che volontariamente fanno ubriacare una persona, come altresì agli osti, liquoristi ecc., che danno bevande alcoliche ad individui palesemente ebbri o a ragazzi che mostrano un'età inferiore ai 14 anni.

Nel caso di crimine o delitto commesso nello stato di ebbrezza, se questa è completa, l'agente non è mai penalmente responsabile, quando trattasi di ebbrezza involontaria od accidentale. — Se invece l'ubriachezza è stata volontaria, e tanto più se abituale, e l'agente non aveva progettato l'atto criminoso prima di ubriacarsi, il reato commesso durante l'ebbrezza deve essergli imputato e punito come frutto della colpa.

Se, al contrario, l'agente aveva in precedenza stabilito il reato, e si sia ubriacato appunto per facilitarne l'esecuzione e procurarsi una scusa, il reato deve essere punito come frutto del *dolo*, ma con una pena sempre minore dell'ordinaria.

Quando l'ebbrezza è incompleta, il reato commesso in tale stato è imputabile, *sebbene in grado minore dei casi ordinari*, non importando

se l'ebbrezza sia stata o no volontaria, e se volontaria, con la dente determinazione di commettere un'azione delittuosa. Tutta stabilire il grado di diminuzione della pena ordinaria, occorri conto, tanto del grado di ubriachezza, quanto del concorso, o della volontà dell'agente nell'atto di ubriacarsi e dell'uso scier ha potuto fare dell'ubriachezza come mezzo per agevolarsi la trazione di un crimine già in precedenza determinato.

Dr. L. FOULD, *avvocato alla Corte di Mayence*. — L'ubriachezza essere sempre punita quante volte sia di natura da causare sc Si deve sempre, nelle pene destinate a reprimere l'ubriachezza, guere tra la prima contravvenzione e la recidiva. La recidiva sere considerata come una circostanza aggravante. L'ubriachezza tuale deve anco essere punita con pene accessorie, come la del diritto elettorale, della capacità di esercitare pubblici uff diritto di porto d'armi e dei diritti di patria potestà. Propo il Congresso emetta il voto che ogni persona condannata tre v ubriachezza nello spazio di diciotto mesi, sia privato degli ac diritti per la durata di cinque anni almeno. Vi sono dei casi l'ubriachezza può mitigare la pena, ma tali casi sono molto

Dz LILIENTHAL, *professore di diritto penale a Marbourg.* — La relazione non è ancora pubblicata.

RODOLFO HEINZE, *consigliere intimo, professore all'Università di Heiberga.* — Discorre delle pene comminate dai diversi Codici contro l'ubriachezza e i delitti commessi durante la medesima, e, fatta la deduzione dell'uomo nello stato di ebbrezza per mostrare quanto questa potente fomite a commettere infrazioni alla legge, il relatore svincola le seguenti conclusioni:

L'ubriachezza non può non essere punibile, salvo il caso che essa sia puramente accidentale e completa. Se incompleta, essa indebolisce la facoltà, e quindi non toglie completamente la responsabilità degli atti che si commettono e non può costituire che una circostanza attenuante. Quando è volontaria, essa non può avere alcuna ragione attenuante, l'agente è responsabile di ciò che ha voluto. Se premeditata, cioè contratta per avere il coraggio di commettere un delitto o procurarsi una scusa, in tal caso, senza dubbio, deve considerarsi come una circostanza aggravante.

L'ubriachezza per sé stessa deve considerarsi come una contravvenzione, se pubblica e provochi scandalo, e quindi punibile con una multa o una breve pena di carcere, alla quale, nei casi non abituali, si potrebbe sostituire l'ammonizione giudiziaria o la condanna condizionale.

Le stesse pene e la stessa sostituzione a quelle, dovrebbe applicarsi ai venditori di vino, e di altre bevande inebrianti, se ne somministrano a frequentatori palesemente già ebbri o a minori di 16 anni. Oltre a queste pene potrebbero essere minacciati del ritiro della patente e della chiusura dei loro esercizi.

M. A. MOTET, *perito-medico presso i tribunali e la Corte di Parigi.*

Fa le seguenti conclusioni:

L'ubriachezza è punibile, come pure il reato commesso durante la ebbrezza, quando essa è semplice e quando è manifesto che il delinquente era in potere di evitarla.

L'ubriachezza è punibile, con aggravamento di pena, quando l'eccitamento alcoolico è procurato intenzionalmente per commettere un reato.

L'ubriachezza è punibile, ma con attenuazione di pena, che spetta ai giudici determinare, negli individui di debole intelligenza che per

le condizioni d'inferiorità del loro organismo cerebrale sono meno in grado di sopportare le bevande alcoliche. Non sarebbe scusabile nel caso, non infrequente, che questi individui sapessero già in precedenza che non possono bere senza pericolo.

I reati non possono essere puniti quando sono commessi nel periodo del delirio acuto o sub-acuto di accesso d'alcoolismo, come pure nei casi di alcoolismo cronico, allorquando le lesioni cerebrali hanno compromesso l'integrità dell'organo e turbato in modo permanente le sue funzioni.

SLIOSBERG, *avvocato a S. Pietroburgo*. — Lo stato di ubriachezza, considerato in sè stesso, non costituisce un reato; può nondimeno essere punito quando sia accompagnato da attentati all'ordine pubblico, alla sicurezza e ai buoni costumi.

Sono utili le disposizioni legislative intese a stabilire misure coercitive a riguardo d'individui abitualmente dediti all'ubriachezza; ma tali disposizioni non devono rivestire un carattere repressivo se non nei casi in cui, in seguito all'ubriachezza abituale, l'individuo venisse a far carico della pubblica beneficenza, o quando specialmente unisse l'accattonaggio all'ubriachezza.

tale effetto raccomanda che, ove sia possibile, oltre all'istruzione teorico-pratica del personale pel servizio penitenziario, sia insegnata la scienza penitenziaria nelle università — sianò stabiliti dei seminari allo scopo di congiungere lo studio teorico e pratico di tutto quanto concerne le carceri — che allo studio preparatorio dei giuristi sia aggiunto il servizio volontario penitenziario con l'organizzazione di corsi speciali negli stessi penitenziari, fino al momento in cui questo servizio non divenga obbligatorio — che siano inviate alle biblioteche, dalle autorità amministrative e giudiziarie, tutte le opere sulla scienza penitenziaria.

*CESARE LOMBROSO, professore di medicina legale all'Università di Torino.* — Parla della necessità di studiare praticamente la scienza penitenziaria, conformandosi alle idee della nuova scuola penale che prende in esame il delinquente anzichè il delitto. A tale effetto propone di facilitare lo studio dei condannati nell'interno delle carceri, permettendone l'accesso a tutti gli studiosi, senza che con ciò ne risenta danno la disciplina degli stabilimenti penali, nè venga violata in alcun modo la libertà personale dei detenuti stessi.

Il corso d'istruzione della scienza penitenziaria dovrebbe comprendere, secondo il relatore :

uno studio teorico sulle leggi, ordinanze e regolamenti carcerari, sui tipi di celle, mobili, ecc. ;

uno studio della statistica criminale, teorie penali, liberazione condizionale, patronato, ecc. ;

studi d'antropologia criminale e di psichiatria sui delinquenti ;

e finalmente una parte tutta pratica consisterebbe in un esame diretto dei luoghi di detenzione, delle celle ecc., sotto gli occhi dei direttori, di altre autorità dirigenti e dei professori.

I risultati di questi studi e di queste visite dovrebbero essere annotati in un registro in duplice copia, che fornirebbe preziosi elementi alla commissione per la liberazione condizionale e a quella per la sorveglianza delle carceri.

Segue in appendice un quadro didattico per lo studio dell'uomo delinquente.

*ENRICO JOLY, decano onorario della Facoltà, professore di scienza penale e penitenziaria alla Scuola di diritto a Parigi.* — Propone al Congresso le seguenti conclusioni :

Le ricerche relative al delitto e alla lotta contro il medesimo, è utile

e razionale che siano fuse in una scienza unica, sotto la denominazione di scienza penale e penitenziaria.

Questa scienza che esiste, e l ha già fatto le sue prove, deve essere incoraggiata e aiutata, organizzandone l'insegnamento.

Tale insegnamento può essere ad un tempo scientifico e pratico, e deve essere proposto ai giovani che si dedicano alla magistratura e alla carriera amministrativa.

Una parte di questo insegnamento deve essere completata con visite fatte da una parte degli allievi guidati dal loro professore nelle case e negli istituti penali, e con una specie di clinica fatta, se non durante, almeno al termine di ogni visita.

Fra gli incaricati di questo insegnamento e coloro cui è affidata l'esecuzione delle pene, è necessario stabilire dei regolari rapporti, poichè il loro concorso non può che recare profitto all'amministrazione ed alla scienza.

Spetta all'amministrazione, responsabile del buon governo degli stabilimenti, disciplinare le condizioni di queste visite.

**IVAN FOINITSKY, avvocato alla Corte di appello, professore a San Pietroburgo, avvocato generale alla Corte di Cassazione. —** *Dichiara in*



della scienza penale in modo che esso forni il complemento inseparabile del diritto penale. E siccome l'arte di guarire non s' impara senza il concorso della clinica medica, così lo studio dell'uomo delinquente sarebbe incompleto, se scompagnato dalla clinica morale del condannato. Perciò propone che nelle ore assegnate alla visita della *Società di patronato*, previ accordi tra l'Amministrazione delle carceri e i corpi insegnanti, sia permesso a gruppi di due o tre studenti al più, già prima designati all'autorità, sotto la direzione di un magistrato o di un professore, di accedere nel carcere e presenziare i colloqui dei condannati, procurando inoltre con sagge misure di iniziare, per gruppi, gli studenti alla conoscenza pratica di tutto quanto si rannoda al regime penitenziario e allo studio delle questioni di applicazione di esso.

#### 4<sup>a</sup> Tesi.

*Per quale genere d'infrazioni alla legge penale — sotto quali condizioni — e in qual misura, converrebbe ammettere nella legislazione :*

a) *Il sistema delle ammonizioni o rimostranze indirizzate dal giudice all'autore dei fatti incriminati, in sostituzione della condanna ?*

b) *Il sistema della sospensione di una pena (ammenda, imprigionamento ecc.), che il giudice pronuncia, ma che dichiara non doversi applicare al colpevole finchè egli non sarà incorso in una nuova condanna ?*

VON LISZT, *professore all'Università di Halle* — Ammette che devesi restringere il più possibile l'applicazione delle brevi pene del carcere, e parlando dei vari sistemi escogitati in sostituzione alla detta pena si ferma sui due proposti dalla tesi e conclude che l'ammonizione semplice è una misura troppo poco efficace. Essa per taluni non ha alcun effetto intimidante, mentre per altri può riuscire più grave e penosa di alcuni giorni di carcere.

Egli la definisce così: per l'uomo d'onore è il perdono con l'umiliazione del perdonato, il perdono con l'umiliazione della giustizia se il colpito non è tale.

Se si aggiunge all'ammonizione una cauzione per la buona condotta, la si converte in una condanna condizionale ad una pena pecuniaria, ciò che non crede conveniente.

Preferisce, senza restrizioni, il sistema della sospensione della pena secondo la *legge belga del 31 maggio 1888*.

È d'uopo che sia stabilita la colpevolezza dell'accusato con una sentenza che abbia forza di cosa giudicata, non potendosi perdonare se prima non si è riconosciuta la colpa. — La sospensione della pena ha tutti i pregi dell'ammonizione repressiva senza averne i difetti. Risparmia il carcere all'uomo onesto che per la prima volta ha commessa una leggera infrazione — conserva alla giustizia il carattere repressivo, senza il quale perderebbe ogni autorità, e, minacciando la pronta esecuzione della pena in caso di ricaduta, mantiene anco sufficientemente il carattere preventivo.

Non entra nei dettagli poichè compito delle assemblee internazionali non è quello di compilare dei progetti di legge, ma soltanto di proclamare i principii cui devono ispirarsi le legislazioni.

La legge belga potrebbe servire di modello agli altri paesi; essa può essere suscettibile di emende, ma per far queste conviene attenderne i risultati.

La liberazione condizionale ha fatto il giro del mondo; la condanna condizionale la seguirà nel suo cammino trionfale.

**DE KIRCHENHEIM, professore all'Università d'Heidelberg.** — Ammesso che si debba porre riparo agli effetti funesti delle brevi pene di car-

conseguenze che ne derivano; viene quindi a parlare dei sostitutivi di una tal pena e tra questi dell'ammonizione repressiva della quale fa la storia, e della sospensione della pena, e conclude proponendo la seguente risoluzione al prossimo Congresso :

« La scienza penitenziaria può ben riconoscere come utili riforme per la piccola delinquenza l'adozione vuoi della *reprimenda giudiziaria* come sostitutivo delle pene di carcere per breve durata, ai termini dei nuovi Codici del Portogallo e dell'Italia, vuoi della *sospensione della pena* in conformità della legge belga del 31 maggio 1888 ».

ANTONIO WOULFFERT, *professore aggregato all'Università di Mosca*. — Il relatore parla specialmente dei vantaggi dell'ammonizione giudiziaria in sostituzione delle brevi pene di carcere, purchè venisse applicata alle seguenti condizioni, cioè: che essa dovrebbe conservare sempre il carattere di un surrogato della pena e non essere ammessa che per certe infrazioni per le quali sono comminati il carcere, la detenzione o una pena pecuniaria.

Il giudice dovrebbe decidere, date le circostanze del caso e la persona del colpevole, se questa sia preferibile ad altra misura penale.

L'ammonizione perchè riesca utile deve essere data in modo solenne. Nel caso che essa venisse accolta con disdegno e il colpevole tenesse una condotta indecente all'atto della dichiarazione del giudice, dovrebbe essergli applicata la pena più forte, dopo quella dell'ammonizione.

Quando un individuo già ammonito commettesse entro un anno un nuovo delitto, tale delitto dovrebbe essere punito col massimo della pena.

Pronunciandosi in favore dell'ammonizione giudiziaria, riconosce pure il grande valore dell'altro sistema destinato a restringere l'applicazione del carcere, la condanna condizionale, inaugurata nel Belgio con la legge del 31 maggio 1888. Opina sia utile combinare i due sistemi per avere una maggiore graduatoria delle pene, poichè per taluni delinquenti la sola condanna del carcere, anco condizionale, potrebbe arrecare una troppo sensibile e poco giusta offesa al loro onore.

R. GAROFALO, *vice presidente di tribunale a Napoli*. — Propone che: tutte le pene di *reclusione, di detenzione o di carcere* non debbano mai avere una durata inferiore a 6 mesi.

Allorquando il giudice ritiene che debba applicarsi il suddetto *minimum* di pena, e che il colpevole sia degno di indulgenza per la sua buona condotta anteriore, ordinerà una dilazione all'esecuzione della sentenza, se nello spazio di cinque anni esso non incorrerà in altra condanna.

Se vi è una *parte lesa*, non sarà concessa la detta dilazione, se prima questa non avrà avuto una riparazione pei danni sofferti, o che il colpevole abbia indennizzato il querelante pagandogli una somma determinata ed accettata da quest'ultimo.

Gli si potrà accordare una dilazione, affinchè possa pagare a *rate*, in proporzione dei suoi guadagni, a somma convenuta o fissata dal magistrato. In caso di non pagamento alla scadenza, la pena sarà subito eseguita.

Queste condizioni dovrebbero applicarsi con maggiore o minore larghezza a seconda dei differenti paesi e delle diverse circostanze, e la condanna condizionale non dovrebbe mai concedersi, quando una forma di reato assume un carattere endemico o imitativo, o quando il reato è dovuto all'opera di una setta o di una associazione di malfattori, o che il querelante si contenta di una indennità meschina e ritira la

SLOUTCHÉWSKY, *professore alla Scuola di diritto di San Pietroburgo.* — Per la condanna condizionale, dopo aver dimostrato a qual punto si trovi ora un tal sistema nelle diverse legislazioni, prova a quali inconvenienti esso possa dar luogo e pur riconoscendolo meritevole di considerazione, non lo ritiene attuabile che in pochissimi casi e quando le condizioni speciali di un paese permettono di attribuire al giudice poteri così estesi e di constatare in modo preciso i casi in cui i condannati non soddisfano alle condizioni da cui si è fatta dipendere la loro liberazione.

Quindi ritiene esser miglior consiglio escogitare altri mezzi per combattere i perniciosi effetti delle brevi pene di carcere, occupandosi della riforma interna della pena in questione.

C. PETIT, *consigliere alla Corte di cassazione, presidente della Società generale delle Carceri a Parigi.* — In materia correzionale, le pene del carcere o dell'ammenda, malgrado la latitudine lasciata al giudice nella loro applicazione, presentano talvolta un carattere di eccessivo rigore, quando specialmente i delitti per sè stessi offrono piccolissima gravità e quando la colpeabilità degli accusati sia per la loro età giovanile e per le circostanze nelle quali il reato fu commesso, si trova talmente attenuata da scomparire quasi del tutto. Nell'antico diritto francese quanto si riteneva troppo severa l'applicazione delle pene ordinarie, conciliando gli interessi della società con quelli del giudicabile, si ricorreva al sistema dell'*ammonizione*. Essa consisteva in un avvertimento dato dal giudice al colpevole, nel quale, mostrate le conseguenze del suo delitto, lo si preveniva dei rigori che lo attendevano ove fosse nuovamente ricaduto nella colpa. Un tal sistema è pure ammesso nella legislazione di diversi paesi e sarebbe utile che fosse generalmente adottato. Il giudice non dovrebbe ricorrervi che per i delitti minori, in caso di circostanze molto attenuanti e soltanto in favore dei non recidivi. L'*ammonizione* dovrebbe darsi in pubblico dal giudice. Essa non costituisce una pena vera e propria e non lascia tracce di natura tale da nuocere all'avvenire di colui che ne è oggetto. Non è iscritta quindi nel casellario giudiziario, se non per norma dei giudici, ma non deve mai figurare sui certificati di penalità. Essa esime dal pagamento delle spese giudiziali e dall'azione civile della parte lesa. Quando trattasi di un minore di 16 anni, che ha agito con discernimento, dopo l'*ammonizione*, se il giudice non crede di restituirlo ai genitori, è in facoltà

di mandarlo in una casa di educazione correzionale fino all'età di 20 anni. — Nel caso di ricaduta, gli ammoniti dovrebbero essere passibili di un castigo più severo. Così regolata, l'ammonizione presenta grandi vantaggi, tra gli altri la diminuzione delle recidive, risparmiando, ai giovani colpevoli per la prima volta, l'ambiente del carcere e la conseguente corruzione. Essa non manca di esemplarità e di efficacia, come lo mostra l'esperienza già fatta.

La sospensione della pena fino a che non interviene una nuova condanna entro un certo numero di anni, non otterrebbe lo stesso scopo dell'ammonizione. Poichè mentre questa cancella la colpa, quella lascia il colpevole sotto la minaccia dell'esecuzione della condanna pronunciata e per quanto leggiera, fino al termine del periodo di prova, non potrebbe non figurare nei certificati di penalità. Estesa alle pene di parecchi mesi di carcere snerverebbe in grave modo l'azione repressiva, lascierebbe al giudice un largo potere di cui potrebbe facilmente abusare, e che, in molti casi, potrebbe far sospettare della sua imparzialità.

Dr. THALBERG, *professore all'Università di Kiev*. — Ammette come

e l'esemplarità della pena. Crede che attualmente questo sistema, applicabile in materia disciplinare, non si potrebbe estendere, senza gravi inconvenienti, alle infrazioni di diritto comune.

In quanto alla condanna condizionale, egli la ritiene più vantaggiosa, non avendo gli inconvenienti dell'ammonizione e soddisfacendo ai caratteri di una vera pena, e ne raccomanda l'adozione, non dissimulandosi che, ammesso il principio, devono sciogliersi altre questioni che ad essa sono strettamente connesse.

L. PUIBARAUD, *dottore in diritto, ispettore generale dei servizi amministrativi al Ministero dell'interno di Francia.* — La sua relazione è riassunta nelle seguenti conclusioni :

*Sistema dell'ammonizione.*

Dall'età fissata dalla legge come punto di partenza della responsabilità penale fino all'età fissata per la pienezza dei diritti civili, l'individuo, che avrà commesso una infrazione alla legge penale, godrà il beneficio dell'ammonizione quando l'infrazione da lui commessa non ha recato danno materiale ad alcuno, o se il danno sia stato debitamente riparato.

Se le conseguenze della infrazione sono irreparabili o non furono convenientemente inlenzuizzate, il colpevole sarà punito nei modi ordinarii.

*Sistema della sospensione della prima pena.*

Ogni individuo di età maggiore tradotto in giudizio per la prima volta, potrà ottenere il beneficio della sospensione della pena pronunciata contro di lui quando si verificano le due condizioni già accennate precedentemente, e, quando non si verificano, il colpevole sarà punito conformemente alla legge.

In caso di recidiva, la nuova condanna, qualunque ne sia la causa, si aggiungerà alla prima rimasta sospesa, ed ambedue si scontreranno successivamente.

L'estratto del casellario giudiziario, non farà mai menzione dell'ammonizione o della condanna sospesa. Quando interviene una seconda condanna, vi figurerà anco la prima e quindi tutte le successive.

Per le ammonizioni su contravvenzioni di semplice polizia, non si baderà all'età dell'ammonendo, sempre che vi sia stata, in caso di danno, la dovuta riparazione.

5<sup>a</sup> Tesi.

*Quale autorità deve giudicare della sorte dei fanciulli che sieno colpe o lievi infrazioni alle leggi?*

*Su quali elementi e secondo quali principii deve decidersi se le colpe o infrazioni devono avere, come conseguenza:*

a) *Una condanna penale e la detenzione in uno stabilimento penitenziario propriamente detto?*

b) *Il collocamento in uno stabilimento di correzione per i viziosi o indisciplinati?*

c) *L'invio in uno stabilimento d'educazione destinato a renni posti sotto la tutela dell'autorità pubblica?*

*L'età dei fanciulli deve essere il solo elemento da tener presente nella classificazione da fare e nelle determinazioni da adottare a loro riguardo?*

Dott. A. MARRO, *dottore in medicina in Torino.* — Per stabilire se un minore colpevole e fissare il tempo durante il quale sarà sottoposto ad un regime disciplinare, non si deve tener conto soltanto dell'azione commessa, ma anche delle condizioni nelle



Tale incarico dovrebbe affidarsi ad un medico o anco ad un alienista, che dagli elementi raccolti e dall'esame del piccolo delinquente può dare un giudizio sulla sua responsabilità e sulla possibilità o meno di emenda.

3° L'elemento *esecutivo*, scelto tra le persone che si dedicano all'educazione dei fanciulli — Direttori di scuole industriali o educative, maestri, ecc. Il tribunale composto di questi tre elementi, avrà cura del giudicabile e veglierà a che l'educazione di lui sia lo scopo supremo. Così per ragione dell'età, mancanza di istruzione, od altre circostanze sfavorevoli, e tenuto conto delle buone qualità e della non recidiva, lo si manderà in uno stabilimento d'educazione pei giovani, posto sotto il controllo dell'autorità pubblica. Se la spinta a malfare fu data da una eredità morbosa, allora lo si deve collocare in uno stabilimento speciale di correzione, sotto la direzione di un medico-psicologo. Quando poi, l'età meno giovanile, le molteplici recidive, la mancanza di sentimenti morali, e la gravità delle disposizioni criminose, lascino poca speranza di emenda, si applicherà il sistema dell'intimidazione, collocando il colpevole in uno stabilimento penale vero e proprio, sottoponendolo ad un severo regime proporzionato alla gravità dei suoi pravi impulsi, alla debolezza della volontà nel fare il bene e all'impotenza di resistere alle cattive inclinazioni.

Tutte queste misure devono prendersi, non già per provvedere alle esigenze della giustizia, ma per vegliare alla difesa sociale.

G. CORREVON, *membro del Tribunale cantonale vaudese a Losanna (Svizzera)*. — Non è ancora stampata la relazione.

IVAN FOINITSKY, *suddetto*. — Alle questioni di colpeabilità e di discernimento riguardo agli individui che non hanno raggiunto l'età dai 14 ai 18 anni, che hanno perduto la loro importanza pratica, devono sostituirsi le seguenti:

Il fanciullo ha bisogno di tutela da parte dell'autorità pubblica ?

Ha bisogno di una semplice educazione o di un regime correzionale ?

Deve essere proibita l'ammissione dei giovanetti minori di 14 anni negli stabilimenti penali.

Quando la legge distingue due specie di stabilimenti destinati a ricevere i minori sottoposti alla pubblica tutela, la scelta dell'una o dell'altra deve essere determinata dal genere del reato commesso, dal

grado di sviluppo intellettuale, dall'ambiente in cui viveva il minore, dai suoi antecedenti, dal suo carattere. L'età del minore è pure di grande importanza, come l'indice dello stato morale del giovanetto. Se la questione dello stabilimento di tutela pubblica è stata sollevata da un delitto commesso dal minore, spetta al tribunale, col concorso delle istituzioni della tutela e della istruzione pubblica, che formano col tribunale una sola amministrazione, stabilire questa tutela, determinarne la durata, farla cessare prima dello spirare del termine, scegliere il genere di stabilimento adatto al colpevole, fissare il tempo che vi deve soggiornare, cambiare il genere di stabilimento e farnelo uscire anco prima dell'epoca stabilita.

Ogni minore posto sotto la tutela pubblica riceve dall'amministrazione un tutore responsabile che agisce in suo nome e ha il diritto, controllato dall'amministrazione giudiziaria e tutelare, di farlo traslocare in altro stabilimento e di farvelo uscire prima che spiri il termine fissato.

C. D. RANDALL, *segretario del Consiglio di amministrazione della Scuola di riforma dello Stato di Michigan a Coldwater.* — (Non è ancora pubblicata la relazione).

che hanno i genitori assenti o in carcere, quelli che sono sfruttati dai parenti ed impiegati come istrumenti e complici dei loro delitti e quei giovanetti abbandonati a causa della miseria delle loro famiglie. Gli stabilimenti che meglio convengono a questa categoria di fanciulli, sono quelli organizzati come le scuole di riforma (*Reformatory schools*) d'Inghilterra e le *Scuole industriali* dell'America del Nord.

In generale, si deve tener conto dell'età del colpevole, quando si tratta del suo collocamento, a meno che le circostanze speciali del fatto o dell'agente non facciano modificare questa regola e militino in favore di un'altra risoluzione.

#### 6<sup>a</sup> Tesi.

*Quali mezzi potrebbero essere adottati per colpire in modo più diretto ed efficace il ricettamento e i ricettatori abituali?*

LASIGRES, avvocato professore di diritto, deputato al Parlamento spagnolo. — (Vedi Atti del Congresso di Roma).

HILL, giudice di pace a Birmingham. — (V. Atti del Congresso di Roma).

G. KLEINFELLER, professore aggregato all'Università di Monaco. — Premette che sotto la denominazione di « ricettatori » egli intende non soltanto quelli che, conoscendone la provenienza furtiva, nascondono, comprano e rivendono oggetti rubati; ma anco coloro che celano alle ricerche della giustizia i colpevoli; — ritiene che il quesito sui modi per combattere la ricettazione e i ricettatori ha carattere eminentemente internazionale poichè a causa dei moderni progressi dei mezzi di trasporto e della facilità dei viaggi, è più agevole l'exportazione del prodotto di un furto dal territorio di uno Stato in quello di un altro, in guisa che ciascuno Stato isolato non ha i mezzi per combattere efficacemente i delitti contro la proprietà.

Passa in rassegna i diversi Codici nella parte riguardante i reati di ricettazione e sostiene che per colpire con maggiore efficacia i ricettatori si deve aver in mira questo triplice scopo:

Rendere, mediante misure preventive, l'esercizio della ricettazione sempre più difficile;

Assicurare per quanto è possibile, con disposizioni di procedura, la scoperta e la condanna dei ricettatori;

Stabilire pene gravi e ammende elevate in modo che il danno subito dal ricettatore in caso di condanna, superi il facile guadagno che egli spera ottenere dalla sua azione.

J. BOULLAIRE, *dottore in diritto a Parigi*.— Per colpire in modo efficace il reato di ricettazione e i ricettatori abituali, occorre che sia aumentata l'ammenda da infliggersi per tale reato, poichè l'amore del guadagno è il fomite e la spinta principale a commetterlo — che siano completati e fatti rigorosamente osservare i regolamenti professionali destinati a prevenire simili reati.

E. CLAIRIN, *avvocato alla Corte di appello, aggiunto di municipalità in uno dei circondari di Parigi*. — (La relazione non è ancora stampata).

I. FOINITSKY, *suddetto*, a nome della Commissione della Società di giurisprudenza di San Pietroburgo, avverte che la tesi ha speciale importanza per l'Inghilterra ove i ricettatori di oggetti furtivi sono considerati come complici secondari dei delitti; e su questa tesi la

G. KARNICKI, di S. Pietroburgo. — La società ha il diritto di prendere misure per sottrarre i minorenni dall'influenza perniciosa dei loro genitori.

Un delitto o più delitti commessi da un minorenne non possono servire per loro stessi di base a restrizioni dell'autorità paterna per l'epoca che segue il termine della condanna. Occorrono invece fatti positivi ed accertati a carico dei genitori o almeno una grave negligenza da parte loro.

L'autorità dei genitori riconosciuta nociva per il figliuolo, può essere sostituita, o da una tutela secondo la regola del diritto comune, o collocando il fanciullo presso una famiglia onesta e laboriosa o presso uno stabilimento di educazione. Il capo di questa famiglia o di questo stabilimento entrano nei diritti e negli obblighi di un tutore verso il pupillo. La tutela potrà pure essere conferita al direttore dello stabilimento penale da cui il minore sarà stato liberato.

Il tribunale che giudicherà il delitto del minore, constaterà pure la parte d'influenza o di trascuratezza avutavi dai suoi genitori, e su questo punto comunicherà le sue conclusioni all'autorità competente per la tutela dei minori. Quest'autorità potrà pronunciare la decadenza della patria potestà e organizzare la tutela.

L'iniziativa dei provvedimenti da prendersi può spettare anco al Pubblico Ministero e all'amministrazione dello stabilimento penale in cui il minore subirà la pena.

Sarà utile che in tutti i paesi l'organamento delle autorità di tutela e la loro procedura sieno semplici e sommarie, in modo da facilitare le misure da prendersi.

Nel caso di liberazione condizionale, prima del termine della condanna, l'autorità tutoria spetta di pien diritto al capo dello stabilimento penale.

T. ROUSSEL, senatore, membro dell'Accademia di medicina a Parigi. — S'intrattiene a parlare specialmente delle misure prese o proposte per proteggere l'infanzia abbandonata, e i diversi stadi per cui è passata la relativa legge francese del 23 luglio 1889; ma questa sorpassando i limiti proposti dalla tesi, la quale riguarda soltanto i giovani liberati, pur riconoscendo che se si vogliono arrestare i progressi della delinquenza dei minori, si debba innanzi tutto avvisare al mo'lo di proteggere ed educare i fanciulli abbandonati e maltrattati, propone di

stabilire, con disposizioni legislative, di far cessare il pieno esercizio dei diritti di patria potestà nei genitori di un minorenni condannato o prosciolto e messo in correzione; che la parte di tali diritti riferentisi alla custodia della persona, all'educazione, alla correzione, alle emancipazione del minore, passi nelle mani del potere amministrativo, al quale lo stesso minore viene rimesso per decisione del tribunale; che l'esercizio di questi diritti, qualunque sia la durata della pena o della correzione fissata dalla sentenza, resti all'amministrazione fino alla maggiore età, o fino a quel tempo che l'amministrazione ritiene necessario per preservare il minore dalle perniciose influenze che potrebbero perderlo.

ENRICO ROLLET, *avvocato della Corte d'appello di Parigi*. — Riassumendo la sua relazione, propone al Congresso di adottare che:

Il potere giudiziario debba fissare all'età maggiore la durata massima dell'educazione correzionale e riservare al potere amministrativo il diritto di concedere la libertà provvisoria.

Il minore contro il quale sarà stata pronunziata una pena, dovrà o potrà al termine di questa, esser sottoposto all'educazione correzionale fino alla sua maggiore età salvo l'applicazione della libertà prov-

Fatta una lunga digressione sulla tesi proposta, studiata sotto diversi aspetti, viene alle seguenti conclusioni:

I crimini e i delitti commessi dai condannati durante la detenzione non devono essere mai giudicati da un tribunale composto dalle Autorità amministrative del carcere. A questo tribunale possono soltanto deferirsi, per essere giudicate in prima istanza, alcune contravvenzioni, commesse dai detenuti durante l'espiazione della pena, sotto certe condizioni, cioè:

Che tali tribunali o Corti speciali non devono istituirsi che là dove non fosse dispendiosa la loro organizzazione;

Che siano istituiti ove le autorità locali esecutive di uno stabilimento penale abbiano forze sufficienti per ben adempiere le loro funzioni;

Che si possa costituire un tribunale composto di tre membri almeno, ciascuno dei quali abbia una istruzione giuridica superiore o quanto meno una istruzione media ed alcune cognizioni giuridiche indispensabili per ben giudicare, e che la contravvenzione non abbia recato danno ad alcun membro delle autorità carcerarie;

Che si limiti a conoscere solamente quelle contravvenzioni che si manifestano evidentemente e la cui figura giuridica è semplice e chiara e che hanno una grande rassomiglianza alle infrazioni puramente disciplinari dei detenuti e sono, per conseguenza, molto bene conosciute dai membri di simili tribunali speciali.

ALIMENA, *professore all'Università di Napoli.* — Per regola generale si deve ammettere l'ordinario procedimento giudiziario e soltanto per eccezione si può stabilire, per lievi reati, la punizione per parte dall'autorità amministrativa — vuole quindi stabilito il principio « Si possono punire in via disciplinare i delitti la cui pena può essere costituita da un aggravamento dell'altra per la quale il colpevole si trova già detenuto, o quando pel reato sia comminata un'ammenda ».

Quindi si puniranno nel carcere quei delitti che, anco nel caso di errore giudiziario, non avranno gravi conseguenze, che più facilmente potranno giudicarsi da non magistrati, che hanno intima relazione con la vita interna del carcere, che destano minore interesse e minore sospetto alla società civile.

Siccome è provato dalla *statistica che nelle carceri, come nella vita libera, il maggior numero dei delitti che vi si commettono sono*

d'indole lieve, così una gran parte dei reati sarà punita in disciplinare.

Le ammende saranno fatte pagare ai detenuti prelevando parte dal peculio loro riservata.

**IVAN CHÉGLOWITOW, di San Pietroburgo.** — Per rafforzare la disciplina nelle carceri e rendere più esemplare la pena ritiene utile, a esempio di altre legislazioni, allargare i limiti dell'autorità disciplinativa delle carceri, affidandole anche l'incarico di giudicare i reati di diritto comune commessi durante la detenzione. I delinquenti messi nel carcere li suddivide in tre gruppi: il primo è costituito da quei reati che hanno evidentemente un carattere di infrazione alla disciplina, — il secondo dai reati che pur non avendo questo carattere, si rannodano alla vita interna del carcere, — il terzo dai delitti che non hanno nessun rapporto con la disciplina degli istituti penali o che presentano una gravità eccezionale. Quasi tutto il primo gruppo e una parte di quelli del secondo potrebbero essere giudicati in via disciplinare, lasciando ai tribunali ordinari il giudizio degli altri.



gorina a Zenica. — Per queste tre relazioni, V. *Atti del Congresso penitenziario di Roma.*

ILLING, *consigliere intimo superiore al Ministero dell'Interno a Berlino.* — Rispondendo con una sola relazione alla 1<sup>a</sup> e alla 2<sup>a</sup> tesi di questa Sezione, propone :

1° Il lavoro nelle carceri deve essere limitato, per quanto è possibile, a preparare gli oggetti necessari alle carceri stesse e allo Stato in generale ;

2° Il lavoro in economia offre all'amministrazione delle carceri una grande latitudine, potendo organizzarlo e regolarlo secondo lo scopo della pena. Ma questo sistema non è preferibile che quando si disponga di un sufficiente numero di impiegati intelligenti ; quando non reca danno agli interessi della classe operaia e quando trattasi di un ristretto numero di detenuti ;

3° Quando il numero dei detenuti supera i 200, non si può fare a meno dell'appalto ;

4° Il sistema di appalto generale è in contraddizione con le esigenze della teoria e della pratica penitenziaria. L'autorità pubblica, dando agli appaltatori il diritto di organizzare a loro beneplacito il lavoro in un carcere, abbandona loro l'esecuzione della pena e si priva del mezzo più efficace per esercitare una influenza salutare sui condannati ; devesi, in ogni caso, riservare il diritto di regolare il lavoro in generale e determinare quale debba essere l'occupazione di ciascun detenuto.

5° Ad evitare quanto più è possibile gli inconvenienti della concorrenza, si deve raccomandare, ammesso il sistema dell'appalto, di non cedere la mano d'opera dei detenuti che mediante pubbliche licitazioni, e se adottasi il sistema ad economia, si deve proibire all'amministrazione di un penitenziario di preparare articoli che fanno parte della piccola industria locale, e di tenere un deposito per la vendita al minuto di questi stessi oggetti.

Dr. ECKERT, *consigliere intimo direttore del penitenziario di Friburgo (gran ducato di Baden).* — Rispondendo con una sola relazione alla 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> tesi di questa sezione, conclude nel modo seguente :

L'organizzazione del lavoro in economia nei penitenziari deve essere preferita al sistema per appalto, per i maggiori vantaggi e minori inconvenienti che il primo sistema presenta rispetto al secondo.

Per ovviare al pericolo della concorrenza all'industria libera o per attenuarla per quanto è possibile, egli propone che i penitenziari siano ripartiti geograficamente nel paese in modo uniforme; che vi si organizzino il più grande numero possibile di mestieri e di industrie; che si vendano i prodotti sopra un vasto mercato, e possibilmente si smerchino tali prodotti su mercati stranieri, non vendendoli mai a prezzi inferiori a quelli dell'industria libera.

Occorre far lavorare, quanto più è possibile, i detenuti per conto dello Stato e specialmente per conto dell'Amministrazione carceraria; evitare per quanto si può d'impiegare i detenuti in lavori che occupano gli individui delle classi povere del luogo ove sorge lo stabilimento penale, non servendosi mai, per esitare i prodotti dell'industria carceraria, della pubblicità dei giornali. Queste sono le norme seguite pel lavoro nelle carceri del granducato di Baden.

Ritiene con ciò di avere risposto anco alla tesi addizionale proposta dal Governo giapponese (8<sup>a</sup>).

BARONE FRANCESCO DE RENZIS, *ex-deputato al Parlamento italiano, ministro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia a Bruxelles.* — È partigiano

è sempre preferibile a quello per appalto, sia pei minori inconvenienti a cui può dar luogo, sia perchè meglio dell'altro raggiunge lo scopo cui è destinata la pena.

Per ragioni di equità e di politica sociale, devesi dare nelle carceri il più grande sviluppo ai lavori per conto dello Stato, destinati a provvedere ai bisogni delle sue amministrazioni.

A RIVIÈRE, già magistrato, Membro del Consiglio di direzione della Società generale delle carceri, a Parigi, risponde a questa e alla 2<sup>a</sup> tesi:

Il sistema del lavoro in appalto arreca moltissimi inconvenienti, che enumera e dimostra. Perciò egli è favorevole invece al sistema del lavoro in economia, e ne combatte le obiezioni, specialmente quella della maggiore spesa, col dire che di fronte ad una questione di moralità e di interesse sociale ogni altra deve tacere.

Circa all'altra tesi della concorrenza all'industria libera, egli ritiene che una tale concorrenza sia stata esagerata, e che tutt'al più può avere un qualche valore in Francia, pel lavoro prodotto nelle Case penali, *Maisons centrales*. A ciò si può ovviare con l'aumentare il numero delle industrie esercitate in questi stabilimenti.

Dei tre mezzi escogitati per eliminare, per quanto è possibile, i danni della concorrenza (lavori per esportazione, lavori all'aperto e lavori di oggetti pei bisogni dello Stato), crede più utile il terzo anco in vista del sistema ora prevalente della detenzione cellulare.

BÉLA ATZÉL, direttore delle carceri di Nagy-Enyed (Ungheria) — Stabilisce che il lavoro carcerario deve informarsi ai seguenti principii, cioè che: deve essere in accordo col diritto penale e col sistema penitenziario; non deve recar danno al regolamento, alla sicurezza ed alla disciplina dello stabilimento, nè pregiudizio alla salute dei detenuti; ed essere proporzionato all'individuo — deve, per quanto è possibile avere un effetto educativo ed essere scelto in modo da poter riuscire proficuo ai liberati — deve produrre un beneficio sicuro, ed essere organizzato in modo da non fare una concorrenza nociva all'industria libera. Dimostra che il sistema di lavoro in appalto, in tutte le sue forme, non risponde a questi concetti, mentre che il sistema del lavoro in economia soddisfa a tutte le anzidette condizioni e quindi deve essere preferito, per quanto esso implichi un maggior lavoro amministrativo per le Direzioni ed esiga cognizioni speciali relative al commercio ed alle industrie.

SCHIMANOVSKY, *membro della Corte di appello a Odessa*. — (Relazione non ancora pubblicata).

S. DE BALKAY, *direttore della casa di forza a Sopron (Ungheria)* — Si dichiara partigiano del sistema del lavoro per appalto, secondo quanto si pratica nei penitenziari dell'Ungheria, ove da circa venti anni un certo numero di detenuti sono ceduti ad un appaltatore che in un dato ramo d'industria, e nel recinto dello stabilimento, li fa lavorare per un prezzo fissato. L'appaltatore somministra la materia prima e gli arnesi necessari, fa la vendita degli oggetti fabbricati e paga i salari. Così in alcuni penitenziari vi sono parecchi appaltatori, ma sempre una parte dei detenuti lavora pei bisogni della casa. Ciascun appaltatore non riceve operai che per un certo genere di lavoro con l'obbligo di occuparli costantemente; ove li lasci mancare di lavoro è tenuto a pagare una forte ammenda oltre alla perdita del prodotto del lavoro degli operai scioperanti.

Con tal sistema l'erario pubblico non fa alcuna anticipazione per acquisto di materie prime, non spende nulla per l'insegnamento professionale, non corre alcun rischio nella vendita degli oggetti fabbricati ed ha sempre un lavoro costante ed assicurato.

2<sup>a</sup> Tesi.

*In quale misura il lavoro nelle carceri è dannoso all'industria libera? Come si potrebbe organizzare il lavoro dei detenuti in modo da evitare, per quanto è possibile, gli inconvenienti della concorrenza?*

HERBETTE *suddetto* ;

CICHERIO *suddetto*. — Vedausi *Atti del Congresso penitenziario di Roma*.

ILLING *suddetto*. — Vedasi la risposta data alla 1<sup>a</sup> tesi di questa Sezione.

ECKERT *suddetto*. — Idem, idem.

RIVIÈRE *suddetto*. — Idem, idem.

P. GUÉORGNIEŪSKI, *professore all'Università di S. Pietroburgo*. — È insignificante il danno arrecato all'industria libera dal lavoro nelle carceri, anco nei pochi casi in cui siano fondate le proteste per questo danno.

Tali proteste, o almeno le loro cause, potranno evitarsi, rivolgendo il lavoro dei detenuti alla preparazione di articoli d'*importazione* o di oggetti necessari alle diverse amministrazioni dello Stato.

Dr. V. LEITMAIER, *Procuratore generale a Gratz*. — Ha preso a trattare questa tesi, perchè la esperienza acquistata nel suo ufficio gli permette di suggerire un modo d'impiegare i detenuti che non soltanto risponde a' concetti di ordine finanziario, economico e sanitario, ma che altresì è eminentemente proprio a produrre la rigenerazione morale e l'emenda completa dei delinquenti, e può conciliarsi col sistema penitenziario progressivo che tosto o tardi verrà adottato da tutti gli Stati.

Il sistema da lui proposto è quello dei grandi lavori pubblici con l'opera dei detenuti. — Un tale impiego non si oppone alla continuità delle occupazioni industriali nello stabilimento penale, poichè quei lavori non richiedendo che un certo numero di operai e per una parte dell'anno, una buona parte di detenuti resteranno nello stabilimento *ove saranno adibiti a diversi lavori industriali, seguendo il principio*

di dare ai detenuti occupazioni corrispondenti alle loro attitudini, ai loro antecedenti e alle loro inclinazioni individuali, ponendoli così in grado di guadagnare onestamente la vita alla loro uscita dal carcere.

Fa la storia delle squadre di detenuti distaccati dai diversi stabilimenti penali dell'Austria e specialmente da quelli del distretto di Gratz che sono sottoposti alla sua superiore direzione.

Parla quindi dei vantaggi che offre un tale sistema, favorendo le imprese tentate nell'interesse pubblico, quali quelle per correggere i corsi dei fiumi e dei torrenti, dissodare terreni incolti, ecc., pel fatto che i detenuti lavorano con un salario inferiore a quello degli operai liberi, e forniscono, grazie alla severa sorveglianza e alla rigorosa disciplina, maggior copia di lavoro. Tale lavoro non fa concorrenza al commercio ed all'industria e permette di conciliare gli interessi degli industriali e dei commercianti col principio che nessun detenuto, sotto alcun pretesto, debba restare inoperoso; favorisce la salute fisica dei condannati e li solleva moralmente, li emenda e li prepara razionalmente e con sicurezza al passaggio dalla detenzione severa alla completa libertà. Esso può sostituire in modo più facile, economico ed efficace gli stabilimenti intermedi necessari pel sistema progressivo, stabilendo

essi, perchè il lavoro nelle carceri non faccia una abusiva concorrenza all'industria libera.

I detenuti debbono esser messi in stato, mentre subiscono la pena, di provvedere al proprio mantenimento e, finchè è possibile, a quello della loro famiglia, perchè la società civile sia sollevata dal peso ad essa imposto dai loro misfatti.

SCHEIMANOVSKY, *suddetto*. — La relazione non è ancora pubblicata.

S. DE BALKAY, *suddetto*. — Vedi risposta alla 1<sup>a</sup> tesi di questa stessa Sezione.

### 3<sup>a</sup> Tesi.

*Quali incoraggiamenti possano essere accordati, in generale, ai detenuti nell'interesse di una buona disciplina penitenziaria? Ed in particolare, entro quali limiti il detenuto può disporre liberamente del suo peculio?*

SICHAUT, *direttore del penitenziario di Ludwigsbourg*. — Per favorire la disciplina in un penitenziario, si può autorizzare e concedere ai detenuti quanto è suscettibile a stimolare la loro assiduità al lavoro ed incoraggiare la loro buona condotta, senza peraltro recare pregiudizio allo scopo cui mira la detenzione.

I mezzi più acconci a ciò sono, secondo l'esperienza, le gratificazioni accordate per il lavoro e la facoltà concessa ai detenuti di procurarsi supplementi di vitto, compresi i condimenti, che non importano grandi spese e punto nucono alla salute. Deve essere inibito l'uso del tabacco sotto qualunque forma.

Il detenuto non deve poter disporre del suo peculio senza l'autorizzazione del direttore del penitenziario. Per provvedersi supplementi di vitto non deve disporre che di una parte soltanto della quota spettante gli pel prodotto del suo lavoro. Quando trattisi, al contrario, di spese per l'istruzione o pel perfezionamento professionale del detenuto o per fare un dono ad una terza persona — esclusi i condetenuti — non devono farsi restrizioni, bastando il semplice consenso del direttore dello stabilimento.

*Non può ammettersi che un detenuto disponga per testamento delle*

gratificazioni accordategli per il suo lavoro, mentre sta espia pena. In caso di morte, il peculio del defunto è devoluto allo

J-V. HÜRBIN, direttore del penitenziario di Lenzbourg, presiden Società svizzera delle carceri. — Per mantenere in un penite una buona disciplina, e per ottenere un più proficuo lavoro, sono sari, anzi indispensabili, gli incoraggiamenti e le ricompense. — I dare gli uni e le altre deve essere in facoltà del solo direttore colui che è in grado di conoscere meglio i detenuti. Non fruire delle ricompense che i soli detenuti promossi in una classe superiore e che mantengono buona condotta.

Non debbono esser permesse quelle ricompense che in qualsiasi potessero pregiudicare alla serietà e alla sicurezza dello stabilimen recassero nocimento alla retta esecuzione dei regolamenti, o tessero condurre a cattive abitudini.

Fra le ricompense ammissibili e raccomandabili, sono da annov un vitto più nutriente e preparato in modo più appetitoso — il di una parte del prodotto del lavoro — la promozione in una classe riore, gli iscritti alla quale abbiano diritto ad alcuni piccoli favor mantenga relazioni con i parenti mediante corrispondenza e r



lavoro e la liberazione condizionale dopo scontata una parte della pena.

Viene a parlare poi delle retribuzioni pel lavoro dei detenuti e propone che di queste se ne facciano tre parti uguali — una per indennizzare lo Stato delle spese di giustizia, o per pagare le ammende che fossero comminate pel delitto commesso, l'altra per le spese di mantenimento, la terza sia concessa al detenuto. Pagato uno di questi conti, la retribuzione va suddivisa in modo diverso. Della parte spettante al detenuto solo una metà sarà a sua disposizione, l'altra verrà messa alla casa postale di risparmio per l'epoca della sua uscita,

Non trovando giusto che il detenuto pigro ed incapace sia trattato alla pari del detenuto laborioso ed abile, propone delle ricompense speciali per questo e delle multe per quello. Giudici dei premi e delle multe i sorveglianti ed i capi d'arte. Entro certi limiti, ammette come incoraggiamento pei migliori operai, il lavoro a cottimo — in tutti i modi propone che il lavoro anziché a giornata, sia ricompensato in proporzione della quantità e della qualità. — Il lavoro obbligatorio imposto dal nuovo Codice apporterà in tutte le carceri del regno certe abitudini del mondo esterno, certi rapporti commerciali e converrà sorvegliare che il reparto dei guadagni e il possesso del denaro non dia luogo ad inconvenienti. Per ovviarvi propone l'uso di gettoni di cuoio, di metallo o di cartone da cambiarsi a suo tempo in denaro effettivo, e aventi corso soltanto in un dato Stabilimento.

Con tal sistema il capitano Maconochie ottenne meravigliosi risultati nell'isola di Norfolk (1).

Per equità vorrebbe destinati ai lavori di scritturazione i detenuti delle classi più colte, che non sanno e non hanno mai esercitato un mestiere.

Fra gli incoraggiamenti conta anco l'opera del patronato, quando questo fosse riconosciuto come una magistratura, ed esercitasse nell'interno del carcere una vera giurisdizione. — Allora i membri delle società di patronato potrebbero esercitare una specie di controllo sull'amministrazione morale dei penitenziali, seguire dappresso la vita d'ogni detenuto,

---

1. L'Amministrazione carceraria italiana, e generalmente quelle dei paesi civili, hanno da lungo tempo abbandonato il sistema dei gettoni, marche, ecc., che, naturalmente, dava luogo ad abusi, ed hanno un sistema di scritturazione completo a conti correnti per gli uffici, a libretti di massa, di guadagni e di spese pei detenuti, con facile, pronto e continuo controllo.

sollecitare gli incoraggiamenti, appoggiare le domande di grazia e le liberazioni anticipate.

MÉSTCHANINOW, *avvocato generale alla Corte di cassazione a S. Pietroburgo.* — Riconosce che l'adozione di un sistema di ricompense è indispensabile per assicurare una buona disciplina. — Tra le ricompense preferisce le seguenti: permesso al detenuto di lavorare a suo profitto, dopo aver fatto il compito assegnatogli — aumento di peculio — aumento della somma impiegata dal detenuto pei suoi bisogni personali durante la detenzione — ricompense pecuniarie — soccorsi pecuniari alle famiglie indigenti dei detenuti, — distinzioni sugli abiti dei detenuti (galloni, ricami, ecc.) — permesso di esercitare certe funzioni per la sorveglianza dei lavori — facoltà di un nutrimento speciale — permesso di fumare — di scrivere più spesso ai parenti — di ricevere visite di parenti e di amici sotto un controllo meno severo — permesso di assentarsi dal carcere per breve tempo (il Codice russo ammette questa autorizzazione pei condannati a brevi pene) — liberazione prima del termine fissato dalla condanna.

Il condannato non può disporre liberamente del suo peculio - è ne-

rne la buona condotta, venire potentemente in aiuto alla loro azione e mantenere la disciplina.

La detenzione non deve essere accompagnata da rigori capaci di far danno alla loro salute fisica e morale, così le ricompense che si danno non devono essere di natura tale da impedire l'azione educativa e moralizzatrice della detenzione.

Quando è presente questo principio si eviteranno nelle misure da applicarsi ai detenuti e specialmente nelle ricompense da concedersi, gli inconvenienti che potessero risultare da un eccesso di severità come da un'eccessiva indulgenza.

Gli incoraggiamenti devono essere in relazione coi sentimenti essenzialmente variabili dei condannati, che guidano i loro pensieri e le loro azioni; i direttori degli stabilimenti penali devono adoperarsi a conoscere il carattere e le tendenze di tutti coloro che sono sotto la loro tutela, affinché, conoscutigli, ne possano ritrarre il maggior partito possibile, adoperando giudiziosamente quei mezzi di incoraggiamento che sono a loro disposizione.

Il peculio di riserva, quando fosse di qualche importanza, non dovrebbe essere distribuito ai detenuti, nel loro stesso interesse, che per frazioni adeguate ai loro bisogni.

Il peculio disponibile deve essere sottoposto, durante la detenzione, a continui e severi controlli, e soltanto i detenuti di buona condotta possono disporne giornalmente, raggiungendo il limite fissato dai regolamenti in vigore.

*Historic ARBOUX, cappellano delle carceri a Parigi.* — L'interesse di una disciplina penitenziaria esige gli incoraggiamenti e i castighi. Nella vita sociale le distinzioni e le onorificenze premiano il merito, mentre le azioni malvagie sono punite con la privazione della libertà, col carcere e con ammende, così i delinquenti devono essere trattati alla stessa stregua. — Gli incoraggiamenti che possono darsi ai detenuti sono numerosi e svariati, ma tutti devono mirare a secondare i sforzi fatti verso il bene; e ai direttori incombe di accordare incoraggiamenti e castigo secondo il loro criterio e secondo i diversi casi speciali. Il peculio, ritiene che si possa senza pericolo lasciarne una parte a disposizione del detenuto. Quando l'alimentazione ordinaria è sufficiente, il peculio disponibile a procurarsi supplementi di vitto può essere ridotta, ed anche si potrebbe limitarne l'uso ad un certo numero di volte nella settimana o nel mese.

Il detenuto potrebbe adoperare una parte del peculio disponibile per procurarsi abiti pel momento della sua liberazione o per soccorrere la sua famiglia.

Ai direttori deve lasciarsi a questo riguardo una certa latitudine di apprezzamento, poichè l'eguale trattamento apparente dei detenuti in ogni carcere, può condurre alla più assoluta ineguaglianza.

F. AMMITZBÖLL, *direttore del penitenziario di Vridsløselille (Danimarca)*. — La disciplina penitenziaria deve sviluppare nel detenuto il sentimento della giustizia, cioè la disciplina deve apparire come l'immagine vivente della giustizia; e siccome questa si esplica in due modi, cioè con le punizioni e con le ricompense, così anche quelli si servono di questi due mezzi. Gli incoraggiamenti quindi non solo sono permessi, ma necessari in un sistema penitenziario razionale.

La prima condizione degli incoraggiamenti è che essi siano ben valutati, e ritenuti dal detenuto come un beneficio, per il quale egli ha fatto un sacrificio; in secondo luogo, che siano compatibili con la sua dignità; e finalmente, che non siano contrari allo scopo della pena.

Propone che per renderli più efficaci essi debbano seguire una

libertà per una lunga durata deve consistere in un sistema di educazione penale appropriato alle condizioni del tempo di cui si dispone e della persona cui deve essere applicato; per conseguenza, nella sua organizzazione, è necessario osservare i principi generali educativi e conformarsi alle sue particolarità.

La possibilità di ottenere la libertà anco prima del termine della pena, sia ammessa anco pei condannati a pene perpetue e che questi spiino la loro pena nelle stesse case di ordinaria detenzione destinate pei condannati a lunghe pene, e con lo stesso regime. Il sistema progressivo è preferibile pei condannati a lunghe pene.

Oltre ai lavori in luogo chiuso devono promuoversi quanto più sia possibile i lavori esterni all'aria libera, per neutralizzare l'effetto della detenzione cellulare subita nei primi periodi e per non sviare la grande massa dei detenuti (agricoltori ecc.) dai loro lavori abituali.

Il patronato privato pei liberati da lunga detenzione essendo insufficiente, deve essere completato dal patronato ufficiale.

E. PAGÈS, *membro della Società delle carceri a Parigi.* — (La relazione non è ancora pubblicata).

### 5<sup>a</sup> Tesi.

*Secondo quali principii e con quali mezzi si potrebbe assicurare, nel miglior modo, il reclutamento dei funzionari dei servizi penitenziari (Direttori, Ispettori, Economi, ecc.)?*

De JAGEMANN *preletto.* — Per assicurare il reclutamento di buoni funzionari pel servizio delle carceri è necessario aprirne l'accesso ad uomini istruiti, allettandoli con lauti stipendi, con conveniente posto nella gerarchia, alloggi piacevoli per quanto è possibile, permettendo ai direttori che possiedono cognizioni giuridiche il ritorno ai posti equivalenti dell'ordine giudiziario o amministrativo; e lasciar loro la prospettiva di potere in seguito far passaggio nella amministrazione provinciale superiore o nell'amministrazione centrale. Sarebbe utile far ispezionare gli stabilimenti penali dai più anziani ed istruiti direttori, quando questi funzionari fossero penetrati dal sentimento che tutto quanto concerne le carceri, deve essere trattato dal punto di vista degli interessi generali dello Stato.

LA COMMISSIONE della Società giuridica di Pietroburgo. —  
sciuta l'alta importanza del servizio penitenziario e la grande  
sità di procurare buoni funzionari per disimpegnarlo, propo  
distinti quelli in superiori ed inferiori, siano chiamati di pr  
per gli impieghi superiori individui provvisti di una vasta cultura  
e per le funzioni inferiori, soldati che hanno terminato il loro  
militare. Che lo studio preparatorio dei candidati alle funzion  
riori comprenda: un corso di storia e di teoria della scienza penite  
e lo studio pratico di tutti i dettagli del servizio carcerario,  
dai capi dei penitenziari modello; terminato questo studio, i c  
saranno classificati sopra elenchi da presentarsi all'Amminis  
centrale delle carceri, la quale se ne servirà per colmare le  
che si verificheranno, restando così aboliti gli esami di conc

La istruzione preparatoria dei candidati ai posti inferiori c  
soprattutto in un servizio pratico penitenziario, regolato dai più  
direttori di carceri, nei luoghi stessi entro il cui raggio i c  
dovranno esercitare le loro funzioni.

Propone infine che a coloro che si dedicano al servizio penit  
vengano accordati speciali vantaggi per compensarli delle pr

esercitando così, su di essi, per il maggior tempo possibile, un'influenza intimidante.

**ALONGI, direttore della colonia di coatti a Favignana.** — Ammette l'esistenza dell'uomo delinquente, anco per propria esperienza come direttore di una colonia di coatti. La base del diritto di punire essendo la tutela e la difesa sociale, devosi mirare, riguardo ai malfattori abituali, a due scopi. Renderli impotenti a perseverare nel delitto — diminuirne il numero per quanto è possibile. Per diminuirne il numero, occorrono misure di legislazione preventiva, e tra queste la principale, curare l'infanzia abbandonata e colpevole; — per renderli impotenti sono necessari provvedimenti repressivi e penali. Tra i mezzi repressivi alcuni sono in relazione con la polizia e la procedura penale, altri con il sistema penale.

In quanto alla polizia ritiene utile una anagrafe dei delinquenti come si usa ora in Francia col sistema Bertillon.

Tra le riforme di procedure penale ritiene urgenti: Funzione permanente dei giudici di istruzione, affinchè quei magistrati non siano, come ora avviene, tramutati dal penale al civile, con grave danno della giustizia e con grande beneficio dei delinquenti abituali;

Le perizie medico-legali affidate ad un collegio medico istituito per giudicare e non per emettere un parere, le cui decisioni dovrebbero essere irrevocabili, ed altre riforme che per brevità tralascia.

Ammessa l'incorreggibilità l'unico rimedio sarebbe la pena di morte; ma questa, in omaggio ai costumi più miti dell'epoca non applicandosi mai o raramente ed in alcuni Codici essendo financo bandita, non resta che la reclusione perpetua, cellulare e con lavoro obbligatorio.

Pagato il lavoro del detenuto al prezzo dell'opera libera ed evitata così la concorrenza, il salario guadagnato verrebbe suddiviso in tre parti, una destinata a compensare le spese di mantenimento del detenuto, l'altra per l'educazione morale e professionale dei suoi figli, e la terza per indennizzare le vittime del suo delitto. In tal modo si otterrà la diminuzione dei reati e dei delinquenti.

**Dr. SPASOWIEZ, avvocato a S. Pietroburgo.** — La tesi, dice, è i pirata ai principi della nuova scuola penale, della quale non si mostra partigiano.

*Non ritiene provata l'esistenza dell'uomo delinquente secondo le*

mederne teorie della scuola positivista di antropologia criminale deve avere due modi di reagire — riparazione — eliminare il primo per i correggibili — l'altro per gli incorreggibili. Il diritto moderno è ben lungi dall'essere perfetto e nella scelta e nei mezzi. Quindi, relativamente al suo stato attuale, si può dire in precedenza la minore o maggiore probabilità di emenda di o di quello, o di uno o di altro tipo di delinquente. Dalla non possibilità di emenda con l'uso delle pene secondo il presente si arriva per via di astrazione a creare una categoria di uomini naturalmente incorreggibili, la cui reale esistenza non si potrebbe in altro modo. Per questi l'unico sistema è l'eliminazione, ma i costumi adottati della nostra società non essendo applicabili all'eliminazione, cioè la pena di morte, non resta che la segregazione. Non ammette la deportazione, abbandonata pure dagli Stati che l'avevano adottata.

Per gli incorreggibili della media criminalità (ladri, falsari e contra alcuni provvedimenti, quali l'arruolamento dei refrattari in compagnie di lavoro, o con altro modo di servitù penale più stretta sorveglianza, o l'applicazione della segregazione in un luogo sicuro, quando gli assoggettati a quel regime



accumulati tanti materiali per la legislazione nei domini del diritto penale e penitenziario; quando i funzionari incaricati della esecuzione delle pene o della vigilanza alla grande opera della repressione del delitto e della riabilitazione del colpevole, saranno uomini illuminati e compresi della loro missione; quando lo sviluppo delle Società di patronato renderà più facile, ai detenuti liberati, il loro ritorno alla vita normale, e non limeno le statistiche mostreranno un certo numero di recidivi, allora soltanto si potrà parlare di incorreggibilità.

G. DUBOIS, *avvocato alla Corte d'appello di Parigi*. — Formola le seguenti conclusioni:

L'esperienza dimostra che un certo numero di delinquenti, devono ritenersi come incorreggibili nel vero senso della parola e trattarsi come tali dalla legge penale.

Il criterio principale per riconoscerli consiste nella persistente reiterazione degli stessi atti delittuosi, o se diversi, prodotti ed ispirati sempre delle stesse cause morali.

Non devono trattarsi allo stesso modo i semplici delinquenti d'abitudine, la cui perseveranza nel male proviene dal disgusto del lavoro e dalla mancanza d'energia morale, e i malfattori di professione, sprovvisti di senso morale e volontariamente ribelli alle leggi sociali.

I primi, espiata la pena, devono inviarsi nelle case di lavoro d'un carattere repressivo; gli altri relegarsi a vita in un paese limeno lontano, dopo che avranno subito in cella la pena del loro nuovo reato; colà essi saranno costretti ad un lavoro duro, con una rigorosa disciplina. Gli Stati che non possiedono colonie manterranno i delinquenti incorreggibili, dopo espiata la pena, in detenzione perpetua, sotto un regime eccezionalmente severo e con lavoro obbligatorio.

S. M. LATYSCHEW, *redattore al dipartimento della giustizia a S. Pietroburgo*. — L'esistenza di delinquenti incorreggibili, presunta da lungo tempo, è ormai divenuta un fatto innegabile, constatato dalla statistica penale, non che da una lunga serie di ricerche psico-fisiche applicate ai delinquenti.

In mancanza di caratteri anatomici o fisiologici propri a designare il reo incorreggibile nella massa degli altri delinquenti, si è costretti a completare gl'indizi della perversità morale con l'analisi psicologica della fisionomia morale del condannato e con i criteri giuridici.

La legge deve determinare le condizioni onde stabilire l'incorreggibilità, ma soltanto al giudice deve essere riservato il diritto di dichiarare l'incorreggibilità dell'agente, prese in considerazione le circostanze del caso individuale.

Per proteggere la società contro i delinquenti incorreggibili, la pena perpetua, consistente nella detenzione a vita. Preferisco, se possibile, nell'interesse della sicurezza pubblica e dello stesso agente, che tale detenzione si combini con la deportazione in un'isola lontana.

D. GRAMANTIERI, *avvocato e professore a Urbino* — Ammette che siano individui predisposti al male, per disquilibrio mentale, per degenerazione, per eredità; ma ciò non può esonerarli da ogni responsabilità, poichè a lato della tendenza che spinge al delitto, vi è nell'uomo una forza pensante libera che può e deve dargli una direzione diversa da quella verso la quale sarebbe trascinato dai suoi istintivi; quindi i degenerati, gli squilibrati, possiedono ancora i principali attributi della specie umana ed hanno il potere di astenersi dal violare la legge. Si tratterà, in molti casi, tranne quelli di

**In carcere una vita più facile** — che l'istruzione scompagnata da una sana educazione, serve spesso al delinquente per imparare l'arte di malfare; se si considera tutto ciò e se si tiene conto che i delinquenti di occasione non presentano alcun segno di degenerazione, si vede chiaro che la recidiva non può servire di sostegno alla teoria della tendenza innata al delitto e della incorreggibilità dei delinquenti.

In vece, adunque, della soluzione proposta dai positivisti, egli conclude che si deve studiare a fondo per conoscere le molteplici cause della recidiva, e ricercarne con grande cura i rimedi; poi punirla con regole esenti da debolezza e da eccessivo rigore, non per vendetta o per sola difesa sociale, ma a tutela del diritto e della libertà di ciascuno e di tutti. Si deve considerare il colpevole non come una cosa inerte, e quindi irresponsabile ed incorreggibile, ma nella sua indelebile qualità di uomo, essenzialmente libero e perciò responsabile. Occorre riconoscere che la repressione non ha senso davanti alla scienza, che in quanto essa è diretta su esseri liberi che possono essere utilmente avvertiti ed efficacemente corretti. Infine che l'uomo non è soltanto materia, soggetto alle leggi di questa; ma sottoposto a cause preponderanti, a leggi di altro ordine e ad influenze speciali che lo rendono, anco nella recidiva, moralmente correggibile.

**Donna CONCEPCION ARENAL, Vico (Spagna)** — Così riassume la sua relazione:

La correzione non è cosa assoluta, ma molto relativa e quindi dal fatto che una o più migliaia di condannati non si sono corretti, date le cattive condizioni in cui sono posti, non si può dedurne la loro incorreggibilità. — La legge non ha o almeno non impiega che mezzi molto grossolani (talvolta assurdi ed ingiusti) per qualificare un recidivo come incorreggibile. — Evvi una stretta relazione tra la gravità di una infrazione legale e la facilità di commetterla più volte.

Più grave la colpa, meno è conforme alla natura umana, e quindi meno propria a costituire il modo di essere *permanente* dell'uomo. — Vi sono degli incorreggibili, in numero minore però di quello che si crede, che costituiscono un grave male per la Società, ma non un pericolo.

Nella recidiva vi è complicità sociale per il cattivo stato delle carceri che depravano in luogo di correggere — per l'abuso del carcere preventivo che dovrebbe essere l'eccezione e non la regola — per le

brevi pene di carcere che disonorano, corrompono e non intimano — per la grave difficoltà di riabilitarsi, dovuta alle misure pre-applicate a tutti i delinquenti, mentre dovrebbero essere limitate ai soli delinquenti più pericolosi — per le leggi ingiuste che commettono al delitto — per opera dei giudici che non sono all'altezza della missione.

Propone che il carcere preventivo sia limitato ai soli acciacciati gravi; sostiene che debbesi sopprimere il carcere correzionale a lunga durata, sostituendolo con altre pene che potranno variare da paese a paese, e in generale, dalla minaccia che la pena sospesa si applica più aggravata, nel caso di recidiva.

Per questa classe di condannati in libertà, il patronato è più utile ed efficace, evitando nella maggior parte dei casi, che la minaccia divenga un fatto.

Le leggi che, come quelle che puniscono il contrabbando, invece di combatterli, devono scomparire dai libri dei giudici, hanno più istruzione di quella che ora si esige da esse. Basta che conoscano le leggi, è d'uopo che conoscano anche gli uomini che le infrangono e la Società in mezzo alla quale vivono.

Anco quelli che non sembrano suscettibili di *correzione legale*, non devono ritenersi come incapaci ad essere più o meno modificati nel senso del bene, ciò che, facendo astrazione dalle considerazioni d'ordine superiore, renderà più produttivo il loro lavoro e più facile la loro sorveglianza.

Quando si sarà seriamente tentato, e con mezzi adatti, di correggere i recidivi più volte, se delinquantano ancora, dovranno concedersi loro periodi di libertà sempre più brevi a misura che aumentano le recidive e la pena della reclusione sempre più lunga potrà convertirsi in perpetua, se si vede che il condannato è incapace di vivere conforme al diritto, quando si trova in libertà.

Il sistema penitenziario più conveniente pei recidivi, è il regime cellulare. Qualunque sia il sistema da applicarsi loro, la severità della disciplina non deve passare i limiti dell'umanità; la crudeltà non può mai essere un diritto, ed i rigori della giustizia, per quanto sembrano meritati, devono arrestarsi davanti alle prescrizioni del medico.

F. AMMETZBÖLL, *suddetto*. — L'uomo è suscettibile di sviluppo morale, se sottoposto ad una cura efficace; per escludere quindi certi individui o gruppi d'individui da questa legge universale, occorrono serie ragioni. — L'unica ammissibile è l'alienazione mentale e la psichiatria farà poco a poco entrare nel suo dominio un numero maggiore di casi patologici di quello che ne abbia al presente. — Altre ragioni aprioristiche per ammettere e provare l'imcorreggibilità non possono, a suo parere, essere invocate. Per quanto riguarda i delinquenti non può ammettere l'incorreggibilità pel fatto di certi segni esterni, anatomici o psichici, e per dati statistici come il numero delle pene subite prima di una certa età e per certi reati, e il numero delle recidive.

La Correggibilità varia da individuo ad individuo, come tutte le facoltà umane, e certe particolarità fisiche e morali possono essere utili per giudicare del grado di sviluppo delle facoltà mentali; ma tali giudizi, essendo sempre incerti e relativi, non possono dare quei criteri assoluti per pronunciarsi sull'incorreggibilità di un delinquente. Chi vorrà assumersi la responsabilità di formulare questi criteri assoluti per servire al legislatore onde proporre le sue leggi draconiane? In quanto a lui non si sentirebbe di dichiarare incorreggibile neppure uno dei tremila delinquenti che sono stati confidati alle sue cure. Crede che si giungerà a trovare modi più efficaci per riformare i de-

inquenti e giudica più ragionevole attribuire il risultato poco favorevole ottenuto fin qui all'insufficienza delle misure impiegate, piuttosto che ammettere una classe di individui assolutamente incorreggibili. Nella sua carriera ha veduto molti esempi di emenda sopra individui che offrivano segni evidenti d'incorreggibilità. Ciò potrà essere confermato da altri impiegati carcerari e di polizia per l'esperienza da essi fatta. Combattendo la teoria dell'assoluta incorreggibilità, confessa nondimeno che su parecchi delinquenti i mezzi adoperati fin qui esercitano nessuna o quasi nessuna influenza riformatrice. Ritiene peraltro che le moderne ricerche sono entrate nella vera via, stabilendo una serie di tipi diversi di criminali e domandando una varietà molto più grande nell'applicazione della pena, adattandola alle particolarità di ciascun tipo di delinquente.

Dall'esperienza da lui fatta nei penitenziari della Danimarca, trova che i delinquenti si possono dividere in 7 categorie, cioè:

- Dall'1 al 2<sup>o</sup>/<sub>o</sub> di pazzi o deboli di mente;
- circa il 40<sup>o</sup>/<sub>o</sub> di semi-pazzi;
- dal 2 al 3<sup>o</sup>/<sub>o</sub> di ladri e truffatori di professione;
- dal 5 al 6<sup>o</sup>/<sub>o</sub> di vagabondi e beoni;

manità, una corda sensibile, e basta soffiare su quella o toccare questa per rendere migliori anco i peggiori caratteri, e la lunga esperienza fatta nella vita passata in mezzo ai delinquenti, e consacrata ad essi, lo conferma. L'incorreggibilità non va confusa con la recidiva, che è tutt'altra cosa.

Per i meno correggibili ritiene debba adottarsi il sistema detto delle sentenze indeterminate, che questi siano detenuti in carceri speciali a sistema cellulare, che abbiano il meno possibile occasione di comunicare con persone estranee e di conoscere gli affari pubblici; che siano astretti al lavoro, procurandosi con questo tutto quanto è necessario alla propria esistenza e siano infine sottoposti ad una più severa disciplina.

#### 7<sup>a</sup> Tesi.

*In che cosa deve consistere la differenza tra il regime cui è sottoposto il detenuto prima che la sentenza giudiziaria divenga esecutiva da quello al quale è sottoposto dopo la condanna?*

*J. STEVENS, direttore del Carcere di Sant-Gilles presso Bruxelles. — Partendo dal principio che un giudicabile può essere innocente, il carcere preventivo deve essere spoglio di ogni carattere di pena e limitato soltanto a garantire da ogni tentativo di fuga e ad impedire la corruzione dell'accusato. Così ritiene che il carcere preventivo non dovrebbe essere mai calcolato nel tempo della pena, per non stabilire inuguaglianza sfavorevole agli innocenti. Un quartiere speciale deve essere riservato in ciascun carcere ai giudicabili e contenere almeno quattro sezioni — una per coloro che non hanno antecedenti giudiziari, una per i recidivi, una terza per i minori di 16 ai 21 anno ed una quarta per i minori di 16 anni.*

*Facoltà al giudicabile di poter liberamente comunicare col suo avvocato dopo l'interrogatorio, di corrispondere con lui mediante lettere chiuse e riceverne, di ricevere visite di parenti ed amici e di poter andare e ricevere lettere da questi senza il visto del Direttore.*

*Sarà consigliato al detenuto di portare il cappuccio nelle passeggiate, per mantenere l'incognito; ma non gli sarà mai imposto.*

*Facoltà di procurarsi col danaro che aveva al suo arresto o con quello*

che gli potrà pervenire in seguito, a certe agiatezze, nutrirsi  
spese o farsi venire cibi dalla casa. Il Direttore potrà soltanto  
la quantità del vino o delle bevande fermentate che possono costare  
giornalmente.

Per quelli che non hanno mezzi propri apprestare un cibo  
di quello che si dà ai condannati.

Il personale preposto alla custodia dei giudicabili deve essere  
tra i migliori guardiani, più educati e meglio edotti del loro  
Gli accusati possono vestire i propri abiti e mobiliarsi la propria  
a loro piacere, spendendo del proprio.

Potranno far uso di tabacco da fumo, durante la passeggiata  
un'ora almeno.

Potranno dedicarsi ad una delle manifatture impiantate nel carcere,  
ed il loro salario, tranne un prelevamento del 30% per spese di  
suzione, sarà devoluto integralmente a loro beneficio. — Potranno  
dalla biblioteca del carcere libri di lettura e farsi venire da fuori  
e giornali. — Saranno liberi di assistere o no alle pratiche repressive.

Con tali disposizioni, verrà tracciata una linea seria di divisione  
il regime preventivo ed il regime repressivo e penale.



Potranno procurarsi a proprie spese cibi, vestimenta, biancheria, bri e tutte quelle comodità che non ostacolano lo scopo della detenzione. Parimenti sono autorizzati a mantenere relazioni personali e corrispondenza con terzi, sotto riserva di un oculato controllo del giudice d'istruzione, per evitare allusioni. Non saranno tenuti ad assistere alle pratiche del culto, eccezione fatta pei minorenni.

Le Società di patronato pei condannati liberati, potranno estendere la loro azione anco sui giudicabili usciti per rilascio.

ALEXANDROW, *avvocato a S. Pietroburgo*. — La reclusione individuale, scevra da ogni carattere esclusivamente penale e limitata soltanto a prevenire gli sforzi del detenuto tendenti a celare le prove del delitto commesso, è il tipo più razionale della detenzione preventiva.

Le restrizioni devono limitarsi a regolare i colloqui e la corrispondenza. Pei primi occorre l'autorizzazione e la sorveglianza, per la seconda necessita il controllo dell'autorità.

La reclusione individuale deve cessare, finita l'istruttoria.

Alla reclusione cellulare, sarà sostituita la detenzione in comune, secondo il desiderio espresso dal detenuto, quando sia terminato il periodo istruttorio e quando non vi siano motivi per temere che il detenuto cerchi di ostacolare l'accertamento delle prove del suo delitto.

Nella detenzione in comune, il giudicabile godrà pieno ed intero il diritto di colloquio e di corrispondenza, senza controllo e sorveglianza, salvo quella necessaria a mantenere l'ordine stabilito nel carcere.

Sarà sostituita pure la detenzione in comune alla reclusione in cella, pei minori, pei vecchi per tutti coloro che pei loro difetti fisici hanno bisogno dell'altrui assistenza e per quei detenuti cui la solidità potrebbe cagionare funeste conseguenze.

Per tutti questi detenuti dovranno nondimeno prendersi le debite precauzioni circa la scelta dei loro compagni e nella limitazione del diritto di colloquio o di corrispondenza, quando l'arresto dei medesimi ebbe per scopo principale di prevenire i tentativi di essi di occultare o di rendere difficili le prove del delitto commesso.

I giudicabili potranno nutrirsi a loro grado, vestire abiti propri, usare la propria biancheria, leggere e lavorare, se ne mostrano desiderio.

I minorenni saranno astretti a frequentare la scuola o a dedicarsi ad un mestiere.

L. FOJNITSKY, *suddetto*. — La detenzione preventiva deve tener conto

della differenza essenziale che esiste tra la situazione giuridica di un accusato e di un condannato e gli interessi della politica penitenziaria.

Considerando i due lati di questa questione si viene alla necessità di adottare per la detenzione preventiva, come regola generale, il sistema della reclusione individuale nella sua forma più mite.

Non dovranno essere soggetti a questo sistema: i minori, pei quali la detenzione preventiva dovrebbe trascorrere in un istituto di educazione e di correzione, adattato a questo scopo — gli individui pei quali, secondo il parere del medico, la detenzione in cella potrebbe arrecare danno alla loro salute fisica o psichica.

I giudicabili devono essere trattati, sulla base del diritto comune alla pari di tutti gli altri cittadini che sono nella pienezza dei loro diritti, e quindi nessuna restrizione a loro riguardo pei colloqui e per la corrispondenza. — La Direzione non avrà poteri disciplinari su questi detenuti, e non potrà applicar loro che misure di polizia richieste dal bisogno di tutelare l'ordine e la tranquillità.

Lo Stato dovrebbe essere tenuto ad accordare una indennità pel fatto della detenzione preventiva ingiustamente subita.

*liverrebbero quasi stabilimenti industriali di un genere spe-  
ltre a produrre un ingombro di lavori, richiederebbero spese  
gravose. Inoltre può ben supporre che, in questa varietà di  
ne sarebbero taluni che, per la loro natura troppo facile e  
uplica, potrebbero intralciare il successo della repressione. Ciò  
te senza limitare il numero delle varie industrie, dovrebbe  
etenuto darsi un lavoro confacente alle sue attitudini?*

*suddetto.* — L'amministrazione delle carceri non è in grado  
are a ciascun detenuto un lavoro che convenga alle sue atti-  
che possa procacciargli un mezzo di esistenza dopo espulsa la

eno essa non deve rinunciare a somministrare un tal lavoro,  
o sia possibile, senza ingombro e senza arrecare spese troppo  
itatamente ai detenuti che abbiano speciali attitudini e buona  
riguardo alla grande maggioranza dei detenuti essa deve  
i di abituarli il più possibile, all'ordine e alla attività e di  
i lavori introdotti ed eseguiti nelle carceri, secondo il ca-  
i detenuti e la gravità del loro reato.

*suddetto.* — Vedi risposta alla tesi 2.<sup>a</sup>, di questa 2.<sup>a</sup> Sezione.

*RSKY, suddetto, a nome della commissione della Società di giu-  
a di San Pietroburgo.* — Lodando il Governo giapponese di  
sto agli studi del Congresso le tesi 8.<sup>a</sup>, 9.<sup>a</sup> e 10.<sup>a</sup> di questa  
ssione, perocchè mostra di volersi modellare ai concetti di  
nitenziario razionale vigenti in Occidente, risponde alla prima  
tesi, dichiarando :

e il lavoro, secondo i concetti moderni, è un premio anzichè  
mento di pena, mentre è un aggravamento di pena l'ozio  
all'isolamento ;

e bisogna far di tutto per allettare al lavoro i condannati ;

e il lavoro deve essere meno duro e penoso quanto mag-  
durata della condanna, affinchè non abbia una influenza  
la salute del detenuto: quindi pei colpiti a lunga pena sono  
i lavori all'aperto, mentre possono occuparsi in lavori seden-  
annati a breve scadenza ;

e deve tenersi conto delle attitudini dei condannati alle di-

verse arti e mestieri per prepararli convenientemente al ritorno alla società civile, ma che deve pur sempre tenersi conto della disciplina e finanziaria. Occorre quindi non attivare nei peni delle lavorazioni troppo rumorose o di difficile sorveglianza; scegliere lavorazioni che diano maggior utile, e lasciare di quelle passive.

### 9.<sup>a</sup> Tesi.

*Dividendo la durata della detenzione in un certo numero di periodi, sarebbe possibile di stabilire verso i detenuti un regime meno severo secondo la graduazione delle classi da percorrere. In caso affermativo questo regime dovrà essere applicato, nella stessa classe, in tutta la sua severità, e quindi dovrà adottarsi il sistema delle celle: ma qual genere di lavoro sarà perciò preferibilmente assegnato? Infine per ricorrere a questo sistema di periodi o classi si può prendere come punto di partenza un'epoca in cui la durata della detenzione abbia avuto un principio di esecuzione?*

*carceri comuni chiuse, prima di trasferirli definitivamente in questi stabilimenti speciali?*

**I. FOINITSKY, suddetto.** — A questa tesi la Commissione ha in parte risposto svolgendo la 4.<sup>a</sup> di questa stessa Sezione.

Il lavoro agricolo può essere applicato con maggiore o minore larghezza a seconda delle condizioni geografiche ed economiche dei singoli paesi, ma è sempre preferibile pei condannati a lunga pena, come è detto nella risposta alla 8.<sup>a</sup> tesi.

Però heato il paese che può organizzare il lavoro agricolo senza ricorrere al sistema della deportazione! — E questa dichiarazione è molto notevole, aggiungiamo noi, come espressione dei pensieri della Società di giurisprudenza di San Pietroburgo.

## 11.<sup>a</sup> Tesi.

*La compilazione di una Statistica penitenziaria internazionale è utile? È possibile? In caso affermativo in quali limiti dovrà mantenersi? Con qual sistema dovrà essere fatta?*

**DR. W. STARKE suddetto, c**

**E. YVERNÈS, capo divisione (Statistica e Casellario giudiziario) al ministero della Giustizia a Parigi.** — Queste due memorie si riferiscono alla Statistica giudiziaria e non rispondono direttamente al tema.

Però lo Starke, in una serie di quesiti che esso formula, ne ha uno (il VII) così concepito: Una *Statistica internazionale comparata* non è possibile se non nel caso che tutti gli Stati invitati a parteciparvi abbiano le stesse *leggi penali*, la stessa *organizzazione giudiziaria*, la stessa *procedura penale*, ed anco la stessa organizzazione di polizia.

**F. J. MOUAT M. D., già Direttore delle carceri del Bengala e vice presidente della Società Reale di Statistica a Londra,** creò le imposibili la Statistica giudiziaria, ma possibilissima la penitenziaria; accenna ai formulari da esso stabiliti; indica il volume della Statistica penitenziaria internazionale pel 1872 pubblicato nel 1875 da M. Beltrani-Scalia come prova evidente della attuabilità di tal lavoro, — ritiene che ba-

sterà seguirne le tracce, ed attende dal Beltrani stesso, che relatore, le modificazioni che la esperienza gli abbia mostrate. — Non crede utile restringere le nozioni statistiche in stretti limiti, poichè le nozioni che pel momento sembrano a si mostrano spesso utili in avvenire.

BELTRANI-SCALIA, *direttore generale delle carceri del Regno d'Italia*  
Esprime un concetto analogo a quello del Sig. Stark, cioè è possibile una Statistica giudiziaria internazionale, ma possibile una Statistica penitenziaria internazionale, anzi unisce alla sua relazione un formulario per tale statistica.

Le sue conclusioni sono queste :

« Considerando che tutti convengono sulla utilità e possibilità di una Statistica penitenziaria internazionale ;

« Considerando che è impossibile discutere in sedute generali le proposte fatte per la compilazione di tale Statistica ;

« Il Congresso fa voto che questo esame sia affidato ad una Commissione; che la Statistica penitenziaria internazionale sia pubblicata dalla Commissione locale negli atti del Congresso di San Pietroburgo, o come appendice di tali atti; e che la comp

razionale dell'attività del patronato pei detenuti liberati, è certamente un progresso importante stabilire convenzioni internazionali fra le Società di patronato o altre Società analoghe allo scopo di rendere possibile lo scambio regolare e reciproco delle esperienze fatte da ciascuna Società, e specialmente di tutte le disposizioni prese che hanno arrecato maggiori frutti e che potessero adottarsi anco da altre Società — di ammettere al godimento dei benefici del patronato i liberati che hanno subito una pena in un paese straniero e facilitarne il rimpatrio, se lo desiderano, o il loro collocamento altrove; non che aiutarli a crearsi una esistenza onorevole e a guadagnarsi la vita col lavoro.

La missione di provocare simili convenzioni incombe, in primo luogo, alle stesse Società di patronato, eventualmente alle Società di beneficenza che hanno uno scopo affine, e in ultimo, tale compito spetta ai governi.

I soccorsi reciproci accordati ai liberati di origine straniera, saranno tanto più efficaci: quanto più generalmente sarà ammesso il principio di estendere il patronato agli stranieri; quanto più sarà centralizzata l'organizzazione dalle Società di patronato che aderiscono ad una convenzione internazionale; e quanto più sarà tenuto conto degli interessi pubblici messi in moto, nell'esecuzione delle clausole del trattato.

*SWÉSHNIKOW, prof. di diritto pubblico a S. Pietroburgo.* — È utile e desiderabile che si stabiliscano delle relazioni internazionali fra le Società di patronato dei vari paesi allo scopo di favorire gli interessi generali dell'opera di patrocinio e poter meglio venire in aiuto dei protetti.

Tali relazioni non potranno essere stabilite su basi utili e solide, se non fra quei paesi le cui Società di patronato avranno già compiuto la loro interna unificazione. — Il modo più acconcio per stabilire siffatte relazioni sarebbe la convocazione di Congressi internazionali e la creazione, presso questi Congressi, di un Comitato centrale con segreteria, biblioteca ed archivio. — Le Società di patronato dei diversi paesi non avrebbero relazioni immediate tra loro se non in casi eccezionali e che non ammettino dilazione; ma come regola generale, esse dovrebbero porsi in comunicazione, o con l'Istituto centrale di patronato del paese stabilito, o con l'ufficio del Comitato centrale internazionale la stabilirsi nei Congressi.

G. MARTINI, *avvocato a Lodi*. — Dopo aver detto, come proemio, della utilità del patronato e del suo carattere universale, passa a parlare della Tesi proposta, cioè se le Società di patrocinio dei diversi paesi possono mettersi utilmente in corrispondenza tra loro, e risponde affermativamente, indicandone brevemente i motivi e l'enumerando i mezzi necessari per attuare questa idea generosa.

Lo spirito dei nostri tempi tende a togliere le barriere che separano i diversi Stati; le comunicazioni divenute più frequenti e rapide, gli scambi reciproci, fanno prevedere che tutti i popoli, fraternizzando, comporranno come una sola ed unica comunità. L'istituto del patronato pel suo carattere eminentemente umanitario è destinato a divenire un'istituzione internazionale. Per comprendere l'utilità del patronato internazionale basta riflettere alla penosa condizione d'un individuo che sorte dal carcere, e si trova in paese straniero, senza parenti, senza appoggio, senza alcuna guida, e anco senza conoscerne la lingua.

Inoltre vi sarebbe un interesse reciproco per diversi Stati di diminuire le cause della criminalità, assicurando in tal modo la sicurezza del paese contro una specie di nemici interni non meno pericolosa, dal punto di vista della pace e della tranquillità degli onesti, dei pe-



mitrofi, ad esempio di quanto è stato testè praticato tra le Società dei diversi Stati della Germania e quelle della Svizzera.

Generalizzata questa istituzione in tutti gli Stati in modo che esistano Società di patronato in ogni circondario giudiziario ed amministrativo, si potrebbe fondare presso la sede del governo rispettivo un Consiglio superiore dell'opera dal patronato, e un Comitato centrale composto di membri onorari ed effettivi scelti fra le individualità più eminenti, il cui ufficio sarebbe di dirigere le diverse Società del paese, favorendo le comunicazioni dei vari Comitati, per servire d'intermediario fra l'istituzione e il governo e le autorità nell'interesse dell'opera — iniziare e mantenere le corrispondenze col patronato degli altri paesi per raccogliere i risultati delle esperienze fatte altrove e facilitare il patronato e il rimpatrio dei liberati stranieri, — pubblicare in ciascun paese un giornale periodico che s'occupi dalle questioni relative al patronato e che sarebbe l'organo delle diverse Società di uno stesso paese, e dallo scambio di queste riviste si troverebbero i dati per lo studio sul patronato, sul maggiore suo sviluppo e sulla sua migliore attuazione.

*Il Pastore B. RIGGENBACH, cappellano del penitenziario di Basilea (Svizzera).* — Perchè le Società di patronato possano meglio esplicare la loro azione benefica è necessario che, ad esempio della Svizzera, esse sieno in strette relazioni tra loro, non solo tra quelle di uno stesso paese, ma anche e più specialmente tra quella di altri Stati, mediante accordi internazionali sulla base di quelli stabiliti tra la Svizzera e la Germania. Sull'esperienza di questo accordo, egli stabilisce che il patronato internazionale, onde riesca proficuo, deve prima di tutto assicurarsi che il detenuto, in favore del quale si interviene, sia ben disposto ad accettare l'aiuto che gli si offre; — che le due Società di patronato che sono in relazione a riguardo di un condannato liberato, devono intendersi il più presto possibile sul modo e sui mezzi secondo i quali il patronato deve essere esercitato; — che ogni detenuto liberato deve essere diretto verso la sua patria d'origine o verso il luogo ove gli si sia procurato il lavoro, munito di un abito conveniente, di un congruo peculio e di carte di legittimazione. Il patronato internazionale deve spiegare una speciale e scrupolosa attenzione nell'accordare i biglietti di libero percorso ai liberati, onde non seguano abusi. Devesi infine, per regola generale, fare appello alla cooperazione della polizia per accompagnare i detenuti liberati alla stazione ferroviaria.

G. STREEG, *già deputato, ispettore generale dell'Istruzione pubblica in Francia, presidente della Società centrale di patronato a Parigi.* — Non può a meno di riconoscere l'importanza della proposta, e per mostrare come qualcosa si è fatto in proposito, cita la Società centrale di patronato per i liberati della quale egli è presidente. Essa « fa ogni sforzo (giusta l'art. 2 dei suoi Statuti) per confidare alle Società di patronato dei loro paesi, al momento della loro liberazione, gli stranieri detenuti nelle carceri di Francia, e reciprocamente essa accorda il suo patrocinio ai francesi detenuti all'estero allorchè ritornano in Francia ».

Il patronato è già in relazione con le Società svizzere ed il servizio di scambio è già in vigore — Si sono pure avviate relazioni col Belgio, col Lussemburgo e con l'Italia.

HARDOÛIN *consigliere onorario alla Corte di Appello di Douai.* — (La relazione non è ancora pubblicata).

## 2ª Tesi.

in Francia e in Germania. In Francia, un mendicante di professione dopo terminata la sua pena di carcere è trasferito al deposito della prefettura di polizia, a disposizione di questa, la quale lo fa tradurre al deposito di mendicizia, conforme è prescritto dall'art. 274 del Codice penale francese. Colà è costretto al lavoro in proporzione delle sue forze. Anco in Germania, i mendicanti ed altri colpevoli di infrazioni e delitti, dopo subita la pena, sono consegnati alla polizia che può farli lavorare per la durata di due anni in una casa di lavoro, od occuparli altrove in lavori di utilità pubblica, giusta l'art. 362 del Codice dell'impero germanico.

Non essendovi nulla di simile in Russia, propone che per questo Stato, venga promulgata una legge conforme all'art. 274 del Codice francese o all'art. 362 del Codice germanico ed aumentato il numero delle case di lavoro.

Con queste due condizioni, egli sostiene che la questione della connessione d'interessi e la concordanza di azione tra i giudici di pace, le amministrazioni di polizia e i comitati per la repressione della mendicizia, avrebbe realmente un valore pratico di grande importanza.

*G. DE SANCTIS, direttore del penitenziario di Portoferraio.* — La società, egli dice, ha il triste dovere di punire, ma ha pur quello ben più nobile di proteggere. — Non ammette la teoria dei delinquenti nati. — Le cause principali della delinquenza sono: l'abbandono dell'infanzia, l'ozio, l'ubriachezza, il giuoco, la prostituzione, la miseria. Protetta l'infanzia, combattuto il vagabondaggio e la miseria, istruito ed emendato il colpevole, soccorso colui che purificato dalla pena ritorna nel civile consorzio, si assicurerà l'ordine e la prosperità delle nazioni. I piccoli abbandonati raccolti nelle case di rifugio e negli asili, troveranno quanto occorre per diventare onesti operai, così il novanta per cento di questi disgraziati, sottratti alle vie del vizio, diverranno buoni cittadini. La pena non deve soltanto avere in mira la vittoria del diritto, ma molto più la emenda del colpevole.

Così, dato ai minori abbandonati un aiuto, agli oziosi lavoro, ed una caritatevole sorveglianza che loro faccia prendere l'abitudine del lavoro, date ai delinquenti delle carceri organizzate con lo scopo di redimerli, ai liberati i soccorsi necessari onde non ricadano nel delitto, tutte le opere di beneficenza e di tutela sociale, gli asili, le case di lavoro, i penitenziari, i servizi di pubblica assistenza, gli agenti di polizia, i rico-

veri di mendicizia, gli ospedali, le Società di patronato, concorrono al benessere sociale e alla diminuzione della recidiva.

Circa al modo come dovrebbero stabilirsi gli accordi fra le Società ed Amministrazioni interessate alla protezione dell'egli non risponde che sommariamente. Egli approva che gli stabilimenti per i minori siano retti giusta i regolamenti dei collegi, che questi siano assolutamente divisi dai vagabondi, dagli orfani abbandonati, separati durante la notte e sorvegliati attentamente il giorno.

Obbligo di proteggere l'infanzia e prepararne l'ingresso negli istituti è opera degli agenti di pubblica sicurezza e dei servizi di assistenza e di carità che hanno il mandato di reprimere la mendicizia e il bonfaggio.

Essi devono assicurarsi se i minori mancano di protezione per parte dei genitori e in tal caso deferire questi all'autorità giudiziaria.

Nell'istituto il minore sarà educato ed istruito in un mese. Una volta uscito, fino a che non raggiunga l'età della leva, sarà sotto ad una discreta sorveglianza. All'opera iniziata dalla polizia e dalla beneficenza deve concorrere quella dell'autorità amministrativa.

il concorso della carità pubblica, ed un largo sussidio dal governo. Il relatore vorrebbe, finalmente, che sulla mercede integrale accordata a ciascun detenuto, si prelevasse almeno un quarto e si trasmettesse, ad ogni trimestre, alla Società di patronato del luogo di nascita del detenuto stesso.

**HARDOÛIN, suddetto.** — (La relazione non è ancora pubblicata).

**I. FOINITSKY, suddetto.** — Si limita ad accennare all'utilità della relazione tra i vari istituti accennati nella tesi, vede un po' pericoloso l'accordo delle istituzioni libere con le governative, e ad ogni modo si augura che con congressi, comitati e sotto comitati si formino gli accordi.

### 3<sup>a</sup> Tesi.

*Il sistema di collocamento presso famiglie private presenta vantaggi per assicurare l'educazione, il lavoro, l'avvenire dei fanciulli o giovanetti, messi, a titoli diversi, sotto la tutela o la sorveglianza della pubblica autorità ?*

*In quale misura ed in qual modo, per alcuni fanciulli o giovanetti, questo sistema potrebbe essere sostituito con l'irio ed il mantenimento in uno stabilimento in cui essi sarebbero tenuti a vita comune; ovvero potrebbero i due sistemi essere conciliati e combinati insieme?*

**AD. FUCHS, consigliere a Karlsruhe.** — Il sistema di collocare in famiglie private i fanciulli abbandonati o viziosi presenta incontestabili vantaggi per assicurare l'educazione, il lavoro e l'avvenire di essi, ma alla condizione che tale collocamento abbia luogo nel primo periodo dell'abbandono morale e che la scelta della famiglia sia fatta con grande cura, tenuto conto delle particolari condizioni che presenta ciascun caso individuale, e che, all'occorrenza, si accordi una retribuzione proporzionata ai servizi domandati e resi.

In tutti i casi nei quali sembra doversi applicare mezzi educativi per ottenere una riforma morale, cioè quando l'abbandono morale è di data remota, quando il carattere del fanciullo rende difficile l'educazione o quando infine si manifestino segni evidenti di perversità, i

collocamento presso una famiglia deve essere sostituito dalla detenzione in uno stabilimento di educazione correzionale. In questo caso si deve avere per scopo principale di migliorare al più presto possibile il carattere del ricoverato, affinché anche questi possa godere i vantaggi dell'educazione in una famiglia.

*F. VOISIX di Parigi, già prefetto di polizia, già deputato, consigliere alla Corte di Cassazione, membro della delegazione francese al Congresso di Roma. — (Manca la relazione).*

*DORKHOVSKOY, professore a Mosca. —* Ritiene che essendo la famiglia la forma di comunità designata dalla natura stessa per l'educazione dei fanciulli sembra esser miglior cosa collocare in una famiglia anziché in un'asilo o altro stabilimento congenere, i giovanetti abbandonati o viziosi, essendo quella forma la più adattata a svilupparne le attitudini fisiche e morali e conformarli all'ambiente sociale nel quale dovranno vivere — Ma per quanto la cosa sembri utile, altrettanto apparisce gravida di difficoltà e di pericoli. Conforta il suo dire con esempi tratti dal modo praticato in Russia pei deportati in Siberia, tra i quali si

C. PRATESI di Firenze — Ritiene molto serie le difficoltà che s'incontrano nel confilare i minori presso rispettabili famiglie, anziché negli stabilimenti pubblici, per le quali difficoltà il primo sistema è inattuabile; salvo nei casi di trovatelli che spesso riescono ad essere adottati da famiglie di contadini.

In ogni caso, i minori sotto la tutela o sorveglianza dell'Autorità pubblica, ad esempio di altri Stati, dovrebbero prima passare un tempo più o meno lungo negli stabilimenti pubblici di educazione a guisa di prova, per abituarsi all'ordine ed al lavoro, e quando si avessero prove di emenda, tentare la loro ammissione in famiglie particolari e se non vi mantengono buona condotta ritornarli negli stabilimenti. Propone che i minori condannati per reati comuni, e quelli che hanno agito senza discernimento, siano collocati nelle case di custodia, ma in due classi distinte.

Gli oziosi e i vagabondi nelle case di correzione o nei riformatori privati, tenendoli separati dai ricoverati per *correzione paterna*; gli *abbandonati* e i minorenni separati forzatamente dalla famiglia dovranno ricoverarsi in istituti speciali di beneficenza, che non abbiano nulla di comune con le altre case di correzione coatta. Per questi ultimi, se fosse possibile trovare oneste famiglie, che, mediante compenso, s'incaricassero della loro educazione, ritenendo ciò un beneficio, è raccomandabile ai direttori di questi istituti di carità, purchè si abbia cura nella scelta e si tenga presente il luogo dove vanno e quello dove debbono ritornare un giorno quei giovanetti, e se l'istruzione professionale che verrà loro data sia per tornare loro utile nell'avvenire.

F. J. MOUAT di Londra. — Si limita a trattare la prima parte della tesi e poichè in essa non è detto con chiarezza a quale classe di fanciulli si debba applicare, si occupa del sistema di collocamento dei fanciulli orfani abbandonati presso famiglie private, quale è in uso nell'Inghilterra.

A tale effetto riporta, alla lettera, i 12 articoli del relativo regolamento come vennero modificati dall'ordinanza del 28 maggio 1889, in sostituzione dei primitivi regolamenti del 1870 e 1877 — ciò perchè fuori dell'Inghilterra sono poco o punto conosciuti e perchè essendo basati su dati somministrati da lunga esperienza, potrebbero tornare utili a coloro che volessero adoprarsi per *introdurre un tale sistema* nei loro paesi.

*Saggiunge che l'opinione pubblica nel Regno Unito è profondamente*

divisa sui meriti astratti di un tale sistema e cita gli appunti fatti dal prof. Fawcett, taccianolo d'incoraggiamento all'imprudenza alla immoralità. Il relatore per suo conto asserisce che il sistema di collocamento in pensione non è vantaggioso all'educazione dei fanciulli, a questa meglio provvedendo le scuole e gli stabilimenti di educazione, come pure non lo crede utile per quanto riguarda il lavoro e l'avvenire degli stessi fanciulli, ritenendo, anche in base ai dati ufficiali e alle statistiche, più proficue le scuole industriali e tecniche in forma.

Il solo fatto che è messo in evidenza nei resoconti relativi ai fanciulli collocati è l'affezione quasi paterna che loro manifestano i padri adottivi, ma siccome in questi, tale affezione apparente può essere causata dal fatto del guadagno che ricavano dal piccolo adottato, e non creata di sana fede ad un sentimento prezzolato, non le compete un giusto contrappeso ai difetti del sistema e del resto tanta e forse più affezione ha riscontrata nei direttori e nelle direttrici di asili e nei maestri di scuola.

In una relazione di Murray Browne è detto che la maggior



o Stato deve possedere per fanciulli e i giovanetti posti dalla  
otto la sua tutela o sorveglianza, oltre agli orfanotrofi ed altri  
di beneficenza dello stesso genere, tre specie distinte di rifor-  
uno pei condannati per ozio e vagabondaggio o ricoverati per  
ne paterna, uno pei giudicabili ed un terzo pei condannati.  
Istituzioni saranno parte urbane e parte rurali in vista dell'istru-  
cnica.

tela o la sorveglianza che l'autorità pubblica deve esercitare per  
itoli, su molti minorenni, può essere grandemente avvantaggiata  
dove un certo numero in famiglie oneste. Un tale sistema è da  
andarsi specialmente per un buon numero di giovanette.

tema di porre per la loro educazione un certo numero di mi-  
famiglie private, può conciliarsi e combinarsi col collocamento  
riformatorio a vita collettiva.

attori e gli istitutori dei riformatori dello Stato devono essere

l'assenso dell'autorità giudiziaria competente, i giudicabili e li  
ati che non hanno compiuto diciotto anni e la cui sentenza  
resa esecutoria, devono anch'essi, essere confidati per la loro  
one a famiglie particolari, durante il tempo della detenzione

persone presso le quali verrebbero collocati i discoli, non sarà da dissuadere dalla sua applicazione d'altronde ; non si dovrebbe in famiglie adottive i giovanetti viziosi, se prima, per un certo non siano stati nelle scuole disciplinari e correzionali, e inoltre sarà sempre un'amichevole ed oculata vigilanza e una solerte assistenza ufficiale per evitare la propagazione del male.

Si potrebbe anche ovviare ad un tale inconveniente collocando pericolosi nelle famiglie ove non vi siano altri fanciulli. Gli altri sono i vantaggi che tal sistema produce: evita le ribellioni, diminuisce il potere del male nei giovanetti riottosi e meglio e l'agglomerazione di molti minorenni negli stabilimenti correzionali; le stesse cattive tendenze e con diverso grado di correzione, per impedire il diffondersi del male, tanto tra i maschi, quanto più nelle femmine — addestra, con una disciplina più facile e pratica, alla vita di famiglia — fa acquistare la confidenza di sé e del proprio lavoro — ed abitua, specialmente le fanciulle, a tutte quelle mansioni domestiche che non s'imparano negli stabilimenti di correttezza e rende più agevole lo stabile collocamento di tutti.

bera e volontaria, perchè, egli dice, è appunto la carità che in Danimarca ha preso a cuore gli interessi dei fanciulli diseredati e ha fatto sorgere tutti gli stabilimenti e le case di educazione. Fa quindi a storia degli istituti pei minori esistenti in Danimarca e come in quel paese si dia la preferenza al sistema del collocamento in famiglie o in piccole case (*homes*) capaci di contenere da 10 a 30 minorenni. Egli mostrasi pure partigiano di un tale sistema, ma ritiene che per poterlo applicare con utilità occorre intraprendere di buon'ora l'educazione dei fanciulli, prima che divengano maturi per la casa di correzione o per il carcere, ciò che appunto si fa in Danimarca, ove si prende cura del minore in tenera età, quando da fanciullo derelitto non è ancora diventato un piccolo delinquente.

Propone infine alcune modificazioni al Codice penale danese negli articoli che riguardano la responsabilità e la pena pei delinquenti minori.

SOMA CORNELIUS KRAJCSIK, *professore a Zóliom (Ungheria)*. — Propone al Congresso le seguenti risoluzioni:

Per i minori non corrotti, di sana costituzione, e specialmente per le femmine, è vantaggioso, tanto dal punto di vista morale, quanto dal punto di vista pratico, il sistema del collocamento presso famiglie oneste.

Considerando che non si può fare a meno di stabilimenti, anco col sistema del collocamento in famiglie — che i due sistemi offrono dei vantaggi e degli inconvenienti e che questi ultimi possono essere paralizzati con una applicazione combinata dei due sistemi — visto infine, che per i minori moralmente abbandonati o colpevoli i quali, nelle case di correzione o negli stabilimenti d'educazione, hanno dato prove evidenti del loro miglioramento, sembra pure utile applicare il sistema del collocamento in famiglie, il Congresso — nell'intento di mettere a profitto i vantaggi dell'uno o dell'altro, crede utile combinare i due sistemi nel seguente modo;

a) Il minore posto sotto la tutela pubblica è dapprincipio inviato in un deposito per un lasso di tempo più o meno lungo, secondo il bisogno; una inchiesta fatta in questo tempo sulla vita precedente, le inclinazioni, lo stato morale ed intellettuale del minore, permetterà di decidere quale dei due sistemi dovrà essere applicato in ogni singolo caso.

b) Lo sviluppo ulteriore morale ed intellettuale del minore, o il posto che manifesterà per una *od altra carriera*, saranno la base che servirà per decidere se il ragazzo posto in una famiglia debba essere

trasferito in uno stabilimento, o se da questo debba invece affidato ad una famiglia.

• c) I genitori adottivi e gli educatori dovranno scegliersi con grande prudenza, tenendo conto dell'individualità del minore, famiglie più ordinate e di vita irriprovevole, e che offrano una sufficiente garanzia per il di lui sviluppo fisico, morale ed intell

d) Una severa sorveglianza verrà esercitata sulle famiglie di questi ragazzi in pensione per la durata della medesima.

E. P. GAAL, direttore della casa di correzione di Aszöd (Ungheria)


C. H. REEVE di Plymouth (Indiana, Stati Uniti di America)

SIGNORA BEDOE di Clifton, Bristol. — (Relazioni non ancora pubblicate)

C. D. RANDALL, suddetto. — Vedi risposta alla tesi 7<sup>a</sup> della 1<sup>a</sup> Sezione

#### 4<sup>a</sup> Tesi.

*Per rispondere completamente alla loro missione, le istituzioni*



A questo patronato, debbono cooperare, giusta un metodo coordinato: lo Stato e i suoi funzionari incaricati dell'esecuzione delle pene; la Chiesa e i suoi ministri, le sue associazioni e i suoi stabilimenti; l'assistenza pubblica e la beneficenza volontaria, individuale o organizzata in associazioni.

Combinandosi intimamente con i fattori summenzionati, le Società di patronato pei detenuti liberati hanno pure un compito da eseguire in questo speciale campo di attività, sia stimolando, sia completando l'assistenza da prestarsi alle famiglie dei detenuti, e tale scopo deve essere nei loro *Statuti*, espressamente menzionato.

Dott. G. VERATTI, *medico delle carceri di Bologna*. — Il relatore scioglie un inno alle Società di patronato, mostrandone i vantaggi, l'utilità e la necessità, e quanto ad esse devono interessarsi i governi, i comuni e tutti i filantropi e uomini di cuore pel benessere sociale, per diminuire la recidiva, pel progresso e per la moralità dei popoli. Sostiene che per raggiungere completamente lo scopo, occorre che le Società di patronato debbano prestare aiuto anco alla famiglia dei condannati, per mantenere le affezioni di famiglia ed evitare che altri membri di queste prendano la via del vizio e del delitto.

S. M. HAFSTRÖM, *cappellano del penitenziario di Horsén (Danimarca)*. — Il relatore, sulla tesi proposta, viene a queste conclusioni:

Le Società libere di patronato che sono nelle condizioni analoghe a quelle della Danimarca, non devono incaricarsi di mantenere le famiglie dei detenuti; invece, quelle che per un titolo qualunque sono legate ai penitenziari e che hanno occasione di vedere i detenuti, devono interessarsi della sorte delle famiglie di questi ed impiegare a tale scopo mezzi efficaci. In caso di divorzio progettato, e quando si hanno speranze di riannodare i legami del matrimonio, allo scopo di assicurare una normale vita di famiglia, si deve fare tutto il possibile per riconciliare i coniugi. In casi speciali, quando si riconosca indispensabile concedere un dono o fare un prestito per impedire la rovina economica di un detenuto, si deve accordare un soccorso in danaro.

In tutti i casi, quando si viene in aiuto di un detenuto o della sua famiglia, si deve agire con prudenza, affinchè gli estranei nulla sappiano del soccorso concesso, affinchè l'onore della famiglia non ne abbia

*SLOSBERG, avvocato a S. Pietroburgo.* — Le Società di patronato non devono avere tra le loro ordinarie attribuzioni, quella dei soccorsi alle famiglie dei detenuti, essendo ciò riservato all'Amministrazione dell'assistenza pubblica.

Le Società di patronato devono peraltro occuparsi a stabilire modo di mantenere mutue relazioni tra il detenuto e la sua famiglia, tendente a corroborare la reciproca affezione, e appropriarlo al caso separato.

Urge riconoscere il diritto assoluto della famiglia del detenuto al denaro guadagnato da lui nel carcere. Le Società di patronato, come le intermediarie tra queste famiglie e l'amministrazione delle carceri, traseranno la quota del guadagno da destinarsi alle famiglie e cureranno l'invio delle somme al loro destino.

#### 5<sup>a</sup> Tesi.

*Come si può conciliare l'azione delle istituzioni e Società di patronato con quella dei servizi di polizia e sicurezza pubblica, al*



imbarazzi. Circa i liberati condizionatamente, l'accordo fra le due azioni sarà anco più facile, perchè la sorveglianza della polizia è stabilita e regolata dalla legge, e per questo motivo egli preferisce il sistema della liberazione condizionata, come quella che prepara, i colpiti dalla legge, alla vita pienamente libera e che, con la continua minaccia del ritorno nel carcere, li preserva dalle ricadute e rende più agevole l'opera salutare della Società di patronato, — sistema che si augura venga iscritto in tutte le legislazioni penali.

VOISIN, *suddetto*. — L'istituzione delle Società di patronato sarà tanto più efficace, per quanto essa sarà costituita in modo indipendente; ed avrà questa indipendenza, se, in una certa misura, le autorità di polizia e di sicurezza pubblica abdicarono nelle sue mani i propri doveri.

L'ostacolo più grande allo sviluppo delle Società di patronato è l'idea radicata in tutti i detenuti liberati condizionali o definitivi, che esse non siano che una appendice degli uffici di questura e il loro controllo non sia altro che una larvata sorveglianza di polizia. — Quindi appena liberato il detenuto, qualora ne abbia espresso il desiderio, deve dal direttore del carcere inviare immediatamente alla Società di patronato, senz'alcun intermediario. — Questa Società deve compiere presso le autorità quanto è richiesto per metterle in grado di conoscere sempre ed in ogni caso la nuova situazione del liberato, e quando questi non adempie con sincerità ed esattezza gli obblighi contratti verso gli istituti di patrocinio che gli avranno steso la mano, dovranno essere avvertite le autorità locali che riprenderanno immediatamente l'esercizio dei loro propri poteri.

L'opera delle Società di patronato, sempre ardua e difficile, è ancora aggravata dal fatto, da lui lamentato, che per uso invalso si richiede sempre il certificato penale ad ogni concorrente ad un impiego, sia pure il più meschino, tanto pubblico quanto privato. — Da ciò l'impossibilità per moltissimi di procurarsi una occupazione, solo per una lieve colpa commessa nella prima gioventù. — Reclama provvedimenti a tale riguardo per reprimere o limitare per lo meno la divulgazione delle notizie del casellario giudiziario, causa di tanti mali a che rende frustranei gli sforzi delle Società di patronato.

A. PONTILOW, *addetto alla Università imperiale di San Pietroburgo*. — L'attività tutelare e coercitiva, diretta a prevenire i reati, costituisce l'idea della pubblica tutela dei liberati.

L'utilità incontestabile delle Società private di patronato per riguarda la tutela dei liberati, fa d'uopo sia completata con un ufficiale.

Le misure di tutela e di coercizione devono essere estese eccezione, a tutti i liberati.

J. CRÉNON, *già direttore di polizia a Ginevra (Svizzera)*.  
aiutare e secondare l'opera del patronato è assolutamente indispen-  
il concorso della polizia, allo scopo di conciliare i servigi di qu-  
quelli delle Società di patronato. Convien stabilire chiaramente  
liberati saranno seguiti, per un certo tempo, dalla Società che  
collocati, per mezzo di un suo delegato, e nel tempo stesso la poli-  
avvertita del luogo dove si trovano e potrà quindi sorvegliare  
non in modo apparente, poichè per principio si ammette che ne  
di rigenerazione dei colpevoli, il patronato deve essere l'organo in-  
e la polizia non deve essere che l'ausiliaria. Ogni atto che non  
il carattere delittuoso non deve provocare l'ingerenza della poli-  
intervento intempestivo di questa può produrre un effetto ec-  
a quello che si ripromette il patronato. — Per i liberati condizi-



Il liberato che ad onta delle sue buone intenzioni, commette qualche leggero fallo, più che ad un agente di polizia, da lui sempre temuto, lo confesserà facilmente ad un delegato della Società di patrocinio.

Dott. G. LOCATELLI, *ispettore di questura a Bologna*. — Deplora che la società moderna, ad onta dei grandi vantaggi ottenuti dalle conquiste della scienza e dai progressi della civiltà, si trovi pur sempre afflitta dalle stesse piaghe dei secoli scorsi — il pauperismo e il delitto. Descrive la vita orribile dei sottoposti alla sorveglianza della Pubblica Sicurezza o dei notati sui registri della polizia come persone sospette, e come presso a poco sia uguale quella dei liberati in generale, se sprovvisti di patrimonio o non reintegrati immediatamente nelle precedenti occupazioni. Propone che mentre la procedura penale segue il suo corso regolare, si dovrebbe simultaneamente redigere una *monografia* coscienziosa del giudicabile, la quale tratterebbe del suo carattere e delle sue condizioni e metterebbe in luce le cause e le circostanze che l'hanno indotto a commettere il delitto.

Tale monografia dovrà essere completata ed arricchita dalle osservazioni che si faranno su lui nel carcere ove espierà la condanna, ove come in una vera *clinica* si studieranno tutti i suoi atti e le sue tendenze. — Tali osservazioni verranno raccolte in registri speciali.

Finita la pena, il Direttore del carcere, invece di trasmettere, come si fa ora, alle Autorità di polizia del luogo di domicilio scelto dal liberato, un semplice foglio d'informazioni, ove è detto in poche parole quale fu la condotta del detenuto, trasmetterà il *libretto monografico* che, da quel momento, sarà liberamente consultato anco dai membri delle Società di patronato.

Gli ufficiali di polizia potranno, con la scorta delle informazioni contenute nei libretti monografici, regolare razionalmente e con coscienza la loro condotta e quella dei loro agenti subalterni a riguardo di ciascun liberato; e le Società di patronato vi potranno attingere dati sicuri per l'assistenza e i soccorsi che vorranno concedere ai liberati.

Così si eserciterebbe la sorveglianza in modo diverso secondo i risultati del libretto monografico — così il liberato pervertito per circostanze non imputabili, se designato come suscettibile di emenda, sarebbe sorvegliato in guisa da non vessarlo e non turbare la sua libera esistenza; se egli fu *altra volta persona laboriosa ed onesta*, si *eserciterebbe su lui una sorveglianza discreta, senza rivelare la sua*

disgraziata situazione. — Si eliminerebbe così il caso di far l'occupazione che taluno si fosse procacciata e si allontanerebbe la possibilità di una troppo pronta condanna « al domicilio coatto ».

Per arrivare a questa perfezione nel servizio è indispensabile la sorveglianza sia fatta con prudenza e circospezione e dete sempre dai principi desunti dai libretti monografici e che la stessa proceda in perfetto e continuo accordo con le Società di pa-

Perciò ritiene necessario che queste siano stabilite in tutte le provincie — che vi prendano parte i cittadini più eminenti, per il concorso della loro intelligenza, dei loro sentimenti filantropici e delle loro contribuzioni, e che siano anche protette, favorite e sussidiate dallo Stato e dai Comuni.

Le Società di patronato devono trasformarsi in altrettante braccia delle Autorità di polizia, prevenendo le ricadute dei liberati, le une e le altre seguendo le stesse linee, gli stessi principi e gli stessi mezzi. — Se il liberato persiste sulla buona via, l'assistenza del patronato sarà che una forza benefica che lo sostiene, se al contrario devierà dal retto sentiero, la polizia riprende interamente il rigoroso esercizio delle funzioni che la legge gli confida.

ai concetti accennati nel tema, ma non si dissimula le difficoltà. Ad ogni modo questo potente aiuto potrebbe forse ottenersi:

1.<sup>o</sup> facendo partecipare i rappresentanti del giornalismo a tutte le Commissioni locali di patronato, di sorveglianza, ecc. alle quali possono fin ora esser chiamati o potrebbero esserlo senza inconvenienti persone estranee all'amministrazione giudiziaria e alle carceri;

2.<sup>o</sup> nelle località ove queste commissioni non vi sono, crearne con funzioni ben determinate, e laddove si trovano che hanno origine da istituzioni private, allargarne l'azione e favorire la introduzione di nuovi elementi presi dal giornalismo;

3.<sup>o</sup> far pervenire frequentemente ai giornali sia direttamente, sia per la intromissione delle delegazioni della stampa, dei sindacati o delle associazioni della stampa stessa, delle notizie o comunicazioni scritte in modo facile ed accessibile alla generalità del pubblico, nelle quali si trovasse chiaramente spiegate tutto ciò che è utile e interessante di far conoscere al pubblico stesso;

4.<sup>o</sup> Invitare un rappresentante dei Sindacati o delle Associazioni della stampa — e laddove non ve ne sia, supplire con una scelta prudente — a far parte dei Corpi consultivi superiori già esistenti o da organizzarsi presso le Direzioni generali delle carceri, per tutto ciò che si riferisce al trattamento morale dei detenuti, alla loro liberazione condizionale, al loro patronato quando riacquisteranno la loro libertà ecc. ecc.

La stampa e la donna, associati in una idea comune non cureranno ostacoli, trionferanno di tutte le inerzie, sapranno far muovere tutte le forze individuali e collettive.

Servendosi nel nobile scopo del bene di tutti i sentimenti, di tutti gli interessi ed anco di tutte le debolezze sociali, saprebbero creare, a profitto delle istituzioni di patronato, una di quelle correnti di simpatia che trascinano i più ribelli e dalle quali scaturiscono i fecondi ed ammirabili miracoli della carità.

*Signorina LIDIA POET di Pinerolo, laureata in diritto. Ecco le conclusioni della breve ma succosa relazione:*

Occorre:

1.<sup>o</sup> di fondare con la cooperazione dei ministri dei diversi culti, a similitudine di ciò che si fa negli Stati Uniti di America, la istituzione di una domenica o due nell'annata, consacrate specialmente dai pastori,

popi, preti e rabbini, a parlare nei loro sermoni dei prigionieri ciò che si è fatto, e delle riforme e dei progressi che si desiderano realizzare per garantire la società contro i malfattori, per fare diminuire efficacemente i reati con le istituzioni preventive, per ottenere l'emozione dei colpevoli, affinché ritornando in libertà non sieno un pericolo per la società, e per assicurare sempre meglio la sicurezza delle persone e la protezione degli interessi di tutti e di ciascuno in particolare;

2° di organizzare l'insegnamento della scienza penitenziaria e di creare un ramo speciale degli studi nelle facoltà di diritto, e, in forma di lezioni concise ed elementari, nei licei e nelle scuole superiori;

3° di incoraggiare le persone di buona volontà, che si occupano *ex professo* delle questioni penali e penitenziarie, a farne soggette a pubbliche conferenze;

4° di aiutare la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, memorie e studi speciali nei giornali e nelle riviste sui temi più interessanti e di attualità della scienza penitenziaria.

FOJMSKY, *suddetto*. — Bisogna persuadere che l'indirizzo dato dal sistema penitenziario ha per iscopo la utilità sociale; quindi, catta

## ATTI PARLAMENTARI

### Camera dei Deputati

**Relazione della Giunta generale del Bilancio sul disegno di legge  
presentato dal Ministro del Tesoro (GIOLITTI) il 30 novembre 1889.**

**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno  
per l'esercizio finanziario 1890-91. (1)**

*Presentata nella seduta del 16 maggio 1890.*

...Insieme alla unificazione ed alla riforma del Codice dei delitti e delle pene e, coordinandola con essa, s'è dovuto por mano alla revisione degli ordini vigenti in fatto di pubblica sicurezza; e s'è dovuta preparare una radicale trasformazione dei nostri istituti penitenziari, senza della quale resterebbero in gran parte frustrati gli alti ideali, cui s'è informata la novella legislazione penale.

...Di tale proponimento l'espressione tecnica si trova nel sistema del bilancio consolidato, che all'Amministrazione carceraria fu prescritto per legge (2), e che è stato spontaneamente adottato come criterio direttivo delle richieste di stanziamento per gli altri servizi dipendenti dal Ministero dell'interno.

La vostra Giunta non si nasconde le difficoltà pratiche e le patenti imperfezioni d'un tal sistema, la cui attuazione non potrà mai essere completa ed assoluta. Il bilancio si nega, per necessità dell'indole sua, ad ogni rigidità. Esso deve continuamente adattarsi alle esigenze dei servizi pubblici, mutevoli per intensità e per ordine di preferenza. Esso va subordinato al movimento progressivo o regressivo, delle entrate dello Stato, ed ai mezzi, onde il Tesoro dispone. La consolidazione del bilancio non può d'altronde applicarsi se non in via eccezionale ed in periodi di transizione, quale è quello che l'Amministrazione dell'interno attraversa in questo momento. Ma in un periodo siffatto può riuscire utile accettarla e tenerla salda, come un limite inesorabile contro i giustificati impulsi d'ogni maniera, che spingerebbero all'aumento della spesa.

Solanamente, nell'ammettere il concetto della consolidazione del bilancio in via eccezionale, alla vostra Giunta corre l'obbligo di subordinarla ad una duplice riserva. Nell'ordine costituzionale non si potrebbe mai ammettere che, col bilancio consolidato, fosse in alcun modo, anche implicito, menomato il diritto,

(1) Sotto-Commissione del bilancio del Ministero dell'interno: Geymet, presidente, Solimbergo, segretario, Coppino, Martini Ferdinando, Di Sant'Onofrio, Marcera e Salandra, relatore.

(2) Legge 14 luglio 1889, n. 0165, art. 9 e seguenti.

che al Parlamento compete, di sindacare preventivamente ciascun singuolamento, come tale, e di proporre modificazioni di ogni maniera, indistintamente dalla loro influenza sopra le risultanze complessive del bilancio dato Ministero, e delle assegnazioni competenti a ciascun servizio. Ne finanziaria, il bilancio consolidato va inteso come un limite massimo come un limite minimo, come un ostacolo all'incremento della spesa, e un impedimento alla sua diminuzione. Imposto dalla legge o liberamente adottato dal Governo, come norma direttiva, esso deve unicamente riguarare come un freno più efficace e come una maggiore garanzia.

Del resto nulla prova che il Governo non l'intenda allo stesso modo la ragguardevole economia proposta con l'ultima Nota di variazioni quando il nostro lavoro era presso che compiuto, fa fede che gli intendimenti del Governo, non sono disformi da quelli della vostra Giunta, e che, di questa, il Governo reputa che, nel critico momento presente, le aspirazioni anche le più legittime, a costosi progressi, debbano essere, provvisoriamente sacrificate alla suprema esigenza che si restauri l'equilibrio nel bilancio generale dello Stato, e che nuovi tormenti non s'impongano alla tribolata temina della nazione.....

**Spese per l'Amministrazione delle carceri.**

luogo dei regolamenti vecchi e dei regolamenti speciali per taluni compartimenti, non più rispondenti alla riformata legislazione penale;

2° in un nuovo ordinamento del personale superiore e di custodia, per metterlo in grado d'applicare le novelle norme legislative e regolamentari;

3° in una completa trasformazione dei presenti locali carcerari.

Circa i nuovi regolamenti è stato, in una recente occasione, annunziato alla Camera come essi siano già preparati e sottoposti al Consiglio di Stato. Ma la loro pubblicazione è, in parte, subordinata all'approvazione del presente bilancio. Il quale, nella sua parte ordinaria, traduce finanziariamente la riforma del personale carcerario; e nella straordinaria è chiamato a provvedere al rinnovamento degli stabilimenti penitenziari.

Prima di vedere come i nuovi organici influiscano nelle variazioni di ciascun capitolo, ci corre l'obbligo di riferirne succintamente i principali concetti informativi.

La prima modificazione di qualche rilievo, portata all'organico precedente, consiste nell'assoluta separazione del personale direttivo, o di concetto, da quello di ragioneria e da quello d'ordine.

La separazione delle due prime carriere, già da un pezzo riconosciuta indispensabile, è stata completamente attuata. Di tal che ogni funzionario delle due categorie saprà nettamente quali siano le sue vere attribuzioni, e non si avrà a ripetere il fatto deplorabile (e deplorato spesso dalla Corte dei conti) di vedere che in mancanza del direttore, il contabile, riconcentrando in sé tutte le attribuzioni, ordinava un pagamento, faceva il relativo mandato, lo estingueva pagandolo, e controllava sé stesso in tutte queste operazioni.

Questa separazione di carriera, mentre da un lato migliora la classe di ragioneria, il cui stipendio può arrivare fino a lire 3,000, non toglie ai contabili il loro avvenire; imperocché col nuovo regolamento anche i ragionieri possono essere nominati direttori, quando ne abbiano veramente i titoli.

La creazione dei ragionieri avrebbe dovuto portare un aumento di 20 posti di contabile, quanti sono gli stabilimenti penali, con una spesa di lire 50,000. Invece si sono fatte due categorie di ragionieri, e col nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione carceraria i computisti di 1<sup>a</sup> classe possono esercitare anche le funzioni di contabile, dando la necessaria cauzione.

Una seconda modificazione consiste nel separare di grado gli ispettori delle carceri dai direttori.

Finora gli ispettori delle carceri erano di tre classi, cioè due di 1<sup>a</sup>, due di 2<sup>a</sup> e due di 3<sup>a</sup>, e facevano un ruolo unico coi direttori; ma, nell'agosto 1889, grazie alle promozioni ottenute, essi divennero tutti di 1<sup>a</sup> classe. Però il bisogno di separare affatto il funzionario che si dedica da quello che può essere sindacato; il bisogno di dare agli ispettori un grado superiore rispondente alle funzioni più elevate, il bisogno di evitare gli attriti che nuocevano alla disciplina, hanno reso necessaria la modificazione di cui è parola.

*Ma con questo provvedimento il bilancio è aggravato. I sei ispettori. appar-*

tenendo alla classe dei direttori, ne godevano sinora tutti i diritti, si complesso avevano:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| stipendio . . . . .             | L |
| indennità di alloggio . . . . . | » |
| Totale . . . . .                | L |

mentre col nuovo ordinamento essi avranno diritto a

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| stipendio di L. 6,000 . . . . . | L |
| » di » 5,500 . . . . .          | » |
| Totale . . . . .                | L |

Di guisa che, mentre da un lato si migliora la classe degli impiegati e dell'Amministrazione delle carceri, la sola che dall'anno 1862 non abbia beneficiato ancora, dall'altra si avrà una minore spesa di lire 1,700.

Un provvedimento simile fu preso per i questori col bilancio del 1895. In tal modo il loro stipendio da lire 5,000 fu portato a lire 6 e 7,000, e loro l'indennità di alloggio di cui godevano.

Una terza modificazione all'antico ordinamento è fatta con la creazione di uffici di L. 2,000. Tale provvedimento è stato suggerito dal p. Il dare un stabile miglioramento a quella categoria di funzionari che possibilità di progredire per mancanza di titoli.

In quanto poi al personale di custodia, le modificazioni apportate s



Accresciuta di lire 300 annue la paga, in compenso del soppresso diritto al vitto, che importava un onere all'erario di lire 365 annue per ogni agente, si accrescerà la quota di pensione vitalizia loro spettante, allorquando vengono collocati a riposo.

Altro vantaggio troveranno gli agenti di custodia nei posti di scritturali istituiti col nuovo ordinamento e nel passaggio a sorveglianti negli stabilimenti speciali: posti da accordarsi a quelli i quali per un determinato periodo di tempo abbiano prestato servizio lodevole.

Riservandosi col nuovo ordinamento agli agenti collocati a riposo i posti di custodi nelle carceri mandamentali, si procurerà nell'età avanzata una posizione discreta a tutti coloro, che abbiano maggiori benemerienze di servizio, aggiungendo per gli stessi al trattamento di riposo uno speciale assegno ed altri vantaggi pel nuovo incarico loro affidato.

L'aumento del soprassoldo annesso al secondo ed al quarto distintivo di merito, portato da 20 a 30 centesimi, costituisce pure un miglioramento per gli agenti onesti e volenterosi.

Tutti poi avranno un notevole vantaggio con l'accreditarsi agli agenti di custodia gli interessi del loro fondo di massa superiore alle lire 50 da versarsi nelle Casse di risparmio postali, interessi dei quali fino ad ora aveva disposto l'Amministrazione.

Gli agenti di custodia si giovano altresì del nuovo ordinamento per la riduzione nella durata delle ferme e per le facilitazioni accordate, sotto determinate condizioni, nel contrarre matrimonio.

L'Amministrazione confida che i vantaggi morali e materiali del nuovo ordinamento saranno tali che le domande di ammissione e riammissione supereranno il bisogno, e che per esse sarà dato modo di operare una epurazione ed una selezione del personale di custodia.

Quando quest'ultimo effetto potesse realmente conseguirsi ed il Corpo delle guardie carcerarie potesse economicamente, e più moralmente, esser portato in condizioni non inferiori a quelle degli altri Corpi analoghi, militarmente organizzati, il beneficio del nuovo ordinamento si dimostrerebbe per ciò solo inestimabile.

La vostra Giunta, convinta che nei limiti della spesa stabilita, convenga lasciare una sufficiente libertà d'azione all'Amministrazione, alla quale incombe la grave responsabilità della riforma, ne accetta i concetti fondamentali, e si astiene dallo entrare in una minuta disamina critica degli organici riformati.

Solo, a titolo di suggerimento, essa avrebbe ad osservare:

1° che, nel personale direttivo, migliorando la condizione degli ispettori, si peggiora di alquanto quella dei direttori di prima classe, ai quali non si lascerebbero che quattro posti. Or tale lieve inconveniente può esser agevolmente corretto, portando da quattro a sei il numero dei direttori di prima classe, da 28 a 29 quelli di terza e riducendo da 54 a 50 il numero dei direttori di quarta classe: tutto ciò senza alcun maggior aggravio del bilancio.

2° che sarebbe stato forse miglior partito ridurre a soli dieci i posti ziali d'ordine di prima classe, aumentando invece di un egual numero di computisti della medesima classe e col medesimo stipendio, essendo dei computisti più necessaria all'Amministrazione, ed essendo circo migliori garanzie la loro ammissione nel servizio.

Premesse tali dichiarazioni sarà facile rendersi conto in breve delle variazioni apportate ai singoli capitoli del bilancio dell'amministrazione nei

Capitolo 74. — *Carceri - Personale di direzione, di amministrazione tecnica* (Spese fisse), lire 1,220,570.

Lo stanziamento è aumentato di lire 6,042,21 col disegno di legge ministeriale, per aumenti biennali (V. allegato n. 1), e di altre lire 28,66 nuovo organico.

Capitolo 75. — *Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e altro*, lire 5,644,683,55.

Il notevole aumento di lire 1,611,765, previsto con la nota di variazioni deriva dal mutato sistema di trattamento degli agenti carcerari, che si è esposto.

L'aumento nelle paghe è completamente compensato dalla diminuzione nei capitoli relativi ai premi d'ingaggio, al vestiario, armamento ed indennità agli agenti carcerari, ed al loro mantenimento.

Capitolo 76. — *Carceri - Indennità di alloggio*

*concorso al Congresso internazionale di Pietroburgo.* Ora, con la nota di variazioni 61 *ter*, si propone di escluderle dallo stanziamento nella parte ordinaria, inscrivendo una maggiore spesa nella parte straordinaria per lire 20,000 al capitolo 121 *bis*.

Il primo Congresso penitenziario internazionale ebbe luogo a Londra nell'anno 1873 ed il secondo a Stoccolma nell'anno 1878. Ad ambedue l'Italia fu rappresentata da appositi delegati uffiziali.

Il terzo Congresso si tenne a Roma nell'anno 1885, e nel giugno dell'anno in corso si adunerà a Pietroburgo il quarto Congresso.

Durante il medesimo si terrà a Pietroburgo una Esposizione dei prodotti del lavoro dei detenuti negli stabilimenti carcerari ed una Esposizione speciale di tutto quanto riguarda gli ordinamenti degli stabilimenti destinati alla educazione correzionale dei minorenni.

A queste Esposizioni, alle quali concorrono i principali Stati del mondo civile, l'Italia non poteva astenersi dal prender parte. I fondi, che si chiedono in questo capitolo, del pari che nel capitolo 121 *bis* della parte straordinaria, sono destinati a far fronte alle spese rese necessarie della preparazione alle predette Esposizioni, e dall'invio a Pietroburgo della Delegazione ufficiale, che deve rappresentare l'Italia in quella solenne riunione.

Capitolo 83. — *Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inserienti, combustibile e stoviglie.*

La nota di variazioni 61 *ter*, propone su questo capitolo una prima diminuzione di lire 2,187,642.91 riducendone lo stanziamento da lire 14,954,600 a lire 12,766,957.09.

La nota di variazione 64 *quinqies* propone una ulteriore diminuzione di lire 2,000,000 riducendolo a lire 10,766,957.09

La prima diminuzione deriva in gran parte dalle innovazioni organiche apportate negli ordinamenti e nel trattamento del personale di custodia, sopra tutto dalla cessata somministrazione del vitto alle guardie. Difatti dalla denominazione di questo capitolo viene escluso il *mantenimento delle guardie*, che prima v'era compreso.

Sostituita la spesa di vitto, che era calcolata in lire 365 all'anno, con un aumento di paga di lire 300 all'anno, ne deriva che il mantenimento del personale di custodia, che costava al precedente bilancio . . . L. 1,955,670 costerà a questo bilancio . . . . . » 1,438,765

Economia realizzata . . . . L. 516,905

Questa somma, insieme ad altre lire 231,972.91, che l'esperienza dei precedenti consuntivi ha dimostrato potersi pure sottrarre a questo capitolo, sta in compenso delle maggiori spese, già spiegate o da spiegarsi più sotto, richieste da altri capitoli del bilancio, in ispecie da quelli pertinenti al servizio delle manifatture.

Di reale sollievo al bilancio dell'esercizio 1890-1891 è invece la seconda

economia di due milioni, proposta con la *Nota di variazione 61* qu. Ecco, in breve, come essa potrà realizzarsi.

Per effetto degli articoli 8 a 11 della legge 14 luglio 1889 n. 6165, veduto ai mezzi per la attuazione della riforma penitenziaria, cioè per il rione, l'ampliamento e la costruzione dei nuovi edifici carcerari, con a favore dell'Amministrazione carceraria il suo bilancio, in una somma corrispondente alla media della somma stanziata nei bilanci preventivi ordinaria e straordinaria degli ultimi tre anni. Tutto quello che fosse disponibile, dopo le assegnazioni occorrenti agli altri capitoli dell'Amministrazione carceraria, sarebbe andato a favore di un capitolo nominarsi « *Spese di riduzione, ampliamento, costruzione dei fabbricati* ». E quale avrebbe pure ad essere accresciuto di tutte le e verificate nel complesso degli stanziamenti assegnati al servizio carcerario, ed in specie da maggiore delle previsioni sul lavoro carcerario, e da prezzo di vendita di fabbricati riservati. Ai residui dello stesso capitolo avrebbero dovuto buirsi le variazioni ulanti dagli accertamenti dei residui tanto attivi passivi, dei precedenti esercizi.

Tale il congegno finanziario preordinato dalla legge 14 luglio 1889

Per effetto di esse le assegnazioni in bilancio per i servizi carcerari sono dovute ammontare alla cifra complessiva di lire 31,593,740.09.

Tuttavia, dopo queste osservazioni, la vostra Giunta volentieri vi propone di accogliere la proposta del Governo.

Possano o no i due milioni da reintegrarsi al bilancio delle carceri per l'esercizio venturo essere conseguiti per via di maggiori entrate ordinarie, come sarebbe altamente desiderabile, resterà sempre un non ispregevole beneficio acquisito a questo esercizio. Le esigenze della riforma penitenziaria passeranno in seconda linea di fronte alla suprema esigenza dell'equilibrio del bilancio. (*Vedi nello allegato n. 6 il movimento della popolazione detenuta dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889*).

I capitoli 84 a 89 sono invariati, salvo la diminuzione di lire 3,000 sullo stanziamento del capitolo 88 (*Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie*). Le medesime lire 3,000 servono a costituire il capitolo 100 bis, di cui è parola più sotto.

I capitoli 90 a 95 relativi al servizio delle manifatture hanno notevoli aumenti, nella somma complessiva di lire 650,000, di cui 500,000 per provviste di materie prime ed accessorie.

L'Amministrazione carceraria chiede un tale aumento; perchè presume che maggior lavoro sarà dato alle sue manifatture dai Ministeri della guerra e della marina.

La vostra Giunta, senza entrare nella grave questione del lavoro dei detenuti e della concorrenza, ch'esso fa, al lavoro libero, fa plauso al buon volere delle Amministrazioni interessate; ed è sicura che lo sviluppo, tuttora modestissimo, delle nostre manifatture carcerarie, tenendolo ristretto, secondo i sani principii, a procurar lavoro ai soli detenuti, che non possono lavorare all'aperto e provengono dalle classi industriali, non potrà arrecare alcun danno apprezzabile al lavoro libero.

Restano invariati tutti gli altri capitoli (93 a 100) del bilancio ordinario dell'Amministrazione delle carceri.

Solamente con la nota di variazioni 64 ter si propone la creazione di un nuovo capitolo (100 bis) con la denominazione: *Spese eventuali per l'Amministrazione carceraria*, applicandovi le lire 3,000, come sopra diminuite al capitolo 88.

Alla vostra Giunta, in conformità delle norme più corrette e di un voto espresso dalla Camera, non piace moltiplicare le denominazioni vaghe di *spese eventuali*, o simili. Assunte precise informazioni sopra la presunta destinazione di questo stanziamento, essa vi propone di approvarlo sotto la mutata denominazione di « *Gratificazioni e sussidi a persone estranee all'Amministrazione delle carceri per servizi resi all'Amministrazione stessa* ».

.... L'Amministrazione delle carceri propone finalmente, a simiglianza di quanto fu già praticato con la legge di assestamento pel bilancio dell'esercizio 1889-90, che siano raccolti in un solo capitolo (12b), sotto il titolo di *Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari*, gli stanziamenti inseriti già in 17 capitoli (116-132) dei quali, sotto la denominazione

cifre precise per lavori carcerari in alcune date località, e il dicast assegnava un fondo a calcolo per le eventuali eccedenze del costo dei lavori sui fondi stanziati nei capitoli precedenti. La somma con rimane invariata in lire 469,000.

L'unificazione del capitolo è prescritta dall'articolo 9 della legge 14 lug sulla cui parte finanziaria non giova tornare, avendone esposti i concetti mentali a proposito del capitolo 83 di questo bilancio.

Per ora è stata data esecuzione a questa sola prescrizione della quanto a determinazione dei fondi devoluti a beneficio della riforma penit E ben s'intende e si giustifica il ritardo; perchè un accurato, e necessa non lieve, lavoro di preparazione, si richiede a intraprendere la gran

All'Amministrazione centrale delle carceri corre l'obbligo di raccogli mezzo del suo ufficio tecnico, tutti gli elementi relativi ai singoli l Carceri giudiziarie centrali, stabilimenti di pena, riformatorii governati ha l'isogno di porre ad una cognizione sistematica ed approssimat esatta delle condizioni di fatto di ogni singolo stabilimento: del suo di costruzione; della sua capacità attuale; della possibilità, o meno, di riduzione a celle od a cubicoli, e della spesa occorrente. Quando g stabilimenti non sono riducibili, l'Amministrazione deve determinare denza il dove, il come ed il costo dei novelli edilizi da surrogare. autorizzata dall'articolo 6 della legge citata ad alienare i fabbricati e

stabilimenti, per via della soppressione dei più piccoli, relativamente più costosi, devono ormai essere attenuate, se non rimosse, dopo l'unificazione delle leggi penali, e dopo i larghi poteri concessi all'Amministrazione carceraria dalla legge 11 luglio 1889.

La tenace resistenza degli interessi locali può essere vinta in nome delle esigenze di un grande servizio pubblico, e per la ragione, ormai prepotente, dell'economia.

Il capitolo 121: *Stabilimenti carcerari diversi. Costruzione di nuove celle e vagoni cellulari per servizio di trasporto dei detenuti* rimane invariato, con lo stanziamento di lire 30,000.

I due capitoli aggiuntivi (121 *bis* e 121 *ter*), proposti con la nota di variazione G4 *ter*, il primo con lo stanziamento di lire 20,000, e l'altro con lo stanziamento di lire 15,000 trovano giustificazione, in quanto al concorso al Congresso di Pietroburgo nelle osservazioni soggiunte al capitolo 88, ed in quanto alla spesa straordinaria per lavori statistici preparatorii della riforma penitenziaria, nelle considerazioni ora svolte sul capitolo 120.

*Onorevoli Colleghi* — L'esame così compiuto dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1890-91 si riassume nel seguente prospetto, nel quale sono trasfuse le quattro note di variazioni e le riduzioni di lire 126,063,34 proposte dalla vostra Giunta.

*Prospetto delle SPESE EFFETTIVE proposte per l'esercizio 1890-91 coll'indicazione delle differenze in confronto delle somme approvate collo stato di previsione 1889-90. (2)*

| SERVIZI                             | Spesa ordinaria | Differenza nel 1890-91 in confronto alle somme approvate collo stato di previsione per 1889-90 | Spesa straordinaria | Differenza nel 1890-91 in confronto alle somme approvate collo stato di previsione per 1889-90 | Insieme della spesa (ordinaria e straordinaria) | Differenza totale nel 1890-91 in confronto alla spesa effettiva approvata collo stato di previsione per 1889-90 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amministrazione delle carceri . . . | 27,945,463.20   | - 2,027,605.23                                                                                 | 534,000             | + 35,000                                                                                       | 28,479,463.20                                   | - 1,992,605.23                                                                                                  |

Avendo già pubblicato i principali *allegati* di questa relazione, ci limitiamo a riportarne l'ultimo, del movimento dei detenuti nell'esercizio 1888-89.

(2) Ci limitiamo alle cifre relative alle carceri.

|                               | MARCHI |         | FEMMINE |         | M  |
|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|----|
|                               | Maschi | Femmine | Maschi  | Femmine |    |
| Carceri giudiziarie . . . . . | 26,493 | 2,448   | 299,032 | 35,822  | 29 |
| Bagni penali . . . . .        | 15,386 | ..      | 2,872   | ..      | .. |
| Case di pena . . . . .        | 14,077 | 1,277   | 6,380   | 281     | .. |
| Case di custodia . . . . .    | 930    | 57      | 581     | 5       | .. |
| Riformatori . . . . .         | 2,762  | 1,913   | 1,503   | 268     | .. |
| Domiciliati coatti . . . . .  | 2,718  | 2       | 3,015   | ..      | .. |
| Totale . . . . .              | 62,359 | 5,397   | 313,383 | 36,376  | 31 |
|                               | 67,756 |         | 349,759 |         |    |



## **ione sui manicomi e sulle carceri**

(Tornata 10 maggio 1890)

**ENTE.** Viene ora la discussione della seguente mozione dell'onorevole Poerio :

amara invita il Governo a presentare nel più breve tempo, ed in modo essere discussa nel periodo della presente Sessione, una legge che secondo efficace la garanzia giuridica e civile che la società deve agli sventurati nei manicomi ed ai detenuti nelle carceri e nei luoghi di pena. (Tornata il 26 marzo 1890).

« Cucchi Francesco, Caldesi, Meyer, Basetti, Pantano, Pavoncelli, Florenzano, Francica, Diligenti, Branca, Lovito, Bertollo, Pascolato, Ferrari, Luigi. »

onorevole Imbriani ha facoltà di parlare per svolgere la sua mozione.

1. Sarò brevissimo, e confido questa volta che il ministro dell'interno mi risponda soddisfacente. Si tratta della cosa più importante che esista, l'assistenza degli individui, che sono in potere di altri.

Io ai poveri reclusi nei manicomi noi abbiamo bisogno assolutamente di legge organica, perchè ci troviamo in condizioni, che rammentano tempi barbari.

Io con la legislazione attuale può cadere in balia di un manigoldo; abbiamo casi orribili, abbiamo della gente fatta porre nei manicomi unicamente per vederla.

*occe.* C'è il codice penale!

1. Non abbiamo nessuna norma, nessuna garanzia legale, che regoli questa materia. Basta che un medico così detto alienista dichiari matto un individuo perchè sia rinchiuso in un manicomio!

In verità, credo poco alla scienza degli alienisti; (*Si ride*) credo che il procuratore generale, a cui si presenti un prigioniero, vede già in lui il matto così quando si presenta ad un alienista un individuo presunto ammattito l'alienista lo qualifica subito per matto. Se tale non è, lo diventerà, (*Si ride*) perchè lo consegna a due manigoldi, che per prima cosa gli dicono che è matto; quello risponde di no, i manigoldi gli saltano addosso, gli mettono le mani a di forza e lo prendono a pugni e a calci.

Oh! oh!

11. È proprio così!

La questione così serena io non amo di citare esempi spiacevoli, di individui, altrimenti potrei citarvi degli ultimi esempi dolorosissimi di per-

sone, che tutti qui conosciamo, di colleghi nostri ai quali si è inflitto questo terribile trattamento, e che se non sono proprio diventati matti è stato perchè fortuna, natura, fati, hanno voluto così.

C'è qualche cosa di peggio. Abbiamo due specie di manicomi, i provinciali ed i privati. I manicomi provinciali sono sorvegliati dalle provincie, e nella legge speciale organica, che spero vorrà proporre il Governo, vorrei vedere abolita questa tutela delle provincie, perchè le provincie spero che saranno abolite in un tempo più o meno lontano: abolite col rispattivi prefetti (*Si ride*) Sarà una buona economia per l'erario; ci guadagnerà la pubblica sicurezza, ci guadagnerà l'ordine pubblico, ci guadagnerà l'amministrazione; non avremo più i parlamenti provinciali, e le elezioni di secondo grado fatte da essi, non avremo più i fondi segreti dei prefetti, e tante altre belle cose.

Ma lasciamo stare questa piccola parentesi. Certo è che nei manicomi, i quali sono pochissimi sorvegliati in generale, e dove tutto dipende dagli individui che ne sono a capo, avvengono cose orribili. Io so di assassinii commessi nei manicomi. In un manicomio privato si lega un individuo, perchè lo vogliono tenere e mangiare per forza, gli aprono la bocca, gli mettono una specie di strumento nell'esofago, introducono dei liquidi, e lo assassinano in questo modo.

Dunque la legge, che noi aspettiamo, deve assicurare la tutela giuridica e legale degli intelletti, che, pazzi o non pazzi, spesso capitano in potere di altri nei manicomi. Ma siccome questa legge deve riguardare tutti coloro, che hanno la

ovò che ci erano sospetti gravi di strangolamento, si passò sopra a tutto morto fu mandato al camposanto con la camicia di forza, che l'aveva reso re, e non se ne parlò più.

bagno di Porto Longone si commettono ogni giorno delle cose orribili; si cono nelle celle isolate certi reclusi, o che non sono simpatici, o che sono disciplinati, o che sono mezzo matti, e si assassinano in un modo molto , con dei colpi di sacchetto di sabbia sullo stomaco.

icchè quando vengono i medici, non trovano rotture di costole, non tro- altre lesioni apparenti, il morto è morto, e buona notte. Ora tuttocìò non sserere negato.

rocesso di Civitavecchia è il che vi dice come si assassina un uomo, che imbavaglia, gli si mettono le dita alla gola tanto da rompergli gli organi, bastona, lo si strangola, e si fa silenzio. E se non fosse stato per l'insi- di alcuni reclusi, non sarebbe venuto alla luce tutto ciò. Il mio collega imo, l'onorevole Sani, ha una interpellanza sui mezzi che adoperano i ca- eri nelle loro camere di reclusione, cosiddette di sicurezza, con i bracciali, ceppi, con simili bei strumenti di tortura. Egli svolgerà la sua interpel- . (Interruzioni).

este cose sono consacrate nei regolamenti. E' inutile dire: non ci credo. io nei regolamenti e ci dovete credere per forza.

nque l'onorevole Sani svolgerà la sua interpellanza. Frattanto lo credo o spirito di civiltà, quest'altissimo ideale di garanzia, che deve dare la a tutti debba essere affermato in una legge organica. Io lascerò svolgere ai colleghi, più competenti di me in materie giuridiche, tutti gli argomenti possono convalidare la necessità di questa legge.

non ho fatto che limitarmi ad accennarla, e confido che il ministero del- rno vorrà darci una rassicurante promessa.

ESIDENTE. La discussione è aperta sulla mozione. L'onorevole Villanova ha tà di parlare.

LLANOVA. Avendo domandato di parlare su questa mozione, dirò senza ac- are a fatti speciali, come lo creda che il legislatore debba intervenire in menti così delicati, perchè effettivamente vi sono dei gravissimi inconve- ni ai quali bisogna provvedere, tanto più che le leggi ora in vigore non spondono alle esigenze moderne.

specialmente è necessario di provvedere per legge ai manicomi, anche per- fino ad ora non è disciplinato efficacemente il modo di determinare in il condizioni si trovano le persone in esse rinchiusa.

) potrei accennare a qualche fatto preciso; potrei accennare ad un fatto deve essere a conoscenza dello stesso onorevole ministro dell'Interno, per- da parecchio tempo un parente reclama invano di conoscere le condizioni una reclusa nel manicomio di Milano.

E' certo che questa materia delicatissima merita di essere studiata (poichè sono impreparato all'argomento e parlo perchè in certo modo che in questa materia è da studiarla la condizione di coloro, che nelle sale di osservazione presso gli ospedali, che nei manicomi, e anche quando sono dichiarati pazzi dagli stessi medici, e considerati sono lasciati in una relativa libertà, affidati alla custodia della famiglia sempre) in modo che possa essere garantito nè l'interesse di chi è nè quello della sicurezza pubblica.

Quindi, facendo plauso alle firme raccolte sulla mozione del collega io non posso a meno di raccomandare alla Camera che la mozione da essa approvata.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, l'onorevole ministro ha parlato.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Due sono gli argomenti trattati: l'uno dei manicomi l'altro alle carceri.

In quanto all'esercizio dei diritti civili, la Camera sa meglio di noi gli infermi di mente, provvede il codice. Appena un individuo è colpito da malattia mentale, se ne chiede l'interdizione; ove questa malattia si manifesta si convoca il Consiglio di famiglia; il colpito è interrogato; il tribunale crede, gli nomina un amministratore, e, dal giorno che la malattia è

è soggetti al regime cellulare; quindi il ministero non può che tenersi fermo alle norme del codice stesso.

Comunque sia, per la esecuzione del Codice, come dissi, e conformemente alla legge, un regolamento è allo studio del Consiglio di Stato; e, appena il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere, noi lo porteremo alla firma del Re.

In quel regolamento la Camera vedrà come sia impossibile che abusi si commettano e come la pena non possa essere espiata diversamente da quello che la legislazione esige.

Dunque concludo: la legge dei manicomi sarà presentata, e spero che la Camera vorrà approvarla.

Quanto ai reclusi si è fatto quello che si doveva fare, e il regolamento che sta per essere pubblicato ne darà la prova.

PRESIDENTE. Onorevole Imbriani, ha facoltà di parlare.

IMBRIANI. Io so che fin da molti anni fa una legge sui manicomi fu proposta dal ministro Nicotera. Ma poi nessuno si curò di ripresentarla, sul serio, nè finora è stata ripresentata.....

CRISPI, *ministro dell'interno*. Fu ripresentata due volte: nell'84 e nell'86!

IMBRIANI. Lo so (*Si ride*); ma è stata messa innanzi per non essere discussa, il che equivale a non averla presentata. (*Si ride*).

CRISPI, *ministro dell'interno*. Fu la Camera che non la discusse.

IMBRIANI. Quando il ministro vuol far discutere una legge sa come deve fare; e quando vuole lo fa.....

PRESIDENTE. Fa la proposta alla Camera! (*Si ride*).

NICOTERA. Domando di parlare.

IMBRIANI. Capisco; ma tante cose si fanno anche *pro forma!*

Il ministro ha parlato delle garanzie, che dà il codice civile, il quale regge con delle norme l'ammissione nei manicomi. Ma quando? Quando è la famiglia che presenta l'infermo. E perchè? Per tutelarne gl'interessi, ma non la persona. Ma quando lo presenta l'autorità? Ed è una cosa che accade tutti i giorni, che l'autorità prenda di mira qualcuno e lo getti in un manicomio.

E vi sono casi anche peggiori. Vi voglio solo narrare un fatto, per farvi vedere quali arbitrii possono accadere.

In una città che si chiama Napoli (*Si ride*), tre anni fa un padre molto malcontento di un figliuolo suo, che voleva fare un matrimonio poco decoroso, si rivolgeva al questore, un questore che adesso... basta lasciamo stare. Ebbene, il questore sapete che cosa disse a codesto padre? Io sono impotente a tutto; non ho che un mezzo: lo fo prendere come pazzo e ve lo metto in un manicomio.

A questa proposta il povero padre inorridì e se ne andò via.

Ma intanto ciò vi dimostra, o signori, che era in facoltà di quel qui far prendere uno qual pazzo e mandarlo al manicomio; che ve ne p

CRISPI, *ministro dell'interno*. Non c'è questa facoltà. . e sarebbe pun-  
ramente chi se la prendesse!

Voce. Sarebbe un delitto.

IMBRIANI. Ma accade tutti i giorni.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Mai, questo è un errore!

IMBRIANI. Ma tutti i giorni accadono dei soprusi di questo genere... no-  
specialmente del mandare al manicomio . . non intendo dare alla parola,  
sfuggita, un senso assoluto.

Io ho inteso dire non già che tutti i giorni accada quel fatto, ma ci  
dono spesso dei soprusi di quel genere. Ma passiamo ora alla second  
che concerne i reclusi.

Il signor ministro non ci ha parlato delle garanzie per i prigionieri app  
gono condotti nelle prigioni, specialmente nelle celle di custodia o ne  
dette camere di custodia.

In quanto poi all'accusa rivoltami di avere esagerato nella esposizione  
io gli rispondo ricordandogli il processo avvenuto poco fa in Roma, d  
risultò che quel povero pazzo Armenante fu assassinato nel modo più  
senza che nessuno valesse a tutelarlo; e molti altri fatti dello stesso gene

del ministro comprendo come andrà a finire questa interpellanza: mi riservo di presentare, d'accordo coi colleghi, una proposta di legge anche su di ciò.

PRESIDENTE. L'onorevole Villanova ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io protesto con tutte le mie forze contro le cose dette a carico dei nostri impiegati delle carceri, e degli agenti di polizia, e protesto altamente perchè in quanto fu detto non c'è nulla di esatto.

Il Cipriani, al quale ha alluso l'oratore, avea tanta libertà...

IMBRIANI. Me l'ha raccontato egli stesso.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Il Cipriani avea tanta libertà che conversava con quelli di fuori, e fu eletto deputato; certamente questo non sarebbe avvenuto, se egli fosse stato chiuso così rigorosamente come ha detto l'interpellante.

Per tutto il resto noi abbiamo a dolerci che di una sola cosa; che le nostre guardie siano quelle che hanno più sofferto in tutti i casi di ribellione ed anche ieri sera a Napoli una povera guardia ebbe sette coltellate per aver fatto il suo dovere.

Malgrado ciò dobbiamo sentire qui l'elogio delle ribellioni, e la critica dell'Autorità la quale tanto lavora perchè giustizia sia fatta (*Benissimo!*)

Durante il mio ministero voi troverete, del resto, degli ispettori, dei delegati tutto processo, perchè io non permetto che dal personale della pubblica sicurezza si commettano abusi.

Dei questori sono stati destituiti, cosa che altra volta non si faceva facilmente. Insomma si fa tutto quello che è possibile.

Ma a che, signori, dare a credere che siamo un popolo di Somali, in un tempo in cui la civiltà ha tanto progredito? in cui uomini come noi lavorano, a che il paese non solo abbia giustizia, ma che l'Autorità non meriti di essere ingiuriata, come la si ingiuria continuamente in questa Camera? (*Bene!*)

Io, signori, fo appello a voi. Non si può governare in questo modo! (*Benissimo!*).

Se voi credete che gli agenti della polizia, che hanno bisogno di incoraggiamenti, di lodi, di aiuti, debbono esser così tormentati in quest'Aula; allora è meglio che il Governo si sciolga; e che tutto resti in balla di coloro che lo vogliono sciogliere. (*Approvazioni*).

IMBRIANI. Una sola parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Parli pure.

IMBRIANI. Una sola parola, perchè debbo anch'io protestare contro questo linguaggio.

Io ho additato dei fatti, e si risponde in questo modo! Il fatto di l' ha raccontato egli stesso a me!

C'è qui il collega Tedeschi, il quale ammanettato ha ricevuto uno  
E' qui un nostro collega presente; sono fatti che avvengono tutti i  
Ora lo li addito all'Autorità, e l'Autorità risponde a questo modo? Non  
che sia il modo di rimediare.

CRISPI, *ministro dell' interno*. Al '86 io non era ministro.

IMBRIANI. Ma accade lo stesso adesso.

CRISPI, *ministro dell' interno*. (Con forza) Non è vero!

IMBRIANI. Sempre non è vero in tutto! ed io dico che è vero.

CRISPI, *ministro dell' interno*. Non è vero.

IMBRIANI. E' vero.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Imbriani, Ella non può dare smentite.

IMBRIANI. E neppure il ministro.

PRESIDENTE. Ma sì; perchè egli conosce i fatti; ed Ella non può  
altrui, azioni che non può provare.

IMBRIANI. Io le posso provare; egli le può negare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Villanova.



di iniziare l'azione d'interdizione, facoltà quasi mai fatta valere, ed avviene spesso, onorevole ministro dell'interno, che vi sono alcuni i quali hanno tutto l'interesse di non domandare l'interdizione di quelli che si trovano nelle sale di osservazione.

Ma ad ogni modo io sono contento che il ministro dell'interno abbia oggi risposto che la legge sui manicomi è pronta e che riconosce la necessità assoluta di disciplinare la materia. Io prego l'amico mio Imbriani di avere pazienza; e se quella legge eventualmente non risponderà ai concetti nostri, la combatteremo o proporremo quegli emendamenti che saranno adatti allo scopo. Ma se oggi noi preghiamo il ministro di provvedere ed il ministro dice che riconosce la necessità di provvedere, mi pare che allo stato delle cose non possiamo che dichiararci soddisfatti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Rettifico, per la parte che mi riguarda, una affermazione dell'onorevole Imbriani.

L'onorevole Imbriani ha detto che i ministri presentano le leggi e poi non le fanno discutere.

Ora, per la parte che mi riguarda, ricorderò all'onorevole Imbriani che, dopo presentata non solo la legge sui manicomi ma anche altre leggi, io mi dimisi e quindi non potei farle discutere.

Ed ora dirò due parole soltanto e su questo richiamo tutta l'attenzione del ministro dell'interno.

I dementi, o quelli che sono creduti tali, sono inviati ai manicomi o dietro domanda delle famiglie, o dietro domanda dei sindaci, o dietro domanda della Autorità di pubblica sicurezza.

Mi perdoni l'onorevole ministro, non è esatto ciò che egli ha detto, che le Autorità non possano mandare alcuno al manicomio.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Mi scusi, ho detto: non abusare.

NICOTERA. Allora siamo d'accordo.

IMBRIANI. Dove c'è l'uso, c'è l'abuso.

Voci. Oh! (*Interruzioni*).

IMBRIANI. Ci può essere l'abuso. (*Si ride*).

NICOTERA. Dunque ho detto che possono essere inviati o dalle famiglie, o dai sindaci, o dalle autorità di pubblica sicurezza, o dal magistrato.

Non ho bisogno di spiegare alla Camera quando il magistrato mandi al manicomio i folli.

Quando in un processo risulta che l'accusato nel momento in cui commise il reato, non era nella pienezza delle sue facoltà mentali, allora lo si manda in esperimento al manicomio.

*Però si manda al manicomio un'altra categoria di persone. Si mandano al mani-*

comio molti di quelli che sono liberati dal carcere per effetto delle disposizioni del nuovo codice.

Questo è un grandissimo inconveniente perchè in nessun manicomio ne esiste la sezione penale. Sicchè tanto quelli che sono mandati in esilio dal magistrato, quanto quelli che ora i sindaci trovano comodo di mandare perchè loro recano disturbo, gli usciti dalla galera, si debbono confondere tutti gli altri poveri disgraziati veramente ammalati; e gli inconvenienti gravissimi. Quindi io credo che il ministro dell'interno dovrebbe portar cialmente la sua attenzione su questo fatto.

Io non mi faccio illusioni: la legge sui manicomii (che è una legge importantissima) il ministro la presenterà, ne sono certo, poichè l'ha promessa; Camera non potrà discuterla adesso.

Si potrebbe intanto fare qualche cosa per provvedere. Io ritengo che il ministro potrebbe, senza stabilire al Ministero dell'interno un servizio speciale (credo che sarebbe bene che lo stabilisse) fare eseguire un servizio d'ispezioni nei manicomii: potrebbe di tratto in tratto ordinare un'ispezione ai manicomii provinciali, che privati, anzi direi un poco più ai manicomii privati.

Un' ispezione fatta dal Ministero dell'interno gioverebbe a questo: ad assicurare in primo luogo che i folli non siano trattati male. A questo proposito io direi all'onorevole Imbriani che egli forse ha ragione per taluni manicomii per esempio, nel manicomio di Aversa per quanto io ne so e per la de-

Però credo che sia utile l'ispezione da parte del Governo, e non solo per verificare se i reclusi sono trattati bene, ma per rimuovere un grande inconveniente che io dirò alla Camera, e che credo sia noto al ministro dell'interno per gli uffici diretti di persona interessata ad un manicomio.

L'inconveniente a cui accenno è questo. I sindaci hanno una grande difficoltà per far rinchiodere i pazzi: la spesa di trasporto, visto che non si è potuto ancora ottenere dal Ministero dei lavori pubblici e dalle Società ferroviarie, di trattare questi disgraziati nello stesso modo come sono trattati i carcerati, cioè a dire accordando il ribasso sul trasporto. Sicchè accade questo inconveniente: difficoltà nell'inviare i folli al manicomio, e difficoltà anche maggiore nel riprenderli. Quando un disgraziato è guarito, i medici del manicomio ne avvertono subito i sindaci, o la Deputazione provinciale, se il manicomio è interprovinciale. Sapete che cosa accade? Prima che la Provincia o i sindaci ritirino i folli, passano due o tre mesi e spesso accade che quel disgraziato guarito, impazzisce di nuovo.

L'ispezione dunque che io raccomando al ministro dell'interno, prima che il Parlamento possa discutere la legge, servirebbe grandemente a diminuire questo inconveniente.

Quando l'ispettore verificasse, e sarebbe facile verificare, che nel manicomio si tengono ancora rinchiodati quelli che sono guariti, e si tengono rinchiodati solamente perchè i sindaci, o le Deputazioni provinciali, non forniscono i mezzi necessari per farli ritornare nel proprio paese, il ministro dell'interno certamente avrebbe modo di provvedere.

Ripeto, la mia raccomandazione è diretta come tutti comprendono ad impedire che nei manicomii nascano degli inconvenienti, che non dipendono da chi dirige i manicomii stessi, ma spesso dai ritardi delle Autorità che mandano i detenuti ai manicomii.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. ministro dell'interno.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Perchè la Camera sappia l'interesse che noi prendiamo a questo grave argomento, sento il dovere di dirle ancora poche cose.

Nel regolamento per l'esecuzione del codice penale abbiamo un paragrafo speciale, il quale si riferisce ai manicomii giudiziari, e in quel paragrafo si stabiliscono le norme necessarie.

NICOTERA. Non ce ne sono manicomii giudiziari!

CRISPI, *ministro dell'interno*. Ce ne saranno!

In Italia sventuratamente mancavano molte cose, mancavano le buone carceri...

IMBRIANI. E mancano ancora!

CRISPI, *ministro dell'interno*. Si sta lavorando, onorevole Imbriani, stia sicuro. (*ilarità*).

Dal giugno 1889 in qua abbiamo fatto molte riforme nelle carceri esistenti, e molte se ne stanno costruendo di nuove.

Abbiamo già compiuto l'ergastolo, che è quello di cui più urgeva il bisogno, voi sapete, che l'ergastolo è la massima delle pene nella scala stabilita dalla legge, e che non esistendo più la pena di morte, l'ergastolo la supplisce. Vogliamo pensare alla pena massima, e vi abbiamo pensato, stabilendo l'ergastolo secondo i metodi moderni e in modo forse che all'estero migliori non sono.

Si sta lavorando alla costruzione dei reclusori e alla riduzione e chiusura di molte carceri che ne offrono la possibilità. E non solo abbiamo fatto questo, ma giornalmente noi lavoriamo al miglioramento del personale penitenziario appunto perchè è nostra antica convinzione, che non basti il carcere materiale, non basti il luogo dove deve rinchiodersi l'infelice condannato, ma che anche il personale sia morale, che capisca la santa sua missione e operi in guisa da potere sul carcerato usare tale influenza da indurlo a rendersi. Questo è il lavoro che quotidianamente facciamo. E per far ciò abbiamo dovuto cominciare dal migliorare il personale.

Volleste sapere la poca cura che si metteva nella scelta di questo personale prima che io fossi al potere. Per esempio tutte le volte che non si sapeva che cosa fare di un funzionario di pubblica sicurezza, perchè era un cattivo, si mandava alla custodia ed anche alla direzione delle carceri.

Era questo il sistema, e non si pensava alla responsabilità che ha il direttore delle carceri.

vate un codice così severo come quello che fu pubblicato, e che, direi, è tale che forma l'invidia degli altri paesi civili.

E' impossibile che col codice penale attuale avvenga il menomo abuso, imperocchè per la minima violazione della libertà individuale, il codice statuisce pene severe, ed i tribunali sanno applicarle.

NICOTERA. Non ha risposto circa all'ispezione.

CRISPI, *ministro dell'interno*. L'ispezione la faremo.

NICOTERA. Sta bene.

PRESIDENTE. L'onorevole Imbriani potrebbe modificare la sua proposta così:

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, passa all'ordine del giorno ».

IMBRIANI. Io non dubito punto della buona volontà del ministro; ma dico che questo bisogno di tutela sui reclusi è sentito come una necessità dal paese, e che i processi ultimamente svolti hanno dato ragione del dubbio, anzi, non del dubbio, ma della certezza che i regolamenti non sono applicati.

Io credo che male si difenda, signor ministro, il principio d'autorità volendo negare degli abusi, o scusarli, ma che molto meglio si difenderebbe, secondo me, promettendo di punire gli abusi ove avvengono, e di provvedere con leggi affinché non possano avvenire.

Ecco a che cosa tendeva la nostra mozione.

CRISPI, *ministro dell'interno*. C'è il codice penale.

IMBRIANI. Ma sono i regolamenti i quali in questi luoghi hanno piena potestà, ed essi fanno da codice penale, e da tutto, e sono naturalmente sotto l'alta sorveglianza del ministro; e questo avviene, non già per colpa sua, ma perchè non c'è una vigilanza, come io vorrei, dal di fuori, al di dentro.

Io vorrei quindi che ci fosse questa tutela. Pel momento, prendo atto delle dichiarazioni. Non posso fare altro. (*Si ride*).

Io quanto riguarda la legge sui manicomi, staremo a vedere che cosa ci si presenterà, come ha detto il collega Villanova; allora la discuteremo, la modifieremo, o la combatteremo.

Io quanto poi all'altra legge, di cui io sento assoluta necessità, ci riserbiamo di presentarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Imbriani trasforma la sua proposta in quest'altra:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno, passa all'ordine del giorno ».

E' vero, onorevole Imbriani?

IMBRIANI. Passa per ora. Che vuole che faccia? (*ilarità*).

PRESIDENTE. Chi intende approvare la proposta dell'onorevole Imbriani, si compiacca di alzarsi.

(*E' approvata*).

**BOLLETTINO**  
della Commissione Penitenziaria Internazionale (1).

---

Il fascicolo III e IV del Bollettino dell'anno 1888, non ha guari pubblicato contene anzitutto una necrologia dell'illustre Barone Di Holtzendorff e comunicazione ufficiale di questa dolorosa perdita, fatta ai Membri della Commissione penitenziaria internazionale dal Presidente sig. Galkine Wraskoy

Secondo il consueto, riassumiamo brevemente i rapporti ed altri documenti pubblicati nel fascicolo stesso.

~~~~~ L'onorevole senatore Tancredi Canonico tratta la seconda tesi della relazione del programma del Congresso di Pietroburgo relativa all'ubriache

Ma di questa relazione è fatto cenno, specialmente per la parte conclusa in altra parte del presente fascicolo (3).

~~~~~ Segue la riproduzione del progetto di Codice penale per il Cantone Neuchâtel, seconda parte, a compimento della pubblicazione fatta nel fascicolo precedente (4).

in quelle della Prussia orientale, di Posen, del Reno, della Vestfalia e del principato di Hoenzollern, nella provincia di Sassonia, di Slesia, dello Schleswig Holstein, della Prussia occidentale e degli Stati di Alsazia e Lorena, nel Regno di Sassonia, di Sassonia-Coburgo-Gotha, di Sassonia-Weimar e nel Württemberg.

Passa quindi a parlare delle società esistenti nel Belgio, in Francia, sia in Parigi sia nei Dipartimenti, in Olanda, in Italia, in Austria-Ungheria, in Russia, in Svezia e Norvegia, in Svizzera e nella Spagna.

Dopo questa accuratissima rassegna, il sig. Fuchs enumera le proposte ed i voti fatti su quest'argomento nei vari Congressi internazionali, da quello di Francoforte tenuto nel 1846, Bruxelles nel 1847, Francoforte nel 1857, Londra nel 1872, Stoccolma nel 1878 fino a quello di Roma nel 1885, e conclude mettendo in evidenza i grandi risultati ottenuti nel campo del patrocinio dei liberati, risultati i quali provano la potenza creatrice che si trova in un sistema di associazioni bene organizzate e ben dirette, e lasciano intravedere quanti anche più larghi successi potrebbero sperarsi in avvenire nella lotta che si combatte contro la criminalità, se lo Stato e la società unissero i loro sforzi per uno scopo comune.

Lo Stato ponendosi ad obiettivo la severa punizione dei malfattori, applicando la pena in guisa da intimidirli e procurare ad un tempo la loro educazione: la società organizzando un patronato che possa non solo stendere una mano protettrice e soccorrevole sul liberato respiscente e privo di aiuti, ma eziandio esplicare la sua azione in modo da prevenire e guarire tutte le miserie che ai nostri giorni concorrono all'accrescimento dei delitti.

Il Bollettino riproduce poi alcune Circolari relative al Congresso penitenziario di Pietroburgo, che furono da noi già pubblicate (1).

Un estratto dal *Giornale di Pietroburgo* (giugno 1889) dà un resoconto dell'opera dell'Amministrazione generale delle carceri russe nell'ultimo decennio. Comincia osservando che quest'Amministrazione ha soltanto dieci anni di vita e che, alla sua istituzione, può dirsi tutto era da fare.

Un primo tentativo di riforma per quanto riguarda i lavori forzati fu fatto coll'invio dei condannati a questa pena nell'isola di Sakhaline in numero di circa 800.

Nei primi anni della sua istituzione fu posto a disposizione dell'Amministrazione un fondo speciale per costruzione di nuove carceri; questo fondo, benchè in parte distratto anche per lavori di restauro, nel 1880 rappresentava ancora una somma di 2,950,772 rubli; ma ritenuto insufficiente, fu successivamente aumentato.

---

(1) Vedi *Rivista di discipline carcerarie*, anno 1889, pag. 599 e 600.

Secondo il programma che l'Amministrazione si era formato, a par  
1885 doveva provvedersi alla costruzione delle nuove carceri a perio  
mali di tre anni, mediante preventivi di spesa prestabiliti e corrisponde  
diti richiesti nel minimo di 500,000 rubli, non comprese le spese di r  
e mantenimento delle carceri esistenti.

Nel decennio le spese fatte dall'Amministrazione generale delle car  
livano a rubli 11,054,469 così ripartiti :

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Nuove costruzioni . . . . .                             | rubli 3,016 |
| Adattamento o ricostruzione di vecchi edifici . . . . . | » 4,377     |
| Manutenzione annuale dei fabbricati esistenti . . . . . | » 3,660     |

Il lavoro principale fu il carcere di Pietroburgo, non ancora comp  
1150 detenuti, cominciato fino dal 1884. Quest'edificio in parte già oc  
illuminato a luce elettrica, richiese già una spesa, compresa quella as  
pel 1880, di rubli 1,396,849.

Un carcere per giovani detenuti annesso al carcere centrale di Pietr  
fu compiuto nel 1886 con una spesa di rubli 30,464.

Altre carceri furono costruite di pianta o rifabbricate e ridotte nel  
vincia, e per meglio assicurare la manutenzione dei fabbricati, fu stabi  
ogni anno i calcoli preventivi delle riparazioni occorrenti fossero tras  
Ministero, e fu creato un posto fisso di architetto presso l'Amminis  
generale per sorvegliare queste carceri.



il servizio del personale superiore e dei guardiani. — Ispettori generali facenti parte dell'Amministrazione generale delle carceri, Commissioni di sorveglianza composte di persone delegate dal Ministero dell'Interno, il pubblico ministero e la municipalità furono incaricate di esercitare un controllo sul servizio carcerario.

Si accrebbero gli assegni del personale delle carceri di Pietroburgo, si formò un sol corpo del personale di custodia delle carceri, ponendolo alla immediata dipendenza dell'Amministrazione generale, se ne definirono nettamente i diritti ed i doveri, regolandone la disciplina, dando ai suoi componenti il diritto a pensione e l'esenzione dal servizio militare, aumentandone gradatamente il numero per modo che la loro proporzione da 1 per ogni 20 detenuti era portata nel 1887 alla proporzione di 1 per 13.7.

Una delle questioni rilevanti era quella del vestiario e dell'alimentazione dei detenuti.

Dopo parecchi esperimenti si decise che l'Amministrazione intervenisse direttamente nelle provviste del vestiario, e che lo stesso fosse costruito coll'opera dei detenuti; un'economia notevole si ottenne, e questa nel 1883 salì a rubli 118,162.

Nel 1887, fu stabilito che tutti i detenuti vestissero l'uniforme carceraria e che loro fosse distribuita biancheria da letto a spese del Tesoro.

Tuttavia, mediante tutte le disposizioni adottate, confrontando i risultati del 1889 con quelli del 1882, si accertò per le spese di vestiario un'economia di rubli 653,926.

Nel 1882 fu aumentata la spesa giornaliera per l'alimentazione dei detenuti nelle Case di forza, portandola da 1 1/2 a 2 1/2 copek, e poscia la stessa disposizione fu estesa agli stabilimenti di correzione.

Fu migliorato il servizio medico e l'assistenza e il trattamento degli infermi accrescendo egualmente i fondi a tali servizi destinati.

L'Amministrazione, migliorando le condizioni materiali dei detenuti e cercando di mantenere in tutto il suo rigore il principio della repressione penale, credette ad un tempo necessario di esercitare un'azione moralizzatrice sul condannato togliendolo all'ozio e mettendolo in grado di provvedere alla sua sussistenza all'uscita del carcere.

Gli studi relativi furono cominciati fino dal 1882, ma soltanto nel 1886 fu possibile concretarli in un regolamento.

Nel 1881 si cominciò ad assegnare una remunerazione ai condannati lavoranti alla costruzione nelle miniere di Nertchinsk raggugliandola al 15 % della mercede libera; officine vennero costruite nelle carceri per la fabbricazione di vestimenta e calzature, alcune come quelle di Kiew e di Perm specialmente, di una certa importanza.

Secondo la legge del 1886 il lavoro è ora obbligatorio per tutti i detenuti,

ma questi hanno diritto ad una remunerazione calcolata a  $\frac{1}{10}$  per forzati,  $\frac{1}{10}$  per detenuti negli stabilimenti di correzione,  $\frac{4}{10}$  per detenuti nelle carceri ordinarie,  $\frac{6}{10}$  per quelli che lavorano di loro propria volontà, sul prodotto del lavoro sotto deduzione delle spese per materiale impiegato. Di questo guadagno la metà può essere spesa nel carcere, metà è consegnata all'atto della liberazione.

Gli effetti di queste disposizioni furono utilissimi.

Nel 1884 si emanarono provvedimenti per meglio regolare i colloqui dei detenuti coi loro parenti, si migliorarono le scuole delle carceri e se ne accrebbe il numero, si organizzarono conferenze per detenuti.

Importanti misure furono eziandio adottate per migliorare il servizio della deportazione. Un'inchiesta fu fatta nel 1881 dal Capo dell'Amministrazione generale delle carceri in Siberia e nell'isola di Sakhaline, in seguito alla quale tutto quel servizio venne sensibilmente migliorato, specialmente per quanto riguarda le colonizzazioni agricole dell'isola stessa, che conta attualmente 6,360 uomini e 712 donne, essendo già passati allo stato di coloni 3000 uomini e 500 donne: inoltre 600 donne hanno seguito i loro padri e mariti e vi sono 1500 fanciulli di cui 800 maschi e 700 femmine.

Altro miglioramento fu arrecato al servizio dei trasporti, creando per lo stesso un corpo speciale di scorta (1) e regolandone l'azione.

Importantissime misure furono adottate in relazione al servizio sanitario, benchè dalle inchieste fatte risultasse che la mortalità non superava il 9

Bollettino contiene quindi la traduzione di un opuscolo del compianto di Holtzendorff, nel quale, sotto il titolo *Un gentiluomo campagnuolo* egli racconta una visita fatta in Hardwicke-Court, al sig. Barwich Lloyd nell'agosto del 1861. Il Baker fu il vero fondatore e promotore del corso di scienze sociali tenutosi in quell'epoca a Dublino ed una biografia o illustre filantropo fu già pubblicata nel Bollettino (1). In questo lavoro sono le conversazioni fatte fra i due uomini eminenti e le loro opinioni sui mezzi preventivi dei delitti. Benchè il lavoro sia di data piuttosto antica, in vista del prossimo Congresso di Pietroburgo può dirsi di grande interesse, contenendo molte notizie che si riferiscono a tesi che, secondo il programma, dovranno essere trattate nel Congresso medesimo e che specialmente concernono la cura educativa della gioventù viziosa e delinquente ed il trattamento dei detenuti liberati.

È stato riprodotto il programma per il concorso internazionale aperto dal Governo russo sulla parte presa da Howard nella storia della riforma penitenziaria in Inghilterra che noi abbiamo già pubblicato (2).

Seguiranno alcune notizie somministrate dall'Amministrazione penitenziaria russa relative alla 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> tesi della seconda Sezione del programma per il Congresso di Pietroburgo, cioè al lavoro dei detenuti. Seguiranno anche alcune osservazioni sull'obbligo assoluto di procurare lavoro ai

LAVORO DEI DETENUTI.

*Stabilimenti per lunghe pene* (19 case centrali di forza e di correzione e i due penitenziari agricoli della Corsica).

|                                      |           |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| Popolazione al 1° del 1888,          | circa     | N             |
| <b>Detenuti occupati nei lavori</b>  | <b>N.</b> | <b>11,210</b> |
| > non occupati per malattia          | >         | 500           |
| > vecchi invalidi,                   | >         | 400           |
| > in ozio per punizione, riposo ecc. | >         | 890           |

*Stabilimenti per brevi pene* (case d'arresto, di giustizia e di correzione in numero di 382, destinate agli inquisiti ed ai condannati la cui pena non eccede un anno di carcere).

Popolazione media al 1° giugno 1888

|                                   |                                                                         |    |       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| cause non pos-<br>soro e lo hanno | Prevenuti ed accusati                                                   | N. | 6,500 |
|                                   | Condannati in appello, in cassa-<br>zione od in attesa di trasferimento | >  | 700   |
|                                   | Condannati per misure di po-<br>lizia (contravvenzioni)                 | >  | 200   |
|                                   | Detenuti per debiti                                                     | >  | 770   |

1°. Spetta al Governo l'esame, in ogni singolo caso, dei reclami (che d'altra parte ora sembrano assai ristretti) degli industriali liberi che si lagnano della concorrenza della industria carceraria, e la sorveglianza perchè questa concorrenza non divenga abusiva, specialmente per l'esagerazione del numero dei detenuti impiegati in certi lavori o per l'insufficienza delle merci o della mano d'opera.

2°. Che non sarebbe possibile *a priori* impegnarsi a vietare o sopprimere assolutamente alcune specie di lavori o di industrie negli stabilimenti carcerari, poichè questa specie di protezione per le corrispondenti industrie libere, sarebbe senza dubbio reclamata da altre, quando questo principio fosse ammesso.

Per quanto riguarda l'esercizio delle industrie per impresa o ad economia, la Commissione conclude:

1°. che il ricorrere ad industriali privati o fabbricanti o negozianti sotto veste di imprenditori o sotto-appaltatori per assicurare il lavoro ai detenuti, sembra assoluta necessità, visto lo stato attuale della legislazione penale e delle istituzioni penitenziarie della Francia, almeno per quanto riguarda le pene di breve durata, nelle carceri la cui importanza numerica non consentirebbe l'impiego di officine tali da permettere allo Stato di farsi utile produttore;

2°. che invece sembrerebbe doversi estendere il lavoro ad economia in quegli stabilimenti in cui si hanno garanzie di successo occupando i detenuti nell'interesse dei servizi pubblici, specialmente di quelli dell'Amministrazione penitenziaria, della Guerra, della Marina, ecc., ma che converrebbe operare gradatamente col discernimento e colla prudenza richiesta dalle molteplici difficoltà di simile impresa, invigilando accuratamente sugli inconvenienti ben noti di ogni produzione od industria fatta per conto dello Stato;

3°. che le questioni di concorrenza reciproca tra la mano d'opera penitenziaria e quella libera ed, in tesi generale, i problemi che hanno relazione col lavoro dei detenuti, ricorrendo al lavoro diretto in economia non potrebbero ritenersi come risolti o superati, poichè può affermarsi senz'altro che ogni occupazione utile data ai detenuti, anche per conto dello Stato, sarà o almeno sembrerà costituire un danno per i lavoranti liberi.

Ma è fuor di dubbio che l'interesse pubblico leso dai condannati giustifica l'impiego della loro mano d'opera a profitto dello Stato, sotto riserva delle condizioni imposte dalla legge penale, dall'opera penitenziaria, dai doveri di giustizia e d'umanità verso i detenuti.

... Come documento per servire allo studio della sesta tesi della III Sezione del programma pel Congresso di Pietroburgo, il Bollettino pubblica un sermone che il Reverendo Federico Merrick, pronunziò davanti il Congresso Americano riunito a Cincinnati per occuparsi dello studio della riforma penitenziaria. Questo sermone è una nuova prova dell'interessamento che negli Stati Uniti di America si prende alla sorte dell'infanzia abbandonata.

~~~~ Seguono alcune notizie somministrate dal sig. Herbetto, Direttore dell'Amministrazione penitenziaria francese, relative all'ordinamento di quel servizio in Francia.

~~~~ E finalmente due rapporti del sig. Felice Voisin, uno sulla terza tesi della III Sezione del programma del Congresso di Pietroburgo relativo al collocamento dei minori posti sotto la tutela e la sorveglianza dell'Autorità pubblica, l'altro sulla quarta tesi della Sezione stessa relativo all'azione della Società di patrocinio pei liberati dalle carceri rispetto alle loro famiglie.

Anco per queste due relazioni rimandiamo i lettori ai *sunti* pubblicati in altra parte del fascicolo.



## BIBLIOGRAFIA

*Ire e spropositi di Cesare Lombroso* — Dott. NAPOLEONE COLAJANNI — Catania, tip. Tropea, 1890.

Era facile prevedere che un'opera vasta, concettosa, comprensiva di diverse scienze come la *Sociologia criminale* del Colajanni, avrebbe dato luogo a polemiche tanto più vive quanto più il punto controverso interessa individui, scuole e partiti. Il prof. Lombroso cui piace dare una importanza — che ad alcuni pare esagerata — al lato *biologico* della criminalità, non trovò accettabili i criteri

ecc. eranvene nello scritto del Colajanni, fatto in pochi mesi e con gran fretta e in condizioni d'animo tristissime, ma erano errori che non inflmavano tutti i risultati delle sue investigazioni. Perciò egli può riconoscere quà e là i suoi errori, lievi del resto; ma deve anche combattere ciò che *falsamente* (com'egli dice al §. XVI), il Lombroso gli ha attribuito e respinge sdegnosamente l'accusa fattagli di preferire alla *convinzione* le *convenienze*. « Armonizzo per quanto posso le convinzioni politiche e scientifiche, e nel coltivare le une e l'altre mi sforzo sempre di ispirarmi al vero ed all'onesto, mantenendo sopra tutto l'*unità* del carattere, informando questo all'ideale morale, dedotto dalle convinzioni, che mi sono guida nell'aspro cammino della vita. »

In fine l'Autore addentrandosi a studiare i risultati del Congresso di antropologia tenutosi a Parigi l'anno scorso, dimostra — in modo incompleto e un po' sintetico — che le ipotesi e le vedute da lui enunciate furono sostenute dai più competenti scienziati, e cioè che il delitto sia il *male della mia* natura, male che lascia la sua impronta e produce quelle anomalie anatomiche, voliere o no, il Lombroso per primo in Italia rilevò e studiò sistematicamente. Auguriamo anche noi che il Lombroso, più sereno, più calmo, consacrato alla prodigiosa attività ed il suo geniale intelletto alla scienza; e che il Colajanni, continui ad essere, nell'interesse stesso della antropologia criminale, *il più serio ed onesto degli oppositori*... come in altri tempi lo stesso Lombroso lo proclamò. La scienza, amata sinceramente, li metterà, in un non lontano avvenire, d'accordo.

Avv. Carlo Giachetti. — *Dei reati e delle pene in generale, secondo il Codice penale italiano del 30 giugno 1890.* — Tre volumi in 8° di 700 pagine ciascuno. — Firenze, 1889-90. Egisto Bruscoli, editore.

Leggiamo nella *Tribuna* del 25 maggio :

Quando nel decorso mese di ottobre rendemmo conto del primo volume di quest'opera e ne rilevammo i molti pregi, da esso potemmo subito arguire che l'avv. Carlo Giachetti si sarebbe fatto coi successivi volumi lo stesso onore che si era fatto col primo, nel quale l'on Zanardelli scrivendone all'autore, diceva di aver trovato grande dottrina, esattezza di criterio e larghezza di tendimenti. Nè ci ingannammo.

Pubblicato il secondo volume ed ora il terzo, e così compiuta l'opera, resta fatti ancor più confermato che questo dell'avv. Giachetti, è un lavoro coltoso per abbondanza di ingegno e di studi.

La trattazione è in tutta l'opera non solo strettamente logica ma anche saggiamente misurata, il perchè riesce, si direbbe, a due tagli, utile cioè al patrocinatori che sanno e ai giovani che imparano.

L'esposizione del commento al nuovo codice, oltre ad essere adattatissima alla materia, ha quella *non comune chiarezza che è riverbero della lucidità dei concetti dello scrittore, che ha con mente proporzionata maturato il suo assunto.*

*de Carceraria — Anno XX.*

Critica razionale, accurata, non di rado ancor sottile ed acuta; sempre diretta e compiuta, procedente da principii generali in parte prima, in parte taciti, ma evidenti a qualsivoglia lettore, non nuovo alla sintesi speculativa.

In conclusione quest'opera, che è scritta sempre in forma elegante e tiene un profondo studio della parte generale del Codice sulla scorta di trina, dei lavori preparatori del Codice e della giurisprudenza, merita vivamente raccomandata ai cultori della scienza penale.

### Statistica del Belgio

A pagina 142 e seguenti del decorso anno pubblichiamo alcune tabelle relative ai Ricoveri di mendicizia e alle Scuole agricole nelle Carceri e Case di riforma — ed alla statistica penale nel Belgio, che comprendevano i periodi 1835-1887; 1835-1886 e 1835-1885.

Togliamo ora dall'*Annuario statistico* per 1889 le medesime notizie riferiscono agli anni successivi:

#### *Ricoveri di mendicizia e Scuole agricole.*

| Ricoveri di mendicizia | Scuole agricole |
|------------------------|-----------------|
|------------------------|-----------------|



| ANNI | CORTI D' ASSISE |               |                       |        |         |                 |                 |            |                              |                          | TRIBUNALI CORREZIONALI |                                                  |              |              |               |               |            |             |                                           |                                             |                                              |                                                 |
|------|-----------------|---------------|-----------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      | NUMERO          |               | NUMERO DEI CONDANNATI |        |         |                 |                 |            | CONDANNATI A PENE ACCESSORIE |                          | NUMERO                 |                                                  | CONDANNATI   |              |               |               |            |             |                                           |                                             |                                              |                                                 |
|      | degli accusati  | dei proscolti | a morte               | a vita | a tempo | alla detenzione | alla reclusione | al carcere | all'ammenda                  | alla degradazione civile | forma                  | interdizione di alcuni diritti civili e politici | sovveglianza | del processi | del prevenuti | del proscolti | al carcere | all'ammenda | alla detenzione in una Casa di correzione | alla confisca o ad altre riparazioni civili | alla sovveglianza o interdizione del governo | alla interdizione dei diritti civili e politici |
| 1886 | 46              | 250           | 75                    | 0      | 13      | 53              | 6               | 51         | ▲                            | ▲                        | 85                     | 8                                                | 31227        | 47083        | 7707          | 21752         | 19000      | 206         | 18                                        | 1864                                        | 989                                          |                                                 |
| 1887 | 112             | 175           | 48                    | 40     | 8       | 37              | 54              | 49         | ▲                            | ▲                        | 70                     | 18                                               | 22101        | 48801        | 8205          | 21665         | 18039      | 259         | 4                                         | 520                                         | 330                                          |                                                 |

stica penale.

| PROG. 1920 | PROG. 1921 | PROCESSI NON ESAURITI |                     |                   |        | RECIDIVE             |                         | DETEZIONI PREVENTIVE |                                           |
|------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|            |            | Istruttorie           | Camere di Consiglio | Sezioni di Accusa | TOTALE | in materia criminale | in materia correzionale | seguite da rinvio    | seguite da non farsi luogo a procedimento |
| 3          | 3          | 29103                 | 59229               | 26                | 31351  | 73                   | 2034                    | 3054                 | 92                                        |
| 5          | 5          | 30920                 | 5573                | 24                | 35817  | 74                   | 2149                    | 3238                 | 57                                        |

## VARIETÀ

**Tutto il male non viene per nuocere.** — La Società dei liberati dal carcere della provincia di Milano raccoglierà un buon gruzzolo di denari grazie alla liberalità dell'onorevole Marcora, se è esatto ciò che leggiamo nella *Tribuna* del 25 maggio alla quale scrivono da Milano, in data del 23, quanto appresso:

Oggi verso le ore 3 1/2 il Tribunale penale ha pronunziato la sua sentenza nella nota causa per diffamazione intentata dall'onorevole Marcora contro quei giornali e quegli individui, che in occasione dell'ultima lotta amministrativa gli avevano fatta una colpa di essersi rivolto alla Congregazione di carità per ottenere in favore di suo figlio una borsa — giovandosi della qualità sua di deputato, la quale faceva chiudere un occhio sulle vere sue condizioni economiche.

La lettura della sentenza durò un'ora e mezza.

La sentenza rende omaggio alla rispettabilità ed al patriottismo dell'onorevole Marcora; ritiene dimostrato che il querelante si trovava in modeste condizioni economiche, e che per chiedere sussidio non occorresse povertà assoluta; ritiene assolutamente mancata da parte del querelati la prova dei fatti.

Il Tribunale ha quindi condannato Ruggiero Baratozzi, direttore responsabile e proprietario del giornale *Il Comune*, che pubblicò gli articoli querelati, per diffamazione ed ingiurie, alla multa di lire 1000.

Avvocato Emilio Forti, delegato della Congregazione di carità, il quale scrisse una lettera al *Comune*, dove si affermavano i fatti querelati dal Marcora, per diffamazione, alla multa di 500 lire.

Lucrezia Colombo Berger, patronessa della Congregazione di carità, che scrisse una lettera al *Comune*, in cui rimproverava al Marcora di aver tolto un sussidio di cui, secondo lei, egli non aveva bisogno, ad un suo raccomandato, per ingiuria, ad un'ammenda di lire 50.

Giovanni Galluzzi, gerente responsabile del *Corriere della Sera*, accusato di diffamazione per aver riportato parte degli articoli del *Comune* sulla questione Marcora, per ingiuria, alla multa di lire 300.

Cavaliere Emilio Treves, direttore dell'*Illustrazione Italiana*, accusato di diffamazione per aver detto, parlando della questione Marcora, che *Catone* divenuta *accattone*, per ingiuria, alla multa di lire 200.

Pallavicini, gerente dell'*Illustrazione*, idem, per ingiuria, alla multa di lire 51.

La sentenza ritiene poi civilmente responsabili i signori: Luigi Filippo Bolaffio, tipografo del *Comune*; Eugenio Torelli-Viollier, direttore-proprietario del *Corriere della Sera*; Giuseppe Treves, comproprietario dell'*Illustrazione Italiana*, e li condanna ad una provvisoria per danni di lire 4000 e alla rifusione delle spese in lire 3000.

L'onorevole Marcora dichiarò di largire la somma per la rifusione d al patronato dei liberali dal carcere ed alla Società dei reduci democr presiede.

La sentenza venne accolta da grida di: *Viva Marcora!*

**Criminalità e suicidio in Francia.** — *Dal compte général de l'admini stration de la Justice criminelle en France 1887*, spogliamo alcune not tistiche riferibili alla criminalità:

Reati commessi contro le persone dal 1871 al 1887.

| TITOLO DEL REATO | Numero medio annuale. |                     |                     | 1886 |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
|                  | Dal<br>1871 al 1885   | Dal<br>1876 al 1880 | Dal<br>1881 al 1885 |      |
| Parricidi.....   | 10                    | 10                  | 14                  | 13   |
| Venefici.....    | 17                    | 14                  | 10                  | 8    |
| Assassini.....   | 201                   | 197                 | 216                 | 231  |
| Infanticidi..... | 206                   | 194                 | 176                 | 166  |
| Omicidi.....     | 163                   | 143                 | 186                 | 171  |

I suicidi si mostrano in continuo aumento. Furono nella proporzione del 15 su 100 mila abitanti durante gli anni 1872, 1873, 1875; del 16 negli anni 1874, 1876, 1877; del 17 nel 1878; del 18 negli anni 1879, 1880, 1881; del 19 negli anni 1882, 1883; del 20 nell'anno 1884; del 21 negli anni 1885, 1886, 1887.

**Repressione dei moti sediziosi nei bei tempi passati.** — Traduciamo dalla *Belgique Judiciaire* le seguenti notizie che non mancano di un certo interesse :

D'ordine dell'imperatore Massimiliano due membri del Consiglio della Fiandra furono incaricati di redigere il regolamento per le città di Haarlem. — Il sig. Fruin, professore ad Utrecht, pubblicò nel 1874 questo documento, che interessa la storia del diritto. All'art. 570 si legge :

« Nelle sedizioni il funzionario deve impadronirsi durante l'effervescenza del più turbolenti e farli subito decapitare senz'alcuna procedura; e solo dopo cessato il tumulto egli esaminerà e vedrà se ha bene agito ».

La stessa dottrina trovasi nella *Practycke criminale* di P. Wiclaut, edita a Gand nel 1872, ove è detto tra l'altro :

« Si agisce semplicemente, *de plaus*, senza ombra di processo, quando trattasi d'affare urgente, dal cui differimento potessero nascere più inconvenienti che utilità per la cosa pubblica: così in tempi di commozioni o di torbidi popolari si procede subito all'arresto dei cinque o sei sobillatori principali e si fanno senz'altro decapitare: e dopo si cerca se ciò fu ben fatto, perchè in caso di sì grave pericolo non si è seguito alcun ordine di procedura ».

I due testi sovraccitati appartengono ai primi anni del secolo sedicesimo: eccone un altro tolto dalla *Pratica criminale*, tradotta in francese dal Dumhoudere e stampata a Parigi nel 1555 :

« Si procede qualche volta in via sommaria, qualche volta semplicemente senza figura di processo.... quando la materia richiede sollecitudine, e quando il suo ritardo potesse cagionare alla repubblica maggiori danni ed inconvenienti. Così, in tempi di moti popolari, decapitansi i cinque o sei perturbatori principali, e dopo si disputa se ciò fu eseguito a buon diritto, visto che in tal caso d'evidente pericolo non occorre osservare alcun ordine di procedura ».

Dumhoudere, divenuto funzionario sotto Filippo II, ch'ei chiamava *rex noster clementissimus*, e rivedendo la sua pratica criminale per darne il testo latino, che non fu pubblicato che dopo la sua morte, riproduce la medesima dottrina delle prime edizioni.

Non se n'è trovata traccia in alcun altro luogo, ed il Sig. Allard nella sua storia della Giustizia criminale, al XVI secolo, limitasi a dire, intorno a ciò che Dumhoudere chiama giustizia sommaria: « Un tale atto lungi dall'appartenere alla giustizia criminale, ne è la completa distruzione; non si può tentare di giustificarlo che per mezzo di considerazioni che non hanno nulla di comune con la scienza del diritto ».

**Un detenuto che vuol essere dichiarato pazzo.** — È pervenuta a questa Direzione generale delle Carceri, una curiosa domanda di un co che sta espiando la pena inflittagli in uno Stabilimento penale. Egli alla Corte d'Assise che pronunciò la sua condanna la copia delle de fatte da tre alienisti chiamati dal pubblico ministero e dalla difesa, i suo dire, ammisero, d'accordo, che le facoltà intellettuali di costui « pres una seria alterazione », sicchè al momento di commettere il reato ei n essere in istato normale. Egli aggiunge che furono presentati dalla Corte certificati attestanti gravissime malattie da lui subite, e compromettenti il sicchè per qualche tempo rimase in stato di pazzia. — Del resto, egli che tale infermità è in lui ereditaria per essere morti di recente nel M di Roma una sua sorella ed un nipote.

A comprovare questo suo stato anormale dice che dall'ultima sua non gli fu più possibile cuoprirsì il capo, anco nella più rigida stagion che un copioso sudore gl'inondi la testa, e che è soggetto a continue v lo che è smentito dal medico dello stabilimento.

Finora molti pazzi pretendevano di essere sani; ma un sano che s per essere dichiarato pazzo, è caso nuovo.

**Biblioteca del carcerato** — 2<sup>o</sup> volume. — Il sig. Giustino De Sanctis del Bagno penale di Portoferraio ha ricevuti molti attestati lusinghier sua utile pubblicazione, a nome di S. M., dal Ministro della Real Ca







## FEDERICO BRÜÜN

---

### Notizia biografica del dott. CARLO GOOS

(28 febbraio 1890)

---

Il 31 marzo 1890 Federico Brüün lascerà il servizio attivo nell'amministrazione carceraria danese. Avendo chiesto d'esser collocato a riposo per avanzata età e per motivi di salute, è stata accettata la sua dimissione da Direttore del penitenziario femminile di Christianshavn, da quella data. Così ha termine una carriera utile e laboriosa, che, per circa 45 anni, è stata ricca di feconde iniziative, la cui memoria durerà lungamente nell'amministrazione dei penitenziari danesi.

Ma il sig. Brüün ha pur contribuito efficacemente all'opera internazionale, che da lunghi anni si affatica intorno alla soluzione dei problemi carcerarii. In questo campo egli è un veterano altamente stimato da tutti i suoi colleghi stranieri, che lo conoscono personalmente. Parrà dunque naturale, che, chiamato a succedergli nell'amministrazione penitenziaria, io colga quest'occasione per dare qualche cenno sulla vita e sull'opera di lui.

\* \* \*

Federico Brüün nacque il 22 luglio 1816 ad Aalborg nel Jutland. Suo padre, già colonnello nell'esercito, aveva più tardi occupato importanti uffici nelle dogane. Sua madre, nata Bülow, era sorella del generale Bülow, che il 6 luglio 1849 vinse la battaglia di Frédéricia durante la guerra che la Danimarca sostenne dal 1848 al 1850. Dal lato paterno le notizie genealogiche risalgono alla prima metà del secolo XVII. Questa famiglia fornì alla patria sei generazioni di distinti funzionari. L'avo di Federico Brüün era uditore generale dell'armata, ed i suoi numerosi figli (29, avuti da quattro mogli) ne propagarono largamente la famiglia. Parecchi suoi discendenti ebbero, come ufficiali, parte onorata nella guerra della Danimarca, ed altri segnaronsi nell'alta amministrazione, nella Chiesa e nelle arti. Solo alcuni membri delle ultime generazioni *si sono dati all'industria* formandosi una distinta *posizione*.

Federico Brüün, sorto da questa famiglia di funzionarii, fu an-  
destinato al servizio dello Stato. La sua prima educazione fu per l-  
mento alla carriera militare; ma, suo malgrado, questo prog-  
educativo cangiò, e fu messo in umanità entrando come inter-  
collegio di Herlufsholm, fondato nel sedicesimo secolo da un  
del paese e dalla sua consorte. Uscendo da questa scuola, nella  
non fece grandi progressi a causa di alcune malattie sopraggiu-  
fu iscritto all'Università. Egli abbracciò lo studio della teologi-  
compì nel 1844. Ma le sue inclinazioni non erano per le fu-  
ecclesiastiche nè pel professorato, cui dettesi dopo gli esami  
sentivasi chiamato ad una vita attiva e di movimento. Correva il 1844  
s'incontrò nel sig. David, Direttore dei Penitenziarii danesi, e  
coraggiollo a chiedere il posto di Direttore-aggiunto del penite-  
di Viborg. Egli seguì il consiglio ed ottenne il posto desiderato  
luglio 1845. D'allora cominciò quella carriera che fu l'opera de-  
vita, ove è sì ben riuscito e cui consacrò tutta la sua esistenza  
sue rare qualità.

Non più tardi del 1° luglio 1850, il sig. Brüün fu nomina-  
rettore del Penitenziario di Viborg, ove era già stato Vice-di-

issimo della dieta, il colonnello Tscherning, per studiare il  
a. Brüun ne fece parte e congiunse il suo nome alle impor-  
orme realizzate da quella commissione, le quali formano an-  
te essenziale dell'organizzazione penitenziaria danese.

io che riflette il primo compito della commissione essa fece  
oposte che ebbero per conseguenza l'ammissione diretta dei bi-  
rccerari in quelli dello Stato, misura questa che liberò gli  
enti dagli imbarazzi economici così noiosi e dannosi al trat-  
dei detenuti. Su proposta della commissione fu egualmente  
nato il sistema del lavoro ad economia ed adottossi quello ad

Quest'ultimo è ancora in vigore e se non possiamo lusingarci  
aggiunto l'ideale, questo metodo però ha provato la sua utilità  
si è saputo evitare i pericoli essenziali che potevansi temere  
esso si accompagnassero.

si inoltre all'iniziativa di una tale commissione se il progetto  
na carceraria, proposto nel 1842, fu condotto a termine con  
zione di diversi nuovi edifici. Il sistema al quale, secondo  
progetto, volevasi accordare un posto limitato nelle carceri  
vogliamo dire il sistema cellulare applicato agli uomini, pote-  
endere anche alle donne, alle quali da principio non lo si era

tevano in grado di svilupparsi su una più larga scala e di moltiplicare i loro benefizi assicurando viemmeglio la riuscita dei loro sforzi.

La collaborazione all'opera della commissione fu la prima cura di Federico Brüün nella Direzione generale delle carceri di Danimarca, direzione di cui fu incaricato definitivamente in aprile del 1859, quando l'antico Capo il sig. David, chiese il collocamento a riposo.

Per un periodo di più che 25 anni, fino al luglio del 1884, egli ebbe in seguito, a dipendenza del Ministero della Giustizia, la Direzione superiore delle carceri, dapprima come Direttore generale, quindi come Capo dell'ufficio. La più importante riforma dovuta alla sua iniziativa, è l'adozione e l'introduzione nei Penitenziarii danesi del sistema progressivo. Ne fece la prima applicazione con l'organizzazione minuziosa della detenzione cellulare, di cui egli regolò ogni particolare; ma era nella natura delle cose che una tale applicazione dovesse riuscire ristretta, troppo ristretta anche secondo le idee di Federico Brüün. Più largamente, ed in conformità del sistema Crofton o irlandese, questo principio fu introdotto col Decreto Reale del 13 febbraio 1873 nella pena dei lavori forzati che si espia in comune.

Federico Brüün ebbe ancora a risolvere un altro importante pro-

si, nei quali ci resse l'amministrazione penitenziaria. Per tutte queste *cari* egli fece un disegno generale, che serve ancora di guida per gli *izi* che man mano si costruiscono.

Una delle più antiche e meno progredite Case di detenzione è quella a Capitale. Ma per questa egli dovette urtare contro speciali difficoltà, nate da complicate questioni di proprietà dipendenti da legati costituiti in solido. Per giungere ad una soluzione, fin dal 1868 istituita una commissione, della quale il Brüün fu membro. Ma fu che nel 1878, dopo il rinnovamento di questa commissione, si pervenne ad appianare le differenze nel limite del possibile. Però poi nuove difficoltà e dopo la partenza di Brüün il disegno *ettato* fu in parte realizzato ed in parte avvicinato al suo compimento. Si conserva alle sue funzioni nell'amministrazione centrale, Brüün *nuò* sino al 1° aprile 1873 ad esercitare la sua sorveglianza sulla *one* cellulare di Vridsløselille, nei dintorni della Capitale. Da *la* data assunse la direzione del Penitenziario femminile di Christianshavn (nella stessa Capitale) e, dopo aver lasciato la direzione *ale* dei servizi penitenziarii, egli conservò queste funzioni che lascerà se non il 31 marzo 1890.

Brüün dedicò sempre una speciale attenzione alle Società di patronato.

Il suo principio che queste non dovessero immischiarsi nel trattamento dei detenuti, ma riteneva d'altrettanta importanza i soccorsi dopo la liberazione. Nella Capitale egli stesso fu l'anima della *età* che prende cura delle donne liberate dal Penitenziario di Christianshavn e, secondo più recenti disposizioni, protegge pure i *nuti* liberati dalle Case d'arresto della Capitale e dei dintorni.

L'opera di Federico Brüün *devesi* ad una energia che non lasciò *pur* vincere dalla malattia che lo colpì. Nel 1872 fu per la prima *volta* attaccato da apoplezia, della quale poi guarì senz'altre conseguenze. Ma quando nel 1883 ei dovette accingersi alla riorganizzazione del Penitenziario di Horsens, ove eransi infiltrate un gran numero di malversazioni, ei fu assalito da un nuovo attacco che gli *io* la paralisi della parte destra del corpo. Egli è perciò che nel *1884* chiese d'esser alleggerito delle funzioni di Capo della direzione *trale*, ed è ancora questa malattia, che, unita ad una età inoltrata, *fa* ora lasciare la direzione del Penitenziario di Christianshavn. *Di* coloro che impararono ad apprezzare il suo ingegno ed il suo *abile* carattere gli augurano per i suoi ultimi anni un *honestum otium*

*post labores* con la sposa, che gli fu fedel compagna per 40 anni, e circondato dai figli, dai nipoti e dagli amici che la moglie ha rapiti.

Il Re ha riconosciuto i meriti di questo fedele servitore dell'Impero nominandolo, ancor giovane, cavaliere dell'ordine del Dannebrog e decorandolo nel 1878 della croce d'argento di quest'ordine. Alla sua uscita dall'amministrazione è stato nominato commendatario dell'ordine del Dannebrog. Anche il Re di Svezia, che ne riconobbe il merito, lo nominò cavaliere della Stella del Nord (1870).

\* \* \*

Non è soltanto praticamente che Brütin occupavasi dei penitenziarii. Egli vedeva chiaramente che il progresso deve basarsi sulla profonda conoscenza dei fenomeni del delitto e, sopra una cognizione non meno profonda dell'uomo delinquente. Reggere con tal via i principii razionali del trattamento dei delinquenti è il fine ch'egli riconobbe indispensabile. Egli seguiva a questo con un interesse, il cui zelo non si raffreddava mai, le discussioni

no giorno come l'ultimo della pena; essa non potrebbe ottenersi  
ove il detenuto deve sempre restar passivo. »

Questi pensieri, che ispiravano l'attività pratica di Federico Brüün,  
non da lui più largamente sviluppati nel suo scritto sull'applica-  
zione dei lavori forzati, scritto che occupa incontestabilmente un posto  
importante nella scienza, che è stato tradotto in tedesco dal direttore  
Holtzendorff nei *Blätter für Gefängnisskunde*, 4° volume, e di cui l'Holtzendorff  
fa alto pur onorevole menzione nella *Deutsche Strafrechtszeitung*  
1868.

La discussione scientifica dei problemi penitenziarii va sviluppan-  
do ogni dì più. Di parecchi non si è ancor giunti ad una soluzione  
definitiva. Scopresi che certe soluzioni, nelle quali s'intravedeva il  
risultato della questione, non sono che frammenti, e che occorre appro-  
fondire il solco per giungere alla formola ricercata. Così cominciasi a  
comprendere che tutto non sarebbe terminato neppur quando la que-  
stione del sistema cellulare o di quello progressivo o la unione organica  
di entrambi fosse risolta. È dai frutti che devesi giudicare l'opera.  
Nè la teoria, nè l'esperienza provano che il fine delle riforme pe-  
nitenziarie sarebbe raggiunto, se la pena privativa della libertà fosse  
applicata sotto il regime dell'uno piuttostochè dell'altro di questi sistemi.  
La recidiva non sarebbe soppressa neppur con ciò; essa richiede un  
più attento esame ed un lavoro pratico. Così è stato per la scienza pe-  
nitenziarie presa in generale, e Brüün ne ha fatta speciale esperienza.

Sotto l'influenza soprattutto delle discussioni del congresso di Sto-  
ccolma egli si decise a porre allo studio il problema della recidiva,  
il risultato delle sue investigazioni formò oggetto d'una sua  
monografia. « Sulle cause ed i rimedi della recidiva ». In questa me-  
moranda inserita nella *Nordisk Tidskrift for Faengselsvaesen* del 1887,  
dimostra la necessità di questi tre punti: disposizioni preventive  
per evitare una prima caduta; una volta successa questa, applicazione  
di un trattamento riformatore che possa impedire, e non spingere come  
esso oggi accade, il delinquente a battere abitualmente questa via;  
inoltre, circa il delinquente inveterato, una esecuzione di pena che,  
per la sua soverchia mitezza, non rischi di diventare illusoria. Da questi  
principi ei trasse una conclusione speciale allo stato di cose della  
Danimarca, segnalando diversi punti dove la legislazione e la giurisdiz-  
ione danesi avrebbero d'uopo d'essere modificati per rispondere ai  
principi enunciati.

L'attualità di queste ricerche emerge soprattutto dal fatto che rannodano alle questioni che prima si presentano nelle discussioni congressi penitenziari internazionali e nella recente *Union internationale de droit pénal*. Ma Brüün vedeva chiaramente che la guida da lui trattata era una questione fondamentale, che non sarebbe stata in poco tempo. Poichè, tanto nella teoria del sistema penitenziario quanto nella sua pratica applicazione, è bene accettare la massimale annunciata dal Brüün al congresso di Roma: *festina lente!*

..

Col suo colpo d'occhio penetrante, Federico Brüün rendevasi conto delle numerose difficoltà che doveva sormontare la riforma penitenziaria nel suo incedere progressivo, e con estrema gioia ei salutò la riunione dei Congressi, che son diventati l'organo internazionale di scambio delle idee ad essa attinenti. La grande modestia, che costituiva il fondo del suo carattere, accentuata dalla coscienza di rappresentare l'amministrazione penitenziaria di un piccolo Stato, e la



impedì di riportare un ricordo incancellabile di quella riunione, ove era idea prediletta, il sistema progressivo, aveva avuto una parte portante.

Il 1875 fu al convegno di Bruchsal, ove ebbe luogo la discussione sull'ulteriore attuazione delle idee del Congresso.

Il Congresso di Stoccolma ebbe per lui, e per me pure che l'accagnava, un'attrattiva ed un incanto particolare, per lo spirito familiare che vi regnava e che lo ha caratterizzato per noi due. Egli era legato in stretta amicizia col M. F. G. Almqvist, presidente del Congresso. Conosceva pur molti dei membri venuti da altri paesi. Ve ne era di quelli che andando a Stoccolma erano passati da Sveden per vederlo e salutarlo. Egli teneva a Stoccolma il suo domicilio come un uomo conosciuto e stimato, circondato da amici. Da quell'epoca legossi specialmente in intima amicizia col dott. Guillaume, segretario della commissione penitenziaria internazionale, amicizia che nel tempo o la lontananza valsero a raffreddare.

Io già fatto notare, a proposito del suo scritto sui recidivi, l'innanzi esercitata sui suoi studi scientifici dal Congresso di Stoccolma. I applausi di gran cuore all'idea della creazione d'una commissione internazionale che doveva essere la linea d'unione fra i vari paesi. Ebbe cura che il Governo danese si associasse a questa questione e ne fu esso stesso il rappresentante nella commissione. Prese parte alle sue sedute tenute a Parigi nel 1880. Gli fu però impossibile intervenire personalmente al Congresso di Roma, ma in più modi manifestò l'interesse che vi prendeva. Scrisse per questo, in collaborazione con me, una memoria sullo svolgimento dell'organizzazione penitenziaria in Danimarca dal principio del nostro secolo; questa memoria, della quale i primi capitoli son dovuti alla sua penna, trovasi inserita negli atti del Congresso. Essendogli stato espresso il desiderio di vederlo contribuire alla raccolta dei « Pensieri e massime penitenziarie, » composta in quell'occasione, egli accettò di buon grado l'invito. Nei vari congressi, della commissione e delle sue relazioni con gli incaricati stranieri sul campo delle questioni penitenziarie, egli mostravasi parimente penetrato della convinzione che la riforma penitenziaria ha carattere internazionale.

Egli non limitava la sua produttività scientifica entro gli stretti limiti della patria. *Non è piccolo il numero degli articoli da lui comunicati in varie riviste penitenziarie straniere, ed ebbe pure la soddisfazione di veder*

trapiantata nel suolo tedesco la sua opera principale sul modo di esecuzione della pena dei lavori forzati.

Io sono adunque certo d'essere approvato da tutti coloro che hanno preso parte ai congressi e di quelli che si occupano del trattamento dei delinquenti, dicendo che Federico Brüm ha ben meritato della discussione internazionale dei problemi penitenziarii.

*(Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale)*



## L'INFLUENZA DEL CRISTIANESIMO SUI DETENUTI E SUI DELINQUENTI

RASSEGNA storica dei primi 17 secoli dell'era volgare presentata da

ortanza di questo scritto consiglierebbe forse ad una integrale  
ione; ma la necessità di dar luogo ad altri studi e notizie, tarpa  
desio, sicchè mi limiterò a spigolare le parti più notevoli,  
ndo all'originale chi ne desiderasse più completa cognizione (1).

utore, dopo aver premesso cho di ogni particolare da lui narrato  
ncano i documenti necessari a comprovarne la storica auten-  
comincia col constatare che la Chiesa si attenne sempre e  
e, fin quanto le fu possibile, alle popolari costumanze, alle  
alle istituzioni dettate dal diritto, anche nella sfera della  
giurisdizione. Vedesi infatti come le crudeli pene dei tribu-  
olari venissero bene spesso applicate anche dalle autorità ec-  
che, e come i foschi concetti giuridici dei tempi mai non  
ssero da quelli dei dogmi, poichè, nella sua esplicazione este-  
che la Chiesa è figlia del tempo.

la si guarda dal lato dell'amore cristiano, la cosa ha tutt'altro  
Questo manifestavasi pure a favore dei detenuti e dei delin-  
cercando di lenirne la sorte, liberarli dalle catene e con-  
a loro pena, specialmente quella di morte, in una salutare  
a. L'amor cristiano cercava di risanare, nei limiti del possibile,  
recate dalla inflessibilità del diritto. Fin dai primordi la Chiesa  
rò ad adempiere la sua alta missione di Samaritana in tutti  
- con tutte le forze pel bene dell'uman genere, afflitto dalle  
ai malanni e dalla miseria. E così essa divenne anche la bene-  
dei detenuti, facendo nobile contrasto coi tempi anteriori al cri-  
no, durante i quali le sofferenze del prossimo non destavano  
rara compassione, il più delle volte, pomposa, egoistica e  
nocevole. La carità cristiana, insomma, comprese ben presto  
programma anche la compassione verso i fratelli detenuti e  
e vedremo ora come questa siasi esplicata a traverso ai secoli.

Krauss, non conoscendo forse il libro del Beltrani-Scalia, at-  
e al suo lavoro il merito di essere il primo saggio letterario  
tto su tale argomento. Dice poi di volerne limitare la trat-  
ai primi 17 secoli dell'era cristiana, poichè ritiene sia già noto  
quale influenza abbia esercitato il cristianesimo, nello scorso  
e nel nostro, sulla legislazione penale, sulle carceri e sui dete-  
negli suddivide in *carcerati per motivi religiosi* o per la fede,

prigionieri di guerra, detenuti per debiti e delinquenti proprii. Duplice è poi l'attività, con la quale fu esercitata la carità cristiana, quella ufficiale, cioè, che comprende tutto quanto fu prescritto e praticato dai capi della Chiesa, dagli altri ecclesiastici autorevoli e dallo Stato medesimo, e quella volontaria o privata all'iniziativa di pii sodalizi, di altre comunità religiose e di privati cittadini.

IV. Già gli apostoli, seguendo i precetti del loro Maestro, erano dati esortando i proseliti all'esercizio della più liberale e pronta verso i fratelli indigenti, additando bene spesso e chiaramente detenuti. « Ricordatevi dei prigionieri come se foste in carcere » esorta S. Paolo nell'epistola agli Ebrei, e, trovandosi prigioniero egli stesso, prega dal suo carcere che si pensi alle tenebre, che si preghi, cioè, per lui mentre è in ceppi. In lettera al suo discepolo Timoteo lo ringrazia per l'amore addimostro durante la detenzione, e prega il Signore che renda pur giusta la casa di Onesifero, che spesso ebbe ad alleviare le sue pene, anziché a trovare quando era in Roma.

in un luogo meno incomodo della prigione (1), e di restare insieme  
lio. Lo stesso Luciano il satirico, nemico acerrimo del cri-  
stiano, dovette constatare le premure dei cristiani verso i loro  
figliari detenuti.

Le diaconesse eran preferibilmente incaricate dell'assistenza dei de-  
tenuiti, perchè esse con minor rischio dei diaconi potevano penetrare  
nelle carceri, senza destare i sospetti dei gentili; e quando ciò riusciva  
più difficile, si servivano allora di orfanelli, i quali passavano per  
figli dei detenuti, e, come tali, erano liberamente ammessi dai custodi.

Ma però mostravano non di rado il più spietato egoismo di fronte  
alla carità cristiana pronta ad ogni sacrificio, estorcendo alle loro vittime  
denari ingentissimi. Libanio fa dire da un avido carceriere ad un de-  
tenuito, che non aveva i mezzi necessari a procurarsi la libertà: « Ma  
non fai chiamare una di quelle donne (alludendo alle diaconesse),  
le quali per l'amore del prossimo sono disposte a darti il danaro  
pretendo pel tuo riscatto? »

Le testimonianze sul servizio reso dai diaconi alle carceri ed ai  
malati ci somministrano i vescovi e i Concilii. S. Cipriano non si stan-  
ca dal fare raccomandazioni perchè essi aiutassero i prigionieri e li  
liberassero colle parole e coi fatti, e nel Concilio di Cartagine (tenuto

... e di un' altra donna tutti erano in carcere a cagione del  
... non avrebbe potuto troppo gra  
... nella prigione le suffocante della prig  
... nel nome di Di  
... un parte dello Spirit  
... una beata e diverrà a  
... a facilitare loro la fuga, a  
... a nutrirli, a liberarli innanzi ai  
... presenza.

... le prove della benefice  
... vescovo Namanzio di Vient  
... in un fido di rimando vestito, il c  
... in un'altra lapide leggevasi:  
... è andato  
...

... condannati all'esilio  
... Con viso scarso e malsanc  
... dovevano essi e  
... innanzi tempo. Anche di

mondo coperti di polvere e di sangue legati ai carri degli invasori. Molti soccomberono per le sofferenze, specialmente quando in luride ed oscure prigioni attendevano ansiosamente che fosse loro spedito il prezzo del riscatto. E quando la somma richiesta non giungeva a tempo, i prigionieri venivano uccisi in massa, od eran rimandati a casa col naso mozzo o gli orecchi tagliati, per incutere spavento negli altri. Quanto questo flagello avesse commosso tutti i cuori lo attestano ancora le liturgie di quei tempi, nelle cui preghiere trovasi tra l'altro: « Ricordati, o Signore, dei fedeli che gemono fra le catene e concedi loro di rivedere la patria ». San Cipriano vendè i vasi sacri per procurarsi il danaro necessario a riscattarli, e Sant'Ambrogio non desistè dalla sua opera finchè non ebbe liberati dai Goti tutti i cristiani che restavano loro prigionieri. Epifanio vescovo di Pavia, dopo che la città fu presa e saccheggiata dall'esercito di Odoacre, riscattò col danaro raccolto a mezzo di collette, il maggior numero che gli fu possibile degli abitanti ch'erano stati fatti prigionieri. Il Crisostomo faceva altrettanto a Costantinopoli, e le lettere di Gregorio Magno contengono numerose ordinanze in proposito. Ma i Barbari pretendevano delle somme enormi. Pel riscatto di un chierico prigioniero, si dovè pagare ai Longobardi una somma corrispondente a 1776 lire italiane. Per due vescovi condotti via dalla Cilicia, i Barbari pretesero press'a poco 225.000 lire. Ciò però non impediva ai cristiani di proseguire nella loro opera caritatevole. « È ben più utile, esclamava Sant'Ambrogio, che si conservino delle anime al Signore, anzichè si ammassi dell'oro, perchè chi ha mandato gli apostoli senz'oro, ha fondato senz'oro anche a chiesa. Il Signore non ci chiederà forse ragione del perchè invece di re-limerli si lasciarono trascinar via tanti prigionieri? È meglio conservare dei vasi viventi in luogo di quelli metallici, poichè il migliore ornamento della chiesa è il riscatto dei prigionieri ».

Nè solo entro l'impero esplicavasi la carità cristiana, ma ne varcava bene spesso anche le frontiere. Quando, dopo la grande vittoria riportata da Teodosio II sui Persiani, molti prigionieri caddero in mano dei soldati romani, Acacio vescovo di Amida, disse al suo clero: « Al nostro Dio non occorrono vasi nè piatti, poichè egli non mangia nè beve. Vendiamo adunque i vasi d'oro e d'argento, che la chiesa possiede, e impieghiamone il ricavato pel riscatto e il nutrimento dei poveri prigionieri ». Così fu fatto, ed il vescovo dopo averli sufficientemente approvvigionati, li rimandò al re di Persia.

delitto comune, poichè tutti erano in carcere a cagione della fede.

Agli altri cristiani poi niun sacrificio pareva troppo grande per alleviare a questi eroi della religione le sofferenze della prigionia o procurarne la libertà. « Chi vien condannato nel nome di Dio è un fratello del Signore, un figlio dell'Altissimo, un parto dello Spirito Santo, e chi può liberarlo dalla prigionia sarà beato e diverrà amico di Cristo » (1). Quindi tutti eran pronti a facilitare loro la fuga, ad accoglierli e nasconderli in casa, a nutrirli, a difenderli innanzi ai giudici ed a prestar loro l'ultima assistenza.

Anche le iscrizioni lapidarie recano le prove della beneficenza cristiana verso i detenuti. Quella del vescovo Namanzio di Vienna dice: « Il povero si partì lieto da lui, il nudo fu rimandato vestito, il *carcerato* giubilante d'esser stato riscattato ». In un'altra lapide leggevasi: « Dando tutto il suo ai forestieri, alle vedove ed ai *carcerati* è andato al cielo ricco della sua pietosa povertà ».

Più dura sorte era però riservata ai condannati all'esilio in isole deserte o sepolti vivi nelle miniere. Con vitto scarso e malsano, seminudi, maltrattati da inumani e rozzi guardiani, dovevano essi eseguire i più faticosi lavori, che li spegnevano innanzi tempo. Anche di questi



mondo coperti di polvere e di sangue legati ai carri degli invasori. Molti soccomberono per le sofferenze, specialmente quando in luride e oscure prigioni attendevano ansiosamente che fosse loro spedito il prezzo del riscatto. E quando la somma richiesta non giungeva a tempo, prigionieri venivano uccisi in massa, od eran rimandati a casa col naso mozzo o gli orecchi tagliati, per incutere spavento negli altri. Quanto questo flagello avesse commosso tutti i cuori lo attestano ancora le liturgie di quei tempi, nelle cui preghiere trovasi tra l'altro: « Ricordati, o Signore, dei fedeli che gemono fra le catene e concedi loro di rivedere la patria ». San Cipriano vendè i vasi sacri per procurarsi il danaro necessario a riscattarli, e Sant'Ambrogio non desistè alla sua opera finchè non ebbe liberati dai Goti tutti i cristiani che stavano loro prigionieri. Epifanio vescovo di Pavia, dopo che la città fu presa e saccheggiata dall'esercito di Odoacre, riscattò col danaro raccolto a mezzo di collette, il maggior numero che gli fu possibile degli abitanti ch'erano stati fatti prigionieri. Il Crisostomo faceva altrettanto a Costantinopoli, e le lettere di Gregorio Magno contengono numerose ordinanze in proposito. Ma i Barbari pretendevano delle somme enormi. Pel riscatto di un chierico prigioniero, si dovè pagare ai Longobardi una somma corrispondente a 1776 lire italiane. Per le vescovi condotti via dalla Cilicia, i Barbari pretesero press'a poco 25.000 lire. Ciò però non impediva ai cristiani di proseguire nella loro opera caritatevole. « È ben più utile, esclamava Sant'Ambrogio, che si conservino delle anime al Signore, anzichè si ammassi dell'oro, perchè chi ha mandato gli apostoli senz'oro, ha fondato senz'oro anche la chiesa. Il Signore non ci chiederà forse ragione del perchè invece di redimerli si lasciarono trascinar via tanti prigionieri? È meglio conservare dei vasi viventi in luogo di quelli metallici, poichè il migliore ornamento della chiesa è il riscatto dei prigionieri ».

Nè solo entro l'impero esplicavasi la carità cristiana, ma ne varcava spesso anche le frontiere. Quando, dopo la grande vittoria riportata da Teodosio II sui Persiani, molti prigionieri caddero in mano dei soldati romani, Acacio vescovo di Amida, disse al suo clero: « Al nostro Dio non occorrono vasi nè piatti, poichè egli non mangia nè beve. Vendiamo adunque i vasi d'oro e d'argento, che la chiesa possiede, e impieghiamone il ricavato pel riscatto e il nutrimento dei poveri prigionieri ». Così fu fatto, ed il vescovo dopo averli sufficientemente approvvigionati, li rimandò al re di Persia.

delitto comune, poichè tutti erano in carcere a cagione della fede.

Agli altri cristiani poi niun sacrificio pareva troppo grande per alleviare a questi eroi della religione le sofferenze della prigionia o procurarne la libertà. « Chi vien condannato nel nome di Dio è un fratello del Signore, un figlio dell'Altissimo, un parto dello Spirito Santo, e chi può liberarlo dalla prigionia sarà beato e diverrà amico di Cristo » (1). Quindi tutti eran pronti a facilitare loro la fuga, ad accoglierli e nasconderli in casa, a nutrirli, a difenderli innanzi ai giudici ed a prestar loro l'ultima assistenza.

Anche le iscrizioni lapidarie recano le prove della beneficenza cristiana verso i detenuti. Quella del vescovo Namanzio di Vienna dice: « Il povero si partì lieto da lui, il nudo fu rimandato vestito, il *carcerato* giubilante d'esser stato riscattato ». In un'altra lapide leggevasi: « Dando tutto il suo ai forestieri, alle vedove ed ai *carcerati* è andato al cielo ricco della sua pietosa povertà ».

Più dura sorte era però riservata ai condannati all'esilio in isole deserte o sepolti vivi nelle miniere. Con vitto scarso e malsano, seminudi, maltrattati da inumani e rozzi guardiani, dovevano essi eseguire i più faticosi lavori, che li spegnevano innanzi tempo. Anche di questi

mondo coperti di polvere e di sangue legati ai carri degli invasori. Molti soccomberono per le sofferenze, specialmente quando in luride ed oscure prigioni attendevano ansiosamente che fosse loro spedito il prezzo del riscatto. E quando la somma richiesta non giungeva a tempo, i prigionieri venivano uccisi in massa, od eran rimandati a casa col naso mozzo o gli orecchi tagliati, per incutere spavento negli altri. Quanto questo flagello avesse commosso tutti i cuori lo attestano ancora le liturgie di quei tempi, nelle cui preghiere trovasi tra l'altro: « Ricordati, o Signore, dei fedeli che gemono fra le catene e concedi loro di rivedere la patria ». San Cipriano vendè i vasi sacri per procurarsi il danaro necessario a riscattarli, e Sant'Ambrogio non desistè alla sua opera finchè non ebbe liberati dai Goti tutti i cristiani che stavano loro prigionieri. Epifanio vescovo di Pavia, dopo che la città fu presa e saccheggiata dall'esercito di Odoacre, riscattò col danaro raccolto a mezzo di collette, il maggior numero che gli fu possibile degli abitanti ch'erano stati fatti prigionieri. Il Crisostomo faceva altrettanto a Costantinopoli, e le lettere di Gregorio Magno contengono numerose ordinanze in proposito. Ma i Barbari pretendevano delle somme enormi. Pel riscatto di un chierico prigioniero, si dovè pagare ai Longobardi una somma corrispondente a 1776 lire italiane. Per le vescovi condotti via dalla Cilicia, i Barbari pretesero press'a poco 25.000 lire. Ciò però non impediva ai cristiani di proseguire nella loro opera caritatevole. « È ben più utile, esclamava Sant'Ambrogio, che si conservino delle anime al Signore, anzichè si ammassi dell'oro, perchè chi ha mandato gli apostoli senz'oro, ha fondato senz'oro anche la chiesa. Il Signore non ci chiederà forse ragione del perchè invece di redimerli si lasciarono trascinar via tanti prigionieri? È meglio conservare dei vasi viventi in luogo di quelli metallici, poichè il migliore ornamento della chiesa è il riscatto dei prigionieri ».

Nè solo entro l'impero esplicavasi la carità cristiana, ma ne varcava anche spesso anche le frontiere. Quando, dopo la grande vittoria riportata da Teodosio II sui Persiani, molti prigionieri caddero in mano dei soldati romani, Acacio vescovo di Amida, disse al suo clero: « Al nostro Dio non occorrono vasi nè piatti, poichè egli non mangia nè beve. Vendiamo adunque i vasi d'oro e d'argento, che la chiesa possiede, e impieghiamone il ricavato pel riscatto e il nutrimento dei poveri prigionieri ». Così fu fatto, ed il vescovo dopo averli sufficientemente approvvigionati, li rimandò al re di Persia.

delitto comune, poichè tutti erano in carcere a cagione dell

Agli altri cristiani poi niun sacrificio pareva troppo gran alleviare a questi eroi della religione le sofferenze della prig procurarne la libertà. « Chi vien condannato nel nome di Dio fratello del Signore, un figlio dell'Altissimo, un parto dello Spirito e chi può liberarlo dalla prigionia sarà beato e diverrà ai Cristo » (1). Quindi tutti eran pronti a facilitare loro la fuga, a glierli e nasconderli in casa, a nutrirli, a difenderli innanzi ai ed a prestar loro l'ultima assistenza.

Anche le iscrizioni lapidarie recano le prove della beneficenza cristiana verso i detenuti. Quella del vescovo Namanzio di Vient « Il povero si partì lieto da lui, il nudo fu rimandato vestito, il ca giubilante d'esser stato riscattato ». In un'altra lapide leggevasi: tutto il suo ai forestieri, alle vedove ed ai *carcerati* è andato ricco della sua pietosa povertà ».

Più dura sorte era però riservata ai condannati all'esilio deserte o sepolti vivi nelle miniere. Con vitto scarso e malsano nudi, maltrattati da inumani e rozzi guardiani, dovevano essi e i più faticosi lavori, che li spegnevano innanzi tempo. Anche di

mondo coperti di polvere e di sangue legati ai carri degli invasori. Molti soccomberono per le sofferenze, specialmente quando in luride ed oscure prigioni attendevano ansiosamente che fosse loro spedito il prezzo del riscatto. E quando la somma richiesta non giungeva a tempo, i prigionieri venivano uccisi in massa, od eran rimandati a casa col naso mozzo o gli orecchi tagliati, per incutere spavento negli altri. Quanto questo flagello avesse commosso tutti i cuori lo attestano ancora le liturgie di quei tempi, nelle cui preghiere trovasi tra l'altro: « Ricordati, o Signore, dei fedeli che gemono fra le catene e concedi loro di rivedere la patria ». San Cipriano vendè i vasi sacri per procurarsi il danaro necessario a riscattarli, e Sant'Ambrogio non desistè dalla sua opera finchè non ebbe liberati dai Goti tutti i cristiani che restavano loro prigionieri. Epifanio vescovo di Pavia, dopo che la città fu presa e saccheggiata dall'esercito di Odoacre, riscattò col danaro raccolto a mezzo di collette, il maggior numero che gli fu possibile degli abitanti ch'erano stati fatti prigionieri. Il Crisostomo faceva altrettanto a Costantinopoli, e le lettere di Gregorio Magno contengono numerose ordinanze in proposito. Ma i Barbari pretendevano delle somme enormi. Pel riscatto di un chierico prigioniero, si dovè pagare a Longobardi una somma corrispondente a 1776 lire italiane. Per tre vescovi condotti via dalla Cilicia, i Barbari pretesero press'a poco 25,000 lire. Ciò però non impediva ai cristiani di proseguire nella loro opera caritatevole. « È ben più utile, esclamava Sant'Ambrogio, che si conservino delle anime al Signore, anzichè si ammassi dell'oro, perchè chi ha mandato gli apostoli senz'oro, ha fondato senz'oro anche a chiesa. Il Signore non ci chiederà forse ragione del perchè invece di relicherli si lasciarono trascinar via tanti prigionieri? È meglio conservare dei vasi viventi in luogo di quelli metallici, poichè il migliore ornamento della chiesa è il riscatto dei prigionieri ».

Nè solo entro l'impero esplicavasi la carità cristiana, ma ne varcava bene spesso anche le frontiere. Quando, dopo la grande vittoria riportata da Teodosio II sui Persiani, molti prigionieri caddero in mano dei soldati romani, Acacio vescovo di Amida, disse al suo clero: « Al nostro Dio non occorrono vasi nè piatti, poichè egli non mangia nè beve. Vendiamo adunque i vasi d'oro e d'argento, che la chiesa possiede, e impieghiamone il ricavato pel riscatto e il nutrimento dei poveri prigionieri ». Così fu fatto, ed il vescovo dopo averli sufficientemente *approvisionati, li rimandò al re di Persia.*

delitto comune, poichè tutti erano in carcere a cagione dell'

Agli altri cristiani poi niun sacrificio pareva troppo gran alleviare a questi eroi della religione le sofferenze della prigione procurarne la libertà. « Chi vien condannato nel nome di Dio fratello del Signore, un figlio dell'Altissimo, un parto dello Spirito Santo e chi può liberarlo dalla prigione sarà beato e diverrà ai Santi » (1). Quindi tutti eran pronti a facilitare loro la fuga, a nascondersi e nasconderli in casa, a nutrirli, a difenderli innanzi ai giudici ed a prestar loro l'ultima assistenza.

Anche le iscrizioni lapidarie recano le prove della beneficenza cristiana verso i detenuti. Quella del vescovo Namanzio di Vienna « Il povero si partì lieto da lui, il nudo fu rimandato vestito, il carcerato giubilante d'esser stato riscattato ». In un'altra lapide leggevasi: « tutto il suo ai forestieri, alle vedove ed ai *carcerati* è andato in dono ricco della sua pietosa povertà ».

Più dura sorte era però riservata ai condannati all'esilio in terre deserte o sepolti vivi nelle miniere. Con vitto scarso e malsano, nudi, maltrattati da inumani e rozzi guardiani, dovevano essi e i più faticosi lavori, che li spegnevano innanzi tempo. Anche di

mondo coperti di polvere e di sangue legati ai carri degli invasori. Molti soccombettero per le sofferenze, specialmente quando in luride ed oscure prigioni attendevano ansiosamente che fosse loro spedito il prezzo del riscatto. E quando la somma richiesta non giungeva a tempo, i prigionieri venivano uccisi in massa, od eran rimandati a casa col naso mozzo o gli orecchi tagliati, per incutere spavento negli altri. Quanto questo flagello avesse commosso tutti i cuori lo attestano ancora le liturgie di quei tempi, nelle cui preghiere trovasi tra l'altro: « Ricordati, o Signore, dei fedeli che gemono fra le catene e concedi loro di rivedere la patria ». San Cipriano vendè i vasi sacri per procurarsi il danaro necessario a riscattarli, e Sant'Ambrogio non desistè dalla sua opera finchè non ebbe liberati dai Goti tutti i cristiani che restavano loro prigionieri. Epifanio vescovo di Pavia, dopo che la città fu presa e saccheggiata dall'esercito di Odoacre, riscattò col danaro accolto a mezzo di collette, il maggior numero che gli fu possibile degli abitanti ch'erano stati fatti prigionieri. Il Crisostomo faceva altrettanto a Costantinopoli, e le lettere di Gregorio Magno contengono numerose ordinanze in proposito. Ma i Barbari pretendevano delle somme enormi. Pel riscatto di un chierico prigioniero, si dovè pagare ai Longobardi una somma corrispondente a 1776 lire italiane. Per due vescovi condotti via dalla Cilicia, i Barbari pretesero press'a poco 25,000 lire. Ciò però non impediva ai cristiani di proseguire nella loro opera caritatevole. « È ben più utile, esclamava Sant'Ambrogio, che si conservino delle anime al Signore, anzichè si ammassi dell'oro, perchè chi ha mandato gli apostoli senz'oro, ha fondato senz'oro anche la chiesa. Il Signore non ci chiederà forse ragione del perchè invece di re-limerli si lasciarono trascinar via tanti prigionieri? È meglio conservare dei vasi viventi in luogo di quelli metallici, poichè il migliore ornamento della chiesa è il riscatto dei prigionieri ».

Nè solo entro l'impero esplicavasi la carità cristiana, ma ne varcava spesso anche le frontiere. Quando, dopo la grande vittoria riportata da Teodosio II sui Persiani, molti prigionieri caddero in mano dei soldati romani, Acacio vescovo di Amida, disse al suo clero: « Al nostro Dio non occorrono vasi nè piatti, poichè egli non mangia nè beve. Vendiamo adunque i vasi d'oro e d'argento, che la chiesa possiede, e impieghiamone il ricavato pel riscatto e il nutrimento dei poveri prigionieri ». Così fu fatto, ed il vescovo dopo averli sufficientemente

*approvigionati, li rimandò al re di Persia.*

delitto comune, poichè tutti erano in carcere a cagione dell

Agli altri cristiani poi niun sacrificio pareva troppo gran alleviare a questi eroi della religione le sofferenze della prig procurarne la libertà. « Chi vien condannato nel nome di Dio fratello del Signore, un figlio dell'Altissimo, un parto dello Spirito e chi può liberarlo dalla prigionia sarà beato e diverrà ar Cristo » (1). Quindi tutti eran pronti a facilitare loro la fuga, a glierli e nasconderli in casa, a nutrirli, a difenderli innanzi ai ed a prestar loro l'ultima assistenza.

Anche le iscrizioni lapidarie recano le prove della benefice stiana verso i detenuti. Quella del vescovo Namanzio di Vien « Il povero si partì lieto da lui, il nudo fu rimandato vestito, il e giubilante d'esser stato riscattato ». In un'altra lapide leggevasi : tutto il suo ai forestieri, alle vedove ed ai *carcerati* è andato ricco della sua pietosa povertà ».

Più dura sorte era però riservata ai condannati all'esilio deserte o sepolti vivi nelle miniere. Con vitto scarso e malsand nudi, maltrattati da inumani e rozzi guardiani, dovevano essi e i più faticosi lavori, che li spegnevano innanzi tempo. Anche di



mondo coperti di polvere e di sangue legati ai carri degli invasori. Molti soccomberono per le sofferenze, specialmente quando in luride e oscure prigioni attendevano ansiosamente che fosse loro spedito il prezzo del riscatto. E quando la somma richiesta non giungeva a tempo, i prigionieri venivano uccisi in massa, od eran rimandati a casa col naso mozzo o gli orecchi tagliati, per incutere spavento negli altri. Quanto questo flagello avesse commosso tutti i cuori lo attestano ancora le liturgie di quei tempi, nelle cui preghiere trovasi tra l'altro: « Ricordati, o Signore, dei fedeli che gemono fra le catene e concedi loro di rivedere la patria ». San Cipriano vendè i vasi sacri per procurarsi il danaro necessario a riscattarli, e Sant'Ambrogio non desistè dalla sua opera finchè non ebbe liberati dai Goti tutti i cristiani che restavano loro prigionieri. Epifanio vescovo di Pavia, dopo che la città fu presa e saccheggiata dall'esercito di Odoacre, riscattò col danaro raccolto a mezzo di collette, il maggior numero che gli fu possibile degli abitanti ch'erano stati fatti prigionieri. Il Crisostomo faceva altrettanto a Costantinopoli, e le lettere di Gregorio Magno contengono numerose ordinanze in proposito. Ma i Barbari pretendevano delle somme enormi. Pel riscatto di un chierico prigioniero, si dovè pagare ai Longobardi una somma corrispondente a 1776 lire italiane. Per due vescovi condotti via dalla Cilicia, i Barbari pretesero press'a poco 25,000 lire. Ciò però non impediva ai cristiani di proseguire nella loro opera caritatevole. « È ben più utile, esclamava Sant'Ambrogio, che si conservino delle anime al Signore, anzichè si ammassi dell'oro, perchè chi ha mandato gli apostoli senz'oro, ha fondato senz'oro anche a chiesa. Il Signore non ci chiederà forse ragione del perchè invece di re-timerli si lasciarono trascinar via tanti prigionieri? È meglio conservare dei vasi viventi in luogo di quelli metallici, poichè il migliore ornamento della chiesa è il riscatto dei prigionieri ».

Nè solo entro l'impero esplicavasi la carità cristiana, ma ne varcava bene spesso anche le frontiere. Quando, dopo la grande vittoria riportata da Teodosio II sui Persiani, molti prigionieri caddero in mano dei soldati romani, Acacio vescovo di Amida, disse al suo clero: « Al nostro Dio non occorrono vasi nè piatti, poichè egli non mangia nè beve. Vendiamo adunque i vasi d'oro e d'argento, che la chiesa possiede, e impieghiamone il ricavato pel riscatto e il nutrimento dei poveri prigionieri ». Così fu fatto, ed il vescovo dopo averli sufficientemente approvvigionati, li rimandò al re di Persia.

Durante le guerre del periodo Carolingio molti cristiani caddero nelle mani dei gentili. Chi non poteva riscattarsi col suo ricorreva alla carità ecclesiastica, la quale era autorizzata a vendere a questo scopo quanto possedeva. E così la *disciplina penitenziale* germanica dispose che l'ammenda sostituita alle altre pene ecclesiastiche potesse essere impiegata, da chi doveva pagarla, a suo piacimento, in pie opere, e specialmente nel riscatto dei prigionieri.

VI. Un'altra categoria di detenuti, cui venne in soccorso la misericordia cristiana, è quella dei detenuti per debiti. Dalla parabola del servo misericordioso e dello spietato (1) già si arguisce che il carcere pei debitori esisteva presso gli israeliti. Questo era pure in uso in Grecia e fu spesso ben anco applicato severamente nel diritto romano. È noto qual potere assoluto avessero preso i romani i creditori sui debitori, come questi potessero essere venduti come schiavi da quelli o tratti in arresto. La carità cristiana pensò anche ad essi, purché però non fossero oziosi e crapuloni caduti in miseria pei loro vizi, ma solo senza loro colpa e per forza degli eventi. Già nella legislazione giustiniana scorgesi l'influenza del cristianesimo nel mitigare le relazioni fra debitori e creditori. La chiesa divenne ben presto asilo ai debitori

pure ricusato l'asilo a coloro che vi ricorrevano sebbene avessero i mezzi più che necessari a soddisfare i loro debiti. La Chiesa stessa, viveva con fervore contro tali abusi dei debitori fraudolenti, e comminava pene severissime a coloro che ricusassero di pagare i debiti non per insolvenza, ma per avarizia o slealtà.

VII. Oltre che sui carcerati delle categorie summenzionate, la Chiesa ebbe pure inerenza sui detenuti per reati comuni, così imputati come condannati definitivi, perchè in essa nacque e si sviluppò sempre più la tendenza a preservare i delinquenti dalla detenzione e dalle pene temerarie per punirli e correggerli diversamente. E di qui ebbe origine l'indulgenza pasquale, l'adozione del diritto d'asilo, che per lo innanzi era stata esclusiva prerogativa del giudaismo e del paganesimo, e il rito d'intercessione dei vescovi a favore dei condannati.

Passeremo ora in rapido esame queste tre diverse forme di carità cristiana.

a) Già fin dalla più remota antichità correva l'uso di liberare nelle grandi ricorrenze i detenuti di minore importanza. Presso i Greci ciò avveniva nelle feste delle *panatenee* e appo i Romani in quella dei *lusternii*. Dagli evangelisti apprendiamo che per le feste di Pasqua gli israeliti chiedevano ogni anno al governatore la liberazione di un reo. E la Chiesa cristiana, per non lasciare al paganesimo una stupanza così bella, non tardò a fare della quaresima e della festa di Pasqua un tempo di speciale esercizio della carità pei detenuti, raccomandando ai fedeli di visitarli allora più di frequente che nelle altre epoche dell'anno. Teodosio il Grande emanò una legge, in forza della quale venivano sospesi durante la quaresima i processi e le sentenze. Sotto l'imperatore Valentiniano il Giovane fu promulgata un'altra legge detta della *indulgentia paschalis*, per la quale durante le feste di Pasqua si dovevano aprire le carceri e lasciare in libertà tutti i prigionieri. Si faceva solo eccezione per i condannati per sacrilegio, veneficio, *crimen lese majestatis*, adulterio, rapina, omicidio volontario e pei recidivi, i quali solevano valersi della grazia imperiale per commettere, appena usciti dal carcere, lo stesso delitto, pel quale erano stati precedentemente arrestati. Queste grazie erano particolarmente concesse allo scopo di eccitare i delinquenti ad emendarsi dei falli commessi, facendo spontanea espiazione di quelli in altre opere di penitenza. Un tale concetto fu il perno, attorno al quale aggirossi una celebre allocuzione che Cassiodoro, il cancelliere

di Teodorico, fece ai detenuti liberati in virtù della indulgenza in Secondo Julius ed altri questa usanza di mettere in libertà, i feste religiose, un dato numero di detenuti, pare si mantenesse Stato Pontificio sino alla caduta del potere temporale. A Milano e Genova per lungo tempo sino al secolo XVI e nel gran carcere di Cagliari ai primi anni del nostro secolo.

b) Il diritto d'asilo ecclesiastico dee considerarsi come un resto del paganesimo. Presso i Greci ed i Romani i templi servivano di covero ai delinquenti ricercati, e Mosè impartì pure in proposito ordinanze, che sotto Gesù vennero poste in attuazione (1). Il diritto passò alla Chiesa quando il cristianesimo divenne la religione dello Stato, ed essa ne fece un uso estesissimo perchè ciò con serviva ad allargare e fortificare la sua potenza. Ma gli abusi in che provocarono man mano varie restrizioni. L'altare, che prima era considerato come luogo di asilo, ne fu poscia escluso perchè non bello che i fuggitivi ricercati dalle autorità passassero la notte in dormendo e mangiando accanto all'ara del sacrificio; e così ne fu tolta la prerogativa agli edifizii laterali, all'atrio, ai giardini, alla casa del vescovo e a tutte le abitazioni sino alla distanza di 30 passi

*utem suo jure moleretur* » (1). E così pare si ordinò nelle giustiniane.

Siò, come più sopra accennammo, la Chiesa riteneva la pena del  
e indegna di un libero cristiano, così per primi sei secoli essa  
ossedette carceri proprie, essendochè l'averne sarebbe stata cosa  
ria ai suoi principii, e sarebbe stato pure uno strano operare  
di liberare i condannati dalle carceri secolari per rinchiuderli  
quelle ecclesiastiche. Il movente che spingeva la Chiesa nelle  
intercessioni era quello, lo ripetiamo, di far espiare in altro modo  
tti dai colpevoli, vogliamo intendere colla penitenza ecclesiastica,  
a riputava di gran lunga più salutare ed efficace che le pene ca-  
e quelle restrittive della libertà.

ne di determinare la proporzione tra quelle e la gravità del  
vennero dai sinodi deliberati appositi canoni penitenziali. In  
di questi anche gli omicidi, i ladri e tutti gli altri delinquenti  
mo liberamente presentarsi dinanzi al tribunale ecclesiastico e  
re pubblica penitenza senza che si avesse a temere un qualche  
to colla giustizia temporale. Che anzi, coloro che erano già stati  
nnati dal giudice secolare, venivano, coll'intercessione dei ve-  
posti in libertà, per espiare la pena nei modi stabiliti dalla

1. E così avvenne che, per l'anno 1114, il papa Innocenzo II, per l'occasione della sua

penitenza. Chè se poi Dio gli avesse perdonato, gli uomini non potevano più avere il diritto di scagliare la loro pietra contro di lui. La Chiesa però voleva e doveva poter dire al giudice secolare che la penitenza da lei inflitta fosse un mezzo disciplinare altrettanto duro e penoso quanto la pena imposta da quello, e che perciò non si usava poi una smisurata pietà verso il delinquente, nè si promuoveva il reato collesagerata clemenza ecclesiastica. Perciò la specie, come la misura della penitenza ecclesiastica, non potevano essere scelte dal reo; ma con sinodi e decreti papali vennero stabilite le norme da seguirsi per l'applicazione della medesima. E nel fissare i canoni penitenziali la Chiesa si attenne, per quanto le fu possibile, alle disposizioni del diritto romano, in quanto per dare all'autorità secolare una sicura garanzia, che la pena che essa infliggeva ai delinquenti era pienamente conforme a quella che sarebbe stata comminata dai tribunali ordinarii.

VIII. Durante le più tinte tenebre del medio evo e specialmente dal sesto all'undicesimo secolo presentansi varie lacune, a ricolmare le quali mancano i materiali storici. Nel decimo secolo un nuovo soffio di vita cominciò a rianimare la Chiesa cristiana, dandole una nuova forma. La scintilla riformatrice partì dalla congregazione di Cluny, ed

sacrate alla SS. Trinità. La loro regola era molto severa, non potevano avere coperte di lana o capezzali, ed il vitto doveva limitarsi a legumi e latticini, poichè la carne era solo permessa in pochi giorni dell'anno, nè doveva mai comperarsi. Non potevano andare a cavallo ma soltanto ad asino, ed è perciò che il popolo li chiamò pure i fratelli dell'asino. I Trinitari si estesero principalmente in Spagna, in Italia ed in Francia, e per loro mezzo migliaia e migliaia di cristiani vennero liberati dalla schiavitù, ricondotti in patria e restituiti alle loro famiglie. Quanto i liberati non trovavansi in condizioni di salute da poter viaggiare, venivano trattati negli ospedali dell'ordine (che a questo scopo ne possedeva persino in Oriente) finchè non fossero stati in grado di potere essere rimpatriati.

L'altro ordine (*Beate Marie de mercede*) sorto in Spagna, quando il paese stava riconquistando passo passo il territorio occupato dai mori, di natura più cavalleresca che monastica, ebbe pur esso due fondatori: S. Pietro Nolasco e S. Raimondo di Pennafort. Il primo, nato nel 1180 da una nobile famiglia della Lingua loca, ebbe parte valorosa da giovinetto, sotto gli ordini di Simone di Monfort, nella famosa guerra contro gli Albigesi. Raimondo, nato nel 1175 nel castello di Pennafort nella Catalogna, discendeva anch'egli da una celebre schiatta legata in parentela coi Re d'Aragona. Studiò teologia e giurisprudenza a Bologna e nel 1222 entrò nel nuovo ordine dei predicatori o dei domenicani. Unitosi a Pietro il Nolasco, si diedero insieme alla redenzione dei prigionieri cristiani e, morti essi, l'ordine da loro fondato proseguì nella sua nobile missione liberandone molte migliaia.

Gli ordini sovracitati ed altri di simile natura si occupavano principalmente dei prigionieri di guerra e dei detenuti per la fede. Accanto a questi però erano pur sorte altre comunità religiose, che avevano per scopo principale quello di alleviare le sofferenze dei detenuti comuni. Nacquero esse principalmente in Italia e, prima tra queste, ebbe origine in Firenze la confraternita della Misericordia, che esiste ancor oggi. Vi appartenevano i più distinti cittadini ed una sezione della medesima, detta dei *Buoni uomini*, era incaricata di raccogliere, due volte alla settimana, le elemosine, delle quali la metà era devoluta ai detenuti. Avevano libero adito nelle carceri, notificavano alle autorità le osservazioni fatte, e regalavano o portavano ai detenuti gli oggetti necessari alla vita, come abiti, biancheria ecc. Anche a Roma sorsero varie comunità religiose, che avevano il medesimo scopo, come quella dei *Sacconi* od arciconfraternita del Sacro Cuore di Gesù, quella

della Carità, della Pietà, di S. Giovanni decollato. I Sacconi e vano specialmente la carità verso i detenuti col distribuire loro : l'arciconfraternita della Carità s'incaricava della cura delle povere, delle povere ragazze e delle mogli dei detenuti, dedicando alla cura spirituale dei detenuti stessi nelle carceri nuove fondazioni da Innocenzo X in via Giulia.

L'arciconfraternita della Pietà dei carcerati istituita sotto Grego nell'anno 1575 dal gesuita Giovanni Tallier, visitava i detenuti, solava, traeva sulla retta via, distribuiva loro sussidi ed aveva il diritto, concesso da Sisto V, di chiedere ogni anno la grazia di un condannato a morte.

Ma più importante delle altre era quella della Misericordia di S. Giovanni decollato, destinata specialmente a preparare alla morte i condannati alla pena capitale. Fu fondata nel 1448 sotto Innocenzo VIII da alcuni fiorentini residenti a Roma, coll'intenzione di creare una confraternita analoga a quella della loro città. Ogni sentenza di morte pronunciata dai tribunali veniva ad essa comunicata, e subito i membri della confraternita recavansi presso il condannato per confortarlo. Passavano la notte con lui, nè più l'abbandonavano sino alla



Il Krauss dichiara di riconoscere senza invidia, il merito dell'Italia, che ne diede il primo esempio, e l'iniziativa presa quindi da un pontefice per la riforma del sistema penitenziario fondando il carcere di S. Michele, che fu la prima casa penale di ricovero di tutta l'Europa. È vero che in alcuni altri Stati esistevano già case di lavoro per delinquenti; ma la confusione, la mescolanza dei sessi e dell'età sì di giorno che di notte e la mancanza di disciplina, convertivano la detenzione in una « scuola del crimine, » in una vera sentenza di morte morale. I novizi, che vi entravano relativamente puri, vi perdevano ogni senso d'onore e di virtù e ne uscivano scellerati perfetti, che trovavansi costretti ad esercitare, come professione, il crimine ed il larcinio. Clemente XI però nel fondare il carcere di S. Michele ebbe a mira di rimuovere siffatti inconvenienti, e col lavoro, il silenzio e la segregazione notturna ottenere l'emenda dei ricoverati, al che sino allora non erasi mai pensato. « *Parum est coercere improbos pœna, nisi probos efficias disciplina,* » leggevasi nella celebre epigrafe affissa a caratteri dorati nella grande sala di quell'edificio, e questa sentenza, che noi vorremmo vedere scolpita sulla porta di ogni carcere, indica abbastanza lo scopo, dicevano l'Howard e lo Smith, cui debbono tenere tutte le leggi sociali.

IX. L'autore chiude il suo lavoro con una serie di biografie di coloro, che, per spirito di filantropia, facevano per proprio conto le opere di carità, che su più larga scala venivano esercitate dai pii sodalizi più sopra enumerati. Io mi limiterò ad indicarne i nomi: Paolino da Nola (morto nel 431), Deogratias, vescovo di Cartagine (morto nel 430), Severino, apostolo del Norico (morto nel 482), Nicezio in Gallia (morto nel secolo V), S. Leonardo in Gallia (morto nel 559), S. Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano (morto nel 1584), Giovanni « il peccatore » in Spagna (morto nel 1600), Federico von Spee (1591-1635), Cristiano Thomasius (1633-1728), Claudio Bernard (morto nel 1641) e S. Vincenzo di Paola (1576-1660), il « pontefice della misericordia cristiana, » del quale uno storico moderno ebbe a dire: « Dopo gli apostoli non vi fu forse altro uomo che abbia prestato maggiori servizi di lui alla chiesa cattolica e a tutta l'umanità. »

## IL DELINQUENTE

CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA  
ANTROPOLOGICO E SOCIOLOGICO

— — — — —  
*(L'Annuario — XX Anno — fascicolo 8, pagina 269).*  
— — — — —

*d) — Della degenerazione morale nei detenuti.  
(Moral insanity)*

Più che i difetti fisici e intellettuali, saltano agli occhi le peccato morali, le inclinazioni perverse e le malvagie qualità dei delinquenti. È un fatto accertato che molti delinquenti mostrano fin dalla infanzia una condotta sfrenata e incombabile, provano piacere per il male che è brutto e malvagio, e per la distruzione; si fanno un piacere di torturare crudelmente gli animali e i compagni di giochi, non hanno amore per i loro genitori, fratelli e sorelle, vivono disordinati, si danno in preda a bassi vizi e alla dissolutezza e si mostrano insensibili e inaccessibili ai consigli dei maestri e della famiglia.

i folle libertinaggio e della crapula la più sfrenata. Non si può dire che queste qualità immorali o una gran parte di esse si trovino vamente congiunte in ciascuno; anzi si notano spesso nei delin- dei segni di fedeltà, di affezione, di disinteresse, e di assoluta one ad altre persone; si nota paranco un commovente amore alla famiglia, ma ciò non basta a fermarli sul pendio della vita di den- ti, ed essi si danno di nuovo in braccio al demonio della gità e ritornano recidivi in prigione.

ste deformazioni nel carattere morale dei detenuti avevano da tempo impressionato i psicologi e i psichiatri, e Prichard dichiara nel 1835 che questo stato era una forma non di alienazione le, ma di morale introvabile.

olpito da frenosi morale ha, secondo lui, un sentimento morale cam- dalla malattia (*a morbid perversion, of natural affections incli- , temper, habits moral dispositions and natural impulses*), a) e i difetto intellettuale (*without any remarkable disorder or defect intellect*). b) Queste definizioni della follia ragionante morale, della del delinquente, della pazzia morale, designano più o meno ogni de- nte pazzo, perchè colui, malgrado le intatte condizioni della mente, vato, consumando l'atto delittuoso, che la sua moralità è anormale e

è un nuovo sotterfugio, molto comodo, per strappare il colpevole alla punizione dovuta alla legge. Non potendo dire che è colpevole; si dirà che è frenetico e si vedrà Charenton prenere il posto della Bastiglia». Quantunque la dottrina dei monomaniaci, delle manie che danno l'impulso istintivo per un assassinio, per un incendio ecc., a un individuo con l'intelletto intatto, sia quasi completamente bandita dalla scienza, la dottrina della *moral insanity* (follia morale) ha trovato molti partigiani negli ultimi tempi. Soprattutto Thomson e Maudsley bandiscono in Inghilterra questa dottrina. I delinquenti abituali, dice il primo \*, non hanno senso morale, soffrono piuttosto di una debolezza morale notevole, e non sono in caso, per mancanza di sentimento morale, di resistere con successo agli impulsi per atti delittuosi. Il sentimento morale non è proprio di certe razze selvagge e vi hanno anche fra le migliori razze degli esseri idioti moralmente. Le classi delinquenti si distinguono per la mancanza assoluta del senso morale poiché divengono recidivi così spesso « *How can we fail to recognise in these infernals a moral idioty, a monstrosity opposed to the higher human sentiment?* » \*). In modo meno affermativo si esprime il secondo. « Un altro gruppo di malattie mentali, egli dice, è formato da

che non s'impone nè si può far tacere. Ma la natura crea una serie d'individui privi totalmente del senso morale, e questi sono i delinquenti. « La loro insensibilità, egli dice, è causata da mancanza di senso morale, è caratterizzata dall'assenza di ogni riprovazione contro i desideri e contro i progetti delittuosi avanti e nel tempo del loro compimento, il quale può aver luogo tanto a sangue freddo, quanto per impulso di passioni violenti. È caratterizzata pur anco dalla mancanza completa dei rimorsi morali dopo il delitto, sia da poco come da molto tempo commesso. » — Lombroso non identifica secondo le sue opinioni più recenti la perversità morale dei delinquenti con la pazzia morale. Classifica la prima solamente come una specie della seconda, come avente molto di comune nello sviluppo e nell'origine; e in ambedue le eredità ha soprattutto una grande importanza. Il « delinquente nato » è una natura atavistica che rammenta più il selvaggio che l'ammalato di mente. Anco più decisamente parlano contro questa identità, Puglia <sup>\*)</sup>, Palmerini <sup>\*\*)</sup> e in modo eccellente sopra tutto Bonfigli <sup>\*\*\*)</sup>. Il prof. Tammeo <sup>\*\*\*\*)</sup> opina che il delitto è la conseguenza di una predisposizione nervosa come l'epilessia ed altre malattie lo sono del sistema nervoso. « La nevrosi criminosa ha delle grandi analogie colla follia; sovente è con questa congiunta, ma non è follia. Il delinquente ha una morbosità *sui generis* che noi abbiamo chiamata nevrosi criminosa, poichè produce il fenomeno speciale del delitto. » Secondo Kraft Elbing <sup>\*\*\*\*\*)</sup> la demenza morale è un'accidentalità di degenerazione degli elementi psichici, che colpisce i punti più intimi dell'individualità, le armonie spirituali, etiche e morali. L'ammalato intende e giudica dell'utile e del dannoso, ma difetta di criterio morale per molto che sembra più reo che infermo. Questa condizione, questo difetto è a ritenersi organico ed ordinariamente ereditario.

Hofmann <sup>\*\*\*\*\*)</sup> dichiara la « *moral insanity* » un difetto innato, dicendo che vi sono individui i quali non possono far nulla se non spinti da forze inconscie e meccaniche, perchè mancano di quei senti-

---

<sup>\*)</sup> Archivio di psichiatria Vol. I, pag. 59 ff.

<sup>\*\*)</sup> *Rivista sperimentale di freniatria*, 1879, pag. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> *Ibidem*, pag. 16.

<sup>\*\*\*\*)</sup> I delitti — *Rivista di discipline carcerarie* 1881, pag. 447.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> *Lehrbuch der gerichtlichen Psychopatologie*, Stuttgart 1881 p. 242.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> *C. d. Hoffmann: Lehrbuch der gerichtlichen Medicin*, Wien und Leipzig 1881.

menti dai quali si riconosce l'uomo normale, che fanno compi  
quelli atti sono immorali o illegali e persuadono ad astenersene.  
parte non è ammessa l'idea della mancanza di senso morale c  
sola importante in una malattia mentale. Per esempio Wes  
dichiara francamente che questa anormalità non colpisce solt  
sfera sensoria ma ben anco l'intelligenza e che siffatta condizio  
designarsi come una imbecillità con ritorno di cognizioni senz  
coltà diretta, ma che pur sempre perdura. Mendel \*\*) conside  
tanto la *moral insanity* come esclusivamente una malattia ment  
genita, oppure acquisita nei primi anni della vita, e che si car  
per una imbecillità collegata ad una disposizione malaticcia  
azioni immorali e criminose. Nello stesso modo opinano Hayen,  
Emswiler, Feiner e soprattutto Simon, osservando che la e  
della sola immoralità o della disposizione naturale ad atti  
non possono considerarsi come malattie mentali. E noi pure, pe  
esperienza, dobbiamo riconoscere questa idea come la sola giusta

Il delinquente abituale, sia pure il più perverso, non deve r  
siderarsi quale un dotato di mente se al tempo stesso non mos  
rclamanti nelle azioni psichiche, pensanti, rappresentative, ecc.

mettere un centro, ed un substrato definitivo organizzato, ai quali esse dovessero collegarsi. Ma non v'è un centro della moralità come non v'è un centro dell'intelligenza, e quindi i segni d'idiotismo morale, indicati da Despine e spesso ripetuti da Lombroso e da molti altri, non sono affatto caratteristici. Per Blainstow « l'abitudine di far danno può essere acquisita a tal grado che nessun sentimento faccia nascere »; « rispetto alle azioni ... « quelle criminose e malvage possono divenire abituali senza sollevare il menomo senso di cosa malfatta ».

Falsa è pure la pretesa che i delinquenti non abbiano rimorsi e non sentano il pentimento; e ciò sia prova principale della demenza dei delinquenti. Coloro che così affermarono non fecero esperienze nel continuo contatto coi delinquenti, ma hanno esteso le caratteristiche di qualche delinquente mostruoso a tutta la massa dei delinquenti, la cui vita effettivamente non conoscono come non ne conoscono i sentimenti e i pensieri. Ho ancora innanzi agli occhi le fisionomie di una serie di omicidiari negli ultimi anni, gravemente afflitti, tormentati da rimorsi, e che dopo una detenzione, relativamente breve, l'etisia liberava dai loro tormenti. Sì, ho pur veduto degli assassini e rammento principalmente due giovani parricidi che non mostravano la menoma traccia di vero pentimento. Ma essi erano dei veri imbecilli, il cui posto non è nelle carceri.

Secondo Delbrück, gli assassini cadono spesso, relativamente, in malattie mentali, perchè, come egli dice « la coscienza d' avere a rimproverarsi la vita tolta ad un uomo, è sentita, giusta la mia esperienza, più profondamente e costantemente che per ogni altro reato, anco dal più corrotto dei delinquenti. Spessissimo, vedendo degli uomini oppressi, chiusi in sè stessi, con chiari segni di pentimento, ho riconosciuto trattarsi di omicidiari e di assassini ». Le stesse asserzioni sono comunicate dai direttori delle carceri Schück, Valentini, Streng ecc.

Tutte le teorie e tutte le menzionate idee non possono far cambiare i risultati delle mie osservazioni sull'essenza del reato e sulla natura del delinquente, e la convinzione, figlia delle mie ricerche, è che il crimine e l'interruzione mentale non vanno mai di pari passo. Noi ci troviamo sullo stesso campo di Pantopidan \*) il quale ritiene che non vi è alcun motivo per supporre una nuova forma di anomalia men-

---

\*) Pantopidan: Ueber das Verwandtschaftsverhältniss zwischen Verbrechen und Geistesstörung. Nordiskt med. Archiv XIV. Schmidts Jahrbuch für die medicinschen Wissenschaften 1892, N.º 410

tale relativa al reato, che dovrebbe riguardarsi come fonte di azione effettivamente etica con effettivo turbamento psichico.

Noi abbiamo cercato di dimostrare che il delinquente non è costretto al delitto da una formazione organica del cranio o cervello; che nemmeno crediamo sia segno di malattia mentale la insensibilità morale che si nota negli atti del delinquente; abbiamo visto che vi è una massa di epilettici, alcoolisti, e malati di mente e di delinquenti; che al tempo stesso ve ne è una gran parte sana di delinquenti; ma ve ne è pure una buona parte la cui integrità mentale è dubbia. Molti di questi ultimi hanno i segni di degenerazione psichica che abbiamo già descritti — ed altri delinquenti, fisicamente ben sani, debbono pure classarsi con essi, poichè, come osserva Griesinger nell'impiego delle loro forze intellettuali e spirituali deviano dalla norma degli uomini perchè la sfera dell'intelligenza è influenzata da una debolezza, da una disposizione manchevole dell'organo nervoso e psichico. Questi individui sono organicamente sani, come si esprime questo eccellente studioso, e questo aggraviamento organico è poi ripartito insufficientemente, senza che possano essere considerati per malati. Questa anomalia originaria dell'attività psichica degli individui infermi rispetto all'anima e de-



## IV. CONGRESSO PENITENZIARIO INTERNAZIONALE DI S. PIETROBURGO (\*)

---

Il primo *Bullettino* pubblicato dal Segretariato e distribuito ai membri del Congresso contiene un articolo nel quale si parla dell'importanza di queste periodiche riunioni di uomini pratici, che hanno per iscopo di cercare con sempre migliori mezzi di proteggere la società contro il delitto — del numero sempre crescente dei Governi che vi prendono parte, dell'interesse che il pubblico vi annette, guidato dall'idea che per la riuscita occorre che agli sforzi dei Governi si uniscano quelli dell'iniziativa privata. Questa idea si esplica negli accordi intervenuti tra le libere Società Patronato nella Svizzera e quelle del Wurtemberg e Gran Ducato di Baden e più di recente ancora con quelle della Francia, e nella cura dei fanciulli disciolti o abbandonati moralmente. Una prova dell'interesse che stanno i lavori di questi Congressi lo si ha nel grande numero di memorie, di nozioni statistiche sugli stabilimenti correzionali inviati alla Commissione organizzatrice e negli oggetti che figurano all'esposizione penitenziaria. Questa esposizione attirerà certamente l'attenzione del pubblico in generale, mostrando praticamente il compito importante del lavoro dell'organismo e nella disciplina delle carceri, e proverà che occupando i detenuti a profitto dello Stato si recherà minor pregiudizio all'industria libera. — L'articolo conclude che in vista dei fatti e delle questioni importanti da discutersi, si può affermare che questo IV Congresso penitenziario segnerà un gran passo nell'opera della difesa sociale.

---

### Programma dei lavori del IV Congresso.

Venerdì 1<sup>o</sup> (13) giugno, a ore 2 al palazzo del Municipio (Douma) — Riunione dei membri della Commissione penitenziaria e degli altri Delegati ufficiali, ai quali il Sindaco di S. Pietroburgo, augurerà benvenuto.

Relazione di S. E. Galkine-Wraskoy, sui lavori dell'ufficio della Commissione, dalla sessione di Ginevra nel settembre 1889 e discussione delle materie all'ordine del giorno.

Alle 8 di sera — Riunione famigliare dei membri del Congresso nelle sale del primo piano dell'Albergo d'Europa.

---

(\*) Traduzioni e summi del *Bullettino* pubblicato, quotidianamente, a S. Pietroburgo, per cura del Segretariato del Congresso e distribuito come supplemento al *Journal de St-Petersbourg*.

Sabato 2 (14) giugno, *a ore 11 precise* — Presentazione dei I  
ufficiali a S. E. il principe d'Oldenbourg, Presidente onorario.

Visita a S. E. Dournovo, Ministro dell'interno, e a S. E. De  
Ministro degli affari esteri.

Il pomeriggio (*dalle ore 2 alle 6*) sarà riservato alla visita d  
verse carceri della capitale.

*Alle ore 8* — Serata famigliare nel locale indicato.

Domenica 3 (15) giugno, *a ore 1 pom.* — Apertura solenne d  
grosso, nella gran sala dell'Assemblea della Nobiltà (Piazza Mi

Discorso del Presidente onorario.

Apertura dell'esposizione.

*Alle ore 10 della sera*, nella stessa sala — Conferenza pubb  
Sig. Spasowitch, già professore di diritto, su Giovanni Howar

Terminata la conferenza, i signori membri del Congresso so  
tati dal Sig. Likhatchew, Sindaco di Pietroburgo ad un rice  
Municipalità.

Lunedì 4 (16) giugno, *alle ore 10 ant.* — Riunione dei me  
Congresso nelle loro rispettive Sezioni per procedere alla non  
loro uffici e fissare l'ordine del giorno delle sedute.

Venerdì 8 (20) giugno, ore 9 ant. — Quinta seduta delle Sezioni.

Ore 2 pom. — Quinta assemblea generale. — Serata famigliare all'Hotel d'Europe.

Sabato 9 (21) giugno, ore 9 ant. — Sesta seduta delle Sezioni.

Ore 2 pom. — Sesta assemblea generale.

Ore 8 pom. — Conferenza pubblica sul carattere internazionale delle questioni penitenziarie, data dal Sig. Herbertte, Consigliere di Stato, direttore dell'amministrazione carceraria della Francia.

Lunedì 11 (23) giugno, Escursione alla Colonia correzionale di S. Pietroburgo. Appuntamento alle ore 10 ant. al Palazzo della Nobiltà.

Ore 9 pom. — Seduta della Commissione penitenziaria internazionale (Sala di riunione della III<sup>a</sup> Sezione).

Martedì 12 (24) giugno, ora da stabilirsi — Settima assemblea generale e chiusura del Congresso.

### Regolamento del IV Congresso penitenziario internazionale di S. Pietroburgo.

---

Art. 1. — L'apertura del Congresso avrà luogo il 3 (15) giugno 1890.

Art. 2. — Sono ammessi soltanto a prender parte ai lavori del Congresso:

- a) I Delegati ufficiali inviati dai Governi;
- b) I grandi funzionari dell'amministrazione delle carceri;
- c) I professori universitari di diritto penale;
- d) I Delegati delle società penitenziarie;
- e) Le persone invitate a questo scopo dalla Commissione internazionale, specialmente quelle che si sono fatte conoscere per i loro lavori scientifici sulla scienza penitenziaria, i funzionari delle carceri e della scuola di riforma, i Presidenti delle società di patronato ecc.

Art. 3. — Nessuno è ammesso alle sedute pubbliche dell'assemblea generale, se non è munito di una carta personale ritirata all'ingresso del locale del Congresso.

Art. 4. — L'ufficio provvisorio è costituito dai membri della Commissione internazionale. I membri di questa Commissione si riuniranno, nel luogo fissato, quattro giorni prima dell'apertura del Congresso.

Art. 5. L'assemblea, nella sua prima riunione, verifica i poteri dei membri del Congresso, nomina il suo ufficio definitivo e stabilisce l'ordine delle sue sedute.

I membri definitivamente ammessi ricevono una carta pe pagando la somma di 5 rubli, a titolo di quota d'entrata.

Art. 6. I membri si ripartiscono, pei lavori preparatori, i zioni rispettivamente incaricate di stabilire provvisoriamente porre all'assemblea generale la soluzione delle tesi comprese i gramma.

Art. 7. Divisione in sezioni :

1<sup>a</sup> sezione: *Legislazione penale.*

2<sup>a</sup> sezione: *Istituzioni penitenziarie.*

3<sup>a</sup> sezione: *Istituzioni preventive.*

Art. 8. Ogni membro designa la sezione alla quale desidera tenere; tuttavia, lo stesso membro può prender parte ai lavc altre sezioni.

Art. 9. Ciascuna sezione nomina il suo ufficio e sceglie un relatori con l'incarico di presentare le loro relazioni scritte delle sedute dell'assemblea generale.

Art. 10. Tutte le relazioni, documenti, note, proposte, relative a del Congresso, sono distribuite alle sezioni che trattano questi

Art. 11. Queste sezioni si riuniscono giornalmente alle ore

**Art. 19.** I segretari, sia della seduta generale che delle sezioni, redigono un processo verbale che menziona l'ordine e l'oggetto delle deliberazioni e i risultati del voto.

**Art. 20.** Nessuna proposta, all'infuori delle materie del programma, nessuna lettura di memorie o di note può essere fatta all'assemblea senza un permesso dell'ufficio.

**Art. 21.** L'ordine del giorno, o la questione pregiudiziale, può sempre essere domandata contro ogni proposta incidente.

**Art. 22.** La durata di ciascun discorso non dovrà sorpassare quindici minuti. Tale disposizione non è applicabile ai relatori.

**Art. 23.** Benchè la lingua francese sia usata a preferenza nelle discussioni, nondimeno i congressisti possono pure esprimersi in altra lingua.

In tal caso, il senso delle parole sarà tra l'altro sommariamente da uno dei segretari.

**Art. 24.** All'apertura di ogni seduta uno dei segretari fa conoscere le pubblicazioni, memorie, note e lavori offerti al Congresso e relativi alle questioni che vi sono trattate. Questi documenti possono essere, in virtù di decisione dell'ufficio, riprodotti integralmente, o analiticamente, o per estratto, secondo il caso, nel resoconto stampato.

**Art. 25.** Per assicurare l'esattezza e facilitare la pronta pubblicazione di questo rendiconto, gli oratori sono invitati a rimettere all'ufficio di presidenza, nel più breve tempo possibile, la sostanza dei loro discorsi, o quanto meno le note che possono guidare le persone incaricate di preparare i materiali destinati alla stampa.

Il rendiconto verrà pubblicato in lingua francese.

#### **Progetto delle risoluzioni presentato dal sig. Beltrani-Scalia sulla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> tesi della 2<sup>a</sup> sezione.**

Per quanto riguarda il lavoro dei condannati, la sezione opina che debbansi prendere essenzialmente in considerazione i seguenti principi:

I. Restituire i condannati alla Società, dopo averli posti in grado, per quanto si può, di guadagnarsi onestamente la vita;

II. Rendere il loro lavoro il più produttivo possibile, per rimborsare al pubblico Erario, in larga misura, le spese del loro mantenimento.

Il sistema penale che meglio risolve questo difficile problema è quello che consiste:

1. Nel sottoporre il condannato ad una severa disciplina, che solo si raddolcisce per la sua buona condotta e pel suo lavoro;

2. Nel fargli riconoscere e rispettare nel direttore del penit il rappresentante della legge, che solo ha la facoltà di alleggerirne la sorte.

3. Nel fargli acquistare un'idea morale della pena;

4. Nel non fargli rinunciare al mestiere che esercitava in libertà;

5. Nel dargli un compito pesante, ma continuativo, accompagnato da una istruzione pratica, onde possa concentrare nel lavoro tutte le forze e riguardarlo come un'amara ma salutare espiazione.

III. Fra i tre sistemi di lavoro, cioè per impresa generale, parziale, o in economia, il primo è stato generalmente considerato degli altri due sistemi, quello dell'appalto parziale si allontana dai principi ora esposti e presenta gravi inconvenienti.

Per queste considerazioni, la sezione emette il voto, che all'amministrazione di ciascuno Stato il compito di regolare il lavoro nei suoi penitenziari in guisa da poter rispondere alle esigenze locali e alla popolazione dei condannati, si dovrebbe:

a) Preferire qualunque lavoro e qualunque sistema all'oc-

*a priori*, poichè ipende dal modo come quello è organizzato, ed alcuni mezzi proposti per ovviare a questa concorrenza sono insufficienti a risolvere il problema :

1. Perchè l'introduzione di una grande varietà d'industrie in un penitenziario è molto pericolosa per la disciplina ;

2. Perchè la vendita dei prodotti al prezzo del mercato libero sarebbe ingiusta, inquantochè l'amministrazione pur ricavando un beneficio, può rendersi utile alle classi meno agiate ;

3. Perchè mettendo all'incanto la mano d'opera dei condannati si cagiona spesso non lieve imbarazzo all'amministrazione e si cade negli inconvenienti dell'appalto generale ;

4. Perchè la distribuzione dei penitenziari fatta in modo da poter conciliare gli interessi del lavoro libero e del lavoro dei condannati, non è facile ed esigerebbe enormi spese ;

5. Perchè la vendita dei prodotti del lavoro carcerario al di là di una certa circoscrizione, non è sempre possibile, si creerebbero ostacoli alla loro vendita e diminuirebbero di molto i benefici dello Stato ;

6. Perchè l'esportazione dei prodotti in paesi stranieri è molto nociva all'esportazione degli stessi prodotti dell'industria libera ;

7. Perchè la produzione di articoli d'importazione o che mancano nel mercato locale, non può essere che passeggera, attesoche se lucrosa, l'industria libera non mancherà d'impadronirsene.

III. Lo Stato, come l'individuo, deve avere piena libertà di mettere a profitto tutte le sue forze produttrici, secondo i suoi interessi che sono pur quelli del paese, senza che alcuno abbia il diritto d'interporvi tra esso e i suoi agenti.

Facendosi nello stesso tempo produttore e consumatore degli oggetti di cui ha bisogno, Lo Stato non turba in alcuna guisa le relazioni fra il capitale e la mano d'opera, tra l'offerta e la domanda del mercato libero.

In vista del grande numero di forniture che lo Stato concede all'industria libera e alla quantità relativamente piccola che riserva ai suoi Stabilimenti penali, i prodotti del lavoro dei condannati non nuoceranno in modo sensibile ai piccoli mercati locali. Così la perdita collettiva e impersonale, che può essere constatata, verrà compensata dalla quota-parte di lavoro che gli operai condannati lasceranno naturalmente agli operai liberi.

Facendo esercitare da funzionari tecnici la sorveglianza sulle stie dei suoi penitenziari, lo Stato può garantirsi dagli ingappattatori, dalle oscillazioni del mercato, dalle crisi, e può tra condizioni favorevoli i suoi operai dove il bisogno l'esige, mano d'opera manca o è molto cara, o sarebbe pericoloso l'ado-

Lo Stato può qualche volta essere un cattivo industriale; esser buono se limita i suoi prodotti secondo le circostanze, appalto si procura le materie prime per convertirle in manu lavoro ad economia, se sceglie abili ed onesti capi d'arte e bisogno partecipare ai benefici, se fa in modo che ogni conservi il suo mestiere, evitando di trasformare gli operai in ag e questi in operai, spopolando le campagne o facendo una grave reazi all'industria libera, aumentando continuamente la mano nei centri urbani, a detrimento dell'agricoltura. Per queste cor la sezione emette il voto:

Che il miglior modo per impedire la concorrenza all'industri è quello di occupare i condannati a profitto delle amministrazioni Stato;

Che questo sistema è specialmente da preferirsi, nei pae condannati, pur producendo oggetti necessari alle amministrazioni



Il Ministero dell'Interno di Prussia, ringrazia sinceramente il sig. sindaco delle benevoli parole rivolte a tutti i membri e pei nobili pensieri volti nel suo breve discorso; ringrazia del pari tutti coloro che si sono occupati dei lavori preparatori del Congresso e specialmente il governo Imperiale di Russia. Termina coll'augurio che sotto l'intelligente direzione del sig. Galkine i lavori del Congresso ottengano il più splendido risultato.

Il sig. Galkine risponde salutando i convenuti, con alcuni dei quali si trova in relazione da lungo tempo e lodando l'opera del solerte segretario della Commissione sig. Guillaume aggiunge che due altri Stati, il Belgio e la Grecia, hanno fatto adesione alla Commissione penitenziaria internazionale. Aggiunge alcune parole riguardo all'esposizione e rinnovando il saluto ai presenti prega il dott. Guillaume a leggere la relazione sulla gestione del Comitato internazionale penitenziario.

I delegati del Belgio e della Grecia dietro invito del Presidente prendono posto all'ufficio della Commissione.

Il dott. Guillaume dà lettura della sua relazione nella quale è detto che dopo la sessione di Ginevra, l'attività dell'ufficio si è tutta concentrata nella pubblicazione dei numerosi lavori preparatori del Congresso. Esprime i ringraziamenti della Commissione a tutti i relatori e specialmente ai membri della Società giuridica di Pietroburgo. La relazione esprime pure la sua viva riconoscenza alla Commissione organizzatrice del Congresso.

L'assemblea, su proposta del sig. Pessina, senatore del Regno d'Italia, incarica la Società giuridica di Pietroburgo di nominare un giuri per esaminare i lavori presentati, in numero di 14, sulla vita e le opere di John Howard.

Il sig. Herbette consigliere di Stato, direttore dell'amministrazione carceraria della Francia e capo della delegazione ufficiale francese ringrazia a nome della Commissione internazionale, il municipio di Pietroburgo per la benevola ospitalità, il governo di S. M. lo Czar e le persone eminenti che hanno accolto i membri del Congresso in modo così cordiale e fa un elogio dell'opera intelligente ed assidua dell'esimio Presidente sig. Galkine-Wraskoy.

Dopo questo discorso, la seduta è tolta.

Il 2 (14) alle ore 11 ant. i delegati ufficiali hanno avuto l'onore di essere presentanti a S. A. il principe Alessandro Pétrovitch d'Ol-

denbourg. Presidente onorario del Congresso, e alla Sua augusta sposa, S. A. I. la principessa Eugenia Maximilanovna. La **presentazione**, che ebbe luogo in una delle sale del palazzo del principe d'Oldenbourg, fu fatta dal sig. Galkine-Wraskoy. Le loro Altezze s'intrattenero affabilmente coi membri stranieri. Dopo l'udienza, questi si recarono a perare le loro carte da visita a S. E. De Giers, **Ministro degli Affari Esteri**, assente da Pietroburgo e poscia da S. E. Dournovo, **Ministro dell'Interno**, che ricevendoli pronunziò un bellissimo discorso di circostanza, in più punti accolto da vivi applausi.

Il sig. Herbette ha presentato una relazione sulle due prime tesi della seconda sezione, nella quale, riguardo alla prima, viene alle seguenti conclusioni:

I. Il lavoro utile e produttivo essendo necessario per i detenuti sotto qualsiasi regime penitenziario, conviene in ogni paese esaminare come il lavoro possa essere praticamente somministrato, per corrispondere alle regole e alle diverse necessità dell'opera penitenziaria.

II. Il lavoro essendo la parte principale della vita penitenziaria, deve restare sottoposto nella sua organizzazione e nel suo funzionamento all'autorità pubblica, lo solo in grado di eseguire le leggi na-

recare danno alle necessità dell'opera penitenziaria, pei bisogni stessi della vita dei detenuti e pei servizi delle carceri.

2° Che i vantaggi che possono risultare da questa mano d'opera siano riservati più possibilmente a beneficio dello Stato, e non di industrie ed imprese private.

3° Che il numero dei lavoranti in una data industria per un luogo determinato, la scelta, la varietà e la sostituzione di queste industrie, i salari e le tariffe del lavoro, siano combinati in modo da non costituire nè protezione, nè privilegio, nè forze abusive capaci di deprimere le industrie libere corrispondenti.

4° Che l'autorità pubblica conservi sempre, qualunque sia l'organizzazione del lavoro, il mezzo di riparare a qualunque concorrenza abusiva venisse a prodursi, senza ridurre i detenuti allo sciopero e senza lasciarli in balla degli speculatori e degli impresari.

Il sig. de Rohland, professore di diritto penale all'Università di Dorpat, ha presentato troppo tardi per essere pubblicata una interessante relazione sulla seconda tesi della prima sezione, che termina con un progetto di legge sull'ubriachezza concepito nei seguenti termini:

1° L'uomo ebbro per sua propria colpa e che cagiona scandalo in un luogo pubblico sarà punito per contravvenzione.

2° Colui che, dovendo dedicarsi ad operazioni che esigono una speciale attenzione per evitare pericoli per la vita o la salute altrui, o danni d'incendio, si ubriaca, o procede a queste operazioni in istato di ebbrezza, sarà punito per contravvenzione.

3° La pena prevista dai precedenti articoli può essere cumulata all'interdizione di frequentare gli stabilimenti pubblici per un tempo determinato.

4° Quando il delinquente è stato punito, a tenore degli articoli 1 e 2, più di due volte nei tre anni precedenti, e quando è dedito alla gozzoviglia, il giudice può, oltre la pena pronunciata, farlo ricoverare in un asilo destinato all'emenda degli ubriacconi per un determinato tempo. Il detenuto è obbligato al lavoro. Può essere liberato condizionalmente in caso di buona condotta.

5° Chi, a cagione della sua ubriachezza, pone lui o la sua famiglia nella necessità di ricorrere alla beneficenza pubblica o all'assistenza delle autorità, può essere interdetto e rinchiuso nello stabilimento di cui è parola all'articolo 4.

Le stesse misure possono essere pronunciate, sulla domanda parenti, quando vi siano serie ragioni per credere che il delin-  
si metterà nella situazione prevista dal precedente alinea.

L'interdizione può essere tolta in seguito a domanda dei dopo che l'interdetto sarà uscito dallo stabilimento.

6° È proibito agli esercenti, sotto pena di contravvenzione, di lasciar dare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, alle in istato di ubriachezza e a quelle contro le quali fu pro-  
l'interdizione dai pubblici esercizi.

7° Per quanto riguarda l'imputabilità nei delitti commes-  
stato di ebbrietà volontaria tale da togliere la libertà d'azione,  
applicarsi i seguenti principi:

a) Allorché il delinquente si è ubriacato nell'int  
commettere il delitto, sarà punito con la pena prevista per il  
volontario. Se egli poteva prevedere che commetterebbe il  
mettendosi in istato di ubriachezza, sarà punito con la pena  
per il delitto commesso per imprudenza ;

b) Quando il delinquente ha perpetrato uno dei delitti e  
facilmente commossi dalle persone ebbre, come lesioni, ferite

applaudite parole il signor Herbette, capo della delegazione francese, dopo di che alle LL. MM. sono stati presentati da S. E. Galkine-Wraskoy, i delegati ufficiali, coi quali si degnarono intrattenersi graziosamente.

Quindi le Loro Maestà e le Loro Altezze si sono recate al maneggio Michele per l'inaugurazione dell'esposizione penitenziaria internazionale, ove vennero ricevute da S. A. il principe di Oldenbourg. — S. E. Galkine-Wraskoy ha avuto l'onore di presentare un mazzo di fiori a S. M. l'Imperatrice, ed ha accompagnato le LL. MM. in tutte le sezioni.

In ciascuna sezione straniera i signori delegati ufficiali dei paesi rispettivi hanno avuto l'onore di dare alle Loro Maestà le spiegazioni sugli oggetti esposti. Arrivando alla sezione italiana S. M. l'Imperatore si è compiaciuta di accettare la prima copia di un *album* d'architettura penitenziaria che Le è stato offerto, in ricordo di questa riunione internazionale. Le Loro Maestà e le Loro Altezze lasciarono l'esposizione verso le ore 4 pom. .

### Lavori preparatorî pel Congresso.

Il signor M. J. Reynaud, delegato ufficiale della Francia, nella sua relazione sulla prima tesi della prima sezione, espone i principi sui quali poggia l'estradizione e constata che questa istituzione importante ha per baso la giustizia, che è conforme al diritto e che, pei diversi popoli interessati, ha il carattere di utilità comune.

Il Governo che chiede e quello che concede, dopo riconosciuta la legittimità della domanda, l'estradizione di un malfattore, compiono ugualmente un atto di giustizia. È necessario, sotto pena di favorire una impunità dannosa per tutti, che le nazioni si prestino un aiuto scambievole contro i malfattori che con la fuga vogliono sottrarsi all'applicazione della legge penale.

Il diritto di asilo, che era in uso nei secoli passati e che ha durato per tanto tempo, non potrebbe più esistere ai nostri giorni. In una rapida esposizione, il sig. Reynaud segnala alcune disposizioni contenute nei trattati d'estradizione conclusi in questo secolo dalla Francia con altri paesi e nota che fino al 1869 i soli crimini erano compresi in questi trattati. Da quell'epoca la nomenclatura si allarga e si vedono figurare in queste *convenzioni speciali* un gran numero d'infrazioni *qualificate delitti*.

Al punto di sviluppo in cui è giunta questa istituzione è parare per diversi paesi una stessa denominazione alle infrazioni di legge penale destinate a figurare negli atti di estrazione, dissimulando le difficoltà dell'impresa, il relatore non crede cosa irrealizzabile. Eliminati i diversi metodi di classificazione di opinione, che, se si vuole risolvere il problema, conviene esaminare in sé e la denominazione o definizione che le sarebbe determinerebbe con precisione la sua speciale natura e gli elementi fondamentali di criminalità che la caratterizzano.

In questa enumerazione non sarebbero tenute ferme che le infrazioni gravi al diritto comune, che feriscono la coscienza universale e che denotano nel colpevole una perversità assoluta.

Sarebbe così stabilita una nomenclatura razionale di atti giuridici non secondo la legge penale di tale o tal'altro paese, ma secondo la legge morale di tutti.

Sarebbero pure egualmente diminuiti tutti quei fatti che non le coscienze possono riprovare in ciascuna nazione con la stessa forza, energia ed unanimità.

Un simile studio non potrebbe sicuramente avere che un

soggetto della prima conferenza era Giovanni Howard. Il prof. Spasitch intrattenne per più di un' ora, il suo numeroso uditorio sulla e le opere del grande filantropo. — Queste conferenze formeranno volume importante degli Atti del Congresso.

## Lavori del Congresso.

### Seduta delle Sezioni.

Venerdì 4 (16) giugno alle ore 10 ant. i membri delle tre Sezioni Congresso penitenziario si sono riuniti nei loro locali rispettivi, palazzo dell'Assemblea della nobiltà. S. E. Galkine-Wraskoy, nella qualità di Presidente della Commissione del Congresso e della Commissione penitenziaria internazionale si è recato successivamente nelle tre Sezioni ove ha aperta la seduta, invitando ciascuna Sezione a nominare i membri del proprio ufficio; ha fatto inoltre rilevare l'importanza che nella sessione attuale si esaurisca l'ordine del giorno, modo da non lasciare un'eredità di lavoro al Congresso futuro ha fiducia che, per opera degli uomini eminenti che compongono il Congresso attuale, il compito sarà raggiunto.

Per le tre Sezioni S. E. Galkine-Wraskoy propone le seguenti nomine, quali sono approvate per acclamazione:

#### 1.<sup>a</sup> SEZIONE — *Presidente*, Pols (Olanda).

*Vice Presidenti*: Annerstedt (Svezia) — Canonico (Italia) — Dumas (Francia) — Föhring (Hambourg) — Milenko-Wesnitch (Serbia) — Dott. Starke (Prussia).

*Segretario*, Golovine.

*Segretari aggiunti*: Rasselli — De Brevern — Tcherman — Gifkovitch Boglanian.

*Aggregati*: Barone de Heyking — De Reutern — Kahl — Condrine.

#### 2.<sup>a</sup> SEZIONE — *Presidente*, Goos (Danimarca).

*Vice Presidenti*: Blanc (Francia) — Jahn (Sassonia) — Illing (Prussia) — Prins (Belgio) — Randall (Stati-Uniti) — Woxen (Norvegia) — Yvernès (Francia).

*Segretario*, barone de Taubé.

*Segretari aggiunti*: barone de Graevonitz — barone de Meyendorff — barone de Stahl de Holstein — Verevkine.

*Aggregati*: Mouraview-Apostol-Carabyine — conte Hendrikow — Enrico Pessini — Vittorio Almqvist.

3. Sezione — *Presidente*, de Jagemann.

*Vice Presidenti*: Ferreira Deusdato (Portogallo) — Fetzer (Wurtemberg) — Noe (Italia) — Hill (Inghilterra) — Stoos (Svizzera) — Voisin (Francia).

*Segretario*. Ts. Khanwetsky.

*Segretari aggiunti*: conte Keller — Batwsky — Listchinsky — Poullow — Kamenetsky.

*Aggregati*: Ostafew — Priklonsky — Ponomarew — Mark.

Le Sezioni fissano poi l'ordine del giorno per la prossima seduta che deve aver luogo dopo l'Assemblea generale.

#### Assemblea generale del 4 (16) giugno.

Alle ore 11. ant. le tre Sezioni si sono riunite in Assemblea generale per procedere alla costituzione dell'ufficio del Congresso.

Belrud-Sgiblo propone di nominare Galkine-Wraskoy come Presidente del Congresso, proposta che viene adottata per acclamazione.



erosi ospiti di Russia, che con delicato sentimento hanno rinun-  
to di occupare nell'ufficio del Congresso e delle Sezioni, il posto  
cui pei loro meriti e per l'alta posizione avevano diritto, e ne esprime  
o la più sincera riconoscenza.

Il dott. Guillaume segretario generale, dà lettura del processo ver-  
le della seduta precedente, che viene approvato senza osservazioni.  
pscia dà cognizione di lettere e telegrammi di scusa inviate al  
ngresso da persone invitate che sono state impedito di assistervi.

Sir Walter Crofton invia pure una lettera nella quale, scusandosi di  
n poter prender parte ai lavori del Congresso, fa risaltare che in  
ghilterra l'interesse per le questioni penitenziarie è diminuito, poichè  
uno trovato la loro soluzione nelle istituzioni del paese, le quali danno  
tale riguardo soddisfacenti risultati. Rammenta che da oltre 30 anni  
eva introdotto in Irlanda il sistema progressivo, e che ad onta dei  
ioni effetti prodotti, pure non venne adottato in Inghilterra che da  
n più di 40 anni, quindi niuna meraviglia se la Russia non l'abbia  
perata nelle riforme. Fa voti per la riuscita del Congresso.

Foinitsky propone d'invviare un telegramma di saluto all'illustre  
ratore del sistema penitenziario irlandese.

Galkine-Wraskoy, appoggiando la proposta, crede doverla estendere a  
tte le persone invitate al Congresso, e che si erano scusate di non  
oter venire. La proposta è accettata per acclamazione. Il presidente  
ummenta brevemente gli uomini insigni che la scienza penitenziaria  
a perduto dopo l'ultima sessione e specialmente Almquist e il ba-  
one de Holtzendorff. Dietro suo invito l'assemblea si alza in piedi per  
morare la memoria degli illustri defunti.

Il dott. Riggenbach, cappellano del penitenziario di Basilea, propone  
he un eguale tributo di onore venga dedicato alla memoria del va-  
loroso campione della riforma penitenziaria in Russia, Walter Venning.  
L'assemblea si associa cordialmente a questa pia ovazione.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

## I. SEZIONE.

La seduta è aperta alle 2 pomeridiane.

Spassowicz correlatore apre la discussione sulla 1<sup>a</sup> tesi del program-  
ma, riassume le conclusioni dei relatori Reynaud, Lammasch, dott.  
tarke, dott. Tagantzoff e della Società giuridica di Pietroburgo e  
stipone alla sezione la sua *propria mozione*. Prendendo in seguito

la parola Poustoraslew, Reynaud, Starke e Dreyfus, si manifesta divergenza di opinioni. Alcuni pronunciandosi per una risoluzione negativa, altri per una affermativa. Il presidente crede conciliabile le opposte versioni limitandosi a formulare una risoluzione che si applica soltanto al tempo presente. Così emendata, la mozione Spassowicz è accolta all'unanimità nei seguenti termini :

1. Che i trattati d'estradizione, essendo in una stretta dipendenza dalle legislazioni penali particolari dei differenti paesi, e queste legislazioni essendo ancora all'epoca presente irriducibili ad un sistema qualsiasi, sarebbe inutile tentare di introdurre ora nelle convenzioni internazionali delle denominazioni uniformi dei fatti delittuosi e delle definizioni di questi fatti che non possono essere identici.

2. Che sarebbe desiderabile che le legislazioni penali particolari fossero per massima l'estradizione anche senza trattati e senza condizione di reciprocità, come regola generale, con tutte le riserve locali di ciascuno Stato credesse necessario di restringerla.

3. Che l'eccezione tendendo a divenire la regola dell'estradizione sarebbe adottata in massima dalle legislazioni particolari, che le convenzioni internazionali sull'estradizione potrebbero cambiare

guito della discussione di questa tesi è rinviato alla seduta del giugno alle 9 ant.

luta si toglie alle ore 4 e 50 m.

## II. SEZIONE.

luta si apre alle 2 e mezzo.

letto dal segretario il verbale della seduta precedente, il Presidente fa la lettura della 1<sup>a</sup> tesi del programma della sezione.

Presidente fa la proposta che venga nominata una sotto-commissione per l'11<sup>a</sup> tesi del programma, circa l'utilità e la possibilità di una penitenziaria internazionale. La proposta essendo adottata, sono membri di questa sotto-commissione, i signori Beltrani-Scalia, Yvernès, Stevens e Jansen.

Presidente depone sul banco della Presidenza una memoria da lui elaborata sulla prima tesi. Questa memoria verrà pubblicata negli atti del Congresso.

Presidente legge il riassunto delle relazioni presentate sulla prima tesi. Prendono parte alla relativa discussione: Illing, Herbert, Kohn, Kohnmaier e Beltrani-Scalia.

Presidente propone di rimandare al giorno successivo il voto sulla prima tesi, essendo questa connessa con la 2<sup>a</sup> tesi del programma.

Presidente fa la proposta la seduta è sciolta alle 4 p. m.

## III. SEZIONE.

luta è ripresa a mezzodì, presenti 38 membri.

Presidente dà lettura della 1<sup>a</sup> tesi.

Presidente dà la parola al correlatore Lystchinsky, che legge un sunto delle relazioni presentate al Congresso.

La discussione è aperta. Vi prendono parte: Miassoyedoff, Skarbek, Chorinsky, Taverni, Yacovlew, Fuchs, Riggerbach, Voisin, Kohnmaier e Graeber.

Presidente riassume le relazioni presentate su questa tesi formulando la seguente proposta:

Il Congresso emette il voto:

che si formino, dovunque finora non esistono, Società di patronato, e che le società di beneficenza dei diversi paesi, si stabiliscano nell'interesse generale delle opere di patronato e anche

per venire in aiuto nel modo più efficace, alle persone disposte a patrocinare;

II. Che a tal uopo si stabiliranno delle convenzioni fra queste Società, che avranno per iscopo:

1° di assicurare lo scambio regolare e reciproco delle rieste fatte;

2° di stabilire il principio che il patronato si estenderà a tutti i liberati, tenendo conto tuttavia delle regole di polizia dei singoli paesi;

3° di assicurare il rimpatrio dei liberati, se lo desiderano, e collocamento in altro luogo a causa di lavoro.

III. Che dal punto di vista del rimpatrio, siano prese speciali misure riguardo al portello, vestiario e carte di legittimazione e di transito dei patrocinati.

IV. Allo scopo di agevolare la creazione di un istituto di patronato internazionale, deve augurarsi che, prima di tutto, le società di patronato che esistono in un paese, si uniscano fra loro creando un centro nazionale.

Questa proposta messa ai voti è adottata all'unanimità e al Fuhrer è dato l'onore di presentare una relazione all'assemblea

a, che si danno alla mendicizia, o che diventassero pericolosi per stessi o per gli altri.

II. Urge di rendere i proprietari di magazzini di vino o di spiriti almeno responsabili per vendita di liquori forti ad individui palemente ebbri.

V. In caso d'infrazione penale commessa nello stato d'ubriachezza:

1. Lo stato d'ubriachezza incompleta, non può in verun caso escludere la responsabilità; come circostanza avente influenza sulla misura della pena, questo stato non può essere definito dal legislatore, nè come circostanza attenuante, nè come circostanza aggravante, ma la sua influenza sulla misura della pena dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare.

2. L'ubriachezza completa esclude in massima la responsabilità, ad eccezione dei casi seguenti:

a) quando l'ubriachezza costituisce per sè stessa una infrazione penale, e

b) dei casi della *actiones liberae in causa*, quando l'autore si trovasse sapendo che nell'ebbrezza, deve o può commettere un infrazione criminale: nel primo caso, si rende responsabile di un delitto commesso con premeditazione, nel secondo, di un delitto commesso con negligenza.

Blümsberg è incaricato di riferirne all'assemblea generale.

La seduta si leva alle ore 12 e un quarto.

## II. SEZIONE.

*Seduta del 5 (17) giugno.*

La seduta si apre alle 9 sotto la presidenza di Saverio Blanc, vicepresidente.

Il barone de Graewenitz legge il verbale della seduta precedente. Herbertte presenta il testo emendato da una Commissione istituita *ad hoc*, delle 4 conclusioni contenute nella sua relazione sulla 1ª tesi del programma.

1. Il lavoro, un lavoro utile e per quanto possibile produttivo, essendo necessario ai detenuti, sotto qualunque regime penale, deve essere praticamente somministrato e diretto, per corrispondere alle esigenze e necessità diverse dell'opera penitenziaria, sia col sistema *ad economia*, sia col sistema *per impresa*.

2. Il lavoro essendo la parte principale della vita penitenziaria restare soggetto, nella sua organizzazione e nella sua esportazione alla autorità pubblica, che sola ha modo di fare eseguire i lavori penali.

Non potrebbe quindi tollerarsi l'abbandono dei detenuti alla iniziativa che abbia per scopo il solo interesse particolare.

3. In modo generale, ma senza che occorra stabilire regole a proposito del sistema della regia sembra meglio agevolare la subordinazione del lavoro, come d'ogni altra parte del regime penitenziario, al fine che si tratta di compiere.

Ma a causa delle difficoltà che l'organizzazione dei lavori d'interesse pubblico può presentare, si può ammettere che le amministrazioni ricorrano ad imprese o industrie private, purchè il beneficiario della mano d'opera non costituisca il dominio di un impresario su questa e sulla vita del detenuto.

4. Nell'organizzazione dei lavori penitenziari, e specialmente in relazione ad economia, è desiderabile che i vantaggi della mano d'opera dei detenuti siano riservati allo Stato, e si può fare voto che lo Stato, in conseguenza, nella misura del possibile, ad un tempo prod

messe potrebbero essere conciliate, e domanda se l'assemblea sarebbe disposta ad ascoltare i suoi sviluppi seduta stante o rimetterli alla successiva seduta.

L'assemblea decide di rimettere la discussione alla seduta seguente.

La seduta è sciolta a ore 11  $\frac{1}{2}$ .

#### *Seduta pomeridiana del 5 (17) giugno.*

La seduta è aperta alle 2  $\frac{1}{4}$  sotto la presidenza di S. Blanc.

Salomon espone l'argomento dei lavori all'esterno nelle carceri di Russia e ne segnala i vantaggi dal punto di vista igienico e penale.

Herbette cerca una base di conciliazione fra le diverse opinioni manifestate, e propone di sottoporre alla stessa commissione che si è pronunciata sulla 1<sup>a</sup> tesi, le sue conclusioni sulla 2<sup>a</sup> tesi.

Il presidente propone di sospendere la seduta per dare agio alla commissione di fare la sua relazione; la seduta potrebbe riprendere fra l'ora.

Accettata la proposta, la seduta si leva alle 3.

Alle 4 la seduta si riapre, Herbette come relatore della sotto-commissione della seduta precedente, dà lettura delle conclusioni della medesima.

Queste conclusioni sono le seguenti:

Dato lo stretto obbligo di far lavorare i detenuti, è inevitabile e necessario che la loro mano d'opera dia prodotti utili come d'altronde dovrebbe darli nella vita libera.

Nondimeno il lavoro dei detenuti, se regolato con discernimento, sotto l'azione di una amministrazione sempre libera di fissarne le condizioni, sembra non possa costituire, rispetto al lavoro libero, che una concorrenza di lieve importanza.

Tale concorrenza sembra soprattutto non possa giustamente formare oggetto di lamenti, quando trattasi, o di lavori agricoli che presentano un interesse pubblico, e che hanno il vantaggio di non spostare gli operai rurali, o di lavori industriali per uso delle carceri stesse o di altri servizi pubblici per conto dello Stato.

In modo più speciale e senza pretendere di stabilire regole assolute, si crede debba raccomandarsi:

1° Che la mano d'opera sia utilizzata per quanto è possibile, e senza far torto alle necessità dell'opera penitenziaria, ai bisogni speciali della vita dei detenuti e dei servizi carcerari;

2° Che i vantaggi risultanti da questa mano d'opera siano, quanto più

è possibile, riservarli al servizio dello Stato, e non vadano a beneficio del lavoro privato;

2. Che il numero effettivo dei lavoratori di ciascuna industria, in ogni luogo determinato, la scelta, la varietà e la sostituzione delle industrie, la determinazione dei salari e delle tariffe, siano combinati in guisa da non lasciare costituire nè protezione, nè privilegio, nè forze dative e quindi di depauperare le industrie libere corrispondenti;

3. Che l'attività pubblica conservi sempre, qualunque sia il modo di ordinamento del lavoro, il mezzo di riparare ad ogni concorrenza sensiva si produca, senza ridurre allo sciopero i detenuti e senza abbandonarli alla speculazione e in balia di impresari od industriali malintenti.

L'assemblea interrogata dal Presidente decide di votare l'insieme della tesi, la quale, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

Herbette, è proclamato relatore di questa tesi all'assemblea generale. La seduta è sospesa alle ore 5 1/4.

### III. SEZIONE.

*Seduta del 5 (17) giugno.*



di polizia da un lato, dei servizi pubblici o privati d'assistenza e di beneficenza dall'altro, esige un accordo tra queste diverse istituzioni, conforme ai bisogni di ciascun paese.

II. Per dare maggiore forza a questo accordo, è utile che si creino a tale scopo Società, Congressi o Conferenze nei quali si riuniscano i rappresentanti dei diversi servizi summenzionati.

III. Specialmente è a raccomandarsi che lo Stato possa per legge o per decreti definire gli incarichi da lasciarsi, sotto riserva dei loro diritti e della loro iniziativa, alle Società o Stabilimenti pubblici e privati, segnatamente, in quanto concerne l'amministrazione del peculio dei minori liberati in tutti i casi, non che di quello degli adulti, se sono disposti a farsi patrocinare.

IV. Per facilitare la missione che incombe alle Società di patronato, è desiderabile che lo Stato, la provincia, i comuni o le società private creino e mantengano case di lavoro.

Queste conclusioni messe ai voti sono approvate all'unanimità. Il barone de Buxhœvden è chiamato a farne la relazione all'assemblea generale.

Il Presidente dà lettura della 4<sup>a</sup> tesi del programma; e dopo la discussione, alla quale prendono parte alcuni oratori, legge le seguenti conclusioni presentate dai signori Voisin e Rollet.

I. È desiderabile che le Società di patronato possano avere la facoltà di occuparsi della situazione delle famiglie dei detenuti, prima che essi abbiano recuperato la libertà;

a) per assicurare, in quanto è possibile, la conservazione delle affezioni di famiglia;

b) per soccorrere eccezionalmente la famiglia del detenuto, se la detenzione ha causato un grave pregiudizio a minori, vecchi o infermi.

II. Per raggiungere questo scopo, le Società di patronato devono menzionarlo espressamente nei loro statuti, e mettersi in relazione con tutte le autorità locali, amministrative o religiose.

Queste proposte messe ai voti sono approvate all'unanimità, e il signor Riggenbach è incaricato della relazione all'assemblea generale.

*La seduta è tolta a ore 12 e 20 m.*

5 (17) giugno il Dr. de Jagemann dà una pubblica conferenza sulla storia e lo stato attuale delle misure preventive del delitto.

#### Assemblea generale del 6 (18) giugno.

La seduta si apre alle ore 2  $\frac{1}{4}$  pom. sotto la presidenza del signor Herbertte.

Dopo aver partecipato alla riunione alcune notizie relative alle feste che devono aver luogo nei giorni seguenti, il Presidente dà la parola al segretario generale, per leggere il verbale.

Si dà cognizione di lettere ed altre comunicazioni dirette al Congresso e di opere offerte e inviate.


Si legge poi il testo del telegramma spedito dal Presidente del Congresso a sir Walter Crofton, in conformità della decisione presa nella seduta antecedente.

Il Presidente rimette a S. E. Galkine-Wraskoy una medaglia in bronzo che la Società reale di statistica in Londra aveva fatto coniare in onore di Howard e che manda al Congresso per essere offerta a S.

Galkine-Wraskoy dice essere ben lieto di ricevere questa medaglia dalle mani del signor Herbertte, e che non mancherà di far pervenire i suoi ringraziamenti per tale distinzione alla Società statistica di Londra.

Il Presidente dà poscia la parola ai signori relatori delle sezioni per conoscere i risultati dei lavori di queste.

Il signor relatore fa relazione sulla 1<sup>a</sup> tesi della 1<sup>a</sup> sezione, c



Jagemann domanda la divisione sulle tre conclusioni di Spassovitch, le quali messe ai voti sono successivamente adottate.

Sottoposta all'assemblea la proposta addizionale Reynaud, prendono parte alla discussione i signori Reynaud, Rossolovsky, Spassovitch, Dreyfus e Jagemann.

La proposta è adottata con applausi dall'assemblea.

Prima di passare alla discussione della 2<sup>a</sup> tesi della 1<sup>a</sup> sezione, il Presidente dà la parola al signor Troïnitzky per una comunicazione.

Troïnitzky invita i membri del Congresso a visitare l'ufficio istituito dal signor Prefetto di Pietroburgo, per la misura antropometrica secondo il sistema Bertillon.

Sliosberg dà lettura della sua relazione sulla 2<sup>a</sup> tesi della 1<sup>a</sup> sezione.

Prendono la parola Canonico e Pols. Il Presidente propone di rimandare alla prima sezione la redazione definitiva della prima conclusione. Le altre tre conclusioni seguenti sono adottate.

Per quanto si riferisce alla 2<sup>a</sup> sezione, il Presidente fa rilevare che essendo egli stesso relatore sulle due tesi votate da questa sezione, crede valga meglio passare all'esame delle tesi adottate dalla 3<sup>a</sup> sezione.

Fuchs relatore, legge le conclusioni sulla 1<sup>a</sup> tesi della 3<sup>a</sup> sezione.

Le prime quattro proposizioni sono messe ai voti ed approvate.

Circa la proposta della 3<sup>a</sup> sezione di mandare una lettera di simpatia al signor Paulian, l'ufficio di Presidenza è incaricato della bisogna.

Il Presidente mette in discussione la 4<sup>a</sup> tesi della 3<sup>a</sup> sezione. Rigenbach legge la sua relazione.

Prendono la parola Blanc e de Jagemann. Le conclusioni presentate dal relatore sono votate all'unanimità.

La seduta è tolta alle 5 pom.

## Sedute delle Sezioni

### I. SEZIONE

#### *Seduta del 6 (18) giugno.*

La seduta si apre alle 9 ant. Presidenza Pols.

L'ordine del giorno porta la discussione sulla 3<sup>a</sup> tesi del programma.

Milenko-Vesnitsch correlatore apre i dibattimenti ai quali prendono parte con applauditi discorsi i signori de la Rada, Joly e Canonico. Non essendovi *divergenza di opinioni*, le conclusioni del correlatore sono

adottate in questi termini all'unanimità, compresa una proposta aggiuntiva del sig. de la Rada.

1.° La sezione è d'avviso che l'insegnamento della scienza criminale e penitenziaria è utilissimo e che lo studio scientifico dell'applicazione delle pene può facilmente conciliarsi con le esigenze della disciplina penitenziaria.

2.° Essa emette il voto che una cattedra di scienza penitenziaria sia istituita nelle università dei diversi paesi e che l'amministrazione carceraria si presti alle facilitazioni necessarie per disciplinare ed incoraggiare questo studio.

3.° È parso desiderabile la creazione di biblioteche di scienza penitenziaria negli Stabilimenti penali per uso dei funzionari degli Stabilimenti stessi.

Milenko-Vesnich è designato come relatore all'assemblea generale.

Il Presidente legge la 5.ª tesi del Programma.

Drill presenta la sua correlazione che conchiude con una serie di proposte che conciliano le tesi presentate dei signori Foinitsky e Correvon.

Queste conclusioni propongono innovazioni importanti circa la legislazione applicabile ai reati commessi da' minori.

incorreggibili, nè come una base obbligatoria della misura della pena per il giudice, nè come una presunzione la cui adozione in ciascun caso particolare sarebbe lasciata in facoltà del giudice. »

La lettura di questa relazione è accolta da applausi, come pure i discorsi dei signori Alimena, Prins e Stevens.

Léveillé sviluppa un progetto che si basa sulla distinzione tra delinquenti pericolosi e nocevoli. Insiste sulla grande utilità della deportazione poi primi.

Prendano in seguito la parola Herbette e Nocito. Quest'ultimo propone la seguente risoluzione :

« Pur cancellando la parola *incorreggibile*, la legge penale deve essere severa anco con uno speciale trattamento, secondo i paesi, verso i recidivi per la terza o quarta volta, nella stessa specie di delitti. »

Parlano Poustoroslew, Starke, Skousès e Salomon.

Prins propone, vista la divergenza d'idee, di rimettere la soluzione della tesi al venturo Congresso.

Herbette crede invece possibile l'accordo e propone di nominare una sotto commissione con l'incarico di trovare un testo che possa servire da terreno di conciliazione.

Blanc si associa alla proposta Herbette.

Il Presidente propone di nominare la detta sotto-commissione facendovi entrare gli oratori che presero parte al dibattimento ed il sig. Brusa che presentò una proposta su tale oggetto.

Ammissa la proposta del presidente, la seduta viene levata a mezzogiorno.

### III. SEZIONE.

*Seduta del 6 (18) giugno.*

La seduta si apre alle 9 ant. sotto la Presidenza del signor de Jagemann, presenti 32 membri. Stoos ringrazia dell'onore fatto al suo paese, col nominarlo alle funzioni di vice-presidente.

Il Presidente annunzia che ha ricevuto una relazione del signor Giorgio Guillaume, segretario del dipartimento dei fanciulli moralmente abbandonati e degli stabilimenti correzionali a Vittoria (Australia), ed un'altra del signor Borlème-Nix sulle case di educazione correzionali di Flakkebjerg e di Landerupgaard in Danimarca. Dà poi lettura della 3<sup>a</sup> tesi del programma.

Il signor de Jagemann cede la Presidenza al signor F. Voisin, il quale

coglie l'occasione per ringraziare la sezione dell'onore fattogli dole alle funzioni di vice-presidente, con che la sezione ha onorare la Francia, sua patria. (*Applausi prolungati*).

Prendono parte alla discussione parecchi oratori. Il *President* quindi le seguenti conclusioni proposte dai signori Strauss, Peyron, Taverni e Gräber.

I. Il Congresso emette il voto di vedere generalizzarsi, nel forme di applicazione, l'opera dei fanciulli moralmente abbandonati e le misure di protezione e di educazione dell'infanzia sventurata.

II. Visto le esperienze fatte, converrebbe combinare il sistema di collocamento nelle famiglie con quello del ricovero negli stabilimenti civili, visto che i due sistemi, considerati separatamente, presentano vantaggi e svantaggi.

III. Convien peraltro procurare per quanto riguarda le case di ricovero in comune, di allontanarle per quanto è possibile dall'educazione della *regimentale*, visto gli svantaggi che questa presenta, e organizzare possibilmente l'educazione familiare secondo il sistema dei piccoli gruppi.

IV. Si può ammettere il collocamento nelle famiglie, specie nei seguenti casi:

Il signor de Jagemann riprendendo la Presidenza pone ai voti queste risoluzioni, che sono adottate all'unanimità, e il signor Romeo Taverni nominato per acclamazione relatore all'assemblea generale.

Il Presidente dà poi lettura della 6<sup>a</sup> tesi del programma.

Il conte Skarbek presenta le seguenti conclusioni:

Per interessare il pubblico alle questioni penitenziarie e preventive, è desiderabile:

I. Che i ministri dei diversi culti cooperino a quest'opera con istituire una domenica consacrata ad intrattenere i loro fedeli sui carcerati.

II. Che la stampa dia il suo appoggio a queste questioni.

III. Che uomini competenti organizzino conferenze e pubblicino studi speciali sulle summenzionate questioni di attualità.

IV. Che i membri di tutte le classi sociali entrino nelle Società delle carceri o di patronato.

Queste conclusioni sono approvate all'unanimità senza discussione e il conte Skarbek ne è acclamato relatore presso l'assemblea generale.

La seduta è tolta alle 12  $\frac{1}{4}$ .

#### **Assemblea generale del 7 (19) giugno.**

La seduta si apre alle 2 pom. sotto la presidenza del signor Pessina vice-presidente,

Vien letto ed approvato il verbale della seduta precedente.

Si dà comunicazione delle opere pervenute al Congresso: Sliosberg, relatore per la 2<sup>a</sup> tesi della 1<sup>a</sup> sezione, legge la nuova redazione per la prima delle sue conclusioni che era stata rimandata all'esame della sezione:

« Lo stato di ubriachezza, considerato in sè stesso non potrebbe costituire un delitto; esso non dà luogo a repressione penale se non nel caso che si manifesti pubblicamente in condizioni pericolose per la sicurezza o con atti di natura tale da produrre scandalo, turbare la tranquillità e l'ordine pubblico ».

Questa redazione è messa ai voti ed approvata.

È data la parola al signor Herbette, relatore sulle due parti della 2<sup>a</sup> sezione.

Herbette fa notare che queste tesi sono talmente complesse si discuteranno ancora per lungo tempo.

Non dimeno si è avuto l'unanimità nella sezione in questi due del programma; e conviene mostrare al pubblico che l'industria non ha nulla a temere dalla concorrenza delle carceri. Per la sopra tutto, bisogna significare chiaramente cosa deve essere il lavoratore. Il detenuto deve lavorare e lavorare costantemente, e deve essere una ricompensa della sua buona condotta. Ecco occorre un lavoro utile e produttivo, poichè, come il male ha per condannato, così esso può essere salvato dall'idea del bene. D'altro spettro all'autorità di difendere al retto ordinamento del lavoro. Se lo Stato potesse bastarvi, converrebbe ricorrere a terzi, a particolari rapporti coi detenuti sarebbero quelli di padroni a operai, se con questo dovesse venir modificate le regole fondamentali del carcerario. Ma quel che non può mai ammettersi è lo sfruttamento per mezzo dell'uomo, specialmente quando quest'uomo è sen-



Herbette legge quindi le sue conclusioni.

Leygues, associandosi a queste conclusioni vorrebbe proporre una lausola addizionale, concepita così :

Nelle carceri l'industria dominante non dovrà mai essere l'industria similare che predomina nella città ove sorge il carcere.

Voisin dichiara che intende il senso della proposta del signor Leygues, ma teme che essa porterebbe un serio imbarazzo all'amministrazione penitenziaria, poichè ogni volta che si introdurrà un' industria in un carcere, l'industria similare della città non mancherà di dire che quella è l'industria dominante.

Leygues risponde che sarebbe una questione di fatto molto facile da stabilirsi.

Herbette dice che le industrie profittano di tutte le occasioni per querelarsi ; quelle che pretendono essere danneggiate dalla concorrenza delle carceri, non si trovano meglio quando si sopprime l'officina penitenziaria ritenuta per loro rivale. Cita casi in appoggio e mostra ancora che talvolta l'industria locale vive del lavoro delle carceri.

Marssow fa alcune obiezioni, che Herbette ribatte brevemente, aggiungendo che sarebbe disposto ad entrare anco nella questione dei salari e delle tariffe, se fosse messa allo studio ; al momento crede limitarsi alle conclusioni già approvate dalla 2ª sezione.

Queste conclusioni sono poscia votate ed approvate dall'assemblea.

La proposta aggiuntiva del signor Leygues, messa ai voti è respinta.

La seduta viene tolta alle ore 4 pom.

### Sedute delle Sezioni.

#### 1ª SEZIONE.

*Seduta del 7 (19) giugno.*

La seduta è aperta alle 9 1/4 ant. sotto la presidenza del sig. Pols.

Si discute la 4ª tesi del programma.

Sloutchevsky correlatore, molto applaudito, fa un riassunto completo ed oggettivo delle relazioni presentate su questa materia, proponendo all'adunanza le seguenti questioni :

1ª I difetti che sono attribuiti alle brevi pene di carcere, possono essere eliminati riformando l'esecuzione di queste pene ?

2<sup>a</sup> Se non fosse possibile di togliere, col mezzo suindicati difetti, non potrebbero essere, quelle pene, utilmente sostituiti

- a) Dall'ammonizione?
- b) Dalla condanna condizionale?

3<sup>a</sup> La condanna condizionale è ammissibile:

- a) Per i delitti?
- b) Per le contravvenzioni?

4<sup>a</sup> Nella definizione degli atti criminosi che dovrebbero puniti con la condanna condizionale, non è d'uopo che il leg abbia in vista gli interessi della sicurezza sociale, quelli del lesa, non che la pubblica coscienza per il meritato castigo di ogni che attenta all'ordine legale?

Le di casi si sono molto animate e provocano nell'aduna quenti e numerosi segni di approvazione.

Le opinioni sulla condanna condizionale sono divise.

Prins, Wulfert e Dreyfus si dichiarano caldi partigiani di misura. Canonico Passina, quest'ultimo molto applaudito, si pro no pure in favore, ma con alcune riserve. Infine, Kirchenheim, Nollendorp e Bala con argomentazioni brillanti denunciano

II. La legge deve ammettere una età al *di sotto* della quale essa considera il minore irresponsabile penalmente.

Questa età dovrebbe essere più elevata di quella generalmente adottata nelle legislazioni attuali e non essere inferiore a 16 o meglio a 18 anni.

III. Deve essere interdetta l'ammissione dei minori di 16 (o 18) anni negli stabilimenti penali.

IV. La scelta delle misure da prendersi deve essere determinata dai moventi che hanno spinto il minore a commettere l'infrazione e la gravità di questa, dal grado del suo sviluppo intellettuale, dall'ambiente nel quale è stato educato, dai suoi antecedenti o dal suo carattere. L'età del minore è pure di un grande peso, come l'indice del di lui stato morale.

V. Se la questione dello stabilimento di pubblica tutela è stata sollevata da un delitto che il minore ha commesso, spetta al tribunale, aiutato dal concorso degli istituti di tutela e di istruzione pubblica, che formano con lui una sola amministrazione, e sorretto dalla cooperazione dei medici legisti o anche alienisti, stabilire questa tutela, sopprimerla prima dello spirare del suo termine, scegliere il genere di stabilimento più adatto, cambiarlo e farne uscire il minore prima dell'epoca stabilita.

VI. Di regola, questa misura cessa con la maggiore età. Nondimeno il tribunale, in seguito a domanda dell'autorità tutoria, potrà eccezionalmente prolungare il soggiorno del detenuto divenuto maggiore nella casa di correzione oltre la maggior età, per un tempo non superiore a tre anni.

VII. Ogni minore posto sotto la pubblica tutela riceve da questa amministrazione un tutore responsabile, il quale agisce in suo nome e col diritto, controllato dall'amministrazione giudiziaria e tutelare, di far passare il minore da uno in altro stabilimento e di farvelo sortir prima del termine fissato.

VIII. Il tribunale giudica sulle infrazioni commesse dai minori dai 16 o 18 a 20 anni. Deve avere la più grande latitudine per pronunciare la pena quando il minore è *ricosciuto colpevole*, dalla semplice ammondizione alla pena ordinaria prevista per il delitto.

II. SEZIONE.

*Seduta del 7 (19) giugno.*

La seduta è aperta alle 10 ant. sotto la presidenza del sig. il barone de Taubé legge il verbale della seduta precedent Spassovitch, relatore della sotto-commissione nominata nella antecedente, domanda che la relazione di questa venga presentata all'indomani. La proposta è accettata.

Si procede alla discussione della 4<sup>a</sup> tesi del programma.

Pagès correlatore espone la sua relazione contenente le conclusioni sulle due parti della tesi. 1<sup>o</sup> pena di lunga durata, 2<sup>o</sup> via. Su quest'ultimo punto il correlatore propone di rimandarne al prossimo Congresso la soluzione. Prendono la parola: Léveillé, B. Sciala ed Herberto.

Il presidente invita l'assemblea a decidere se si debba votare sulle conclusioni o su ciascuna separatamente. L'assemblea pronuncia per la prima di queste alternative. In conseguenza, anche delle conclusioni del sig. Pagès è messo ai voti ed adottate. I delegati belgi dichiarano di astenersi.

5° I giudicabili dovranno essere trattati sulla base del diritto comune. La detenzione preventiva importerà soltanto quelle restrizioni richieste dal suo scopo stesso e dalla cura di mantenere l'ordine del carcere;

6° L'amministrazione della casa di detenzione non potrà applicare riguardo ai giudicabili che le misure di disciplina previste dal regolamento e strettamente necessarie per mantenere l'ordine e la tranquillità;

7° L'azione delle Società di patronato istituite per i condannati liberati dovrebbe anco estendersi ai giudicabili rilasciati.

Inoltre il correlatore propone di rimettere ad uno dei prossimi Congressi la discussione sull'indennizzo pel fatto della detenzione preventiva subita, questione sollevata dalle relazioni presentate.

In proposito, s'impegna una discussione alla quale prendono parte Beltrani-Scalia, Blanc e Stevens.

Herbette propone di nominare una sotto-commissione per stabilire una formula conciliativa. Accettata la proposta, la sotto-commissione è composta dei signori Beltrani-Scalia, Stevens Vérevkine, Leitmaier e Lagneste.

La 5ª tesi è messa in deliberazione.

Latychev legge la sua correlazione.

La discussione è rimandata alla successiva seduta.

La seduta viene tolta alle 11  $\frac{3}{4}$  ant.

### III. SEZIONE

#### *Seduta del 7 (19) giugno*

La seduta si apre alle 9  $\frac{1}{2}$  sotto la presidenza del sig. de Jagemann, presenti 58 membri. Letto ed approvato il verbale, il Presidente annunzia aver ricevuta una relazione dal sig. Riggenbach, ed un'altra dal sig. Voisin.

Una copia di queste due relazioni viene offerta a ciascun membro della sezione.

Il Presidente procede alla lettura della 5ª tesi del programma.

Prendono parte alla discussione parecchi oratori.

Il Presidente legge le seguenti conclusioni presentate dal sig. Voisin:

I. Il Congresso fa voto che di fronte ad individui in istato di liberazione condizionale o definitiva che si pongono sotto il patrocinio di una Società, l'azione di questa si eserciti principalmente e direttamente col concorso dei servizi di polizia e di sicurezza pubblica.

II. Considero come un reale imbarazzo per il patronato, e grave ostacolo per la ripresa del lavoro e per conseguenza causa fatale di ricaduta per i condannati liberati, la divulgazione sarebbe troppo facilmente fatta ai particolari delle notizie e nei casellari giudiziari o che si trovano nelle mani della polizia.

III. E pare essenziale che gli agenti di polizia non vadano i patroni o capi d'officina a richiedere notizie sulla condotta lavoro delle persone poste, dopo la liberazione, sotto il patrocinio Società, le quali restano responsabili di fronte all'Autorità pubblica. Questo voto si estende al patronato delle ragazze ravvedute.

Queste conclusioni sono quindi votate ed approvate all'unanimità. Il sig. Váša è nominato per acclamazione relatore all'assemblea.

Il Presidente di lettura della 7<sup>a</sup> tesi del programma.

Dopo una vivacissima discussione, il Presidente fa la proposta di formare una commissione composta dai signori Karnicki, Iwancko, Chosinsky, Strauss, e del pastore Graeber, coll'incarico di esporre le sue conclusioni.

Il sig. Taverni presenta la sua relazione sulla 3<sup>a</sup> tesi della III. sezione.

Questa relazione termina con le seguenti conclusioni che si riproducono perchè presentano talune divergenze con quelle già pubblicate alla relativa discussione.

I. Il Congresso emette il voto di veder generalizzate nelle loro differenti forme d'applicazione, l'opera dei minori moralmente abbandonati e le misure di protezione e di educazione dell'infanzia sventurata.

II. Per le esperienze fatte, occorre combinare il sistema di collocamento nelle famiglie con quello del ricovero negli stabilimenti, presentando i due sistemi isolatamente considerati vantaggi e svantaggi.

III. Nondimeno, devesi procurare, per quanto si riferisce agli stabilimenti, di allontanarli per quanto è possibile dall'educazione detta « reggimentale » e di ordinarli secondo il principio dell'educazione familiare, cioè a dire secondo il sistema dei piccoli gruppi.

IV. Si può ammettere il collocamento nelle famiglie, specialmente nei seguenti casi :

1.° Per i minori più giovani di età, soprattutto se femmine, non compromessi moralmente e di sana costituzione.

2.° Per i minori moralmente trascurati o colpevoli, dopo un sufficiente lasso di tempo, quando saranno stati provati o corretti in uno stabilimento.

3.° Per i minori la cui educazione correzionale è terminata e che sono ancora sotto il patronato.

V. Per quanto riguarda l'educazione in famiglia, è da raccomandarsi che le libere Società d'educazione o Società di patrocinio o comitati competenti stabiliti dalle pubbliche autorità si occupino :

a) di fare una scelta intelligente delle famiglie alle quali possono essere affidati i minori.

b) di dirigere queste famiglie ;

c) di sorvegliarle nel loro compito educativo ;

d) di regolare questo compito giusta principi sperimentati.

VI. Sarebbe utile che, da un lato, le Direzioni delle case di educazione, dall'altro i comitati di educazione familiare di ogni distretto stabilissero tra loro un amichevole accordo, allo scopo di poter fare scambi tra i loro protetti e combinare così le due forme di educazione, secondo i *bisogni individuali di ciascuno*.

Essendo aperta la discussione, Tarassow, appoggiato da alcuni, propone che il Congresso emetta un voto riguardo al collocar minorenni in famiglie senza figli, che li ricevessero, non per di guadagno, ma per affezione in mancanza di figli propri.

Questa proposta viene respinta dopo una discussione alla quale partecipano i signori de Jagemann, Taverni, Goloviski e Voisin.

Sono invece approvate le conclusioni del sig. Taverni.

Voisin presenta la sua relazione sulla 5<sup>a</sup> tesi della 3<sup>a</sup> Sezione (*tira discussione*). Le conclusioni del relatore sono poste ai voti ed:

Il Presidente pone in discussione la 6<sup>a</sup> tesi della 3<sup>a</sup> Sezione.

In assenza del relatore conte Skarbek, il sig. de Jagemann indica che hanno indotto la Sezione a fermarsi alle conclusioni da lei dette, con la riserva che la relazione Skarbek sarà pubblicata ulterior-

L'oratore spiega che la Sezione ha stimato utile indicare alcuni elementi nella soluzione della tesi; prima di tutto la religione l'agente più forte per interessare il pubblico alle questioni preventive. La religione non è essa la sorgente di ogni efficacia e il mezzo più efficace per emendare il detenuto? A questo titolo, la cooperazione dei ministri dei vari culti interviene come fattore potente. Pacienti, dove essere raccomandata la religione.



alla defenzione in comune, se non quando, in seguito a preciso desiderio del giudicabile, questa sostituzione sia autorizzata dal potere giudiziario o amministrativo.

3. La separazione individuale sarà pure applicabile ai minori allorchè i trovano in istato di detenzione; essa non sarà ordinata che nel caso di una assoluta necessità e sarebbe bene stabilire come massima, che i giovanetti minori di 17 anni godano il beneficio della libertà, fino al momento in cui l'autorità avrebbe definitivamente decretato sulla loro sorte.

4. La separazione individuale sarà sostituita dalla detenzione in comune per le persone che non potrebbero subirla impunemente per la loro salute a causa della loro età avanzata e delle loro indisposizioni fisiche o psichiche.

5. I giudicabili dovranno trattarsi sulla base del diritto comune. La detenzione preventiva richiederà unicamente quelle restrizioni necessarie al suo scopo e al mantenimento dell'ordine nel carcere stesso.

6. L'amministrazione locale non potrà applicare ai giudicabili che le misure disciplinari proviste dal regolamento e strettamente necessarie per mantenere l'ordine e la tranquillità.

7. L'azione delle Società di patronato istituite per i condannati liberati, dovrebbe pure estendersi ai giudicabili rilasciati.

Queste conclusioni poste ai voti sono approvate.

Yvernès presenta la sua relazione sulla 11<sup>a</sup> tesi della 2<sup>a</sup> Sezione. Le conclusioni sono le seguenti:

Il Congresso fa voti:

Che sia redatta per ciascuna sessione del Congresso una statistica penitenziaria internazionale;

Che questo lavoro sia affidato all'amministrazione carceraria del paese nel quale dovrà riunirsi il Congresso.

Che le investigazioni partano dal 2<sup>o</sup> anno che segue quello del presente Congresso.

Che i prospetti annessi alla relazione del sig. Beltrani-Scalia siano ammessi in massima come base di questa statistica internazionale.

Che la pubblicazione sia accompagnata da una relazione che analizzi i risultati constatati e faccia conoscere lo stato della statistica penitenziaria nei diversi paesi.

Herbette ringrazia Beltrani-Scalia per i suoi bei lavori sulla statistica penitenziaria; segnala puranco i grandi servizi resi dall'Yvernès in questo ramo della scienza.

L'assemblea si associa ai sentimenti espressi da Herbetto ;  
latore Yvernès, tanto a nome di Beltrani-Scalia, che in nome  
dice quanto essi sieno sensibili a questa manifestazione del Cc  
che è per essi la miglior ricompensa alle loro fatiche.

Le conclusioni dell'Yvernès sono approvate.

Milenko-Vesnitch fa la sua relazione sulla 3<sup>a</sup> tesi della p  
zione e conclude così:

1. L'assemblea è di opinione che è utilissimo l'insegname  
scienza criminale e penitenziaria e che lo studio scientifico  
applicazione delle pene può facilmente conciliarsi con le esigen  
disciplina penale.

2. Emette quindi il voto che nell'università dei diversi |  
istituita una cattedra di scienza penitenziaria, e che l'amminis  
carceraria faccia le facilitazioni necessarie per sostenere ed inco  
questo studio.

3. Opina che sia utilissima la creazione di biblioteche di  
penitenziaria negli stabilimenti penali per uso dei funzionari a

Queste conclusioni sono adottate.

La prossima seduta è fissata per sabato alle 3 pom.

Definendo gli atti punibili ai quali dovrebbe essere applicata la pena condizionale, non conviene che il legislatore abbia in vista gli interessi della sicurezza sociale, quelli della parte lesa, e della giustizia pubblica che reclama un castigo per ogni azione che attentamente lea le regole?

La sotto-commissione composta dei signori Pols, Canonico e Kirneim è scelta per fare lo spoglio delle schede, il cui risultato verrà comunicato nella seduta prossima.

Si riprende la discussione sulla 5<sup>a</sup> tesi del programma.

Prendono parte: Lautumier, Drill, Golovinsky, Foinitsky, de la Motte e Golovine.

Terminato il dibattimento, si procede alla votazione, prendendo per base le tesi presentate nella seduta di ieri dal signor Drill.

Le tesi 1, 4 e 8 sono adottate dalla maggioranza, dopo qualche modificazione.

Non respinte le tesi 3 e 7.

Le tesi 2, 5 e 6 sono ritirate dal signor Drill, il quale è designato per presentare la relazione all'assemblea generale, e la seduta si scioglie per il giorno seguente.

## II. SEZIONE.

### *Seduta dell' 8 (20) giugno.*

La seduta si apre alle 10 ant. sotto la Presidenza del sig. Goos. Il barone di Taubé legge il verbale, che è approvato con alcune modificazioni richieste dai signori Veillier e Léveillé.

L'ordine del giorno porta la discussione sulle conclusioni formulate dalla sotto-commissione incaricata di studiare la 7<sup>a</sup> tesi del programma. Vérevkine, relatore della Commissione, legge le conclusioni. (Seduta dell'assemblea generale dello stesso giorno).

Tutte le proposte ai voti sono approvate all'unanimità.

Il Presidente ringraziando Vérevkine della sua brillante relazione, propone, d'accordo con lui, di nominare Stevens, come veterano della polizia penitenziaria, relatore della tesi all'assemblea generale.

Questa proposta è accolta da applausi prolungati.

Si passa all'esame delle tesi 8, 9 e 10 del programma, proposte dal signor Foinitsky giapponese.

Foinitsky, correlatore su queste tesi, propone le seguenti risoluzioni:

*Tesi 8.* È desiderabile che tutti i detenuti abbiano le occupazioni corrispondenti, per quanto è possibile, alla loro capacità; la loro salute e la facilità di alcune di esse non sono contrarie alle esigenze della teoria penitenziaria razionale.

*Tesi 9.* Il sistema progressivo che comincia dalla detenzione e con obbligo del lavoro, corrisponde alla natura delle pene di lunga durata.

*Tesi 10.* Se si accetta per i detenuti a lunghe pene il sistema progressivo, sarebbe possibile e desiderabile di occuparli in lavori all'aperto a condizione che siano separati dagli operai liberi. Questi lavori possono essere organizzati nel paese stesso o nei confini.

La sezione, esprimendo il voto che gli autori delle tesi 8, 9 e 10, si riportino ai diversi lavori della sezione e del Congresso, quelli dei Congressi precedenti sulle varie parti del problema penitenziario, adotta all'unanimità le due prime proposte di Foinitsky. In quanto alla terza, l'assemblea, su proposta di Léveillé, si riferisce alle soluzioni date alla 4<sup>a</sup> tesi.

Foinitsky è nominato relatore all'assemblea generale e riceve i ringraziamenti del Ministro del Giappone, Nissin.

er raccomandare allo studio dei diversi paesi le seguenti misure :

1. L'internamento, per una conveniente durata, negli stabilimenti case di lavoro obbligatorio di certe categorie d'individui, come i mendicanti o vagabondi inveterati, ecc.

2. Il carcere prolungato o, secondo i casi, l'invio nei territori o sedimenti dipendenti dai paesi interessati, per utilizzare queste zone perdute; ma sempre con le garanzie che deve l'autorità assicurare a coloro che sono privati della libertà, e con la possibilità di rivedere la libertà intiera per la loro buona condotta, specialmente messo il sistema della libertà condizionale.

Queste misure non pregiudicherebbero punto il collocamento negli stabilimenti speciali di assistenza, delle persone riconosciute incapaci bastare materialmente a sè stesse col loro lavoro.

Skousès è nominato per acclamazione relatore all'assemblea generale. Passando all'esame della 5ª tesi (cernita dei funzionari dei servizi penali) la sezione, udite le conclusioni del correlatore Latychev e dopo alcune parole scambiate tra i signori: Prins, Beltrani-Scalia ed Hebert, adotta quelle conclusioni all'unanimità, con lievi modificazioni. Hebert e Latychev convengono di fissare di comune accordo il testo definitivo delle conclusioni.

Latychev è nominato relatore della tesi all'assemblea generale.

La seduta è tolta alle ore 11 1/2 ant.

### **Assemblea generale del 9 (21) giugno.**

La seduta è aperta alle 2 pom. sotto la presidenza del vice presidente Leitmaier.

Il verbale della seduta precedente, letto dal segretario aggiunto Korow, è approvato.

Il segretario generale Guillaume dà cognizione delle comunicazioni ricevute.

È data la parola al signor Randall delegato ufficiale del governo degli Stati Uniti d'America. Randall, d'accordo col ministro degli Stati Uniti accreditato a Pietroburgo, desidera esprimere i sentimenti del governo e del popolo americano verso l'attuale Congresso penitenziario, assicurando che esso è accompagnato dalle simpatie e dai voti sinceri del pubblico americano. Esprime il suo dispiacere perchè figurano all'esposizione gli stabilimenti penali della sua nazione, che avrebbero mostrato il loro ordinamento e fatto conoscere

i prodotti dei loro lavori. Spiega le ragioni di questa mancanza principale è la grande distanza che separa gli Stati-Uniti dalla Russia.

Ma l'interesse per questa esposizione e pel Congresso è c che egli fu mandato per farne una relazione. Egli si studierà più completa che sia possibile, e cercherà che abbia in Am maggiore pubblicità.

Parla dei vincoli d'amicizia che legano i due Stati e deg sulle questioni penali e penitenziarie ai quali si è dedicata la da oltre un secolo, che sono ben conosciuti ed apprezzati in A

I progressi realizzati d'allora in Russia in proposito sono stati dissimi, e considerati i lavori compiuti nella riforma carcerar l'abile direzione del signor Galkine-Wraskoy, si può anda che gli sforzi fatti dalla Russia saranno coronati dal più ce successo. Gli Stati-Uniti hanno pure molto contribuito alla scie ritenziaria, dando all'Europa i due sistemi pensilvanico e di . e suggerito idee che hanno trovato posto nella legislazione europea.

All'opera dei Congressi penitenziari gli Stati-Uniti hanno

**« Gli Stati-Uniti sono per eccellenza il paese delle riforme e dei grossi e non mancheranno di unirsi agli sforzi fatti delle altre nazioni nel campo penale e penitenziario ».**

termina rinnovando le felicitazioni e gli auguri del governo e del popolo degli Stati-Uniti, esprimendo la sua convinzione che il successo dell'attuale Congresso è fin da ora assicurato.

Il discorso del sig. Randall solleva i più vivi applausi.

Il segretario generale propone di pregare il sig. Randall di esporre la sua relazione al governo americano i ringraziamenti del Congresso per i suoi voti e per la sua promessa di cooperazione, di pregare la Presidenza del Congresso di trasmettere alla « National Prison Association » i suoi sentimenti di riconoscenza pei suoi lavori e per sua attività ed assicurarla che il Congresso conserva un pio ricordo della venerata memoria del Dr. Wines, e finalmente di esprimere signori Wines e Round il dispiacere del Congresso per non averli sentiti a questa riunione.

Queste mozioni sono accettate ad unanimità.

Kernicky presenta la relazione della 1<sup>a</sup> Sezione sulla 7<sup>a</sup> tesi. La relazione termina con le conclusioni seguenti:

I. Riferendosi alla risoluzione del Congresso di Roma, che ricorre come uno dei mezzi per riparare alle deplorabili conseguenze della educazione immorale data dai genitori ai loro figli minorenni sia quello di permettere ai tribunali di togliere ai genitori tutti o parte dei diritti derivanti dalla patria potestà, quando fatti sufficientemente proli rendano certi della loro responsabilità, il IV Congresso riconosce e lo Stato ha il dovere di eliminare l'influenza perniciosa dei genitori o tutori sui loro figli o pupilli.

II. Il tribunale, avendo constatata l'indegnità o l'incapacità dei genitori del minore delinquente, fisserà il termine dell'educazione tenere fino all'età maggiore, delegandola sia ad uno stabilimento correzionale, sia ad un istituto di beneficenza o di assistenza pubblica o privata.

L'iniziativa delle misure che tendono ad eliminare o a restringere la potestà paterna spetterà all'autorità pubblica (giudiziaria o amministrativa), come pure alle istituzioni summenzionate, alle quali sarà affidato il minore.

III. Il minore, in favore del quale sarà stata decisa l'uscita dallo stabilimento penale o correzionale prima del termine della condanna

o della correzione, continuerà a rimanere sotto la stessa autorità fino al detto termine, senza che per ciò vi sia bisogno di una disposizione speciale del potere giudiziario.

IV. I genitori saranno tenuti a contribuire in proporzione ai mezzi, alle spese del mantenimento e dell'educazione dei minori tratti per colpa dei medesimi alla loro autorità.

V. Se le circostanze che hanno fatto eliminare o restringere l'assistenza paterna sono cambiate in modo che il minore possa essere affidato ai suoi genitori senza pericolo per la moralità, una nuova disposizione giudiziaria potrà reintegrare i genitori nel godimento dei loro diritti sulla persona del figlio.

Queste conclusioni poste ai voti vengono approvate.

Skouls presenta la relazione della 2<sup>a</sup> Sezione sulla 6<sup>a</sup> tesi.

Prende la parola Brusa e Spassovitch.

Brusa domanda la divisione. La prima conclusione è approvata. Viene in seguito approvata la seconda.

Dopo la votazione, il segretario generale ricorda i servizi

Dona Concepcion Arenal in questa questione e propone che il co



**Il conte Skarbek** depone la sua relazione sulla 6<sup>a</sup> tesi della 3<sup>a</sup> Sezione. Queste conclusioni erano state già approvate dal Congresso.

**Wulfert** presenta la relazione della 2<sup>a</sup> Sezione sulla 6<sup>a</sup> tesi.

Le sue conclusioni sono le seguenti:

I. Un sistema di ricompense e di incoraggiamenti materiali e morali ai detenuti fissati per regolamento con libertà di scelta concessa all'amministrazione, è efficace nell'interesse di una buona disciplina nonché dell'emenda dei detenuti.

II. Le misure indicate dovrebbero essere una retribuzione dell'assiduità al lavoro e della buona condotta, senza recare pregiudizio al carattere serio e allo scopo della pena.

III. Si può dare una estensione ai mezzi morali d'incoraggiamento e di ricompense, come la speranza di abbreviare la pena, l'autorizzazione di comprare libri, di mandare soccorsi ai parenti, ecc.

IV. È ammissibile, in fatto d'incoraggiamenti materiali, l'autorizzazione di procurarsi sostanze alimentari che senza avere il carattere di ghiottonie, appariscano utili dal lato igienico.

V. Al detenuto potrebbe essere data facoltà di disporre dei suoi bisogni materiali e morali di una parte del suo peculio in una misura limitata dal regolamento e dal razionale apprezzamento del capo dello stabilimento in ciascun caso particolare.

VI. La parte del peculio messa in riserva dovrebbe essere depositata al momento della liberazione del detenuto presso le autorità o Società di patronato che avranno l'incarico di far pagamenti al detenuto per frazioni a misura delle sue necessità.

VII. Non può ammettersi che il detenuto possa disporre del suo patrimonio all'infuori del suo peculio, per soddisfare alle sue necessità nell'interno del carcere, senza l'autorizzazione del direttore.

Messe ai voti queste conclusioni vengono approvate.

Il principe Galitzyne del segretariato generale, legge la relazione **Foinitsky** sulle tesi proposte dal governo giapponese, e le osservazioni fatte su queste stesse tesi dal sig. Nissin, ministro del Giappone.

Le conclusioni del sig. *Foinitsky* sono approvate.

Pagès dà lettura della relazione della 2<sup>a</sup> Sezione sulla 4<sup>a</sup> e ne le conclusioni:

I. Ogni pena essendo destinata ad un tempo a punire il re a metterlo nella impossibilità di nuocere e a dargli i mezzi per litarsi e le pene di lunga durata permettendo più delle altre di sperare l'emenda del condannato, l'ordinamento di queste pene essere ispirata ai principi di riforma che reggono le pene di breve durata.

II. Qualunque condanna a pena di lunga durata imponga al suo inizio un periodo di reclusione cellulare.

III. Dopo il periodo della segregazione in cella di giorno e notte, quando il condannato sarà ammesso al lavoro in comune il giorno, continuerà ad essere rinchiuso in cella durante la notte.

IV. L'amministrazione dovrà organizzare lavori, quanto più si può, all'aria aperta e a preferenza lavori d'interesse pubblico, in una condizione indispensabile che tali lavori siano disposti in modo da permettere mai il contatto dei detenuti con la popolazione.

V. La liberazione condizionale non sarà concessa che con il permesso e seguendo una graduazione in accordo con l'opinione

L'ordine del giorno reca la discussione sulla 6<sup>a</sup> tesi del programma. Golovine, correlatore, espone le seguenti conclusioni :

1° La ricettazione semplice o abituale dei prodotti del delitto sarà d'ora innanzi trattata come un delitto speciale.

2° Per colpire in modo efficace i ricettatori abituali, si trova utile di aggravare le pene attualmente in vigore, nei diversi paesi, tanto come privazione di libertà, quanto come ammenda.

Il giudice che dovrà pronunciare la sentenza, avrà, su tal riguardo, una grande latitudine nell'applicazione della pena.

3° Sarebbe utile completare e fare osservare rigorosamente i regolamenti professionali tendenti a prevenire la ricettazione.

Queste conclusioni danno luogo ad una discussione animata, dalla quale risulta che l'Assemblea è d'accordo nella sostanza, ma v'ha divergenza riguardo alla forma in cui sono redatte le conclusioni; vengono quindi emendate ed approvate nei seguenti termini :

Per combattere in modo efficace la ricettazione, occorre :

1° promulgare riguardo a certe professioni, come banchieri, cambialvalute, orefici, rigattieri ecc. disposizioni regolamentari intese a prevenire la ricettazione ;

2° fare della ricettazione, non un caso di complicità, ma un delitto speciale ;

3° stabilire un aggravamento progressivo delle pene per la recidiva in questo reato.

Golovine è scelto dalla Sezione a riferirne all'Assemblea generale.

Viene messa in discussione l'8<sup>a</sup> tesi del programma.

Scheglovitow correlatore presenta le sue conclusioni; parecchi oratori, tra i quali Canonico, Alimena, Poustoroslew e Pols, prendono la parola, dopo di che è proposta dal Presidente ed accettata a grandissima maggioranza la seguente risoluzione :

« Non v'ha luogo di sottrarre alla giurisdizione dei tribunali ordinari i delitti di diritto comune commessi dai detenuti durante l'espiazione della pena, qualunque essi siano, eccetto naturalmente il caso, in cui questi delitti sono minacciati di una pena speciale dalle leggi o dai regolamenti che concernono l'ordine e la disciplina nel carcere ».

*Questa risoluzione essendo in qualche modo discorde da quella pro-*

posta dal Sig. Scheglovitow, questi si rifiuta di esserne relatore all'Assemblea generale; a tale funzione è scelto invece il Sig. No

Dopo ciò, essendo esaurite le tesi iscritte all'ordine del giorno della 1<sup>a</sup> Sezione, il Presidente con parola commossa ed eloquente, rivolge all'Assemblea del concorso che gli ha prestato per condurre a termine i lavori della Sezione e per risolvere alcuni problemi della massima importanza. Ringrazia del pari i relatori e correlatori che con proficuo ed intelligente lavoro, hanno cooperato a rendere più chiare e precise le diverse tesi. Dopo lo scambio dei ringraziamenti desiderati, il Presidente dichiara chiusi i lavori della 1<sup>a</sup> Sezione del IV Congresso penitenziario.

## II.<sup>a</sup> SEZIONE.

*Seduta del 9 (21) giugno.*

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 ant. Presidente Goos.

Il verbale dell'antecedente seduta, è approvato.

Si passa alla discussione della 3<sup>a</sup> tesi del programma.

Wullfert correlatore pronunzia un applaudito discorso e propone conclusioni che figurano nel resoconto dell'Assemblea generale di q

III.<sup>a</sup> SEZIONE.

*Seduta del 9 (21) giugno.*

La seduta si apre alle 9 e 20 minuti. Presidenza de Jagemann.  
Dopo letto ed approvato il verbale, il Presidente legge le seguenti conclusioni formulate dalla Commissione composta dei signori Karnicki, Presidente, Moldenhawer, Rollet, Roussel, Khorinhky, Strauss e Gräber (dansi per le prime 5 il rendiconto dell'assemblea generale di questo 110 giorno).

VI. Il Congresso, considerando essere utile, innanzi tutto, di prevedere la possibilità dei delitti nei minori, anzichè prendere provvedimenti quando questi sono stati già commessi; ma riconoscendo che questa importante preoccupazione esce dai limiti del testo della 7.<sup>a</sup> tesi, emette il voto che il futuro Congresso metta allo studio la questione non sarebbe utile di classificare tra i mezzi preventivi dei delitti minori, il diritto nei poteri pubblici di obbligare i genitori di un minore ribelle a collocarlo in uno stabilimento di educazione.

Prendono parte alla discussione parecchi oratori, dopo di che le conclusioni della Commissione sono approvate all'unanimità e nominato relatore dell'assemblea generale il signor Karnicki.

Il Presidente ha poscia pronunziato un applaudito discorso di chiusura, ed altri membri hanno successivamente pronunziato discorsi di ringraziamento. Per ultimo il conte Chorinsky ha ringraziato le dame presenti ed ha proposto un entusiastico *hourrah* in onore di S. M. l'Imperatrice, la prima tra le dame russe.

Il Presidente ha quindi dichiarata chiusa la sessione.

La seduta è tolta alle 11 antimeridiane.

**Assemblea generale del 10 (22) giugno.**

La seduta è aperta alle 2 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> sotto la presidenza del sig. László, vice presidente.

Il processo verbale è adottato.

Il Segretario generale dà conto di lettere, dispacci, omaggi.

M. Golovine presenta la relazione sulla 6.<sup>a</sup> tesi della prima Sezione (Ricettatori abituali).

Le conclusioni sono messe ai voti e adottate.

Il sig. *Guillaume dice in proposito, che i ricettatori non sono i soli*

capitalisti della delinquenza e che ve ne sono altri anco più dannosi occorre intimidire e punire. Egli propone di pregare la Commissione penitenziaria internazionale di mettere allo studio e inscrivere nel programma del prossimo Congresso la tesi seguente:

« In quali modi si potrebbe provocare un accordo tra i diversi paesi nello scopo di assicurare la protezione delle fanciulle chiamate a vivere in un paese straniero per guadagnarsi onestamente la vita e che sono troppo spesso raggirate da persone e da agenzie speculanti sui loro costumi?

« In quali modi si potrebbero punire gli autori di questi raggi? Questa proposta messa ai voti, è adottata ad unanimità.

Il sig. Troïnitsky riferendosi alla comunicazione del Guilde annunzia che il Comitato centrale di statistica ha pubblicato un rapporto sulla statistica della prostituzione; il numero degli esemplari in lingua francese essendo ristretto, i membri del Congresso che desiderano averne dovranno rivolgersi subito all'ufficio centrale.

Nocito deposita la relazione sulla 8.<sup>a</sup> tesi della 1.<sup>a</sup> Sezione.

Stchêglovitow crede che la 1.<sup>a</sup> Sezione non abbia risoluto la questione la quale esigerebbe una risposta precisa rispetto ai principi p

esso prossimo, piuttosto che approvare una risoluzione la quale contenga una così evidente contraddizione.

Canonico crede che sarà meglio votare sulla questione pregiudiziale di rinvio della intera tesi al prossimo Congresso.

L'Assemblea essendo chiamata a pronunciarsi su questa mozione, getta la questione pregiudiziale. Le conclusioni Nocito, messe ai voti, sono a lottate.

Salomon fa quindi la seguente comunicazione: Tenuto conto del siderio espresso da diversi membri del Congresso di vedere la spezzatura di un convoglio di detenuti, avverte che domani, lunedì, a ore e  $\frac{1}{2}$  del mattino un piccolo convoglio parte per Réval dalla stazione della via ferrata del Baltico e che mercoledì 13 (25) giugno ore 12 e 35 minuti parte dalla stazione Nicolas un grande convoglio (200 persone) per Mosca.

Quei membri del Congresso che desiderano di assistere alla spedizione sono pregati di munirsi del loro biglietto di ammissione e di trovarsi alle stazioni rispettive un ora prima della partenza dei treni. Likhatchew segretario generale aggiunto, legge la relazione del g. Latchew sulla 5<sup>a</sup> tesi della II Sezione che termina con le seguenti conclusioni:

1<sup>o</sup> È della più grande importanza dal punto di vista di quanto interessa l'opera penitenziaria, di stabilire bene il reclutamento dei funzionari, impiegati e agenti del servizio carcerario;

2<sup>o</sup> Quanto alla via da seguire a tale scopo, occorre distinguere tra personale superiore e quello inferiore.

3<sup>o</sup> Occorre prima di tutto di determinare le condizioni di ammissione a queste funzioni; potranno essere ammessi a preferenza: alle funzioni superiori, persone bene istruite; alle funzioni inferiori, per quanto è possibile, dei militari che abbiano terminato il loro servizio obbligatorio.

4<sup>o</sup> La preparazione dei candidati alle funzioni superiori comprenderà:

a) dei corsi di storia e teoria della scienza penitenziaria, e

b) lo studio pratico di tutti i congegni del servizio delle carceri, diretto dai capi delle carceri modello; terminato il corso, i candidati in parola saranno iscritti nelle liste da presentare all'amministrazione cui spetta di fare le designazioni.

5<sup>o</sup> L'istruzione preparatoria dei candidati alle funzioni inferiori comprenderà soprattutto il servizio pratico penitenziario, e corrisponderà,

per esempio, alla istituzione delle scuole di guardiani le quali nano in taluni paesi, essendo questo servizio diretto da speciali direttori di carcere, nei luoghi stessi entro il cui raggio i carcerati dovranno funzionare.

6° È essenziale assicurare al personale emolumenti e vantaggi spondenti all'importanza del compito onorevole e così difficile che devono compiere per il bene sociale; — una esagerata parsimonia potrebbe non essere pregiudicevole sotto tutti gli aspetti.

Queste conclusioni poste ai voti sono adottate.

La seduta è tolta alle 3  $\frac{1}{4}$ .

#### **Assemblea generale dell' 11 (23) giugno.**

La seduta è aperta alle 3 pom. sotto la presidenza del sig. De-  
Il principe Galitzyne legge il verbale della seduta precedente approvato.

Il segretario generale dà comunicazioni di lettere e di om-  
Congresso.

Il Presidente dà la parola al sig. Tarassow.

L'oratore espone che l'Assemblea generale in risposta al suo  
damento relativo alle 9<sup>e</sup> tesi della 9<sup>a</sup> Sezione col quale si dov



questione sia rimandata all'essime della Commissione penitenziaria internazionale. Fa solamente osservare che è una delle questioni più difficile a presentarsi: le soluzioni sono diverse secondo che il lavoro è regolato col sistema in economia o per appalto. Tarassow si associa alla opinione esposta dall'Herbette e la mozione posta ai voti è rimandata alla Commissione penitenziaria internazionale.

Herbette presenta a nome della signora Korvine-Piotrovska delegata della Società imperiale tecnica di S. Pietroburgo, che ha assistito alle discussioni della 3<sup>a</sup> Sezione, una memoria relativa alla tesi dell'autorità paterna.

Sloutchevsky dà lettura della sua relazione sulla 4<sup>o</sup> tesi della 1<sup>a</sup> Sezione.

Brusa dice che non ha mai appoggiato la condanna condizionale, ma che l'ha combattuta con tutte le sue forze.

Il motivo principale è che si tratta di investire il giudice di una potestà che non è punto giudiziaria. Pols presenta alcune conclusioni motivate tendenti a che il Congresso:

1<sup>o</sup> Dichiarare di riservare la questione;

2<sup>o</sup> Ordini d'inserire negli Atti, le conclusioni della Sezione col numero e i nomi dei votanti ed accordi ai membri, che sono stati presenti alle deliberazioni, ma assenti al momento del voto, la facoltà di rilasciare ancora, se lo desiderano, alla Presidenza una dichiarazione di adesione o di disapprovazione di quelle conclusioni, firmate coi loro nomi, per essere inserite negli Atti.

L'oratore, dopo aver svolto queste conclusioni, termina facendo rilevare che la questione è molto estesa, piena di scogli palesi e nascosti e di difficile risoluzione; i dibattimenti della Sezione lo hanno provato. Conclude domandandone il rinvio alla Commissione penitenziaria internazionale per essere sottoposta ad uno prossimo Congresso.

Dreyfus è d'accordo per il rimando, ma non sulla continuazione delle idee da esporre e sulla proposta di permettere lo invio del voto dopo la chiusura del Congresso. Domanda all'Assemblea di riservare la questione puramente e semplicemente al seguente Congresso.

I signori Tcherkessow e Foïnitsky appoggiano le conclusioni del sig. Sloutchevsky.

Il Presidente pone ai voti la prima parte del contro-progetto Pols, che viene adottata.

Dopo alcune brevi osservazioni dei signori Herbetto, Pals, e  
la seconda parte del contro-progetto Pals, è respinta.

La seduta solenne di chiusura è fissata per l'indomani, il  
12 (24) giugno alle 11 ant.

La seduta è tolta alle 4  $\frac{1}{4}$ .

#### Assemblea generale del 12 (24) giugno.

La seduta è aperta alle 11 ant. sotto la Presidenza del sig. Ga  
Wraskoy. S. A. il principe d'Oldenbourg, Presidente onorario e  
I. la principessa d'Oldenbourg, occupano la tribuna imperiale, a  
pagnati dalle signore Chérémétiew e Naryschkine e dalle perso  
seguito.

Il verbale è letto dal sig. Mouraviev-Apostol-Carabyine dei  
tariato generale ed approvato.

Il Presidente prende la parola :

*Signori,*

« L'odierna seduta, come voi lo sapete, è l'ultima dell'attua

della scelta del luogo per la prossima Sessione del V Congresso penitenziario internazionale. Da quanto ho potuto assicurarmi, sebbene in forma confidenziale, il Governo della Repubblica francese sarebbe lieto di accogliere il futuro Congresso a Parigi. Attendo quindi l'espressione dei vostri sentimenti per trasmetterla a chi di dovere. (Approvazione unanime).

« Rallegrandomi, Signori, della splendida unanimità della vostra scelta sulla sede del futuro Congresso, prego il mio eminente e caro collega, Sig. Herbette, di voler essere l'interprete dei nostri sensi verso il Governo francese ».

Il Sig. Herbette risponde in questi termini :

« Signori

« Lasciate che io dica quanto siamo riconoscenti per le parole pronunciate dal Sig. Presidente e dei sentimenti che ci sono stati qui testati. Se potessimo pensare che alcuni dei nostri colleghi avessero considerato per il loro paese l'onore che ci viene così graziosamente offerto, di accogliere il futuro Congresso, ne saremmo molto dolenti, embrandoci quasi di recar loro offesa. Ma non possiamo dimenticare che noi dobbiamo mostrare il nostro devoto attaccamento all'opera penitenziaria che trattasi di proseguire. Se voi ritenete che la designazione di Parigi debba rispondere alle intenzioni più generali, io però bene che si aderirà a queste intenzioni.

« Certamente, noi sappiamo quanto sia difficile raccogliere l'eredità che ci tocca, dopo lo splendore e il successo che il governo di S. M. Imperiale ha dato all'istituzione dei Congressi. Ma l'ospitalità di Parigi dovrà fortificare, non cancellare il ricordo dell'ospitalità di Pietroburgo. Benchè convenga di non accettare una simile eredità che col beneficio d'inventario, potete essere sicuri, che per quanto dipenderà da noi, lungi dall'essere rifiutata, sarà invece accolta con la più cordiale gratitudine ».

Il Presidente riprende la parola :

« Inoltre, signori, mi resta a compiere il più gradito incarico, cioè di esprimervi tutta la nostra riconoscenza per la parte attiva che avete preso ai lavori del Congresso, assicurandogli il più completo successo possibile. La rimembranza del vostro degno e potente concorso resterà mai sempre impressa nella nostra memoria e gli atti del Congresso ne tramanderanno la prova all'età più remote.

« Lavorare con voi, signori, presenta un duplice vantaggio, se mi è permesso adoperare questa parola; primieramente, quello di trovare in voi l'amore per l'opera alla quale lavoriamo e il desiderio di menarla a buon fine.

« In secondo luogo, signori, la soddisfazione che si prova nel lavorare con voi, sta nelle relazioni personali, che hanno l'attrattiva tutta particolare di essere tanto sicure quanto sincere ».

« Ecco, o Signori, le ragioni che non faranno che perpetuare il ricordo che anima, senza eccezione, tutti i cuori russi.

« Possiate, Signori, io mi rivolgo qui a voi, miei cari e stimati colleghi dell'estero, serbare pure di noi un gradito ricordo, e ritornando ai vostri paesi, alla vostra patria, rammentarvi della lontana Russia e del soggiorno fatto tra noi. Con tale augurio che parte dal più profondo del mio cuore, dichiaro chiusa la sessione di San Pietroburgo del IV Congresso penitenziario internazionale. »

La seduta è tolta a mezzodi.

Il Sig. Herbette pronuncia un discorso, e termina col pregare S. A. il principe d'Oldenbourg, di deporre ai piedi delle LL. MM. Imperiali, a nome del Congresso, l'espressione della profonda gratitudine

La serie dei brindisi venne aperta dal principe d' Oldenbourg in onore di S. M. l' Imperatore e di S. M. l' Imperatrice. Notevoli furono i brindisi dei signori Galkine-Wraskoy, Herbette, Guillaume. Il sindaco di Pietroburgo nel suo bellissimo discorso saluta e ringrazia come già fece loro arrivo, a nome del Consiglio municipale, gli illustri membri stranieri del Congresso e parlando del modo come intende distribuire somma lasciata con delicato pensiero dai membri stranieri in soccorso ai poveri, coglie l' occasione di far menzione degli ospedali di S. Pietroburgo e della Società di beneficenza istituite presso ciascuno di que ospedali delle città, e termina dicendo:

« Rinnovando anco una volta, o signori, i sensi di riconoscenza al Consiglio municipale, mi permetto augurarvi di riportare del vostro soggiorno a Pietroburgo un ricordo così gradito quanto quello che vi lasciate. Io non vi dò un adlio, signori, ma vi dico soltanto: rivederci ».

Prima di separarsi, tutte le persone presenti, primo fra tutti S. A. il principe d' Oldenbourg, hanno voluto deporre le loro firme sopra a lista preparata a questo oggetto; questa lista sarà fotografata e distribuita ai membri del Congresso come un ricordo.

Durante il pranzo sono stati distribuiti ai presenti dei gettoni di legno con le iscrizioni seguenti: sul *recto*: « IV<sup>me</sup>. Congrès pénitentiaire international. St-Petersbourg, 1890 »; e nel *verso*: « Souvenir de la Commission d'organisation », oltre il nome di ciascun membro.

Nel tempo che i signori membri presenti ponevano la loro firma sulla lista di cui più sopra è parola, il signor Galkine-Wraskoy ha partecipato all' adunanza che S. A. il principe di Oldenbourg aveva ricevuto da S. M. l' Imperatore un telegramma concepito in questi termini: L' Imperatrice ed io ringraziamo sinceramente il Congresso per i sentimenti espressi. Spero che le deliberazioni del Congresso avranno buoni risultati per l' opera comune, e che tutti i membri conserveranno un gradito ricordo del loro soggiorno in Russia ».

« ALESSANDRO ».

La lettura di questo telegramma suscita un indescrivibile entusiasmo. Viene intonato l' inno nazionale: e l' adunanza commossa da questo attestato dell' augusta benevolenza, comincia a separarsi riportando un riconoscente ricordo dell' accoglienza di cui era stata oggetto.

Statistica dei Congressi penitenziari internazionali

|                                                                                               | CONGRESSO DI     |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                               | Londra<br>(1872) | Stoccolma<br>(1878) | Roma<br>(1885) |
| <i>Totale</i> dei membri iscritti . . . . .                                                   | 341              | 297                 | 234            |
| Fra i quali, del paese che raccoglie<br>il Congresso . . . . .                                | 192              | 155                 | 141            |
| Stati rappresentati . . . . .                                                                 | 24               | 26                  | 25             |
| Delegati ufficiali . . . . .                                                                  | 76               | 45                  | 48             |
| <i>Tesi</i> iscritte nel programma della<br>1 <sup>a</sup> Sezione (diritto penale) . . . . . | 10               | 4                   | 6              |
| 2 <sup>a</sup> » (penitenziaria) . . . . .                                                    | 13               | 6                   | 8              |
| 3 <sup>a</sup> » (mezzi preventivi) . . . . .                                                 | 5                | 4                   | 8              |

## Bilancio dell'Amministrazione carceraria per l'Esercizio 1890-91

Il N. 6901 (*Serie 3<sup>a</sup>*) della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno contiene la legge del 30 giugno 1890, pure pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, con la quale il Governo del Re è autorizzato ad accertare riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi dell'accennato esercizio. — Tra queste, le seguenti che si riferiscono alla nostra Amministrazione:

|          |                                                                                                                                               |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Capitolo | 41. <i>Gazzetta ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali<br>per gli annunci amministrativi e giudiziari<br>(Legge 30 giugno 1876, n. 3195) | L. 1,000,000 » |
| Id.      | 42. Proventi delle carceri                                                                                                                    | » 5,200,000 »  |

Nella stessa *Gazzetta* è pubblicata anco la legge di N. 6902 (*serie 3<sup>a</sup>*) di tale data, con la quale il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per lo stesso esercizio, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge stessa. — Da questo stralzo si estrae la parte relativa alle Carceri.

### Spese ordinarie.

|          |                                                                                             |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Capitolo | 75. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)                      | L. 1,220,370 »  |
| Id.      | 76. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione                              | » 5,664,683 55  |
| Id.      | 77. Indennità di alloggio                                                                   | » 40,000 »      |
| Id.      | 78. Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari       | » 230,000 »     |
| Id.      | 79. Premi d'ingaggio agli agenti carcerari                                                  | » 80,000 »      |
| Id.      | 80. Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari                                    | » 9,200 »       |
| Id.      | 81. Spese di viaggio agli agenti carcerari                                                  | » 60,000 »      |
| Id.      | 82. Compensi, rimunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario | » 150,000 »     |
| Id.      | 83. Spese per esami e studi preparatori                                                     | » 15,000 »      |
| Id.      | 84. Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie                 | » 10,766,957 09 |
| Id.      | 85. Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri                             | » 1,650,000 »   |
| Id.      | 86. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi                          | » 36,342 56     |
| Id.      | 87. Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio        | » 1,316,980 »   |

A riportarsi L. 21,239,533 20

|          |                                                                                                                                                                                        |   |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Capitolo | 88. Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio . . . . .                                                                                                | » | 726   |
| Id.      | 89. Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie . . . . .                                                                                                            | » | 1,347 |
| Id.      | 90. Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie . . . . .                                                                                    | » | 30    |
| Id.      | 91. Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . . . .                                                                                    | » | 213   |
| Id.      | 92. Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie . . . . .                                                                                                    | » | 2,570 |
| Id.      | 93. Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoratori . . . . .                                                                                                              | » | 650   |
| Id.      | 94. Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari ed agli inservienti . . . . . | » | 122   |
| Id.      | 95. Servizio delle manifatture - Carte, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti . . . . .                                                       | » | 182   |
| Id.      | 96. Servizio delle manifatture - Indennità per gli fuori di residenza . . . . .                                                                                                        | » | 13    |
| Id.      | 97. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .                                                                                                                                            | » | 130   |
| Id.      | 98. Manutenzione dei fabbricati . . . . .                                                                                                                                              | » | 633   |
| Id.      | 99. Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straor-    |   |       |



## STATISTICA CARCERARIA SVIZZERA

Il nostro egregio amico dott. Guillaume, direttore dell'ufficio federale di statistica a Berna, ha pubblicato nella *Rivista penale Svizzera*, un articolo sulla statistica carceraria, che sembra debba ora avviarsi in modo uniforme in quella Confederazione.

Dopo aver constatato le incomplete e scarse notizie, che, a questo riguardo, possiede la Svizzera, ed aver rilevato che non ostante le pubblicazioni del prof. D'Orelli, del dott. Kummer e del sig. Milliet, manca ancora colà una statistica carceraria nel vero senso della parola, soggiunge che la Società dei cristiani, quella carceraria e di patronato, e quella di statistica si sono finalmente accorte dell'importanza dell'unificazione penale, esprimendo il voto che sia istituita una statistica giudiziaria penale unica per tutta la Svizzera, o, per lo meno, una statistica carceraria, che comprenda tutti i cantoni. E questo desiderio è stato nettamente formulato nel 1889 in ognuna dei riunioni annuali di queste tre Società.

Fra le risoluzioni votate merita speciale menzione quella che raccomanda alle direzioni cantonali di polizia di trasmettere all'ufficio federale di statistica un *bullettinio mensile* indicante il movimento d'entrata e di uscita e la consistenza della popolazione detenuta, suddivisa fra imputati e condannati, nei vari stabilimenti penali, ed i nostri lettori già conoscono la circolare e il modello stabilito per raggiungere l'intento.

Comprendesi infatti che per formarsi un'idea esatta della situazione occorre anzitutto conoscere almeno la popolazione delle carceri. In Svizzera questa era non fu mai determinata completamente. Nel lavoro del sig. Milliet la cifra media giornaliera dei detenuti nel 1885 vien portata a 3352; nei quali però non sono compresi quelli appartenenti alle carceri distrettuali e a quelle di resto. All'ultimo censimento generale della popolazione il numero dei detenuti sorpassava i 3900. La cifra esatta non è ancora stabilita; ma si può ammettere che occorre aggiungere circa 600 detenuti al numero che figura nella statistica del 1885.

La maggior parte dei cantoni si fanno già mandare un rapporto mensile settimanale sulla situazione di tutti i luoghi di detenzione, di guisa che per tenere un bullettinio generale di tutti quanti i cantoni, basterà a lottare un formulario uniforme sul quale sia riportata la cifra totale del numero dei detenuti delle diverse categorie per ciascun cantone. Un rapporto mensile sarà di maggior interesse e di più facile compilazione che uno trimestrale o semestrale. Questo tentativo di raggruppare regolarmente le notizie sul movimento della popolazione nelle carceri Svizzere abituerà ad un lavoro collettivo e preparerà il terreno per intraprendere una statistica giudiziaria penale ed una statistica penitenziaria propriamente detta. E perciò la Commissione centrale di statistica ha trasmesso al Consiglio federale la risoluzione relativa a tale lavoro, esponendogli i motivi che avevano determinato le tre Società ad accettare questo voto, pregandolo a voler prendere la domanda in considerazione.

E il Consiglio federale vi si è mostrato favorevole indirizzando a ciascuno di loro in data 21 gennaio 1890 la circolare da noi riprodotta nel fascicolo del febbraio scorso (pag. 109), con la quale si invitavano i singoli cantoni a trasmettere all'ufficio federale di statistica un riassunto del movimento della popolazione detenuta nelle varie carceri, affinché questo possa a mezzo di un bullettinio, portarli a conoscenza di tutti quelli che vi possono avere interesse.

Ecco intanto le notizie relative alla situazione dei detenuti al 1° gennaio 1890, desunte del formulario stesso:

| Numero            |      | CONDANNATI              |         |        |                         |         |            |     |     |
|-------------------|------|-------------------------|---------|--------|-------------------------|---------|------------|-----|-----|
| CANTONI           |      | CRIMINALI               |         |        | CORREZIONALI            |         | CARCEI ETC |     |     |
|                   |      | Esistenti al 1° gennaio | Entrati | Usciti | Esistenti al 1° gennaio | Entrati | Usciti     |     |     |
| TOTALI . . . . .  | 1493 | 80                      | 80      | 80     | 809                     | 537     | 516        | 175 | 623 |
| Maschi . . . . .  | 1314 | 66                      | 68      | 68     | 639                     | 462     | 457        | 148 | 533 |
| Femmine . . . . . | 181  | 14                      | 12      | 12     | 170                     | 75      | 89         | 27  | 89  |

**Bullettino N. 4 b**

| Numero            |     | NON CONDANNATI          |         |        |                         |         |        |
|-------------------|-----|-------------------------|---------|--------|-------------------------|---------|--------|
| CANTONI           |     | IMPIETATI               |         |        | ARRESTI DI POLIZIA      |         | MI e s |
|                   |     | Esistenti al 1° gennaio | Entrati | Usciti | Esistenti al 1° gennaio | Entrati | Usciti |
| TOTALI . . . . .  | 451 | 849                     | 793     | 89     | 410                     | 408     | 417    |
| Maschi . . . . .  | 337 | 680                     | 601     | 83*    | 329*                    | 325*    | 98*    |
| Femmine . . . . . | 94  | 169                     | 191     | 3*     | 28*                     | 29*     | 10*    |

Per quanto imperfetto possa sembrare il risultato di una tale inchiesta, questa non cesserà nullameno di essere il principio, sebbene modesto, d'un lavoro statistico collettivo, al quale tutti i cantoni coopereranno di buon grado. E così potranno avere dei risultati valevoli a rischiare l'opinione pubblica e a suggerire quelle efficaci misure legislative e amministrative, che, coadiuvate alle Società libere di beneficenza e dalla privata iniziativa, giungeranno a ridurre il numero dei delitti ed a scemare sempre più la cifra dei detenuti.

Quando questa cifra sarà nota e che sarà tenuto esatto conto del movimento mensile d'entrata e d'uscita, si vorranno altre notizie particolareggiate sugli elementi di cui è composta la popolazione delle carceri, sulla natura dei reati commessi, sulla durata delle pene, sullo stato disciplinare, industriale, economico, religioso, sanitario e scolastico di ciascuno stabilimento e sull'azione della Società di patronato.

Raccogliere siffatte notizie è il compito propositosi da ciascuna delle tre Società summenzionate; i loro delegati hanno già convocata una prima conferenza, che sarà ben presto seguita da una seconda, per trattare della statistica penale e penitenziaria, e noi speriamo di comunicare in un prossimo articolo il risultato delle loro deliberazioni.

---

## RISOLUZIONI

prese dall'Unione degli Impiegati carcerari tedeschi  
nell'adunanza tenuta a Friburgo nel settembre 1889

---

Nel fascicolo 8-9 del decorso anno pubblicammo il programma dell'adunanza dell'Unione degli Impiegati carcerari tedeschi tenutasi a Friburgo in Brisgovia il 3 al 6 settembre 1889. Diamo ora le risoluzioni prese su alcuni dei quesiti discussi dalla prima Sezione.

Quesito I. — Necessità della fondazione di una istituzione preparatoria continua per il personale di custodia.

1° Condizioni necessarie per l'ammissione degli agenti carcerari devono essere: età dai 25 ai 35 anni, robusta costituzione fisica, buono stato di salute, irrepreensibile condotta, istruzione elementare, capacità a tener libri e note in uso nel servizio e a stendere i rapporti relativi. Per i sott'ufficiali, che prestarono più di otto anni di servizio, non occorrono le prove dei due ultimi requisiti; gli altri aspiranti devono darne un saggio.

2° a) Occorre riconoscere la necessità d'un corso preparatorio per le guardie carcerarie, perchè quanto dalle medesime oggi si richiede supera le mansioni ordinarie degli altri agenti subalterni.

b) Se la prova della loro capacità non è stata data mediante esame d'ammissione la si deve pretendere nel periodo di esperimento, che deve durare almeno 6 mesi, e che offre occasione d'esame quando l'aspirante sia fornito di tutti gli altri requisiti.

L'esperimento sarà fatto in apposito stabilimento, nel quale l'agente con guida di uno o più impiegati, appositamente nominati dal Direttore, dovrà es-

sere ammaestrato in tutti i rami di servizio ed esercitarsi ad applicar  
curezza le norme stabilite dai regolamenti.

c) Sebbene non assolutamente necessari, non sono tuttavia da tr  
un'istruzione speciale teorica, oltre all'ammaestramento pratico, ed un es  
male alla fine dello **esperimento**.

3° a) È ormai riconosciuto **necessario che le guardie carcerarie sian  
mento sollevate a più alto livello.**

b) Parte dell'istruzione da impartirsi **alle medesime si può ottener  
segnamenti collettivi su tutti i rami del servizio.**

c) La necessità di **affidare alle guardie mansioni più difficili di que  
dovrebbero essere ordinariamente incaricate, giungendosi persino a pre  
direzioni di piccole carceri, richiede, o rende almeno desiderabile, che  
scelte a siffatti uffici abbiano una più perfetta istruzione.**

QUESITO II. — In base ai **vigenti regolamenti i detenuti sotto istruttoria,  
è concessa la partecipazione volontaria ai lavori implantati nello stabilime  
bano essi considerarsi come condannati definitivi in quanto riguardo le  
del compito e le conseguenze derivanti, in caso di condanna, dalla non pre  
del lavoro ?**

1° Quando sia imperiosamente **richiesta per ragioni d'ordine e di di  
può concedersi ai giudicabili la partecipazione ai lavori dello stabilimento**

**QUESITO V.** — Quale sistema carcerario sembra più adatto per quegli stabilimenti speciali o sezioni, che, secondo il § 57 del codice penale tedesco, devono servire alla detenzione dei minorenni condannati?

1° La detenzione individuale (ossia il sistema della separazione o dell'isolamento) è riconosciuta come il sistema più acconcio e maggiormente efficace per l'espiazione delle pene restrittive della libertà inflitte ai minorenni, in base al § 57 del codice penale tedesco.

2° Quando per qualche speciale ragione non sia attuabile il sistema dello isolamento assoluto, è raccomandato almeno quello notturno.

3° Nel carcere preventivo i minorenni debbono restar sempre isolati.

**QUESITO VI.** — Su questo quesito, che riguarda l'impiego dei condannati alla reclusione nei lavori allo aperto, non fu presa alcuna risoluzione.

**QUESITO VII.** — Come potrebbe regolarsi l'espiazione delle pene private della libertà, onde far meglio risaltare la differenza finora stabilita tra la reclusione ed il carcere (duro o semplice), onde vi sia la corrispondente graduazione di pena; se debba proporsi un lavoro speciale penoso, anche non produttivo, onde aggiungere lo scopo della istituzione penale?

Ovvero devesi raccomandare un'altra graduazione legale delle pene private della libertà, diversa da quella sopra accennata?

1° È necessario, innanzi tutto, che la differenza tra l'espiazione delle pene della reclusione e quella del carcere sia posta in evidenza colla maggiore reclusione possibile.

2° Essendo necessario che tutti i detenuti sieno occupati, e poichè il lavoro esclusivamente penoso non è praticabile, è impossibile differenziare le due diverse specie di pena mediante l'introduzione di lavori molto duri ed improduttivi.

3° Ma al contrario (finchè la legge non stabilisca apposite disposizioni) si può sempre accentuare con evidenza la differenza tra le due pene suaccennate nei modi seguenti:

a) Facendo scontare la pena della reclusione in appositi stabilimenti allo scopo specialmente destinati;

b) Curando che i regolamenti interni per le case di reclusione sieno più rigorosi di quelli destinati per l'espiazione della pena del carcere, prolungando la durata del lavoro giornaliero, riducendo la relativa mercede, limitando i colloqui e la corrispondenza coi liberi, sopprimendo ogni specie di favore o di distinzione, e graduando giustamente le punizioni disciplinari.

4° Non è necessario che per semplificare il sistema delle pene restrittive della libertà, adottato dal Codice penale, si sopprima integralmente la differenza ora esistente fra la reclusione ed il carcere.

QUESITO VIII. — La domenica nel carcere.

1° Il carattere della domenica anche nelle carceri deve rimanere senza che ne soffra menomamente l'esecuzione delle pene.

2° Il servizio religioso domenicale deve consistere nell'obbligo di alle funzioni diurne, nella lettura di libri ascetici e nella eventuale partecipazione al canto nella cappella. Si può nondimeno fare eccezione per chi fatta domanda giustificata da validi argomenti o per chi ne sia stato esentato per motivi disciplinari.

3° La ricreazione educativa può consistere nella lettura di libri istruuttivi (che vengono appunto distribuiti alla domenica), nello studio di temi scolastici, nel disegnare e nella corrispondenza, che nel carcere non dovrebbe esser permessa se non in casi urgenti ed eccezionali.

4° Occorre pure tener conto della ricreazione fisica, prolungando, se è possibile, la dimora all'aria aperta, che dovrebbe almeno essere uguale a quella degli altri giorni.

5° Possono, in via eccezionale, e per urgenti motivi, essere permessi lavori od occupazioni che non recano alcun disturbo e che non sono vietate.

6° La domenica deve pur distinguersi dai giorni di lavoro e di lavoro forzato.

7° Nelle ore pomeridiane della domenica deve pure essere qualche

1. — Che la scuola classica criminale, come ogni altra corrente di opinione sociale, comincia colla intuizione del sentimento e si fonda sulla dimostrazione analitica e sintetica del ragionamento scientifico.

— Che la scuola classica criminale dalle accuse di utopia e sconoscenza morale e sociale, onde fu accolta nel suo inizio, come ogni altra corrente radicale, è giunta ormai alla sua consacrazione ufficiale, in molti punti recentemente nel nuovo codice penale italiano.

La scienza dei delitti e delle pene, da Cesare Beccaria a Francesco Ferrero, ha compiuto il suo ciclo, esaurendo la sua missione storica e scientifica. Come dire per questo, esclama il Ferri, che dunque nulla più rimane, e nella società, fuorchè la sterile ruminazione delle teorie tradizionali dei delitti, sulle pene, sui giudizi? Ogni parziale evoluzione non può che seguire il ritmo della evoluzione universale. Certo, nel campo così largamente percorso dalla scuola classica criminale ben poco di importante resta da fare allo infuori dei microscopici perfezionamenti di qualche teorico; ma al di là di questo campo scientifico, tutta un'altra terra si apre dinanzi alla scienza criminale moderna: lo studio, cioè, del delitto sotto l'aspetto biologico e sociale, per averne i dati di fatto onde cimentare, e perfezionare le comuni deduzioni sillogistiche sul delitto come fatto giuridico.

Quando allora affacciarsi alla mente quell'altra legge storica detta dallo stesso Ferrero dall'Ardigò « la legge del ritmo », la quale verificandosi in ogni essere sensibile umano, dee pure imperare nella evoluzione progressiva della scienza criminale, che occorre si faccia rientrare nella vita e fra le scienze giuridiche non più distacco assoluto fra diritto civile, nel senso più lato, penale; fra prevenzione e repressione; fra legge e sentenza; fra esecuzione; fra delitto e delinquente; fra delinquente e società.

Quando compito nuovo e fecondo, ecco la missione del nuovo diritto penale, che unisce la sociologia criminale con lo svolgimento di quegli stessi germi che potranno essere fecondati dalla scuola classica e dai grandi criminalisti, ai quali il Ferri tributa ammirazione e riconoscenza, perchè ciò nulla tolga al diritto del libero esame e del libero pensiero, e ante alle teorie degli scienziati come dinanzi ai codici dei legislatori.

G. BIANCONI.

---

## VARIETÀ

---

**biografica su Carlo Lucas.** — Il sig. L. Dupriez ha pubblicato testè una memoria sulla vita dell' eminente filantropo, del quale si fu per lungo tempo segretario. È un rapido cenno in cui vengono con bel garbo indicati i meriti dell'illustre uomo.

**« Margherita di Savoia » di patronato per liberati dal Carcere della città di Padova.** — Il professore Giampaolo Tolomei, presidente onorario dell'Associazione, ha scritto il notabile rendiconto morale ed economico del lavoro sociale della benemerita istituzione, e lo ha letto nell'assemblea generale del 18 aprile scorso. Da questo succoso lavoro, nel quale si fa cenno della legge sulla riforma penitenziaria, di quella sulla pubblica istruzione, del nuovo codice penale e delle innovazioni da esso apportate, rilevasi lo sviluppo fatto dalla Società e i benefici risultati da quella ottant'anni di vita ch'essa conta furono infatti ammessi al suo patro-

cinio 107 scarcerati, dei quali 12 soli furono i ricaduti, e questi per semplice contravvenzioni, mentre prima dell'esistenza del patronato le recidive variavano fra il terzo ed il quarto dei liberati. In quella vece, coi soccorsi ricevuti, i liberati furono messi sulla buona via; alcuni di essi recaronsi in altre provincie, ove tennero intemerata condotta, ed altri passarono all'estero a conseguire dall'opera del vero pentito il più che sufficiente pane quotidiano.

Dal bilancio, relativo al 1889, allegato all'opuscolo, rileviamo che i soci versarono per loro quote L. 1592, che il Governo diede 700 lire di sussidio, che s'incassarono per interessi su fondi convertiti in rendita o depositati nella Cassa di risparmio L. 239.15; che i liberati restituirono L. 75.50 ad essi prestate; che vi furono, finalmente, L. 115 di elargizioni straordinarie di privati.

Si spesero in sussidi:

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| per vitto in danaro e marche della cucina economica . . . . . | L. 708.20  |
| per alloggio . . . . .                                        | 226.00     |
| per mezzi di trasporto in cerca di lavoro . . . . .           | 83.55      |
| per vestiario ed altro . . . . .                              | 59.00      |
| per merci, strumenti da lavoro ed altro . . . . .             | 208.66     |
| Totale . . . . .                                              | L. 1285.35 |

**Biblioteche penitenziarie internazionali.** — Su questo tema il sig. Paulian, segretario redattore alla Camera dei deputati della Repubblica Francese, ha diretta una lettera a stampa al sig. Galkine-Wraskoy, presidente della Commissione organizzatrice del IV Congresso penitenziario internazionale, nella quale, mentre dichiarasi assai dolente di non poter intervenire di persona ai lavori del Congresso, perchè trattenuto a Parigi dalle sue occupazioni, lo prega a perorare perchè il Congresso si occupi di una Società da lui fondata in Francia col titolo: « Oeuvre des bibliothèques pénitentiaires internationales ».

Scopo di quest'associazione si è quello di fare avere ai francesi che lavorano



A SUA ECCELLENZA

il Cav. FRANCESCO CRISPI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'INTERNO

*Eccellenza*

Il quarto Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo (1), al quale si volle anche celebrare il primo centenario della morte dell'illustre Howard avvenuta a Kerson nel gennaio 1790, segna un vero punto culminante nella storia delle discipline penali e carcerarie. Avvegnachè il solo fatto che nella capitale dell'impero russo e sotto gli auspicci dello stesso imperatore, parecchio centinaia di persone, tra le quali molti stranieri, abbiano pubblicamente discusso questioni sociali e formulato proposte di riforme legislative, è di così alta importanza — ha un significato così eloquente, da rendere superflua ogni altra dimostrazione in proposito.

Delegato a rappresentare il Ministero dell'Interno e l'Amministrazione delle Carceri d'Italia, unitamente agli onorevoli Senatori commendatore Pessina e comm. Canonico ed al cav. Bernabò-Silorata, direttore delle Carceri (2), ho l'onore di render conto all'E. V. dei risultati di quell'adunanza; ma mi limiterò ad accennare le parti di maggior momento, tralasciando le altre di un valore secondario affatto.

A norma del programma stabilito, il giorno 13 del mese di giugno u. s., nella sala del Consiglio municipale, il sindaco della città di Pietroburgo (sig. Likhatchew) a nome suo e di tutta la cittadinanza della capitale dell'Impero, dava il benvenuto ai delegati ufficiali stranieri, mostrandolo in apposito discorso: come i Congressi internazionali siano oramai un omaggio reso al progresso sociale — come buona riuscita di quei Congressi si debba in gran parte all'opera

(1) Il primo fu tenuto a Londra nel 1872, il secondo a Stoccolma nel 1878, il terzo a Roma nel 1885.

(2) L'on. deputato Nocito ed il prof. comm. Emilio Brusa rappresentavano il Ministero di Giustizia. Il sig. avv. Ettore Ciolfi rappresentava il Collegio degli avvocati di Roma.

della Commissione internazionale — e come dall'augurio di Pigo dovevansi ragionevolmente aspettare risultati non meno ottimi di quelli avuti dalle precedenti adunanze.

Il giorno appresso, i delegati ufficiali avevano l'onore di esser presentati a S. A. il principe Alessandro Pétrovitch d'Oldenbourg nato da S. M. l'Imperatore presidente onorario del Congresso che all'Augusta di lui consorte S. A. I. la principessa Eugenia milanowna; e l'accoglienza fattaci fu squisitamente cortese. Alla d'Oldenbourg deve Pietroburgo la fondazione di parecchi stabilimenti scientifici e di beneficenza; la principessa Eugenia è tenuta in alta stima per la sua bontà, per la sua carità, per la sua intelligenza; la scelta non poteva esser fatta con mano più felice, nè riuscire più

Dopo quella presentazione, ci recammo a lasciare i biglietti di visita a S. E. il ministro degli affari esteri (signor de Giers) che era in città dalla capitale e poscia ad ossequiare S. E. il ministro dell'Interno (sig. Dournovo); il quale, dandoci anche lui il benvenuto a nome del Governo, volle con legittima soddisfazione ricordare: come l'Impero abbia sempre mostrato interesse costante e pietà profonda per

spianata; e pochi momenti dopo, drizzandosi in piedi leggeva un breve ma forbito discorso, col quale, ricordando i lavori dei tre precedenti Congressi e lodandone lo scopo, dimostrava quanta influenza possano avere sulla diminuzione della delinquenza gli Istituti di ricovero per i minorenni colpevoli o derelitti — come ad essi consacrò la Russia cure inflesse e somme cospicue — con quale interesse S. M. l'Imperatore segua questi problemi sociali e tutte le questioni sottoposte allo studio del Congresso.

Queste parole che toccavano una nota altamente giusta e altamente umanitaria, ascoltate con religioso silenzio, furono coperte da applausi, ed il sig. Herbert, Vice Presidente della Commissione internazionale, rispose ad esse con vero entusiasmo. Quindi i delegati ufficiali avevano l'onore di essere presentati a S. M. l'Imperatore non che a S. M. l'Imperatrice, e recavansi al Maneggio Michele per aspettarvi le LL. MM. che vollero degnarsi di inaugurare l'esposizione penitenziaria.

Superfluo soggiungere che tanto nella presentazione dei delegati, quanto nella visita fatta alle singole Sezioni dell'esposizione, le LL. MM. furono con tutti oltremodo benevole. Giunto alla Sezione Italiana S. M. l'Imperatore compiacevasi accettare l'*Album di Architettura carceraria* che io mi permetteva di offrirgli in omaggio; e nel dirmi che « avrebbe conservato quel dono come caro ricordo dell'Italia », forse gli ritornava a mente la visita del nostro giovane Principe che egli aveva accolto e festeggiato con tenerezza paterna.

Col giorno 16 le singole Sezioni cominciavano i loro lavori.

I quesiti scelti dalla Commissione internazionale, accettati dalla Commissione organizzatrice locale e proposti all'esame del Congresso, erano nientemeno che 25, cioè :

I<sup>a</sup> Sezione (*Diritto penale*) 8, con 46 rapporti ;

II<sup>a</sup> Sezione (*Discipline penitenziarie*) 11, con 37 rapporti ;

III<sup>a</sup> Sezione (*Istituzioni preventive*) 6, con 26 rapporti ;

molti dei quali sono lavori veramente pregevoli.

Una parte alquanto maggiore, che nei precedenti Congressi, ebbe a Pietroburgo il sesso gentile. Fra gli autori dei rapporti figurano valorose scrittrici; parecchie assistevano anche alle adunanze; e non mancò la nota di sentimento religioso portataci dalla calda parola della giovane baronessa De Vrede (di Helsingfors) sulla necessità di riguardare la religione come potente fattore per la emenda dei delinquenti.

Nè va tacitata la deliberazione presa dalla Commissione oratrice locale, di lasciare cioè ai membri stranieri tutti i posti di riservando ai russi quelli di risulta. Per la qual cosa su tesi eravi un correlatore designato ad aprire la pubblica discussione e per ogni sezione trovavansi parecchi segretari, giovani intellettuali, pronti alla parola ed all'opera, sicchè il compito del segretario generale, sig. Guillaume, poté esser meno grave o più che nei precedenti Congressi.

Io non credo di dovere esporre per filo e per segno, in breve relazione, tutte le discussioni delle singole sezioni adunanze generali, ciò che potrà formare argomento di apposito Ma unisco, in allegato, la indicazione delle tesi messe in discussione e le risoluzioni adottate, affinchè l'E. V. possa vedere: come e delle molte questioni fino state, per la loro importanza (1), rit ad altro Congresso e come parecchi dei voti manifestati da revole Congresso siano stati già attuati in Italia col nuovo Codice, colla legge di sicurezza pubblica, colla legge sulla riforma teanziaria; o siano per esserlo col nuovo Regolamento degli Stabi carcerari, già sottoposto al parere del Consiglio di Stato, in ese

Il pensiero di far conoscere i lavori cui sono addetti i detenuti negli Stabilimenti carcerari, venne per primo in mente al compianto signor Almqvist, all'epoca del secondo Congresso internazionale, sicchè una piccola esposizione fu aperta a Stoccolma per i manufatti degli Stabilimenti della Svezia e della Danimarca.

Riconosciuta l'utilità pratica di queste esposizioni, perchè la questione del lavoro nelle Carceri è una delle più gravi e delle più complesse, proporzioni molto più larghe furono date alla esposizione di Roma; e poichè il Congresso di Pietroburgo ha avuto, come carattere spiccato, quello di studiare le questioni relative ai minorenni ed al lavoro dei detenuti in cella, così l'esposizione di Pietroburgo venne divisa in tre grandi sezioni:

*I Sezione.* Lavori fatti dai detenuti in cella;

*II Sezione.* Lavori fatti dai detenuti in comune;

*III Sezione.* Lavori fatti dai detenuti minorenni.

A me non è dato far confronti od emettere giudizi su quella esposizione che riuscì anche ~~di~~ un effetto grandemente artistico. Non ebbi il tempo di raccogliere tutti gli elementi statistici che accompagnavano i singoli manufatti, non potei avere in tempo il catalogo generale; e del resto sono certo che questo lavoro di sintesi farà l'Amministrazione penitenziaria di Pietroburgo, mettendo a profitto i materiali preziosi di cui ha potuto disporre. La sola cosa che posso affermare fin d'ora, senza timore di essere smentito, si è: che i lavori degli Stabilimenti italiani non erano inferiori a quelli degli altri paesi; e che il carattere speciale dato alla nostra esposizione, di mettere cioè in evidenza quei manufatti che l'Amministrazione delle carceri può fornire alle altre Amministrazioni dello Stato con beneficio delle Amministrazioni stesse e dell'Erario, questo carattere speciale, ripeto, non mancò di attirare l'attenzione delle persone più competenti ed autorevoli.

Avrei desiderato esporre al Congresso l'*antropometro* del nostro avv. Anfosso (antropometro che l'Amministrazione italiana crede dover preferire a quello del Sig. Bertillon, di Parigi) per la identificazione dei detenuti; ma il modello mandatoci dall'Autore è giunto assai tardi per farlo eseguire a regola d'arte. Ad ogni modo il relativo disegno e le analoghe istruzioni furono depositate alla segretaria del Congresso, e la nostra Amministrazione si propone di far conoscere, anche all'estero, i risultati che sarà per ottenere in proposito.

Per quanto i progressi delle discipline carcerarie e lo scambieo con di studi e di lavori, tra le diverse Amministrazioni del mondo ci abbiano avuto per risultato di metterci di accordo sulla superiorità alcuni particolari relativi alle costruzioni carcerarie, sicchè ora nuovi Stabilimenti differiscono poco l'uno dall'altro, pure io mi lusingo che l'*Album di Architettura carceraria*, pubblicato testè per l'Ufficio tecnico dell'Amministrazione italiana, attirerà, anche all'estero, l'attenzione degli uomini competenti e forse altre Amministrazioni prenderanno ad esempio. Intanto dalla visita degli Stabilimenti di Piburgo e di Mosca ho potuto rilevare con piacere come il sistema delle costruzioni in economia anche colà vada guadagnando terreno, con benevolenza dell'Erario pubblico, e come molti dei particolari più conosciuti per ottenere la problematica separazione continua tra i detenuti, chiesa, nella scuola ecc. siano stati messi da canto senza danno alcuno.

L'ordine, la nettezza, la distribuzione interna dei locali, la disciplina degli Stabilimenti visitati non lasciavano a ridire; e se in taluni particolari io credo superiori i sistemi applicati in Italia, di taluni altri non ho mancato di far tesoro per vedere se non sia il caso di applicarli anche tra noi.

Oltre agli Stabilimenti carcerari io valli vedere gli Istituti

La seconda dall'on. Canonico, *Sulla riforma penitenziaria.*

La terza dal Sig. de Jagemann, *Sulle misure preventive del delitto.*

La quarta dal Sig. Herbette, *Sul carattere internazionale delle questioni penitenziarie.*

A queste conferenze prese sempre parte un pubblico numeroso, scelto, benevolo. Il Presidente onorario e la di lui Augusta consorte non andarono di assistervi anch'essi, e gli eloquenti oratori ebbero sempre meritati applausi.

Due temi erano stati messi a concorso per l'epoca del Congresso di Pietroburgo: uno dal Governo russo *Sulla vita e sulle opere di Giovanni Howard*, l'altro dalla *Rivista di discipline carcerarie* concepito così: *Quale è stato, nelle nazioni più civili, lo svolgimento storico delle istituzioni relative alla educazione correzionale dei minorenni:*

- a) *condannati per delitti comuni;*
- b) *ricoverati per correzione paterna, o*
- c) *per oziosità e vagabondaggio.*

Quattordici concorrenti si sono presentati per il primo tema, nessuno per il secondo. Su proposta dell'on. Pessina la Società giuridica di Pietroburgo nominerà un giuri per esaminare i lavori presentati ed, scorrendo, proporre i premi da accordare.

Esaurito il programma in otto giorni di lavoro febbrile, il 24 giugno (l'ultima seduta di chiusura) si dava libero sfogo ai moti del cuore. Ingraziamenti entusiastici, voti caldissimi furono fatti per tutta la famiglia imperiale — per la Municipalità di Pietroburgo — per la Commissione locale organizzatrice — e per il sig. Galkine Wraskoy, che nella sua doppia qualità di presidente di questa Commissione e di presidente della Commissione internazionale, era stato l'anima di tutto il Congresso. Una salva di applausi accolse la proclamazione della capitale della Francia a sede del 5° Congresso; e quando S. A. il principe di Oldenbourg e la di lui consorte, S. A. I. la principessa Eugenia, scesero nella sala per prendere commiato, un grido unanime si sollevò da ogni astante — un grido che diceva tutto, e del quale conserveremo memoria duratura e carissima.

Eravamo al pranzo di addio, offertoci dalla Commissione organizzatrice del Congresso, quando al momento di separarci perveniva il seguente telegramma, diretto da S. M. l'Imperatore a S. A. il principe Oldenbourg:

L'IMPERATRICE ED IO RINGRAZIAMO SINCERAMENTE IL CONGRESSO PER I SENTIMENTI ESPRESSI. SPERO CHE LE DELIBERAZIONI DEL CONGRESSO AVRANNO BUONI RISULTATI PER L'OPERA COMUNE E CHE TUTTI I MEMBRI DI ESSO CONSERVERANNO GRATO RICORDO DEL LORO SOGGIORNO IN RUSSIA.  
ALESSANDRO.

Un *Urrà* di gratitudine copri la voce commossa del sig. Galkine Wraskoy. I lavori del Congresso non potevano avere più splendido risultato e ricompensa più larga.

Per quanto il pensiero di ritornare in patria, dopo un' assenza di qualche settimana, cominciasse a sorriderci, pure ognuno sentiva, nel dover lasciare Pietroburgo, quel vivo rincrescimento che si prova separandosi da vecchi amici, talmente l'accoglienza fattaci era stata schietta e cordiale.

Il giorno 25 i delegati ufficiali, e taluni altri membri del Congresso, partivano per la incantevole capitale della Finlandia: ritornati a Pietroburgo, ripartivano per la superba città di Mosca; e non sarebbe possibile descrivere in poche parole l'accoglienza ricevuta dalle Autorità municipali che ci avevano cortesemente invitati — dalle Autorità go-



questi Congressi si mettono in evidenza e si richiama l'opinione pubblica su gravi questioni sociali, che altrimenti rimarrebbero nella ristretta cerchia di pochi amministratori e di pochissimi scienziati; i rapporti che si scrivono sulle singole tesi da persone competenti e di paesi diversi, costituiscono preziosi elementi di studio, che difficilmente potrebbero essere raccolti altrimenti in una biblioteca di scienze sociali; col trovarsi riuniti amministratori e scienziati di paesi diversi, dallo scambio delle loro idee e della loro esperienza vengono fuori temperate risoluzioni che sono il vero portato della teoria e della pratica — si raddrizzano molti pregiudizi inveterati — si giudicano uomini e cose con maturità di senno — si dà ai Governi piena guarentigia sulla utilità delle riforme proposte; oltre ai rapporti sulle singole tesi, altre pubblicazioni, governative e private, vengono alla luce, pubblicazioni che spesso hanno un valore grandissimo come ne fanno piena fede gli atti dei Congressi di Londra, di Stoccolma, di Roma, per non parlare che degli ultimi; il paese che si prepara a ricevere un Congresso, deve necessariamente mettersi in grado di affrettare talune riforme che altrimenti forse sarebbero ritardate; i Governi che vi mandano i loro delegati si trovano in certa guisa impegnati a seguire il movimento di riforma, a concorrere agli studi collettivi, ad entrare nel movimento di progresso che torna di vantaggio alle buone istituzioni; chiunque prende parte ad una di quelle adunanze, per scettico che sia, ritorna in patria con l'animo ritemprato, colla febbre del lavoro, col desiderio di santa emulazione — e tutti questi sono vantaggi di inestimabile valore.

Non sono moltissimi anni, della riforma penitenziaria si occupavano poche intelligenze elette e, salvo rare eccezioni, esse trovavano pubblico e Governi quasi indifferenti ai loro reclami.

Ora le cose volgono diversamente. La questione della riforma penitenziaria è venuta in prima linea; ad essa si sono già collegate quelle della riforma delle leggi penali, non che le altre riguardanti le istituzioni preventive; la vasta azienda delle Carceri, ritenuta un tempo d'ordine secondario, è salita dappertutto in quella considerazione che

---

(1) I paesi rappresentati nella Commissione internazionale sono il Baden, la Baviera, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Grecia, l'Italia, la Norvegia, la Russia, la Spagna, la Svizzera e l'Ungheria.

le compete; e se si cercano le cause di questo grande mutamento non sarà difficile trovarne la principale nell'opera dei Congressi.

Tocca ora alla Francia il compito di dare alla nostra istituzione vita sempre più rigogliosa, radici sempre più profonde, attirando nella cerchia d'azione della Commissione internazionale quei pochi paesi che non ne fanno parte, pur essendo rappresentati ai Congressi (1) — riavvicinandosi forse un po' più all'antico programma, in guisa da mettere in grado i paesi di secondo ordine a darci, quando che sia e senza gravi sacrifici, la loro ospitalità — trovando modo come diminuire il numero delle questioni da trattare, e come far sì che le adunanze generali siano la vera espressione delle sezioni riunite, stimolando l'attività dei delegati ufficiali per ottenerne il concorso alla pubblicazione del *Bollettino penitenziario internazionale* e mantenendo a questa pubblicazione il suo primitivo carattere.

Il compito è grave, ma dell'esito felice non è dato dubitare un momento. — E poichè noi vecchi della prima falange ad uno ad uno scompariamo dalla scena del mondo, si preparino i giovani a rimpiazzare i vuoti con più forte intelligenza, con più larga dottrina e con nari abnegazione!

senza in oggi irriducibili ad un solo tipo qualsiasi, sarebbe inutile tentare di introdurre nelle convenzioni internazionali denominazioni uniformi di fatti delittuosi con definizioni di questi fatti che non possono essere identici.

2. Sarebbe desiderabile che le legislazioni penali particolari adottassero per massima l'estradizione anche senza trattati e senza condizione di reciprocità, come regola generale, con tutte le riserve colle quali ciascuno Stato credesse necessario di restringerla.

3. Poichè l'eccezione tende a divenire la regola generale dell'estradizione, se l'estradizione fosse adottata in massima dalle legislazioni particolari, le convenzioni internazionali sull'estradizione potrebbero cambiare metodo ed in luogo di enumerare i fatti delittuosi che portano seco l'estradizione, contenere l'enumerazione di quelli per i quali l'estradizione non potrebbe essere accordata.

#### *Risoluzione addizionale.*

Il Congresso fa voti perchè i penalisti dei diversi paesi facciano accordo uno studio allo scopo di dare una stessa denominazione e una definizione precisa alle infrazioni alla legge penale che potrebbero essere motivo di estradizione.

#### **2ª Tesi.**

*In qual modo l'ubriachezza può essere riguardata nella legislazione penale?*

- a) *Come infrazione considerata in sè stessa?*
- b) *Come circostanza che accompagni una infrazione e che possa suggerire, attenuare o aggravare il carattere penale di essa?*

Lo stato di ubriachezza, considerato in sè stesso non può costituire delitto: esso può dar luogo a repressione penale nel caso che si manifesti in pubblico con atti pericolosi per l'altrui sicurezza o di natura tale da produrre scandalo, turbare la tranquillità e l'ordine pubblico.

1. Non si può negare l'utilità delle disposizioni legislative, che stabiliscono misure coercitive, tali come l'internamento in uno ospizio o in una casa di lavoro, a riguardo di individui abitualmente dediti all'ubriachezza, che finiscono per trovarsi a carico dell'assistenza o dell'assistenza pubblica, che si danno alla mendicizia, o che diventano pericolosi per sè stessi o per gli altri.

III. Urge di rendere i proprietari di spacci di vino o di s  
nalmente responsabili per la vendita di liquori alcoolici fatta  
vidui palesamente ebbri.

IV. In caso d'infrazione penale commessa nello stato d'ubri

1. Lo stato di ubriachezza incompleta, non può in verun ca  
dere la responsabilità; come circostanza avente influenza sull  
della pena, questo stato non può essere definito dal legislatore,  
circostanza attenuante, nè come circostanza aggravante, ma l  
fluenza sulla misura della pena dipende dalle circostanze d  
caso particolare.

2. Lo stato di ubriachezza completa esclude in massima l  
sabilità, ad eccezione dei casi seguenti:

a) quando l'ubriachezza costituisce per sè stessa una i  
penale, e

b) nei casi delle *actiones liberae in causa*, quando l'  
ubriaca sapendo che nell'ebbrezza, deve o può commettere u  
zione criminale. Nel primo caso, si rende responsabile di u  
commesso con premeditazione, nel secondo, di un delitto c  
per negligenza.

4<sup>a</sup> Tesi.

*Per quale genere d'infrazioni alla legge penale — sotto quali condizioni — e in qual misura, converrebbe ammettere nella legislazione:*

a) *Il sistema delle ammonizioni o rimostranze indirizzate dal giudice all'autore dei fatti incriminati, in sostituzione della condanna?*

b) *Il sistema della sospensione di una pena (ammenda, imprigionamento ecc.), che il giudice pronuncia, ma che dichiara non doversi applicare al colpevole finchè egli non sarà incorso in una nuova condanna?*

(Rimandata alla Commissione penitenziaria internazionale per essere sottoposta, occorrendo, ad un altro Congresso).

5<sup>a</sup> Tesi.

*Quale autorità deve giudicare della sorte dei fanciulli che commissero lievi o gravi infrazioni alle leggi?*

*Su quali elementi e secondo quali principi deve decidersi se queste infrazioni devono avere, come conseguenza:*

a) *Una condanna penale e la detenzione in uno stabilimento penitenziario propriamente detto?*

b) *Il collocamento in uno Stabilimento di correzione per fanciulli ribelli o indisciplinati?*

c) *L'incio in uno stabilimento d'educazione destinato ai minori posti sotto la tutela dell'autorità pubblica?*

*L'età dei fanciulli deve essere il solo elemento da tener presente nella classificazione da fare e nelle determinazioni da adottare a loro riguardo?*

(Rimandato alla Commissione penitenziaria per essere sottoposta, occorrendo, ad un altro Congresso).

6<sup>a</sup> Tesi.

*Quali mezzi potrebbero essere adottati per colpire in modo più diretto ed efficace il ricettamento e i ricettatori abituali?*

*Per combattere in modo efficace la ricettazione di oggetti furtivi, occorre:*

1° *promulgare riguardo a certe professioni, come banchieri, camavalute, orfici, rigattieri ecc. disposizioni regolamentari intese a prevenire la ricettazione;*

2° *fare della ricettazione, non un caso di complicità, ma un delitto speciale;*

3° stabilire un aggravamento progressivo di pena per i  
in questo reato.

7° Tesi.

*Come potrebbe essere impedita l'influenza perniciosa dei  
dei tutori sui loro figli o pupilli dopo la loro liberazione con  
ed in generale dopo la scadenza del termine della loro cond  
all'epoca della loro maggiore età.*

1. Riferendosi alla risoluzione del Congresso di Roma, nobbe come uno dei mezzi per riparare alle deplerevoli cor di una educazione immorale data dai genitori ai loro figli n sia quello di permettere ai tribunali di togliere ai genitori tut dei diritti derivanti dalla patria potestà, quando fatti sufficie provati rendano certi della loro responsabilità, il IV Congresso che lo Stato ha il dovere di eliminare l'influenza perniciosa tori o tutori sui loro figli o pupilli.

2. Il tribunale, dopo aver constatata l'indegnità o l'incap genitori del minore delinquente, fisserà il termine dell'educ

8<sup>a</sup> Tesi.

*Secondo quali principii dovrebbe essere fatta la determinazione dei limiti della giurisdizione dei tribunali circa al potere disciplinare pei delitti di diritto comune commessi dai detenuti durante la loro detenzione? — Quali di questi delitti dovrebbero essere giudicati, quali potrebbero essere puniti in via disciplinare?*

Non v'ha luogo di sottrarre alla giurisdizione dei tribunali ordinari i delitti di diritto comune commessi dai detenuti durante l'espiazione della pena, qualunque essi siano, eccetto naturalmente il caso, in cui questi delitti sono minacciati di una pena speciale dalle leggi o dai regolamenti che concernono l'ordine e la disciplina nel carcere.

II. SEZIONE.

1<sup>a</sup> Tesi.

*Il sistema del lavoro ad economia è preferibile, negli stabilimenti penitenziari, al sistema del lavoro ad impresa?*

1. Il lavoro, un lavoro utile e per quanto possibile produttivo, essendo necessario ai detenuti, qualunque sia il regime penitenziario cui sono sottoposti, devesi esaminare in ogni paese, secondo la sua situazione, come il lavoro possa essere praticamente somministrato o diretto, per corrispondere alle norme e necessità diverse dell'opera penitenziaria, sia col sistema ad economia, sia col sistema ad impresa.

2. Il lavoro essendo la parte principale della vita penitenziaria, deve essere soggetto, nella sua organizzazione e nel suo svolgimento alla autorità pubblica, che sola ha diritto di fare eseguire le leggi penali.

Non potrebbe quindi ammettersi l'abbandono dei detenuti alla speculazione che abbia per iscopo il solo interesse particolare.

3. In modo generale, ma senza che occorra stabilire regole assolute, il sistema della regia sembra meglio agevolare la subordinazione del lavoro, come d'ogni altra parte del regime penitenziario, all'opera che si tratta di compiere.

Ma a causa delle difficoltà che l'organizzazione dei lavori d'interesse pubblico può presentare, si può ammettere che le Amministrazioni ricorrano a! imprese o industrie private, purchè il beneficio della mano d'opera non costituisca il dominio di un impresario sulla persona e sulla vita del detenuto.

4. *Nell'organizzazione dei lavori penitenziari, e specialmente nel siste-*

ma ad economia, è desiderabile che i vantaggi della mano d'opera dei detenuti siano riservati allo Stato, e si può fare voto che lo Stato sia in conseguenza, nella misura del possibile, ad un tempo produttore e consumatore degli oggetti apprestati dalla mano d'opera penale.

2<sup>a</sup> Tesi.

*In quale misura il lavoro nelle carceri è dannoso all'industria libera?  
Come si potrebbe organizzare il lavoro dei detenuti in modo da evitare, per quanto è possibile, gli inconvenienti della concorrenza?*

Dato lo stretto obbligo di far lavorare i detenuti è inevitabile e necessario che la loro mano d'opera dia prodotti utili come d'altronde dovrebbe darli nella vita libera.

Nondimeno il lavoro dei detenuti, se regolato con discernimento, sotto l'azione di una Amministrazione sempre libera di fissarne le condizioni, sembra non possa costituire, rispetto al lavoro libero, che una concorrenza di lieve importanza.

Tale concorrenza sembra soprattutto non possa giustamente formare oggetto di lamenti, quando trattasi, o di lavori agricoli che presentano un interesse pubblico, e che hanno il vantaggio di non spostare



**Tesi 3.**

*Quali incoraggiamenti possono essere accordati, in generale, ai detenuti nell'interesse di una buona disciplina penitenziaria? Ed in particolare, entro quali limiti il detenuto può disporre liberamente del suo dio?*

Un sistema di ricompense e di incoraggiamenti materiali e morali a favore dei detenuti, stabilito per regolamento con libertà di scelta messa all'amministrazione, è efficace nell'interesse di una buona disciplina nonché dell'emenda dei detenuti.

Questi incoraggiamenti dovrebbero servire di remunerazione per l'attività al lavoro e per la buona condotta, senza recare pregiudizio al carattere serio e allo scopo della pena.

Bisogna dare una maggiore estensione ai mezzi morali d'incoraggiamento e di ricompensa, come a dire la speranza di abbreviare la pena, l'autorizzazione di comprare libri, di mandare soccorsi ai parenti, ecc.

È ammissibile, in fatto d'incoraggiamenti materiali, l'autorizzazione di procurarsi sostanze alimentari che, senza essere ghiottornie, possano essere utili dal lato igienico.

Al detenuto potrebbe essere data facoltà di disporre dei suoi beni materiali e morali, di una parte del suo peculio in una misura stabilita dal regolamento e nei casi particolari dal giudizio del capo Stabilimento.

La parte del peculio messa in riserva dovrebbe essere depositata, al momento della liberazione del detenuto, presso le autorità o Società autorizzate, le quali dovrebbero assumere l'obbligo di corrisponderla al detenuto a misura delle sue necessità.

Non può ammettersi che il detenuto possa disporre del suo peculio, eccezione fatta del suo peculio, per soddisfare alle sue necessità nell'interno del carcere, senza l'autorizzazione del direttore.

**4<sup>a</sup> Tesi**

*Infuori della deportazione coloniale, quale potrebbe essere il sistema della espiazione delle pene privative della libertà, siano esse a vita o siano per una durata eccedente i cinque o i dieci anni, secondo le varie legislazioni?*

*Quale potrebbe essere la specie, l'organizzazione ed il regime di  
bilimenti da destinare ai condannati di ciascuna di queste cat*

1. Ogni pena avendo ad un tempo lo scopo di punire il colpevole di metterlo nella impossibilità di nuocere e di dargli i mezzi di migliorarsi: e le pene di lunga durata facendo sperare più dell'emenda del condannato, l'ordinamento di queste pene dovrà ispirato ai principi di riforma che reggono le pene di breve durata.

2. Qualunque condanna a pena di lunga durata dovrà essere servita nel suo inizio con un periodo di reclusione cellulare.

3. Dopo il periodo della segregazione in cella di giorno e di notte, quando il condannato sarà ammesso al lavoro in comune durante il giorno, continuerà ad essere rinchiuso in cella durante la notte.

4. L'Amministrazione dovrà organizzare lavori, quanto più possibile all'aria aperta e a preferenza lavori d'interesse pubblico, la condizione indispensabile che tali lavori siano disposti in modo da non permettere mai il contatto dei detenuti con la popolazione.

5. La liberazione condizionale non sarà concessa che con il riacquiescimento e seguendo una graduazione in armonia con l'...

a preferenza persone che siano fornite dell'istruzione generale necessaria. Per le funzioni inferiori bisogna possibilmente preferire gli antichi militari che abbiano terminato il loro servizio obbligatorio.

4. La preparazione dei candidati alle funzioni superiori comprenderà:

a) un corso di storia e di teoria della scienza penitenziaria, e

b) lo studio pratico e particolareggiato del servizio delle carceri, diretto da capi delle carceri modello. Terminato il corso, i candidati in parola saranno iscritti nelle liste da presentare all'Amministrazione cui spetta di fare le designazioni.

5. L'istruzione preparatoria dei candidati alle funzioni inferiori comprenderà soprattutto il servizio pratico penitenziario, e corrisponderà per esempio, a quella che viene data nelle scuole per guardiani esistenti in taluni paesi. Questo servizio può essere diretto da sperimentati direttori di carcere, nei luoghi entro il cui raggio i candidati dovranno funzionare.

6. Occorre assicurare al personale emolumenti e vantaggi corrispondenti all'importanza del compito onorevole e così difficile che devono compiere per il bene sociale; — una esagerata parsimonia riuscirebbe pregiudicevole sotto tutti gli aspetti.

### 6<sup>a</sup> Tesi.

*Si può ammettere che alcuni delinquenti siano considerati come incorreggibili, e, nel caso affermativo, quali mezzi potrebbero essere impiegati per proteggere la società contro questa categoria di condannati?*

1. Senza ammettere che dal punto di vista penale e penitenziario vi siano delinquenti assolutamente incorreggibili, siccome però l'esperienza dimostra che in fatto vi sono individui che mostransi ribelli alla doppia azione penale e penitenziaria, e ritornano per abitudine e come per professione ad infrangere le leggi della società, converrebbe prendere misure speciali contro questi individui.

2. In quest'ordine d'idee, senza recare offesa ai principi delle diverse legislazioni, e riserbando la libertà di scegliere i mezzi che meglio corrispondono alle peculiari condizioni di ciascuno Stato, sono da raccomandare allo studio dei diversi paesi le seguenti misure:

a) L'internamento, per una conveniente durata, negli Stabilimenti o Case di lavoro obbligatorio di certe categorie d'individui, come i mendicanti o vagabondi inveterati ecc.

b) Il carcere prolungato, o secondo i casi, l'invio nei territori possedimenti dipendenti dai paesi interessati, per utilizzare forze perdute; ma sempre con le garanzie che deve l'autorità dare a coloro che sono privati della libertà concedendo loro la libertà e soprattutto la liberazione condizionale quando tengano condotta.

Queste misure non pregiudicherebbero punto al collocamento in stabilimenti speciali di assistenza, delle persone riconosciute incapaci di provvedere materialmente a sè stesse col loro lavoro.

#### 7<sup>a</sup> Tesi.

*In che cosa deve consistere la differenza tra il regime cui è sottoposto il detenuto prima che la sentenza giudiziaria divenga esecutiva e da quello al quale è sottoposto dopo la condanna?*

1. È desiderabile che siano stabilite carceri speciali per la detenzione preventiva, o quanto meno che una sezione speciale del carcere di polizia sia destinata per la detenzione dei giudicabili.

7. L'azione delle Società di patronato istituite per i condannati liberati, dovrebbe pure estendersi ai giudicabili rilasciati.

### 8<sup>a</sup> Tesi.

*Se s'intende procurare un mezzo di esistenza ai detenuti liberati al termine della loro pena, conviene stabilire nelle carceri una grande varietà di lavori in guisa di poter insegnare ad ogni detenuto l'industria che meglio corrisponda alle sue attitudini. Ma, in questo caso, le prigioni dicerebbero quasi stabilimenti industriali di un genere speciale ed oltre a produrre un ingombro di lavori, richiederebbero spese oltremodo gravose. Inoltre può ben supporre che, in questa varietà di lavori ve ne sarebbero taluni che, per la loro natura troppo facile e troppo semplice, potrebbero intralciare il successo della repressione. Ciò non ostante senza limitare il numero delle varie industrie, dovrebbe ad ogni detenuto darsi un lavoro confacente alle sue attitudini?*

È desiderabile che tutti i detenuti siano occupati in modo corrispondente, per quanto è possibile, alla loro capacità; la diversità e la facilità di alcune occupazioni non sono contrarie alle esigenze della teoria penitenziaria razionale.

### 9<sup>a</sup> Tesi.

*Dividendo la durata della detenzione in un certo numero di periodi, sarebbe possibile di stabilire verso i detenuti un regime man mano meno sereno secondo la graduazione delle classi da percorrere? Nel caso affermativo questo regime dovrà essere applicato, nella prima classe, in tutta la sua serietà, e quindi dovrà adottarsi il sistema cellulare; ma qual genere di lavoro sarà perciò preferibilmente scelto? Infine per ricorrere a questo sistema di periodi o classi si prenderà come punto di partenza un'epoca in cui la durata della detenzione abbia avuto un principio di esecuzione?*

Il sistema progressivo che comincia dalla detenzione cellulare e con obbligo del lavoro, corrisponde alla natura delle pene di media durata.

### 10<sup>a</sup> Tesi.

*Se a scopo di dissodamento e colonizzazione si stabilisse un carcere sopra un terreno da ridursi a coltura, vi si adotterebbe un regime speciale diverso da quello delle carceri comuni decretando per*

*detenuti un trattamento meno severo? Ciò attuandosi parrebbe niente — dato che i detenuti da inviarsi fossero quelli colpiti che condanne — far loro subire un regime penitenziario di un speciale e trattarli severamente per un tempo determinato ne certi comuni chiuse, prima di trasferirli definitivamente in quabilimenti speciali?*

Se si accetta per i detenuti a lunghe pene il sistema pro sarebbe possibile e desiderabile di occuparli in lavori all'a condizione che siano separati dagli operai liberi. Questi lav sono essere organizzati nel paese stesso od ai confini.

### 11ª Tesi.

*La compilazione di una statistica penitenziaria internaz utile? È possibile? In caso affermativo in quali limiti dovrà uersi? Con qual sistema dovrà esser fatta?*

È desiderabile:

Che sia redatta per ciascuna sessione del Congresso una penitenziaria internazionale;

Che questo lavoro sia affidato all'Amministrazione carcer paese nel quale dovrà riunirsi il Congresso.

*In qual modo queste relazioni tra Istituzioni e Società di patronato dei diversi paesi, potrebbero stabilirsi e produrre i migliori risultati possibili?*

È desiderabile:

1. Che si formino, dovunque finora non esistono, Società di patronato, e tra queste o le Società di beneficenza dei diversi paesi, si stabiliscano relazioni, nell'interesse generale dell'opera del patronato e per venire in aiuto, nel modo più efficace, alle persone esposte a farsi patrocinare;

2. Che a tale uopo si stabiliscano delle convenzioni fra queste diverse Società, che abbiano per iscopo:

a) di assicurare lo scambio regolare e reciproco delle esperienze fatte;

b) di stabilire il principio che il patronato si estenderà agli stranieri, tenendo conto tuttavia delle disposizioni relative alla polizia vigente nei singoli paesi;

c) di assicurare il rimpatrio dei liberati, se lo desiderano o il loro collocamento in altro luogo per darsi al lavoro;

3. Che dal punto di vista del rimpatrio, siano prese speciali misure concernenti il peculio, il vestiario e le carte di legittimazione e di libero transito dei patrocinati.

4. Allo scopo di agevolare la creazione di un istituto di patronato internazionale, è desiderabile che, prima di tutto le società di patronato che esistono in un paese, si uniscano fra loro creando un organo centrale nazionale.

## 2ª Tesi.

*Tra le Amministrazioni dei servizi penitenziari e degli altri da esse dipendenti — le Amministrazioni de' servizi relativi all'assistenza ed alla beneficenza pubblica, all'igiene, all'ospitalità, alla polizia e sicurezza pubblica, alla repressione della mendicizia e del vagabondaggio, all'organizzazione, al controllo, alla sorveglianza delle Case di lavoro, agli ospedali, depositi, rifugi ecc. — evvi connessione d'interessi e di quesiti da risolvere, per conseguenza, scambio d'indicazioni — conformità di concetti — concordanza generale d'azione che nei limiti del possibile, sarebbe utile mettere in evidenza?*

*In qual modo potrebbero stabilirsi questi scambi d'indicazioni, questo*

*accordo di concetti, e questa concordanza generale d'azione, senza pregiudizio pel buon ordine e pel buon funzionamento dei diversi servizi*

1. La concessione degli interessi che esistono e delle questioni che si presentano tra le Amministrazioni incaricate dei servizi penitenziari e di polizia, di un lato, dei servizi pubblici o privati d'assistenza e di beneficenza dell'altro, ed è un accordo fra queste diverse istituzioni, contornate dal bisogno di ciascun paese.

2. Per dare maggior forza a questo accordo, è utile che si creino a tale scopo Società, Congressi o Conferenze, nei quali si riuniscano i rappresentanti di tutti i diversi paesi summenzionati.

3. Specialmente è a raccomandarsi che lo Stato possa, per legge o per decreti, definire gli obblighi da affidare, sotto riserva dei loro diritti e della loro iniziativa, alle Società o Stabilimenti pubblici e privati, segnatamente per quanto concerne l'amministrazione del peculio dei minori liberati non che di quello degli adulti, se sono disposti a farsi patrocinare.

4. Per facilitare la missione che incombe alle Società di patronato, è desiderabile che lo Stato, la provincia, i comuni o le Società private creino e mantengano case di lavoro.



reggimentale » e di ordinarli secondo il principio dell'educazione migliore, cioè a dire secondo il sistema dei piccoli gruppi.

4. Si può ammettere il collocamento nelle famiglie, specialmente nei seguenti casi :

a) Per i minori più giovani di età, soprattutto se femmine, non ericolanti moralmente e di sana costituzione ;

b) Per i minori moralmente abbandonati o colpevoli, dopo un sufficiente lasso di tempo quando siano stati provati o corretti in uno stabilimento ;

c) Per i minori la cui educazione correzionale sia terminata e che siano ancora sotto il patronato.

5. Per quanto riguarda l'educazione in famiglia, è da raccomandarsi che libere Società d'educazione o Società di patrocinio o Comitati competenti stabiliti dalle pubbliche autorità, si occupino :

a) di fare una scelta intelligente delle famiglie alle quali possono essere affidati i minori ;

b) di dirigere queste famiglie ;

c) di sorvegliarle nel loro compito educativo ;

d) di regolare questo compito giusta principii sperimentati.

6. Sarebbe utile che, da un lato, le Direzioni delle case di educazione, dall'altro i Comitati di educazione familiare di ciascun diretto, stabilissero tra loro un amichevole accordo allo scopo di poter scambiare tra i giovanetti ad essi affidati e combinare così le due forme di educazione, secondo i bisogni individuali di ciascuno.

#### 4<sup>a</sup> Tesi.

*Per rispondere completamente alla loro missione, le istituzioni e le società di patronato non dovrebbero preoccuparsi delle condizioni e dei bisogni delle famiglie dei detenuti prima che questi abbiano recuperata la libertà, sia per mantenere duraturi gli affetti di famiglia, sia per assistere le famiglie stesse e garantirle contro le conseguenze della condanna di taluno dei loro membri ?*

*Come potrebbe, questo compito speciale di patronato verso le famiglie, esercitarsi in guisa da non destare suscettibilità, e trarre vantaggio da questa azione spiegata su di esse per ottenere l'emenda del detenuto ed il ritorno di esso alla vita onesta e laboriosa ?*

1. È desiderabile che le Società di patronato possano avere la fa-

coltà di occuparsi della situazione delle famiglie dei detenuti che essi abbiano recuperato la libertà:

a) per assicurare, in quanto è possibile, la conservazione affezioni di famiglia;

b) per soccorrere eccezionalmente la famiglia del detenuto se la detenzione ha causato un grave pregiudizio a minorenni, a ve infermi.

2. Per raggiungere questo scopo, le Società di patronato menzionarlo espressamente nei loro statuti, e mettersi in relazioni con tutte le autorità locali, amministrative o religiose.

### 5ª Tesi.

*Come si può conciliare l'azione delle istituzioni e Società di patronato con quella dei servizi di polizia e sicurezza pubblica, al fine di garantire i condannati liberati contro la recidiva, e garantire loro la possibilità di un nuovo lavoro e possibili perturbazioni senza pregiudicare la condizione degli individui che hanno recuperato la loro libertà o turbare la loro vita libera?*

*Occorre esaminare specialmente questo tema dal punto di vista dei detenuti in istato di liberazione condizionale, ma tuttavia all'*

*Con quali mezzi, ed in quale guisa, il pubblico potrebbe essere esattamente ed efficacemente illuminato sul vero carattere e sulla importanza (per quanto lo riguarda) delle questioni penali e penitenziarie — sulle riforme e sui progressi studiati o conseguiti — e sul loro valore per la sicurezza sociale, per la protezione de' privati interessi, per la emenda dei colpevoli, per la preservazione generale da ogni pericolo?*

È desiderabile:

1. Che i ministri dei diversi culti cooperino a quest'opera consacrando una domenica ad intrattenere i loro fedeli sui carcerati;
2. Che la stampa dia il suo appoggio a queste questioni;
3. Che uomini competenti organizzino conferenze e pubblichino studi speciali sulle summenzionate questioni di attualità;
4. Che i membri di tutte le classi sociali entrino nelle Società delle carceri o di patronato.

---

#### IV. CONGRESSO PENITENZIARIO INTERNAZIONALE DI S. PIETROBURGO (1890)

---

##### SEGUITO DELLE CONCLUSIONI DEI RELATORI (\*)

---

#### Lavori preparatori.

Sulla 4<sup>a</sup> tesi del programma per la 1<sup>a</sup> sezione il dott. D. KIRCHENHEIM, professore all'università di Heidelberg, ha presentato il 31 maggio 1890, alla Società penitenziaria della Germania del Nord, le seguenti conclusioni:

1<sup>o</sup> L'introduzione di quel che chiamasi « condanna condizionale » (grazia concessa in seguito a revoca pronunciata con sentenza del giudice) non è da proporsi. Questa istituzione destinata a rimediare in alcuni casi agli inconvenienti delle brevi pene di carcere, non può essere considerata come adeguata sostituzione alla pena.

---

(\*) A complemento dei riassunti pubblicati nei fascicoli 10 e 12 bis, V. e VI. dispensa della parte teorica, pag. 254-330, 405-466, diamo luogo anco ai sunti delle Relazioni pervenuteci in ritardo.

2° La necessità di riformare il sistema delle brevi pene privative di libertà, non ha, come conseguenza inevitabile, l'introduzione della condanna condizionale » e lo scopo cui si mira non giustifica questo. Risulta piuttosto da questa necessità di riforma, il bisogno di riformare in modo più razionale le brevi pene di carcere — di renderle più efficaci — di diminuire per quanto si può le loro nocive conseguenze.

3° Viste le disposizioni del diritto pubblico e del codice di procedura penale dell'Impero di Germania (§ 488), non si può ritenere che si sia fatto sentire il bisogno di trasmettere il diritto di concedere la condanna condizionale, ai tribunali cui è devoluto il giudizio delle contravvenzioni e dei delitti di minore importanza. Le attuali disposizioni sul diritto di grazia appaiono sufficienti, e una liberazione provvisoria dalla pena non deve essere applicata ad un numero relativamente minimo di atti delittuosi commessi per la prima volta.

4° L'introduzione della « condanna condizionale » *facoltativa* sola è stata proposta fino ad ora da tutte le parti, condurrebbe naturalmente, e malgrado la buona volontà del giudice, ad ineguaglianze considerevoli nell'amministrazione della giustizia penale; rendono molto più sensibili i contrasti tra le diverse classi sociali e f

ento, ma dai motivi tratti specialmente dal carattere educativo e riformatore della pena.

2° Occorre che la legge stabilisca un'età al disotto della quale ebba considerarsi il minore come penalmente irresponsabile.

Questa età dovrebbe essere più elevata di quella generalmente adottata dalle vigenti legislazioni e non essere inferiore a 14 anni.

3° I minori al disotto di 14 anni devono essere affidati alle autorità pupillari stabilite a questo scopo, nell'intento di prendere a riguardo, li essi, quando sia d'uopo, i debiti provvedimenti per procurare loro una migliore educazione. Tali provvedimenti devono consistere nel collocare questi minori o in uno stabilimento d'educazione destinato ai pupilli posti sotto la tutela della pubblica autorità, o in una casa di correzione speciale pei minori viziosi o indisciplinati.

In nessun caso il minore sarà inviato in uno stabilimento penale propriamente detto.

Devesi raccomandare il collocamento in un istituto privato di educazione o in famiglie oneste, quando sia possibile.

4° Le autorità pupillari hanno l'obbligo di esercitare una continua sorveglianza sui minori collocati, in seguito alle loro decisioni, nei diversi stabilimenti o nelle famiglie, e possono provocare il cambiamento in un istituto ad un altro, quando ne sia dimostrata l'utilità.

5° Tali misure cessano, per regola, con la maggiore età. Tuttavia il tribunale potrà, eccezionalmente, su domanda dell'autorità tutoria, prolungare il soggiorno del detenuto divenuto maggiore nello stabilimento di correzione oltre la maggiore età per un termine che non debba eccedere tre anni. Il tribunale potrà in egual modo decidere che resta nuova fase della detenzione venga svolta in una casa penale.

6° Il tribunale si pronuncia sulle infrazioni commesse dai minori di 14 a 18 anni. Deve avere la più grande latitudine nel pronunciare la pena, quando ne sia riconosciuta la colpevolezza, dalla semplice riprensione fino alla pena ordinaria prevista per il delitto. Può altresì collocare il minore, con l'intervento delle autorità pupillari, negli stessi stabilimenti destinati per quelli di età minore di 14 anni.

7° Il tribunale prenderà a base delle sue decisioni non solamente l'età del delinquente, ma anche l'ambiente nel quale è stato educato, i suoi antecedenti, il suo carattere, il suo sviluppo intellettuale, le cause che lo hanno spinto a commettere la infrazione e la gravità di questa.

8. Verrà designato un tutore al minorente tolto alla sua famiglia per essere collocato in uno degli stabilimenti suindicali, quant la mala educazione data da questa o l'abbandono nel quale lo ha lasciato sia stata una delle cause della infrazione da lui commessa.

Sulla 6<sup>a</sup> tesi della 1<sup>a</sup> sezione ecco le conclusioni della relazione del sig. EMILIO CLARIN, *arvocato alla Corte d'appello, sindaco di una delle sezioni di Parigi*:

1<sup>o</sup> Considerare la ricettazione, dal punto di vista penale un delitto, quando e volente il ricettatore non abbia partecipato alla negazione o all'effrazione del crimine, nel qual caso dovrebbe considerarsi come complice;

2<sup>o</sup> Punire la recidiva e l'abitudinaria ricettazione;

3<sup>o</sup> Regolare con leggi, comminanti una severa sanzione le professioni di rigattiere, di negoziante di oggetti d'oro e d'argento di cambia-valute, e i conduttori di agenzie di prestiti su pegni;

5<sup>o</sup> Modificare i trattati di estradizione in un senso più conforme ai diritti imprescrittibili della morale universale.

ammesso un reato contro la proprietà, senza che vi abbiano avuto parte come autori o come complici, ne profittano o aiutano gli autori complici a trarre profitto dagli oggetti involati;

3° Con un regolamento razionale e prudente sui contratti di prestiti a pegno, di compra e vendita di gioielli, pietre e metalli preziosi sui ricattieri; con l'esatta applicazione delle disposizioni legislative del suindicato regolamento, unita ad un'accurata e costante vigilanza della polizia, si combatteranno efficacemente i ricattatori, senza aver bisogno di ricorrere a mezzi estremi, i quali col loro procedimento arbitrario, darebbero luogo ad ingiustizie che il legislatore deve evitare.

Sulla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> tesi della II<sup>a</sup> sezione, il relatore sig. SCHIMANOVSKY, *membro della Corte di appello a Odessa*, fa le seguenti conclusioni:

1° Il lavoro dei detenuti deve conformarsi alle condizioni locali e tener conto della popolazione del carcere.

2° In primo luogo devono attuarsi i lavori *comuni e ordinari*, come quelli che non richiedono alcuna speciale cognizione e possono occupare un grandissimo numero di detenuti.

3° I mestieri di calzolaio, falegname, fabbro e sarto debbono essere limitati ai bisogni delle carceri.

4° La remunerazione dei lavori, detratte le spese per l'acquisto del materiale, è intieramente devoluta all'operaio detenuto che ha fatto lavoro.

5° Deve essere ammesso il sistema del lavoro in economia. Le persone alle quali è affidata la direzione dei lavori, devono percepire tanto per cento sul prodotto netto.

6° La concorrenza verrà evitata quando i detenuti eserciteranno gli stessi mestieri che già esercitavano nello stato di libertà; quando si farà per iscopo di non provvedere che ai bisogni del carcere; quando i prodotti del lavoro saranno venduti ai prezzi correnti dell'industria libera.

7° I lavori delle donne non devono uscire dalla cerchia dei lavori domestici; anco i lavori di giardinaggio e altri simili possono a utilità occupare le donne detenute.

F. CHICHERIO, *direttore del penitenziario di Lugano (Svizzera)*. — Sulla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> tesi della II<sup>a</sup> sezione propone:

1° Il lavoro industriale deve essere esercitato in economia, o per conto di committenti, sotto la direzione di funzionari pubblici.

Se circostanze eccezionali impongono il lavoro in appalto, d'arte del bene essere nominati dal Governo e posti agli ordin rettori dello stabilimento penale;

26. Deve, per evitare, per quanto si può, di fare concorrenza industriale libera, e quindi meno diminuire le conseguenze, fa a preferenza la preparazione di oggetti per uso delle istituzioni tenute dallo Stato, variando il genere di lavoro, spargendo i soprannumerari tra i mercati, mantenendo infine il salario dei lavoratori liberi allo stesso livello di quello degli operai

27. Ogni sistema di lavoro per detenuti sarà tanto meglio quanto più facilmente si presta a compiere la missione degli istituti carcerari, che è di procurare la riforma morale dei detenuti, e di procurare la riforma morale dei detenuti, in modo da metterli in condizione di terminata la pena, di procurarsi facilmente di sussistenza col lavoro;

28. Il lavoro forzato, i lavori di costruzioni e gli altri simili utili e possibili saranno alle seguenti condizioni:

a) Faranno questi lavori i detenuti che abbiano una



tipio, un periodo di reclusione rigorosamente cellulare, il cui massimo e minimo saranno stabiliti dalla sentenza.

2° Dopo il periodo cellulare di giorno e di notte, quando il condannato viene ammesso al lavoro in comune durante il giorno, continuerà di essere ristretto in cella durante la notte.

3° Per quanto sia possibile, l'amministrazione dovrà impiantare l'all'aperto, a preferenza quelli di utilità pubblica, ma con la condizione indispensabile che tali lavori si compiano in luogo chiuso, e i detenuti non possano in nessun modo, e in nessun caso, trovarsi a contatto con la popolazione libera.

4° La liberazione condizionale verrà concessa con tutte le possibili condizioni, seguendo una graduazione che sia in accordo con l'emenda del condannato.

5° Saranno istituite Società di patronato, o per iniziativa privata, o per mezzo di tale iniziativa, dall'amministrazione, per proteggere i condannati durante il periodo della liberazione condizionale, e vegliare su di essi, fino a tanto che, dopo la loro liberazione definitiva, non si mostrino completamente emendati.

RODIN, *consigliere onorario alla Corte d'appello di Douai*, nella relazione sulla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> tesi della III<sup>a</sup> sezione, propone al Congresso:

1° di riconfermare i voti già emessi relativamente ai Comitati di sorveglianza delle carceri nell'ultima sessione tenuta a Parigi ;

2° di esprimere il voto che una conferenza, alla quale parteciperebbero di diritto, senza pregiudizio di altri, i rappresentanti delle amministrazioni competenti dei diversi Stati interessati, permetta di studiare l'ordinamento, e determinare un regolamento uniforme su tali punti, tanto per la protezione e il soccorso di ogni natura da darsi ai detenuti indigenti, quanto per il patrocinio dei liberati.

dott. E. HARBURGER, *professore all'università di Monaco*, sulla 3<sup>a</sup> tesi della III<sup>a</sup> sezione, dice nella sua relazione, che bisogna anzitutto dividere i minori sottoposti alla pubblica tutela, in tre gruppi, cioè :  
1° i minori appartenenti a famiglie immorali, o a famiglie i cui membri a causa della loro occupazione sono obbligati a lasciarli in balia di loro stessi ;

2° i minori riottosi alle esortazioni dei genitori o dei loro tutori, per i quali tutti i mezzi disciplinari impiegati sono rimasti senza effetto ;

3° quelli che sono già entrati nella via del delitto, ed hanno ciata la lotta contro la società e le sue leggi.

Per la prima categoria, quella dei minori abbandonati, conv il sistema del collocamento in famiglia.

Per la seconda occorre una severa disciplina, e quindi la del negli stabilimenti speciali di correzione.

Aggiunge che varrebbe la pena di tentare anco pei giova questa categoria, prima di liberarli definitivamente dopo l'uscì istituti di correzione, il collocamento in una famiglia onesta.

In quanto ai minori, che hanno già commessa una azione puni che non furono condannati, perchè avevano agito senza discern essi, dice il relatore, non possono essere *corretti* che nella propr glia, o in uno stabilimento. Nella loro famiglia, se questa offre l sarie garanzie morali e se l'azione delittuosa commessa dal non le si deve in alcun modo imputare; in tutti gli altri cas cessario il ricovero negli stabilimenti speciali. Per le fanciulle d ultima categoria, come per talune fra quelle della seconda, p provarsi il sistema dell'educazione in famiglia, visto anche il loro numero. — In tutti i casi, ove non fosse possibile l'educazione

almente pervertiti e di indocile carattere, i vagabondi che hanno più volte commesso attentati contro la proprietà e la sicurezza pubblica, ladri e tutti quelli che, per altre ragioni, non sembrano adatti ad essere collocati in una famiglia, ed altresì coloro pei quali non si può trovare sul momento una famiglia conveniente, devono essere inviati, meno provvisoriamente, in uno stabilimento;

2° Che devesi d'urgenza regolare, per legge, in tutti i paesi civilizzati, ove ciò non siasi fatto finora, i metodi di tutela e di sorveglianza pubblica, senza di che, non si saprebbe neppure indicare chi spetti la detta tutela o sorveglianza, nè applicare con successo sistema del collocamento nelle famiglie o quello dell'educazione negli stabilimenti;

3° Che si possono conservare ambedue i sistemi, procurando di perfezionarli in modo da potersi aiutare reciprocamente e supplire quindi ai difetti dell'uno e dell'altro.

---

---

## IL DELINQUENTE

### CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA ANTROPOLOGICO E SOCIOLOGICO

---

*continuazione e fine* — V. XX Anno — fasc. 1<sup>o</sup> bis, VI. disp. della parte teorica, pagina 401).

---

#### *e) Le cause della degenerazione dei delinquenti.*

Le cause che fanno nascere nelle classi dei delinquenti e soprattutto quelle categorie che noi chiamiamo delinquenti di abitudine, le varie forme degenerative nella completa loro organizzazione e delle quali poco prima ci siamo occupati, hanno caratteri generali e individuali.

Si è già detto, e ciò non ha ormai più bisogno di dimostrazione, che i delinquenti discendono nella massima parte dalle classi infime della società umana ed è conforme alla natura umana che tutte le

decadenze di queste classi fisiche, psichiche e morali colpiscono i delinquenti. Oltre a queste cause generalmente nocive ve ne altre che influenzano soltanto le classi dei delinquenti, che alimentano e fanno aumentare l'elemento delinquente.

Si sa che le condizioni sociali in mezzo alle quali cresce l'uomo hanno una grande influenza sullo sviluppo del suo organismo, vale a dire sul corpo e sull'anima. Ora, per la più eminente prosperità della esistenza umana fa d'uopo che corpo ed anima abbiano uno sviluppo favorevole; ed al contrario corpo ed anima degenerano quando nascono e restano in ambiente sfavorevole.

L'animale e l'uomo, come l'hanno provato Buffon, Humboldt, Hager e ai tempi nostri Darwin, sono essenzialmente influenzati, nello sviluppo di razza, dalla nutrizione. La esperienza e la scienza dimostrano il fatto che l'uomo e l'animale si mantengono e si fanno nascer per molte generazioni più energicamente e perfettamente, quando la nutrizione è copiosa e sana e la nutrizione è quanto più favorevole sono le condizioni igieniche nelle quali vive. La nutrizione insufficiente e meschina, il lavoro faticoso, il soggiorno troppo prolungato nelle camere di lavoro malsane, provocano lo sviluppo meschino del corpo tra le classi op-

Da queste classi della popolazione, le più basse e le più demoralizzate, discendono i delinquenti, caratterizzati dalle stimate della degenerazione, che la miseria e la nascita hanno incise su loro. Molti delinquenti non hanno mai avuto le gioie e la benedizione della casa paterna; molti di essi derivano da un'alleanza illegittima e sono stati cresciuti nella casa dei trovatelli o degli orfani; molti sono scappati dalla casa paterna a causa della miseria fisica o morale che vi regnava; si sono messi in mezzo alla strada prima del tempo, e vi menano una vita vagabonda, esposti alla fame, all'ozio, alla neghittosità. Nelle grandi città si vedono in ogni luogo sacro al vizio o nelle carceri, o si riuniscono in bande formanti la corporazione futura dei delinquenti. Vi è, come Legrand du Saulle \*) ne fa la descrizione in modo perfetto, « una categoria di fanciulli piccoli, meschini, linfatici, scrofolosi — essi sono sempre in ritardo, sia per l'evoluzione dentaria sia per la motoria. Irritabili, violenti e poco intelligenti, essi sono refrattari ad ogni sentimento onesto, indisciplinati e incorreggibili. A questi fanciulli è mancata, per la maggior parte, la incubazione morale. O sono figli di vecchi, di consanguinei, d'alcoolisti, d'epilettici, di alienati, oppure, ed è il caso più frequente, essi debbono la vita ad un padre incognito e la ricevono da una madre scrofolosa, rachitica, isterica, prostituta o folle. Fatalmente predisposti ad un gran numero di malanni patologici, sono inesorabilmente predestinati per tutti i malanni sociali: sono vagabondi, mendicanti, ladri, incendiari e non si fermano nemmeno innanzi all'assassino ». Molti scellerati discendono da famiglie nelle quali il reato è esercitato come mestiere. Il delitto è innato per così dire nei discendenti da siffatte famiglie, come se vi fosse nel loro sviluppo embrionale uno impedimento di civilizzazione, o un difetto di organizzazione che li prepara, necessariamente, al delitto o ad una specie di delitto, come generalmente si crede, e che s'insinua e si trasmette dai genitori ai figli. Al modo stesso che la virtù e la nobile volontà, al modo stesso che i vantaggi della intelligenza e del carattere, si trasmettono le malvage attitudini e la passione dei bassi piaceri. Ciò che occupa continuamente la mente dell'uomo, ciò che pensa, e segue intensivamente come scopo della sua vocazione e della sua attività, forma una caratteristica indipendente, speciale, nel generale esercizio

---

\*) Les enfants devant la justice, par Legrand du Saulle. — Gazette des hôpitaux, 1867, Oct. 6.

dell'apparato nerveo. Certi accumulamenti di fili di nervi e la r di essi con apparati centrali determinati, sono composti con la fezione e finezza, che danno una superiorità specifica al movime pensiero, alla potenza dell'immaginazione e alla sua volubilità. I disposizione dell'individualità fisica intellettuale e morale, g piccola, (scrittura, voce, gesto, modi contenuti, o strani) che si tra La causa di questa grande facilità di trasmissione si può sol cercare, come dice Büchner \*), nella costituzione singolarmente facilmente mobile, dell'organo dell'anima, il quale riceve e tra agevolmente le impressioni di ogni genere. Più una sfera d'attiv l'anima è impressionata, più la sua trasmissione è sicura e chiara, l'esercizio fa procedere ogni organo nel suo sviluppo quantitativo, e questo sviluppo dell'organo si comunica per trasmi Le tendenze criminose dei genitori si trasmetteranno tanto più ramente ai figli quanto più è vasta la serie delle generazioni all è riservato questo carattere delinquente. Ed ecco una causa pale per la quale le tendenze si riproducono talvolta costantemente generazione in generazione, a spese dei delinquenti abituali. « Si veri ladri, come si nasce veri poeti, avverte Maudsley \*\*) ». U

Max Juke nacque nel 1720 e da costui discesero 7 generazioni, 709 membri, e tra questi 76 erano stati condannati per 115 roati, 142 erano vagabondi, 128 prostitute e 131 alienati. Nel celebre Stabilimento di Mettray vi erano, come avverte Prospero Lucas \*), nel 1843, trentadue figli naturali, 34 i cui genitori si erano coniugati legalmente qualche tempo dopo, 51 i cui genitori erano detenuti, e 124 i cui genitori non erano stati puniti ma che vivevano in una profonda miseria. Citando queste cifre, l'eccellente osservatore propone la tesi: se la eredità o l'esempio che è messo innanzi ai fanciulli con le azioni delittuose dei genitori, l'imitazione, o l'educazione diretta al delitto, sieno le vere cause che gravino sul loro avvenire. Lucas crede che, in molti casi, la educazione viziosa, o la mancanza assoluta di educazione, non abbiano fatto altro che concorrere alla depravazione, e che l'educazione, l'esempio, la istigazione stessa del padre o della madre non sieno, in certo qual modo, che cause ausiliari, cause eccezionali, mentre la causa predisponente, la causa originale, è l'eredità. A ciò può risponderci che dei figli di delinquenti, ancora prematuri, sottratti all'influenza dei genitori ed esposti ad altre influenze, sono poi riusciti delinquenti; che, d'altro canto vediamo molti di simiglianti fanciulli, che avevano dato segni di attitudini criminose, prendere gusto ad una vita regolare; e finalmente che anco i figli di genitori delinquenti, restando pure sotto la influenza di essi, divennero migliori e non già sempre delinquenti. A parer nostro l'educazione è il solo mezzo che possa opporsi all'attitudine ereditaria pel vizio e pel delitto, il solo correttivo alla fatalità della mala nascita che grava sull'erede con peso tanto funesto, come dice Ribot.

Naturalmente s'impone a questo punto la tesi: se colui che è affetto di una attitudine o inclinazione ereditata pel delitto (ed appartengono a siffatta categoria una parte importante dei delinquenti degenerati e dei recidivi), può essere tenuto responsabile dei propri atti criminosi. Mentre i naturalisti e i deterministi ritengono come provata a tale riguardo la causalità e la necessità inevitabile degli atti criminosi ed anco le impunità dei malfattori, Lucas crede, con molti altri, che i criminali di questa specie sieno completamente responsabili, perchè l'uomo è una natura libera, la quale, dotata, generalmente, di potestà interna a reagire su sè stessa ed a resistere alle proprie inclinazioni, è indubbia-

---

\*) Dr. Prospero Lucas. — *Traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle etc.*—Paris 1847, T. 1.<sup>o</sup> p. 432.

mente in potestà di reagire contro le impulsioni e le attrazioni gli sono estranee. Ribot \*) vuole stabilire una differenza nella festazione di questi impulsi ereditati. In certi casi, siffatti impulsi ereditari non hanno un carattere d'irresistibilità, ma sono interne, al di fuori delle quali vive l'individuo, e sulle quali ha scelta e può anco vincerle. Esso crede che dalla trasmissione di se siamo nati con un'inclinazione più o meno vivace per il bene o per il male, ma non da quella scaturisce la virtù o il vizio, dipende ciò dal concorso della risoluzione e della esecuzione del voler della persona: virtù e vizio scaturiscono dalla libertà umana sono ereditarie.

In altri casi le inclinazioni ereditarie hanno carattere irresistibile benchè di natura non pazzesca, e le forze personali non sono capaci di resistere a questi interni impulsi: e allora non si hanno colpe. In questo combattimento tra la eredità e la trasmissione, ovvero libertà e la fatalità, la libertà è vinta più spesso di quanto si creda. Tale caratteristica forma, a parer nostro, il solo principio può essere decisivo in siffatto difficile quesito.

Tra gli argomenti e i criteri qui accennati, il momento della scelta sarà di una importanza straordinaria. Non che la educazione



he se commette la stessa azione deliberatamente, senza alcuna spinta organica che a quella lo abbia incitato ». Ma poichè, oltre a siffatti delinquenti, ve ne sono molti, i quali, colpiti da queste spinte ereditarie verso il male, non sono affatto alienati, ma sono invece, per la mancanza di qualsivoglia direzione educativa verso il bene, abbastanza liberi di mente da seguire sempre tali impulsi fatali interni, tutti sentiranno, con Brierre di Boismont \*), che occorre tener conto dell'ambiente nel qual vivono siffatti individui. Egli crede che « questa via della civiltà, i cui predecessori, appartenenti per la maggior parte nelle generazioni passate, non erano che delinquenti alienati, idioti, ubriacconi e mendicanti, non divengono, quando entrano nel mondo, che malvagi, non avendo innanzi agli occhi se non il vizio ed il loro esempio senza che mai una sola idea di religione e di morale sia controbilanciato le loro deplorabili inclinazioni ».

*f) Mezzi da usare contro il delitto.*

Ritornati all'ultima parte delle nostre considerazioni sull'organizzazione del delinquente, noi desideriamo di enunciare i nostri concetti e le nostre deduzioni sull'essenza del reato, e come, in base alla nostra teoria, la società civile e lo Stato dovrebbero guardare in faccia ai delinquenti per mantenere l'ordine legale e far giustizia. Ma ogni frammento di siffatte tesi singolari forma, come l'istruito lettore consentirà, un argomento così vasto delle più difficili ricerche, e di considerazioni tanto importanti, che potrebbe parere quasi insolente, se non strano, voler trattare questa materia in brevi cenni. Niuno potrà, più di noi, comprender ciò, e quindi occorre insistere perchè queste indicazioni debbano essere studiate con indulgenza e come programma del quale ci riserviamo il più completo svolgimento in altra occasione. La scuola antropologica criminale crede provare con le sue ricerche (dimostrazioni \*\*) che il delinquente, in generale, o per lo meno il delinquente nato, si distingue dall'uomo normale per segni specifici dimostrati; che è colpito, a causa della sua organizzazione fisiologica a parte atavistica, da inclinazioni che lo spingono ad atti delittuosi, le

\*) A Brierre de Boismont. — Les aliénés criminels d'Angleterre. Deutsch von Dr. Stark, 1871. Stuttgart p. 15.

\*\*) Ueber den Ursprung, das Wesen und die Bestrebungen der neuen anthropologischen, criminalistischen Schule in Italien. Von prof. Cesare Lombroso. Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft. Von Dochow und v. Lyst. Bd. I, p. 108 ff.

quali, represses per qualche tempo dalla educazione, dagl'incamenti o dal timore della punizione, sorgono subitamente di sotto la influenza di date circostanze. Quando si stabilisce che il come prova la statistica, ritorna regolarmente in modo ed in e ciò a seconda del clima, stagioni, specie di nutrizione, consudi alcool e dei grandi movimenti sociali e politici, ne viene i sequenza che il delitto, come tanti altri fatti, nascita, morte, alienazione, ecc., ha la sua apparizione e i suoi ritorni natura tutto ciò che subisce la necessità di leggi immutabili. Questa di naturalismo moderno, come la designa Pessina \*), nega in assoluto ogni principio di libera volontà; e come il delinquente può essere punito per atti commessi sotto la influenza della essa non accorda alla società civile il diritto di punire se non se che essa metta il delinquente fuori del caso di nuocere, allo proteggere se stessa. Noi ci siamo dati la pena di provare con le spiegazioni precedenti che non vi è un solo criterio anatomico fologico, nè al cranio nè al cervello del delinquente o nel rit del suo corpo, che gli attribuisca qualcosa di specifico, di tip collegato sicuramente o soltanto verosimilmente, con la natura

azioni durevoli che esso evoca nella nostra vita sociale, la costanza delle cause dalle quali esso proviene, lo fanno apparire come una malattia cronica dello stesso corpo sociale. E questa è occasionata dalle forze e dalle potenze che si abbarbicano nella società e nella natura che la circonda. Il fondamento per l'esistenza del reato deve cercarsi nello stato esteriore della società, nella totalità delle cause provenienti alla società ». Ma noi non crediamo che i fatti basati nello stato sociale e nei fenomeni menzionati l'uno influente sull'altro, possano dipendere l'uno dall'altro ed influenzarsi mutualmente in modo così assottato da non lasciare all'individuo spazio libero per fare la propria volontà. Noi crediamo la volontà dell'uomo relativamente libera, e poiché dobbiamo limitarci alle proporzioni relative nel campo dei fenomeni, la volontà relativamente libera — in opposto alla libertà assoluta che non possiamo avere — è perfettamente sufficiente per punire colui che ha commesso un reato obbedendo alla propria risoluzione, apposto che a questa risoluzione e libera volontà si accoppi la esatta cognizione del fatto compiuto. Quest'ultimo punto sul quale è basata secondo molti giureconsulti, tra' quali Garofalo \*), la principale pretesione che autorizza a « considerare il delitto come l'effetto di una libera determinazione della volontà intelligente », è, secondo la nostra opinione, un criterio essenziale e decisivo per giudicare della colpeabilità, responsabilità morale delle diverse specie di delinquenti; così tal criterio potrebbe servire nello stesso tempo come misura per l'organizzazione dei mezzi di punizione. Si è fatto rimprovero alla scuola criminale antropologica perchè se avesse completa sicurezza rispetto ai suoi principi dovrebbe dichiarare impuniti e incapaci di giudicare il valore delle loro azioni nel senso legale e morale, cioè malati di mente, coloro che per natura, per origine, sono delinquenti effettivi sottoposti ad inclinazioni criminali fin dalla nascita, alle quali non possono resistere. Si comprende pur anco, come una tale supposizione roveschierebbe le idee di punizione della legge penale che abbiamo avuto finora e danneggerebbe l'ordine sociale. Intanto i rappresentanti di tale scuola hanno dimostrato chiaramente, a più riprese, i loro avversari lo hanno dovuto riconoscere, che quella scuola è ben lontana dal seguire scopi rivoluzionari, e le loro massime possono essere messe d'accordo coi sani principi di esistenza dello Stato e

---

\*) *Rivista di discipline carcerario*, anno 1879, p.49.

della società. Noi dichiariamo di dividere le idee della scuola  
pologica sul carattere sociale naturale del delitto e sul di  
punire il delinquente per ragioni sociologiche; approviamo i  
parte le massime secondo le quali intende si debba punire e  
le quali vuol stabilire la punizione; e ne crediamo possibile  
zione per il bene della società, malgrado le nostre idee sul d  
sul delinquente. Nella classificazione dei delinquenti a second  
loro colpabilità, come pel genere ed estensione della puniz  
indiggersi, degli studiosi sperimentalisti di antica data, dei cri  
e filosofi e medici, hanno cercato di stabilire come misura e  
momento psicologico, cioè il motivo fondamentale delle diver  
gorie di criminali verso le loro azioni criminali. Ci è d'uopo  
ziare di addentrarci in queste questioni disputabili che son  
più interessanti della psicologia criminalista, e vogliamo so  
accennare a coloro che attribuiscono un valore decisivo all'  
antropologico nel carattere del delinquente o che non vogliono  
affatto di vista questo impulso, facendo valere in pratica le l  
zioni riguardo al fenomeno criminale. Si può meglio conos  
esaminando le massime secondo le quali questi dotti fanno le

manda pure per tutti coloro che hanno commesso una azione delittuosa senza un comprovato motivo. Garofalo \*\*) vuole che la gravità del delitto e delle punizioni la gravità del delinquente sia la principale determinante, e che il delinquente che ha commesso il delitto sotto il dominio di un impulso irresistibile sia un individuo di divenire innocuo — perchè questa grave condizione è un pericolo per la sicurezza generale, essendovi la possibilità che debba commettere nuovi delitti. Io non nego l'esistenza delle cause naturali, organiche e specialmente psicologiche che conducono al delitto e credo che ove il delitto si mostra come conseguenza di cause organiche vi è sempre pericolo di recidiva e bisogna reprimere questo pericolo la punizione. — Noi vediamo che nei con-  
tatti questi dotti, e alla schiera appartengono anco i numerosi  
della scuola di Lombroso, la disposizione organica per il delitto è  
un gran posto. Per parte nostra abbiamo spesso accentuato  
possiamo riconoscere questo principio perchè non riconosciamo  
cun indice organico che debba condurre al delitto. Il delinquente  
non avere indici morfologici quanti vuole, ma noi non possiamo  
guardare le sue azioni morali come una conseguenza ignorata  
e della sua organizzazione. Tali individui appartengono spesso  
che abbiamo dichiarato deprecato, perchè essi non sono

Un punto importante secondo il giudizio della delinquenza delinquenti, si riferisce alla recidiva. — Il gran numero di reci delinquenti è riguardato dall' uno come un segno che essi sono di senso morale, che soffrono d' insensibilità morale la q base organica, e dall' altro, come un segno che i principj sulle leggi penali di tutti i paesi fino ad oggi sono basate, debbono falsi, perchè non possono reprimere il costante aumento di e non sono in grado d' impedire e di diminuire la recidiva de quenti. Si è spesso lamentato in ogni paese l' aumento dei nell' ultimo decennio e quantunque le eccellenti ricerche statis Starke \*) e la nuova opera ultimamente pubblicata da Luccl il primo in Prussia, il secondo in Italia, provino che in ques l' aumento dei delitti risponde alle ragioni sociali di quei all' aumento della popolazione, di modo che la deplorata degra stabile e progressiva della moralità non dovrebbe toccare que e probabilmente nemmeno gli altri, si può non limeno asseri il numero dei delinquenti recidivi è enorme e che di fatto, il penale in vigore fino al giorno d' oggi si è dimostrato im contro questo male. Secondo Yvernès \*\*) vi era in Francia

Se poi si prende per base, non il numero degli individui condannati ma quello dei nuovi giudizi di condanna, la proporzione della recidiva è secondo Reinach, \*) di 8.72. In Italia \*\*) vi erano nei Bagni fra i condannati a più di un anno di pena nel 1872-76 in media 18% recidivi e nelle Case di pena fra i detenuti maschi 29.4%. In Prussia \*\*\*) vi era fra i detenuti nelle case di correzione negli anni 1877-78 — 1881-82 il 78.02% già stati puniti per colpe o delitti. Bisognerà cercare la causa della recidiva come l'hanno osservata tutti gli studiosi specialisti, (Yvernès, Guillaume, Olivecrona, De Attungen, Strani-Scalia ecc.) negli ambienti sociali nei quali il delinquente è cresciuto, ove ha subito le punizioni anteriori, ed ove è stato dopo l'espiazione della pena, ma anche nel carattere e nella costituzione organica del delinquente stesso. Spesso la durezza di cuore della società respinge il detenuto liberato, la necessità, la fame, lo ricacciano nella cella anteriore. La pena comincia adunque, in certo qual modo, per molti detenuti quando escono dal carcere, dalla solitudine, dalla cella. Chi deplora con ragione la cifra enorme dei recidivi, dice il prof. Ad. Pons, \*\*\*\*) ma ci sarebbe da fare le meraviglie perchè quel numero è anco maggiore». Quando si pensa alla difficoltà che prova un uomo onesto a farsi una posizione nel mondo in mezzo a gente che gli è apertamente ostile, si domanda che cosa può diventare un condannato che esce di carcere e deve ritrovare una posizione in mezzo alla diffidenza e all'antipatia generale. Sarebbe quasi meglio tenerlo sempre prigioniero che liberarlo per cacciarlo nell'ignoto. Ma se la società crede opportuno di liberarlo, e se desidera evitarne le ricadute, deve evidentemente sostenerlo perchè tutto è contro di lui. Ma nella maggior parte dei delinquenti la causa della loro ricaduta bisogna cercarla nella loro stessa individualità. A questa categoria appartiene la grande, ampia classe di delinquenti già menzionata fra i degenerati che soffrono di defezione innata o ereditata, a causa della loro organizzazione intellettuale e morale, per la quale molto più facilmente e sfrenatamente seguono i perversi istinti e i cattivi impulsi senza avere alcun contraccolpo di resistenza per la mancanza di educazione; a questa

\*) Joseph Reinach - Les recidivistes. II édit. Paris 1882, pag. 20.

\*\*) Rivista di discipl. carcer. 1880, pag. 116.

\*\*\*) Statistik der unter dem Ressort des Ministers des Innern gehörenden Strafanstalten. Berlin 1879, 1883.

\*\*\*\*) Ad. Pons: La criminalité d'après la science n.o 60rne, Revue de Belgique pag. 413.

classe appartengono i delinquenti che sono affetti di leggera di intelligenza e di imbecillità, e che non in senso legale, ma in medico devono essere riguardati come inetti; appartengono a tal categoria di delinquenti moltissimi che hanno esaurito forza di volontà e la loro energia con una vita anteriore viziata, delittuosa e sono diventati insensibili, indifferenti alla vergogna, talchè passano la loro vita nelle carceri, dove non di rado prigionieri eccellenti, ma che liberi sono un pericolo per la società civile.

Si è cercato di trovare approssimativamente la proporzione della classe patologicamente colpita. Per l'Italia Ferri ha dichiarato che il numero dei delinquenti nei quali predomina la delinquenza patologica, sia naturale od acquisita, è del 40 % fra i condannati che devono essere soggetti a speciale trattamento.

Il loro numero non può avere che un valore relativo, ed è naturalmente diverso in ogni singolo Stato, dovendo avere relazione alle disposizioni generali e speciali sulla istruzione generale dell'infanzia, sulla sistemazione degli orfani e de' giovani abbandonati, sulla segregazione legale dei fuorviati, sulla legge penale e sul m



annessi ad ospedali di alienati o ad un carcere? A mio parere questi ultimi stabilimenti sono preferibili e ve ne sono già in attività in America (Auburn) in Scozia (Perth) in Inghilterra (Woking) e in Francia (Gaillon) per tutti i delinquenti che sono impazziti nel corso della loro vita di delinquenti, o nelle carceri. I motivi che mi conducono a questa convinzione possono essere omessi perchè estranei al presente studio.

Per la seconda categoria di delinquenti, cioè per gl'imbecilli di grado inferiore, gli epilettici, gli alcoolisti ecc. non è adattato il regime di uno stabilimento penitenziario, perchè in quello non sarebbe possibile ottenere verso di essi la indulgenza necessaria. Essi sono una causa di disturbo per l'amministrazione, e siccome la legge penale accorda ad essi, o dovrebbe almeno ad essi accordare una sentenza più mite, è giusto tenerli in quel modo che il loro stato esige, lo che non impedisce che sieno sottoposti alla severa disciplina assolutamente necessaria per uomini talvolta molto maligni e malvagi. Sarebbe quindi più conveniente collocare questi delinquenti in sezioni separate annesse alle carceri, o in stabilimenti speciali, ciò che senza dubbio sarebbe da preferirsi se non vi si opponessero speciali circostanze. Molti detenuti si mostrerebbero allora come non adatti alla libertà a causa del loro organismo e del loro carattere pericoloso e perciò dovrebbero trattarsi come l'accennata categoria.

La difficoltà più grande è nella soluzione della questione che bisogna fare sulla classe estesissima dei delinquenti detti incorreggibili ed abituali, di quelli cioè che malgrado tutte le punizioni amano di ritornare sempre in carcere. Le leggi penali di quasi tutti i paesi e di tutte le categorie del diritto penale hanno considerato la recidiva come segno di colpeabilità\* maggiore, e l'hanno considerata come causa di aggravamento di pena. Secondo i concetti che abbiamo sulla organizzazione intellettuale e morale di una gran parte di delinquenti, la prima parte della teoria citata è una supposizione falsa. Si esige da un uomo la di cui vita morale è difettosa e malformata, e che ha già dato prova di predisposizione alla vita disordinata per causa di degenerazione, che poi resista a tutti i tentativi seducenti, a tutti gli istinti impulsivi a tutte le eccitazioni più spinte! Si punisce colui che è debole e moralmente degenerato se commette un delitto, o una mancanza con recidiva, più duramente di quel che si faccia con un uomo sano che commette lo stesso atto contro la legge per la prima volta! — La reiterazione del delitto

che la misura della punizione, ma a che serve una pena, p  
lunga e dura, di fronte alla natura criminosa dei malfattori d  
la depravazione dei quali è in essi innata? In questi cas  
cere non ha mai la forza di riformare il delinquente e la  
della pena non ha altro scopo che proteggere più a lungo d  
la società dalle offese del delinquente; ma, per questa ragi  
utile prendere siffatta misura di buon'ora, appena che il cara  
individualità criminosa è sufficientemente riconosciuto. In t  
casi il diritto di punire non può fondarsi che sul principio d  
sociale; ma allora è indispensabile mettere questa catego  
linquenti nella impossibilità di nuocere più radicalmente che si  
società deve essere difesa con efficacia e con forza. Poichè non  
pensare seriamente a sterminare con la morte questi individui,  
altro che imprigionarli, separarli dalla società della quale non  
rispettare le leggi, e in mezzo alla quale non sono più capaci

Dai giureconsulti e dai medici più autorevoli è stata fatt  
posta di decretare contro la categoria di questi delinquenti  
della reclusione per un tempo indeterminato e di rendere l  
bertà quando abbiano dato prova di altri sentimenti; altri a  
rebbero perpetua questa reclusione. Per la categoria dei delin  
degenerazione intellettuale e morale dei quali non ammette  
loro istinti criminali, la reclusione perpetua è secondo il cost  
la misura unica e giusta. Contro questi

Con la detenzione perpetua dei delinquenti degenerati noi otteniamo due effetti egualmente importanti per la diminuzione della delinquenza nella sua forma più pericolosa. In primo luogo l'attitudine a delinquere in questi individui sarà esente da ogni attività, in modo che tutti gli atti delittuosi, che sarebbero da essi continuamente commessi, divengono impossibili, in secondo luogo, ed è questo un fattore degno di molta considerazione, si impedisce a questi individui di propagarsi ed di trasmettere ai discendenti le inclinazioni al delinquere. « Non v'ha maggiore maledizione per la posterità, dice Herbert Spencer \*), che quella di trasmetterle una popolazione sempre crescente di imbecilli e di delinquenti. Proteggere i malfattori e il loro aumentarsi è di fatto la medesima cosa che procurare una quantità di nemici ai nostri discendenti. »

In verità la discendenza delle famiglie di delinquenti non è piccola: secondo la statistica ufficiale della Prussia \*\*) essa ammonta in questo paese fra i detenuti che sono entrati negli stabilimenti penitenziari durante gli anni 1877-1881 a non meno di 9746 all'anno in media e in cinque anni insieme a 48,730. Di questi fanciulli una parte solamente scende dalla pericolosa categoria dei delinquenti incorreggibili, ossia, secondo il calcolo da noi indicato di sopra, un quinto circa di tutti i delinquenti; ciò vuol dire per ogni anno una posterità di 1949 delinquenti presuntivi incorreggibili. Non è forse dovere della società l'impedire questo aumento? In questo medesimo senso si esprime Sommer \*\*\*) dicendo: « È nell'interesse della umana società rendere impossibile la successione ereditaria del delitto, e noi potremmo per conseguenza ritenere come uno spontaneo accomodamento la detenzione perpetua stabilita per legge per il delinquente recidivo che si potesse considerare come incurabile, e ciò anche per delitti insignificanti, per quanto questo sistema possa sembrare duro. »

Il trattamento di siffatta categoria di delinquenti non può ispirarsi ad un falso sentimentalismo, tuttavia non deve essere troppo duro e troppo severo. La società non può dimenticare che molto ha da riparare riguardo a questi disgraziati i quali non portano il grave

\*) Einleitung in die Studien der Sociologen. Von Herbert Spencer. Nach der 2.n. Auflage des originalen herausgegeben. Von Dr. Henrich Marquartsen. Leipzig 1875. T. I. p. 184.

\*\*) Statistik der zum Ressort unter dem Minister. des Innern etc.; l. c. 1879-80 a 1882-83.

\*\*\*) l. c. p. 144.

peso della loro degenerazione fisica, intellettuale e morale che partecipazione delle condizioni sociali. Non dobbiamo dimenticare non possiamo considerare questi individui come completamente responsabili delle loro azioni e che la maggiore severità della legge potrebbe colpirli in modo completo. Su questo punto si accordano i migliori sperimentalisti, come Tardieu, Foville, Prins, Lombroso, Ferri, Nicolson, Thomson, Maudsley, Griesinger, Hagen, Mendel (« Siffatti degenerati, dice Kraft Elbing \*), non hanno il diritto di esistere nella società civile; sono pericolosi per il comune umano per tutta la vita, perchè l'arte medica si dimostra impotente di fronte ai loro disordini organici. Devono essere segregati per tutta la vita, ma senza essere stigmatizzati come delinquenti; sono dei disgraziati che meritano la nostra compassione. ») Questa sentenza sembrerà oggigiorno piuttosto strana a molti di noi, ma bene pensare che è appena un secolo da che gli alienati erano in ferri, rinchiusi e malmenati in comune con i più atroci delinquenti; forse in un tempo non lontano una parte dei delinquenti nostri giorni, fra quelli che lo sono perchè organicamente dis-

« momento, che la creazione per parte di esso Stato o di privati, di stabilimenti destinati ai detenuti minori dei venti anni ». Accanto al lavoro agricolo che è tanto vantaggioso per il miglioramento e il rafforzamento della salute fisica, la scuola e la educazione hanno da risolvere il grande problema di erigere una base morale di un vigore sufficiente per soffocare la disposizione ereditaria a commettere azioni ignobili.

I delinquenti adulti debbono essere sottoposti alla detenzione cellulare se non sono colpiti da pene di troppo lunga durata, per proteggerli contro ogni infezione da parte degli altri detenuti. Questo sistema progressivo che fu in primo luogo introdotto e provato in Svezia e che ha trovato i suoi principali sostenitori nei signori Von Holtzenlorff, Beltrani-Scalia, Tauffer, deve avere la più estesa applicazione quando si tratti di una attitudine delittuosa inveterata e in ogni tempo di una pena di molti anni. Questo sistema fortifica la volontà del delinquente al quale pone in mano il suo avvenire immediatamente prossimo, e ha per tal modo una influenza consolante e benefica sulla rigenerazione del detenuto. Nella esecuzione della pena bene regolata, il sistema della liberazione condizionale non può mai mancare e in principal modo nelle pene di lunga durata, perchè questo sistema ha fatto prova eccellente in tutti i paesi ove fu stabilito. Durante 10 anni, dal 1874 al 1883 a Baden 1140 detenuti sono stati liberati secondo questo sistema e la revocazione di questa liberazione non è stata necessaria che in 42 casi solamente per una condotta non buona in libertà.

Ma il sistema più razionale di esecuzione delle pene, i migliori ordinamenti delle carceri resteranno infruttuosi in molti casi, se la società non è in istato di togliere ai detenuti gli ostacoli che rendono loro impossibile, tornati in libertà, d'incedere sulla buona via, sulla via dell'ordine, senza allontanarsene. Il sistema del patronato che si sviluppa in tutti i paesi civili con crescente progresso, deve prendere ancora più vaste dimensioni se vuole giungere a produrre quei benefizi che da esso possono derivare. « La indifferenza della legge per il domani della pena, dice Reinach \*), è una delle cause principali della recidiva..... Ogni volta che una Società di patronato ha accolto un liberato, essa lo ha salvato, ne ha rifatto un uomo ».

) Les récidivistes, I. a., p. 67 e 69.

Tuttavia è dovere dello Stato di contribuire efficacemente a reprimere il delitto e la recidiva anche con dei rimedi profilattici. La prevenzione è da due liti che deve essere diretta in particolar modo la sua azione. Prima di tutto bisogna vegliare a che l'esistenza fisica del popolo si formi nel modo più favorevole che sia possibile, che le condizioni della miseria pubblica siano di più in più ristrette, e quelle della depravazione morale (alcoolismo) distrutte; bisogna inoltre prendere misure più estese per essere in grado di dare al popolo una educazione bene accurata e seria affinché esso impari a rispettare i precetti divine e umane, affinché sia saldo in questi principii morali nella resistenza contro il male. « Ogni scuola, dice Griesinger, è fondata in un paese affrena con la coltura l'immoralità; l'immoralità quenza perde a poco a poco terreno e qualche brano del suo damento; ed è certo che lo sviluppo progressivo della vera moralità avrà sempre il medesimo effetto nel medesimo senso ».

Siamo ora giunti alla fine delle nostre considerazioni e vi terminerle con l'affermazione che, quantunque la scuola antropologica criminalista non sia riuscita finora a dimostrare i caratteri s

nite inalienabile nell'opera filantropica della quale essa è tanta parte.

Si fu letta la relazione dei Renditori dei conti, dalla quale risulta che le somme ammontano a L. 15,580.31, passività nessuna.

Per l'esercizio 1889 le rendite sommarono a L. 5,878.78; le spese al titolo I° ammontarono a L. 2,685.51, al titolo II° amministrazione L. 1,579.90. Ci fu quindi un utile netto di L. 1,813.37.

Il Presidente, dopo alcune osservazioni, tale resoconto, lo lesse ed i signori vicari locali dell'Istituto che trovarono messi ottimamente, con semplicità e massima buon gusto, grazie alla operosità della Commissione che in allora era nominata nelle persone del Presidente dott. Veratti, e dei consiglieri, Spiga e Vincenzi.

Il Presidente pure visitati i lavori fatti dai bimbi e dalle bimbe raccolte nell'Istituto durante tale visita la banda della R. Casa Custodia, gentilmente condotta dal direttore signor rag. Gaetano Monzani, suonò allegre armonie, che accolte da applausi al direttore ed ai corrigendi della Casa di Custodia seguivano.

Si addivenne alla nomina di due consiglieri, in sostituzione dei signori Spiga e Vincenzi, e furono eletti i signori Modonesi rag. Uberto, e dott. Celso.

La riunione così ebbe termine ed i numerosi adunati ne rimasero soddisfatti poichè ebbero campo di constatare il retto funzionamento della Società e di avere i migliori auspici per l'avvenire della filantropica istituzione. — Ciò fu pubblicato nella *Gazzetta dell'Emilia*. — Ed in altro giornale di Bologna, *Il Carlino*, leggiamo che il cav. dott. Veratti, dopo avere dichiarata l'adunanza discesa « con quella competenza che gli è propria, trattò con intelletto d'amore le questioni inerenti ai fanciulli, cose bellissime a rendere ognor più persuasi dell'utilità somma di sì filantropica Istituzione la quale potrà sempre più estendere i propri benefici se le sarà concessa l'apporto di maggiori ricorse economiche. Terminò il forbito discorso con l'opera di tutte quelle persone che validamente concorsero allo sviluppo della Istituzione ».

**conto dell'annata 1889 della Società reale di patrocinio dei minorenni**

Del resto, in complesso, tutto è andato bene; i giovani collocati facciano buona prova, e la Società è abbastanza solida per non sentirne le conseguenze dell'alienazione di una cedola della rendita di L. 235 come è narrato a pagina 16. Però questa via è sdruciolevole e il patto infaccato potrebbe a poco per volta sparire!

**Un condannato a morte in Svizzera.** — Scrivono da Lugano in (6 luglio) al giornale *Il Secolo*:

In questi giorni si svolge davanti la Corte d'Assise di Lucerna il processo contro certo Giuseppe Kauffmann, di Winikon, il quale era confessore ucciso il proprio padre, mentre stava a letto, allo scopo di derubarlo sottrarsi ad un imminente fallimento.

Compresso il delitto, il parricida aveva trasportato il cadavere del padre in un porcile, a cui appiccò il fuoco, onde far scomparire ogni traccia del commesso. L'infame venne arrestato ed in seguito confessò la sua colpa.

I dibattimenti durarono una settimana. Avanti i giurati emise un verdetto di completa colpevolezza e la Corte condannò il parricida alla pena di morte.

Kauffmann non ha che 37 anni; è ammogliato, con tre figliuoletti. Imperturbato la terribile sentenza.

La condanna verrà eseguita fra 15 giorni.

**Soppressione della deportazione in Siberia.** — Nel *Popolo Romano* di 29 luglio si legge in un importante telegramma da *Pietroburgo*, 29, che il governo imperiale ha deciso di sopprimere la deportazione in Siberia. D'ora in poi i condannati saranno inviati nelle colonie agricole, che si stanno per aprire nella Valle del Caucaso. Essi non saranno più imprigionati, ma impiegheranno i loro lavori manuali all'aria aperta.



## LE PRIGIONI DI ROMA

NEI SECOLI XVI, XVII E XVIII

Ill.<sup>mo</sup> Sig. Comm. M. BELTRANI-SCALIA

*Direttore generale delle Carceri*

in da quando la S. V. Ill.<sup>ma</sup> si rivolse agli archivisti per ricerche intorno la storia delle prigioni e del servizio carcerario io, promettendole di fare tutto spettava alla mia piccola sezione archivistica in Mantova, nello stesso tempo le dava a conoscere che se mai un dì mi fosse stato possibile di riflettere l'archivio di stato romano, sarei stato in condizioni di poter far buona messe di documenti e notizie intorno alle prigioni romane. Le aggiungeva che essendo ordinato l'archivio del governatore di Roma, del quale io stesso aveva preso la consegna dalla confraternita di San Girolamo della carità, aveva tenuto nota di molte notizie e documenti che avrebbero potuto giovare a quegli studi, de' quali Ella ben con ragione può vantarsi di esser stato l'iniziatore l'esempio e con tenere a disposizione degli studiosi la *Rivista di Discipline Carcerarie*.

Profittai del mese di congedo, solito a concedersi ai pubblici funzionari, e passarlo in Roma, tutto dedicato a consultazioni nell'archivio di stato romano, ove doveva raccogliere documenti, per lavori miei e per altri di amici, l'aveva promesso aiuto. Il mese non era il più propizio trattandosi di luglio, certamente il limite giornaliero delle esamine archivistiche non poteva superare quello dell'orario burocratico; comunque io fidava molto nella mia gran fatica dell'archivio di stato romano e nella sveltezza e tenacità al lavoro, il che mi pare aver dato prove.

Sfortunatamente per me dopo cinque anni di lontananza da quell'archivio, verificai che altri ordinamenti erano stati praticati, tenendo poco conto del precedente, così molti documenti da me veduti, e de' quali aveva preso nota e memoria ordinandoli, non si trovarono più, o per lo meno il rivenirli avrebbe costato seco troppo lungo tempo. Ciò non ostante potei trascrivere e far sunti non pochi, che credo importanti per dar un'idea delle prigioni di Roma e di una parte del servizio carcerario nei secoli XVI e XVII oltre alcune notizie sullo stesso soggetto del secolo XVIII.

Per poter procedere ad una storia sugosa delle carceri in Italia è indispensabile far opportune ricerche archivistiche in tutti gli stati, nei quali fu per tanti secoli scissa la nostra Nazione. Altri si occuparono delle carceri lombarde, altre ed io già di quelle mantovane ed ora aggiungo un manipolo di documenti e di notizie su quelle romane, che potranno servire per chi intendesse per maggior sviluppo a quanto io fui costretto soltanto ad accennare.

Infatto io indicherò loro le fonti, cioè quelle varie categorie di ca-  
Parchivio di stato romano le quali possono dar luce alla storia delle  
di Roma.

E se io abbia scelto bene e fatto opera non del tutto inutile Ella gli  
percorrendo questo lavoro, diviso per secoli.

A. BERTOLI

---

## Secolo XVI

Il Camerlengo era la più alta autorità per riguardo alle Car-  
lui partendosi gli ordini sul servizio di tutte le prigioni dell'  
ecclesiastico. Vice Camerlengo era il governatore di Roma capo  
sidente del tribunale e della congregazione criminale del g  
direttore generale di polizia nei domini della Chiesa, e preside  
pubblici spettacoli.

Il suo tribunale si divideva in civile e criminale pei quali  
due luogotenenti e una sbirraglia numerosa, comandata dal l

Le Carceri del Campidoglio, dipendenti dal tribunale del S

principio nel 1652 ad un grandioso edificio compiuto nel 1655 sul disegno di Antimi del Grande: e così sorsero le tuttora dette *Carceri nuove*.

Più importante per lo studio delle Carceri in Roma sono quelle dipendenti dal governatore avendo esso si può dire la supremazia su tutte le altre per la ragione criminale. Il governatore riceveva dagli altri tribunali contingente, non eccettuato quello della S. Inquisizione in quanto si trattava di condannati a morte.

Fin dal 1519 Clemente VII istituì l'Arciconfraternita della Carità di Girolamo per distribuire elemosine ai carcerati, aver cura delle prigioni di Torre di Nona e dei Savelli e di poi quelle nuove. Essa pure proprietaria dell'archivio del governatore di Roma per acquilattone.

L'Arciconfraternita di S. Giovanni decollato approvata fino dal 1490 aveva la privativa di assistere i condannati all'ultimo supplizio.

Molte altre confraternite tenevano il privilegio di liberare carcerati. Nell'assunzione al trono ed in altre solennità i Papi liberavano carcerati e diminuivano le pene. Innocenzo XI nel 1684 pagò tutti i debiti di quelli che si trovavano per cagioni degli stessi in prigione.

Del tribunale della Reverenda Camera, presieduto dal Cardinale Carlungo, era parte il Presidente delle Carceri, il quale si mutava annualmente ed era scelto da uno dei quattro ultimi chierici di Camera. Il presidente giudicava sopra la validità ed invalidità delle carcerazioni fatte e del debito civile d'ordine di qualsiasi giudice. Ordinava le prestazioni degli alimenti ai carcerati ecc. Dai decreti però di questo presidente poteva ricorrere al Tribunale della visita piena, composto dal governatore di Roma, dal presidente stesso delle carceri, dall'avvocato de' poveri e da altri.

Il Capo delle carceri era chiamato *Soldano* ed era considerato qual capitano della corte pontificia.

Protettore dei carcerati era San Leonardo, romito del limosino, morto nell'anno 559, che sarebbe stato un grande liberatore di prigionieri.

Da queste generalità passeremo ai particolari, cioè a documenti o a scritture degli stessi, secondo la maggior o minor importanza che possono avere.

E principio appunto con dei sunti di documenti non tanto comuni, trattandosi di foglietti stampati in poche copie, come noterò dopo la disposizione.

\*\*\*

Con *motu proprio* del 1555 il Papa vietava la scarcerazione ma  
cauzione di quelli inquisiti, che dovessero essere sottoposti alla

E questa è la mia più remota citazione di cui ho tenuto c

\*\*\*

Al 24 di ottobre 1560 uscì « la Reforma delli pagamenti d  
pitani e Guardiani delle carceri, esecutori et esattori del tribu  
cortegiane ».


Nel primo articolo si stabiliva che durante la carestia la s  
ogni carcerato in segreta fosse di un giulio per pasto e non  
tenendo special registro simile a quello tenuto per i carcerati  
a carcere comune.

Pelle donne e pei *puti* un carlino per pasto.

Il tributo delle meretrici era di dieci carlini e non di 40  
come da certo tempo per abuso si pretendeva.

\*\*\*

Al 7 maggio 1566 altra « reformatione e tassa delli pagan



«Decreto da osservarsi dalli Guardiani e custodi delle carceri di  
ma in quindici capitoli.

Sono a notarsi la prescrizione che tutte le prigioni dovessero avere  
ermieri.

che i pelagrosi non fossero obbligati ad alcun pagamento.

dell'uscir di carcere non si pagasse più di tre giuli da ogni libo-  
; ma quando fossero stati in prigione non più da uno a sei giorni  
iva lo sborso di tre bajocchi.

che li carcerati nelle camere non debbono esser costretti a pagar  
li un giulio per giorno e individuo.

e i guardiani non possono mettere ne tenere nelle dette camere  
rior numero di persone di quanto sarà stabilito e non mai più di 5.

e i carcerati per loro commodità volessero una di dette camere lo  
sero avere pagando l'intiera tassa sopradetta pel numero che do-  
ve contenere cioè da un giulio al giorno per persona.

e i chiusi nelle secrete pagassero 15 bajocchi al giorno per cia-  
o per spesa e vitto.

abilita la tassa dell'osteria come la precedente.

ichè la tassa del carcere variava secondo il locale, nelle differenze  
passaggio da una ad altra era scelto a decidere il Prelato delle  
ri.

lle carceri di Campidoglio o Borgo non era portata alcuna inno-  
ne sulle tasse in uso.

i agenti carcerarii, che pretendevano di più dallo stabilito da  
to Decreto, anche a titolo di mancia, erano puniti con le fru-  
, la corda ed altre pene maggiore ad arbitrio del magistrato.

\*\*\*

re però che gli abusi presto risorgessero essendovi consimili de-  
degli anni 1591 e 1592. E prima di essi il seguente, che merita  
riportato interamente, essendo inedito e trovasi nell'archivio del  
erlengo, pure nell'archivio di stato romano. Percorrendo una serie  
egistri di amministrazione dello stesso si potrebbero aver tutti gli  
ni riguardanti le carceri.

« HENRICO ECC. CAMERLENGO,

olendo noi com'all'offitio nostro di Camerlengato appartiene ou-  
te all'estorsioni che si fanno tanto per li Capitani et Guardiani  
le carceri quanto per il Barigello et altri esecutori di tutte le corte

dell'alma città di Roma et altri luoghi dello stato Ecclesiastic d'ordine espresso di nostro signore fattone a bocca e per auto nostro offitio di Camerlengato ordiniamo gli infrascritti decreti dinationi quali vogliamo s'osservino inuiolabilmente soto le esse continenti

In prima che li Capitani et Guardiani di tutte le carceri per le spese che fanno alli carcerati in secreta soleuano anti pigliare un Carlino il giorno et per molti anni prossimi passesser state care le cose necessarie al uito humano hanno pigliato giulio per pasto hora per la bontà diuina non è tanta carestia pigliare ad ogni carcerato per le spese che gli fanno in secretino per pasto et non più et siano tenuti scrivere nel suo che tengono de' carcerati quando entrano in secreta et quando mente escono in publico se e la mattina innanzi pranzo o il dopo pranzo e similmente la sera si è inanti o doppo cona possi far conto delli pasti et non scrivendolo non se li paghi alcuna per quello giorno tanto della entrata quanto della usita obligati darli buon pane et buon vino et abastanza et almeno un di carne il giorno con la minestra et il giorno che non si

sopra senza farsi pagare o assicurarsi con sicurtà o pegno et quando guardiani uedessero che mancasse cosa alcuna alli carcerati la debbono addimandare al capitano dal mastro di casa, li quali siano obligati a darli ogni cosa necessaria sotto pena di scudi 50 per ciaschiana volta et in questo s'intenderà solo alla depositione del Guardiano se auesse adimandato quello che mancaua alli carcerati senz'altri stimoni.

Item che li pregioni tanto in secreta quanto in publico nelle stanze di sopra possino farsi le spese da loro facendosi portare da manare secondo che li parerà et li Guardiani siano obligati sotto le pene contenute nel primo capitolo lasarglielo portare facendo la differenza quanto a quelli che saranno in secreta che non se gli portino uize o imbasciate saluo che il Giudice prohibisse il lasciarli portare da mangiare in secreta et facendosi il carcerato le spese da se Guardiano ouero Capitano non li possi far pagare se non baiocchi aque il giorno per il suo seruitio sotto le medesimo pene.

Item che nessuno de Capitani ouero Guardiani predetti ardischino ouere dalli pregioni doue si sogliano ordinariamente tenere di sopra tutti di carcerati et mandarli alle pubbliche da basso per causa che li carcerati si vogliono fare le spese da loro ne farli poggior trattamento del solito sotto la medesima pena come di sopra.

Item per la pregione di ogni carcerato non si facci pagare più di carlini et non si possi far pagare alcuna cosa per mancia del Guardiano o altro perche quello e la sua mercede per la guardia et per ogni arresto che uenisse contro il pregione non si possi far pagare non altro che quanto la pregione da quello che portara detto arredo et non dal pregione sotto pena della berlina da incorersi irreuocabilmente se contraueranno.

Item che ogni capitano di dette Carceri sia obligato a tener una cassa forte con due chiavi delle quali una ne tenghi esso capitano et l'altra il Procuratore de' Pueri doue si habbino a reponere tutte le robbe danari che si troueranno appresso a quelli che saranno condotti alla pregione in quello isteso giorno che ui saranno condotti et scriuerlo in libro et non lo facendo siano puniti come di furto di quella pena che parerà a Monsig. Governatore di Roma ouero al chierico di Camera che sarà in quel tempo visitator delle carceri.

Item che nessuno de detti capitani o Guardiani ne meno Bargello o altro esecutore possino sotto la pena di tre tratti di corda et

della frusta ouero berlina leuare ad alcuno pregione così con alla morte come alla Galera ouero ad altra pena robbe che habbi detto pregione ne meno ritenersi altre robbe che il detto con hauesse nella pregione ma tutte le debbia consegnare al Giuli quale il pregione è condannato acciochè ne possi fare quel tar sarà di Giustizia.

Item che ne il bargello ne alcuno delli esecutori possino ad che conducono alle pregioni leuar danari ne robbe di alcuna s meno l'arme quando non le portaranno contra bandi ma debb robbe lassarle al pregione et quelle con l'arme consignarle al C o Guardiano delle carceri il quale le debbia riporre nella det con altre robbe sotto pena della frusta et altre come di sopra r simo precedente capitolo.

Item che il locotenente che sarà per li tempi del Govern: ancora quel del Senatore per li pregioni del Campidoglio sian gati per il carico et peso della loro coscienza due uolte la se insieme con il Procuratore de Poveri uisitare tutte le secret carceri et intendere dalli pregioni come sonno trattati et di troueranno darne notitia alle loro signorie



ouero da poi per essa questione doue ci fossero alcune ferite e bastonate de importanza possino pigliare un scudo ma non ci essendo ferita alcuna ouero come di sopra ancorche ci siano interuenute arme possino pigliare mezo scudo solo et non più et meno ad arbitrio del giudice secondo la qualità di cassi.

Item che per la catura di quelli che saranno trouati portar arme contra bandi non possino pigliare più di uno scudo quando non haueranno la parte della pecuniaria.

Item che in le cause simili per esecuzione reale o personale per somma di scudi cinque pigliano doi carlini et da cinque insino a dieci scudi tre giullii da dieci scudi sino a venti giullii cinque da venti sino a quaranta giullii diece, da quaranta scudi sino a setanta giullii quindeci da setanta scudi sino a cento giullii uenti, da cento scudi sino a 500 scudi tre da 500 fino a mille scudi 4. et se si facesse executione per maggior somma o mercede di essa si paghi ad arbitrio del Giudice di mandato del quale sarà fatta executione purchè non passi la somma di scudi 6 al più eccetto se fosse Giudice di Corte Bauella o Tor di Nona o Borgo o Ripa o Ripetta li quali non possino eccedere la sopradetta tassa senza licenza del Governatore ouer Auditor li Camera ouero del Chierico Presidente di Ripa rispettuamente eccettuando però li mandati della Corte del Governatore nelli quali si osserui la tassa fatta da esso Governatore che e minore della sopradetta per rispetto della pouertà de litiganti che concorrono ad essa Corte.

Item che per qualsiasiuoglia mandato di mettere in possessione de beni stabili senza che sia espressa la somma per la quale detto mandato sia decretato non possino pigliare piu di un scudo et doue sia la somma et espressa si osserui come di sopra.

Item che per executione de mandato per sospetto di fuga sino alla somma di scudi 40 si pigli secondo la tassa sopradetta nelle cause civili et de scudi 40 in su per qualunque non possi pigliare piu di un scudo.

Item se la executione si fara in animali si osserui il medesimo ne facci pagare cossa alcuna per la capezza come per abuso si e fatto alcune volte pagare.

Item che ne il Barigello ne alcuno esecutore predetti ardischino pigliare danari da debitori per la loro executione se effettualmente non lo fanno ne possino differire la executione della quale saranno ricercati ma debbiano eseguirlo quanto prima ne dal creditore pigliare

danari se non in caso che il debitore non sia obbligato a

Et se occorerà alcun caso che la tassa non fosse in questi determinata in tal caso si stia alla dichiarazione del giudice del quale sarà fatta la detta esecuzione eccettuati li sopradetti di Corte Saueña, Tor di Nona, Burgo, Ripa, Ripetta li quali possono far tal dichiarazione senza licenza del Governatore Auditore della Camera Presidente di Ripa respetiuamente come

Item che il Barigello ne altri esecutori quando uanno in qualcheduno per prenderlo non possono pigliare arme di nissu eccetto se fossero prohibite come archibugelli ancora sotto che quello si deue prendere habbi portato delle armi in tempo

Item che non possi alcuno esecutore ne Barigello senza com et ordine spetiale del Giudice della causa andare con il Notario inuentario di robbe de delinquenti et in tal caso quando li sanato non possi pigliare altro che uno scudo doue sia homicidio et nelli altri casi doue si facesse detto inuentario giuli cinque

Item che da poueri che non hanno il modo di pagare non esiggere per qualsiuoglia mandato cossa alcuna ma siano obt

tesca di quali sono in unittino di esse et de quelli d

Item che li pegni che pigliara per li tributi non li possi tenere et vendere lui da se stesso ma li debbia depositare apresso il Notario della Corte et farlo subastare citata la parte et si se uenderanno piu vederlo alla detta parte sotto la pena di sopra.

Item che quando occorre fare esecutioni così ciuili come criminali a di Roma se farà in fra tre miglia si osserui il medesimo che dentro di Roma et se sara oltre et in qualsiuoglia citta ouer castello fora oltre 40 miglia vi saranno li esecutori di Roma se gli paghi duplicata la esecutione di quello si paga in Roma et se saranno esecutori di altre citta se gli paghi duplicata la esecutione secondo la citta che si osserua in detta citta doue si fa l'esecutione.

Item che quello delli Barigelli et esecutori sopradetti che contra alla predetti decreti nelli quali non è espressa pena incorra la prima uolta la pena di tre tratti di corda et per la seconda la frusta per la citta et per la terza della Galea le quali pene le non eseguire li predetti giudici irremisibilmente senza speranza di gratia.

Item accioche ognuno a chi appartiene posci hauere notitia delle radette tasse et ordinationi uole che così il Bargello et ogni altro tutore come li Capitani et Guardiani delle carceri siano obligati a fare li sopradetti decreti in una tauoletta stampata affissa nel muro della parte che ognuno possi uederla et leggerla di continuo auuertendo specialmente a le persone ignoranti che non se li pigli oltre il dovere sotto la pena di 50 scudi d' applicarsi a S. Leonardo et di tre tratti di corda et pero ognuno si guardi. Dato in Roma nella Camera Apostolica il di XXIX di settembre 1589.

*Henricus Cardinalis Cam. us.*

*Andreas Martini.*

\*\*\*

È un regolamento compilato nello intento specialmente di impedire torsioni a danno dei carcerati i quali dovevano mantenersi a proprie spese, tenendo conto aperto con i Capitani delle carceri, i quali erano gli appaltatori del servizio carcerario con l'obbligo di mantenere gratis i prigionieri poveri, cioè di aggiungere quanto occorreva al compimento delle loro spese, poichè l'elemosina pubblica veniva in soccorso a questi.

Nelle cause civili allorchè il condannato al carcere era povero, si

costringeva il creditore a pagargli il vitto in ragione di un p  
giorno.

Un debitore costituito nelle carceri, poteva liberarsi dalla p  
cedendo per pubblico istromento ogni suo avere al creditore  
bligò di soddisfarlo se per caso facesse fortuna, e provando pri  
i suoi debiti non erano dolosi. Otteneva la libertà ma con obl  
portare sempre fino al pagamento compiuto, il cappello verd  
trovato senza, esso era ricondotto subito alle carceri.

Se oggidi fossevi ancora tale obbligo non così frequenti ac  
bero i fallimenti commerciali.

\*\*\*

Servono moltissimo a dar conoscenza delle carceri le visite  
alle stesse. L'istituzione di queste visite si crede dovuta al P  
genio IV nel 1435. Vi erano quelle ordinarie e quelle straor  
queste promosse per qualche disordine avvenuto o per lagr  
prigionieri. E di esse io feci particolar separazione nell'arcl  
Stato ed ora ne offro a saggio una straordinaria contro il C

... pubblica di sopra che sta presso la corda :

gnor Guido Visconte, Messer Roberto Paganella, M. Carlo Fontognese che dicono :

poichè è fatta la tassa del Governatore il Capitano ha mandarce quello che ce solea dare prima, che ce dava arosto et et adesso non ce da se un alessio carne vaccina et quanto' al da de quel bianco quale credo habbiate cerco (sic) ».

tatori andarono alla *Cellam vinariam dictorum carcerum* e trovaron *vegetes vini videlicet una vini nigri aliam vero albi*; e il cuoco carceri giurò esser quello ad uso di carcerati: assaggiatoli trovaron bianco *aliquantulum acetosum et matrosum* e il negro *amarum*.

trovarono affissa la tassa che doveva esser visibile. Erano nel medesimo giorno a visitare le carceri di Torre Nona per far un confronto.

In cantina trovarono il vino bianco *satis bonum* e non ve ne era Stefano custode delle carceri asserì esser quello pei carcerati.

In Publicca presso la scala, il Conte Giov. Aldobrandino, don Ber-Morelli, il capitano Pietro De Sale, il cav. Antomi e Recanatis altri dissero che pubblicata la tassa il capitano Iacomo ha peggiorato il trattamento, « prima dava arosto, adesso frutta, un poco di vino castrato peggio che non e vaccina, vino bianco tristo. Lo fecero assaggiare e fu trovato molto adacquato et acetoso pare da far

Questo documento, oltre darci un po' di nomenclatura carceri fa conoscere vari prigionieri di famiglie patrizie o notevoli che i fra i molti accennati.

\*\*\*

Intanto ecco ad esempio visite ordinarie a diversi carceri, potrebbero servire per la statistica mensile od annuale dei ca

#### VISITE GRAZIOSE ALLE CARCERI.

*Die 2 maij 1596 hora ij.* Visita alle carceri della Curia di doglio le quali si dividevano in criminali e civili, nelle prim sei prigionieri nelle seconde 20.

Al 9 dello stesso mese ed ora vi fu la visita nelle carceri dell Savelli e furono trovate nelle criminali 39 maschi e otto fem nelle civili 17 uomini e nessuna donna.

Al 16 i visitatori passarono a quelle di Torre di Nona nelle minali stavano 42 uomini e 11 donne, nelle civili 16 maschi.

In quelle civili di Borgo tre carcerati.

Nella visita passata il 9 febbraio 1597 alle secrete della Curia si notò in quella detta *Flaminia* 13: nell' *Abisso* 8: nella *Cesa*

\*\*\*

Altri documenti, che giovano molto a far conoscere carcerati e loro prigionj, sono come si direbbe oggidì i processi verbali della successione dei capitani delle carceri, come si vedrà dal seguente.

*Die prima februarj 1570.*

*Consignatio carceratorum existentium in curia Turris nonæ tam in publicis quam in secretis carceribus facta a Cap. Fabio de Capitaneis de fonte Giorgii Capiteano Iohanni Francesco . . . de Collevetere presente. In presentia mei etc. testiumque infrascriptorum.*

Nella secreta *minale* due prigionieri.

Nella secreta chiamata la *monachina* solo messer Mario Zazzarini Oreljo.

Nelle stantie delle donne, sette fra cui due col titolo di madonne, oè Giulia veneziana e Fulvia romana vedova.

Nella secreta detta fiorentina il capitano Flaminio Brancadori da ermo e messer Gerolamo Altavante romano.

Nella secreta in cima della Torre Carlo da Caramonio staffiero del principe di Solmona.

Nella secreta in mezzo della Torre, quattro, fra cui frate Guido da ubio dell' ordine di santo Agostino.

Nella carcere di monsignore auditore della Camera vi era un solo.

Nella secreta detta la *Favorita* sei.

Nella secreta detta il *Paradiso* cinque.

In una pubblica due soli.

In altra pubblica 25 fra i quali frate Julio Padouano dell' ordine di San Francesco, Fulvio arciprete d' Albano, l' abate Ottavio Monacello la Capua, Simone Magno fiamengo, PROSPERO FARINACCIO romano, messer Tito Livio da Ronciture, M. Gio. De Bianchi recamatore, M. Ventura Malitia da S. Vittoria notaro, il conte Alessandro dal Friuli.

Nella pubblica di mezzo 25 fra i quali messer Gio. Thomasso cantore de Mileto, Fra Gio. Giacomo Campagna, Fra Francesco Regina padovano, Marchione Fiammingo e due ebrei.

Nella pubblica da basso 48 fra cui frate Antonio Ciciliano, fra Francesco venetiano, fra Amore da Terracina, Don Thomasso da Rimini.

*Super quibus etc actum ubi supra presentibus Bernardino Gualterotti de Pistorio magistro domus e Zenofonte Roscio de Montefortini*  
*testibus.*

Si sarà notato fra i carcerati Prospero Farinacci, il difensore famiglia Cerci, il quale, come dimostrai nel mio libro su questa famiglia, ben con ragione il Papa aveva apostrofato « *Buona ma cattivo sacco* ». Infatti l'archivio del Governatore conserva chi processi contro di lui, uno particolarmente per sodomia. È prio degno dei suoi difesi.

Misi in luce vari religiosi affinché occorrendo si possa far tutte ricerche, se erano vittime del tribunale dell'Inquisizione alle carceri del Governatore per esser giustiziati o per esser | sati alle galere.

\*\*\*

E di questi ultimi infelici l'archivio criminale del Governatore non pochi documenti cui io pure avevo dato ordinamento. Essi consistono nei foglietti di consegna dei condannati al reo galere pontificie.

Da quella fatta il 6 dicembre 1599 tra i notati scelgo i segue Gio. Leonardo da Potenza francescano conventuale, frate Agostino Stefano Farino da Pesaro, Don Paolo Paganetti da Tivoli, f



emo Idio per V. S. Ill.ma e con tal fine li facimo riuerentia delle  
carcere di Ciuita questo giorno otto de agosto 1590.

Di V. S. Ill.ma

Schiavi li galeotti di S. S.<sup>ta</sup> in Ciuita Castellana.

All' Ill.mo et R.mo Monsignor

Sig. nostro oss.mo il Signor

Gouuernatore di

Roma

\*\*\*

Prima di chiudere il raccolto pel secolo XVI devo notare che Ca-  
l Sant' Angelo serui di carcere a grandi prigionieri di stato e  
ticularmente a militari, oltre a qualche special reo colà guardato  
ordine di Pontefici, come vari cardinali ecc.

più famosa di tutte fu in questo secolo la prigionia di Benue-  
o Cellini pella straordinaria fuga, da lui medesimo narrata.

ci mostra tuttodi il suo carcere a chi visita Castel Sant' Angelo;

io dimostrai nel mio lavoro intorno al Cellini non poter essere  
dicato oggidì quello da cui fuggì, ma altro che pure egli occupò,  
endo stato in tre diverse celle, secondo il suo racconto.

l'esecuzione capitale che più fece rumore, tuttodi ricordata è quella  
a famiglia Cenci; ma le cronache e i dipinti su tale supplizio  
o moderni. Infatti si narra e si figura il carnefice che tronca le  
e, mentre da disegni a penna su di un registro dell'archivio crimi-  
del 1531 si vede già figurata quella macchina che ora è detta  
liottina. E di questo diedi le prove a pagina 157-8 del mio libro  
*Enciclopedia Cenci e la sua famiglia* pubblicato nel 1879.

(Continua)

A. BERTOLOTTI.

---

## LA COMPAGNIA DELLA MISERICORDIA E I BUONI UOMINI DI FIRENZE

A proposito di un articolo riguardante lo scritto del sig. F. A. Carlo  
Strauss intitolato L'INFLUENZA DEL CRISTIANESIMO SUI DETENUTI E  
SUI DELINQUENTI. — Nota di correzione intorno al paragrafo 8°.

Seguo con interesse ciò che si scrive intorno alle antiche prigioni,  
chè è da qualche tempo che sto facendo degli studii su quelle della  
Firenze dal secolo XIII a noi; come fece già il chiarissimo dott.

Serafino Biui per le antiche carceri di Milano e del Ducato in  
come aveva intrapreso a fare il conte Agostino Sagredo ver  
per quelle sotto il Governo della Serenissima Repubblica, e co  
fatto testè l'egregio Bertolotti per le antiche carceri di Mant

Non mi è quindi sfuggito il riassunto che il sig. G. Biam  
pubblicato nella dispensa 12 *bis* della *Rivista di discipline car*  
7 luglio 1890, a proposito di uno scritto del sig. F. A. Carlo  
Cappellano del penitenziario di Friburgo (in Brisgovia) present  
Società degli impiegati carcerarii tedeschi in occasione de  
ricorrenza della sua fondazione, che ha per titolo « *L'influenza*  
*stianesimo sui detenuti e sui delinquenti* », e che è, dice l'aut  
rassegna storica dei primi 17 secoli dell'era volgare.

Non avendo sott'occhio che il sommario di quello scritto  
attenermi a ciò che ne dice il sig. Biamonti; il quale di  
in nove paragrafi il contenuto di esso, come sembra abbia fat  
tore, parla, nell'ottavo, della *carità privata* e delle istituzioni  
ad alleviare le sofferenze dei detenuti comuni. « Nacquero es  
il sig. Biamonti) principalmente in Italia, e, prima tra quest

Repubblica favori sempre, come ebbe le simpatie dei Sovrani Medicei che le succedero. Benedetto Varchi nelle Istorie fiorentine, parla di essa con queste parole: « Evvi eziandio la memorabile Compagnia del Tempio, chiamata dei Neri, gli uomini della quale, dato che s'è il comandamento dell'anima ad alcuno che deve essere giustiziato, fanno a confortarlo tutta notte, e il dì l'accompagnano a uso di batenti colla tavoluccia (1) in mano, sempre confortandolo, e raccomandandogli l'anima infino all'estremo punto ».

Quanto poi ai *buoni uomini* delle carceri, che il sig. Strauss, secondo il riassunto del sig. Biamonti, qualifica come una sezione della Confraternita della Misericordia, riporterò per intero il capitolo 29 dello statuto delle Stinche (2) che porta la data del 10 dicembre 1314. non senza notare che quelle ed altre disposizioni erano in vigore fin dalla più antica data, come provvedimenti presi dalla Repubblica, avanti che fossero riunite in uno statuto le varie ordinanze emesse in diverse epoche intorno alle prigioni. — Ecco il testo del capitolo xxviii.

« Perche in tucta l'opere di Dio ove reluce la spada della justitia abunda sempre l'olio della misericordia; onde eglie scripto: *miseriordia et veritas obmaverunt (?) sibi justitia et pax osculate sunt*; pero che gli antiqui nostri come veri figliuoli di Dio volendo seguitare le justizie del loro padre eterno poi che in nelle constitutioni deprenti Statuti egli hebbono ordinato lo offitio de Soprastanti per exequutione della justitia ordinarono parimente lo offitio de *buoni huomini* per administratione principalmente delle opere della misericordia, la quale parendo a' prefati reformatori non solo per se laudabile ma utile e necessaria a poveri incarcerati, visto inprima et diligentemente esaminato tucto quello che penostri antiqui sera piamente ordinato intorno a tale officio, et aggiunte et mutate alcune cose secondo che le conditioni detempi presenti richiedevano, vollono et ordinarono che in decta electione tempo et numero di decti buoni uomini si osservi per lo advenire el medesimo modo che si observa al presente che ehe enostri Magnifici Signori et Gonfalonieri della Justitia insieme con e vij buoni huomini che petempi saranno, possino et deb-

(1) Queste tavolucce, o tavolette, erano piccoli quadri ove era offigiato il Crocifisso e la Vergine, su fondo d'oro, opera, a quanto pare, del B. Giovanni Anguillara; le quali tavolette si ponevano dai Confortatori sotto gli occhi dei condannati a morte, che spesso le ricuoprivano di baci.

(2) Le Stinche erano le antiche prigioni della Repubblica fiorentina, fondate per provvigione de' 7 novembre 1299, e demolite nel 1834.

bino al tempo ordinato et secondo el modo consueto aeleg  
el Comune di Firenze *quattro buoni huomini*, cioe uno per  
della decta cipta, della quale electione habbino divieto decti  
Signori et Collegi et loro consorti et debbino dare a decti  
buoni huomini cosi electi uno tavolaccino di quattro mesi i  
mesi che stia alloro servizio, *et daltri quattro da eleggersi a  
minj ovvero ciptadini della Compagnia del Tempio* secondo  
et constitutioni di decta compagnia et habbi havere decto ta  
per suo salario libbre due di piccioli al mese da pagarsigli o  
setta delle elemosine come è consueto, e' quali octo buoni  
cosi electi habbino a stare in officio mesi quattro et alloro  
et apartenga di ricevere la cura di tucte la elemosine che  
lunche mole verranno alle carcere di decte Stinche, le qua  
sine sieno tenuti decti buoni huomini dare et distribuire  
partito a epoveri incarcerati secondo lordine consueto di de  
et chome et a loro parra, aggravando in queste le loro c  
Questo per expresso inteso et declarato che tucti quegli che  
lunche obbligo fussino tenuti fare alcuna elemosina a decti  
della Stinche, debbino essere tenuti a darli buoni huomini

nel presente statuto spendere delle pecunie ad cio deputate quanto necessario per lo effecto predefecto precedentemente pero gli stanamenti ordinarj da deliberarsi infra loro per sei fave nere almeno, gravando circa al modo di tale spese le loro conscientie et riducendo ro ad memoria che la roba de poveri è patrimonio di Christo. Hanno decti buoni huominj di salario piu et meno secondo che sieno et meno perfecte le opere loro o con piu et manco carità exequite et vadinne creditorj allibro della vita per esserne pagati al tribunale di Christo di quella pecunia con la quale si compera el regno vita eterna ».

Un'altra Compagnia detta di San Buonaventura, e anche Buonuomini delle carceri, venne istituita in Firenze nel 1582, e si occupava particolarmente dei detenuti nelle prigioni del Potestà, dette anche degli Otto, o del Bargello. Dai documenti esistenti nel nostro Archivio di Stato, ho estratte le seguenti notizie intorno alla opera ed allo scopo di detta Compagnia:

- 1.° Liberava ogni anno circa 350 poveri prigionieri per debito ogni sorte, la cui spesa importava circa scudi quattrocento.
- 2.° Dava il pane ogni giorno a N.° 20 in 25 poveri tra uomini e donne, nelle cameracce del Bargello, cioè once 18 in 20 per ciascuno, che ammontava ogni anno a libbre dodicimila; 9,000 delle quali si ricavavano in media raccolte a titolo di elemosina da quattro cercatori e si recavano questuando per la città, e le rimanenti libbre 3,000 si compravano a contanti.
- 3.° Provvedeva alli detti poveri incarcerati lume, olio e candele, e avevano la brace ed altri aiuti, colla spesa annua di scudi ventiquattro.
- 4.° Teneva salariato chi portava l'acqua e faceva altri servizii ai detti.
- 5.° Teneva pure un sacerdote che ogni mattina celebrava la messa, avendo eretto a questo scopo, ed a spese della Compagnia, un altare in un salone ove facevano capo le cameracce.
- 6.° Aiutava quei prigionieri che erano stati lungo tempo nelle segreterie dar loro vestimenti, se non avevano fuori chi pensasse a sovvenirli. Curava poi con grande impegno ogni specie di spirituale assistenza verso i detenuti, tanto che nessun aggravio aveva a questo riguardo l'amministrazione del Fisco. E per ciascun prigioniero che moriva alle Stinche o nel Bargello, veniva celebrata una messa per la di anima.

Tutte queste opere di carità vennero esercitate fino a che il duca Pietro Leopoldo nel 1785 non sopprime ambedue le bene istituzioni. Più tardi però lo stesso Sovrano vide la necessità di istituire una Magistratura diretta a procurare il bene morale e dei carcerati, e questa egli estese a tutto lo Stato della Toscana dove in Firenze affidato l'incarico alla Confraternita della Misericordia. Questa nuova magistratura rimase a poco a poco affievolita dal tempo ma fu richiamata in vigore col nuovo Regolamento delle carceri della Toscana approvato il 20 novembre 1845.

Forse il sig. Strauss confonde questa ultima creazione con le altre istituzioni da me citate. Noto peraltro che avendo esso di estendere la sua narrazione fino al 1700, non poteva occorrergli di parlare della nostra Misericordia e dei Buonomini, trattando un incarico che le venne dato soltanto agli ultimi del secolo XV.

E non è solo il sig. Strauss che dalla nera veste indossata dai condannati che in antico tempo al 1785 assistevano i condannati a morte tutto credere fosse la Misericordia che esercitava quel mestiere, pertanto esso tuttora una simile divisa. — Massimo nel suo *Niccolò de' Lapi* parla di alcuni famigliari di esso Nic

## CONGRESSI

---

Congresso internazionale di criminalisti, riunito recentemente a Berna aver discusso le seguenti tesi:

1. Quali sono i migliori metodi di repressione verso i delinquenti riproducibili?

*tori*: Ferri, Leveillé, von Lillenthal.

2. A quale età i giovani delinquenti debbono essere giudicati e puniti?

*tori*: Getz e Gauckler.

3. L'internamento in una casa di punizione deve dipendere dall'aver commesso un delitto?

*tori*: Moldenhawer, von Jagemann e Rollet.

4. Occorre far dipendere il trattamento da infliggere ai giovani delinquenti dal fatto che abbiano avuto coscienza della loro colpa?

*tori*: Foinitzki.

5. In qual modo la legislazione può e deve tener conto meglio di quel che ha fatto fin ora dell'interesse delle persone danneggiate dal reato?

*tori*: Altmena e Prins.

6. Occorre, in certi casi, sostituire la breve detenzione con lavori forzati o imprigionamento?

*tori*: Baumgarten e Zurcher.

---

Il 9 ottobre avrà luogo ad Anversa un Congresso internazionale per lo studio delle tesi relative al patronato dei detenuti ed alla protezione dei delinquenti moralmente abbandonati.

Il Congresso organizzato dal Governo belga ed al quale sono invitati gli Stati, ha lo scopo principale di studiare le indicate questioni divenute assai pressanti ora che il Belgio ed altri Stati, tra' quali il nostro, hanno ammessa la liberazione condizionale negli ordinamenti penali ed hanno riconosciuto la necessità di dare sempre più larga parte alla educazione e protezione dei delinquenti.

Il Congresso si suddivide in 3 sezioni che si occupano: 1<sup>a</sup> della protezione dell'infanzia; 2<sup>a</sup> del patronato dei detenuti e dei liberati; 3<sup>a</sup> della mendicizia e del vagabondaggio.

Le tesi da discutere:

### 1<sup>a</sup> SEZIONE.

*tesi*. — Con quale regime si può nel miglior modo assicurare lo sviluppo intellettuale e morale dei fanciulli, che per diverse cause debbono essere messi sotto la tutela della pubblica autorità, specialmente:

dei fanciulli delinquenti o che abbiano commesso un'azione che qualifica crimine o delitto ;

dei fanciulli vagabondi ;

dei fanciulli moralmente abbandonati.

2<sup>a</sup> tesi. — Il sistema di collocamento nelle famiglie mostra di essere taggioso per fanciulli ?

Come deve organizzarsi tal sistema ?

3<sup>a</sup> tesi. — Quali sono i casi di decadenza dell'autorità paterna ?

In caso di decadenza come bisogna regolare la custodia del fanciullo ?

4<sup>a</sup> tesi. — A quali regole deve essere sottoposta la detenzione dei fanciulli per correzione paterna ?

#### 2<sup>a</sup> SEZIONE.

1<sup>a</sup> tesi. — Quale è il miglior sistema per il patronato dei detenuti liberati ?

2<sup>a</sup> tesi. — La istituzione degli asili provvisori deve essere raccolta in un solo luogo. In qual modo questi asili dovranno essere organizzati ?

3<sup>a</sup> tesi. — La sorveglianza speciale della polizia può conciliarsi con il patronato ?

È possibile sostituire e come la sorveglianza della polizia ?



È un libro di 236 pagine, scritto con garbo e vivacità, e ricco di osservazioni originali, che leggesi con interesse sino alla fine. Eccone un rapido sunto.

A qual epoca rimonti l'origine della camorra non è facile determinarlo, perchè essa, come ogni altra criminalità associata, si organizzò nel segreto e nelle tenebre, e non apparve se non quando si sentì forte e solidamente costituita. Essa nacque e si affermò nelle carceri. I frequentatori abituali, ovvero gli anziani delle prigioni, vi stavano con agio e disinvoltura, e formavano, come sempre, l'aristocrazia, l'oligarchia del delitto. Dovette quindi sorgere spontanea in loro l'idea di far pagare qualche cosa ai nuovi arrivati, come spontanea sorse e dura tra i militari la consuetudine di far pagare da here i nuovi promossi, per *bagnare i galloni*. E siccome l'appetito viene mangiando, delinquenti uniscono la ferocia alla superstizione, così la Madonna del Carmine, venerata nel paese e simbolo dell'amor materno e della carità, fu invece fatta cognacolo delle estorsioni primitive dei camorristi.

E che sia così lo prova il fatto che la camorra, sebbene in Napoli si sia resa potente per lunghe impunità e per altre cause storiche che accenneremo, non è poi un fenomeno specifico locale. Là dove sonvi facinorosi che hanno tempo di contarsi e di organizzarsi, le associazioni a delinquere, osserva acutamente l'Alongi, non tardano ad affermarsi con mezzi ed imprese analoghi non identici a quelli della camorra. Nelle carceri di Parma e in quelle di Venezia esisteva l'uso di tassare i nuovi entrati, nel Veneto braveggiavano i detti *buli*, che disponevano a loro grado della volontà degli altri, e vedendo a tempi più recenti, il *bagartnaggio*, la *teppa*, il *barabbesimo* e gli *assi accoltezzatori* mostravano riti ed analogie con la camorra, sì da far dubitare che siano stati foggianti gli uni su gli altri.

La maggiore o minore potenza e durata di tali sodalizi van cercate fuori di essi, prosegue l'autore, nelle condizioni del popolo che sfruttano e nel Governo soprattutto che manteneva e faceva ripullulare quelle barbarie, che è reciproca e perenne sorgente delle malvagie associazioni. E difatti inetto e incurante, prima lasciò che i camorristi prepotessero in carcere, anzi li incaricò del mantenimento dell'ordine interno; per tornaconto poi li graziò e mise loro in mano la polizia politica e più tardi anche le gabelle, onde la debolezza del Governo si ripercuoteva sulle masse paurose e disciolte, che perciò più facilmente ne subivano le violenze. Qualunque sodalizio del genere, anzi, è in tali circostanze storiche non solo temuto, ma anche stimato e rispettato dal popolo oppresso, che ne crea la leggenda, attribuendogli generosità e caratteri virili, che non ebbe in realtà; così la Mafia, il Brigantaggio, la Camorra ebbero i propri poemi popolari, anche perchè furono istintivamente ammirati come una specie di selvaggia giustizia contro gli oppressori. Come in Sicilia si distinse la bassa ed alta Mafia, così in Napoli si parlò di bassa ed alta camorra, di camorra plebea e camorra in guanti gialli. Ma medesi l'A., esiste realmente l'alta camorra?

Gli stessi scrittori napoletani, che erano ritenuti i più competenti, l'ammettono decisamente. Il Mastriani, nei suoi *Vermi*, descrive minutamente quella che egli chiama *camorra elegante*, alla quale attribuisce le losche speculazioni sulla plebea sul giuoco, sulla prostituzione, sull'usura, ed afferma ch'era in relazione con la bassa, cui specialmente forniva progetti ed indicazioni o le audaci del furti.

Il *venditore di basi* è dal Mastriani descritto come un giovane elegante di dubbia provenienza, che con le parvenze dello spirito e della ricchezza, introducevasi abilmente nelle grandi case di Napoli, e, dopo averne studiata la topografia e conosciute le abitudini dei padroni, vendeva ai gregari della bassa camorra le istruzioni e i mezzi per perpetrare ingenti furti, in guisa da assicurarsi sul bottino la parte del leone (1).

Veramente il Mastriani non è una grande autorità: egli ha scritto e scrive romanzi per appendice, e naturalmente accettava ed accetta volentieri ciò che gli serve per fare dei Capitoli in'eresanti. (Nota della Redazione).

Gregarii della camorra, come di ogni altra specie di criminalità collettiva, furono in gran parte gli oziosi vagabondi; ma non tutti potevano divenirne affiliati. L'ozio e il vagabondaggio erano i segni della probabile vocazione; occorrevano inoltre audacia e coraggio, un paio di reati sulla fedina penale, i rudimenti di uno di quei mestieri che potessero facilitare il lavoro della setta.

Da principio forse i predisposti dovettero conoscersi in carcere, e scendere in piazza in cerca di adepti e proseliti, più tardi invece gli aspiranti che ricercarono l'alto onore del noviziato nell'associazione, cioè col crescere delle offerte diminuì la facilità di esservi ammessi.

Indipendentemente dalla fama stabilita di *mala vita* o, come essi di giovane *annurato* (onorato), l'aspirante veniva sottoposto alla vigilanza di un socio, che doveva studiarne il passato ed il carattere. E si ricercava una onestà *sui generis*, e cioè il non aver moglie e sottile alla prostituzione, il non essere stati personalmente convinti di passiva, e, soprattutto poi, il non aver avuto mai relazioni di sorta con la polizia e colla marina militare (1).

Più tardi però queste consuetudini, che difedero alla setta una vernice di onestà e fiera, si pervertirono e si vide la camorra tra i propri statuti, ingraziarsi con regali e spionaggio la polizia, tradirsi reciprocamente, e reciprocamente offendersi e rubarsi.

Il socio incaricato dell'inchiesta sull'aspirante, se era soddisfatto, ne scrutava il carattere ed occorrendo ne completava l'educazione. Si assicurava quindi se sapeva maneggiare con abilità e coraggio il coltello, ponendolo a caso di fare qualche *zompata* o *tirata* (sfida al coltello) *a* o *a cassa* (al braccio o al petto); osservava se era capace di vivere di (a spese altrui), di ingannare e disobbedire a chiunque non appartenesse alla setta, e gli andava ripetendo che bisognava rinunciare a tutti gli affari

della città e suddividendosi in otto gruppi o *paranze* a seconda degli incarichi o della specie di occupazione cui erano addetti. Si ebbe così il capo dei capi, un pseudo gran maestro o pontefice massimo, che affermarsi risiedesse nel quartiere Vicaria. — Egli, coi capi delle sezioni o paranze, formava il Gran Consiglio, il senato della Società, cui erano devolute le questioni d'interesse generale, i giudizi d'appello, le decisioni di maggiore importanza, tutto ciò, insomma, che occorresse per tener vivo e potente il gran centro strategico, la grande unità del sodalizio. I responsi di questo supremo tribunale venivano ciecamente, religiosamente eseguiti, e se trattavasi d'una vendetta, d'un colpo di mano audace, bisognava calmare i bollenti ardori, l'emulazione entusiasta dei *picciotti* che si contendevano l'alto onore di esserne esecutori.

Ciascuna paranza aveva una specie di comitato o consiglio direttivo composto dal *Capo di società* (presidente con doppio voto), del *contaiuolo* (contabile cassiere), del *primo voto* (socio anziano) e del *chiamatore* (segretario). Le paranze suddividendosi in tre *camere*, quella dei *proprietari* (cammorristi), quella dei *picciotti di sgarro*, e quella dei *giovinotti onorati*, e ciascuna aveva il suo consiglio direttivo. Le discussioni procedevano dall'anziano al più giovane, e le deliberazioni si prendevano a maggioranza di voti — Ai proprietari era permesso di intervenire nell'assemblea dei picciotti, ed a questi in quella dei giovanotti, ma ai dipendenti era vietato presenziare le riunioni dei superiori, che giudicavano anzi in appello delle controversie di quelli. Le paranze della città e delle carceri erano indipendenti tra di loro, padrona di ciascuna dei propri guadagni, delle discipline e della giurisdizione sui propri membri; ma negli interessi generali e nelle grandi imprese furono sempre solidali, e si aiutarono scambievolmente anche nelle vendite.

Il servizio o lavoro era fatto a turno giornaliero: ciascuna paranza, cioè, aveva il camorrista, il picciotto ed il giovanotto di giornata, questi due per *prerogative*, il primo per sorvegliare, per intervenire nei casi necessari, e per avere il guadagno della giornata, che versava per intero al capo. Erano previsti i segni di riconoscimento, di sospensione, di surrogazione, ecc. Si arrestava il capo? il contaiuolo? il camorrista o picciotto di giornata? Colui che occupava il grado immediatamente inferiore ne occupava il posto. Si mettevano alla berlina o in segreta? I soci, per ordine di anzianità, ne assumevano tosto le funzioni. Le sostituzioni eran pronte perchè tacitamente prestabilite.

Per l'organismo e per le funzioni eran prescritti tutti i casi acciòchè la associazione potesse difendersi e trionfare d'ogni attacco, così del pari eran prescritte le norme sostanziali e formali per la ripartizione dei guadagni. Questi, come fu detto, erano scrupolosamente e per intero versati al capo, e da quest'ultimo al contaiuolo, che li teneva a disposizione della società. Alla fine della settimana o della quindicina, secondo i casi, si riuniva la società per la ripartizione del prodotto della camorra dicevasi *barattolo* se proveniva dal giuoco, *sbruffo* dalle varie estorsioni e dai furti. Si prelevava dal totale la parte riservata alle spese sociali, poi quella pel suoi carcerati e per la loro assistenza medica; veniva poi quella pel vecchi pensionati, per le vedove e per le famiglie dei detenuti, quindi per ordine gerarchico quelle grasse dei capi e grati, ed il resto in parti eguali era diviso ai camorristi proprietari. Solo in occasione di straordinari di feste ed onomastici era fatta qualche regalia ai picciotti, consistente per lo più in una *tavotella* (desinare). Del barattolo fruivano solo gli attivi (in attività di servizio), mentre ne erano esclusi i *chiandati* (pensionati), cioè i sospesi ma consapevoli dei guadagni, e gli *impediti di tragente*, (e la *gente*) cioè i sospesi anche di funzioni.

A viene poi a trattare della camorra detenuta nel passato e nell'attualità della camorra libera, che esercitavasi sui postriboli, nelle bettole, sul mercato, sulle vetture pubbliche, nei teatri e spettacoli, sul lotto clandestino, sulle tasse e sui dazi, sulla religione e sugli incanti. S'intrattiene quindi sulla repressione e sulla prevenzione, intorno alle quali ei dà suggerimenti e rimedi.

G. BIANCONI.

## VARIETÀ

**Dono di S. M. l'Imperatore di Russia.** — S. M. l'Imperatore di Russia gnato di offrire in dono al Direttore Generale delle Carceri sig. comm. Scalia, Delegato Ufficiale del Governo Italiano al recente Congresso Penitenciaro di Pietroburgo, un magnifico cofano contenente un esemplare del « Antiquités du Bosphore Cimmérien » in tre volumi artisticamente legati.

**Costruzioni carcerarie.** — Come i nostri lettori già sanno, fu pubblicata in occasione del Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo, un volume contenente tipi di celle, cubicoli, bagni, parlatori, passeggiatoi ecc. ecc. frutto di un lavoro accuratissimo dell'Ufficio tecnico presso la Direzione Generale delle Carceri fu molto lodato dalla stampa, ed in una rassegna dell'*Opinione* si legge: « L'opera è di grande importanza non solo nei riguardi della utilizzazione dei luoghi di pena, ma essa è altresì di grande utilità per gli ingegneri italiani per gli allievi delle scuole di applicazione che vi troveranno raccolte tutte le necessarie cognizioni di tecnica carceraria ».

Un esemplare dell'Album elegantemente legato, con doratura e miniature sulla copertina, fu presentato a S. M. il Re che lo accolse con benevolenza.

Il Collegio degli ingegneri e degli architetti di Palermo lo ha riconosciuto di suprema importanza per la compilazione dei progetti degli edifici carcerari; la Società degli ingegneri e degli architetti italiani residenti in Italia ha dichiarato che « tale pubblicazione viene a colmare, in splendido modo, una grave lacuna nella letteratura tecnica nazionale » — Il direttore della Scuola di applicazione per gli ingegneri in Napoli, dice che l'Album è di grande importanza ed utilità per quegli Allievi ingegneri.

**Camorra e mala vita.** — Nel distretto giudiziario di Trani sembra si

Cascun gruppo aveva i suoi capi supremi, e le compagnie parziali i capi che li guidavano al mal fare.

Si afferiva ancora che nei giorni festivi queste combriccole di malviventi solevano marciare a gruppi per la città e per altri luoghi; nessuno dei componenti asportava armi, ma è sufficientemente stabilito che erano seguiti da altri che ne portavano parecchie, onde, sorgendo il bisogno, potessero somministrarne, e ciò facevasi per precauzione.

Tutto ciò che si trattava nel seno di detta associazione, o si complottava ed eseguiva dai soci, non era comunicato a chicchessia; si serbava il più scrupoloso silenzio, ed era sancita la morte pel socio che defezionasse o tradisse i consoci.

g) L'ingresso nella carriera era deliberato, ed al socio novizio che entrava a farne parte, si prescriveva l'obbligo di *prestare giuramento sulla punta del pugnale*; lo si faceva giurre, ed a lui eran letti i patti stabiliti nello statuto delittuoso. E perchè nessuno potesse venir meno al dovere del pagamento settimanale della tassa, erasi stabilita una sanzione penale.

Il capo ordinava che colui che non aveva soddisfatto il proprio impegno fosse da altri consoci o *schiaffeggiato* o *preso a calci* od anche *ferito*.

E sul *Fanfulla* del 27-28 agosto si leggono le seguenti curiose informazioni che un corrispondente da Bari manda sul *tatuaggio nella mala vita*.

La nota più caratteristica degli affigliati alla *mala vita* barese è il tatuaggio. Lo si fa con un lungo ago acuminatissimo bagnato in un liquido azzurro: si perfora con esso la seconda epidermide e a piccoli forellini si fanno i più svagati e strambi disegni. Predomina sempre un gran cuore, il solito cuore passato da una freccia. Per lo più il tatuaggio si fa sulle braccia, ma vi sono parecchi tatuati in altre parti del corpo, e qualcuno ne è tutto coperto, tranne le mani e la faccia sino all'attaccatura del collo.

Veramente, il tatuaggio nelle braccia è un'antica abitudine dei nostri facchini, molti dei quali, oltre il cuore, hanno pure tatuato il proprio nome e cognome: vi ha però differenza tra questo genere e quello usato dagli appartenenti alla *mala vita*.

Un segno di riconoscimento il tatuaggio non può essere: bisognerebbe aversene per servirsene; a me pare sia semplicemente una prova di resistenza ai patimenti, la prima prova che da chi vuol entrare a far parte della *valorosa* associazione, e pare anzi fosse un dovere per i capi di farsi maggiormente tatuare.

Si sa infatti che uno di questi, il più temuto, non ha sul suo corpo un minimo spazio non tatuato, ha bellissimo disegni, specialmente dove c'era maggiore comodità di spazio: serpenti, teste di cavalli, moti, nomi di amici e di donne — forse amanti — ed è curioso che dal tatuaggio non è risparmiata nessuna parte del corpo, proprio nessuna.

I tatuatori, e ve ne sono degli abilissimi, — hanno speciale considerazione e speciali compensi, ma il loro numero è in decrescenza.

**Una esecuzione capitale in Spagna.** — Noi parlammo più volte di un gravissimo reato commesso a Madrid nel 1888: la vedova Varela era stata trovata morta e a metà bruciata; la domestica Higinia Balaguer era stata trovata piangente sul cadavere della sua padrona, e appariva come pazza dal dolore.

La Varela aveva un figlio imprigionato per sevizie gravi contro la madre. La voce pubblica accusava costui, e la fantasia popolare riuscì a creare tutta una leggenda attorno al giovane Varela, che di nascosto avrebbe abbandonato il carcere per compiere il delitto, e quindi vi sarebbe ritornato.

Il processo durò lungo tempo, e per parecchi mesi i magistrati furono nella maggiore indecisione. Finalmente furono tratti, e questo pure narrammo, innanzi la Corte d'Assise come accusati della uccisione della Varela, per scopo di furto, la domestica Higinia Balaguer e certa Dolores Avila, donna di pessimi precedenti.

La Balaguer confessò il delitto; ma sostenne che la Avila lo aveva preparato ed eseguito, non essendo ella che complice, poichè aveva aiutato la Avila a gettare a terra la vittima.

È noto che la Corte d'Assise non venne a questa conclusione, e condannò

la Balaguer alla pena capitale, come autrice principale, e la Dolores 17 anni di lavori forzati come complice.

La Balaguer è stata ora giustiziata.

La vigilia del giorno in cui le si comunicò il rifiuto della grazia ella cegramente con un'altra detenuta, sua amica favorita, che in quel giorno terminava la sua condanna. Dopo questa cena Higinia dormì quale Verso le 3 del mattino il direttore della prigione delle donne, l'elemo l'avvocato difensore della condannata e alcuni guardiani, si recarono gliarla per condurla alla prigione destinata ai condannati.

La condannata mostrò sulle prime coraggio, e non venne meno che al u di congedarsi dalle compagne di prigione. Le grida, le imprecazioni, gli urli ti delle detenute, nei corridoi e nelle celle, produssero un chiasso infern:

Si fece entrare Higinia in una carrozza cellulare, che partì al galopp tata da gendarmi a cavallo.

La Higinia fu consegnata alla confraternita di Pace e Carità. Questa ternita, fino dal medio evo, guarda, veglia, consola i delinquenti da ultime ore che hanno da vivere. La loro missione consiste nel render grave l'orribile e inumana tortura che la legge spagnuola infligge ai con facendoli passare ventiquattro ore in cappella ardente, in faccia alla lo inevitabile, scientemente posti a pochi metri dal patibolo.

Un altare, dinanzi al quale si dicono parecchie messe, degli ingino sui quali i fratelli della Pace e Carità recitano delle preghiere, un letto e un seggiolone, e una tavola per la paziente; grandi ceri accesi, la p miaperta, per permettere a curiosi di alto lignaggio, a giornalisti, a i di venir a contemplare quest'agonia di ventiquattro ore, il silenzio d lerie della prigione rotto dal rumore dei passi, dal mormorio delle v focate dei guardiani o dei visitatori, dalle grida dei detenuti, o dai lo che ripetono le salmodie degli agonizzanti, o le campane lontane dell

o della giustiziata, le tolsero la veste dell'esecuzione e le misero un abito  
ioso.

cadavere fu trasportato al cimitero dove è un riparto speciale per con-  
danni a morte; si recitò poi una messa per l'anima di Higinia Balaquer; e  
dopo l'uso della Spagna, i magistrati che l'avevano condannata, il pubblico  
terro, i giudici d'istruzione vi assisterono.

(Dalla *Nazione* del 1° agosto.)

**esecuzione elettrica a New-York.** — Il condannato Kemmler fu svegliato  
brutto, dal suo guardiano.

vestiti con cura insolita, e fece colazione.

Dopo il pasto, il dottore Houghton e il cappellano Yates penetrarono nella cella.

Quando Kemmler disse senza commuoversi:

«Vedo che mi venite a farmi i vostri addii. Son pronto, e spero che Dio

mi coglierà presso di lui.

«Io spero — rispose il prete.

«I sacramenti furono amministrati, in seguito, al condannato; dopo di che,  
Kemmler entrò per leggergli l'ordine di esecuzione.

Kemmler vuotò un bicchiere di vino; poi fu condotto nella sala in cui l'istru-  
zione di supplizio era stato allestito.

Kemmler era completamente vestito, ma non aveva cappello.

Il regista del segioglione elettrico non lo fece trasalire; e senza emozione  
Kemmler, egli si assise sullo sgabello situato accanto al segioglione elettrico.

Kemmler si domandò se avesse da fare qualche dichiarazione.

Kemmler si contentò, per tutta risposta, di augurare buona fortuna in que-  
sto mondo e nell'altro, agli assistenti; e aggiunse:

«Io vado in un mondo migliore.

Kemmler si ordinò di levarsi la giacca ed il gilè, e se li levò.

Kemmler senza difficoltà, s'assise nel segioglione fatale, al quale fu legato solidamente.  
Il suo sangue freddo era tale, che egli stesso fece notare che un braccio  
era ben legato.

Kemmler gli si mise il casco, e l'*attorney* diede il segnale dell'esecuzione.

Kemmler aveva che stabiliva il passaggio della corrente fu abbassata.

Kemmler proprio sussultò vivamente, e le membra si contrassero.

Kemmler i medici pretendevano che quelle contorsioni fossero affatto naturali, il che  
Kemmler impediva che fossero orribili a vedersi.

Kemmler il condannato cacciò un profondo sospiro poi il corpo s'irrigidì.

Kemmler il dottore Spitzker s'avanzò, e dopo un sommario esame, disse che il con-  
dannato era morto.

Kemmler in pochi minuti erano passati da che si era stabilita la corrente.

Kemmler il soffio sembrava uscire ancora dalla bocca del Kemmler in apparenza  
brutto. Poi il petto si sollevò convulsivamente, ed erano sempre le stesse  
contorsioni orribili e gli stessi movimenti convulsivi della mascella.

Kemmler il spettacolo era talmente spaventevole che uno dei giornalisti presenti, svenno.  
Kemmler i presenti erano inorriditi.

Kemmler il medico fu situato di nuovo sul capo di Kemmler, e si fece passare una  
corrente elettrica attraverso il corpo.

Kemmler il momento in cui la corrente passò, gli assistenti sentirono un odore di  
Kemmler i medici di capelli bruciati.

Kemmler il tempo durare il passaggio per 17 secondi.

Kemmler i medici di nuovo diagnosticarono la morte di Kemmler aggiungendo che  
Kemmler i medici i respiratori e le contrazioni erano affatto naturali, e che queste  
rappresentavano una semplice reazione muscolare, e che la prima cor-  
rente aveva bastato a determinare la morte.

Kemmler i medici che hanno assistito all'esecuzione, si sono pronunciati ener-  
gicamente contro la sua barbarie.

— Non ci saranno più mai esecuzioni elettriche — ha dichiarato Fouller. — Questo è stato un massacro senza nome!

Il dottor Giorgio Schrady ha detto:

— Ho veduto appiccare molta gente, ma non avevo mai visto nulla ributtante!

L'opinione generale è che questa esecuzione è stata un'infamia or non deve mai più rinnovarsi.

Si domanda che s'abroghi la legge sull'esecuzione per mezzo dell'elettricità. Qualche giornale stampò anco queste notizie:

Edison fu interrogato sulla nuova esecuzione elettrica di Kemmler.

L'illustre elettricista biasimò vivamente i medici perchè scaricarono l'elettricità sul capo di Kemmler, mentre i capelli non sono buoni conduttori.

Disse che si doveva comunicare l'elettricità alle mani e la morte sarebbe stata istantanea.

Però, con buona pace degli'inventori di questa notizia, devo aggiungere che la scarica elettrica non si scarica soltanto alla testa, ma ben anco all'intera colonna vertebrale.

Sulla nuova Caledonia pubblicò nel dì 26 luglio un supplemento al numero 100 del giornale parigino *Le Figaro*. — La massima parte delle notizie in quel lavoro sono da lungo tempo conosciute dai lettori. Però questa osservazione non sarà discara ai nostri assidui. — Così dal capitolo *notabilità* togliamo queste linee: « In un caffè-banco . . . un uomo di mezza barba e capelli grigiastri era assiso innanzi ad un bicchiere di assenzio. Le spalle quadre davano indizio di una forza poco comune; gli occhi vivaci infossati sotto il folto arco sopracciliare dinotavano l'astuzia, la forma quadrata del mento rivelava la tenacia e la testardaggine.

« Ecco il padre *Chopinette* mi disse a voce bassa il mio cicerone . . . »



## SUL DELITTO NATURALE

---

(Risposta al GAROFALO)

*nuova scuola criminale* ha l'indiscutibile merito di avere fer-  
attenzione degli studiosi e dei Governi sul grave ed importante  
na della penalità. La frequenza colla quale si succedono le edi-  
l'le opere di questa *scuola*, dimostra con quanto favore esse  
o accolte in Italia e fuori.

ochi anni di fatti il Garofalo, senza parlar del Lombroso e del  
ha avuto, meritamente, la singolare fortuna di veder la seconda  
a della sua Criminologia. La quale, rifatta in vari punti e meglio  
a, si presenta più efficace ed interessante.

, come l'autore stesso dichiara, egli « non ha potuto abband-  
: pure un solo dei principj fondamentali da lui seguiti. »

come nessuno potrà fare rimprovero al Garofalo di questa sua  
a; così egli non vorrà certo aversi a male se quelli che fecero  
ntemente delle osservazioni critiche alla sua pregevole opera,  
teranno a mantenerle e ad insistervi.

ichè fra costoro mi trovo anch'io, al quale il Garofalo si è com-  
o rispondere con quella cortesia e quello acume che lo distin-  
; mi sembra doveroso di esporre le ragioni che m'inducono a  
erare nelle mie idee.

a dubbio, il cardine sul quale si aggira l'opera del Garofalo, è  
etto del « delitto naturale », che egli definisce, come è noto:  
essione di quella parte del senso morale che consiste nei senti-  
*altruisti*, la *pie'ù* e la *probità*, in guisa che l'offesa ferisca non  
parte superiore e più delicata di tali sentimenti, ben-ì la parte  
più *comune*, che è considerata come patrimonio morale indi-  
bile di ciascun individuo nella comunanza sociale » (1).

questo modo di concepire il *delitto naturale* io feci al Garofalo  
osservazioni (2). Notai anzi tutto che avendo egli riconosciuto  
possibilità di ottenere la nozione del *delitto naturale* mediante  
si delle *azioni umane*, questa impossibilità dev'esser maggiore,

-----  
GAROFALO. *Criminologia*, p. 36, Torino 1891.

*Tr. Genesi e funzione delle leggi penali*, p. 151 e seg. Roma 1889.

*Carceraria* — Anno XX.

intraprendendo, come egli fece, l'analisi dei sentimenti. Ed in  
io dissì, o le azioni umane sono l'*indice* dei sentimenti, o non lo  
Se lo sono, il delitto naturale, dato che vi sia, deve trovarsi tanto  
azioni, quanto nei sentimenti, con questo di particolare, che sa  
facile rinvenirlo nelle azioni, perchè meglio determinate ed acce  
anzichè nei sentimenti. Se non lo sono, come farete, soggiunsi,  
vare e determinare il *delitto naturale* in sentimenti che non si  
festano nelle azioni umane? (*Genesi e funzione delle leggi* 1  
pag. 156).

In secondo luogo osservai che avendo il Garofalo affermato  
delitto naturale *è sempre* un'azione dannosa, egli non aveva più  
di cercarlo a traverso i sentimenti, ma doveva invece dedurlo  
leggi della vita, cioè dalle azioni che tendono a produrre la  
o la infelicità del genere umano.

Aggiunsi poi che data un'azione la quale ferisca il sentimento  
della pietà e della giustizia di un popolo, è molto pericoloso ric  
se la detta azione sia o no dannosa, perchè il *sentimento* stess  
cendo velo alla ragione, condurrà a ritenere *sempre* dannosa la  
azione. anche quando effettivamente non lo sia. Notai parimen

nte il senso morale medio della comunità civile, spinge o no  
ta, per intrinseca sua natura, a reagire nel senso di prevenir  
mezzi idonei che l'azione venga commessa? Se la spinge a reagire,  
si dev'essere, ogni altra ricerca diventa inutile; se non la spinge,  
e giova studiare le ferite che le azioni arrecano ai sentimenti?  
poi dite, aggiungevo, che lo spingerla o no dipenda dalla cono-  
za della natura malefica o benefica dell'azione; allora rispondo che  
delitto giusta le *leggi positive* è un *delitto naturale*, imperocchè, data  
za grave al sentimento medio ecc., e la conoscenza della natura  
ica dell'azione, deve *necessariamente* scaturirne la reazione penale.  
in fine asserite che la *lesione grave al sentimento medio* e la  
enza della *natura dannosa* dell'azione, *ora spingono ed ora non*  
*no* la società a reagire, allora il vostro ragionamento, conchiu-  
è contrario alla legge di causalità, è un assurdo; è nè più nè  
come dire che, combinando due volumi d'idrogeno con un vo-  
di ossigeno, possa aversi ora l'acqua ed ora il vino ». (Op. cit.  
5 e seg.).

ai ancora che una teorica qualunque, per dirsi scientifica, deve  
re, se non tutti, almeno la maggior parte dei fenomeni dei  
tratta. La teorica sul *delitto naturale* del Garofalo, al contrario,  
solo *una piccola parte* dei fenomeni criminosi, e perciò si ri-  
nesatta e manchevole.

za negare poi che nei popoli civili si riscontrano, in tutte le  
a un grado maggiore o minore, i sentimenti altruistici della  
e della *giustizia*, domandai se gli uomini si astengano dal nuo-  
agli altri in grazia di tali sentimenti, o per altre ragioni. Ed  
vai che gli uomini, per regola, amano sè stessi, i loro figliuoli  
loro parenti *molto più* degli estranei. In tutti i casi quindi nei  
l'amore e l'interesse proprio e dei congiunti vengono in con-  
coll'amore e l'interesse degli altri uomini, si finisce ordinariamente  
acrificare questi in favore di quelli. E su tale particolare ricordai  
secondo gl'insegnamenti dello Spencer l'*egoismo* è necessario più  
*altruismo*, e che « la maggior somma di felicità potrà sola rag-  
gersi quando entrambe queste tendenze contrarie si *concilieranno*,  
tutto però che l'*egoismo resti prevalente* » (1). Il Garofalo intanto

---

SPENCER, *Le basi della morale*, cap. XIII, p. 276 e seg. — VACCARO, *Genesi e  
zione ecc.* pag. 163-169.

deduce il suo *delitto naturale* dai soli sentimenti altruisti è cosa certa che tutti i popoli della terra sono presentemente più *egoisti* che *altruisti*, e mentre l'ideale più elevato, a aspirare il genere umano nei secoli venturi, non potrà scendere che all'*altruismo*, ma si bene da una migliore *conciliazione* tra l'*egoismo* e l'*altruismo*.

Ma dato pure, aggiunti, che gli uomini siano così pietosi come li desidera il Garofalo, siccome egli riconosce che il sentimento della pietà è molto più istintivo e profondo di quello della giustizia, è chiaro, io dissi, che sorgendo un *confitto* tra questi due sentimenti non vi sarà modo di raccapezzarsi colla nozione del *delitto naturale*. Ed in vero saranno morali od immorali, delinquenti o non delinquenti, ad esempio, quei filantropi, i quali, trascinati dalla pietà a violare la *probità*, rubano ai ricchi per dare ai poveri? Se si guarda al sentimento della pietà essi devono considerarsi come *moralmente onestissimi*. Se si guarda invece al sentimento della *probità* essi sono immorali e delinquenti.

Il *delitto naturale* insomma, fondandosi su due ordini di sentimenti, cioè su quelli relativi alla pietà, e su quelli c

generale, sia perchè i governanti, anche quando lo vogliano, non hanno il potere di far quello che reputano più conveniente. Queste ricerche quindi si riducono a *mere idealità*, e tali sono ritenute dagli stessi metafisici.

Ma il criminalista positivo non può concepire altrimenti il *delitto*, non come un'azione vietata dalla legge, sotto la minaccia d'una pena. Esaminando poi le svariate e molteplici azioni che nei diversi luoghi e ai diversi tempi sono state colpite di pena, è facile scorgere che il delitto ha in se stesso la ragione di essere, ma nel fine che il potere costituito si propone di raggiungere, vietando questa o quell'azione. L'immaginare quindi l'azione vietata, cioè il *delitto*, come qualche cosa che esista per se, indipendentemente dal potere sociale da cui emana il divieto, e il fine che esso si propone di raggiungere, è un esercizio mentale di cui non riesco a comprendere l'importanza.

Pei metafisici i quali ammettono il *libero arbitrio*, e ritengono che il potere costituito sia, fino a certo punto, arbitro di vietare questa o quell'azione; una ricerca che prescinde dalle *leggi positive* si comprende. Ma al sociologo criminalista, il quale non può ammettere alcuna libertà di azione nel corpo sociale, la ricerca del *delitto naturale*, cioè di qualche cosa indipendente dalle leggi positive, è un assurdo. Imperocchè della stessa maniera che la esplosione d'un cannone obbedisce a certe leggi di fisica, di chimica e di meccanica, così il potere costituito, vietando non vietando questa o quell'azione, obbedisce a certe *leggi naturali necessarie* della società umana. Quindi, ogni azione che il potere costituito proibisce colle minaccia di una pena, è un *delitto naturale*, anzi l'unico delitto naturale che *esista*, è precisamente quello che le leggi considerano come tale. (Op. cit. p. 175 e seg.).

Ho voluto riassumere le obiezioni da me fatte al Garofalo, sia per risparmiare questa fatica al lettore, sia per metterlo in grado di apprezzare meglio la confutazione fattane dall'insigne sociologo napoletano.

A dir vero, egli non ha creduto di dover rispondere a tutte le menzionate obiezioni, ma soltanto a tre che gli saranno sembrate forse le più importanti. In primo luogo il Garofalo riconosce che qualsiasi violazione della legge è un *fatto naturale* com'è un *fatto naturale* la stessa emanazione d'ogni legge e la sanzione appostavi, « e che perciò ogni delitto è un *fatto naturale* ». Nondimeno egli crede che io « scambi il significato delle parole », imperocchè quando egli ha parlato di *delitto naturale*, ha voluto intendere *ben altra cosa*. (Criminologia, pag. 45).

Se il Garofalo, coll' espressione « delitto naturale », avesse inteso il delitto naturale *vero*, cioè quello che scaturisce da *condizioni reali e necessarie della vita sociale*, io non avrei avuto alcun motivo di contradirlo. Invece è precisamente perchè egli, parla di *delitto naturale*, intende una *cosa diversa* da quella *nata*, che io mi sono fatto lecito di osservare che *questa cosa è una cosa immaginaria*. Egli di fatti chiama *delitto naturale* un numero di *azioni ideali*, nè più nè meno come facevano i nostri da Grozio in giù.

Non chiamavano essi *diritto naturale* certi fantastici ed improdotti della loro fantasia? Il *delitto naturale* sarebbe adunque non m'inganno, una specie di quel genere; sarebbe in *apparente*, ma in *sostanza ideale e metafisico*.

È questo difetto che deplorai allora, e deploro adesso; e domo che il Garofalo, il quale è profondo nelle discipline biologiche e sociologiche, il Garofalo che ebbe cura di dichiarare che *dev'essere definito dal naturalista* (1) (io avrei detto dal sociologo) avrebbe dovuto darci una nozione del reato più solida e più

Su questo primo punto quindi la mia osservazione è so-

autori una grave anomalia, il difetto di quella parte di senso morale che l'evoluzione ha reso quasi universale ». (*Criminologia*, pag. 42).

La prima ricerca adunque dev'essere diretta a determinare le azioni *punibili*; la seconda a vedere quali fra esse rivelino l'anomalia di cui parla il Garofalo. Ma io domando: Con quale criterio deve procedersi per distinguere le azioni *punibili* da quelle *non punibili*? Il Garofalo non lo dice. Oltre a ciò, quando si è riuscito a conoscere quali sono le azioni che *debbono* punirsi, che bisogno vi è di ricercare, fra esse, quelle che rivelano l'anomalia di cui trattasi?

Come accade poi che sola una parte delle azioni *punibili* riveli la grave anomalia di cui parla il Garofalo? Come accade che vi sono azioni *punibili* che non rivelano tale anomalia? E se è così, a che serve il criterio assunto dal Garofalo come pietra di paragone?

D'altra parte come si spiega che il *sensu morale medio* delle nazioni civili permette che si punisca un gran numero di azioni che non offendono i sentimenti fondamentali della *pietà* e della *probità*? Tutti

dolori e le sofferenze che vengono inflitti, *ingiustamente*, a questi uomini *pietosi* e *probi*, non muovono ad indignazione la *pietà* e la *probità* dei loro simili? La coscienza di costoro non si ribella contro questo genere d'iniquità? Ogni *pietoso* e *probo* cittadino non trema quando vede condurre in carcere un altro cittadino *pietoso* e *probo* come lui? Non trema pensando che domani potrà toccare a lui la stessa sorte?

Il caso è molto grave, e, quel che più monta, è inesplicabile colla teoria del Garofalo.

In secondo luogo egli dice che io sono il solo fra i suoi critici che mi rido dell'altruismo, « il quale sarebbe per me una parola vuota di significato ». (*Criminologia*, pag. 45).

Io però credo di non aver mai affermato nulla di simile. Ho detto invece che il Garofalo fonda il suo delitto naturale *soltanto sull'altruismo*, trascurando del tutto l'*egoismo*, il quale è necessario quanto il primo, e forse più, alla conservazione e alla felicità del genere umano. — Io ho detto che *presentemente* gli uomini sono più inclinati all'*egoismo* che all'*altruismo*.

« Senza dubbio, io scrissi, la gran maggioranza degli uomini civili si astiene dall'offendere, in *dati modi*, la persona e la proprietà altrui; ma bisogna negare l'evidenza dei fatti per sostenere che questo modo di condursi dipenda, come dice il Garofalo, dai sentimenti della *pietà* e dalla *giustizia* che spingono a *non recar dolore agli altri* ».

« Se voi dite, aggiungevo, che gli uomini si astengono dall'offendere gli altri per *pietà verso sè stessi*, in quanto che *temono* l'opinione pubblica, i castighi minacciati dalla religione e dalle leggi, allora vi comprendo. Se dite che questo *timore*, diventato incosciente, per trasmissione ereditaria, fa rifuggire da certe azioni, possiamo intenderci. Ma se volete convincermi che tutto ciò sia dovuto alla *pietà verso gli altri* e al *sentimento della giustizia*, dirò: può darsi, ma non ci credo.

« Se voi dite che la ragione, la quale spinge gli uomini a vietare certe azioni sia riposta nella *pietà verso sè stessi*, in quanto *temono* dei danni; se voi dite che la loro commozione, nell'apprendere la notizia d'un delitto, dipende dal *timore* di restarne vittima, siamo d'accordo. Se aggiungete che l'eredità e la selezione hanno *fixato* questo *timore* nell'organismo in modo che, divenuto *istintivo*, si *ri-*desta *inconsiamente*, mi sottoscrivo; ma se volete sostenere che questa commozione sia *pietà o giustizia*, sarò costretto a contraddirvi. *Con ciò non voglio sostenere che la pietà e la giustizia non esistano; affermo soltanto che gli uomini (oggi) sono molto pietosi e molto giusti quando si tratta di loro stessi e dei figliuoli, e poco pietosi e poca*



ra, e come la storia mostra ad ogni piè sospinto, nell'umanità sono stati frequentemente puniti, per ignoranza e superstizione, un numero di fatti innocentissimi, e che non *ledevano alcun interesse* l'aggregato; ed al contrario sono rimasti impuniti fatti *assai nocivi* alla vita e alla prosperità degli uomini.

Anche quando però le cose stessero perfettamente come dice il Garofalo, l'obiezione da me fattagli resterebbe intatta. Ed in vero, poco importa che si puniscano le azioni in quanto ledono più vivamente l'interesse e la moralità dell'aggregato, perchè, anche in questo caso, le pene e concorreranno sempre, *come esperienze dolorose divenute ereditarie*, a formare il senso morale. Perciò, allorquando si chiede al senso morale quali azioni *dorrebbero punirsi*, questo deve per forza rispondere: le azioni già punite. — Ed eccoci entro il circolo vizioso cui parlavo. Debbo dire anzi che la risposta del Garofalo *aggrava* l'obiezione. Imperocchè io dissi solo che il senso morale è *dotato* non interamente, ma in *gran parte* all'azione delle pene, le quali, essendo state spesso *contrarie* alla vita e alla prosperità dell'aggregato, vengono *combattute* da un numero di *sentimenti contrari*, che *col tempo* fa col tempo prevalere, inducendo all'abolizione di esse pene. Non è invece che le pene, fin dalla loro origine, siano dirette costantemente contro azioni che ledono gl'interessi dell'aggregato, la scelta morale, invece di combattere la loro azione, non può che *rafforzarla rendendola immobile*. Un'opinione pubblica *contraria* a date pene può nascersi solo quando queste *non abbiano corrisposto nè corrispondano* proprio agli interessi della comunità, e non mai quando abbiano favorito e favoriscano *costantemente* il bene di essa.

Non comprendo perciò come il Garofalo possa parlare di un'opinione pubblica che non considera disonoranti o infamanti certi fatti, come il furto, l'adulterio, i reati politici, malgrado il disposto delle leggi.

Questa opinione pubblica son io che ho dritto di parlarne, non il Garofalo. Ed io dissi che le pene sono un *mezzo imperfetto di punizione* (*Genesi* ecc. pag. 144) come provano i reati che si commettono quotidianamente malgrado la minaccia dei castighi.

Intorno al modo poi come l'opinione pubblica giudica certi fatti delittuosi, vi sono molte cose a considerare. In China, ad esempio, l'opinione pubblica riguarda con molta indifferenza un buon numero di reati comuni, punibili anche colla morte; tanto è vero che si permette al reo di farsi sostituire da un innocente, che subisce in sua vece la pena.

I reati politici al contrario sono riguardati con grand'orro-  
deriva non solo dal rigore delle pene, che hanno prodotto neg-  
tanti del celeste Impero un *ribrezzo istintivo* per questa sorta  
litti, ma anche dalla stabilità del Governo e dalla forma pat-  
di esso. In Europa invece, dove i rivolgimenti politici sono fi-  
tissimi, dove la classe politica gareggia accanitamente per affe-  
potere; è naturale che si abbia una certa indulgenza per que-  
nere di reati, perchè ciascuno sente di potervi prima o poi c-

È per l'identica ragione che in America non si punisce la  
rotta; ed in Europa il giuoco della borsa e molti altri mezzi  
rali e sfacciati di rovinare altrui.

Le leggi che tutelano la proprietà sono senza dubbio *en-  
mente politiche*: eppure chi ruba un pollo, anche quando sia  
dall'amore paterno o da altro nobile sentimento, è riguardato c-  
nione pubblica come un infame. Chi al contrario con raffinata p-  
e con insidiosi accorgimenti, che costituiscono il così detto *dol-*  
riesce a carpire un patrimonio e a gittare sul lastrico una in-  
miglia, viene giudicato dall'opinione pubblica come un uom  
*arveduto e scaltro*.

Sinceramente io credevo che sarebbe riuscito facile a chicchessia accorgersi dell'erroneità di tale giudizio; ma poichè il Garofalo se ne giova lo fa suo, dirò che la mia teorica sta alla sua, come il diavolo a Sant'Annio. Ed in vero, secondo me, è *delitto naturale* ogni azione punita dalle leggi positive; pel Garofalo invece il *delitto naturale* è un'azione *maginaria* che rivela *deficienza o mancanza* del sentimento medio (e nessuno potrà mai determinare) della *pietà* e della *probità*. Secondo mio modo di vedere, il delinquente non manifesta altro se non di essere *inadatto all'ambiente giuridico*, cioè a quello che risulta dalle *leggi positive imperanti* in ciascun popolo.

Lo stato d'*inadattamento* di cui trattasi può derivare, secondo la mia teorica, tanto da *inferiorità* organica e psichica del delinquente, quanto da *superiorità* intellettuale e morale di esso, come è accaduto nel caso di Socrate, di Gesù Cristo e di molti altri grandi riformatori e benefattori dell'umanità. — Può derivare anche dal carattere opposto ed iniquo dell'ambiente giuridico, cioè delle leggi vigenti in un dato popolo.

Nel Garofalo invece il delinquente manifesta la *grave anomalia* della deficienza o della mancanza del sentimento medio della *pietà* e della *probità*. L'*ambiente giuridico* di cui parlo io, è un risultato *vero, necessario e reale* di tutte le forze operanti in ogni gruppo sociale, tutti i sentimenti *egoistici* ed *altruistici*, di tutti gl'interessi e di tutte le passioni; l'ambiente raffigurato dal Garofalo è un'*astrazione*, una *determinazione logica ed ideale*, ispirata al solo *altruismo*.

Or se vi è qualcuno al quale tutte queste cose possano sembrare antiche, io dirò a fronte china: credevo di esporre qualche idea nuova, ed ho invece parafrasato altri. Ma se, come spero, le cose da me dette saranno riconosciute diverse da quelle del Garofalo, allora non ho, se non altro, il piacere di non veder più maravigliato il mio amico Sighele, quando apprenderà che io continuo ancora a combattere il *delitto naturale* del Garofalo.

Ma intendiamoci; combattere non significa vincere; e l'opera del Garofalo è troppo salda e poderosa per temere il soffio della critica. La scienza, d'altronde, quando è fatta con serenità scientifica, non demorde, ma consolida e perfeziona.

Roma, settembre 1890.

M. ANGELO VACCARO.

## ATTI UFFICIALI ESTERI

### Bilancio francese del servizio penitenziario, per l'esercizio 1891.

Dal Signor Saint-Homme venne testè presentata la relazione sul bilancio dei servizi penitenziari per l'esercizio 1891, la quale contiene notizie e osservazioni che ci sembra utile riportare con qualche larghezza, unendoci a cuni raffronti col bilancio italiano.

Notando che, solamente nella diminuzione del numero dei detenuti si trova una causa di riduzioni importanti in questo bilancio, il relatore si riferisce alle due leggi fatte a questo scopo, cioè a quella sulla relegazione e quella sulla liberazione condizionale. Per la prima, egli dice che la sua esecuzione costa somme importanti perchè tutto si mette in opera per farla impossibile e spingere il paese a rinunziarvi; lamenta il poco profitto che si trae dall'opera dei relegati e l'ozio nel quale si lasciano, mentre l'impiego, non fosse altro, nel costruire strade nelle colonie che ne sono viste, aumenterebbe la ricchezza di quelle regioni e mostrerebbe come l'opera dei relegati possano utilizzarsi per diminuire il costo del loro mantenimento; ed aggiunge che, quand'anche i relegati trasportati alle colonie costassero a costare più di quanto potessero costare restando in Francia, ciò che dovrebbe essere, tuttavia l'applicazione della legge converrebbe fosse s

Ciò premesso, il relatore nota che, quantunque nella popolazione detenuta dell'Algeria si abbia una oscillazione sensibile ed in aumento, la media complessiva dei detenuti per l'ultimo decennio diminuì gradatamente ogni anno e a 54,215, quale era nel 1889, discese nel 1890 a soli 46,001.

Questa diminuzione permise quindi corrispondenti riduzioni sul bilancio passivo, che da 25,934,755 franchi pel 1884, trovasi ridotto pel 1891 a franchi 1,535,792, malgrado la spesa straordinaria di fr. 40,000 per l'acquisto della colonia di Vigny, acquisto che deve considerarsi come un impiego di danaro al 3 % . malgrado queste economie il primo assegno dei guardiani e sorveglianti alle Case centrali (oltre l'indennità annuale di fr. 120 da tener luogo dei viveri in natura) fu portato da fr. 900 a fr. 1000, cosicchè attualmente gli assegni del personale sono i seguenti :

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Direttori . . . . .             | da fr. 4,500 a fr. 6,000 |
| Commessi contabili . . . . .    | » 1,800 » 3,500          |
| Conduttori dei lavori . . . . . | » 1,500 » 3,000          |
| Primi Guardiani . . . . .       | » 1,300 » 1,700          |
| Guardiani comuni . . . . .      | » 1,000 » 1,500          |
| Sorveglianti laiche . . . . .   | » 300 » 500              |

Il relatore confronta questi assegni con quelli stabiliti per lo stesso personale al Cantone di Ginevra (Svizzera) e naturalmente il confronto torna a vantaggio della Francia (1).

Egli lamenta poi che il regime cui si assoggettano i detenuti nelle carceri è troppo largo, cosicchè per molti la detenzione non è considerata come un castigo, ma come un periodo di riposo che dà modo ad un tempo di fare qualche economia. Molti infatti si trovano frequentemente nelle carceri ospitali, detenuti per delitti i quali altro non sono che un mezzo dagli stessi creato per farsi reintegrare fra i loro antichi compagni.

Chiede quindi al Ministero dell'interno di fare studiare se non sia il caso di ridurre la quota attribuita pel lavoro a questi delinquenti abituali, non solo nei casi di recidiva, ma anche in quelli di ripetute continue carcerazioni che gravano i carichi del bilancio, carichi cui in parte sarebbe di tutta giustizia far loro sopportare nella proporzione del possibile.

Mette in evidenza il benessere assicurato in qualche luogo di detenzione ai detenuti colle comodità delle celle a pavimento lucido, letto in ferro a piano

(1) Meno che nei Direttori, il trattamento fatto al personale carcerario in Italia non è punto inferiore, gli assegni essendo i seguenti :

|                                           |                        |             |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Direttori . . . . .                       | da fr. 3,500 . . . . . | a fr. 5,000 |
| Vice direttori . . . . .                  | fr. 3,000 . . . . .    |             |
| Ragionieri . . . . .                      | da fr. 2,500 . . . . . | a fr. 3,000 |
| Contabili . . . . .                       | fr. 2,500 . . . . .    |             |
| Segretari . . . . .                       | da fr. 2,000 . . . . . | a fr. 2,500 |
| Ufficiali d'ordine e computisti . . . . . | » 1,500 . . . . .      | » 2,000     |
| Scrivani . . . . .                        | » 800 . . . . .        | » 1,200     |
| Comandanti e Capi Guardia . . . . .       | » 1,300 . . . . .      | » 1,800     |
| Sotto capi . . . . .                      | » 900 . . . . .        | » 1,000     |
| Guardie . . . . .                         | » 800 . . . . .        | » 1,000     |

elastico in lamiera, coperto da grossa stuoia, materasso, lenzuola, coperto fecale igienico e recipiente d'acqua fresca, con calorifero per l'inverno, i operai ed agricoltori sono ben lontani dall' avere eguale trattamento. I ammessa la convenienza della separazione notturna, non crede il relatore la stessa debba spingersi fino ad installazioni di lusso.

Lo stesso deve dirsi per l'alimentazione che, fra quella regolamentare e facoltativa assicurata a prezzi minimi, rappresenta i fornelli economici desiderati dalla classe operaia e costituisce una filantropia a rovescio, e spingere al delitto per trovare nel carcere il riposo ed il nutrimento cui l' onesto può difficilmente procurarsi col proprio lavoro.

Il relatore presenta in appoggio di questa osservazione due prospetti di legale e venale che si distribuisce ai detenuti delle Case centrali, da cui che il primo consta giornalmente di tre distribuzioni, zuppa al mattino, p a mezzodi e zuppa la sera, nelle quantità seguenti :

|                                      |                           | Grammi |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| Pane ordinario ogni giorno . . . . . |                           |        |
| Pane bianco per zuppa . . .          | cinque volte la settimana | »      |
| Id. . . . .                          | due volte                 | »      |
| Carne di bue . . . . .               | una volta                 | »      |
| Id. . . . .                          | una volta                 | »      |
| Legumi freschi . . . . .             | tre volte                 | »      |
| Id. . . . .                          | due volte                 | »      |
| Id. . . . .                          | una volta                 | »      |
| Fagioli bianchi . . . . .            | due volte                 | »      |
| Id. colorati . . . . .               | una volta                 | »      |

Il vitto facoltativo consta in ogni giorno di cibi svariati (burro, formaggio, caroni, carne in umido, merluzzo od altro pesce) in ragione del costo da 25 centesimi, e, confrontando il trattamento dei condannati con quello dei marinai della flotta, viene a concludere che in Francia, sia sotto il punto di vista igienico, sia sotto quello della nutrizione, questo trattamento è superiore a quello necessario cui sono ridotte molte persone assai più degne di interesse.

Il relatore passa quindi a trattare la questione del lavoro nelle Carceri e dei reclami spesse volte elevati dalla industria libera contro il lavoro stesso, e dice che questi reclami furono ben soventi esagerati. Osservando che dal lavoro dipendono, la moralità, la salute e la disciplina dei detenuti, non meno dell'interesse del Tesoro, e che quindi questo lavoro deve a qualsiasi prezzo essere assicurato, accenna all'impiego dei detenuti nelle opere pubbliche, sia in regime diretto che indiretto, e dice aver dati ad Embrun ottimi risultati e che sarebbe desiderabile che si sperimentasse più frequentemente. Osserva che per tener conto, nella misura possibile, dei reclami della industria libera, si sperimentò nelle Carceri il lavoro tanto in regia diretta, che in regia indiretta; colla prima lo Stato essendo il proprio imprenditore, è fuor di dubbio che molti dei rimproveri che giustamente si fanno al sistema dell'impresa non hanno ragione di elevarsi, e l'Amministrazione può con questo sistema, come lo fa effettivamente, costruire un gran numero di lavori per i Guardiani ed inservienti, stampati ecc., lavori sui quali ottiene così una certa economia, ma qui non dovrebbe fermarsi. L'Amministrazione della Marina e quella della Marina potrebbero dar lavoro a tutte le Case centrali senza che l'industria libera potesse dolersene, lo Stato lavorando per proprio conto. Il relatore, per ciò deve lottarsi contro il malvolere della burocrazia di tutti i Ministeri che vuole assolutamente degli imprenditori, mentre questi ultimi non possono poi eseguire i loro lavori nelle Case centrali e lo Stato perde così una somma considerevole che va fino al 30 o 40 % e che resta poi a beneficio degli imprenditori. Cita qui il caso di Capi di corpo i quali, riconoscendo di poter ottenere una notevole economia rivolgendosi all'opera dei condannati, videro le loro proposte energicamente rigettate dal Ministero della Guerra, dovendosi invece in questo come in tutti i Ministeri, contro la viziata abitudine degli uffici di credere perdere d'importanza se il bilancio che essi amministrano viene a diminuire.

Il relatore, aggiunge, minor resistenza si fa dal Ministero della Marina che, al pari di quello della Guerra, potrebbe essere il principale fornitore del lavoro carcerario; invece, a sollecitazioni fatte, lo stesso oppose dapprima ragioni speciose, e poi si rifiutò di rispondere; e per certi lavori, come grossi canestri per lo stivaggio del carbone, dichiarò non potere essere costruiti nella Casa centrale, dalla quale tuttavia erano usciti i modelli che erano stati scelti per l'asta pubblica.

Il relatore chiude le sue osservazioni su quest'argomento notando che lo

Stato valendosi dell'opera dei condannati può realizzare economie con ricuperando una parte della spesa che gli è imposta dal servizio ed accrescendo la produttività dei detenuti, i quali lavorano più volentieri quando sanno che ciò si fa direttamente per conto dello Stato e nessun imprenditore sfrutta l'opera loro.

Osservando poi che il lavoro in regia diretta o ad economia calcolata può dare risultati migliori del sistema dell'impresa senza averne i inconvenienti, accenna anche al sistema del lavoro in regia indiretta cioè la mano d'opera dei detenuti, sistema questo che dichiara pur esso utile poichè lascia a beneficio dei terzi la maggior parte dell'utile. E che la Francia è l'unico paese in cui il sistema dell'impresa è tuttora in vigore (1).

Dopo queste considerazioni sulle Case centrali, il relatore richiama l'attenzione sugli stabilimenti pubblici per giovani detenuti, categoria questa di cui si parla spesso di fanciulli nei quali v'è speranza di poterli ricondurre alla vita civile, ai quali debbono quindi farsi i sacrifici necessari. Accenna alla utilità di dare in questi istituti l'istruzione professionale senza badare a spese, e tenta di non creare degli spostati — alla convenienza di rialzare al posto questi giovanetti togliendo alla loro detenzione il carattere e l'aspetto carcerario, modificando l'uniforme del personale destinato a sorvegliarli, distinguendolo da quello adatte agli stabilimenti carcerari (2).



Venendo ai particolari del bilancio carcerario, il relatore osserva che, non tenendo conto dei proventi, il costo lordo delle giornate di detenzione diminsensibilmente in quest'ultimo sessennio, mentre da fr. 1.399 quale era nel 1884, discese nel 1889 a fr. 1.263 (1).

per fare un confronto fra i risultati dell'Amministrazione industriale in regola d'impresa, il relatore riproduce alcuni prospetti relativi alla Casa centrale di Lunigiana, che è la migliore sotto l'aspetto dell'attivazione manifatturiera. Ricercherebbe da questi prospetti che i risultati dell'Amministrazione in regola diretta nel 1888 in quella Casa che, come si è detto, è la più produttiva, una spesa netta di fr. 0.909, senza tener conto della spesa per l'Amministrazione centrale e il servizio d'ispezione, che sono iscritte in altri capitoli del bilancio, e che costano fr. 0.19 circa per giornata di presenza, mentre, in base del prezzo minimo da pagarsi ad un imprenditore, se nella stessa Casa fosse attuato il sistema dell'impresa, il costo di ogni giornata di presenza sarebbe salito a fr. 1.003 ed a fr. 1.20 circa aggiungendo la spesa dell'Amministrazione centrale e il servizio d'ispezione, con una minore spesa di circa fr. 0.10 per giornata di presenza a favore del sistema della regola diretta.

Tenendo all'esame delle cifre parziali del bilancio, il relatore fa notare che gli stanziamenti votati per l'esercizio 1890 erano saliti a fr. 21,023,426 e che gli stanziamenti richiesti dal Governo per l'esercizio 1891 si erano limitati a fr. 20,773,426, con una minore spesa di fr. 250,000; un'altra riduzione di fr. 37,634 essendo stata proposta dalla Commissione del bilancio, gli stanziamenti per l'esercizio 1891 vennero a ridursi a fr. 20,535,792 così ripartiti:

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Spese pel personale . . . . .                                      | fr. 5,518,992  |
| Mantenimento . . . . .                                             | » 10,000,000   |
| Trasporti e mantenimento fuori carcere . . . . .                   | » 447,000      |
| Fabbricati ed acquisti . . . . .                                   | » 400,000      |
| Mobiliare . . . . .                                                | » 61,000       |
| Spese accessorie . . . . .                                         | » 85,000       |
| Coltivazioni agricole ed acquisto terreni . . . . .                | » 258,800      |
| Sussidi alle Società di patronato . . . . .                        | » 120,000      |
| Sussidi ai Dipartimenti per trasformazione delle Carceri . . . . . | » 145,000      |
| Pagamento di gratificazioni pel lavoro . . . . .                   | » 3,500,000    |
| Totale . . . . .                                                   | fr. 20,535,792 |

aggiungendo le spese per l'Amministrazione centrale ed il servizio d'ispezione, si ha una spesa complessiva di fr. 20,860,792 che equivale, per circa

(1) Tenendo conto delle spese per l'Amministrazione centrale e pel servizio d'ispezione, questa quota sarebbe di fr. 1,417 nel 1884 e fr. 1,282 nel 1889, somma che, calcolandone i proventi, discende a fr. 1 circa.

46,000 detenuti e 16,790,000 giornate di presenza a fr. 1.24 circa per giorno così ripartite:

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Amministrazione centrale . . . . .                                       | fr. 0.012           |
| Servizio d'ispezione . . . . .                                           | » 0.007             |
| Spese pel personale . . . . .                                            | » 0.328             |
| Mantenimento . . . . .                                                   | » 0.595             |
| Trasporti e giornate fuori carcere . . . . .                             | » 0.026             |
| Fabbricati ed acquisti . . . . .                                         | » 0.024             |
| Mobiliare . . . . .                                                      | » 0.004             |
| Spese accessorie . . . . .                                               | » 0.005             |
| Coltivazioni agricole ed acquisto terreni . . . . .                      | » 0.016             |
| Sussidi alle Società di patronato . . . . .                              | » 0.007             |
| Sussidi ai Dipartimenti per la trasformazione<br>delle Carceri . . . . . | » 0.008             |
| Pagamento di gratificazioni pel lavoro . . . . .                         | » 0.208             |
| <b>Totale . . . . .</b>                                                  | <b>fr. 1.24 (1)</b> |

(1) Il bilancio carcerario italiano per l'esercizio 1890-91, comprese le somme che figurano in altri capitoli del bilancio del Ministero dell'Interno ed è ripartito, dà le cifre seguenti:

|                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Amministrazione centrale (compresa fra il<br>personale del Ministero) circa . . . . . | L. 220,000.00 |
| Servizio d'ispezione . . . . .                                                        | 62,320.00     |

## ATTI PARLAMENTARI ESTERI

### Belgio.

Il Ministro della Giustizia del Belgio ha presentato nella seduta del 17 maggio scorso alla Camera dei Rappresentanti un notevole rapporto sull'esecuzione della legge che istituiva la condanna e la liberazione condizionale, relativo al periodo dal giugno 1888 al dicembre 1889, rapporto che, per la sua speciale importanza, crediamo utile di riprodurre.

A termini dell'articolo 10 della legge del 31 maggio 1888 deve farsi annualmente una relazione alle Camere sull'eseguimento della legge suddetta.

La prima relazione comprende il periodo che corre dal giugno 1888 al dicembre 1889 e riassume quindi i risultati dei primi diciannove mesi dell'applicazione di questa legge.

Si comprende che all'inizio del periodo di prova si abbiano avute a notare delle esitazioni, e ciò si verifica specialmente per le liberazioni condizionali. Inadmissibile prudenza era necessaria; d'altra parte vi sono talune categorie di delitti i cui autori non possono, in regola generale, essere ammessi a fruire delle disposizioni della legge; tali sono gli attentati al pudore e gli oltraggi ai costumi realmente qualificati. Gli autori di questi delitti, ben raramente colti la prima volta che li commettono, danno generalmente prova di uno speciale perversimento, e la loro emenda è sempre ben poco probabile.

Varie circolari regolarono successivamente le questioni di forma e di procedura sollevate dall'applicazione della legge. Il decreto reale del 1° agosto 1888 determinò, in conformità dell'articolo 8 della legge, la forma dei permessi di liberazione e la modalità della sorveglianza dei detenuti liberati. In quanto alle condizioni speciali cui la liberazione può essere subordinata, quelle più frequentemente imposte sono: 1° l'interdizione di residenza in una località determinata, e 2° l'interdizione di frequentare le osterie colla minaccia della reintegrazione immediata in caso di ubriachezza constatata.

La condanna condizionale non è soltanto un modo di mitigazione della pena nei casi in cui la colpevolezza non sembra in rapporto colla pena pronunziata; ma essa deve essere eziandio, ed in ispecial modo, una misura di prevenzione contro la recidiva; quindi è, ed i tribunali non l'hanno abbastanza compreso, che i termini imposti dovrebbero avere una durata sufficiente. La legge dà facoltà ai giudici di estendere a cinque anni il periodo di prova al cui termine la condanna è considerata come non avvenuta, quando ricaduta non si verifica. Ma i tribunali non fecero uso frequentemente di questa facoltà ed i termini imposti dovrebbero quindi essere più lunghi.

#### I. — Liberazioni condizionali.

Le proposte formulate dalle Autorità competenti furono 289. I detenuti liberati condizionalmente furono 118; in 15 altri casi i motivi invocati in appoggio delle proposte parvero sufficienti, ma per ragioni speciali, si ritenne che la legge del 31 maggio 1888 non poteva essere regolarmente applicata e que-

- sui 15 detenuti furono graziati. Finalmente 156 proposte vennero rigettate, e
- 96 per la natura dei fatti ;
  - 11 perchè l'emenda sembrava insufficiente ;
  - 21 per gli antecedenti o la condotta abituale del detenuti cui riguardava
  - 4 perchè la legge non era applicabile ;
  - 4 perchè la pena aveva termine prima del compimento dell'istruttoria ;
  - 10 perchè il termine della liberazione era troppo vicino.

Le domande tendenti ad ottenere il beneficio della liberazione condizionale pervenute al Ministero furono 208.

In 83 casi la legge non era applicabile, od i richiedenti non adducevano un motivo serio, cosicchè queste 83 domande non ebbero seguito.

Le altre 125 ebbero corso, e 56 poterono essere accolte colla concessione della liberazione condizionale per 54, e della grazia per 2.

I 69 rigetti furono motivati :

- 21 per la natura dei fatti ;
- 20 per l'insufficienza dell'emenda ;
- 16 per gli antecedenti e la condotta abituale ;
- 9 per constatata inapplicabilità della legge ;
- 1 perchè la pena era spirata, e
- 2 perchè il termine della liberazione era troppo vicino.

In riassunto quindi si ebbero :

83 domande senza seguito :

5. — *Professione.*

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 61 erano operai,     | 8 erano attendenti a casa,            |
| 29 id. commercianti, | 6 id. esercenti professioni liberali, |
| 24 id. coltivatori,  | 1 era marinaio,                       |
| 17 id. domestici,    | 2 erano senza professione.            |
| 12 id. impiegati,    |                                       |

6. — *Natura della pena.*

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| 34 erano stati condannati a meno di 1 anno, |                          |
| 38 id.                                      | a pena da 1 a 2 anni,    |
| 59 id.                                      | id. da 2 a 5 id.,        |
| 13 id.                                      | id. da 5 a 10 id.,       |
| 9 id.                                       | id. da 10 a 20 id.,      |
| 6 id.                                       | id. superiore a 20 anni. |

7. — *Pena residuale da espiare.*

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 42 avevano da espiare meno di 3 mesi, |                      |
| 42 id.                                | da 3 a 6 id.,        |
| 30 id.                                | da 6 mesi ad 1 anno, |
| 36 id.                                | da 1 anno a 2 anni.  |
| 3 id.                                 | da 2 id. a 3 id.,    |
| 1 id.                                 | da 3 id. a 5 id.,    |
| 2 id.                                 | da 5 id. a 10 id.,   |
| 3 id.                                 | più di 10 anni.      |

8. — *Cause della condanna.*

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 42 erano stati condannati per furto o truffa, |                                  |
| 32 id.                                        | colpi e ferite,                  |
| 18 id.                                        | omicidi compiuti o tentati,      |
| 15 id.                                        | infanticidi od aborto,           |
| 15 id.                                        | falso od uso di documenti falsi, |
| 7 id.                                         | ribellione,                      |
| 7 id.                                         | abuso di confidenza,             |
| 5 id.                                         | incendio,                        |
| 3 id.                                         | bancarotta,                      |
| 3 id.                                         | falsa moneta,                    |
| 3 id.                                         | testimonianza falsa,             |
| 2 id.                                         | ratto di minori,                 |
| 2 id.                                         | distruzione di proprietà,        |
| 1 id.                                         | delitto di caccia,               |
| 1 id.                                         | denuncia calunniosa,             |
| 1 id.                                         | minacce di morte,                |
| 1 id.                                         | attentato al pudore,             |
| 1 id.                                         | combattimento di galli.          |

In 155 casi su 159, il parere del Direttore del Carcere era favorevole alla liberazione. In 150 casi le Commissioni amministrative si univano alla proposta. In 33 il Pubblico Ministero che aveva fatto il procedimento manifestava avviso contrario.

Tre casi di revocazione si verificarono, ed in tutti e tre il parere di tutte le Autorità era stato favorevole alla liberazione. Si trattava di 3 maschi, 2 ce- libi, 1 ammogliato; 2 non avevano subita alcuna condanna anteriore, 2 ne avevano subite parecchie.

Il primo, operaio, dell'età di 18 anni, era stato condannato a tre anni per incendio, gli rimanevano 75 giorni da espiare. La revocazione seguì tre mesi dopo la liberazione, il liberato essendo stato condannato per furto. Egli abita- va Mouseron e non era stato raccomandato ad alcun Comitato di patronato.

Il secondo, cocchiere, dell'età di 32 anni, era stato condannato a 9 mesi per ribellione, e doveva ancora espiare 58 giorni. La revocazione si effettuò per cattiva condotta tre mesi dopo la liberazione (il suo foglio di notizie non l'aveva designato quale dedito all'ubriachezza).

Il terzo finalmente, impiegato di commercio, dell'età di 26 anni, era stato condannato a 3 anni per appropriazione indebita. Gli restavano da espiare 6 mesi e mezzo; dopo 6 mesi ricadeva nei falli commessi ed era nuovamente condannato per truffa.

## II Condanne condizionali.

I due quadri seguenti contengono la statistica delle condanne condizionali pronunziate dai tribunali correzionali e di semplice polizia dall'epoca in cui andò in vigore la legge fino al 31 dicembre 1889.

Il primo indica:

**1. Statistica delle condanne condizionali fino al 31 dicembre 1889.**

| CIRCONDARI                 | Tribunali correzionali   |                                                |                              | Tribunali di semplice polizia |                                                |                              | Totali                   |                                                |                              |     |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|                            | N. totale delle condanne | N. delle condanne pronunziate condizionalmente | N. delle ricadute constatate | N. totale delle condanne      | N. delle condanne pronunziate condizionalmente | N. delle ricadute constatate | N. totale delle condanne | N. delle condanne pronunziate condizionalmente | N. delle ricadute constatate |     |
| Giurisdizione di Bruxelles | Bruxelles . . . . .      | 9,167                                          | 1,313                        | 40                            | 55,477                                         | 162                          | 5                        | 62,644                                         | 1,705                        | 45  |
|                            | Lovanio . . . . .        | 3,402                                          | 676                          | 7                             | 3,598                                          | 468                          | 9                        | 7,300                                          | 1,144                        | 16  |
|                            | Nivelles . . . . .       | 1,033                                          | 312                          | 7                             | 3,400                                          | 21                           | 1                        | 4,433                                          | 337                          | 8   |
|                            | Anversa . . . . .        | 7,391                                          | 923                          | 16                            | 29,973                                         | 73                           | >                        | 37,314                                         | 996                          | 16  |
|                            | Malines . . . . .        | 1,448                                          | 81                           | 1                             | 2,129                                          | 57                           | >                        | 3,577                                          | 118                          | 1   |
|                            | Turnhout . . . . .       | 2,241                                          | 49                           | >                             | 3,189                                          | 196                          | 3                        | 5,430                                          | 145                          | 3   |
|                            | Mons . . . . .           | 2,523                                          | 491                          | 5                             | 8,285                                          | 144                          | 2                        | 10,868                                         | 635                          | 7   |
| Giurisdizione di Gand      | Charleroi . . . . .      | 2,364                                          | 168                          | 2                             | 13,41                                          | 784                          | 6                        | 15,405                                         | 952                          | 8   |
|                            | Tournai . . . . .        | 1,308                                          | 55                           | 3                             | 8,230                                          | 67                           | >                        | 9,558                                          | 122                          | 3   |
|                            | Gand . . . . .           | 0,416                                          | 569                          | 2                             | 15,439                                         | 137                          | 2                        | 21,885                                         | 736                          | 4   |
| Giurisdizione di Namur     | Audenarde . . . . .      | 987                                            | 59                           | >                             | 2,577                                          | 131                          | 2                        | 3,544                                          | 190                          | 2   |
|                            | Termonde . . . . .       | 2,920                                          | 707                          | 4                             | 4,305                                          | 137                          | 6                        | 7,383                                          | 844                          | 10  |
|                            | Bruges . . . . .         | 2,385                                          | 363                          | 10                            | 6,522                                          | 358                          | 2                        | 8,887                                          | 721                          | 12  |
|                            | Courtrai . . . . .       | 4,217                                          | 795                          | 49                            | 4,742                                          | 95                           | 2                        | 8,939                                          | 890                          | 51  |
|                            | Furnes . . . . .         | 1,040                                          | 97                           | >                             | 877                                            | 48                           | >                        | 1,917                                          | 145                          | >   |
| Giurisdizione di Liegi     | Ypres . . . . .          | 819                                            | 109                          | 3                             | 1,573                                          | 132                          | 1                        | 2,662                                          | 211                          | 4   |
|                            | Liegi . . . . .          | 1,615                                          | 82                           | 2                             | 27,878                                         | 462                          | 5                        | 29,491                                         | 514                          | 7   |
|                            | Huy . . . . .            | 892                                            | 166                          | 2                             | 3,800                                          | 71                           | 1                        | 4,778                                          | 237                          | 3   |
|                            | Verviers . . . . .       | 1,578                                          | 378                          | 4                             | 5,106                                          | 133                          | >                        | 6,684                                          | 511                          | 4   |
|                            | Tongres . . . . .        | 1,399                                          | 501                          | 20                            | 2,111                                          | 63                           | >                        | 3,510                                          | 567                          | 20  |
|                            | Hasselt . . . . .        | 941                                            | 410                          | 10                            | 2,630                                          | 378                          | 5                        | 3,571                                          | 788                          | 15  |
|                            | Arlon . . . . .          | 1,592                                          | 16                           | 1                             | 3,055                                          | 30                           | 1                        | 4,647                                          | 46                           | 2   |
|                            | Marche . . . . .         | 591                                            | 19                           | >                             | 2,200                                          | 11                           | >                        | 2,891                                          | 33                           | >   |
|                            | Neufchâteau . . . . .    | 776                                            | 57                           | >                             | 2,177                                          | 52                           | 1                        | 2,953                                          | 109                          | 1   |
|                            | Namur . . . . .          | 1,291                                          | 403                          | 3                             | 6,831                                          | 253                          | >                        | 8,122                                          | 356                          | 3   |
| Giurisd. di                | Dinant . . . . .         | 1,565                                          | 133                          | 1                             | 3,917                                          | 130                          | >                        | 5,512                                          | 293                          | 1   |
|                            | Bruxelles . . . . .      | 30,877                                         | 4,069                        | 81                            | 126,022                                        | 1,975                        | 26                       | 156,839                                        | 5,974                        | 107 |
|                            | Gand . . . . .           | 18,694                                         | 2,729                        | 68                            | 36,505                                         | 1,038                        | 15                       | 52,239                                         | 3,707                        | 18  |
| Totale del Regno . . . . . | Liegi . . . . .          | 12,216                                         | 1,868                        | 43                            | 59,875                                         | 1,506                        | 13                       | 72,091                                         | 3,454                        | 56  |
|                            |                          | 61,787                                         | 8,696                        | 192                           | 222,492                                        | 4,409                        | 54                       | 281,279                                        | 13,195                       | 246 |

**Numero delle ordinanze infirmative.**

| Corti d'appello         | revocanti il beneficio della liberazione condizionale | accordanti il beneficio della liberazione condizionale | Totale     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
|                         | Bruxelles . . . . .                                   | 13                                                     | 39         |
| Gand . . . . .          | 25                                                    | 7                                                      | 32         |
| Liegi . . . . .         | 5                                                     | 21                                                     | 26         |
| <b>Totali . . . . .</b> | <b>43</b>                                             | <b>67</b>                                              | <b>110</b> |





| Categorie delle infrazioni<br>che diedero luogo<br>a condanna condizionale                    | Tribunali correzionali                 |              |              |              | Tribunali di semplice polizia          |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                               | Giurisdizione della Corte d'appello di |              |              | Totale       | Giurisdizione della Corte d'appello di |              |              | Totale       |
|                                                                                               | Bruxelles                              | Gand         | Liegi        |              | Bruxelles                              | Gand         | Liegi        |              |
| <b>2) Crimini e delitti.</b>                                                                  |                                        |              |              |              |                                        |              |              |              |
| di detenuti . . . . .                                                                         | 3                                      | >            | >            | 3            | >                                      | >            | >            | >            |
| di infante . . . . .                                                                          | 2                                      | 6            | 1            | 9            | >                                      | >            | >            | >            |
| moneta . . . . .                                                                              | 2                                      | >            | 1            | 3            | >                                      | >            | >            | >            |
| persi . . . . .                                                                               | 36                                     | 4            | 9            | 49           | >                                      | >            | >            | >            |
| nome falso . . . . .                                                                          | 10                                     | 3            | 3            | 16           | >                                      | >            | 2            | 19           |
| testimonianza . . . . .                                                                       | 2                                      | 2            | 4            | 8            | >                                      | >            | >            | >            |
| involontario . . . . .                                                                        | 8                                      | 2            | 10           | 20           | >                                      | >            | >            | >            |
| senza nome d'autore . . . . .                                                                 | 6                                      | >            | 1            | 7            | >                                      | >            | >            | >            |
| ecc. . . . .                                                                                  | 4                                      | 1            | 1            | 6            | >                                      | >            | >            | >            |
| d'azzardo, case non autorizzate . . . . .                                                     | 39                                     | 35           | 25           | 99           | >                                      | >            | >            | >            |
| del segreto delle lettere non autorizzate . . . . .                                           | 7                                      | >            | >            | 7            | >                                      | >            | >            | >            |
| prestito a pegni . . . . .                                                                    | 1                                      | >            | >            | 1            | >                                      | >            | >            | >            |
| per iscritti, gesti, ecc. . . . .                                                             | 9                                      | >            | 5            | 14           | >                                      | >            | 2            | 16           |
| di vagabondaggio . . . . .                                                                    | 1                                      | 1            | >            | 2            | >                                      | >            | >            | >            |
| appropriazione di oggetti tro-<br>vati a testimoni . . . . .                                  | 28                                     | 18           | 12           | 58           | 5                                      | 13           | 2            | 78           |
| ed oltraggi . . . . .                                                                         | 14                                     | 10           | 1            | 25           | >                                      | >            | >            | >            |
| azione di oggetti tro-<br>vati a testimoni . . . . .                                          | 22                                     | 1            | 8            | 31           | >                                      | >            | >            | >            |
| ed oltraggi . . . . .                                                                         | 4                                      | >            | >            | 4            | >                                      | >            | >            | >            |
| azione di oggetti furtivi.<br>di confino . . . . .                                            | 508                                    | 320          | 133          | 961          | 33                                     | 13           | 21           | 1,025        |
| l'appropriazione . . . . .                                                                    | 100                                    | 37           | 11           | 148          | 6                                      | >            | >            | 154          |
| denunce di semplice po-<br>lizia . . . . .                                                    | >                                      | 1            | >            | 1            | >                                      | >            | >            | >            |
| regolamenti provinciali<br>e comunali . . . . .                                               | 1,101                                  | 413          | 289          | 1,803        | 111                                    | 11           | 84           | 2,009        |
| leggi speciali, sull'ac-<br>quisto di effetti militari<br>sul dazio consumo . . . . .         | 8                                      | 81           | 9            | 98           | 1,018                                  | 549          | 621          | 2,188        |
| sulla dogana . . . . .                                                                        | 12                                     | 1            | >            | 13           | 169                                    | 105          | 160          | 434          |
| sulla verificaione dei<br>pesi e delle misura<br>sugli stabilimenti pe-<br>ricolosi . . . . . | 1                                      | 1            | >            | 2            | >                                      | >            | >            | >            |
| sulle industrie estrat-<br>tive . . . . .                                                     | >                                      | >            | 1            | 1            | >                                      | >            | >            | >            |
| sulla navigazione . . . . .                                                                   | >                                      | >            | 5            | 5            | >                                      | >            | >            | >            |
| sulle foreste . . . . .                                                                       | >                                      | >            | >            | >            | 3                                      | 18           | 4            | 25           |
| sui furti campestri . . . . .                                                                 | 4                                      | >            | 11           | 15           | >                                      | >            | 3            | 18           |
| sulla caccia . . . . .                                                                        | 6                                      | >            | 3            | 9            | >                                      | >            | >            | >            |
| sulla pesca . . . . .                                                                         | 22                                     | 7            | 2            | 31           | 8                                      | 5            | 5            | 49           |
| sulle vie ferrate e traf-<br>fico stradale . . . . .                                          | 68                                     | >            | 164          | 232          | 70                                     | 2            | 51           | 355          |
| sull'arte medica . . . . .                                                                    | 34                                     | 2            | 15           | 51           | 157                                    | 9            | 210          | 376          |
| sulle società . . . . .                                                                       | 157                                    | 152          | 151          | 460          | >                                      | 2            | 22           | 482          |
| sulle costruzioni . . . . .                                                                   | 58                                     | 42           | 63           | 163          | >                                      | 1            | 1            | 165          |
| sull'ubriachezza . . . . .                                                                    | 2                                      | >            | 1            | 3            | 28                                     | 30           | 45           | 103          |
| sulla mendicizia ed il<br>vagabondaggio . . . . .                                             | 18                                     | 13           | 9            | 40           | >                                      | >            | >            | >            |
| sui salari . . . . .                                                                          | 1                                      | >            | >            | 1            | >                                      | >            | >            | >            |
| sulle poste . . . . .                                                                         | 9                                      | >            | 4            | 13           | 21                                     | 5            | 5            | 31           |
|                                                                                               | 17                                     | 15           | >            | 32           | 35                                     | 49           | 45           | 129          |
|                                                                                               | >                                      | >            | >            | >            | 13                                     | 10           | 10           | 33           |
|                                                                                               | >                                      | 3            | 2            | 5            | >                                      | >            | >            | >            |
|                                                                                               | >                                      | >            | >            | >            | 16                                     | 13           | 15           | 44           |
| <b>Totali . . . . .</b>                                                                       | <b>4,099</b>                           | <b>2,729</b> | <b>1,808</b> | <b>8,636</b> | <b>1,875</b>                           | <b>1,038</b> | <b>1,586</b> | <b>4,499</b> |

## VARIETÀ

---

**Bollettino del patronato pei liberati dal Carcere.** — A Brussell venne testè incominciata la pubblicazione di un Bollettino del patronato pei condannati liberati e siamo lieti di poter annunziare che si intende poco dargli un carattere di Rivista penitenziaria.

**Un Congresso di mendicanti, ladri, vagabondi e roba simile.** — I giornali americani recano notizia di un Congresso molto singolare testè tenutosi in America.

Tutti i vagabondi e malfattori dell'Illinois si sono riuniti per invitarli a Chicago allo scopo di discutere gl'interessi dell' « Asso dei Vagabondi ». Tra le altre risoluzioni importanti, i membri di questo Congresso hanno deciso di innalzare una statua in bronzo ad una negra, Ada Lippincott, una delle più attive propagatrici di questa rispettabile corporazione. Ada aveva dei titoli speciali per raccomandarsi alla riconoscenza dei suoi concittadini. Nata nel 1741, ladra, mendicante e dedita all'alcoolismo, Ada lasciò dietro di sé una discendenza di 834 individui che si possono classificare così: 168 i

**Una esecuzione capitale a Palestro in Algeria.** — Ieri mattina, due compagnie di zuavi giunsero da Algeri a Palestro (Kabilia), e con loro il boia, i suoi aiutanti, il procuratore della Repubblica, un prete arabo e buon numero di gendarmi. Si trattava dell'esecuzione capitale di un giovane arabo ventisettenne, ed alla lugubre notizia, tutti i magazzini tenuti da arabi, rimasero chiusi in segno di muta protesta.

La maggior parte della popolazione musulmana di Palestro disertò la città. Fod'hil, l'arabo colpevole, aveva mesi or sono, per trenta franchi tagliata gola ad un francese che aveva invitato a mangiare il *cuscussù* secolui. Alle ore 5 antimeridiane il giudice, il procuratore e l'interprete penetrano nella cella dell'arabo. Gli si annuncia l'esecuzione, ed El-Fod'hil scatta: Sono innocente, non ho mai fatto del male ai francesi.

— Vuoi tu un *iman*? (prete arabo) — Allora è oggi che devo morire? — Sì — e morirò con coraggio. Venga l'*iman*.

Quando il prete si ritira, gli aiutanti del boia gli legano le gambe e le braccia, gli aprono la camicia di dietro colle forbici, e gli tagliano i capelli. El-Fod'hil tanto mormora sommesso:

*La Allah ul el Allah u Mohammed sessul Allah.*

Dio è solo Dio, Maometto gli ha parlato.

Poi dice: « Oh, è inutile attaccarmi. Marcerò, non ho paura, no.

« Non uccisi io. La morte è creata per l'uomo. Ecco che vuol dire far del male ». Egli s'esprime un po' in francese, un po' in arabo.

« Quelli che uccisero sono marocchini; essi sono lontano ma uno è qui a Palestro, e lo conosco. Io sono innocente, ai francesi non feci mai del male, nemmeno agli ebrei ».

Poi il condannato recita le preghiere arabe. La toletta finita, lo si fa salire sull'*iman* e due gendarmi in una vettura chiusa, e la lugubre sfilata s'incammina verso il fatale istromento. Intorno formano un quadrato zuavi e gendarmi. A distanza, tutt'attorno, una folla immensa di curiosi, fra cui non più di 200 ebrei circa. In prima fila era rimarcato il fratello del condannato.

El-Fod'hil alla vista della ghigliottina impallidisce e apre smisuratamente gli occhi. Salendo i gradini, riprende coraggio e dice: Ritiratevi fratelli — poi — addonatemmi fratelli. — E qui un rumore sordo, un lampo e... giustizia era fatta!!

La durata delle contrazioni muscolari del viso fu di 12 minuti e 16 secondi.

(*La Lombardia*).

**Il processo della Malavita a Trani.** — Nel n.º 16, a pag. 560-561 facemmo parola della *Malavita* a Bari; oggi diamo qualche cenno sul clamoroso processo testè chiuso, riportando alcuni brani del nuovo giornale *La Puglia* che si stampa in Trani, ed è compilato a Corato:

« In questo Tribunale (così nel 1º numero del 2 agosto) è incominciato lo svolgimento d'un *processo clamoroso*.

Centoquindici giovani barlettani sono imputati d'associazione. È un fatto che stringe l'animo a pietà e commiserazione, è sociale della più cruda realtà, è un episodio nella storia della città merita d'essere studiato per ammaestramento di tutti.

L'associazione sorse nel 1887 e trovò adatto il terreno a svuotate condizioni economiche abbastanza tristi del paese, nelle disastrose condizioni della vita d'abbiezione in che i bassi fondi sociali sono tenuti senza istruzione, ed in un altro cumulo di cause e fattori di tempo non mancheremo di occuparci.

La società aveva uno scopo determinato, preciso. Leggi terribili si facevano, e queste leggi erano scritte in un documento, omai in un'aula di giustizia, e del quale non vogliamo defraudare i lettori.

*Statuto.*

« Si è fatta la società dei picciotti di Barletta e non deve occuparsi di affari per formare un fondo di società.

« Quando uno di noi dovesse andare a qualche paese forestiero, si va con la parola d'ordine *infama legge* e si fa conoscere dagli altri della città dove risiedono. Tutta la moneta che si unisce dal borsello, dalle morra e furti, si porta al capo di società. Da tale moneta si pagano quando qualche persona di noi capita carcerato, e la resta...

o, i facchini, poi, ubbidivano a Ruggiero Di Staso e Riccardo Cristallo. Per parte della società si doveva prestare giuramento sul pugnale in presenza dei capi supremi Corvascio e Di Costanzo, i quali ne informavano Turso, Di Staso e Cristallo e questi, alla loro volta, i loro dipendenti. Gli iniziati venivano spesso in casa Corvascio e da costui apprendevano le leggi ed i sociali che si riassumevano nell'ubbidienza cieca, assoluta ai capi, nel pagamento della contribuzione settimanale, nella ribellione ai carabinieri, alle municipalità, campestri e di P. S. Mentre avvenivano questi conciliaboli, Corvascio sorvegliava i pressi della casa per evitare le sorprese.

Corvascio ricavato da furti, dalle grassazioni e dalle rapine si consegnava immunitamente ai capi alla cui dipendenza erano coloro che le avevano eseguite. I premi, poi, ne facevano la distribuzione tra tutti i soci. Prima di perpetrarsi ai capi ne discutevano le probabilità di riuscita, i mezzi per assicurare l'impunità ed infine affidavano la esecuzione a coloro tra i soci ch'essi erano più idonei. Vi era, poi, un numero di giovanotti destinati ad operare in città, segnatamente di galline, di biancheria, di utensili d'ogni genere che si vendevano sulle piazze di Trinitapoli e San Ferdinando.

Corvascio era, inoltre, fornito di cortelli, rasoi, punteruoli e, quando giravano per il paese, erano seguiti da un ragazzo che portava le armi per averle sempre senza rischio in qualunque bisogno.

Corvascio era omai giunto a tal segno che la P. S., vinta dal pubblico clamore dalla frequenza delle denunce di reati d'ogni specie, non poteva starne a lungo inoperosa. Pe' caffè, pe' postriboli, per le vie, per le campagne, per la casa propria, nessuno era più al sicuro. Alle ferite, ai furti ed alle rapine succedevano gli stupri e le violenze carnali in persona di tenere giovani ed oneste donne maritate.

Corvascio era delittuoso a saliva, saliva, saliva minacciando di tutto sommergere. Corvascio uscì a colpire tutta questa famiglia di consociati si pose alla fine in libertà come il solito stratagemma.

Di Giovanni, appartenente alla società, vinto dalle promesse, dagli adempimenti e forse, dalla speranza di salvarsi dall'imminente rovina, svelò il segreto ai traditori compagni.

Corvascio procedette, dietro informazioni esatte e precise, ad una perquisizione in casa di Giovanni, dove si rinvenne e sequestrò lo Statuto dianzi pubblicato.

Corvascio nella carta eravi scritto il nome di ben cinquantotto affiliati, che furono denunciati alla giustizia. Le rivelazioni degli imputati Damato, Corvascio, Di Costanzo, Di Staso, Tribuzio soprannominato Zulù, e dell'istesso Di Giovanni svelarono l'edificio. Si venne, così, a sapere della potente organizzazione della società, de' suoi scopi e de' mezzi messi in opera per attuarli. I Barlettano e Corvascio, coraggiosi, si affrettarono a denunciare fatti e circostanze gravissime riscontratesi vere dall'accusa, pesano oggi a carico degli imputati. »

SCRIBA.

Alla fine di agosto fu emanata la sentenza, in seguito alla quale Corvascio Vincenzo fu condannato alla pena della reclusione per anni 7

|                    |     |     |    |
|--------------------|-----|-----|----|
| Di Stuso Ruggero   | id. | id. |    |
| Di Lillo Gaetano   | id. | id. |    |
| Di Costanzo Andrea | id. | id. |    |
| Farano Ruggiero    | id. | id. | 10 |
| Palmitessa Elia    | id. | id. |    |
| Spadaro Emanuele   | id. | id. |    |
| Turso Gaetano      | id. | id. | 11 |

Altri 97 a pene minori; la maggior parte a 5 anni. — Tutti poi lanza speciale della pubblica sicurezza per la durata di 3 anni.

Nove furono assoluti.

**La storia di un galeotto.** — Riportiamo dalla *Gazzetta Piemontese* soconto del seguente curioso processo :

L'imputato Loiolo Cristoforo è un individuo sui sessant'anni, di Melegnano e la sua vita è tutto un romanzo a base di assassinii e di galera e la felicità di più d'una portinaia ed una fama birbona al letterato cingesse a scriverla.

Loiolo Cristoforo, dunque, incominciò la sua carriera circa quarant'anni nel 1841, quando aveva ancora diciotto anni. A quell'età, per mandare miserabili, i fratelli Binello di Montegrosso, assassinò il padre loro

Miuseppe Binello, il minore dei due fratelli, a dieci anni di reclusione. In base a questa sentenza, Loiolo Cristoforo venne mandato a scontare la pena in una casa di forza in Sardegna e venne destinato ai lavori faticosi delle miniere.

Nel 1853, non si sa in che modo, evase dalle saline di Palmas, e fuggì dalla Sardegna, cosa non facile per un ricercato, in quel tempo in cui non si poteva partire di là per il continente che sul veliere del Governo, che portava posta una volta al mese o su qualche veliere mercantile. Sfuggire al controllo delle Autorità ed alle ricerche non era dunque cosa facile.

Maure Loiolo ritornò a Montegrosso, fece le sue brave visite di rigore agli amici e conoscenti, e poi se ne partì in Francia per arricchire il buon nome degli Italiani all'estero.

Però egli non era di quelli che dimenticano la terra natia e, dopo un furto riuscito, fra una condanna e l'altra, a ogni uscita di carcere faceva una gita in Italia per prendere una boccata d'aria paesana in Montegrosso, e, cosa incredibile ma vera, nessuno di quelli che lo conoscevano si curava di farlo arrestare.

Ultimamente, dopo scontata in Nizza una condanna per furto e per contravvenzione alla legge che ha colpito gli stranieri, tornò a Montegrosso ridotto a verde.

Si presentò a parecchi signori perchè lo soccorressero, ed egli, in segno di gratitudine, rubò ad uno una flanella di lana, ad un altro una bottiglia, qualcun altro insomma a ciascuno perchè lo ricordassero.

Nessuno di essi lo denunciò.

Tanto va il gatto al lardo che ci lascia lo zampino.

Loiolo, non per questi furti, ma per altri quattro, venne arrestato. Interrogato del suo nome, disse chiamarsi Giulio Scala, di Châtillon, e con quella infelicità con cui si istruiscono certi processi, senza neanche accertare l'identità della persona, Giulio Scala venne rinviato al giudizio del Tribunale d'Asti e condannato a tre anni di reclusione.

Volle caso che in quel giorno si trovasse negli atrii del Tribunale, perchè fatto come testimonia in altra causa, il signor Valente di Montegrosso. In attesa che venisse chiamata a discussione la causa per la quale era stato citato, per uccidere il tempo entrò nella sala d'udienza, e vedendo sul banco dei re il medicante Scala, disse non so a chi, che quello era invece Loiolo di Montegrosso, l'evaso dalla galera.

Il riconoscimento era prezioso, e fu esso che diede origine al procedimento di identificazione di persona contro Giulio Scala, il quale venne rinviato davanti alla nostra Corte d'assise per il giudizio senza giurati.

Loiolo è un uomo sui sessant'anni, robusto, dalla faccia quadra, dal mento largo, e la fisionomia lo accusa galeotto.

Recita la commedia benissimo e grida e protesta con accento semi-irances<sup>7</sup> di valdostano di Châtillon ch'egli è vittima di un terribile sbaglio: « Sono Giulio Scala del fu Antonio di Châtillon ».

Ma quando il primo testimonio, un vecchio signore di Montegrosso, viene a dire che il Lololo, quello stesso della gabbia, gli si è presentato un anno fa in casa per chiedergli un soccorso, dicendogli: « Non mi riconosce? Sono *Stefano Lololo* », allora l'imputato si rivela in tutta l'indole sua di malfattore e scappa in improperii, in ingiurie, in minacce contro il teste.

Interrogato costui se riconosca nel tipo dell'imputato il tipo della famiglia Lololo, risponde di sì.

Una perizia del medico delle carceri di Asti dice di avere riscontrato nel polso del piede destro dell'imputato le tracce lasciate dall'anello della catena da galeotto.

L'imputato, alla lettura di questa perizia, si tira su i gambali dei calzoni, mostrando le gambe nude, grida:

— Guardate, signor presidente, le mie gambe sono belle, sono naturali, non ho mai portato *catena*, mi faccia visitare.

Ma anche questo argomento delle belle gambe resta distrutto dalla deposizione di altri due signori di Montegrosso, i quali dichiarano di conoscere Lololo per averlo visto diverse volte in Montegrosso dopo la sua evasione dalla galera ed affermano che esso è appunto l'imputato.



## IL CONGRESSO INTERNAZIONALE

PER LO STUDIO DELLE QUESTIONI RELATIVE AL PATRONATO DEI DETENUTI  
ED ALLA PROTEZIONE DEI FANCIULLI MORALMENTE ABBANDONATI

---

Come i nostri lettori già sanno, il giorno 9 ottobre corrente si è radunato in Anversa (Belgio) il Congresso internazionale « per lo studio delle questioni relative al patronato dei detenuti ed alla protezione dei fanciulli moralmente abbandonati ».

Per circostanze speciali il Governo italiano non poté mandarvi appositi delegati; però invitò a rappresentarlo ufficialmente il Console generale, comm. de Gubernatis, ed ora ci affrettiamo a pubblicare i risultati di quelle Adunanze, riservandoci di ritornare sull'argomento quando verranno alla luce i resoconti ufficiali.

Intanto siamo lieti di vedere come quasi tutte le proposte approvate da quell'autorevole Consesso si trovino attuate nel progetto del nostro nuovo *Regolamento generale degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi*, e speriamo che, anche tra noi, le questioni relative ai minorenni corrigendi abbiano non solo studiosi per la parte teorica, ma uomini pratici, che attuino la buona idea, e che all'ottimo del domani preferiscano il bene dell'oggi.

LA DIREZIONE.

Il Congresso penitenziario internazionale di Anversa venne solennemente aperto alla presenza del Presidente del Consiglio, sig. Beernaert, del Ministro della giustizia, sig. Lejeune e di monsignor Goossens, Arcivescovo di Malines. Pronunciarono acconce parole il Ministro della giustizia, e il sig. Guillery, ex Presidente della Camera dei deputati Presidente della Commissione Reale di organizzazione del Congresso.

Per acclamazione la prima Sezione della Commissione organizzatrice, che funzionava provvisoriamente come ufficio centrale, venne confermata nell'incarico, e tosto si pose all'opera costituendo tre Sezioni, ognuna delle quali con speciale mandato, ossia con speciale quesito da esaminare. Alla prima fu affidata la protezione dell'infanzia, alla seconda il patronato dei detenuti e dei liberati, alla terza la men-

dicità ed il vagabondaggio. Le tre sezioni si riunirono al Palazzo del Governatore, in tre sale separate e cominciarono i loro lavori dovevano dar conto all'assemblea.

All'Ufficio centrale, composto dei membri stessi della prima della Commissione organizzatrice, si aggiunsero col titolo di Vicedirenti onorari, alcuni fra i delegati dei Governi stranieri. Nel complesso gli aderenti furono 420, di cui centododici stranieri tutti presenti; e se risultato internazionale non vi sarà, come più accade in Congressi anche meglio organizzati di questo, certo un risultato efficace per il Belgio, il cui Governo è fermamente deciso a dare uno svolgimento considerevole e benefico all'istituto del patronato dei detenuti e dell'infanzia.

In un serale ricevimento ufficiale dei membri del Congresso, nel Municipio, il Governatore della provincia, sig. barone Oig de Zepper, colse l'occasione per presentare il comm. de Gubernatis al Ministro della giustizia, il quale con calde parole gli espresse la riconoscenza del Governo belga per avere il Governo italiano preso all'iniziativa da lui presa ed essersi fatto rappresentare al Co

quelli che senza essere viziati, o delinquenti, corrono rischio di perdersi nei vizi, o per l'assoluta trascuranza dei genitori. — Risultò anche qui l'unanimità nel doversi preferire ad ogni altro il collocamento nelle famiglie e nella campagna, tenendo conto della condizione della famiglia del minore, facendo precedere al collocamento uno studio preparatorio, o di osservazione in uno asilo, in cui potesse essere esaminato lo stato fisico e morale del minore e la sua speciale condotta. Non si poté tuttavia per l'ora tarda venire ad una conclusione e si rinviò il quesito alla Sezione perchè, tenuto conto del dispendio, redigesse una nuova e chiara formola da sottomettersi alla deliberazione dell'Assemblea.

In generale si notò una tendenza assoluta a sostituire la vita campestre alla vita nella città, e l'educazione nelle famiglie alla educazione negli Stabilimenti pubblici, per tutti gli elementi non ancora educati. — All'Assemblea assisteva il Ministro di Grazia e Giustizia, M. Lejeune, che mostrò di prendere un vivo interesse alle discussioni, facendo tener conto delle risoluzioni del Congresso per presentare alla Camera un progetto di legge che provveda in modo efficace alla soluzione dei problemi ora sottoposti a studio. Quel Ministro sembra animato da uno spirito *novatore*.

Le risoluzioni dell'Assemblea sullo argomento dell'infanzia si concludono nelle formole seguenti:

1.° In massima, il collocamento presso famiglie e specialmente presso quelle della campagna, se ciò è consentito dalla condizione del fanciullo, è il miglior sistema da applicarsi nei trovatelli, nei fanciulli orfani od abbandonati.

2.° Nei fanciulli moralmente abbandonati vogliono intendersi quelli che, in conseguenza della malattia, della negligenza, dei vizi delle famiglie o per altre cause si trovano abbandonati a se stessi e privi di educazione.

3.° Il collocamento dei fanciulli moralmente abbandonati, in regola generale, dovrà essere preceduto da un'inchiesta sulla condotta e sul carattere del fanciullo, sulla situazione e sulla moralità della sua famiglia e, se è il caso, anche da studi speciali sul fanciullo stesso.

4.° I sistemi di espiazione che possono applicarsi ai fanciulli moralmente abbandonati sono, a seconda dell'età al momento dell'ammissione e a seconda delle circostanze:

il collocamento presso famiglie e specialmente presso  
campagnuole ;

la scuola in istituto chiuso od in semi-convitto ;

il collocamento isolato ;

il collocamento per gruppi.

Di tutti questi sistemi il primo è riconosciuto come il mi

Sezione ed Assemblea non risposero esattamente al quesito  
toposto. In esso non si parlava di trovatelli e sui trovatelli e  
un voto : si parlava, invece, di delinquenti, di vagabondi e  
moralmente abbandonati e non si occupò che di questi ult  
pure mentre alla seconda questione, la Sezione rispose pe  
mativa riguardo alla prima parte « se il collocamento nelle  
presenti beneficii ai minorenni », ma non emise nessuna opini  
seconda parte, che ha pure grandissima importanza « come  
stema debba essere organizzato ».

La Sezione poi formulò il seguente parere :

« La constatazione del discernimento stabilita dalle legislazion

**La decadenza sarà obbligatoria o facoltativa secondo la natura e la gravità di questi crimini o delitti.**

**La stessa decadenza potrà essere pronunciata contro i genitori od ascendenti la cui cattiva condotta notoria, l'ubriachezza abituale, i cattivi trattamenti o gli abusi di autorità potessero compromettere la moralità, la sicurezza o la salute del fanciullo.**

**I figli di genitori decaduti saranno collocati sotto la tutela dell'Autorità pubblica, a meno che altrimenti non decida l'Autorità giudiziaria.**

**La maggioranza aveva invece proposto (e tali presso a poco, sono gli articoli 1 e 2 del progetto del Ministro della Giustizia) la seguente disposizione :**

**Sono decaduti dalla patria potestà :**

**1°** Coloro i quali sono stati condannati per attentato al pudore, al decoro, od eccitamento alla corruzione ;

**2°** Coloro i quali sono stati condannati per un delitto commesso sulla persona di un fanciullo ;

**3°** Coloro i quali sono stati condannati per un delitto cui ha preso parte il figlio.

**Le medesime norme sono applicabili alla tutela anche officiosa.**

**La interdizione può essere pronunciata :**

**1°** Contro coloro i quali sono stati condannati per un delitto commesso sulla persona del figlio o discendente ;

**2°** Contro coloro i quali essendo tutori, anche officiosi, sono stati condannati per un delitto commesso nella persona del loro pupillo ;

**3°** Contro coloro i quali sono stati condannati per infanticidio ;

**4°** Contro coloro la cui cattiva condotta, ubriachezza, delinquenza abituale, o i cui cattivi trattamenti sono di natura tale da compromettere la morale, la sicurezza, la salute del fanciullo posto sotto la loro autorità.

**Il Congresso non ha voluto andare tant'oltre ; non ha voluto cioè che il crimine o delitto commesso contro il buon costume potesse privare il padre della sua autorità sui figli, ammesso che sui figli stessi non si fosse reso colpevole. Ha preferito poi generalizzare, non lo per facilitare ai giudici gli apprezzamenti secondo i singoli casi, ma pur anche per meglio acconciarsi allo spirito delle varie legislazioni. Ha votato intanto un'altro articolo proposto dalla Sezione e concepito così :**

**E da desiderarsi che la decadenza dell'autorità paterna non sia mai**

pronunziata in modo assolutamente definitivo ed irrevocabile, *in tutti i casi* colui che vi incorse possa esserne liberato legalmente riprendere l'esercizio dei diritti che gli sono necessari per soddisfare a riguardo dei suoi figli, i doveri di educazione impostigli dalla legge.

L'imprigionamento per correzione paterna deve essere solo temporaneo.

La chiusura in uno stabilimento dei giovinetti per correzione paterna può essere ordinata soltanto dal giudice, che deve sempre il diritto di farla cessare.

I giovinetti rinchiusi saranno posti sotto la tutela dell'Autorità pubblica, a meno che il magistrato non decida altrimenti.

Forse la Sezione volle mitigare il voto espresso col permettere di rivendicare il suo diritto.

Al quesito « In caso di decadenza dell'autorità paterna, in che modo bisogna provvedere alla tutela del fanciullo », rispose l'Assemblea e votò all'unanimità l'Assemblea :

— « Il fanciullo sarà affidato alla pubblica autorità a meno che il tribunale non decida diversamente ». Con questa riserva si volle

da Anversa, in cui si raccolgono i vagabondi messi dai Tribunali a disposizione del Governo. Quell'istituto, diretto dal sig. Dupuis, è veramente ammirevole (1). Assistevano alla visita oltre ai membri del Congresso, il Ministro della Giustizia e il Governatore della provincia.

Nel dì 14 furono tenute due adunanze, una al mattino e l'altra nelle ore pomeridiane nelle quali si esaurì tutto il programma del Congresso, e ciò fu possibile perchè il lavoro analogo era stato così chiaramente e succintamente preparato da non dar luogo che a poche discussioni.

S. M. il Re del Belgio ricevè il 15, nel suo palazzo di Bruxelles alle 8 1/2 di sera i membri tutti del Congresso, che nella giornata successiva, dopo aver visitata la prigione di St.-Gilles, posta in uno dei sobborghi della Capitale, si separarono per ritornare ognuno ai loro rispettivi paesi.

---

## Decisioni adottate dal Congresso

---

### PRIMA SEZIONE. — *Protezione dei fanciulli.*

1.° In massima, il collocamento presso famiglie e specialmente presso quelle della campagna, se ciò è consentito dalla condizione del fanciullo, è il miglior sistema da applicarsi pei trovatelli, pei fanciulli orfani od abbandonati.

2.° Pei fanciulli moralmente abbandonati vogliansi intendere quelli che, in conseguenza della malattia, della negligenza, dei vizi delle loro famiglie o per altre cause si trovano abbandonati a sè stessi e privi di educazione.

3.° Il collocamento dei fanciulli moralmente abbandonati, in regola generale, dovrà essere preceduto da un'inchiesta sulla condotta e sul carattere del fanciullo, sulla situazione e sulla moralità della sua famiglia e, se è il caso, anche da studi speciali sul fanciullo stesso.

4.° I sistemi di espiazione che possono applicarsi ai fanciulli moralmente abbandonati sono, a seconda dell'età al momento dell'ammissione ed a seconda delle circostanze:

il collocamento presso famiglie e specialmente presso famiglie campagnuole;

la scuola in istituto chiuso od in semi-convilto;

---

(1) V. Memoria pubblicata alla pag. 607.

il collocamento isolato;

il collocamento per gruppi.

Di tutti questi sistemi il primo è riconosciuto siccome il migliore.

5.º La decadenza della patria potestà deve essere pronunziata contro genitori od ascendenti colpiti da condanna per crimini o delitti che possono compromettere la moralità, la sicurezza o la salute del fanciullo.

La decadenza sarà obbligatoria o facoltativa secondo la natura e la gravità di questi crimini o delitti.

La stessa decadenza potrà essere pronunziata contro i genitori od ascendenti la cui cattiva condotta notoria, l'ubriachezza abituale, i cattivi trattamenti o gli abusi di autorità potessero compromettere la moralità, la sicurezza o la salute del fanciullo.

6.º I figli di genitori decaduti saranno collocati sotto la tutela dell'Autorità pubblica, a meno che altrimenti non decida l'Autorità giudiziaria.

7.º È da desiderarsi che la decadenza dell'autorità paterna non sia mai pronunziata in modo assolutamente definitivo ed irrevocabile, ma che *in tutti i casi* colui che vi incorse possa esserne liberato legalmente e riprendere l'esercizio dei diritti che gli sono necessari per soddisfare a riguardo dei suoi figli i doveri di educazione impostigli dalla natura e dalla legge.



in guisa da permettere di proteggere e sorvegliare i liberati nel luogo nel quale si recano.

4.° Il Congresso emette il voto di vedere i Comitati di patronato reclutati in tutte le classi e professioni, ed assicurata agli stessi la collaborazione non soltanto dei capi industriali, ma eziandio dei maestri ed operai e delle corporazioni che rappresentano i corpi dello Stato.

5.° Esso raccomanda di rannodare fra di loro le istituzioni di ogni paese, mediante un ordinamento centrale che, pur conservando ad ogni Società il suo carattere proprio e la sua autonomia, moltiplichi i suoi mezzi di azione collo scambio delle idee e delle informazioni e coll'associazione degli sforzi comuni.

6.° È inoltre da desiderarsi che si stabiliscano relazioni fra le istituzioni dei diversi paesi per favorire l'azione collettiva secondo i termini del voto emesso nel recente Congresso di Pietroburgo.

7.° Il patronato deve essere preparato innanzi alla liberazione. A questo scopo delle visite vengono fatte nelle carceri dai membri delle Società riconosciute dal Governo con la condizione di rispettare i Regolamenti e di non invadere le attribuzioni del servizio penitenziario.

8.° Il patronato consiste innanzi tutto nella ricerca, e, se è possibile, nell'organizzazione del lavoro.

Sono egualmente raccomandate la riconciliazione colle famiglie e con gli antichi padroni, il rimpatrio, l'emigrazione, e pei giovinetti il collocamento quali apprendisti o l'arruolamento militare secondo gli usi dei vari paesi e le circostanze.

9.° I soccorsi in danaro non debbono essere ammessi che eccezionalmente, per un bisogno determinato ed, il più delle volte, a titolo di prestito.

10.° Il patronato deve, per quanto è possibile, estendersi all'assistenza dei membri della famiglia esistente a carico del detenuto o del liberato.

11.° Sarebbe conveniente che il peculio del liberato potesse essere confidato alle Società di patronato per venir poscia al medesimo rimesso a frazioni ed a seconda dei bisogni.

12.° Il Congresso, in conformità del voto emesso dal Congresso di Pietroburgo, considera come un vero incaglio al patronato, come un ostacolo alla ripresa del lavoro e, per conseguenza, quale una causa fatale di ricaduta pei condannati liberati, la divulgazione troppo facilmente fatta ai privati delle notizie contenute nei casellari giudiziari che si trovano in possesso della polizia.

13.° I rifugi od asili che hanno per iscopo di raccogliere, essenzialmente provvisorio, i liberati senza risorse, o di fornir loro lavoro in difetto di collocamento libero, sono un mezzo di assistenza necessario per le Società che hanno da assistere un gran numero di liberati patrocinati.

La ripartizione dei liberati in piccoli gruppi è raccomandabile in quanto che essa può essere stabilita senza spese eccessive.

I principii essenziali per l'ordinamento degli asili consistono nella libera entrata e nella libera uscita, in un Regolamento preciso sulla durata del soggiorno ed i motivi del suo protrarsi, in un regolamento disciplinare, in una disciplina adatta allo scopo morale da raggiungere nell'impianto dei mezzi per procurar lavoro ai ricoverati.

Allo stato attuale della legislazione penale sarebbe da desiderare che l'individuo posto sotto la sorveglianza speciale della polizia sia liberato da questa sorveglianza fintanto che rimane sottoposto all'azione del patronato, sia in seguito a grazia, sia in seguito a liberazione condizionale.

TERZA SEZIONE. — *Mendicizia e vagabondaggio.*

sviluppare le istituzioni di previdenza e di assistenza, non solo di ordine privato, ma eziandio quelle che hanno carattere pubblico, quali le Casse di assicurazione, le Case o gli Stabilimenti per gli invalidi al lavoro ecc.

3.° Da che un individuo è riconosciuto, a seconda delle leggi dei singoli paesi, come vagabondo recidivo qualificato, deve restare quanto più a lungo è possibile sotto la tutela dello Stato, ed essere sottoposto ad un regime più severo, con facoltà all'Autorità di applicargli la liberazione condizionale.

4.° Per frenare i progressi del vagabondaggio e della mendicizia, deve incoraggiarsi la creazione di speciali istituzioni e promuovere disposizioni legislative destinate a combattere l'alcoolismo.

#### *Voto generale.*

Il Congresso emette il voto che i pubblici poteri favoriscano, nella più larga proporzione possibile, l'estensione dell'iniziativa individuale in favore di tutte le opere di beneficenza.

---

### COLONIE AGRICOLE DI BENEFICENZA DEL BELGIO <sup>(1)</sup>

---

#### *Cenni storici.*

All'epoca della sua costituzione in regno indipendente, il Belgio aveva sei *Depositi di mendicizia*, cioè quello di Namur destinato a ricevere i mendicanti appartenenti alle provincie di Namur e di Lussemburgo, quello di Bruges per le due Fiandre, quello di Reckhelm per le provincie di Liegi e di Limburgo, quello di Hoogstraeten per la provincia di Anversa, quello di Mons per l'Hainaut e, finalmente quello di La Chambre per il Brabante.

Oltre a questi sei Stabilimenti provinciali si avevano eziandio le Colonie della Società di beneficenza nelle quali potevano essere ammessi mille mendicanti validi.

Le Colonie di beneficenza comprendevano: la Colonia coatta di Merxplas-Ryckevorsel nella quale, contro il pagamento di un contributo annuo di 35 flo-

---

(1) Queste notizie furono presentate al Congresso internazionale testè tenutosi in Anversa dal signor Dupuis, direttore delle Colonie stesse.

rini, si ricevevano tutti i mendicanti validi adatti ai lavori campestri, e la colonia libera di Wortel, composta di un centinaio di piccole fattorie nella Comune, le Amministrazioni o le persone caritatevoli che versavano una somma di 1600 franchi, avevano diritto di collocare una famiglia indigente. Questa famiglia era allora messa in possesso di una piccola casa di abitazione con un orto rustico, di un appezzamento di terra, di una o due vacche, di mobili, utensili, aratri ed indumenti, il cui valore costituiva un'anticipazione. I coloni dovevano successivamente rimborsare in prodotti delle loro coltivazioni.

Queste Colonie furono soppresse nel 1841 essendo spirato il contratto stipulato fra il governo dei Paesi Bassi e la Società di beneficenza fino al 1 gennaio 1823.

Furono poscia egualmente soppressi i Depositi di Namur, di Mons e di Chambre, quello di Bruges fu destinato alle donne ed alle ragazze di età superiore ai 18 anni, e quello di Reckheim venne testè adattato per costituire una scuola agricola destinata ai fanciulli indigenti dell'età da 15 a 18 anni, finora temporaneamente si trovavano a Merxplas.

Il solo Deposito di Hoogstraeten, notevolmente ingrandito, ha conservato la sua destinazione.

Vi si aggiunsero le antiche Colonie olandesi di beneficenza di Merxplas e Wortel acquistate dallo Stato belga nel 1870, e dopo il 1881 questi due Depositi riuniti hanno preso il nome di Colonie agricole di beneficenza.

Dietro a questo fabbricato sorge l'ospedale con 200 letti, e più lungi la fornace delle tegole e dei mattoni.

Un poco più addietro degli edifici destinati ai dormitori, vi è la fattoria colla sua dipendenza, un casino per l'ingegnere agronomo, e presso la strada pubblica gli alloggi del sotto Direttore, dei Cappellani, del Medico e dei diversi altri impiegati.

Una scuola primaria per figli degli impiegati venne pure costruita, ma non fu ancora aperta.

Tutta questa costruzione, secondo i disegni dell'architetto signor Vittorio Besme di Bruxelles, furono eseguite colla mano d'opera dei ricoverati.

In quanto alla Colonia di Wortel (570 ettari), essa non serve finora che quale terreno lavorativo per i validi che si dedicano al dissodamento della macchia, al rimboschimento ed altre coltivazioni.

#### *Coltivazioni agricole.*

Ogni Colonia ha una fattoria; quella di Hoogstraeten possiede 20 cavalli, 58 bestie bovine, 46 maiali ed un pollaio. Il terreno coltivato è di 66 ettari. Quella di Merxplas ha 21 cavalli, 122 bestie bovine, 35 maiali e 108 montoni; il terreno a coltura è di 230 ettari. Quella di Wortel ha 15 ettari coltivati, 52 bestie bovine e 119 montoni.

I 1,200 ettari di superficie della colonia, per quanto riguarda la loro destinazione, sono ripartiti come segue:

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| prati ed altre coltivazioni . . . . .   | ettari 370 |
| piante . . . . .                        | » 100      |
| macchie in dissodamento . . . . .       | » 100      |
| terreni incolti . . . . .               | » 170      |
| strade e viali . . . . .                | » 130      |
| fabbricati diversi e giardini . . . . . | » 30       |

#### *Amministrazione, ispezione e sorveglianza.*

Un decreto reale del 2 agosto 1878 pose la Colonia sotto l'immediata amministrazione del dipartimento della giustizia (5<sup>a</sup> Direzione Generale, Stabilimenti di beneficenza ed asili per alienati).

L'ispezione e la sorveglianza della Colonia sono affidate ad una Commissione presieduta dal Governatore della provincia di Anversa e composta di nove membri nominati dal Re. Questa Commissione si riunisce mensilmente e delega ogni mese uno dei suoi membri coll'incarico di visitare gli Stabilimenti almeno una volta alla settimana.

#### *Personale.*

Il personale della Colonia comprende un Direttore, un sotto Direttore, tre Cappellani, due Medici, un agente contabile, un capo d'ufficio e dieci com-

messi, due capi sorveglianti, tre sorveglianti principali e 53 sorveglianti. Un ingegnere preposto alle coltivazioni, due fattori e due fattoresse, garzoni e donne di fattoria, dirigenti, maestri mugnai, panattieri, giardinieri e capi d'arte per dirigere le varie officine.

Una guardia particolare ha la sorveglianza della proprietà.

Tutti gli impiegati ammogliati hanno un alloggio con giardino nella Colonia alla quale sono addetti, ad eccezione di quelli di Hoegstraeten che abitano in quel Comune distante un chilometro dallo Stabilimento.

Per tutto il personale è d'obbligo la conoscenza delle due lingue del paese.

#### *Popolazione.*

Il 6 di ottobre 1890 la popolazione della Colonia saliva a 3,999 individui di cui 1,197 erano invalidi.

La cifra più elevata raggiunta finora fu di 4,378, di cui 991 invalidi e si verificò il 13 febbraio 1889.

La popolazione si compone di tutti i mendicanti e vagabondi maschi adulti, validi ed invalidi, del regno posti a disposizione del Governo per titolo di mendicantia e vagabondaggio dai Tribunali di polizia, in virtù della legge 6 marzo, di cui ecco in riassunto il tenore:

lore può proporre al Ministro della giustizia la liberazione anticipata, salvo quest'ultimo il decidere in ultima istanza.

#### *Spese di mantenimento.*

Il prezzo della giornata di mantenimento è fissato annualmente per decreto reale; il costo attuale è di L. 0.65 per ogni ricoverato valido e di L. 0.85 per ogni invalido.

#### *Trasporti.*

I ricoverati vengono trasportati per ferrovia in vetture che appartengono al ministero della giustizia, ed una strada di allacciamento si sta ora sistemando e permetterà di far discendere i trasportati nello stesso Stabilimento di Hoogstraeten.

#### *Regime interno.*

All'arrivo dei ricoverati si procede alla loro iscrizione sui registri che contengono tutte le notizie occorrenti a stabilire la loro identità, quindi passano al bagno, depongono i loro effetti e gli oggetti di cui sono in possesso ed indossano il corredo regolamentare.

Gli indumenti deposti sono quindi disinfettati e posti in magazzino cogli oggetti di spettanza dei ricoverati. Il tutto è loro restituito all'uscita.

Il pecunio che essi possiedono è cambiato con una moneta convenzionale e ha corso soltanto nello Stabilimento.

#### *Classificazione.*

Dopo aver subita la visita del Medico che li classifica in validi od invalidi, nuovi giunti sono condotti alla presenza del Direttore che fa loro subire un interrogatorio sui motivi che hanno dato luogo al loro ricovero e si informa della loro professione, dei loro antecedenti, se sono celibi, ammogliati ecc. ecc.

Egli tiene sott'occhi il loro fascicolo giudiziario e verifica e completa le notizie che lo stesso contiene.

Se egli concepisce una speranza che il nuovo giunto possa mettersi al lavoro in breve tempo, e se i suoi antecedenti lo permettono, il Direttore chiede al Ministro della giustizia la liberazione immediata di quel disgraziato.

Il Direttore designa quindi le sezioni nelle quali i nuovi entrati debbono essere classificati.

A seconda dei loro antecedenti essi vengono ripartiti nel modo seguente:

Gli *invalidi* a Hoogstraeten sono divisi in tre sezioni;

1<sup>a</sup> sezione, gli invalidi di cattivi costumi e tutti quelli il cui contatto può costituire un pericolo morale;

2<sup>a</sup> sezione, gli storpi ed i vecchi che non sono in grado di guadagnare il loro sostentamento, ma atti tuttavia a produrre una certa somma di lavoro;

3ª sezione, gli infermi, deboli di mente ed altri assolutamente inabilitati ad ogni lavoro ;

i *validi*, a Merxplas, formano quattro sezioni :

1ª sezione, gli immorali, i ribelli, gli incendiari e tutti quelli di una condotta nociva o pericolosa. (Gli stessi sono sottoposti al regime dell'isolamento in un quartiere separato, dal quale non escono, in cui si trovano le loro officine ed ove restano costantemente sotto gli occhi di un sorvegliante. Ognuno di essi dorme in un cubiculo chiuso);

2ª sezione, i sorvegliati dalla polizia, gli ex sorvegliati, gli ex evasi dalle Colonie, ex condannati recidivi ed altri di cattiva condotta ;

3ª sezione, i ricoverati recidivi e quelli che subirono lievi condanne giudiziarie, ma che si conducono bene nello Stabilimento ;

4ª sezione, i nuovi ricoverati per la prima o la seconda volta, senza antecedenti giudiziari all'infuori di quelli di semplice polizia.

La buona o la cattiva condotta nello Stabilimento possono dar luogo al passaggio da una sezione all'altra.

I ricoverati delle varie sezioni non sono fra loro mai in contatto ; essi bevono, mangiano, riposano in locali distinti ed hanno cortili di passeggio e scaldatoi separati.

*Lavori delle sezioni.*



*Officine e lavori diversi.*

L'obbligo di una occupazione continua si impone in queste Colonie in modo solutamente speciale. Indi la creazione di numerose officine nelle quali l'operaio può tenere in esercizio le sue cognizioni durante il tempo, talvolta lungo, del suo ricovero, in luogo di essere costretto ad un'opera sterile sotto il punto di vista del suo avvenire.

Si trovano nelle Colonie due officine pel gaz, un macello, due panifici, due mulini, una fabbrica di mattoni, tegole ed oggetti di terraglia, cantieri da muratori e stuccatori, officine di carpentieri, falegnami, bottai, scultori, ebanisti, arradori, di fabbricanti di zoccoli, tornitori in legno e ferro, fuclnatori, manmani, fabbri ferrai, maniscalchi, lattonieri, gazisti, cordai, spazzolai, canestrali, tessitori, filatori, sarti, calzolai, sellai, tappezziere, spinettai, pittori, legatori di libri, incisori, stampatori e litografi ecc; e ciò ha permesso, sia per la costruzione dei numerosi fabbricati, sia per la fabbricazione del mobiliare e del suo mantenimento, di servirsi quasi esclusivamente della mano d'opera dei ricoverati.

L'esistenza di queste officine offre inoltre a quelli che non hanno mestiere, l'occasione di fare un tirocinio per acquistare gli elementi destinati a procurare loro più tardi i mezzi di sussistenza.

*Cantina.*

Ogni Stabilimento ha una cantina ove i ricoverati possono procurarsi della birra, del tabacco ed alcuni supplementi all'alimentazione regolamentare.

*Servizio religioso.*

Il servizio religioso cattolico è affidato a Cappellani addetti alle Colonie, nelle quali possono eziandio accedere i ministri dei culti dissidenti cui appartengono i ricoverati.

*Biblioteca.*

Una biblioteca è posta a disposizione della popolazione nelle domeniche ed altri giorni festivi.

*Regime alimentare.*

Vi sono tre regimi alimentari; quello dei validi, quello degli invalidi e quello dei malati nell'infermeria.

*Sorveglianza dei dormitorii.*

Eccezione fatta per i quartieri di isolamento e di repressione, i ricoverati dormono in comune.

La sorveglianza sui dormitorii è esercitata con tutta attività e gli stessi sono costantemente illuminati a gaz.

In una camera attigua ad ogni dormitorio dorme un sorvegliante, ed altri sorveglianti di servizio fanno, durante la notte, più ronde in tutte le località occupate dai ricoverati.

Queste località sono perfettamente ventilate e sono lasciate aperte all'aria per tutta la giornata.

#### *Oggetti lettereci.*

Ogni ricoverato ha un lettino in ferro munito di un saccone, di un traversino, di un paio di lenzuola in cotone, e di una, due o tre coperte a seconda della stagione.

#### *Infermeria.*

Vi sono due infermerie, una a Hoogstraeten, l'altra a Merxplas; quest'ultima è provvoluta di caloriferi ad acqua calda; il calore che irradia dai tubi entra nelle sale dalla stessa apertura e contemporaneamente all'aria esterna.

La ventilazione venne stabilita in modo da ottenere che la circolazione dell'aria sia costante, l'aria pura venendo dall'alto dei muri esterni da un lato, e quella viziata uscendo da aperture praticate al basso dei muri del lato opposto.

## LEGISLAZIONE PENALE E PENITENZIARIA

---

Dall'ultimo volume pubblicato dell'*Annuario di legislazione comparata* (1) riproduciamo quegli atti e quelle notizie relative all'annata 1888 e quali non avevano, prima d'ora, trovato posto nelle nostre pagine, e che avevano avuto pubblicità incompleta.

### Inghilterra.

*Reformatory schools act (1866) amendment bill* votato dalla Camera dei Comuni e in prima lettura dalla Camera dei Lords.

Quando gli imputati hanno meno di 16 anni, la Corte potrebbeviarli direttamente in una Casa di correzione senza che sia necessario, come lo esige l'attuale legislazione, che siano prima condannati al carcere.

*Legge del 13 agosto 1888 per modificare le regole relative alla liberazione con cauzione in Scozia.*

Le disposizioni di questa legge completano in un punto particolare la grande legge sulla procedura penale in Scozia, votata nel 1887 dal Parlamento, e che aveva dedicato all'istituto della liberazione con cauzione solamente due o tre articoli.

Prima dell'atto presente il prevenuto comparso innanzi al magistrato per essere interrogato e trattenuto fino a che abbia avuto luogo il giudizio (*committal*), poteva chiedere di esser posto in libertà provvisoria fornendo cauzione di presentarsi entro i sei mesi al tribunale competente. Il magistrato, sentito il pubblico ministero, accordava o rifiutava la liberazione. Se fosse stato necessario un secondo interrogatorio, la liberazione non poteva accordarsi che dopo di questo, ma non potevaervi fra i due interrogatorii un intervallo superiore agli otto giorni. Quando il prevenuto era sotto giudizio in prima istanza non poteva essergli accordata la liberazione che per decisione del *Lord advocate* che stabiliva l'ammontare della cauzione. Finalmente, quando l'accusa aveva luogo per un delitto per il quale non potesse venire accordata la liberazione, l'accusato poteva rivolgersi all'Alta Corte di giustizia che poteva accordargliela alle condizioni che riteneva opportune.

---

(1) *Annuaire de législation étrangère*, publié par la Société de législation comparée, contenant le texte des principales lois votées dans les pays étrangers en 1889 - 18 année - Paris, libraire Cotillon, 24 rue Soufflot - 1889 - 18 fr. pag. I-XXVI,

Antiche leggi, rispettate da quella del 1887, fissavano a cifre determinate l'obbligo della cauzione. Non poteva eccedere 30,000 lire per un gentiluomo proprietario di fondi, 7,500 per un gentiluomo, un borghese o un proprietario di un immobile, e 1,500 per ogni altra persona. La liberazione condizionata non poteva essere concessa in moltissimi casi, per delitti ai quali si dava allora importanza che attualmente non è loro riconosciuta. Citiamo fra gli altri: la falsificazione di monete, il fatto di tagliare i gartti di un cavallo o di una bestia, la distruzione di tessuti nel telaio, le vie di fatto e maledizioni contro il padre e la madre, lo stupro, l'incesto, la sodomia, la bestemmia, il furto di bestie o cavalli, ecc.

Con la nuova legge la liberazione con cauzione può essere concessa per qualsiasi delitto, salvo per l'omicidio e il tradimento. Sono aboliti i limiti delle cauzioni; l'ammontare ne è stabilito volta per volta dal magistrato, che però è sempre libero di accordare o no la liberazione, salvo appello alla sua deliberazione presso l'Alta Corte di Giustizia.

È interessante notare le differenze fra le leggi inglesi e la legge per la Scozia, riguardo allo stesso istituto, testimonianza

ente per giudicare l'affare o per pronunziare il *commitment* (1) avrà un potere discrezionale per accordare o rifiutare, sentito il pubblico ministero, la liberazione con cauzione all'accusato che avrà presentato una domanda per ottenerla. Una dilazione di ventiquattr'ore è accordata al magistrato per prendere una risoluzione, a partire dalla presentazione della domanda. Se ha lasciato passare questo periodo di tempo senza pronunziarsi, l'accusato deve essere immediatamente posto in libertà.

Art. 3. — Quando la liberazione con cauzione prima del *commitment* sarà stata chiesta in conformità dell'art. 18 della legge sulla procedura penale in Scozia del 1887, e che il magistrato l'avrà rifiutata, la richiesta può essere rinnovata dopo il *commitment*.

Art. 4. — Il magistrato, accordando la liberazione con cauzione, potrà fissare la somma che giudicherà sufficiente per assicurare la comparsa dell'accusato in tutti i casi nei quali sarà necessaria. L'atto del 39° anno di regno di Giorgio III è abrogato, come pure ogni altro atto del Parlamento in quanto limitano l'ammontare della cauzione che può esigersi dal magistrato.

Art. 5. — Quando la domanda fatta dopo il *commitment* è respinta, o quando la cifra della cauzione pare esagerata, può essere interposto appello dall'accusato avanti all'Alta Corte di giustizia. L'appello può esser formulato per gli stessi motivi dal pubblico ministero, ma in questo caso l'accusato non sarà posto in libertà che quando sarà stato giudicato sull'appello, salvo l'eccezione prevista nell'art. 7.

L'appellante dovrà notificare immediatamente il suo appello alla parte avversaria. Sarà giudicato sull'appello dall'alta Corte o da uno dei Lords che la compongono, sia *in Corte*, sia *in Camera*, dopo ogni inchiesta o udizione delle parti che sarà stata giudicata utile. Nei casi nei quali l'appello avanzato dal pubblico ministero fosse rigettato, la Corte può condannarlo alle spese.

Art. 6. — Non possono esser reclamate all'accusato spese di sorta per ciò che riguarda la domanda formulata per ottenere la liberazione con cauzione o l'appello interposto in seguito a questa domanda.

Art. 7. — Allorchè la liberazione con cauzione è stata pronunziata al magistrato e che il pubblico ministero ha interposto appello, l'ac-

---

(1) Ha luogo il *commitment* allorchè il magistrato, sentito l'accusato, riconosce sia luogo a trattenerlo in carcere fino a che sia pronunziato il giudizio, essen-  
vi sicuri indizii a suo carico.

cusato che fornisce la cauzione domandata, deve esser posto in settantadue (1) ore dopo l'ammissione della sua domanda di strato, abbia o no giudicato la Corte sull'appello, a meno tutt'Alta Corte non abbia ordinato che l'accusato sarebbe tratto in carcere durante l'istanza sull'appello, nel qual caso un avviso scritto sarà immediatamente indirizzato al guardiano del detenuto. Questo dispaccio sarà titolo sufficiente perchè questi sia ritenuto in libertà finchè sarà giunto l'ordine regolare. Nel calcolo di questi periodi di libertà non sono contate le domeniche, i pubblici digiuni, i giorni festivi, sia del pubblico, sia dell'Alta Corte.

Art. 8. — La presente legge non tocca in nessuna parte il diritto del *Lord Advocate* presso l'Alta Corte di mettere in libertà o di concedere cauzione ogni individuo accusato d'un delitto o di una qualsiasi violazione di diritto.

Art. 9. — [I vocaboli delitti e lesioni di diritto (*offences*) significano anche le infrazioni alla *common law* come a quelle commesse contro gli atti del Parlamento (*statute law*)].

Art. 10. — L'Alta Corte di giustizia potrà fare per mezzo di *Adjournal* tutti i regolamenti necessari per la esecuzione di questa legge. Ma questi regolamenti dovranno essere approvati

del 11 agosto, che determina gli Stabilimenti nei quali debbano essere scontate le diverse specie di pene ;

del 27 agosto, col quale è creato un Comitato speciale delle Carceri in luogo del Consiglio penitenziario ;

di detta data, col quale è stabilito, in tutte le località ove si trovano Stabilimenti penali, un Comitato locale delle Carceri in luogo della Commissione finanziaria ;

del 14 settembre, col quale è approvato il Regolamento che determina le operazioni del Comitato superiore delle Carceri ;

un'ordinanza reale del 21 settembre che approva il Regolamento dei Comitati locali delle Carceri.

### Portogallo.

In testa alla legge del 24 maggio 1888 l'Annuario ha pubblicato le seguenti notizie : — La legge del 1° luglio 1867 aveva soppressa la pena di morte e quella dei lavori forzati e le aveva sostituite colla detenzione perpetua e temporanea. Per l'attuazione di questa legge si erano costruite tre Carceri generali cellulari, due per gli uomini, nei distretti delle Corti di appello di Lisbona e di Porto ed una terza per le donne nel distretto di quest'ultima Corte. Si erano pure stabilite nelle Carceri dipartimentali (il Portogallo è diviso in 21 dipartimenti) destinate pei condannati a pena correzionale sorpassanti i 3 mesi. — I condannati a pena minore di 3 mesi la scontano nelle Carceri di circondario giudiziario (i circondari giudiziari sono 169).

Il Codice amministrativo del 1878 faceva obbligo ai dipartimenti delle spese per la costruzione delle Carceri. Ma quest'ultima disposizione è stata cambiata dal Codice amministrativo del luglio 1886 che ha reso facoltativa tale spesa, e i dipartimenti che non avevano ancora costruito le loro Carceri sotto l'antico regime, non si sono ancora decisi a edificarle. I dipartimenti di Coimbra e di Santarem hanno cominciato le loro Carceri, ma non hanno avuto mezzi sufficienti per terminarle.

Ecco il testo della legge suaccennata :

**Art. 1.** — La pena del carcere sarà subita, conformemente alle disposizioni della legge del 1° luglio 1867 nelle Carceri di circondario giudiziario costruite in base ai nuovi disegni o modificate e in base agli stessi disegni.

**Art. 2.** — Il numero delle Carceri generali stabilito dell'art. 28

della detta legge è aumentato da tre a cinque, ma il numero delle celle nelle Case penitenziarie costruite o da costruire non sorpassare quello di 1700.

§ 1. — Il Governo fisserà il numero delle celle che dovrà contenere ognuna delle Carceri generali e i luoghi ove dovranno sorgere di esse dovrà essere costruita nei dintorni della città di Porto.

§ 2. — Se una Carcere generale risponde alle condizioni prescritte nell'art. 44 della detta legge, essa potrà facilmente servire, se vi sono celle disponibili, come Carcere per detenuti di ambo i sessi.

§ 3. — Il Governo potrà, fin d'ora, acquistare o appropriarsi per l'applicazione della presente legge, due edifici o più, che trasferiti in Carceri per criminali in base al disegno tracciato dalla legge del 10 luglio 1867; la spesa per questo oggetto non potrà eccedere, in tutto, 33,000,000 di *reis* (circa 183,333 franchi), e sarà reso conto al Parlamento di ciò che sarà stato fatto in ordine al presente paragrafo.

Art. 3. — Il personale delle Carceri generali sarà stabilito in proporzione al numero delle celle, e un regolamento speciale man mano che ciascuna Carcere sarà costruita.

§ 1. — Il personale di ogni Carcere generale non potrà eccedere il numero quello fissato dalla legge del 22 maggio 1864.



## **Egitto.**

Un decreto del 16 febbraio 1888 ordina alle Commissioni per la pressione degli atti di brigantaggio, di determinare la durata del tempo e i malfattori condannati alla incorporazione nelle campagne di disciplina, vi dovranno rimanere.

## **Stato indipendente del Congo.**

Un decreto del 26 maggio 1888 completa le disposizioni del decreto del 7 gennaio 1886, relative alle infrazioni e alle loro repressioni e ordina la legislazione penale sparsa nei varii atti legislativi. Questo nuovo Codice penale consta di 82 articoli e tratta successivamente i punti seguenti :

I. dell'omicidio e delle lesioni corporali volontarie. — II. del duello. — III. degli attentati alla libertà individuale e alla inviolabilità del domicilio. — IV. degli attentati alla inviolabilità del segreto delle lettere. — V degli attentati all'onore e alla considerazione delle persone. — VI dei furti e delle estorsioni. — VII. delle frodi. — VIII. delle distruzioni, dei guasti, dei danni. — IX. delle monete false. — X. della contraffazione o falsificazione di sigilli, bolli, marche ecc. — XI. del falso in scritture. — XII. della falsa testimonianza e del giuramento falso. — XIII della ribellione. — XIV. degli oltraggi e delle violenze contro depositari dell'autorità e della forza pubblica. — XV. della rottura di sigilli. — XVI. degli imbarazzi dati all'esecuzione dei lavori pubblici. — XVII. degli attentati alla libertà del commercio e della navigazione. — XVIII. della prevaricazione e della concussione commessa dai pubblici funzionari. — XIX. delle infrazioni in materia di trasporti di oggetti postali. — XX. dell'associazione formata allo scopo di danneggiare le persone e le proprietà. — XXI. delle minacce di attentati contro le persone e le proprietà. — XXII. dell'evasione dei detenuti. — XXIII. dell'aborto. — XXIV. dell'attentato al pudore. — XXV. delle infrazioni tendenti ad impedire la prova dello stato civile. — XXVI. dell'attentato alla libertà dei culti. — XXVII. disposizioni concernenti le circostanze attenuanti, la confisca speciale ed il concorso di varie infrazioni.

## **Stati Uniti di America.**

*Giurisdizione sul territorio indiano.* — Una legge del 15 febbraio 1888 reprime il furto commesso nel territorio indiano da individui che non sieno indiani. — Un'altra legge del 4 giugno 1888 autorizza la Polizia

degli Stati Uniti a perseguire e arrestare i delinquenti fu territorio indiano.

Una legge del 23 luglio 1888 autorizza i Commissari di dis nominare tre donne incaricate di frugare, esaminare ed aver cu donne, e di aver cura dei fanciulli perduti o abbandonati du loro soggiorno in una stazione di polizia.

#### LOUISIANA.

La legge 121 approvata il 12 luglio, autorizza gli sceriffi d delle diverse parrocchie dello Stato ad impiegare in lavori ma luoghi ed edifici pubblici coloro che sono stati condannati all'imp mento parrocchiale, conteggiando quel lavoro a diminuzione de Questa legge non si applica ai condannati al carcere con lavo

#### MASSACHUSETTS.

Capitolo 248 (19 aprile). I fanciulli abbandonati o colpe appartengono ad un distretto dove non vi sia uno stabiliment nato a raccogliarli potranno esser confidati dal Magistrato all glianza dell'Ufficio pubblico di soccorsi agli alienati e di ca avrà su di essi l'autorità dei sorveglianti ordinari.

prendere l'atto o la negligenza imputatagli e aveva coscienza della propria cattiveria. L'età può essere stabilita dalle fedi di battesimo rilasciate dai ministri dei vari culti, dagli atti di nascita, ed ove sia l'uopo, dal parere di due medici.

Ogni persona che omette volontariamente, senza una scusa legale, di compiere i doveri che la legge gli impone, relativamente alla nutrizione, alle vestimenta, alle cure sanitarie che debbono essere somministrate ad un minorenne, si rende colpevole di un delitto. Ogni persona che non sia un soprintendente dei poveri, un ospizio o una istituzione legalmente riconosciuta a questo scopo come corpo morale, che voglia accogliere come pupilli o apprendisti, dei lattanti o dei fanciulli al di sotto di 12 anni non essendo ad essi stretta parente, deve munirsi di una licenza rilasciata dall'ufficio di carità, dal sindaco o dal *Board of Health*. Questa licenza specificherà il numero dei fanciulli in tal modo mantenuti e sarà revocabile. Le persone munite di licenza saranno sottoposte alla ispezione degli agenti delle Associazioni riconosciute come corpi morali aventi per iscopo di reprimere le crudeltà contro i fanciulli.

Colui che mette volontariamente in pericolo la vita o le membra di un fanciullo al di sotto di 16 anni, che compromette la di lui salute, ne deprava il morale o autorizza atti immorali; colui che affida ad un fanciullo una occupazione che metta la sua vita o la sua salute in pericolo, esponendolo a depravazione morale, sarà colpevole di delitto. I constabili, gli ufficiali di polizia, gli agenti delle Società per la protezione dei fanciulli possono arrestare e condurre innanzi ai tribunali competenti ogni contravventore alle precedenti disposizioni, — possono intervenire per impedire gli atti che si commettono in loro presenza. Ogni persona che recherà loro imbarazzo nel compimento dei loro doveri sarà colpevole di delitto.

La legge generale per gli Stati Uniti circa l'impiego delle donne nel servizio di polizia e di custodia delle donne e dei fanciulli nei depositi della polizia stessa, ha ricevuto applicazione nello Stato di New-York col *capitolo 42*, approvato il 23 maggio, col quale, per ogni città di 25,000 abitanti in su, stabilisce quel servizio speciale di donne in servizio fisso alle stazioni di polizia, o pronte ad assumerlo ad ogni chiamata del capo del Dipartimento di polizia.

Capitolo 489 (approvato il 4 giugno). Modificazione agli articoli 491, 492, 503 e 509 del Codice penale. — Questa legge modifica il modo di esecuzione delle sentenze capitali. Da ora in poi la morte sarà eseguita facendo passare attraverso il corpo del condannato una corrente elettrica di una intensità sufficiente da causare la morte. La esecuzione avrà luogo nel carcere o in un luogo cinto anti-prigione stessa, alla presenza di un magistrato della Corte superiore, dell'*attorney* del distretto, dello sceriffo della contea ove ha luogo la condanna, di due medici e di dodici rispettabili cittadini. Alla morte, il cadavere sarà esaminato dai medici presenti, poi sepolto in un cimitero annesso al carcere con una quantità di calce sufficiente per consumarlo immediatamente. Non vi sarà affatto cerimonia religiosa, se non nell'interno del carcere, in presenza dei prigionieri e dei funzionari del carcere stesso. Nessun rendiconto della esecuzione sarà essere pubblicato nei giornali: vi sarà, soltanto, menzionata la condanna fu eseguita nel tal giorno conformemente alla legge.

Sebbene i nostri lettori abbiano cognizione delle disposizioni intorno al lavoro nelle carceri dello Stato di New-York, per un maggior facilità, tradurremo il seguente brano come fatto in

## ATTI PARLAMENTARI

**Ripartizione in articoli delle somme stanziato in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno (Amministrazione delle Carceri), per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891.**

Approvato colla legge 28 giugno 1890 N. 6906 (Serie 3<sup>a</sup>) — discusso e votato: dalla Camera dei deputati nelle sedute dal 2 al 4 giugno 1890 e dal Senato nelle tornate del 20 e 21 giugno stesso anno.

| NUMERO<br>dell'esercizio<br>1890-91 | CAPITOLI<br>e relativa ripartizione in articoli                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMPETENZA<br>per<br>l'esercizio<br>finanziario<br>1890-91 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|                                     | <b>Spese generali.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| 10                                  | Indennità di traslocamento agli impiegati. Indennità in occasione di trasloco da una ad altra residenza spettante, a norma del regio decreto 1° novembre 1876 n. 3150, agli impiegati ed agenti subalterni e di servizio presso le amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno, e cioè:               |                                                            |
|                                     | Carceri . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,400.00                                                  |
| 0                                   | 11 Ispezioni e missioni amministrative:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|                                     | 4. Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni, ordinate dal Ministero agli impiegati dell'amministrazione carceraria; indennità agli ispettori di circolo delle carceri, a norma dell'articolo 4 del regio decreto 19 aprile 1881 n. 193 e articolo 71 del regio decreto 17 maggio 1883 n. 1347 . . . . . | 20,000.00                                                  |
| 4                                   | 25 <i>Gazzetta Ufficiale</i> del regno, e foglio degli annunci nelle provincie - Personale:                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
|                                     | Spesa per l'ufficio di amministrazione della <i>Gazzetta Ufficiale</i> , retribuzione all'amministratore ed ai suoi collaboratori, giusta il ministeriale decreto 21 dicembre 1884 registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1885, registro 22, carte 112, retribuzione agli inservienti, ecc. . . . .      | 13,350.00                                                  |

| NUMERO |                           | CAPITOLI<br>e relativa ripartizione in articoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Com<br>Pesi<br>fina<br>18                |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 9 00   | dell'esercizio<br>1890-91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| 25     | 26                        | <p><i>Gazzetta Ufficiale</i> del regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta :</p> <p>1. Composizione tipografica, carta e stampe per la <i>Gazzetta Ufficiale</i> . . . . .</p> <p>2. Abbonamento postale, affrancazione per la spedizione all'estero, affrancazione di lettere, spese di casella e di marche da bollo per la <i>Gazzetta Ufficiale</i> . . . . .</p> <p>3° Pubblicazione del foglio degli annunci, giusta la legge 30 giugno 1876 n. 3195 per gli atti legislativi ed amministrativi e per gli annunci legali, amministrativi e giudiziari . . .</p> <p style="text-align: right;">Spese per l'amministrazione delle Carceri.</p> | <p>96</p> <p>8</p> <p>135</p> <p>240</p> |

| NUMERO<br>dell'esercizio<br>1889-90<br>dell'esercizio<br>1890-91 | CAPITOLI<br>e relativa ripartizione in articoli                                                                                                                                                                                   | COMPETENZA<br>per<br>l'esercizio<br>finanziario<br>1890-91 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <i>Riparto . . .</i>                                                                                                                                                                                                              | 1,174,000.00                                               |
| 69                                                               | Segue 75                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|                                                                  | C) Aumento del 10 per cento al personale amministrativo e tecnico, che ha compiuto il sessennio senza aumento di stipendio (Regi decreti 31 dicembre 1876, n. 3617, 29 gennaio 1880, n. 5539 e 5 maggio 1887, n. 4499).           | 20,000.00                                                  |
|                                                                  | D) Indennità di residenza al personale amministrativo e tecnico con sede stabile in Roma (legge 7 luglio 1876, n. 3212 e regio decreto 23 novembre 1876, n. 3524 e 19 luglio 1888, n. 5599).                                      | 26,370.00                                                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | 1,220,370.00                                               |
| 70                                                               | 76 Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione:                                                                                                                                                                    |                                                            |
|                                                                  | A) Paghe al personale di custodia, giusta il ruolo organico unito allo stato di previsione                                                                                                                                        |                                                            |
|                                                                  | 5353 Guardie carcerarie e sorveglianti . . . . . L. 5,227,100.00                                                                                                                                                                  | 5,295,357.44                                               |
|                                                                  | 13 Marinai per le case di pena, colonie e bagni penali > 10,060.00                                                                                                                                                                |                                                            |
|                                                                  | 207 Suore di carità e guardiane per le case penali femminili . . . . . > 57,897.41                                                                                                                                                |                                                            |
|                                                                  | 5573                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                                                  | B) Stipendio al personale sanitario, religioso ed insegnante, giusta il ruolo organico suddetto:                                                                                                                                  |                                                            |
|                                                                  | 317 Sanitari . . . . . L. 174,800.00                                                                                                                                                                                              | 333,749.21                                                 |
|                                                                  | 246 Cappellani . . . . . > 130,050.00                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|                                                                  | 78 Insegnanti . . . . . > 28,899.21                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|                                                                  | 641                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|                                                                  | C) Aumento del 10 per cento al personale sanitario, religioso ed insegnante, che ha compiuto il sessennio senza aumento di stipendio (Regi decreti 31 dicembre 1876, n. 3617, 29 gennaio 1880, n. 5539) e 5 maggio 1887, n. 4199) | 9,385.91                                                   |
|                                                                  | <i>Da riportarsi . . .</i>                                                                                                                                                                                                        | 5,638,492.56                                               |

| NUMERO                    |                           | CAPITOLI<br>e relativa ripartizione in articoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMP<br>I<br>Pes<br>final<br>186 |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| dell'esercizio<br>1889-90 | dell'esercizio<br>1890-91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Segue<br>70               | Segue<br>76               | <p align="right"><i>Riporto . . .</i></p> <p>D) Aumento di paga a capi guardia di 1<sup>a</sup> classe dopo 5 anni di servizio in essa classe (tabella graduale numerica annessa alla legge 23 giugno 1873, n. 1404) . . . . .</p> <p>E) Primo <i>soprassoldo di distinzione</i> di centesimi 20 al giorno dopo 10 anni di servizio ai graduati ed alle guardie che si distinguono per condotta e per zelo nell'esercizio delle loro funzioni, entro i limiti di un ventesimo della forza totale (tabella graduale numerica annessa alla legge 23 giugno 1873, n. 1404).</p> <p>F) Indennità di estatatura al personale delle carceri giudiziarie di Grosseto che si trasferisce a Scansano durante il tempo della malaria (Decreto del 5 settembre 1873, n. 1130)</p> | 5,638                            |



| NUMERO                    |                           | CAPITOLI<br>e relativa ripartizione in articoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMPETENZA<br>per<br>l'esercizio<br>finanziario<br>1890-91 |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| dell'esercizio<br>1890-90 | dell'esercizio<br>1890-91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|                           |                           | <i>Riporto . . .</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138,200.00                                                 |
| 72                        | 78                        | <p>Alle prefetture, per le carceri giudiziarie:</p> <p>N. 5 provincie a L. 4,000.00 . L. 20,000.00</p> <p>&gt; 4 id. &gt; 2,400.00 . &gt; 9,600.00</p> <p>&gt; 23 id. &gt; 1,400.00 . &gt; 32,200.00</p> <p>&gt; 23 id. &gt; 1,000.00 . &gt; 23,000.00</p> <p>&gt; 14 id. &gt; 500.00 . &gt; 7,000.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | 91,800.00                                                  |
|                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230,000.00                                                 |
| 3                         | 79                        | <p>Premi d'ingaggio agli agenti carcerari:</p> <p>Premio d'ingaggio ai graduati ed alle guardie carcerarie per la prima e seconda ferma di servizio a lire 200 caduno (Legge 23 giugno 1873, n. 1404; articoli 5 e 7 del regolamento 27 luglio 1873, n. 1511, e articoli 1 e 2 del regio decreto 4 aprile 1880, n. 5374, e articoli 1 e 2 del regio decreto 23 agosto 1880, n. 5627) . . . . .</p>                                                                                                                                                                 | 80,000.00                                                  |
| 4                         | 80                        | <p>Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari:</p> <p>1. Acquisto e manutenzione di armi ed acquisto di munizioni per i graduati e per le guardie carcerarie . . . . .</p> <p>2. Indennità cavallo ed acquisto di oggetti di bardatura, corredo, armamento, ecc., speciali per i graduati e per le guardie carcerarie incaricate del servizio di vigilanza dei condannati che lavorano all'aperto (Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1886, registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1886, registro 136, foglio 153).</p> | 4,200.00                                                   |
|                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,000.00                                                   |
|                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,200.00                                                   |
| 75                        | 81                        | <p>Spese di viaggio agli agenti carcerari:</p> <p>Indennità di via e di trasporto agli agenti carcerari ed alle loro famiglie (articolo 49 del regolamento 27 luglio 1873, n. 1511). . .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60,000.00                                                  |

| NUMERO                    |                           | CAPITOLI<br>e relativa ripartizione in articoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPETI<br>per<br>l'eserc.<br>finanzi.<br>1890- |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| dell'esercizio<br>1890-90 | dell'esercizio<br>1890-94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| 76                        | 82                        | <p>Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compensi e remunerazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria dai sanitari, dai cappellani, dagli insegnanti, dagli scrivani giornalieri e dalle guardiane, chiamati in servizio temporaneo e perciò non provveduti di assegno fisso . . . . .</li> <li>2. Gratificazioni straordinarie e sussidi al personale amministrativo, sanitario, religioso, insegnante e di custodia delle carceri, e sussidi al detto personale fuori servizio, agli ascendenti, alle vedove ed agli orfani loro (decreto ministeriale 1° aprile 1884 registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1884, registro 18, foglio 332) . . . . .</li> </ol> | <p>25,00</p> <p>105,00</p>                      |

| NUMERO     |                           | CAPITOLI<br>e relativa ripartizione in articoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMPETENZA<br>per<br>l'esercizio<br>finanziario<br>1890-91 |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 00-1890-91 | dell'esercizio<br>1890-91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| 79         | 85                        | <b>Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri :</b><br>Provvista e riparazioni di vestiario, biancheria, oggetti mobili, ecc., per gli stabilimenti carcerari sia in appalto, che in economia ; provvista di libri per la biblioteca delle Direzioni e di libri e degli altri oggetti relativi alla istruzione dei detenuti adulti e minorenni ; rimborso alle Imprese per effetti carcerari riconsegnati a fine d'appalto ; spese diverse.                                                                                                      | 1,650,000.00                                               |
| 0          | 86                        | <b>Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inser-<br/>vienti liberi. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36,342.56                                                  |
| 1          | 87                        | <b>Mantenimento nei riformatori dei giovani ricove-<br/>rati per oziosità e vagabondaggio :</b><br>Mantenimento dei giovani che per oziosità e vagabondaggio vengono ricoverati negli Istituti pii (Riformatorii) e sussidii agl' Istituti medesimi . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,316,980.00                                               |
| 2          | 88                        | <b>Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a<br/>domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 feb-<br/>braio 1881, n. 74 e relativo regolamento ap-<br/>provato con decreto ministeriale 10 dicembre<br/>1881) . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 726,000.00                                                 |
| 33         | 89                        | <b>Trasporto di detenuti e indennità di trasferte alle<br/>guardie :</b><br>A) Trasporti dei detenuti condannati e sotto pro-<br>cesso e trasporto dei corpi di delitto (arti-<br>coli 127, 129, 130 e 131 della tariffa in ma-<br>teria penale approvata col decreto reale 23<br>dicembre 1865, n. 2701) . . . . .<br>B) Indennità di trasferte alle guardie di pub-<br>blica sicurezza per accompagnamento di mi-<br>norenni alle case di correzione (articoli 181<br>e 183 del regolamento approvato con decre-<br>to reale 11 agosto 1883, n. 1552) . . . . . | 1,347,630.00                                               |
| 84         | 90                        | <b>Provvista e manutenzione dei veicoli per il traspor-<br/>to dei detenuti e spese accessorie . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,000.00                                                  |

| NUMERO                    |                          | CAPITOLI<br>e relativa ripartizione in articoli                                                                                                                                      | COMPET<br>pe<br>l'eser<br>finanz<br>1890 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| dell'esercizio<br>1889-90 | dell'esercizio<br>1890-1 |                                                                                                                                                                                      |                                          |
| 85                        | 91                       | Servizio delle manifatture :<br>Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi<br>e utensili . . . . .                                                                                | 213,0                                    |
| 86                        | 92                       | Servizio delle manifatture :<br>Provvista di materie prime ed accessorie . . . . .                                                                                                   | 2,570,0                                  |
| 87                        | 93                       | Servizio delle manifatture :<br>Mercedi ai detenuti lavoranti. . . . .                                                                                                               | 650,0                                    |
| 88                        | 94                       | Servizio delle manifatture :<br>Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte li-<br>beri, agli agenti carcerari funzionanti da capi<br>d'arte, ai commissionari ed agli inservienti. | 122,0                                    |

| NUMERO                    |                           | CAPITOLI<br>e relativa ripartizione in articoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMPETENZA<br>per<br>l'esercizio<br>finanziario<br>1890-91 |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| dell'esercizio<br>1890-00 | dell'esercizio<br>1890-01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 92                        | 98                        | <b>Manutenzione dei fabbricati:</b><br>Manutenzione dei fabbricati carcerari; lavori di riparazione e di adattamento; impianto e manutenzione di apparecchi telegrafici e telefonici, di trombe e condotte idrauliche. .                                                                                                                                                                                                                                                                         | 633,000.00                                                 |
| 93                        | 99                        | <b>Manutenzione dei fabbricati.</b> Spese per lo studio e per la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e servizi straordinari . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60,000.00                                                  |
| 94                        | 100                       | <b>Fotografie dei malfattori più pericolosi</b> (articolo 9 del regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,300.00                                                   |
| 5                         | 101                       | <b>Sussidio alle Società di patronato - Sussidi alle Società di patronato per liberati dal carcere.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,000.00                                                  |
| -                         | 102                       | <b>Gratificazioni e sussidi a persone estranee all'amministrazione delle carceri per servizi resi all'amministrazione stessa . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,000.00                                                   |
| <i>Partite di giro.</i>   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| G                         | 103                       | <b>Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative. - Fitto di beni demaniali destinati ad uso delle amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno (articolo 15 del regolamento di contabilità generale approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074).</b><br><b>Carceri:</b><br>Carceri giudiziarie . . . . L. 491,415.12<br>Case di pena . . . . » 402,076.19<br>Bagni penali . . . . » 125,345.05<br>Domicilio coatto . . . . » 5,910.84 | 1,024,747.20                                               |

| NUMERO                                           |                           | CAPITOLI<br>e relativa ripartizione in articoli                                                                                     | COMPETI<br>per<br>l'eserc<br>finanzi<br>1890- |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| dell'esercizio<br>1889-90                        | dell'esercizio<br>1890-91 |                                                                                                                                     |                                               |
| <b>TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA</b>          |                           |                                                                                                                                     |                                               |
| <i>Spese effettive</i>                           |                           |                                                                                                                                     |                                               |
| <b>Spese per l'amministrazione delle Carceri</b> |                           |                                                                                                                                     |                                               |
| -                                                | 123                       | Spese di riduzione, ampliamento e costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 9 e 11 della legge 14 giugno 1889, 6165) . . . . . | 469,0                                         |
| 133                                              | 124                       | Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti . . . . .   | 30,0                                          |
| -                                                | 125                       | Concorso del Governo italiano al Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo, del giugno 1890. . . . .                    | 20,0                                          |
| -                                                | 126                       | Concorso nella spesa straordinaria per compilazione di lavori statistici occorrenti all'adatta-                                     |                                               |

## Visita all'Istituto Camerini-Rossi pei giovani corrigendi in Padova.

Pubblichiamo, col consenso dell'autore, la seguente interessante lettera, diretta al Direttore Generale delle Carceri, dal venerando onorevole Deputato Alberto Cavalletto :

Padova, addì 12 settembre 1890.

Avendo avuto occasione di rivisitare nel giorno 9 del corrente, questo ampliato Istituto Camerini-Rossi, dei giovani corrigendi, credo di fare cosa non inopportuna o inutile, confermando a V. S. Ill.<sup>ma</sup> le informazioni favorevoli che sull'Istituto stesso devono essere state date a cotesto Ministero. Dalla recente mia visita riporto l'impressione favorevolissima e pienamente soddisfacente, tanto per l'ordine e la morale disciplina che nell'Istituto si osservano, quanto pel buono contegno dei giovani che vi si istruiscono e vi si educano, e per la cura assidua che vi si pratica per rendere i giovani stessi buoni e bravi operai e artisti. L'ampliamento del fabbricato giovò assai a rendere lo Istituto capace di oltre un centinaio di giovanetti, i quali col loro aspetto sano e soddisfatto attestano e della salubrità dei locali, e della buona direzione educativa e istruttiva che ne corregge le abitudini e li rende operosi, volenterosi e buoni.

Settantasei sono ora i giovanetti ricoverati, applicati a diverse arti e mestieri, che si esercitano all'Istituto stesso in speciali officine dirette da abili maestri tecnici. All'officina del calzolaio sono addetti 14 alunni; a quella dei falegnami 18; a quella dei tipografi 6; all'altra dei litografi 5; e all'officina meccanica 32 — tutti con silenzio, diligenza e volenterosità attendono ai loro svariati lavori.

Meritano speciale considerazione la officina dei falegnami e l'officina meccanica. Nella prima sono i giovanetti istruiti nelle diverse lavorazioni del falegname, non omessa l'arte dello stipettaio e dell'intarsio: sotto la guida di valentissimo maestro tecnico, più d'uno di quei giovani dà saggi di assai distinto profitto artistico.

L'officina meccanica, di recente colà istituita dal sig. Pio Bertì, è fornita di meccanismi i meglio perfezionati, di motori a vapore, e già vi si esercitano le più svariate lavorazioni metalliche, in ghisa, ferro, acciaio, bronzo, ottone e zinco. Vi si fanno fusioni in ghisa, bronzo, ottone e zinco; vi si lavorano forniture da porte, portiere, invetriata, di ogni migliore forma e disegno; cancelli, cancellate e ringhiere in ferro; porte, portiere, invetriate in ferro; lame, cerniere, bajonettoni da porta e finestre, brunite, nichellate, dorate; serrature con congegni svariatissimi e diligentissimi; e vi si fanno nichellature, dorature e argentature col sistema galvanico, e si lavora il metallo a cesello, in disegni elegantissimi, dati, di sua invenzione e studio, dal Direttore sig. Pio Bertì. Questi portò nell'officina parecchi esperti suoi operai e garzoni, col quali la-

vorano e s'istruiscono 32 giovani dell'Istituto. Nell'officina *Berti* oggi  
sono 56 persone, tutti sotto la personale direzione del sig. *Berti*  
quale meriterebbe dal Governo una distinzione onorifica.

La sorveglianza sui giovani tutti dell'Istituto è accurata e sotto un  
è esercitata da ex Sottufficiali dell'Esercito, i quali ammaestrano  
nella ginnastica e negli esercizi militari.

Oltre lo insegnamento tecnico, è impartito ai giovani lo insegnamento  
orario e contabile.

Meritano speciale lode i preposti all'Amministrazione e alla Direzione  
questo Istituto, che ben merita il patrocinio e lo incoraggiamento del  
nazionale e che io credo si potrà ben presto additare a Istituto modello  
la riforma dei giovanetti travolti.

I giovani corretti, bene istruiti, e di accertata buona indole, potranno  
essere dati alla scuola degli allievi macchinisti degli arsenali militari,  
officine degli arsenali stessi, e in generale da questi Riformatori  
potrà dare alla Società operaia laboriosi e onesti. Di questo di Padova  
bene, e lo raccomando con speciale interessamento a V. S. Ill.<sup>ma</sup> con  
fermo con tutta stima ecc. ecc.

---

V A R I E T À



**Le esecuzioni capitali in Inghilterra.** — Nella scorsa settimana furono tre. Leeds, James Harrison un operaio di 44 anni venne appiccato per avere, in una sbarra di ferro ucciso sua moglie, mentre era ubriaco. Il carnefice ordinario essendo quel giorno occupato a Birmingham, Harrison venne giustiziato da un sostituto il quale dichiarò ai *reporters*, che non erano stati ammessi ad assistere all'esecuzione, che Harrison era morto senza dolore. Crediamogli sulla parola!

Lo stesso giorno, il signor Berry, proprio il carnefice in persona, mandava al mondo di là Federico Davis, che, sempre in istato di ubriachezza — aveva ucciso sua moglie con una fucilata. Come si vede lo stato coniugale ha, nella libera Albione, i suoi inconvenienti.

Lo stesso signor Berry il quale oltre alle esecuzioni che possono essere date alla sua speciale competenza dagli sceriffi di provincia, copre poi l'onorevole ufficio di carnefice della città di Londra, ha operato in questa qualità mercoledì 27 agosto sulla persona di un belga che, per motivo di gelosia, aveva assassinato a colpi di rivoltella un suo compatriotta nelle vie di Londra. L'esecuzione avuto luogo in un cortile della prigione dove il pubblico non è ammesso. Al momento in cui il condannato viene condotto sotto il patibolo una bandiera nera è inalberata su una delle torri di Newgate, e per vedere sventolare questa bandiera una folla immensa si ammassa dinanzi alla porta della prigione.

(*Giornale di Sicilia*)

**Quattro impiccati.** — Una quadruplici esecuzione capitale ebbe luogo l'altro giorno a mezzogiorno nelle carceri di Memphis, Tennessee (Stati Uniti).

Tre negri, certi P. Harris, E. Care, E. Ballard ed un bianco F. Brenish, condannati a morte per differenti delitti, furono impiccati nel cortile della prigione. Fin dal giorno innanzi erano stati fatti i preparativi necessari perchè i quattro condannati fossero impiccati simultaneamente; ma il Brenish ha protestato contro ciò che egli chiamò il più sanguinoso oltraggio che volle infliggergli la legge, quello cioè di vedersi appiccato in compagnia di negri, (dove va malcarsi lo spirito di razza!); le proposte furono di una tale violenza che fu necessario impiccarlo separatamente.

Assisterono alle esecuzioni 150 persone.

L'esecuzione dei negri avvenne senza particolari degni di nota. Essi furono impiccati i primi: salirono il patibolo con passo fermo, senza manifestare il minimo timore. La loro morte fu istantanea.

L'esecuzione di Brenish, al contrario, fu uno spettacolo commovente al di là di ogni immaginazione.

Al condannato, non si sa perchè, era stato somministrato grande abbondanza di whiskey, dimodochè al momento della sua esecuzione egli era ubriaco di più; e fu necessario portarlo a braccia sul patibolo. Si crede peraltro che il non si rendeva che un conto assai vago di quanto stava per accadergli,

poichè volle arringare le persone presenti; ma non riuscì che a frasi incomprensibili, e dovette subito rinunciare alla parola.

Come i tre negri, Brenish ebbe la colonna vertebrale spezzata, fu istantanea.

Brenish, Care e Harris, furono condannati a morte per aver assassinato una donna, e Ballard per avere ucciso a tradimento un conduttore di t

(dal giornale *Il Secolo* del ' )

**La criminalità in Prussia e nell'impero tedesco nel periodo 1887-88** statistica degli istituti penali e di detenzione dipendenti dal Ministero prussiano per l'anno 1887-88, testè pubblicata, somministra il seguente materiale circa i risultati di questi istituti e alle condizioni dei detenuti nelle Case di forza. Le indicazioni contenutevi sul numero dei condannati che in ogni anno entrano in dette Case, offrono sicuri elementi per rispondere al quesito — se e in quanto la grave criminalità in Prussia o diminuisca.

Ecco le cifre :

| Periodo dell'entrata | Numero degli entrati | Per ogni 100 da 12 |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1881-82 . . . . .    | 9,589                |                    |

Anco il numero dei condannati al carcere durante questi cinque anni ha mostrato una tendenza alla diminuzione, mentre dall'altro canto il numero di coloro ai quali furono inflitte multe e ammonizioni è considerevolmente cresciuto. Ciò è chiaramente dimostrato dalla seguente tabella proporzionale su 100 condannati :

|                                        | 1882  | 1883  | 1884  | 1885  | 1886  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| alla pena di morte . . . . .           | 0.03  | 0.03  | 0.02  | 0.02  | 0.02  |
| alla casa di forza . . . . .           | 4.07  | 3.74  | 3.48  | 3.36  | 3.22  |
| al carcere . . . . .                   | 69.13 | 68.02 | 66.89 | 65.72 | 64.65 |
| alla relegazione in fortezza . . . . . | 0.03  | 0.03  | 0.05  | 0.05  | 0.02  |
| alla detenzione . . . . .              | 0.44  | 0.44  | 0.42  | 0.37  | 0.37  |
| alla multa . . . . .                   | 25.33 | 26.70 | 28.10 | 29.36 | 30.58 |
| all'ammonizione . . . . .              | 0.97  | 1.04  | 1.04  | 1.12  | 1.14  |

Come appendice alle proporzioni della criminalità negli anni 1882-87 aggiuntesi in base alla statistica dell'impero tedesco, il prospetto seguente che fa conoscere in qual modo il numero dei condannati per crimini e delitti si sia continuamente modificato rispetto alle varie categorie di reati. — Le cifre sono proporzionate su 10,000 abitanti di almeno 12 anni, detraendo cioè dalla popolazione censita i fanciulli fin a detta età.

| Anno           | Reati                                   |                                       |                   |                     |                                  |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
|                | contro le leggi dell'impero in generale | contro lo Stato l'ordine la religione | contro le persone | contro le proprietà | commessi dai funzionari pubblici |
| 1882 . . . . . | 103.1                                   | 16.1                                  | 33.6              | 52.9                | 0.5                              |
| 1883 . . . . . | 102.3                                   | 16.0                                  | 34.8              | 51.0                | 0.5                              |
| 1884 . . . . . | 106.6                                   | 17.3                                  | 38.6              | 50.2                | 0.5                              |
| 1885 . . . . . | 104.6                                   | 17.2                                  | 39.0              | 47.9                | 0.5                              |
| 1886 . . . . . | 106.6                                   | 18.2                                  | 40.5              | 47.4                | 0.5                              |
| 1887 . . . . . | 106.8                                   | 18.7                                  | 41.3              | 46.4                | 0.4                              |

Aumentarono quindi, in proporzioni più o meno costanti, i reati in generale e segnatamente quelli contro lo Stato, l'ordine e la religione e contro le persone, mentre diminuirono i reati contro le proprietà.

Però gli aumenti e le diminuzioni più notevoli si hanno in due singole ca-

tegorie di reati, in quelli cioè di ferimenti gravi, e di furti, come le segue basate sul solito sistema proporzionale, mostrano ad evidenza :

|                           | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Ferimenti gravi . . . . . | 11.9 | 12.7 | 14.8 | 15.7 | 16.2 |
| Furti . . . . .           | 32.2 | 30.9 | 29.8 | 27.5 | 26.8 |

**Società di patronato pei liberati dal Carcere circondariale di No**

Il Presidente con nobilissima lettera diretta al prof. Giovanni Martelli lunghi anni si adopra con vera abnegazione ad istruire i detenuti nell suaccennati e fondò per anco la biblioteca carceraria, senza alcuna parte del Governo, gli notifica che la società stessa ha deliberato di p d'accordo con esso in tutto quanto si riferisce all'educazione e istruz carcerati e lo proclama intanto, ad unanimità, *Socio benemerito* di so patronato.

**Identificazione dei delinquenti in China.** — Ecco secondo il *Globe* malità alle quali è sottoposto in China un viaggiatore che desidera saporto.

di amanti, 333 per ubriachezza, 182 furono uccisi da briganti e 77 di questi ultimi incontrarono la morte nell'esercizio del loro infame mestiere, 119 vennero uccisi da *polliceman* o da altri pubblici agenti per ribellione nell'atto dell'arresto; e i rimanenti si trovano sotto la rubrica tumulti, duelli e cause conosciute. Circa il grandissimo numero di risse con esito fatale deve notarsi che ciò è da attribuirsi all'abuso del porto d'armi, e così per tale fatto un gran numero di questioni che potrebbero terminare con lieve danno, finiscono invece tragicamente. Tali tragedie avvengono spesso nelle bettole e sono il risultato dell'ingestione di cattivi liquori e del mal vezzo di portare revolvers e coltelli. Disgraziatamente a ciò non havvi rimedio; poichè le leggi che vietano il porto di armi nascoste sono praticamente inefficaci, e quindi fino a che i delinquenti andranno attorno armati fino ai denti, è necessario che gli stessi cittadini siano pronti a respingerli con gli stessi argomenti. Ciò è ampiamente illustrato dal numero dei briganti uccisi.

Una curiosa osservazione da farsi è questa, che quantunque gli omicidi siano cresciuti di circa 1400 nel 1889, pure in questo anno non vi furono in confronto al precedente che 11 esecuzioni legali in più. Di queste, 3 furono per furto, una per furto con effrazione e il resto per omicidio. Quindi essendo state 95 le condanne a morte eseguite per reato di omicidio, ne viene che su 3 persone che uccisero il proprio simile, una soltanto soffrì legalmente la pena di morte. La media del tempo che corre tra il commesso reato, il processo e l'esecuzione di un delinquente è di circa due anni. Ma se la forza non sembra stata adoperata in proporzione dell'aumento dei delitti, l'«albero» e la legge di Lynch hanno avuto non poco da fare; poichè il numero dei linciati salì a 175 fra i quali 3 donne, con un aumento di 31 su quelli del 1888. Se l'inimicizia tra i bianchi e i negri abbia influito in questi atti di giustizia popolare è difficile a dirsi, però tra le 175 persone linciate vi erano 95 negri. Tale proporzione non è gran che differente da quella che si verifica nelle esecuzioni legali, poichè su 98 uccisi per sentenza, 48 erano uomini di colore. Quindi più della metà dei condannati a morte per delitti erano negri, e ricordando che questi non formano che un ottavo dell'intera popolazione del paese, chiaro emerge la loro tendenza ad infrangere le leggi. Una distinzione forse deve essere fatta tra le esecuzioni legali e i linciamenti. La distinzione è questa: che tutti i linciati durante lo scorso anno lo furono per reati commessi poco prima; mentre quelli posti a morte dai carnefici legali scontavano la pena per i delitti commessi negli anni precedenti. La maggioranza degli assassini del 1889 che verranno dannati alla forca, non lo saranno prima della fine del corrente anno o al principio del venturo.

Per quanto i metodi del giudice Lynch siano spaventosi e sembrano talvolta poco ingiusti ed eccessivi, è dubbio se gli Stati del Sud godrebbero quella stessa sicurezza, quel semi riparo dalle offese dei tristi, senza quei metodi. Le

ruote della giustizia in ogni parte degli Stati Uniti vanno lente, numerose scappatoie, gli appelli da Corte a Corte sono interminabili, potente l'influenza politica, in guisa che i giudizi delle assise sono spogliati in gran parte dal terrore, e il delinquente per professione, il negro disumano, spesso trova il mezzo di garantirsi dalle conseguenze dei loro reati. Ma con la legge ben altrimenti procedono le cose; in questa Corte non v'ha giudice che possa essere influenzato da considerazioni politiche, non vi sono giurati da cui non avvocati che provino essere un giustificato omicidio quello che è, un vigliacco assassinio. Pochi anni fa erano così frequenti gli attentati nel Sud, che il viaggiare in ferrovia era cosa molto pericolosa; ma l'appiccamento di alcuni di quei banditi, agli alberi più vicini, vi pose fine e fece ritornare la fiducia nei viaggiatori. Il negro è per natura e per costume facile a curvarsi e sottomettersi col terrorismo, meglio che non lo può l'ordinaria procedura della legge.

Cattiva ed illegale che sia la legge Lynch, essa è ritenuta come una scappatoia da alcuni dei migliori cittadini del Sud, fintantochè l'amministrazione della giustizia sarà così debole e lenta come è al presente. La corruzione politica, i giudici elettivi, e in generale il cattivo sistema, sono indubbiamente responsabili del grande numero delle esecuzioni popolari non che dell'aumento nei più gravi delitti. Che in un anno vi sia un aumento

ensland ha approvato una legge identica, e le colonie della Nuova Galles Sud e di Vittoria sembra vogliano imitarne l'esempio.

(Dalla *St.-James's Gazette*, 25 febbraio 1890).

**Tipi di celle, cubiculi e vetture cellulari.** — Dalla *Rivista scientifica e litografica del Giornale della Società degl'Ingegneri e degli Architetti italiani* riproduciamo il seguente articolo :

A cura del Ministero dell' Interno, Direzione Generale delle Carceri, sono stati pubblicati, raccolti in un *Album* accuratamente disegnato ed inciso, i tipi particolari tecnici relativi alle costruzioni carcerarie. È questo un ottimo frutto degli studi felicemente coltivati dagli ingegneri che costituiscono l'Ufficio tecnico della Direzione Generale delle Carceri, ed esso fornisce nuova prova della singolare competenza in materia penitenziaria che tutti riconoscono nell'ingegnere Direttore Generale, comm. Beltrani Scalia.

L'opera che ha grande importanza nei riguardi dell'unificazione dei luoghi di pena, in rapporto con l'unificazione della legge, dimostra come l'Italia non sia rimasta seconda ad alcuna altra nazione nelle manifestazioni civili di progresso.

Ma per un altro rispetto essa è pure importantissima : e cioè in ragione della grande utilità che gli Allievi della Scuola d'Applicazione e tutti gli ingegneri italiani potranno trarne per gli studi tecnici relativi alle costruzioni carcerarie. In essa infatti si trovano raccolti, con minuti particolari, tutti i più importanti tipi per quelle costruzioni : i più perfetti tipi di celle per imputati e per condannati, per infermerie, e di punizione, di cubiculi per condannati adulti di due sessi, e per minorenni, di parlatorii, di bagni, di passeggi, e di muri di cinta ; infine di vetture per trasporto dei detenuti sulle vie carreggiabili e sulle ferrovie. Di ognuno dei tipi si ha nel testo una descrizione importante e notizie sul costo, tratte dall'esperienza delle costruzioni eseguite, ai prezzi del mercato di Roma, sia per appalto, sia in economia con lavoro di detenuti.

L'*Album* è pertanto un lavoro veramente completo ed utilissimo ; e per la pubblicazione di esso la Direzione Generale delle Carceri si è resa altamente meritevole degli ingegneri italiani.

---

## Il Comm. LUIGI BERTI.

Al momento di licenziare per la stampa questo fascicolo, ci ha commosso la dolorosa notizia della morte del Comm. BERTI, che fu incaricato della Direzione Generale di P. S. al Ministero dell'Interno.

Pochi giorni or sono egli era pieno di vita, di sp  
di entusiasmo: oggi scompare dalla scena del mondo!

Chi lo conobbe apprezzò nel BERTI una svegliatez  
comune di mente — una calma inalterabile negli affari  
esperienza profonda di uomini e cose.

Il paese perde in lui un vecchio patriota ed un c  
esemplare — il Re un suddito devoto — l'Amminist  
un funzionario fedele.

La famiglia perde un marito ed un padre amorosis

Noi perdiamo un carissimo amico.

Povero BERTI! Come sono pur troppo irreparabili  
che ci si fanno d'intorno!

*Roma 29 ottobre 1890.*

M. BELTRANI SCALLI

---

Il comm. avv. **Luigi Berti** tornava questa mattina in B  
Modena, ove erasi recato a passare alcuni giorni in famiglia, ed a  
amico che era andato ad incontrarlo alla stazione, aveva detto r



## LE PRIGIONI DI ROMA

NEI SECOLI XVI, XVII E XVIII

(Continuazione e fine — V. fasc. VII. (Parte teorica), pag. 549.)

### Secolo XVII.

Per questo secolo, avendo importanza secondaria i regolamenti carcerari e tanto più per esser nella parte sostanziale ripetizione dei precedenti, ho preso nota di pochissimi e invece di dar loro la presenza li porrò in fine.

Danno molte notizie importanti delle Carceri le suppliche dei carcerati stessi, dirette al Papa oppure al Governatore di Roma. Io ne ho ordinate più migliaia cronologicamente e già avevo principiato varie distinzioni degli stessi, secondo l'oggetto del reclamo, e una particolare aveva fatto per memoriali riguardanti la vita o il servizio carcerario. Ecco alcuni sunti di quelli, che non furono confusi nel *mare magnum* dei memoriali. Li ho disposti cronologicamente.

\*\*\*

(1600). Fra Vincenzo fiorentino, cercante per li poveri carcerati di Torre di Nona, supplica il Papa per aver indulgenza plenaria e remissione di tutti li peccati in *forma jubilei* pei carcerati. — Il Papa fece prendere informazione sulla convenienza. Da esso apprendiamo che, oltre sette speciali per elemosine ai prigionieri, vi erano dei collettori.

\*\*\*

Li poveri carcerati nelle *pubbliche da basso* delle carceri di Torre di Nona rivolgevano al Papa, notando che essi vivevano di elemosina e quando erano messi in libertà venivano tratti in carcere da 10 a 15 giorni quando non potessero pagar la cattura al bargello; mentre per *motu proprio* di Paolo III nulla avrebbero dovuto pagare. Il Papa prese informazione. Oltre il prescritto da Paolo III abbiamo veduto vari provvedimenti anteriori su tale riguardo.

\*\*\*

(1601). Alcuni carcerati di Torre di Nona e Marcello *de Cunctis* da un certo suddiacono, presentano un memoriale al Papa affinché fosse provveduto contro Alessandro Virile e Fra Giuseppe Capograsso, carcerati che danno fastidio a tutte le camere delli prigionieri con il gioco e perchè bestemmiano il nome di Dio e di sua madre e hanno date bastonate al suddetto.

*Visita Carceraria — Anno XX.*

diacono de Cunctis ». Il Papa ordinò al governatore di provvedere più tardi che pei sacerdoti fu poi data una speciale pr

(1602). Li carcerati della Corte Savelli reciamano al governatore le insolenze del Capitano e di suo figlio e pel cattivo viti informazioni fu ordinato l'arresto del figlio del Capitano.

Vi sono molti processi contro i guardiani nei quali si possono avere preziose notizie storiche sulle Carceri e il loro servizio.

(1608). « Li carcerati di Roma » domandano al Papa miglior curatore dei poveri, essendo l'attuale Don Carlo Ghetti, impegnato in molti affari, all'adempimento de' doveri della sua carica.

\*\*\*

(1610). I carcerati di Torre di Nona ricorrono al Papa Capitani Theofilo e Silvestro, tutti due da Fiorentillo per frode già provata da due processi nei due anni antecedenti. Il Papa governatore informazioni « perche in ogni modo vuol rimediare pare che non siasi rimediato così presto, poichè esiste altro reclamo degli stessi carcerati.

abbia serrati dentro una stanza sotto chiave dalla quale non solo non possono uscire di pigliar il giorno una caraffa d'acqua dalla fontana e quello che importa più non possono andare in cappella ad ascoltare messa e con grandissima faticca a comunicarli; et la serra al tocho l'ave maria è serrata la fenestra da dove si pigliano il mangiare con la stessa porta della stanza per il che restano molte volte digiuni loro non si fa a secolari quali stanno sino a 3 e 4 hore di notte ad esser serrati, però supplicano la S. V. se degnasse dar ordine che loro fosse osservato l'antico solito et il Decreto fatto nell'ultima riforma della S. V. con la quale comanda che le stanze de' sacerdoti et religiosi stiano con porte aperte et gratis et ottennero rescritto diretto al signor Governatore et fiscale che douessero far osservare dicta riforma. Hora S.<sup>mo</sup> Padre non hauendo sin adesso potuto ottonere la loro giusta e giusta loro dimanda et essendo tuttauia così maltrattati e rifiutati ne confidandosi di par potere uiuere, di nouo supplicano V. V. se degni hauendo mira che il carcere *non datur ad pœnam sed ad todiam* dare ordini all'Ill.<sup>mo</sup> Signor Cardinale Mellini Vicario che debba far osservare l'antico solito et la reforma della S.<sup>ta</sup> V.<sup>ra</sup> et non pertratta che nel tempo di sì felice Pontificato, i sacerdoti et religiosi sieno trattati vilipesi e detratiti per non hauere da pagar un giulio del Passeggio, ma sieno honorati et rispettati con quello decoro che si deue al sacerdote. Che oltre fare opera di S.<sup>mo</sup> Pastore ne resteranno li oratori all'obbligo di pregar Dio per la longha vita di V. B. *Quam Deus.*

Io Dottor Gio. Pietro Terzo sacerdote supplicante come sopra.

Io Bernardino Passerino arciprete di Morlupo id. id. id.

Io fra Gio Battista Cecchino id. id. id.

Io Prete Orsini canouico di Bagnorea id. id. id.

Io Don Honorio id. id. id.

Io Fra Gio. Ceno id. id. id.

Il rescritto dato è il seguente :

A. Monsignor Governatore che se ne informi e veda come passa questo negotio e riferisca a N. S. » (1615)

Uscirono ancora altra volta e, notando che in seguito al primo memoriale S. S.<sup>ta</sup> aveva dato commissione a Monsignor Cesarini di intire al capitano delle carceri di far cessare i loro patimenti, e intanto non sempre chiusi per ciò nuovamente supplicano per opportuno provvedimento.

Il Papa la passò al Governatore a « che si provveda come è perchè questa non è causa bella si va di giustizia ».

\*\*\*

Come il Tribunale dell'Auditore della Camera aveva ottenut carceri di Torre Nona una particolare per i suoi condannati più giusta era la stessa cosa pei condannati dal tribunale del cui spettavano i giudizi contro sacerdoti.

\*\*\*

« Beatissimo Padre

« Ritrouandosi nelle carceri di Torre di Nona cioè nella 6 carcerati 12 poueri forestieri di lontan paese di ducento et tiglia più e manco, delli quali si moreno di fame che ne mo (in) infermaria et un altro e per morire e quatro amalati et procede perchè non anno altro che una pagnoccha il giorno e tedi stetero che non ebero cosa alcuna doue la notte per fame n quasi doi et non ci era bocon de pane per souenirli doue facen così misera uitta tra la fame, non beuer vino dormire sulle patir del freddo a pericolo di amalarsi tutti perche non anno

Il Papa ordinò al governatore di provvedere.

Vi è dopo altro memoriale sottoscritto da tredici, i quali, accennando a prima supplica, domandano il cambio del cappellano, qualificandolo per un idiota neglissentissimo, notando fra i morti senza sacramento per sua colpa Oppio Vanetti e il Cav.<sup>e</sup> del Giglio.

Dello stesso anno altro memoriale dei poveri carcerati ammalati di Torre di Nona, fra cui fra Girolamo da Cass<sup>no</sup> Cl.<sup>co</sup> minor osservante, don Cellerio Palletto, sacerdote, i quali ricorrono al Papa contro il rete dell'Infermeria, che li consuma le provvigioni e beve il vino, che anno in elemosina.

Il Papa scrisse dietro : « Il Governatore provvedi a quel che bisogna ». Vedremo più sotto anche qualche notizia sui curanti corporali.

\*\*\*

(1623). « Li poveri carcerati che furono trasportati in Castello si trovano in esso tanto angusti che ogni giorno ne cade ammalato qualcheduno essendo in camerine rieverberate tutto il giorno dal sole applicano il sacro collegio delli Ill<sup>mi</sup> Cardinali per esser riportati a Torre di Nona ». Ottennero quanto desideravano. Era in tempo di sede scante. Stavano nelle carceri sopra il mastio, che potevano paragonarsi i famigerati *Piombi in Venezia*. Forse erano stati messi in dette carceri, perchè le altre in Roma riboccavano di prigionieri.

\*\*\*

(1625) « Li poveri carcerati della stanza del mezzo in Torre di Nona ricorrono al Governatore di Roma, essendo per il passato solito essersi alla ferrata una cassetta per l'elemosine come stanza di povertà e essa tolta da doi giorni così sono pieni di necessità ».

\*\*\*

(1626). I carcerati della Sala di Corte Savelli reclamano al governatore affinchè sia tolto da loro Tiberio romano di anni 80, incurabile a letto, perchè fetente.

\*\*\*

Eccoci ai documenti sull'intervento di rappresentanti stranieri nelle visite delle carceri.

« Beatissimo Padre

« S'espone alla Santità Vostra per parte della natione spagnuola qualmente essendo solito il procuratore de'poveri carcerati di essa natione a Roma a intrare nelle visite delle carceri, doue anco haveva il suo

luogo da alcuni anni sin qua si è perso detto luogo però per di detta natione si supplica la S. V. si degni ordinare che detto procuratore sia restituito al suo luogo et adnesso alle visite delle che oltre sarà opera di carità al beneficio universale di poveri sp carcerati : essa natione lo riceverà per singolare favore dalla V<sup>a</sup> et pregara sempre N. S. Iddio la conservi felice ».

Il Papa rimandò al governatore l'esposto memoriale, notand credeva « sia bene di non innovar cosa alcuna ».

Seguiva il seguente :

« Beatissimo Padre

« Si espone humilmente ala S<sup>ta</sup> V<sup>a</sup> per parte del suo devoto il dottore Michele Bermudez come la maestà cattolica a avuto in Roma un procuratore dei poveri carcerati suoi vassalli avuto luoco et uoto nelle visite de carceri et per morte di El Guiglien procuratore fu provisto in luoco suo il Dottore Genesis il quale per essere impedito nella sua advocatia non e ito a visite ne ateso a la defensione dei poveri carcerati et perciò Duca di Sessa nominò detto oratore per procuratore di dett

« Beatissimo Padre.

« Havendo la S. V. dato intentione di volere ad istanza di qualche confraternita far la gratia della condennatione fatta da Monsignor Governatore contro Gio. Vrdiagén povero spagnuolo prigione per conto li hauer portato il pugnale sfoderato alle 16 hore supplicano la S. V. i Priori della archiconfraternita della S.<sup>ma</sup> Resurrezione della nation spagnola si degni farli gratia di detto prigione et se ben essa non ha il privilegio particolare di liberar prigione concesso ad altre confraternite, niente di meno confida d'essere della S. V. privilegiata nelle occorrenze come più d'ogni altra natione devota di V. B.<sup>no</sup> dalla cui benivolenza li detti Priori sperano di riceuer questa gratia per mezzo del signor Marchese de Vigliena loro protettore et il signor Iddio conservi V. B.<sup>no</sup> lungamente felice.

*Gio. Vrdiagén ».*

Il Papa, a di 21 gennaio 1606, acconsenti alla supplica.

Ed eccone ancora altre:

« B.<sup>mo</sup> Padre.

« Il Governatore et Priori della Venerabile Arciconfraternita della S.<sup>ma</sup> Resurrectione della natione spagnuola di Roma humilmente li espongono qualmente fra Diego Pantoggia spagnuolo fu condannato alla galera per dieci anni dal sig. Nuntio di Napoli quale hauendo servito nove anni et quattro mesi conforme apparisce dalli libri delle galere et dal suo bollettino essendo di vita piccola et malsana alle tante fatiche durate e venuto inhabile al servizio di dette galere et da spesa alla Reuerenda Camera, però supplicano alla S.<sup>ta</sup> Sua che già che ha finito quasi la detta condannatione si degni a supplicatione et preghiera di detta natione spagnuola che interuiene per lui ordinare all' Ill.<sup>mo</sup> signor Don Alessandro delli Monti Generale che constatandoli essere vere le sopradette cose lo relasci et liberi dalla galera che non cesseranno giammai di pregare Dio per Sua Beatitudine. *Quam Deus* » (1608).

Non porta alcun rescritto.

\*\*\*

Moltissime erano le confraternite che avevano privilegio di liberar condannati, sul qual proposito offero il seguente memoriale:

« Padre Beatissimo

« Li sommi Pontefici hanno concesso privilegio ad alcune compagnie di Roma che nel giorno della festa del loro santo habbino un carcerato condannato a morte o uero alla galera ma perche il più delle uolte

domandano quelli che stanno in campagna et li poveri carcerati a dietro come auene al presente a Nicolò da Montelone et a G. Pigliati quali sonno stati condannati da Monsignor R.<sup>mo</sup> Audito Camera li consegnino ad una compagnia per non hauere il dare elemosina restano in carcere si supplica V. B. si degni a Monsignor R.<sup>mo</sup> Governatore che per l'auenire si condonino compagnie carcerati *et gratis* così fa la compagnia della pietazione de' fiorentini per la festa di S. Giovanni decollato. Dio lunghissima uita (1607).

Per i carcerati condannati

Il Papa lo passò al Governatore senza pronunziarsi.

Infatti le confraternite sceglievano sempre quei condannati cavano, in compenso della libertà loro procurata, fare generosa elai

Nel mio lavoro su Benvenuto Cellini pubblicai per esteso *proprio* di Paolo III a favore del Cellini per l'omicidio commo l'orefice Pompeo Capitaneis concedendolo alla confraternita de' r

Pio VII abolì poi questi privilegi alle confraternite.

\* \* \*

I due documenti che seguono ci fanno vedere la cura me



aria Pulcheria Tiberia, monaca nel monastero di San Lorenzo e dopo questa Gregorio Filonato (*Notaio Abinante — Testamenti 1632-34*).

« Ill.<sup>mo</sup> et R.<sup>mo</sup> Signore.

« Bernardino Messorio Medico della Charità per le Carceri di Tordinona umilissimo servitore di V. S. Ill. la supplica di qualche remunerazione delle molte sue fatiche fatte in dette carceri per il gran numero di ammalati che da marzo in qua sono stati nell'infermeria di esse e oltre al augumento de letti straordinarii ne sono stati sempre et presente sono doi per letto con evidente pericolo della sua uita come si è uisto in tutti quelli che lui sono stati a seruire (influenza mai più uista in dette Carceri) oltre di ciò li furono augumentate le fatiche per esser stati da dette Carceri trasferiti parte di detti ammalati al Hospedale di S. Giacomo dell'Incurabili cosa insolita e mai più fatta. Che il tutto ecc. *Quam Deus etc.* ».

Il Governatore di Roma, cui era diretta nel 1649 l'esposta supplica, ce prendere opportune informazioni e gli risultò veramente esser vero l'esposto, cioè che oltre aver curato nelle carceri di Torre di Nona ovè pensare anche ai galeotti trasportati colà « per l'influenza così uista a tutti », e perciò lo remunerò.

\*\*\*

In quanto ai galeotti ecco anche qualche notizia per questo secolo.

« Monsignore Ala governatore della nostra città di Roma, sendoci stato esposto per parte di Giulio Cesare Grillo commissario sopra li condannati in Galera, come essendo stati trasmessi sin' hora alle nostre galere grandissima quantità di Galeotti sicome giornalmente se ne trasmettono, de quali buona parte per li patimenti e disaggi grandi e sono morti e morono giornalmente e perchè nel trasmetterli si andano senza corona e senza alcun segno di Christianesimo, mentre poi morono non hauendo almeno corona, mediante la quale possono ricordarsi essere christiani morono come bestie e senza segno alcuno di penitenza. Per questo ci ha fatto esporre che sopra ciò volessimo fare qualche prouisione et assignamento mediante il quale possono comprarsi corone medaglie per darle alli detti galeotti, onde volendo noi in ciò prouedere e desiderando la salute universale delle anime di tutti et in specie di detti poveri condannati. Per la presento di nostro nome proprio . . . « autorizza la compra di tante corone e medaglie per soldi 25 di moneta da prendersi sugli introiti dei malefizii e di poi

scudi 10 annualmente . . . » Dal nostro Palazzo di Montecaval  
7bre 1605. Paulus Papa

(Registri Chirografi al Governatore di Roma dal 1595 al 17

Se si pensava allo spirituale, poco pare che si pensasse a r  
l'esistenza di quei poveri condannati al remo. Farò seguire un  
di uno, che pare molto istruito, scrivendo in latino.

Così nel 1696 rivolgevasi al Governatore ed ai prelati della

« *Illustrissimis Dominis,*

« *Exposuit humilliter Joannes Mons ex Belgio, quomodo cond  
ad triremes in vita destitutus sit mediis necessariis ad vivend  
aliud quam panis et aqua ac asser ad dormiendum ipsi submin  
nec datur panis ad sofficientiam, adeo ut vitam miserrimam in  
egritudine corporis traducat, quare inimicus benevolentie vestr  
et supplicat qua par est reuerentia ut ipsius commisereri et  
sue prouidere dignentur ne in tantis tormentis omnino succu  
charitas christiana idipsum expostulat ne miserabiles subditos  
neos gladio famis occidant sed si opera misericordiae exhibuerin  
danter ab eterno retributore recipient ».*

\*\*\*

a una lista di Galeotti inabili rimandati da Civitavecchia in Roma  
6 dicembre 1611 tolgo i seguenti:

ra Gregorio de Mariano da Pietra Negra in Regno carmelitano  
lannato da Monsignor Nunzio di Napoli fino dal 30 di settembre  
5 a perpetuità; il quale si fa risultare che ha servito 15 anni, ha  
60, *caret dentibus*. Fu consegnato *Religionis suæ quæ curam habet*.  
orenzo Tagliagnanti ferrarese condannato dal Santo officio de Napoli  
0 di settembre 1608 per quattro anni.

\*\*\*

bbiamo accennato che in Borgo vi erano carceri succursali, ed il  
ente documento ci dà anche un un'idea delle stesse.

« Ill.mo et R.mo Monsignor mio Col.mo.

Dio Gratia ho fatto accomodare queste carcere di Borgo in maniera  
nissun galanthomo si douria sdegnare di esserui rinchiuso all'oc-  
one che potranno ocorrere con un funichio bello e grosso da farli  
re le brazze senza dubio si rompa come temeuno prima, tutto  
ato dalla generosità e liberalità di N. S. mediante l'aiuto e fauore  
V. S. Ill.ma (*Hinc lacrimæ*) e perchè chi ha laurato e restato hauere  
lche cosa di continuo hora mi bottono et è più che honesto siano  
ati hauendo fatto stimare da M. Prospero de Rocchi architetto tutti  
sti lauori fatti sicome mando con questa mia conto di ogni cosa  
V. S. Ill.ma trouo che tutta questa spesa importa scudi 228 bajoc-  
69, se ne sono hauuti con cinque suoi mandati al Banco scudi 190,  
sti operari restano hauere scudi 38 bajocchi 69 suplico V. S. Ill.ma  
tutto il core uolerçi fare il mandato per questa somma acciò possa  
re di pagare questa santa opera tanto necessaria per seruitio delli  
veri carcerati et degni del Principe et di lei che haueranno merito  
gloria in cielo et il Violano li resta perpetuamente obbligato et di  
to core li baccio humilissimamente le mani et prego dal Signor Dio  
ai bene. Di Borgo di 28 aprile 1606 di V. S. Ill.ma et R. ».

(*La sottoscrizione è corrosa*)

*All' Ill.mo et R.mo Signor P.ron  
mio Coll.mo Monsignor  
Governatore di Roma.*

Nel conto annesso si accennano i seguenti locali :

Stanza sopra la Capella — Sala di sopra — Ricetto inanzi al  
— Ricetto del guardiano — Sala pubblica — Pubblica da  
Stanza della corda.

\*\*\*

La seguente consegna per passaggio delle carceri di Torre  
ad altro Capitano ci servirà per la statistica dei carcerati ne  
dell' anno 1638.

A dì 1° Gennaio 1638

Consegna dei carcerati di Torre di Nona dal Capitano Giacomo  
al nuovo Capitano Damiano Bruni.

Nel *Passeggio* 25 carcerati, fra quali i seguenti: Marchese M  
Doria — Abate D. Francesco Conti — Luzio Vitelli — On  
velli — Sciarra Sciarra.

Al *mezzo stanzino* 21

A *basso* 37

*Galeotti* 18

Nella *Galeotta* 8, fra cui frate Maurizio Rossi francescano

*Francesco Cenci e sua famiglia.* Vedremo qui la nomenclatura per la divisione delle celle.

Nelle *Visite* alle segrete delle Carceri Nuove fatte il 16 giugno 1660 trovarono i seguenti carcerati:

|                |               |                               |
|----------------|---------------|-------------------------------|
| Nella prigione | San Stefonano | 4                             |
| »              | »             | S. Francesco 2                |
| »              | »             | S. Carlo 1                    |
| »              | »             | S. Ignatio 1                  |
| »              | »             | S. Appollinare 2              |
| »              | »             | S. <sup>ta</sup> Agata 2      |
| »              | »             | S. <sup>ta</sup> Margherita 1 |
| »              | »             | S. Martino 1                  |
| »              | »             | S. Nicolò 2                   |
| »              | »             | S. Francesco 1                |
| »              | »             | S. <sup>ta</sup> Appolonia 1  |
| »              | »             | S. <sup>ta</sup> Perpetua 1   |
| »              | »             | S. <sup>ta</sup> Felicità 1   |

Nell'Infermeria segreta 3

Nelle visite alle segrete delle medesime, operate al 15 settembre 1678: quella di S. Lorenzo stavano 3, — S. Stefano 2, — S. Francesco 2 — Sant'Alessandro 1 — S. G. Battista 1 — Sant'Ignatio 2 — S. Carlo 3 — S.<sup>ta</sup> Polinare 3 — S.<sup>ta</sup> Margherita 4 — S.<sup>ta</sup> Apolonia 5 — S. Nicola 4 — S. Silvestro 4 — Stanza de' Tormenti 1 — S.<sup>ta</sup> Perpetua 2 — S.<sup>ta</sup> Felicità 1. Nella prigione per le Donne fu trovata una sola e Infermeria segreta 4.

\*\*\*

ordini ai pochi ordini e regolamenti di cui ho tenuto conto in tutto secolo.

Nel secolo V (1605-1621), desiderando che le cause venissero sollecitate spedite, fondò le *Congregazioni delle Carceri*, sotto la presidenza governatore di Roma e dell'uditore della Camera e composta di altri per visitare le carceri, spedire le cause più gravi, risolvere le civili ecc. ecc:

\*\*\*

ordini da osservarsi dalli Capitani e altri ufficiali delle Carceri di Roma e di Nona.

20 marzo 1620

Vi sono otto articoli sottoscritti da Berlingerio vescovo di governatore di Roma. Nel primo si prescrive che « ad un hora si faccia tornare tutti li prigioni, che stanno alla larga d'ogni et conditione nelle camere destinatali et fatta la ricerca se tutti essi prigionieri debbano con le chiavi serrare le finestre et dano in strada e le porte di dette camere non le aprino se non hora di giorno.

Che ad un hora di notte debbino restringere anco li prigioni basso alla Corsia et alla galeotta nelle loro stanze solite; che serrare la porta della sala di mezzo e la porta della scaletta di l'infermeria et il cancelletto vicino alla fiorentina e l'altro della scala sopra la cucina ».

Seguono altre parte a serrarsi fra cui quella che va alle stanze tribunale del Governatore, e il cancelletto che va alle prigioni donne vicino alla sartoria.

Obbligo di visitare nella notte tutte le prigioni.

Proibizione ai guardiani di giuocare, mangiare insieme con

Le pene ai contraventori erano la forza, galera, frustate,

« Li giorni di magro :

« Minestra la mattina  $\frac{1}{2}$  libra di pesce e se carissimo saracche, tonina, alici, arenghe, in competente quantità noci fichi o passerina. La sera insalata e frutta come sopra. Se non digiunano  $\frac{1}{2}$  libra di pesce altro *ut supra*.

« All'Infermeria.

« Pane di decina, vino d'approvarsi dal medico, carne di castrato o vitello camporeccia, ova fresche, brodi, acqua cotta, minestre e tutto alla quantità da ordinarsi dal medico ».

\*\*\*

« Ordini da osservarsi per li carcerati di secreta o d'infermeria conforme al decreto della Sacra visita dati nella visita delle carceri di Torre di Nona il 18 giugno 1654 ».

Si obbligano li capitani di avvisare il visitatore dell'ora del pranzo della cena dei carcerati.

Dai due pasti vi doveva essere non meno di sette ore di distanza. La minestra si dia in un piatto separato per ogni tre; così l'insalata la sera.

La carne doveva esser divisa per ogni singolo carcerato.

Nell'infermeria doveva esser un boccale d'olio in ogni mese per tener accesa la lampada nella notte.

La botte del vino doveva essere approvata dal procuratore della Camera o dal visitatore.

Non si doveva derogare alla riforma di Paolo V.

Erano questi ordini firmati dal Governatore.

\*\*\*

Veniamo a qualche documento intorno alla tortura o meglio all'ultimo grado della stessa, che era il tormento della veglia, il quale si crede inventato sotto il pontificato di Pio V. Consisteva in uno sgabello triangolare, la cui punta era acuminata. Su essa si teneva seduto nudo il condannato con le mani legate dietro la schiena, le gambe tenute distese da altri legamenti, sostenuto il corpo in bilico da opportune travi e funi.

Il paziente si teneva così per più ore e taluni risulta da processi che perduravano il massimo di quattordici ore.

« Monsignor Gio. Girolamo Lomellino Chierico della Nostra Camera Apostolica e Governatore della Nostra Città di Roma. Havendo noi

quel tribunale, nel quale si procede et hauendo notitia che per parte il nostro fiscale pretende che il vostro Tribunale non sia al detto § sottoposto alla detta dispositione della Riforma per la sua preminenza, che da diuersi Sommi Pontefici nostri antecessori sono state concesse e perchè nel § antecedente nell'istessa della predetta Riforma il vostro Tribunale viene eccettuato. Volendo dunque noi togliere l'occasione delle dette dispute dando nella vostra singolare circospezione e prudenza da non essere nosciute et sperimentate, accio possiate procedere più facilmente allo scoprimento et alla punitione delle Crassationi quali hoggi di essere frequenti et altri delitti atroci con il presente chirografo scritto da noi di nostro moto proprio, certa scienza e piena e intera testà assoluta rimettiamo liberamente al vostro arbitrio solo l'ordinare e dar piena facoltà a chi che sia de vostri luogotenenti Giudici da deputarsi da voi di usare il tormento della veglia precedentemente inditti sufficienti al tormento della corda contro li presenti carcerati e che *pro tempore* verranno in potere della vostra nelle cause di crassationi et altre ne quali di stile del vostro Tribunale si procede alla veglia et il conoscere o giudicare se precedentemente inditti al tormento della corda rimettiamo liberamente al vostro arbitrio solo assoluto, non ostante la dispositione della detta Riforma citato § *tormento Vigiliae*, Volendo che v



ordinario e straordinario, e così e non altrimenti vogliamo che si eseguisca essendo tale la nostra mente e volontà precisa e che perciò non possi altrimenti giudicare, dichiarare et interpretare da chi siano anche Auditori di Rota Auditori e chierici di Camera e Cardinali mandio *legati de latere* Prefetto della nostra signatura di Giustizia e qualsiuoglia Congregazione e qualsiuoglia altri delli quali bisognasse ne specifica et individua mentione e che non si comprendessero sotto qualsiuoglia generalità di parole la clausula sullato Decreto, irritante nonostante la detta riforma o disposizione di essa, stili, usi, consuetudini et ordinationi apostoliche leggi statuti et ogni altro che facesse contrario a quali tutte e singole cose havendo il loro tenore e cianna di esse per quei espressa et inserta di parola in parola a questo atto espressamente deroghiamo. Dato nel nostro Palazzo Apostolico Monte Cavallo questo dì (?) Dicembre 1646.

INNOCENTIUS PAPA X ».

\*\*\*

Dal 1646 al 1662 trovai sempre chirografi papali, che confermano al ducale del Governatore il diritto di praticare ad arbitrii del fiscale uso del tormento della veglia; poichè per la riforma di Paolo V i difensori dei rei avevano obiettato che non si potesse usar detto tormento non in casi di delitti atrocissimi (*Registro Chirografi 1595-1705*). E che siasi mantenuto fino forse alla fine del secolo XVIII ci prova l'effemeride, o diario manoscritto.

« A dì 31 agosto 1741 giovedì a sera essendo stato costituito nelle carceri nuove colui che sostenne li tormenti della veglia martedì sera benchè o negasse o ratificasse il delitto che in de' tormenti aveva fatto e confessato non mancò di ratificare il medesimo delitto per cui crede che tra poche settimane sarà giustiziato ».

Fra quelli che furono sottoposti al tormento della veglia noto nel 1652 Gioacchino Carosio, implicato nell'assassinio del Conte Carlo Maria Rinaldi bolognese; e nel 1679, previa degradazione, il Canonico Giuseppe Vigilante di Marino per rapine nel palazzo del Vescovo d'Anagni.

\*\*\*

Al finire di questo secolo cominciamo a vedere un carcere speciale per i giovani discoli; così la separazione sarebbe stata antecedente all'apoteosi di San Michele, che sorse poi nel secolo XVIII.

Eccone il documento inedito.

« Ill.<sup>mo</sup> e Rev.<sup>mo</sup> Signore

« Li Putti ristretti nella Poledrara humilissimi oratori di V. riverenti l'espongono che erano soccorsi di quando in quando deuoti che ogni giorno ueniuano a uisitare li carcerati; et er uisitati da suoi di casa a quali tutti è stato uietato l'ingress bene hanno un quattrinello per spender in caldarroste non lo spendere per causa che non vogliono lasciar entrare chi venrobbe comistibili in modo tale che periranno di fame; e pe assieme supplicano humilmente V. S. Ill.<sup>ma</sup> degnarsi d'appoi medio all'esposto massime che si permette di far entrare chi e li poueri oratori restano abbandonati per non auer alcun sponenza nelle ferrate che guardano la strada.

« Che della gratia. *Quam Deus etc.*

Li Putti ristretti  
nella Poledrara.

« All' Ill.<sup>mo</sup> e R.<sup>mo</sup> Signore  
Monsignore Arcivescovo Spinola  
Governatore di

\*\*\*

Di memoriali riporto soltanto uno del 1724 sottoscritto « li carceri del mezzo » diretto al Governatore di Roma. Egli domandavano fosse tolto dal loro carcere fra Giovanni, il quale « benchè sia religioso ha del perfido iniquo scostumato », e si nota che dalle diverse carceri si dovè sempre toglierlo.

Dopo qualche tempo non vedendosi appagati, presentarono altra supplica e al 29 luglio ottennero che il frate fosse di nuovo messo in carcere de' preti.

\*\*\*

I seguenti sunti ci fanno vedere che i curanti sanitari avevano grazie periodiche e che la tigna era quasi endemica nelle carceri.

« Ecc. <sup>mo</sup> e R. <sup>mo</sup> Signore

« Pietro Volpicelli medico e Domenico Bomba chirurgo della Casa di rezeione servitori umilissimi dell'Ecc. <sup>a</sup> V. <sup>a</sup> con ogni dovuto ossequio supplicano della solita recognizione per le feste del S. <sup>mo</sup> Natale e della gratia ecc ».

Il Governatore Monsignor Casali, cui era diretta la supplica, a dì 2 gennaio 1772, dava il seguente ordine.

« Il Signor Capo Notaro consegnerà uno Zecchino e mezzo al dottor Volpicelli ed uno zecchino al chirurgo Bomba secondo il solito e lo porrà nel conto delle spese straordinarie ».

E seguitano tali memoriali dei due sanitari anche per *recognizione agosto*, ricevendo egual somma.

E l'avevano ancora nell'agosto del 1773, accordata loro dal governatore Monsignor Potenziani.

A dì 2 agosto 1776, Gio. Battista Costanzi, chirurgo per la cura della tigna nelle carceri di S. Michele, otteneva dal Governatore Monsignor Orsario, cui era ricorso pel ferragosto, il solito zecchino come aveva tenuto nel Natale del 1775. E in questa domanda notava che fin da dieci anni a questa parte li antecessori dell'Ecc. V. » davano il zecchino. Ancora nel 1779 percepiva i due zecchini annui, sempre a titolo curante la tigna.

\*\*\*

I seguenti memoriali ci faranno conoscere i lavori e patimenti dei leotiti.

« Ill.mo e R.mo Monsignore

« Già umiliato e pentito viene prostrato a Piedi di V. S. Ill.ma il povero Giacomo Foschi *alias* bicchiarino per implorare del perdono dopo compiti cinque anni di acerbissima perigliosa, su un duro et infame legno di galea con infinite punizioni non solo di tutte le ciurme ma ancora di tutti gli uffiziali aguzzini delle medesime con aver portati sempre due catene, bastante ha patito ancora moltissimo strapazzo al Monte S. Eustachio del Canale di Torre Paola con aver portato sempre di notte una per pie le e lauorando giorno e notte dentro l'aque salate rimamente perseguitato *at veto cum dimidio* da forzati il che si fa dalle presenti qui accluse che denotano averli fatti satire infamose e sonetti con il suo ritratto et affisso queste tra l'altre alla porta capanna del loro albergo sicche stimando già satia la fortuna tormentarlo e perseguitarlo si genuflette a suoi piedi dicendo *mihi* ne dimanda perdono, protestando che se la S. S. Ill.ma e R.ma vuole dentro Roma di rassegnarsi alla sua obediensa, ma per noto che in V. S. Ill.ma e R.ma ha maggior possanza la pietà di Monsignore si persuade ottenere il perdono, che poi non mancherà co

« Ma, così sono costretti gli Oratori a supplicare ossequiosamente la S.<sup>ta</sup> V.<sup>ra</sup> che voglia degnarsi di permettergli, che possano prevalersi anco di quelli, che esistono nelle Carceri nuove, dan l'one perciò le opportune facultà, ed ordini a Mon.<sup>re</sup> Governatore ad effetto che da questi ne venga incaricato il Sig.<sup>re</sup> Commendatore Ricci Castellano, a cui anno protestato i Ricorrenti d'essere già pronti a soccombere oltre il pagamento de' forzati suddetti anco al peso di quelle Guardie, che si piacerà stabilire per la sicurezza de' medesimi che etc ».

Retro

« Alla Santità di N. S. Papa Pio VI »

Rescritto :

« A Monsignor Governatore che ne parli

7 giugno 1775 ».

« *Ex audientia SS.<sup>mi</sup> Sanctitas bonigne annuit juxta petita in probus etc.*

I. Potenziani Gubernator.

\*\*\*

« Beatissimo Padre.

« Angelo Archisano dottore in Medicina, vecchio di sessantasette anni stato condannato in Farfa alla Galera per dieci anni con pretensione che egli habbia commesso un omicidio d'una donna, la quale lo seruiua fu trouata morta in casa per sua stessa denuntiatione, essendo poi manifesto, che questa donna fusse stata più uolte oppressa da accidenti e sincope mortali. Ora si ritroua con gli altri galeotti nelle carceri di Torre di Nona e si gitta a' piedi Santissimi di V. S.<sup>ta</sup> e la supplica a commettere al signor Governatore di Roma che stante l'età sua di 67 anni decrepito et infermo di molti mali uoglia far sospendere l'andare in galera e liberarlo alterando questa dura sentenza con più benigna giustizia.

Che Dio la conserui ».

Il Papa la passò al Governatore senza pronunziarsi.

È senza data, ma del secolo XVIII.

\*\*\*

Di particolare sui giovani discoli non credo esporre altro che due notizie.

« Al 22 7.bre 1736, sabbato mattina nella strada del corso passato S. Carlo per andare alla Porta del Popolo, stette legato pubbli-

camente sotto del trave ove si dà la corda un giovane discoloro per aver commesse varie impertinenze ».

« Eccellenza R.ma

« Il medico Adinolfi umilmente espone all'Eccellenza Sua R.ma trovandosi in segreta carcerato suo figlio Rafaele ad istanza sua per correzione di alcune mancanze commesse e trovandolo adesso in istato di potersi compromettere di una vera mutazione di vita, prega l'Eccellenza Sua R.ma a volersi degnare di ordinare che sia scarcerato ed ordinarli a profittare de tanti essercizi sino a quel tempo che s'immarrà opportuno; che della grazia ».

Era diretta al governatore Monsignor Busca, che diede subito il seguente laconico rescritto:

« Die 26 novembris 1783

*Relaxetur* ».

\*\*\*

A compimento del Diario dell'abate Ghezzi, pubblicato dall'Ademollo sulle giustizie in Roma dal 1674 al 1739 offro questa notizia tratta

## NOTIZIE STATISTICHE

### Grecia.

Il Governo greco presentò al Congresso penitenziario di Pietroburgo per mezzo del suo Delegato ufficiale alcune importanti notizie statistiche relative al movimento della popolazione delle Carceri del Regno nell'anno 1889.

Da questo interessante lavoro stralciamo le notizie principali.

Gli entrati nelle Carceri furono . . . . . 13,523

Così ripartiti:

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| per condanna . . . . .                       | 12,323 |
| per trasferimento da altre Carceri . . . . . | 1,185  |
| per ritorno dagli Ospedali . . . . .         | 15     |

Gli usciti furono . . . . . 12,684

Cioè:

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| per fine di pena . . . . .                   | 11,453 |
| per grazia . . . . .                         | 104    |
| per trasferimento ad altre Carceri . . . . . | 995    |
| per evasione . . . . .                       | 8      |
| per invio al Manicomio . . . . .             | 2      |
| id. ad Ospedali . . . . .                    | 27     |
| per decesso . . . . .                        | 94     |
| per suicidio . . . . .                       | 1      |

I rimasti al 31 dicembre 1889 erano . . . . . 5,023

dei quali si trovavano:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| nelle Case di forza . . . . . | 2,737 |
| id. di correzione . . . . .   | 2,286 |

I primi ripartiti in 9 Stabilimenti colla popolazione massima di 453 in quello di Nauplia e col minimo di 89 in quello di Larissa;

I secondi divisi in 17 Stabilimenti col massimo di 340 in quello di Calamata e il minimo di 21 in quello di Corfù.

Due Case di forza, quella di Atene (Carcere di Syngros) e quella di Corfù erano a sistema cellulare auburniano.

Sul 5,023 condannati le donne salivano soltanto a 50 cioè circa al 10% e gli uomini a 4,973 colla proporzione di circa 990%.

Rispetto all'età:

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| avevano da 10 a 14 anni . . . . . | 16    |
| id. da 14 a 20 id. . . . .        | 536   |
| id. da 20 a 30 id. . . . .        | 2,071 |
| id. da 30 a 40 id. . . . .        | 1,502 |
| id. da 40 a 60 id. . . . .        | 779   |
| id. oltre 60 anni . . . . .       | 119   |

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Per lo stato civile erano :                             |       |
| coniugati . . . . .                                     | 2,114 |
| celibi . . . . .                                        | 2,909 |
| <hr/>                                                   |       |
| Per nazionalità :                                       |       |
| indigeni . . . . .                                      | 4,855 |
| stranieri . . . . .                                     | 168   |
| <hr/>                                                   |       |
| Per l'istruzione :                                      |       |
| sapevano leggere . . . . .                              | 158   |
| id. leggere e scrivere . . . . .                        | 1,942 |
| avevano istruzione superiore . . . . .                  | 85    |
| erano illetterati . . . . .                             | 2,838 |
| <hr/>                                                   |       |
| Per la religione :                                      |       |
| erano greci ortodossi . . . . .                         | 4,979 |
| id. cattolici . . . . .                                 | 23    |
| id. protestanti . . . . .                               | 2     |
| id. musulmani . . . . .                                 | 16    |
| id. israeliti . . . . .                                 | 3     |
| <hr/>                                                   |       |
| Pei mezzi di esistenza antecedentemente alla condanna : |       |



**delitti che avevano dato luogo alla condanna erano i seguenti :**

|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| assassinio . . . . .                                                       | 361   |
| id. tentato . . . . .                                                      | 73    |
| omicidio . . . . .                                                         | 1,840 |
| id. tentato . . . . .                                                      | 705   |
| percosse e ferimenti . . . . .                                             | 357   |
| ratto . . . . .                                                            | 125   |
| stupro . . . . .                                                           | 182   |
| id. tentato . . . . .                                                      | 14    |
| violenze e vie di fatto . . . . .                                          | 91    |
| attentati ai costumi . . . . .                                             | 91    |
| bigamia, incesto, adulterio . . . . .                                      | 17    |
| rivolte e violenze . . . . .                                               | 49    |
| brigantaggio . . . . .                                                     | 196   |
| concussioni di funzionari . . . . .                                        | 35    |
| furti . . . . .                                                            | 524   |
| scrocchi, bancarotta fraudolenta, appropriazione<br>indebita, ecc. . . . . | 36    |
| altri reati . . . . .                                                      | 257   |

**Le pene che scontavano erano :**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| lavori forzati a vita . . . . . | 267   |
| id. a tempo . . . . .           | 1,513 |
| reclusione . . . . .            | 1,610 |
| carcere da 2 a 5 anni . . . . . | 855   |
| id. sotto i 2 id. . . . .       | 778   |

**Recidivi e non recidivi :**

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| erano stati condannati per la 2 <sup>a</sup> volta . . . . . | 346   |
| id. 3 <sup>a</sup> id. . . . .                               | 80    |
| id. 4 <sup>a</sup> id. . . . .                               | 36    |
| id. per oltre 4 volte . . . . .                              | 50    |
| id. per la prima volta . . . . .                             | 4,511 |

**Alcune speciali notizie si danno sui condannati minori di anni 18, che al 31  
gennaio 1889 erano 189, dei quali :**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| con padre e madre . . . . .          | 98 |
| id. e madrigna . . . . .             | 5  |
| col solo padre . . . . .             | 22 |
| con madre e padrigno . . . . .       | 3  |
| colla sola madre . . . . .           | 46 |
| orfani di padre e di madre . . . . . | 15 |

Prima della condanna:

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| erano mantenuti dai loro parenti . . . . .      | 122 |
| guadagnavano la vita col loro lavoro . . . . .  | 67  |
| <hr/>                                           |     |
| giudicati per la 1 <sup>a</sup> volta . . . . . | 175 |
| id. per la 2 <sup>a</sup> id. . . . .           | 41  |
| id. più di 2 volte . . . . .                    | 3   |
| <hr/>                                           |     |
| illetterati . . . . .                           | 107 |
| che sapevano leggere . . . . .                  | 9   |
| id. leggere e scrivere . . . . .                | 21  |
| id. id. e far conti . . . . .                   | 41  |
| aventi cognizioni più estese . . . . .          | 11  |
| <hr/>                                           |     |

Gli illetterati impararono:

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| a leggere . . . . .             | 9  |
| id. e scrivere . . . . .        | 4  |
| id. id. e far conti . . . . .   | 2  |
| restarono illetterati . . . . . | 92 |
| <hr/>                           |    |

107

Sui 189 giovinetti:

conoscevano un mestiere prima della loro carcerazione 25

**I nazionali erano 183 ed appartenevano, per nascita :**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>alla popolazione urbana . . . . .</b> | <b>42</b>  |
| <b>id. rurale . . . . .</b>              | <b>141</b> |
|                                          | <hr/>      |
|                                          | <b>183</b> |

**per domicilio :**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>alla popolazione urbana . . . . .</b> | <b>68</b>  |
| <b>id. rurale . . . . .</b>              | <b>115</b> |
|                                          | <hr/>      |
|                                          | <b>183</b> |

Uno solo di questi detenuti aveva commesso un nuovo reato (percosse e ferite) durante l'espiazione della pena ; 9 durante la stessa erano stati puniti colla cella oscura a pane ed acqua e 34 avevano sofferto malattie.

**Le 50 donne erano condannate alle pene seguenti :**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>lavori forzati a vita . . . . .</b> | <b>7</b>  |
| <b>id. a tempo . . . . .</b>           | <b>16</b> |
| <b>reclusione . . . . .</b>            | <b>4</b>  |
| <b>carcere da 2 a 5 anni . . . . .</b> | <b>8</b>  |
| <b>id. sotto i 2 id. . . . .</b>       | <b>15</b> |

**I delitti per cui queste donne erano state condannate erano :**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>assassinio . . . . .</b>           | <b>11</b> |
| <b>infanticidio . . . . .</b>         | <b>11</b> |
| <b>omicidio . . . . .</b>             | <b>8</b>  |
| <b>percosse e ferimenti . . . . .</b> | <b>8</b>  |
| <b>adulterio . . . . .</b>            | <b>2</b>  |
| <b>altri reati . . . . .</b>          | <b>10</b> |

**Alcune notizie speciali riguardano i due Stabilimenti a sistema auburniano, le Case di forza di Corfù e quella di Atene.**

**Per la prima si ebbe il movimento seguente :**

|                                                           |            |             |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Esistenti al 31 dicembre 1888 . . . . .</b>            | <b>224</b> |             |
| <b>Trasferiti</b> { <b>da altre Carceri . . . . .</b>     | <b>4</b>   | } <b>75</b> |
| { <b>da Case d'arresto . . . . .</b>                      | <b>27</b>  |             |
|                                                           |            | <hr/>       |
|                                                           |            | <b>299</b>  |
| <b>Usciti .</b> { <b>per espiatione di pena . . . . .</b> | <b>34</b>  | } <b>69</b> |
| { <b>per grazia . . . . .</b>                             | <b>1</b>   |             |
| { <b>per trasferimento ad altre Carceri . . . . .</b>     | <b>29</b>  |             |
| { <b>Id. nei Manicomi . . . . .</b>                       | <b>1</b>   |             |
| { <b>morti . . . . .</b>                                  | <b>3</b>   |             |
| { <b>evasi . . . . .</b>                                  | <b>1</b>   |             |
|                                                           |            | <hr/>       |
| <b>Rimasti al 31 dicembre 1889 . . . . .</b>              | <b>230</b> |             |

Gli entrati erano condannati per i reati seguenti:

|                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| contro le persone (omicidi compiuti o tentati, percosse, ferite, vie di fatto, arresto illegale, ribellione) | 64    |
| contro le proprietà (furti, ricettazione) . . . .                                                            | 8     |
| contro i costumi (stupro compiuto o tentato ecc.)                                                            | 3     |
|                                                                                                              | <hr/> |
|                                                                                                              | 75    |

La pena agli stessi inflitte erano state:

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| la pena capitale (commutata in lavori forzati a vita) | 3  |
| i lavori forzati a vita. . . . .                      | 1  |
| id. a tempo . . . . .                                 | 19 |
| la reclusione. . . . .                                | 17 |
| il carcere oltre 2 anni . . . . .                     | 5  |
| id. sotto 2 id. . . . .                               | 30 |

L'età:

|                           |    |
|---------------------------|----|
| da 10 a 15 anni . . . . . | 1  |
| » 15 » 20 id. . . . .     | 12 |
| » 20 » 30 id. . . . .     | 31 |
| » 30 » 40 id. . . . .     | 19 |
| » 40 » 60 id. . . . .     | 10 |
| oltre 60 anni . . . . .   | 2  |

per ogni detenuto e per giornata:

|                              |        |         |         |
|------------------------------|--------|---------|---------|
| per pane . . . . .           | Dramme | 0.21.32 |         |
| per altri alimenti . . . . . | »      | 0.22.48 |         |
|                              | Dramme |         | 0.43.80 |

Le altre spese salirono a dramme 38,693.39 cioè:

|                           |        |           |              |         |
|---------------------------|--------|-----------|--------------|---------|
| illuminazione e pulizia . | Dramme | 3,777.51  | per giornata | 0.04.58 |
| vestiario e casermaggio . | »      | 14,610.93 | id.          | 0.17.71 |
| altre spese . . . . .     | »      | 1,635.03  | id.          | 0.01.98 |
| amministrazione . . . . . | »      | 6,286.00  | id.          | 0.07.61 |
| custodia . . . . .        | »      | 12,383.92 | id.          | 0.15.01 |
|                           | Dramme | 38,693.39 |              | 0.46.89 |

è in tutto dramme 0.90.69 per giornata.

Il prodotto del lavoro fu di dramme 10,324.43, cioè:

|                                                                    |                           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Attivazioni: entrate . . . . .                                     | Dramme                    | 6,045.18  |           |
| spese . . . . .                                                    | »                         | 1,449.86  |           |
| utile . . . . .                                                    | Dramme                    | 4,595.32  | 4.595.32  |
| Arance da mattoni: entrate . . . . .                               | Dramme                    | 11,502.62 |           |
| spese . . . . .                                                    | »                         | 6,723.86  |           |
| utile . . . . .                                                    | Dramme                    | 4,778.76  | 4,778.76  |
| Portoria e calzoleria — Quota sulle merci $\frac{5}{10}$ . . . . . |                           |           | 950.45    |
|                                                                    | Utile complessivo, Dramme |           | 10,324.53 |

ossia, dramme 0.12.51 per giornata di presenza, ciò che riduce il costo effettivo a dramme 0.78.18.

Le malattie curate furono 76, con prevalenza delle febbri e delle malattie miasmatiche. La mortalità fu di 3, cioè di circa 1, 3 % sulla popolazione media.

La scuola divisa in 3 classi fu frequentata da 40 detenuti dei quali:

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| erano illetterati . . . . .               | 35        |
| avevano una istruzione primaria . . . . . | 5         |
|                                           | <u>40</u> |

Di questi, alla fine dell'anno:

|                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| avevano imparato a leggere e le due prime operazioni dell'aritmetica . . . . .                                                         | 8         |
| avevano imparato a leggere e scrivere passabilmente e le prime quattro regole dell'aritmetica . . . . .                                | 23        |
| avevano imparato a leggere e scrivere correttamente, la storia greca antica, il catechismo e l'aritmetica fino alle frazioni . . . . . | 9         |
|                                                                                                                                        | <u>40</u> |

Per la Casa di forza di Atene il movimento fu come appresso:

|                                  |   |                                                |     |      |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------|-----|------|
| Trasferiti                       | { | da altre Carceri . . . . .                     | 191 |      |
|                                  |   | dalle Case correzionali d'Atene. . . . .       | 94  |      |
|                                  |   | dalle Case di arresto e di giustizia . . . . . | 11  |      |
|                                  |   |                                                |     | 296  |
|                                  |   | Totale . . . . .                               |     | 296  |
| Usciti . .                       | { | per espiazione di pena. . . . .                | 15  | } 47 |
|                                  |   | per grazia . . . . .                           | 2   |      |
|                                  |   | per trasferimento ad altre Carceri . . . . .   | 26  |      |
|                                  |   | per decesso . . . . .                          | 2   |      |
|                                  |   | per suicidio . . . . .                         | 1   |      |
|                                  |   | per evasione . . . . .                         | 1   | 47   |
| Rimasti al 31 dicembre . . . . . |   |                                                |     | 249  |

I 296 entrati erano condannati pei seguenti reati:

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| contro le persone (omicidi compiuti o tentati, percosse e ferimenti, vie di fatto, rivolta) . . . . .    | 191 |
| contro la proprietà (furti, incendi, truffa, appropriazione indebita, brigantaggio, pirateria) . . . . . | 75  |
| contro i costumi (stupro, bigamia, ratto, attentati al pudore) . . . . .                                 | 13  |

**Per la professione precedentemente esercitata:**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| agricoltori e giardinieri . . . . .  | 2         |
| pastori . . . . .                    | 24        |
| esercenti mestieri diversi . . . . . | 126       |
| id. arti liberali . . . . .          | 6         |
| ex militari e marinali . . . . .     | 24        |
| impiegati del Governo . . . . .      | 5         |
| id. di particolari . . . . .         | 15        |
| proprietarii . . . . .               | 7         |
| religiosi . . . . .                  | 1         |
| studenti . . . . .                   | 3         |
| braccianti . . . . .                 | 72        |
| domestici e cuochi . . . . .         | <u>11</u> |

**Le spese di mantenimento per una media di 157 condannati furono:**

|                              |        |                  |
|------------------------------|--------|------------------|
| per il pane . . . . .        | Dramme | 15,306.84        |
| per la carne . . . . .       | »      | 3,407.67         |
| per altri alimenti . . . . . | »      | <u>16,426.69</u> |
|                              | Dramme | <u>35,141.20</u> |

**Le spese per ogni detenuto e per giornata:**

|                                 |        |                |
|---------------------------------|--------|----------------|
| per pane . . . . .              | Dramme | 0.26.71        |
| per altri alimenti (1). . . . . | »      | <u>0.34.61</u> |
|                                 | Dramme | 0.61.32        |

**Le altre spese salivano a dramme 26,286.92 cioè:**

|                           |        |                  |              |                |
|---------------------------|--------|------------------|--------------|----------------|
| illuminazione e pulizia . | Dramme | 8,265.26         | per giornata | 0.14.43        |
| vestiario ecc. . . . .    | »      | 2,675.22         | id.          | 0.04.66        |
| amministrazione . . . . . | »      | 4,849.60         | id.          | 0.08.46        |
| custodia . . . . .        | »      | <u>10,496.84</u> | id.          | <u>0.18.32</u> |
|                           | Dramme | <u>26,286.92</u> |              | 0.45.87        |

in complesso Dramme 1,07.19.

**Il prodotto del lavoro fu il seguente:**

|                                             |                            |                  |                 |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| Contribuzioni: entrate . . . . .            | Dramme                     | 2,307.86         |                 |
| spese . . . . .                             | »                          | <u>1,845.15</u>  |                 |
| utile . . . . .                             | Dramme                     | 462.71           | 462.71          |
| Produzione di lanterne veneziane: entrate . | Dramme                     | 16,505.10        |                 |
| spese . . . . .                             | »                          | <u>10,781.01</u> |                 |
| utile . . . . .                             | Dramme                     | 5,724.09         | <u>5,724.09</u> |
|                                             | <i>A riportarsi</i> Dramme |                  | 6,186.80        |

1) Su questa spesa si imputa quella pel bucato, poi bagni, per l'infermeria, vitto delle Guardie ecc.

|                               |        | <i>Riparto</i> | Dramme .        |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| Sarti : entrate . . . . .     | Dramme |                | 3,577.20        |
| spese . . . . .               | »      |                | 2,314.80        |
| utile . . . . .               | Dramme |                | <u>1,262.40</u> |
| Calzolai : entrate . . . . .  | Dramme |                | 4,846.80        |
| spese . . . . .               | »      |                | 3,046.56        |
| utile . . . . .               | Dramme |                | <u>1,800.24</u> |
|                               |        |                | Dramme .        |
| Spazzolai : entrate . . . . . | Dramme |                | 4,502.38        |
| spese . . . . .               | »      |                | 4,797.43        |
| perdita . . . . .             | Dramme |                | <u>295.05</u>   |

Resta l'utile Dramme .

cioè dramme 0.15.62 per giornata di presenza, venendosene così a costo effettivo a Dramme 0.91.57.

Le malattie curate furono 55, anche qui colla prevalenza delle febbrili e intermittenti. — Si ebbe un solo caso di alienazione mentale.

Le note pel lavoro e per la condotta diedero i risultati seguenti :

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <i>Lavoro :</i>    | <i>Condotta :</i> |
| completa . . . . . | 100               |



tre i migliori vi rimangono quasi fatalmente soffocati. La repressione necessaria per difendere la Società contro l' assalto perpetuo che le fanno i delinquenti abituali, ma essa non regge a lottare contro l'incremento costante della criminalità e della recidiva, ed i più perfezionati sistemi penitenziari sono impotenti a produrre l'emenda dei colpevoli nei quali la tendenza criminosa ha messo salde radici. Occorre quindi l'impiego di misure preventive per riformare le tendenze viziose fino a che si è in tempo a combatterle. In tutto il paese, ma specialmente nelle città di qualche importanza, nei centri industriali e commerciali, vi è un certo numero di fanciulli, materialmente o moralmente abbandonati, vittime degli esempi più detestabili e dell'ambiente verso nel quale, nascendo, furono spinti, dati in balia alla corruzione fino ai loro primi anni da coloro a cui la natura e la legge affidano la missione della loro educazione; e fra essi si recluta l'esercito del vagabondaggio, della prostituzione e del delitto.

Abbandonandoli a tutte le influenze corruttrici che li circondano, la Società si renderebbe complice del male che, quasi fatalmente, essi commettono. Sottrattoli, al contrario, a quest'atmosfera malsana, essa può sperare, almeno in una certa misura, di sviluppare i buoni istinti naturali, e correggere i cattivi e non sono assolutamente indomabili. Essa deve cercare di sostituire per quanto possibile, alle condizioni di vita anormale e corruttrice, un ambiente sociale favorevole e benefico.

Il progetto di legge propone l'adozione di tre serie di provvedimenti che sembrano poter concorrere ad ottenere questo scopo.

Anzi tutto toglie la custodia e l'educazione dei figli o pupilli ai genitori o tutori indegni di esercitare i diritti che derivano dalla patria potestà; in secondo luogo si sforza di perfezionare l'educazione preventiva dei fanciulli abbandonati e di quelli che già ebbero a manifestare tendenze viziose; finalmente esso si propone con una maggiore severità gli attentati che demoralizzano l'infanzia, in tanto con l'azione diretta su quelli che li commettono, quanto per intimorire, mediante la gravità del castigo e la vergogna di solenni dibattimenti, coloro che hanno la tentazione di commetterli.

In quest'ordine di idee, e specialmente in ciò che concerne i due primi punti, il Belgio fu preceduto da altri paesi. La legislazione inglese compresa nei due Atti del 10 agosto 1856, completati da quello del 2 agosto 1880, organizza in modo parallelo l'educazione correzionale dei giovani delinquenti nelle scuole di riforma, e la educazione preventiva dei fanciulli abbandonati, nelle scuole industriali. I giovinetti arrestati dalla polizia in istato di vagabondaggio, mendicizia o quali frequentatori abituali di cattivi compagni; i giovinetti cui genitori sono incapaci di custodire e di educare, sono inviati, con decisione dell'Autorità giudiziaria, in una delle scuole istituite dalla legge, sottraendoli alla potestà paterna e collocandoli sotto la custodia dell'autorità pubblica.

In Francia la questione fu in questi ultimi anni lo scopo di studi e di chieste profonde. Un progetto di legge adottato dal Senato il 10 luglio 1888 non sottoposto in tempo utile al voto della Camera, rimase nullo della legislatura; il 22 dicembre 1888 il Governo francese presentò un progetto che divenne la legge del 24 luglio 1889. Questa legge ha per scopo di proteggere i fanciulli contro i genitori indegni, pronunciando per questo la decadenza della patria potestà, di procurare alle Amministrazioni pubbliche, alle Associazioni di beneficenza ed alle persone caritatevoli il mezzo di provvedere all'educazione dei fanciulli da esse raccolti, e di regolare il modo dell'assistenza pubblica della patria potestà tolta ai genitori.

In Germania deve citarsi la legge prussiana del 13 marzo 1878 sul ricoveramento dei fanciulli abbandonati, che crea un sistema di educazione per surrogare la famiglia indegna, sistema misto fra la detenzione in casa di correzione e gli istituti scolastici ordinari. A questa legge s'ispirarono le legislazioni di due altri Stati della Germania: la legge del 4 maggio 1878 nel Granducato di Baden, e quella del 6 aprile 1878 nello Stato libero di A

CAPO I. — *Della decadenza della patria potestà.*

La patria potestà è tutelare e protettrice.

I diritti di custodia e di correzione che essa comprende hanno

dei diritti e vantaggi che il Codice civile, libro I, titolo IX, assicurano al genitore sulla persona e sui beni del figlio, o destituirlo dalla tutela i padri, le madri e i tutori condannati, sia per aver fatto compiere dai loro figli o pupilli di età inferiore ai 18 anni esercizi pericolosi od inumani (art. 1 della legge), sia per averli ceduti od abbandonati a funamboli o saltimbanchi, ciarlatani, ecc. o a degli agenti arruolatori (art. 3).

Per ciò che specialmente concerne il diritto di essere tutore o membro di un consiglio di famiglia, la legislazione attuale contiene diverse disposizioni:

1. la decadenza da ogni ufficio pubblico, fra i quali trovasi la tutela, e l'incarico di membro del consiglio di famiglia, deve essere pronunciata contro ogni individuo condannato almeno alla reclusione (art. 19 del Codice penale);

2. a' termini degli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale, l'interdizione di questi diritti è obbligatoria e perpetua per i condannati a morte e ai lavori forzati, — facoltativa, perpetua o temporanea (10 a 20 anni) per i condannati alla reclusione — facoltativa e temporanea (5 a 10 anni) per determinate categorie di condannati correzionali, fra i quali non havvene alcuno di quelli cui riguarda il progetto di legge, ad eccezione dei condannati per oltraggio pubblico ai buoni costumi (art. 386 del Codice penale e art. 27 del progetto); essa è obbligatoria temporanea (5 a 10 anni) per determinate altre categorie, fra le quali sono compresi:

a) i condannati per attentato al pudore o stupro (art. 378);

b) i condannati per prostituzione o corruzione della gioventù (art. 382).

Convien notare che queste disposizioni possono essere mitigate in larga porzione od anche ridotte a nulla dall'ammissione di circostanze attenuanti. Se l'interdizione dei diritti enunciati all'art. 31, dice l'art. 85, è ordinata autorizzata, i giudici possono pronunciare queste pene per un termine da 1 a 5 anni, od anche rimetterle interamente ».

I motivi sui quali si appoggiano le disposizioni legali sopra menzionate dimostrano abbastanza che esse sono incomplete.

Sotto l'impero della legislazione attuale, il padre, la madre, il tutore, condannati per aver esercitato su figli o pupilli le violenze o le brutalità, anche più gravi, rimangono investiti di un'autorità che non è più nelle loro mani a un'odiosa tirannia; uscito di Carcere il genitore indegno, lungi dall'essere corretto, non è il più delle volte che esasperato e ritrova il figlio, abbandonato, senza protezione, alla sua vendetta.

Attualmente il genitore o tutore condannato per un crimine al quale ha associato il figlio od il pupillo, non è giudicato indegno di esercitare su questo stesso fanciullo e su altri il diritto di educazione, che diventa così un diritto depravazione.

Gli individui di cattiva condotta notoria possono essere destituiti od esclusi dalla tutela, e ciò si applica ad ogni tutore, anche al padre ed alla madre dopo

lo scioglimento del matrimonio. Ma il padre che tiene una casa di famiglia conserva il diritto di educare i suoi figli legittimi avuti durante il matrimonio ed i suoi figli naturali, e mentre è indegno della tutela, non è giustamente degno della patria potestà di cui può tuttavia abusare più facilmente di poichè nella tutela i diritti di educazione, di correzione, d'emancipazione e di autorizzazione al matrimonio sono limitati dalla sorveglianza e dal controllo del consiglio di famiglia.

Simili abusi impongono al legislatore una maggior severità. Convien estendere, in larga misura, i casi di decadenza già stabiliti; e ciò fu il soggetto del Capitolo I del progetto di legge.

Articoli 1 e 2. — Questi due primi articoli enumerano le categorie di persone alle quali si applicano le disposizioni del progetto.

L'art. 2 istituisce, a lato della decadenza di diritto, una decadenza facoltativa che determina in quali circostanze questa potrà essere pronunciata dai Tribunali. In casi preveduti dai tre primi numeri dell'articolo, questa decadenza è stabilita ad una condanna anteriore. Nel caso preveduto dal numero quarto può essere pronunciata all'infuori di ogni condanna; così un padre condannato parecchie volte per ubriachezza pubblica non sarà, per questo, giudicato incapace di esercitare l'autorità paterna; ma un alcoolista inveterato la cui ubriachezza abituale comprometta la sicurezza o la moralità del figlio posto sotto la sua autorità, potrà essere dichiarato decaduto. L'art. 2 prevede anche,

1. il diritto di dare o di rifiutare il consenso necessario al matrimonio (titolo V, del libro I, del Codice civile);
2. il diritto di consentire all'adozione (titolo VIII);
3. il diritto di emancipare (titolo X);
4. il diritto di consentire all'opzione di nazionalità del figlio minore.

Questi diritti sono senza alcun dubbio conservati dai condannati ai quali si riferiscono i testi sovra menzionati. Parve più logico di toglierli ai genitori in- nel tempo stesso che si toglie ad essi il diritto principale, di cui quegli diritti sono soltanto i corollari.

ciò l'articolo dice:

sono esclusi da ogni partecipazione all'esercizio della patria potestà. »

La patria potestà si esercita non soltanto sui figli legittimi, ma eziandio sui naturali riconosciuti. Le disposizioni del progetto si applicano quindi tanto a questi, che all'altro caso.

3. — L'articolo 3, tratta degli effetti dell'esclusione incorsa:

essa priva la persona indegna di tutti i diritti che derivano dalla patria potestà quali essi siano, e non soltanto di quelli che sono iscritti all'articolo 166, libro I, del Codice civile come si è detto sopra;

essa colpisce di una nuova incapacità la persona della quale fu constatata l'indegnità; l'esclusione dalle funzioni di surrogante tutore o curatore.

Articoli 4 a 8. — Questi articoli concernono la procedura per la decadenza. La prima questione da risolvere era quella di sapere a chi spettava l'azione in questa materia.

È necessario riserbare tale azione al Ministero pubblico. Lasciarla ai membri della famiglia, o attribuirla necessariamente alla giurisdizione comune: ogni qual volta la condanna può dar luogo a decadenza, sarebbe stato moltiplicare processi non giustificati, a detrimento della pace delle famiglie rispetto dovuto dai figli ai loro genitori. L'intervento del pubblico ministero è necessario per impedire i procedimenti indiscreti o vessatori. È di massima importanza che il pubblico Ministero sia libero di intentare, o di non intentare l'azione per la decadenza.

Questo ufficio d'altronde, s'accorda perfettamente colla natura delle sue funzioni che lo costituiscono il protettore naturale dei minori e degli incapaci. La sua competenza è quella del diritto comune.

La procedura si divide in due periodi: il primo si svolge dinanzi al Tribunale di famiglia ed ha termine con un giudicato dichiarante esservi luogo o non luogo di proseguire l'istruttoria della causa; il secondo si svolge all'udienza come in materia ordinaria. Mercè questa divisione del procedimento si ottiene una garanzia di più, che soltanto le domande veramente degne di esame passano alla soglia della pubblica udienza.

La libertà della difesa è salvaguardata fino dal principio dell'istruttoria. Occorre autorizzare il tribunale ad ordinare relativamente alla custodia ed all'educazione de' fanciulli quelle disposizioni provvisorie che esso ritenga utili. A ciò provvede l'articolo 6.

Gli articoli 7 e 8, regolano i termini di opposizione e d'appello. Il termine ordinario d'appello è ridotto a dieci giorni; in fatti convien lasciare il tempo possibile in sospenso la situazione legale del minore. I genitori che non avessero conoscenza del procedimento diretto contro di loro, dopo spirati i termini del ricorso, saranno quelli che avranno abbarbiato i fanciulli di cui hanno la custodia, ed il fatto stesso dimostrerà che sono indegni dell'autorità ad essi tolta.

Art. 9. — Allorchè la decadenza della patria potestà sarà pronunciata contro il padre, sarà necessario, non di raro, che alla madre non decaduta sia permesso di esercitarla. Il fanciullo sottratto all'autorità del padre indegno, ricadrà indirettamente sotto il peso di questa autorità, se restasse sottoposto alla madre, a sua volta soggetta alla potestà maritale.

L'utilità di questa disposizione dipenderà dalle circostanze. L'articolo lascia al pubblico Ministero la cura di provocarla, se lo giudichi conveniente, ed al Tribunale la cura di pronunziarla.

La stessa ragione giustifica la disposizione che permette di togliere

deri incaricarsi de la sua educazione. Se questa persona presenta tutte le  
nze necessarie, nessuna ragione havvi per rifiutare questa tutela volontaria,  
condizioni specificate dai tre ultimi paragrafi dell'articolo 10.

11. — In generale le cause di esclusione dalla patria potestà sono troppo  
iperchè possa ammettersi la remissione della decadenza. Tuttavia nel caso  
isto dal n. 4 dell'articolo 2, possono presentasi circostanze, comprovanti la  
a condotta dei genitori, le quali potrebbe giustificare la loro riabilita-  
. Ma occorre che un tempo abbastanza lungo sia trascorso dopo che fu  
nziata la decadenza, perchè la domanda di reintegrazione sia ammissibile.  
ragionevole esigere un termine di tre anni.

#### CAPITOLO II. *Dei procedimenti diretti contro i fanciulli.*

ondo la legislazione attuale (articoli 72 a 75 del Codice penale), quando  
sato o il prevenuto ha età minore di sedici anni al momento del fatto, il  
e deve esaminare se quel fatto fu commesso con discernimento, o no.  
ndo il discernimento è constatato, la legge colpisce il giovane delin-  
e con una pena minore a quella in cui sarebbe incorso se avesse oltre-  
o il sedicesimo anno.

caso contrario, l'assenza del discernimento obbliga il giudice a pronun-  
l'assoluzione; ma il diritto di repressione è surrogato dal diritto di  
ione; il fanciullo assoluto, può essere posto a disposizione del Governo  
n tempo che la sentenza determina, e che non può oltrepassare l'epoca  
quale il minore avrà raggiunto il ventesimo anno.

oggetto di legge conserva questo sistema, ma vi aggiunge alcune dispo-  
destinate a proteggere il fanciullo contro le conseguenze funeste pel  
venire, della comparsa all'udienza pubblica di una giurisdizione repres-  
er esservi condannato, od anche assoluto, in un'età in cui per difetto di  
enza e di educazione, i suoi atti non possono essergli imputati che in  
proporzione, od anche non possono essergli imputati in alcun modo.

12. — Prima di tutto quest'articolo vieta i procedimenti diretti contro  
lli che non abbiano raggiunto l'età di dieci anni compiuti al momento  
frazione.

n mancanza di ogni disposizione di questo genere nel Codice penale, si veg-  
citare a comparire davanti ai Tribunali fanciulli di nove anni ed anche di  
nni, evidentemente incapaci di comprendere l'importanza dell'atto che  
i rimprovera ed il procedimento di cui sono l'oggetto.

risultato di tali comparse non può essere che l'assoluzione, accompagnata  
a dal collocamento a disposizione del Governo per un tempo determi-  
Ma anche nel caso in cui tale disposizione è giustificata, sembra inutile  
tere in moto tutto l'apparecchio della giustizia repressiva, senz'altro  
to che quello d'infliggere un suggello d'infanzia al fanciullo irresponsabile,  
logli degli antecedenti giudiziari.

Certi atti tuttavia gravissimi, che fanno prova di una vera perversità, anche quando siano commessi da un fanciullo di età inferiore a 14 anni, richiamare l'attenzione dei poteri pubblici. Quindi l'art. 14 ammette che il fanciullo il quale, prima di aver compiuta questa età, abbia commesso un atto che la legge penale qualifica omicidio volontario, incendio, possa, per richiesta del pubblico Ministero, essere sottoposto alla disposizione del Governo fino alla sua maggiore età mediante un'ordinanza del tribunale di prima istanza.

La proibizione di procedere contro fanciulli che non hanno raggiunta una determinata età esiste in molte legislazioni. In Inghilterra e nella New-York questa età è fissata a 7 anni; in Italia a 9; in Danimarca a 10; in Germania e in Ungheria a 12 anni. Parve che, col sistema sopra indicato, potesse adottarsi l'età di dieci anni.

Articolo 13. — Seguendo i principi del diritto comune, l'istruzione preliminare è obbligatoria soltanto per gli affari criminali; essa è facoltativa in materia correzionale, e non esiste in materia di polizia. L'art. 12 prescrive questa regola prescrivendo l'intervento necessario della Camera di consiglio o di quella d'accusa quando l'imputato ha meno di sedici anni compiuti.

Se dall'istruzione preparatoria risulta che il fanciullo ha agito senza discernimento, non è il caso di continuare il procedimento e deve decretarsi l'assoluzione. Se invece risulta che il fanciullo ha agito con discernimento, non è il caso di continuare il procedimento e deve decretarsi l'assoluzione.



I fanciulli di età inferiore ai 16 anni, abbandonati da quelli a cui spettarne cura, in stato abituale di mendicizia, di vagabondaggio o di pro-miscuità.

Articoli 14 a 17 affidano all'Autorità comunale, ed alle condizioni enun-ciate nell'articolo 10, i fanciulli della quarta categoria, ed al Governo i fan-ciulli delle altre tre.

Nei stessi articoli si propongono inoltre diverse importanti innovazioni. L'impiego a disposizione dell'Autorità amministrativa non sarà più or-dinato per un tempo determinato. Questo tempo è attualmente fissato, il più delle volte, secondo la gravità materiale dei fatti e non, siccome converrebbe, da delle disposizioni morali del fanciullo, le quali, d'altro canto, il giudice non può apprezzare. Nel momento in cui il fanciullo gli compare di-fronte al tribunale non può pronunziarsi con cognizione di causa sulla durata del ricovero per ottenere la trasformazione morale del fanciullo; è tuttavia la missione che la legge gli affida. L'esperienza, d'altra parte, dimostra che l'educazione delle Case di riforma ha poca efficacia, o non ne ha alcuna sui fanciulli che vi rimangono per troppo breve tempo. È quindi, sotto tutti i punti di vista, preferibile che il fanciullo messo a disposizione dell'Autorità amministrativa possa essere trattenuto fino alla maggiore età, conservando d'altra parte sempre l'Amministrazione il diritto di restituire il fanciullo finalmente alla libertà, se l'interesse del fanciullo stesso legittima questo provvedimento.

La seconda innovazione si riferisce alla procedura. Il progetto organizza un procedimento brevissimo, semplicissimo e tale da lasciare le minori tracce possibili. La pubblicità inflitta al fanciullo lungi dall'essere una causa di emenda, è il più delle volte, che una causa di ricaduta, cui conviene risparmiare il più possibile, che è già vittima della cattiva educazione.

Per questo luogo il progetto autorizza il Governo a collocare, quali apprendisti operai o coltivatori, i fanciulli posti a sua disposizione. Questa facoltà era stata riconosciuta nel progetto di revisione del Codice penale approvato dalla Camera dei Rappresentanti nel 1862. La Commissione del Senato non potergliela lasciare: « Essa non può consentire, dice il rapporto presentato da Anethan, a che si faccia a coltivatori od operai il triste regalo di un giovanetto d'istinti viziosi o depravati. Perchè gettare in seno ad una famiglia onesta quest'elemento corrotto, e forse corruttore? In forza di qual diritto sostituire all'autorità del padre quella di un semplice privato, senza controllo pubblico, che non avrà pel fanciullo a lui affidato altro potere all'infuori di quello che a lui deriva dall'impiego dei mezzi di coercizione fisica? Il tirocinio verrà pagato all'operaio od al coltivatore, quindi ne deriverà per il fanciullo un vantaggio pecuniario che li spingerà ad affrontare i pericoli morali che abbiamo segnalati; ma la legge più previdente ha l'obbligo di difen-

dere la moralità pubblica contro le conseguenze di un calcolo intellettuale poco riflessivo ». In conseguenza il testo di cui si tratta venne soppresso.

Tuttavia le ragioni invocate da questa relazione sono ben lungi da essere decisive, il Codice penale comprende fra le stesse incriminazioni e le stesse qualificazioni, i ladroncelli e le forberie del fanciullo mal educato, misfatti degli esseri più perversi. Quanti fanciulli inviati alla scuola di riforma per *furto qualificato* abbisognano soltanto di essere meglio piegati a disciplina e ricondotti dolcemente ad una vita più regolare! L'Amministrazione dopo essersi assicurata delle loro buone disposizioni morali li rinvia alla famiglia quando hanno genitori sui quali il Governo possa sgravarsi il carico di sorvegliarli. Ma ben sovente restituirli alle loro famiglie equivale a gettarli in un ambiente nel quale il fanciullo meglio disposto corre il rischio di pervertirsi. Essi rimangono allora nella Casa di riforma fino al giorno terminato il loro tirocinio, essi passano, senza transizione ed abbandonati dai loro stessi, dal ricovero alla libertà.

I cittadini buoni e istruiti, che hanno risposto all'appello del Governo con una premura degna di ogni elogio organizzando i Comitati di padri, i quali consacrano la loro opera ed il loro sapere, hanno compreso che la sanza moralmente abbandonata si trova il principale obiettivo della nobile intrapresa. Essi hanno compreso che da questo lato l'opera

Come conseguenza, una carcerazione di 3 mesi od una pena maggiore; questo minimo è portato pel fanciullo a 6 mesi. Il § 2° di questo stesso articolo, relativo all'imputato residente nel Belgio, continuerà a ricevere la sua applicazione.

### CAPITOLO III. — *Dei crimini e delitti contro la moralità dei fanciulli.*

Nel periodo quinquennale che corre dal 1876 al 1880, il numero degli individui processati per crimini d'attentato al pudore o di stupro fu di 1129; nel periodo successivo questo numero salì a 1616.

Nel primo periodo, 85 individui processati per questo titolo furono giudicati dalle Corti di Assisie; 1011 furono tradotti innanzi ai Tribunali correzionali.

Nel secondo periodo, 55 individui soltanto furono giudicati dalle Corti di Assisie; 1591 furono tradotti innanzi ai Tribunali correzionali;

La correzzionalizzazione fu quindi applicata dal 1876 al 1880 nella proporzione di 92.48 % sul totale degli individui processati, e dal 1881 al 1885 nella proporzione del 96.65 % di simile totale. — Divenne quindi in questa materia la regola quasi assoluta. Deve ritenersi che questo fatto non abbia contribuito poco a far crescere in una proporzione tanto notevole, il numero di siffatti fatti. I colpevoli sanno che, nella quasi totalità dei casi, il pericolo di comparire innanzi alle Corti di Assisie più non esiste, e la vergogna dei dibattimenti amorosi non è più da temersi. Il progetto propone di sopprimere l'applicazione degli articoli 2 a 6 della legge del 4 ottobre 1867 pei reati di questa specie. Nello stesso tempo, a meglio proporzionare la repressione alla gravità di queste infrazioni, esso innalza di un grado od anche di due le pene comminate dal Codice penale. Tutti questi attentati diventano crimini. Quelli che se rendono colpevoli debbono comparire quindi innanzi alle Corti di Assisie, quali resteranno sempre, naturalmente, libere, di applicare, se ne sia il caso, gli articoli 79 e seguenti del Codice penale sulle circostanze attenuanti.

Art. 19. — L'articolo 373 del Codice penale non punisce l'attentato al pudore commesso senza violenza o minacce se non quando la vittima non abbia raggiunta l'età di quattordici anni. La legge presume quindi che l'attentato commesso sulla persona o coll'aiuto della persona di fanciulli d'età superiore all'accennata, sia stato necessariamente commesso col consenso della vittima, alla quale attribuisce la piena intelligenza dell'atto commesso; esso ha temuto, essendo più elevata l'età, di provocare processi scandalosi in casi nei quali non vi sarebbe reato, ma semplice immoralità.

Non ha vi dubbio che la presunzione stabilita dalla legge non cada nel falso, e che il fanciullo, anche in età superiore ai quattordici anni, non sia generalmente a grado di apprezzare tutta l'immoralità dell'azione cui gli si propone di sottoporli. Il limite stabilito dall'articolo 19 del progetto è più in armonia colla condizione generale dei costumi e colla gravità dei fatti. Nè puossi obiettare che

esso supera l'età nubile delle donne. Le ragioni che consigliarono di questa età e quelle che impongono di proteggere l'età giovanile contro zione e la corruzione, nulla hanno di comune. Questo limite è eziand armonia colla disposizione dell'articolo 370 del Codice penale che pro giovinetta fino all'età di sedici anni compiuti contro il ratto per seduzione per conseguenza, presume che una giovinetta di età inferiore ai se non abbia la capacità di dare un consenso valevole ad un ratto, ben validamente acconsentire al matrimonio.

In quanto al timore di veder confondere la semplice immoralità coll al pudore di minori di sedici anni, esso supporrebbe che il consenso da è in età minore ai sedici anni equivalga a quello di un adulto. Ma l zione contraria si impone; la sola debolezza dell'età attesta la seduzione fica l'intervento della legge penale che deve proteggere i fanciulli cont inesperienza, come protegge ogni persona contro le violenze e le mi

Nel caso in cui il colpevole è l'ascendente del fanciullo, il codice i grava la pena, ma in proporzione assolutamente insufficiente per rigi eccezionale gravità di simile attentato. Così se il fanciullo ha meno di q anni, il minimo di un anno di carcere è soltanto raddoppiato, il rimane uguale; se ha meno di undici anni, il minimo della reclusione di due anni, ma il massimo resta immutato; se poi supera quattor l'attentato commesso dall'ascendente è punito come se fosse stato c

23. — Quest'articolo non fa che riprodurre, aggravandone la pena, solo 377 del Codice penale.

24. — L'articolo 334 del Codice penale del 1810 si applica soltanto individui che eccitano, facilitano o favoriscono la dissolutezza e la corruzione di minori per soddisfare le passioni, o riguarda egualmente quelli che sono colpevoli degli stessi artifizii per soddisfare le loro proprie passioni? La questione sollevò, nel Belgio come in Francia, lunghe discussioni, cui finalmente nel Belgio la legge interpretativa del 31 marzo 1844, adottando l'interpretazione ristretta, contrariamente alla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione. Il Codice penale del 1867 adottò senza discussione questo sistema. Il progetto propone di rinunziarvi e di punire, non solo coloro che fanno parte della corruzione della gioventù, ma eziandio quelli che, per soddisfare le proprie passioni, attirano a sè del minorenni e li rendono vittime della loro irregolarità.

La gioventù deve essere difesa contro la corruzione; ora essa non viene pervertita da chi la corrompe per suo conto personale che da chi la corrompe per conto di altri. Nei due casi il danno sociale è lo stesso, se l'immoralità dell'agente può differire, ed è specialmente al danno sociale che deve assicurarsi l'imputabilità penale. È senza dubbio il sentimento di questo danno che sotto l'impero del Codice del 1810, spinse i giudici ad ammettere l'interdizione lata dell'articolo 334, che prevalse per molto tempo.

Opporranno le conseguenze possibili di tale incriminazione?

Dirà che bisogna temere l'inquisizione della vita privata, lo scandalo dei processi, il pericolo per la quiete delle famiglie?

Ma queste apprensioni che possono essere concepite a proposito di ogni incriminazione penale in materia di costumi. D'altra parte l'esperimento della nuova disposizione fu fatto, nel Belgio specialmente, prima del 1884, nè vedemmo che conseguenze spiacevoli ne siano derivate.

25. — L'articolo 379 del Codice penale conserva al lenocinio il carattere di delitto abituale che già gli aveva impresso il Codice penale del 1810. Così il fatto di eccitare alla dissolutezza minorenni di qualsiasi età, fosse commesso dal padre o dalla madre rimane impunito, fin che è isolato. « Non bisogna perdere di vista » dice la relazione della Commissione parlamentare », che, generalmente, i processi su questa materia non sono atti che a rivelare scandali più dannosi che utili alla società ed alla stessa vittima. Non dovrebbe dunque essere abbastanza circospetti su questo punto. Ci parrebbe ribelle di mantenere le disposizioni del Codice penale che esigono fatti abituali cui è più facile di ricercare e di colpire, mentre un atto isolato può spesso dare occasione a procedimenti inquisitori tali da turbare la quiete e delle famiglie ».

Non dimentichiamo, d'altra parte, che si tratta di minori, in età di oltre

quattordici anni. Si tratta quindi di fatti di cui le vittime poterono apprensione, ed in questo stato di cose sarebbe pericoloso il provvedimento unico di immoralità ».

« Deve eziandio notarsi come sia nell'interesse sociale che fatti di questa specie vengano repressi dal legislatore. Ora è soltanto la condotta dell'agente che produce lo scandalo ed il disordine in modo da giustificare l'intervento della legge penale ».

Questi argomenti sono assolutamente insufficienti per giustificare se fosse vero il dire che i procedimenti in questa materia producono un danno più dannoso che utile alla società ed alla vittima stessa, la conseguenza logica da trarsene sarebbe l'impunità completa del delitto ed eziandio l'attentato contro i costumi. Ogni processo di questa natura è tale da scovare qualche scandalo, ma la debolezza nella repressione è uno scandalo maggiore. È certo che la legge, di mano in mano che si mostra più severa per fatti di questo genere, concorre a moltiplicarli non intimidendo, essa dovrebbe, i miserabili sempre pronti a commetterli. Sicuramente, in ogni caso, la vittima avrebbe interesse a che il fatto rimanesse celato; ma il privato non può entrare in bilico coll'interesse sociale che esige la repressione. Il danno arrecato alla vittima è irreparabile, ma il pericolo minaccia, se la legge non vi pone riparo, innumerevoli vittime future, per

atta abituale dell'agente che provocherebbe lo scandalo. Ma può un fatto essere antisociale senza dar luogo al menomo scandalo pubblico, e turbare la società senza compromettere le apparenze; e qual fatto turba la società più profondamente di quello che consiste nell'immolare la fanciullezza innocente alla prostituzione, aiutando per tal modo il reclutamento delle classi criminali?

Si è creduto inutile di riprodurre la disposizione del § 2° dell'articolo 380, così concepita:

« Il tentativo di questo crimine non sarà punibile ». L'onorevole barone di Laethan dichiarava di non comprenderla. Il signor Nypels la interpreta dicendo: « Il tentativo di questo crimine non è punibile perchè non si può punire il tentativo di un attentato, perchè esso stesso esiste, come crimine consumato, che vi è un principio di esecuzione ». Ciò equivale a dire che questa disposizione non corrisponde ad alcuna questione che possa essere sollevata.

Art. 27. Il progetto di legge completa le sue disposizioni, in ciò che concerne la repressione dei costumi della fanciullezza coll'articolo 26 che riguarda il delitto previsto dall'articolo 385 del Codice penale, con questa circostanza aggravante che l'oltraggio pubblico ai costumi fu commesso alla presenza di un core di sedici anni.

ali sono, Signori, le disposizioni che il Governo vi propone di adottare.

*Il Ministro della Giustizia*

GIULIO LE JEUNE

---

## Progetto di legge

### LEOPOLDO II.

RE DEI BELGI ECC, ECC., ECC.

sulla proposta del nostro Ministro della Giustizia, abbiamo decretato e decretiamo:

nostro Ministro della Giustizia è incaricato di presentare in nostro Nome Camere legislative il progetto di legge di cui segue il tenore.

#### CAPITOLO I. — *Della decadenza della patria potestà.*

Art. 1. Sono esclusi da ogni partecipazione all'esercizio della patria potestà, so qualsiasi fanciullo:

1° coloro che furono condannati come autori, correi o complici, per attato al pudore, stupro o eccitazione di minori alla dissolutezza;

2° quelli che, furono condannati ad una pena criminale o correzionale me autori, correi o complici di un crimine commesso sulla persona di un loro lio o discendente;

3° quelli che, essendo tutori, anche officiosi, furono condannati ad una

pena criminale o correzionale come autori, correi o complici di un delitto commesso sulla persona del loro pupillo,

4° quelli che furono condannati come autori, correi o complici di un delitto commesso sulla persona del loro figlio o discendente, sia che il figlio o discendente sia stato condannato, sia che sia stato assoluto per avere agito senza dissenso.

Art. 2. La medesima esclusione può essere pronunciata, nelle forme determinate qui appresso, contro :

1° quelli che furono condannati come autori, correi o complici di un delitto commesso sulla persona del loro figlio o discendente ;

2° quelli che essendo tutori, anche officiosi, furono condannati come autori, correi o complici di un delitto commesso sulla persona del loro pupillo ;

3° quelli che furono condannati come autori, correi o complici di un delitto commesso sulla persona del loro pupillo ;

4° quelli la cui abituale cattiva condotta od i cattivi trattamenti commessi sotto la loro autorità, tali da compromettere la moralità, la sicurezza o la salute del pupillo.

Questa esclusione sarà pronunciata nelle stesse forme, contro quelli notoriamente conosciuti quali tenenti case di dissolutezza o di prostituzione.

Art. 3. Questa esclusione importa la privazione di tutti i diritti che derivano dalla patria potestà.

Chiunque vi sia incorso è incapace di essere surrogante-tutore o curatore.



Il convenuto comparirà in persona; egli sarà assistito da un consulente, se creda necessario.

Nel giorno ed all'ora indicata, sia che il convenuto compaia, o no, il Ministero pubblico espone il motivo della domanda, e richiede che si passi oltre l'istruzione della causa.

Se il convenuto comparisce, egli potrà proporre le sue osservazioni sui motivi della domanda.

Prima di decidere sulla requisitoria del Ministero pubblico, il tribunale può, se lo creda utile, ordinare che il Consiglio di famiglia, formato secondo la modalità indicata dal Codice civile al titolo *Della minorità, della tutela, e dell'emancipazione*, sia convocato, a cura del Ministero pubblico, e darà il suo parere sulla domanda, dopo aver inteso il convenuto. In questo caso lo stesso Ministero delega un giudice per riferire, in Camera di consiglio, nel giorno ed all'ora indicata, e proroga conseguentemente la comparizione del convenuto.

Il tribunale rinvia la causa all'udienza pubblica, nel giorno indicato, per pronunziare la sentenza.

Le ordinanze emanate dal tribunale, sia per la convocazione del Consiglio di famiglia, sia per il rinvio della causa alla pubblica udienza, sono considerate come pronunziate in presenza del convenuto quando questi è comparso.

Quando il convenuto non è comparso, il pubblico Ministero gli farà notificare l'udienza nel termine dalla stessa fissato.

Il Ministero pubblico farà, in ogni caso, notificare al convenuto la deliberazione colla quale il Consiglio di famiglia avrà dato il suo parere sulla domanda, e la sentenza colla quale il tribunale decide che vi è luogo a passare oltre l'istruzione della causa, o che non vi ha luogo, non è suscettibile nè d'appello, nè di opposizione.

Le spese restano a carico dello Stato, quando il Tribunale decide che non vi è luogo a passar oltre alla istruzione della causa.

Al caso contrario si dà seguito all'istanza fra il Ministero pubblico ed il convenuto, e la causa è istruita e giudicata nelle forme stabilite per l'istruzione e per la sentenza in materia ordinaria.

Articolo 6. Il tribunale può, durante l'istanza in decadenza, ordinare quelle misure provvisorie che crederà utili a riguardo della custodia e dell'educazione dei fanciulli.

Articolo 7. L'opposizione ai giudicati che pronunziano, in contumacia, la decadenza della patria potestà, in virtù dell'articolo 2°, sarà ricevibile entro un anno a partire dalla notificazione.

Il termine sarà soltanto di otto giorni quando la sentenza è stata intimata alla persona.

Articolo 8. L'appello contro le sentenze emanate in base alle istanze previste

all'articolo 5°, e contro quelle che statuiscano sull'ammissione de  
spetta al Ministero pubblico ed alle parti.

Il termine per l'appello è di dieci giorni; esso decorre pei gi  
tradittorio, dal giorno della notificazione alla persona od al dom  
giudicati in contumacia, dal giorno in cui l'opposizione non è pi

Articolo 9. Allorchè il padre incorse nella decadenza della patri  
forza dell'articolo 1°, il tribunale competente, in base all'artic  
sulla domanda del pubblico Ministero, decidere, nell'interesse d  
che la madre non eserciterà i diritti della patria potestà. L'istan  
scopo è introdotta ed istruita nel modo indicato all'articolo 5°, e so  
caso applicabili le disposizioni di cui agli articoli 6°, 7° ed 8°.

Quando si procede per la decadenza della patria potestà contro  
forza dell'articolo 9°, l'istanza relativa all'esercizio dei diritti dell  
testà per parte della madre, è introdotta ed istruita contempor  
l'istanza in decadenza. Il tribunale, se pronunzia la decadenza,  
medesima sentenza a riguardo della madre.

L'esercizio dei diritti della patria potestà a riguardo dei propri  
da nascere, può egualmente essere tolto alla madre che sposa u  
decaduto dalla patria potestà.

Articolo 10. Allorchè la madre è decaduta, la sentenza che i  
decadenza della patria potestà contro il padre, ordina che la cu

domanda sarà presentata al presidente del tribunale, che ne ordinerà la citazione al pubblico Ministero e fisserà il giorno per la comparizione del tutore. Il tutore comparirà in persona, per citazione intimata a requisitoria del pubblico Ministero, ed a tre giorni d'intervallo sarà statuito in Camera di consiglio o mediante semplice ordinanza.

Se la domanda è rigettata dal tribunale, il tutore potrà ricorrere alla Corte di Cassazione, notificando il suo ricorso al pubblico Ministero negli otto giorni a decorrere dalla notificazione dell'ordinanza. Il primo Presidente ordinerà, sulla domanda che gli sarà presentata, la comunicazione degli atti al Procuratore Generale e fisserà il giorno e l'ora per la comparizione del tutore all'udienza pubblica. La Corte provvederà con semplice ordinanza.

Art. 11. Quelli che incorsero nella decadenza nel caso previsto all'articolo 2° possono far domanda al tribunale che sia loro restituito l'esercizio della patria potestà. La domanda non è ricevibile prima che siano trascorsi tre anni a partire dal giorno in cui il giudicato che pronunciò la decadenza divenne irrevocabile. Questa domanda è introdotta mediante una richiesta presentata al presidente del tribunale che ne ordina la comunicazione al pubblico Ministero e fissa il giorno e l'ora per la comparizione del tutore in Camera di consiglio. Il tribunale ordina che il Consiglio di famiglia sia convocato e, dopo aver sentito il tutore, dia il suo parere sulla domanda e la rinvia quindi alla pubblica udienza per essere istruita e giudicata come in materia ordinaria.

## CAPITOLO II. — *Dei procedimenti a carico dei fanciulli.*

Art. 12. Nessuno sarà processato per un'infrazione commessa quando non aveva raggiunta l'età di dieci anni compiuti.

Art. 13. Il fanciullo che non ha raggiunta l'età di sedici anni compiuti non può essere posto sotto giudizio che in forza di un'ordinanza della Camera di consiglio o della Camera d'accusa.

Se nell'istruzione preparatoria risulta che il fanciullo il quale non aveva compiuto i sedici anni compiuti al momento del fatto, agì senza discernimento, il giudice emetterà un'ordinanza di non luogo a procedere.

Se il fatto stesso si praticò quando, trattandosi di un'infrazione commessa da un fanciullo che non aveva raggiunto i quattordici anni compiuti, la Camera di consiglio o la Camera d'accusa stimeranno che, in ragione dell'età dell'imputato e riguardo ai suoi antecedenti, l'infrazione non presenta una gravità sufficiente per motivare un procedimento contro un fanciullo.

Art. 14. Il fanciullo che, prima di aver raggiunto l'età di dieci anni compiuti, commise o tentò di commettere un atto che la legge penale qualifica omicidio volontario o crimine d'incendio, quello che fu assoluto come avendo agito senza discernimento, quello a cui riguardo sia stata emessa un'ordinanza di non

luogo a procedere come si è detto all'articolo 13°, possono per requisitoria del pubblico Ministero, essere posti a disposizione del Governo fino alla maggiore, mediante ordinanza del presidente del tribunale di prima istanza del distretto nel quale hanno la loro residenza.

Art. 15. Il fanciullo minore di sedici anni compiuti, che i suoi genitori o il suo tutore lasciano, volontariamente o per circostanze indipendenti dalla loro volontà, in istato abituale di mendicizia, di vagabondaggio o di prostituzione, può essere messo a disposizione dell'Autorità comunale del luogo del domicilio, fino all'età maggiore, su requisitoria del pubblico Ministero, mediante un'ordinanza del presidente del tribunale di prima istanza del circondario.

Art. 16. Nel caso previsto dall'articolo 14°, il rinvio al Presidente del tribunale è di diritto; nel caso previsto dall'articolo 15° il Presidente compete su istanza chiesta colla stessa requisitoria del pubblico Ministero.

Il presidente emana la sua ordinanza dopo averne conferito col Procuratore del Re, senz'altro atto scritto all'infuori della requisitoria. L'ordinanza viene trascritta nel foglio d'udienza.

Art. 17. Il Governo ha il diritto di custodia e di educazione a riguardo dei fanciulli posti a sua disposizione in virtù dell'articolo 14°. Questi saranno locati in uno Stabilimento speciale di riforma, o in uno Stabilimento di lavoro o quali apprendisti presso un agricoltore od un operaio a spese del

luto della persona di un minore, anche di età superiore ai sedici anni compiuti ma non emancipato col matrimonio.

**Art. 20.** L'attentato al pudore commesso con violenza e minacce sulla persona di un minore, sarà punito colla reclusione.

La pena sarà dei lavori forzati da dieci a quindici anni se il minore era di minore di sedici anni compiuti.

Sarà punito coi lavori forzati da quindici a venti anni l'attentato al pudore commesso con violenza o minaccia da ogni ascendente sulla persona o coll'ajuto della persona di un minore, anche di età superiore a 16 anni ma non emancipato col matrimonio.

**Art. 21.** Vi ha crimine di stupro pel solo fatto del contatto carnale dei sessi, quando il fatto è tentato o commesso sulla persona di chi non abbia raggiunto l'età di quattordici anni compiuti e la pena sarà dei lavori forzati da quindici a venti anni. La pena sarà dei lavori forzati a perpetuità se la persona minore avesse meno di dieci anni compiuti.

Sarà punito colla pena dei lavori forzati da quindici a venti anni il crimine di stupro commesso nelle condizioni determinate dal Codice penale, su persona di età eccedente i quattordici anni compiuti ed inferiore ai sedici anni compiuti.

**Art. 22.** Se lo stupro ha cagionato la morte della persona minore sulla quale commesso, il colpevole sarà punito con la morte.

**Art. 23.** Se il colpevole è l'ascendente, l'istitutore o il servo salariato della famiglia, s'egli appartiene alla classe di coloro che hanno autorità su di essa, se, essendo ministro di un culto o funzionario pubblico, egli ha abusato della sua posizione per compiere l'attentato, s'egli è medico, chirurgo, ostetrico o ufficiale sanitario, e se il minore è affidato alle sue cure, o se il colpevole, alunque egli sia, sia stato aiutato nel crimine commesso da una o più persone, la pena sarà quella dei lavori forzati da dieci a quindici anni nel caso previsto dal § 1° dell'articolo 19°, quella dei lavori forzati da quindici a venti anni nel caso previsto dal § 1° dell'articolo 20°, quella dei lavori forzati a perpetuità nel caso previsto dal § 1° dell'articolo 21°, quella dei lavori forzati da quindici a venti anni nel caso previsto dal § 3° dell'articolo 21°.

**Art. 24.** Chiunque avrà attentato ai costumi coll'eccitare, facilitare o favorire, per soddisfare le proprie passioni, la dissolutezza o la corruzione di un minore dell'uno o dell'altro sesso, anco in età di più di 16 anni compiuti, sarà punito colla reclusione.

**Art. 25.** Chiunque avrà attentato ai costumi coll'eccitare, facilitare o favorire, per soddisfare le passioni altrui, la dissolutezza o la corruzione di un minore dell'uno o dell'altro sesso, sarà punito colla reclusione se il minore è in età di più di sedici anni compiuti; la pena sarà dei lavori forzati da dieci a quindici anni se il minore non avrà raggiunto l'età di sedici anni compiuti; essa sarà dei lavori forzati da quindici a venti anni se il fanciullo non avrà raggiunto l'età di dieci anni compiuti.

I colpevoli saranno, inoltre, condannati ad un'ammenda da cinque mille franchi.

Art. 26. Le disposizioni degli articoli 2° a 6° della legge del 4 ottobre 1887 che attribuiscono alle Corti ed ai tribunali l'apprezzamento delle circostanze attenuanti, non sono applicabili nei casi previsti dagli articoli 19° a 25° della presente legge.

Art. 27. Chiunque, alla presenza di un fanciullo di età inferiore a sei anni compiuti, avrà oltraggiati i costumi con azioni che ledono il pudore, sarà punito col carcere da un mese a tre anni e con un'ammenda da cento a mille franchi e potrà, inoltre, essere condannato alla interdizione dei diritti civili ed politici ai N. 1°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 31 del Codice penale.

*Disposizioni finali*

Art. 28. Sono abrogati gli articoli 72, § 2° e 3°, 372, 373 § 2°, 374, 375, 376, 377, 378 § 2°, 379, 380 e 382 § 2° del Codice penale.

Dato a Laeken, il 10 agosto 1889.

LEOPOLDO

D'ordine del Re  
*Il Ministro della Giustizia*  
GIULIO LE JEUNE

---

---

l'antropologia, al pari di ogni scienza esatta, dovendo basare le sue conclusioni su dati uniformi e precisi, cui è molto malagevole il raccogliere ed imulare, le difficoltà del lavoro erano grandissime. Perchè una conclusione avesse essere generalizzata e presentare qualche valore, come ben nota il nowsky, occorre necessariamente definire con esattezza la provenienza storica di ogni soggetto osservato — accertare l'identità completa ed esatta della razza degli individui studiati — procurare, per quanto era possibile, i due genitori fossero non solo della stessa razza, ma del medesimo paese e della stessa provincia, e che anche i loro ascendenti corrispondessero a queste condizioni. E ciò è ben difficile ottenere di fatto, quando questi studi riguardano un numero notevole di individui. D'altra parte l'incrociamento delle razze dei genitori ed il mescolamento del sangue negli ascendenti, influisce certamente sull'uniformità delle ricerche antropometriche e ne può alterare il significato. Queste difficoltà si accrescono ancora allorchè trattasi di giudicare sulla preponderanza delle eredità morbide ogni qual volta più agenti perniciosi agiscono nella stessa famiglia, essendo dubbio se l'alcoolismo del padre o della madre, la sifilide del padre o lo sifibramento della madre, l'età avanzata di uno dei genitori o gli eccessi dell'altro, abbiano prodotto le anomalie che sono così frequenti nei primi nati.

molte altre circostanze fisiche e morali si ripercuotono poi sull'organismo dei nascituri, ed è quindi evidente che non si potrebbe essere abbastanza precisi e precisi nel raccogliere tutti questi dati, e che una grande circospezione è necessaria quando si tratta di stabilire le cause determinanti l'influenza morbosa sullo sviluppo dei figli, dovuta al fallo dei genitori.

Il dott. Tarnowsky ha raccolto le importantissime notizie che formano oggetto del suo studio colla massima cura, pur tuttavia egli non pretende di risolvere la questione in modo assoluto.

Le osservazioni antropometriche da lui raccolte furono fatte su 150 prostitute patentate e su 100 detenute ladre recidive. A titolo di confronto, egli contrappose a queste due categorie, analoghe misure prese sopra donne normali oneste della stessa età e delle stesse provincie, e precisamente di cento contadine illetterate, addette ai lavori dei campi e di cinquanta donne istruite, lieve delle scuole superiori normali di Pietroburgo, avendo avuto cura di scegliere tra queste ultime quelle i cui ascendenti per più generazioni avevano avuto sufficiente istruzione letteraria.

Dopo avere esposte in modo particolareggiato il risultato delle sue pazienti osservazioni, illustrandolo con profonde considerazioni e con dati e notizie interessantissime, egli riassume il suo lavoro, venendo alle conclusioni seguenti:

1° Le prostitute di professione sono esseri incompiuti che subiscono un arresto nel loro sviluppo, sono intaccate di una eredità morbosa e presentano segni di degenerazione fisica e psichica in relazione alla loro evoluzione imperfetta.

I colpevoli saranno, inoltre, condannati ad un'ammenda da cinque mille franchi.

Art. 26. Le disposizioni degli articoli 2° a 6° della legge del 4 ottobre che attribuiscono alle Corti ed ai tribunali l'apprezzamento delle circostanze attenuanti, non sono applicabili nei casi previsti dagli articoli 19° a 22° della presente legge.

Art. 27. Chiunque, alla presenza di un fanciullo di età inferiore a sei anni compiuti, avrà oltraggiati i costumi con azioni che ledono il pudore, sarà punito col carcere da un mese a tre anni e con un'ammenda da cento a mille franchi e potrà, inoltre, essere condannato alla interdizione dei diritti civili ed politici ai N. 1°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 31 del Codice penale.

*Disposizioni finali*

Art. 28. Sono abrogati gli articoli 72, § 2° e 3°, 372, 373 § 2°, 374, 375, 376, 377, 378 § 2°, 379, 380 e 382 § 2° del Codice penale.

Dato a Laeken, il 10 agosto 1889.

LEOPOLDO

D'ordine del Re  
*Il Ministro della Giustizia*  
GIULIO LE JEUNE

---



antropologia, al pari di ogni scienza esatta, dovendo basare le sue conclusioni su dati uniformi e precisi, cui è molto malagevole il raccogliere ed analizzare, le difficoltà del lavoro erano grandissime. Perchè una conclusione deve essere generalizzata e presentare qualche valore, come ben nota il Tarnowsky, occorre necessariamente definire con esattezza la provenienza geografica di ogni soggetto osservato — accertare l'identità completa ed assoluta della razza degli individui studiati — procurare, per quanto era possibile, che i due genitori fossero non solo della stessa razza, ma del medesimo paese e della stessa provincia, e che anche i loro ascendenti corrispondessero a queste condizioni. E ciò è ben difficile ottenere di fatto, quando questi studi riguardano un numero notevole di individui. D'altra parte l'incrocciamento delle razze dei genitori ed il mescolamento del sangue negli ascendenti, influisce certamente sull'uniformità delle ricerche antropometriche e ne può alterare il significato. Queste difficoltà si accrescono ancora allorchè trattasi di giudicare sulla eredità delle eredità morbose ogni qual volta più agenti perniciosi agiscano nella stessa famiglia, essendo dubbio se l'alcolismo del padre o della madre, la sifilide del padre o lo sfilamento della madre, l'età avanzata di uno dei genitori o gli eccessi dell'altro, abbiano prodotto le anomalie che sono così frequenti nei primi nati.

Molte altre circostanze fisiche e morali si ripercuotono poi sull'organismo nascenti, ed è quindi evidente che non si potrebbe essere abbastanza precisi nel raccogliere tutti questi dati, e che una grande circospezione è necessaria quando si tratta di stabilire le cause determinanti l'influenza morale sullo sviluppo dei figli, dovuta al fallo dei genitori.

Il dott. Tarnowsky ha raccolto le importantissime notizie che formano oggetto del suo studio colla massima cura, pur tuttavia egli non pretende di risolvere la questione in modo assoluto.

Le osservazioni antropometriche da lui raccolte furono fatte su 150 prostitute patentate e su 100 detenute ladre recidive. A titolo di confronto, egli contrappose a queste due categorie, analoghe misure prese sopra donne oneste della stessa età e delle stesse provincie, e precisamente di cento contadine illetterate, addette ai lavori dei campi e di cinquanta donne istruite, alcune delle scuole superiori normali di Pietroburgo, avendo avuto cura di scegliere tra queste ultime quelle i cui ascendenti per più generazioni avevano ricevuto sufficiente istruzione letteraria.

Dopo avere esposte in modo particolareggiato il risultato delle sue pazienti osservazioni, illustrandolo con profonde considerazioni e con dati e notizie interessantissime, egli riassume il suo lavoro, venendo alle conclusioni seguenti:

1° Le prostitute di professione sono esseri incompleti che subiscono un arresto nel loro sviluppo, sono intaccate di una eredità morbosa e presentano segni di degenerazione fisica e psichica in relazione alla loro evoluzione imperfetta.

2° I segni di degenerazione fisica dovuti ad una organizzazione in si manifestano nelle prostitute principalmente colla frequenza della ( zione del capo e delle anomalie del cranio (41.33 %); del viso (42 con anomalie numerose delle orecchie (42 %); e con denti difettosi.

3° La loro anomalia psichica è segnalata o da un indebolimento telligenza più o meno pronunziato, o da una costituzione nevropatica, mancanza di senso morale; essa è confermata inoltre dall'abuso delle genesiache, e dall'attrazione che le prostitute provano pel loro abbigli stiere al quale volontariamente ritornano dopo esserne state liberate.

4° Le stimmate della degenerazione sono in massimo grado pro nelle prostitute e nelle ladre le cui madri erano dedite all'alcoolismo conferma l'ipotesi che è specialmente l'influenza della madre quella c flette sull'organismo della figlia.

5° La sterilità e l'estinzione della razza, spesso constatata nelle p per professione, dipende in gran parte dal loro stato anormale, ferti fetti ereditari, e sembra confermare il loro degeneramento.

6° Le prostitute abituali che mal si saprebbero classificare fra g sani e normali, per l'attività stessa che esse esercitano, colmano l troppo larga che la statistica della criminalità determina a favore dell

7° Le ladre, abbenché presentino egualmente un gran numero c

in ogni caso la ladra non pecca che ad intervalli, secondo le occasioni, mentre prostituta nelle case di tolleranza traffica il suo corpo senza interruzione, dicendo al diritto di scegliere o di rifiutare; essa di più si compiace del suo mestiere abietto, nè vuole cangiarlo.

8° I dati antropometrici, e le ricerche sulle eredità delle prostitute e delle loro figlie, le circostanze della loro nascita, della susseguente loro vita sociale, e lo studio del loro livello intellettuale e morale concorrono unanimemente a provare che le prostitute e le ladre appartengono ad una classe di donne anormali, degenerate o degeneranti.

Le cause sono il prodotto dei bassi fondi sociali la cui quantità diminuisce a misura che le circostanze di una evoluzione biologica si migliorano in una maniera più attentamente curata.

Per frenare il male che producono queste travaglie della civilizzazione, non basta il punire siccome attualmente si pratica. Converrebbe colpire il male alla stessa sua sorgente; migliorare le condizioni dell'ambiente in cui nascono queste donne anormali; diminuire la loro miseria, allargando le vie al lavoro onesto e remuneratore per le donne che intendono di mantenersi oneste, ed ammetterle a molte delle professioni e dei mestieri ora esercitati dagli uomini. Tutti i nuovi sbocchi di un lavoro onesto per le donne diminuiscono naturalmente le difficoltà che esse trovano a procurarsi mezzi di sostentamento. Poiché le occasioni che occasionano la miseria, questa cattiva consigliera la quale mantiene la povertà e la solutezza ed alimenta il vizio, indipendentemente dalle inclinazioni innate, sarebbe indispensabile sottrarre la giovinezza all'influenza pernificosa di genitori viziosi e dissoluti incorreggibili, organizzando i mezzi di una educazione umanitaria per fanciulli abbandonati. Diminuire lo strazio che producono le malattie, la puerizia, la sifilide e le altre malattie debilitanti dei genitori; contribuire, in una parola, ad avere, per quanto è possibile, genitori in buona salute, che possano procreare una generazione sana, immune da eredità morbide — ecco ciò a cui dovrebbero mirare gli sforzi di una vera filantropia ben compresa e ben diretta.

---

## VARIETÀ

---

**Rendiconto dell'Ospizio di beneficenza di Catania.** — Benchè sulla copertina sul frontespizio dell'opuscolo, che abbiamo sott'occhio, si legga « Relazione annuale al Consiglio provinciale (sessione ordinaria 1889) » pure si tratta invece di un rendiconto biennale 1888 — 1889.

In complesso, la intonazione è poco lieta; ma, soprattutto, i lamenti sono quelli del 1888, anno un pò disastroso per le finanze dell'istituzione.

Ma nell'89, grazie agli aiuti del Municipio, della Provincia, ed un pò ancora al Governo, la barca si è rimessa a galla ed il bilancio ha ripreso solidità. Del resto le risultanze dell'educazione di questi minorenni sono abbastanza confortanti. Basti sapere che su 61 usciti nel biennio ben 33 avevano un pe-

culio oscillante tra L. 20.40 e L. 251, cioè 11 da L. 20.40 a L. 45.10 — L. 52.89 a L. 89.45 — 10 da L. 111, 53 a L. 198.65 — 3 di L. 201, 251. — Si conosce pure il collocamento di 25 alle seguenti discrete due almeno, notevoli condizioni:

1. Sapuppo Orazio, operaio nella fabbrica di sedie del Sig. Salvatore con L. 1.50 in media al giorno e la sera suona il contrabasso nei te
2. Sudano Giuseppe, operaio sarto dal Sig. Alfonso Frigieri con L. 2 a
3. Corriere Giovanni, bombardiao nel 70<sup>a</sup> Regg. Fanteria con L. 2 sili d'alta paga.
4. Mannarà Luigi, operaio sarto dal Sig. Alfonso Frigieri con L. 1.25 no e trombone nella Banda Bellini.
5. Benincasa Angelo scritturale presso il Sig. Procuratore legale Sig. con L. 1.50 in media al giorno.
6. Strano Luciano, clarinetto nella Banda Bellini ed operaio nella d'ebanisteria con L. 1.25 al giorno.
7. Augello Salvatore, grancassa nella Banda Bellini e clarinetto ne
8. Nicotra Benedetto, operaio nella calzoleria Francesco Pasqua con giorno.
9. Cavallaro Giovanni, operaio nella tipografia dei Signori Barb Seuderi.
10. Ballo Salvatore, operaio nella fabbrica degli strumenti musicali telli Carabba con L. 1.75 al giorno.
11. Carciola Rosario, operaio ebanista dal Signor Antonino Portan L. 1.75 al giorno.
12. Carnazza Salvatore, colla patente di capitano di gran cabotaggi go corso, fa l'*apprentissage* sui Vapori della Navigazione generale
13. Maravigna Martino, fattorino telegrafico.
14. Tomaselli Sebastiano esercita, pel proprio conto, la professione

issione delegata dal Consiglio municipale di Parigi, il quale intende di istituire delle consimili colonie nel dintorni della capitale.

È in Olanda specialmente che le misure di sorveglianza e di soccorso hanno dato la più vasta e migliore applicazione. I due principali stabilimenti sono quelli di Venhuisen e di Frederiksoord. Il primo è una colonia di mendicanti e a differenza dei nostri ricoveri di mendicanti ha un carattere di penitenziario; l'altro è una colonia agricola; entrambe sono istituite e amministrato dal governo.

Ciò che distingue i due stabilimenti è il loro modo di colonizzazione. Men-

l'uno è una specie di luogo di detenzione ove sono inviati i mendicanti e vagabondi colti in flagranza di reato, il secondo è un vero asilo per quei disgraziati che dalle tristi vicende sono ridotti senza casa, senza risorse, nell'incapacità di guadagnarsi da vivere.

In entrambi gli stabilimenti il lavoro è obbligatorio e si eseguisce per conto dello Stato; le capacità di ciascuno ricoverato sono applicate con speciali criteri. Il cibo è frugale, ma abbondante: comprende una razione di carne al giorno e i ricoverati, coi loro piccoli guadagni, hanno mezzo di procurarsi anche un po' di superfluo.

A Venhuisen c'è posto per 1000 detenuti: attualmente ve ne sono 2800. Benché la sorveglianza sia quasi nulla, le evasioni sono rare. Coloro che evadono, sono ripresi, vengono puniti con dieci mesi di cella e la punizione non è fatta per incoraggiare le fughe. Inoltre molti dei vagabondi che non sono tali per indole invincibile, risentono gli effetti morali del lavoro e finito il periodo di reclusione si acconciano a stabile occupazione. Molti, però, come è facile immaginare, si trovano così bene al reclusorio, che appena liberi fanno tutto per esservi chiusi ancora come recidivi. E da questo lato anche siffatte istituzioni presentano i pericoli di parecchi altri ricoveri del genere.

A Frederiksoord la colonia agricola si stende su uno spazio di duemilametri quadri. Le famiglie che vi sono ammesse sono alloggiato in piccole e modeste abitazioni, ove ricevono gli strumenti del lavoro, bestiame da allevare e un po' di terreno da coltivare.

Tutti i prodotti sono devoluti all'Amministrazione di questa sorta di immensa fattoria, che realizza importanti benefici.

La colonia ha con essi istituito dei premi speciali per l'istruzione dei figli dei beneficiati. Ne escono avviati ad un mestiere ed atti a procurarsi da sé i mezzi d'esistenza.

Infine l'Amministrazione prende a suo carico i vecchi divenuti incapaci al lavoro e li pone in pensione nelle famiglie dei coloni che danno maggiori affetti di averne cura.

Altrettanto si conta di fare dal municipio di Parigi, su una vasta plaga che esso acquistò tempo fa a Mery-sur-Oise per un progetto di cimitero sfumato. In quella colonia agricola verrebbero poi ricoverati gli incapaci al lavoro non solo di Parigi, ma di tutta la Francia.

(Dal *Secolo*, del 30-31 ottobre).

**Legge contro le male lingue.** — Sembra che a Toronto (Canada) si tratti di rimettere in vigore la famosa legge inglese contro le donne invitate di aver parlato male del prossimo, e di essere notoriamente designate come « cattive lingue ».

Ecco la traduzione di questa celebre legge, che d'altra parte ora sono pochi che la applicano anche nel New-Jersey (Stati Uniti); caduta di poi in disuso, non è ancora abrogata.

« Sarà pubblicamente tuffata nell'acqua col mezzo di una *allatena speciale*, o a che ne sia completamente inzuppata, la donna convinta di essere un'autentica detrattrice; ossia dedita a seminare zizzanie e discordie fra i pacifici onesti vicini; a provocare coi suoi maligni commenti risse e controversie individuali ed individuali, famiglie e famiglie, e a disporre maliziosamente

gli animi ad interpretare in un falso senso gli atti e le parole di tale tra persona, corporazione od ente morale. »

Da lungo tempo non si pensava più a Toronto a questa legge; ma che, da qualche anno, una donna di nome Annie Pope, mantenga vi scordia in Prince Street, e renda la vita insopportabile a tutte le per quartiere, colmandole costantemente di insulti e sollevando fra esse ta di querele colle sue calunnie e maldicenze.

Ora questi cittadini, perduta finalmente la pazienza, se ne vendicando querele ai tribunali contro Annie Pope, accusandola di es « volgare detrattrice ».

Arrestata e tradotta avanti il giudice di pulizia, essa venne ritenuta cere in attesa del processo, che avrà luogo avanti la Corte d'assise.

Dicono che la giustizia di Toronto si trova in un grande imbarazzo la colpevolezza dell'accusata essendo evidente, essa verrà senza dubbio dannata ad essere tuffata nell'acqua, ed il guaio si è che non esiste tutta la provincia un'atalena speciale per applicare ad Annie Pope stabilita per questo genere di reato.

(Dal Messag)

**Esecuzione capitale.** — Il 29 ottobre p. p. Tom Woolfolk espìo col sulla forca un delitto che la legge addebitò a lui, mentre esso, fino a istante, protestò la propria innocenza.

In sull'alba del 6 agosto 1887, a dodici miglia circa da Macon il Harono trovate assassinate nove persone, il capitano R. T. Woolfolk, p giustiziato, la moglie, sei figli, e una donna, Mrs Temple West, d'ant

Il primo allarme dopo la tragedia fu dato da Tom Woolfolk, l'unico stite, il quale, dopo il macello, andò a cercare un rifugio in casa di tadino che abitava poco discosto, narrandogli dell'eccidio commesso

## I VOTI DEL CONGRESSO PENITENZIARIO INTERNAZIONALE

### DI PIETROBURGO

L'egregio prof. Pietro Nocito, uno dei rappresentanti del Governo italiano al Congresso di Pietroburgo, ne pubblicava il resoconto nella *ora Antologia* del decorso luglio. In quel notevole lavoro il Nocito distrava come nel campo giuridico l'Italia aveva già, da più o meno tempo, attuato i voti e le raccomandazioni dell'autorevole adunanza.

Così sulla questione dell'*estradizione*, prima tesi della 1<sup>a</sup> Sezione (1), che « noi possiamo essere lieti che il nostro Codice abbia già messo, come regola, l'estradizione dello straniero che abbia commesso un reato in paese estero: regola che procede, come appunto aveva il Congresso, con l'escludere i pochi casi nei quali l'estradizione debba aver luogo e con l'ammetterla in ogni altro ». Ed avverte l'art. 2 del nuovo Codice dichiara che, *l'estradizione dello straniero non è ammessa per i delitti politici, nè per i reati che a questi sono connessi*; che la nostra legge ha limitata l'azione del Governo o stipulare i trattati o nel concedere l'estradizione ai detti casi, e i delitti commessi all'estero da uno straniero, contro la sicurezza dello Stato, contro la sincerità della moneta avente corso nel regno, contro un cittadino italiano, (art. 6 del Codice). « Tranne però questi pochi casi l'estradizione non solo può essere consentita dal nostro Governo, ma anche offerta ».

Sulla seconda tesi relativa alla ubriachezza, il prof. Nocito avverte che il nuovo Codice italiano ha già coll'art. 488, sostituito, in gran parte, al voto del Congresso, punendo chiunque è colto in luogo pubblico in stato di ubriachezza manifesta, molesta, ripugnante; e con l'art. 489 dichiarando circostanza aggravante quella della somministrazione di vini o liquori da chi ne abbia spaccio quando colui che si ubriaca è minore di anni 14 o è in stato anormale per debolezza di mente.

Per quanto poi riguarda l'influenza che l'ubriachezza potrebbe avere sul delitto commesso in questo stato, il nuovo Codice penale

---

) Rammentiamo ai nostri lettori che il testo delle tesi e delle risoluzioni si trova nelle pagine da 486 a 503 di questo Volume della Rivista (fasc. n. 7 della parte Ica, pubblicato il 21 luglio 1890).

italiano ha ammesso il principio votato dal Congresso, cioè che possa ammettere la responsabilità degli atti compiuti nello stato di ubriachezza involontaria o accidentale, e che si debba ammettere la responsabilità degli atti compiuti nello stato d'ubriachezza volontaria, una diminuzione maggiore o minore della pena ordinaria se con l'ubriachezza abbia tolto in tutto od in parte notevole la coscienza e la libertà dei propri atti, e secondo che l'ubriachezza sia abituale. Nessuna diminuzione di pena venne concessa nel caso di ubriachezza procurata per facilitare l'esecuzione del reato o per procurare una scusa, e fu per ultimo stabilito, che coloro i quali avessero una minorante di pena per lo stato d'ubriachezza abituale potessero ottenere la pena in uno stabilimento speciale (art. 46, 47, 48) ».

Sulla terza tesi, relativa all'insegnamento della scienza penitenziaria il Nocito osserva che tra noi quell'Istituto è un fatto compiuto, egli stesso da parecchi anni insegna scienza penitenziaria nell'università di Roma, abbracciando anche nel suo corso gli Istituti di pubblica istruzione. Ed aggiungiamo noi, che da quasi un trentennio professori e studenti visitano carceri, penitenziari e istituti di riforma, seguendo l'esempio dato dall'attuale Consigliere della Corte di Cassazione e Senato



giudice di sostituire la riprensione giudiziaria alla pena detentiva e non superi un mese, od a quella del confine che non superi tre mesi, ognora quando *concorrano circostanze attenuanti, ed il colpevole non abbia mai riportata condanna per delitto, nè condanna per concorrenza ad una pena superiore ad un mese di carcere* (art. 26). E la riprensione giudiziaria è rinvigorita dall'art. 27 del nostro Codice con la malleveria o l'obbligazione personale di pagare una determinata somma nel caso che durante un certo tempo il condannato commetta un nuovo reato, salvo sempre le pene della recidiva.

Due tesi, la 5<sup>a</sup> e la 7<sup>a</sup> della prima Sezione, si riferivano alla posizione giuridica dei minorenni, o meglio all'autorità che deve giudicarne i delitti: al modo come punirli, la prima; al modo come sottrarli alla influenza di genitori e parenti perversi, la seconda.

Sulla tesi 5<sup>a</sup> la Sezione aveva approvato:

« 1° che fossero soppresse in ordine ai minorenni d'anni 16 le questioni di colpeabilità e di discernimento, e sostituite da altre questioni, cioè il minorenni abbia bisogno della tutela della pubblica autorità, debba essere sottoposto ad un regime educativo o correttivo; 2° che nella scelta di questi mezzi si debba avere riguardo non solo alla gravità del reato, ma ancora ai precedenti, al carattere, allo sviluppo intellettuale del minorenni, ed all'ambiente nel quale egli è vissuto; 3° che anche per i minori di anni 20 e maggiori di 16 il giudice debba avere una grande latitudine nell'applicare la pena, a cominciare dalla pena della riprensione fino alla pena ordinaria ».

Queste conclusioni non giunsero alla discussione generale forse perchè non avrebbero trovato nell'Assemblea quell'accoglienza larga e completa che è necessaria per le risoluzioni di un Congresso.

Del resto il nostro Codice non infligge pena ai minori di 14 anni e gli consegna ai genitori con ingiunzione di vigilarli, salvo incorrere in ammenda, o dispone pel ritiro dai minorenni stessi in Istituti educativi. Quanto alle pene inflitte ai giovanetti di oltre 14 fino a 18 anni, queste debbono scontarsi in Case di correzione.

La risoluzione della 7<sup>a</sup> tesi è quella di togliere la potestà paterna ai genitori che se ne mostrano indegni.

A ciò provvede, tra noi l'art. 233 del Codice civile, insieme alle disposizioni suaccennate del Codice penale.

Anco l'attuale nostra legge di pubblica sicurezza, come avverte esplicitamente il Nocito, « ha fatto un passo su questa via, giacchè per

l'art. 113 il genitore del minore d'anni 18, ozioso, vagabondo, mato per sospetto di delitti o di crimini, non solamente pu dall'autorità giudiziaria, sul rapporto del capo d'ufficio della sicurezza, *l'intimazione di provvedere alla educazione e d'invia condotta del minore sotto comminatoria della multa sino a lire* ma *in caso di persistente trascuranza potrà essere pronun perdita dei diritti di patria potestà o di tutela.* L'articolo 114 è veduto anche al caso dei discoli che sieno orfani, o che non po vivere nell'ambiente morale d'una famiglia disordinata o cor questo caso *l'autorità giudiziaria ordina il ricovero del p presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, o un Istituto d'educazione correzionale, finchè abbia appreso a fessione, un'arte, od un mestiere, ma non oltre il termine della età. I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento del o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determin*

La 6<sup>a</sup> tesi, relativa al modo di colpire i ricettatori abituali tesi che si è trascinata da un Congresso all' altro, ha trova mente a Pietroburgo un responso: quello di stringere entro zioni regolamentari severa l'azione di certe professioni, come ri

quanto poi al desiderio di fare della ricettazione un reato per sè lante, e di aggravarne la pena nel caso che la ricettazione sia abituale, anch'esso in Italia è un fatto compiuto. L'art. 421 del nuovo codice penale punisce con la reclusione fino a due anni, e con la multa fino a lire 1,000 chiunque acquista, riceve o nasconde danaro, cose provenienti da un delitto, o s'intromette in qualsiasi modo nelle vendite acquistare, ricevere, o nascondere: e nel caso che il delitto dal quale le cose provengono, importi pena restrittiva della libertà per un tempo maggiore dei cinque anni, il ricettatore può essere condannato fino a quattro anni, e con multa fino a lire 3,000. Qualora poi il ricettatore sia abituale, egli nel primo caso è colpito d'una pena che corre da tre ai sette anni di reclusione, e nel secondo caso con la reclusione a cinque a dieci anni con l'aggiunta d'una multa fino a lire 3,000».

L'ultima tesi (8ª) della Sezione, riferivasi ai limiti tra la giurisdizione dei tribunali ed il potere disciplinare delle autorità carcerarie sopra i delitti commessi dai detenuti durante la espiazione della pena. — Ed il Congresso risolse nel senso che ha stabilito l'Italia da oltre 5 anni, cioè che il giudicare dei delitti comuni commessi dai detenuti entro le carceri spetti ai tribunali ordinari.

Le prime due tesi della seconda Sezione si riferiscono al lavoro dei detenuti: doversi seguire il sistema d'impresa, o quello d'economia? come si potrebbero evitare i danni della concorrenza all'industria libera del lavoro dei detenuti?

I voti del Congresso sono in sostanza questi: la necessità che i detenuti lavorino è indiscutibile — è preferibile il lavoro in economia anzichè per conto d'impresa — i condannati debbono lavorare, preferibilmente, per conto dello Stato.

L'Amministrazione italiana è da vari anni su questa strada. Le imprese generali sono sparite; le parziali limitate; il lavoro per conto dello Stato: fortificazioni, difese delle coste, bonificazioni di terreni demaniali, è generalmente adottato per i detenuti che possono lavorare all'aperto — quello per l'Esercito, l'Armata, la Pubblica Sicurezza, l'Amministrazione carceraria, e la Finanziaria è sempre più largamente adottato per le officine interne, e giova sperare che, scadendo alcuni impegni delle pubbliche amministrazioni verso l'industria privata, si potrà ottenere una completa organizzazione della mano d'opera dei detenuti per conto dello Stato.

La risoluzione della tesi 3<sup>a</sup> della Sezione seconda non dice nuovo per l'Italia. Gli incoraggiamenti, o le ricompense, ed il modo i condannati possono disporre del loro peculio, suggeriti dal Congresso sono attuati tra noi da parecchie diecine d'anni.

Le risoluzioni sulla 4<sup>a</sup> tesi sono un conforto, non un insegnamento per noi. La organizzazione del sistema penitenziario per le carceri di una breve durata è precisamente quello da noi adottato. Certo siamo ancora lontani dall'aver tutti gli Stabilimenti disposti a seconda della necessità del sistema graduale; certo siamo ben lontani da una organizzazione completa delle Società di patrocinio, ma su questi punti affrettiamo malgrado gl'imbarazzi che c'impediscono di camminare più speditamente.

Quanto ai mezzi per assicurarsi un buon personale superiore (5<sup>a</sup> tesi), è principalmente l'Italia che ha indicato, col suo funzionamento della sua Scuola per gli Allievi Guardie carceri, il metodo da seguire. — Per la educazione speciale dei candidati alle funzioni superiori si sono aperti talvolta dei corsi preparatori; si sono arricchite le biblioteche delle singole Direzioni con varie di opere che trattano della *storia e della teoria della*

il prolungamento di pena per questi ribelli alla vita sociale, per questi professionisti delinquenti. Certo la società deve difendersi; ma rima di colpire ferocemente i ribelli deve avere sperimentato tutti provvedimenti di pubblica assistenza alle malattie fisiche e morali che spingono al delitto; deve avere impedito che il caduto la rima volta non possa più rialzarsi. Ora la recidiva non è tanto un fatto della perversità umana, quanto una fatale necessità della vita sociale. Ma per combattere un male evitiamo di crearne un altro; evitiamo l'eccezionalità nelle leggi ed il soverchio peso delle misure arbitrarie, poliziesche.

Il Nocito si esprime, in proposito, con queste parole: « Ben si potrebbe senza cadere nelle esagerazioni di quelle leggi che impiccavano rei di terzo furto sostituire alle pene detentive di breve durata pene più lunghe, ma di minore intensità, come il confino in qualche territorio od isola con l'applicazione ad un lavoro obbligatorio. Del resto nel rimuovere i pericoli di nuovi delitti non tutto è chiamata a fare la giustizia penale. Una parte grandissima è serbata al magistero del buon governo, ed alle sociali istituzioni preventive. Da ultimo non fuor d'opera l'osservare, che non è opera umana rimuovere qualsiasi pericolo. Anche nell'interno delle prigioni, o nell'officina penitenziaria il recidivista può tornare a delinquere. Bisogna contentarsi, in ogni caso, del meno male possibile, perchè l'ottimo nelle cose umane è il meno peggio ».

Non crediamo necessario di soffermarci alle tesi 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> della sezione 2<sup>a</sup>. Esse trattano evidentemente questioni secondarie, sono, si può dire, uno sviluppo alle principali che riguardano il sistema penitenziario ed il lavoro.

L'11<sup>a</sup> tesi si riferisce alla statistica internazionale. E su questa stralciamo di nuovo un brano del resoconto Nocito: « Il relatore della Sezione, l'illustre Yvernès, il venerato nestore della scienza statistica, fece adottare all'Assemblea generale le conclusioni seguenti: 1° che in ogni sessione del Congresso penitenziario internazionale sia formulata una statistica penitenziaria internazionale a cura dell'Amministrazione dello Stato nel quale si riunisce il Congresso; 2° che queste ricerche si estendano al secondo anno posteriore al precedente Congresso; 3° che la compilazione di questa statistica internazionale sia preceduta ed illustrata da una relazione che faccia conoscere lo stato della statistica penitenziaria nei diversi paesi. A proposito di questa discussione

l'Assemblea, sulla proposta del Consigliere Herbette, faceva ringraziamento ai signori Beltrani-Scalia ed Yvernès per cura che prendono di questa statistica nella loro Amminist

Le tesi della 3<sup>a</sup> Sezione si riferiscono in gran parte, con lettori già sanno, alla questione del *patronato*, la più ardua e difficile, quella che ha più necessità di essere risolta e che affannano i cultori delle scienze penitenziarie e sociali.

Il voto sulla prima tesi ha per scopo di affratellare tra i vari paesi, per aiutarsi ed aiutare in materia di patronato dei vari paesi, per aiutarci ed aiutare in materia, e tende alla creazione di un istituto di patronato internazionale.

Forse questo voto precorre i tempi. I vari paesi di Europa hanno ancora organizzato i patronati nazionali in modo tanto da poter pensare all'internazionalità. Anco la Svizzera, la Francia, la Germania, ove i patronati spesseggiano, sono ben lontane da poter essere completamente alle necessità nazionali. Intanto, però, la Società di patronato francese fa lodevoli sforzi per attuare il voto del Congresso di Pietroburgo e noi auguriamo ai generosi di riuscire. In sostanza anco questi pungoli internazionali potre

metodi di educazione dei minorenni travati o moralmente abbandonati. — Sarebbe utile avviarsi verso questi sistemi, almeno per prova in limiti ristretti ?

La 4<sup>a</sup> tesi si occupa di un allargamento allo scopo delle Società di patronato, con estenderlo alle famiglie dei detenuti — Questo passo, parer nostro, non può toccarsi per ora: bisogna che le Società di patronato divengano ricche e potenti prima di assumere il gravissimo compito. È ben vero che la Società di patronato di Toscana; la Società di S. Girolamo a Roma, e forse qualche altra, provvedevano, e secondo i loro statuti par che provvedano ancora, alle famiglie dei detenuti. Ma si può sperare di conseguire oggi ciò che era possibile quant'anni or sono? — D'altronde certe altre istituzioni che sorsero tempi a noi più vicini, e che ora prosperano e prospereranno ancora con l'attuazione della legge sulle Opere pie, possono certamente venire in aiuto agli innocenti figli, ai vecchi genitori, alle povere mogli nate senza pane per l'avvenuta detenzione di colui che provvedeva loro sostentamento.

La questione del patronato fu pure trattata dal Congresso con la 5<sup>a</sup> tesi, la quale esaminava l'azione della Società di patronato e della polizia rispetto ai liberati dal Carcere, anco come guarentigia contro recidiva.

Il voto del Congresso è molto modesto ed anco diffidente circa l'azione del patronato. Esso vuole la coadiuvazione costante, necessaria, assoluta della polizia e della sicurezza pubblica all'azione dei patroni, raccomandando semplicemente alla polizia di fare, con molto garbo, le cerche sulla condotta dei liberati.

A noi pare che l'ambiente russo abbia avuto influenza su questa riduzione. Trattandosi di *voto* e non di *decretazione*, era certo possibile, e a nostro parere desiderabile, di spingersi più innanzi. — L'importanza delle Società di patronato è tutta in questo: di affidare ad esse completamente il liberato dal carcere, salvo il diritto di consegnare alla polizia il liberato che si fosse mostrato indegno dell'assistenza sociale.

La legge di riforma penitenziaria italiana, e soprattutto il nuovo regolamento per gli Stabilimenti carcerari ed Istituti di riforma, aumentano di molto l'azione delle Società di patrocinio e le avviano verso il compito ideale *ad esse serbato*. — Speriamo che sia possibile *ganizzarle potentemente*.

La sesta ed ultima tesi della 3<sup>a</sup> Sezione tendeva alla ricerca di mezzi per far comprendere, e rendere simpatica alle popolazioni, del patronato.

E si suggeriva dal Congresso: di far entrare nelle Società di patronato ogni classe sociale — d'invitare i ministri dei vari culti a visitare i carcerati ai loro fedeli — di chiedere l'aiuto della stampa per diffondere e spiegare l'azione del patronato — si raccomandavano, conferenze e pubblicazioni agli specialisti.

Rispetto alle istituzioni di patronato ed alla ripugnanza con cui sono accolte dai non pochi che considerano il colpevole come un nemico feroce da perseguire con lo scopo di atterrarla od ucciderla, si ha poca simpatia dei molti che non comprendono come si possa spendere denaro e consumar forze morali per assistere i cattivi, mentre soffrono; l'onorevole Nocito oppone le seguenti considerazioni:

« Queste voci si fanno oggi sentire quando si parla di penali ed istituzioni penitenziarie. Non si considera però che l'opera penitenziaria è pure un'opera preventiva, la quale se si volge a coloro che non hanno espiata la pena di un delitto e che potrebbero ricader



beneficenza pubblica, all'igiene, all'ospitalità, alla polizia e sicurezza pubblica, alla repressione della mendicizia e del vagabondaggio, alla organizzazione, alla sorveglianza delle case di lavoro, asili, depositi, rifugi ecc. In Italia questo desiderio, espresso dalla citata tesi, è discretamente attuato, grazie alla quasi completa concentrazione di detti servizi nel Ministero dell'Interno, ed alla esistenza di Ispettori dipendenti dal ministero stesso. Giova anco credere che questo collegamento di servizi diverrà anco più completo allorchè dovrà attuarsi la nuova legge sulle Opere pie. — Ma non in tutti i paesi l'impresa è agevole; e la stessa risoluzione presa dal Congresso, cioè di far voti che si creino, al conseguimento di questi accordi, società, congressi, conferenze, affinchè i rappresentanti dei diversi paesi vi prendano parte, mostra che mèta è ancora lontana.

Giunto alla fine di questa rapida rassegna, di questi fugaci raffronti, non possiamo a meno di felicitare il nostro paese per avere attuato a lungo tempo e in massima parte quei concetti, quelle riforme, quei provvedimenti, che si concentrano nei voti emessi dal Congresso di Pietroburgo, ed esprimere il sentimento della più viva speranza affinchè la parte, solamente avviata, della riforma penitenziaria, possa compiersi sollecitamente, e in special modo che possano solidamente organizzarsi gli ancora deboli Istituti di patronato.

G. BARINI.

## CARCERI E RIFORMATORII INGLESI

### Studi statistici sulle Carceri dell'Inghilterra (1)

#### I. — Inghilterra e Paese di Galles.

##### *Local prisons.*

Il numero degli individui condannati dai tribunali ordinari e mandati nelle 9 « *Local prisons* » d'Inghilterra e Paese di Galles è stato:

Dal 1° aprile al 31 marzo 1889 di. . . . . 153,963

Se vi si aggiungono:

Soldati o marinari . . . . . 1,222

e debitori . . . . . 8,664

Il totale degli entrati è di . . . . . 163,849

(1) Da uno studio sulle Carceri inglesi, pubblicato dal sig. L. Lallemand nel *Bulletin de la Société générale des prisons* — Parigi, novembre 1890.

Al 31 marzo 1889, si contavano 14,558 detenuti, la media giornaliera dei detenuti ha subito una diminuzione costante da che gli stabilimenti passarono alla diretta dipendenza del Governo (1877).

Occorre anco far osservare che a causa dei nuovi regolamenti la condizione dei soldati ammessi nelle « *local prisons* » è maggiore che pe

Circa l'assistenza dei liberati, un centinaio di opere pie, designate nome di Società protettrici dei detenuti liberati, hanno esteso il loro p a 17,159 liberati (13,785 uomini, 3,374 donne).

Nessuna epidemia si ebbe a lamentare durante l'esercizio 1888-89. I commissari deplorano soltanto la cifra elevata dei detenuti riconosciuti colpevoli nei giorni dopo il loro ingresso nel carcere. I commissari si rallegrano per i risultati finanziari del « *Prison Act, 1877* » la spesa essendo diminuita rapidamente del numero dei detenuti. Infatti nell'esercizio 1876-77 una media giornaliera di 20,361 detenuti con una spesa che raggiunse i 14 milioni di lire (1) nell'esercizio 1888-89 la popolazione media giornaliera scese a 15,255 e la spesa non superò che di poco i 10 milioni.

In questa spesa circa la metà fu consacrata al personale. Il prodotto del lavoro dei detenuti raggiunse la cifra di 2,807,500 lire.

La condotta dei condannati è stata generalmente buona, poichè a fine dell'esercizio 1888-89 soltanto 21,915 subirono

due accennati quinquenni a 28,061,000 nel quinquennio 1884-88. Anche le spese per gli ultimi esercizi offrono pure notevoli riduzioni, cioè in 11 anni si è avuta una diminuzione di oltre 5 milioni di lire. Le spese dell'esercizio 1888-89, si suddividono così:

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Spese generali per il personale . . . . .                                    | L. 3,236,000 |
| Mantenimento dei condannati e per rette di<br>infermi e di alienati. . . . . | » 1,837,000  |
| Illuminazione, riscaldamento, acqua e ripa-<br>razioni . . . . .             | » 570,000    |
| Spese diverse . . . . .                                                      | » 129,000    |
| Totale . . . . .                                                             | L. 5,822,000 |

I decessi per cause naturali raggiunsero il 12,9 ‰, mentre la media negli ultimi 10 anni fu di 10,78.

I detenuti malati ricevono le cure necessarie, e nessuno è astretto ad un lavoro superiore alle proprie forze. Le giornate di lavoro dei *convicts* (maschi) durante l'ultimo esercizio furono 1,512,162 con una media del guadagno giornaliero di L. 2.51 e in complesso L. 3,799,000. I lavori che dettero un maggiore guadagno furono quelli effettuati per conto dell'Ammiragliato e del Ministero della guerra e poscia quelli per la costruzione dei fabbricati carcerari; i primi ebbero una media per giornata di L. 3.28 e i secondi di L. 3.03. Circa 60,000 giornate furono consuete per la costruzione di stabilimenti penali.

Nello stabilimento di Woking, per le donne, si ebbero 117,285 giornate di lavoro delle quali 84,791 per le diverse manifatture e 32,494 per i servizi interni; la media giornaliera del guadagno fu per le prime di L. 0.70 per secondi di L. 1.90 e il guadagno totale di L. 115,223.20.

## II. — Scozia.

Negli stabilimenti penali della Scozia e negli asili di pazzi criminali si ebbe nell'esercizio 1888-89 il seguente movimento :

|                              | Uomini | Donne  | Totale |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| esistenti il 1° aprile 1888  | 4,509  | 573    | 2,082  |
| entrati durante l'esercizio. | 29,819 | 17,373 | 47,192 |
| usciti o morti . . . . .     | 29,778 | 17,416 | 47,194 |
| rimasti al 31 marzo 1889     | 4,550  | 530    | 2,080  |

La diminuzione del numero dei condannati alla servitù penale è costante. Non si contano in ciascun anno che 15 donne (*convicts*) e se la media giornaliera per gli uomini è scesa da 96 a 111 ciò deve attribuirsi al fatto che invece di inviare questi in Inghilterra per esservi impiegati nei lavori pubblici, li tengono nella Scozia, permettendo ora l'apertura dello stabilimento di Peterhead di utilizzarli nelle costruzioni per conto dell'Ammiragliato.

I lavori per quest'ultimo stabilimento furono in parte affidati ad imprese

private; ma quando esso fu capace di accogliervi i condannati, questi furono adibiti per la sistemazione delle nuove celle. Conosciuti poi capaci di un buon lavoro sono mandati sui cantieri dell'Ammiragliato. Lo stabilimento è costruito secondo il sistema Auburniano. I detenuti sono obbligati ad essere astretti al silenzio.

Sui 114 condannati di Peterhead:

13 non avevano subito altra condanna;

63 avevano subito la pena del carcere;

38, cioè il terzo, erano stati altra volta condannati a servitù pen

#### *Carceri ordinarie.*

La media degli esistenti nelle diverse Carceri della Scozia è stata, come si è visto, più elevata nell'estate che nell'inverno (il massimo, 7 agosto, 2,399; il minimo, 12 febbraio, 1,879 detenuti). Si ebbero 14 decessi e 22 libere causa di salute; da tre anni non si ebbe a lamentare nessun suicidio. La cifra degli entrati (47,492) sembra troppo elevata di fronte a quella della giornata (2,019), ciò deriva dalla breve durata delle pene di cui la durata media essendo di 15 giorni.

A causa della brevità di dette pene non si può ottenere dai detenuti un lavoro proficuo o ciò tanto più quando si raccomanda insistentemente

Col « *Prisons Scotland Administration Act. 1860* » l'ufficio venne soppresso e sostituito con « *Local Boards* » sotto il controllo supremo del segretario di Stato assistito e consigliato dai « *Managers of the general prison at Perth* » durante l'applicazione di questo sistema dal 1830 al 1878, il numero degli stabilimenti dovrebbe ancora di 16; vi erano in più 8 camere di polizia destinate ai condannati a pochi giorni di detenzione. Nessun notevole cambiamento venne fino al « *Prison Scotland Act. 1877* » che abolì le « *Local Prison wards* », creò dei commissari e pose, a datare dal 1° aprile 1878, tutte queste case, compresa quella di Perth, nelle attribuzioni di uno dei principali segretari di Stato. Quest'ultima disposizione venne a sua volta abrogata col « *Secretary for Scotland Act.* » 1885 e 1887, ed ora tutta l'amministrazione dipende dal Segretario per la Scozia.

Nel 1878 in cui entrarono in funzione i commissari, il numero degli Stabilimenti penali era di 57, ed essi ottennero nel 1880 di poterne ridurre il numero a 11 di una vera importanza oltre ad altri 4 posti nelle isole.

Le commissioni visitatrici sono costituite, tranne a Barliunie e a Perth, da stabili che abitano nel paese e che possono ispezionare gli Stabilimenti di detenzione con certi poteri stabiliti dai regolamenti.

Il numero delle celle, tra buone o cattive, è di 3,361 e quando i lavori in corso saranno ultimati, se ne avranno 3,514 senza contare quelle destinate ai *convicts*.

Oltre ai 15 Stabilimenti summenzionati, esistono 25 stazioni di polizia per i condannati a brevi pene, pure forniti di celle.

Le spese dei diversi Stabilimenti penali scozzesi non hanno subito rilevanti variazioni da 20 anni, fatta astrazione da quelle per nuove costruzioni e per l'ufficio dei Commissari.

Ecco la ripartizione delle spese per l'esercizio 1° aprile 1888 al 31 marzo 1889:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Personale . . . . .                    | Lire 720,175 |
| Mantenimento dei detenuti . . . . .    | » 272,350    |
| Spese di trasporto . . . . .           | » 187,175    |
| Illuminazione e riscaldamento. . . . . | » 265,109    |

Totale Lire 1,445,809

Come si vede le spese per il personale ragguagliano il 50 %.

Il numero dei detenuti in tutti gli Stabilimenti penali della Scozia è aumentato progressivamente, dal 1845 al 1888, tranne una lieve diminuzione nell'ultimo triennio. L'aumento è reale perchè, a differenza di quanto si è osservato in Inghilterra, non sta in proporzione con l'aumento della popolazione scozzese. Così sopra 2,742,000 abitanti nel 1845 troviamo 18,391 detenuti, cioè 1 sopra 149 abitanti, nel 1888 sopra una popolazione di 4,933,000 abbiamo 2,515 detenuti, cioè 1 sopra 85 abitanti.

Considerando la condotta anteriore dei condannati, troviamo per l'esercizio 1888-89:

|                  | Condannati | Recidivi |
|------------------|------------|----------|
| Uomini . . . . . | 30,207     | 12,730   |
| Donne . . . . .  | 17,285     | 11,800   |

Tra i recidivi si contano 636 uomini e 2,552 donne condannati più volte. Come per l'Inghilterra, l'enorme numero delle recidive si spiega col sistema delle piccole pene di carcere, usate in modo speciale contro i mendicanti e le prostitute.

### III — Irlanda.

Dal 1877, la sorveglianza delle Carceri è stata tolta alle corporazioni locali e messa nelle mani dell'ufficio generale delle Carceri. I membri di quest'ufficio centrale deplorano ancor nel 1889 l'abuso delle brevissime condanne che intralciano qualunque sistema di educazione, nè con esse, come con commissari, si può ottenere nessun effetto intimidante per i delinquenti, nè alcuna emenda per il loro avvenire — Nell'anno 1888-89 si contano 27,058 condanne a meno di 15 giorni, su 40,481, cioè il 67 %; di queste non è a stupire se una giovane donna di 32 anni, dedita all'ubriachezza ai disordini e alla prostituzione conti 180 condanne, 34 delle quali nell'ultimo esercizio.

I detenuti entrati nelle 20 grandi carceri dell'Irlanda e nelle 6 piccole durante l'esercizio 1888-89, furono 43,704 con una media giornaliera di 118. Gli ammessi nelle *Bridewells* (carceri di polizia) vanno sempre diminuendo nell'ultimo esercizio se ne contavano 2,282.

ultimo esercizio (1888-89) a 466 maschi, 46 femmine e 77 soli nuovi nati.

mortalità non ha dato che il 3.8 %, e 236 condannati hanno subito puniti. I membri del *General Board* rilevano con soddisfazione i risultati pratici del sistema attuale che consiste nel formare nelle *convict prisons* una scelta composta di detenuti condannati per la prima volta e degni sotto riguardi di una simile misura. Con tale sistema si tutelano i meno corrotti dai pericoli del contatto con malfattori incorreggibili.

Prodotto del lavoro dei *convicts* in 145,383 giornate è il seguente:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Articoli delle manifatture . . . . . | L. 90,600 |
| Lavori di costruzione . . . . .      | » 76,400  |
| Poderi e giardini . . . . .          | » 6,400   |
| Servizi interni . . . . .            | » 38,600  |

Totale . . L. 212,000

adagio medio per ciascuna giornata L. 1.45.

Le spese generali per gli Stabilimenti penali irlandesi di ogni natura furono nell'esercizio 1888-89, così suddivise:

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Personale . . . . .                           | L. 1,269,425 |
| Mantenimento dei detenuti . . . . .           | » 510,800    |
| Illuminazione, riscaldamento, acqua . . . . . | » 280,950    |
| Costruzioni e riparazioni . . . . .           | » 97,100     |
| Spese diverse . . . . .                       | » 232,100    |

Totale . . L. 2,390,375

Le spese che dal 1877 hanno offerto sempre una costante diminuzione, presentano una differenza in meno di L. 1,036,325 confrontando la spesa dell'esercizio 1888-89 con quella dell'anno 1877.

Se si proporziona la spesa del personale con tutte le altre insieme, si ha che la prima rappresenta il 53 %.

#### IV. — Carceri militari di tutto il Regno.

In complemento di questo rapido riassunto, si aggiungono alcuni cenni sulle carceri militari del Regno, più 7 esistenti nelle colonie. Quelle della Gran Bretagna contenevano 1,712 celle; la media giornaliera della popolazione di Stabilimenti si desume dal presente quadro:

| A n n i        | Carceri                |                  |
|----------------|------------------------|------------------|
|                | della<br>Gran Bretagna | delle<br>Colonie |
| 1884 . . . . . | 1150                   | 328              |
| 1885 . . . . . | 1207                   | 332              |
| 1886 . . . . . | 1184                   | 321              |
| 1887 . . . . . | 865                    | 228              |
| 1888 . . . . . | 807                    | 226              |

La diminuzione negli ultimi due anni è dovuta alle grazie concessione del giubileo di S. M. la Regina.

Per avere il totale dei soldati condannati, bisogna aggiungerci subiscono la pena nelle « *local and convict Prisons* », e così si è al 31 dicembre 1888 i militari condannati salivano alla cifra di 1,5

I detenuti militari sono utilizzati per lavori pertinenti al Ministero della Guerra fino dal 1877; sono specialmente adoperati nella costruzione di cinghie e di strapunti; inoltre gli appaltatori hanno versato per manifatturati fabbricati dai medesimi, per la mondatura del cotone, per del lino ecc. la somma di L. 13,900.

Su 7,761 individui, che hanno dimorato nelle carceri militari 1,855 solamente furono puniti.

\* \*\*

#### Gravi avvenimenti nelle Carceri inglesi.

Mentre è di prammatica per parte degli'inglesi e degli'americani contro il sistema russo per le crudeltà che si commettono sui detenuti è necessario che se simili fatti avvengono da noi, siano segnalati, e ponga riparo.

Un recente fatto orribile non deve passare sotto silenzio. In uno dei



avere udito e visto cose terribili in quella notte. Essi asseriscono che Gatcliffe giaceva legato mani e piedi con asciugamani e fazzoletti al suo letto di ferro, che udirono suono di colpi per tutta la notte fino al mattino ad intervalli di cinque, dieci o quindici minuti. Avevano pure udito Gatcliffe gridare « assassino, assassino! Ti mi uccidi » egli esclamava ancora che i suoi denti artificiali erano stati spezzati. Un'altra voce si udiva gridare « ti voglio rompere la testa! Ti voglio spezzare le costole! Prendi questo...! Ti voglio vedere morto! » Una volta il povero Gatcliffe chiedeva un poco d'acqua, e la voce ripeteva « no, nemmeno una goccia! » Uno dei detenuti depose che avrebbe voluto gridare « assassino! » ma la paura di ricevere anch'esso dei colpi lo trattene. « Alla mattina si vedeva una grande quantità di schiuma bianca uscire dalla bocca di Gatcliffe; che era divenuto più tranquillo. » Era il silenzio della morte per quello sciagurato.

Vi fu processo per omicidio contro un guardiano (*officer*) che terminò con assoluzione, essendosi stabilito che le deposizioni dei prigionieri non meritavano fede.

\*

Sono di recente risultati una quantità di difetti nelle Carceri inglesi, sui quali per mezzo dell'Associazione Howard fu chiamata l'attenzione del Parlamento e della stampa. Ma è d'uopo agglungere che non pochi altri sono stati seguito messi in tacere.

Tra questi i più notori, sono i seguenti:

In un grande Carcere centrale, due dei principali funzionari, sono stati durante l'anno, condannati dalle Assise, per gravi colpe, e mandati uno ai lavori forzati (*penal servitude*) e l'altro al carcere.

In altro Carcere centrale (*Derby*) due detenuti furono posti in una cella per un mese di una settimana, con un altro detenuto pazzo imputato di omicidio. Per mezzo dell'Associazione Howard, Sir Richard Temple, ne interrogò il Segretario dell'Interno alla Camera dei Comuni, il 15 aprile 1890. La risposta non fu soddisfacente, ed ebbe per effetto di mandare un Ispettore a verificare. Tali inchieste private, fatte da funzionari della stessa amministrazione a cui si fanno degli addebiti, non producono nessun vantaggio. Le inchieste fatte avendo un carattere privato, le relazioni e i risultati delle medesime non sono generalmente conosciuti.

In questo caso speciale, il fatto fu portato alle Assise di Derby e il presidente Wiggins, interrogò un detenuto chiamato come testimonia se era vero il fatto di essere stato posto in una cella a guardia di un altro detenuto folle; esso rispose affermativamente. Il presidente quindi osservò che si meravigliava molto che un tale stato di cose si potesse tollerare. In una precedente relazione dell'Associazione Howard, fu segnalato questo fatto anormale che si ripete in pratica da circa due anni.

Gli *Atti* che prescrivono l'isolamento dei detenuti non sono in parecchi applicati e quindi ne seguono tristi fatti, come nel Carcere di Malda sciaguratamente non è l'unico esempio.

Nel Carcere di Amley (Leeds) nel giugno 1890, un guardiano fu mente assalito da un componente una squadra di detenuti che lavoravano

Al Carcere di Bodmin, lo stesso mese, pure a causa di un'associazione di detenuti e col loro mutuo aiuto, uno di essi evase ed un altro fu colpevole tentava di darsi alla fuga. A Liverpool, un giornale locale narra la condizione di un fuggitivo, che mentre espiava per una colpa lo stesso mese di detenzione nel carcere di Kirkdale, fu accecato per disgrazia il suo rilascio, il medico di un ospedale gli disse, che se, durante la detenzione avesse avuto pronte cure, poteva recuperare la vista, ma che ora il detenuto era disperato.

Nella Casa penale di Portsmouth, due condannati morirono (uno dopo l'altro) in maggio e giugno 1890. Le circostanze che accompagnarono la morte di uno di questi fecero sorgere seri dubbi che fosse stata causata da un'infezione cui venne sottoposto. Fu ordinata un'inchiesta, che fu eseguita da un Direttore di carcere mandato dal Ministero dell'Interno, a « porte chiuse ». Naturalmente di questo fatto non si è saputo più nulla. Ciò non è b

carcere di Londonderry, in ispecie, su analoga questione mossa al Parlamento nel luglio 1890, l'on. A. J. Balfour ammise che il carcere era indubbiamente vecchio e difettoso, ma aggiunse che tutto ciò che si richiede attualmente è che il numero dei detenuti nel carcere di Derry sia proporzionato alla necessità di usare piccole celle.

Si guardava l'argomento sotto un punto di vista soddisfacente.

*Howard Association Report* (ottobre 1890).

\*.\*.\*

### Giovanetti detenuti.

Il seguente prospetto è stato compilato dall'on. Segretario della Società di riforma dei carcerati di Staffordshire, desunto dai documenti ufficiali, comunicatami dal Governatore.

#### *Carcere di Stafford.*

| Esercizio<br>termina | Fanciulli          |                                    | Totale | Passati<br>ai<br>Riformatori | Rimasti |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|--------|------------------------------|---------|
|                      | sotto<br>i 12 anni | sopra i 12<br>e sotto<br>i 16 anni |        |                              |         |
| marzo 1879 . . .     | 38                 | 274                                | 312    | 55                           | 257     |
| 1880 . . .           | 36                 | 174                                | 210    | 46                           | 164     |
| 1881 . . .           | 21                 | 210                                | 231    | 44                           | 187     |
| 1882 . . .           | 16                 | 179                                | 195    | 38                           | 157     |
| 1883 . . .           | 21                 | 185                                | 206    | 53                           | 153     |
| 1884 . . .           | 11                 | 179                                | 190    | 53                           | 137     |
| 1885 . . .           | 8                  | 126                                | 134    | 31                           | 103     |
| 1886 . . .           | 9                  | 152                                | 161    | 50                           | 111     |
| 1887 . . .           | 18                 | 160                                | 178    | 56                           | 122     |
| 1888 . . .           | 7                  | 138                                | 145    | 51                           | 94      |
| 1889 . . .           | 6                  | 141                                | 147    | 60                           | 87      |
| 1890 . . .           | 10                 | 111                                | 121    | 50                           | 71      |
|                      | 201                | 2032                               | 2233   | 587                          | 1646    |

È un fatto assodato che vi sono pochissimi delinquenti abituali che sono stati detenuti nella loro puerizia.

*The Reformatory and Refuge Journal* (luglio-ottobre 1890).

### Legge sui minorenni abbandonati nella Tasmania

In vista della discussione che ora si agita dinanzi al Parlamento so per le scuole industriali e di riforma (*Reformatory and Industrial Schools*) interessa di conoscere le più recenti legislazioni riguardo ai fanciulli nati adottate nelle nostre Colonie.

Il Soprintendente dell'Ufficio per l'educazione dei minorenni in ci riferisce che quivi la legge riguardante i piccoli delinquenti s'avretto sentiero, ma non è così progredita come in Vittoria e altrove. pei fanciulli abbandonati e colpevoli, reca:

1.º Ogni qual volta un colpevole è condannato ad essere ricolto in una scuola di educazione correzionale in forza di analoga legge, i Direttori di queste scuole ne divengono i naturali custodi, esclusi rispettivamente la madre ed ogni altro tutore, fino a che il ricoverato non abbia una certa età, non eccedente venti anni, giusta quanto stabilirà l'amministrativo, a meno che lo stesso Consiglio non creda poi di liberarlo presto; il Direttore avrà come guardiano, unico e solo il diritto alla custodia del piccolo colpevole, e ne curerà la educazione in conformità della legge sulle scuole di disciplina.

2.º Alorquando un ricoverato evade dalla Scuola di disciplina ricoverato, il tempo durante il quale egli resta illegalmente libero non è

## GLI ASSASSINI DEL GOUFFÉ

Alcuni mesi or sono, quando s'istruiva a Parigi il processo contro Eyraud e Gabriella Bompard per l'assassinio dell'usciera Gouffé, riproccammo buona parte di un brillante articolo pubblicato nel *Figaro* a Enrico Fouquier (1).

Ora che il processo è finito con la condanna alla morte dell'Eyraud di 20 anni di lavori forzati alla Bompard, pullulano altri scritti, specialmente ispirati dai tentativi di difesa di quei delinquenti, e dall'atteggiamento della scuola di Nancy.

Ne abbiamo letti due; uno dei quali sul *Caffaro* di Genova, dovuto alla dotta e brillante penna del prof. Marselli, noto poi suoi sapienti studi sull'ipnotismo; l'altro assai arguto del *Fanfulla*.

Il professore dell'Università genovese, dopo aver combattuto coloro che credono alla possibilità di spingere al delitto mediante l'ipnotismo, giudica così la Gabriella, che è il suo soggetto:

Gabriella Bompard è ora dell'età di 21 o 22 anni. Essa è ben costituita: non ha anomalie antropologiche, salvo una certa larghezza della mandibola: il suo profilo è fino, bella la dentatura, ben fatte le orecchie, la fisionomia intelligente, gli occhi di colore grigio-bluastro e molto espressivi, la testa di forma regolare; i capelli (che ha tinti in biondo, come usano le sue pari) sono di color castagno-scuro. È molto piccola, misurando appena m. 1.16; ha stretto bacino, e sono poco evidenti certe particolarità del suo sesso, per cui potè alla fuga in America vestirsi da uomo e passare per un giovinetto di 15 anni.

Vi è, a quanto pare, nella sua famiglia qualche traccia di ereditarietà. Però solo uno zio materno dicesi sia stato pazzo. La madre morì a 35 anni di pneumonite acuta quando la Gabriella era bambina; il padre è vivente, sano e intelligente, ma scostumato.

Gabriella ebbe nell'infanzia delle *convulsioni*, e fu sempre di carattere indolente e perverso. Viziosa e mendace, fin da fanciulla, *precocissima* nello sviluppo fisico (pare a soli 8 anni!), priva delle cure materne e perciò lasciata a se stessa, i suoi istinti, obbligata anzi dal padre a convivere con una di lui ganza, mostrò di buon'ora le *più tristi disposizioni*. Fu messa in parecchi collegi e conventi, ma in nessuno fu tenuta mai a lungo: dovunque la rimandavano al padre, non solo perchè con la sua condotta e il suo linguaggio incredibile licenzioso metteva in subbuglio tutta la comunità, ma anche perchè priva di frequent, per quanto brevi, *accessi nervosi*. Al pessimo esempio

1) V. pagine 145, 246 e 247 dell'annata corrente.

datole da certe monache essa attribuisce il profondo perversimento senso morale e *certi* suoi istinti; ma la affermazione, del resto non facile, è qui da accogliersi con riserva, giacchè su questo punto le sono tremende calunniatrici.

Uscita a 18 anni dal Buon-Pastore di Arras, essa cominciò subito a una estrema vanità, divenne d'una civetteria provocante verso tutta la mascolina di Lilla; ed entrò ben presto nella via che doveva percor- al termine. Ebbe intrighi amorosi favoriti dalla governante, e si las- tizzare imprudentemente dal primo venuto, che si capisco, divenne il su- e finì col convincerla di fuggire a Parigi.

Durante il breve periodo passato nella casa paterna, un medico, famiglia, il dottor Sacreste, la ipnotizzò dietro invito del padre, che sp- questo mezzo di suggestionare la ragazza per una condotta più mor- decente.

La ipnotizzazione riuscì facilissima, ma non proficua; giacchè, s- dottore, la Gabriella era bensì *nevropatica*, ma non aveva trovato nell- i consigli e gli esempi atti ad esercitare sul di lei animo una benefica- Lo stesso Bompard considerava sua figlia come un *cerveau détra-* codesto disequilibrio non s'è mai rivelato nella sua intelligenza: essa- stata una fina e sagace ragionatrice, purchè non si trattasse del « s- mento delle sue passioni ». come dice suo padre.

far parlare di sè, di mettersi, come si ol dirsi, sulla scena. Vi è in lei un'as-  
za completa del senso morale. Gli avvenimenti terribili, cui ha preso parte,  
e esercitarono sul di lei animo altra impressione che di scene drammatiche,  
e parla e ne discute con calore, quasi con entusiasmo, cedendo alla stolta  
iagloria di poter dire come la cosa è successa.

Indifferente alla sua condizione odierna, Gabriella prova piacere a narrare  
episodii del delitto; ma, come sempre avviene delle isteriche, inventa par-  
lari, immagina i racconti più inverosimili, e si compiace d'ingannare per  
altro volte di seguito il magistrato che la interroga. Parlando coi periti della  
amosa valigia » (così ella la chiama burlescamente), aggiunge ridendo :  
ion potera immaginare che ci sarebbe entrato un ucciere! ».

Non ha rimorsi, perchè, dice, « io non ci penso mai, e mi occupo (in carcere)  
orno ad un lavoro che mi costa molta fatica! ». In fin dei conti, io non ne  
colpa: non sono io che l'ho ucciso, chè se lo avessi ucciso io, da lungo  
po non vi sarei più ». Ma tale minaccia di suicidio non l'ha neppur simulata.  
Dopo il delitto rimase tutta la notte nella camera « più morta di Gouffé », e  
ando al mattino Eyraud le ingiunse di seguirlo, essa gli tenne dietro senza  
istenza. Perchè quell'uomo, secondo le sue parole, esercitava su di lei un'in-  
enza misteriosa: le faceva paura e disgusto a un tempo, ma « era obbligata  
cedere » malgrado la avesse battuta più volte, anche sulla pubblica via.

« L'ho seguito », soggiunge, « come un cane segue il suo padrone: mi sa-  
i fatta uccidere per lui, ed ora, quando ci penso, ne fremo ».

Tutti hanno letto sui giornali quale sia il contegno della Gabriella durante  
struttoria, e come si contenga nel processo che si dibatte alle Assise della  
nna, dove essa fa ostentazione di mendacità continua, di vanità, di indifferenza  
orale, di leggerezza, e dove di quando in quando cade in accessi convulsivi.  
Ma è dessa una delinquente volgare, cioè responsabile moralmente, come  
uno scritto e come sostengono, contraddicendo sè stessi, i dottori Brouardel,  
Met e Ballet? oppure è una malata, una isterica, che ha agito sotto l'in-  
enza ipnotica, come pretendono i difensori, e come lungamente ha soste-  
to l'avv. prof. Légeois, rappresentante della scuola ipnotica di Nancy? o è  
ece una criminaloide, come ha scritto recentemente il Lombroso?

La differenza di questi giudizi mostra quanto il problema della psiche umana  
complicato. Per me, escludendo la suggestione ipnotica che è contraddetta  
tutti i fatti venuti finora in luce, reputo che la Gabriella Bompard sia una  
responsabile o per lo meno una semi-responsabile.

Prof. ENRICO MORSELLI.

Ed ecco quel che si legge nel *Giorno per giorno* del *Fanfulla* del  
-25 dicembre:

grande rumore nel mondo scientifico per le dispute della scuola di medicina  
Nancy e di quella di Parigi a proposito della famosa Gabriella Bompard.

È noto che la scuola di Nancy proclama la irresponsabilità assoluta dei delinquenti, secondo la dottrina ipnotica, i quali hanno compiuto un delitto sotto la suggestione di una volontà dominatrice.

La scuola di Parigi nega che la suggestione possa trascinare fino a un delitto; nega in ogni modo che la Bompard agisse come una ipnotizzata.

Il professore Lombroso ha dichiarato sulla fede delle fotografie, che Gabriella è perfettamente responsabile, perchè non aveva bisogno di suggestione; la fotografia ha tutti i caratteri della delinquenza nativa. Se non altro psichiatra sarebbe lei che ha suggestionato Eyraud.

In mezzo a tutto questo, nessuno si preoccupa di sapere come si comportano le società, che i birbaccioni della specie di Eyraud e della Bompard, suggeriti o no, vorrebbero impunemente strangolare su un seggiolone.

Cornély nel *Gaulois* ammette tutte le irresponsabilità che i professori di Nancy domandano, concede che i delinquenti suggestionati non siano responsabili, ma risponde con l'eterno argomento del cane idrofobo.

Anche il cane arrabbiato è un ammalato irresponsabile, ma la gente ammazzata esercita un diritto di legittima difesa.

A sostegno della sua tesi, vecchia, ma sempre giusta, Cornély fa un'altra proposta originale.

Legate, egli dice, una isterica, ipnotizzata, su un seggiolone; datele un revolver carico; legate su un altro seggiolone, in faccia al primo, a



## LA GHIGLIOTINA IN OLANDA NEL 1658

Togliamo da uno scritto del sig. Giorgio De Dubor, pubblicato nella *Nouvelle Revue* (1), alcuni cenni dai quali appare che il dottore Guillotin non sarebbe stato l'inventore della macchina alla quale ha dato il suo nome, mentre quest'istrumento, poscia riprodotto e perfezionato dal dottor Louis, sarebbe stato conosciuto in Olanda almeno due secoli prima.

Le due leggende che indicano il dottor Guillotin quale inventore della fatale macchina, e ad un tempo una fra le vittime della stessa, non sono punto vere.

Il dottor Guillotin fu soltanto il promotore della proposta di legge, che si prefiggeva a scopo di rendere meno crudele e più pronto l'estremo supplizio.

Anticamente soltanto i nobili aveano mozzo il capo, alla borghesia ed ai contadini era riservato il capestro. Quest'ultima pena era infamante, e l'infamia si estendeva all'intera famiglia del condannato. Il dottor Guillotin volle togliere alla famiglia innocente delle colpe di uno fra' suoi membri la macchia che alla medesima era estesa, e ad un tempo liberare il condannato dal lungo orrore, accompagnato non di rado dalla tortura, che precedeva il momento della espiazione suprema. Egli propose allora d'introdurre nel nuovo codice il principio della decapitazione per mezzo di un meccanismo, sempre più sicuro e preciso della mano dell'uomo. Fu in sostegno del suo progetto di legge che l'eccellente dottore fece risuonare alla tribuna le parole leggendarie: « colla mia macchina io vi faccio saltar la testa in un batter d'occhio, e senza che voi soffriate il menomo dolore ».

Malgrado la serietà dell'argomento, un immenso scoppio di risa echeggiò nell'assemblea nazionale, ma il principio difeso dal dottor Guillotin non fu per questo meno adottato, ed il codice promulgato il 25 settembre 1791 decretava: « La pena di morte consisterà nella semplice privazione della vita, senza che possa alcuna tortura eserciarsi sui condannati. — Ogni condannato avrà mozzo il capo ».

Un potente ed inatteso aiuto il dottor Guillotin aveva trovato in una persona in sommo grado interessata nella questione, cioè nell'esecutore di giustizia Sanson che aveva indirizzato all'assemblea nazionale una istanza poco notevole certamente pel suo stile, ma molto interessante sotto parecchi punti di vista, e nella quale, dopo aver enumerati gli inconvenienti ed i pericoli cui dava luogo il sistema della decapitazione coi mezzi fino allora in uso, concludeva: « Per queste vedute umanitarie, ho l'onore di accennarvi gli accidenti cui può dare occasione il sistema della decapitazione colla spada. Sarebbe, credo, troppo tardi il porvi riparo quando fossero conosciuti soltanto per l'esperienza. È quindi indispensabile, per soddisfare alle vedute umanitarie cui l'assemblea nazionale si è proposta, che si trovi un mezzo il quale

(1) La *Nouvelle Revue*. Livraison du 1<sup>er</sup> décembre 1890 - Paris, Boulevard Montmartre 12.

possa rendere immobile il condannato, in guisa che l'esecuzione non divenir dubbia, evitando le lungaggini, e facendola sicura. In tal modo risponderà alle intenzioni del legislatore, e si avrà una garanzia ed una fervescenza del pubblico ».

Per attuare queste nuove disposizioni del codice, occorreva creare una macchina speciale, e ne fu richiesto il dottor Louis, segretario perpetuo dell'Accademia di chirurgia, attribuendogli così una scienza inversa alla sua professione. Egli accettò il mandato, ed il 7 marzo 1792 indirizzò al Comitato di salute pubblica una memoria nella quale indicava i principi da seguirsi nella costruzione di questa macchina. Su queste tracce un meccanico tedesco Schmid, costruì l'istrumento di supplizio che, dopo qualche modificazione nei suoi particolari, fu adottato e posto in uso per la prima volta il 10 marzo 1792, sopra un certo Pelletier, ladro di professione ed assassino volentieri, da più di tre mesi attendeva la sua sorte. L'istrumento era per allora già sperimentato su cadaveri, ed anche sopra animali, ed aveva per questo corrisposto al suo scopo. Pelletier subì il supplizio davanti una folla accorsa da tutti i punti, per vedere in azione la nuova macchina. All'oggi, questi spettacoli sanguinosi attiravano la moltitudine.

Da questi fatti appare quindi che il dottor Louis fu il vero padre della ghigliottina, ed è precisamente per ciò che, durante parecchie settimane nel 1792, la si chiamò la *Louison* o la *Louisette*; ma questa denominazione

una novella prova, che in certi paesi erano già in uso istromenti di decapitazione. Parecchi eruditi trovarono le fonti da cui il dottor Louis attinse i principi della sua macchina; ma in nessun luogo si fece sinora menzione di un'incisione che rappresenta un istromento parente ben prossimo della ghigliottina del 1792. Questa incisione, ed i fatti che vi si riferiscono, dovettero essere noti al dottor Louis, oriundo di Metz, uomo di grande scienza, e, senza fallo, in relazione coi medici e chirurghi dell'Olanda.

Nelle opere di un olandese, il poeta Giacobbe Ca's, trovasi in fatti l'incisione predetta. Questo scrittore, molto stimato nei Paesi Bassi, lasciò parecchie opere poetiche, fra le quali favole o piuttosto racconti morali; queste opere, raccolte in un grosso volume in foglio pubblicato nel 1658 da I. J. Schipper ad Amsterdam, contengono un gran numero di incisioni in legno, alcune assai pregevoli.

La Biblioteca nazionale possiede un esemplare di questa edizione.

La parte dell'opera in cui si trova tale incisione porta un titolo assai curioso di cui ecco la traduzione:

« La bara dei viventi ossia emblemi della Bibbia che dimostrano la brevità, la vanità e l'incertezza della vita umana ».

L'incisione misura 14 centimetri in larghezza, ed 11 in altezza; essa rappresenta un condannato che ha la testa passata nella larga apertura dell'istromento, in ginocchio, ed il corpo piegato in due. Una grossa ascia, che deve scivolare nelle scanalature, è rattenuta nella parte superiore dell'istromento da un filo sottile. La scena si passa nel momento in cui la mano del carnefice sta per troncare il filo, sull'ordine di un capo che alza un bastone per dare il segno dell'esecuzione. La folla che si agita d'intorno per vedere da vicino lo spettacolo sanguinoso, è trattenuta da soldati. Le fisionomie sono assai espressive ed uno degli spettatori in particolar modo alza la testa con un'espressione di spavento ben naturale, vedendo la mano che sta per troncare il filo della mannaia sospesa sul capo del condannato.

L'incisione è accompagnato dal commento seguente:

« Havvi un certo istromento inventato nei tempi antichi, che già inviò sotterra molta gente. È un'ascia d'acciaio sospesa ad un filo, la quale può alzarsi od abbassarsi in una scanalatura. Quando un uomo fu condannato a morte, si legge a pubblico la sua sentenza; gli si coprono gli occhi con un pannolino, gli si scopre il collo e lo si mette sopra un ceppo; ed allorchè il filo sottile è tagliato, la pesante mannaia scende rapidamente abbasso, colpisce il collo e lo attraversa gemendo; immediatamente l'anima s'involò. Chi vede questo spettacolo, preso da terrore, sente un gelo nell'animo, mentre il suo viso si ricopre di un pallore mortale, specialmente nell'istante in cui il carnefice tocca il filo e, con un piccolo colpo di temperino, fa scivolare il ferro ».

Il poeta olandese cita questo istromento quale già antico; il testo dice for-

malmente che esso «fu inventato nei tempi antichi, che già trovò molta gente». Quindi nell'epoca in cui viveva Giacobbe Cats, questa ghigliottina era da lungo tempo conosciuta e serviva già d'istrumento all'estremo supplizio.

---

## BIBLIOGRAFIA

---

Giovanni Passanante pazzo e gli errori giudiziarii in  
di alienazioni mentali; — Le degenerazioni oriminali  
due opuscoli che il Dottor Pasquale Penta, ha testè pubblicato per le  
opuscoli brevi di mole, ma importanti pel contributo di osservazioni e  
rienze da lui portato agli argomenti di cui tratta.

La serenità con cui il Penta discute le quistioni anche più controverse  
che deriva da sincerità di convinzioni e da serietà di intenti, è un  
rito non piccolo se si considera quanto offenda lo interesse della  
passione della scuola, il sospetto che chi combatte in un campo  
porti nella lotta i risentimenti di parte (anche la scienza ha i suoi  
intransigentf) più che la serena luce della mente spassionata e lo arden

Nel riportare queste conclusioni, le quali sembrano oramai non più oppugnabili, il Penta mette in disamina le cause per cui i magistrati si rendono quasi sempre complici del pregiudizio popolare che vuole in ogni caso la condanna del reo, quali che ne siano le condizioni di mente; prevenuti come sono contro ogni parere alienistico, spesso anche per causa della ignoranza o della debolezza di quei periti alienisti che non hanno « il coraggio di resistere ai soggiigni, alla corrente vorticosa e cieca del pubblico » e cedono allo « schiamazzare inverecondo della piazza, che si pasce sempre di scandali e non di scienza, che ama le improvvisate e non le dotte analisi ».

Nei delitti di sangue, nei reati che offendono profondamente il senso di pietà, la vendetta sociale è il sentimento che commuove giurati, magistrati e popolo. « Allora tutto il popolo grida, schiamazza, vuole la condanna, non altrimenti che le donne australiane si mettono a cantare delle canzoni di vedetta intorno ai loro uomini per eccitarli al sangue, quando si credono offese da altri; ed allora quindi ogni voce di alienista viene coperta di urli, di insulti anche, e non è più ascoltata. ». Queste affermazioni, parmi, non han bisogno di maggiori conferme; mentre non si legge relazione alcuna di un qualche grave delitto in cui non sia detto che il delinquente fu a stento salvato dall'opera della pubblica forza dal furore del popolo che voleva farne giustizia sommaria, giustizia che poi viene invece calcolatamente somministrata dalle Corti d'Assise.

Altra ragione per cui e giurati e magistrati e popolo non prestano fede alle conclusioni degli alienisti sta in questo, che tutti credono ancora che un individuo per ritenersi pazzo debba essere *furioso, sragionante, demente*, ed ecco perchè le diagnosi di epilessia larvata..., di follia morale, di frenosi istentiva non sono accettate nelle Corti d'Assise ». E condannano; « eppure però, come nei medici, anche nei giudici, il tavolo anatomico alcune volte viene, istintivo vendicatore dell'offesa alla sventura, a dimostrare l'errore giudiziario ». Intanto i parecchi dati statistici raccolti da vari autori e riportati dal Penta in folli in diverse carceri di Europa, danno proporzioni che in confronto di quelle riscontrate nella società onesta sono invero allarmanti: in questa vi sono pazzi in ragione dell'uno al cinque al massimo per mille; nelle prigioni 10 fino all' 81 per mille!

Ma dovranno questi folli, perchè tali e quindi irresponsabili, essere rilasciati liberi? No — *La prigione è un'ingiustizia, la libertà un pericolo*. Allora? Non resta che il manicomio, il manicomio criminale, non potendosi per ragioni di equità, di convenienza e anche di interesse sociale, assemblare i delinquenti folli con quegli altri disgraziati i quali, privi di senso morale non per organica necessità ma per disgraziate contingenze temporanee, possono anche rigredire da atti che rechino nocimento ad altri; ciò che non si avvera mai nel folle morale, la cui impulsività lo sospinge fatalmente al delitto.

Intanto, giova notarlo, le teorie propugnate dalla scuola scientifica Penta appartiene, si fanno, benchè lentamente, strada, e un fatto va ultimamente nel mondo giuridico ha dato ad esse ufficialmente ragione: grave scandalo di molte rigide coscienze, ma con soddisfazione del buon senso che non è di tutti. L'ordinanza della Corte di Assise di Napoli con Emilio Caporali, riconosciuto pericoloso alla società, viene consegnata all'autorità politica *per gli opportuni provvedimenti*, può considerarsi una completa vittoria della psichiatria; come l'invio del Passanante al Manicomio dell'Ambrogiana è, benchè tarda, una indiretta ma non meno significativa conferma delle conquiste che la scienza positiva va compiendo sui vetusti edizii e sugli scrupoli dei metafisici.

Alla scienza della follia si collega oggi trionfando la scienza del crimine *crimen morbus*, inteso come fenomeno patologico nella vita sociale e nella vita individuale, e non come formula astratta di offesa al diritto e alla morale. Riconosciuto il fatto che i delinquenti sono forniti di numerose e gravi anomalie organiche, Penta con intelligente ed assidua cura ha compiute molte serie ricerche sui criminali per portare, com'egli dice, anche la sua pietra alla costruzione di un edificio; ed alcune delle sue osservazioni egli ha esposte nella relazione da lui letta al Congresso psichiatrico di Novara il 10 settembre 1904, e che forma oggetto del secondo suoopuscolo.

lto, con prove sperimentali, riportando le varie anomalie che 18 autopsie  
delinquenti gli dettero campo di riscontrare nel cervello, nel fegato, nel  
mi, nei polmoni, spesso più di una nello stesso individuo, come il prof.  
Frigilio e il dott. Motti le avevano anche rinvenute eseguendo le sezioni  
microscopiche dei pazzi morti nel manicomio di Aversa. Sicchè a ragione il  
Penta può dire come dice: « Quando ci si porti avanti l'esempio di qualche  
linquente, come di qualche pazzo, sfornito di anomalie, noi abbiamo il di-  
tito di rispondere: l'autopsia non è stata fatta ancora ».

Certo molte prove restano ancora da tentare e da vincere prima di stabilire  
reggi immutabili e certe; vari quesiti della difficilissima questione restano an-  
cora insoluti; ma la questione è stata accettata, accalora, trascina le menti più  
attente. Essa non è fondata su teorie astratte; essa, nella ricerca del vero non  
già la via facile sì ma tortuosa e senza uscita del sillogismo, o non biso-  
gna spostarla dalla sua vera strada. Sarebbe desiderabile quindi che di studii  
come questi intrapresi dal Penta se ne compissero molti. Polemiche più o meno  
rimoniose se ne fanno parecchie, e battaglie infruttuose d'inchiestro se ne  
combattono tutto di per antagonismi di scuola e gelosie spesso puerili. Ma al  
faticoso e faticoso lavoro di ricerche e di prove non tutti hanno lena o volontà  
di sobbarcarsi, e pure la scienza positiva non chiede altro che fatti, fatti e fatti.

Aveva solo per iscopo di dare un breve cenno degli opuscoli del dott. Pen-  
ta senza entrare in lunghe disamine che non sono d'altronde di mia compe-  
tenza; e mi piace chiudere questo articolo con un aneddoto che il Penta ri-  
coglie nel suo primo scritto.

« Luigi XIV, si racconta, passeggiando un giorno, incontrò un giovinetto  
che andava a subire l'estremo supplizio. Dimandato chi quegli si fosse, gli fu  
risposto che era un omicida, recidivo dello stesso delitto la ventesima volta.... E  
esso lo mandano a morte? — « Sì, o Sire; il Ministro di V. M. gli ha fatto  
grazia 19 altre volte. » — « Allora, soggiunse il Re, questo giovine è respon-  
sabile di un omicidio solo, del primo: degli altri dovrebbe essere chiamato a  
ponderare il mio ministro ».

In un Re di buon senso come Luigi XIV un tale detto non sarebbe inve-  
nibile; vi si scorgerebbe l'uomo di Stato ed il filosofo, non il tiranno. Io  
credo che fosse autentico perchè servisse anch'esso di incoraggiamento ai  
deboli o agli irresoluti nell'accettare, spesso più per avversione al nuovo che  
per saldo convincimento del contrario, gli ultimi portati della scuola sperimentale  
nel campo delle scienze antropologico-criminali.

T. COLACINO

## VARIETÀ

**I primi risultati della liberazione condizionale in Francia.** — Il *Officiel* del 15 giugno u. s. pubblicava una relazione documentata del dell'Interno al Presidente della Repubblica sull'applicazione della legge 1885 per ciò che concerne la liberazione condizionale.

Già nel 1888 (*Officiel* del 20 giugno) fu pubblicato analogo resoconto primo periodo di prova d'applicazione della legge; applicazione che entrata nella sua fase definitiva soltanto il febbraio dello stesso anno.

Il 27 di quel mese cominciò a funzionare al Ministero dell'Interno un Comitato consultivo della liberazione condizionale, composto di funzionari appartenenti all'Amministrazione delle carceri, alla Direzione di p. s. e al Ministero della giustizia (Direzione degli affari penali e delle grazie). Questo Comitato che ha l'incarico di esaminare gli atti e di emettere le sue conclusioni all'insieme degli elementi raccolti nei singoli casi, ha prodotto l'effetto tanto di semplificare la procedura per il corso delle pratiche, quanto ancora di dare un maggior impulso alle liberazioni condizionali, che, in conseguenza sono venute ad aumentare di numero.

La relazione è stata compilata sulle tracce del lavoro del Comitato e potuto fornire dettagliati documenti giustificativi.



fosse in armonia col pensiero del legislatore. L'esito ha corrisposto all'attiva, tanto vero che la relazione, rendendo debito omaggio allo zelo del personale di custodia, può recisamente affermare: « Le personnel est prêt à l'extention définitive du système de l'amendement et de la libération conditionnelle ».

Infatti, se da una parte lo zelo del personale può contribuire ad estendere l'applicazione della liberazione condizionale, dall'altra vi sono degli ostacoli che si oppongono. I detenuti che si portano bene preferiscono una riduzione di pena alla liberazione condizionale, ed in quel senso fanno le loro suppliche, chè, già s'intende, la libertà senza condizioni val meglio assai della libertà condizionale. Ora, la grazia e la riduzione della pena si comprendono in circoscrizioni speciali e per motivi speciali ai quali non corrisponderebbe la liberazione condizionale perchè insufficiente o inefficace; ma d'altronde il ricorso in grazia potrebbe anche eliminarsi tutte le volte che ragioni speciali non inducano a ritenere la liberazione condizionale insufficiente o inefficace. E dovrebbe essere realmente così ora che la prova riuscita dell'istituto non può a meno aver dissipato qualunque diffidenza, qualunque timore.

Un altro ostacolo poteva essere la diffidenza del pubblico e delle amministrazioni generali e locali incaricate di vegliare alla sua sicurezza. Ma, oltrechè la legge permette d'interdire ai liberati condizionalmente il soggiorno in determinate località, grazie alla prudenza e al senno con cui furono esaminate le domande e stabilite le condizioni della concessione, grazie al tatto e allo spirito di conciliazione che presiedarono a queste concessioni, nessun incidente si è potuto deplorare, i pregiudizi sono svaniti, nessuna resistenza si è più incontrata. Che più? Nel movimento stesso della criminalità si è risentito un vantaggio: tanto vero che, mentre nel 1880 i condannati a lunga pena diedero un quantitativo medio di 14268 maschi e 2890 femmine, e nel 1885 di 14515 maschi e 1982 delle altre, nel 1889 esso fu di 10990 maschi e 1453 femmine. Per i maschi lo stesso fenomeno non si verifica riguardo alle pene di lunga durata; ma diminuisce notevolmente il contingente delle femmine. È premesso, la relazione aggiunge sommarie spiegazioni delle tavole statistiche che vi sono annesse. Da esse si rileva che dal 23 febbraio 1888 al 1° gennaio 1890 furono avanzate 4078 domande o proposte di liberazione condizionale.

Sotto parere favorevole del Comitato, se ne ammisero 2338, se ne rigettarono 1203, e se ne aggiornarono 315. Inoltre la liberazione condizionale fu concessa d'urgenza a 79 individui (62 maschi e 17 femmine), senza il formale procedimento. Delle ammesse, 1706 concernevano condannati a lunga pena (oltre un anno di carcere), 1132 condannati a breve pena. Le ammissioni presentano il 69 per cento sulle domande o proposte: nel periodo anteriore, cioè dall'entrata in vigore della legge al 23 febbraio, rappresentano il

26 per cento. Le donne che fruiro di questo beneficio furono in numero 630. Quanto all'età, esso venne accordato a persone per la massima parte 25 ai 50 anni. È notevole che fra i coniugati che l'ottennero 1075 con prole, 192 erano senza prole: ciò che attesta dell'influsso benefico della grazia nel preservare dalle ricadute. Dei liberati recidivi se n'ebbero 6 pregiudicati, o meglio condannati per la prima volta 2217. Fra gli ammessi alla liberazione condizionale si notano anche 13 condannati alla relegazione ma quattro, fra i quali una donna, se ne resero immeritevoli, e la condanna fu revocata. Le revoche in tutto ascendono a 25, e sommate con quelle cessate anteriormente al periodo in esame, formano un totale di 27.

La relazione conclude: « Après la période initiale d'essai, après l'application décisive, le système de la libération conditionnelle doit être en pleine extension. En pratique, comme en principe, il y a des avantages qui peuvent la faire adopter dans un nombre considérable de cas que l'on a l'habitude précédemment à réserver pour les grâces. Textes et chiffres qui nous ont permis de constater les garanties fournies, les facilités offertes au pouvoir judiciaire pour utiliser l'institution nouvelle au bien de l'oeuvre pénitentiaire à préservation de la sécurité et de la moralité publiques, sans aucun dommage pour la répression pénale ».

(Dalla *Rivista penale*)

representavano il 79 % ; mentre le condanne per cause criminali ragguaglia-

il 77. % ; per i casi di pena capitale [le condanne rappresentavano il %], e quelli pei quali la condanna fu affettivamente praticata appena il 23 %]. di gli accusati di omicidio hanno più probabilità di sfuggire alla condanna quelli delle altre classi di delinquenti.

Per circa 15,000 omicidi conosciuti negli Stati Uniti di America nei sei anni 1880-89, soltanto 558 individui, o meno del 4 % furono legalmente appiccati, 5 furono illegalmente linciati.

Bisogna pure tener conto di un gran numero di suicidi, e probabilmente di molti omicidi non denunciati.

Nei quattro Stati ove la pena di morte è abolita, le condizioni morali, a giudizio della competente autorità, non sono meno soddisfacenti che altrove.

Linciamenti hanno luogo negli Stati che mantengono il patibolo.

La sventura delle più minute cautele, è un fatto conosciuto che anco con le più evidenti prove, talvolta si è condannato a morte un innocente. E

si può concludere per esempio, che Wiggins, appiccato a Londra nel 1873, Hayes e Stone, di Durham, nel 1873 e due o tre uomini impiccati a Leicester nel 1877, con vari altri giustiziati recentemente in paesi stranieri, lo furono per errore. Nel 1890 parecchie circostanze hanno rafforzato il timore

che un tale chiamato Blagg fosse stato impiccato per sbaglio invece di un altro individuo, a Chester nel 1855. La prova contro Blagg era indiziaria e consisteva

principalmente nella scoperta di una sua scarpa vicino al cadavere di un assassinato. Ora sembra che nella notte dell'assassinio un'altra persona avesse

rubato e portato quelle scarpe. Blagg fino all'ultimo aveva protestato della sua innocenza. Parecchi sono stati salvati, dopo la sentenza, essendo stata

la loro innocenza dimostrata, tale è il caso di Polizzioni, di Londra; di Tom, di Manchester, 1876; Alice Rhodes di Penge, 1877; W. Sadelle di

Manchester, 1881; Travis, di Cheshire, 1889 ed altri ancora.

Quest'anno scorso furono presentate numerose istanze per attenuare gli effetti della legge contro gli omicidi. Così furono raccolte 8000 firme su di una petizione

presentata al Segretario dell'Interno per ottenere il rilascio di un uomo di Lincolnshire che fu condannato nel 1863 per uccisione della moglie e della madre.

Questo era stato condannato a morte, ma fu deportato, ed ha sempre protestato della sua innocenza. Dopo 26 anni di detenzione egli ha ottenuto il perdono.

Quest'anno pure nel Punjab, sei uomini furono condannati per omicidio, poco tempo dopo, la supposta vittima fu ritrovata ancora viva. Nell'aprile,

1890, un uomo a New-York fu graziato dopo 16 anni di detenzione, per un omicidio consumato nella contea di Burke, perchè un altro individuo al letto

di morte confessò di essere stato lui l'uccisore. Uno degli individui appiccati

a Londra in quest'anno, su evidenti indizi, ha energicamente protestato fino all'ultimo la sua innocenza, e vi ha probabilità che la sua protesta sia giusta.

ficata. Uno spagnolo che era stato imprigionato fin dal 1867 (a sotto l'accusa di omicidio, è stato ultimamente riconosciuto innocente e liberato.

Tali fatti ed altri molti, uniti alle difficoltà connesse alla pazzia e spesso creano gravissimi imbarazzi all'esecuzione della legge, imbarazzi che crescono a dismisura quando trattasi di sentenze di morte. Durante l'anno, 135 petizioni con 7500 firme furono inviate al Ministero dell'Interno per ottenere la commutazione in una sentenza per omicidio e a Kentish Town (si allegava la pazzia). In altri casi recenti, vi furono numerose petizioni. Ma la legge deve essere di tale natura da refferire la sicurezza sociale, e reprimere in modo efficace l'omicidio.

*(Howard Association Report - ottobre)*

**Un gentiluomo russo condannato come capo brigante.** — (Scriveva il 2 dicembre al *Giornale di Sicilia*): « Si è svolto a Loutsk (Polonia) un curioso processo che ha causato una grande emozione in tutta la Russia e che si riferiva a un fatto inaudito, addirittura inverosimile alla fine del secolo XIX.

L'uomo che è comparso dinanzi ai giudici è una specie di Fra Diavolo russo, e le sue avventure sono straordinarie.

cerchio dei militari si strinse abilmente, poco a poco: i briganti erano tonteri.

Ma quando i soldati si avanzarono in buon ordine per metter la mano sui briganti, si accorsero che il capo era scomparso.

Si ricordarono allora di un vecchio mendicante, curvo dagli anni, che aveva attraversato le file dei soldati domandando l'elemosina all'uno o all'altro. Era Kroukowi.

Due anni passarono senza che si udisse parlare di lui; poi, di un tratto, ricomparve alla testa di una nuova banda formata in Gallizia (Austria). Le sue imprese ricominciarono, più audacemente.

Non occorre dire che Kroukowi non assassinava mai alcuno.

Avendo molti amici fra i poveri contadini, ai quali non faceva alcun male, si procurava anzi loro spesso del danaro. E la protezione di essi, rendeva più difficile la sua cattura.

Kroukowi era arditissimo e non temeva di andare a passeggiare apertamente per le vie di Loutsk o di Doubno.

Un giorno, i genjarmi furono avvertiti che il celebre malfattore doveva passare la notte in un albergo vicino al villaggio di Kevertz.

Non appena riuniscono subito le truppe, si mette in piedi di marcia tutta la forza disponibile, e si circonda l'albergo.

Le uscite di questo erano tutte guardate a vista.

Un tratto, un ufficiale russo in gran tenuta esce dall'albergo, chiama il comandante dei gendarmi, gli domanda notizie del capo di polizia, e lo prega di insegnare a quest'ultimo un biglietto da visita.

Il comandante dei gendarmi se ne va tranquillamente dopo aver risposto ai saluti che rendevano i soldati.

Il comandante dei gendarmi andò a portare il biglietto al capo di polizia, il quale vi lesse su queste parole scritte in francese:

*Kroukowi*

*capo brigante presenta i suoi omaggi al capo della polizia.*

Il disgraziato comandante di gendarmeria perdette il suo grado per essersi fatto corbellare in tal modo.

Intanto, l'audace brigante faceva dei prigionieri tra i ricchi proprietari contrada, e non rendeva loro la libertà se non dopo avere intascato un riscatto.

Una volta, due anni fa, sequestrò la principessa Deja, ricca di una fortuna considerevole. Egli domandò un riscatto di 6,000 rubli (circa 20,000 lire italiane).

I parenti della principessa tentarono di mettere in movimento soldati e gendarmi, ma fu inutile.

Intanto, Kroukowi aveva messo la principessa a una tale difeta, che

La disgraziata principessa, obbligata ad andar tutti gli anni a Carl  
combattere l'obesità, si trovò, in tre settimane, magra come uno  
allorchè i parenti si decisero a pagare la somma fissata.

Qualche mese dopo, Kroukowi s'impadronì di una ragazza di  
figlia di uno dei più alti funzionari della Russia.

Quando il denaro domandato fu inviato al brigante e la ragazza  
tuita ai genitori, questi si accorsero, con dolore, che essa era in  
opera del capo della banda.

Il padre propose allora a Kroukowi di sposare la giovinetta e  
curargli l'impunità s'egli si rimettesse sulla buona via; ma Kroukow  
energeticamente, e ciò perchè era follemente innamorato della figlia  
vèro contadino.

Ed è questo amore appunto che lo ha perduto.

Una notte la polizia ebbe notizia di un appuntamento tra il capo  
la sua bella.

Soldati, gendarmi e cosacchi furono mandati sul luogo, e dopo  
accanita, Kroukowi restò fra le mani dei soldati che lo legarono e  
rono in prigione.

Dalle Assise quest'uomo audacissimo è stato condannato ai lavori  
a vita.

Giunge dalla Guyana francese la notizia di una drammatica evasione di 150 forzati.

La Guyana francese confina, dal lato nord, colla Guyana olandese, dalla quale si trova separata nettamente da tutta la lunghezza del fiume Maroni.

Il penitenziario di Saint-Jean è posto appunto sul confine nord della Guyana francese; dimodochè i forzati che volessero evadere e trovarsi in pochi minuti su terra straniera, non hanno che da traversare il Maroni per metter piede su terra olandese. E questa traversata non è certamente tanto facile, ma effettuabile per chi è buon natatore.

E tra i forzati di Saint-Jean cominciò a farsi strada l'idea che se individualmente riusciva pressochè impossibile salvarsi nelle foreste, collettivamente la cosa non sarebbe più stata insormontabile; ed è così che, al momento opportuno, anticinquant'anni di quei disgraziati, giorni sono, hanno tentato la fuga e sono riusciti a lanciarsi tutti insieme attraverso la immensa barriera delle foreste vergini.

Ma qui è proprio il caso di dire che i 150 pesciolini, appena usciti dal fiume, sono saltati fuori dalla padella per cadere nelle braccia.

Quei 150 disgraziati si lanciarono nella macchia col coraggio di chi nulla spera nella vita, di chi tutto tenta per guadagnarsi la libertà.

Hanno sperato che — essendo in molti — sarebbero riusciti a vincere da qualche lato la infinita barriera d'alberi e cespugli inesplorati che si elevano lungo tutto il corso del fiume Maroni.

Fiduciosi nel numero sperarono di arrivare a mettersi in salvo in qualche villaggio olandese al di là della boscaglia, ma è stata una speranza vana.

A quanto narrano le ulteriori escursioni fatte fare per conto del commissariato del penitenziario, quei fuggiaschi sono tutti morti: chi di fame, chi di stanchezza, chi vittima delle intemperie o degli animali.

Trovarono qua e là dispersi fra gli alberi molti cadaveri; poi, più oltre, ne trovarono che alcuni resti di corpi umani, il che dimostra che una grande lotta per la vita, un terribile dramma di « struggle for-life, » si deve essere svolto fra gli orrori di quelle infinite selve non scrutate mai...

I più forti hanno ammazzati i più deboli e quelli devono essersi anche scesi delle carni di questi, riuscendo così a prolungare di qualche altra mezza giornata l'agonia terribile che li divorava, in capo alla quale non si dovevano innanzi altra uscita che lo spettro inesorabile della morte.

Questa terribile avventura, ha sollevato un'impressione d'orrore in tutte le colonie francesi del sud.

**I drammi della miseria.** — Scrivono da Neuchâtel, nel dì 27 al Giornale *Il Sole*:

*Parrà strano, anzi impossibile, che con tante istituzioni di beneficenza e di*

soccorso, coll'assistenza pei comuni obbligatoria degli indigenti e per legge cantonale in vigore da più di un anno, vi siamo ancora di che cercano nel suicidio, nella morte violenta, un refrigerio, un rifugio alle angosce dell'esistenza.

Ieri compariva dinanzi le assise di Neuchâtel una povera donna, Luigia Maria Grey, d'anni 40 circa, domiciliata nella popolosa e fertile Chaux-de-Fonds, ove non si ha esempio di un solo individuo abbando-  
morta per indigenza, accusata di provocazione e di complicità nel trucidio dei suoi due figliuolini Rosa, di anni 8, e Carlo Alberto, d'anziosità istigazione della madre di lei, vecchia e stanca di vivere. Ecco come fu il triste caso.

Quella che chiameremo Maria Luisa aveva sposato Marco Grey, figlio di un uomo onesto, laborioso, universalmente stimato. Da questo matrimonio nacquero due figli. Per quali cause la discordia entrasse in quella casa, non lo sappiamo. Quello che sappiamo si è che il marito cominciò ad uscir di casa, abbandonare il focolare domestico, indi partì dal paese senza più di che dell'esser suo, lasciando la moglie sola, senza mezzi, coi due figliuolini vecchia madre.

Per un certo tempo vivaacchiarono alla meglio di espedienti vendendo il mobilio, per fino l'anello nuziale; poi ricorsero alla carità privata, in



La famigliuola per essere tratta dinanzi al magistrato a rispondere del reato di omicidio premeditato.

Il pubblico ministero, procuratore generale Borel, constata il fatto innegabile e resistente in tutta la sua squallida verità. L'assistenza pubblica ha fatto il suo dovere: la società non è dunque responsabile dell'eccidio. Le donne ed i fanciulli sanno dove vanno e perchè ci vanno. Nessuna traccia di violenza; i padri, al momento della constatazione giudiziaria, conservano la fisionomia della calma e della rassegnazione. Comosso, come tutti lo sono in quest'aula, il giudice propone l'applicazione della pena prevista dal codice penale.

Il difensore d'ufficio avv. Alberto Calame, in termini elevati, traccia la storia di quella famiglia. Non sanno, non possono lavorare e quindi provvedere al loro sostentamento. La forza di lottare, il coraggio di resistere all'avversità venuti meno a quelle povere derelitte. La vecchia Grey carezzava l'idea del suicidio, famigliare nella sua famiglia. A poco a poco l'ha fatta penetrare dividere da'suoi cari, e i quattro infelici andarono volontariamente a cercar la morte nei gorgi profondi del Doubs. Il vero colpevole ha disertato il suo posto e tradito i doveri di padre.

I giurati ammettono il fatto, ma escludono la intenzione colpevole e l'infelice Maria Luigia è assolta e ridonata alla libertà. Ai sociologi i commenti e le conclusioni.

**Longevità e Carcere** — In Australia, nella prigione di Geelong (Vittoria) è morto un uomo che aveva 101 anni. Era stato condannato nel 1819 alla detenzione perpetua e aveva, per conseguenza, trascorsi settantadue anni fra quattro pareti. Che il carcere conservi?

(Dal *Secolo* di Milano).

**La riforma penitenziaria al Chili.** — Nel 1887, le carceri chilene passarono dalla dipendenza dei Municipi a quella del Governo, il quale successivamente sentì al Congresso un progetto di legge per la definitiva organizzazione del sistema penitenziario, che è ancora allo studio della Commissione. Frattanto, attesa e per regolare l'impiego dei fondi (315 milioni) stanziati dal Congresso sul bilancio dell'89, si dovette ricorrere a un decreto organico, il quale fu in data del 30 marzo stesso anno.

Il decreto istituiva per la città di Santiago una Direzione generale ed un Consiglio superiore delle prigioni. La prima composta di un direttore (con 5,000 pesos, cioè 26,250 franchi, di stipendio), di un segretario avvocato (con 3,000 pesos, cioè 15,750 franchi), di due ispettori (con 2,500 pesos ciascuno, equivalenti a 13,125 lire), di un funzionario per la statistica, di altri tre impiegati e un portiere. Il secondo: del Ministro della giustizia, del presidente annuale della Corte Suprema di giustizia, del presidente annuale della Corte di San-

tiago, del giudice criminale più anziano del dipartimento, del governatore di Santiago, del direttore generale delle carceri, del soprintendente del carcere di Santiago, di quattro membri nominati dal Presidente della Repubblica per tre anni. In ciascun dipartimento vi è una Commissione di sorveglianza composta dal governatore che la presiede, del giudice criminale più anziano e di tre membri nominati dal Presidente della Repubblica per un periodo di due anni.

Fu anche deciso di iniziare la pubblicazione di una Rivista mensile delle carceri per dare impulso alla riforma e al miglioramento del sistema carcerario al Chili.

Il primo numero uscì nel giugno dell'anno passato. La redazione è diretta dal segretario della Direzione generale, Manuel Rodriguez Baltra, e a collaborare vi sono i membri del Consiglio Superiore, signori Nicolas Montt e Rafael Casanova.

Lieti di poter dare questa notizia, più lo saremo allorché potremo annunziare la compiuta riforma delle carceri chilene, lo stato miserabile delle quali fu altra volta descritto e lamentato.

(Dalla Rivista penale)

**Condannato a 2700 anni di carcere!** — Il fatto è avvenuto negli Stati Uniti d'America; e non poteva esser altrimenti. Certo Geyer, mercante, era

# INDICE

## PARTE I<sup>a</sup>

### MEMORIE — ARTICOLI — STUDI — BIOGRAFIE — DOCUMENTI

- Alcoolismo — V. *Congressi*.
- Antropologia — V. *Comparazione dei caratteri fisici dei delinquenti*  
— V. *Qualche parola sull'articolo del dott. R. Zampa*.
- Appiccati — V. *Documenti*:
- Massini (Gli) del Gouffé . . . . . pag. 727
- Avvenimenti gravi — V. *Carceri e Riformatorii inglesi*.
- Biografia — V. *Notizia biografica*.
- Bollettino della Commissione penitenziaria Internazionale (Suntl) . . . > 356
- Bruno Federico — V. *Notizia biografica*.
- Buoni-uomini di Firenze — V. *La Compagnia di Misericordia ecc.*
- Carceri e Riformatorii inglesi:
- Studi statistici sulle Carceri d'Inghilterra . . . . . > 715
- Gravi avvenimenti nelle Carceri inglesi . . . . . > 722
- Giovanetti detenuti . . . . . > 725
- Leggi sul minorenni abbandonati nella Tasmania . . . . . > 726
- Carceri — V. *Congressi*.
- Colonie agricole — V. *Congressi*.
- Colonizzazione — V. *Relégazione*.
- Compagnia (La) della Misericordia e i buoni-uomini di Firenze — C.
- Pratesi . . . . . > 549
- Comparazione (Della) dei caratteri fisici dei condannati e dei non de-  
linquenti, per Raffaello Zampa . . . . . > 73
- Pradanna (La) condizionale — Avv. Augusto Setti . . . . . > 3

Congressi :

- Congresso internazionale sull'alcoolismo, tenuto a Parigi dal 29 luglio al 1° agosto 1889 . . . . .
- Congresso internazionale dell'ipnotismo sperimentale e terapeutico, tenuto a Parigi dall' 8 al 12 agosto 1889. — La suggestione e il sonnambulismo in relazione colla giurisprudenza e con la medicina legale e la responsabilità nelle situazioni ipnotiche .
- Id. Id. — Applicazione della suggestione alla educazione mentale dei fanciulli viziosi in generale . . . . .
- Assemblea generale della Società carceraria renano-vestfalica — Sommario del rapporto annuale sull'annata 1888-89 . . .
- Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo . . . . .
- Conclusioni dei relatori sulle tesi proposte pel detto Congresso — E. Ciolfi . . . . . pag.
- Rendiconto del Congresso . . . . .
- Statistica dei Congressi penitenziari internazionali (allegato a detto Rendiconto) . . . . .
- Relazione a S. E. il cav. Francesco Crispi sul Congresso di Pietroburgo (M. Beltrani-Scalia) . . . . .
- Risoluzioni prese da detto Congresso . . . . .
- Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo—V. Voff ecc.

alli abbandonati — V. *Congressi*.

lli delinquenti — V. *Congressi*.

li detenuti — V. *Carceri e Riformatorii inglesi*.

li viziosi — V. *Congressi*.

otina (La) in Olanda nel 1658 . . . . . pag. 731.

etti detenuti — V. *Carceri e Riformatorii inglesi*.

iza (L') del cristianesimo sui detenuti e sui delinquenti — Ras-  
a storica dei primi 17 secoli dell'era volgare per F. A. Carlo  
ss (Sunto di G. Biamonti) . . . . . » 384

mo — V. *Congressi*.

nsabili (G<sup>l</sup>) . . . . . » 245

gge sulla liberazione provvisoria sulla parola (*Parole law*) nello  
di Ohio . . . . . » 106

sui minorenni abbandonati nella Tasmania — V. *Carceri e  
-matorii inglesi*.

ina legale — V. *Congressi*.

ie pel Congresso di Pietroburgo — V. *Congressi*.

nni — V. *Congressi* — V. *Carceri e Riformatorii inglesi*.

a biografica di Federico Brün, pel dott. Carlo Goos, con ri-  
o disegnato e inciso dal prof. A. Folt . . . . . » 375

statistiche carcerarie — Grecia . . . . . » 667

e law — V. *La legge sulla liberazione provvisoria sulla parola*.

ato — V. *Società*.

ria — V. *Congressi*.

ogia — V. *Condanna condizionale*.

ne (Una) collegio . . . . . » 227

ni (Le) di Roma nei secoli XVI, XVII e XVIII, per A. Berto-  
l . . . . . pag. 533-645

ni e prigionieri in Mantova dal secolo XIII al secolo XIX, ri-  
che negli Archivi mantovani, per A. Bertolotti (*continuazione*  
*fine*) . . . . . pag. 140

Qualche parola sull'articolo del dott. R. Zampa — Prof. G. Sergi

- R**egime (Il) cellulare nel Belgio . . . . .  
Relegazione (Sulla) e colonizzazione in Francia . . . . .  
Riformatorii — V. *Carceri*.  
Riformatorii per minorenni. — V. *Visita all'Istituto Camerini-Rossi*.  
Risoluzioni prese dall'Unione degl' impiegati carcerarii tedeschi nella  
l'adunanza tenuta a Friburgo nel settembre 1889 — V. *Congressi*.

- S**istema cellulare — V. *Il Regime ecc.*  
Società carceraria repano-vesfalica — V. *Congressi*.  
Società di patronato per liberati dal Carcere in Svezia . . . . .  
Sonnambulismo — V. *Congressi*. . . . .  
Statistica carceraria — Grecia — V. *Notizie statistiche*.  
Statistica carceraria inglese — V. *Carceri*.  
Statistica carceraria svizzera . . . . .  
Statistica penale e penitenziaria del Belgio . . . . . pa  
Studi penali, penitenziari e storici — V. *Condanna condizionate* —  
V. *L'influenza del cristianesimo* — V. *Le prigioni di Mantova*

dal Ministro della Giustizia nella seduta del 10 agosto 1889,  
o alla protezione dell'infanzia :

zione . . . . . pag. 676

getto di legge . . . . . » 691

itari italiani :

o della Commissione della Camera dei Deputati sul pro-  
di legge relativo al domicilio obbligatorio e alla facoltà  
rdare la liberazione dei condannati originariamente con-  
i a pena perpetua . . . . . » 199

dei deputati — Stato di previsione della spesa del Mini-  
Jell' Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890  
giugno 1891 . . . . . » 232

o della Giunta generale del Bilancio sul disegno di legge  
tato dal Ministro del Tesoro . . . . . » 331  
sui Manicomii e sulle Carceri . . . . . » 343

Anco *Atti uffiziali italiani*.

esteri :

francese del servizio penitenziario per l'esercizio 1891 . . » 576

italiani :

dell'Amministrazione carceraria per l'esercizio 1890-91. » 467

oni in articoli delle somme stanziare in ciascun articolo  
to bilancio . . . . . » 625

penale e penitenziaria :

gna — Lunacy bill . . . . . » 182

acts amendment bill . . . . . » 183

agosto 1887 per accordare la libertà condizionata ad  
lui che commisero per la prima volta un delitto . . » ivi

— Legge 30 giugno 1887 sulla costruzione ed il man-  
nto delle carceri cantonali ecc. . . . . » 184

ato d'Assia — Legge 11 giugno 1887 sull'educazione  
lanzia abbandonata o colpevole . . . . . » 185

o — Legge 6 aprile 1887 sull'educazione forzata dei fan-  
moralmente abbandonati . . . . . » 186

Lorena — Legge 4 aprile 1887 sulle ammende . . . » 189

gheria :

a — Progetto di codice di procedura penale . . . . » ivi

egge modificante l'art. 27 del codice penale . . . . » 190

— Decreto 2 marzo 1887 che estende alle Colonie la  
'5 aprile 1886 sulla libertà condizionale . . . . » 191

- Paesi Bassi** — Legge 4 luglio 1887 modificante l'art. 385 del codice di procedura penale . . . . .
- Norvegia** — Legge 6 luglio 1887 modificante l'art. 8 del capo VI del codice penale . . . . .
- Russia** — Parere del Consiglio Imperiale (approvato il 15 giugno 1887), sul modo di calcolare la riduzione del carcere per coloro che scontano la pena nelle carceri cellulari . . . . .
- Id. id. (id. id.)**, sull'organizzazione dell'amministrazione carceraria civile e del Corpo delle guardie carcerarie . . . . .
- Stati Uniti d'America** :
- Illinois* — Atti del 16 giugno sull'abbandono dei fanciulli minori d'un anno e sulla vendita del tabacco ai minori di 7 anni . . . . .
- Nevada* — Penalità bandite contro chi vende o procura acquavite o liquori agli indiani, e divieto di stabilire case di tolleranza . . . . .
- Pensilvania* — Legge 28 aprile che sistema l'organizzazione del Riformatorio di Huntingdon . . . . .
- Id.* — Legge 25 maggio sulla repressione degli atti di crudeltà verso i fanciulli ed i vecchi . . . . .
- Colombia* — Legge 10 maggio 1887 sull'esecuzione delle pene del carcere . . . . .



|                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1888 luglio 23 — Disposizioni generali sul servizio di sorveglianza dei fanciulli e delle donne alle stazioni di polizia, affidato a donne . . . . .                                                                 | pag. 622 |
| <i>Louisiana</i> — 1888 luglio 12 — Impiego in opere pubbliche dei condannati . . . . .                                                                                                                              | » ivi    |
| <i>Massachusetts</i> — 1888 aprile 12 — Disposizioni per fanciulli abbandonati o colpevoli . . . . .                                                                                                                 | » ivi    |
| <i>Id.</i> — 1888 aprile 4 — I detenuti possono essere occupati nei lavori di tipografia . . . . .                                                                                                                   | » ivi    |
| <i>Id.</i> — 1888 maggio 24 — Lavoro dei detenuti . . . . .                                                                                                                                                          | » ivi    |
| <i>New-York</i> — 1888 aprile 18 — Protezione dei fanciulli . . . . .                                                                                                                                                | » ivi    |
| <i>Id.</i> — 1888 maggio 28 — Servizio speciale delle donne nelle stazioni di polizia per sorveglianza e perquisizioni alle persone dello stesso sesso, e per la sorveglianza dei fanciulli ivi depositati . . . . . | » 623    |
| <i>Id.</i> — 1888 giugno 4 — Modificazione sulla esecuzione delle pene e disposizioni relative ai condannati all'estremo supplizio . . . . .                                                                         | » 624    |
| <i>Id.</i> — 1888 agosto 1° — Sul lavoro dei detenuti . . . . .                                                                                                                                                      | » ivi    |
| America centrale :                                                                                                                                                                                                   |          |
| <i>Guatemala</i> — 1888 aprile 30 — Si accorda anco ai militari sotto processo la libertà provvisoria . . . . .                                                                                                      | » ivi    |

### PARTE III<sup>a</sup>

### BIBLIOGRAFIA

*Crabò-Slorata Aristide — Biamonti Giuseppe — Colacino Tommaso — Selti Augusto.*

|                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Relativo della Commissione penitenziaria internazionale . . . . .                                                         | pag. 256 |
| e spropositi di Cesare Lombroso — Dott. Napoleone Colajanni . . . . .                                                     | » 364    |
| dei reati e delle pene in generale, secondo il Codice penale italiano del 30 giugno 1889 — Avv. Carlo Giachetti . . . . . | » 365    |
| Cesare Beccaria a Francesco Carrara, pel prof. Enrico Ferri . . . . .                                                     | » 474    |
| camorra — Studio di sociologia criminale di Giuseppe Alongi . . . . .                                                     | » 556    |
| Studio antropometrico sulle prostitute e sulle ladre, pel dott. Paolino Tarnowsky . . . . .                               | » 698    |
| Giovanni Passanante pazzo e gli errori giudiziari in fatto di alienazioni mentali, pel dott. Pasquale Penta . . . . .     | » 734    |
| degenerazioni criminali, pel dott. Pasquale Penta . . . . .                                                               | » ivi    |

PARTE IV<sup>a</sup>

NECROLOGIO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Antonio Buccellati . . . . . |  |
| Cesare Francioli . . . . .   |  |
| Gustavo Sangiorgi . . . . .  |  |
| Giuseppe Buonomo . . . . .   |  |
| Luigi Berti . . . . .        |  |


PARTE V<sup>a</sup>


VARIETA'

|                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Ancora poche parole su Carlo Lucas . . . . .                              |  |
| Riforma penitenziaria in America . . . . .                                |  |
| Asilo speciale per la liberazione condizionale a Parigi . . . . .         |  |
| Patronato pei liberati dal carcere in Parigi (Società generale) . . . . . |  |
| Inaugurazione dell'anno giuridico al Tribunale di Genova . . . . .        |  |

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| male non viene per nuocere . . . . .                               | pag. 369 |
| ità e suicidio in Francia . . . . .                                | » 370    |
| one dei moti sediziosi nei bei tempi passati . . . . .             | » 371    |
| nuto che vuol essere dichiarato pazzo . . . . .                    | » 372    |
| za del carcerato, 2 <sup>o</sup> volume . . . . .                  | » lvi    |
| za sui delinquenti . . . . .                                       | » ivi    |
| te per reati dipendenti dalla Giurisdizione militare commessi      |          |
| Agenti di custodia . . . . .                                       | » lvi    |
| biografica su Carlo Lucas . . . . .                                | » 475    |
| « Margherita di Savoia » di patronato pei liberati dal Carcere     |          |
| provincia di Padova . . . . .                                      | » ivi    |
| che penitenziarie internazionali . . . . .                         | » 476    |
| di patronato ed ospizio notturno in Treviso . . . . .              | » ivi    |
| Plinio Nelli . . . . .                                             | » ivi    |
| Bolognese per l'infanzia abbandonata . . . . .                     | » 531    |
| nto dell'annata 1889 della Società reale di patrocinio dei mi-     |          |
| ni d'ambo i sessi liberati dalle Case di correzione e pena di      |          |
| o . . . . .                                                        | » ivi    |
| annato a morte in Svizzera . . . . .                               | » 532    |
| sione della deportazione in Siberia . . . . .                      | » ivi    |
| S. M. l'Imperatore di Russia al comm. M. Beltrani-Scalia . . . . . | » 590    |
| oni carcerarie . . . . .                                           | » ivi    |
| i e mala vita . . . . .                                            | » ivi    |
| cuzione capitale in Spagna . . . . .                               | » 561    |
| cuzione elettrica a New-York . . . . .                             | » 563    |
| rova Caledonia . . . . .                                           | » 564    |
| o del patronato pei liberati dal Carcere . . . . .                 | » 590    |
| gresso di mendicanti, ladri, vagabondi e roba simile . . . . .     | » ivi    |
| cuzione capitale a Palestro in Algeria . . . . .                   | » 591    |
| ssio della malavita a Trani . . . . .                              | » ivi    |
| a di un galeotto . . . . .                                         | » 591    |
| di patronato pei liberati dal carcere della provincia di Modena    | » 636    |
| uzioni capitali in Inghilterra . . . . .                           | » 637    |
| impiccati . . . . .                                                | » ivi    |
| inalità in Prussia e nell'impero tedesco nel periodo 1881-87. »    | 638      |
| di patronato pei liberati dal Carcere circondariale di Novara »    | 640      |
| arione dei delinquenti in China . . . . .                          | » ivi    |
| o in America. Il paradiso degli assassini . . . . .                | » ivi    |
| va Zelanda e i delinquenti nel periodo di prova . . . . .          | » 642    |
| celle, cubiculi e vetture cellulari . . . . .                      | » 613    |
| nto dell'Ospizio di beneficenza di Catania . . . . .               | » 701    |

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Mendicanti e vagabondi . . . . .                                      |  |
| Legge contro le male lingue . . . . .                                 |  |
| Esecuzione capitale . . . . .                                         |  |
| I primi risultati della liberazione condizionale in Francia . . . . . |  |
| Il solito banchetto annuo dei ladri a Londra . . . . .                |  |
| Le recenti esecuzioni della pena di morte in Inghilterra e in America |  |
| Un gentiluomo russo condannato come capo brigante . . . . .           |  |
| Colossale fuga con triste fine . . . . .                              |  |
| I drammi della miseria . . . . .                                      |  |
| Longevità e Carcere . . . . .                                         |  |
| La riforma penitenziaria al Chili . . . . .                           |  |
| Condannato a 2700 anni di Carcere . . . . .                           |  |





# BULLETTINO UFFICIALE

DELLA

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

~~~~~  
ANNO XX — 1990
~~~~~

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE

1890

204  
S. H.

ROMA, TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE — 1890.



---

---

**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri**

---

---

**CIRCOLARI**

---

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 9<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.  
1889 dicembre 30, N. 3238-12-1-D.

ai Prefetti.

**Bullettino Ufficiale dell'Amministrazione carceraria.**

Per semplificare le comunicazioni sui provvedimenti relativi ai diversi servizi dell'Amministrazione carceraria, indicati nell'elenco che fa seguito alla presente, si è stabilito di pubblicare il *Bullettino ufficiale*, alla metà ed alla fine di ogni mese, a decorrere dal 16 del prossimo gennaio.

I provvedimenti contenuti nel detto *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno delle consuete lettere speciali.

Questo sarà trasmesso gratuitamente alla S. V. Illustrissima nel numero necessario di esemplari per essere distribuito alle Direzioni delle Carceri Provinciali, degli Stabilimenti penali e di custodia della Provincia, oltre a quello che deve conservarsi in codesto ufficio.

Con la occasione si prega la S. V. Illustrissima di voler comunicare di persona in volta a questo Ministero i trasferimenti, che sarà per disporre, degli detenuti di custodia da uno ad altro stabilimento di codesta Provincia, in conformità delle norme contenute nell'articolo 2.° del Decreto Reale 4 febbraio 1887 N. 3678 (Serie 2<sup>a</sup>).

Si gradirà intanto un cenno di ricevuta di questa circolare.

*Pel Ministro*  
M. BELTRANI-SCALIA.

Materie da pubblicarsi nel *Bullettino Ufficiale* alla metà ed alla fine di ogni mese, riguardanti l'Amministrazione carceraria.

- 1° Nomine.
- 2° Riammissioni in servizio
- 3° Promozioni.
- 4° Ammonizioni.
- 5° Sospensioni.

- 6° Retrocessioni.
- 7° Reintegrazioni.
- 8° Dimissioni.
- 9° Dispense dal servizio.
- 10° Collocamenti in aspettativa.
- 11° Collocamenti a riposo.
- 12° Congedi definitivi dal Corpo delle Guardie carcerarie.
- 13° Licenziamenti.
- 14° Espulsioni dal Corpo delle Guardie carcerarie.
- 15° Trasferimenti.
- 16° Rinnovazioni di ferma delle Guardie carcerarie.
- 17° Decisioni dei Consigli di disciplina per le Guardie carcerarie.
- 18° Condanne dei Tribunali ordinari e dei Tribunali militari.
- 19° Concessioni dei distintivi di merito alle Guardie carcerarie.
- 20° Concessioni di aumenti sessennali.
- 21° Concessioni di aumenti quinquennali ai Capi Guardia di 1<sup>a</sup> classe.
- 22° Apertura di concorsi per ammissioni in carriera.
- 23° Esami per promozioni.
- 24° Morti.
- 25° Massime.

farne a meno recasse un vero vantaggio economico all'Amministrazione, pot-  
ta la S. V. aderire che si accetti la semplice promessa verbale, non potendosi  
immettere, in omaggio alle vigenti leggi fiscali, nessun contratto fiduciario o  
tera di obbligo in qualsivoglia forma se non debitamente registrata.

In quanto al servizio di fornitura nei Carceri mandamentali, che per lo addietro  
tato uno dei maggiori ostacoli alla buona riuscita del servizio in economia, il  
nistero è di avviso che vi si provvederebbe senza inconvenienti quando ne  
se dato l'incarico al rispettivo guardiano. Veda perciò la S. V. di far appellò  
a compiacenza dei Sindaci dei Capoluoghi di Mandamento pregandoli di affi-  
re a detti agenti il servizio di fornitura, nella persuasione che i Guardiani stessi  
faranno certo premura di corrispondere allo invito con la necessaria alà-  
tà dal momento che, in forza della nuova legge penitenziaria, il personale  
custodia dovrà a suo tempo cessare dall'essere comunale per divenire  
vernativo.

Per facilitare il servizio di tali forniture potrà distribuirsi a quei detenuti, ed  
che a quelli nelle Camere di Questura e dei Reali Carabinieri, una razione  
grammi 550 di pane bianco di seconda qualità come trovasi in vendita negli  
acci locali, invece della razione di grammi 750 di pane scuro.

Si compiacca inoltre la S. V. disporre che si facciano premure presso la bene-  
erita Arma dei Reali Carabinieri, affinché procuri essa, coi mezzi che le offre la  
noscenza dei luoghi ove ha Stazioni, che sia fornito ai detenuti nelle camere di  
posito il vitto nel modo il più economico, astenendosene per quelli che de-  
lerassero acquistarlo a proprie spese. Eguali premure sarà utile fare per lo  
esso oggetto con l'Autorità di P. S.

Al Guardiano incaricato del servizio di fornitura nel rispettivo Carcere man-  
mentale potrà la Prefettura anticipare una somma in ragione dell'importo  
esunto del numero medio bimestrale delle giornate di presenza in quel Car-  
re, calcolate a centesimi 50 cadauna. Il Guardiano dovrà rendere conto men-  
mente all'Autorità politica del Circondario delle spese fatte per esserne rimbor-  
to o per restituire il residuo della anticipazione.

L'impiegato della Prefettura o Sotto Prefettura incaricato del servizio carcerario  
potrà, quando fondati motivi lo consiglino, essere inviato d'ordine del Pre-  
tto a verificare l'operato dei Guardiani mandamentali per riferirne; e ciò senza  
pregiudizio delle ispezioni che il Ministero credesse di far eseguire da altri funzio-  
ari alla sua dipendenza.

È da raccomandare a tutti gl'incaricati del servizio di fornitura, e quindi  
che ai detti Guardiani, la maggior esattezza e parsimonia in sì delicato ramo  
il servizio. Essi perciò si asterranno dal promuovere e dall'eseguire spese che  
on siano reclamate da imprescindibile necessità, risparmiando nelle provviste  
littuarie col tener conto di coloro che in tutto o in parte si mantenessero  
nel proprio, non facendo usare effetti di vestiario del governo a coloro che

non ne avessero bisogno, e provvedendo alla riparazione del corredo nel modo più economico.

Il Ministero non mancherà poi di attestare nella maniera più con la propria soddisfazione a quei funzionari, i quali avranno meglio sa la propria alacrità e con fedeltà far conseguire l'intento che si ha adottando il sistema in economia, e cioè la regolarità nel servizio con spesa possibile.

Per i Guardiani mandamentali, specialmente i risultati della rispet stione in economia avranno un gran peso anche allorquando si farà di coloro che dovranno essere nominati Agenti di custodia governati dine al disposto dell'articolo 13 della predetta legge penitenziaria. I ovvio l'avvertire che, ove i detti Guardiani venissero a risultare neg infedeli, non potrebbero sfuggire alle necessarie punizioni, ed un ta costituirebbe nella impossibilità di essere mantenuti in servizio.

Piacca alla S. V. assicurare il Ministero che sarà adempiuto quan si è raccomandato, ed accusare ricevimento della presente.

Voglia a suo tempo riferire come sarà stato assicurato il servizio.

*Pel Minis*

M. BELTRAMI

## CORPO DELLE GUARDIE CARCERARIE

### DELLI D'ANZIANITÀ DEI CAPI E SOTTO CAPI GUARDIA

Situazione al 1. Gennaio 1890.

CAPI GUARDIA DI 1.<sup>a</sup> CLASSE A L. 1200.

*Posti stabiliti N. 65.*

|              |           |                |            |
|--------------|-----------|----------------|------------|
| selli        | Angelo    | 34 Billi       | Pietro     |
| lebò         | Marco     | 35 Linfaldi    | Alessandro |
| ese          | Luigi     | 36 Zoppi       | Giuseppe   |
| lestri       | Ezechiele | 37 Roselli     | Florentino |
| lo           | Alberto   | 38 Quintini    | Angelo     |
| roni         | Enrico    | 39 Pagano      | Antonio    |
| mito         | Gaetano   | 40 Crescenzi   | Achille    |
| ndery        | Gustavo   | 41 Del Pozzo   | Pietro     |
| tto          | Cesare    | 42 Ramondini   | Alfonso    |
| tori         | Giovanni  | 43 D' Auria    | Salvatore  |
| sch-Nagiller | Francesco | 44 Corti       | Antonio    |
| ganotti      | Domenico  | 45 De Ferraris | Francesco  |
| ndelli       | Tommaso   | 46 Rossi       | Achille    |
| selli        | Alfonso   | 47 Verza       | Pasquale   |
| atelli       | Antonio   | 48 Bodino      | Giovanni   |
| ssi          | Raffaele  | 49 Pilla       | Donato     |
| Elia         | Nicola    | 50 Ferioli     | Bernardo   |
| tocchi       | Gaetano   | 51 Baccaglioni | Guglielmo  |
| rabini       | Francesco | 52 Mazzaracchi | Giovanni   |
| erese        | Francesco | 53 Bottini     | Antonio    |
| ncioli       | Carlo     | 54 Siciliano   | Luigi      |
| berti        | Francesco | 55 Morandi     | Pietro     |
| no           | Stefano   | 56 Soccorsi    | Carlo      |
| itatore      | Raffaele  | 57 Pinna       | Sebastiano |
| on           | Carlo     | 58 Milone      | Vincenzo   |
| ella         | Achille   | 59 Tagliaferro | Giacomo    |
| vath         | Giovanni  | 60 Zantonelli  | Marcello   |
| Bello        | Clemente  | 61 Mastorchio  | Giovanni   |
| ano          | Giovanni  | 62 Carrera     | Francesco  |
| sa           | Carlo     | 63 Riva        | Giovanni   |
| zi           | Giovanni  | 64 Cerutti     | Giovanni   |
| io           | Arcangelo | 65             |            |
| zia          | Giuseppe  |                |            |

CAPI GUARDIA DI 2.<sup>a</sup> CLASSE A L. 1100.

*Posti stabiliti N. 86.*

|    |            |            |    |             |           |
|----|------------|------------|----|-------------|-----------|
| 1  | Oppò       | Felice     | 40 | Sala        | Francesco |
| 2  | Pezzana    | Natale     | 41 | Borrione    | Pietro    |
| 3  | Furnò      | Spiridione | 42 | Pini        | Clementè  |
| 4  | Goatelli   | Gio. Batta | 43 | Teseo       | Raffaele  |
| 5  | Ferlin     | Giuseppe   | 44 | Castiglione | Camillo   |
| 6  | Coppini    | Onorato    | 45 | Ciffarelli  | Leonardo  |
| 7  | Papa       | Stanislao  | 46 | Guidi       | Guido     |
| 8  | Jannucelli | Domenico   | 47 | Viviani     | Silvio    |
| 9  | Bargi      | Luigi      | 48 | Maccioni    | Leonardo  |
| 10 | Caccianiga | Vincenzo   | 49 | Brogi       | Tito      |
| 11 | Ruffinoni  | Gio. Batta | 50 | Pittari     | Raffaele  |
| 12 | Creatini   | Antonio    | 51 | Ravagnani   | Domenico  |
| 13 | Angeli     | Giuseppe   | 52 | Menna       | Vincenzo  |
| 14 | Rizzi      | Luigi      | 53 | Cotticelli  | Francesco |
| 15 | Berardi    | Angelo     | 54 | Di Meo      | Nicola    |
| 16 | Bianchi    | Vincenzo   | 55 | Cannucci    | Nereo     |
| 17 | Crispino   | Antonio    | 56 | Marchese    | Antonio   |
| 18 | Notari     | Giovanni   | 57 | Rogato      | Giuseppe  |

(Segue) CAPI GUARDIA DI 2.<sup>a</sup> CLASSE A L. 1100.

|    |          |                 |         |
|----|----------|-----------------|---------|
| no | Giovanni | 83 Lombardi     | Ottavio |
|    | Procolo  | 84 Lelio        | Camillo |
|    | Elia     | 85 Giannecchini | Angelo  |
| le | Vincenzo | 86              |         |

CAPI GUARDIA DI 3.<sup>a</sup> CLASSE A L. 1000.

*Posti stabiliti N. 109.*

|         |               |                         |              |
|---------|---------------|-------------------------|--------------|
| ro      | Angelo        | 34 Ficai                | Costantino   |
| tini    | Sante         | 35 Derfner              | Pietro       |
| zo      | Luigi         | 36 Bertolozzo           | Luigi        |
| tti     | Vincenzo      | 37 Sciondino            | Luigi        |
| upi     | Lorenzo       | 38 Laguzzi              | Giovanni     |
| sani    | Michele       | 39 Monaco               | Giovanni     |
| na      | Giov. Antonio | 40 Ferri                | Domenico     |
| ria     | Pietro        | 41 Della Valle          | Luigi        |
| ini     | Francesco     | 42 Colucci              | Salvatore    |
|         | Francesco     | 43 Triglia              | Giuseppe     |
| eri     | Michele       | 44 Marisaldi            | Massimiliano |
|         | Paolo         | 45 Chiossi              | Leone        |
| gari    | Giuseppe      | 46 Urbano               | Clodomiro    |
| gialli  | Daniele       | 47 Pistoni              | Vincenzo     |
| aurenti | Lodovico      | 48 Mariani              | Giuseppe     |
| tti     | Modesto       | 49 Gabrieli             | Giovanni     |
| ieto    | Nicola        | 50 Lorenzini            | Giuseppe     |
| ni      | Giuseppe      | 51 Arangio <i>alias</i> |              |
|         | Domenico      | Tronibetta              | Salvatore    |
| a       | Giuseppe      | 52 Montanari            | Tommaso      |
|         | Luigi         | 53 Volta                | Pietro       |
| are     | Gaetano       | 54 Palmi                | Francesco    |
| t       | Giuseppe      | 55 Girardi              | Ferdinando   |
| ni      | Ermenegildo   | 56 Bassi                | Antonio      |
| o       | Pasquale      | 57 Del Giaccio          | Giuseppe     |
| ibrosio | Pasquale      | 58 Venturi              | Antonio      |
| i       | Achille       | 59 Bargi                | Giuseppa     |
| ri      | Pietro        | 60 Camassa              | Ciro         |
|         | Lorenzo       | 61 Giobbi               | Gio. Batta   |
|         | Augusto       | 62 Lisi                 | Giuseppe     |
| cia     | Antonio       | 63 Lombardi             | Lazzaro      |
| ito     | Luigi         | 64 Donzelli             | Gaetano      |
| lini    | Luigi         | 65 Bianchi              | Luigi        |

(Segue) CAPI GUARDIA DI 3.<sup>a</sup> CLASSE A L. 1070.

|    |            |           |     |              |            |
|----|------------|-----------|-----|--------------|------------|
| 66 | Gazzaniga  | Pietro    | 88  | Jacobacci    | Candido    |
| 67 | Delia      | Angelo    | 89  | D'Angelo     | Camillo    |
| 68 | Pappaianni | Vitaliano | 90  | Esposito     | Luigi      |
| 69 | De Filippo | Giuseppe  | 91  | Bandini      | Gio. Batta |
| 70 | Tosato     | Luigi     | 92  | Dollard      | Daniela    |
| 71 | De Paoli   | Giovanni  | 93  | Maschio      | Francesco  |
| 72 | Cavalli    | Giovanni  | 94  | Mazzi        | Domenico   |
| 73 | Ganzini    | Giacomo   | 95  | Pullicicchio | Francesco  |
| 74 | Bazzotti   | Sante     | 96  | Furegato     | Michele    |
| 75 | Suriano    | Vito      | 97  | D'Apoli      | Pietro     |
| 76 | Casagrande | Francesco | 98  | Dall'Asta    | Carlo      |
| 77 | Zavaglia   | Pasquale  | 99  | Di Giacomo   | Federico   |
| 78 | Grazia     | Giovanni  | 100 | Marasco      | Nicodemo   |
| 79 | Amato      | Alfonso   | 101 | D'Ambrosio   | Gio. Batta |
| 80 | Grandolini | Natasele  | 102 | Gaudio       | Tommaso    |
| 81 | Barchi     | Pietro    | 103 | Cecchi       | Luigi      |
| 82 | Danesin    | Pasquale  | 104 | Bianchin     | Francesco  |
| 83 | Nebiola    | Marziano  | 105 | Squillante   | Antonio    |
| 84 | Suppo      | Luigi     | 106 | Bruno        | Marino     |



(Segue) SOTTO CAPI GUARDIA DI 1ª CLASSE A L. 900.

|     |            |            |     |             |              |
|-----|------------|------------|-----|-------------|--------------|
| 69  | Fedele     | Raffaele   | 69  | Del Prato   | Guglielmo    |
| 70  | De Musso   | Giuseppe   | 70  | Fontanin    | Enrico       |
| 71  | Fadda      | Francesco  | 71  | Borgetti    | Luigi        |
| 72  | Leone      | Andrea     | 72  | Caccavo     | Domenico     |
| 73  | Corrado    | Vincenzo   | 73  | De Angelis  | Luigi        |
| 74  | Celona     | Nunzio     | 74  | Miele       | Gaetano      |
| 75  | Castagnino | Giuseppe   | 75  | Siccardi    | Michele      |
| 76  | Papini     | Celeste    | 76  | Bassini     | Gio. Paolo   |
| 77  | Di Folca   | Angelo     | 77  | Gagliardi   | Raffaele     |
| 78  | Viscardi   | Domenico   | 78  | Tevini      | Bortolo      |
| 79  | Zappacosta | Vincenzo   | 79  | Mazzola     | Fortunato    |
| 80  | Brovelli   | Aquillino  | 80  | Acanfora    | Antonio      |
| 81  | Arnone     | Carlo      | 81  | Saccani     | Carlo        |
| 82  | Elia       | Francesco  | 82  | Filardi     | Antonio      |
| 83  | Biglione   | Tommaso    | 83  | Rossi       | Giovanni     |
| 84  | Rossini    | Giovanni   | 84  | Sgarugli    | Serafino     |
| 85  | Altare     | Serafino   | 85  | De Luca     | Giuseppe     |
| 86  | Monaco     | Alessandro | 86  | Zanaglio    | Andrea       |
| 87  | Chinappi   | Salvatore  | 87  | Tessarolo   | Domenico     |
| 88  | Mattei     | Angelo     | 88  | Camassa     | Francesco    |
| 89  | Bellentani | Giuseppe   | 89  | Lari        | Leopoldo     |
| 90  | Spaduzzi   | Domenico   | 90  | Vassallo    | Raffaele     |
| 91  | Laurenti   | Giovanni   | 91  | Buonanno    | Salvatore    |
| 92  | Giordano   | Gio. Batta | 92  | Navaro      | Venanzio     |
| 93  | Arienti    | Francesco  | 93  | Bertozzi    | Vincenzo     |
| 94  | Massai     | Giuseppe   | 94  | Porrati     | Giuseppe     |
| 95  | Rivero     | Giuseppe   | 95  | Comberi     | Cipriano     |
| 96  | Tuzzi      | Achille    | 96  | Giacometti  | Antonio      |
| 97  | Zampelli   | Nicola     | 97  | Camossi     | Alberto      |
| 98  | Musi       | Augusto    | 98  | Pellini     | Antonio      |
| 99  | Caterini   | Francesco  | 99  | Raiteri     | Luigi        |
| 100 | Ferrero    | Carlo      | 100 | Checchia    | Costantino   |
| 101 | Troffei    | Florindo   | 101 | Scala       | Corrado      |
| 102 | Mainardis  | Leonardo   | 102 | Papa        | Domenico     |
| 103 | Valsecchi  | Giuseppe   | 103 | Spera       | Pietro       |
| 104 | Rui        | Angelo     | 104 | Drovetti    | Gio. Antonio |
| 105 | Babanti    | Ponziano   | 105 | Bastianelli | Luigi        |
| 106 | Gani       | Noè        | 106 | Bisagno     | Napoleone    |
| 107 | Mantelli   | Giovanni   | 107 | Marziani    | Antonio      |
| 108 | Lemmo      | Vincenzo   | 108 | Agati       | Raffaele     |

(Segue) SOTTO CAPI GUARDIA DI 1<sup>a</sup> CLASSE A L. 900.

|     |             |              |     |             |            |
|-----|-------------|--------------|-----|-------------|------------|
| 109 | Jurlaro     | Giuseppe     | 133 | Meneghello  | Alessandro |
| 110 | Novello     | Luigi Mattia | 134 | Marconi     | Giacomo    |
| 111 | Pisoni      | Carlo        | 135 | Maltagliati | Giovanni   |
| 112 | Ferruglio   | Gio. Batta   | 136 | Lalla       | Ottavio    |
| 113 | Puzzello    | Antonio      | 137 | Pugliese    | Antonio    |
| 114 | Dionigi     | Raffaello    | 138 | Franchetti  | Giovanni   |
| 115 | Tabbò       | Lorenzo      | 139 | Milano      | Giovanni   |
| 116 | Sabbatini   | Plutarco Pio | 140 | Nini        | Giacomo    |
| 117 | Benetti     | Silvio       | 141 | Chelotti    | Carlo      |
| 118 | Liberati    | Giuseppe     | 142 | Baroni      | Albino     |
| 119 | Vannucci    | Gregorio     | 143 | Vinciguerra | Enrico     |
| 120 | Rosano      | Francesco    | 144 | Broggi      | Francesco  |
| 121 | Spada       | Gio. Batta   | 145 | Delicato    | Fortunato  |
| 122 | Fabretti    | Vincenzo     | 146 | Pesce       | Alessandro |
| 123 | Oliverio    | Faustino     | 147 | Rissini     | Antonio    |
| 124 | Fusaro      | Giovanni     | 148 | Fantoni     | Giovanni   |
| 125 | Munno       | Giovanni     | 149 | Rostagno    | Michele    |
| 126 | Maiorano    | Erasmus      | 150 | M'nutolo    | Caroline   |
| 127 | Battistelli | Onofrio      | 151 | Gilberti    | Pietro     |

(Segue) SOTTO CAPI GUARDIA DI 2ª CLASSE A L. 800.

|          |                     |                  |                 |
|----------|---------------------|------------------|-----------------|
| ca       | Francesco Paolo     | 67 Degli Esposti | Luigi           |
| adei     | Vincenzo            | 68 De Padua      | Carmine         |
| uzioni   | Albino Paolo        | 69 Bucci         | Federico        |
| essi     | Carlo               | 70 Guisson       | Cesare          |
| itelli   | Achille             | 71 Pardini       | Gaspere         |
| pellani  | Angelo              | 72 Del Prete     | Francesco       |
| acci     | Giuseppe            | 73 Casagrande    | Antonio         |
| ia       | Francesco           | 74 Marchetti     | Giuseppe        |
| onera    | Gio. Batta. Antonio | 75 Garello       | Giovanni Matteo |
| ndramin  | Vincenzo            | 76 Bonamano      | Filippo         |
| li       | Angelo              | 77 Bellini       | Stefano         |
| azzoni   | Federico            | 78 Scotti        | Celestino       |
| ccanella | Gaetano             | 79 Fattorini     | Carlo           |
| pellieri | Cosimo              | 80 Bazzali       | Leopoldo        |
| solin    | Andrea              | 81 Billi         | Pietro          |
| cioli    | Luigi               | 82 Cerati        | Giuseppe        |
| astiani  | Stellario           | 83 Linardi       | Giovanni        |
| itorsi   | Ercole              | 84 Cocciolito    | Domenico        |
| tarini   | Pasquale            | 85 Pasetto       | Luigi           |
| ius      | Luigi               | 86 Calabresi     | Giuseppe        |
| gioro    | Pasquale            | 87 Ceretto       | Giovanni        |
| i        | Giuseppe            | 88 Sartoris      | Giuseppe        |
| e        | Luigi               | 89 Mantelli      | Pietro          |
| ei       | Angelo              | 90 Marengo       | Sebastiano      |
| nani     | Giuseppe            | 91 Cocchio       | Francesco       |
| cuzzo    | Luigi               | 92 Brunoni       | Giuseppe        |
| elli     | Francesco           | 93 Ferrari       | Vincenzo        |
| nbelli   | Luigi               | 94 Abate         | Giovanni        |
| ecchi    | Giuseppe            | 95 Campolmi      | Giuseppe        |
| gallia   | Donato              | 96 Di Lella      | Giovanni        |
| oli      | Ernesto             | 97 D'Alessandro  | Primo           |
| Matteis  | Giuseppe            | 98 Dallara       | Luigi           |
| sola     | Luigi               | 99 Angelini      | Salvatore       |
| olli     | Domenico            | 100 Proletto     | Costanzo        |
| doni     | Domenico            | 101 Cinque       | Ferdinando      |
| rara     | Giuseppe            | 102 Drudi        | Agostino        |
| cometti  | Luigi               | 103 Migliorini   | Luigi           |
| pini     | Domenico            | 104 Bravi        | Giuseppe        |
| rchi     | Gio. Batta          | 105 Gazzaniga    | Francesco       |
| tucci    | Francesco           | 106 Gualandi     | Raffaele        |

(Segue) SOTTO CAPI GUARDIA DI 2ª CLASSE A L. 809

|     |             |            |     |                |             |
|-----|-------------|------------|-----|----------------|-------------|
| 107 | Mastrangelo | Vincenzo   | 132 | D'Elia         | Vincenzo    |
| 108 | Aluise      | Sabatino   | 133 | Dionisi        | Giuseppe    |
| 109 | Nunzio      | Giuseppe   | 134 | Ceccarelli     | Angelo      |
| 110 | Pannariello | Pasquale   | 135 | Duceschi       | Eugenio     |
| 111 | Capoani     | Vitale     | 136 | Colombo        | Giuseppe    |
| 112 | Di Lorenzo  | Vincenzo   | 137 | Ranalla        | Pompilio    |
| 113 | Anchini     | Luigi      | 138 | Smacchia       | Angelo      |
| 114 | Lancellotti | Bartolomeo | 139 | Da Prato       | Davide      |
| 115 | Micucci     | Angelo     | 140 | Carezzano      | Luigi       |
| 116 | Forgione    | Giovanni   | 141 | Trainini       | Pietro      |
| 117 | Ferraris    | Andrea     | 142 | Paladino       | Francesco   |
| 118 | Ceruti      | Pietro     | 143 | Papaleo        | Nicola      |
| 119 | Manfrini    | Giovanni   | 144 | Pezzin         | Francesco G |
| 120 | Gerardi     | Giuseppe   | 145 | Frizzi         | Tullio      |
| 121 | Masoni      | Enrico     | 146 | Bolognesi      | Angelo      |
| 122 | Vittori     | Filippo    | 147 | Dacomo         | Bartolomeo  |
| 123 | Del Fatto   | Giuseppe   | 148 | Ceccotti Ricci | Luigi       |
| 124 | Nuti        | Francesco  | 149 | Lotti          | Petronio    |
| 125 | D'Aloise    | Pietro     | 150 | Bocchino       | Giovanni    |

## PUNIZIONI

### Corpo delle Guardie carcerarie.

*Agenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successivo ritorno al Corpo.*

o

**Sabatino Giuseppe**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Nisida, per abbandono del servizio comandato senza essere surrogato (Decisione 27 dicembre 1889).

**Marangi Pasquale**, id. di 2<sup>a</sup> a Roma C. P. A., per assenza arbitraria dallo Stabilimento per ore 57 -- (Decisione 20 dicembre 1889).

### AGENTI CHE HANNO CONTRATTO LA 2<sup>a</sup> FERMA DI 4 ANNI.

**Iella Luigi**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Cremona, a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1890.

**Inelli Luigi**, id. id. a Napoli C. G., id. dal 2 id.

**Filippo Emanuele**, id. id. ad Acireale, id. dal 4 id.

**Santis Romeo**, id. id. a Lucera, id. dal 21 id.

**Ieri Domenico**, id. id. a Gaeta, id. dal 27 id.

**Vera Pietro**, id. id. ad Orbetello, id. dal 29 id.

**Ugno Fortunato**, id. id. ad Alessandria, id. dal 2 febbraio 1890.

**Vassi Giovanni**, id. id. a Napoli C. G., id. dal 4 id.

**Chitta Giuseppe**, id. id. a Trapani, id. id. id.

**Vasso Gabriele**, id. id. a Catanzaro, id. dal 9 id.

**Vur Eufisio**, id. id. alla Maddalena, id. dall' 11 id.

**Vicaleoni Vincenzo**, id. id. all'Asinara, id. dal 28 id.

### AGENTI CHE HANNO CONTRATTO LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

**Am Cristoforo**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Rieti, a decorrere dal 25 dicembre 1889.

**Amol Amedeo**, id. id. a Perugia, id. dal 1<sup>o</sup> gennaio 1890.

**Amato Giuseppe**, id. id. a Procida, id. dal 3 id.

**Amala Marzano**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Civitacastellana, id. dal 16 id.

**Amali Diodato**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Piombino, id. dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.

### AGENTI CHE HANNO CONTRATTO LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

**Amali Vincenzo**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> ad Orbetello, a decorrere dal 31 dicembre 1889.

**Amico Bartolomeo**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Roma C. P. A., id. dal 3 gennaio 1890

**Amari Prospero**, id. id. a Salceia, id. dall' 8 id.

**Amati Ferdinando**, id. id. id. id. id.

**Amucci Giovanni**, Setto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Procida, id. dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

**Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle Carceri**

### SEGRETARI

o

**Canevari Zeffirino**, da Firenze a Venezia C. P. con l'incarico delle funzioni di Contabile.

**Raffaelli Paolo**, da Tivoli a Firenze.

**Tedesco Francesco**, da Brindisi a Cagliari B. P. con l'incarico delle funzioni di Contabile.

**Sepe Generoso**, da Bologna C. C. a Brindisi B. P.

### ALLIEVI SEGRETARI

o

**Gandolfi Giovanni**, da Palianza a Castelfranco.

**Cremona Pietro Leopoldo**, da Palmaria a Tivoli.

SCRIVANI LOCALI DEL MINISTERO DELLA GUERRA

- Gennaio  
9 **Stoppani Angelo**, nominato Ufficiale d'ordine, a decorrere dal  
nato 1890 e destinato a Pallanza C. P.

SCRIVANI DIURNISTI LOCALI

- Gennaio  
2 **Speranza Raffaele**, di 1<sup>a</sup>, da Castelfranco alla Palmaria.  
14 **Rama Pietro Silvio**, nominato di 4<sup>a</sup> classe, in seguito a  
a decorrere dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890 e destinato a Torino C.

SANITARI

- Gennaio  
5 **Rosl Leopoldo**, incaricato del servizio sanitario alla Casa  
in San Gimignano, a datare dal 16 gennaio 1890.  
9 **Sorgente Gaetano**, a Napoli C. G., collocato a riposo per co  
motivi di salute ed in seguito a sua domanda.  
11 **Zedda Gio Batta** a Castidas, esonerato dal servizio sanitar  
correre dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.  
» **Pinna Giuseppe**, incaricato del servizio sanitario a Castiad  
correre dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.  
» **Sforzi Andrea** id. id. ad Arezzo C. G., a decorrere dal 16 genn  
» **Guerriero Francesco** ad Avellino, elevatogli l'assegno da  
L. 500, a decorrere dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.  
14 **Galiani Natale Vincenzo** a Napoli C. G., elevatogli l'assegno  
a L. 600, id. id.

Personale di custodia

CAPi GUARDIA.

Gennaio

GUARDIE

**Di Lorenzo** Crescenzo, di 1<sup>a</sup> a Nisida, congedato per causa di malattia contratta per ragioni di servizio, a decorrere dal 1<sup>o</sup> novembre 1889.

**Lotto** Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Verona a Legnago.

**Verderosa** Vincenzo, di 1<sup>a</sup>, a Foggia, congedato per fine di ferma a decorrere dal 21 gennaio 1890.

**Moro** Giovanni, di 2<sup>a</sup> a S. Maria Capua Vetere, id. id. dal 21 gennaio 1890.

**Gnocchi** Michele, di 2<sup>a</sup>, da Velletri a Termini.

**Zammiti** Eugenio, di 2<sup>a</sup>, dalla Maddalena a Civitavecchia B. P.

**Berciga** Icilio, di 1<sup>a</sup>, dalla Maddalena a Procida.

**Sebastiani** Antimo, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 16 gennaio 1890 e destinato a Saluzzo C. P.

**Damiani** Giacomo, di 1<sup>a</sup> a Brescia, congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.

**Tien'orti** Domenico, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere da 16 gennaio 1890 e destinato a Cagliari B. P.

**Cotta** Pietro, di 1<sup>a</sup> ad Oneglia, congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.

**Brancadoro** Romolo, di 1<sup>a</sup> a Sant'Angelo dei Lombardi, id. id. id.

**Pascolo** Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Alghero a Sassari.

**Amato** Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Sassari ad Alghero.

**Benettoni** Giacomo, di 1<sup>a</sup>, dall'Asinara a Sassari.

**Pota** Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Sassari all'Asinara.

**Busi** Enrico, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 16 gennaio 1890 e destinato ad Ascoli.

**Solare** Fabiano, di 1<sup>a</sup> ad Aquila, congedato per fine di ferma a decorrere dal 29 gennaio 1890.

**Morelli** Eugenio, di 1<sup>a</sup> a Saluzzo C. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 31 gennaio 1890.

**Sacco** Emidio, di 1<sup>a</sup> a Tempio C. P., id. id. id.

**Gaudiello** Andrea, di 2<sup>a</sup>, da Sassari ad Isili.

**Cannucci** Cesare, di 2<sup>a</sup>, da Isili a Sassari.

**Pellegrino** Filippo, di 2<sup>a</sup>, da Sassari a Favignana.

**De Maria** Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Favignana a Sassari.

**Maggio** Carlo, di 1<sup>a</sup>, da Palermo a Girgenti.

**Libri** Pasquale, di 2<sup>a</sup>, da Piombino a Palermo.

**Pizzonia** Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Potenza a Vallo.

**Pillori** Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Vallo a Potenza.

**Fracaviglia** Gabriele, di 2<sup>a</sup>, da Napoli (S. Eframio) a Sciacca.

**Fellicione** Raffaele, di 2<sup>a</sup>, da Girgenti a Termini.

**Munafò** Salvatore, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Girgenti.

**Mocchi** Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Roma (Terme) a Voghera.

**Fedele** Vincenzo, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. G. a Nisida.

**Furlan** Antonio, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Roma C. G.

**Romito** Michele, di 2<sup>a</sup>, da Lecce C. P. a Castiadas.

**De Padua** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Napoli (S. Eframio)

**Franchi** Angelo, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Voghera.

**Santoro** Pasquale, di 1<sup>a</sup>, da Cosenza a Gerace.

**Pomara** Marco, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Cosenza.

**Semiante** Ulisse, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Napoli C. G.

**Iannaccone** Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. id. id.

Gennaio

- 12 Bolognesi Anacleto, di 2<sup>a</sup> da Roma (Terme) a Napoli C. C.  
» Valentini Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Nisida C. P. id. id.  
» Mannocci Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Padova C. P. id. id.  
» Carnevali Francesco, di 2<sup>a</sup>, da Napoli (S. Eframio) id. id.  
» Villardita Vincenzo, di 2<sup>a</sup>, da Pozzuoli B. P. id. id.  
» Lanese Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Gaeta B. P. id. id.  
13 Benfenati Raffaele, di 2<sup>a</sup> a Procida, congedato per inettitud  
correre dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.  
» Colombo Giovanni, di 1<sup>a</sup> a Brescia, congedato per motivi  
id. id. id.  
14 Parisi Mario, di 1<sup>a</sup> a Lecce C. G., congedato per fine di  
decorrere dal 31 gennaio 1890.  
» Gigliani Michelangelo, di 1<sup>a</sup> a Porto Longone, id. id., a  
dal 3 febbraio 1890.  
» Pitzalis Antonio, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere  
febbraio 1890, e destinato a Tempio C. P.

ALLIEVI

1889

Dicembre

- 5 Ponzo Salvatore, da Ancona (Scuola) a Tempio.  
23 Cadoni Sebastiano, } da Ancona (Scuola) ad  
» Molinari Vincenzo, }  
30 Carlotta Mariano, } da Ancona (Scuola) a  
» Arena Paolo, }  
» Cenni Gio. Batta, } da Ancona (Scuola)  
» Perna Enrico, } (Terme).



- 2 **Tomassetti** Domenico, da Civitavecchia (Scuola) a Noto.  
 7 **Guainato** Arcadio, da Milano (Scuola) alla Palmaria.  
 » **Franco** Antonio, a Fossano (Scuola), licenziato a decorrere dal 16 gennaio 1890.  
 9 **Rimondi** Cesare, a Porto Longone id. id. id.

**SORVEGLIANTI**

- 1889**  
 novembre  
 7 **Stroppa** Giuseppe, di 2<sup>a</sup> a Torino C. C., licenziato a decorrere dal 16 novembre 1889.

- 1890**  
 gennaio  
 8 **Garofalo** Gerardo, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 2 dicembre 1889, e destinato a Napoli C. C.  
 9 **Luoli** Carlo, id. id. id. dal 3 dicembre 1889, e destinato all'Am-brogiana.  
 14 **Borgonzoni** Raffaele, id. id. id. dal 27 dicembre 1889, e id. id.

**GUARDIE DICHIARATE IDONEE AL POSTO DI SOTTO CAPO GUARDIA**  
*secondo la graduatoria stabilita con decreto ministeriale 20 novembre 1886*

**Situazione al 1. gennaio 1890.**

|                 |              |               |             |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| ■ Boccolini     | Francesco    | 31 Vercelli   | Francesco   |
| ■ Tommasini     | Achille      | 32 Mazzarella | Orazio      |
| ■ Borghi        | Celso        | 33 Bruna      | Giovanni    |
| ■ Bergonzini    | Francesco    | 34 Manzi      | Francesco   |
| ■ Di Lorenzo    | Crescenzo    | 35 Minclotti  | Augusto     |
| ■ Degli Esposti | Cesare       | 36 Fortuna    | Erminio     |
| ■ Zacchero      | Giovanni     | 37 Moglia     | Raffaele    |
| ■ Barachelli    | Rodolfo      | 38 Scodeggio  | Ildebrando  |
| ■ Lo Re         | Domenico     | 39 De Rito    | Giuseppe    |
| ■ Mal           | Giuseppe     | 40 Alliotta   | Gaetano     |
| ■ Donadini      | Antonio      | 41 Bazzan     | Bortolo     |
| ■ Di Meo        | Mariano      | 42 Musolino   | Giuseppe    |
| ■ Foletto       | Sante        | 43 Labruto    | Leonardo    |
| ■ Morelli       | Nunziante    | 44 Manicone   | Pietrangelo |
| ■ Di Giorgio    | Edoardo      | 45 Trischitto | Giuseppe    |
| ■ Doria         | Pietro       | 46 De Cecco   | Pietro      |
| ■ Salimbeni     | Edoardo      | 47 Checchin   | Agostino    |
| ■ Afrondi       | Orazio       | 48 Solla      | Felice      |
| ■ Cesarini      | Anselmo      | 49 Luca       | Vittorio    |
| ■ Albanese      | Florindo     | 50 Missaglia  | Samuele     |
| ■ Stecchi       | Gaetano      | 51 Camilli    | Gioacchino  |
| ■ Poggiolesi    | Doroteo      | 52 Pecci      | Onofrio     |
| ■ Perticari     | Enrico       | 53 Migliorini | Francesco   |
| ■ Eusebi        | Onorato      | 54 Martinensi | Giuseppe    |
| ■ Baldoni       | Raffaele     | 55 Lolli      | Antonio     |
| ■ Longhi        | Gio. Batta   | 56 Savi       | Carlo       |
| ■ Filippi       | Antonio      | 57 Alfieri    | Santino     |
| ■ Zanni         | Ferdinando   | 58 Giorgetti  | Alessandro  |
| ■ Paoletti      | Luigi        | 59 Vannini    | Alfonso     |
| ■ Santelli      | Nicolascenzo | 60 Ceolotto   | Luigi       |

(Segue) **GUARDIE DICHIARATE IDONEE AL POSTO DI SOTTO CAPO GUA**

|    |            |           |     |           |            |
|----|------------|-----------|-----|-----------|------------|
| 61 | Carbone    | Liberato  | 81  | Montorsi  | Gioacchino |
| 62 | Paludet    | Luigi     | 82  | Bottoni   | Francesco  |
| 63 | Ambrogi    | Luigi     | 83  | Rigobello | Bernardo   |
| 64 | Albarelli  | Benedetto | 84  | Lucangeli | Telesforo  |
| 65 | Diamante   | Enrico    | 85  | Agliati   | Gaetano    |
| 66 | Graziani   | Giacomo   | 86  | Fieschi   | Marcello   |
| 67 | Flori      | Pietro    | 87  | Soligon   | Ferdinando |
| 68 | Cavolo     | Donato    | 88  | Cola      | Alfredo    |
| 69 | Coseano    | Pietro    | 89  | Bonolis   | Bernardo   |
| 70 | Ferrari    | Pietro    | 90  | Chiodini  | Attilio    |
| 71 | Coradazzi  | Luigi     | 91  | Pinni     | Pietro     |
| 72 | Orlandini  | Giovanni  | 92  | Stilo     | Luigi      |
| 73 | Silvano    | Vincenzo  | 93  | Venturini | Lorenzo    |
| 74 | Gandellini | Ernesto   | 94  | Fabrizi   | Francesco  |
| 75 | Benatti    | Vittorio  | 95  | De Sarno  | Gavino     |
| 76 | Grassi     | Giacomo   | 96  | Gabellini | Tito       |
| 77 | Tratteneri | Bortolo   | 97  | D'Addario | Edoardo    |
| 78 | Roveda     | Luigi     | 98  | Farnocchi | Michele    |
| 79 | Sartori    | Antonio   | 99  | Imperato  | Aniello    |
| 80 | Surian     | Andrea    | 100 | Tortis    | Antonio    |

## MORTI

1889

Dicembre

- 25 **Sandulli** dott. Lorenzo, Sanitario ad Avellino.  
26 **Santi** Giovanni, Guardia di 1<sup>a</sup> a Crema.

---



---

**Bollettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri** (\*)

---



---

**COMUNICAZIONI**

---

**Società di patrocinio per gli adulti e pei minorenni liberati dalle Case di pena e dagli Stabilimenti di educazione correzionale.** — Con Circolare del 13 dicembre decorso, nel richiamare l'attenzione dei signori Prefetti sulla importanza del nuovo Codice penale, della nuova legge di Pubblica Sicurezza e di quella sulla riforma penitenziaria, fu vivamente raccomandato ai medesimi di volersi occupare, perchè in tutte le Provincie del Regno vengano istituite le Società di patronato per i condannati ed i minorenni liberati dalle Case di pena e di correzione.

Il signor Prefetto di Napoli, preoccupandosi in modo speciale di tale questione, ha già formato un Comitato, chiamando a farne parte quello di meglio offre la cittadinanza per cultura, censo ed alta posizione sociale, cercando di interessarvi oltre le persone note per filantropia, vari Istituti di credito, di beneficenza ed industriali, nelle persone dei loro amministratori e luminari della scienza, come il Giurista, l'Amore ed altri.

Tutto fa sperare, che presto potrà sorgere nella città di Napoli tale Società di beneficenza e di civiltà, che è il complemento della grande riforma penitenziaria.

---

L'Associazione Operaia di Piacenza, in conformità ai principi di propria fondazione, ha nominato una Commissione coll'incarico di provvedere alla istituzione in quella città della Società di patronato pei liberati dal Carcere.

---

Anche in Verona il sig. Prefetto ha nominato a tale scopo un Comitato, chiamando a farne parte i componenti la Commissione visitatrice delle Carceri.

---

Per i provvedimenti contenuti nel *Bollettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno delle consuete lettere speciali.

Dalle informazioni date dai signori Prefetti delle due provincie si rileva con soddisfazione, che i Comitati si sono posti il che fa sperare che si possa presto raggiungere l'intento.

**Servizio della fornitura Carceraria in economia da**  
**naio 1890.** — A tutti i Prefetti delle provincie ove il mantenimento dei detenuti è fatto in economia fu scritto, in data 12 dicembre N. 4091-48. 1<sup>a</sup> D., la seguente Circolare nel di 28 detto :

Questo Ministero benchè siasi indotto per la occasionale circostanza di deserzione delle aste a disporre che si provveda in economia alla fornitura per le Carceri di cotesta Provincia, ha però approfittato di questa opportunità, la quale seconda la mira che si propone cioè se in un tempo più o meno lontano potessero indursi i Confini di mandamento ad assumere essi, mediante un equo contratto di fornitura del Carcere rispettivo.

Desidera il Ministero che di tale intendimento abbia conoscenza la Provincia, e che Ella farà provvedere al disimpegno delle varie incumbenze carcerarie nel modo più semplice ed economico, affinchè i detti Confini, dall'esperimento che va ad iniziarsi, acquistino la convin-

destinate, fra l'altro, a deliberare, quando occorresse, l'impianto o la soppressione, l'aumento o la diminuzione di un servizio di guardia militare per la sorveglianza esterna degli Stabilimenti carcerari. Però veniva composta tale Commissione di due soli membri, il che, non di rado, portava l'inconveniente di rendere inefficace la convocazione di essa, nella discrepanza delle opinioni dei suoi componenti.

Ad eliminare pertanto un simile inconveniente, con R. Decreto in data 19 dicembre 1889, riportato nel N. 307 della *Gazzetta ufficiale* stesso anno, ai precedenti §§ 33 e 36 del libro secondo del succitato Regolamento pel servizio territoriale sono state sostituite altre disposizioni per le quali la detta Commissione dovrà essere convocata dal Comando di Corpo d'armata, di concerto col Prefetto della Provincia, e composta di tre membri, cioè di ufficiali superiori (delegati dal Comando di Corpo d'armata), uno dei quali, dell'arma dei R. Carabinieri e di un Consigliere di Prefettura, delegato dal Prefetto, avendo loro disposizione i due primi, un ufficiale del Genio militare ed il terzo un impiegato del Genio civile.

Sull'avvenuta modificazione del citato Regolamento, credo bene di richiamare l'attenzione dei signori Prefetti, affinché l'abbiano presente ogni qual volta d'ora innanzi sia per verificarsi la necessità di procedere alla convocazione della ristretta Commissione.

Prego i signori Prefetti di accusare ricevuta della presente circolare.

*Pel Ministro*

M. BELTRANI-SCALIA.

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 7<sup>a</sup>. Sez. 1<sup>a</sup>  
1890 gennaio 17, N. 4513-72-1-A.

*Al Direttori degli Stabilimenti penali e di Custodia.*

**Calzature militari per conto di committenti.**

Le calzature militari per fanteria che si lavorano in alcuni Stabilimenti penali per conto di committenti, vengono pagate a titolo di mano d'opera L. 0.90, se tagliate semplicemente, e L. 0.65, se si presentano anche con le tomaie aggiuntate. Nell'uno e nell'altro caso l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere lo spago, la pece e le altre materie accessorie, meno le bollette.

In tal modo però apparisce una diversità notevole fra l'uno e l'altro dei citati lavori, perchè la differenza di 25 centesimi risulta eccessivamente superiore all'importanza effettiva dell'aggiuntatura, tanto vero, che, i committenti preferiscono generalmente il secondo sistema, più favorevole al loro interesse.

Per stabilire quindi una tariffa che risponda meglio ai criteri dell'Amministrazione, in ordine al lavoro carcerario, e mettere in grado la stessa ad oc-

cupare in maggior numero la mano d'opera dei condannati, facendo dai meno provetti le aggiuntature, il Ministero dispone che per fermo il prezzo delle calzature tagliate in L. 0.90 il paio, venga L. 0.85 quello delle aggiuntate.

Queste mercedi si ripartiranno in tutti gli Stabilimenti, ove è o sarà il lavoro del genere, nel modo seguente :

|                                                                | S C A           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                | <u>tagliate</u> |
| Importo di materie accessorie a carico dell'Amministrazione L. | 0.20            |
| All'aggiuntatore . . . . . »                                   | 0.07            |
| Al punteggiatore . . . . . »                                   | 0.03            |
| Al calzolaio . . . . . »                                       | 0.60            |
|                                                                | <hr/>           |
| Totale . . . L.                                                | 0.90            |

Le Direzioni degli Stabilimenti nei quali si eseguisce il lavoro della

S. V. vorrà complacersi di rendere di ciò edotte le Autorità dirigenti gli Istituti carcerari e gli uffici di P. S. dipendenti, avvertendo di unire sem-  
pre alla contabilità dei detti detenuti dementi anche le richieste di viaggio  
ferrovie, quando il loro trasporto si effettua sulle strade ferrate.

*Pel Ministro*

M. ELTRANI-SCALIA.

---

## ONORIFICENZE

### 1° Distintivo di merito al personale di Custodia.

0  
io

Michieletto Antonio, Guardia di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G.  
Vietti Giuseppe, id. di 2<sup>a</sup> id. id.  
Guaschino Felice, id. id. a Roma C. P. A.  
Moro Giuseppe, id. id. a Bologna C. C.  
Paniero Giuseppe, id. di 1<sup>a</sup> a Procida B. P.  
Iannelli Carmine, id. di 2<sup>a</sup> a Nisida B. P.  
Santelli Giuseppe, id. id. a Proci B. P.  
Cesano Gio. Batta, id. di 1<sup>a</sup> a Trani C. G.  
Attili Francesco, id. di 2<sup>a</sup> a Siracusa C. G.

---

## PUNIZIONI

### Corpo delle Guardie carcerarie.

*Agenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina  
con successiva espulsione dal Corpo.*

)  
io

Signorelli Luigi, Guardia di 2<sup>a</sup> a Napoli C. G., per aver contratto  
interessi con detenuti e favorita la corrispondenza (Decisione 27  
dicembre 1889).

---

### AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 2<sup>a</sup> FERMA DI 4 ANNI.

Mello Camillo, Guardia di 2<sup>a</sup> a Vicenza C. G., a decorrere dal 28 dicem-  
bre 1889  
Voghera Guglielmo, id. di 1<sup>a</sup> a Voghera C. G., id. dal 1° gennaio 1890.  
Ferdinando, id. id. a Firenze C. G., id. dal 7 id.  
Zoli Genesisio, id. id. a Savona C. G., id. dall' 8 id.  
Velli Filippo, id. id. a Cosenza C. G., id. dall' 11 id.  
Velli Andrea, id. id. a Paliano C. P., id. dal 12 gennaio 1890.  
Velli Giovanni Battista, id. di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., id. id. id.  
Velli Enrico, id. di 1<sup>a</sup> ad Ascoli C. G., id. dal 16 id.  
Velli Michele, id. id. a Roma C. P. A., id. dal 19 id.  
Velli Francesco, id. id. a Pozzuoli B. P. id. dal 22 id.  
Velli Nicola, id. id. a Procida B. P., id. id. id.  
Velli Giuseppe, id. di 2<sup>a</sup> a Cassino C. G., id. dal 24 id.  
Velli Stefano, id. di 1<sup>a</sup> a Lucera C. G., id. dal 31 id.

**Casagrande Antonio**, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Palliano C. P., a decorrere dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.

**Testa Modestino**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Procida B. P., id. dal 7 id.

**Sollitto Michele**, id. di 1<sup>a</sup> a Roma C. P. A., id. dall'11 id.

**Marteni Giosuè**, id. id. a Trani C. G., id. dal 18 id.

**Milani Angelo**, id. id. a Bari C. G., id. dal 19 id.

**Ferlin Giuseppe**, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Pordenone C. G., id. dal 21 id.

**Bruini Emilio**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Roma C. P. A., id. dal 22 id.

**Trebacchetti Giacinto**, id. id. ad Alghero B. P., id. dal 28 id.

AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

**Valentini Pietro**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Padova C. P., a decorrere dal 15 gennaio 1890.

**Zaccolin Pietro**, id. id. id., id. id. id.

**Tienforti Domenico**, id. id. a Cagliari B. P., id. dal 16 id.

**Asvisio Giuseppe**, id. id. a Fossano C. P., id. dal 17 id.

**Brambilla Frediano**, id. id. a Pozzuoli B. P., id. dal 2<sup>o</sup> id.

**Brogi Francesco**, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Caprala C. P. A., id. febbraio 1890.

**Mori Semplicio**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Bari C. G., id. dal 16 id.

**Giacometti Luigi**, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Sassari C. G., id. id. id.

AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

**Furgeri Raffaele**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Saliceta C. P., a decorrere dall'8 gennaio

**Fiorentino Luigi**, id. id. a Brindisi B. P., id. dal 14 id.

**Scuvero Giovanni**, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Como C. G., id. dal 1<sup>o</sup> febbraio

**Zacchero Giovanni**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Fossano C. P., id. dal 16 id.

**Caterini Francesco**, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> alla Maddalena C. P. A., id.



CAPPELLANI

re  
**Pucci Pietro** a San Leo C. P., dimessosi a decorrere dal 1° ottobre 1889.

INSEGNANTI

o  
**Pardini Giovanni**, incaricato del servizio a Portoferraio B. P., a decorrere dal 1° febbraio 1890.

Personale di custodia

CAPI GUARDIA.

**Gaspero Angelo**, di 3<sup>a</sup> a Finalborgo C. G., reintegrato alla 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° febbraio 1890.

**Nebiola Marziano**, di 3<sup>a</sup>, da Civitavecchia C. P. ad Oneglia C. P.

**Gianecchini Angelo**, di 2<sup>a</sup> da Sinigaglia C. P. a Civitavecchia C. P.

**Mazzelli Cassiano**, di 2<sup>a</sup>, da San Remo C. G. a Sinigaglia C. P.

**Donzelli Gaetano**, di 3<sup>a</sup>, da Padova C. P. a San Remo C. G.

**Galeotti Modesto**, di 3<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Padova C. P.

**D'Apoli Pietro**, di 3<sup>a</sup>, da Grosseto C. G. a Firenze C. G.

**Suppo Luigi**, di 3<sup>a</sup> da Saluzzo C. P. a Grosseto C. G.

**Brogi Tito**, di 2<sup>a</sup>, da Monza C. G. a Roma (Carceri di S. Michele).

**Laguzzi Giovanni**, di 3<sup>a</sup>, da Pellanza C. P. a Monza C. G.

**Ranchieri Lazzaro**, di 2<sup>a</sup>, da Bologna C. G. a Pellanza C. P.

**Calabria Cleto**, di 3<sup>a</sup>, da Roma (Carceri di S. Michele) a Bologna C. G.

**Di Meo Nicola**, di 2<sup>a</sup>, da Teramo C. G. a Rossano C. G.

**Suriano Vito**, di 3<sup>a</sup>, da Rossano C. G. a Teramo C. G.

**Castiglione Camillo**, di 2<sup>a</sup>, da Nisida B. P. a Solmona C. P.

**Dall'Asta Carlo**, di 3<sup>a</sup> da Solmona C. P. a Nisida B. P.

**Cannucci Nereo**, di 2<sup>a</sup> a Sassari C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 febbraio 1890.

SOTTO CAPI GUARDIA

bre  
**Garzia Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. G. ad Aversa C. P.

o  
**Jurlaro Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a Palermo C. G., retrocesso alla 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° febbraio 1890.

**Altare Serafino**, di 1<sup>a</sup>, da Saluzzo C. P. ad Udine C. G.

**Chinappi Salvatore**, di 1<sup>a</sup> da Udine C. G. a Venezia C. G.

**Marziani Antonio**, di 1<sup>a</sup> a Noto C. P., revocato il trasferimento a Napoli C. G.

**Aluisi Sabatino**, di 2<sup>a</sup>, da Noto C. P. a Napoli C. G.

GUARDIE

)  
bre  
**Francavilla Mauro**, di 1<sup>a</sup>, da San Leo C. P. a Pesaro C. P.

**De Santis Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Pellanza C. P. a Pellanza C. G.

**Lucchi Nazzareno**, di 2<sup>a</sup> da Parma C. P. a Pianosa C. P. A.

**Polo Osvaldo**, di 2<sup>a</sup>, da Parma C. P. a Roma C. P. A.

**Santoro Gennaro**, di 1<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Volterra C. P.

Dicembre

- 1 Della Zuana Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Lodi C. G. a Milano C. P.  
3 Rossi Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Saluzzo C. P. a Mondovì C. G.  
4 Savi Massimo, di 1<sup>a</sup>, da Mondovì C. G. a Saluzzo C. P.  
11 Federighi Pasquale, di 1<sup>a</sup> da Spoleto C. G. a Spoleto C. P.  
» Ciccaglioni Silvestro, di 1<sup>a</sup>, id. id.  
» Ciccoletti Cesare, di 1<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. a Spoleto C. G.  
» Giardino Giacomo, di 2<sup>a</sup>, id. id.  
18 Mura Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Nuoro C. G. ad Alghero B. P.  
» Vene Lorenzo, di 1<sup>a</sup>, da Alghero B. P. a Nuoro C. G.  
» Pittin Euzenio, di 2<sup>a</sup>, da Tempio C. P. a Nuoro C. G.  
» Muscas Giovanni Battista, di 2<sup>a</sup> da Nuoro C. G. a Tempio  
19 Andreozzi Vincenzo, di 1<sup>a</sup>, da Venezia C. P. a Castiadas C.  
29 Calligari Genesio, di 2<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. a Genova C. G.  
» Perrotta Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. a Genova C. G.  
30 Grappiolo Lorenzo, di 1<sup>a</sup>, da Bobbio C. G. a Voghera C. G.  
» Bocca Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Voghera C. G. a Bobbio C. G.  
» Delai Gio Batta, di 1<sup>a</sup>, da Vigevano C. G. a Voghera C. G.  
» Castino Secondo, di 1<sup>a</sup>, da Voghera C. G. a Pavia C. G.  
» Casalini Agosino, di 1<sup>a</sup>, da Pavia C. G. a Vigevano C. G.

1890

Gennaio

- 7 Zanetti Eugenio, di 2<sup>a</sup>, da Como C. G. a Varese C. G.  
» Ghisotti Bernardo, di 1<sup>a</sup>, da Varese C. G. a Como C. G.  
8 Ricci Eugenio, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Nisida B. P.  
» Poli Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Nisida B. P. a Napoli C. G.  
13 Coruzzolo Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Lecce C. P. a Brindisi B. P.

10

- Costa Girolamo**, di 1<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 10 febbraio 1890.
- Manfredini Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Pisa C. G.
- Teatini Augusto**, di 1<sup>a</sup>, da Pisa C. G. a Piombino B. P.
- Alliata Carlo**, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 16 febbraio 1890 e destinato a Civitavecchia B. P.
- Ballo Giuseppe**, di 2<sup>a</sup> a Aosta C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.
- Tavano Vincenzo**, di 2<sup>a</sup> a Milazzo C. G., revocato il trasferimento a Tremiti C. P. A.
- Catavolo Erasmo**, di 2<sup>a</sup>, da Nisida B. P. a Girgenti C. G.
- Buzzi Cesare**, di 1<sup>a</sup>, da Bologna C. G. a Nisida B. P.
- Marmonti Angelo**, di 1<sup>a</sup>, da Pavia C. G. a Bologna C. G.
- Ricaldone Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Bologna C. G., a Procida B. P.
- Guidotti Remigio**, di 1<sup>a</sup>, da Rieti C. G. a Bologna C. G.
- Matto Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Girgenti C. G.
- Spiacente Lorenzo**, di 2<sup>a</sup>, da Nisida B. P. a Turi C. P.
- Callegari Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Girgenti C. G.
- Azzolini Girolamo**, di 2<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Nisida B. P.
- Leonardi Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Volterra C. G. a Pistoia C. G.
- Gili Carlo** di 1<sup>a</sup> da Volterra C. P. a Noto C. P.
- Barsanti Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, da Milano C. G. a Volterra C. P.
- Romano Gaetano**, di 2<sup>a</sup>, da Volterra C. P. a Milano C. G.
- Malone Bernardo**, di 2<sup>a</sup>, da Volterra C. P. a Finalborgo B. P.
- Iasiello Domenico**, di 2<sup>a</sup>, da Volterra C. P. a Roma C. P. A.
- Venturini Egidio**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Volterra C. G.
- Volpicelli Vincenzo**, di 1<sup>a</sup>, da Pozzuoli B. P. a Venezia C. G.
- Biasini Rodolfo**, di 2<sup>a</sup>, da Venezia C. G. a Pozzuoli B. P.
- Zavattiero Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Bologna C. G.
- Perugini Domenico**, di 1<sup>a</sup> da Bologna C. G. a Napoli C. G.
- Bussa Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Alessandria C. P. a Torino C. G.
- Di Bello Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, id. id.
- Bocciarelli Alberto**, di 2<sup>a</sup>, da Gavi C. P. a Torino C. G.
- Iorio Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Saluzzo C. P. a Torino C. G.
- Necchi Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da Bologna C. G. a Saluzzo C. P.
- Calcagno Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Bologna C. G.
- Vairo Pasquale**, di 2<sup>a</sup> a Milazzo C. G., congedato per fine di ferma e per cattiva condotta a decorrere dal 15 febbraio 1890.
- Ratti Antonio**, di 1<sup>a</sup> a Pesaro C. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 15 febbraio 1890.
- Spurio Iovenzio**, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Bologna C. G.
- Zema Sebastiano**, di 2<sup>a</sup>, da Pozzuoli B. P. a Napoli C. G.
- Pizzonia Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Vallo C. G. a Trani C. G.
- Loiercio Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Trani C. G. a Vallo C. G.
- Celestino Gaetano**, di 1<sup>a</sup>, da Santo Stefano B. P. a Larino C. G.
- Natale Domenicantonio**, di 2<sup>a</sup>, da Borgotaro C. G. a Terracina C. P.
- Vertua Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Terracina C. P. a Borgotaro C. G.
- Franchi Angelo**, di 2<sup>a</sup> da Roma C. P. A. a Padova C. P., restando revocato il trasferimento a Voghera C. G.
- Ansenti Marcello**, di 2<sup>a</sup> a Nisida C. P., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 febbraio 1890.
- Pagliari Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Roma C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 17 febbraio 1890.
- De Santis Nicola**, di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G., id. id. id. id.
- De Sortis Alfonso**, di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G., id. per motivi di salute, id. dal 16 id.

Gennaio

- 30 **Olivero Lorenzo**, di 2<sup>a</sup> a Roma C. G., congedato per inettitudine per cattiva condotta a decorrere dal 16 febbraio 1890  
» **Zacchero Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da Fossano C. P. ad Oneglia C. P. funzioni di Sotto Capo.

ALLIEVI GUARDIE.

1889

Novembre

- 9 **Del Cadia Lelio**, da Lucca (Scuola) a Portoferraio B. P.  
28 **Cuccu Antonio**, da id. ad Alghero B. P.  
30 **Bennati Federico**, da id. ad Orbetello B. P.  
» **Laurenzi Lorenzo**, da id. a id.

Dicembre

- 4 **Martelli Luigi**, da Lucca (Scuola) a Napoli (S. Eframio).  
5 **Landi Tucidio**, da id. a Porto Longone B. P.  
11 **Pasqualetti Pietro**, da id. a Pozzuoli B. P.  
13 **Sorgato Girolamo**, da Milano (Scuola) a San Leo C. P.  
14 **Caria Sebastiano**, da Ancona (Scuola) ad Isili C. P. A.  
16 **Sartori Angelo**, nominato e destinato a Milano (Scuola).  
19 **Nassano Agostino**, da Fossano (Scuola) a Saluzzo C. P.  
23 **Maffei Pilade**, da Lucca (Scuola) ad Isili C. P. A.

1890

Gennaio

- 1 **Belfotti Giuseppe**,  
» **Bonadio Eugenio**,  
» **Palladini Giuseppe**,  
» **Gramansini Giovanni**, nominato e destinato a Palianza (Scuola).  
} nominati e destinati  
(Scuola).

- Avigo Francesco,**  
**Codutti Giovanni Battista,**  
**Melampo Domenico,**
- } nominati e destinati a Milano  
 (Scuola).
- Donetti Natale,**  
**Catani Antonio,**  
**Bertuzzi Carlo,**
- } id. id. a Parma (Scuola).
- Vaudano Gioacchino,**  
**De Maria Antonio,**  
**Cervella Bartolomeo,**
- } id. id. a Fossano (Scuola).
- Romè Giuseppe,**  
**Dapozzo Francesco,**
- } id. id. a Pallanza (Scuola).
- Domeniconi Luigi,**  
**Pisciotti Vincenzo,**  
**Provazza Tommaso,**  
**Limardo Domenico,**
- } id. id. ad Ancona (Scuola).
- Bennati Angelo,**  
**Cenerelli Agostino,**  
**Etzi Vincenzo,**  
**Lucarini Giovanni,**  
**Monti Luigi,**  
**Trubiano Nunzio,**  
**Di Pantaleo Vincenzo,**  
**Sechi Francesco,**
- } id. id. a Civitavecchia (Scuola).
- Bambini Andrea,**  
**Manzi Fabiano,**
- } id. id. a Lucca (Scuola).
- Michelon Antonio,** da Milano (Scuola) a Milano C. P.  
**Vanni Raffaele,** da Lucca (Scuola) a Roma (Terme)  
**Signore Pasquale,** da Civitavecchia (Scuola) a Civitavecchia B. P.  
**Pitzalis Emilio,** id. id. id.  
**Pelusi Lorenzo,** id. id. alla Maddalena C. P. A.  
**Castellani Lorenzo,** id. id. id.  
**Puddu Gio Pietro,** id. id. a Spoleto C. P.  
**Vinci Michele,** id. id. a Roma C. P. A.  
**Gessa Raimondo,** id. id. a Roma (Terme).  
**Mosca Luigi,** id. id. a Roma (Regina Coeli).  
**Uccheddu Raffaele,** id. id. a Procidia. B. P.  
**Cossu Gio Andrea,** id. id. id.  
**Cappal Salvatore,** id. id. a Napoli (S. Eframo).  
**Pagliano Gio Antonio,** da Fossano (Scuola) a Napoli (S. Eframo).  
**Amodeo Vittorio,** id. id. a Pozzuoli B. P.  
**Bellisoni Luigi,** id. id. a Gaeta B. P.  
**Drusi Pietro,** a Parma (Scuola), licenziato per inettitudine a decor-  
 rere dal 25 gennaio 1890.  
**Larocca Nicola,** a Piombino B. P., licenziato per inettitudine a decor-  
 rere dal 16 febbraio 1890.  
**Formato Felice,** a Civitavecchia B. P., licenziato per inettitudine a  
 decorrere dal 1° febbraio 1890.  
**Romanenghi Pietro,** da Parma (Scuola) a Parma C. P.  
**Forestan Abramo** a Fossombrone C. P.,  
**Landi Emilio** a Porto Longone B. P.  
**Rodaro Giovanni Battista** a Castelfranco C. P.,  
**Gioacchini Vincenzo** ad Alessandria C. P.,  
**Caputo Giuseppe** a Pianosa C. P. A.,
- } nominati Guardia di  
 2<sup>a</sup> classe a decorrere  
 dal 1° febbraio 1890.

Gennaio

- |    |                                                                                                                                   |                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | <b>Allevato Giovanni</b> a Cagliari B. P.,                                                                                        | } nominati Guar<br>2 <sup>a</sup> classe a dec<br>dal 1 <sup>o</sup> febbraio 1 |
| >  | <b>Salvino Salvatore</b> a Narni C. P.,                                                                                           |                                                                                 |
| >  | <b>Bussu Salvatore</b> a Pianosa C. P. A.,                                                                                        |                                                                                 |
| >  | <b>Agresta Francesco</b> a Civitavecchia B. P.,                                                                                   |                                                                                 |
| >  | <b>Manca Pietro</b> id.,                                                                                                          |                                                                                 |
| >  | <b>Amadio Pasquale</b> id.,                                                                                                       |                                                                                 |
| >  | <b>Cicutti Giovanni</b> alla Palmaria C. P. A.,                                                                                   |                                                                                 |
| >  | <b>Benoni Giuseppe</b> a Portoferraio B. P.,                                                                                      |                                                                                 |
| >  | <b>Macri Antonio</b> a Porto Longone B. P., licenziato per neglige<br>servizio e per ubriachezza a decorrere dal 16 febbraio 1890 |                                                                                 |

SORVEGLIANTI

1890

Gennaio

- |    |                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | <b>Messina Bartolomeo</b> , nominato di 2 <sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<br>naio 1890 e destinato a Bologna C. C. |
| 24 | <b>Ricci Giuseppe</b> , } a Napoli C. C., licenziati a decorrere                                                         |
| >  | <b>Garofalo Gherardo</b> , } gennaio 1890.                                                                               |
| 26 | <b>Serafini Augusto</b> , nominato di 2 <sup>a</sup> classe a decorrere dal 29 n<br>bre 1889 e destinato a Tivoli C. C.  |
| 30 | <b>Guasco Domenico</b> , id. id. id. dal 8 gennaio 1890 e destinato a<br>brogiana M. C.                                  |

Arruolamento straordinario di Guardie  
ai termini del Decreto Reale 14 settembre 1888 N. 5749 (Serie 2

## Bollettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)

### APPROVAZIONE DI CONTI

Il Direttore dei conti ha comunicato al Ministero le seguenti decisioni di scadevolezza contabilità relative all'esercizio 1887-88.

| NOME E NOME<br>dei<br>CONTABILI    | STABILIMENTI<br>CARCERARI | CONTABILITÀ |                                         |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|                                    |                           | di<br>CASSA | del<br>MATERIALE                        |
| <b>Decisione del 6 giugno 1889</b> |                           |             |                                         |
| metrio . . . . .                   | Ancona                    | —           | Dal 1 luglio al<br>21 novembre 1887     |
| Giuseppe . . . . .                 | "                         | —           | Dal 22 nov. 1887<br>al 30 giugno 1888   |
| Liberto . . . . .                  | Bologna                   | —           | Dal 1 ottob. 1887<br>al 30 giugno 1888  |
| Ubaldo . . . . .                   | Favignana                 | —           | Dal 1 luglio 1887<br>al 20 novemb. 1887 |
| Alessandro . . . . .               | "                         | —           | Dal 21 nov. 1887<br>al 30 giugno 1888   |
| Enrico Arturo . . . . .            | Finalborgo                | —           | Dal 1 luglio al<br>30 settem. 1887      |
| Luigi . . . . .                    | "                         | —           | Dal 1 ottob. 1887<br>al 31 marzo 1888   |
| Tommaso Domenico . . . . .         | "                         | —           | Dal 1 aprile al<br>30 giugno 1888       |
| Paolo . . . . .                    | Gaeta                     | —           | Dal 1 luglio 1887<br>al 12 gennaio 1888 |
| Cesare . . . . .                   | "                         | —           | Dal 13 gennaio<br>al 30 giugno 1888     |
| Salvatore . . . . .                | Maddalena                 | —           | Dal 1 luglio al<br>30 novembre 1887     |
| Eleone . . . . .                   | "                         | —           | Dal 1 dicem. 1887<br>al 31 marzo 1888   |
| Attilio . . . . .                  | "                         | —           | Dal 1 aprile al<br>30 giugno 1888       |
| Palma Ferdi-<br>nando . . . . .    | Orbetello                 | —           | Dal 1 luglio 1887<br>al 30 giugno 1888  |
| Giulienne . . . . .                | Pesaro                    | —           | Dal 1 luglio al<br>31 ottobre 1887      |
| Giulio . . . . .                   | "                         | —           | Dal 1 nov. 1887<br>al 30 giugno 1888    |
| Decio . . . . .                    | Tre Fontane Roma          | —           | Dal 1 luglio al<br>3 dicembre 1887      |
| Luigi Edoardo . . . . .            | "                         | —           | Dal 1 gennaio al<br>30 giugno 1888      |
| Giugliano Carlo . . . . .          | Saluzzo                   | —           | Dal 1 luglio 1887<br>al 30 giugno 1888  |

Le decisioni contenute nel *Bollettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di speciali lettere.

## COMUNICAZIONI

I trasferimenti degli Agenti di Custodia disposti col Bulettole di questa Direzione generale dovranno effettuarsi dentella ricevuta del fascicolo contenente la disposizione.

Ove sorgano difficoltà finanziarie alla effettuazione dei trasferimenti i signori Direttori sono autorizzati a proporre, ed i signori Procuratori a accordare, prelevamenti di massa fino alla concorrenza di lire cin-

**Liberazione di condannati in seguito alla commutazione della pena dai lavori forzati a vita alla reclusione di 24 anni.** — Le liberazioni fatte in seguito all'accennata commutazione pel fatto che i condannati avevano già espiata una pena superiore a 24 anni, dovranno registrarsi nella col. 22 del quadro numerato *liberati per grazia*, notando al margine che ciò avvenne in seguito alla commutazione ordinata dalle Procure generali.

## CIRCOLARI

Ministero dell'Interno, Direzione Gen. di Pubblica Sicurezza Div. 5<sup>a</sup>

1890 gennaio 27, N. 11500-4.

*Ai Prefetti*





## CARTELLA BIOGRAFICA DEI COATTI

### Generalità e condizione giuridica

Cognome, nome e soprannome . . . . .

Figlio di . . . . .

Nato a . . . Provincia di . . . il giorno . . . del mese . . . dell'an

Domiciliato a . . . . . Provincia di . . . . .

Di professione, arte o mestiere . . . . .

Mezzi di fortuna . . . . .

Se celibe, ammogliato o vedovo . . . . .

Cognome e nome della moglie . . . . .

Nome dei figli . . . . .

Assegnato a domicilio coatto dalla Commissione provinciale di . . .

con ordinanza . . . destinato all'isola di . . . (nel comune di)

con provvedimento del Ministero dell'Interna . . . in data

*(Segue)* Modulo N. 5.  
Art. 105 del Regol. 8 novembre 1889  
sulla Pubblica Sicurezza.

### Pregiudizi diversi

| IMPUTAZIONI DIVERSE SUBITE<br>SENZA PREVENTIVO ARRESTO |      |        |        | ARRESTI DIVERSI SUBITI SENZA CONDANNA |      |        |        |                          |      |        |
|--------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------|------|--------|
| Anno                                                   | Mese | Giorno | Motivo | Anno                                  | Mese | Giorno | Motivo | Data della scarcerazione |      |        |
|                                                        |      |        |        |                                       |      |        |        | Anno                     | Mese | Giorno |
|                                                        |      |        |        |                                       |      |        |        |                          |      |        |

### Ammonizioni e riammonizioni

| DENUNCIE PER L'AMMONIZIONE<br>E PER LA RIAMMONIZIONE |                          |      |      | AMMONIZIONI<br>E RIAMMONIZIONI SUBITE               |                     |      |      | Scadenza<br>dell'<br>ammonizione<br>e della<br>riammonizione |          |      |      |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| Autorità<br>eunuciante                               | Motivo<br>della denuncia | Data |      | Autorità<br>giudiziaria<br>che le ha<br>pronunciato | Data dell'ordinanza |      |      | Articolo<br>di legge<br>applicato                            | Scadenza |      |      |
|                                                      |                          | Anno | Mese |                                                     | Giorno              | Anno | Mese |                                                              | Giorno   | Anno | Mese |
|                                                      |                          |      |      |                                                     |                     |      |      |                                                              |          |      |      |

(Segue) Modulo N.  
Art. 105 del Regol. 8 nove  
sulla Pubblica Sicu

Mandati di cattura e ordini d'arresto

| Autorità<br>che<br>li ha emessi | D A T A |      |        | MOTIVO | ESECUZIONE DEI MANDATI DI<br>O DEGLI ORDINI D'ARR        |      |    |
|---------------------------------|---------|------|--------|--------|----------------------------------------------------------|------|----|
|                                 | Anno    | Mese | Giorno |        | Da quali<br>ufficiali<br>od agenti<br>furono<br>eseguiti | Da   |    |
|                                 |         |      |        |        |                                                          | Anno | Me |
|                                 |         |      |        |        |                                                          |      |    |





(Segue) Modulo N. 5.  
Art. 105 del Regol. 8 novembre 1889  
sulla Pubblica Sicurezza.

**linari e condanne**

| SE FU TRASFERITO IN CARCERE<br>DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA |        |                              |             |                                |                            |      | CONDANNE SUBITE<br>DURANTE IL DOMICILIO COATTO |                            |                     |       |                   |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------|-------------------|------|--------|
| Data di immissione                                                    |        | Carcere in cui fu trasferito | Imputazione | Se fu proscioltto o condannato | Data del ritorno all'isola |      |                                                | Pretura, Tribunale o Corte | Data della sentenza | Resto | Durata della pena |      |        |
| Se                                                                    | Giorno |                              |             |                                | Anno                       | Mese | Giorno                                         |                            |                     |       | Anni              | Mesi | Giorni |
|                                                                       |        |                              |             |                                |                            |      |                                                |                            |                     |       |                   |      |        |

**coatto**

| DEGENZA NELL'OSPEDALE |                     |                   |                            |
|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Admissione ospedale   | Data dell' ingresso | Data dell' uscita | Indicazione della malattia |
|                       |                     |                   |                            |

PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

*Circondario di* \_\_\_\_\_

*Comune di* \_\_\_\_\_

N. d'ordine \_\_\_\_\_

**Connotati personali.**

Statura, *metri* \_\_\_\_\_

Corporatura \_\_\_\_\_

Colorito \_\_\_\_\_

Capelli \_\_\_\_\_

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

CARTA DI PERMANENZA

PEI COATTI

Il latore della presente carta di permanenza  
figlio di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
d'anni \_\_\_\_\_ avente i connotati al margine  
cattati è assegnato a domicilio obbligatorio  
mune di \_\_\_\_\_  
(o nell'isola di \_\_\_\_\_) con ordinanza in  
della Commissione prov. di \_\_\_\_\_



foglio statistico col quale si accompagna la domanda di destinazione a domicilio coatto del minorenne nato assegnato per la durata di

I. Notizie personali

seguenti notizie devono riferirsi al tempo dell'ordinanza di assegnazione).

COGNOME, NOME E PATERNITÀ
LUGO DI NASCITA (Comune e Provincia)
DATA DELLA NASCITA

Anno Mese Giorno

STATO CIVILE:
Se legittimo, legittimato o illegittimo
Se celibe, vedovo o coniugato
(Pel coniugato o vedovo) Se aveva figli e quanti
Se ha genitori o altri ascendenti o tutore, e se convivente con essi

PROFESSIONE OD OCCUPAZIONE PRINCIPALE: - Specie
Se padrone o principale, ovvero se dirigente, impiegato, commesso, operato, giornaliero ecc.)

CONDANNAZIONE PENALE:
Se trovavasi in istato di ammonizione e data della medesima
Se sottoposto alla vigilanza speciale della P. S.
Se in istato di carcerazione
Se in libertà provvisoria per procedimento
Se in uno Stabilimento penale, e di quale specie
Se in libertà condizionale
Se in ricovero forzato

Anno Mese Giorno

CONDANNAZIONI GIUDIZIARIE:
Se era stato ammonito
Se era stato a domicilio coatto
Se era stato consegnato ai parenti, o in ricovero forzato, o in carcerazione preventiva, e per quanto tempo

Condanne riportate (Per ciascuna delle sentenze di condanna si indicheranno, nel caso di concorso di più reati, tutti i reati per quali fu dichiarata la colpeabilità):

a) il ... alla pena di ... per reat di ...
a) il ... alla pena di ... per reat di ...
a) il ... alla pena di ... per reat di ...
a) il ... alla pena di ... per reat di ...

Anno Mese Giorno

Data dell'ultima liberazione
Stabilimento dal quale fu liberato
Indicare se Stabilimento penale, Casa correzionale, Carcere giudiziario - e quale).

II. Notizie suppletive

NOTIZIE SULLA FAMIGLIA DEL MINORENNE
Se il padre o la madre erano passati a seconde nozze
Se il padre, la madre, o ambedue i genitori erano in carcere
Professione del padre o del congiunto col quale conviveva
Specie
(Se padrone o principale, ovvero se dirigente, impiegato, commesso, operato, giornaliero, ecc.)
Se in caso di persistente trascuranza (art. 13 della legge di P. S.) sia stata provocata, per genitori o tutori, la perdita della potestà paterna, della autorità tutoria
Se con precedente sentenza od ordinanza sia stata fatta comminatoria al genitore, all'ascendente o al tutore, di pagare una somma e quale

Lire

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 3<sup>a</sup>,  
1890 febbraio 10, N. 8329-122-1-A.

*Ai Prefetti.*

**Sulla conversione delle pene pecuniarie in pene res  
della libertà personale e relativo ragguglio.**

Nell'applicazione del nuovo Codice penale e delle disposizioni tran  
Autorità giudiziarie non sono state di parere concorde su quanto ri  
conversione delle pene pecuniarie in pene restrittive della libertà pe  
la durata delle medesime.

Ritenuta la necessità di applicare in modo uniforme questa parte de  
leggi penali, si è interpellato il Ministero di grazia e giustizia, il qu  
tre ha emesso il parere, che mi pregio trascrivere, ha fatto al temp  
conoscere di averlo pure comunicato agli uffici del Pubblico Ministe

« Essendosi per la conversione della pena pecuniaria stabilito un ri  
per ciascun giorno di detenzione, in misura diversa da quella san  
abolite leggi, parve giusto che la misura stabilita nel nuovo Codice  
plicasse fino dal giorno della sua attuazione.

« Fu perciò inserita nell'articolo 40 del regio decreto 1° dicembr  
disposizione, che si dovessero applicare le norme di conversione neg

sta interpretazione non trova appoggio nel testo della legge transitoria, onde non potrebbe accogliersi, per la considerazione, che una legge non può avere effetto retroattivo sulle condanne già espiate. E senza nel periodo corso anteriormente al 1° gennaio 1890 non si può non *parzialmente* espiata la pena pecuniaria per coloro che ebbero già il carcere sussidiario, essendo noto che pel mancato pagamento di essa, il condannato espia giorno per giorno parte del suo debito.

Ma se volesse liberarsi dalla pena restrittiva, dice l'articolo 598 del Codice di procedura penale, egli dovrebbe pagare la somma residuale imputata al suo debito, come già pagata, la somma che corrisponde alle giornate di carcere che ha già sofferto.

Intanto poi alla conversione delle frazioni di dieci lire, è escluso ogni dubbio dal capoverso dell'articolo 19 del Codice penale, che dispone doversi raggugliare un giorno di detenzione ogni dieci lire e frazione di dieci lire. Quindi la pena pecuniaria di lire 51 la si converte in sei giorni e non in cinque giorni di pena restrittiva.

Ma la durata delle pene sussidiarie, dovendosi nella conversione delle pene pecuniarie applicare le disposizioni del nuovo Codice alle condanne pronunciate sotto l'impero delle abolite leggi penali, deve senza dubbio applicarsi la disposizione del 3° capoverso dell'articolo 19 del nuovo Codice, la quale limita ad un anno la durata della pena restrittiva, quando sia sostituita alla multa.

Però come nelle pene già in corso di esecuzione il ragguglio debba farsi a ragione di lire tre per ciascun giorno di detenzione sino al 31 dicembre 1889, e di lire dieci per ciascun giorno dal 1° gennaio 1890, così la pena restrittiva, sostituita a quella pecuniaria, non deve, a contare dal 1° gennaio 1890, oltrepassare la durata di un anno.

Ma se il carcere sostituito alla multa già cominciato ad esparsi sotto l'impero delle abolite leggi, dovesse durare oltre il 31 dicembre del corrente anno, l'articolo 40 delle disposizioni transitorie, dovrebbe invece aver termine al primo giorno, giacchè sotto l'impero del nuovo Codice non può, nè deve durare che la detenzione, per uno che fu condannato a pena pecuniaria, oltre un anno.

Lo stesso motivo poi sopra indicato, che la commutazione col nuovo Codice di lire dieci si dovrebbe fare dal 1° gennaio 1890, e non eziandio dal primo giorno anteriore, è chiaro che non si dovrebbe al detto periodo estendere il computo, che la nuova legge stabilisce per la durata della pena sostituita alla multa.

Ma colui che si trovasse ad esparsi già da un anno il carcere sostituito alla multa, non avrebbe diritto alla escarcerazione in vista delle disposizioni del nuovo Codice, *perocchè l'anno, che il Codice stesso indica come maximum*

della durata della pena detentiva, è mestieri calcolarlo dal giorno, in cui è in vigore il Codice stesso, e non già dal giorno in cui ebbe a cominciare l'esecuzione della pena sostituita alla multa. »

Prego le SS. LL. di voler comunicare la presente alle Autorità dei Carceri giudiziarie e alle Direzioni degli Stabilimenti penali della provincia di favorirmi un cenno di ricevuta.

*Per Minis-*

M. BELTRAMI

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 3<sup>a</sup>.

1890 febbraio 11, N. 1520-145-1-A.

*Ai Direttori e Presidi dei Riformatori maschili.*

**Situazione mensile dei minorenni.**

Il Ministero desidera, possibilmente, di non distrarre i minorenni assegnati ai Riformatori, dall'arte o mestiere cui erano iniziati in libertà, ma da quello dei loro genitori.

Sono quindi pregati i signori Presidi e Direttori a voler aggiungere al rapporto mensile del *movimento* tale sviluppo, relativamente ai rimasti all'

della consegna e della riconsegna degli Immobili, degli infissi e dei proprietà dello Stato, sono atti che seguono nell'interesse anche della estrazione carceraria, comunque sianvi pure interessati l'appaltatore e quello che subentra.

ri quindi degli atti di qualsiasi specie interessanti le Amministrazioni, e soggetti a registrazione obbligatoria entro termine fisso, debbono, delle combinate disposizioni degli articoli 73, n. 4 e 82 della legge 1871, n. 2076, essere registrati a cura dei segretari o delegati in amministrazione carceraria intervenuti a detti inventari, e ciò presso l'ufficio di registro del distretto in cui i prefati segretari o delegati esercitano le loro

funzioni. È obbligo di curare l'adempimento della registrazione, in predetti funzionari di annotare i ripetuti inventari nel proprio repertorio dell'art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4702.

Per i moduli allegati al capitolato 15 luglio 1871 per il servizio carcerario degli Stabilimenti carcerari (Edizione 1885) gli inventari di cui vengono compilati con l'intervento delle Autorità dirigenti di detti Stabilimenti.

Per rappresentare l'Amministrazione nei detti inventari intervengono i funzionari carcerari e ad essi che spetta d'iscriverli nel proprio repertorio e registrare presso l'ufficio del Registro del loro distretto.

L'Autorità dirigente è rappresentata dalle Prefetture e dallo Sottosegretario di Stato, l'obbligo dell'annotazione al repertorio e della registrazione incombe al Segretario delegato e la formalità deve essere compiuta presso il capoluogo di provincia o di circondario rispettivamente.

Per i poi che agli inventari intervengano come Autorità dirigenti i Sindaci, deve essere fatta sul repertorio del comune tenuto dal Segretario comunale, al quale spetta altresì di curare l'adempimento della registrazione presso l'ufficio del distretto.

Non è da temersi che la osservanza di tali norme sia per produrre difficoltà nel disbrigo delle operazioni inerenti alle consegne e riconsegne, nella massima parte dei casi l'ufficio del Registro competente per la registrazione trovandosi nel luogo stesso di residenza del funzionario obbligato a compiere la formalità e questa non può essere causa di sensibile ritardo, trattanti che non possono presentare incertezza sulla base di tassazione. Si prega di notificare ciò alle SS. LL. con preghiera di voler impartire conformi disposizioni alle Autorità dirigenti gli Stabilimenti carcerari di codesta provincia, e di farne un cenno di ricevuta.

*Pel Ministro*  
**M. BELTRANI-SCALIA**



**ORDINE DEL GIORNO**

---

Il Ministero ha elogiato e gratificato il sorvegliante alla Custodia di Tivoli, Noè Donati, per avere, con la sua energia, e pericolo di vita, contribuito a frenare in gran parte il movimento effettuato nel dì 13 gennaio in detta Casa (Sezione de reggibili).

---

**ONORIFICENZE**

---

Con Decreti Reali del 9 febbraio corrente sono stati nominati Cavalieri della Corona d'Italia i signori:

**Poli Gabriele**, Direttore di 3<sup>a</sup> classe ad Avellino,  
**Cacioppo Francesco**, id. id. a Palianza,  
**Paradisi Carlo**, Archivista di 1<sup>a</sup> classe addetta alla Divisione Direzione Generale delle Carceri.

---

1<sup>o</sup> Distintivo di merito al personale di Custodia.

## PUNIZIONI

### Corpo delle Guardie carcerarie.

*venti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina  
con successivo ritorno al Corpo.*

0

**D'Alola Giuseppe**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Brindisi, B. P., per ubriachezza con recidiva (Decisione 23 gennaio 1890).

**Uzzi Vincenzo**, id. id. a Brindisi B. P., per sonno in servizio con recidiva (Decisione 23 gennaio 1890).

**Cavallero Vittorio**, id. id. alla Palmaria C. P. A., per ubriachezza con recidiva (Decisione 27 gennaio 1890).

*genti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina  
con successiva espulsione dal Corpo.*

0

**Zannoli Giovanni**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Spoleto C. P., per appropriazione di oggetti di cancelleria e di un'arnese della lavorazione calzolaia (Decisione 23 gennaio 1890).

---

### AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 2<sup>a</sup> FERMA DI 4 ANNI.

**Stiani Antonio**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Saluzzo C. P., a decorrere dal 16 gennaio 1890.

**De Domenico**, id. di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., id. dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.

**Di Giovanni Antonio**, id. di 1<sup>a</sup> a Tempio C. P., id. id. id.

**Anna Felice**, id. id. a Roma (Terme), id. dal 26 id.

**Evalli Francesco**, id. di 2<sup>a</sup> a Napoli C. G., id. dal 27 id.

**Rano Domenico**, id. di 1<sup>a</sup> a Gaeta B. P., id. id. id.

**Di Giuseppe**, id. di 1<sup>a</sup> a Padova C. P., a decorrere dal 3 marzo 1890.

**Ri Giovanni**, id. id. a Volterra C. P., id. dall' 8 id.

### AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

**Storti Giuseppe**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Milano C. G., a decorrere dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.

**Biatti Giovanni Battista**, id. id. id., id. id. id.

**Ilacomo Federico**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Campobasso, a decorrere dal febbraio 1890.

**Arli Ella**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Genova C. G., a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.

### AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

**Di Giovanni**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Roma C. P. A., a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.

**Di Anselmo**, id. id. a Fossano C. P., id. id. id.

---

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle

### DIRETTORI

|          |    |                                                                                                                                                 |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890     |    |                                                                                                                                                 |
| Gennaio  | 30 | Bonghi Cesare, di 3 <sup>a</sup> a Lucera C. G., collocato a riposo p<br>zata età ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 1 <sup>o</sup> ma |
| Febbraio | 12 | De Angelis Ernesto, di 3 <sup>a</sup> , da Tivoli C. C. a Pesaro C. P.                                                                          |

### SECRETARI

|          |   |                                                                                                                                                                  |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890     |   |                                                                                                                                                                  |
| Febbraio | 1 | Pacieri Giovanni, in aspettativa per motivi di salute, ces<br>partenere all'Amministrazione per termine di aspettativa<br>rere dal 1 <sup>o</sup> febbraio 1890. |
|          | 7 | Rocco Alfonso, da Procida B. P. a Pozzuoli C. P.                                                                                                                 |
|          | » | Salvati Giosuè, da Pozzuoli C. P. a Procida B. P.                                                                                                                |

### UFFICIALI D' ORDINE.

|         |    |                                                                                                                                           |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890    |    |                                                                                                                                           |
| Gennaio | 27 | Armellini Giuseppe, in aspettativa per motivi di famiglia, r<br>in servizio a decorrere dal 1 <sup>o</sup> febbraio 1890 e destinato a Pè |



INSEGNANTI

**Filipponi Nicola** a Velletri C. G., dispensato dal servizio in seguito alla chiusura della scuola, a decorrere dal 1° febbraio 1890.

**Dima Alfonso**, incaricato del servizio scolastico a Girgenti C. G., a decorrere dal 1° febbraio 1890.

**La Carla Giuseppe**, id. id. id. a Frascati, id. dal 16 id.

Personale di custodia

CAPI GUARDIA

**Oppo Felice** di 2<sup>a</sup>, ad Alessandria C. G., retrocesso Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup>, classe a decorrere dal 1° marzo 1890.

SOTTO CAPI GUARDIA

**Maltagliati Giovanni**, di 1<sup>a</sup> classe, da Cagliari B. P. a Castiadas C. P. A.  
**De Padua Carmine**, di 2<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. A. a Cagliari B. P.

**Covan Michele**, di 1<sup>a</sup>, da Milano C. G. a Rovigo C. G.

**Meneghello Alessandro**, di 1<sup>a</sup>, da Rovigo C. G. a Milano C. G.

**Iurlaro Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Palermo C. G. a Favignana B. P.

**Angelini Salvatore**, di 2<sup>a</sup>, da Tremiti C. P. A. a Palermo C. G.

**Leone Andrea**, di 1<sup>a</sup>, da Favignana B. P. a Nicastro C. G.

**Rui Angelo**, di 1<sup>a</sup>, da Treviso C. G. ad Alessandria C. G., con le funzioni di Capo.

**Valsecchi Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Civitavecchia B. P. id. id.

**Checchia Costantino**, di 1<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Procida B. P.

**Castagnino Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Volterra C. P. a Treviso C. G.

**Fadda Francesco**, di 1<sup>a</sup>, a Sassari C. G., retrocesso alla 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° marzo 1890.

GUARDIE

**Feletti Antonio**, di 1<sup>a</sup> classe, da Venezia C. P. a Venezia C. G.

**Romanoni Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da Parma C. P. a Pavia C. G.

**Siniscalchi Aniello**, di 1<sup>a</sup>, da Termini C. G. a Palermo C. G.

**Cordeschi Nicola**, di 1<sup>a</sup>, da Palermo C. G. a Termini C. G.

**Lombardi Vincenzo**, di 2<sup>a</sup> a Nisida B. P., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 febbraio 1890.

**Trombetti Enrico**, di 2<sup>a</sup>, da Amelia C. P. a Narni C. P.

**Plantoni Alessio**, di 1<sup>a</sup>, da Narni C. P. ad Amelia C. P.

**Bruni Antonio**, di 1<sup>a</sup> a Finalborgo C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 22 febbraio 1890.

**Volumino Giovanni**, di 1<sup>a</sup> a Caltanissetta C. G., id. per motivi di salute id. dal 1° marzo 1890.

**Di Giacomo Domenico**, di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G., id. id. id. id.

**Palmegiani Matteo**, di 2<sup>a</sup>, da Pallanza (Scuola) a Venezia C. P.

**Abano Alberto**, di 2<sup>a</sup>, da id. ad Oneglia C. P.

**Orobello Domenico**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Padova C. P.

Indice

1. De Felice, G. P. di Torino C. G. e Pavia C. G.
2. De Felice, G. P. di Torino C. G., sospeso per fine di  
... .. dal 25 febbraio 1961.
3. De Felice, G. P. di Torino E. P. e Salsola C. P.
4. De Felice, G. P. di Salsola C. P. e Ancona B. P.
5. De Felice, G. P. di Salsola C. P. e Cagliari C. G.
6. De Felice, G. P. di Cagliari C. G. e Cagliari C. P. A.
7. De Felice, G. P. di Salsola C. G. e Palermo C. G.
8. De Felice, G. P. di Salsola C. P. di id. id. dal 26 febbraio 1961
9. De Felice, G. P. di Salsola C. P. di id. id. id.
10. De Felice, G. P. di Salsola C. G. e Geri C. P.
11. De Felice, G. P. di Geri C. P. e Terni C. G.
12. De Felice, G. P. di Salsola C. P., sospeso per motivi  
... .. dal 27 marzo 1961.
13. De Felice, G. P. di Salsola (Salsola C. G.), id. per fine di forn  
... .. dal 27 marzo 1961.
14. De Felice, G. P. di Salsola C. P. di id. id. id. dal 28 id.
15. De Felice, G. P. di Salsola B. P. e Brescia C. G.
16. De Felice, G. P. di San Geronimo C. P. e Belluno C.
17. De Felice, G. P. di Salsola B. P. e Forogna B. P.
18. De Felice, G. P. di Salsola C. P. e Ferrara C. P.
19. De Felice, G. P. di Salsola e Udine C. P.
20. De Felice, G. P. di Salsola B. P. e Modigliana C. P.
21. De Felice, G. P. di Modigliana C. P. A. e Pozzoli B.
22. De Felice, G. P. di Parma C. P. e Piacenza C. G.
23. De Felice, G. P. di Salsola C. P. e Brescia C. G.
24. De Felice, G. P. di Salsola C. P. e Genova C. G.
25. De Felice, G. P. di Salsola C. G. di Salsola C. G.

io

- Cavallari Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890 e destinato a Napoli C. G.  
**Pola Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, all'Asinara C. P. A., congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Gaudiello Andrea**, di 2<sup>a</sup>, ad Isili C. P. A., id. id. id.  
**Cimaschi Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, a Sassari C. G. } retrocessi alla 2<sup>a</sup> classe a de-  
**Amati Giuseppe** di 1<sup>a</sup>, ad Alghero B. P. } correre dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Fontana Carlo**, di 1<sup>a</sup>, a Bergamo C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Spiridione Anastasio**, di 2<sup>a</sup>, a Cagliari B. P., reintegrato alla 1<sup>a</sup>, classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Delucinge Angelo**, di 2<sup>a</sup>, alla Palmaria, congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.

**ALLIEVI GUARDIE.**

io

- Silvani Filippo**,  
**Proletti Pietro**,  
**Pecchi Giovanni**,  
**Cherchi Francesco**,  
**Tretene Giuseppe**,  
**Munier Luigi**,  
**D'Angelo Carmine Antonio**,  
**Spurio Antonio**,  
**Dubolino Arcangelo**,  
**Musso Giuseppe**, nominato a decorrere dal 16 gennaio 1890 e destinato a Fossano (Scuola).  
**Giomi Giuseppe**, id. id. id. id. a Lucca (Scuola).  
**Bocci Marziale**, id. id. id. id. a Parma (Scuola).  
**Sardi Cesare**, id. id. id. id. a Pallanza (Scuola).  
**Thiebat Gio. Pietro**, id. id. id. id. a Fossano (Scuola).  
**Porcoratto Giuseppe**, da Fossano (Scuola) a Padova C. P.  
**Mottolese Antonio**, da id. a Nisida C. P.  
**Santoro Vittorio**, da id. a Piombino B. P.

io

- D'Elia Augusto**,  
**Ventura Ansovino**,  
**Elies Balagio**,  
**Daga Luigi**,  
**Bazzoni Giovanni Maria**,  
**Agnius Salvatore Antonio**,  
**Trilocco Giuseppe**,  
**Ruggin Raffaele**,  
**Pantellini Augusto**,  
**Venetacci Seratino**,  
**Duchini Giuseppe**,  
**Sansuini Francesco**,  
**De Santis Francesco**,  
**Guardiano Pantilo**,  
**Fioravanti Serafino**,  
**Savoca Mariano**,  
**Vaiti Pietro**,  
**Barberis Giovanni**,  
**Bussolino Felice**,

} nomina'i a decorrere dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890 e destinati Fossano (Scuola).

} id. id. ad Ancona (id.).

} id. id. a Civitavecchia (id.).

Febbraio

- 4 Cai Emilio, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Pistola C. G.  
» Cioni Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., congedato per fine di  
a decorrere dal 24 febbraio 1890.
- 5 Cingolani Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Sinigaglia C. P.  
» Gaetani Aurelio, di 1<sup>a</sup>, da Sinigaglia C. P. ad Ancona B. P.  
» Cianchetti Ernesto, di 1<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. a Cagliari C. G.  
» Sanna Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari C. G. a Castiadas C. P. A.  
» Ricci Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Milazzo C. G. a Palermo C. G.
- 6 Cazzuti Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Pallaenza C. P., id. id. id. dal 26 febr  
» Bonassi Angelo, di 1<sup>a</sup> a Procida B. P., id. id. id. id.  
» Rugosi Edoardo, di 2<sup>a</sup>, da Tortona C. G. a Gavi C. P.  
» Turrecano Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Gavi C. P. a Tortona C. G.
- 7 Taricchi Pietro, di 1<sup>a</sup> a Saluzzo C. P., congedato per motiv  
lute a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.
- 8 Arconti Arturo, di 1<sup>a</sup> a Roma (Regina Coeli), id. per fine di fe  
dal 23 febbraio 1890.  
» Minelli Davide, di 1<sup>a</sup> a Tempio C. P., id. id. id. dal 28 id.  
» Ferrari Angelo, di 2<sup>a</sup>, da Favignana B. P. a Brescia C. G.  
» D' Orazio Antonio, di 1<sup>a</sup>, da San Gemignano C. P. a Belluno  
» Furno Raffaello, di 2<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Favignana B. P.  
» Tagliabue Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Bergamo C. P. a Pallaenza C. P.  
» Tirabassi Camillo, di 2<sup>a</sup>, da Isili a Civitavecchia B. P.  
» Santonastaso Michele, di 2<sup>a</sup>, da Pozzuoli B. P. a Maddalena C.  
» Sandrini Vittorio, di 2<sup>a</sup>, da Maddalena C. P. A. a Pozzuoli  
» Pulcinelli Francesco, di 1<sup>a</sup>, da Parma C. P. a Piacenza C. G.  
» Prete Martino, di 1<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Brescia C. G.  
» Bergantini Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Lucca C. P. a Genova C. G.  
» Lupi Carlo, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. G. ad Ascoli C. G.

- o **Cavallari Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 1° marzo 1890 e destinato a Napoli C. G.  
**Pola Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, all'Asinara C. P. A., congedato per inettitudine a decorrere dal 1° marzo 1890.  
**Gaudiello Andrea**, di 2<sup>a</sup>, ad Isili C. P. A., id. id. id.  
**Cimaschi Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, a Sassari C. G. } retrocessi alla 2<sup>a</sup> classe a de-  
**Amati Giuseppe** di 1<sup>a</sup>, ad Alghero B. P. } correre dal 1° marzo 1890.  
**Fontana Carlo**, di 1<sup>a</sup>, a Bergamo C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1° marzo 1890.  
**Spiordione Anastasio**, di 2<sup>a</sup>, a Cagliari B. P., reintegrato alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° marzo 1890.  
**Delucinge Angelo**, di 2<sup>a</sup>, alla Palmaria, congedato per inettitudine a decorrere dal 1° marzo 1890.

**ALLIEVI GUARDIE.**

- io **Silvani Filippo**,  
**Proietti Pietro**,  
**Pecchi Giovanni**,  
**Cherchi Francesco**,  
**Tretene Giuseppe**,  
**Munier Luigi**,  
**D'Angelo Carmine Antonio**,  
**Spurio Antonio**,  
**Dubolino Arcangelo**,  
**Musso Giuseppe**, nominato a decorrere dal 16 gennaio 1890 e destinato a Fossano (Scuola).  
**Glomi Giuseppe**, id. id. id. id. a Lucca (Scuola).  
**Bocci Marziale**, id. id. id. id. a Parma (Scuola).  
**Sardi Cesare**, id. id. id. id. a Pallanza (Scuola).  
**Thiebat Gio. Pietro**, id. id. id. id. a Fossano (Scuola).  
**Porcoratto Giuseppe**, da Fossano (Scuola) a Padova C. P.  
**Mottolese Antonio**, da id. a Nisida C. P.  
**Santoro Vittorio**, da id. a Piombino B. P.

- io **D'Elia Augusto**,  
**Ventura Ansovino**,  
**Elies Balngio**,  
**Daga Luigi**,  
**Bazzoni Giovanni Maria**,  
**Agnus Salvatore Antonio**,  
**Trifocco Giuseppe**,  
**Ruggin Raffaele**,  
**Pantellini Augusto**,  
**Venetacci Serafino**,  
**Duchini Giuseppe**,  
**Sansuini Francesco**,  
**De Santis Francesco**,  
**Guardiano Panfillo**,  
**Fioravanti Serafino**,  
**Savoca Mariano**,  
**Vaiti Pietro**,  
**Barberis Giovanni**,  
**Bussolino Felice**,

} nominati a decorrere dal 16 gennaio 1890 e destinati a Civitavecchia (Scuola).

} id. id. id. id. a Milano (Scuola).

} id. id. id. id. ad Ancona (Scuola).

} nomina'i a decorrere dal 1° febbraio 1890 e destinati Fossano (Scuola).

} id. id. ad Ancona (id.).

} id. id. a Civitavecchia (id.).

Febbraio

- 4 Cal Emilio, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Pistola C. G.  
» Cioni Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., congedato per fine di  
a decorrere dal 24 febbraio 1890.
- 5 Cingolani Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Sinigaglia C. P.  
» Gaetani Aurelio, di 1<sup>a</sup>, da Sinigaglia C. P. ad Ancona B. P.  
» Cianchetti Ernesto, di 1<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. a Cagliari C. G.  
» Sanna Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari C. G. a Castiadas C. P. A.  
» Ricci Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Milazzo C. G. a Palermo C. G.
- 6 Cazzuti Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Pallaça C. P., id. id. id. dal 26 febr.  
» Bonassi Angelo, di 1<sup>a</sup> a Procida B. P., id. id. id. id.  
» Rugosi Edoardo, di 2<sup>a</sup>, da Tortona C. G. a Gavi C. P.  
» Turrecano Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Gavi C. P. a Tortona C. G.
- 7 Taricchi Pietro, di 1<sup>a</sup> a Saluzzo C. P., congedato per motiv  
lute a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.
- 8 Arconti Arturo, di 1<sup>a</sup> a Roma (Regina Coeli), id. per fine di fe  
dal 23 febbraio 1890.  
» Minelli Davide, di 1<sup>a</sup> a Tempio C. P., id. id. id. dal 28 id.  
» Ferrari Angelo, di 2<sup>a</sup>, da Favignana B. P. a Brescia C. G.  
» D' Orazio Antonio, di 1<sup>a</sup>, da San Gemignano C. P. a Belluno  
» Furno Raffaele, di 2<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Favignana B. P.  
» Tagliabue Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Bergamo C. P. a Pellanza C. P.  
» Tirabassi Camillo, di 2<sup>a</sup>, da Isili a Civitavecchia B. P.  
» Santonastaso Michele, di 2<sup>a</sup>, da Pozzuoli B. P. a Maddalena C.  
» Sandrini Vittorio, di 2<sup>a</sup>, da Maddalena C. P. A. a Pozzuoli  
» Pulcinelli Francesco, di 1<sup>a</sup>, da Parma C. P. a Piacenza C. G.  
» Prete Martino, di 1<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Brescia C. G.  
» Bergantini Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Lucca C. P. a Genova C. G.  
» Lupi Carlo, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. G. ad Ascoli C. G.

o

- Cavallari Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890 e destinato a Napoli C. G.  
**Pola Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, all'Asinara C. P. A., congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Gaudiello Andrea**, di 2<sup>a</sup>, ad Isili C. P. A., id. id. id.  
**Cimaschi Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, a Sassari C. G. } retrocessi alla 2<sup>a</sup> classe a de-  
**Amati Giuseppe** di 1<sup>a</sup>, ad Alghero B. P. } correre dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Fontana Carlo**, di 1<sup>a</sup>, a Bergamo C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Spiordione Anastasio**, di 2<sup>a</sup>, a Cagliari B. P., reintegrato alla 1<sup>a</sup>, classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Delucinge Angelo**, di 2<sup>a</sup>, alla Palmaria, congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.

**ALLIEVI GUARDIE.**

io

- Silvani Filippo**,  
**Proletti Pietro**,  
**Pecchi Giovanni**,  
**Cherchi Francesco**,  
**Tretene Giuseppe**,  
**Munler Luigi**,  
**D'Angelo Carmine Antonio**,  
**Spurio Antonio**,  
**Dubolino Arcangelo**,  
**Musso Giuseppe**, nominato a decorrere dal 16 gennaio 1890 e destinato a Fossano (Scuola).  
**Glomi Giuseppe**, id. id. id. id. a Lucca (Scuola).  
**Bocci Marziale**, id. id. id. id. a Parma (Scuola).  
**Sardi Cesare**, id. id. id. id. a Pallanza (Scuola).  
**Thiebat Gio. Pietro**, id. id. id. id. a Fossano (Scuola).  
**Porcoratto Giuseppe**, da Fossano (Scuola) a Padova C. P.  
**Mottolese Antonio**, da id. a Nisida C. P.  
**Santoro Vittorio**, da id. a Piombino B. P.

io

- D'Elia Augusto**,  
**Ventura Ansovino**,  
**Elies Balngio**,  
**Daga Luigi**,  
**Bazzoni Giovanni Maria**,  
**Agnus Salvatore Antonio**,  
**Trilocco Giuseppe**,  
**Ruggin Raffaele**,  
**Pantellini Augusto**,  
**Venetacci Serafino**,  
**Duchini Giuseppe**,  
**Sansuini Francesco**,  
**De Santis Francesco**,  
**Guardiano Pantilo**,  
**Fioravanti Serafino**,  
**Savoca Mariano**,  
**Vaiti Pietro**,  
**Barberis Giovanni**,  
**Bussolino Felice**,

Febbraio

- 4 Cal Emilio, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Pistoia C. G.
- » Cioni Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., congedato per fine di  
a decorrere dal 24 febbraio 1890.
- 5 Cingolani Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Sinigaglia C. P.
- » Gaetani Aurelio, di 1<sup>a</sup>, da Sinigaglia C. P. ad Ancona B. P.
- » Cianchetti Ernesto, di 1<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. a Cagliari C. G.
- » Sanna Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari C. G. a Castiadas C. P. A.
- » Ricci Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Milazzo C. G. a Palermo C. G.
- 6 Gazzuli Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Pallanza C. P., id. id. id. dal 26 febbrajo
- » Bonassi Angelo, di 1<sup>a</sup> a Procida B. P., id. id. id. id.
- » Rugosi Edoardo, di 2<sup>a</sup>, da Tortona C. G. a Gavi C. P.
- » Turrecano Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Gavi C. P. a Tortona C. G.
- 7 Taricchi Pietro, di 1<sup>a</sup> a Saluzzo C. P., congedato per motivi  
lute a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.
- 8 Arconti Arturo, di 1<sup>a</sup> a Roma (Regina Coeli), id. per fine di fe  
dal 23 febbrajo 1890.
- » Minelli Davide, di 1<sup>a</sup> a Tempio C. P., id. id. id. dal 28 id.
- » Ferrari Angelo, di 2<sup>a</sup>, da Favignana B. P. a Brescia C. G.
- » D' Orazio Antonio, di 1<sup>a</sup>, da San Gemignano C. P. a Belluno
- » Furno Raffaele, di 2<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Favignana B. P.
- » Tagliabue Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Bergamo C. P. a Pellanza C. P.
- » Tirabassi Camillo, di 2<sup>a</sup>, da Isili a Civitavecchia B. P.
- » Santonastaso Michele, di 2<sup>a</sup>, da Pozzuoli B. P. a Maddalena C. G.
- » Sandrini Vittorio, di 2<sup>a</sup>, da Maddalena C. P. A. a Pozzuoli
- » Pulcinelli Francesco, di 1<sup>a</sup>, da Parma C. P. a Piacenza C. G.
- » Prete Martino, di 1<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Brescia C. G.
- » Bergantini Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Lucca C. P. a Genova C. G.
- » Lupi Carlo, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. G. ad Ascoli C. G.



- io
- Cavallari Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890 e destinato a Napoli C. G.
  - Pola Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, all'Asinara C. P. A., congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.
  - Gaudiello Andrea**, di 2<sup>a</sup>, ad Isili C. P. A., id. id. id.
  - Cimaschi Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, a Sassari C. G. } retrocessi alla 2<sup>a</sup> classe a de-
  - Amati Giuseppe** di 1<sup>a</sup>, ad Alghero B. P. } correre dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.
  - Fontana Carlo**, di 1<sup>a</sup>, a Bergamo C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.
  - Spiridione Anastasio**, di 2<sup>a</sup>, a Cagliari B. P., reintegrato alla 1<sup>a</sup>, classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.
  - Delucinge Angelo**, di 2<sup>a</sup>, alla Palmaria, congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.

**ALLIEVI GUARDIE.**

- io
- Silvani Filippo,**  
**Proietti Pietro,**  
**Pecchi Giovanni,**  
**Cherchi Francesco,** } nominati a decorrere dal 16 gennaio 1890 e destinati a Civitavecchia (Scuola).
  - Tretene Giuseppe,**  
**Munier Luigi,** } id. id. id. id. a Milano (Scuola).
  - D'Angelo Carmine Antonio,**  
**Spurio Antonio,**  
**Dubolino Arcangelo,** } id. id. id. id. ad Ancona (Scuola).
  - Musso Giuseppe**, nominato a decorrere dal 16 gennaio 1890 e destinato a Fossano (Scuola).
  - Glomi Giuseppe**, id. id. id. id. a Lucca (Scuola).
  - Bocci Marziale**, id. id. id. id. a Parma (Scuola).
  - Sardi Cesare**, id. id. id. id. a Pellanza (Scuola).
  - Theibat Gio. Pietro**, id. id. id. id. a Fossano (Scuola).
  - Porcoratto Giuseppe**, da Fossano (Scuola) a Padova C. P.
  - Mottolese Antonio**, da id. a Nisida C. P.
  - Santoro Vittorio**, da id. a Piombino B. P.

- io
- D'Elia Augusto,**  
**Ventura Ansovino,**  
**Elles Baingio,**  
**Daga Luigi,**  
**Bazzoni Giovanni Maria,**  
**Agnus Salvatore Antonio,**  
**Trilocco Giuseppe,**  
**Ruggin Raffaele,**  
**Pantellini Augusto,**  
**Venetacci Serafino,**  
**Duchini Giuseppe,**  
**Sansuini Francesco,**  
**De Santis Francesco,**  
**Guardiano Pantilo,**  
**Fioravanti Serafino,**  
**Savoca Mariano,**  
**Vaiti Pietro,**  
**Barberis Giovanni,**  
**Bussolino Felice,** } nomina'ti a decorrere dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890 e destinati Fossano (Scuola).
  - De Santis Francesco,**  
**Guardiano Pantilo,**  
**Fioravanti Serafino,**  
**Savoca Mariano,**  
**Vaiti Pietro,** } id. id. ad Ancona (id.).
  - Barberis Giovanni,**  
**Bussolino Felice,** } id. id. a Civitavecchia (id.).

Febbraio

- 4 Cal Emilio, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Pistoia C. G.
- » Cioni Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., congedato per fine a decorrere dal 24 febbraio 1890.
- 5 Cingolani Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Sinigallia C.
- » Gaetani Aurelio, di 1<sup>a</sup>, da Sinigallia C. P. ad Ancona B. P.
- » Cianchetti Ernesto, di 1<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. a Cagliari C.
- » Sanna Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari C. G. a Castiadas C. P. A.
- » Ricci Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Milazzo C. G. a Palermo C. G.
- 6 Cazzuli Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Pallanza C. P., id. id. id. dal 26 febr.
- » Bonassi Angelo, di 1<sup>a</sup> a Procida B. P., id. id. id. id.
- » Rugosi Edoardo, di 2<sup>a</sup>, da Tortona C. G. a Gavi C. P.
- » Turrecano Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Gavi C. P. a Tortona C. G.
- 7 Taricchi Pietro, di 1<sup>a</sup> a Saluzzo C. P., congedato per motivate a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.
- 8 Arconti Arturo, di 1<sup>a</sup> a Roma (Regina Coeli), id. per fine di dal 23 febbraio 1890.
- » Minelli Davide, di 1<sup>a</sup> a Tempio C. P., id. id. id. dal 28 id.
- » Ferrari Angelo, di 2<sup>a</sup>, da Favignana B. P. a Brescia C. G.
- » D' Orazio Antonio, di 1<sup>a</sup>, da San Gemignano C. P. a Belluno
- » Furno Raffaele, di 2<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Favignana B. P.
- » Tagliabue Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Bergamo C. P. a Pailanza C. P.
- » Tirabassi Camillo, di 2<sup>a</sup>, da Isili a Civitavecchia B. P.
- » Santonastaso Michele, di 2<sup>a</sup>, da Pozzuoli B. P. a Maddalena
- » Sandrini Vittorio, di 2<sup>a</sup>, da Maddalena C. P. A. a Pozzuoli
- » Pulcinelli Francesco, di 1<sup>a</sup>, da Parma C. P. a Piacenza C.
- » Prete Martino, di 1<sup>o</sup>, da Istli C. P. A. a Brescia C. G.
- » Bergantini Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Lucca C. P. a Genova C. G.
- » Lupi Carlo, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. G. ad Ascoli C. G.

- o **Cavallari Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890 e destinato a Napoli C. G.  
**Pola Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, all'Asinara C. P. A., congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Gaudiello Andrea**, di 2<sup>a</sup>, ad Isili C. P. A., id. id. id.  
**Cimaschi Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, a Sassari C. G. } retrocessi alla 2<sup>a</sup> classe a de-  
**Amati Giuseppe** di 1<sup>a</sup>, ad Alghero B. P. } correre dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Fontana Carlo**, di 1<sup>a</sup>, a Bergamo C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Spirodione Anastasio**, di 2<sup>a</sup>, a Cagliari B. P., reintegrato alla 1<sup>a</sup>, classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Delucinge Angelo**, di 2<sup>a</sup>, alla Palmaria, congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.

**ALLIEVI GUARDIE.**

- io **Silvani Filippo**,  
**Proletti Pietro**,  
**Pecchi Giovanni**,  
**Cherchi Francesco**,  
 } nominati a decorrere dal 16 gen-  
 } naio 1890 e destinati a Civitavecchia  
 } (Scuola).  
**Tretene Giuseppe**,  
**Munier Luigi**,  
 } id. id. id. id. a Milano (Scuola).  
**D'Angelo Carmine Antonio**,  
**Spurio Antonio**,  
**Dubolino Arcangelo**,  
 } id. id. id. id. ad Ancona (Scuola).  
**Musso Giuseppe**, nominato a decorrere dal 16 gennaio 1890 e desti-  
 nato a Fossano (Scuola).  
**Giomi Giuseppe**, id. id. id. id. a Lucca (Scuola).  
**Bocci Marziale**, id. id. id. id. a Parma (Scuola).  
**Sardi Cesare**, id. id. id. id. a Pallanza (Scuola).  
**Thiebat Gio. Pietro**, id. id. id. id. a Fossano (Scuola).  
**Porcoratto Giuseppe**, da Fossano (Scuola) a Padova C. P.  
**Mottolese Antonio**, da id. a Nisida C. P.  
**Santoro Vittorio**, da id. a Piombino B. P.  
 io **D'Elia Augusto**,  
**Ventura Ansovino**,  
**Elies Balagio**,  
**Daga Luigi**,  
**Bazzoni Giovanni Maria**,  
**Agnius Salvatore Antonio**,  
**Trilocco Giuseppe**,  
**Ruggin Raffaele**,  
**Pantellini Augus'o**,  
**Venetacci Serafino**,  
**Duchini Giuseppe**,  
**Sansuini Francesco**,  
**De Santis Francesco**,  
**Guardiano Pantilo**,  
**Fioravanti Serafino**,  
**Savoca Mariano**,  
**Valli Pietro**,  
 } nomina'i a decorrere dal 1<sup>o</sup>  
 } febbraio 1890 e destinati  
 } Fossano (Scuola).  
 }  
 } id. id. ad Ancona (id.).  
**Barberis Giovanni**,  
**Bussolino Felice**,  
 } id. id. a Civitavecchia (id.).

Febbraio

|   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Oliverio Giovanni,                                                                         | } nominati a decorrere<br>febbraio 1880 e des<br>Ancona (Scuola).<br><br>} id. id. a Milano (id.).<br><br>} id. id. a Pallanza (id.<br><br>} da Milano (Scuola) ad Al<br>} C. P. |
| > | Benvenuto Filippo,                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| > | Silvestri Paolo,                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| > | Lupattini Luigi,                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| > | Nardini Andrea,                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| > | Fenato Ferdinando,                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| > | Perocco Giuseppe,                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| > | Sargenti Riccardo,                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| > | Broi Francesco,                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| > | Bonesi Giovanni,                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| > | Valente Teobaldo Girolamo,                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| > | Mauro Giuseppe,                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| > | Ermacora Antonio,                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| > | Capaccioni Augusto,                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| > | Romano Ortensio Gualtieri,                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| > | Parmegiani Amadio, nominato e destinato a Parma (Scuola                                    |                                                                                                                                                                                  |
| > | Del Testa Ottaviano, id. id. a Lucca (Scuola).                                             |                                                                                                                                                                                  |
| > | Chiesa Luigi, da Milano (Scuola) a Roma C. P. A.                                           |                                                                                                                                                                                  |
| > | Varretto Giuseppe,                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| > | Vidoni Luigi,                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Minciotti Nazzareno da Ancona (Scuola) a Roma C. P. A.                                     |                                                                                                                                                                                  |
| > | Di Gennaro Francesco, id. id. id.                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| > | Bianchi Luigi a Roma C. P. A., licenziato per motivi di<br>decorrere dal 15 febbraio 1890. |                                                                                                                                                                                  |
| > | Cacciola Natale. da Ancona (Scuola) a Lecce C. P.                                          |                                                                                                                                                                                  |

raio

**Saltarelli** Lazzaro a Capraia C. P. A.,  
**Ghironi** Guglielmo a Finalborgo B. P.,  
**Tonelli** Angelo id.,  
**D'Alessandro** Luigi a Spoleto C. P.,  
**Puntelli** Orlando a Volterra, C. P.,  
**Matarazzo** Sabato a Roma C. P. A.,  
**Russo** Giuseppe id.,  
**Grandis** Domenico id.,  
**Bennati** Federico ad Orbetello B. P.,  
**Zolfo** Antonio a Procida B. P.,  
**Sartori** Luigi a Venezia C. P.,  
**Gregoris** Pietro id.,  
**Martelli** Luigi a Napoli (S. Eframo),  
**Morabito** Letterio a Turi C. P.,  
**Terrazzan** Luigi a Milano C. P.,  
**Chicchio** Gio Battista Castaldas C. P. A.,  
**Galesso** Santo a Portoferraio B. P.,  
**Ferretti** Candido a Civitavecchia B. P.,  
**Tanda** Francesco id.,  
**Musu** Domenico a Cagliari B. P.,  
**Nani** Antonio a Fossano C. P.,  
**Cangemi** Rosario a Nisida B. P.,  
**Nori** Luigi a Porto Longone B. P.,  
**Testi** Ulisse ad Ancona B. P.,  
**Nassano** Agostino a Saluzzo C. P.,  
**Faraboni** Giovanni a Pallanza C. P.,  
**Bertoncin** Sebastiano a Sinigaglia C. P.,

promossi Guardie di 2<sup>a</sup> classe,  
a decorrere dal 16 febbra-  
io 1890.

#### SORVEGLIANTI

io

**Petrolati** Filippo, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 18 dicembre 1889 e destinato a Pisa C. C.  
**Pecoraro** Salvatore, id. id. dal 28 id. e destinato a Napoli C. C.  
**Buffa** Francesco, id. id. id. id. e destinato a Pisa C. C.  
**Rampone** Giacomo a Napoli C. C., licenziato a decorrere dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890.  
**Orsini** Francesco, di 1<sup>a</sup> a Torino C. C., promosso Sotto Capo Sorvegliante di 2<sup>a</sup> classe, a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.

*Pel Ministro*

M. BELTRANI-SCALIA.

#### ERRATA-CORRIGE

**grande** Antonio, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Paliano C. P., fu ammesso a rinovare la 4<sup>a</sup> ferma di cinque anni, a decorrere dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890, non la 2<sup>a</sup> ferma di quattro anni come fu pubblicato nel *Bullettino* N. 2 pag. 26.

#### MORTI

re

**Antonelli** Anacleto, insegnante a Frascati C. G.

o

**Carpi** Giuseppe, Guardia di 1<sup>a</sup> a Gerace C. G.

o

**Francioli** Cesare, Direttore di 3<sup>a</sup> a Pesaro C. P.

*Situazione dei detenuti negli Stabilimenti carcerari,  
negli Stabilimenti di educazione forzata e nelle Colonie per  
al 1° gennaio 1890.*

| CATEGORIE                                                     | Carceri giudiziarie                  |         |            |         | Negli penali (uomini) | Case di pena per |         | Istituti correzionali per minorenni |         |                     |         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|-----------------------|------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------|
|                                                               | Circondariali e loro succursali      |         | Mandatanti |         |                       | maschi           | femmine | Case di custodia                    |         | Riformatori privati |         |
|                                                               | maschi                               | femmine | maschi     | femmine |                       |                  |         | maschi                              | femmine | maschi              | femmine |
| Giudicabili . . . . .                                         | 7891                                 | 525     | 1529       | 163     | —                     | *) 62            | —       | —                                   | —       | —                   | —       |
| Dipendenti dall'Amministrazione di Pubblica Sicurezza . . . . | 37                                   | —       | 32         | 3       | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       |
| Condannati in appello . . . .                                 | 1325                                 | 103     | 22         | 1       | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       |
| INITIVAMENTE                                                  | a morte . . . . .                    | 12      | —          | —       | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       |
|                                                               | all'ergastolo . . . . .              | —       | —          | —       | —                     | *) 103           | —       | —                                   | —       | —                   | —       |
|                                                               | ai lavori forzati a vita . . . .     | 28      | 1          | —       | —                     | 5348             | *) 66   | 227                                 | —       | —                   | —       |
|                                                               | > > a tempo . . . . .                | 83      | 3          | 2       | —                     | 9935             | *) 86   | 312                                 | —       | —                   | —       |
|                                                               | alla reclus. o casa di forza . . . . | 290     | 17         | —       | —                     | —                | 9336    | 446                                 | —       | —                   | —       |
| alla relegazione . . . . .                                    | 45                                   | 5       | —          | —       | —                     | 1230             | 37      | —                                   | —       | —                   |         |
| / da 1 giorno a 4 mesi . . . . .                              | 952                                  | 72      | 2480       | 272     | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       |

---

---

**Bollettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)**

---

---

---

**COMUNICAZIONI**

---

Il Ministro dell'Interno ha disposto di eseguire in economia, con perai liberi, la costruzione dell'avancorpo del gran Penitenziario di Regina Coeli, in via della Lungara, che avrebbe dovuto farsi pure dai condannati degenti in una parte del fabbricato dello Stabilimento stesso.

L'importo totale di quel lavoro è previsto in lire settecentosessantacinquemila, e l'Amministrazione centrale delle carceri, in pendenza delle pratiche che si stanno iniziando dalla Direzione della Casa penale di Regina Coeli colla Società cooperativa dei muratori e manuali, per reclutare il personale necessario, ha già impartito gli ordini opportuni perchè alle opere stesse si dia principio nell'entrante marzo.

---

Si rammenta ai Signori Direttori l'obbligo di domandare, telegraficamente, al Ministero, in casi urgenti, l'autorizzazione per la liberazione dei condannati.

Per poter, poi, tener conto esatto delle variazioni di scadenza di pena, ed essere giornalmente al corrente dei cambiamenti avvenuti nel personale dei detenuti in seguito alle ordinanze delle Corti d'appello, i signori Direttori vorranno compiacersi di fare al Ministero speciali comunicazioni per i condannati la cui pena è commutata, anche se questa non si risolve in liberazione.

---

**Società di patronato per i liberati dal Carcere.**

Il sig. Prefetto di Siena ha costituito un Comitato allo scopo di promuovere la istituzione, in quella provincia, di una Società di patronato per i liberati dalle Case di correzione e di pena, chiamando a farne parte i signori :

---

(\*) I provvedimenti contenuti nel *Bollettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di lettere speciali.

Cav. Giuseppe Palmerini, assessore municipale e deputato prov  
— Cav. Isidoro Ruggeri, tenente colonnello in riposo — Cav.  
Valenti-Serini, sindaco di Siena — Conte Tommaso Clementino  
Iomini — Conte Emilio Tolomei — Comm. ing. Girolamo Tardi  
Cav. Pandolfo Petrucci, presidente della Deputazione provinciale  
Icilio Bandini, deputato provinciale.

---

Anco la Giunta municipale di Benevento ha nominata una C  
sione, per promuovere la istituzione di una Società di patron  
i liberati dalle Case di correzione e di pena, chiamando a far  
i signori :

Cav. prof. Pietro De Caro, presidente — Cav. Ilario Jorio,  
del comune — Marchese Giuseppe Perrotti — Avv. Luigi C  
Avvocato Nicola Fiore.

La Direzione generale delle Carceri ringrazia vivamente  
Prefetto di Siena e la spettabile Giunta municipale di Benev  
la loro egregia iniziativa.

---



so delle SS. LL. Onorevolissime, lusingandomi che le riforme che sono allo studio possano rispondere anco alle cose esposte con senno pratico e con vera dottrina, nei discorsi inaugurali di queste ultime annate giuridiche.

Intanto non pare superfluo avvertire che le SS. LL. Onorevolissime seguiranno a provvedere direttamente, fino a nuove disposizioni, per la esecuzione delle condanne dei minorenni, fino ad un anno inclusive, mentre il Ministero libererà gli Stabilimenti ove i giovani condannati a maggior pena dovranno essere diretti.

Sarò grato alle SS. LL. Onorevolissime se vorranno compiacersi di accusare l'errore avuto della presente.

*Pel Ministro*

M. BELTRANI-SCALIA.

Ministero dell' Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 9<sup>a</sup> Sez. 2<sup>a</sup>.  
1890 febbraio 26, N. 9234-126-1-A.

*Ai Prefetti.*

**Liberazione di detenuti dalle Carceri giudiziarie e dai Luoghi di pena — Obbligo di prevenire l'Autorità di pubblica sicurezza.**

La Legge di pubblica sicurezza, art. 88, stabilisce:

« Le Direzioni delle Carceri giudiziarie e delle Case penali segnaleranno per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, che ne informerà, nei tre giorni successivi, quello del circondario al quale il liberando è diretto ».

Importando che questa disposizione venga sempre rigorosamente osservata, sarò grato alla S. V. Ill.<sup>ma</sup> se vorrà compiacersi di fare speciali raccomandazioni in tal senso a tutte le Autorità dirigenti gli Stabilimenti carcerari della Provincia, non esclusi quelli mandamentali, avvertendo che, in caso di urgenza, dovranno fare le opportune comunicazioni all'ufficio di pubblica sicurezza del circondario in via telegrafica.

*Pel Ministro*

M. BELTRANI-SCALIA

---

---

## DECISIONI DI MASSIMA

---

I Sanitari e i Cappellani delle Carceri non possono conseguire il 3° decimo dello stipendio. — Tra le Decisioni di massima pubblicate nel *Bullettino* del scorso anno, alla pag. 49, sono indicate le cause perchè la Corte del cont. ri-

fuò la registrazione di un Decreto col quale erasi accordato un terzo ad alcuni Sanitari e Cappellani.

Però uno dei Cappellani, cui fu conservato il carattere d'impiegato e reclamato al Consiglio di Stato contro la decisione della Corte.

Ma quell'alto Consesso ha deciso che, anco ammettendo nel Cappellani il carattere d'impiegato civile, in base al R. Decreto 19 gennaio 1862, egli provvisto dello stipendio di L. 1,500, non avrebbe potuto che raggiungere il massimo stabilito per funzionari del suo carattere, in L. 1,800. — coi due sessenni aveva già toccato quell'estremo, non aveva ormai più nuovi sessenni.

---

## AVVENIMENTI STRAORDINARI

---

**Caduta di una volta nelle costruzioni alla Palmaria.** — Nel dì 21 rovinava una delle volte in costruzione nel forte di Monterocchetto (D. ne della Palmaria) traendo seco nella caduta tre condannati che lavoravano di essa. Soltanto uno di costoro riportò ferite e contusioni guaribili in pochi giorni, gli altri rimasero illesi. Anco uno dei tre scalpellini che lavoravano sotto

retto spirò. Una palla gli aveva rotto la cassa cranica e lesa la sostanza cerebrale.

L'inchiesta fatta ha dimostrato che il soldato, il quale prima minacciò il cielo e più tardi stese morto il Sorgi, che trovavasi insieme al Cacciolo, aveva, durante il giorno o la sera, soverchiamente bevuto — e che il gen'è capo posto, forse non accorgendosi dello stato di esaltazione del soldato o interpretandolo per paura, udendo da costui la narrazione del battico avuto, gli aveva detto. « fatevi rispettare, voi avete un fucile e le carce e non s'ete un pupo. »

Il vero Sorgi!

L'autorità giudiziaria procede.

**Chiamazzi e aggressioni di Agenti di custodia.** — Verso le ore 1 1/2 pom. 9 febbraio il Sotto Capo Guardia Ceccotti Ricci Luigi addetto alla diramazione *ste-Mario* della Colonia di Roma entrò insieme ad una Guardia in un camerone intimar silenzio ad un gruppo di condannati che cantavano a gola spiegata. I promiserò di obbedire, e di fatto fino alle 3 1/2 non si udì altro schiazzo. Ma allora i canti e le grida si fecero nuovamente più vivaci per opera di alcuni individui. Il detto Sotto Capo, insieme alla Guardia Campagna entrò nel camerone e fecero nuove intimazioni. Però invece di ottenere l'obbedimento, il Sotto Capo e la Guardia furono violentemente separati, circondati e messi nell'impotenza di reagire.

Non ostante il Campagna non si smarrì d'animo e gridò replicatamente *urme*. Il grido fu inteso, accorsero il Capo Guardia ed altri Agenti, il Ceccotti fu tolto tosto dalle mani dei suoi aggressori, il Campagna fu lasciato libero, e prontamente vennero passati in cella gli autori del grave attentato.

Il Ministero, pur deplorando la poca prudenza di quegli Agenti, non poté meno di apprezzarne l'abnegazione e li gratificò; ma intanto rammenta la comandazione fatta altra volta agli Agenti di Custodia, di non fidarsi solo del loro coraggio, ma di fare il servizio per modo che quando uno o più Agenti entrano nei cameroni, specialmente nei giorni festivi, un'altra Guardia debba sempre rimanere fuori della porta in attenzione per chiamare prontamente aiuto ove occorra.

Il 13 dicembre u. s. fu arrestato il pericoloso latitante Pasquarelli Ignazio, preso dalla Colonia penale della Palmaria nell'agosto 1889 e nel dì 30 dicembre fu trovato ucciso nei pressi di Viterbo l'altro condannato evaso Sinopoli Onardo.

## ONORIFICENZE

### 1° Distintivo di merito al personale di Custodia.

|          |                                                                      |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1890     |                                                                      |  |
| Febbraio |                                                                      |  |
| 16       | Gollino Pietro, Guardia di 1 <sup>a</sup> classe a Modena C. P.      |  |
| »        | Longhini Raffaele, id. id. a Saluzzo C. P.                           |  |
| »        | Gerardi Giuseppe, Sotto Capo Guardia di 2 <sup>a</sup> a Trani C. G. |  |
| 22       | Faccini Enrico, Guardia di 1 <sup>a</sup> a Roma C. G.               |  |
| 23       | Rizzi Clemente, id. id. a Roma C. G.                                 |  |
| 26       | Gallina Gaudenzio, id. di 2 <sup>a</sup> a Roma C. P. A.             |  |

### 2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

|          |                                                                                        |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1890     |                                                                                        |  |
| Febbraio |                                                                                        |  |
| 22       | Zanchini Sante, Sotto Capo Guardia di 1 <sup>a</sup> a Cesena, a dec<br>1° marzo 1890. |  |
| 26       | Viglione Gennaro, Guardia di 1 <sup>a</sup> ad Ascoli, id. id. id.                     |  |

### 3° Distintivo di merito.

|          |                                                                  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------|--|
| 1890     |                                                                  |  |
| Febbraio |                                                                  |  |
| 22       | Korvath Giovanni, Capo Guardia di 1 <sup>a</sup> a Saluzzo C. P. |  |

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

**Baldasso Francesco**, Guardia di 1<sup>a</sup> classe a Venezia C. G., a decorrere dal 1° marzo 1890.

---

**MOVIMENTO DEL PERSONALE**

---

**Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle Carceri**

**SEGRETARI**

1890  
Febbraio  
22 **Montana Giuseppe**, da Ancona B. P. a Siracusa C. G., con l'incarico di reggere la direzione.  
> **Umana Antonio**, da Finalborgo B. P. a Verona C. G., id. id. id.

**SANITARI**

1890  
Febbraio  
17 **Inglanni dott. Francesco**, incaricato del servizio sanitario a Genova C. G. a decorrere dal 1° marzo 1890.  
25 **Calamida dott. Luigi**, id. id. a Nuoro C. G. id. id. id.

**CAPPELLANI**

1890  
Febbraio  
17 **Ponza Michele**, incaricato del servizio religioso e scolastico a Gavi C. P. a decorrere dal 1° marzo 1890.  
19 **Mignogna Angelo**, id. del servizio religioso a Taranto C. G. id. id. id.  
22 **Bucci Mariano**, esonerato dal servizio religioso delle Carceri di Santa Teresa in Firenze id. id. id., in seguito alla loro chiusura.

---

**Personale di custodia**

**CAPI GUARDIA**

1890  
Febbraio  
22 **Bazzotti Sante** di 3<sup>a</sup> classe, da Firenze C. G. a Como C. G.  
24 **Dorfner Pietro**, di 3<sup>a</sup> a Capraia C. P. A., retrocesso per inettitudine Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a decorrere dal 1° marzo 1890 e destinato a Venezia C. P.  
> **Ferri Domenico**, di 3<sup>a</sup> a Bergamo C. P., id. per gravi mancanze id. id. id., e destinato a Capraia C. P. A.

SOTTO CAPI GUARDIA

|          |                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890     |                                                                                                                                                           |
| Febbraio |                                                                                                                                                           |
| 15       | Todisco Nicola, di 2 <sup>a</sup> classe, da Brindisi B. P. a Lecce C.                                                                                    |
| 17       | Filardi Antonio, di 1 <sup>a</sup> da Lecce C. P. a Brindisi B. P.                                                                                        |
| 19       | Chinappi Salvatore, di 1 <sup>a</sup> , da Venezia C. G. ad Alessandria                                                                                   |
| »        | Migliorini Luigi, di 2 <sup>a</sup> , da Alessandria C. P. a Venezia C. G.                                                                                |
| 24       | Gani Noè, di 1 <sup>a</sup> , da Castelfranco C. P. a Bergamo C. P. e<br>zioni di Capo Guardia.                                                           |
| »        | Doppio Giovanni, di 1 <sup>a</sup> , da Venezia C. P. a Castelfranco C.                                                                                   |
| »        | Frizzi Tullio, di 2 <sup>a</sup> , a Piombino B. P., retrocesso per gravi<br>Guardia di 1 <sup>a</sup> classe, a decorrere dal 1 <sup>o</sup> marzo 1890. |
| »        | Buracci Giuseppe, di 2 <sup>a</sup> , da Forlì C. G. a Piombino B. P.                                                                                     |
| »        | Zanchini Sante, di 1 <sup>a</sup> , da Cesena C. G. a Forlì C. G.                                                                                         |

GUARDIE

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1890    |                                                                           |
| Gennaio |                                                                           |
| 2       | Contini Felice, di 2 <sup>a</sup> , da Pesaro C. P. a San Leo C. P.       |
| 6       | Baldoni Pasquale, di 1 <sup>a</sup> , da Chiavari C. G. a Genova C. G.    |
| 18      | Minciotti Augusto, di 1 <sup>a</sup> , da Isili C. P. A. a Cagliari B. P. |
| 20      | Bellini Giacomo, di 1 <sup>a</sup> , da Cagliari C. G. ad Isili C. P. A.  |
| 21      |                                                                           |

- Giorgi Vittorio**, di 2<sup>a</sup>, da Roma (Regina Coeli) a Civitavecchia B. P.  
**Ricci Lorenzo**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Roma (Regina Coeli).  
**Scarluti Ismeno**, di 2<sup>a</sup> alla Palmaria C. P. A., reintegrato alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Capannoli Natale**, di 1<sup>a</sup>, da Lecce C. P. a Porto Longone B. P.  
**Del Mastro Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Santa Maria Capua Vetere C. G. ad Aversa C. P.  
**Comte Angelo**, di 1<sup>a</sup>, da Gaeta B. P. a Santa Maria Capua Vetere C. G.  
**Radice Gaetano**, di 1<sup>a</sup>, da Aversa C. P. a Gaeta B. P.  
**Pascot Giovanni**, di 2<sup>a</sup> a Verona C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 14 marzo 1890.  
**Comoli Massimo**, di 1<sup>a</sup> alla Palmaria C. P. A., id. id. id. dal 16 marzo 1890.  
**Marotta Ernesto**, di 1<sup>a</sup> a Roma C. G., id. id. id. dal 10 marzo 1890.  
**Fabbrini Raimondo**, di 1<sup>a</sup>, da Viterbo C. P. a Roma C. G.  
**De Vito Giuseppe Antonio**, di 2<sup>a</sup> da Roma C. G. a Viterbo C. P.  
**Villatore Giuseppe**, di 2<sup>a</sup> a Bergamo C. P., congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890.  
**Cuozzo Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Montesarchio C. P. a Benevento C. G.  
**Lece Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Benevento C. G. a Montesarchio C. P.  
**Strino Antonio**, di 2<sup>a</sup> a Cagliari B. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 14 marzo 1890.  
**Vicario Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> all'Ambrogiana, id. id. id. id.  
**Panicani Luigi**, di 1<sup>a</sup> ad Oleggia C. P., id. per motivi di salute a decorrere dal 16 marzo 1890.  
**Pirastu Enrico**, di 2<sup>a</sup> a Cagliari B. P., id. id. id. id.  
**Crescenzi Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Macerata C. G. a Lucera C. G.  
**Burci Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Savona C. G.  
**Chiarini Donato**, di 1<sup>a</sup>, da Gorgona C. P. A. ad Aquila C. G.  
**Brazzini Gio. Batta**, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. G. a Gorgona C. P. A.  
**Mengarelli Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Noto C. P. a Roma C. G.  
**Biotti Angelo**, di 2<sup>a</sup>, da Pianosa C. P. A. a Volterra C. P.  
**Gritti Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Pianosa C. P. A.  
**Ciofini Cesare**, di 2<sup>a</sup> da Firenze C. G. a Roma C. G.  
**Duranti Carlo**, di 1<sup>a</sup>, da Velletri C. G. a Castelfranco C. P.  
**Ferrario Giulio**, di 2<sup>a</sup> da Castelfranco C. P. a Velletri C. G.  
**Fratucello Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Pesaro C. P. a Venezia C. P.  
**Brizzi Augusto**, di 2<sup>a</sup>, dalla Maddalena C. P. A. a Frosinone C. G.  
**Clalè Domenico**, di 1<sup>a</sup>, da Frosinone C. G. alla Maddalena C. P. A.  
**Spurio Iovenzio**, di 1<sup>a</sup>, da Bologna C. G. a Napoli C. G.  
**Piacentini Pietro**, di 1<sup>a</sup>, da Lanusei C. G. a Bologna C. G.  
**Stecconi Pietro**, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Lanusei C. G.  
**Pinni Pietro**, di 1<sup>a</sup>, da Trapani C. G. ad Acqui C. G.  
**Di Giacomo Raffaele**, di 1<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. a Trapani C. G.  
**Lisi Ernesto**, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Roma C. G.  
**Toscani Stefano**, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Perugia C. G.  
**Sallmbeni Edoardo**, di 1<sup>a</sup>, da Sciacca C. G. a Caltanissetta C. G.  
**Grillo Vincenzo**, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Gerace C. G.  
**Pasini Federico**, di 2<sup>a</sup>, da Bologna C. G. a Piombino B. P.  
**Frizzi Tullio**, di 1<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Bologna C. G.  
**Principato Lorenzo**, di 1<sup>a</sup>, da Ivrea C. G. a Trani C. G.  
**Robuschi Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Gavi C. P. ad Ivrea C. G.  
**Ferrari Ferdinando**, di 1<sup>a</sup>, da Massa C. G. a Roma C. G.  
**Vocino Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. alla Palmaria C. P. A.  
**Santangeli Nicola**, di 1<sup>a</sup>, dalla Palmaria C. P. A. ad Aquila C. G.  
**Secondi Augusto**, di 2<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. a Piombino B. P.

Febbraio

- 24 Bonani Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Spoleto C. P.  
» Del Sordo Gioacchino, di 2<sup>a</sup>, da Amelia C. P. a Livorno C.  
» Rossi Biagio, di 1<sup>a</sup>, da Firenze C. G. ad Amelia C. P.  
» Ceffa Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, dalla Maddalena C. P. A. a Torino C.  
» Piazzalunga Rodolfo, di 2<sup>a</sup>, da Domodossola C. G. ad Oneg.  
» Trombetta Antonio, di 2<sup>a</sup>, da San Severo C. G. a Sant'An.  
Lombardi C. G.  
» Galiano Edoardo, di 1<sup>a</sup>, da Sciacca C. G. a San Severo C.  
» Giorgi Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Gavi C. P. a Parma C. P.  
» Brinis Girolamo, di 2<sup>a</sup>, id. id.  
26 Funes Pietro, di 2<sup>a</sup> a Roma (Regina Coeli), congedato pe  
ferma a decorrere dal 18 marzo 1890.  
» Melli Pasquale, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere da  
zo 1890 e destinato a Roma (Regina Coeli).  
» Celotto Luigi, a Finalborgo B. P.  
» Isacchini Lodovico, a Bologna C. G.  
» Pössl Luigi, a Caltanissetta C. G.  
» Ansaldi Andrea, ad Oneglia C. P.  
» Cazzaro Antonio, a Spoleto C. G.  
» Carbone Liberato, a Salerno C. G.  
» Drammis Domenico, a Caprala C. P. A.  
» Sarro Francesco, a Bologna C. G.  
» Mancin Giuseppe, a Treviso C. G.  
» Biotti Angelo, a Volterra C. P.  
» Giannoni Carlo, ad Orbetello B. P.  
» Gambatonga Remigio, a Portoferraio B. P.  
» Spazzetta Gaudenzio, a Pazzuoli B. P.



io **Caroselli** Nazzareno, } nominati e destinati ad Ancona  
**Gravina** Salvatore, } (Scuola) a decorrere dal 1° feb-  
**Fazio** Silvio Antonio, } braio 1890.  
**Sardella** Francesco Paolo }  
**Barberis** Giovanni, nominato e destinato a Fossano (Scuola) a de-  
correre dal 1° febbraio 1890.

**De Siro** Daniele, } da Civitavecchia (Scuola) a Santo  
**Uccheddu** Camillo, } Stefano B. P.

**Pelusi** Lorenzo, alla Maddalena C. P. A., licenziato dal Corpo per  
inettitudine a decorrere dal 15 febbraio 1890.

**Revelli** Antonio, nominato e destinato a Fossano (Scuola) a decor-  
rere dal 16 febbraio 1890.

**Morino** Giovanni, id. id. id. id.

**Negrone** Sebastiano, id. id. a Milano (Scuola) id. id.

**Soggiu** Alberto, } nominati e destinati a Civitavecchia  
**Sardara** Sissinnio, } (Scuola) a decorrere dal 16 feb-  
**Pezzoli** Vincenzo, } braio 1890.

**Lai** Salvatore ad Isili C. P. A., nominato Guardia di 2<sup>a</sup> a decorrere  
dal 16 febbraio 1890.

**Cacciola** Sante a Castelfas C. P. A., id. id. id.

**Barattero** Lorenzo, da Fossano (Scuola) a Reggio Emilia C. C.

**Filippini** Pier Antonio, da Milano (Scuola) a Milano C. P.

**Reitano** Salvatore, nominato e destinato ad Ancona (Scuola) a de-  
correre dal 16 marzo 1890.

**Rizzo** Francesco, id. id. id. id.

**Caruso** Giuseppe, da Ancona (Scuola) a Tremiti C. P. A.

**Meliarca** Giacomo a Volterra C. P., licenziato dal Corpo per inetti-  
tudine a decorrere dal 1° marzo 1890.

**Ragli** Angelo, da Lucca (Scuola) a Lucca C. P.

**Borsa** Giuseppe, da Milano (Scuola) ad Oleglia C. P.

**Santarosa** Giovanni, da id. a Bergamo C. P.

**Chicco** Giuseppe, da Fossano (Scuola) ad Oleglia C. P.

**Ravera** Giacomo, da id. a Sabbuso C. P.

**Castellani** Lorenzo, alla Maddalena C. P. A., licenziato per inetti-  
tudine a decorrere dal 16 marzo 1890.

**Caredda** Raimondo, da Civitavecchia (Scuola) a Tempio C. P.

**Parisi** Carlo, a Pozzuoli B. P., licenziato dal Corpo per motivi di  
salute a decorrere dal 15 febbraio 1890.

**Mura** Antonio a Velletri C. P.

**Bulli** Tiburzio a Sinigaglia C. P.,

**Urso** Biagio all'Asinara C. P. A.,

**Zarra** Ernesto a Padova C. P.

**Giovagnoli** Giovanni a Porto Longone B. P.,

**Visnalis** Felice a Sinigaglia C. P.

**Berardi** Giuseppe a Porto Longone B. P.,

**Madonna** Francesco a Sanicola C. P.,

**Celardo** Raffaele id.

**Siracusa** Vincenzo alla Maddalena C. P. A.,

**Grigoli** Vincenzo alla Panosa C. P. A.,

**Santiello** Carlo a Milano C. P.,

**Cuccu** Antonio Pasquale ad Alghero B. P.,

**Gozzini** Federico ad Alessandria C. P.,

**Rotondo** Rosario ad Aversa C. P.,

nominati Guar-  
die di 2<sup>a</sup> classe  
a decorrere dal  
1° marzo 1890.

Arruolamento straordinario di Guardia  
ai termini del Decreto Reale 14 settembre 1888 N. 5749 (2)

1890  
Febbraio

12 Villani Francesco, da Solmona C. P. a Solmona C. G.

*Pel Minist.*  
M. BELTRANI

---

### ERRATA-CORRIGE

---

- Alla pag. 53, righe 37 a 46 inclusive, fasc. 3<sup>o</sup> — Gli Allievi D'E  
e seguenti furono destinati a Civitavecchia (Scuola)  
a Fossano
- » » righe 54 e 55, id. — Gli allievi Barberis Giovanni e Felice furono destinati a Fossano (Scuola) anzichè a Civitavecchia
  - » 54, riga 7, id. — L'allievo Fenato Ferdinando fu destinato a Fossano (Scuola) anzichè a Milano.

---

**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri**

---

---

**APPROVAZIONE DI CONTI**

---

La Corte dei conti con decisione in data 19 dicembre 1889, ha approvato la contabilità dei proventi delle manifatture della Casa penale di Padova, resa dal sig. Filippone Gabriele per l'esercizio 1886-87.

La decisione del 21 giugno 1888, inserita a pag. 18<sup>o</sup> del *Bullettino ufficiale delle Carceri* dell'anno stesso, riguarda, pel Filippone, i proventi della Casa.

---

---

**COMUNICAZIONI**

---

**Esami di promozione al grado di Contabile dell'Amministrazione carceraria.** — Siamo autorizzati a far sapere ai nostri lettori che nel prossimo maggio avranno luogo gli esami di promozione al grado di Contabile, ammettendovi i Segretari senza limite di anzianità, e probabilmente anche tutti gli Ufficiali d'ordine.

**Sollecitazioni.** — Sono nuovamente invitati i signori Direttori a sollecitare le risposte su interpellanze fatte al Ministero quando siano decorsi al massimo quindici giorni; e d'altro canto si rammenta il loro dovere di spedire nei tempi prescritti i lavori ordinari e straordinari che ad essi spettano, e l'obbligo assoluto di avvertire in tempo debito della impossibilità di adempire quegli obblighi dimostrando esattamente le ragioni di tali ritardi onde il Ministero possa prendere quelle risoluzioni che riputasse convenienti. Qualche caso recente ha pure mostrato non inutile il rammentare come alle *sollecitazioni* ministeriali evasi rispondere a corso di posta ed in casi di maggior momento *tegraficamente*.

---

(\*) I provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno lettere speciali.

**Situazione del personale.** — Si pregano nuovamente i signori Prefetti a dare le disposizioni opportune affinché le *tabelle della situazione del personale amministrativo, di custodia e dei detenuti alle 12 pomeridiane dell'ultima giornata di ogni mese*, prescritte con la Circolare del 7 luglio 1888 N. 13-145-1-A siano raccolte ed inviate sollecitamente, sicchè giungano al Ministero nei primi 10 giorni di ciascun mese.

---

#### Società di patronato per i liberati dal Carcere

Il Comitato promotore per la istituzione in Napoli di una Società di patronato a favore dei liberati dal Carcere, nominato dal sig. Prefetto di quella provincia, si è definitivamente costituito, e nell'adunanza tenuta il 2 corrente ha eletto a Presidente l'illustre prof. senatore comm. Enrico Pessina, a Vice presidente il senatore marchese Raffaele Bonelli ed a Segretario l'avv. Gaetano Manfredi.

Nutriamo le più vive speranze che mercè l'influenza e l'autorità delle egregie persone formanti il Comitato, e grazie all'intelligente ed attiva impulso del Prefetto comm. Codignola le operazioni di

## LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

### IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

#### gli affari dell'interno—Presidente del Consiglio dei Ministri

Ho il parere del Consiglio di Stato emesso in adunanza generale del giorno 3 novembre 1889, col quale, in appoggio al combinato disposto dagli art. 27 del Regolamento approvato con R. Decreto 23 ottobre 1853, N. 1611 della legge 14 aprile 1854, N. 1731, ed in modificazione di precedenti R. Decreti emessi sulla materia, fu stabilita la massima « che all'impiegato il quale abbia lasciato il servizio, e vi sia poi riammesso, vanno computati, agli effetti dell'anzianità, gli anni del servizio anteriormente prestato, salvo i diritti acquisiti dagli altri impiegati nel tempo decorso dalla sua cessazione dal servizio alla sua riammissione » ;

tenuto che, per l'uniformità di trattamento nei singoli casi d'interruzione successiva riammissione in servizio rendesi necessario che la massima stessa sia applicata, in sostituzione di altre stabilite con risultato diverso da quelli pareri, a tutti gli impiegati delle amministrazioni dell'Interno che vi possono avere interesse,

decreta :

Art. 1°. La massima stabilita dal parere del Consiglio di Stato, emesso in adunanza generale del 16 novembre 1889, è accettata, e dovrà essere applicata anche agli impiegati di qualsiasi grado, classe e carriera delle singole amministrazioni dell'Interno, i quali, per effetto d'interruzione e di successiva riammissione in servizio, si trovino nella condizione d'aver diritto alla modificazione della posizione d'anzianità.

Art. 2°. La modificazione della posizione di anzianità, da stabilirsi in conformità del disposto dall'articolo precedente, non potrà essere applicata al caso degli impiegati che già ottennero la promozione al grado o classe superiore a quella in cui furono riammessi in carriera, salvo che trattisi di anzianità relativa agli impiegati che ottennero la promozione con Decreto di data pari. Le Direzioni generali e Divisioni di questo Ministero, aventi amministrazione personale, sono incaricate rispettivamente per la parte che loro riguarda, dell'esecuzione del presente.

Roma, addì 15 febbraio 1890.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione  
CICCOVANI.

Pel Ministro  
FORTIS.

## CIRCOLARI

---

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 7<sup>a</sup>.

1890 marzo 8, N. 5932-72-1-A.

*Ai Prefetti.*

**Ribasso sui noli marittimi per trasporti carcerari.**

La Società di Navigazione Generale Italiana, assecondando le premesse da questo Ministero, ha accordato che, in conformità a quanto si prescrive per i trasporti *da e per* le Colonie dell'Arcipelago Toscano e per le altre Isole menzionate, il ribasso del 40 % sui noli di merci, ecc. pel servizio di imbarcate sui piroscafi della Società stessa, sia esteso anche ai trasporti *per* gli scali dell'Adriatico e gli altri compresi nelle linee da essa es-

Di ciò si dà comunicazione alla S. V., con avvertenza che le Direzioni carcerarie dovranno valersi della detta facilitazione per tutti i trasporti che sono eseguite per la via di mare.

Per ottenere il detto ribasso del 40 %, le Direzioni stesse, volta per volta, esibiranno alle Agenzie della Società di Navigazione Generale Italiana re-

o a questa scoperta l'egregio graduato seppe pur rinvenire la che aveva portata la pasta, e raccogliere alcuni dati che permisero di stabilire un accordo tra l'accennato condannato e due suoi compagni di stanza nell'intento comune di tentare una evasione. — Ancorchè SUDERY fu elogiato ed ora si porta pure all'ordine del giorno.

---

## ONORIFICENZE

---

### 1° Distintivo di merito al personale di Custodia.

**Mazzaracchi Giovanni**, Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Reggio Calabria C. G.  
**Delicato Fortunato**, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Civita Castellana C. P.

**Conti Rinaldo**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Napoli (Sant' Eframio).  
**Gaiotto Giovanni**, id. di 1<sup>a</sup> ad Oneglia C. P.  
**Tirabassi Camillo**, id. di 2<sup>a</sup> ad Istili C. P. A.  
**Cervelli Ercole**, id. di 1<sup>a</sup> a Saliceta C. P.  
**Falomi Giuseppe**, id. di 2<sup>a</sup> a San Miniato C. G.  
**Colledani Angelo**, id. di 1<sup>a</sup> a Venezia C. G.

---

## PUNIZIONI

---

### Corpo delle Guardie carcerarie.

*genti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successivo ritorno al Corpo.*

**Fucello Michele**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G., per assenza arbitraria di 48 ore (Decisione 19 febbraio 1890).  
**Rondano Marcellino**, id. id. a Milano C. G., per ubriachezza con recidiva (Decisione 21 febbraio 1890).

---

### AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 2<sup>a</sup> FERMA DI ½ ANNI.

**Francesco**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., a decorrere dal 26 febbraio 1890.  
**Tari Giovanni**, id. id. a Napoli C. G., id. dal 1° marzo 1890.

**Mazzola** Angelo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Velletri C. G., a decorrere dal 11  
1890.  
**Bruno** Pasquale, id. id. a Catania C. G., id. dal 19 id.  
**Manzoli** Augusto, id. id. a Fossano C. P., id. dal 27 id.  
**Alemanno** Giovanni, id. id. a Pozzuoli B. P., id. dal 30 id.  
**Zampiron** Ermenegildo, id. id. a Spoleto C. P., id. dal 6 aprile 1890.  
**Donadi** Luigi, id. id. a Bergamo B. P., id. id. id.

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

**Calabrese** Angelo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Meldi C. G., a decorrere dal 7 marzo  
**Bucci** Federico, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> ad Isili C. P. A., id. dal 1  
**Pansini** Raffaele, Guardia di 1<sup>a</sup> ad Aquila C. G., id. dal 24 id.  
**Pavoni** Francesco, id. id. a Piombino B. P., id. dal 25 id.  
**Pesce** Alessandro, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a S. Maria Capua Vetere  
id. dal 31 id.  
**Rango** Giuseppe, Guardia di 1<sup>a</sup> a Catanzaro C. G., id. dal 1<sup>o</sup> aprile

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

**Izzo** Giovanni, Guardia di 1<sup>a</sup> a Procidia B. P., a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo  
**Vergerio** Emilio, id. id. ad Udine C. G., id. dal 6 id.  
**Colombo** Placido Giuseppe, id. id. a Turi C. P., id. dal 16 id.  
**Lanzarini** Antonio, id. id. a Lecce C. P., id. id. id.  
**Solomita** Andrea, id. id. a Turi C. P., id. dal 20 id.  
**Sebastiani** Stellario, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Pozzuoli B. P., id.  
aprile 1890.



SCRIVANI DIURNISTI LOCALI.

O  
aio

**Cappabianca Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Capraia C. P. A., esonerato dal servizio per motivi di salute a decorrere dal 1° marzo 1890.

CAPPELLANI

)  
)

**Amicucci Mariano**, incaricato del servizio religioso a Vasto C. G., a decorrere dal 16 marzo 1890.

---

Personale di custodia

CAPI GUARDIA

)  
o

**D'Ambrosio Giovanni**, di 3<sup>a</sup>, da Nuoro C. G. a Soriano C. G.  
**De Ferraris Francesco**, di 1<sup>a</sup>, da Milazzo C. G. a Nuoro C. G.  
**Arena Giusepp**, di 3<sup>a</sup>, da Soriano C. G. a Milazzo C. G.  
**Di Giacomo Federico**, di 3<sup>a</sup>, da Campobasso C. G. a Teramo C. G.  
**Pilla Donato**, di 1<sup>a</sup>, da Lecce C. G. a Campobasso C. G.  
**Carrera Andrea**, di 2<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Lecce C. G.  
**Suriano Vito**, di 3<sup>a</sup>, da Teramo C. G., congedato per motivi di salute a decorrere del 1° aprile 1890.

SOTTO CAPI GUARDIA

)  
zo  
j

**Zanchini Sante**, di 1<sup>a</sup>, da Cesena C. G. a Parma C. G., anzichè a Forlì C. G.  
**Bettarini Pasquale**, di 2<sup>a</sup>, da Parma C. G. a Forlì C. G.  
**Del Prato Guglielmo**, di 1<sup>a</sup>, da Gaeta B. P. a Piombino B. P. con le funzioni di Capo Guardia.  
**Cinque Ferdinando**, da Civitavecchia B. P. a Gaeta B. P.  
**Sartoris Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Taranto C. G. a Civitavecchia B. P.  
**Bucciarelli Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Fossombrone C. P. a Taranto C. G.  
**Cappellani Angelo**, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari C. G. a Fossombrone C. P.  
**Calabresi Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Imola C. G. a Cagliari C. G.  
**Navaro Venanzio**, di 1<sup>a</sup>, da Turi C. P. a San Remo C. G.  
**Bucci Federico**, di 2<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Turi C. P.  
**Storchi Gio. Batta**, di 2<sup>a</sup>, dalla Maddalena C. P. A. ad Isili C. P. A.  
**De Matteis Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. G. alla Maddalena C. P. A.  
**Minutolo Carmine**, di 1<sup>a</sup>, da Lanciano C. G. a Roma C. G.  
**Chiarazzo Gennaro**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. G. a Lanciano C. G.  
**Restagno Michele**, di 1<sup>a</sup>, a San Remo C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1° aprile 1890.

GUARDIE

|          |                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890     |                                                                                                                              |
| Gennaio  |                                                                                                                              |
| 9        | <b>Lotto Luigi</b> , di 1 <sup>a</sup> , da Legnago C. G. a Verona C. G.                                                     |
| Febbraio |                                                                                                                              |
| 5        | <b>Ma-ini Andrea</b> , di 2 <sup>a</sup> , dalle Carceri militari a Parma (Scuola)                                           |
| 18       | <b>Cantarini Giuseppe</b> , di 1 <sup>a</sup> , da Favignana B. P. a Trapani C.                                              |
| »        | <b>Bosi Mosè</b> , di 2 <sup>a</sup> , da Trapani C. G. a Favignana B. P.                                                    |
| 20       | <b>Ferrandi Giovanni</b> , di 2 <sup>a</sup> dalla Compagnia di disciplina a (Scuola).                                       |
| 23       | <b>Visioli Francesco</b> , di 2 <sup>a</sup> , da id. a id.                                                                  |
| 27       | <b>Prete Martino</b> , di 1 <sup>a</sup> , da Isili C. P. A. a Brescia C. G., anz Aquila C. G.                               |
| Marzo    |                                                                                                                              |
| 1        | <b>Giuliani Jacopo</b> , di 1 <sup>a</sup> , da Napoli C. G. a Firenze C. P.                                                 |
| »        | <b>Grossi Luigi</b> , di 1 <sup>a</sup> , da Piacenza C. G. a Napoli C. G.                                                   |
| »        | <b>Mocchi Luigi</b> , di 2 <sup>a</sup> , da Voghera C. G. a Busto Arsizio C. G., a Roma C. G.                               |
| »        | <b>Ceccon Antonio</b> , di 2 <sup>a</sup> , da Busto Arsizio C. G. a Roma C. G.                                              |
| »        | <b>Mandolini Severino</b> , di 1 <sup>a</sup> a Fossano C. P., congedato per tema a decorrere dal 24 marzo 1890.             |
| 2        | <b>Velardi Giuseppe</b> , di 1 <sup>a</sup> a Girgenti C. G., id. id. dal 18                                                 |
| »        | <b>Agnoluzzi Angelo</b> , di 2 <sup>a</sup> a Venezia, id. per inettitudine id. da                                           |
| »        | <b>Campani Francesco</b> , di 1 <sup>a</sup> , riammesso in servizio a decorrere marzo 1890 e destinato a Castiadas C. P. A. |
| »        | <b>Pelliccia Salvatore</b> , dalla Compagnia di disciplina a Parma (                                                         |
| »        | <b>Maiorano Emilio</b> , da id. a id.                                                                                        |
| 3        | <b>Luciano Gabriele</b> , di 1 <sup>a</sup> , congedato per motivi di salute a de                                            |

- Pozzi Luigi**, di 1<sup>a</sup> da Conegliano C. G. a Ravenna C. G.  
**Talli Arturo**, di 2<sup>a</sup>, da Civita Castellana C. P. a Cagliari C. G.  
**Marino Giuseppe Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Imola C. G. a Civita Castellana C. P.  
**Rocchi Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Castelfranco C. P. a Firenze C. G.  
**Lucangeli Telesforo**, di 1<sup>a</sup>, da Imola C. G. a Civita Castellana C. P.  
**Tonarelli Bortolo**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Mantova C. G.  
**Fritelli Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Mantova C. G. a Civitavecchia B. P.  
**Masini Andrea**, di 2<sup>a</sup>, da Parma (Scuola) ad Oneglia C. P.  
**Bucchetti Angelo**, di 1<sup>a</sup> a Piombino B. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 6 aprile 1890.  
**Lusignani Secondo**, di 2<sup>a</sup> a Finalborgo B. P., id. id. id. dal 2 11.  
**De Santis Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., id. id. id. dal 14 id.  
**Santonastaso Michele**, di 2<sup>a</sup> alla Maddalena C. P. A., id. per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.  
**Murabito Vincenzo**, di 2<sup>a</sup> a id., id. id. id. id.  
**Maddaloni Gabriele**, di 1<sup>a</sup> a Montesarchio C. P., retrocesso a'la 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.  
**Cimmarutti Francesco Paolo**, di 2<sup>a</sup>, da Aquila C. G. a Brescia C. G.  
**Proietti Flaviano**, di 1<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. A. a Napoli C. G.  
**Bernabucci Lorenzo**, di 1<sup>a</sup>, da Camerino C. G. a Capraia C. P. A.  
**Favero Bernardo**, di 2<sup>a</sup>, da Capraia C. P. A. a Camerino C. G.  
**Regis Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Biella C. G. ad Asti C. G.  
**Franceschini Angelo**, di 2<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. A. a Biella C. G.  
**Scarsellone Erasmo**, di 2<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. a Castiadas C. P. A.  
**Ferrari Giulio**, di 1<sup>a</sup>, da Venezia C. P. a Porto Longone B. P.  
**Musto Sanislao**, di 2<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. ad Orvieto C. P.  
**Della Zuana Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da Milano C. P. a Porto Longone B. P.  
**Serino Salvatore**, di 2<sup>a</sup>, da Bergamo C. P. a Porto Longone B. P.  
**Ciardi Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, Porto Longone B. P. a Bergamo C. P.  
**Rosa Tommaso**, di 2<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. a Lucera C. G.  
**Lamacchia Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Lucera C. G.  
**Zanandrea Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Venezia C. P. ad Oneglia C. P.  
**Monti Gioacchino**, di 1<sup>a</sup>, da Ascoli C. G. a Foggia C. G.  
**Bongiorno Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Catania C. G. a Girgenti C. G.  
**Capodicasa Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Fossano C. P. a Catania C. G.  
**Pomara Marco**, di 1<sup>a</sup>, da Cosenza C. G. a Messina C. G.  
**Di Bari Matteo**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Cosenza C. G.  
**Turri Giordano Cesare**, di 2<sup>a</sup>, da Venezia C. P. a Civitavecchia B. P.  
**Lipparini Ercole**, di 1<sup>a</sup>, da Mantova C. G. alla Maddalena C. P. A.  
**Aprile Marcello**, di 1<sup>a</sup>, da Vicenza C. G. alla Maddalena C. P. A.  
**Barause Bartolomeo**, di 1<sup>a</sup>, da Rovigo C. G. ad Alghero B. P.  
**Civiletto Vincenzo**, di 2<sup>a</sup>, da Brindisi B. P. ad Acireale C. G.  
**Lo Re Domenico**, di 1<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Verducci Giovanni**, di 2<sup>a</sup> a Napoli (S. Eframò), congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.  
**Boccolini Francesco**, di 1<sup>a</sup>, da Lanciano C. G. a Roma C. G. con le funzioni di Sotto Capo Guardia.  
**Tartaglia Clemente**, di 2<sup>a</sup> a Narni C. P., promosso alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.

#### ALLIEVI GUARDIE.

*Della Corte Raffaele*, nominato a decorrere dal 15 febbraio e destinato ad Ancona (Scuola).

Febbraio

|    |                                                                                   |   |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 16 | Scicchitano Antonio,                                                              | } | nominati a decorrere<br>febbraio 1890 e des<br>Ancona (Scuola). |
| »  | Tolone Giuseppe,                                                                  |   |                                                                 |
| »  | Sottile Carmelo,                                                                  |   |                                                                 |
| »  | Trimarchi Michelangelo,                                                           |   |                                                                 |
| »  | Grieco Modestino,                                                                 |   |                                                                 |
| »  | Mauriello Domenico,                                                               |   |                                                                 |
| »  | Lizza Ferdinando,                                                                 |   |                                                                 |
| »  | Guglielmi Fedele,                                                                 |   |                                                                 |
| »  | Cucchiara Domenico,                                                               |   |                                                                 |
| »  | Fancelli Domenico,                                                                |   |                                                                 |
| »  | Calistro Rocco,                                                                   |   |                                                                 |
| »  | Mannino Giuseppe,                                                                 |   |                                                                 |
| »  | Modugno Raffaele,                                                                 |   |                                                                 |
| »  | Izzarelli Giuseppe,                                                               |   |                                                                 |
| »  | Di Donato Raffaele,                                                               |   |                                                                 |
| »  | Andriolo Giovanni,                                                                |   |                                                                 |
| »  | Verzini Luigi,                                                                    |   |                                                                 |
| »  | Zanettini Vittorio,                                                               |   |                                                                 |
| »  | Pavinato Enrico,                                                                  |   |                                                                 |
| »  | Maset Giovanni,                                                                   | } | id. id. id. a Fossano (S                                        |
| »  | Bella Francesco,                                                                  |   |                                                                 |
| »  | Gastaldo Giuseppe,                                                                |   |                                                                 |
| »  | Ferrero Giov. Antonio,                                                            |   |                                                                 |
| »  | Fiore Pietro, nominato a decorrere dal 16 febbraio 1890 e d<br>a Lucca (Scuola).  |   |                                                                 |
| »  | Chegia Aurelio, nominato a decorrere dal 16 febbraio 1890<br>a Chioggia (Scuola). |   |                                                                 |

**Santaresa Giovanni**, a Bergamo C. P., licenziato a decorrere dal 16 marzo 1890.

**Fumana Santo**, a Capua C. P., licenziato per inettitudine a decorrere dal 16 marzo 1890.

**Vandano Gioacchino**, a Fossano (Scuola), id. id. a decorrere dal 16 marzo 1890.

**Michelon Antonio** da Milano C. P. a Bergamo C. P.

**Tiano Gio. Batta** da Ancona B. P. a Pesaro C. P.

**Beghi Ernesto**, da Parma (Scuola) a Palmaria C. P. A.

**Proietti Emilio** da Ancona (Scuola) a Finalborgo B. P.

**Sedda Francesco**, a Civitavecchia B. P., licenziato per inettitudine a decorrere dal 16 marzo 1890.

**Festa Carmine Antonio**, a Venezia C. P., licenziato a decorrere dal 16 marzo 1890.

**Braccalenti Annibale**, ad Isili C. P. A.,

**Frustaci Salvatore**, a S. Stefano B. P.,

**Mazza Giuseppe**, a Castiadas C. P. A.,

**Frasson Antonio**, a Finalborgo B. P.,

**Nobili Cesare**, a Pianosa C. P. A.,

**Romanelli Domenico**, a Portoferraio B. P.,

**Del Cadia Lelio**, a id.,

**Ragli Angelo**, a Lucca C. P.,

**Melis Antonio**, a Roma C. P. A.,

**Gruttadauria Giovanni**, id.,

**Bonello Vittorio**, a Pallanza C. P.,

**Usal Balngio**, a Gavi C. P.,

**Scali Giuseppe Antonio**, alla Maddalena C. P. A.,

**Etzi Vincenzo**, a Civitavecchia B. P., } licenziati per inettitudine a decorrere dal 16 marzo 1890.

**Cennerelli Agostino**, a id., }

promossi Guardie di  
2<sup>a</sup> classe a decorrere  
dal 16 marzo 1890.

### SORVEGLIANTI

**Cardoni Antonio**, di 2<sup>a</sup> a Torino C. C., dimessosi a decorrere dal 10 febbraio 1890.

**Leone Carlo**, di 2<sup>a</sup>, nominato a decorrere dal 10 febbraio 1890 e destinato a Torino C. C.

**Brunero Luigi**, di 2<sup>a</sup> all'Ambrogiana, licenziato a decorrere dal 16 marzo 1890.

**Buffa Francesco**, di 2<sup>a</sup> a Pisa C. C., id. id. dal 25 id.

**Borasca Michele**, di 2<sup>a</sup> a Pisa C. C., dimessosi a decorrere dal 1<sup>o</sup> id.

**Guasco Domenico**, di 2<sup>a</sup>, dall'Ambrogiana a Torino C. C.

**Passarelli Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Torino C. C. all'Ambrogiana.

### Arruolamento straordinario di Guardie

termini del Decreto Reale 14 settembre 1888 N. 5749 (Serie 2<sup>a</sup>)

**Bovio Luigi**, a Pallanza C. P., dichiarato disertore a decorrere dal 28 febbraio 1890.

Marzo

- 7 Zuccarini Domenico, da Civita Castellana C. P. a Milano  
» Lodola Gaetano, da Milano C. P. a Civita Castellana C.  
» Tozzoli Gaetano, da Civita Castellana C. P. a Castelfran  
12 Falchi Emilio, a Parma C. P., dispensato dal servizio pe  
salute a decorrere dal 16 marzo 1890.  
» Sacchetti Antonio, a Saliceta C. P., Id. id. Id. Id.

*Pel Mini*

M. BELTRANI

---

MORTI

1889

Dicembre

13 Cieri Leopoldo, Cappellano a Vasto C. G.

1890

---

---

**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri**

---

---

---

**COMUNICAZIONI**

---

**liberazione condizionale.** — Si interessano le Autorità Dirigenti Stabilimenti Carcerari a non dar corso alle istanze dei condannati l'ammissione alla liberazione condizionale, se non quando sarà stato pubblicato il Decreto Reale, di che nell'ultimo capoverso dell'articolo delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice penale e sono organizzati i Consigli di sorveglianza di cui all'articolo 18 di esse disposizioni.

**Esami di idoneità al posto di Contabile nell'Amministrazione Carceraria.** — Il Ministero dell'Interno ha disposto che nel dì 20 e seguenti del prossimo mese di maggio si tengano in Roma gli esami di idoneità al posto di Contabile nell'Amministrazione Carceraria; ai quali, oltre i Segretari, qualunque sia la loro anzianità, saranno ammessi anche gli Ufficiali d'ordine che hanno diritto alla promozione a segretario ai termini dell'art. 36 del Decreto Reale 20 marzo 1887 484. — Furono quindi invitati i signori Prefetti a renderne consapevoli impiegati addetti agli Stabilimenti carcerari delle rispettive Province invitandoli a dichiarare per iscritto se intendono o no presentarsi agli esami; nell'affermativa, se, ottenendo l'idoneità, siano in grado di prestare la cauzione stabilita per l'esercizio di dette funzioni e si siano disposti a recarsi nelle residenze che saranno per spettar loro secondo la graduatoria dei punti riportati nell'esame, quali che esse siano.

---

La capienza delle Carceri circondariali di Novara è stata ridotta da 130, in seguito ai lavori fatti per ridurre le Carceri stesse a una cellulare.

---

I provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di note speciali.

La capienza delle Carceri circondariali di Vicenza è stata portata a 140 a 180 in seguito alla costruzione ed attivazione di un cellulare.

---

Fu compiuto il desiderato sgombrò dei detenuti dallo storico ducale di Urbino. Costoro passarono nell'ex convento di S. C. ridotto ad uso di Carcere giudiziario. Il nuovo locale ha la capacità per 88 detenuti.

#### **Società di patronato per i liberati dal Carcere**

Il signor Prefetto di Sassari ha costituito un comitato per la istituzione in quella provincia di una Società di patronato a favore dei liberati dalle Case di correzione e di pena, chiamando a farne parte i signori :

Tola comm. Cosimo, avvocato fiscale militare a riposo — Benav. avv. Errico, assessore municipale — Costa Federico, direttore dell'agricoltura sarda — Panedda canonico Giuseppe — Il Presidente della associazione operaia di Sassari.

---



## LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

---

*Il Numero 6697 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

### UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promuoviamo quanto segue:

**Art. 1°** — Il domicilio obbligatorio assegnato dai prefetti in virtù delle leggi 0 marzo 1835, allegato B, e 6 luglio 1871, n. 294, potrà dal ministro dell'Interno essere protratto per le esigenze della pubblica sicurezza, senza però eccedere i termini massimi pei diversi casi stabiliti dalle leggi precedenti o fissate da sentenza.

**Art. 2°** — È pure data facoltà al ministro dell'Interno di ritardare secondo le esigenze della pubblica sicurezza, e per un tempo non eccedente i due anni, la liberazione dei condannati a pena perpetua, la quale, in virtù dell'articolo 19 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, sia commutata in pena temporanea.

I liberati possono dal ministro dell'Interno essere assegnati a domicilio coatto per la durata massima di anni cinque senza che ricorrono gli estremi di cui nell'art. 123 della legge 30 giugno 1889, n. 6114.

**Art. 3°** — Il termine di anni tre, durante il quale sono soggetti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, a norma del terzo capoverso dell'art. 39 del regio decreto 1° dicembre 1889, i condannati indicati nell'articolo precedente, decorre dal giorno della liberazione di fatto dalla casa di pena, o del domicilio coatto.

**Art. 4°** — Con regolamento da approvarsi per regio decreto si provvederà alla esecuzione di questa legge.

**Art. 5°** — La presente legge andrà in vigore col giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

---

---

## CIRCOLARI

---

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 7<sup>a</sup>,  
1830 marzo 15, N. 6147-77-1-A.

*Alle Direzioni degli Stabilimenti Penali e di Custodia.*

**Situazione delle spese fatte per la Casa e le manif**

Le situazioni delle spese fatte e da fare a tutto il corrente mese e per i servizi domestico e industriale e quelle dell'ultimo trimestre cizio 1889-90, dovranno mandarsi al Ministero non più tardi del giorno aprile p. v. compilate con la massima precisione giusta le istruzioni partite con le circolari 16 marzo 1885 N.º 89848-77-1-a, e 18 marzo N. 50731-77-1-a richiamate in quella del 12 marzo scorso anno N.º 6727-60-77-1-a.

Oltre la divisione dei pagamenti effettuati e da effettuare dalla Direzione della Prefettura o dal Ministero, dovrà avverarsi di raggruppare tutte le partite applicabili ai diversi capitoli del bilancio della Direzione che fanno ad uno stesso capitolo al bilancio di questo Ministero, come risulta dalla circolare 21 giugno 1889 N.º 13871-62-78-1-a

a in vicinanza del refettorio non fosse intervenuto, e chiamato aiuto non provocato l'intervento degli altri sorveglianti disponibili. — Tredici di giovani, maggiormente responsabili del fatto, furono deferiti all'Autorità ar.a.

Il ministero richiamò la Direzione ad un più esatto concetto dei suoi doveri, e finalmente ad una più seria organizzazione del servizio di vigilanza, onde il rinnovo di fatti così sgradevoli.

---

## ONORIFICENZE

---

### 1° Distintivo di merito al personale di Custodia.

**Arazzi Arnaldo**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Procida B. P.  
**Salipante Erasmo**, id. di 1<sup>a</sup> alla Maddalena C. P. A.  
**Lodolo Alessandro**, id. di 2<sup>a</sup> a Venezia C. P.  
**Delai Gio. Batta**, id. di 1<sup>a</sup> a Voghera C. G.  
**Di Lella Giovanni Antonio**, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> ad Ariano C. G.  
**Mariotti Raffaele**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Cagliari B. P.  
**Ferrari Natale**, id di 1<sup>a</sup> a San Remo C. G.  
**Filippi Antonio**, id. di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G.

### 2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

**Squillante Antonio**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Spoleto C. G., a decorrere dal 1° aprile 1890.  
**Busonera Antonio**, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> ad Alghero B. P., i. l. id. id.  
**Dattilo Pasquale**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Lecce C. G., id. id. id.  
**Laguzzi Giovanni**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Monza C. G. id. id. id.

### 3° Distintivo di merito.

**Moroni Enrico**, Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Padova C. G.  
**Codebò Marco**, id. di 1<sup>a</sup> a Savona C. G.  
**Angeli Giuseppe**, id. di 2<sup>a</sup> a Rimini C. G.  
**Tosato Luigi**, id. di 3<sup>a</sup> a Bozzolo C. G.

---

## PUNIZIONI

---

### Corpo delle Guardie carcerarie.

1890

Marzo

- 8 **Venturi Francesco**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Pavia C. G., cancellato e in seguito alla sentenza 25 gennaio 1890, che lo condannò a 30 giorni di carcere militare per un anno, compreso il sofferto, e nello stesso giorno per il reato d'insubordinazione.

*Agenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successivo ritorno al Corpo.*

1890

Marzo

- 19 **Candiotto Luigi**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Clivavecchia B. P., per ubbidienza (Decisione 26 febbraio 1890).
- 20 **Perrotta Giovanni**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Finalborgo B. P., per

**tempelli** Gioacchino Giovanni, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Parma C. P., a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.

**ico** Pietro, Guardia di 1<sup>a</sup> a S. Maria Capua Vetere C. G., id. id. id.

**bati** Battista di Lorenzo, id. di 1<sup>a</sup> a Como C. G., id. id. id.

**to** Gregorio, id. di 1<sup>a</sup> a Viterbo C. G., id. id. id.

**an** Niccolò, id. di 1<sup>a</sup> a Pesaro C. G., id. id. id.

**vi** Giuseppe, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Siracusa C. P., id. dal 16 id.

**olani** Leopoldo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G., id. id. id.

#### AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

**nato** Carmine, Guardia di 1<sup>a</sup> a Proclida B. P., a decorrere dal 2<sup>o</sup> aprile 1890.

**ecchi** Giuseppe, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., id. id. id.

**ni** Cherubino, Guardia di 1<sup>a</sup> a Rovigo C. G., id. id. id.

**uti** Donato, id. di 1<sup>a</sup> a Roma (Regina Coeli), id. id. id.

**ostino** Crescenzo, id. di 1<sup>a</sup> ad Avellino C. G., id. id. id.

**ucia** Antonio, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Brindisi B. P., id. id. id.

**ghina** Alfonso, Guardia di 1<sup>a</sup> a Caltagirone C. G., id. dal 16 id.

---

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

---

### Personale del Ministero dell'Interno

Decreto Reale 9 febbraio p. p. il cav. **Kustermann** Enrico, Ragioniere classe addetto alla Divisione 7<sup>a</sup> (Direzione generale delle Carceri) è stato promosso alla 1<sup>a</sup> a decorrere dal 16 dello stesso mese.

---

**Ministero Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle Carceri**

### DIRETTORI

**Fugliero** Filippo, di 3<sup>a</sup>, da Gorgona C. P. A. a Piombino B. P.

VICE DIRETTORI

- 1890  
Marzo  
10 De Benedetti Edoardo, da Fossano C. P. a Gorgona C. P. A.  
funzioni di Direttore.  
24 Camuri Giuseppe a San Leo C. P., incaricato ivi provvisori-  
delle funzioni di Direttore.

CONTABILI

- 1890  
Marzo  
24 Cavalieri Giuseppe, da Gavi C. P. a S. Leo C. P.

SEGRETARI

- 1890  
Febbraio  
6 Giordano Ernesto, Applicato di 1<sup>a</sup> classe in disponibilità, da  
pressa Amministrazione del Siflicom, nominato Segretario  
entrare dal 1<sup>o</sup> marzo 1890 e destinato a Brindisi B. P.  
Marzo

SCRIVANI LOCALI DEL MINISTERO DELLA GUERRA

**Leone Rocco**, nominato Uffiziale d'ordine a decorrere dal 16 marzo 1890, e destinato a Finalborgo B. P.

SANITARI

**Verardini Giuseppe**, incaricato del serviz'io sanitario a San Leo C. P. a decorrere dal 16 marzo 1890.

**De Pascale Vincenzo** alla Gorgona C. P. A., dimessosi per motivi di salute a decorrere dal 1° marzo 1890.

CAPPELLANI

**Santucci Enrico**, incaricato del servizio religioso a San Leo C. P. a decorrere dal 1° aprile 1890.

**Galliano Giacinto**, incaricato del servizio religioso a Saluzzo C. P., e C. G., a decorrere dal 1° aprile 1890.

**Vicentini Chiarino**, a Vicenza C. G., esonerato dal servizio a decorrere dal 1° aprile 1890.

**De Domenico Andrea**, a Messina C. G., concesso il secondo aumento del decimo sullo stipendio a decorrere dal 1° febbraio 1890.

INSEGNANTI

**Bono Paolo**, maestro di musica a Tivoli C. C., dispensato dal servizio a decorrere dal 1° aprile 1890.

**Bono Pietro**, incaricato dell'insegnamento della musica a Tivoli C. C., id. id. id.

---

Personale di custodia

CAPI GUARDIA

**Paganotti Domenico**, di 1<sup>a</sup>, ad Aversa C. P., concesso il 2° aumento di paga quinquennale in L. 100 annue a decorrere dal 1° aprile 1890.

**Boselli Alfonso**, di 1<sup>a</sup> a Cesena C. G., id. id. id. id. id.

|       |  |                                                                                                                     |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marzo |  |                                                                                                                     |
| 25    |  | <b>Tedeschi Luigi</b> , di 2 <sup>a</sup> a Livorno C. G., congedato per malattia a decorrere dal 16 aprile 1890.   |
| »     |  | <b>De Paoli Giovanni</b> , di 3 <sup>a</sup> ad Ancona B. P., id. id. id. id.                                       |
| »     |  | <b>Verza Pasquale</b> , di 1 <sup>a</sup> , da Vicenza C. G. ad Asti C. G.                                          |
| »     |  | <b>Pinna Sebastiano</b> , di 1 <sup>a</sup> , da Narni C. P. ad Ancona B. P.                                        |
| »     |  | <b>Chiantini Sante</b> , di 3 <sup>a</sup> a Camerino C. G., congedato per malattia a decorrere dal 16 aprile 1890. |
| »     |  | <b>Mela Pasquale</b> , di 2 <sup>a</sup> ad Avezzano C. G., id. id. id. id.                                         |
| »     |  | <b>Angrisani Michele</b> , di 3 <sup>a</sup> , da Acireale C. G. a Camerino C. G.                                   |
| 29    |  | <b>Dotti Luigi</b> , di 2 <sup>a</sup> , da Parma C. G. a Pesaro C. P.                                              |
| »     |  | <b>Bianchi Vincenzo</b> , di 2 <sup>a</sup> , da Pesaro C. P. a Parma C. G.                                         |

#### SOTTO CAPI GUARDIA

1890

|       |  |                                                                                                                         |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marzo |  |                                                                                                                         |
| 21    |  | <b>Emanuel Carlo</b> , di 2 <sup>a</sup> a Castidas C. P. A., congedato per ferma, a decorrere dal 24 marzo 1890.       |
| 23    |  | <b>Minutolo Carlo</b> , di 1 <sup>a</sup> a Lanciano C. G., revocato il trasferimento a Roma C. G.                      |
| »     |  | <b>Chiarazzo Genaro</b> , di 2 <sup>a</sup> a Roma C. G., id. id. a Lanciano C. G.                                      |
| 25    |  | <b>Caccavo Domenico</b> , di 1 <sup>a</sup> , da Reggio Calabria C. G. a Livorno C. G. con le funzioni di Capo Guardia. |
| »     |  | <b>Mantelli Giovanni</b> , di 1 <sup>a</sup> , da Ancona B. P. a Narni C. P. id. id.                                    |
| »     |  | <b>Borgetti Luigi</b> , di 1 <sup>a</sup> , da Alessandria C. P. a Vicenza id. id.                                      |
| »     |  | <b>De Angelis Luigi</b> , di 1 <sup>a</sup> , da Potenza C. G. ad Acireale C. G.                                        |
| »     |  | <b>Bianchi Vincenzo</b> , di 2 <sup>a</sup> , da Pesaro C. P. ad Avezzano C. G.                                         |



- Toni** Mariano, di 1<sup>a</sup>, da Vasto C. G. a Chieti C. G.  
**D'Antonio** Domenico, di 2<sup>a</sup>, da Chieti C. G. a Vasto C. G.  
**Calcaterra** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Cosenza C. G. a Rossano C. G.  
**Fontanarosa** Carmine, di 2<sup>a</sup>, da Rosano C. G. a Cosenza C. G.  
**Comoglio** Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Spoleto C. G. a Perugia C. G.  
**Toscani** Stefano, di 2<sup>a</sup>, da Perugia C. G. a Spoleto C. G.  
**Musone** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Roma (Regina Coeli) a Civitavecchia B. P.  
**Floresi** Enrico, di 1<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Roma (Regina Coeli).  
**Daris** Benedetto, di 2<sup>a</sup> a Portoferraio B. P., congedato per fine di  
ferma a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.  
**De Maio** Eduino, di 1<sup>a</sup> a Potenza C. G., id. id. id. id. id.  
**Brugnanza** Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Pesaro C. P., id. per motivi di salute  
id. id. id.  
**Bocca** Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Bobbio C. G. alla Gorgona C. P. A.  
**Raccuini** Virginio, di 2<sup>a</sup>, dalla Gorgona C. P. A. a Civitavecchia C. G.  
**Lazoppina** Salvatore, di 1<sup>a</sup>, da Civitavecchia C. G. a Potenza C. G.  
**Mancini** Vittorio, di 2<sup>a</sup>, da S. Maria Capua Vetere C. G. a Pontremoli C. G.  
**Mazza** Antonio, di 1<sup>a</sup>, da Nicastro C. G. a S. Maria Capua Vetere C. G.  
**Allori** Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Pontremoli C. G. a Nicastro C. G.  
**Busetto** Giovanni, di 1<sup>a</sup>, dalla Palmara C. P. A. a Castiadas C. P. A.  
**Manfredi** Francesco, di 2<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. A. a Como C. G.  
**Bonfiglioli** Alberto, di 2<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. A. a Cagliari C. G.  
**Carta** Severino, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari B. P. a Castiadas C. P. A.  
**Cianchetti** Ernesto, di 1<sup>a</sup>, da Cagliari C. G. a Cagliari B. P.  
**Carnasale** Francesco, di 1<sup>a</sup> a Roma (T. rme), congedato per fine di  
ferma a decorrere dal 11 aprile 1890.  
**Esposito** Raffaele, di 1<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., id. id. id. dal 20 id.  
**Stasio** Francesco, di 1<sup>a</sup> a Campobasso C. G., id. id. id. dal 3 id.  
**Grienti** Gaetano, di 2<sup>a</sup> a Finiboggo B. P., id. per inettitudine id.  
dal 15 id.  
**Cervelloni** Angelo, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 1<sup>o</sup>  
aprile 1890 e destinato a Milano C. P.  
**Bertolo** Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Brindisi B. P. ad Acireale C. G.  
**Ippolito** Michele, di 1<sup>a</sup>, da Potenza C. G. a Logonegro C. G.  
**Caputo** Ferdinando di 1<sup>a</sup>, da Logonegro C. G. a Potenza C. G.  
**Soia** Antonio, di 2<sup>a</sup> dalla Compagnia di disciplina a Parma (Scuola).  
**Zoboli** Antonio, di 2<sup>a</sup>, da id. id. id.  
**Morganti** Angelo, di 2<sup>a</sup> a Firenze C. G., congedato per motivi di  
salute a decorrere dal 16 aprile 1890.  
**Rapolla** Vincenzo, di 1<sup>a</sup> a Cagliari C. G., id. id. id. dal 1<sup>o</sup> id.  
**Peretti** Gio. Battista, di 1<sup>a</sup> a Venezia C. G., id. id. id. dal 16 id.  
**Boccolini** Francesco, a Roma C. G.,  
**Tomassini** Achille, a Volterra C. P.,  
**Borghesi** Celso, a Benevento C. G.,  
**Bergonzini** Francesco, a Genova C. G.,  
**Degli Esposti** Cesare, a Trapani C. G.,  
**Zacchero** Giovanni, ad Oneglia C. P.,  
} Guardie di 1<sup>a</sup> classe pro-  
mosse sotto Capi Guardie  
di 2<sup>a</sup> classe per merito di  
esame a decorrere dal 1<sup>o</sup>  
aprile 1890.  
**Guarini** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Oneglia C. P. a Foggia C. G.  
**Rota** Carlo, di 1<sup>a</sup>, dalla Pianosa C. P. A. a Verona C. G.  
**Viglione** Gennaro, di 1<sup>a</sup>, da Ascoli C. G. alla Pianosa C. P. A.  
**Mondani** Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Castelfranco C. P. ad Ascoli C. G.  
**Stroppa** Luigi di 1<sup>a</sup>, dalla Gorgona C. P. A. a Milano C. G.  
**Lugaresi** Alessandro, di 2<sup>a</sup>, da Milano C. G. a Bergamo C. P.  
**Murari** Gaetano, di 2<sup>a</sup>, da Bergamo C. P. alla Gorgona C. P. A.

Marzo

- 22 Bellarello Natalino, di 2<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. A. a Palmi C.  
» Bosurgi Carlo, di 2<sup>a</sup>, da Palmi C. G. a Castiadas C. P. A.  
» Grassi Angelo, di 1<sup>a</sup>, da Alghero B. P. all'Ambrogiana.  
» Giuliani Jacopo, di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G., revocato il trasferi-  
    Firenze C. P.  
» Rotella Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Palmi C. G. ad Alghero B. P.  
» Dattilo Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Nato C. P. a Palmi C. G.  
» Streppe Nicola, di 2<sup>a</sup>, da Nisida B. P. ad Ascoli C. G.  
» Casciaroli Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Ascoli C. G. a Nisida B. P.  
» Solomita Andrea, di 1<sup>a</sup>, da Turi C. P. a Campobasso C. G.  
24 Miccia Carlo, di 1<sup>a</sup> a Rieti C. G., congedato per motivi di  
    decorrere dal 16 aprile 1890.  
25 Morelli Nunziantè, di 1<sup>a</sup>, da Piazza Armerina C. G. a Reggio  
    Emilia C. G. con le funzioni di Sotto Capo.  
» Barachelli Rodolfo, di 1<sup>a</sup> da Roma C. P. A. ad Ancona B. P.  
» Di Meo Mariano, di 1<sup>a</sup>, da Palmi C. G. a Potenza C. G. id.  
» Lo Re Domenico, di 1<sup>a</sup>, da Acireale C. G. a Procida B. P.  
26 Battaglini Paolo, di 2<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Firenze C. G.  
» Livraga Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Genova C. G.  
» Alberico Domenico, di 2<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. a Livorno  
» Fuma Angelo, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. G. a Lucera C. G.  
» Vignoli Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Arezzo C. G. a Roma C. G.  
» Polloni Antonio, di 1<sup>a</sup>, da Rovigo C. G. ad Alghero B. P.  
» Soiffa Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Parma (Scuola) a Pesaro C. G.  
» Zoboli Antonio, di 2<sup>a</sup>, da id. a Frosinone C. G.  
» Frati Carlo, di 2<sup>a</sup>, da Terracina C. P. a Nuoro C. G.  
» Badeschi Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Nuoro C. G. a Terracina C. P.  
» Tatti Michele, di 2<sup>a</sup>, da Sassari C. G. a Nuoro C. G.

**Bocci Italo**, a Volterra C. G.,  
**Teti Gregorio**, a Palermo C. G.,  
**Zarrillo Luigi**, alla Maddalena C. P. A.,  
**Lisi Giacinto**, ad Ancona B. P.,  
**Macci Serafino**, a Benevento C. G.,  
**Canestrari Zeffirino**, a Lecce C. P.,  
**Verza Vittorio**, a Cento C. G.,  
**Zuliani Giacomo**, a Pallanza C. G.,  
**Zecchini Napoleone**, a Favignana B. P.,  
**Iannace Angelo**, a Lecce C. P.,  
**Lampazzi Biagio**, a Bari C. G.,  
**Paladini Napoleone**, a Roma C. P. A.,  
**Nigeca Paolo**, a Cagliari C. G.,  
**Facondo Vincenzo**, a Cagliari B. P.,  
**Farinelli Giuseppe**, a Foggia C. G.,  
**Lazzeri Luigi**, a Piombino B. P.,  
**Salvatori Filippo**, a Frosinone C. G.,  
**Attili Francesco**, a Siracusa C. G.,  
**Lindi Lorentino**, a Cagliari B. P.,  
**Fedeli Enrico**, a Messina C. G.,  
**Giorgi Gioacchino**, a Treviso C. G.,  
**Testa Alessandro**, a Piombino B. P.,  
**Rodaro Celestino**, a Piombino B. P.,  
**Frisolone Vincenzo**, a Castrovillari C. G.,  
**Pucci Alberto**, a Piombino B. P.,  
**Battaglia Salvatore**, a Lucera C. G.,  
**Bertocchi Italo**, a Montepulciano C. G.,  
**Russo Sebastiano**, a Napoli (S. Efr.),

Guardie di 2<sup>a</sup> classe promosse alla 1<sup>a</sup> a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.

#### ALLIEVI GUARDIE.

**Caruso Francesco**, nominato a decorrere dal 1<sup>o</sup> febbraio 1890 e destinato ad Ancona (Scuola).

**De Polis Raffaele**, nominato a decorrere dal 1<sup>o</sup> marzo 1890 e destinato ad Ancona (Scuola).

**Di Stefano Sante**, id. id. id. id. id.

**Pegoraro Fioravante**, id. id. id. a Milano (Scuola).

**Balbiano Giovanni Bartolomeo**, id. id. id. a Fossano (Scuola).

**Arzu Salvatore**, da Ancona (Scuola) a Pozzuoli B. P.

**Currao Rosario**, da id. a Finalborgo B. P.

**Bertaggio Giuseppe**, da Milano (Scuola) a Venezia C. P.

**Ciuti Camillo**, da Parma (Scuola) a Capraia C. P. A.

**Cristiano Francesco**, da Ancona (Scuola) a Brindisi B. P.

**Tineillo Gaetano**, da id. a id.

**Cerchi Francesco**, da Civitavecchia (Scuola) a Noto C. P.

**Proietti Pietro**, da id. a Roma C. P. A.

**Monti Luigi**, da id. a id.

**Bennati Angelo**, da id. a id.

**Pecchi Giovanni**, da id. alla Maddalena C. P. A.

**Atzeni Vincenzo**, da id. a id.

**Lucarini Giovanni**, da id. a Cagliari B. P.

**Gaggiotti Carlo**, a Parma C. P., promosso Guardia di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 16 marzo 1890.

Marzo

- 16 Morò Michelangelo, nominato a decorrere dal 16 marzo 1890  
si nato a Civitavecchia (Scuola).  
» Fasolato Gio. Batta, id. id. id. a Milano (Scuola).  
» Gandolfo Nicola, id. id. id. a Pallanza (Scuola).  
» Cicata Carmelo, id. id. id. ad Ancona (Scuola).  
» Razza Gesualdo, id. id. id. id.  
18 Menabò Remigio, da Parma (Scuola) a Finalborgo B. P.  
» Fabbri Ferdinando, da id. Saliceto C. P.  
» Petiti Luigi, da Civitavecchia (Scuola) a Civitavecchia B.  
19 Sartori Angelo, da Milano (Scuola) a Venezia C. P.  
» Curziani Vittorio, da Fossano (Scuola) a Fossano C. P.  
20 Ferrari Angelo, da Parma (Scuola) a Finalborgo B. P.  
22 Faccioli Arturo, a Roma C. P. A., licenziato per cattiva condotta  
decorrere dal 1° aprile 1890.  
24 Masia Gio. Maria ad Oneglia C. P., licenziato per motivi di  
decorrere dal 1° aprile 1890.  
» Rossi Giuseppe, a Porto Longone B. P., licenziato per cattiva  
dotto id. id. id.  
25 Torrini Ruggiero, da Ancona (Scuola) a Piombino B. P.  
» Galante Giovanni, da id. a Gaeta B. P.  
» Cammarata Saverio, da id. ad Isili C. P. A.  
28 Viti Luigi Diamante, a Firenze C. P.,  
» Filipponi Girolamo, ad Alghero B. P.,  
» Pasqualetti Pietro, a Pozzuoli B. P.,  
» Laurenzi Lorenzo, ad Orbetello B. P.,  
» Burlina Giuseppe, a Venezia C. P.,  
» Cosso Sebastiano, ad Alessandria C. P.,

Marzo

- 24 **Trima Emilio**, di 1<sup>a</sup> a Tivoli, promosso Sotto Capo Sorvegliante di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.  
> **Bonacci Luigi**, di 2<sup>a</sup> a Tivoli, promosso alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.  
26 **D'Onofrio Pietro**, di 2<sup>a</sup>, nominato a decorrere dal 14 febbraio 1890 e destinato a Napoli.  
> **Cerchiara Antonio**, di 2<sup>a</sup>, id. a decorrere dal 25 id. e destinato id.

**Arruolamento straordinario di Guardia**

ai termini del Decreto Reale 14 settembre 1888 N. 5749 (Serie 2<sup>a</sup>)

1890

Marzo

- 20 **Cala Francesco**, a Noto C. P., licenziato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.  
26 **Arcari Agostino**, da Amelia C. P. a Roma (Terme).

*Pel Ministro*

M. BELTRANI-SCALIA.

---

**MORTI**

1890

Marzo

- 5 **Margarla Pietro**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> ad Asti C. G.  
13 **Scarpa Gabriele**, Cappellano, a Venezia C. G.  
20 **Caselli Giacomo**, Direttore di 4<sup>a</sup> classe, a San Leo C. P.  
21 **Gasparri Francesco**, Cappellano, a Portoferraio C. G.

**ERRATA-CORRIGE**

---

1890

Febbraio

- 23 Alla pag. 62 — **Rizzi Clemente**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Pinerolo C. G., e non a Roma C. G.  
19 > 67 — **Borsa Giuseppe**, da Milano (Scuola) ad Amelia C. P. e non ad Oneglia C. P.
-

*Situazione dei detenuti negli Stabilimenti carcerari,  
negli Stabilimenti di educazione forzata e nelle Colonie per  
al 1° febbraio 1890.*

| CATEGORIE                                                          | Carceri giudiziari              |         |            |         | Ragul penali (uomini) | Case di pena per |         | Istituti correzionali per minorenni |         |                     |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|-----------------------|------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------|
|                                                                    | Circondariali e loro succursali |         | Mandatanti |         |                       | maschi           | femmine | Case di custodia                    |         | Riformatori privati |         |
|                                                                    | maschi                          | femmine | maschi     | femmine |                       |                  |         | maschi                              | femmine | maschi              | femmine |
| Giudicabili . . . . .                                              | 7852                            | 541     | 1568       | 181     | —                     | a) 86            | —       | —                                   | —       | —                   | —       |
| Dipendenti dall'Amministrazione di<br>Pubblica Sicurezza . . . . . | 76                              | 4       | 28         | 2       | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       |
| Condannati in appello . . . . .                                    | 1621                            | 94      | 14         | 2       | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       |
| I DEBITIVAMENTE<br>per {                                           | a morte . . . . .               | 41      | —          | —       | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       |
|                                                                    | all'ergastolo . . . . .         | 4       | —          | —       | —                     | b) 96            | —       | —                                   | —       | —                   | —       |
|                                                                    | ai lavori forzati a vita        | 42      | 4          | —       | —                     | 5054             | a) 86   | 20                                  | —       | —                   | —       |
|                                                                    | a tempo . . . . .               | 108     | 2          | 5       | —                     | 9925             | a) 85   | 311                                 | —       | —                   | —       |
|                                                                    | alla recinca o casa di forza    | 433     | 33         | 8       | 4                     | c) 131           | 9346    | 45                                  | —       | —                   | —       |
|                                                                    | alla relegazione . . . . .      | 68      | 5          | —       | —                     | —                | 1244    | 28                                  | —       | —                   | —       |
|                                                                    | da 1 giorno a 1 mese            | 823     | 65         | 1500    | 204                   | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       |
| da oltre 1 mese a 2 mesi                                           | 617                             | 44      | 431        | 26      | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   |         |
| " " " " " " " "                                                    | 850                             | 66      | 813        | 54      | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   |         |

**no ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)**

**APPROVAZIONE DI CONTI**

e del Conti ha comunicato al Ministero le seguenti *Decisioni di scarico* di Cassa e del Materiale, relative all'esercizio 1887-88.

| NOME E COGNOME<br>dei<br>STABILIMENTI  | STABILIMENTI<br>CARCERARI | CONTABILITÀ      |                                         |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                        |                           | di<br>CASSA      | del<br>MATERIALE                        |
| <b>Decisione del 26 dicembre 1889.</b> |                           |                  |                                         |
| Serafinio . .                          | Bagno pen. di Cagliari    | Intero esercizio | —                                       |
| Boni Fedele .                          | id.                       | —                | Dal 1° luglio 1887<br>al 23 maggio 1888 |
| Michele . . . .                        | id.                       | —                | Dal 24 magg. 1888<br>al 30 giugno 1888  |

**COMUNICAZIONI**

**Società di patronato per i liberati dal Carcere**

comuni del circondario di Gallipoli, mercè le cure del signor della provincia di Lecce, si sono costituiti i Sotto Comitati istituzione della Società di patronato a favore dei liberati dalle correzione e di pena.

nel circondario di Brindisi alcuni benemeriti cittadini hanno dato l'incarico per fondare tale Società in ciascun mandamento. Ora che mercè l'intelligente ed attivo impulso del signor Pretor sorgere quanto prima in tutta la provincia questa opera altamente umanitaria.

provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno speciali.

## LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

---

*Il Numero 6765 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

### UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D' ITALIA

Visto il decreto Reale 10 marzo 1887, N. 4484 (serie 3<sup>a</sup>);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per gli esami d'idoneità al grado di Contabile nell'Amministrazione che dovranno aver luogo nel corrente anno, è sospesa la esecuzione del disposto contenuto nell'art. 12 del decreto Reale 10 marzo 1887, (serie 3<sup>a</sup>).

I Segretari dell'Amministrazione suddetta, qualunque sia la data



## DECISIONI DI MASSIMA

---

**Marca da bollo alle quietanze.** — Sul quesito fatto al Ministero delle Finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse) se debba essere applicata la marca da bollo alle quietanze rifiutate dai debitori dell'Amministrazione delle Carceri e non distaccate dalla matrice del bollettario modello 66, si rispose nei seguenti termini con nota 24 marzo 1890 N. 24952-3152, Divisione 4<sup>a</sup>, Sezione 1<sup>a</sup>.

« Non trattandosi di pagamenti effettuati dallo Stato, pel quali l'agente pagatore ha mezzo di trattenere l'importo della tassa di bollo dovuta per la quietanza, a termini dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1887 N. 4702, ma bensì di pagamenti fatti ad uno Stabilimento governativo, manca il mezzo al Contabile ricevente di indurre la parte liberata, a carico della quale sta la tassa di quietanza, a soddisfare questa tassa, una volta che la parte stessa rinuncia a possedere la prova de l'eseguito versamento.

« Si osserva d'altronde, che mentre la legge ha comminato un'ammenda a quel che si rifiuta di rilasciare la ricevuta, non ha invece contemplato per una sanzione penale il caso in cui il debitore si rifiuti a ritirare la ricevuta alla somma da lui soddisfatta.

« Così stando le cose, e considerato inoltre, che non si potrebbe per l'anzichennato titolo porre la tassa di bollo a carico del Contabile della Casa penale, lo scrivente opina, che quando chi versa somme dovute ricusi di accettare la corrispondente quietanza, debbasi far cenno di tale circostanza ed omettere la firma del percipiente sulla bolletta figlia, la quale non si dovrà staccare dal registro bollettario ».

---

## AVVENIMENTI STRAORDINARI

---

Nella mattina dell'8 aprile, verso le ore 10, tre condannati nella Casa di pena di Bergamo, addetti al laboratorio calzolaio, della Sezione « Rocca », protestando della eccessiva preoccupazione della Guardia Rotta Giovanni, per la giusta ripartizione della minestra, a scapito del servizio di sorveglianza generale, e del movimento un po' confuso cui dava luogo la distribuzione stessa, passarono sull'attiguo ballatoio ove si sogliono mettere le scarpe ad asciugare. Dal ballatoio, aiutandosi l'un l'altro ed adoperando un rastrello che serve, ordinariamente, a raccogliere i ritagli dal cuoio, entrarono nelle soffitte, le cui rastrelle non sono munite d'inferrata. Dalle soffitte si calarono quindi, mediante una cordicella fatta con spago, nella sottoposta strada di ronda e di là gettarono in un'ortaglia particolare; poi sorpassarono il bastione che cinge

la città e si trovarono in aperta campagna. Furono però veduti da un gatto del dazio il quale ne dette avviso alla Direzione, e fu constatata Allora fu rapidamente disposto per l'inseguimento ed alcune guardie vennero destinate a quel servizio. — Fortunatamente l'accorto e diligente agente di custodia Zoanetti Giovanni, avendo veduto a distanza il gridò loro di fermarsi dichiarando che, in caso diverso, avrebbe ordinato ai soldati che lo seguivano, di far fuoco. Allora i tre condannati si arresero e ciò avvenne circa un'ora e mezza dopo la fuga. Lo Zoanetti, dopo essere assicurati con corde, con l'aiuto di due militari che intanto lo avevano raggiunto, ricondusse gli evasi allo Stabilimento.

La succennata Guardia Rotti, malgrado i suoi buoni precedenti, fu sotto Consiglio di disciplina come direttamente responsabile del delinquimento; lasciando che il Direttore vedesse se era passiva, come se punizione, sebbene in grado minore, l'altra Guardia posta fuori del locale la quale avrebbe pure potuto constatare la mancanza dei tre condannati avesse spesso sorvegliato dallo spiatolo.

I tre condannati dovranno rispondere alla giustizia per esportazione essendo la fuga avvenuta senza rottura nè violenza; e successivamente passati in uno Stabilimento di rigore.

---

Nella notte del 9 al 10 corrente mese i detti condannati si sono

imitato la sua sorveglianza quasi esclusivamente all'eserno, epperò non notato quanto avveniva nell'interno del camerone, tanto più che i condannati avevano l'accorgimento di sospendere il loro lavoro quando calcolavano il momento che poteva ritornare la guardia.

La colpa non meno grave dell'altra guardia si è che nel dare il cambio all'adiente, contravvenendo ai precisi ordini esistenti, omise di entrare nel dormitorio anzidetto per verificare se effettivamente tutti i condannati si trovano al loro posto.

Per tal modo mentre la prima con la sua negligenza ha dato campo ai fuggiti di eseguire il loro piano, l'altra ha impedito che l'evasione avesse potuto essere scoperta appena compiuta, poichè sembra accertato che avvenne il 11 della sera.

Per la grave mancanza commessa i detti agenti vennero deferiti al Consiglio di disciplina unitamente al Capo Guardia, ed alla Guardia ff. da Sotto la Guardia in quella notte; questi ultimi due per negligenza alla vigilanza loro incombeva di esercitare perchè il servizio di custodia fosse disimpegnato a seconda degli ordini e delle consegne date.

Bagno penale di Monte Filippo è ritenuto come uno dei più sicuri Stabilimenti del Regno, ma se il personale di custodia manca al suo dovere, qualunque ostacolo materiale non giova.

---

## ORDINE DEL GIORNO

---

Capo Guardia Rossi Achille, addetto alla Casa penale di Saliceta Giuliano riceveva, pochi giorni or sono, da parte della moglie di un condannato, una lettera contenente Lire cinquanta, affinchè il detto marito potesse ottenere un posto di fiducia.

Il detto onesto graduato, benchè per la numerosa famiglia si trovi in condizioni economiche poco floride, si faceva premura di consegnare la lettera al suo Direttore, il quale ha già deferito il fatto all'Autorità giudiziaria.

Perchè come ciò ridonda anche a decoro dell'intero Corpo delle Guardie Penali cui il Rossi appartiene, così credasi opportuno di portarlo a conoscenza del Corpo stesso, perchè serva d'esempio al bene operare.

---

La Guardia Zuanetti Giovanni fu gratificata, e posta all'ordine del giorno, pel coraggio e avvedutezza mostrata nell'inseguimento e arretramento di tre condannati evasi dalla Casa di pena di Bergamo.

---

ONORIFICENZE

1° Distintivo di merito al personale di Custodia

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 1890   |                                                                      |
| Marzo  |                                                                      |
| 30     | Azzolini Girolamo, Guardia di 2 <sup>a</sup> classe a Nisida B. P.   |
| Aprile |                                                                      |
| 3      | Borghi Celso, Sotto Capo Guardia di 2 <sup>a</sup> a Benevento C. G. |
| »      | Ceccon Antonio, Guardia di 2 <sup>a</sup> a Busto Arsizio C. G.      |
| 7      | Pellini Antonio, Sotto Capo Guardia di 1 <sup>a</sup> a Forlì C. G.  |
| »      | Bellotti Stefano, Guardia di 2 <sup>a</sup> a Paliano C. P.          |
| 8      | Signori Giuseppe, id. di 2 <sup>a</sup> a Sondrio C. G.              |
| 10     | Spinelli Pietro, id. di 1 <sup>a</sup> a Venezia C. P.               |

2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890   |                                                                                         |
| Aprile |                                                                                         |
| 3      | Gavazzi Barnaba, Guardia di 1 <sup>a</sup> a Saluzzo C. P., a decorrere<br>aprile 1890. |
| -      | Benedini Pietro, id. di 1 <sup>a</sup> a Mondovì C. G. id. id. id.                      |

*Agenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina  
con successiva espulsione dal Corpo.*

**Carozza** Angelo, Guardia di 2<sup>a</sup> a Venezia C. P., per aver contratto interessi con detenuti (Decisione 26 marzo 1890). — Il Ministero gli ha commutata la pena in un mese di arresto di rigore per non essere abile al servizio militare, ferma restando la espulsione dal Corpo.

---

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 2<sup>a</sup> FERMA DI 4 ANNI.**

**Janì** Francesco, Guardia di 2<sup>a</sup> a Castiadas C. P. A., a decorrere dal 16 marzo 1890.  
**Celleni** Angelo, id. di 1<sup>a</sup> a Milano C. P., id. dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.  
**Merlo** Domenico, id. di 2<sup>a</sup> a Napoli C. G., id. dal 21 id.  
**Accioli** Lazzaro, id. di 1<sup>a</sup> a Lecce C. G., id. dal 22 id.  
**Carada** Giuseppe, id. di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G., id. dal 29 id.  
**Stanzio** Francesco, id. di 1<sup>a</sup> a Chieti C. G., id. id. id.  
**Costetti** Angelo, id. di 2<sup>a</sup> a Torino C. G., id. dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.  
**Manzi** Enea, id. di 1<sup>a</sup> a Trapani C. G., id. id. id.  
**Costa** Luigi Pasquino, id. di 1<sup>a</sup> a Saluzzo C. P., id. dal 5 id.

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

**Bello** Clemente, Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Castelnuovo C. G., a decorrere dal 16 aprile 1890.  
**Costanti** Napoleone, Guardia di 1<sup>a</sup> a Mistretta C. G., id. dall' 11 id.  
**Costanti** Modesto, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Padova C. P., id. dal 16 id.  
**Costanti** Michele, id. di 3<sup>a</sup> a Rocca S. Casciano C. G., id. id. id.  
**Costa** Marco, Guardia di 1<sup>a</sup> a Trapani C. G., id. dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

**Costa** Giovanni, Guardia di 1<sup>a</sup> a Lecce C. P., a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.

---

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

**Ufficiale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle Carceri**

**DIRETTORI**

**Lelli** Giuseppe, di 3<sup>a</sup> a Piombino B. P., collocato a riposo per motivi di salute ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.

Aprile

- 3 **Marcellino** Pietro di 4<sup>a</sup> a Piacenza C. G., collocato in aspettativa per motivi di salute ed in seguito a sua domanda id. dal 16 aprile
- 11 **Stellato** Oreste, di 4<sup>a</sup>, dalla Palmaria C. P. A. a Piacenza

#### VICE DIRETTORI

1890

Aprile

- 11 **Amoretti** Andrea, dalla Pianosa C. P. A. alla Palmaria C. P. A. per le funzioni di Direttore.
- » **Moraschi** Luigi, da Roma (Regina Coeli) alla Pianosa C. P. A. per le funzioni di Contabile.

#### SEGRETARI

1890

Aprile

- 7 **Tedesco** Francesco, a Cagliari B. P., promosso Contabile, 1<sup>a</sup> classe, di esame, a decorrere dal 16 aprile 1890.
- » **Canevari** Zeffirino, a Venezia C. P., id. id. id. id.

**Interlandi Giovanni**, incaricato del servizio sanitario alla Pianosa C. P. A. a decorrere dal 1° maggio 1890.

### CAPPELLANI

**De Vivaldi Federico**, alla Gorgona C. P. A., collocato a riposo per avanzata età, per motivi di salute ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 1° maggio 1890.

**Sansalone Giuseppe**, a Gerace C. G., dimessosi a decorrere dal 16 aprile 1890.

**Alfarone Silvestro**, incaricato del servizio religioso a Gerace C. G. id. id. id.

---

### Personale dell'Ufficio tecnico dei fabbricati carcerari.

**Ceccarelli ing. Emanuele**, reggente ingegnere di 3ª classe a L. 2,500, nominato ingegnere di 3ª classe a L. 3,000, a decorrere dal 1° febbraio 1890.

---

### Personale di custodia

#### CAP I GUARDIA

**Papa Stanislao**, di 2ª classe ad Isernia C. G., promosso alla 1ª classe a decorrere dal 1° maggio 1890.

**Durazzo Luigi**, di 3ª a Paola C. G.,

**Mariotti Vincenzo**, di 3ª a Lucera C. G.,

**Angrisani Michele**, di 3ª, a Camerino C. G.,

**Ravarini Francesco**, di 3ª, a Novara C. G.

**Ratti Francesco**, di 3ª a Lucca C. P.,

**Palmieri Michele**, di 3ª a Rocca S. Casciano C. G.,

**Dollard Daniele**, di 3ª a Biella C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1° maggio 1890.

**Faccini Giuseppe**, di 3ª, da Cuneo C. G. a Biella C. G.

**Donzelli Gaetano**, di 3ª, da San Remo C. G. a Cuneo C. G.

**Codebò Marco**, di 1ª, da Savona C. G. a Sarzana C. G.

**Damiani Giovanni**, di 2ª, da Sarzana C. G. a Savona C. G.

} promossi alla 2ª classe a decorrere dal 1° maggio 1890.

SOTTO CAPI GUARDIA

1890  
Aprile

- |    |                                                                                                                  |                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Fantoni Giovanni</b> , di 1 <sup>a</sup> a Biella C. G., congedato per motivi a decorrere dal 16 aprile 1890. |                                                                 |
| 4  | <b>Bucciarelli Antonio</b> , di 1 <sup>a</sup> a Fossombrone C. P., revocato il rimento a Taranto C. G.          |                                                                 |
| »  | <b>Sartoris Giuseppe</b> , di 2 <sup>a</sup> a Taranto C. G., id. id. a Civitavecchia                            |                                                                 |
| »  | <b>Gado Luigi</b> , di 2 <sup>a</sup> , da Turi C. P. a Roma C. G.                                               |                                                                 |
| 11 | <b>Prignano Urbano</b> , di 2 <sup>a</sup> a Porto Longone B. P.,                                                |                                                                 |
| »  | <b>Cousin Nicola</b> , di 2 <sup>a</sup> a Torino C. G.,                                                         |                                                                 |
| »  | <b>Gaggiottini Paolo</b> , di 2 <sup>a</sup> a Sarzana C. G.,                                                    |                                                                 |
| »  | <b>Ciabattoni Giovanni</b> , di 2 <sup>a</sup> a Siena C. G.,                                                    |                                                                 |
| »  | <b>Todisco Nicola</b> , di 2 <sup>a</sup> a Lecce C. P.,                                                         |                                                                 |
| »  | <b>Borroni Carlo Alberto</b> , di 2 <sup>a</sup> ad Oneglia C. P.,                                               | } promossi alla<br>se a decorrere<br>1 <sup>o</sup> maggio 1890 |
| »  | <b>Gado Luigi</b> , di 2 <sup>a</sup> a Roma C. G.,                                                              |                                                                 |
| »  | <b>Castellini Antonio</b> , di 2 <sup>a</sup> a Roma C. P. A.,                                                   |                                                                 |
| »  | <b>Cifarelli Vincenzo</b> , di 2 <sup>a</sup> a Ravenna C. G.,                                                   |                                                                 |
| »  | <b>Oriando Evangelista</b> , di 2 <sup>a</sup> a Milazzo C. G.,                                                  |                                                                 |
| »  | <b>Benucci Raffaele</b> , di 2 <sup>a</sup> a Lodi C. G.,                                                        |                                                                 |
| »  | <b>Guasmi Luigi</b> , di 2 <sup>a</sup> ad Oneglia C. P.                                                         |                                                                 |



- Faraboni Pasquale**, di 2<sup>a</sup>, da Pallanza (Scuola) ad Orbetello B. P.  
**Balestri Eden**, da id. a Roma (Terme).  
**Guffo Girolamo**, di 1<sup>a</sup> a Padova C. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 15 aprile 1890.  
**Gabban Leonardo**, di 1<sup>a</sup> a Padova C. P., id. id. id. id.  
**Ballone Francesco**, di 1<sup>a</sup> a Larino C. G., id. id. dal 17 id.  
**Masini Andrea**, di 2<sup>a</sup> ad Oneglia C. P., congedato per motivi di salute id. dal 16 id.  
**Sabatini Attilio**, di 2<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. a Rieti C. G.  
**Caì Emilio**, di 2<sup>a</sup> a Firenze C. P., congedato per inettitudine id. dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.  
**Locatelli Dante**, di 2<sup>a</sup>, da Castelfranco C. P. a Roma C. G.  
**Rosada Giuseppe Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Padova C. P.  
**Cianchetti Ernesto**, di 1<sup>a</sup>, da Cagliari C. G. a Napoli C. G.  
**Pantani Francesco**, di 2<sup>a</sup> dalla Palmaria C. P. A. a Cagliari C. G.  
**Servidio Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Napoli C. G. ad Amelia C. P.  
**Giuliani Jacopo**, di 1<sup>a</sup> a Firenze C. P., revocato il trasferimento a Napoli C. G.  
**Paulucci Nicola Maria**, di 2<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Cosenza C. G.  
**Morelli Filippo**, di 1<sup>a</sup> da Cosenza C. G. a Napoli C. G.  
**Corniola Giacomo**, di 1<sup>a</sup>, da Lucca C. P. ad Ascoli C. G.  
**Blandi Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. ad Orbetello B. P.  
**Bertelli Alessandro**, di 2<sup>a</sup>, da Orbetello B. P. a Porto Longone B. P.  
**Banzato Vittorio**, di 2<sup>a</sup>, da Civita Castellana C. P. a Torino C. G.  
**Conti Cristo oro**, di 2<sup>a</sup>, da Torino C. G. a Vercelli C. G.  
**Candido Sante**, di 2<sup>a</sup>, da Monteleone C. G. a Napoli C. G.  
**Viani Carlo**, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Monteleone C. G.  
**Cocca Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, da Monteleone C. G. a Civitavecchia B. P.  
**Riccio Michele**, di 1<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Monteleone C. G.  
**Farina Carlo**, di 2<sup>a</sup>, da Monteleone C. G. a Teramo C. G.  
**Paone Cosimo**, di 1<sup>a</sup>, da Teramo C. G. a Monteleone C. G.  
**Billa Angelo**, di 1<sup>a</sup>, da Monteleone C. G. a Lucera C. G.  
**Colella Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Lucera C. G. a Monteleone C. G.  
**Quadrante Matteo**, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Piombino B. P.  
**Picinelli Carlo**, di 1<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Napoli C. G.  
**Rabattino Salvatore**, di 1<sup>a</sup>, da Amelia C. P. a Napoli C. G.  
**Salcini Stefano**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Parma (Scuola).  
**Ciacciarelli Giuseppe**, di 2<sup>a</sup> da id. a id.  
**Coruzzolo Giovanni**, di 2<sup>a</sup> a Brindisi B. P., congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.  
**Atrone Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Pozzuoli B. P., id. per fine di ferma id. dal 20 aprile 1890.

Aprile

- 9 **Tinazzi Enrico**, di 2<sup>a</sup> a Torino C. G., congedato per fine di  
a decorrere dal 30 aprile 1890.
- » **Argiolas Efsio**, di 2<sup>a</sup> alla Maddalena C. P. A., id. per molli-  
lute, id. dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.
- 10 **Fumi Francesco**, di 1<sup>a</sup> a Frosinone C. G., id. id. id. id.
- » **Bosco Pietro**, di 1<sup>a</sup> all'Asinara C. P. A., id. per fine di ferma  
30 aprile 1890.
- » **Previti Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a Reggio Calabria C. G., id. id. id.
- » **Cafararo Domenico**, di 1<sup>a</sup> alla Pianosa C. P. A., id. id. dal  
gio 1890.
- 11 **Moglia Raffaele**, di 1<sup>a</sup> a Genova C. G., id. id. id. dal 2 magg
- » **Savi Giovanni**, di 1<sup>a</sup> a Piombino B. P., id. id. id. id.
- » **Lo Re Domenico**, di 1<sup>a</sup>, da Prociđa B. P. ad Acireale C. G.  
randolo dalle funzioni di Sotto Capo.
- 12 **Grande Sante**, di 2<sup>a</sup> a Bologna C. G., congedato per molli-  
lute a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.
- » **Scarparo Tommaso**, di 2<sup>a</sup> a Paliano C. P., id. per fine di f  
dal 5 id.
- » **Vicari Alessandro**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. ad Acireale C.
- » **Marino Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Messina C. G.

le

- Pontoni Bartolomeo**, di 1<sup>a</sup>, da Firenze C. P. a Vicenza C. G.  
**Bernardi Lucio**, di 2<sup>a</sup>, dall'Asinara C. P. A. a Venezia C. G.  
**Toresin Narforio**, di 1<sup>a</sup>, da Venezia C. G. all'Asinara C. P. A.  
**Clozza Giacomo**, di 1<sup>a</sup>, da Venezia C. P. alla Maddalena C. P. A.  
**Bolgi Ettore**, di 2<sup>a</sup>, da Alghero B. P. a Milano C. P.  
**Morelli Vincenzo**, di 2<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. a Perugia C. G.  
**Colombo Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. ad Oneglia C. P.  
**Andreozzi Paolo**, di 1<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. a Gaeta B. P.  
**Salcini Stefano**, di 2<sup>a</sup>, da Parma (Scuola) a Porto Longone B. P.  
**Zuliani Valentino**, di 2<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. A. a Padova C. P.  
**Natale Giacomo**, di 2<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Castiadas C. P. A.  
**Zampieri Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Bergamo C. P. a Livorno C. G.  
**Dutto Giacomo**, di 2<sup>a</sup>, da Saluzzo C. P. Reti C. G.  
**Capriani Gio. Batta**, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Firenze C. G.  
**Berzi Gio. Batta**, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Napoli C. G.  
**Contini Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Viterbo C. P. a Venezia C. P.  
**Ferri Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Piacenza C. G. a Viterbo C. P.  
**Marini Napoleone**, di 1<sup>a</sup>, da Venezia C. P. a Piacenza C. G.  
**Ciacchiarelli Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Parma (Scuola) a Castelfranco C. G.  
**Baracchelli Rodolfo**, di 1<sup>a</sup>, ad Ancona B. P., promosso, per merito di esame, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.  
**Cesarini Anselmo**, di 1<sup>a</sup>, da Orbello B. P. a Turi C. P. con le funzioni di Sotto Capo.

#### ALLIEVI GUARDIE.

o  
o

le

- Fedei Sante**, nominato a decorrere dal 16 aprile 1890 e destinato a Lucca (Scuola).  
**Trubiano Nunzio**, da Civitavecchia (Scuola) a Castiadas C. P. A.  
**D'Elia Augusto**, da id. a Napoli (S. Eframio).  
**Carta Sebastiano**, ad Isili C. P. A., promosso Guardia di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.  
**Venturi Luigi**, nominato a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890 e destinato ad Ancona (Scuola).  
**Vicario Giacomo**, id. id. id. id. id.  
**Arduini Giuseppe**, id. id. id. id. id.  
**Chiapponi Giuseppe**, id. id. id. e id. a Civitavecchia (Scuola).  
**Sambastian Pietro**, id. id. id. e id. a Parma (Scuola).

Aprile

- 1 Luca Piero, nominato a decorrere dal 1° aprile 1890 e da  
Milano (Scuola).
- » Azzaretti Luigi, id. id. id. e id. a Parma (Scuola).
- » Casucci Luigi, id. id. id. e id. a Lucca (Scuola).
- » Maggiori Luigi, id. id. id. id. id.
- » Pagani Francesco, da Milano (Scuola) a Milano G. P.
- » Barbieri Dante, da id. a id.
- » Palladini Giuseppe, da id. a id.
- » Di Pantaleo Vincenzo, da Civitavecchia (Scuola) a Roma (
- 2 De Missieri Giuseppe, da Milano (Scuola) ad Oneglia G. P.
- » Bonadio Eugenio, da id. a Finalborgo B. P.
- 4 Costantini Sabatino, da Ancona (Scuola) a Pesaro C. P.
- » Alberico Palmantonio, da id. a Porto Longone B. P.
- » Manfredini Alfredo, dalla Compagnia di disciplina a Parma
- » D'Angelo Giovanni, da Ancona (Scuola) ad Orbetello B. P.
- 9 Galanti Ulisse, da Milano (Scuola) ad Amelia C. P.
- » Igolanti Alessandro, da id. a id.
- » Buiatti Luigi, da id. a id.
- » Niccolai Antonio, da Lucca (Scuola) a Porto Longone B. P.
- » Cini David, da id. a Volterra C. P.

**Arruolamento straordinario di Guardia**

**I termini del Decreto Reale 14 settembre 1888 N. 5749 (Serie 2<sup>a</sup>)**

- Baruffaldi Felice**, a Milano C. P., espulso dal Corpo a decorrere dal 1° aprile 1890, perchè colpevole della mancanza prevista dall'articolo 75, § 4° del Regolamento 27 luglio 1873.
- Gattavara Emillo** da Milano C. P. a Venezia C. P.

*Pel Ministro*  
**M. BELTRANI-SCALIA.**

---

**MORTI**

- Ucci Francesco**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Cagliari B. P.
- Pozzi Alessandro**, id. di 1<sup>a</sup> a Portoferrato B. P.

**ERRATA-CORRIGE**

---

- 66 — **Funes Pietro**, Guardia di 2<sup>a</sup> classe era andato a Firenze C. P. e non a Roma (Regina Celi).
- 75 — **De Matteis Giuseppe** è Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> e non di 1 classe.
-

*Situazione dei detenuti negli Stabilimenti carcerari,  
negli Stabilimenti di educazione forzata e nelle Colonie per  
al 1° marzo 1890.*

| CATEGORIE                                                          | Carceri giudiziarie                       |         |              |         | Bagni penali (nomini) | Case di pena per |         | Istituti correzionali per minorenni |         |                     |         |   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----------------------|------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------|---|
|                                                                    | Circondarioli e loro succursali           |         | Mandamentali |         |                       | maschi           | femmine | Case di custodia                    |         | Biformatori privati |         |   |
|                                                                    | maschi                                    | femmine | maschi       | femmine |                       |                  |         | maschi                              | femmine | maschi              | femmine |   |
| Giudicabili . . . . .                                              | 7025                                      | 529     | 1384         | 203     | —                     | 3)               | 63      | —                                   | —       | —                   | —       | — |
| Dipendenti dall'Amministrazione di<br>Pubblica Sicurezza . . . . . | 70                                        | 1       | 26           | 7       | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       | — |
| Condannati in appello . . . . .                                    | 1726                                      | 99      | 48           | 1       | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       | — |
| DEFINITIVAMENTE<br>PR                                              | a morte . . . . .                         | 10      | —            | —       | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       | — |
|                                                                    | all'ergastolo . . . . .                   | 2       | 1            | —       | —                     | —                | 0)      | 27                                  | —       | —                   | —       | — |
|                                                                    | ai lavori forzati a vita . . . . .        | 45      | 4            | —       | —                     | 4590             | 3)      | 17                                  | 190     | —                   | —       | — |
|                                                                    | » » a tempo . . . . .                     | 121     | 4            | 4       | —                     | 9807             | 3)      | 87                                  | 312     | —                   | —       | — |
|                                                                    | alla reclusione o casa di forza . . . . . | 578     | 45           | 24      | —                     | 511              | 3)      | 9324                                | 461     | —                   | —       | — |
|                                                                    | alla relegazione . . . . .                | 400     | 8            | —       | —                     | —                | —       | 1240                                | 38      | —                   | —       | — |
|                                                                    | ( da 1 giorno a 1 mese . . . . .          | 865     | 91           | 1518    | 220                   | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       | — |
| ( da oltre 1 mese a 2 mesi . . . . .                               | 558                                       | 45      | 419          | 38      | —                     | —                | —       | —                                   | —       | —                   | —       |   |

---

---

**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri** (\*)

---

---

## COMUNICAZIONI

---

### Il processo Mazzantini e Tenente.

Fin dal 25 dicembre 1884 era stato assegnato al Bagno penale di Civitavecchia tale Armenante Antonio di Giovanni, condannato a vita per assassinio di un cugino in complicità col padre e colla madre, condannati anch' essi.

Indisciplinato, riottoso, negato al lavoro, l'Armenante era stato punito spesso, ma sempre infruttuosamente.

Il 17 settembre 1887, rifiutavasi di andare al lavoro, e procurando sollevare i compagni, era punito colla cella d'isolamento. Si disponeva quindi che alcune Guardie, aiutate dai mozzi, eseguissero l'ordine; però l'Armenante opponeva accanita resistenza, inveiva contro i mozzi, strappava con un morso la falange di un dito alla Guardia Mazzantini, sicchè fu d'uopo mettergli la camicia di forza, e chiuderlo in cella sotto la custodia dello stesso Mazzantini e del mozzo Tenente, letti in quel giorno al servizio delle celle.

Dopo poche ore il Mazzantini si presentava al Capo Guardia per riferire che l'Armenante stava morendo. Si avvisava il Direttore — si chiamava il medico — era constatato il decesso — il Direttore denunciava subito il fatto all'Autorità giudiziaria — e la perizia fatta dimostrava che la morte dell'Armenante era avvenuta per strangolamento. Informata per telegrafo la Direzione Generale, spediva sul posto un medico delle Carceri, per procedere ad una inchiesta; ma in seguito alla perizia, l'Autorità giudiziaria aveva già cominciato i primi atti del procedimento penale, per la qual cosa l'Ispettore era richiamato a Roma. Il fare altrimenti sarebbe stato lo stesso che creare un talismano pericoloso e illegale, intralciando l'azione dell'Autorità giudiziaria competente.

---

(\*) I provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di lettere speciali.

Portato il processo alla pubblica discussione, una schiera di è venuta a deporre in qualità di testimoni. Parecchi di essi disdetti, scusando coloro contro i quali avevano gettato la colpa nelle loro deposizioni scritte; quasi tutti però hanno delle sevizie che in addietro commettevansi nel Bagno di Civitavecchia ed uno perfino ha asserito che nel 1832, dopo un ammutinamento duecento condannati rinchiusi in cella, ne morirono quarantadue.

Dopo parecchi giorni di discussione, la Corte ha condannato il Tenente a 9 anni di reclusione e l'ex-guardia Mazza a tre anni della stessa pena. Noi non possiamo che rispettare il verdetto dell'Autorità competente.

Però se nessuna fede meritano le esagerazioni di quei condanna, se nessuna diretta responsabilità può essere data alla superiorità locale per un reato commesso nelle quattro mura di una cella in seguito a violenta colluttazione; se crediamo che quel fatto basti per spargere sulla Amministrazione delle Carceri una luce più fosca, come un giornale ha asserito; non si può certamente negare che essi siano sotto ogni aspetto deplorabili.

Nel corso del processo si è parlato di soverchio arbitrio lasci-



**Liberazione dei condannati ai quali fu commutata la pena perpetua in temporanea.** — I signori Direttori degli Stabilimenti ali da dove dovrebbero essere prosciolti i condannati a perpetuità quali le Autorità giulziarie hanno pronunciato sentenza di commutazione in 24 o 30 anni di reclusione, invieranno ai signori Prefetti le provincie di nascita di ciascun liberando, possibilmente tre mesi prima della scadenza della pena, il fascicolo dei documenti simile a quello che trasmettesi alla Direzione Generale delle Carceri per i condannati alla pena temporanea dei lavori forzati, nonchè il modello prescritto dalla circolare 24 aprile 1890 n. 40553-126-1-a e l'estratto di tricola.

Tali documenti dovendo servire per l'applicazione dell'art. 2 della legge 29 marzo 1890 n. 6697 (serie 3<sup>a</sup>), pubblicata a pag. 83 del *Bull.*, ed essere precipuamente consultati dai signori Prefetti per le poste da fare al Ministero dell'Interno (Direzione generale di Pubblica Sicurezza) saranno completi, e mostreranno nettamente quale fu condotta del condannato durante la sua lunga detenzione.

---

## GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

---

*Spese per forniture extracontrattuali.*

*L'Impresa non può conseguire rimborso se tali spese non riportano la preventiva, o immediatamente successiva approvazione del Ministero, ancorchè le sieno state ordinate per iscritto dall'Autorità dirigente lo Stabilimento appaltato.*

---

Con atto 11 novembre 1875 la Ditta Levi assunse l'appalto del servizio di fornitura della Casa penale delle Murate in Firenze pel quinquennio 1876-80.

Avvenne che durante il contratto furono dal Direttore del Penitenziario richiesti, servendosi del consueto modello a stampa per le giornate provviste, alcuni generi non contemplati dalle tabelle regolamentari.

Il fatto non porse argomento a rilievi o pretese se non dopo scadenza del contratto. — Fu allora soltanto che la Ditta Levi, e per essa il suo rappresentante, domandò il rimborso di oltre L. 12,000.

Il Ministero respinse in via amministrativa la pretesa, ma il presentante della Ditta Levi non si acquietò e con citazione del settembre 1882 convenne in giudizio dinanzi il Tribunale civile regionale di Firenze il Direttore della Casa penale, nell'intento di ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma preindicata.

Quel Tribunale con sentenza 24-28 luglio 1883 riconobbe al presentante il diritto ad essere rivaluto delle suindicate somministrazioni oltre L. 12,000, ritenendole eseguite in eccedenza agli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione appellò da tale sentenza e sostenne, come di fatto ai primi giudici, la propria irresponsabilità per le eseguite eccezionali somministrazioni, appoggiandosi al chiaro disposto dell'art. 429 del Regolamento Capitolato 15 luglio 1871.

Quest'articolo prevede il caso di *spese da sostenersi dalla Im-* *ministrazione in via di semplice anticipazione*, e stabilisce le norme da osservarsi per poterne conseguire il rimborso dall'Amministrazione. — Vede che l'articolo allude in principio a *piccole spese*, ma nel seguito si cenna chiaramente anche a *lavori e forniture*. — Del resto le p...

## CIRCOLARI

---

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 9<sup>a</sup>, Sez. 2<sup>a</sup>.

1890 aprile 24, N. 10533-126-1-A.

*Ai Prefetti.*

**Sull' applicazione dell' art. 88 della Legge di Pubblica Sicurezza.**

Le comunicazioni che debbono darsi agli Uffici di Pubblica Sicurezza dalle Direzioni carcerarie, in adempimento al disposto dell'articolo 88 della vigente Legge di Pubblica Sicurezza, si faranno adoperando il Modello prescritto dalla circolare N. 553-10 (14<sup>o</sup> della tariffa della tipografia annessa allo Stabilimento reale di Regina Coeli in Roma, opportunamente modificato), restando abrogati: Modello 3 del Regolamento di Pubblica Sicurezza del 10 dicembre 1881 ed Modello 32 del Regolamento per le Case di pena del 13 gennaio 1862 N. 413. Quelle nozioni dovranno darsi, come è detto nell'articolo 88, quindici giorni anzi alla liberazione del condannato, e naturalmente, nel primo giorno delgresso del detenuto in carcere quando questi si presenta ad espiare una pena inferiore ai quindici giorni, e nello stesso giorno all'uscita quando la condanna pronunciata è già espiata col carcere preventivo.

Però le Direzioni delle Case di pena non trascureranno, fino a nuove disposizioni, di spedire questo nuovo Modulo al Ministero ogni primo del mese, per tutti i liberandi nel terzo mese successivo, e le Direzioni dei Bagni seguiranno a unirvi, salvo pei condannati di che al primo comma dell'articolo 2 della Legge 29 marzo prossimo passato N. 6597, i soliti documenti.

I signori Direttori di tutti gli Stabilimenti penali, raccoglieranno poi le diverse comunicazioni individuali sui liberandi entro un solo foglio di trasmissione, per semplificare il servizio di protocollo e di archivio.

I signori Prefetti sono, finalmente, pregati di far conoscere queste disposizioni alle Autorità Dirigenti gli Stabilimenti carcerari di ogni specie della rispettiva Provincia, ed assicureranno il Ministero sulla esecuzione delle medesime, rispondendo analogamente alla presente.

Per maggior chiarezza si unisce un esemplare del Modello suindicato.

*Pel Ministro*

M. BELTRANI-SCALIA.

(2) \_\_\_\_\_ addi \_\_\_\_\_ f



REGNO D'ITALIA  
DIREZIONE  
DEL

(4) \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_ Lelt. \_\_\_\_\_

**O g g e t t o**

*Liberazione di* \_\_\_\_\_  
*figlio di* \_\_\_\_\_  
*nato a* \_\_\_\_\_  
*provincia di* \_\_\_\_\_  
*domiciliato a* \_\_\_\_\_  
*provincia di* \_\_\_\_\_  
*di condizione* \_\_\_\_\_  
*di professione* \_\_\_\_\_

*Partecipo alla S. V. che nel \_\_\_\_\_ sarà d  
la scarce razione da questa S. V. \_\_\_\_\_  
per (3) \_\_\_\_\_  
del detenuto al margine indica  
quale, ad opportuna norma, tra  
connotati:*

Statura m. 1, \_\_\_\_\_ Naso \_\_\_\_\_  
Capelli e ciglia \_\_\_\_\_ Bocca \_\_\_\_\_  
Barba \_\_\_\_\_ Mento \_\_\_\_\_  
Fronte \_\_\_\_\_ Viso \_\_\_\_\_  
Occhi \_\_\_\_\_ Corporatura \_\_\_\_\_  
Segni particolari \_\_\_\_\_

## DECISIONI DI MASSIMA

---

massima che, in seguito al parere del Consiglio di Stato emesso in adunanza generale il 16 novembre 1889, fu adottata dal Ministero dell'Interno con decreto del 15 febbraio p. p. (pubblicato nel N. 5 del *Bullettino ufficiale dell'Amministrazione carceraria*), circa la modificazione della posizione di anzianità tra i detenuti, riguarda soltanto gli impiegati propriamente detti delle Amministrazioni dell'Interno e non coloro che fanno parte di Corpi armati, come sono gli Agenti di custodia degli Stabilimenti carcerari.

---

---

### ORDINE DEL GIORNO

---

Guardia carceraria GUIDO BINGIO addetta al Carcere succursale di Gaeta, sorprese nella sera del 12 febbraio un tale Longo Michele che stava parlando ai detenuti e cercava d'introdurre dalla finestra una lima.

Avvertitosi costui della presenza di detto agente diedesi alla fuga, ma fu presto raggiunto dal GUIDO, il quale nella colluttazione fu ferito alla mano destra.

Intanto in di lui aiuto l'altra Guardia LAZZARI LAZZARO riuscirono entrambi ad arrestare il Longo che fu tradotto in Carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Il premio del contegno veramente lodevole tenuto in tale occasione dagli Agenti, il Ministero gli ha gratificati e messi all'ordine del giorno.

---

---

### ONORIFICENZE

---

#### 1° Distintivo di merito al personale di Custodia

**Siracusano** Michelangelo, Guardia di 2<sup>a</sup> a Gaeta B. P.

**Furia** Luigi, id. di 2<sup>a</sup> a Roma C. P. A.

**Di Salvatore** Pasquale, id. di 1<sup>a</sup> a Caltanissetta C. G.

**Landolo** Costantino, id. di 1<sup>a</sup> ad Aversa C. P.

**Cappelli** Giuseppe, id. di 1<sup>a</sup> a Salerno C. G.

**2° Distintivo di merito**

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

|        |  |                                                                                            |
|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890   |  |                                                                                            |
| Aprile |  |                                                                                            |
| 18     |  | Pesenato Antonio, Guardia di 1 <sup>a</sup> a Pordenone C. G., a decor dal 1° maggio 1890. |
| »      |  | Bertozzi Achille, id. di 1 <sup>a</sup> a Rocca San Casciano C. G., id. id.                |
| »      |  | Paolucci Giovanni, Sotto Capo Guardia di 2 <sup>a</sup> a Procida B. P.,                   |
| 19     |  | Cenciotti Angelo, Guardia di 1 <sup>a</sup> a Santa Maria Capua Vetere id. id.             |
| 26     |  | Baiardin Luigi, Capo Guardia di 3 <sup>a</sup> a Verona C. G., id. id.                     |

**3° Distintivo di merito.**

|        |  |                                                                      |
|--------|--|----------------------------------------------------------------------|
| 1890   |  |                                                                      |
| Aprile |  |                                                                      |
| 16     |  | Cotticelli Francesco, Capo Guardia di 2 <sup>a</sup> a Cassino C. G. |
| »      |  | Bozzi Cesare, Guardia di 1 <sup>a</sup> a Nisida B. P.               |
| 17     |  | Murgia Giuseppe, Capo Guardia di 1 <sup>a</sup> a Cagliari B. P.     |
| »      |  | Maffi Giuseppe, Guardia di 1 <sup>a</sup> a Roma (Regina Coeli).     |
| 18     |  | Lupidi Nicola, Guardia di 1 <sup>a</sup> a Perugia C. G.             |
| 26     |  | Mariani Giuseppe, Capo Guardia di 3 <sup>a</sup> a Firenze C. G.     |
| »      |  | Tessarolo Domenico, Sotto Capo Guardia di 1 <sup>a</sup> a Milano C. |

---

**PUNIZIONI**

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

**Pasquale**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Santo Stefano B. P., a decorrere dal maggio 1890. )

**Costino Crescenzo**, Guardia di 1<sup>a</sup> ad Avellino C. G., revocato il provvedimento pubblicato nella dispensa 6<sup>a</sup> a pag. 87, che lo ammetteva a prendere una quarta ferma di 5 anni a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.

---

**MOVIMENTO DEL PERSONALE**

---

**nale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle Carceri**

**DIRETTORI**

**Maldacea Carmine**, di 4<sup>a</sup> a Civita Castellana C. P., concesso l'aumento del decimo sullo stipendio a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.

**VICE DIRETTORI**

**De Marchi Giuseppe**, a Bari C. G., ) concesso l'aumento del decimo sullo stipendio a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.  
**Filippone Gabriele**, a Spoleto C. P., )

**CONTABILI**

**Marenco Luigi**, al Ministero, concesso l'aumento del decimo sullo stipendio a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.

**SEGRETARI**

**Schmuckher Ferdinando**, a Narni C. P. concesso l'aumento del decimo sullo stipendio a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.

**SANITARI**

**Isaia Gioacchino**, a Palermo C. G., concesso l'aumento del decimo sullo stipendio, a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1890.

**Le Donne Leonardo**, a Milazzo C. C., concesso l'aumento d'un 2<sup>o</sup> decimo a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.

**CAPPELLANI**

**Mazzocchi Pasquale**, a Tivoli C. C., dimessosi a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.

---

Personale di custodia

CAPI GUARDIA

1890

Aprile

- 24 Saitto Cesare, di 1<sup>a</sup> a Sala Consilina C. G., congedato per di salute a decorrere dal 16 maggio 1890.  
» Teso Raffaele, di 2<sup>a</sup>, da Aquila C. G. a Sala Consilina C. G.  
» D'Angelo Camillo, di 3<sup>a</sup>, da Palmi C. G. ad Aquila C. G.  
» Soccorsi Carlo, di 1<sup>a</sup>, da Lucera C. G. a Palmi C. G.

SOTTO CAPI GUARDIA

1890

Aprile

- 19 Oppo Felice, di 1<sup>a</sup> ad Alessandria C. P., congedato per salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.  
24 Spaduzzi Domenico, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Lucera C. G. funzioni di Capo Guardia.  
» Donadini Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Roma (Regina Coeli) a Treviso.  
» Parisi Salvatore, di 1<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. all'Asinara.  
» Manzoni Albino, di 2<sup>a</sup>, dall'Asinara C. P. A. a Civitavecchia.  
» Iacono Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Santa Maria Capua Vetere C. G. a Civitavecchia B. P.  
» Barachelli Rodolfo, di 2<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Roma C. P.  
» Nini Giacomo, di 1<sup>a</sup>, da Orbetello B. P. ad Ancona B. P.  
» Munno Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Mantolona C. G. ad Orbetello.



- Iacono Giovanni**, di 1<sup>a</sup> a Santa Maria Capua Vetere C. G., reintegrato Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> classe id. dal 1<sup>o</sup> id.
- Mussani Isidoro**, di 1<sup>a</sup> a Messina C. G., congedato per fine di ferma id. dal 3 id.
- Fenoglio Francesco**, di 1<sup>a</sup> a Milano C. G., id. per motivi di salute id. dal 16 id.
- Guarnaschelli Alessandro**, di 1<sup>a</sup> a Vigevano C. G., id. id. id. id.
- Missaglia Samuele**, di 1<sup>a</sup>, da Gaeta B. P. a Santa Maria Capua Vetere C. G.
- Mari Alfonso**, di 1<sup>a</sup>, da Santa Maria Capua Vetere C. G. a Gaeta B. P.
- La Mura Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia (Scuola) a Noto C. P.
- Lapi Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Rimini C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 maggio 1890.
- Delmonte Eugenio**, di 2<sup>a</sup> a Soriano C. G., id. per motivi di salute ed inettitudine id. dal 1<sup>o</sup> id.
- Ravanelli Ettore**, di 2<sup>a</sup>, da Caltanissetta C. G. alla Capraia C. P. A.
- Gargano Antonino**, di 2<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Caltanissetta C. G.
- Mantovani Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Turi C. P. a Bologna C. G.
- De Luca Raffaele**, di 2<sup>a</sup>, da Isili C. P. A., a Turi C. P.
- Graffiati Gabriele**, di 2<sup>a</sup>, da Aquila C. G. a Firenze C. G.
- Spurio Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da Cagliari B. P. ad Aquila C. G.
- Sacconi Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Cagliari B. P.
- Donadini Antonio**, di 1<sup>a</sup> a Roma (Regina Coeli), promosso, in seguito ad esame, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.
- Di Meo Mariano**, di 1<sup>a</sup> a Potenza C. G., id. id. id. id.
- Fabiano Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a Taranto C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 6 maggio 1890.
- Zamberlan Francesco**, di 2<sup>a</sup> a Roma C. G., id. id. id. dall'11 id.
- Ballarin Vincenzo**, di 2<sup>a</sup> a Venezia C. P., id. per motivi di salute id. dal 16 id.
- Di Carmine Emidio**, di 1<sup>a</sup>, da Nicastro C. G. a Solmona C. P.
- Corò Nicola** di 1<sup>a</sup>, da Viterbo C. P. a Milano C. P.
- Rizzuto Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Firenze C. P. a Nicastro C. G.
- Del Giovane Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Narni C. P. a Firenze C. P.
- Martini Ottavio**, di 2<sup>a</sup>, da Pordenone C. G. ad Udine C. G.
- Foletto Sante**, di 1<sup>a</sup> ad Alessandria C. P., promosso, in seguito ad esame, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.
- Turchetto Domenico**, di 1<sup>a</sup>, da Lucera C. G. a Milano C. P.
- Navarra Tommaso**, di 1<sup>a</sup>, da Palermo C. G. a Lucera C. G.
- Sorci Eugenio**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Palermo C. G.
- Giordano Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Potenza C. G. a Benevento C. G.
- Corsino Andrea**, di 2<sup>a</sup>, da Benevento C. G. a Napoli C. G.
- Seganti Edoardo**, di 2<sup>a</sup>, dalla Palmaria C. P. A. a Potenza C. G.
- Cammarata Salvatore**, di 1<sup>a</sup> a Girgenti C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dall'11 maggio 1890.
- Pittacora Livio**, di 1<sup>a</sup> a Paliano C. P., id. id. id. dal 19 id.
- Maiorano Domenico**, di 1<sup>a</sup>, da Gaeta B. P. ad Aversa C. P.
- Gallo Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da Aversa C. P. a Gaeta B. P.
- Freda Domenico**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Parma (Scuola).
- Antonacci Placido**, di 2<sup>a</sup>, da Parma (Scuola) a Porto Longone B. P.
- Tagliafico Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Torino C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 maggio 1890.
- Rossetto Marco**, di 1<sup>a</sup> a Cremona C. G., id. per fine di ferma id. dal 13 id.

Aprile

- 20 **Morelli Nunziano**, di 1<sup>a</sup> a Reggio Calabria C. G., promosso ad esame, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> classe a (det) 1<sup>o</sup> maggio 1890.
- » **De Maria Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> ad Alessandria C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.
- 21 **Guarini Giuseppe**, di 2<sup>a</sup> ad Oneglia C. P., revocato il trasferimento a Foggia C. G.
- » **Bosurgi Carlo**, di 2<sup>a</sup>, da Palmi C. G. a Foggia C. G., Palmi C. G.
- » **Gentiletti Vincenzo**, di 1<sup>a</sup>, da Oneglia C. P. a Genova C. G.
- » **Monti Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Milano C. P. a Castidas C. P. A.
- » **Bellucci Diomede**, di 2<sup>a</sup> a Gaeta B. P., congedato per malattia a decorrere dal 18 maggio 1890.
- » **Costantini Nicola**, di 1<sup>a</sup>, da Civitacastellana C. P. a Rimini C. G.
- 22 **Pavarano Valentino**, di 1<sup>a</sup>, da Nisida B. P. a Palermo C. G.
- » **D'Antello Vincenzo**, di 2<sup>a</sup>, da Santo Stefano B. P. a Napoli C. G.
- » **Villardita Vincenzo**, di 2<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Santo Stefano B. P.
- » **Maddaloni Gabriele**, di 2<sup>a</sup>, da Montesarchio C. P. a Civitavecchia B. P.
- » **Mazzo Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Firenze C. G.
- » **Marsili Egidio**, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Civitavecchia B. P.
- » **D'Aquino Pasquale**, di 2<sup>a</sup>, da Orbetello B. P. a Montesarchio C. P.
- » **Carranti Pio**, di 1<sup>a</sup>, da Palermo C. G. ad Orbetello B. P.
- 23 **Merenda Paolo**, di 1<sup>a</sup> ad Alessandria C. P., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 maggio 1890.
- » **D'Amato Anzelo**, di 1<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. a Roma C. G.
- » **Martinensi Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Benevento C. G. a Porto Longone B. P.
- » **Bordoni Gio. Batta**, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. G. a Firenze C. G.
- » **Schioppa Pasquale**, di 1<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Benevento C. G.

**Brillado** Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Fossano C. P. ad Isili C. P. A.  
**Cavolo** Donato, di 1<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Reggio Calabria C. G.  
**Zimolo** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Padova C. P.  
**Doria** Pietro, di 1<sup>a</sup>, da Girgenti C. G. a Napoli C. G. con le funzioni di Sotto Capo.  
**Di Giorgio** Edoardo, di 1<sup>a</sup>, da Pozzuoli B. P. a Civitavecchia B. P. id. id.  
**Sallimbeni** Edoardo, di 1<sup>a</sup>, da Caltanissetta C. C. a Monteleone C. G. id. id.  
**Cappellano** Carlo, di 1<sup>a</sup> riammesso in servizio a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890 e destinato a M-lfi C. G.  
**Baccanti** Marco, di 1<sup>a</sup> a Tempio C. P., retrocesso alla 2<sup>a</sup> classe id. dal 1<sup>o</sup> id.  
**Savarè** Gaetano, di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., congedato per inettitudine id. id. id.  
**Nunzio** Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Brescia C. G., id. per motivi di salute id. dal 16 id.  
**Casali** Giovanni, di 2<sup>a</sup> a Parma C. G., congedato per inettitudine a decorrere dal 16 maggio 1890.

**Bertoni** Giovanni, di 2<sup>a</sup>  
**Foroni** Natale, di 2<sup>a</sup>  
**Cocco** Agostino, di 2<sup>a</sup>,  
**Fracassi** Giacomo, di 2<sup>a</sup>,  
**Bertoldo** Paolo, di 2<sup>a</sup>,  
**Magnani** Matteo di 2<sup>a</sup>,

} da Pallanza (Scuola)  
a Pallanza C. P.

**Bernabei** Vincenzo, di 2<sup>a</sup>, da Fossombrone C. P. a Cagliari B. P.  
**Coppola** Salvatore, di 2<sup>a</sup>, da Alghero B. P. a Catanzaro C. G.  
**Messina** Nicola, di 1<sup>a</sup>, da Piazza Armerina C. G. a Messina C. G.  
**Nicollin** Domenico, di 1<sup>a</sup>, da Catanzaro C. G. a Girgenti C. G.  
**Leo** Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Piazza Armerina C. G.  
**Favret** Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Castelfranco C. P. a Sciacca C. G.  
**Zanotto** Leopoldo, di 1<sup>a</sup>, da Taranto C. G. a Venezia C. G.  
**Citarrella** Francesco, di 1<sup>a</sup>, da Avellino C. G. a Taranto C. G.  
**Litta** Tommaso, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. G. ad Avellino C. G.  
**Cefarelli** Francesco, di 2<sup>a</sup>, da Brindisi B. P. a Sciacca C. G.  
**Dadomo** Vincenzo, di 1<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. a Roma C. G.

**Piscane** Eugenio, a Termini C. G.,  
**Vacca** Felice, ad Alghero B. P.,  
**Bareggi** Enea Pietro, a Cagliari B. P.,  
**Dessi** Francesco, a Cagliari B. P.,  
**Lazzari** Lorenzo, a Parma C. P.,  
**Zanardi** Stanislao, a Padova C. G.,  
**Barbagallo** Pietro, a Sciacca C. G.,  
**Gelli** Luigi, a Civitavecchia B. P.,  
**Serpalli** Angelo, a So-mona C. P.,  
**Abate** Luigi, a Turi C. P.,  
**Carbonetti** Luigi, alla Palmaria C. P. A.,  
**Stagi** Giuseppe, alla Pianosa C. P. A.,  
**Neri** Ranieri, a Venezia C. P.,  
**Bisaro** Antonio, a Id.,  
**Griva** Giuseppe, a Civitavecchia B. P.,  
**Di Gregori** Giovanni, ad Avellino C. P.,  
**Bonfiglio** Lodovico, a Nicastro C. G.,  
**Miltano** Giuseppe, a Girgenti C. G.,  
**Baldacconi** Giovanni a Milano C. G.,

Guardie di 2<sup>a</sup> classe  
promosse alla 1<sup>a</sup> a  
decorrere dal 1<sup>o</sup> mag-  
gio 1890.

Aprile

- |    |                                                                                                               |                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 26 | Ferrari Giuseppe, a Campobasso C. G.,                                                                         | } Guardie<br>promosse<br>decorrare<br>gio 1890. |
| »  | Liberatori Carlo, alla Maddalena C. P. A.,                                                                    |                                                 |
| »  | Mirto Antonio, ad Ancona B. P.,                                                                               |                                                 |
| »  | Stovani Carlo, a Catania C. G.,                                                                               |                                                 |
| »  | Bartuca Bruno, a Catanzaro C. G.,                                                                             |                                                 |
| »  | Nicolò Giovanni, ad Alghero B. P.,                                                                            |                                                 |
| »  | Venuta Luigi, a Piombino B. P.,                                                                               |                                                 |
| 27 | Garofano Saverio, di 2 <sup>a</sup> a Nisida B. P., congedato per<br>malattia a decorrere dal 16 maggio 1890. |                                                 |
| 28 | Ponzio Alfio, a Roma (Terme),                                                                                 | } Guardie<br>promosse<br>decorrare<br>gio 1890. |
| »  | Varano Vincenzo, a Taranto C. G.,                                                                             |                                                 |
| »  | Ceccon Gio. Batta, a Venezia C. P.,                                                                           |                                                 |
| »  | Metalli Giuseppe, a Pesaro C. G.,                                                                             |                                                 |
| »  | Castagnoli Luigi, a Cagliari C. G.,                                                                           |                                                 |
| »  | Federici Paolo, ad Avellino C. G.,                                                                            |                                                 |
| 30 | Poli Domenico, a Forlì C. G.,                                                                                 |                                                 |
| »  | Comis Antonio, alla Palmaria C. P. A.,                                                                        |                                                 |
| »  | Putzu Fedele Francesco, a Cagliari C. G.,                                                                     |                                                 |
| »  | Giacca Vincenzo, id.,                                                                                         |                                                 |
| »  | Marcione Luigi, a Domodossola C. G.                                                                           |                                                 |
| »  | Ambrosini Alessandro, a Cagliari C. G.,                                                                       |                                                 |
| »  | Boldrini Luigi, a Vercelli C. G.,                                                                             |                                                 |
| »  | Parlato Antonino, alla Palmaria C. P. A.,                                                                     |                                                 |
| »  | Di Giorgio Edoardo, di 1 <sup>a</sup> a Civitavecchia B. P.,                                                  | } promossi<br>di esame.                         |
| »  | Doria Pietro, di 1 <sup>a</sup> a Napoli C. G.,                                                               | } Guardia d                                     |
| »  | Salimbeni Edoardo, di 1 <sup>a</sup> a Monteleone C. G.,                                                      | } a decorre                                     |

**Biagini Lorenzo**, a Tremiti C. P. A.,  
**Cellante Giambattista**, a Roma C. P. A.  
**Perna Enrico**, a Roma (Terme),  
**Notariello Raffaele**, a Pozzuoli B. P.,  
**Molinari Vincenzo**, ad Alghero B. P.,  
**De Santis Alessandro**, a Turi C. P.  
**Carlotta Mariano**, a Noto C. P.,  
**Mazzeo Antonio**, a Favignana B. P.,  
**Cadoni Sebastiano**, ad Alghero B. P.,  
**Santorù Vittorio**, a Piombino B. P.,  
**Silenzo Giacomo**, ad Ancona (Scuola),  
**Sciolla Francesco**, ad Alessandria C. P.,  
**De Petris Francesco**, a Procida B. P.,

} promossi Guardie di  
2<sup>a</sup> classe a decorrere  
dal 16 aprile 1890.

**Arrighini Giovanni**, nominato a decorrere dal 16 aprile 1890 e destinato a Milano (Scuola).

**Silvani Filippo**, da Civitavecchia (Scuola) a Civitavecchia B. P.

**Montuori Luigi**, nominato a decorrere dal 16 maggio 1890, e destinato ad Ancona (Scuola).

**Aloisi Stefano**, id id. id. id.

**Bumbaca Francesco**, id. id. dal 16 aprile e id. id.

**Sechi Francesco**, da id a Viterbo C. P.

**Ventura Ansovino**, da Civitavecchia (Scuola) a Noto C. P.

**Giomì Giuseppe**, da Lucca (Scuola) a Lucca C. P.

**Puddu Giovanni**, a Spoteto C. P., licenziato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.

**Manfredini Alfredo**, da Parma (Scuola) a Castelfranco C. P.

**Avigo Francesco**, da Milano (Scuola) alla Palmaria C. P. A.

**Angius Salvatore**, da Civitavecchia (Scuola) a Civita Castellana C. P.

**Bazzoni Gio. Maria**, da id. ad Orbetello B. P.

**Minciotti Nazzareno**, a Roma C. P. A., licenziato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.

**Mauro Giuseppe**, a Milano (Scuola),

**Lupattini Luigi**, id.,

**De March Marco**, id.,

**Panarello Biagio**, a Favignana B. P.,

**Romè Giuseppe**, a Pallanza (Scuola),

**Farfalli Enrico**, a Portoferraio B. P.,

**Beghi Ernesto**, alla Palmaria C. P. A.,

**Armaroli Vincenzo**, a Roma C. P. A.,

**Cenni Gio. Batta**, a Roma (Terme),

**D'Angelo Giovanni**, ad Orbetello B. P.,

**Di Berardo Cesare**, a Venezia C. P.,

**Uccheddu Raffaele**, id.

**Gallina Gesualdo**, a Procida B. P.,

**Piccolo Francesco**, a Voltorra C. P.,

**Ranalli Antonio**, a Procida B. P.,

**Scandozza Francesco**, a Spoleto C. P.,

**Caruso Giuseppe**, a Tremiti C. P. A.,

**Vienna Sante**, a Procida B. P.,

**Francesconi Guido**, a Parma C. P.,

**Dati Sante**, ad Amelia C. P.,

} licenziati a decorrere  
dal 16 maggio 1890.

} promossi Guardie di  
2<sup>a</sup> classe a decorrere  
dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.

SORVEGLIANTI

1890

Aprile

- 16 Rosi Achille, nominato Sorvegliante di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 16 aprile 1890 e destinato a Bologna.
- 20 Balla Luigi, Capo Sorvegliante di 3<sup>a</sup> a Torino, revocato dal servizio in data dell' 11 aprile 1890, che decorre dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.
- 23 Faiazza Sebastiano, Sorvegliante di 2<sup>a</sup> a Tivoli, dimesso dal 23 aprile 1890.
- 27 Tritone Francesco, nominato Sorvegliante di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 24 marzo 1890 e destinato a Napoli.
- 28 Sirigatti Raffaele, id. id. id. dall'8 aprile 1890 e destinato a Brogiana.

Arruolamento straordinario di Guardia

ai termini del Decreto Reale 14 settembre 1888 N. 5749 (Ser

1890

Aprile

- 7 Grillo Biagio, dalla Favignana B. P. a Trapani C. G.
- 18 Battaglia Domenico, da Solmona C. P. a Viterbo C. P.
- » Barbieri Vincenzo, da Milano C. P. a Piombino B. P.
- » Taricani Vincenzo, da Solmona C. P. a Narni C. P.
- 21 Pesce Giuseppe, a Venezia C. P., espulso dal Corpo a decorrere dal 30 aprile 1890, per aver contratto interessi con un del

## Bollettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)

### APPROVAZIONE DI CONTI

Il Direttore dei Conti ha comunicato al Ministero le seguenti *Decisioni di scarico* di contabilità di Cassa e del Materiale, relative all'esercizio 1887-88.

| NOME E NOME<br>dei<br>CONTABILI      | STABILIMENTI<br>CARCERARI            | CONTABILITÀ                             |                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                      |                                      | di<br>CASSA                             | del<br>MATERIALE                       |
| <b>Decisione del 25 luglio 1889.</b> |                                      |                                         |                                        |
| Giuseppe Gaudenzio . . .             | Colonia p. di Asinara                | Dal 1 luglio al<br>9 dicembre 1887      | Dal 1 luglio al<br>30 settem. 1887     |
| Luigi Arturo . . . . .               | Id.                                  | Dal 10 dic. 1887<br>al 30 giugno 1888   | Dal 1 ottob. 1887<br>al 30 giugno 1888 |
| Luigi Serafino . . . . .             | Colonia p. d'Isili                   | Dal 1 luglio 1887<br>al 28 aprile 1888; | —                                      |
| Luigi Carboni Fedele . . .           | Id.                                  | Dal 29 aprile al<br>30 giugno 1888      | Intero esercizio                       |
| Luigi Enrico . . . . .               | Bagno p. di Procida                  | Intero esercizio                        | —                                      |
| Luigi Ari Antonio . . . . .          | Id.                                  | —                                       | Dal 1 luglio al<br>30 settembre 1887   |
| Luigi Rinaldo . . . . .              | Id.                                  | —                                       | Dal 1 ottob. 1887<br>al 30 giugno 1888 |
| Luigi Vincenzo . . . . .             | Bagno p. di Trapani                  | Intero esercizio                        | Intero esercizio                       |
| Luigi Gaetano . . . . .              | Casa p. di Venezia                   | Dall'8 ottob. 1887<br>al 30 giugno 1888 | Dal 1 ottob. 1887<br>al 30 giugno 1888 |
| Luigi Cav. Flaminio . . . . .        | Scuola Allievi Guardie<br>Carcerarie | Intero esercizio                        | Intero esercizio                       |

### COMUNICAZIONI

#### Società di patronato per i liberati dal Carcere

La Giunta comunale di Chieti, in seguito alle vive premure fatte dal Prefetto, ha proceduto alla nomina di un Comitato per la costituzione in quella provincia di una Società di patronato a favore dei liberati dalle Case di correzione e di pena, chiamando a farne parte i

provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di speciali.

signori : Carusi comm. Gaetano — Navazio avv. Michele — Ze  
Smeraldo — De Vitis cav. Angelo — Di Domenico dott. Nicol  
gelozi dott. Donato — D' Eugenio ing. Gioacchino.

---

Trentaquattro cittadini dei vari circondari della provincia di  
hanno aderito a far parte della Società di patronato da isti  
quella provincia a favore dei liberati dalle Case di correzione e

Si spera che mercè anche il vivo interesse preso dal signor  
potrà sorgere in quella provincia quest'opera di beneficenza e d

---

### CONDANNA AMMINISTRATIVA

La Corte dei Conti, Sezione 3<sup>a</sup>, con deliberazione in data 6 febbra  
condannò il già Contabile carcerario Acrocca Federico al pagamento d  
ma di L. 81,456.02, agl'interessi legali dal 23 luglio 1886 ed alle s  
diziali, liquidate in L. 21.60, per le malversazioni commesse nell'am  
zione del Bagno penale di Pozzuoli durante gli esercizi 1885-86 e 18

Autorizzò poi la vendita della cauzione prestata e di disporre degl



a essa si dice: « Per gli effetti della legge penale sono considerati pubblici ufficiali:

1° Coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle provincie o dei comuni, o di istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di comune ».

antico progetto con l'art. 196 che corrisponde all'art. 207, diceva, per i pubblici ufficiali: « Coloro che sono investiti di pubbliche funzioni, anche temporanee o gratuite, nella amministrazione dello Stato » ecc. — Benchè si temette che simigliante locuzione potesse far dubitare se dovessero gli ufficiali pubblici comprendersi i messi esattoriali debitamente riconosciuti, gl'insegnanti delle scuole pubbliche dello Stato, delle provincie e dei comuni, ed i delegati alla sorveglianza delle stesse, si vide la necessità di rivedere l'art. 207 nel modo come si legge — sostituendo alle parole: *investiti nell'amministrazione*, quelle di *rivestiti a servizio*, che sono di senso più certo e preciso.

Questo ciò, torna agevole la soluzione del quesito. Se il pubblico ufficiale è quello che è rivestito di pubbliche funzioni e che dipende dallo Stato, non può essere che un appartenente alla guardia carceraria. Ed in verità il corpo delle guardie carcerarie è organizzato con disciplina militare, giusta la legge speciale che lo regola, ed è rivestito di funzioni civili e politiche e di forza propria, è chiamato dalla legge a compiere alcuni servizi nell'interesse dello Stato qual'è quello della custodia dei detenuti nell'interno degli stabilimenti penitenziari e carcerari. I componenti del detto corpo a tale scopo sono muniti di armi, sia per reprimere le sommosse dei detenuti, sia per impedirne la loro fuga, sia per farli nel fuggire. Hanno il diritto di chiamare in loro aiuto pel più facile adempimento delle proprie funzioni la forza armata. Or, se la persona rivestita di pubbliche funzioni è proprio l'uffiziale pubblico, sarebbe errore il non ritenere che il guardiano di uno stabilimento penitenziario o di un carcere giudiziario sia rivestito di pubbliche funzioni ed a servizio dello Stato.

(Decisione dell'11 aprile 1890).

---

*Condanna a pena temporanea passata in giudicato — Codice nuovo — Disposizioni transitorie — Irretroattività — (Art. 2 Cod. p. 41 disposiz. transitorie).*

*Le sentenze irrevocabili pronunziate sotto l'impero dell'antico Codice, e le pene temporanee devono conservare la loro piena efficacia — di conseguenza n'uno può invocare la retroattività benigna quanto per la cessazione della legge sia applicata una pena temporanea più grave di quella prescritta dal nuovo Codice.*

Si osserva che Giuseppe Messora fu menato a giudizio per rispondere di convenzione alla sorveglianza speciale della P. S., perchè dopo avere espiato la pena di reclusione per grassazione, giusta la Sentenza del 1° aprile 1876,

pendente la pena accessoria di 5 anni di sorveglianza speciale, nel dicembre 1890 si rese contravventore.

Il Tribunale penale di Mantova dichiarò il non luogo a procedere, per termini degli art. 2 e 28 del Cod. P. in vigore e 41 delle disposizioni transitorie essendo stata limitata la durata della sorveglianza a soli 3 anni e al momento della denunciata contravvenzione il detto periodo di tempo era già trascorso.

Contro tale sentenza interponeva appello il P. M., e la Corte penale di Mantova il 27 febbraio 1890, per le ragioni esposte dal 1° giudice, respinse il ricorso.

Il Procuratore Generale si duole di questa sentenza ed in termini di legge afferma, che col nuovo Codice penale le condanne a pene temporanee in cosa giudicata e che trovansi nel periodo di esecuzione, devono essere eseguite con la loro piena efficacia secondo l'antica legge.

Osserva che per risolvere la disputa denunciata al Supremo Consiglio di Stato rammentare le fasi a cui andò soggetto l'art. 2 del Codice imperante e sino a qual punto debbesi spingere la retroattività sancita dall'art. 2 delle disposizioni transitorie. Il concetto primo che informò l'art. 2 fu quello di compulsa tutti i giudicati; ma le Commissioni parlamentari, calcolando le difficoltà a cui si sarebbe andati soggetti nell'attuazione di un sistema, di accordo soppressero gli ultimi tre capoversi del progetto e fu sancita la illimitata retroattività benigna della nuova legge rispetto alla condanna passata in cosa giudicata. Fu colla legge transitoria che il legislatore volle introdurre delle eccezioni alla regola contenuta nell'art. 2 che le

## LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

---

Il Numero 6829 (serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

### UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 14 luglio 1889, N. 6165 ;  
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri ;  
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Il Consiglio delle Carceri, istituito presso il Ministero dell'Interno colla legge 14 luglio 1889 N. 6165, è composto di otto membri.

Per parte di questo Consiglio il Direttore generale delle Carceri. Gli altri membri sono nominati con Decreto reale su proposta del Ministro dell'Interno.

Art. 2. I membri elettivi del Consiglio si rinnovano per metà ogni due anni. Il primo rinnovamento viene determinato dalla sorte, i successivi dall'annuità.

Il nuovo Consigliere nominato in luogo di un altro che, per qualsiasi causa, ha cessato dall'ufficio prima dei due anni, resta in carica pel tempo in cui sarebbe rimasto il Consigliere surrogato.

I membri usciti dal Consiglio pel compiuto biennio possono essere rieletti.

Art. 3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'Interno od in sua vece il Sotto Segretario di Stato. Il Consigliere superiore in grado e, a parità di grado, il più anziano, è incaricato delle funzioni di Vice Presidente.

Art. 4. Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci. L'avviso di convocazione è trasmesso ad ogni Consigliere l'elenco delle materie da trattarsi.

L'avviso di convocazione, salvo casi di urgenza, sarà notificato otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, affinché i Consiglieri possano prendere notizia nella Segreteria dei documenti ed atti relativi agli affari deferiti al loro esame.

Art. 5. Quando un Consigliere non possa intervenire alla riunione indetta, sarà darne in tempo avviso scritto alla Segreteria del Consiglio perchè ne riferito in principio della seduta.

Art. 6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due membri.

Art. 9. Di ogni deliberazione  
essere stato approvato dal Consiglio  
munito dal Presidente e dal Segretario

**Art. 10.** Nel verbale saranno  
le questioni proposte ed il parere  
Ogni Consigliere ha diritto di  
riferire nel processo verbale.

**Art. 11.** Il Consiglio può chiamare  
riferimenti, i funzionari dipendenti e  
sia data comunicazione degli atti  
competenza.

**Art. 12.** Per tutti gli affari del  
generale delle Carceri potrà delegare  
sua dipendenza.

**Art. 13.** All'ufficio di Segretario  
un funzionario dell'Amministrazione

**Art. 14.** Il Segretario è in obbligo  
a) di tenere il protocollo degli atti  
b) di conservare gli atti e i  
agli uffici che li trasmisero — di  
ai termini dell'art. 8, ritirandone r.

i atti, i documenti o le notizie di cui fosse mestieri per la conveniente istrusione degli affari deferiti al voto del Consiglio;

g) di presentare semestralmente al Consiglio un rapporto riassuntivo degli affari sottoposti al suo esame e dei pareri sui medesimi espressi;

h) di attendere ad ogni altro lavoro che in relazione alle sue funzioni gli sia commesso dal Presidente o dal Consiglio.

Art. 15. Alla fine di ogni anno il Consiglio compilerà una relazione dei lavori compiuti, formulando anche le proposte che crederà utile di fare.

Questa relazione, assente il Consiglio, potrà essere presentata al Parlamento come allegato al bilancio di previsione per il servizio carcerario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

Il Numero 6810 (serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

## UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 1890, N. 6697 (serie 3<sup>a</sup>);

Visti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal predetto Ministro, per la esecuzione della legge 29 marzo 1890, N. 6697 (serie 3<sup>a</sup>).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO approvato con *Regio decreto 20 aprile 1890*  
*n. 6810, per l'esecuzione della legge 29 marzo 1890, n. 6*

Art. 1. Gli oziosi e vagabondi e contravventori all'ammonizione, e gli individui soggetti alla speciale vigilanza della polizia, ai quali dall'autorità di polizia sia stato assegnato un domicilio obbligatorio giusta gli art. 76, 77 della legge 20 marzo 1865, allegato B, modificata dalla legge 6 luglio n. 294, continueranno ad esservi astretti, giusta l'art. 1° della legge 29 marzo 1890, n. 6597, fin tanto che non siano prosciolti in conformità dei seguenti articoli.

Art. 2. Al proscioglimento degli oziosi, vagabondi e contravventori all'ammonizione, ai quali il domicilio obbligatorio sia stato assegnato in virtù degli art. 76 e 106 della precedente legge di P. S., è applicabile il disposto degli art. 129 e 130 della legge di P. S. 30 giugno 1889 n. 6144 (testo unificato) vigente.

Art. 3. Gli individui soggetti alla sorveglianza speciale della polizia, ai quali il domicilio obbligatorio sia stato assegnato in virtù dell'art. 77 della precedente legge di P. S., ne potranno essere prosciolti dal Ministro dell'Interno, su proposta del prefetto dal quale l'assegnazione del domicilio obbligatorio è stata fatta, quante volte essi tengano buona condotta, e le condizioni della provincia in cui intendono stabilirsi, lo consentano.

Però anche dopo il proscioglimento dal domicilio obbligatorio resta per costoro la pena della sorveglianza fino all'epoca indicata nella sentenza di condanna, cogli effetti preveduti agli art. 28 del Codice penale e del regolamento approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6517, per l'esecuzione della vigente legge di P. S.

8. Agli assegnati a domicilio coatto giusta l'art. 2, secondo comma, legge 29 marzo 1890, sono applicabili le disposizioni stabilite per il domicilio coatto dalla vigente legge di P. S., meno quella stabilita all'art. 127 della medesima.

9. Per gli assegnati a domicilio coatto, giusta il precedente art. 7, il domicilio di vigilanza stabilito dall'art. 39, terzo comma, del R. decreto 1° dicembre 1889, per l'attuazione del codice penale, decorre con gli effetti ricordati dal precedente art. 3, secondo comma, dal giorno del proscioglimento.

Visto d'ordine di S. M.

*Il Ministro dell'Interno*

CRISPI.

---

## ONORIFICENZE

---

### 1° Distintivo di merito al personale di Custodia

**Crepoli** Lelio, Guardia di 1<sup>a</sup> classe a Lecce C. P.  
**Cerrito** Giovanni, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Napoli C. G.  
**Paletta** Gio. Batta, Guardia di 1<sup>a</sup> a Ferrara C. G.  
**Murgia** Francesco, id. di 2<sup>a</sup> a Castiadas C. P. A.  
**Avalle** Domenico, id. di 1<sup>a</sup> a Milano C. G.

### 2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

**Tondi** Luigi, Guardia di 1<sup>a</sup> a Lanciano C. G., a decorrere dal 16 maggio 1890.  
**Iavarone** Domenico, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Lagonegro C. G., id. id. id.  
**Grazia** Giovanni, id. di 3<sup>a</sup> a Milano C. P., id. id. id.  
**Premazzi** Giuseppe, Guardia di 1<sup>a</sup> a Sassari C. G., id. 11. id.  
**Gazzaniga** Francesco, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Ferrara C. G., id. id. id.  
**Frasso** Alfonso, Guardia di 1<sup>a</sup> a Gaeta B. P., id. dal 1° giugno 1890.  
**Forino** Luigi, id. di 1<sup>a</sup> a Solmona C. G., id. id. id.  
**Stroppa** Giuseppe, id. di 1<sup>a</sup> a Piacenza C. G., id. id. id.  
**Vignini** Francesco, id. di 1<sup>a</sup> a Como C. G., id. id. id.  
**Di Dio** Gio. Batta, id. di 1<sup>a</sup> a Paliano C. P., id. id. id.

### 3° Distintivo di merito.

**Martinelli** Vincenzo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G.  
**Berardi** Angelo, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Pesaro C. G.  
**Simon** Carlo, id. di 1<sup>a</sup> a Roma C. G.

---

## PUNIZIONI

### Corpo delle Guardie carcerarie.

*Agenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successivo ritorno al Corpo.*

1890  
Maggio  
1 **Unia Giovanni**, Guardia di 2ª a Civitavecchia B. P., per p  
mento fuori dello Stabilimento con recidiva (Decisione 1  
1890).

*Agenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successiva espulsione dal Corpo.*

1890  
Maggio  
9 **Agostini Verecondo**, Guardia di 1ª ad Orbetello B. P., pa  
genza nella evasione di detenuti (Decisione 19 aprile 189  
> **Albini Giovanni**, id. di 1ª a id., per id. id. (Decisione id.)  
> **Abbate Salvatore**, id. di 2ª a Caltanissetta C. G., per aver  
interessi con detenuti (Decisione 26 aprile 1890).  
10 **Rotta Giovanni**, id. di 1ª a Bergamo C. P., per negligenza n  
sione di tre d. tenuti (Decisione 29 aprile 1890).



## MOVIMENTO DEL PERSONALE

---

**nale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed insegnante delle Carceri**

### VICE DIRETTORI

**Moraschi Luigi**, da Roma (Regina Coeli) a Gavi C. P. con le funzioni di Contabile, anzichè alla Pianosa C. P. A.

### SCRIVANI DIURNISTI LOCALI.

**Bacchi Bonaventura**, di 2<sup>a</sup> a Parma C. P., promosso per anzianità alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> giugno 1890.

**Aricò Paolo**, di 3<sup>a</sup> a Milazzo C. G., promosso, per merito, alla 2<sup>a</sup> classe, id. id. id.

**Scotto Emilio**, di 4<sup>a</sup> a San Leo C. P., promosso per anzianità alla 3<sup>a</sup> classe, id. id. id.

### SANITARI

**Verardini Giuseppe**, revocato il Decreto Ministeriale 14 marzo 1890 che lo incaricava del servizio sanitario a San Leo C. P.

**Pilastrì Teodoro**, incaricato del servizio sanitario alla Gorgona C. P. A., a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890

**Fua Geremia**, ad Ancona C. G., incaricato del servizio sanitario anche del Bagno penale.

---

### Personale di custodia

#### CAPI GUARDIA

**Amato Alfonso**, di 3<sup>a</sup> classe, da Frascati C. G. a Roma (Terme).

**Iannucelli Domenico**, di 2<sup>a</sup> a Terracina C. P., promosso alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> giugno 1890.

**Franti Luigi**, di 2<sup>a</sup>, dalla Gorgona C. P. A. a Parma C. G.

**Bandini Gio. Batta**, di 3<sup>a</sup>, da Livorno C. G. alla Gorgona C. P. A.

#### SOTTO CAPI GUARDIA

**Billi Pietro**, di 2<sup>a</sup> classe, da Roma (Terme) a Frascati C. G.

**Lari Leopoldo**, di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., incaricato ivi delle funzioni di Capo Guardia.

GUARDIE

|        |                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890   |                                                                                                  |
| Marzo  |                                                                                                  |
| 9      | Doppiu Salvatore, di 2 <sup>a</sup> classa, da Alghero B. P. a Palermo                           |
| Aprile |                                                                                                  |
| 22     | Leandro Attilio, di 1 <sup>a</sup> , da Roma C. G. a Viterbo C. P.                               |
| »      | Zanon Gio. Batta, di 2 <sup>a</sup> , da Viterbo C. P. a Roma C. G.                              |
| 23     | Borzaghi Comillo, di 2 <sup>a</sup> , da Cuneo C. G. a Saluzzo C. P.                             |
| »      | Bellinetti Vitaliano, di 2 <sup>a</sup> , da Saluzzo C. P. a Cuneo C. G.                         |
| »      | Rolli Pietro, di 2 <sup>a</sup> , da Cuneo C. G. a Fossano C. P.                                 |
| »      | Pacitto Silvestro, di 1 <sup>a</sup> , da Fossano C. P. a Cuneo C. G.                            |
| »      | Silenzo Giacomo, di 2 <sup>a</sup> , da Ancona (Scuola) a Turi C. P.                             |
| 24     | Pertite Annibale, di 2 <sup>a</sup> , da Soriano C. G. a Viterbo C. P.                           |
| »      | Pellizzari Giovanni, di 2 <sup>a</sup> , da Viterbo C. P. a Soriano C. G.                        |
| 28     | Mascherpa Luigi, di 2 <sup>a</sup> , dalla Compagnia di disciplina a Parma C. G.                 |
| 29     | Aleo Michele, di 1 <sup>a</sup> , da Acireale C. G. a Nicosia C. G.                              |
| »      | Lupini Teofilo, di 2 <sup>a</sup> , da Nicosia C. G. ad Acireale C. G.                           |
| 30     | Ciofini Cesare, di 2 <sup>a</sup> , da Roma C. G. a Roma (Terme).                                |
| »      | Trevisanello Gio. Batta, da Roma (Terme) a Roma C. G.                                            |
| »      | Bezzati Prodocimo, di 2 <sup>a</sup> , da Mantova C. G. a Bozzolo C. G.                          |
| »      | Rovero Lorenzo, di 1 <sup>a</sup> , da Bozzolo C. G. a Mantova C. G.                             |
| Maggio |                                                                                                  |
| 1      | Bertanza Michele, di 2 <sup>a</sup> , da Mantova C. G. a Castiglione delle Stiviere C. G.        |
| »      | Vial Giacomo, di 1 <sup>a</sup> , da Castiglione delle Stiviere C. G. a Mantova C. G.            |
| 2      | Spolveroni Leone, di 1 <sup>a</sup> , ammesso in servizio a decorrere dal 1 <sup>o</sup> maggio. |

- Canelli** Bonaventura, di 1<sup>a</sup> ad Avellino C. G., congelato per motivi di salute a decorrere dal 1° giugno 1890.
- Castino** Secondo, di 1<sup>a</sup> a Pavia C. G., id. id. id. id.
- Dello Jacono** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. A. a Taranto C. G.
- Antonetti** Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Castiadas C. P. A.
- Baccanti** Marco, di 2<sup>a</sup>, da Tempio C. P. a Piombino B. P.
- Buda** Paolo, di 2<sup>a</sup>, da Girgenti C. G. a Napoli C. G.
- Spadafora** Pasquale, di 2<sup>a</sup>, da Catanzaro C. G. a Girgenti C. G.
- Lonardo** Pasquale, di 2<sup>a</sup>, dalla Pianosa C. P. A. a Catanzaro C. G.
- Manganelli** Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Brescia C. G.
- La Rocca** Michele, di 2<sup>a</sup>, da Massa C. G. a Pontremoli C. G.
- Mancini** Vittorio, di 2<sup>a</sup>, da Pontremoli C. G. a Massa C. G.
- Ferraresso** Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Civitavecchia B. P.
- Tirabassi** Camillo, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Roma C. P. A.
- Zanni** Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Torino C. G.
- Bortolini** Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Alessandria C. P. a Civitavecchia B. P.
- Cavolo** Donato, di 1<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Roma C. P. A., anzichè a Reggio Calabria C. G.
- Puija** Francesco, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Reggio Calabria C. G.
- Sarti** Eusebio, di 1<sup>a</sup>, da Cagliari B. P. a Sassari C. G.
- Poli** Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Sassari C. G. a Cagliari B. P.
- Pacclani** Carlo, di 2<sup>a</sup>, da Arezzo C. G. a Saliceta C. P.
- Melani** Olinto, di 1<sup>a</sup>, da Saliceta C. P. ad Arezzo C. G.
- Aleo** Michele, di 1<sup>a</sup>, da Nicosia C. G. a Favignana B. P.
- Rimmando** Salvatore, di 2<sup>a</sup>, da Brindisi B. P. a Nicosia C. G.
- Bucciferro** Lodovico, di 1<sup>a</sup>, da id. a Sciacca C. G.
- Tacciuti** Pio, di 2<sup>a</sup>, da id. a Girgenti C. G.
- Guzzini** Pietro, di 1<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Vigevano C. G.
- Quarantiello** Genaro, di 2<sup>a</sup>, da Napoli C. G. ad Avellino C. G.
- Di Attanasio** Giustino, di 1<sup>a</sup>, da Turi C. P. a Napoli C. G.
- Agliotti** Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Milano C. G. alla Pianosa C. P. A.
- Bianco** Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Solmona C. G. a Milano C. G.
- Zuzio** Filippo, di 2<sup>a</sup>, da Saluzzo C. P. a Solmona C. G.
- Zuppardi** Vincenzo, di 2<sup>a</sup>, dalla Maddalena C. P. A. a Civitavecchia B. P.
- Caporale** Berardo, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Monteleone C. G.
- Comi** Domenico, di 2<sup>a</sup>, da Monteleone C. G. a Caltanissetta C. G.
- Filippi** Antonio, di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., incaricato ivi delle funzioni di Sotto Capo Guardia.
- Ruggeri** Camillo, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Civitavecchia B. P.
- Cosentino** Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Firenze C. G.
- Militerni** Loreto, di 1<sup>a</sup>, da Palermo C. G. a Gaeta B. P.
- Rotatori** Nonnosso Tommaso, di 2<sup>a</sup>, da Nisida B. P. a Palermo C. G.
- Gallarini** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Genova C. G. a Santo Stefano B. P.
- Orlando** Salvatore, di 1<sup>a</sup>, dall'Asinara C. P. A. a Genova C. G.
- De Cesare** Domenico, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Caltanissetta C. G.
- Luciano** Pasquale, di 2<sup>a</sup> da Brindisi B. P. a Bari C. G.
- Mori** Simplicio, di 1<sup>a</sup>, da Bari C. G. a Frosinone C. G.
- Dadomo** Vincenzo, di 1<sup>a</sup> a Porto Longone B. P., revocato il trasferimento a Roma C. G.
- Glannelli** Sante, di 1<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. a Roma C. G.
- Bellina** Bartolomno, di 2<sup>a</sup>, dalla Palmaria C. P. A. a Milano C. G.
- Sacconi** Luigi, di 2<sup>a</sup> a Isili C. P. A., reintegrato alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° giugno 1890.
- Arezzini** Giuseppe, di 2<sup>a</sup> a Castiadas C. P. A., congedato per fine di ferma id. dal 3 id.

- Maggio  
12 Antonini Emilio, di 2<sup>a</sup>, da Saliceta C. P. a Volterra C. P.  
13 Balzana Luigi, di 2<sup>a</sup> a Nisida B. P., congedato per motivi  
a decorrere dal 1<sup>o</sup> giugno 1890.

ALLIEVI GUARDIE.

- 1890  
Marzo  
1 D'Angelo Angelo, da Ancona (Scuola) a Brindisi B. P., an  
Orbetello B. P.  
Maggio  
1 D'Angelo Carmine, da Ancona (Scuola) a Spoleto C. P.  
» Spurio Antonio, da id. a Paliano C. P.  
» Picciolini Abele, da id. a Piombino B. P.  
» Domeniconi Luigi, da id. a Finalborgo B. P.  
» Guido Giuseppe, da id. a Cagliari B. P.  
» Privitera Luigi, da id. a id.  
» La Manna Luigi, da id. a id.  
» Percivale Giuseppe, ad Oneglia C. P.,  
» Cappai Salvatore, a Napoli C. P.,  
» Pitzalis Emilio, a Civitavecchia B. P.,  
» Mottolese Antonio, a Nisida C. P.,  
» Cicirello Nunzio, a Nisida B. P.,  
» Ferrari Francesco, ad Ancona (Scuola),  
» Fiore Domenico, id. (id.),  
» Cauti Primo Antonio, nominato a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.
- } promossi Guardie  
classe a decorrere dal  
1<sup>o</sup> maggio 1890.

Vinci Michele, a Roma C. P. A.,  
Parrettini Sergio, a Piombino B. P.,  
Nici Antonio, a Favignana B. P.,  
Cacciola Natale, a Lecce C. P.,  
Ventura Giovanni, a Pozzuoli C. P.,  
Mimiri Giocondo, a Palmaria C. P. A.,

} promossi Guardie di 2<sup>a</sup>  
classe a decorrere dal  
16 maggio 1890.

Battistoni Federico, a Volterra C. P., licenziato per cattiva condotta  
a decorrere dal 1<sup>o</sup> giugno 1890.  
Vincenti Ercole, a Civitavecchia B. P., licenziato per inettitudine e  
cattiva condotta, a decorrere dal 22 maggio 1890.

### SORVEGLIANTI

Dammi Costantino, di 2<sup>a</sup> classe, dall'Ambrogiana a Torino.  
Priori Giuseppe, nominato di 2<sup>a</sup> classe, a decorrere dal 20 marzo  
1890 e destinato all'Ambrogiana.  
Perlo Bartolomeo, di 2<sup>a</sup> a Torino, dimessosi a decorrere dal 1<sup>o</sup>  
maggio 1890.  
Galvani Alfredo, di 2<sup>a</sup> a Bologna, } licenziati dal servizio a decor-  
Antonini Francesco, di 2<sup>a</sup> id., } rere dal 20 maggio 1890.  
Descrime Amedeo, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 21 aprile  
1890 e destinato a Torino.  
Pacini Lorenzo, id. id. id. dal 21 id. e id. all'Ambrogiana.  
Biancani Enrico, di 2<sup>a</sup>, dall'Ambrogiana a Bologna.

**Arruolamento straordinario di Guardie**  
termini del Decreto Reale 14 settembre 1888 N. 5749 (serie 2<sup>a</sup>)

Meneghini Antonio, da Narni C. P. a Civitavecchia B. P.

*Pel Ministro*  
M. BELTRANI-SCALIA.

---

## MORTI

Maria Paolino, Guardia di 1<sup>a</sup> classe a Sciacca C. G.

### ERRATA-CORRIGE

124 — Aprile 23 — Venturi Rodolfo, trasferito da Livorno C. G. ad Alessandria C. P. è Guardia di 1<sup>a</sup> e non di 2<sup>a</sup> classe.

---



**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri** (\*)**COMUNICAZIONI**

Sappiamo che il *Regolamento degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori del Regno* è già stato trasmesso al Consiglio di Stato per il parere; e tutto porta a credere che possa andare in vigore col 1° luglio p. v., urgendo di attuare soprattutto le disposizioni relative alle proposte in grazia, non che le altre che si riferiscono alla costituzione delle Società di patronato — delle Commissioni di vigilanza e dei Consigli di sorveglianza, ai quali sono specialmente riservate le proposte per il passaggio alle Case di pena intermedie e le proposte per la liberazione condizionale.

Al Ministero sono pronte tutte le disposizioni allo scopo occorrenti.

**Liberazione o prolungamento di detenzione ai condannati ai quali fu commutata la pena perpetua in temporanea.** — I signori Direttori degli Stabilimenti penali da dove dovrebbero essere prosciolti i condannati a perpetuità pei quali le Autorità giudiziarie hanno pronunciato sentenza di commutazione in 24 o 30 anni di reclusione, invieranno ai signori Prefetti delle provincie di nascita di ciascun liberando, possibilmente tre mesi prima della scadenza della pena, l'estratto di matricola, prescritto dall'art. 5 del Regolamento 20 Aprile 1890 pubblicato a pag. 136 del *Bullettino*, ed il modello prescritto dalla circolare 24 aprile 1890, n. 10553-126-1-3.

(\*) I provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di lettere speciali.

Questi documenti dovendo servire per l'applicazione dell'art. 2 della legge 29 marzo 1890, n. 6697 (serie 3<sup>a</sup>), pubblicata a pag. 10 del *Bullettino*, ed essere precipuamente consultati dai signori Prefetti, le proposte da fare al Ministero dell'Interno (Direzione generale di Pubblica Sicurezza) saranno complete, e mostreranno nettamente come fu la condotta del condannato durante la sua lunga detenzione.

Le altre carte relative a tali condannati, cioè la copia o estrazione della sentenza, il foglietto statistico, le declaratorie, ordinanze ecc., unite al modello prescritto con la circolare suindicata del 29 marzo 1890 da spedirsi alla Direzione generale delle Carceri, ritengono l'inciso « salvo nei condannati di che al primo comma dell'art. 2 della legge 29 marzo p. p. n. 6697 » contenuto nel rovescio della circolare stessa.

Rispetto al computo del tempo da espiare dai condannati a pene di più di un anno, ritardata la liberazione per un tempo non eccedente due anni, dovrà avere per punto di partenza la data della sentenza od ordine di commutazione di pena pronunciata dalla competente Corte di

---

La discepolia nelle Carceri di Civitavecchia



« La guardia gli rispose che lo ignorava; allora un altro detenuto, averato pur esso all'infermeria, si affrettò a togliere il fiasco dalla mani della guardia, asserendo di conoscere bene quei medicinali, specie l'acqua di catrame, e per darne prova, mise il fiasco alla bocca, togliandone una certa quantità.

« Ma poichè il fiasco conteneva acido fenico misto a catrame, per disinfezioni, il Palmieri fu colto poco dopo da dolori alle viscere e non fu possibile salvarlo, malgrado la pronta assistenza del medico.

« Questo il fatto, del quale fu data subito partecipazione all'autorità giudiziaria, che procede.

« Dunque non si tratta della morte di un detenuto per somministrargli fattagli di una medicina per un'altra, nè della morte di un detenuto al quale la medicina doveva esser data.

« Si tratta, come ognuno può capire, di un caso accidentale, del quale non si può certo far colpa all'Amministrazione ».

---

### **Società di patronato per i liberati dal Carcere**

Si è costituito in Palermo un Comitato sotto la Presidenza del signor Conte Giovanni Trigona, e composto di molti benemeriti cittadini, allo scopo di promuovere in quella provincia la istituzione della Società di Patronato a favore dei liberati dalle Case di correzione e pena.

Il medesimo ha già compilato lo schema dello Statuto, talchè è da credere con fondamento che il Patronato potrà presto incominciare a funzionare in quella provincia con ottimi risultati.

---

---

## **ESAMI D'IDONEITÀ**

**AL POSTO DI CONTABILE NELL'AMMINISTRAZIONE CARCERARIA**

---

gli esami scritti ebbero luogo nei locali della Casa di pena delle Terme Toleziane in Roma; gli orali negli uffici della Direzione generale delle Carceri. Concorsero:

**5 Segretari e 12 Ufficiali d'ordine.**

---

ESAMI SCRITTI

20 maggio.

*Tema di contabilità pratica.*

Si espongano dettagliatamente tutte le scritturazioni richieste per la gestione delle seguenti operazioni in un Bagno penale, non omettendo di indicare a quali capitoli ed articoli dei bilanci si riferiscono le varie spese e ricavi.

I. — Si richiedono al fornitore dei viveri, a lotti parziali, kilogr. 100 di riso, i quali vengono consegnati subito, con riserva del pagamento in fine mese. Il prezzo contrattuale del riso è di L. 55 il quintale col ribasso d'asta del 5%.

II. — Si acquistano dalla Casa penale di P. paio 100 scarpe per i detenuti.

III. — Si spediscono al Bagno penale di E., a titolo gratuito, venti paia di guardie esistenti nel deposito della Casa.

IV. — Si paga alla Ditta L. la somma di L. 3,985 per kilogr. 1,00 di stoffa provvista alla lavorazione de' calzolari ed introdotto in magazzino.

V. — Si esige dalla Tesoreria un mandato di L. 4,785 in rimborso delle spese fatte per l'ampliamento del Bagno.

VI. — Si vendono alla Ditta H. a contanti metri 500 tela di canna.

**XIII.** — È trasferito il forzato 515 dal Bagno penale di N. a quello di P., entrambi condotti ad economia, e porta seco il suo corredo completo.

**XIV.** — Pel servizio del bettolino, condotto ad economia, si acquistano da C., dei generi alimentari per il complessivo importo di L. 2001,85.

**XV.** — Si fanno uscire dallo Stabilimento, per la stagnatura, tre caldaie per la preparazione delle minestre e si paga al ramalo la relativa spesa, quando e riporta riparato.

**XVI.** — Cinquanta lenzuola dell'Amministrazione della Casa si mettono in disfaccimento per inservibilità e si passano poi le pezze ai rattoppini per la riparazione della biancheria.

**XVII.** — Si vendono, a contanti, paio 2 stivaletti esistenti in magazzino per il prezzo complessivo di vendita di L. 18 e di costo di L. 16, per quello ridotto di L. 15.

**XVIII.** — Alla fine del mese, dall'esercizio del bettolino condotto ad economia, si accerta un provento netto di L. 435.

**XIX.** — Si pagano L. 115,20 per valuta di biada, fieno e paglia pel mantenimento de' cavalli addetti al servizio de' trasporti.

**XX.** — Il Direttore, in una verifica di magazzino, accerta una eccedenza di metri 25 di tela.

#### *Tema di aritmetica.*

Pel mantenimento dei detenuti nella Provincia di A. fu stabilito per contratto il prezzo di cent.  $95 \frac{740}{1000}$  per ogni giornata di presenza.

Le giornate di presenza furono 745 dal 1° al 15 gennaio, 734 dal 16 al 30 e 715 nel 31 gennaio.

Col 1° febbraio l'appaltatore fu dichiarato fallito e la somministrazione fu fatta in economia spendendosi per N. 23705 giornate di presenza dal 1° al 28 febbraio L. 24,416.15.

Si dica quale somma spettava all'appaltatore per le somministrazioni fatte in gennaio e quale somma debba essere ritenuta dall'Amministrazione per altrettanta spesa in più in febbraio sul prezzo convenuto.

Si dica inoltre quanto per ogni giornata di presenza l'Amministrazione spende in economia.

---

21 maggio.

#### *Tema sulla contabilità carceraria.*

Il candidato esponga le norme che regolano la valutazione della mano d'opera dei detenuti lavoranti negli Stabilimenti carcerari e dimostri quali sono

gli elementi che concorrono a formare il prezzo di costo dei manufatti in economia, dando tutte le ragioni alle quali s'informano le disposizioni sulla materia e dichiarando inoltre come debbano determinarsi i prezzi di vendita dei manufatti.

Indichi infine quali sono le discipline che regolano lo smercio dei manufatti anche quando occorra di variarne il prezzo di vendita.

*Tema sulla contabilità generale dello Stato.*

Quali norme sono da osservarsi nel caso che la Ragioneria non giudichi opportuna la emissione di alcun mandato, ed in quali casi la Corte dei conti ha il diritto di ricusare esplicitamente la registrazione di un mandato, e quali sieno le conseguenze di questo rifiuto. Ove il rifiuto non sia assoluto, quali sieno le conseguenze a tenersi dalla Corte e dall'ordinatore.

Risultarono idonei i Signori:

| Numero | COGNOME E NOME | GRADO | Punti ottenuti nell'esame |       |
|--------|----------------|-------|---------------------------|-------|
|        |                |       | SCRITTO                   | ORALE |

## ONORIFICENZE

---

### 1° Distintivo di merito al personale di Custodia.

1890  
Maggio

- 16 **Mari Alfonso**, Guardia di 1<sup>a</sup> classe a Gaeta B. P.
- 17 **Da Soghe** id. di 1<sup>a</sup> a Finalborgo B. P.
- 18 **Mella Giovanni**, id. di 2<sup>a</sup> a Sassari C. G.
- 21 **Nicolò Giovanni**, id. di 2<sup>a</sup> ad Alghero B. P.
- 28 **Pelgreffi Telesforo**, id. di 1<sup>a</sup> a Cagliari C. G.

### 2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

1890  
Maggio

- 16 **D'Angelo Giuseppe**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Milano C. G., a decorrere dal 1° giugno 1890.
- 19 **Abbonizio Nicola**, id. di 1<sup>a</sup> ad Aversa C. P., id. id. id.
- 29 **Canale Carlo**, id. di 1<sup>a</sup> a Turi C. P., id. id. id.

### 3° Distintivo di merito.

1890  
Maggio

- 16 **Tabbò Amedeo**, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Roma C. G.
- 22 **Mainardi Leonardo**, id. di 1<sup>a</sup> a Fossano C. P.

---

## PUNIZIONI

---

### Corpo delle Guardie carcerarie.

*Agenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successiva espulsione dal Corpo.*

1890  
Maggio

- 16 **Ferrandi Giovanni** Guardia di 2<sup>a</sup> alla Palmaria C. P. A., per assenza arbitraria dallo Stabilimento per oltre 48 ore (Decisione 21 aprile 1890).
-

AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 2<sup>a</sup> FERMA DI 4 ANNI.

**Lucia Felice**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Sala Consilina C. G., a decorrere dal gno 1890.

**Grassi Giacomo**, id. di 1<sup>a</sup> a San Miniato C. G., id. dal 9 id.

**Manfredini Antonio**, id. di 1<sup>a</sup> a Pisa C. G., id. dall' 11 id.

**Somenzi Cesare**, id. di 1<sup>a</sup> a Napoli (S. Eframio), id. id. id.

**Felici Felice**, id. di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., id. dal 14 id.

**Pastore Salvatore**, id. di 1<sup>a</sup> a Roma C. P. A., id. dal 16 id.

**Leonardi Giuseppe**, id. di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., id. dal 17 id.

**Sopranzi Zeffirino**, id. di 1<sup>a</sup> a Roma C. P. A., id. id. id.

**Cervone Angelo**, id. di 1<sup>a</sup> a Benevento C. G., id. dal 18 id.

AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

**Lenzi Giovanni**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Verona C. G., a decorrere dall'8 maggio

AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

**Magnoni Ferrante**, Guardia di 1<sup>a</sup> ad Aquila C. G., a decorrere dal gno 1890.

**Cocchio Francesco**, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Nisida B. P., id. dal

- Rossi** Francesco Ottavio, di 1<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. e C. G. ad Avellino C. P. e C. G.
- Poll** cav. Gabriele, di 3<sup>a</sup>, da Avellino C. P. e C. G. a Turi C. P.
- Porrone** Bassano, di 4<sup>a</sup>, da Turi C. P. a Spoleto C. P. e C. G.
- Rovescalli** cav. Giuseppe, di 3<sup>a</sup>, da Padova C. P. e C. G. a Tremiti C. P.
- De Sanctis** Giustino, di 4<sup>a</sup>, da Portoferraio B. P. e C. G. a Padova C. P. e C. G.
- De Martino** Vincenzo, di 4<sup>a</sup>, da Orvieto C. P. e C. G. a Portoferraio B. P. e C. G.
- Manera** Pietro, di 4<sup>a</sup> a Reggio Calabria C. G., sospeso dallo stipendio per giorni dieci, per inconvenienti che egli non seppe prevedere.
- Gaddi** Achille, di 3<sup>a</sup>, da Caltanissetta C. G. a Reggio Calabria C. G.
- Manera** Pietro, di 4<sup>a</sup>, da Reggio Calabria C. G. a Caltanissetta C. G.

#### VICE DIRETTORI

- Maldacea** Vincenzo, da Amelia C. P. a Pisa C. C. e C. G., conservando le funzioni da direttore.
- Pescatori** Edoardo, da Potenza C. G. ad Orvieto C. P. e C. G. id. id.
- Danise** Enrico, da Procida B. P. con le funzioni di Contabile, ad Amella C. P. con le funzioni di Direttore.
- Giampietri** Antonio, da Pozzuoli B. P. con le funzioni di Contabile, a Potenza C. G. con le funzioni di Direttore.
- Filippone** Gabriele, da Spoleto C. P. a Parma C. P.

#### SEGRETARI

- Verdelli** Cesare, da Saliceta C. P. a Pozzuoli B. P., con le funzioni di Contabile.

#### UFFICIALI D' ORDINE.

- Valsecchi** Edoardo, da Paliano C. P. ad Ancona B. P.

#### SANITARI

- Pietropaoli** Francesco, incaricato del servizio sanitario ad Aquila C. G. a decorrere dal 1<sup>o</sup> giugno 1830.

Maggio

- 31 **Babini Enrico**, a Soriano C. G., dimessosi a decorrere dal 1° ap  
» **Rossini Gio. Batta**, incaricato del servizio sanitario a Soriano  
a decorrere dal 1° giugno 1890.

CAPPELLANI

1890

Maggio

- 24 **Gasparri Cosimo**, a Portoferrato B. P., incaricato anche del  
religioso delle Carceri giudiziarie locali a decorrere dal  
gno 1890.  
31 **Villa Giovanni**, ad Alessandria C. G., dimessosi a decorrere  
maggio 1890.  
» **Reposi Giuseppe**, incaricato del servizio religioso ad Alessandria  
a decorrere dal 1° giugno 1890.

---

Personale di custodia

CAP GUARDIA



**Di Giorgio Edoardo**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Pozzuoli C. P.  
**Viglione Matteo**, di 1<sup>a</sup> da Pozzuoli C. P. a Civitavecchia B. P.  
**Perrucci Nicola**, di 2<sup>a</sup> all'Asinara C. P. A., } promossi alla 1<sup>a</sup> classe  
**Lepri Leonardo**, di 2<sup>a</sup> a Bologna C. C., } a decorrere dal 1<sup>o</sup> giu-  
**Raffone Francesco**, di 2<sup>a</sup> a Caltanissetta C. G., } gno 1890.

### GUARDIE

**Carta Antioco**, di 1<sup>a</sup>, da Acireale C. G. a Catania C. G.  
**Longo Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da Padova C. G. ad Este C. G.  
**Grava Giacomo**, di 2<sup>a</sup>, da Este C. G. a Padova C. G.  
**Lanzo Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Avellino C. G. a Sant'Angelo dei Lombardi C. G.  
**Panza Alfonso**, di 2<sup>a</sup>, da Sant'Angelo dei Lombardi C. G. ad Avellino C. G.  
**Toscani Stefano**, di 2<sup>a</sup>, da Spoleto C. G. a Spoleto C. P.

**Capuzzi Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina ad Ancona (Scuola).  
**Gareffa Michele**, di 2<sup>a</sup>, da Potenza C. G. a Melfi C. G.  
**Caiazza Enrico**, di 2<sup>a</sup>, da Melfi C. G., a Potenza C. G.  
**Abate Domenico**, di 2<sup>a</sup> alla Capraia C. P. A., espulso dal Corpo per essere stato condannato ad un anno di carcere militare.  
**Rovero Lorenzo**, di 1<sup>a</sup> a Bozzolo C. G., revocato il trasferimento a Mantova C. G.  
**Foschiani Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Bozzolo C. G. a Mantova C. G.  
**Pannella Domenico**, di 1<sup>a</sup> a Solmona C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> giugno 1890.  
**Varotto Nicodemo**, di 2<sup>a</sup> a Milano C. P., id. per inettitudine id. dal 16 id.  
**Scorzini Francesco**, di 2<sup>a</sup> a Firenze C. P., id. id. id. id. id.  
**Ferraresso Giovanni**, di 2<sup>a</sup> a Roma (Terme), disertore dal giorno 10 corrente, mentre doveva recarsi a Civitavecchia B. P., sua nuova residenza.  
**Tedeschi Domenico**, di 2<sup>a</sup> ad Oneglia C. P., congedato per inettitudine a decorrere dal 16 giugno 1890.  
**Sutera Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a Trapani C. G., id. per fine di ferma id. dal 4 id.  
**Trombetta Antonio**, di 1<sup>a</sup> a Sant'Angelo dei Lombardi C. G., id. id. id. id. id.

Maggio

- 19 **Ubezio** Pietro, di 2<sup>a</sup> a Porto Longone, espulso dal Corpo stato condannato a quindici mesi di reclusione.
- 20 **Lazzoppina** Salvatore, di 1<sup>a</sup> a Potenza C. G., congedato 1 ferma a decorrere dal 5 giugno 1890.
- » **Sannias-Daga** Giuseppe, di 1<sup>a</sup> all'Asinara C. P. A., id. id.
- » **Di Fabio** Felice, di 2<sup>a</sup> alla Palmaria C. P. A., id. per inet dal 1<sup>o</sup> id.
- 21 **Civitillo** Giuseppe, di 2<sup>a</sup> a Campobasso C. G., id. per m lute id. id. id.
- » **Cremonesini** Paolo, di 2<sup>a</sup> a Castiadas C. P. A., reintegra classe id. id. id.
- » **Muscas** Gio. Batta, di 2<sup>a</sup>, da Tempia C. P. a Sassari C. G.
- » **Cannucci** Cesare, di 2<sup>a</sup>, da Sassari C. G. a Tempio C. P.
- » **Brocca-Romanin** Luigi, di 1<sup>a</sup> a Padova C. G., revocato mento a Busto Arsizio C. G.
- » **Groppioni** Sempronio, di 2<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. a Bari C. G.
- » **Nordio** Giuseppe di 2<sup>a</sup>, dalla Maddalena C. P. A. a Spoleto
- » **Lenzi** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Nicosia C. G.
- » **Bambozzi** Vincenzo, di 1<sup>a</sup>, da Pozzuoli C. P. ad Ancona
- » **Ferraro** Salvatore, di 1<sup>a</sup>, da Ancona C. P. a Pozzuoli C. G.

io

- Proletti** Antonio, di 1<sup>a</sup>, da Castrovillari C. G. a Reggio Calabria C. G.  
**Rolli** Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Fossano C. P. a Piombino B. P.  
**Violato** Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Fossano C. P.  
**Napoletano** Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Lucera C. G. a Santa Maria Capua Ve-  
tere C. G.  
**Pratola** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Paliano C. P. a Lucera C. G.  
**Gandolfi** Alessandro, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. ad Este C. G.  
**Sandri** Innocente, di 2<sup>a</sup>, da Milano C. G. a Civitavecchia B. P.  
**Mattioli** Carlo, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Milano C. G.  
**De Paolis** Francesco, di 2<sup>a</sup>, da Parma (Scuola) alla Palmaria C. P. A.  
**Mascherpa** Luigi, di 2<sup>a</sup>, da id. all'Asinara C. P. A.  
**Gori** Gaetano, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**De Castro** Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Gaeta B. P. a Spoleto C. P.  
**Petrangeli** Romolo di 1<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. a Gaeta B. P.  
**Testa** Carmine, di 2<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. a Solmona C. G.  
**Stella** Vittorio, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 1<sup>o</sup> giu-  
gno 1890 e destinato a Roma C. G.  
**Natalino** Giovanni, di 2<sup>a</sup> a Bergamo C. P., congedato per fine di  
ferma a decorrere dal 12 giugno 1890.  
**Tanzi** Gio. Batta, di 1<sup>a</sup>, da Biella C. G. a Pallanza C. P.  
**Squillante** Giacomo, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. alla Pianosa C. P. A.  
**Sacchetta** Damiano, di 2<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Napoli C. G.  
**Palumbo** Filippo, di 1<sup>a</sup>, da Gaeta B. P. a Sant'Angelo dei Lombardi C. G.  
**Rizzo** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Aquila C. G. a Trapani C. G.  
**Viviani** Eugeuio, di 2<sup>a</sup>, da Livorno C. G. alla Palmaria C. P. A.  
**Merosi** Massimo, di 2<sup>a</sup>, da Brescia C. G. a Livorno C. G.  
**Moro** Eugenio, di 2<sup>a</sup>, da Bologna C. C. a Brescia C. G.  
**Verlicchi** Pasquale, di 2<sup>a</sup>, da Modena C. G. a Bologna C. C.  
**Ogliani** Giacomo, di 2<sup>a</sup>, da Venezia C. G. a Modena C. G.  
**Esposito** Domenico, di 2<sup>a</sup>, da Palmi C. G. all'Asinara C. P. A.  
**Frittelli** Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Palmi C. G.  
**Villa** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Modena C. P. a Cento C. G.  
**Di Valle** Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, alla Maddalena, congedato per fine di ferma  
a decorrere dal 16 giugno 1890.  
**Fabris** Pietro, di 2<sup>a</sup>, a Padova C. P., id. id. id. id. id.  
**Tollini** Edoardo, di 1<sup>a</sup>, ad Ancona C. G., id. id. id. id. id.  
**Lizza** Gennaro, di 1<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. a Favignana B. P.  
**Spasini** Martino, alla Palmaria C. P. A.,  
**David** Cesare, a Roma C. P. A.,  
**Arcadio** Giove, a Cuneo C. G.,  
**Chiodini** Erminio, a Lecce C. P.,

} promossi Guardia di  
1<sup>a</sup> classe a decor-  
rere dal 1<sup>o</sup> giugno  
1890.

Maggio

- 28 Massimo Federico, a Porto Longone B. P.,  
» Battaglia Enrico, ad Amella C. P.,  
» Cicala Domenico, a Napoli C. G.,  
» Gobbo Gaetano, a Cagliari B. P.,  
» Capobianco Enrico, a Genova C. G.,  
» Alari Lambertio, a Capraia C. P. A.,  
» Straneo Ferdinando, a Cagliari B. P.,  
» Paludet Luigi, a Catania C. G.,  
» Berton Angelo, a Modica C. G.,  
» Gualdi Sebastiano, a Saluzzo C. P.,  
» Stecchi Gaetano, a Novara C. G.,  
» Montali Giuseppe, a Napoli (S. Eframio),  
» Botto Luigi, alla Palmaria C. P. A.,  
» Fortese Carmine, alla Maddalena C. P. A.,  
» Severa Luigi, a Fossombrone C. P.,  
» Zani Napoleone, a Milano C. G.,  
» Intersimone Carmelo, a Procida B. P.,  
» Pertile Annibale, a Viterbo C. P.,  
» Cutraro Bruno, a Roma (Terme),  
» Lugaresi Alessandro, a Bergamo C. P.,

promossi Gu  
1<sup>a</sup> classe a  
rera dal 1<sup>o</sup>

ALLIEVI GUARDIE.

**Albinil Biase**, nominato a decorrere dal 1° maggio 1890 e destinato a Lucca (Scuola).

**Queroni Pietro**, da Milano (Scuola) a Milano C. P.

**Codutti Gio. Batta.**, da Milano (Scuola) alla Palmaria C. P. A.

**Dubolino Arcangelo**, da Ancona (Scuola) ad Alghero B. P.

**Limardo Domenico**, da id. id. a Castellfranco C. P.

**De Santis Francesco**, da id. id. a Roma C. P. A.

**Sansuini Francesco**, da id. id. a id. id.

**Della Corte Raffaele**, da id. id. a Procida B. P.

**Duchini Giuseppe**, da id. id. a Roma (Terme).

**Guardiani Pantilo**, da id. id. a Fossombrone C. P.

**Sardella Francesco Paolo**, da id. id. a Porto Longone B. P.

**Pisciotti Vincenzo**, da id. id. a Piombino B. P.

**Fioravanti Serafino** da id. id. a id. id.

**Dagà Luigi**, da Civitavecchia (Scuola) a Solmona C. P.

**Pinna Giuseppe**, da id. id. a Roma C. P. A.

**Ruggiu Raffaele**, da id. id. a Civita Castellana C. P.

**Trillocco Giuseppe**, da id. id. a Nisida B. P.

**Gandolfi Guglielmo**,

**Calosci Angelo**,

**Marini Antonio**,

**Malastrasi Umberto**,

} nominati a decorrere dal 16 maggio 1890 e destinati a Milano (Scuola).

**Teseo Matteo**,

**Fusco Vito**,

**Tiseo Alessandro**,

} id. id. id. e destinati ad Ancona (Scuola).

**De Santis Giuseppe**

**Caldera Giuseppe**

**Chirichetta Alessandro**

} id. id. id. e destinati a Civitavecchia (Scuola).

**Todino Dionigi Andrea**, nominato a decorrere dal 16 maggio 1890 e destinato a Lucca (Scuola).

**Romeo Nunziato** da Ancona (Scuola) a Sinigallia C. P.

**Ruggeri Sisto**, da Parma (Scuola) ad Alessandria C. P.

**Manzi Fabiano**, da Lucca (Scuola) a Firenze C. P.

**Onesti Angelo**, da Fossano (Scuola) a Fossano C. P.

**Cristiano Francesco**, a Brindisi B. P., licenziato per inettitudine a decorrere dal 66 giugno 1890.

**Belletti Enrico**, da Parma (Scuola) ad Orbetello B. P.

**Di Berti Giovanni**, da Fossano (Scuola) a Saluzzo C. P.

**Bocci Marziale**, da Parma (Scuola) a Pianosa C. P. A.

**Parmeggiani Amadio**, da id. a Cagliari B. P.

**Trimarchi Michelangelo**, da Ancona (Scuola) a Roma (Regina Coeli).

**Zannettini Vittorio**, da Milano (Scuola) alla Palmaria C. P. A.

**Provazza Tommaso Francesco**, da Ancona (Scuola) a Roma C. P. A.

**Carrosselli Nazzareno**, id. id. id. id.

**Mosca Luigi**, a Roma (Regina Coeli) licenziato per inettitudine e cattiva condotta a decorrere dal 1° giugno 1890.

**Capacci Dionisio** a Volterra C. P.

**Cini David**, id.,

**Banda Spirito**, a Gavi C. P.,

**Belletti Enrico**, ad Orbetello B. P.,

**Ferrari Angelo**, a Finalborgo B. P.,

**Menabò Remigio**, a id.,

**Bittolo-Bon Antonio**, ad Oneglia C. P.,

} promossi Guardie di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° giugno 1890.

Maggio

|    |                                                                                                                 |                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 28 | Antonietti Enzo, ad Oneglia C. P.                                                                               | } promossi (2 <sup>a</sup> classe) a decorrere dal 1890. |
| »  | Panattieri Raimondo ad id.,                                                                                     |                                                          |
| »  | Ruggeri Sisto, ad Alessandria C. P.,                                                                            |                                                          |
| »  | Lovisetto Antonio, a Pesaro C. P.,                                                                              |                                                          |
| »  | Uccheddu Camillo, a Santo Stefano B. P.,                                                                        |                                                          |
| »  | Ferri Antonio, a Porto Longone B. P.,                                                                           |                                                          |
| »  | Sigismondi Gabriele, a id.,                                                                                     |                                                          |
| »  | Porcaratto Giuseppe, a Padova C. P.,                                                                            |                                                          |
| »  | Gessa Raimondo, a Roma (Terme),                                                                                 |                                                          |
| »  | Atzeni Vincenzo, alla Maddalena C. P. A.,                                                                       |                                                          |
| »  | Cicconi Pietro, alla Gorgona C. P. A.,                                                                          |                                                          |
| »  | Raco Antonio, a Portoferraio B. P.,                                                                             |                                                          |
| »  | Mantelli Francesco, ad Isili C. P. A.,                                                                          |                                                          |
| 29 | Bandini Adone, a Roma (Regina Coeli) licenziato per inetta condotta a decorrere dal 1 <sup>o</sup> giugno 1890. |                                                          |

#### SORVEGLIANTI

1890

Maggio

|    |                                                                                                                             |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14 | De Japinis Raffaele, di 2 <sup>a</sup> a Tivoli C. C., dimessosi a decorrere dal 9 maggio 1890.                             |                 |
| 17 | Descrime Amedeo, di 2 <sup>a</sup> , a Torino C. C., dispensato id. d.                                                      |                 |
| 20 | Nencioni Giuseppe, nominato di 2 <sup>a</sup> classe a decorrere dal 1 <sup>o</sup> giugno 1890 e destinato all'Ambrogiana. |                 |
| 30 | Casagrande Mariano, di 2 <sup>a</sup> a Pisa C. C.,                                                                         | } licenziati d. |
| »  | Petrolati Filippo, di 2 <sup>a</sup> id.,                                                                                   |                 |

## Bozzetto ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)

### APPROVAZIONE DI CONTI

Il Direttore dei Conti ha comunicato al Ministero le seguenti *Decisioni di scarico* di responsabilità di Cassa e del Materiale, relative all'esercizio 1887-88.

| NOME e NOME<br>dei<br>CONTABILI    | STABILIMENTI<br>CARCERARI         | CONTABILITÀ                            |                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |                                   | di<br>CASSA                            | del<br>MATERIALE                    |
| <b>Decisione del 6 marzo 1890.</b> |                                   |                                        |                                     |
| Giuseppe . . . . .                 | Nisida                            | Dal 1 luglio al<br>31 dicembre 1887    | Dal 1 luglio al<br>31 dicembre 1887 |
| Agostino. . . . .                  | Id.                               | Dal 1 gennaio<br>al 6 aprile 1888      | Dal 1 gennaio<br>al 30 giugno 1888  |
| Pietro . . . . .                   | Id.                               | Dal 7 aprile<br>al 30 giugno 1888      | —                                   |
| Stefano . . . . .                  | Pozzuoli                          | Dal 1 luglio<br>al 31 dicem. 1887      | —                                   |
| Enrico . . . . .                   | Id.                               | —                                      | Dal 1 luglio al<br>31 dicembre 1887 |
| Gianni Antonio . . . .             | Id.                               | Dal 1 gennaio<br>al 30 giugno 1888     | Dal 1 gennaio<br>al 30 giugno 1888  |
| Luigi Cesare . . . . .             | Tremiti                           | Dal 1 luglio 1887<br>al 30 giugno 1888 | —                                   |
| Amedeo Michele.                    | Regina Coeli - Roma               | Dal 1 luglio al<br>31 dicembre 1887    | Dal 1 luglio al<br>31 dicembre 1887 |
| Decio . . . . .                    | Id.                               | Dal 1 gennaio al<br>30 giugno 1888     | Dal 1 gennaio<br>al 30 giugno 1888  |
| Avv. Flaminio. . . . .             | Carceri giudiziarie<br>(proventi) | Intero esercizio                       | —                                   |

### COMUNICAZIONI

#### Società di patronato per i liberati dal Carcere

La provincia di Rovigo, mercè l'interesse preso dal sig. Prefetto, ha costituito il Comitato per la istituzione di una Società di patronato a favore dei liberati dalle Case di correzione e di pena, il quale è stato formulato ed approvato il relativo statuto, e resta che di poter raccogliere altre adesioni di benemeriti cittadini, affinchè la Società possa ritenersi definitivamente costituita e incominciare a funzionare.

I provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di speciali.

*Le Carceri* — Anno XX — *Bullettino*.

11

Il sig. Prefetto di Pesaro ha nominato il Comitato promotore di questa istituzione in quella provincia di una Società di patronato dei liberati dalle Case di correzione e di pena.

Il predetto Comitato, presieduto dal sig. prof. cav. Augusto Cappelletti, composto di benemeriti cittadini, i quali per posizione sociale, cultura ed istruzione danno una sicura garanzia, che, mercè anche l'attivo impulso del sig. Prefetto, possa presto sorgere in questa provincia questa opera di carità e funzionare con ottimi ri-

---

## DECISIONI DI MASSIMA

---

**Autorizzazione di confisca di depositi cauzionali costituiti da titoli del debito pubblico.** — *Nota del Ministro del Tesoro al Ministero dell'Interno del 12 maggio 1890, n. 26518-1158 Div. 2.* — È occorso a questo Ministero che alcune amministrazioni nel procedere alla confisca di depositi fatti in esecuzione di contratti stipulati nell'interesse dello Stato per appalti di somministrazioni, costruzioni, fitti, esercizi ecc. in conseguenza del mancato degli obblighi che erano stati assunti dal contraente, hanno chiesto che la restituzione dei depositi stessi, ancorchè costituiti in tutto o in parte da titoli di rendita pubblica, fosse fatta alle autorità locali, con incarico di curarne la alienazione, versandone il prezzo ricavato nelle casse provinciali.

Se un tale provvedimento è da ritenersi regolare per quei depositi costituiti in tutto o in parte da titoli di rendita pubblica, si



## ONORIFICENZE

---

### 1° Distintivo di merito al personale di Custodia.

Simoni Giuseppe, Guardia di 1<sup>a</sup> classe a Rocca S. Casciano C. G.  
Montecalvo Angelo, id. di 1<sup>a</sup> a Velletri C. G.

### 2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

Bertoni Gaudenzio, Guardia di 1<sup>a</sup> a Padova C. P. a decorrere dal  
1° luglio 1890.

### 3° Distintivo di merito.

Pugliese Davide, Guardia di 1<sup>a</sup> a Vasto C. G.

---

## PUNIZIONI

---

### Corpo delle Guardie carcerarie.

*Agenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina  
con successivo ritorno al Corpo.*

Tozzi Ferdinando, Guardia di 2<sup>a</sup> a Solmona G. P., per sonno in ser-  
vizio (Decisione 20 maggio 1890).

Fanchin Carlo, id di 2<sup>a</sup> a Cagliari B. P., per negligenza nella eva-  
sione di un detenuto (Decisione 26 aprile 1890).

---

### AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 2<sup>a</sup> FERMA DI 4 ANNI.

tti Leonardo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Tolmezzo C. G., a decorrere dal 21 giu-  
gno 1890.

o Luigi, id. di 1<sup>a</sup> a Milano C. G., id dal 23 id.

grande Pasquale, id. di 1<sup>a</sup> alla Gorgona C. P. A., id. dal 28 id.

nelli Narciso, id. di 1<sup>a</sup> a Bologna C. G., id. dal 30 id.

giorno Bruno, id. di 1<sup>a</sup> a Catanzaro C. G., id dal 2 luglio 1890.

lin Vittorio, id. di 1<sup>a</sup> ad Alghero B. P., id. dal 3 id.

laferro Giacomo, Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Salò C. G., id. dal 5 id.

### AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

ara Luigi, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Castiadas C. P. A., a decorrere  
dal 24 giugno 1890.

di Gabriele, Guardia di 1<sup>a</sup> s Tempio C. P., id. dal 1° luglio 1890.

di Sante, id. di 1<sup>a</sup> ad Acqui C. G., id. id. id.

no Costantino, di 1<sup>a</sup> a Padova C. P., id. id. id.

AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

Sacchi Lattanzio, Guardia di 1<sup>a</sup> ad Orbetello B. P., a decorrere  
glio 1890.

Barbi Bonifacio, id. di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., id. id. id.

De Marco Francesco, id. di 1<sup>a</sup> a Lodi C. G., id. id. id.

Locati Gerardo, id. di 1<sup>a</sup> ad Orbetello B. P., id. id. id.

**MOVIMENTO DEL PERSONALE**

Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante dell

DIRETTORI

1890

Maggio

28

Moriondo Domenico, di 4<sup>a</sup> a Pisa C. C., collocato a rip  
guito a sua domanda per motivi di salute a decorrere  
gno 1890.

Giugno

12

Rovescalli cav. Giuseppe, di 3<sup>a</sup> a Padova C. P., revocate  
mento a Tremiti C. P. A., e collocato a riposo per moti  
ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 1<sup>a</sup> luglio

VICE DIRETTORI

Maggio

31

Nardi Valfredo, al Ministero, nominato Ragioniere di 3<sup>a</sup>

CAPPELLANI

**Borghetti Pellegrino**, alla Palmaria C. P. A., collocato a riposo per motivi di salute ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 1° luglio 1890.

**Personale di custodia**

**CAPI GUARDIA**

**Capolupi Lorenzo**, di 3<sup>a</sup> a Lanciano C. G., promosso alla 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° luglio 1890.

**Linfaldi Alessandro**, di 1<sup>a</sup> a San Gemignano C. P.,  
**Roberti Francesco**, di 1<sup>a</sup> a Piazza Armerina C. G.,  
**Del Pozzo Pietro**, di 1<sup>a</sup> a Pontremoli C. G.,  
**Beconcini Vincenzo**, di 2<sup>a</sup> a Portoferraio C. G.,  
**Gambolati Giovanni**, di 1<sup>a</sup> a Fossano C. P.,  
**Bozzola Giovanni**, di 2<sup>a</sup> ad Udine C. G.,  
**Coppini Onorato**, di 2<sup>a</sup> a Vallo C. G.,  
**Bargi Luigi**, di 2<sup>a</sup> a Vo terra C. G.,  
**Romeglialli Daniele**, di 3<sup>a</sup> a Saiò C. G.,

} congedati dal Corpo  
a decorrere dal 1°  
luglio 1890.

**Amato Alfonso**, di 3<sup>a</sup> a Frascati C. G., espulso dal Corpo a decorrere dal 14 maggio 1890.

**Monaco Giovanni**, di 3<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Vallo C. G.

**Tribbi Elia**, di 2<sup>a</sup>, da Melfi C. G. a Pontremoli C. G.

**Mezzanotte Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Bari C. G. a Melfi C. G.

**Zoppi Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> da Reggio Emilia C. C. a Bari C. G.

**Toni Lorenzo**, di 3<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Reggio Emilia C. C.

**Siciliano Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Modica C. G. a Piazza Armerina C. G.

**Borrione Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da Varallo C. G. a Portoferraio C. G.

**Tagliaferro Giacomo**, di 1<sup>a</sup>, da Brescia C. G. a Salò C. G.

**Galeotti Modesto**, di 3<sup>a</sup>, da Padova C. P. ad Udine C. G.

**Mansueto Nicola**, di 3<sup>a</sup>, da Varese C. G. a Volterra C. G.

**De Laurenti Lodovico**, di 3<sup>a</sup>, da Ancona C. G. a Varese C. G.

**SOTTO CAPI GUARDIA**

**Campaola Ferdinando**, di 1<sup>a</sup> a Pavullo C. G., promosso Capo Guardia di 3<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° luglio 1890.

**Viscardi Domenico**, di 1<sup>a</sup> a Turi C. P., id. id. id. id. id.

**Parisi Salvatore**, di 1<sup>a</sup> all'Asinara C. P. A., retrocesso alla 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° giugno 1890.

**Sgarugli Serafino**, di 1<sup>a</sup>, dalla Pianosa C. P. A. a Biella C. G. con le funzioni di Capo Guardia.

**Zanchini Sante**, di 1<sup>a</sup> a Parma C. G.,

**Capaci Raffaele**, di 1<sup>a</sup> ad Orvieto C. G.,

**Castagnino Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a Treviso C. G.,

**Gaggiotti Vincenzo**, di 1<sup>a</sup> a Modena C. G.,

**Brovelli Aquilino**, di 1<sup>a</sup> a Tremiti C. P. A.,

} congedati dal Corpo  
a decorrere dal 1°  
luglio 1890.

**Buonanno Salvatore**, di 1<sup>a</sup>, da Teramo C. G. a Napoli C. G. con le funzioni di Capo Guardia.

**Gagliardi Raffaele**, di 1<sup>a</sup>, da Castrovillari C. G. a Modica C. G. id. id.

**Bassini Giovanni Paolo**, di 1<sup>a</sup>, da Palermo C. G. a Varallo C. G. id. id.

**Rosal Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. a Brescia C. G. id. id.

**Fusaro Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Padova C. P. id. id.

Giugno

- 9 Saccani Carlo, di 1<sup>a</sup>, da Orvieto C. P. ad Ancona C. G. con funzioni di Capo Guardia.
- » Malizia Pasquale, di 2<sup>a</sup>, da Noto C. P. a Teramo C. G.
- » Di Folca Angelo, di 1<sup>a</sup>, da Reggio Emilia C. C. ad Orvieto
- » D'Elia Vincenzo, di 2<sup>a</sup>, da Grosseto C. G. a Reggio Emilia
- » Maltagliati Giovanni, di 1<sup>a</sup> da Castiadas C. P. A. a Castrovillari
- » Storchi Gio. Batta, di 2<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Castiadas C. C.
- » Rissini Antonio, di 1<sup>a</sup>, da Gavi C. P. alla Pianosa C. P. A.
- » Garello Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. C. a Gavi C. P.
- » Brogi Francesco, di 1<sup>a</sup>, dalla Capraia C. P. A. a Firenze C. C.
- » Ceccotti Ricci Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Procida B. P. ad Ancona C. G.
- » Viglione Matteo, di 1<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Procida B. P.
- » Gerardi Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Trani C. G. ad Orvieto C. P.
- » Chiarazzo Gennaro, di 2<sup>a</sup>, da Lanciano C. G. a Trani C. G.
- » Fassola Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari B. P. a Fossano C. P.
- » Tadini Bartolomeo, di 1<sup>a</sup>, da Saliceta C. P. a San Geminiano C. P. con funzioni di Capo Guardia.
- » Mainardis Leonardo, di 1<sup>a</sup> a Fossano C. P., incaricato con funzioni di Capo Guardia.

GUARDIE

1890

Maggio

- 1 Ceci Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Pistoia (Compagnia carcerati) a Lucera
- 18 Baldan Antonio, di 1<sup>a</sup>, da Udine a Pordenone C. G.
- 23 Romanenghi Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Parma (Scuola) a Tempio C. P.
- » Tonni Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da id. a Parma C. P.

- Pansini** Raffaello, di 1<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., congedato per inettitudine a decorrere dal 1° luglio 1890.
- Raccuini** Virginio, di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 giugno 1890.
- Visentini** Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari C. G. a Castiadas C. P. A.
- Passafaro** Leonardo, di 2<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. A. a Cagliari C. G.
- Sicuso** Sebastiano, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 16 giugno 1890 e destinato a Giugenti C. G.
- Monti** Gioacchino, di 1<sup>a</sup> a Foggia C. G., congedato per inettitudine a decorrere dal 1° luglio 1890.
- Muttino** Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. a Biella C. G.
- Ferrabini** Enrico, di 1<sup>a</sup>, da Biella C. G. a Finalborgo B. P.
- Borra** Giacomo, di 1<sup>a</sup>, da Biella C. G. ad Aosta C. G.
- Antonini** Emidio di 1<sup>a</sup>, da Aosta C. G. a Macerata C. G.
- Tassotti** Beniamino, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari C. G. a Biella C. G.
- Baroni** Augusto, di 1<sup>a</sup>, da Maddalena C. P. A. a Cagliari C. G.
- Carranti** Pio, di 1<sup>a</sup>, da Orbetello B. P. ad Orvieto C. P.
- Lolli** Marco, di 2<sup>a</sup>, da Orvieto C. P. a Sciacca C. G.
- Bucciferro** Lodovico, di 1<sup>a</sup>, da Sciacca C. G. a Brindisi B. P.
- Zilloli** Napoleone, di 1<sup>a</sup>, da Bobbio C. G. a Busto Arsizio C. G.
- Giovagnoli** Amabile, di 2<sup>a</sup>, da S. Leo C. P. a Castiadas C. P. A.
- Pantarelli** Gaetano, di 1<sup>a</sup>, da Parma C. P. a San Leo C. P.
- Marena** Pasquale, di 1<sup>a</sup>, da Benevento C. G. ad Avellino C. G.
- Guadagni** Saverio, di 1<sup>a</sup>, da Avellino C. G. a Benevento C. G.
- Bertorello** Gio. Batta, di 1<sup>a</sup>, da Alessandria C. P. a Civitavecchia B. P.
- Dionisi** Leopoldo, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Nisida B. P.
- Degli'Innocenti** Federico, di 2<sup>a</sup>, da Venezia C. P. a Padova C. P.
- Mazza** Domenico, di 2<sup>a</sup>, da Amelia C. P. a Napoli C. G.
- Denza** Domenico, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Campobasso C. G.
- Fiandri** Umberto, di 2<sup>a</sup>, da Alghero B. P. a Bologna C. G.
- Rigobello** Bernardo, di 1<sup>a</sup>, da Volterra C. P. a Padova C. P.
- Sacchi** Ismaele, di 2<sup>a</sup>, da Fossano C. P. a Maddalena C. P. A.
- Bagnasco** Angelo, di 1<sup>a</sup> a Pallanza C. P.,
- Degli'Innocenti** Angiolo, di 1<sup>a</sup> a S. Miniato C. G.,
- Caglianone** Saverio, di 1<sup>a</sup> a Palermo C. G.,
- } congedati per inettitudine a decorrere dal 1° luglio 1890
- Riversi** Pasquale, di 1<sup>a</sup>, da Campobasso C. G. a Lagonegro C. G.
- Barone** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Campobasso C. G.
- Carbone** Angelo, di 2<sup>a</sup>, da Campobasso C. G. a Potenza C. G.
- Tessarolo** Rodolfo, di 1<sup>a</sup>, da Ravenna C. G. a Mantova C. G.
- Ranieri** Paolo, di 2<sup>a</sup>, da Orbetello B. P. a Ravenna C. G.
- Pellizzari** Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Padova C. P. a Pavia C. G.
- Rovacchi** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Milano C. P. a Civitavecchia B. P.
- Bonifauri** Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Forlì C. G.
- Iannotti** Salvatore, di 1<sup>a</sup>, da Forlì C. G. a Padova C. P.
- Zanarotti** Giovanni, di 2<sup>a</sup>, dalla Palmara C. P. A. a Milano C. P.
- Tacciuti** Pio, di 2<sup>a</sup>, da Giugenti C. G. a Brindisi B. P.
- Ippolito** Michele, di 1<sup>a</sup>, da Lagonegro C. G. a Nisida B. P.
- Tagliapetra** Vittorio, di 2<sup>a</sup>, da Nisida B. P. a Saliceta C. P.
- Toschi** Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Saliceta C. P. alla Gorgona C. P. A.
- Alfieri** Antonio, di 1<sup>a</sup>, dalla Gorgona C. P. A. a Domodossola C. G.
- De Simone** Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Domodossola C. G. a Campobasso C. G.
- Mettler** Federico, di 2<sup>a</sup>, da Bari C. G. a Campobasso C. G.
- Del Gaudio** Marco, di 2<sup>a</sup>, da Campobasso C. G. a Bari C. G.
- Cioccolante** Filiberto, di 2<sup>a</sup>, da Livorno C. G. alla Pianosa C. P.

Giugno

- 7 Bonfiglioli Alberto, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari C. G. a Livorno C. G.  
» Moglia Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Livorno C. G. a Pontremoli C. G.  
» La Rocca Michele, di 2<sup>a</sup>, da Pontremoli C. G. a Cagliari C. G.  
» Bassi Gaetano, di 1<sup>a</sup>, da Livorno C. G. a San Leo C. P.  
» Giani Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Turi C. P. a Livorno C. G.  
» Orso Giosuè, di 1<sup>a</sup>, da San Leo C. P. a Livorno C. G.  
» Teocle Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Orbetello B. P. a Livorno C. G.  
» Bologna Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Turi C. P.  
9 Coraluppi Angelo di 2<sup>a</sup>, dalla Favignana B. P. a Trapani C. G.  
» Cattarin Giovanni, di 1<sup>a</sup> a Padova C. P., congedato per fine  
a decorrere dal 29 giugno 1890.  
» Mazzarella Orazio, di 1<sup>a</sup>, da Salerno C. G. a Saliceta C. P.  
funzioni di Sotto Capo.  
» Zanni Ferdinando, di 1<sup>a</sup>, da Termini C. G. a Noto C. P. id.  
» Stecchi Gaetano, di 1<sup>a</sup>, da Novara C. G. a Parma C. G. id.  
» Baldoni Raffaele, di 1<sup>a</sup>, da Orbetello B. P. a Capraia C. P. A. id.  
» Paolotti Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Castaldas C. P. A. id.  
» Peticari Enrico, di 1<sup>a</sup>, da Messina C. G. a Pianosa C. P. A. id.  
» Longhi Gio. Batta, di 1<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Finalborgo B. P. id.  
» Poggiolosi Doroteo, di 1<sup>a</sup>, da Siracusa C. G. a Civitavecchia C. G. id. id. id.  
» Albanese Florindo, di 1<sup>a</sup>, da Venezia C. G. a Cagliari B. P. id.  
» Solare Fabiano, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal  
giugno 1890 e destinato a Roma C. G.  
» Bonassi Angelo, di 1<sup>a</sup>, id. id. id.  
» Salfemi Salvatore, di 2<sup>a</sup>, da Lecce C. P. a Taranto C. G.  
» Varano Vincenzo, di 1<sup>a</sup>, da Taranto C. G. a Lecce C. P.  
40 Bellasi Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Genova C. G. a Chiavari C. G.

- 0
- De Carolis** Gioacchino, di 2<sup>a</sup> a Roma C. G., congedato per inettitudine a decorrere dal 1° luglio 1890.
- Cazzuili** Ermenegildo, di 2<sup>a</sup> alla Maddalena C. P. A., id. id. id. id. id.
- Cesarini** Anselmo, di 1<sup>a</sup> a Turi C. P.,
- Albanese** Florindo, di 1<sup>a</sup> a Cagliari B. P.,
- Stecchi** Gaetano, di 1<sup>a</sup> a Parma C. G.,
- Poggiolesi** Doroteo, di 1<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P.,
- Perticari** Enrico, di 1<sup>a</sup> alla Pianosa C. P. A.,
- Baldoni** Raffaele, di 1<sup>a</sup> alla Capraia C. P. A.,
- Longhi** Gio. Batta, di 1<sup>a</sup> a Finalborgo B. P.,
- Filippi** Antonio, di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G.,
- Zanni** Ferdinando, di 1<sup>a</sup> a Noto C. P.,
- Paoletti** Luigi, di 1<sup>a</sup> a Castiadas C. P. A.,
- Santelli** Nicolascenzo, di 1<sup>a</sup> a Roma C. G.,
- Vercelli** Francesco, di 1<sup>a</sup> a Reggio Emilia C. G.,
- Mazzarella** Orazio, di 1<sup>a</sup> a Saliceta C. P.,
- } promossi, in seguito ad esame, Sotto Capi Guardia di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° luglio 1890.

#### ALLIEVI GUARDIE.

- 0
- Pezzoli** Vincenzo, da Civitavecchia (Scuola) a Civitavecchia B. P.
- Murgia** Antonio, da id. a Roma C. P. A.
- Chegia** Aurelio, da id. a Noto C. P.
- Soggiù** Alberto, da id. a Civitavecchia B. P.
- Venetacci** Serafino, da id. a id.
- Pantellini** Augusto, da id. a id.
- Sardara** Sisinnio, da id. a Nisida B. P.
- Mariani** Alessandro, da Parma (Scuola) a Modena C. P.
- Antonello** Evaristo,
- Spolverato** Antonio,
- Sommavilla** Marco,
- } da Alessandria C P  
a Milano (Scuola).
- Elies** Balngio, da Civitavecchia (Scuola) alla Maddalena C. P. A.
- Di Donato** Raffaele, da Ancona (Scuola) a Castiadas C. P. A.
- Benvenuto** Filippo, da id. alla Capraia C. P. A.
- Vaiti** Pietro, da id. alla Palmaria C. P. A.
- Silvestro** Paolo, da id. ad Alghero B. P.
- Caruso** Francesco, da id. a Nisida B. P.
- Savoca** Mariano, da id. a id.
- Oliverio** Giovanni, da Ancona (Scuola) a Turi C. P.
- Fazio** Silvio Antonio, da id. all'Asinara C. P. A.
- Lizza** Ferdinando, da id. a Saliceta C. P.
- Gravina** Salvatore, da id. ad Amelia C. P.
- Izzarelli** Giuseppe, da id. ad Orvieto C. P.
- Negrone** Sebastiano, da Milano (Scuola) a Gavi C. P.
- Verzin** Luigi, da id. a id.
- 10
- Battini** Osvaldo, nominato a decorrere dal 1° giugno 1890 e destinato a Lucca (Scuola).
- Parodi** Pietro, id. id. id. id. id.
- Cambi** Alessandro,
- Righi** Ciuseppe,
- Arnoffi** Luigi,
- Cavalleri d'oro** Cleonte,
- Chiarelli** Luciano,
- Rossi** Giorgio,
- } id. id. id. id. a Parma (Scuola).

Giugno

|   |                                                                                                   |                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Antoniazzi Lorenzo,                                                                               | } nominati a decor<br>1° giugno 189<br>stinati a Milan<br>la). |
| » | Grotti Antonio,                                                                                   |                                                                |
| » | Alborghetti Francesco,                                                                            |                                                                |
| » | Zuffi Erminio,                                                                                    |                                                                |
| » | Majero Edoardo,                                                                                   |                                                                |
| » | Colombo Antonio,                                                                                  |                                                                |
| » | Trevisiol Luigi,                                                                                  |                                                                |
| » | Farenzena Pietro,                                                                                 |                                                                |
| » | Gaz Giovanni,                                                                                     |                                                                |
| » | Durezza Cennaro,                                                                                  |                                                                |
| » | Steri Giovanni Maria,                                                                             | } id. id. id. id. a<br>vecchia (Scuol                          |
| » | Imparato Pasquale,                                                                                |                                                                |
| » | Loddo Giuseppe Basilio,                                                                           |                                                                |
| » | Console Giuseppe,                                                                                 |                                                                |
| » | Del Sette Antonio Lorenzo,                                                                        | } id. id. id. id. ad<br>(Scuola).                              |
| » | Santorsola Giovanni,                                                                              |                                                                |
| » | Rubini Vito Francesco,                                                                            |                                                                |
| » | Scardino Salvatore,                                                                               |                                                                |
| » | Sangiovanni Giacinto,                                                                             |                                                                |
| » | Gruttadauria Calogero,                                                                            |                                                                |
| » | De Robertis Giuseppe, nominato a decorrere dal 1° giugno<br>destinato a Pallanza (Scuola).        |                                                                |
| 2 | Petitta Luigi, a Civitavecchia B. P., licenziato per cattiva c<br>a decorrere dall'8 giugno 1890. |                                                                |
| » | Sargenti Riccardo, a Milano (Scuola), id. per motivi di sa                                        |                                                                |



10

**Storti-Alunno** Giuseppe, alla Palmaria C.P.A.,  
**Pericchi** Carlo, a Procida B. P.,  
**Arzu** Salvatore, a Pozzuoli B. P.,  
**Proietti** Emilio, a Finalborgo B. P.,  
**Currao** Rosario, id.,  
**Tiano** Giambattista, a Pesaro C. P.,  
**Tinello** Gaetano, a Brindisi B. P.,  
**Cammarata** Saverio, ad Isili C. P. A.,

} promossi Guardia di  
2<sup>a</sup> classe a decor-  
rere dal 16 giugno  
1890.

### SORVEGLIANTI

0  
no

**Giuliano** Paolo, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 9 maggio 1890  
e destinato Torino C. C.  
**Pitone** Concezio, id. id. id. dal 19 id. e id. all'Ambrogiana  
**Ballarini** Oreste, id. id. id. dal 15 id. e id. a Torino C. C.  
**De Micheli** Florindo, di 2<sup>a</sup>, da Napoli C. C. a Pisa C. C.  
**Vanspandoch** di 2<sup>a</sup>, da Pisa C. C. a Napoli C. C.  
**Passanti** Gaetano, di 2<sup>a</sup>, a Bologna C. C., revocato il trasferimento  
a Pisa C. C.  
**Giorgi** Cornelio, di 2<sup>a</sup> a id., id. id. id.  
**Manfredini** Ermenegildo, di 2<sup>a</sup>, da Bologna C. C. a Pisa C. C.  
**Nicoletti** Pietro, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.

**Guardie arruolate con la ferma di 2 anni**

i termini del Decreto Reale 14 settembre 1888 N. 5749 (serie 2<sup>a</sup>)

0

**Mortarotti** Luigi, da Peschiera (Compagnia carcerati) a Milano (Scuola).  
**Battaglia** Domenico, da Viterbo C. P. a Viterbo C. G.  
**Fantini** Luigi, da Padova C. P. a Venezia C. P.  
**Grillo** Biagio, da Trapani C. G. alla Favignana B. P.

*Pel Direttore Generale delle Carceri*

G. ONESTI.

---

## MORTI

0

**Brancadoro** Giuseppe, Sanitario a Frascati C. G.  
**Levati** Aristide, id. a Monza C. G.

0

**Trevisani** Michele, Cappellano a Trani C. G.

---

*Situazione dei detenuti negli Stabilimenti carcerari  
negli Stabilimenti di educazione forzata e nelle Colonie p  
al 1° maggio 1890.*

| CATEGORIE                                              | Carceri giudiziarie              |         |              |         | Pagni penali (omali) | Case di pena per |         | Istituti speciali per minorenni |         |          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|---------|----------------------|------------------|---------|---------------------------------|---------|----------|
|                                                        | Circondarziali e loro succursali |         | Mandamentali |         |                      | maschi           | femmine | Case di custodia                |         | Rit. pri |
|                                                        | maschi                           | femmine | maschi       | femmine |                      |                  |         | maschi                          | femmine |          |
| Giudicabili . . . . .                                  | 7081                             | 560     | 1320         | 192     | —                    | a) 63            | —       | —                               | —       | —        |
| Dipendenti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza . . . . | 95                               | 4       | 20           | —       | —                    | —                | —       | —                               | —       | —        |
| Condannati in appello . . .                            | 1834                             | 86      | 18           | —       | —                    | —                | —       | —                               | —       | —        |
| DEFINITIVAMENTE                                        | a morte . . . . .                | 21      | —            | —       | —                    | —                | —       | —                               | —       | —        |
|                                                        | all'ergastolo . . . . .          | 9       | 2            | —       | b) 385               | c) 97            | 12      | —                               | —       | —        |
|                                                        | ai lavori forzati a vita.        | 8       | 4            | —       | —                    | d) 15            | e) 16   | 174                             | —       | —        |
|                                                        | » a tempo.                       | 173     | 7            | —       | —                    | f) 54            | g) 84   | 306                             | —       | —        |
|                                                        | alla reclus. o casa di forza     | d) 1616 | 131          | 68      | 12                   | e) 526           | f) 39   | 913                             | 477     | —        |
|                                                        | alla relegazione . . . . .       | 109     | 6            | —       | —                    | —                | 1170    | 34                              | —       | —        |
| ( da 1 giorno a 1 mese                                 | 940                              | 133     | 1844         | 302     | —                    | —                | —       | —                               | —       | —        |

---



---

**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)**


---



---

## COMUNICAZIONI

### Società di patronato per i liberati dal Carcere

È stato costituito in Forlì il Comitato promotore per la istituzione della Società di patronato a favore dei liberati dalle Case di correzione e di pena.

Il medesimo è composto dei signori: Rossetti prof. Emilio, Turri v. Gustavo, Bellini avv. Giuseppe, Gavelli dott. Pietro, Cagli Uberto, Rossi ing. Attilio, Mambelli avv. Francesco, Benelli rag. Domenico, Mani dott. Biagio, Fornasari Liguorio; ed ha già pubblicato un manifesto ispirato a sentimenti altamente umanitari.

L'interesse preso dal sig. Prefetto, dai suddetti componenti il Comitato e dalla Giunta comunale di Cesena, dà a sperare con fondamento che presto possa sorgere in quella provincia quest'opera di carità.

---

### Dono di libri alla biblioteca delle Carceri di Parma.

Il sig. cav. prof. Pellegrino Strobel ha raccolto testè, mediante offerte, e regalato alla biblioteca delle Carceri giudiziarie di Parma dinovve volumi di insigni scrittori.

È meritevole di elogio l'atto compiuto dal prof. Strobel, il quale, come membro della Commissione visitatrice di quelle Carceri, è sempre interessato a favore dei detenuti.

---

**Agenti carcerari congedati dal servizio con diritto a pensione od indennità.** — Per evitare ritardi nella liquidazione della pensione degli Agenti carcerari congedati dal Corpo, è necessario che l'atto del loro licenziamento le Autorità dirigenti li invitino a pre-

---

\*) I provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di lettere speciali.

sentare al *Ministero dell'Interno* la domanda di collocamento corredata dell'atto di nascita e dei titoli di nomina e di p non che tutti quegli altri documenti comprovanti i servizi cilitari prestati dai richiedenti. Contemporaneamente questi de presentare la domanda di liquidazione di pensione od indenn alla *Corte dei conti*, che l'Autorità dirigente trasmetterà al dell'Interno insieme alla documentata domanda di collocament

A cura poi del *Ministero dell'Interno* sarà provveduto all sione alla *Corte dei conti* della copia del Decreto di collocamen a corredo della dimanda di liquidazione di pensione od inden tamente ai documenti presentati in via gerarchica dall'Agen stato dei servizi da esso prestati.

---

Si avvertono le Direzioni degli Stabilimenti penali e di Ca per l'Esercizio 1890-91 i numeri dei Capitoli del bilancio M sono stati variati come dalla seguente tabella:

---

## CIRCOLARI

---

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 7<sup>a</sup>, Sez. 2<sup>a</sup>.

890 giugno 18, N. 13468-86-1-A.

*ai Prefetti.*

**Rendiconto dei proventi delle Carceri giudiziarie.**

Per mettere in grado la Ragioneria centrale di ottemperare al disposto dell'art. 294 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, pregasi la S. V. di provvedere che i rendiconti dei proventi delle Carceri giudiziarie vengano infallantemente trasmessi al Ministero entro i primi cinque giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, come è prescritto dall'art. 292 del citato Regolamento, insieme alla quietanza della Tesoreria ed agli altri titoli corrispondenti all'ammontare dei proventi riscossi e versati.

Si compiacca altresì la S. V. di disporre che non venga protratto l'invio del corso del trimestre delle quietanze od altri titoli rappresentanti l'ammontare delle quote di concorso delle spese per le Carceri mandamentali, in modo pervengano al Ministero sempre entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello nel quale vennero emessi.

Attendere un cenno di ricevuta della presente.

*Pel Ministro*

L. BERTI.

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 7<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.

890 giugno 18, N. 8319-53-1-A.

*Prefetti.*

**Stampati e registri pel servizio carcerario.**

Nelle contabilità relative agli stampati forniti dalla tipografia degli Stabilimenti penali di Regina Coeli alle Carceri giudiziarie e mandamentali, si è potuto rilevare che il consumo di quei generi, specialmente negli Stabilimenti sotto la direzione delle Sotto Prefetture, dei Commissari distrettuali e Sindaci, apparisce così smodato da lasciar supporre che se ne faccia spreco, e non sempre sieno esclusivamente adoperati pel servizio carcerario, ma usati anco pel bisogni degli uffici cui non sono destinati, e già provvisti di stampati necessari per far fronte alle spese di ufficio.

Per l'intendimento di far cessare un tal fatto che arreca un indebito aggravamento al bilancio dello Stato, il Ministero ha riconosciuta la necessità di prendere preventivo esame le singole richieste dei diversi Stabilimenti onde assicurarsi che siano contenute nei veri limiti delle esigenze del servizio.

All'uopo si pregano i signori Prefetti di raccogliere dalle varie autorità dirigenti le Carceri giudiziarie (escluse quelle che hanno personale proprio) e mandamentali, i fa bisogno di tutti gli stampati occorrenti per il prossimo esercizio, e di trasmetterli al Ministero, che si riserva di passarli alla tipografia fornitrice, dopo di averli esaminati, ed all'occorrenza rettificati.

Si compiaceranno i signori Prefetti di far pervenire tali richieste nel più breve termine possibile.

*Pel Ministro*

L. DEATTI.

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 3<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.

1890 giugno 23 N. 12630-122-1-a.

*Ai Direttori dei Bagni penali e dei Manicomi penali.*

**Pei condannati a pena perpetua e a pena temporanea.**

I Signori Direttori dei Bagni penali e degli altri Stabilimenti carcerari se si trovano detenuti ai lavori forzati a vita, trasmisero le relative sentenze alle Procure Generali perchè le Sezioni di Accusa delle rispettive Corti dichiarassero quali di esse davano luogo a commutazioni di condanne a pene temporanee.

**Ministero dell' Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 7<sup>a</sup> Sez. 2<sup>a</sup>.  
890 giugno 25, N. 13969-93-1-A.**

*Alle Direzioni degli Stabilimenti penali e di custodia.*

**Riscossione dei crediti.**

Le Direzioni non possono non aver presenti le continue raccomandazioni e loro dal Ministero, di curare cioè la sollecita riscossione dei crediti ; ma avvia le somme che dai rendiconti risultano rimaste a riscuotere a tutto il 30 di maggio scorso, per non pochi Stabilimenti, sono di grave entità e sono generalmente a cifre maggiori di quelle che risultavano alla fine dello stesso mese dell'Esercizio precedente.

Questo fatto ha richiamato anche l'attenzione della Corte dei conti, la quale farne analoga osservazione, ha chiesto al Ministero, che col rendiconto del presente mese di giugno le sia fatto pervenire un esatto elenco di tutte le somme che siano per risultare quali residui accertati e non riscossi al 30 corrente, giustificando ciascuna partita con annotazioni spiegative.

Disponga pertanto la S. V. che anche al rendiconto dei proventi, Modello 67, dev'essere inviato direttamente alla Ragioneria di questo Ministero, sia unita, cadente mese di giugno, copia dell'elenco dei crediti prescritto dalla Circolare 18 dicembre 1887, ed Ella si dia particolare cura di osservare che nessuna indicazione sia omessa, e che quelle notatevi siano esatte e tali da servire allo scopo pel quale esse vengono domandate.

*D'ordine del Ministro*

S. Risso.

---

---

## DECISIONI DI MASSIMA

---

**Per le registrazioni statistiche.** — Le commutazioni dalla pena perpetua temporanea, sentenziate dalle Sezioni di accusa presso le Corti di Appello in base al nuovo Codice penale, non possono considerarsi come Grazie Sovrane, intervenendo in quell'atto S. M. il Re; quindi non debbono registrarsi tra le decisioni della tavola 15 parte 4<sup>a</sup>, pag. 93 e seguenti del rendiconto statistico.

---

---

## ONORIFICENZE

---

Con Decreto Reale 31 maggio 1890, Florio Gaetano, Direttore di 1<sup>a</sup> classe della Colonia agricola penale della Maddalena, è stato nominato cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

---

1° Distintivo di merito al personale di Custodia.

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1890   |                                                                       |
| Giugno |                                                                       |
| 16     | Ceccon Gio. Batta, Guardia di 1 <sup>a</sup> a Venezia C. P.          |
| 17     | Ferrarese Michelangelo, id. id. a Potenza C. G.                       |
| 18     | Campagna Francesco, id. di 2 <sup>a</sup> a Roma C. P. A.             |
| »      | Giannelli Narciso, id. di 1 <sup>a</sup> a Bologna C. G.              |
| 19     | De Santis Turribio, id. id. a Salerno C. G.                           |
| 20     | Foletto Sante, Sotto Capo Guardia di 2 <sup>a</sup> ad Alessandria C. |
| 25     | D'Onofrio Carmine, Guardia di 1 <sup>a</sup> ad Isernia C. G.         |

2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890   |                                                                                                     |
| Giugno |                                                                                                     |
| 21     | Cerutti Giovanni, Capo Guardia di 1 <sup>a</sup> , ad Alessandria C.<br>correre dal 1° luglio 1890. |
| »      | Muro Raffaele, Guardia di 1 <sup>a</sup> a Palmi C. G., id. id.                                     |

3° Distintivo di merito.

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1890   |                                                                         |
| Giugno |                                                                         |
| 20     | Capolupi Lorenzo, Capo Guardia di 2 <sup>a</sup> a Sant'Angelo del Lomb |
| 25     | Regini Natale, Guardia di 1 <sup>a</sup> a Torino C. G.                 |

---



**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 2<sup>a</sup> FERMA DI 4 ANNI.**

**nassi** Angelo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Roma C. G., a decorrere dal 16 giugno 1890.  
**rtinelli** Ferruccio, id. di 1<sup>a</sup> a Reggio Emilia C. G., id. dal 28 id.  
**limbeni** Edoardo, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Monteleone C. G., id. dal 30 id.  
**ssocco** Giuseppe, Guardia di 1<sup>a</sup> a Montepulciano C. G., id. dal 5 luglio 1890.  
**ollino** Francesco, id. id. a Venezia C. P. id. dall'8 id.  
**lla Valle** Raffaele, id. id. a Lecce C. P., id. dal 14 id.  
**ppio** Giovanni, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Castelfranco C. P., id. dal 30 id.

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

**lare** Fabiano, Guardia di 1<sup>a</sup> a Roma C. G., a decorrere dal 16 giugno 1890.

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

**ini** Francesco, Guardia di 1<sup>a</sup> ad Alessandria C. P., a decorrere dal 28 giugno 1890.  
**ntozzi** Luigi, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Venezia C. P., id. dal 16 luglio 1890.  
**valli** Giovanni, id. di 3<sup>a</sup> a Saluzzo C. G., id. id. id.  
**llino** Pietro, Guardia di 1<sup>a</sup> a Modena C. P., id. id. id.  
**ri** Leopoldo, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., id. id. id.

---

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

---

**zionale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle Carceri**

### SEGRETARI

)  
30

**Bartolini** Ruggero, da Roma C. P. A. a Pianosa C. P. A., con le funzioni di Contabile.  
**Rocco** Alfonso, a Pozzuoli B. P., concessogli l'aumento del decimo in L. 200 annue a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 1890.

### CAPPELLANI

10  
no

**Frovenzano** Giovanni, a Venezia C. P., dimessosi a decorrere dal 15 giugno 1890.  
**Fasulo** Antonio, incaricato del servizio religioso e scolastico a Gorgona C. P. A., a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 1890.

---

Personale di custodia

CAPI GUARDIA

|        |  |                                                                                                       |                                                  |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1890   |  |                                                                                                       |                                                  |
| Giugno |  |                                                                                                       |                                                  |
| 16     |  | Pasini Giovanni, di 2 <sup>a</sup> a Genova C. G., congedato dal Corpo<br>correre dal 16 luglio 1890. |                                                  |
| 25     |  | Ruffinoni Gio. Batta, di 2 <sup>a</sup> a Paliano C. P.,                                              | } promosso<br>classe<br>correre il<br>giugno 18  |
| »      |  | Creatini Antonio, di 2 <sup>a</sup> a Castiglione delle Stiv. C.G.,                                   |                                                  |
| »      |  | Angeli Giuseppe, di 2 <sup>a</sup> a Rimini C. G.,                                                    |                                                  |
| »      |  | Rizzi Luigi, di 2 <sup>a</sup> a Treviso C. G.,                                                       |                                                  |
| »      |  | De Laurenti Lodovico, di 3 <sup>a</sup> a Varese C. G.,                                               | } promosso<br>classe<br>correre dal<br>giugno 18 |
| »      |  | Chiesa Giuseppe, di 3 <sup>a</sup> Vercelli C. G.,                                                    |                                                  |
| »      |  | Zecca Luigi, di 3 <sup>a</sup> ad Avellino C. G.,                                                     |                                                  |
| »      |  | Altomare Gaetano, di 3 <sup>a</sup> a Trapani C. G.,                                                  |                                                  |
| »      |  | Ronca Giuseppe, di 3 <sup>a</sup> a Roma (Regina Coeli),                                              |                                                  |
| »      |  | Giommi Ermenegildo, di 3 <sup>a</sup> a Finalborgo B. P.,                                             |                                                  |
| »      |  | Nunzio Pasquale, di 3 <sup>a</sup> a Santo Stefano B. P.,                                             |                                                  |
| »      |  | Mazzaracchi Giovanni, di 1 <sup>a</sup> , da Reggio Calabria C. G. a Messina                          |                                                  |
| »      |  | De Ferraris Francesco, di 1 <sup>a</sup> , da Milazzo C. G. a Reggio<br>C. G. anzichè a Nuoro C. G.   |                                                  |

SOTTO CAPI GUARDIA

GUARDIE

**Bianchi Nicola**, di 2<sup>a</sup>, da Padova C. P. a Padova C. G.  
**Ceci Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Lucca (Scuola) a Volterra C. P.  
**Zanotto Leopoldo**, di 1<sup>a</sup>, da Venezia C. G. a Venezia C. P.  
**Santarelli Domenico**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Lucca (Scuola).

**Argentero Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Saluzzo C. P. a Cuneo C. G.  
**Lugaresi Alessandro**, di 1<sup>a</sup>, da Bergamo C. G. a Bergamo C. P.  
**Facchinetti Nazzareno**, di 2<sup>a</sup>, da Bergamo C. P. a Bergamo C. G.  
**Bugliosi Pietro**, di 2<sup>a</sup> a Firenze C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 3 luglio 1890.

**Brocca-Romanin Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Padova C. P., congedato per motivi di salute id. dal 16 luglio 1890.

**Zanardi Leonardo**, di 2<sup>a</sup> a Firenze C. P., congedato per inettitudine dal 1<sup>o</sup> luglio 1890.

**Polverino Luciano**, di 1<sup>a</sup>, da Napoli (S. Eframò) a Salerno C. G.

**Di Giovanni Enrico**, di 1<sup>a</sup>, da Salerno C. G. a Napoli (S. Eframò).

**Marchini Italo**, di 2<sup>a</sup>, da Vigevano C. G. a Gaeta B. P.

**Fogliani Pietro**, di 1<sup>a</sup>, da S. Leo C. P. a Vigevano C. G.

**Ferrarelli Michele**, di 2<sup>a</sup>, da Gaeta B. P. a S. Leo C. P.

**Pedeconi Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Pianosa C. P. A. a Reggio Emilia C. G.

**Giuliani Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Castelfranco C. P. a Bologna C. G.

**Meschini Ernesto**, di 2<sup>a</sup>, da Bologna C. G. a Castelfranco C. P.

**Lazzarini Pietro**, di 1<sup>a</sup> a Cremona C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 luglio 1890.

**Di Raimondo Enrico**, di 1<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., congedato per fine di ferma id. dal 5 luglio 1890.

**Fozzato Andrea**, di 2<sup>a</sup> a Pozzuoli C. P., id. id. id. dal 7 id.

**Mannelli Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Trani C. G. ad Amelia C. P.

**Servidio Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Amelia C. P. a Trani C. G.

**Zappa Cesare**, di 2<sup>a</sup>, da Macerata C. G. a Piombino B. P.

**Tumiati Sante**, di 1<sup>a</sup>, da Conegliano C. G. a Macerata C. G.

**Della Zuana Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. a Conegliano C. G.

**Bellinetti Vitaliano**, di 2<sup>a</sup>, da Cuneo C. G. a Savona C. G.

**Conte Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da Savona C. G. a Cuneo C. G.

**Chiavarini Gregorio**, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 1890 e destinato a Roma C. G.

**Ferretti Gaetano**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Lucca (Scuola).

**Chiarobello Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Paliano C. P.

**Novembrino Giovanni Vincenzo**, di 1<sup>a</sup>, da Paliano C. P. a Roma C. P. A.

**Rotunno Michele**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Lucca (Scuola).

**Folino Tommaso**, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.

**Pranzitelli Cesare**, di 1<sup>a</sup>, da Campobasso C. G. a Perugia C. G.

**Santoro Gennaro**, di 1<sup>a</sup>, da Volterra C. P. a Campobasso C. G.

**Mantelli Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Isili C. P. A. a Tremiti C. P. A.

**Braccalenti Annibale**, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.

**Cammarata Saverio**, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.

**Palotti Liberato**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Tempio C. P.

**Mettler Lucio**, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.

**Bellini Giacomo**, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.

**Mazzuccato Giordano**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Roma C. P. A.

**Brillado Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Brescia C. G.

**Borra Giacomo**, di 1<sup>a</sup>, da Biella C. G. ad Ivrea anzichè ad Aosta.

**Del Genio Albino**, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Siracusa C. G.

**Paraboli David**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Civitavecchia C. G.

Gingno

- 23 **Cuozzo Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Benevento C. G. a Favignana B. P.
- » **Sguazzini Carlo**, di 2<sup>a</sup>, da Favignana B. P. a Saluzzo C. G.
- » **Orizio Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Piazzosa C. P. A. a Roma C. G.
- » **Fettore Carmine**, di 2<sup>a</sup>, da Palmaria C. P. A. a Benevento C. G.
- » **Marchesini Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Lecce C. G. a Venezia C. G.
- » **Boscariol Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, da Favignana B. P. a Lecce C. G.
- » **Rossetti Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Favignana B. P.
- 24 **Paone Cosimo**, di 1<sup>a</sup> a Monteleone C. G., congedato per  
ferma a decorrere dal 6 luglio 1890.
- » **De Marco Pietro**, di 1<sup>a</sup>, all'Asinara C. P. A., id. id. dal 14 luglio 1890.
- 25 **Sganazza Gaudenzio**, di 1<sup>a</sup> a Pozzuoli C. P., congedato per  
ferma a decorrere dal 14 luglio 1890.
- » **Ciuffreda Michele**, di 1<sup>a</sup> a Pollano C. P., id. id. dal 16 luglio 1890.
- » **Martinelli Ferruccio**, di 1<sup>a</sup> a Reggio Emilia C. G., revocato  
per fine di ferma in data 11 giugno 1890, che decorre dal  
27 stesso mese.
- » **De Spirito Ottavio**, di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P.,
- » **Borroni Luigi**, di 2<sup>a</sup> a Varese C. G.,
- » **Palmieri Luigi**, di 2<sup>a</sup> a Pozzuoli B. P.,
- » **Prudenzi Domenico**, di 2<sup>a</sup> a Girgenti C. G.,
- » **Tratteneri Bortolo**, di 2<sup>a</sup> a Palermo C. G.,
- » **Masini Francesco**, di 2<sup>a</sup> a Sciacca C. G.,
- » **Bosi Mosè**, di 2<sup>a</sup> a Favignana B. P.,
- » **Mettler Federico**, di 2<sup>a</sup> a Campobasso C. G.,
- » **Giabbai Giovanni**, di 2<sup>a</sup> ad Alessandria C. P.,
- » **Degli Esposti Aristide**, di 2<sup>a</sup> Messina C. G.,
- » **Sartor Giacomo**, di 2<sup>a</sup> alla Palmaria C. P. A.

- Viel** Emilio, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Vigevano C. G.  
**Chiofalo** Salvatore, di 2<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Messina C. G.  
**Ager** Gioecchino, di 2<sup>a</sup>, da Brindisi B. P. a Procida B. P.  
**Viscardi** Gaetano, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Brindisi B. P.  
**Scarpa** Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Palmaria C. P. A. a Busto Arsizio C. G.  
**Moschi** Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Busto Arsizio C. G. a Bobbio C. G.  
**De Angelis** Annunziato, di 1<sup>a</sup> a Cassino, congedato per fine di ferma a decorrere dal 17 luglio 1890.  
**Francesconi** Guido, di 2<sup>a</sup> ad Alghero, revocata la nomina a Guardia di 2<sup>a</sup> in data 27 aprile 1890 che decorreva dal 1<sup>o</sup> maggio 1890.

**ALLIEVI GUARDIE.**

**Visibile** Vincenzo, nominato a decorrere dal 16 maggio 1890 e destinato ad Ancona (Scuola).

**Salvai** Gio. Batta, id. id. dal 1<sup>o</sup> giugno 1890 id. id. a Fossano (Scuola).

**Cauli** Priamo, da Civitavecchia (Scuola) a Roma (Terme).

**Chiappini** Giuseppe, da id. alla Maddalena C. P. A.

**De Santis** Giuseppe, da id. a Civitavecchia B. P.

**Sala** Ernesto.

**Mattielo** Giuseppe,

**Ellero** Valentino,

**Casari** Ubaldo,

**Dragone** Francesco,

**Arrò** Angelo,

} nominati a decorrere dal  
 16 giugno 1890 e destinati a Milano (Scuola).

} id. id id. ad Ancona  
 (Scuola).

**Ottanelli** Adolfo, nominato a decorrere dal 16 giugno 1890 e destinato a Lucca (Scuola).

**Fabronino** Vincenzo, id. id. id. a Civitavecchia (Scuola).

**Turella** Luigi, id. id. id. a id. id.

**Morò** Michelangelo, da Civitavecchia (Scuola) a Terracina C. P.

**Modugno** Raffaele, da Ancona (Scuola) a Castelfranco C. P.

**Reitano** Salvatore, da id. a Paliano C. P.

**Guglielmi** Fedele, da id. a Roma C. P. A.

**Scicchitano** Antonio, da id. a Finalborgo B. P.

**Tolone** Giuseppe, da id. a Terracina C. P.

**Cucchiara** Domenico, da id. a Gaeta B. P.

**Montuori** Luigi da id. ad Ancona B. P.

**Del Testa** Ottaviano, da Lucca (Scuola) a Portoferraio B. P.

**Bazzoni** Gio. Maria, ad Orbetello, licenziato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 1890.

**Bortoloni** Emilio, a Parma (Scuola) id. per motivi di salute id. id. id.  
**Cervella** Bartolomeo, a Fossano (Scuola) id. per inettitudine id. dal 16 luglio 1890.

**Manfredini** Alfredo, a Castelfranco nell'Emilia C. P.

**De Missleri** Giuseppe, ad Oneglia C. P.

**Ingolanti** Alessandro, id.

**Queroni** Pietro, a Milano C. P.

**Palladini** Giuseppe, a Milano (Scuola).

**Bonadio** Eugenio, a Finalborgo B. P.

**Galanti** Ulisse, ad Amelia C. P.

**Curziani** Vittorio, a Fossano C. P.

**Spanu** Raffaele, a Fossano (Scuola).

**D'Angelo** Angelo, a Brindisi B. P.

} promossi Guardia di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 1890.

Giugno

|    |                                                                                          |                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 27 | Galante Giovanni, a Gaeta B. P.                                                          | } promosso<br>di 2 <sup>a</sup><br>decor<br>Inglia |
| »  | Gramansini Giovanni, a Pallanza (Scuola).                                                |                                                    |
| »  | Buiatti Luigi, a Piombino B. P.                                                          |                                                    |
| »  | Picciolini Abele, a id.                                                                  |                                                    |
| »  | Pillarvu Nicola, e Nisida C. P.                                                          |                                                    |
| »  | Alberico Palmantonio, a Porto Longone B. P.                                              |                                                    |
| »  | Costantini Sabatino, a Pesaro C. P.                                                      |                                                    |
| »  | Versari Lorenzo, a Lucca (Scuola).                                                       |                                                    |
| »  | Lamanna Luigi, a Cagliari B. P.                                                          |                                                    |
| »  | Guido Giuseppe, a id.                                                                    |                                                    |
| »  | Privitera Luigi, a id.                                                                   |                                                    |
| »  | Polidori Luigi, Procida B. P.                                                            |                                                    |
| »  | Siringo Luciano, a id.                                                                   |                                                    |
| »  | Romeo Nunziato a Sinigaglia C. P.                                                        |                                                    |
| »  | Francesconi Guido ad Alghero B. P. licenziato per inett<br>decorrere dal 1° luglio 1890. |                                                    |

#### SORVEGLIANTI

1890

Giugno

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Cortesi Giuseppe, di 2 <sup>a</sup> a Bologna, dimessosi a decorrer<br>maggio 1890.                   |
| 18 | Damiani Gaetano, di 2 <sup>a</sup> all'Ambrogiana, licenziato dal serv<br>correre dal 12 giugno 1890. |
| 21 | Ognibene Giuseppe, nominato di 2 <sup>a</sup> classe, a decorrere dal<br>1890, e destinato a Bologna. |
| »  | Stagno Giuseppe. id. id. a decorrere dall'8 giugno 1890.                                              |

---



---

**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)**

---



---

**COMUNICAZIONI**

---

**Società di patronato per i liberati dal Carcere**

In seguito alla iniziativa di vari cittadini si è costituita anche in questa una Società di patronato a favore dei minorenni corrigendi e liberati dal Carcere, la quale ha già nominato il suo Consiglio di Amministrazione.

Questo Consiglio è così formato: Lazzaroni barone Michele, Presidente onorario — Borromeo conte Emanuele, Presidente effettivo — Ronaccorsi cav. Ferdinando, Segretario — Pratesi Augusto, Cassiere — Roselli cav. avv. Augusto, Consigliere — Delfini notaio Filippo, id.

Gozzi avv. Guido, id. — Grassi avv. Alberto, id. — Levi cav. Clemente, id. — Pagliani comm. Luigi, id. — Velzi cav. Lorenzo, id.

Alla filantropica associazione hanno pure aderito altri benemeriti cittadini, i quali nell'assemblea generale del 5 e 8 giugno scorso sono approvati il relativo statuto.

---

È stato costituito in Caserta il Comitato promotore per la istituzione in quella Provincia della Società di patronato a favore dei liberati dalle Case di correzione e di pena.

Il suddetto Comitato è composto dai signori: De Simone Giuseppe, deputato al Parlamento e Presidente del Consiglio provinciale — Feo avv. Enrico, Procuratore del Re presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Moscati cav. Luigi, Direttore degli Stabilimenti penali di Aversa — Fabbrocini cav. Francesco, Direttore degli Ospizi pro-

---

(\*) I provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di lettere speciali.

vinciali — Parravano cav. Costantino, Presidente della Camera di commercio e arti — Natsle Parroco Alfonso — Peluso cav. avv.

Con lodevole premura il Comitato, del quale è stato eletto l'onorevole De Simone e Segretario il sig. avv. Mariano Pallarini di Prefettura, si è già occupato della compilazione del Regolamento e del Regolamento espletando in breve tempo il lavoro.

Non resta ora che sottoporre all'assemblea dei soci lo Statuto per l'approvazione.

L'interesse grandissimo preso dal sig. Prefetto e dal Comitato per la buona riuscita della impresa è meritevole di ogni elogio.

---

Nel circondario di Biella si è costituita la Società di protezione per il favore dei liberati dalle Case di correzione e di pena.

Sono ora in corso le pratiche per la erezione della nuova casa di lavoro, il che avrà luogo non appena siano pubblicati i Regolamenti carcerari.

---



## C I R C O L A R I

---

**Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 8<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.**  
1890 luglio 1<sup>o</sup>, N. 8851-101-39-f.

*Ai Direttori degli Stabilimenti penali.*

**Opere edilizie eseguite in economia a cura dell'Amministrazione carceraria. — Mercedi ai condannati lavoratori.**

Per lo passato, in alcuni casi speciali, si è disposto da questo Ministero, che i lavori dei fabbricati eseguiti in economia a cura dell'Amministrazione carceraria, fosse calcolata nelle contabilità la sola spesa effettiva, esclusa cioè la parte di mercede dei condannati lavoratori dovuta all'Amministrazione stessa e ogni altro aumento nello importo del lavoro per qualsiasi titolo.

Le ragioni economiche che aveano determinata tale disposizione vengono meno, per effetto della legge 14 luglio 1889 sulla riforma carceraria; ond'è che per l'avvenire, ed a cominciare dal 1<sup>o</sup> luglio corrente, dovrà nell'accennata tesi, conteggiarsi la mercede integrale, giusta quanto è prescritto dall'articolo 492 del Regolamento 26 ottobre 1875 per le Case di pena.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

*D'ordine del Ministro*

P. SCARZELLI.

**Ministero dell'Interno, Ragioneria Centrale, Div. X, Sez. 1<sup>a</sup>.**

1890 luglio 2, N. 8583, 3<sup>bis</sup> 1-A e B.

*Alle Prefetture ed ai Contabili dipendenti dal Ministero dell'Interno.*

**Entrate amministrato dal Ministero dell'Interno. — Quadro di classificazione per l'esercizio 1890-91.**

Rimetto ai signori Contabili dipendenti da questo Ministero il quadro di classificazione delle entrate per l'esercizio finanziario 1890-91 (\*) e loro ricordo e raccomandazioni già fatte per gli esercizi precedenti allo scopo di ottenere giusta imputazione al bilancio dei versamenti delle entrate e la esatta scritturazione nei conti mensili delle somme versate.

---

(\*) Pubblicato nel *Bullettino ufficiale della Ragioneria generale, della Direzione generale del Tesoro e della Direzione generale del debito pubblico* — Vol. VIII, giugno 1890 — X.

Come rilevasi dal quadro suddetto e precisamente dalle pagine 2 le entrate riscosse, a qualunque esercizio appartengano, debbono essere in conto del Capitolo 41 (\*) per i proventi della Gazzetta Ufficiale e degli annunci legali, e del Capitolo 42 (\*) per i proventi carcerari.

Le entrate eventuali per reintegrazione di fondi poi sono assegnate

(\*)

| <i>Natura delle Entrate</i>                                                                                                   |               |                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|
| CAPITOLI                                                                                                                      |               | ARTICOLI                        |         |
| Numero d'iscrizione in bilancio                                                                                               | Denominazione | Numero d'iscrizione in bilancio | Oggetto |
| Capo XL — MINISTERO DELL' INTERNO (1)<br>Titolo I. — <i>Entrata ordinaria,</i><br>Categoria prima — <i>Entrate effettive,</i> |               |                                 |         |

olo 60 art. 6 (\*) pel Ministero dell' Interno, e quelle per vendita di oggetti di d'uso (non dipendenti dalla Amministrazione Carceraria) e per altri proventi eventuali diversi debbono imputarsi al Capoverso 63 art. 6 (\*).  
Il compiacciano assicurare di aver ricevuta la presente ed il quadro allegatovi.

*Pel Ministro*

L. BERTI.

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 8<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.

890 luglio 11 N. 295-101-1-A.

ai Prefetti.

**Raccolta di tipi per la compilazione di progetti relativi ai fabbricati carcerari.**

Occorre sovente di dover preparare dei disegni speciali per metterli a corredo delle istruzioni che si danno agli uffici del Genio civile per mezzo delle Prefetture, e di ordinare ai progetti da compilarsi per lavori relativi a fabbricati carcerari.

| <i>Natura delle Entrate</i>                          |                                                                              |                                 |                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| CAPITOLI                                             |                                                                              | ARTICOLI                        |                                           |
| in bilancio                                          | Denominazione                                                                | Numero d'iscrizione in bilancio | Oggetto                                   |
| <b>Capo XIV. — DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (1)</b> |                                                                              |                                 |                                           |
| <b>Titolo I. — Entrata ordinaria</b>                 |                                                                              |                                 |                                           |
| <b>Categoria prima — Entrate effettive.</b>          |                                                                              |                                 |                                           |
| 0                                                    | Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo.          | 1                               | Ministero del tesoro.                     |
|                                                      |                                                                              | 3                               | Id. delle finanze.                        |
|                                                      |                                                                              | 4                               | Id. di grazia, giustizia e culti.         |
|                                                      |                                                                              | 5                               | Id. degli affari esteri.                  |
|                                                      |                                                                              | 6                               | Id. dell'istruzione pubblica.             |
|                                                      |                                                                              | 7                               | Id. dell'interno.                         |
|                                                      |                                                                              | 8                               | Id. dei lavori pubblici.                  |
|                                                      |                                                                              | 9                               | Id. delle poste e dei telegrafi.          |
|                                                      |                                                                              | 10                              | Id. della guerra.                         |
|                                                      |                                                                              | 11                              | Id. della marina.                         |
|                                                      |                                                                              | 11                              | Id. d'agricoltura, industria e commercio. |
| 3                                                    | Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro). |                                 | (11 articoli come sopra).                 |

(1) Le entrate, che si verseranno nelle tesorerie a tutto il 30 giugno 1891, sia che riguardino l'esercizio finanziario dal 1. luglio 1890 al 30 giugno 1891, sia gli esercizi precedenti, saranno aperte ai capitoli compresi nel presente capo.  
Le quietanze che verranno emesse, debbono descriversi nel registro speciale intitolato: *Registro sviluppo delle entrate della Direzione generale del tesoro.*

Ciò produce necessariamente un notevole ritardo ed un dispendio. Laonde, per risparmio di tempo e di spesa, il Ministero è venuto determinando di raccogliere in un *Album* i diversi tipi studiati circa la forma e le dimensioni delle celle, dei cubitoli e dei parlatoi, dei passeggiatoi e delle vetture cellulari, e di farne distribuzioni negli Stabilimenti, alle Prefetture e agli Uffici del Genio civile, ognuno, entro la sfera delle sue attribuzioni, possa giovarsene di formulare le proposte di lavori e compilare i relativi progetti.

In tal guisa si otterrà eziandio, entro i limiti ragionevoli, la desiderata uniformità nei lavori di egual genere da eseguirsi nei diversi Stabilimenti carcerari del Regno, in relazione specialmente alla riforma dei fabbricati, a farsi man mano, giusta le prescrizioni del nuovo Codice penale.

Si trasmette pertanto alla S. V. un numero competente di esemplari dell'*Album* suddetto, con preghiera di farne la distribuzione secondo la sottoscritta, di richiederne ricevuta, e darne un cenno di assicurazione al Ministero.

*Per il Ministero*

M. BELTRANI

---

cavaliere :

**Itti** Ing. Primo, Ingegnere nell'ufficio tecnico della Direzione generale carceri;

**Il dott. Pietro**, sanitario agli Stabilimenti penali di Regina Coeli in Roma.

---

**1° Distintivo di merito al personale di Custodia.**

**Casadei** Vincenzo, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> classe a Verona C. G.

**Pisati** Ippolito, Guardia di 1<sup>a</sup> a Breno C. G.

**Fagotti** Domenico, id. id. a Velletri C. G.

**Cecere** Giuseppe, id. id. a Caserta C. G.

**Lucariello** Angelo Antonio, id. id. a Procida B. P.

**3° Distintivo di merito.**

**Valerio** Giovanni, Guardia di 1<sup>a</sup> a Benevento C. G.

**Toni** Lorenzo, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Reggio Emilia C. C.

---

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 2<sup>a</sup> FERMA DI 4 ANNI**

**io** Carlo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Sciacca C. G., a decorrere dal 11 luglio 1890.

**ri** Ange'lo, id. id. a Vicenza C. G., id. dal 21 id.

**l** Gio. Batta, id. id. a Milano C. G., id. dal 21 id.

**zzino** Stanislao, id. id. a Nisida C. P., id. id. id.

**lli** Pietro, id. id. a Venezia C. P., id. dal 28 id.

**tto** Luigi, id. id. a Finalborgo B. P., id. dal 1° agosto 1890.

**ri** Rocco, id. id. a Trapani C. G., id. dal 5 id.

**hini** Lodovico, id. id. a Bologna C. G., id. dal 6 id.

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

**ne** Angelo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Mondovì C. G., a decorrere dal 26 luglio 1890.

**lli** Antonio, id. id. a Lanciano C. G., id. dal 1° agosto 1890.

**calvo** Angelo, id. id. a Roma (Regina Coeli) Roma, id. id. id.

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

**ovanni** Giosia, Guardia di 1<sup>a</sup> a Potenza C. G., a decorrere dal 25 luglio 1890.

**Petronio**, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> alla Capraia C. P. A., id. dal 26 id.

- Berardi** Giuseppe, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Pesaro C. G., a decorrere agosto 1890.
- Montorsi** Ercole, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Roma C. P. A., id. id.
- Andriano** Luigi, Guardia di 1<sup>a</sup> a Torino C. G., id. id. id.
- Palumbo** Filippo, id. id. a Sant'Angelo de' Lombardi, id. id. id.
- Bertoni** Gaudenzio, id. id. a Padova C. G., id. id. id.
- Rossi** Biagio, id. id. ad Amelia C. P., id. id. id.
- Del Giaccio** Giuseppe, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Portoferraio B. P., id.
- Moroni** Enrico, id. di 1<sup>a</sup> a Padova C. G., id. id. id.
- Borso** Santo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Montesarchio C. P., id. id. id.
- Sciandino** Luigi, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> alla Palmaria C. P. A., id. id.
- Basso** Giuseppe, Guardia di 1<sup>a</sup> a Roma C. G., id. id. id.
- Danielli** Gioacchino, id. id. a id., id. id. id.
- Vezzani** Tebaldo, id. id. all'Ambrogiana, id. id. id.
- Mainardis** Leonardo, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Fossano C. P., id.
- Del Trionfo** Giuseppe, id. id. a Napoli C. G., id. id. id.
- Turbato** Clemente, Guardia di 1<sup>a</sup> a Lanciano C. G., id. id. id.
- Santurbano** Antonio, id. id. a id., id. id. id.
- Mancini** Luigi, id. id. a Pesaro C. P., id. id. id.
- Bianchini** Luigi, id. id. a Bergamo C. P., id. id. id.

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

---

**nale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle Carceri**

### CONTABILI

**Rignani Donato**, da Tempio C. P. a Napoli C. C.

**Foà Napoleone**, da Napoli C. C. a Bologna C. C.

**Bisani Alberto**, da Bologna C. C. alla Maddalena C. P. A.

**Mazzotti Attilio**, dalla Maddalena C. P. A. a Civitavecchia B. P.

**Sassi Emanuele**, da Castiadas C. P. A. a Torino C. C.

**Luaidi Angelo**, da Torino C. C. a Castiadas C. P. A.

### SEGRETARI

**Feroldi Luigi**, da Venezia C. P. a Tempio C. P. con le funzioni di Contabile.

### UFFICIALI D'ORDINE.

**De Benedetti Salomone**, a Finalborgo B. P., dispensato dal servizio a decorrere dal 1° agosto 1890.

### SANITARI

**Monteforte cav. Luigi**, incaricato del servizio sanitario alle C. G. di Siracusa a decorrere dal 1° luglio 1890.

**Venanzio Federico**, id. id. id. di Milano, id. id. id.

**Arena Giuseppe**, id. id. id. di Catanzaro, id. id. id.

### CAPELLANI

**Boscojo Tommaso**, incaricato del servizio religioso ed insegnante alla C. I. di Venezia a decorrere dal 1° luglio 1890.

**Carro Gio. Batta**, id. del servizio religioso alla C. P. A. della Palmaria, a decorrere dal 1° agosto 1890.

Personale di custodia

CAPİ GUARDIA

1890

Luglio

- 4 Suppo Luigi, di 3<sup>a</sup>, da Grosseto C. G. ad Oneglia C. P.  
» Bianchi Vincenzo, di 2<sup>a</sup>, da Oristano C. G. a Grosseto C. G.  
» Faccini Giuseppe, di 3<sup>a</sup> a Biella C. G., congedato dal Corpo  
correre dal 16 luglio 1890.  
9 Tosato Luigi di 3<sup>a</sup>, da Bozzolo C. G. a Ferrara C. G.  
» Dotti Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Pesaro C. P. a Bozzolo C. G.  
» Esposito Luigi, di 3<sup>a</sup>, dalla Favignana B. P. a Viterbo C. P.  
11 D'Ambrosio Pasquale, di 3<sup>a</sup> a Viterbo C. G., promosso alla 2<sup>a</sup>  
a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.  
12 Pavesi Achille, di 3<sup>a</sup> a Finalborgo B. P., id. id. id. id.  
15 Iozzi Giovanni, di 1<sup>a</sup> a Viterbo C. G., congedato dal Corpo  
correre dal 1<sup>o</sup> aprile 1890.  
» Campaiola Ferdinando, di 3<sup>a</sup>, da Pavullo C. G. a Pesaro C.  
» Bandini Gio. Batta, di 3<sup>a</sup>, dalla Gorgona C. P. A. a Pavullo



GUARDIE

**Fioresi Enrico**, di 1<sup>a</sup>, da Roma (Regina Cœli) a Velletri C. G.  
**Montecalvo Angelo**, di 1<sup>a</sup>, da Velletri C. G. a Roma (Regina Cœli).  
**Verlicchi Pasquale**, di 2<sup>a</sup>, da Bologna C. C. a Bologna C. G.  
**Carraro Gio. Batta**, di 1<sup>a</sup>, da Bologna C. G. a Bologna C. C.  
**Santarelli Dionisio**, di 2<sup>a</sup>, da Lucca (Scuola) ad Orbetello B. P.  
**Benettoni Giacomo**, di 1<sup>a</sup>, da Sassari C. G. a Nuoro C. G.  
**Pittin Eugenio**, di 2<sup>a</sup>, da Nuoro C. G. a Sassari C. G.  
**Cauda Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da San Miniato C. G. a Firenze C. G.

**Brunori Francesco**, di 1<sup>a</sup> ad Alessandria C. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 21 luglio 1890.

**Falzarano Filippo**, di 1<sup>a</sup> da Ariano C. G., ad Avellino C. G.

**Mutascio Generoso**, di 1<sup>a</sup>, da Avellino C. G. ad Ariano C. G.

**Salvatori Antonio**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Lucca (Scuola).

**Meneghini Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> ad Ancona C. G. congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 1890

**Rotondo Tommaso**, di 2<sup>a</sup> ad Aversa C. P., id. id. id. id.

**Cresci Costantino**, di 1<sup>a</sup> a Milano C. G., id. id. id. id.

**Contini Felice**, di 2<sup>a</sup> a San Leo C. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 21 luglio 1890

**Bottoni Francesco**, di 1<sup>a</sup> alla Maddalena C. P. A., espulso dal Corpo a decorrere dal 16 luglio 1890, perchè condannato a 6 mesi di detenzione per furto.

**Manzi Francesco**, di 1<sup>a</sup>, da Lecce C. P. a Bari C. G. con le funzioni di Sottó Capo Guardia.

**Carturan Silvestro**, di 2<sup>a</sup> ad Udine C. G., congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.

**Praticò Filippo**, di 1<sup>a</sup>, da Portoferraio B. P. a Monteleone C. G.

**Giorgi Gioacchino**, di 1<sup>a</sup>, da Treviso C. G. a Portoferraio B. P.

**Locati Gerardo**, di 1<sup>a</sup>, da Orbetello B. P. a Treviso C. G.

**Patassini Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Alessandria C. P. ad Orbetello B. P.

**Gaspari Francesco**, di 2<sup>a</sup>, dalla Gorgona C. P. A. a Cassino C. G.

**Barboni Raffaele**, di 2<sup>a</sup>, da Bologna C. G. alla Gorgona C. P. A.

**Romanelli Vittorio**, di 2<sup>a</sup>, da Sosa C. G. a Bologna C. G.

**Albavera Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Sosa C. G.

**Bigoni Liborio**, di 2<sup>a</sup>, da Lucca (Scuola) a Firenze C. P.

**Rotunno Michele**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Pozzuoli C. P.

**Palladini Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Milano (Scuola) a Milano C. P.

**Fabbi Enrico**, di 1<sup>a</sup>, da Solmona C. P. a Solmona C. G.

**Toti Gio. Batta**, di 1<sup>a</sup> a Portoferraio B. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 25 luglio 1890.

**Galanti Ulisse**, di 2<sup>a</sup> ad Amelia C. P., id. per inettitudine id. dal 16 id.

**Doccia Giosuè**, di 2<sup>a</sup>, da Portoferraio B. P. a Perugia C. G.

**Santangini Nicola**, di 1<sup>a</sup>, da Aquila C. G. a Portoferraio B. P.

**Ruotolo Gabriele**, di 1<sup>a</sup>, da Messina C. G. a Lecce C. P.

**Marcantonio Emanuele**, di 1<sup>a</sup>, da Oristano C. G. a Messina C. G.

**Stella Vincenzo**, di 2<sup>a</sup>, da Catanzaro C. G. ad Oristano C. G.

**Spina Rosario**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Catanzaro C. G.

**Milani Angelo**, di 1<sup>a</sup>, da Bari C. G. ad Amelia C. P.

**Catella Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Bari C. G.

**Zanet Raffaele**, di 2<sup>a</sup>, da Pinerolo C. G. a Firenze C. G.

Luglio

- 7 Cortellazzo Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Pinerolo C. G.
- » Mastrodicasa Francesco Antonio, di 1<sup>a</sup>, da Aquila C. G. a Roma C. G.
- » Tobaldini Michele, di 2<sup>a</sup>, da Fossano C. P. a Venezia C. G.
- » Feletti Antonio, di 1<sup>a</sup>, da Venezia C. G. a Finalborgo B. P.
- » Ibatici Probo, di 2<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. a Fossano C. P.
- » De Maria Filippo, di 2<sup>a</sup>, da Napoli C. G. alla Capraia C. P. A.
- » Sfasciamuro Domenico, di 2<sup>a</sup>, dalla Capraia C. P. A. a Napoli C. G.
- » Rapi Domenico, da Parma (Scuola) alla Pianosa C. P. A.
- 8 Spanu Raffaele, di 2<sup>a</sup>, da Fossano C. P. alla Palmaria C. P. A.
- 9 Defogu Salvatore, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Lucca (S. S. G. G.)
- » Bianco Pietro, di 1<sup>a</sup>, da Forlì C. G. a Rimini C. G.
- » Rossi Carlo, di 2<sup>a</sup>, da Rimini C. G. a Forlì C. G.
- 10 Santillo Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Gaeta B. P. ad Aversa C. P.
- » Tagliabue Luigi, di 1<sup>a</sup> a Pallanza C. P., congedato per fine di  
a decorrere dal 28 luglio 1890.
- » Neri Alfredo, di 2<sup>a</sup> a Castelfranco C. P., id. id. id. dal 30 id.
- 11 Rabattino Salvatore, di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G., id. per motivi di  
id. dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.
- 12 Misti Mauro, di 2<sup>a</sup>, da San Remo C. G. a Civitavecchia B. P.
- » Uggetti Carlo, di 2<sup>a</sup>, da Bergamo C. P. a San Remo C. G.
- » Fiore Maurizio, di 2<sup>a</sup>, da id. a Novara C. G.
- » Pagot Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da id. a Lucca C. P.
- » Morabito Filippo, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Siracusa C. P.
- » Tombesi Antonio, di 2<sup>a</sup>, dalla Maddalena C. P. A. a Civitavecchia B. P.
- » Salemme Raffaele, di 2<sup>a</sup>, da Lecce C. P. alla Maddalena C. P. A.
- » Lisi Giacinto, di 1<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Lecce C. P.
- » Landolo Matteo, di 1<sup>a</sup>, da Taranto C. G. a Salerno C. P.

**Broi Francesco**, da Milano (Scuola) ad Alessandria C. P.  
**Fancelli Domenico**, da Lucca (Scuola) a Piombino B. P.

**Ermacora Antonio**, da Milano (Scuola) alla Capraia C. P. A.  
**Maset Giovanni**, da id. alla Pianosa C. P. A.

**Andriolo Giovanni**, da id. a id.

**Ferrero Gio. Antonio**,  
**Bussolino Felice**,  
**De Maria Antonio**,  
**Fiori Giuseppe**,  
**Barberis Giovanni**,

} da Fossano (Scuola) a  
Fossano C. P.

**Saveri Emilio**, da Civitavecchia (Scuola) a Civitavecchia B. P.  
**Forner Luigi**, nominato a decorrere dal 1° luglio 1890 e destinato a Milano (Scuola).

**Bordin Antonio**, id. id. id. id. id.

**Cerri Augusto**, id. id. e destinato a Lucca (Scuola).

**Cascio Carlo**, id. id. id. id. id.

**Guerrera Luigi**,  
**Vitellaro Pasquale**,  
**Minichelli Vincenzo**,  
**Raho Carmelo Oronzo**,  
**Tacconi Alfonso**,  
**Costantini Guglielmo**,  
**Ronzino Salvatore**,

} nominati a decorrere dal  
1° luglio 1890 e desti-  
nati ad Ancona (Scuo-  
la).

**Gentili Luigi**,  
**Angeletti Ermenegildo**,

} id. id. id. id. a Civita-  
vecchia (Scuola).

**Cabodi Pietro**,  
**Aliberti Biagio**,

} id. id. id. id. a Fossano  
(Scuola).

**Solenghi Giuseppe**,  
**Lancellotti Michele**,  
**Tavani Enrico**,  
**Baraldi Francesco**,

} id. id. id. id. a Parma  
(Scuola).

**Visibile Vincenzo**, da Ancona (Scuola) ad Ancona B. P.

**Arduini Giuseppe**,  
**Cicala Carmelo**,  
**Vecchione Fiorentino**,  
**Venturi Luigi**,  
**Vicario Giacomo**,

} da Ancona (Scuola) a  
Tremiti C. P. A.

**Maraffa Giuseppe**, da Ancona (Scuola) ad Amelia C. P.

**Mauriello Domenico**, da id. a Pozzuoli B. P.

**Calistro Rocco**, da Ancona (Scuola) a Roma C. P. A.

**Grieco Modestino**, da id. ad Orbetello B. P.

**Fedeli Sante**, da Lucca (Scuola) a Pozzuoli B. P.

**Mannino Giuseppe**, da Ancona (Scuola) alla Maddalena C. P. A.

**De Polis Raffaele**, da id. ad Orbetello B. P.

**Razza Gesualdo**, da id. alla Maddalena C. P. A.

**Di Stefano Santo**, da id. a Portoferraio B. P.

**Musso Giuseppe**, da Fossano (Scuola) ad Orbetello B. P.

**Gravina Salvatore**, ad Amelia C. P., licenziato per inettitudine a decorrere dal 16 luglio 1890.

**Pavinato Enrico**, da Milano (Scuola) alla Palmiaria C. P. A.

**Maiero Edoardo**, da id. a Volterra C. P.

Luglio

- 6 Calosci Angelo, da Milano (Scuola) a Civitavecchia B. P.  
» Pegoraro Fioravante, da id. a id.  
7 Barberis Giovanni, a Fossano (Scuola), licenziato per motivi  
decorrere dal 16 luglio 1890.  
» Fiori Pietro, da Lucca (Scuola) ad Aversa C. P.  
8 Malastresi Umberto, da Milano (Scuola) alla Pianosa C. P.  
» Cilia Lorenzo, da id. a Portolongone B. P.  
9 Fasolato Gio. Batta, da id. all'Asinara C. P. A.  
10 Antoniazzi Lorenzo, da id. ad Orbetello B. P.  
» Marini Antonio, da id. ad Alessandria C. P.  
» Steri Gio. Maria, da Civitavecchia (Scuola) ad Orbetello B.  
12 Arrigo Francesco, alla Palmaria C. P. A.,  
» Domenicani Luigi, a Finalborgo B. P.,  
» Bambini Andrea, a Portoferraio B. P.,  
» Donetti Natale, a Parma (Scuola),  
» Bertuzzi Carlo, a id.,  
» Lucarini Giovanni, a Cagliari B. P.,  
» Codutti Gio. Batta, alla Palmaria C. P. A.,  
» Pecchi Giovanni, alla Maddalena C. P. A.,  
» Cherchi Francesco, a Noto C. P.,  
» Giomi Giuseppe, a Lucca C. P.,  
» Trelene Giuseppe, a Venezia C. G.  
» De Maria Antonio, a Fossano C. P.,  
» Thiebat Gio. Pietro, a Fossano (Scuola).  
» Munier Luigi, ad Orbetello B. P.,  
» Musso Giuseppe, a id.,  
» Monti Luigi, a Roma C. P. A.,

promossi G  
2<sup>a</sup> classe  
rere dal

10

**Ciaramella Francesco**, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 12 giugno 1890 e destinato a Napoli C. C.

10

**Ciaramella Francesco**, di 2<sup>a</sup> a Napoli C. C., licenziato per cattiva condotta a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 1890.

**Rolando Pietro**, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 14 giugno 1890 e destinato a Napoli C. C.

**Giordanino Spirito**, id. id. id. id. id. e id. a Torino C. C.

**Giuliano Paolo**, di 2<sup>a</sup> a Torino C. C., dimessosi a decorrere dal 25 giugno 1890

**Gennai Ferdinando**, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 10 giugno 1890 e destinato all'Ambrogiana.

**Cutini Antonio**, id. id. id. dal 6 luglio 1890 e id. a Napoli C. C.

**Piazzi Adolfo**, di 2<sup>a</sup>, da Bologna C. C. a Torino C. C.

**Dammi Costantino**, di 2<sup>a</sup> a Torino C. C., dimessosi a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 1890.

**D'Anna Gennaro**, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 7 luglio 1890 e destinato a Napoli C. C.

**Guardie arruolate con la ferma di 2 anni**

ai termini del Decreto Reale 14 settembre 1888 N. 5749 (serie 2<sup>a</sup>)

10  
10

**Villani Francesco**, da Solmona C. G. a Solmona C. P.

**Mortarotti Luigi**, da Milano (Scuola) a Pallanza C. P.

**Di Leo Silvano**, da Roma C. P. A. a Paliano C. P.

**Sforza Francesco**, da Aversa C. P. a Gaeta B. P.

**Roma Francesco**, a Brindisi B. P., espulso dal Corpo a decorrere dal 12 luglio 1890.

**Cipressi Gennaro**, da Solmona C. P. ad Ancona B. P.

*Pel Ministro*

M. BELTRANI-SCALIA.

---

## MORTI

10  
10

**Cacciari Pietro**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Ferrara C. G.

**Masini Leonardo**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Firenze C. P.

---

*Situazione dei detenuti negli Stabilimenti carcerari  
negli Stabilimenti di educazione forzata e nelle Colonie  
al 1° giugno 1890.*

| CATEGORIE                                              | Carceri giudiziario             |         |              |         | Regol. penali (comunit.) | Case di pena pur |         | Istituti carceri per minoranza |         |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|---------|--------------------------|------------------|---------|--------------------------------|---------|--------|
|                                                        | Circondariali e loro succursali |         | Mandamentali |         |                          | maschi           | femmine | Case di custodia               |         | maschi |
|                                                        | maschi                          | femmine | maschi       | femmine |                          |                  |         | maschi                         | femmine |        |
| Giudicabili . . . . .                                  | 6000                            | 402     | 1204         | 171     | —                        | a) 65            | —       | —                              | —       | —      |
| Dipendenti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza . . . . | 138                             | 3       | 42           | 4       | —                        | —                | —       | —                              | —       | —      |
| Condannati in appello . . .                            | 1970                            | 115     | 40           | 6       | —                        | —                | —       | —                              | —       | —      |
| II. DEFINITIVAMENTE<br>ere (                           | a morte . . . . .               | 0       | —            | —       | —                        | —                | —       | —                              | —       | —      |
|                                                        | all'ergastolo . . . . .         | 46      | 2            | —       | —                        | b) 580           | c) 97   | 43                             | —       | —      |
|                                                        | ai lavori forzati a vita.       | 51      | 3            | —       | —                        | 3764             | a) 23   | 155                            | —       | —      |
|                                                        | » a tempo.                      | 108     | 5            | —       | —                        | 5670             | a) 28   | 314                            | —       | —      |
|                                                        | all'arclus. o casa di forza     | d) 2008 | 144          | 108     | 12                       | e) 777           | 914     | 485                            | —       | —      |
|                                                        | alla relegazione . . . . .      | 424     | 7            | 2       | —                        | —                | 1190    | 35                             | —       | —      |
|                                                        | da 1 giorno a 1 mese            | 790     | 92           | 1636    | 238                      | —                | —       | —                              | —       | —      |
| da oltre 1 mese a 2 mesi                               | 511                             | 61      | 436          | 38      | —                        | —                | —       | —                              | —       |        |
| » 2 mesi a 3 »                                         | 661                             | 68      | 715          | 47      | —                        | —                | —       | —                              | —       |        |

---

---

**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri** (\*)

---

---

---

**COMUNICAZIONI**

---

**Riformatorio Camerini-Rossi in Padova.** — E stata stipulata il 40 giugno decorso la convenzione pel ricovero e mantenimento a carico dello Stato dei minorenni discoli in apposita sezione annessa all'istituto Camerini-Rossi di Padova.

La capacità della sezione è per sessanta posti, ma per ora ne saranno occupati soltanto trenta.

---

**Dono di libri alla biblioteca delle Carceri di Parma.**

Il sig. cav. Pellegrino Strobel, membro della Commissione visitatrice delle carceri giudiziarie di Parma e già noto per altri doni fatti alla biblioteca di quelle carceri, ha ora regalato alla biblioteca stessa altre nove opere geniali ed istruttive, e la somma occorrente per la rilegatura di alcuni altri libri. Imitando il filantropico esempio mandarono pure parecchi volumi la esimia signora Luisa Corradi, il conte Stefano Sanvitale e l'avvocato Odoardo Bagatti.

---

In seguito ai lavori di ampliamento nell'Istituto delle fanciulle mendicanti di Ancona, la capacità è stata portata da 30 a 40 posti.

---

Col 1° di agosto il Carcere mandamentale di Imola viene riprestinato come Carcere giudiziario succursale.

---

Rammentiamo ai signori Direttori carcerari la prescrizione di non telegrafare se non in casi urgentissimi, e, quando occorra, di essere sempre concisi.

---

**Causa relativa alla morte avvenuta accidentalmente nelle Carceri di Civitavecchia.** — Già ci occupammo, alla pag. 146 di questo *Bullettino*, della disgrazia toccata al condannato infermo Palmieri Onorato, ricoverato nell'infermeria

---

(\*) I provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di lettere speciali.

del Carcere giudiziario di Civitavecchia, il quale credendo di bere di catrame, trangugiò invece dell'acido fenico e miseramente perì.

Siamo lieti ora di annunziare che l'Autorità Giudiziarla, cui era stato il condannato Ciatti Gerolamo, che, come infermiere, si ritenne responsabile dell'avvenimento, lo ha assolto da ogni gravame.

---

**Evasi recuperati.** — Il 10 luglio evasero dalla Colonia penale di i i due condannati Furnari Antonio e Sortino Mario, ai quali era stata commutata in 30 anni di reclusione la pena dei lavori forzati a vita già inflitta.

Disposte le più attive ricerche, il primo fu ripreso il 14 ed il secondo dello stesso mese. Il Ministero accordò un premio di 250 lire a coloro che contribuirono allo arresto di ciascuno dei due evasi.

---

#### ORDINE DEL GIORNO

---

Nel di 10 luglio verso le ore una pomeridiane i condannati Francesco, Curci Giuseppe, Leuzzi Fortunato e Stella Pietro nel Bagno Penale di Civitavecchia vennero, nel laboratorio del



si, cioè appena il Consiglio di Stato, presso cui trovasi attualmente, lituito col prescritto suo parere.

to la S. V. favorirà studiarlo, proponendomi quei provvedimenti che, avviso, potessero essere necessari per la sua attuazione.

*Pel Ministro*  
M. BELTRANI-SCALIA.

dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 7<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.  
luglio 21, N. 166-72-1-B.

*felti*

tura di oggetti di vestiario per guardie di Pubblica  
za.

sciuto che le misure indicate per gli oggetti di vestiario delle Guar-  
bblica Sicurezza nella Tavola C annessa alla circolare 25 giugno 1888  
-72-1-B, poco si prestavano per determinare con precisione la *taglia*  
li effetti, il Ministero ha fatto eseguire degli studi per ottenere una  
ripartizione degli effetti stessi nelle varie misure necessarie,  
, con maggior precisione, le norme per la richiesta di oggetti di mi-  
iale non corrispondenti a quelli delle *taglie* stabilite.

i quindi la necessità di sostituire il prospetto C accennato più sopra,  
gato N. 1, che perciò si invia colla presente, unendovi pur anco una  
ratifica, allegato N. 2, a migliore intelligenza del prospetto stesso e per  
atta compilazione dei fogli di richiesta degli oggetti a misura.

ilitare poi le richieste di tutti gli articoli di corredo sia a *taglia* che  
, venne adottato il Modello allegato N. 3, del quale le Prefetture do-  
ervirsi sempre quando occorra loro di domandare effetti di corredo  
zioni degli Stabilimenti penali incaricate dell'e forniture, secondo le  
della circolare 25 giugno 1888, la quale resta ferma in tutte le parti  
sono contrarie alla presente.

ulo in parola verrà somministrato gratuitamente dalla Direzione dello  
nto penale di Regina Coeli di Roma, per cura della quale si provve-  
ito alla prima fornitura in un sufficiente numero di esemplari.  
dirà un cenno di ricevuta della presente.

*Pel Ministro*  
M. BELTRANI-SCALIA

delle misure in base alle quali verranno l

| ARTICOLI            |                | MISURE CORRISPONDENTI ALLA TAVOLA SEGA |                                  |                  |               |           |          |      | Lunghezza totale |
|---------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------|------|------------------|
|                     |                | A.B.                                   | A.B.C.                           | D.               | E.            | F.G.      | H.I.     | L.M. |                  |
|                     |                | Parte posteriore                       |                                  |                  | Circonferenza |           |          |      |                  |
| Taglio              |                | Lunghezza dal collo alla taglia        | Lunghezza totale faldia compresa | Metà spollo      | al petto      | alla vita | al collo |      |                  |
| 1                   | 2              | 3                                      | 4                                | 5                | 6             | 7         | 8        | 9    |                  |
| Cappotti<br>(panno) | 1 <sup>a</sup> | 50                                     | 120                              | 23               | 60            | —         | 48       | 6    |                  |
|                     | 2 <sup>a</sup> | 49                                     | 115                              | 22 $\frac{1}{2}$ | 58            | —         | 47       | 6    |                  |
|                     | 3 <sup>a</sup> | 45                                     | 110                              | 21 $\frac{1}{2}$ | 54            | —         | 46       | 6    |                  |
|                     | 4 <sup>a</sup> | 44                                     | 109                              | 21               | 50            | —         | 44       | 6    |                  |

**FO**

lie gli oggetti di corredo per le Guardie di P. S.

| LETTERE CORRISPONDENTI ALLA TAVOLA GRAFICA |                             |               |             |           | ARTICOLI | Taglie         | Lunghezza |              |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|----------|----------------|-----------|--------------|
| A.B                                        | C.D.                        | E.F.G.        | H.I.        | L.        |          |                | totale    | della manica |
| Lunghezza                                  |                             | Circonferenza |             |           |          |                |           |              |
| dal fianco al piede                        | dalla biforcazione al piede | della vita    | alla coscia | al bacino | 19       | 20             | 21        | 22           |
| 111                                        | 85                          | 44            | 34          | 50        | Camicie  | 1 <sup>a</sup> | 105       | 65           |
| 108                                        | 83                          | 43            | 33          | 49        |          | 2 <sup>a</sup> | 103       | 61           |
| 107                                        | 82                          | 42            | 32          | 48        |          | 3 <sup>a</sup> | 101       | 59           |
| 105                                        | 78                          | 41            | 32          | 46        |          | 4 <sup>a</sup> | 98        | 57           |
| 103                                        | 77                          | 39            | 31          | 45        |          |                |           |              |
| 100                                        | 74                          | 37            | 30          | 44        |          |                |           |              |
| 101                                        | —                           | 45            | —           | —         |          |                |           |              |
| 100                                        | —                           | 44            | —           | —         |          |                |           |              |
| 95                                         | —                           | 42            | —           | —         |          |                |           |              |
| 92                                         | —                           | 40            | —           | —         |          |                |           |              |

di saia per gli agenti di mare si chiederanno a misura. — c) I cor-

di 189

gli articoli di corredo per Agenti di P. S.

etti a taglia

IL PREFETTO

|                             | QUANTITÀ PER CIRCONFERENZA<br>di esattimetri |    |    |    |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----|----|----|----------|
|                             | 54                                           | 55 | 56 | 57 | 58 59 60 |
| BERRETTI                    |                                              |    |    |    |          |
| Graduati di terra . . . . . |                                              |    |    |    |          |
| Graduati id. . . . .        |                                              |    |    |    |          |
| Graduati di mare . . . . .  |                                              |    |    |    |          |
| Alla marina . . . . .       |                                              |    |    |    |          |
| Di fatica . . . . .         |                                              |    |    |    |          |

| COGNOME E NOME<br>DELL'AGENTE<br>cui è destinato<br>l'oggetto | INDICAZIONE<br>dell'articolo | Lettere della tavola grafica       |                                     |             |          |           |          |                                  |                                                 |                                     |                                  | Misure<br>per le<br>camice<br>sala         |           | Osservazioni |           |                               |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------------|--|
|                                                               |                              | A.B.                               | A.B.C.                              | D.          | E.       | F.G.      | H.I.     | L.M.N.                           | O.P.                                            | Q.R.                                | A.B.                             | C.D.                                       | E.F.G.    |              | H.I.      | L.                            |  |
|                                                               |                              | Lunghezza dal collo<br>alla taglia | Lunghezza totale,<br>falda compresa | Metà spalle | al petto | alla vita | al collo | Lunghezza totale<br>della manica | Lunghezza dalla spalla<br>all'ultima bottoniera | Lunghezza dalla spalla<br>al fianco | Lunghezza dal fianco<br>al piede | Lunghezza dalla bifor-<br>cazione al piede | alla vita | alla coscia  | al bacino | Lunghezza totale<br>dal collo |  |

Ministero dell' Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 3<sup>a</sup>,

1890 luglio 22, N. 1204-127-1-a.

*Alle Direzioni dei Bagni penali, colonie penali, dove sono di condannati ai lavori forzati, dell'ergastolo di Volterra, dei manicomiali e delle case penali femminili.*

#### **Assorbimento delle pene.**

Questo Ministero ha avuto occasione di constatare che alcuni condannati, in virtù dello articolo 39 del Regio Decreto 1<sup>o</sup> dicembre 1888 commutata la pena perpetua in quella temporanea, avevano precedentemente riportate altre pene, talvolta dichiarate nella sentenza posteriore assai più grave.

Essendo sorto il dubbio, se in caso di commutazione in pena temporanea di quella che avea assorbito le altre, queste tornassero a rivivere, alcune Procure Generali non furono concordi nel loro parere, così si è ritenuto opportuno interpellare al riguardo il Dicastero di Grazia e Giustizia a stabilire in modo uniforme l'applicazione in questa parte delle leggi. Il medesimo, in tesi generale, è di parere che l'assorbimento non debba aver luogo, quando per la disposizione dell'articolo 39 del Regio Decreto succi

## ONORIFICENZE

---

**1° Distintivo di merito al personale di Custodia.**

**Cipollini Luigi**, Guardia di 1<sup>a</sup> classe a Perugia C. G.

**Rinaldi Michele**, id. id. a Santa Maria Capua Vetere.

**Ogliani Giacomo**, id. di 2<sup>a</sup> a Modena C. G.

**2° Distintivo di merito**

**con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.**

**Bianchi Luigi**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Tempio C. P., a decorrere dal  
1° agosto 1890.

**Ferraro Salvatore**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Pozzuoli C. P., id. id. id.

**3° Distintivo di merito**

**Sebastiani Stellario**, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Pozzuoli B. P.

**Ferruglio Gio. Batta**, id. id. a Padova C. P.

---

## PUNIZIONI

---

**Corpo delle Guardie carcerarie.**

*genti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina  
con successivo ritorno al Corpo.*

**Saltarelli Lazzaro**, di 2<sup>a</sup> alla Capraia C. P. A., per ubriachezza e  
sonno in servizio con recidiva (decisione 3 luglio 1890).

**Ferraresso Giovanni**, di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., per assenza arbi-  
traria di oltre 48 ore (decisione 1° luglio 1890).

---

AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 2<sup>a</sup> FERMA DI 4 ANNI

- Lottici** Antonio, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Bassano C. G., a decorrere dal luglio 1890.  
**Füssi** Luigi, Guardia di 1<sup>a</sup> a Caltanissetta C. G., id. dal 6 agosto 1890.  
**Ansaldo** Andrea, id. id. ad Oneglia C. P., id. dal 7 id.  
**Cazzaro** Antonio, id. id. a Spoleto C. P., id. dal 13 id.  
**Belzicco** Gio. Marino, id. id. a Tempio C. P., id. dal 14 id.  
**Sarro** Francesco, id. di 1<sup>a</sup> a Bologna C. G., id. dal 16 id.  
**Carbone** Liberato, id. id. a Salerno C. G., id. dal 18 id.  
**Giannoni** Carlo, id. id. ad Orbetello B. P., id. dal 22 id.

AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

- Ferrari** Italo, Guardia di 1<sup>a</sup> all'Isola del Giglio, a decorrere dal 14 luglio 1890.  
**Gonzaga** Antonio, id. id. a Mantova C. G., id. dal 30 id.  
**D'Arienzo** Antonio, id. id. ad Avellino C. G., id. dal 14 agosto 1890.  
**Garzia** Giovanni, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> ad Aversa C. P., id. id. id.  
**Angelillo** Giuseppe, Guardia di 1<sup>a</sup> a Nisida C. P., id. dal 16 id.  
**Romani** Angelo, id. id. a Pisa C. G., id. id. id.



Serafino, Guardia di 1<sup>a</sup> a Trapani C. G., a decorrere dal 14 agosto 0.

ante Antonio, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Spoleto C. P., id. dal 16 id.

ni Giovanni, id. di 2<sup>a</sup> a Savona C. G., id. id. id.

nini Giovanni, Guardia di 1<sup>a</sup> a Spoleto C. P., id. id. id.

Pietro, id. id. a Piacenza C. G. id. id. id.

Luigi, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Pesaro C. P., id. id. id.

Giuseppe, Guardia di 1<sup>a</sup> a Parma C. P., id. id. id.

ni Giuseppe, id. id. a id., id. id. id.

ccci Vincenzo, id. id. ad Aversa C. P., id. id. id.

Antonio, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Bergamo C. G., id. id. id.

Angelo, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Spoleto C. P., id. id. id.

re Martino, Guardia di 1<sup>a</sup> a Livorno C. C., id. id. id.

tro Rosario, id. id. a Viterbo C. P., id. id. id.

chia Angelo, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., id. id. id.

agna Costantino, Guardia di 1<sup>a</sup> a Civitacastellana C. P., id. id. id.

rdi Antonio, id. id. a Pistoia C. G., id. id. id.

ini Raimondo, id. id. a Roma C. G., id. id. id.

Angelo, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> ad Alessandria C. G., id. id. id.

stri Ezechiele, Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Lodi C. G., id. id. id.

no Vincenzo, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Girgenti C. G., id. id. id.

Francesco, id. di 2<sup>a</sup> a Piombino B. P., id. id. id.

ini Orazio, Guardia di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., id. id. id.

otto Costanzo, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> alla Gorgona C. P. A., id. id. id.

are Luigi, Guardia di 1<sup>a</sup> a Pozzuoli C. P., id. id. id.

tolo Carmine, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Lanciano C. G., id. id. id.

illi Giacomo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Torino C. G., id. id. id.

ndo Clemente, id. id. a Roma (Regina Coeli), id. id. id.

ni Antonio, id. id. a id., id. id. id.

fattina Domenico, id. id. a Girgenti C. G., id. id. id.

aglini Nicola, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Paliano C. P., id. id. id.

nelli Antonio, id. id. a Foggia C. G., id. id. id.

bi Giovanni, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Girgenti C. G., id. id. id.

oni Raffaele, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Nicosia C. G., id. id. id.

agliati Giovanni, id. id. a Castrovillari C. G., id. id. id.

ensi Ferdinando, Guardia di 1<sup>a</sup> a Porto Longone B. P., id. id. id.

in Carlo, Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Roma C. G., id. id. id.

Luigi, Guardia di 1<sup>a</sup> a Santo Stefano B. P., id. id. id.

se Pietro, id. id. a Pozzuoli B. P., id. id. id.

elli Giovanni, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Piombino B. P., id. id. id.

gli Giuseppe, id. id. a Portoferraio B. P., id. id. id.

**Scamponi** Amodio, Capo guardia di 3<sup>a</sup> a Napoli C. G., a decorrere agosto 1890.

**Margherita** Luigi, id. id. a id., id. id. id.

**Bertaccini** Carlo, id. id. a Modena C. G., id. id. id.

**Marconi** Giacomo, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., id.

---

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

---

Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante della C

### DIRETTORI

1890

Luglio

17 **Rizzoli** Giacomo, di 4<sup>a</sup> a Tremiti C. P. A. collocato a riposo  
guito a sua domanda, a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 1890.

SOTTO CAPI GUARDIA

**Comberi** Cipriano, di 1<sup>a</sup> a Venezia C. P., congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.

**Zanaglio** Andrea, di 1<sup>a</sup>, da Piacenza C. G. a Reggio Emilia C. C. con le funzioni di Capo Guardia.

**Mazzarella** Orazio, di 2<sup>a</sup> a Salerno C. G., revocato il trasferimento a Saliceta C. P.

**Romani** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Salerno C. G. e Saliceta C. P.

**Arienti** Francesco, di 1<sup>a</sup> a Milano C. P., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 agosto 1890.

**Lemmo** Vincenzo, di 2<sup>a</sup> a Girgenti C. G., reintegrato alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.

**Iurlaro** Giuseppe, di 2<sup>a</sup> alla Favignana, id. id. id. id. id.

**Buselli** Sebastiano, di 1<sup>a</sup> a Massa C. G., revocato il trasferimento a Civitacastellana C. P.

**Busonera** Gio. Batta Antonio, di 1<sup>a</sup>, da Alghero B. P. a Palermo C. G.

**Vinciguerra** Enrico, a Napoli C. G. ad Alghero B. P.

**Prignano** Urbano, di 1<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. a Napoli C. G.

**Cassoni** Raffaele, di 1<sup>a</sup>, da Nicosia C. G. a Porto Longone B. P.

**Raspini** Domenico, di 2<sup>a</sup>, da Castelfranco C. P. a Nicosia C. G.

**Billi** Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Frascati C. G. a Roma (Terme).

**Tuzzi** Achillei di 1<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. a Firenze C. G., conservando le funzioni di Capo Guardia.

**Vassallo** Raffaele, di 1<sup>a</sup>, da Bari C. G. a Porto Longone B. P. con le funzioni di Capo Guardia.

GUARDIE

**Lodolo** Alessandro, di 1<sup>a</sup>, da Venezia C. P. a Venezia C. G.

**Farelli** Paolo, di 1<sup>a</sup>, da Ivrea C. G. ad Aosta C. G.

**Sacco** Gennaro, di 1<sup>a</sup>, da Frascati C. G. a Frosinone C. G.

**Capriani** Gio. Batta., di 1<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a San Miniato C. G.

**Rugosi** Edoardo, di 2<sup>a</sup>, da Gavi C. P. ad Alessandria C. P.

**Thiebat** Gio. Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Fossano (Scuola) a San Leo C. P.

**Degli Esposti** Vittorio di 1<sup>a</sup> a Piacenza, congedato per fine di ferma a decorrere dal 6 agosto 1890.

Luglio

- 17 Irto Floriano, di 2<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Pozzuoli B. P.  
» De Franco Aniello, di 1<sup>a</sup>, da Pozzuoli B. P. a Napoli C. G.  
» Fedeli Domenico, di 1<sup>a</sup> a Roma C. P. A., congedato per  
ma a decorrere dal 7 agosto 1890.  
» Scodeggio Ildebrando, di 1<sup>a</sup>, Parma C. P. a Piacenza C. G.  
funzioni di Sotto Capo.  
18 Viti Luigi, di 2<sup>a</sup> a Firenze C. P., congedato per inettitudi  
correre dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.  
19 Maranelli Camillo, di 2<sup>a</sup> a Pianosa C. P. A., promosso alla  
a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.  
» Grava Carlo, di 2<sup>a</sup>, da Tolmezzo C. G. a Pordenone C. G.  
» Marcolin Ferdinando, di 1<sup>a</sup>, da Pordenone C. G. a Tolmezz  
20 Andrietti Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Ravenna C. G. a Faenza C. G.  
» Collecchia Alfonso, di 1<sup>a</sup>, da Faenza C. G. a Ravenna C. G.  
» Torretti Anselmo, di 2<sup>a</sup> ad Oneglia C. P., congedato per in  
a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.  
21 Gironda Carmelo, di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., Id. Id. Id. da  
» Ciampa Filippo, di 1<sup>a</sup>, da Roma (Regina Coeli) a Termini C.  
» Perrucchini Giacinto, di 1<sup>a</sup>, da Modena C. P. ad Alessandria

**Lodolo** Alessandro, a Venezia C. P.,  
**Bennati** Adamo, a Massa C. G.,  
**Guaschino** Felice, a Roma C. P. A.,  
**Insero** Raffaele, a Castelfranco C. P.,  
**Santelli** Giuseppe, a Procida B. P.,  
**Rossini** Stefano, ad Oneglia C. P.,  
**Vignoli** Antonio, a Roma C. G.,  
**Sguazzini** Carlo, a Saluzzo C. G.,  
**Cecere** Michele, a Cagliari B. P.,  
**Nastasi** Antonino, a Palermo C. G.,  
**Legramanti** Vittorio, a Viterbo C. P.,  
**Letizia** Angelo, a Roma C. P. A.,  
**Ducci** Cleto a Pesaro C. P.,  
**Blandi** Francesco, ad Orbetello B. P.,  
**Capri** Alessandro, a Nisida B. P.,  
**Rupolo** Antonio, a Perugia C. G.,  
**Caputo** Giuseppe, a S. M. Capua Vetere C. G.,  
**Longhini** Raffaele, a Saluzzo C. P.,  
**Falomi** Giuseppe, a San Miniato C. G.,  
**Serafin** Fortunato, a Venezia C. G.,  
**Iannelli** Carmine, a Procida B. P.,  
**Fantina** Carlo, a Civitavecchia C. P.,  
**Secci** Raffaele, a Casuadas C. P. A.,  
**Murgia** Federico, id.,  
**Carleccia** Francesco, id.,  
**Piras** Giovanni, id.,  
**Terlicher** Giuseppe, a Livorno C. G.,  
**Venturi** Rodolfo, id.,  
**Borgiolo** Alfredo, ad Amelia C. P.,  
**Santini** Luigi, a Modena C. P.,  
**Cecere** Lucio, a Napoli C. G.,  
**Zilli** Amadio, a Bergamo C. P.,  
**Defendi** Stefano, a Tremiti C. P. A.,  
**Montixi** Antonio, a Castiadas C. P. A.,  
**Gril** Samuele, a Cagliari B. P.,  
**Azzolini** Girolamo, a Nisida B. P.,  
**Malvestuto** Nicola, a Potenza C. G.,  
**Bassi** Giacomo, a Bergamo C. P.,  
**Pizzonia** Luigi, a Trani C. G.,  
**Brancato** Salvatore, a Catania C. G.,  
**Venturini** Egidio, a Volterra C. G.,

Guardie di 2<sup>a</sup> classe  
promosse alla 1<sup>a</sup> a  
decorrere dal 1<sup>o</sup> ago-  
sto 1890.

Luglio

- 22 Mariotti Raffaele, a Cagliari B. P.,  
» Barzan Bortolo, a Castiadas C. P. A.,  
» Valentini Nicola, a Cagliari B. P.,  
» Tirabassi Camillo, a Roma C. P. A.,  
» Orsini Leonardo, a Roma (Region Coeli),  
» Saini Gaudenzio, a Castiadas C. P. A.,  
» Trombetti Pio, ad Ancona C. G.,  
» Cammilli Gioacchino a Porto Longone B.P.,  
» Bertanza Michele, a Castiglione delle Stiviere C. G.,  
» Larducci Salvatore, all'Asinara C. P. A.,  
» Forrino Giuseppe, a Nisida B. P.,  
» Giorgi Fiorentino Giuseppe, a Parma C. P.,  
» Bezzati Prodocimo, a Bozzolo C. G.,  
» Pascucci Sante, a Roma C. P. A.,  
» Chiofalo Salvatore, a Messina C. G.,  
» Cambrini Gaetano, a Chieti C. G.,  
» De Luca Antonio, ad Ancona C. G.,  
» Vitti Luigi, a Bergamo C. P.,  
» Carini Costantino, a Porto Longone B. P.,

Guardie di 2  
promosse a  
decorre del  
sta 1830.

**Tirone Giovanni**, di 2<sup>a</sup> a Pesaro C. P., promosso alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.

**Sessa Salvatore**, di 1<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Trapani C. G.

**Grasso Giuseppe**, di 2<sup>a</sup> da Messina C. G. a id.

**Messineo Vincenzo**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Messina C. G.

**Di Trapani Mario**, di 2<sup>a</sup>, dall'Asinara C. P. A. a Pallanza C. P.

**Musin Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Oristano C. G. all'Asinara C. P. A.

**Zamperini Nazzareno**, di 2<sup>a</sup>, da Piombino B. P. ad Oristano C. G.

**Ciucci Pietro**, di 1<sup>a</sup>, da Arezzo C. G. ad Avezzano C. G.

**Salvaderi Andrea**, di 2<sup>a</sup> da Avezzano C. G. a San Remo C. G.

**Ferrari Natale**, di 1<sup>a</sup>, da San Remo C. G. ad Arezzo C. G.

**Spasimi Martino**, di 1<sup>a</sup>, da Palmaria C. P. A. a Roma C. G.

**Poli Ernesto**, di 2<sup>a</sup>. da Alessandria C. P. a Palmaria C. P. A.

**Garavaldi Ermenegildo**, di 1<sup>a</sup>, da Reggio Emilia C. G. a Reggio Emilia C. C.

**Pedeconi Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da id. a id.

**Vistoso Giuseppe**, di 2<sup>a</sup> a Lanusei C. G., promosso alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.

**Drammis Domenico**, di 1<sup>a</sup>. a Capraia C. P. A., congedato per fine di ferma a decorrere dal 15 agosto 1890.

**Milanesi Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Gavi C. P. a Civitavecchia B. P.

**Ueal Bairgio**, di 2<sup>a</sup>, da id. a id

**Becchi Cesare**, di 2<sup>a</sup>, da Tortona C. G. a id.

**Biranti Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, da Alessandria C. P. a Casale C. G.

**Grieco Ciro**, di 1<sup>a</sup>, da Caserta C. G.

**Marchetti Lodovico**, di 1<sup>a</sup>, da Pistoia C. G.

**Bertozzi Achille**, di 1<sup>a</sup>, da Rocca San Casciano C.G.

**Masini Francesco**, di 1<sup>a</sup>, da Sciacca C. G.

**Lusvardi Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Piacenza C. G.

**De Furia Salvatore**, di 1<sup>a</sup>, da id.

**Argenti Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Siracusa C. G.

**Rosticci Nazzareno**, di 2<sup>a</sup>, da Terracina C. P.

**Pozzana Valentino**, di 2<sup>a</sup>, da Velletri C. G.

**Mura Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A.

**Benso Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Reggio Emilia C. G.

**Umberti Paolo**, di 1<sup>a</sup>, da Vallo C. G.

**De Rito Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Castelfranco C. P. con le funzioni di Sotto Capo.

**Musulino Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Bari C. G., id. id. id.

**Lanzarotti Angelo**, di 2<sup>a</sup>, da Modena C. P. ad Imola C. G.

} a Civitavecchia B.P.

Luglio

- 28 Barbarioli Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Piombino B. P. ad Isola C.
- » Di Stefano Coriato, di 1<sup>a</sup>, a Lanciano C. G., congedato per di salute a decorrere dal 16 agosto 1890.
- » Ferretti Guglielmo, di 1<sup>a</sup>, a Pianosa C. P. A., id. per fine di a decorrere dal 17 agosto 1890.
- » Chendi Gaetano, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A.
- » Tesori Scipione, di 2<sup>a</sup>, da Reggio Emilia C. G.
- » Cristofori Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Solmona C. P.
- » Giglioni Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Arezzo C. G.
- » Pomba Pasquale, di 2<sup>a</sup>, da Chieti C. G.
- » Pascucci Vincenzo, di 2<sup>a</sup>, da Lanciano C. G.
- » Cetrone Cesino, di 1<sup>a</sup>, da Vasto C. G.
- » Caini Cesare, di 1<sup>a</sup>, da Lecco C. G.
- » Boldrini Onorato, di 2<sup>a</sup>, da Sciacca C. G. a Cagliari B
- » Giannini Nicola, di 2<sup>a</sup>, da Massa C. G.
- » Chiappini Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Milazzo C. G.
- » Cappelli Cesare, di 1<sup>a</sup> da, Ravenna C. G.
- » Gasparini Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Alghero B. P.
- » Turrecamo Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Tortona C. G.
- » Dossani Guido, di 2<sup>a</sup>, da Fermo C. G.



- Centi Pietro**, nominato a decorrere dal 16 luglio 1880 e destinato a Civitavecchia (Scuola).
- Bellandi Bartolomeo**, } id. id. id. id. a Fossano  
**Lalolo Bartolomeo**, } (Scuola).
- Borri Nazzareno**, } id. id. id. id. ad Ancona  
**Pantaleo Domenico**, } (Scuola).
- Iannella Luigi**,  
**Bella Francesco**, da Fossano (Scuola), a Porto Longone B. P.
- Alborghetti Francesco**, a Milano (Scuola), licenziato per motivi di salute ed inettitudine, a decorrere dal 1° agosto 1890.
- Valente Teobaldo Gerolamo**, da Milano (Scuola) ad Alessandria C. P.
- Luca Pietro**, id. id., id. id.
- Zuffi Erminio**, a Milano (Scuola), licenziato per cattiva condotta a decorrere dal 1° agosto 1890.
- Rossi Giorgio**, da Parma (Scuola) ad Amelia C. P.
- D'Elia Augusto**, a Napoli (S. Eframio),
- Bussolino Felice**, a Fossano C. P.,
- Barberis Giovanni**, a id.,
- Ventura Ansovino**, a Noto C. P.,
- Duchini Giuseppe**, a Roma (Terme),
- Del Testa Ottaviano**, a Portoferraio B. P.,
- Fenato Ferdinando**, a Parma C. P.,
- Broi Francesco**, ad Alessandria C. P.,
- Bonesi Giovanni**, ad Alghero B. P.,
- Sardella Franc. Paolo**, a Porto Longone B.P.,
- Parocco Giuseppe**, a Piombino B. P.,
- Floravanti Serafino**, a id.,
- Sansuini Francesco**, a Roma C. P. A.,
- De Santis Francesco**, a id.,
- Caroselli Nazzareno**, a id.,
- Nardini Andrea**, a Milano (Scuola),
- Valente Teobaldo Girol.**, ad Alessandria C.P.,
- Elles Balgìo**, alla Maddalena C. P. A.,
- Daga Luigi**, a Solmona C. P.,
- Angius Salv. Antonio**, a Civitacastellana C.P.,
- Ruggiu Raffaele**, a id.,
- Pantellini Augusto**, a Civitavecchia B. P.<sup>4</sup>
- Venetacci Serafino**, a id.,
- Guardiano Panfilo**, a Fossombrone C. P.
- Trillocco Giuseppe**, a Nisida B. P.,
- Savoca Mariano**, a Nisida B. P.,
- Caruso Francesco**, a id.,
- Parmeggiani Amadio**, a Cagliari B. P.,
- Silvestro Paolo**, a id.,
- Capaccini Augusto**, a Pallanza (Scuola),
- Romano Ortensio Gualtiero**, a id.,
- Vaiti Pietro**, alla Palmaria C. P. A.,
- Oliviero Giovanni**, a Turi C. P.,
- Fazio Silvestro Antonio**, all'Asinara C.P.A.,
- Ermacora Antonio**, alla Capraia C. P. A.,
- Benvenuto Filippo**, a id.,
- Zannettini Vittorio** alla Palmaria C. P. A., licenziato per inettitudine e per motivi di salute, a decorrere dal 16 agosto 1890.
- Mariani Alessandro**, a Saliceta C. P., licenziato per inettitudine e cattiva condotta a decorrere dal 16 agosto 1890.
- Rabo Carmelo Oronzo**, ad Ancona (Scuola), licenziato per motivi di salute id. id. d.

promossi Guardia di 2<sup>a</sup>  
classe a decorrere dal  
1° agosto 1890.

SORVEGLIANTI

1890

Luglio

- 17 Landi Alberto, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 7 luglio e destinato a Torino C. C.
- 19 Barbolini Nicola, id. id. dal 18 giugno 1890 e destinato a Genova C. C.
- 20 Gerli Carlo a Napoli C. C., dispensato dal servizio a decorrere dal 20 luglio 1890.

**Guardie arruolate con la ferma di 2 anni**

ai termini del Decreto Reale 14 settembre 1888 N. 5749 (serie)

1890

Luglio

- 17 Barbieri Vincenzo, a Piombino B. P., licenziato per morte a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.
- 18 Fracassi Giovanni, a Milano C. P., licenziato per inettitudine
- 21 Fruganti Eugenio, }  
» Visino Albino, } da Viterbo C. P. a Santo Stefano I.

*Pel Min.*

M. D. B. 1890

## Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)

### COMUNICAZIONI

**Dono del Direttore della Casa penale di Spoleto alla Società di patronato per i minorenni corrigendi e liberati dal Carcere di Roma.** — Pervenuta al Direttore della Casa penale di Spoleto, Bassano Porrone, una lettera contenente lire trecento, ed essendoci riuscito impossibile di conoscere la causa dell'invio di quella somma, decise di farne un dono alla Società di patronato di Roma per i minorenni corrigendi e liberati dal Carcere.

Il Ministero ha rinviato, nel dì 14 corrente, l'analogo vaglia a destino.

#### Società di patronato per i liberati dal Carcere

È costituita in Cuneo, sotto la Presidenza del signor Prefetto della Provincia, la Società di patronato a favore dei liberati dal carcere.

Non resta ora che compilare lo statuto organico, affinchè la Società possa incominciare a funzionare.

Il favorevole risultato deveasi anzitutto alle incessanti cure del signor Prefetto, il quale si occupa altresì alacremente onde quest'opera di beneficenza possa sorgere in tutta la provincia.

**Comitato promotore per la costituzione in Venezia di una Società di patronato per i liberati dal carcere di quella provincia,** in seduta del 27 luglio, dopo di aver constatato, che erasi raggiunto ed oltrepassato il N. di 200 Soci, richiesto dallo Statuto, per la costituzione della Società, dichiarò la Società stessa costituita, e l'affidò al signor avv. Tullio Pinelli Procuratore Generale del Re presso la locale Corte di Appello, membro del Comitato stesso, l'incarico di convocare l'Assemblea generale dei Soci e di presiedere la 1<sup>a</sup> adunanza, che doveva svolgersi per iscopo la nomina del Consiglio Direttivo.

La riunione ebbe luogo in 2<sup>a</sup> convocazione, il 25 luglio, perchè la prima convocazione andò deserta per mancanza del numero legale degli intervenuti; e in detta 2<sup>a</sup> convocazione, presenti 18 Soci, il sig. avv. Pinelli dichiarò gli intervenuti, dei precedenti e dello scopo dell'adunanza.

Le notizie e provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di speciali avvisi.

Procedutosi quindi alla nomina dei 7 Soci che costituiranno il Consiglio Direttivo, riuscirono eletti i signori: Valmarana conte cav. — Manzato cav. avv. Renato — Pellegrini cav. avv. Cle-  
—Stukes cav. Giovanni—Treves bar. Alberto — Franco avv. Leo  
Boncinelli avv. Eugenio.

Il Consiglio, così composto, sarà riunito tra breve per la nomina delle cariche di Presidente, di Vice-presidente, di Cassiere e di Segretario.

Dallo spoglio delle schede di sottoscrizione risulta che furono

25 i Soci fondatori che si obbligarono di pagare alla sede della Società . . . . . L. 6

271 i Soci contribuenti che firmarono 315 azioni da L. 6 all'anno per 5 anni; e cioè pel 1° anno . . . . . »

2 Soci fondatori e contribuenti ad un tempo, che si obbligarono di pagare alla sede della Società . . . . . »

e firmarono altresì 12 azioni da L. 6 all'anno per 5 anni e cioè pel 1° anno . . . . . »

onde pel 1° anno si avrà un'entrata di . . . . . L.

verno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891;

i Decreti Reali 17 maggio 1883 N.° 1347 (Serie 3<sup>a</sup>), 9 marzo 1884 N.° 2199 (Serie 3<sup>a</sup>), 11 agosto 1884 N.° 2603 (Serie 3<sup>a</sup>), 19 ottobre 1884 N.° 2700 (Serie 3<sup>a</sup>), 10 marzo 1887 N.° 4484 (Serie 3<sup>a</sup>) e 6 settembre 1887 N.° 4982 (Serie 3<sup>a</sup>);

presentato al Consiglio dei Ministri;

in base alla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e siccome è stato approvato e decretato e decretiamo:

che sia approvato il qui unito Ordinamento degli Impiegati dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi, nonchè del personale ad essi aggregato, visto d'ordine Nostro del Nostro Ministro dell'Interno.

che sia emanato che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di farne osservare l'adempimento e di farlo osservare.

Fatto a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI

*Il Guardasigilli: ZANARDELLI.*

## ORDINAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AGGREGATO

### *Impiegati amministrativi e personale aggregato.*

1. Gli impiegati dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi si dividono in tre categorie: di contabili, di ragioneria e di ordine.

La prima categoria comprende alla prima gli Ispettori, i Direttori, i Vicedirettori ed i Contabili; alla seconda i Ragionieri, i Contabili ed i Computisti; alla terza gli Ufficiali d'ordine e gli Scrivani.

Al personale sono aggregati Cappellani, Medici-chirurghi, Farmacisti, Maestri, Agronomi, Dirigenti ed Assistenti tecnici, Capi d'arte e, per gli speciali servizi dei varii Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi.

2. I gradi, le classi, gli stipendii di ciascuna categoria, nonchè le retribuzioni corrispondenti degli impiegati e gli assegni del personale aggregato, sono determinati dalle Tabelle A e B, annesse al presente decreto e viste d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

3. La gerarchia è determinata dal grado, nello stesso grado, e, nella stessa classe, dall'anzianità.



Alle Direzioni della quinta classe possono essere preposti Vicedirettori od anche Segretarii di 1<sup>a</sup> classe, senza che tale incarico costituisca, se sè solo, titolo di preferenza nelle promozioni successive.

#### *Vicedirettore.*

**Art. 13.** Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nelle attribuzioni a questi specialmente assegnate; attende a tutti gli altri doveri impostigli dal Regolamento; eseguisce le incombenze delegategli dal Direttore, lo supplisce in caso di assenza o di impedimento.

#### *Segretario.*

**Art. 14.** Il Segretario ha l'incarico della conservazione dell'Archivio, l'Ufficio di Segreteria, della Matricola, della Statistica, non che quello dell'ordinaria corrispondenza ufficiale, sotto la dipendenza del Direttore. Egli supplisce il Vicedirettore in caso di mancanza o d'impedimento, attende a tutte le incombenze che il Direttore gli affida, oltre a quelle a lui attribuite dal Regolamento.

#### *Ragioniere.*

**Art. 15.** Il Ragioniere tiene tutte le scritture relative al servizio economico e contabile, ed esercita su di esso un'azione di continuo controllo, nei modi e colle norme determinate dal Regolamento. Per incarico speciale del Ministero egli può essere chiamato a supplire temporaneamente il Direttore o il Vicedirettore.

#### *Contabile.*

**Art. 16.** Il Contabile ha la gestione del danaro e delle materie dello stabilimento cui trovasi addetto, ed è sottoposto agli obblighi e alla responsabilità imposta dal Regolamento sulla Contabilità generale dello stabilimento agli Agenti che hanno maneggio di valori. Il Contabile presta una cauzione di lire 3,000, mediante deposito di questa somma nelle Casse dello Stato, o vincolanlo titoli del Debito Pubblico la cui rendita, ragguagliata al corso medio dell'ultimo semestre, rappresenti il capitale suddetto. Gli speciali suoi doveri, in rapporto al servizio carcerario, sono determinati dal Regolamento.

#### *Computista.*

**Art. 17.** Il Computista è specialmente destinato in sussidio del Ragioniere e del Contabile, per concorrere, sotto la rispettiva loro direzione e responsabilità, alla tenuta dei registri e delle scritturazioni loro affidate.

Negli Stabilimenti di minore importanza possono le funzioni di Computista essere affidate a Computisti di prima classe, riconosciuti idonei a tale ufficio dalla Commissione incaricata nell'articolo 39.

Gli impiegati cui è dato quest'incarico, debbono prestare una cauzione di lire 1,500 nel modo indicato nell'articolo precedente e, finchè usano tale ufficio, ricevono una gratificazione di annue lire 250.

*Ufficiale d'ordine e Scrivano.*

Art. 18. L'Ufficiale d'ordine e lo Scrivano prestano la loro dipendenza del personale di Segreteria, nella registrazione e stampa degli atti di ufficio.

Possono pure essere destinati in sussidio ai Computisti negli uffici del Ragioniere o del Contabile.

*Ammissione agli impieghi.*

Art. 19. Agli impieghi delle due prime categorie dell'Amministrazione delle Carceri non si è ammessi che cominciando dall'anno.

La nomina ad Alunno è fatta per concorso che viene in fatto determinato numero di posti, ogni qualvolta ve ne sia bisogno.

Art. 20. Ogni aspirante all'alunnato, per essere ammesso al concorso deve giustificare:

- a) di essere cittadino italiano;
  - b) di avere compiuti gli anni 20 e non superati i 30;
  - c) di avere soddisfatto agli obblighi della leva;
  - d) di essere dotato di sana costituzione ed esente da difetti e imperfezioni fisiche;
  - e) di avere sempre tenuto regolare condotta e di non essere incorso in alcuna condanna penale;
  - f) di avere conseguito:
- per gli aspiranti agli impieghi della categoria di conc...



Questo tirocinio è gratuito se prestato dagli Alunni nel paese ove hanno il loro domicilio, ma il Ministero può accordar loro un'indennità mensile non eccedente le L. 100, quando siano destinati a prestar servizio fuori del luogo di loro ordinaria dimora.

Il numero di questi Alunni retribuiti, il cui compenso deve essere tratto dalle economie che si verificano sul capitolo del personale dell'Amministrazione delle Carceri, non può eccedere il 5 0/0 del personale amministrativo di ruolo.

Art. 26. Gli Scrivani che sono nominati Alunni, a senso del precedente articolo 21, conservano, durante il tirocinio dei sei mesi, l'assegno di cui sono provvisti.

Art. 27. Terminato il tirocinio, gli Alunni che hanno dato prova di possedere i requisiti necessari per coprire convenientemente il posto superiore, acquistano diritto, secondo la graduatoria dell'esame di ammissione, alla nomina ai posti retribuiti che si renderanno vacanti nell'ultimo grado e nell'ultima classe della categoria a cui appartengono.

Gli alunni che al termine del tirocinio semestrale non sono riconosciuti idonei, possono prolungare l'esperimento per altri sei mesi, e se alla seconda prova non danno migliori risultati, sono licenziati, sentita la Commissione indicata nel seguente articolo 39.

Possono egualmente essere licenziati durante il primo od il secondo esperimento, sentita la Commissione predetta, gli Alunni che non tengano regolare condotta o si mostrino in modo evidente inadatti al servizio.

Art. 28. Gli Ufficiali d'ordine sono tratti, per una metà dei posti vacanti, dagli Scrivani dell'Amministrazione carceraria purchè non abbiano superato gli anni 50; per l'altra metà dagli Scrivani locali dell'Amministrazione militare che vi hanno diritto a termini della legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3<sup>a</sup>).

Art. 29. Gli Scrivani non appartengono al personale effettivo di ruolo e sono nominati con Decreto Ministeriale.

I posti di Scrivano sono dati a concorso per esame sulle materie indicate nel programma unito al presente Decreto e colle norme indicate in appresso.

Art. 30. Per essere ammessi al concorso per il posto di Scrivano, i candidati devono giustificare:

- a) di essere cittadini italiani;
- b) di aver compiuti gli anni 18 e non superati i 35;
- c) di aver sempre tenuto regolare condotta e di non aver subite condanne penali;
- d) di essere dotati di sana costituzione ed esenti da difetti o imperfezioni fisiche;
- e) di avere conseguita la licenza di Ginnasio superiore o di Scuola tecnica.

Nel solo caso in cui manchino aspiranti che abbiano i requisiti di studii succitati, potranno ammettersi al concorso anche quelli che abbiano soltanto la licenza di Ginnasio inferiore.

Art. 31. L'esame cui i candidati devono assoggettarsi è valido soltanto pel numero dei posti messi a concorso e, a parità di voti riportati

nell'esame, è data la preferenza a quelli che abbiano compiuta la permanenza nel Corpo dei RR. Carabinieri, nell'Esercito o nell'Armata e che abbiano ottenuto il congedo col grado di Sottufficiali e in caso di egualità di voti, al candidato d'età maggiore.

Art. 32. L'esame indicato nel precedente articolo è dato negli stabilimenti delle Prefetture designati dal Ministero, innanzi ad una Commissione di tre membri scelti, uno dal Ministero e due dal Prefetto.

Nella votazione, ogni membro dispone di sei voti per materia. I concorrenti ammessi all'esame scritto e di altrettanti nell'esame orale, e i concorrenti ammessi all'esame orale, devono riportare separatamente, tanto per gli esami scritti che per quelli orali, più della metà dei voti.

Art. 33. Agli Scrivani sono estese le disposizioni disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione carceraria.

#### *Nomine e promozioni.*

Art. 34. Alla prima nomina ad impiego retribuito l'impiegato presta il giuramento, nelle mani del Direttore dello Stabilimento, nella forma voluta dalla legge.

Prima di ricevere il giuramento, il Direttore deve far presente all'impiegato l'importanza dell'atto che compie e i doveri che derivano.

Copia del verbale, che constati lo adempimento di tale atto, è trasmessa al Ministero.

Art. 35. Le promozioni da Scrivano ad Ufficiale d'ordine sono

lla promozione a Direttore dei Vicedirettori e dei Ragionieri deve essere un esperimento di sei mesi almeno, fatto in qualità di agente in una Direzione.

Le promozioni di classe fra gli Ispettori e fra i Direttori si fanno per merito, ma tenendo anche conto dell'anzianità, e sempre colla condizione della permanenza di almeno tre anni nella classe inferiore.

rt. 36. L'anzianità sola non dà diritto a promozione, ma deve essere sempre accompagnata da comprovata idoneità a coprire il posto a classe o nel grado superiori.

L'esclusione dalla promozione per anzianità è pronunziata con deliberazione motivata della Commissione indicata nell'articolo 33.

rt. 37. Il Direttore promosso di classe o il Vicedirettore promosso di grado deve occupare la residenza che si è fatta vacante.

Non può un Direttore essere proposto ad uno Stabilimento di classe inferiore a quella cui è iscritto, salvo per misure disciplinari; ma può il Ministero destinare un Direttore di classe inferiore ad uno Stabilimento di classe superiore.

L'eccezione è fatta solamente per i Direttori di Circolo, finchè ricoprono qualità.

rt. 38. Agli Scrivani sono applicabili le disposizioni contenute nel presente articolo 36, e la designazione di quelli da promuoversi per merito e di escludersi dalle promozioni per anzianità, è fatta dalla Commissione indicata nell'articolo 40.

rt. 39. La Commissione che designa gli impiegati di ruolo ai quali spetta la promozione per merito, o l'esclusione da quella per anzianità, è composta dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno, Presidente, dal Direttore generale delle Carceri, Vicepresidente, dal Direttore capo della Divisione che tratta gli affari del personale carcerario, da un altro Direttore capo di Divisione od Ispettore generale a scelta del Ministro, e da un Ispettore delle Carceri. Per la validità delle deliberazioni di questa Commissione basta la presenza di quattro Membri, fra i quali il Capo della Divisione del personale carcerario o chi gerarchicamente lo rappresenta.

In parità di voti prevale quello del Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un impiegato della Divisione generale delle Carceri.

Ogni deliberazione è compilata verbale sottoscritto da tutti i membri presenti; ma esse non sono esecutorie se non dopo l'approvazione del Direttore generale.

rt. 40. La Commissione per gli Scrivani, indicata nel precedente articolo 38, è composta dal Direttore capo della Divisione che tratta gli affari del personale delle Carceri, Presidente, da un altro Direttore capo di Divisione e da due Ispettori delle Carceri a scelta del Direttore generale.

Le funzioni di Segretario sono affidate ad un impiegato della Divisione generale delle Carceri.

Le deliberazioni della Commissione non divengono esecutorie se non dopo l'approvazione del Direttore generale.

*Esami.*

Art. 41. Gli esami indicati nei precedenti articoli 23 e 35 saranno davanti ad una Commissione centrale presso il Ministero dell'Interno.

Questa Commissione, istituita volta per volta con speciale Decreto ministeriale, è presieduta dal Direttore generale delle Carceri e si compone, oltre al Presidente, di altri quattro Membri, cioè: di due di Divisione, di un Ispettore delle Carceri e di un Ragioniere che non inferiore a Capo Sezione.

Uno dei due Capi di Divisione può essere sostituito da un Ufficiale generale.

Le funzioni di Segretario sono affidate ad un impiegato della Direzione generale delle Carceri.

Art. 42. Sentita la Commissione indicata nel precedente articolo il Ministero determina quali impiegati possono essere ammessi agli esami, tenendo conto della condotta, attitudine e diligenza dimostrati dai candidati.

Art. 43. Gli argomenti delle prove scritte sono determinati dalla Commissione giorno per giorno, prima che i candidati siano ammessi nella sala degli esami.

Introdotti quindi i candidati e data lettura dei temi, si ritirano come esclusi dall'esame quelli che non si trovino presenti.

Art. 44. Lo svolgimento di questi temi segue in due giorni per gli esami ai posti di Alunno, in tre per quelli ai posti di Contabile e Direttore.

L'esame orale non può avere una durata maggiore di 30 minuti per ogni candidato.

Art. 49. Per la prova scritta ogni esaminatore dispone di dieci punti per materia ed il candidato non è dichiarato idoneo se, per ognuna di esse, non ottenga più della metà del nu mero totale dei voti.

Lo stesso si fa per l'esame orale. I voti riuniti delle prove scritte ed orali determinano il risultato finale dell'esame e servono alla formazione della graduatoria per la classificazione dei concorrenti. A parità di punti hanno la preferenza i candidati che ne abbiano riportato un maggior numero nell'esame scritto e, a parità anche in questo, il più anziano.

#### *Disposizioni generali.*

Art. 50. Nessuno può essere preposto alla Direzione di uno Stabilimento carcerario o di un Riformatorio governativo se non abbia compiuto i 25 anni.

Art. 51. Nessuno degli impiegati dell'Amministrazione può essere trasferito da uno Stabilimento se non vi ha prestato servizio almeno per tre anni; salvo il caso di promozione, d'imprescindibili esigenze di servizio o gravi motivi di salute.

Art. 52. L'impiegato riconosciuto inferiore all'ufficio che copre può essere collocato in altro di minor grado, previo il parere motivato della Commissione indicata nell'articolo 39, ed occuperà in tal caso l'ultimo posto della classe cui viene ascritto.

Art. 53. Per l'applicazione agli impiegati di ruolo delle pene disciplinari superiori a quella della sospensione di un mese, occorre il voto della Commissione indicata nel citato articolo 39; per gli Scrivani il voto della Commissione indicati nell'articolo 40.

Art. 54. Ove si riconosca necessario, nell'interesse del servizio, e nel limite di un decimo dei posti vacanti, possono essere nominati Direttori di 4<sup>a</sup> classe, previo il voto favorevole e motivato del Consiglio delle Carceri indicato nell'articolo 19 della Legge 14 luglio 1889 n. 6165 (serie 3<sup>a</sup>):

a) impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale aventi grado parificato od equivalente a quello di Consigliere di Prefettura, ed Ufficiali dell'Esercito di grado non inferiore a quello di Capitano, gli uni e gli altri in attività di servizio;

b) persone che si siano distinte per pubblicazioni fatte su materie penali e penitenziarie e Direttori di Riformatorii provinciali o comunali che, almeno da cinque anni, abbiano tenuto in modo soddisfacente quell'ufficio.

La nomina dei Direttori indicati nella lettera b è provvisoria, e può diventare definitiva dopo sei mesi almeno di esperimento lodevole.

Durante questo tempo essi riceveranno come compenso una gratificazione mensile uguale ai due terzi dello stipendio di ruolo, e se trascorso un anno di prova non hanno mostrato la idoneità necessaria a dirigere uno Stabilimento, la nomina si considera come non avvenuta.

Art. 55. Possono essere ammessi a concorrere agli esami per i posti di Vicedirettore, previo il voto favorevole e motivato della Commissione indicata nell'articolo 41, i Segretari di 2<sup>a</sup> classe dell'Amministrazione centrale e provinciale; per i posti di Contabile i Computisti di 2<sup>a</sup> classe

delle Amministrazioni stesse od altri funzionari pareggiati, purché abbiano non meno di tre anni di grado e riuniscano gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 20 del presente Ordinamento.

*Personale aggregato.*

Art. 56. I Cappellani, i Medici-chirurghi, i Farmacisti, i Magistri Agronomi, i Dirigenti tecnici, gli Assistenti tecnici, i Capi d'Asilo, le Suore, non hanno carattere di impiegati governativi, né diritto di pensione o altri vantaggi, come congedi, aspettative, ecc., ecc.

Essi vengono incaricati delle rispettive attribuzioni per Decreto Ministeriale e colla retribuzione stabilita dalla Tabella B.

Alla nomina dei Medici-chirurghi e dei Farmacisti si provvede dal Ministero, sentito il parere di una Commissione nominata all'effetto dal Prefetto della rispettiva provincia.

All'ufficio di Cappellano va, di regola, unito quello di Maestro, ma può provvedersi altrimenti all'insegnamento civile dei detenuti e dei ricoverati.

*Alloggio, indennità di soggiorno.*

Art. 57. Hanno diritto all'alloggio gratuito nei fabbricati degli Stabilimenti o, in mancanza, a spese dell'Amministrazione, i Direttori e anche i Vicedirettori, i Ragionieri e i Segretari, gli uni e gli altri quando siano preposti alla Direzione di uno Stabilimento carcerario di un Riformatorio governativo.

Hanno egualmente diritto all'alloggio gratuito nei fabbricati degli Stabilimenti tutti gli impiegati amministrativi e di sorveglianza.

omessi, nei tre anni successivi alla attuazione del presente ordinamento, i Contabili che, all'attuazione di esso, fanno parte del ruolo organico in vigore.

Art. 62. Per ottenere la nomina definitiva a Ragioniere, gli attuali Contabili, classificati fra il personale di ragioneria, dovranno superare un esame il cui programma sarà stabilito con apposito Decreto ministeriale.

I Contabili nominati Ragionieri, non potranno essere promossi alla classe, se non contano almeno tre anni di grado nella qualità di Contabili.

Art. 63. I Segretarii e gli Ufficiali d'ordine già approvati all'esame idoneità per il posto di Contabile non ancora loro conferito o che non ottennero per difetto di cauzione, conservano il diritto alla promozione acquisita senza obbligo di sottoporsi ad altro esame.

Gli esami di Contabile che avranno luogo ai termini del 3° e 4° comma dell'articolo 33, potranno essere ammessi nei tre anni successivi all'attuazione del presente ordinamento, anche gli Ufficiali d'ordine 1<sup>a</sup> classe che, coprendo attualmente il posto di segretario, non saranno classificati nelle due categorie superiori.

Gli impiegati che saranno in servizio alla attuazione del nuovo ruolo organico e che verranno classificati fra gli Ufficiali d'ordine a norma dell'articolo 53, possono, dopo tre anni di permanenza nella 1<sup>a</sup> classe, essere nominati Contabili in seguito ad esame per un quinto dei posti vacanti.

Art. 64. Gli attuali Scrivani diurnisti locali dell'Amministrazione carceraria e gli Scrivani diurnisti del Ministero dell'Interno possono, all'attuazione del ruolo organico stabilito dal presente Decreto, essere nominati Computisti di 2<sup>a</sup> classe o Ufficiali d'ordine di 2<sup>a</sup> classe, quando contino almeno cinque anni di servizio, siano riconosciuti idonei e classificati quali ottimi dalla Commissione indicata nell'articolo 41 e, peraltro, rispettivamente, gli esami stabiliti per i posti di Alunno di ragioneria o di Scrivano.

Art. 65. Gli Scrivani straordinarii in servizio presso le Direzioni carcerarie all'attuazione del presente Decreto saranno nominati Scrivani, e di ordine della loro anzianità, di mano in mano che vi siano posti vacanti.

Quando in forza di tale classificazione dovessero avere un assegno inferiore a quello di cui trovansi provvisti, riceveranno la differenza a titolo di maggiore assegno da imputarsi sulle economie che si verificano sul capitolo del personale, fino a che colle successive promozioni non raggiungano una retribuzione uguale o superiore a quella da loro attualmente goduta.

Art. 66. Gli attuali Cappellani, Medici-chirurghi e Maestri, di nomina regia, conservano la qualità e i diritti di impiegati governativi.

Art. 67. È derogato alle precedenti disposizioni in quanto siano contrarie alle presenti.

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M. :  
IL MINISTRO DELL'INTERNO  
CRISPI.

**Ruolo organico**

*degli impiegati dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerari  
e dei Riformatori governativi*

| GRADI                 | Classi | Numero dei posti |            | Stipendio annuo |            |
|-----------------------|--------|------------------|------------|-----------------|------------|
|                       |        | per grado        | per classe | individuale     | per classe |
| Ispettori . . . .     | 1      | 6                | 3          | 6000            | 18,000     |
|                       | 2      |                  | 3          | 5500            | 16,500     |
| Direttori . . . .     | 1      | 97               | 6          | 5000            | 30,000     |
|                       | 2      |                  | 12         | 4500            | 54,000     |
|                       | 3      |                  | 29         | 4000            | 116,000    |
|                       | 4      |                  | 50         | 3500            | 175,000    |
| Vicedirettori . . . . | —      | 20               | 20         | 3000            | 60,000     |
| Segretarii . . . .    | 1      | 40               | 10         | 2500            | 25,000     |
|                       | 2      |                  | 30         | 2000            | 60,000     |

Personale di concetto



**Assegni al personale aggregato  
agli Stabilimenti carcerari e ai Riformatorii governativi.**

| QUALITÀ                                                                           | ASSEGNI ANNI |         | Osservazioni                                                    |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                   | minimo       | massimo |                                                                 |                                             |
| Appellanti . . . . . L.                                                           | 200          | 1800    | (1) Per gli Stabilimenti sottoindicati l'assegno è il seguente: |                                             |
| Medici-chirurghi (1) . . . »                                                      | 200          | 1800    |                                                                 |                                             |
| Farmacisti . . . . . »                                                            | 200          | 1800    |                                                                 |                                             |
| Maestri di scuola per le Case di custodia e per i Riformatorii governativi. . . » | 200          | 1500    |                                                                 | Anzara da . . L. 1,800 a L. 2,500           |
| Maestri di scuola per le Carceri giudiziarie e per gli Stabilimenti penali . . »  | 200          | 600     |                                                                 | Ambrogiana . . » 1,800 » 3,000              |
| Segnanti . . . . . »                                                              | 200          | 600     |                                                                 | Capraia . . . » 1,800 » 2,500               |
| Carcere . . . . . »                                                               | 200          | 600     |                                                                 | Castellina . . » 1,800 » 3,500              |
| Oronomi per le Colonie Penali . . . . . »                                         | 1800         | 3800    |                                                                 | Gorgona . . . » 1,800 » 2,200               |
| Ufficiali tecnici . . . . »                                                       | 2000         | 3000    |                                                                 | Nisida (pei 2 Stabilimenti) » 1,800 » 2,500 |
| Assistenti tecnici . . . . »                                                      | 350          | 1020    |                                                                 | Pianosa . . . » 1,800 » 2,600               |
| Ufficiali d'arte . . . . . »                                                      | 800          | 2500    |                                                                 |                                             |
| Servienti delle Manifatture . . . . . »                                           | 300          | 960     |                                                                 |                                             |
| Servienti e Infermieri della Casa (oltre il vitto) »                              | 300          | 800     |                                                                 |                                             |

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:  
IL MINISTRO DELL'INTERNO  
**CRISPI.**

**Ripartizione**  
*degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi*

| COMPARTIMENTI | CIRCOLI | PROVINCIE                                                            |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| I             | 1°      | Belluno - Padova - Rovigo - Treviso<br>- Venezia - Verona - Vicenza. |
|               | 2°      | Bergamo - Brescia - Como - Cremona<br>- Milano - Pavia - Sondrio.    |
|               | 3°      | Alessandria - Cuneo - Genova - Massa<br>- Porto Maurizio - Torino.   |
|               | 4°      | Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno<br>- Pisa - Siena.             |
|               | 5°      | Bologna - Ferrara - Forlì - Modena.                                  |

**Distinta**

*Stabilimenti nei quali il personale amministrativo ed aggregato addettovi ha diritto all'alloggio gratuito.*

| TIMENTO         | CIRCOLO                       | STABILIMENTI                                 |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| I               | 3°                            | Capraia — Colonia penale.                    |
|                 |                               | Palmaria — id.                               |
|                 |                               | Gavi — Casa di pena.                         |
|                 | 4°                            | Torino — Riformatorio.                       |
|                 |                               | Montelupo Fiorentino — Manicomio giudiziario |
|                 |                               | Gorgona — Colonia penale.                    |
|                 |                               | Pianosa — id.                                |
|                 |                               | Porto Longone — Stabilimento penale.         |
|                 | 5°                            | Castelfranco Emilia — Casa di pena.          |
|                 |                               | Saliceta S. Giuliano — id.                   |
|                 | 9°                            | Cagliari — Stabilimento penale.              |
|                 |                               | Castiadas — Colonia penale                   |
|                 |                               | Asinara — id.                                |
| Maddalena — id. |                               |                                              |
| 10°             | Sulmona — Casa di pena.       |                                              |
|                 | Nisida — Stabilimento penale. |                                              |
|                 | Santo Stefano — id.           |                                              |
|                 | Procida — id.                 |                                              |
| 13°             | Favignana — id.               |                                              |

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M. :  
IL MINISTRO DELL'INTERNO  
CRISPI.

**Tabella delle gratificazioni annuali**  
*assegnate al personale addetto a Stabilimenti posti in lo-*  
*colate o malsane.*

| QUALITÀ DEGLI IMPIEGATI       | CATEGORIA A            |                         | CATEGORIA B          |                         |     |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----|
|                               | per i primi due anni   | per gli anni successivi | per i primi due anni | per gli anni successivi |     |
| Direttori                     | Celibi . . . . .       | 600                     | 800                  | 300                     | 500 |
|                               | Ammogliati senza figli | 800                     | 1,000                | 400                     | 600 |
|                               | Id. con figli .        | 1,000                   | 1,200                | 500                     | 700 |
| Vicedirettori<br>e Ragionieri | Celibi . . . . .       | 400                     | 600                  | 250                     | 400 |
|                               | Ammogliati senza figli | 500                     | 700                  | 320                     | 480 |
|                               | Id. con figli .        | 600                     | 800                  | 400                     | 550 |

## PROGRAMMA

per gli esami d'ammissione ai posti di Alunno

(Art. 23 dell'Ordinamento).

### PRIMA CATEGORIA — CARRIERA DI CONCETTO.

#### Esame scritto.

*giorno.* — Composizione sopra una tesi di diritto penale.

*giorno.* — Soluzione ragionata di un quesito scelto fra le materie dell'esame

e traduzione dall'italiano in francese.

#### Materie dell'esame orale.

*Diritto civile:* Della proprietà — Delle obbligazioni — Dei contratti — Varii contratti e delle prove — Dei privilegi — Delle ipoteche.

*Diritto costituzionale:* Del Governo monarchico rappresentativo — Divisione dei poteri — Prerogative della Corona secondo lo Statuto italiano — Istituzione e composizione del Senato — Attribuzioni delle due Camere del Parlamento — Privilegi parlamentari — Dei Ministri e della responsabilità loro — Dell'Ordine giudiziario e dei Giurati — Dei diritti garantiti ai cittadini dallo Statuto.

*Diritto amministrativo:* Degli uffici dello Stato necessari e continui — Dello Stato, della Provincia, del Comune, delle Associazioni e dei Corpi morali — Del Demanio pubblico — Dell'opera e dei beni dei privati che si riferiscono per ragioni di pubblica utilità — Della forza pubblica — Delle funzioni e dei servizi retribuiti. — Dei Collegi consultivi nella pubblica Amministrazione — Delle obbligazioni dello Stato e del Comune come persone private nell'esercizio dell'Autorità pubblica, dei rappresentanti dello Stato, delle provincie e dei Comuni.

*Diritto penale:* Delle teorie di diritto penale — Beccaria — Romagnosi — Scuola moderna — Definizione, distinzione e generi del reato — Classificazione dei reati — Nozioni razionali e storiche della pena e teoria della sua applicazione — Dei sistemi penitenziari. — Delle industrie manifatturiere — Grandi e piccole industrie — Macchine — Lavoro delle donne e dei fanciulli — Durata del lavoro — Crisi industriali — Industrie commerciali — Intermediari — Libertà di commercio — Bilancio commerciale — Protezionismi — Eccezioni, premi e divieti — Pesi e misure — Vie di comunicazione — Industria ferroviaria — Dei titoli di credito — Istituti di credito ed altri sussidiari — Del pauperismo e della emigrazione.

*Economia politica:* Del concetto della ricchezza e della scienza economica — Della produzione della ricchezza e del capitale — Delle forze naturali, scambi, della moneta e del credito — Della legge dell'offerta e della domanda, del salario, dell'interesse e del profitto.

*Storia e geografia:* Avvenimenti dal 1796 al 1815 — Trattato di Vienna — Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia — Divisioni generali delle superficie terrestre — Contorni dei vari Stati d'Europa — Geografia speciale d'Italia — Linee principali di comunicazione — Divisioni amministrative — Prodotti.

SECONDA CATEGORIA — CARRIERA DI RAGIONERIA.

Esame scritto.

- 1° giorno — Composizione sulla contabilità generale dello Stato.  
2° giorno — Soluzione ragionata di due quesiti di aritmetica,  
Calligrafia (desunta dai lavori scritti).

Materie dell'esame orale.

I. — *Diritto amministrativo*: Attribuzioni ed ordinamento delle  
strazioni centrali dello Stato, del Consiglio di Stato, della Corte dei Co  
Avvocature erariali e delle varie Amministrazioni provinciali, special  
quelle che dipendono dai Ministeri dell' Interno, delle Finanze e del

II. — *Diritto civile*: Proprietà — Obbligazioni — Contratti — Quasi  
— Prove.

III. — *Diritto commerciale*: Libri di commercio — Società comm  
Lettere di cambio — Effetti di cambio.

IV. — *Teorica dei conti e delle scritture*: Definizione del conto —  
menti — Conto materiale o di fatto — Conto morale o di diritto — Ca  
cipali delle aziende — Caratteri — Suddivisioni, equivalenza ed analisi  
individui per valore e specie — Altre qualità di conti — Impa  
requisiti delle scritture contabili — Metodi di scrittura semplice e dop  
lative scritturazioni.

V. — *Aritmetica*: Aritmetica fino alla regola del tre composta —  
congiunta — Senario e commissioni — Arbitrati — Riparti sociali — M  
alligazioni — Adeguati — Interessi — Annuità.

*Aritmetica commerciale e scritture complesse*: Aritmetica comm

## PROGRAMMA

per gli esami di promozione al posto di **Vicedirettore.**

(Art. 35 dell'Ordinamento)

### PRIMA CATEGORIA — CARRIERA DI CONCETTO.

#### Esame scritto.

**1° giorno.** — Composizione sul Codice penale e di procedura penale (argomento scelto fra le materie dell'esame orale).

**2° giorno.** — Composizione sul servizio carcerario (argomento scelto fra le materie dell'esame orale).

**3° giorno.** — Composizione su argomento scelto fra le altre materie dell'esame orale.

#### Materie dell'esame orale.

**I. — Legislazione positiva: CODICE PENALE** — Tit. I. Dell'applicazione della legge penale — Tit. II. Delle pene — Tit. III. Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali — Tit. VIII. Delle recidive — Tit. IX. Della estinzione dell'azione penale e delle condanne penali — Libro II — Tit. III. Dei delitti contro la pubblica Amministrazione — Tit. IV. Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia.

**CODICE DI PROCEDURA PENALE** (colle modificazioni di cui nel R. decreto 1° dicembre 1889 N. 6509, serie 3<sup>a</sup>) — Titolo preliminare — Libro I. Tit. I. Degli ufficiali del pubblico Ministero e delle loro funzioni — Tit. II. Capo V. Art. I. Delle denunce, dei rapporti e delle dichiarazioni — Sez. II. Delle querelle e contro querelle — Sez. III. Del modo di accertare il corpo del reato — Art. IX. Della libertà provvisoria — Sez. XI. Dell'ordinanza della Camera di Consiglio o del Giudice istruttore e quando l'istruzione è compiuta — Libro II. Tit. I. Capo III. Dell'appello dalle sentenze dei pretori — Tit. II. Capo III. Dell'appello dalle sentenze dei tribunali — Capo V. Dei dibattimenti avanti Corti d'assise — Capo VI. Della sentenza — Tit. VI. Dell'esecuzione delle sentenze — Tit. VII. Degli oggetti furtivi ed altri posti sotto sequestro — Tit. X. Capo I. Dei casi nei quali si può ricorrere in cassazione — Capo II. Della revisione — Libro III. Tit. VII. Del modo di procedere in caso di fuga e successivo arresto dei condannati — Titolo XI. Delle Carceri e delle visite ai carcerati — Tit. XII. Delle grazie, delle amnistie e degli indulti — Tit. XIII. Della riabilitazione dei condannati.

**CODICE CIVILE** — Libro I. Tit. I. Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili — Tit. II. Del domicilio civile e della residenza — Tit. IX. Della minore età, della tutela e della emancipazione — Tit. X. Della maggiore età, della interdizione e della inabilitazione — Tit. XII. Degli atti dello stato civile — Libro II. Tit. III. Capo II. Delle servitù prediali — Tit. IV. Libro III. Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Tit. VI. Della vendita — Tit. IX. Del contratto di locazione — Tit. XVIII. Del deposito e del sequestro — Tit. XXI. Della fidejussione — Tit. XXII. Dei privilegi e delle ipoteche.

**Legge e Regolamento sulla pubblica sicurezza** — Legge e Regolamento sull'Amministrazione provinciale e comunale — Legge e Regolamento sulla Pubblica Istruzione — Legge e Regolamento sul Consiglio di Stato — Legge e Regolamento sulla Corte dei conti — Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica — Legge e Regolamento sulla contabilità generale dello Stato — Legge sul reclutamento militare — Ordinamento giudiziario — Ordinamento del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi — Ordinamento del personale di custodia degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi — Regolamenti carcerari e capitolarli relativi.

**PROGRAMMA**

per gli esami di promozione al posto di Contabile.

(Art. 35 dell'Ordinamento)

SECONDA CATEGORIA — CARRIERA DI RAGIONERIA

**Esame scritto.**

*1° giorno.* — Applicazione pratica della contabilità carceraria.

*2° giorno.* — Soluzione ragionata di un quesito di aritmetica — S  
di un quesito sulla contabilità generale dello Stato.

*3° giorno.* — Composizione su argomento scelto fra le altre mat  
l'esame orale.

**Materie dell'esame orale.**

*Legislazione positiva:* Leggi, regolamenti e disposizioni in vige  
amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, sulla C  
conti, sulle tasse di registro e bollo, sullo stato degli impiegati civili,  
ritenute, pensioni ecc. — Regolamenti carcerari, capitoli, contratt  
bilità relative — Bilanci e conti consuntivi — Entrate e spese propri  
nistero dell'Interno, specialmente per la parte relativa all' Ammin  
delle Carceri.

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di

IL MINISTRO DELL'



**Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 7<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.**

**1890 agosto 6, N. 1023-50-1-X.**

*Ai Prefetti.*

**Vitto alle Guardie carcerarie.**

In tutti gli Stabilimenti Carcerari, nei quali il servizio del mantenimento trovasi assicurato per appalto, è fatto obbligo agli Imprenditori di provvedere, su richiesta dell'Amministrazione anche al vitto da sano delle Guardie Carcerarie contro il pagamento di L. 1.00 per giornata di presenza.

Quest'onere, che riesce alle imprese sufficientemente gravoso specialmente nelle Carceri alle quali trovasi addetto un numero limitato di Agenti, verrà a cessare coll'attuazione del nuovo ordinamento del personale di custodia carcerario, che dovrà provvedere direttamente al proprio mantenimento.

Il Ministero però non sarebbe alieno dall'esonerare fin d'ora le Imprese carcerarie dall'obbligo di provvedere al vitto da sano delle Guardie senza attendere il rinnovamento dei contratti sempre quando le Imprese stesse dichiarino di aderirvi.

La S. V. è quindi pregata di recare quanto sopra a notizia delle Imprese del mantenimento degli Stabilimenti Carcerari di codesta Provincia, invitandole a far conoscere per iscritto le loro intenzioni su questo riguardo non più tardi del 15 del corrente mese.

Vorrà poi compiacersi di trasmettere al Ministero queste dichiarazioni unitamente ad un prospetto per ognuno degli Stabilimenti Carcerari, in cui il servizio del mantenimento trovasi appaltato, dimostrante il numero delle Guardie addestrate al 1<sup>o</sup> del corrente mese, coll'indicazione delle razioni di vitto loro distribuite in natura e di quelle corrisposte in tutto od in parte in contanti.

*Pel Ministro*

M. BELTRANI SCALIA

**Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 8<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.**

**1890 agosto 12, N. 2544-6-1-A.**

*Ai Prefetti.*

**Nuovo ordinamento del personale di custodia degli Stabilimenti penali e delle Carceri giudiziarie.**

Si trasmettono alla S. V. Ill.ma N.                      esemplari del nuovo « Ordinamento del personale di custodia degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi del Regno ».

La S. V. Ill.ma vorrà disporre che vengano distribuiti alle Autorità dirigenti le Carceri giudiziarie e gli Stabilimenti penali esistenti nella provincia invitandole a portare a cognizione degli Agenti addetti ai rispettivi Stabilimenti le disposizioni del nuovo ordinamento, non senza richiamare la loro attenzione sui vantaggi assicurati al personale dal nuovo ruolo organico ed in base a quelli degli articoli 6, 7, 9, 16, 17, 34, 39 e 125.

Le Autorità dirigenti dovranno quindi invitare gli Agenti posti alla loro dipendenza a dichiarare per iscritto se intendano di entrare a far parte del Corpo alle condizioni risultanti dall'ordinamento suddetto per il grado o classe corrispondente a quella che attualmente rivestono o compiere un altro servizio in corso, salvo a rinnovarla poscia alle condizioni stabilite dagli articoli 43, e 44.

Ricevute tali dichiarazioni, le Autorità dirigenti faranno procedere il medico ufficiale sanitario dello Stabilimento ad una rigorosa visita di tutti gli Agenti che avranno manifestata l'intenzione di accettare il passaggio nel nuovo ruolo, al fine di accertare se trovansi tuttora nelle condizioni volute per prestare servizio.

I predetti documenti, accompagnati dagli estratti di matricola degli Agenti, dalle informazioni delle Autorità dirigenti sulla loro condotta e da un elenco nominativo per ogni Stabilimento, dovranno pervenire a questo Ministero non più tardi della fine del corrente mese di settembre, secondo le ulteriori determinazioni.

## ONORIFICENZE

---

### 2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

)  
to

**Croce** Bartolomeo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Sarzana C. G., a decorrere dal 1° settembre 1890.

**Chiodelli** Paolo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Milano C. P., id. dal 1° id. id.

**Moro** Francesco, Guardia di 1<sup>a</sup> ad Udine C. G., id. dal 1° id. id.

**Bruno** Marino, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Trapani C. G., id. dal 1° id. id.

### 3° Distintivo di merito

to

**Giomi** Alessandro, Guardia di 1<sup>a</sup> a San Gemignano C. P.

**Gado** Luigi, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Roma C. G.

**Adinolfi** Pietro, Guardia di 1<sup>a</sup> a Procida B. P.

**Altomare** Gaetano, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Trapani C. G.

**Vergerio** Emilio, Guardia di 1<sup>a</sup> ad Udine C. G.

---

## PUNIZIONI

---

### Corpo delle Guardie carcerarie.

*Ugenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successivo ritorno al Corpo.*

**Cianchetti** Ernesto, Guardia di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G., per pernottamento fuori dello Stabilimento con recidiva (decisione 16 luglio 1890).

**Ghironi** Guglielmo, Guardia di 2<sup>a</sup> a Finalborgo B. P., per assenza arbitraria dallo Stabilimento per oltre 18 ore (decisione 12 luglio 1890).

*Ugenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successiva espulsione dal Corpo.*

**Pelliccia** Salvatore, Guardia di 2<sup>a</sup> a Spoleto C. P., per ubriachezza con l'aggravante d'essere di ritorno dalla Compagnia di disciplina da meno di un anno (decisione 23 luglio 1890).

Agosto

- 2 **Visioli Francesco**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Parma C. P., per insubordi-  
(decisione 21 luglio 1890).
- 6 **Favaretto Fausto**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Padova C. P., per neglige-  
evazione di detenuti (decisione 23 luglio 1890).

---

AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 2<sup>a</sup> FERMA DI 4 ANNI

- Teti Gregorio**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Palermo C. G., a decorrere dal 20 ago-  
**Bocci Italo**, id. di 1<sup>a</sup> a Volterra C. P., id. 23 id. id.  
**De Rito Giuseppe**, id. di 1<sup>a</sup> a Castelfranco C. P., id. 27 id. id.  
**Mancin Giuseppe**, id. di 1<sup>a</sup> a Treviso C. G. id. 20 id. id.  
**Boldrini Nazzareno**, id. di 1<sup>a</sup> a Soriano C. G., id. 27 id. id.

AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI

- Foi Luigi**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Capraia C. P. A., a decorrere dal 1<sup>o</sup> ago-  
**Busonera Antonio**, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Palermo C. G., id. 1<sup>o</sup>  
**De Musso Giuseppe**, id. di 1<sup>a</sup> a Chieti C. G., id. 16 id. id.  
**Cimaschi Giovanni**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Sassari C. G., id. 16 id. id.

- Ciampi Ranieri**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Frascati C. G., a decorrere dal 16 agosto 1890.  
**Pellini Antonio**, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Forlì C. G., id. id. id.  
**Pozzi Pietro**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Como C. G., id. id. id.  
**Polverino Luciano**, id. di 1<sup>a</sup> a Salerno C. G., id. id. id.  
**Plana Sebastiano**, Capo Guardia di 1<sup>a</sup> ad Ancona B. P., id. id. id.  
**Toni Lorenzo**, id. di 3<sup>a</sup> a Roma C. P. A., id. id. id.  
**Marcantonio Emanuele**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Messina C. G., id. id. id.  
**Riga Gaetano**, id. di 1<sup>a</sup> a Viterbo, C. P., id. id. id.  
**Ravagnani Domenico**, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Frosinone C. G., id. id. id.  
**Mattello Gaetano**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Palermo C. G., id. id. id.  
**Falcinelli Giovanni**, id. di 1<sup>a</sup> a Palermo C. G., id. dal 1<sup>o</sup> settembre 1899.  
**Paganotti Domenico**, Capo Guardia di 1<sup>a</sup> ad Aversa C. P., id. id. id.  
**Priolo Giov. Battista**, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Abbonizio Nicola**, Guardia di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Cattaggio Michelangelo**, id. di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Benassi Ferdinando**, id. di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Fasano Pasquale**, id. di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Careghini Francesco**, id. di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Limbari Giuseppe**, id. di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Mazzo Giovanni**, id. di 1<sup>a</sup> a Firenze C. G., id. id. id.  
**D'Apoll Pietro**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Firenze C. P., id. id. id.  
**Villetta Giuseppe**, id. di 1<sup>a</sup> a Procida B. P., id. id. id.  
**Casini Zaccaria**, id. di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Checchia Costantino**, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Gavazzi Barnaba**, id. di 1<sup>a</sup> a Saluzzo C. P., id. id. id.  
**Pisoni Carlo**, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Cassino C. G., id. id. id.  
**D'Agostino Crescenzo**, Guardia di 1<sup>a</sup> ad Avellino C. G., id. id. id.  
**Eposito Luigi**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Bologna C. G., id. id. id.  
**Murgia Giuseppe**, id. di 1<sup>a</sup> a Cagliari B. P., id. id. id.  
**Celenza Francesco**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Pozzuoli B. P., id. id. id.  
**Marziani Antonio**, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Noto C. P., id. id. id.  
**D'Aluise Pietro**, id. di 2<sup>a</sup> a Viterbo C. P., id. id. id.  
**Cavagna Giov. Battista**, id. di 1<sup>a</sup> a Caltanissetta C. G., id. id. id.  
**Rovaglia Ferdinando**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Padova C. P., id. id. id.  
**Petrungaro Luigi**, id. di 1<sup>a</sup> a Nisida B. P. id. id. id.  
**Nunzi Giuseppe**, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Pulicchio Francesco**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Cagliari C. G., id. id. id.  
**Belmonti Giacomo**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Finalborgo B. P., id. id. id.  
**Bruzzi Emanuele**, id. id. a id., id. id. id.  
**Iannocelli Domenico**, Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Terracina C. P., id. id. id.  
**Somerla Gio. Batta**, Guardia di 1<sup>a</sup> ad Oneglia C. P., id. id. id.

**Pecchio** Pietro, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> ad Imola C. G., a decorrere da  
tembre 1890.

**Soggiro** Pasquale, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> ad Alghero B. P., id.

**Chiodelli** Paolo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Milano C. P., id. id. id.

**Garatti** Giuseppe, id. id. a id., id. id. id.

**Tessarolo** Domenico, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a id., id. id. id.

---

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

---

**Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed insegnante delle C**

### DIRETTORI

1890  
Luglio

3 Kustermann cav. Enrico. Ragioniere di 1<sup>a</sup> classe nel Minist

**SECRETARI**

**Lisi Pilade**, da Viterbo C. P. a Turi con le funzioni di Contabile.  
**Amoretti Giacomo**, da Milano C. P. alla Favignana B. P. id. id.  
**Barozzi Garibaldo**, da Roma (Terme) a Viterbo C. P.

**ALLIEVI SECRETARI**

**Ferlosio Cesare**, da Roma C. G. a Paliano C. P.

**SCRIVANI DIURNISTI LOCALI.**

**Speranza Raffaele**, di 1<sup>a</sup> alla Palmaria C. P. A., sospeso dallo assegno per la durata di giorni 15 per poca diligenza in servizio e per contegno scorretto.

**SANITARI**

**Cerini Cesare**, incaricato del servizio sanitario a Monza C. G. a decorrere dal 1° agosto 1890.

**De Simone Federico**, a Montesarchio C. P., dispensato dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1890.

---

**Personale di custodia**

---

**CAPI GUARDIA**

**Pecchio Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. ad Imola C. G.  
**Lovatelli Antonio**, di 1<sup>a</sup> a Gaeta B.P., concesso il 2° aumento quinquennale di paga in L. 100 annue a decorrere dal 1° agosto 1890.  
**D'Elia Nicola**, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Camerino C. G.  
**Angrisan Michele**, di 2<sup>a</sup>, da Camerino C. G. a Napoli C. G.

**SOTTO CAPI GUARDIA**

**De Paqua Carmine**, di 2<sup>a</sup>, da Massa C. G. a Venezia C. P. anzichè a Civitacastellana C. P.

Agosto

- 4 Scodeggio Ildobrando, di 2<sup>a</sup> a Parma C. P., revocato il tras  
a Piacenza C. G.
- » Bontempelli Gioacchino, di 2<sup>a</sup> da Parma C. P. a Piacenza
- 11 Linardi Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da San Leo C. P. a Forlì C. G.
- » Bettarini Pasquale, di 2<sup>a</sup>, da Forlì C. G. a San Leo C. P.
- » Mussolin Andrea, di 1<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. a Castelfran
- » Mombelli Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Bergamo C. P. a Finalborgo B.
- » Doppio Giovanni, di 1<sup>a</sup>, da Castelfranco C. P. a Bergamo
- 14 Papini Celeste, di 1<sup>a</sup>, alla Maddalena C. P. A., congedato  
di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 1890.
- » Fabbretti Vincenzo, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. ad Ancona

GUARDIE

1890

Luglio

- 22 Versari Lorenzo, di 2<sup>a</sup>, da Lucca (Scuola) a Copraia C. P.  
a Palermo C. G.
- 23 Iorio Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Torino C. G. a Pinerolo C. G.
- 24 Andrietti Giovanni, di 1<sup>a</sup> a Ravenna C. G., revocato il tras



- Marotta Ernesto**, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 16 agosto 1890 e destinato a Lanciano C. G.
- Bulleri Pietro**, di 2<sup>a</sup> a Firenze C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 22 agosto 1890.
- Pelgreffi Telesforo**, di 1<sup>a</sup>, da Cagliari C. G. a l'Oristano C. G.
- Corna Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Oristano C. G. a Cagliari C. G.
- Russo Lorenzo**, di 1<sup>a</sup>, da Catania C. G. a Caltagirone C. G.
- Ciulla Demetrio**, di 1<sup>a</sup>, da Caltagirone C. G. a Catania C. G.
- Fusaro Angelo**, di 2<sup>a</sup> dalla Compagnia di disciplina a Lucca (Scuola).
- Fraracci Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, ad Aquila C. G. congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 1890.
- Restucci Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Terracina C. P.
- Semprini Rinaldo**, di 2<sup>a</sup>, da Terracina C. P. a Roma C. P. A.
- Santorù Vittorio**, di 2<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Milazzo C. G.
- Fedeli Enrico**, di 1<sup>a</sup>, da Messina C. G. a Palmaria C. P. A.
- Toffolon Angelo**, di 2<sup>a</sup>, da Castelfranco C. P. a id.
- Giramontano Domenico**, di 2<sup>a</sup>, da Milazzo C. G. a id.
- Pioletto Flaviano**, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Messina C. G.
- Festa Domenico**, di 2<sup>a</sup>, da Lodi C. G. a Napoli C. G.
- Pozzi Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Ravenna C. G. a Lodi C. G.
- Groppioni Augusto**, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 10 agosto 1890 e destinato a Camerino C. G.
- Mauri Francesco**, di 1<sup>a</sup>, da Cremona C. G. a Ravenna C. G.
- Lotto Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Verona C. G. a Cremona C. G.
- De Colle Angelo**, di 2<sup>a</sup>, da Pabano C. P. a Verona C. G.
- Gessati Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da Roma (Terme) a Castelfranco C. P.
- Nardin Andrea**, di 2<sup>a</sup>, da Milano (Scuola) a Milano C. P.
- Angelini Cesare**, di 1<sup>a</sup>, a Sinigaglia, congedato per fine di ferma a decorrere dal 25 agosto 1890.
- Colozza Giacomo**, di 1<sup>a</sup> alla Maddalena C. P. A., id. id. id. id.
- Castelletti Albino**, di 1<sup>a</sup>, a Catanzaro C. G. id. id. id. 26 agosto 1890.
- Rosicci Nazzareno**, di 2<sup>a</sup>, a Terracina C. P. revocato il trasferimento a Civitavecchia B. P.
- Spalatro Emidio**, di 1<sup>a</sup>, da Urbino C. G. a Pesaro C. P.
- Danieletto Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Pesaro C. G. ad Urbino C. G.
- Baccanti Ariodante**, di 2<sup>a</sup>, da Padova C. P. a Forlì C. P.
- Felcher Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da id. a id.
- Sacchetta Domenico**, di 2<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. a id.
- Melle Gioacchino**, di 1<sup>a</sup>, da Saluzzo C. P. a id.
- Gabrielli Vincenzo**, di 1<sup>a</sup>, da Fossombrone C. P. a id.
- Labruto Leonardo**, di 1<sup>a</sup> a Trapani C. G., promosso Sotto Capoguardia di 2<sup>a</sup> a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 1890.
- Maniconi Pierangelo**, di 1<sup>a</sup>, a Lecce C. G., id. id. id.
- Lauretani Agostino**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Lucca (Scuola).
- Cosentino Antonio**, id. 2<sup>a</sup>, id. id. id. id.
- Masillo Filippo**, di 1<sup>a</sup>, da Narni C. P. a Napoli (S. Eframò).
- Piselli Emidio**, di 2<sup>a</sup>, da Napoli (S. Eframò) a Narni C. P.
- Selvaggio Benedetto**, di 1<sup>a</sup>, da Messina C. G. ad Alghero B. P.
- Finelli Clemente**, di 2<sup>a</sup> da Alghero B. P. a Messina C. G.
- Gallamaio Guglielmo**, di 1<sup>a</sup>, da Messina C. G. a Civitavecchia B. P.
- Mantovani Dante**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Messina C. G.
- Cipollato Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Messina C. G. a Tempio C. P.
- Ponzo Salvatore**, di 2<sup>a</sup>, da Tempio C. P. a Messina C. G.
- Di Berardo Cesare**, di 2<sup>a</sup> a Venezia C. P., congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 1890.

Agosto

- 9 Tempestini Gioacchino, di 1<sup>a</sup> a Spoleto C. P., congelato per  
ferma a decorrere dal 29 agosto 1890
- » Cocca Giovanni, di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., id. id. id.
- » Greco Ferdinando, di 2<sup>a</sup> a Brindisi B. P., id. per inettitudine id.
- » Bertuzzi Carlo, di 2<sup>a</sup>, da Parma (Scuola) ad Alghero B. P.
- » Turchetto Domenico, di 1<sup>a</sup>, da Lucera C. G. a Milano C. G.  
a Milano C. P.
- » Paviglianiti Vincenzo, di 2<sup>a</sup>, da Messina C. G. a Piazza Armerina
- » Fabrizi Francesco, di 1<sup>a</sup>, da Piazza Armerina C. G. a Reggio Emilia
- » Martinelli Ferruccio, di 1<sup>a</sup>, da Reggio Emilia C. G. a Messina
- » Battioni Napoleone, di 1<sup>a</sup>, da Reggio Emilia C. C. a Napoli
- » Mazzetta Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Roma (Terme) a Reggio Emilia
- » Bosisio Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Turi C. P. a Finalborgo B. P.
- » Boschini Pacifico, di 2<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. a Turi C. P.
- » Spurio Iovenzio, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Viterbo C. P.
- » Colella Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Monteleone C. G. a Napoli C. G.
- » Genovese Carlo, di 1<sup>a</sup>, da Rossano C. G. a Monteleone C. G.
- » Giunta Gaetano, di 2<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Rossano C. G.
- 11 Chiappini Giovanni, di 1<sup>a</sup> a Milazzo C. G., revocato il transfer  
Cagliari B. P.
- » Manfredi Francesco, di 2<sup>a</sup>, da Como C. G. a Napoli C. G.
- » Spingardi Ferdinando, di 2<sup>a</sup>, da Lodi C. G. a Como C. G.
- » Zanier Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Fossombrone C. P. a Lodi C. G.
- » Morabito Letterio, di 2<sup>a</sup>, da Turi C. P. a Pozzuoli B. P.
- » Irto Florano, di 2<sup>a</sup>, da Pozzuoli B. P. a Turi C. P.
- » Costadura Mario, di 2<sup>a</sup> dall'Asinara C. P. A. a Varese.
- » Spanu Salvatore, di 2<sup>a</sup>, da Palmara C. P. A. all'Asinara C.

- Cauda Giovanni**, di 1<sup>a</sup> a Firenze C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1° settembre 1890.  
**De Furla Salvatore**, di 1<sup>a</sup> a Piacenza C. G., revocato il trasferimento a Civitavecchia B. P.  
**Callastri Luigi**, di 1<sup>a</sup> a San Gemignano C. P., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 settembre 1890.  
**Trischitta Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Trapani C. G. a Civitacastellana C. P. con le funzioni di Sotto Capo.  
**Cerchioli Francesco**, di 1<sup>a</sup> a Nicosia C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1° settembre 1890.  
**Bartolini Luigi**, di 1<sup>a</sup>, a Benevento C. G. congedato per fine di ferma a decorrere dal 15 settembre 1890.

### ALLIEVI GUARDIE.

**Maggiori Luigi**, da Lucca (Scuola) a Firenze C. P.

**Reveli Antonio**, da Fossano (Scuola) a Gavi C. P.

**Morino Giovanni**, da id. ad Alessandria C. P.

**Bocca Gio. Batta**,

**Isopo Giovanni**,

**Bechis Michele Domenico**,

**Sanino Giuseppe**,

**Marieni Giuseppe**,

**Miozzi Luigi**,

**Pressacco Pietro**,

**Guerra Antonio**,

**Notarmuzzi Massimino**,

**Gentile Pasquale**,

**Mevio Michele**,

**Zito Natale**,

**Pierleoni Agostino**,

**Scicchitano Francesco**,

**Fiori Fulina Giovanni**,

**Monaldi Sante**,

**Bardelli Giuseppe**,

**Mangano Mario**.

**Ugolini Giovanni**,

**Onori Lodovico**,

**Cerulo Francesco**,

**Brozzi Ezechiele**,

**Montrone Giovanni**,

**Casucci Luigi**, da Lucca (Scuola) a Castelfranco C. P.

} nominati a decorrere dal  
1° agosto 1890 e desti-  
nati a Fossano (Scuo-  
la).

} id. id. id. id. a Milano  
(Scuola).

} id. id. id. id. a Civita-  
vecchia (Scuola).

} id. id. id. id. ad Ancora  
(Scuola).

1890

Agosto

- 3 Teseo Matteo, da Ancona (Scuola) alla Maddalena C. P. A.  
» Aloisi Stefano, da id. a Cagliari B. P.  
» Bumbaca Francesco, da id. a id.  
» Di Monte Pietro da id. a id.  
4 Antoni Vittorio, da Lucca (Scuola) a Piombino B. P.  
» Todino Dionigi Andrea, da id. a Procida B. P.  
» Albini Blagio, da id. a Brindisi B. P.  
» Grotti Antonio, da Milano (Scuola) a Modena C. P.  
» Colombo Antonio, da id. a Piombino B. P.  
5 Arca Antonio Giuseppe, da Lucca (Scuola) alla Capraia C.  
» Imparato Pasquale, a Civitavecchia (Scuola), licenziato per  
dove a decorrere dal 16 agosto 1890.  
6 Righi Giuseppe, da Parma (Scuola) alla Maddalena C. P.  
» Cambi Antonio, da id. a Civita Castellana C. P.  
7 Sala Ernesto, da Milano (Scuola) a Roma (Regina Coeli).  
» Trevisiol Luigi, da id. alla Palmara C. P. A.  
13 Verzini Luigi, a Gavi C. P.,  
» Negroni Sebastiano, a id.,  
» Bonelli Antonio, a id.

**Reitano Salvatore**, a Paliano C. P.,  
**Scicchitano Antonio**, a Finalborgo B. P.,  
**Tolone Giuseppe**, a Terracina C. P.,  
**Rizzo Francesco**, ad Ancona B. P.,  
**Sottile Carmelo**, a Roma (Regina Coeli),  
**Grieco Modestino**, ad Orbetello B. P.,  
**Mauriello Domenico**, a Pozzuoli B. P.  
**Mannino Giuseppe**, alla Maddalena C.P.A.,  
**Di Donato Raffaele**, a Castladas C. P.A. }

promossi Guardie di  
2<sup>a</sup> classe a decorrere dal  
16 agosto 1890.

### SORVEGLIANTI

**Antonini Faustino**, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 14 giugno 1890 e destinato all'Ambrogiana.

**Negrisolò Domenico**, di 2<sup>a</sup> a Bologna C. C., dimessosi a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.

**Cesari Agostino**, di 2<sup>a</sup> a Bologna C. C., id. id. id.

**Coccanari Giovanni**, di 2<sup>a</sup> a Tivoli C. C., id. id. id.

**Antonini Faustino**, di 2<sup>a</sup> all'Ambrogiana, licenziato a decorrere dal 17 luglio 1890.

**Quaranta Antonio**, di 2<sup>a</sup> a Tivoli C. C., esonerato dal servizio a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto 1890.

**Pagani Francesco Natale**, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 15 luglio 1890 e destinato a Torino C. C.

**Migliori Celestino**, id. id. id. dal 25 luglio 1890.

**Isalberti Luigi**, id. id. id. dal 19 luglio 1890 e destinato a Bologna C. C.

**Palazzi Astorre**, id. id. id. dal 30 luglio 1890 e destinato a Tivoli C. C.

**Cocchino Vincenzo**, id. id. id. dal 1<sup>o</sup> agosto 1890 e destinato a Napoli C. C.

**Ancillotti Eugenio**, id. id. id. dal 18 luglio 1890 e destinato all'Ambrogiana.

**Salani Pasquale**, id. id. id. dal 7 agosto 1890 e destinato all'Ambrogiana.

**Sabatini Luigi**, id. id. id. id. id. id.

*Pel Ministro*

M. BELTRANI-SCALIA.

---

## MORTI

**Di Giacomo Raffaele**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Trapani C. G.

---

*Situazione dei detenuti negli Stabilimenti carcerari  
negli Stabilimenti di educazione forzata e nelle Colonie  
al 1° luglio 1890.*

| CATEGORIE                                                | Carceri giudiziarie             |         |            |         | Bagni penali (nominali) | Case di pena per |         | Istituti speciali per |         | Riduzione di pena |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|-------------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|
|                                                          | Circondariali e loro succursali |         | Mandatuali |         |                         | Case di custodia |         | maschi                | femmine |                   |
|                                                          | maschi                          | femmine | maschi     | femmine |                         | maschi           | femmine |                       |         |                   |
| Giudicabili . . . . .                                    | 6131                            | 484     | 1262       | 180     | —                       | a) 63            | —       | —                     | —       | —                 |
| Dipendenti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza . . . . . | 321                             | 18      | 89         | 9       | —                       | —                | —       | —                     | —       | —                 |
| Condannati in appello . . . . .                          | 1918                            | 105     | 15         | —       | —                       | —                | —       | —                     | —       | —                 |
| a morte . . . . .                                        | 6                               | —       | —          | —       | —                       | —                | —       | —                     | —       | —                 |
| all'ergastolo . . . . .                                  | 11                              | 1       | —          | —       | b) 1046                 | c) 118           | 43      | —                     | —       | —                 |
| ai lavori forzati a vita . . . . .                       | 15                              | 3       | —          | —       | 3410                    | a) 34            | 135     | —                     | —       | —                 |
| • a tempo . . . . .                                      | 53                              | 8       | —          | —       | 8023                    | a) 28            | 314     | —                     | —       | —                 |
| alla reciusa o casa di forza . . . . .                   | d) 2421                         | 181     | 113        | 17      | 2253                    | 1088             | 511     | —                     | —       | —                 |
| alla relegazione . . . . .                               | 330                             | 33      | —          | —       | —                       | 1245             | 30      | —                     | —       | —                 |
| da 1 giorno a 1 mese . . . . .                           | 767                             | 103     | 142        | 24      | —                       | —                | —       | —                     | —       | —                 |
| da oltre 1 mese a 2 mesi . . . . .                       | 471                             | 49      | 424        | 44      | —                       | —                | —       | —                     | —       | —                 |
| da oltre 2 mesi a 3 mesi . . . . .                       | 222                             | 20      | 202        | 10      | —                       | —                | —       | —                     | —       | —                 |

I DEFINITIVAMENTE  
definitive

## Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)

### APPROVAZIONE DI CONTI

Le Direzioni dei Conti ha comunicato al Ministero le seguenti *Decisioni di scarico* di contabilità seguenti, relative all'esercizio 1888-89.

| NOME e NOME<br>dei<br>CONTABILI      | STABILIMENTI<br>CARCERARI | CONTABILITÀ<br>di<br>CASSA             |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Decisione del 19 giugno 1890.</b> |                           |                                        |
| <b>Casi di pena</b>                  |                           |                                        |
| io Paolo . . . . .                   | Alessandria               | Intero esercizio                       |
| io Paolo . . . . .                   | Ambrogiana                | Id.                                    |
| io Paolo . . . . .                   | Amelia                    | Id.                                    |
| orte Orazio . . . .                  | Avellino                  | Id.                                    |
| Angelo . . . . .                     | Aversa (Cronici ecc.)     | Id.                                    |
| em . . . . .                         | Id. (reclusione)          | Id.                                    |
| a Felice . . . . .                   | Bergamo                   | Id.                                    |
| Alberto . . . . .                    | Bologna                   | Id.                                    |
| ttei Zama . . . . .                  | Capraia                   | Dal 1. luglio al 30 novembre 1888      |
| Federico . . . . .                   | Id.                       | Dal 1. dicembre 1888 al 6 febr. 1889   |
| lo Nicola . . . . .                  | Id.                       | Dal 7 febbraio al 30 giugno 1889       |
| Alessandro . . . . .                 | Castelfranco              | Intero esercizio                       |
| si Augusto . . . . .                 | Civitacastellana          | Id.                                    |
| ino Vittorio . . . .                 | Fossano                   | Dal 1. luglio al 21 settembre 1888     |
| edetti Edoardo . . .                 | Id.                       | Dal 25 settemb. 1888 al 30 aprile 1889 |
| Angelo . . . . .                     | Id.                       | Dal 1. maggio al 30 giugno 1889        |
| ni Ercole . . . . .                  | Fossombrone               | Intero esercizio                       |
| o Luigi . . . . .                    | Gavi                      | Dal 1. luglio 1888 al 15 giugno 1889   |
| ri Giuseppe . . . . .                | Id.                       | Dal 16 al 30 giugno 1889               |
| hi Luigi . . . . .                   | Gorgona                   | Intero esercizio                       |
| arboni Fedelo . . . .                | Isili                     | Id.                                    |
| Vincenzo . . . . .                   | Locce                     | Id.                                    |
| Rodrigo . . . . .                    | Lucca                     | Id.                                    |
| o Vincenzo . . . . .                 | Messina                   | Id.                                    |
| Tullio . . . . .                     | Milano                    | Id.                                    |
| Alberto . . . . .                    | Modena                    | Id.                                    |
| ostantino . . . . .                  | Montesarchio              | Id.                                    |

*provvedimenti contenuti nel Bullettino, dovranno eseguirsi senza bisogno di speciali.*

| COGNOME E NOME<br>del<br>CONTABILE | STABILIMENTI<br>CARCERARI | CONTABILITÀ<br>di<br>CASSA    |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Liccioni Ubaldo . . . . .          | Firenze (Murale)          | Intero esercizio              |
| Foà Napoleone . . . . .            | Napoli (custodia)         | Id.                           |
| Ricchi Giuseppe . . . . .          | Narni                     | Id.                           |
| Montemuro Filippo . . . . .        | Nisida (relegaz.)         | Dal 4. luglio 1888 al 48 ap   |
| Galbiati Francesco . . . . .       | Id.                       | Dal 19 aprile al 30 giugn     |
| Nicole Ferdinando . . . . .        | Noto                      | Dal 1. luglio al 29 settem    |
| Ballarano Salvatore . . . . .      | Id.                       | Dal 21 settem. 1888 al 28 2a  |
| Galasso Enrico . . . . .           | Id.                       | Dal 1. marzo al 30 giugn      |
| Cavasola Luigi . . . . .           | Oneglia                   | Dal 1. luglio al 30 ottobr    |
| Castellano Vittorio . . . . .      | Id.                       | Dal 31 ottobre 1888 al 30 gin |
| Patrignani Carlo . . . . .         | Orvieto                   | Intero esercizio              |
| Casella Alfonso . . . . .          | Padova                    | Id.                           |
| Cardoni Alfredo . . . . .          | Paliano                   | Dal 1. luglio al 19 settem    |
| Genovesi Vincenzo . . . . .        | Id.                       | Dal 11 settem. 1888 al 19 mar |
| Aimé Manfredó . . . . .            | Id.                       | Dal 20 maggio al 30 giugn     |
| Lualdi Angelo . . . . .            | Pallanza                  | Dal 1. luglio 1888 al 16 mar  |
| Solinas Luigi . . . . .            | Id.                       | Dal 17 marzo al 30 giugn      |



| NOME E NOME<br>dei<br>STABILI | STABILIMENTI<br>CARCERARI | CONTABILITÀ<br>di<br>CASSA            |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Carlo . . . . .               | Turi                      | Intero esercizio                      |
| Cesaro . . . . .              | Venezia                   | Dal 1. luglio 1888 al 6 febbraio 1889 |
| Francesco . . . . .           | Id.                       | Dal 7 febbraio al 30 giugno 1889      |
| Flo . . . . .                 | Viterbo                   | Intero esercizio                      |
| Giuliano . . . . .            | Volterra                  | Id.                                   |

**Bagni penali**

|                      |                        |                                        |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Carlo . . . . .      | Alghero                | Dal 1. luglio 1888 al 21 febbraio 1889 |
| Serafino . . . . .   | Id.                    | Dal 22 febbraio al 30 giugno 1889      |
| Costantino . . . . . | Ancona                 | Intero esercizio                       |
| Antonio . . . . .    | Asinara                | Dal 1. luglio al 5 novembre 1888       |
| Luigi . . . . .      | Id.                    | Dal 6 novembre 1888 al 30 giugno 1889  |
| Luigi . . . . .      | Brindisi               | Dal 1. luglio al 29 novembre 1888      |
| Luigi . . . . .      | Id.                    | Dal 30 novembre 1888 al 30 giugno 1889 |
| Serafino . . . . .   | Cagliari               | Intero esercizio                       |
| Luigi . . . . .      | Castiadas              | Dal 1. luglio 1888 al 31 gennaio 1889  |
| Luigi . . . . .      | Id.                    | Dal 1. febbraio al 30 giugno 1889      |
| Luigi . . . . .      | Civitavecchia          | Intero esercizio                       |
| Luigi . . . . .      | Favignana              | Id.                                    |
| Luigi . . . . .      | Finalborgo             | Id.                                    |
| Luigi . . . . .      | Gaeta                  | Id.                                    |
| Luigi . . . . .      | Portolongone           | Dal 1. luglio 1888 al 28 febbraio 1889 |
| Luigi . . . . .      | Id.                    | Dal 1. marzo al 30 giugno 1889         |
| Luigi . . . . .      | Maddalena              | Intero esercizio                       |
| Luigi . . . . .      | Nisida                 | Id.                                    |
| Luigi . . . . .      | Orbetello              | Id.                                    |
| Luigi . . . . .      | Palmaria               | Dal 1. luglio 1888 al 28 febbraio 1889 |
| Luigi . . . . .      | Id.                    | Dal 1. marzo al 30 giugno 1889         |
| Luigi . . . . .      | Pesaro                 | Intero esercizio                       |
| Luigi . . . . .      | Piombino               | Dal 1. luglio 1888 al 23 febbraio 1889 |
| Luigi . . . . .      | Id.                    | Dal 23 febbraio al 30 giugno 1889      |
| Luigi . . . . .      | Portoferraio           | Dal 1. luglio 1888 al 31 gennaio 1889  |
| Luigi . . . . .      | Id.                    | Dal 1. febbraio al 30 giugno 1889      |
| Luigi . . . . .      | Pozzuoli               | Intero esercizio                       |
| Luigi . . . . .      | Procida                | Id.                                    |
| Luigi . . . . .      | Roma (Regina Coeli)    | Dal 1. luglio al 31 dicembre 1888      |
| Luigi . . . . .      | Id.                    | Dal 1. gennaio al 30 giugno 1889       |
| Luigi . . . . .      | S. Stefano             | Intero esercizio                       |
| Luigi . . . . .      | Roma (Tre Fontane)     | Dal 1. al 24 luglio 1889               |
| Luigi . . . . .      | Id.                    | Dal 25 luglio al 20 ottobre 1888       |
| Luigi . . . . .      | Id.                    | Dal 21 ottobre 1888 al 30 giugno 1889  |
| Luigi . . . . .      | Scuola Allievi Guardie | Dal 1. luglio al 31 dicembre 1888      |
| Luigi . . . . .      | Id.                    | Dal 1. gennaio al 30 giugno 1889       |

## COMUNICAZIONI

---

Il Bagno penale di Gaeta è stato trasformato in Stabilimento penitenziario ove si scontreranno le pene del carcere (vecchio e nuovo) della detenzione (codice nuovo).

---

## LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

---

*Il Numero 2011 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

### UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge in data 28 giugno 1890 N. 6906 (Serie 3<sup>a</sup>) la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 31 giugno 1891;

Vista la legge 23 giugno 1873 N.º 1404 (Serie 3<sup>a</sup>);

Visto il Decreto Reale 27 luglio 1873 N.º 1511 (Serie 3<sup>a</sup>) e il regolamento per la esecuzione delle medesime leggi;

## ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI CUSTODIA

### CAPO I.

**Organizzazione del Corpo degli Agenti di custodia degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi.**

#### § 1. *Istituzione del Corpo.*

t. 1. Il Corpo degli Agenti di custodia è istituito per invigilare e custodire i detenuti delle Carceri giudiziarie centrali, succursali, manufatture; i condannati chiusi negli Stabilimenti penali o lavoranti all'aperto; i minorenni nei Riformatorii governativi.

Il personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata alla sorveglianza esterna degli Stabilimenti suddetti.

t. 2. Il Corpo degli Agenti di custodia dipende dal Ministero dell'Interno, e per esso dai Prefetti e dalle Autorità preposte alla Direzione degli Stabilimenti carcerarii o dei Riformatorii governativi.

t. 3. Il servizio interno degli Stabilimenti o delle Sezioni destinate alle donne è fatto da Suore o da Guardiane.

t. 4. Il servizio interno delle Case di custodia, delle Case di correzione, dei Manicomii giudiziarii e dei Riformatorii governativi è fatto da sorveglianti.

t. 5. Nelle Colonie agricole e nelle località in cui i condannati lavorano all'aperto, una parte del servizio di custodia può essere affidata ad Agenti a cavallo.

Nei Stabilimenti nei quali occorra un servizio di barche, questo può essere affidato ad Agenti di custodia barcaiuoli.

t. 6. Gli Agenti di custodia che abbiano i necessari requisiti, possono essere impiegati come Assistenti e Capi d'arte, ovvero come scrivani o Telegrafisti, in quelle località nelle quali occorra l'impiego loro.

t. 7. Gli Agenti di custodia, fino al grado di Sottocapoguardia o Caposorvegliante, forniti della necessaria istruzione, possono essere impiegati nella qualità di Scritturali negli uffici dello Stabilimento dopo aver compiuto la prima ferma, senza che ne rimanga con ciò interdetta la carriera nel Corpo cui appartengono.

t. 8. Il ruolo organico e le competenze degli Agenti di custodia sono determinati dalla annessa Tabella A.

t. 9. La pensione spettante agli Agenti di custodia e alle loro famiglie è regolata a norma delle Leggi sulle pensioni per gli Impiegati civili e il diritto a pensione si acquista da essi dopo venti anni di servizio nel Corpo, in conformità dell'articolo 14 della Legge sulla disciplina carceraria (1).

*Legge 14 luglio 1889 n. 6165 (serie 3<sup>a</sup>) — Art. 14. Gli Agenti di custodia (Guardie) che hanno prestato 20 anni di servizio attivo nell'Amministrazione delle Carceri, acquistano diritto al trattamento di riposo. Nulla è innovato sulla pensione.*

§ 2. *Composizione del Corpo.*

Art. 10. La graduazione degli Agenti di custodia è la seguente:

- a) Allievo;
- b) Guardia o Sorvegliante;
- c) Appuntato;
- d) Sottocapoguardia o Sottocaposorvegliante;
- e) Capoguardia o Caposorvegliante;
- f) Comandante.

Art. 11. Negli Stabilimenti di speciale importanza è destinato Comandante; in tutti gli altri un Capoguardia o Caposorvegliante od un Sottocapoguardia o Sottocaposorvegliante.

Art. 12. Gli Agenti di custodia di prima nomina non possono essere destinati in uno Stabilimento del loro Compartimento, nè essere trasferiti dallo Stabilimento cui sono assegnati se non dopo aver prestato servizio per quattro anni almeno.

Dopo quattro anni essi possono essere destinati in uno Stabilimento del loro Compartimento, ma non del loro Circolo; dopo altri sei anni possono essere destinati in uno Stabilimento del loro Circolo non della loro Provincia; e dopo altri sei anni possono essere destinati in uno Stabilimento penale della loro Provincia.

Alle disposizioni di cui sopra può essere fatta eccezione per una imprescindibile necessità di servizio, o per gravi motivi di salute.

La scelta di questi Custodi è fatta dal Ministero e la loro nomina e il loro licenziamento, in seguito ad autorizzazione avutane, si fa per Decreto prefettizio.

Essi contraggono, davanti l'Autorità preposta al Carcere, la ferma per un anno rinnovabile di anno in anno e devono costituirsi nella Caserma postale di risparmio un fondo di massa di lire 150, mediante rata di lire 5 mensili sulla paga.

Sull'essi sono applicabili i provvedimenti, le norme e le misure disciplinari di cui agli articoli 103, 150, 154, 155, 157, 159, 163, 179, 181, 183, 193, lettere a), b), c), d), h), i), 184, ultimo capoverso, 186, 187, 188, 191, 192, 205 e 206 del presente Ordinamento.

Art. 17. Gli Agenti di custodia che abbiano superato il 30° anno di età, che siano di condotta esemplare, che non siano stati puniti, o che abbiano l'attitudine necessaria, possono, dopo otto anni di servizio attivo nel Corpo, essere trasferiti in qualità di Sorveglianti negli Stabilimenti destinati ai minorenni o nei Manicomii giudiziarii, nel trattamento indicato nella Tabella B.

Sorveglianti non sono applicabili le disposizioni indicate nell'articolo 12.

Art. 18. Le Guardie nominate Sorveglianti, che non facciano buona condotta, sono rinviate a prestare servizio negli Stabilimenti ordinarii nella precedente qualità.

### § 3. Arruolamento degli Agenti di custodia.

Art. 19. Gli Agenti di custodia sono di preferenza scelti tanto fra militari di prima categoria in congedo illimitato, quanto fra gl'iscritti della seconda categoria che abbiano già avuto l'istruzione militare. Essi, quando sono definitivamente ammessi nel Corpo degli Agenti di custodia e finchè ne fanno parte, non sono chiamati alle armi.

Art. 20. Coloro che chiedono di essere ammessi a servire nel Corpo degli Agenti di custodia, devono comprovare di avere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o naturalizzati;
- b) sapere leggere correttamente, scrivere o far di conto;
- c) avere età non maggiore di anni 40 e non minore di 24;
- d) avere la statura non inferiore a un metro e sessanta centimetri, essere di sana costituzione, e non avere difetti fisici;
- e) essere celibi o vedovi senza prole;
- f) non avere subito condanne penali, nè essere stati colpiti da sentenza di ammonizione a senso della Legge di P. S.;
- g) avere sempre tenuto buona condotta; non essere stati espulsi da pubblici uffici, e non essere stati puniti per gravi infrazioni alla disciplina durante il servizio militare.

Art. 21. Il Ministero dell'Interno, in casi speciali e quando concorrono altri requisiti prescritti, può accordare la dispensa dal limite di statura, purchè però questa non sia inferiore a metro 1,55.

Art. 22. La domanda per l'ammissione nel Corpo degli di custodia, deve essere presentata alla Prefettura della rispetta vincia.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

- a) l'atto di nascita;
- b) il certificato di buona condotta, rilasciato dall'Autorità dell'ultimo domicilio;
- c) l'estratto del casellario giudiziale;
- d) la dichiarazione medica, dalla quale risulti la sanazione fisica;
- e) il certificato di saper leggere, scrivere e far di conto, dal Sindaco del Comune o da un'Autorità scolastica;
- f) il certificato di aver soddisfatto agli obblighi della il congedo ottenuto dai Corpi dell'Esercito o dell'Armata, dalle die di pubblica sicurezza o dalle Guardie di finanza, nel caso l'aspirante abbia in taluno di essi prestato servizio;
- g) il certificato di stato libero.

Gli atti e i certificati da unirsi alla domanda, meno gli atti alle lettere a, e, f, devono essere di data non anteriore di un anno a quella della domanda.

Art. 23. La Prefettura fa completare d'ufficio i documenti non e assume, occorrendo, altre e più dirette informazioni.

Art. 24. Se dagli atti e dalle informazioni assunte emerge l'aspirante abbia i voluti requisiti di idoneità e di buona con-

io di via, non che dei necessari mezzi di viaggio, e si trasmetta alla Direzione dello Stabilimento suindicato gli originali documenti li riguardano.

29. Gli Allievi e le Guardie non ricevono alcun effetto di vestiario piccolo corredo, finchè non siano giunti allo Stabilimento cui estinati.

Allo Stabilimento, ricevono gli oggetti indicati nella Tabella C.

30. Il periodo d'istruzione o di esperimento, non può essere inferiore di tre mesi per le Guardie di prima nomina, e di sei mesi per gli Allievi, salvo il caso previsto dall'articolo 208.

L'istruzione è impartita secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

31. Le Guardie o gli Allievi che durante il periodo di esperimento non serbano condotta regolare, ovvero risultano inetti al servizio, sono dimessi, senza diritto ad alcun compenso, tranne la paga giornaliera del licenziamento.

La condotta dell'Agente deve risultare dall'estratto matricola. L'incapacità fisica deve essere comprovata mediante dichiarazione del Medico militare: quella intellettuale da circostanziato rapporto del Direttore dello Stabilimento.

32. La proposta pel licenziamento è fatta dalla Direzione dello Stabilimento e, per mezzo della Prefettura, trasmessa al Ministero per l'approvazione.

Il licenziamento è fatto per Decreto prefettizio.

33. Gli Agenti di custodia che per fine di ferma siano stati licenziati dal Corpo, vi possono essere riammessi quando giustifichino di soddisfare i requisiti indicati nell'articolo 20, non abbiano oltrepassati 40 anni di età e siano giudicati idonei al servizio. In questo caso si contraggono una ferma di tre anni e vengono classificati all'ultimo grado o nella classe cui appartenevano.

Non possono, in nessun caso, essere riammessi in servizio gli Agenti licenziati per riforma, quelli cui fu rifiutata la rafferma e gli espulsi dal Corpo.

#### § 4. Atto di giuramento e contrattazione di ferma.

34. Gli individui ammessi nel Corpo degli Agenti di custodia sono sottoposti all'obbligo di servire per quattro anni, giusta le norme del presente Regolamento e Ordinaro.

Immediato passato in esperimento o alla Scuola d'istruzione, è concesso la ferma.

35. L'arruolamento si fa per delegazione del Ministero, negli Uffici di Prefettura, mediante atto da redigersi giusta speciale Modello.

36. Contemporaneamente alla ferma, tanto le Guardie che gli Agenti prestano giuramento di fedeltà alla presenza del Prefetto o del Delegato.

37. La formola del giuramento è la seguente :

. . . . . *giuro di essere fedele al Re ed ai suoi legittimi*

successori, di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato, di esercitare le mie funzioni col solo scopo del bene inseparabile della Patria. »

Art. 38. Prima di prestare giuramento, il Prefetto o il Capo Delegato fa conoscere alla Guardia o all'Allievo la importanza che comporta e gli obblighi che ne derivano; quindi pronunzia solennemente il giuramento, che la Guardia o l'Allievo deve ripetere ad alta voce.

Di quest'atto, viene steso analogo verbale, da sottoscrivere i superiori e gli intervenuti.

Art. 39. La ferma è rinnovabile due volte per periodi di tre anni, purchè lo consentano l'attitudine al servizio, l'età e l'età dell'Agente.

Ultimate le due rafferme, gli Agenti di custodia possono essere autorizzati a rinnovare la ferma di anno in anno, senza premio.

Le rafferme debbono decorrere sempre dal 1° o dal 16 del mese di gennaio. Nei casi di rafferma non occorre nuovo giuramento.

La rinnovazione della ferma si fa davanti l'Autorità dirigente.

Le domande di rafferma, due mesi prima della scadenza della ferma o della rafferma in corso, debbono pervenire al Ministero dell'Interno coll'estratto matricolare dell'Agente, il relativo certificato sanitario e il parere dell'Autorità dirigente. Il Ministero, visti gli atti, provvede.

Art. 40. Gli originali atti di ferma e di giuramento sono



caso di morte, questo diritto si devolve agli eredi legittimi.

t. 46. Il diritto, indicato nell'articolo precedente, si perde nei casi di dispensa dal servizio, destituzione con espulsione dal Corpo per incapacità di inettitudine o per cattiva condotta.

### § 6. *Nomine e promozioni.*

t. 47. Le nomine dei graduati e dei Sorveglianti, le promozioni di Allievo a Guardia e quelle di classe fra le Guardie o i Sorveglianti aduati, si fanno per Decreto ministeriale.

Le nomine delle Guardie e degli Allievi, per Decreto prefettizio.

Il Decreto provvede nello stesso modo per la dispensa dal servizio e per l'assegnamento a riposo.

t. 48. I Comandanti sono scelti per merito dai Capiguardia di 1<sup>a</sup> classe che abbiano prestato in tale qualità un servizio di tre anni almeno, che siasi distinto per servizi resi, per istruzione, capacità e condotta.

Capiguardia e Capisorveglianti sono scelti per merito tra i Sottocapiguardia o Sottocapisorveglianti di 1<sup>a</sup> classe e i Sottocapi dagli Allievi, e dalle Guardie o Sorveglianti di 1<sup>a</sup> classe, quando, oltre i requisiti necessari, abbiano superati gli esami d'idoneità, indicati nell'articolo 50.

Le nomine Appuntati sono nominati metà per anzianità, scegliendoli dalle Guardie o Sorveglianti di 1<sup>a</sup> classe che contino otto anni di servizio, e di ottima condotta, ed abbiano acquistato la pratica di servizio necessaria.

L'altra metà dei posti disponibili è conferita per merito alle Guardie o Sorveglianti di 1<sup>a</sup> classe che abbiano prestato un servizio eccezionalmente lodevole e non inferiore a un anno nella classe stessa.

t. 49. Le promozioni di classe si fanno per anzianità, non disgiunte dal merito e dalla buona condotta.

t. 50. I programmi degli esami per ottenere l'avanzamento da Allievo a Sorvegliante o Sottocapo, sono stabiliti dalla Direzione generale delle Carceri, la quale fissa anche le località in cui devono svolgersi gli esperimenti.

t. 51. Gli esami di idoneità dei graduati si danno nelle Prefetture davanti ad una Commissione composta del Consigliere Delegato, del Direttore di Circolo e di un altro Direttore.

Un impiegato scelto dal Presidente, tiene l'ufficio di Segretario.

t. 52. Dell'esito dell'esame e della deliberazione che ne è seguita la Commissione stende analogo verbale che viene trasmesso al Direttore, in piego chiuso, unitamente ai lavori compiuti dai concorrenti.

La Commissione composta del Capo di Divisione del Personale e dei due Ispettori delle Carceri presso il Ministero, rivede gli scritti e fa la classificazione, tenendo conto dei servizi resi dai singoli Agenti, della loro condotta e dell'anzianità.

*Le nomine interessate sono data comunicazione del risultato degli esami per le diverse Direzioni dalle quali dipendono.*

Le promozioni si fanno secondo il numero progressivo della  
ficazione dei singoli Agenti. .

Art. 53. Il Ministero può promuovere, anche senza l'espe  
dell'esame e senza che siano trascorsi i termini previsti dall  
48, dal grado inferiore a quello immediatamente superiore, gli  
che abbiano reso servizi straordinarii con pericolo evident  
loro vita.

La proposta di queste promozioni deve essere fatta dalla D  
dello Stabilimento da cui l'Agente dipende e trasmessa dalla P  
al Ministero col proprio parere.

La Commissione indicata nell'articolo 52 esamina la propo  
desima, e dà il suo avviso in proposito.

Art. 54. I Sottufficiali congedati da non più di un anno dall'  
e dall'Armata, con otto anni, o più, di servizio, quando non  
superato i 40 anni di età e posseggano gli altri requisiti stabil  
articolo 20, possono essere ammessi nel Corpo degli Agenti d  
dia col grado di Sottocapo di 2<sup>a</sup> classe, dopo un esperimento  
mesi ed in ragione di un quarto dei posti vacanti.

### § 7. *Trasferimenti.*

Art. 55. È permesso agli Agenti di custodia di avanzare don  
trasferimento soltanto entro i termini stabiliti nell'articolo 43  
casi assolutamente eccezionali.

zandosi nel viaggio meno di una giornata, questa, agli effetti unità, viene calcolata per intero.

9. Il graduato che riceva altra destinazione, deve consegnare al suo successore o a quel graduato o Agente che sia designato tutore, tutte le carte e i registri appartenenti al suo ufficio, le armi, gli oggetti, le somme tenute per ragione delle sue e dei quali sia responsabile.

10. La consegna si fa alla presenza di un Impiegato delegato tutore, e deve constare da apposito verbale, che in caso d'irregolarità viene trasmesso al Ministero, pei relativi provvedimenti.

1. All' Agente di custodia trasferito da una ad altra residenza, fatto il conto di massa, fatto firmare il Registro ed il libretto corrente, non che il registro della mensa in comune. Vengono inoltre ritirate e verificate le armi, le munizioni, gli utensili, i quali gli erano stati dati in consegna, per rispondere dei danni e mancanze; ed il libretto di conto corrente, unitamente agli altri documenti ed al di lui fascicolo personale, sono spediti alla Direzione di stabilimento cui è destinato.

2. Gli Agenti trasferiti sono muniti di foglio di via, e il Comandante Capoguardia o Caposorvegliante sono sempre obbligati di accellerare la perfetta tenuta dei loro dipendenti.

3. Gli Agenti che per giungere alla residenza loro assegnata, si sono fermati per oltre 12 ore in qualche località in cui esistono stabilimenti carcerarii, sono tenuti a presentarsi all'Autorità dirigente per far vidimare il foglio di via.

L'Autorità dirigente provvede a che i celibi o vedovi senza prole, siano ammessi in caserma e stiano ammessi alla mensa in comune.

Quando in località in cui non esiste Direzione carceraria, la vidimazione del foglio di via deve essere fatta dall'Autorità politica cui i medesimi hanno obbligo di presentarsi.

4. Gli Agenti di custodia trasferiti, giunti alla destinazione, si presentano al Comandante o al Capoguardia o Caposorvegliante consegnando il foglio di via, affinché si possa verificare se abbiano seguito il regolamento stabilito, se posseggano tutti gli oggetti di vestiario e di corredo ricevuti, ecc.

Il Comandante, il Capoguardia o Caposorvegliante nel giorno seguente al del rapporto, deve presentarli all'Autorità dirigente.

5. I Comandanti o Capoguardia o Caposorveglianti trasferiti, si presentano invece direttamente all'Autorità dirigente per gli effetti indicati nell'articolo che precede.

### § 8. Licenze temporanee.

3. Per motivi di salute, per convalescenza o per straordinarie e straordinarie urgenze di famiglia, e quando il servizio lo consenta, possono essere concesse agli Agenti licenze temporanee, estensibili per un numero di giorni nel corso di un anno.

Quando la licenza è concessa per motivi di salute, si accorda però al solo Agente, i mezzi di trasporto secondo l'articolo 62.

Mentre sono in licenza temporanea, gli Agenti non cessano di appartenere al Corpo; sono soggetti all'Autorità dirigente lo Stato della località dove dimorano, e in mancanza, all'Autorità politica.

Gli Agenti hanno altresì l'obbligo di osservare nell'andata e nel ritorno il disposto dell'articolo 63 e di presentarsi all'una o all'altra Autorità suindicate, all'arrivo, per consegnare il foglio di via e alla partenza per averne il visto a partire, e tutte le volte che ne saranno richiesti.

Art. 67. Nel limite di tempo e per i motivi suindicati hanno il diritto di accordare licenze non superiori a dieci giorni le Autorità provinciali e non superiori a giorni quindici i Prefetti.

Art. 68. Gli Agenti che vanno in licenza portano con loro il loro sciabolo, consegnando gli altri oggetti di armamento al Comune o al Capoguardia.

Le Autorità dirigenti possono autorizzare gli Agenti che vanno in licenza a vestire abiti borghesi, facendone cenno sul foglio di via.

Art. 69. Le domande per proroga di licenza devono essere firmate dal mezzo dell'Autorità dirigente il Carcere del Comune, Circondario o Provincia in cui trovasi l'Agente; la quale, verificato le circostanze esposte, le trasmette al Ministero e sempre in tempo debito per averne la risposta.

L'Agente che riceve una proroga di congedo perde, durante

§ 10. *Mensa in comune.*

76. La mensa in comune è obbligatoria per gli Agenti di custodia, sono soltanto esentati i Comandanti, i Capiguardia e i Capisorti, non che gli Agenti ammogliati o vedovi con prole.

77. Le Autorità dirigenti possono dispensare dall'obbligo della in comune l'Agente di servizio che ha famiglia, previa l'autorizzazione del Ministero.

78. La mensa in comune si fa in un sol pasto e la spesa relativa deve oltrepassare centesimi novanta al dì per ogni Agente. La quantità e qualità dei generi che debbono comporre la mensa, sono indicate nella Tabella D.

79. Le Autorità dirigenti, sentito il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante, stabiliscono mensilmente il modo con cui devono essere acquistati i generi occorrenti, ed alternate le minestre e le pietanze.

80. Al termine di ogni mese, sulla paga di ogni Agente, si deduce una quota per la costituzione del fondo per la mensa in comune per l'esercizio successivo, prendendo per base i giorni di presenza presunti per ciascuno di essi, ed il fondo formato in tal modo è custodito dal Contabile o dall'Autorità dirigente, e amministrato dal Comandante Capoguardia o dal Caposorvegliante. È assolutamente vietato di servirsi di detta somma per qualsiasi altro uso.

81. Il Comandante, il Capoguardia o il Caposorvegliante tiene un libro in cui sono iscritte tutte le somme ricevute e spese per la mensa in comune, le quali devono essere bilanciate alla fine di ogni mese.

Questo registro tutti gli interessati possono sempre prendere visione.

82. Alla fine di ogni mese, il Comandante, il Capoguardia o il Caposorvegliante presenta i conti della spesa della mensa all'Autorità dirigente, la quale, trovatili regolari, li approva col suo visto.

83. Le Autorità dirigenti hanno l'obbligo di eseguire frequenti visite e verificazioni, per accertarsi del modo in cui procede il servizio della mensa in comune degli Agenti di custodia.

84. Gli individui assenti per servizio, per licenza, od ammalati oltre le 24 ore, non concorrono alla spesa per la mensa in comune. I Agenti che si trovano in punizione, va a profitto del fondo della mensa in comune, fatta deduzione della doppia razione di pane e di minestra, che è loro accordata.

85. Nei casi di trasferimento, l'Agente di custodia, dopo di essere stato ammesso, tanto sul Registro della mensa in comune, che sul Registro del conto corrente la sua partita chiusa sino al giorno della partenza, viene dal Contabile o dall'Autorità dirigente, in duplice copia, il fondo residuale della mensa in comune, che deve essere consegnato alla Direzione dello Stabilimento al quale è destinato.

86. Le Autorità dirigenti provvedono, coi fondi a loro dispo-

sizione, all'anticipazione di quelle somme che possono occorrere per la partecipazione alla mensa in comune degli Agenti di nuova nomina, e ne curano il rimborso sulla prima paga loro corrisposta.

Art. 87. Verificandosi delle economie, deve tenersene conto per alimentare la mensa in occasione di pubbliche solennità.

#### § 11. *Divisa e armamento.*

Art. 88. La divisa e l'armamento degli Agenti di custodia sono stabiliti dalla Tabella E, annessa al presente Ordinamento, nella quale è determinata anche la durata dei singoli oggetti.

Tutti gli individui appartenenti al Corpo degli Agenti di custodia hanno l'obbligo d'indossare la divisa prescritta, anche fuori servizio, salvo le eccezioni previste dal presente Ordinamento.

Soltanto ai Comandanti e ai Capiguardia l'Autorità dirigenza può permettere di vestire in borghese, quando non siano in servizio.

Questa ultima disposizione è applicabile al personale degli Agenti di custodia.

Art. 89. Gli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di biancheria sono forniti dall'Amministrazione ed addebitati al fondo di manutenzione di cui sono titolari i singoli Agenti, i quali devono provvedere, anche col detto fondo, ai rinnovi e alle riparazioni che siano riconosciute necessarie.

Art. 90. È vietato di arrecare qualsiasi alterazione o modifica agli oggetti di divisa e di corredo. Nel caso di contravvenzione...

istribuzione a ogni richiesta. In caso opposto vi si fanno le modifichioni necessarie, ovvero sono respinti allo Stabilimento costruttore, onda dell'importanza.

ll'accettazione o rifiuto degli oggetti succennati è compilato ana-verbale da rimettersi al Ministero, e gli oggetti accettati vengono ti di un bollo speciale di accettazione.

t. 95. Il Ministero, in seguito al verbale suddetto, stabilisce a chi a imputarsi il danno derivante dall'imperfetta manifattura.

t. 96. Le richieste degli oggetti costituenti la divisa degli Agenti istodia, devono essere rivolte dalle Direzioni degli Stabilimenti che bbianò bisogno a quella dello Stabilimento di deposito, secondo rme ed istruzioni del Ministero.

spese di trasporto sono a carico dell'Amministrazione.

t. 97. I campioni dei singoli oggetti, approvati dal Ministero, sono ti alle Direzioni degli Stabilimenti costruttori e di deposito, e no essere iscritti sul registro inventario del materiale mobile in egnà al Contabile.

suddetti campioni debbono servire di norma per la lavorazione dei li oggetti e per le operazioni di collaudo.

#### § 12. *Massa individuale.*

t. 98. Ogni Agente di custodia deve costituirsi un fondo di massa ire 250. Per gli Agenti a cavallo, esso deve essere di lire 350. fondo è tenuto in evidenza, mediante libretti della cassa postale sparmio, nei modi indicati dal Regolamento di contabilità per gli ilimenti carcerarii e per i Riformatorii governativi.

t. 99. Il fondo di massa dei singoli Agenti, è formato:

- a) del premio d'arruolamento della prima ferma, in lire 100;
- b) delle ritenute mensili ordinarie e straordinarie sulle paghe, minori di lire 5;
- c) dei versamenti volontari;
- d) dell'importo degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo ritirati ezzo di stima, purchè si trovino in istato servibile.

rt. 100. Il fondo di massa individuale è destinato:

- a) al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo relative riparazioni;
- b) alla sostituzione delle armi smarrite e alla riparazione di quelle ste, quando la perdita o il deterioramento non siano derivati da e dipendenti dal servizio;
- c) ai prelevamenti autorizzati colle norme stabilite dal Regola-nto;
- d) all'assestamento definitivo dei conti, nei casi di cessazione dal zio per qualunque causa.

rt. 101. In nessun caso o per qualsiasi eventualità, il conto cor- te del fondo di massa degli Agenti di custodia, dopo il primo anno, e essere in debito verso l'Amministrazione,

rt. 102. L'Agente di custodia che abbia un credito di massa supe-

riore alle lire 200, eccezione fatta per gli Agenti a cavallo, questo credito deve superare le lire 500, può essere autorizzato tirarne una parte, nel caso di comprovato ed urgente bisogno, ché il fondo residuale, dedotto l'ammontare del prelevamento, sempre non inferiore alle somme suindicate.

Le domande di prelevamento devono sempre essere fatte in gerarchia.

Art. 103. I prelevamenti non devono essere accordati allo stesso Agente più di una volta nello stesso semestre.

Non può essere accordato prelevamento agli Agenti di custodia nell'ultimo semestre con punizione eccedente quella degli Agenti semplici.

Art. 104. Ogni Agente di custodia è provvisto di un libro-conto corrente della sua massa.

Art. 105. Hanno diritto alla restituzione del fondo di massa gli Agenti di custodia che cessano dal servizio per fine di ferma, o che sono dispensati per inettitudine o per motivi di salute.

### § 13. *Indennità cavallo.*

#### *Disposizioni speciali riguardanti gli Agenti a cavallo.*

Art. 106. Agli Agenti a cavallo, oltre alla paga ed alle commissioni stabilite dalla Tabella A, viene corrisposta, a titolo d'*indennità*, l'annua somma di lire duecento, a decorrere dal giorno in cui è assunto al servizio nella speciale loro qualità.



D. Quando per ragione diretta ed immediata del servizio, nel disordini o rivolte di condannati od altre circostanze consi-  
Agente perda il cavallo, o questo sia reso inservibile, gli  
ificato sul suo fondo di massa il valore che aveva all'atto  
io compiuto, restando nel secondo caso il cavallo riformato  
tà dell'Amministrazione.

1. Il fatto dell' inabilità al servizio o della perdita del ca-  
tutte le circostanze che vi hanno dato luogo, devono risul-  
un verbale compilato a cura della Direzione dello Stabili-  
corredato dalla perizia di un Veterinario, scelto dalla Dire-  
sa. In questo verbale deve specificarsi il valore che il cavallo  
momento in cui avvenne la morte o la inabilità al servizio,  
che cagionarono l'una o l'altra, e si indicherà nel primo caso  
valore che può avere il cavallo riformato e l'utile che ne  
è ritratto a vantaggio dell'Amministrazione.

ori di questi casi, la perdita o malattia del cavallo non dà  
alcun diritto a compensi od indennizzi da parte dell'Ammi-  
n.

2. Quando, per qualsiasi motivo, un Agente di custodia cessi  
o a cavallo, deve riconsegnare all'Amministrazione il cavallo  
oggetti di bardatura descritti nella Tabella E.

lo e gli oggetti riconsegnati vengono periziati, ed il loro  
credito al fondo di massa dell'Agente, se egli risulti in  
in caso contrario gli è pagato a mano, se egli cessa definiti-  
li appartenere al Corpo.

tando invece a prestar servizio quale Agente a piedi, la som-  
presentante il suo credito deve servire fino alla concorrenza  
alla costituzione del relativo fondo di massa.

3. Oltre il limite stabilito dall'articolo 107, la indennità cavallo  
ilmente essere corrisposta all'Agente, in aumento alla paga  
di.

Il pagamento dell'indennità cavallo, è fatto sulla produ-  
opposito ruolo corredato dallo stato di presenza dei cavalli,  
al Direttore dello Stabilimento e sotto deduzione delle quote  
tempo in cui, per fatto proprio, l'Agente sia rimasto spro-  
cavallo, o questo sia in cura nel caso previsto dal capoverso  
lo 109.

5. Non è dovuta la indennità cavallo all'Agente pel tempo  
sala di disciplina o in licenza.

6. Ogni qualvolta per tale causa, o per malattia, gli Agenti  
debbano temporaneamente cessare dal prestar servizio, l'Am-  
one provvede a ritirare e custodire tanto il cavallo che tutti  
di bardatura o di piccolo corredo.

#### § 14. Alloggio e relativo fornimento.

7. Gli Agenti di custodia alloggiano nello Stabilimento e  
visti degli oggetti lettereschi e degli arredi indicati nella Ta-

Art. 118. Le sole famiglie del Comandante, Capoguardia sorvegliante e del Sottocapo che ne faccia le veci, hanno il diritto di alloggiare nello Stabilimento.

È per altro assolutamente vietato ai medesimi di alloggiare estranei, anche in via temporanea.

Art. 119. Ove manchi l'alloggio in natura, è concessa una indennità; ma in questi casi il Comandante, il Capoguardia, il sorvegliante o il Sottocapo, han sempre l'obbligo di pernottare nello Stabilimento, nel quale, a cura della Direzione, è destinata una camera.

Art. 120. Il Comandante, Capoguardia, Caposorvegliante o Sottocapo che hanno l'alloggio in natura, ricevono il grosso mobilio indicato nella Tabella F.

Art. 121. Ai locali destinati a Caserme per gli Agenti di custodia debbono essere annessi:

- a) una sala per la mensa in comune;
- b) una camera pel magazzino del vestiario e delle armi;
- c) una camera per corpo di guardia;
- d) una o più camere di disciplina, coi prescritti tavolacci, per gli Agenti in punizione.

Negli Stabilimenti in cui sono istituite le Scuole di istruzione teorico-pratica per gli Agenti di custodia, devono esservi una sala di riunione ed un cortile per gli esercizi militari.

trasmesse al Ministero per mezzo della Prefettura entro il termine di tre mesi.

**Art. 125.** Gli Agenti di custodia possono ottenere distintivi di merito di cinque in cinque anni. Nel 2° e 4° quinquennio al distintivo di merito è annesso un soprassoldo di centesimi trenta per giorno.

Questo soprassoldo non si perde nei casi di cessazione di compenza per licenza temporanea.

**Art. 126.** Il distintivo di merito consiste nel portare uno o più gallicini d'argento sulla parte superiore della manica sinistra della giacca e del cappotto secondo il modello stabilito colla Tabella E.

**Art. 127.** I distintivi di merito sono accordati agli Agenti che hanno compiuto i servizi indicati nel precedente articolo 123 ed a quelli che non abbiano riportato nel periodo di cinque anni continui alcuna punizione superiore all'ammonizione.

**Art. 128.** Le proposte per la concessione dei distintivi di merito debbono esser fatte in seguito a deliberazione motivata della Commissione locale, da rassegnarsi in via gerarchica al Ministero dalla Direzione cui l'Agente appartiene.

**Art. 129.** Tutte le ricompense vengono annotate sul Registro matricolare degli Agenti di custodia, e quelle indicate alle lettere c e d dell'articolo 122 sono messe all'ordine del giorno nel Bollettino Ufficiale, le servano agli altri di esempio e di lodevole emulazione.

**Art. 130.** Le azioni di valore e di speciale benemerita, compiute dagli Agenti di custodia, servono come titolo di preferenza per le promozioni indicate negli articoli 48, 49 e 53.

#### § 16. *Matrimonii.*

**Art. 131.** È vietato agli Agenti di custodia di contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero.

**Art. 132.** Per potere ottenere il permesso di contrarre matrimonio, l'Agente deve contare almeno otto anni di servizio, aver serbato sempre una condotta e dato prova di vita regolata.

**Art. 133.** L'autorizzazione per contrarre matrimonio può essere accordata quando i richiedenti abbiano dimostrato di possedere in proprio, od insieme alla sposa, un capitale di lire 3,000, ovvero una rendita corrispondente di lire 150.

**Art. 134.** Se il capitale è rappresentato da titoli del Debito Pubblico, cartelle devono essere nominativamente intestate o vincolate con usufrutto a favore dell'Agente, sino a che cessi definitivamente dal servizio, o a favore della sposa; se invece è in beni stabili, deve essere fatto l'atto regolare di costituzione di dote, secondo le disposizioni del diritto civile.

**Art. 135.** L'autorizzazione per contrarre matrimonio può essere, via di eccezione, accordata anche quando venga comprovato che la sposa, dallo esercizio di una professione o di un mestiere, possa ritrarre un provento che assicuri conveniente sussistenza alla famiglia.

Art. 136. La domanda per contrarre matrimonio deve essere presentata al Ministero dell'Interno e spedita dalla Direzione per mezzo della Prefettura, con le relative informazioni.

§ 17. *Cura degli infermi - Onori funebri.*

Art. 137. In caso di malattia gli Agenti di custodia sono ammessi in apposita infermeria dal Medico-chirurgo dello Stabilimento, i cui doveri sono a spese dell'Amministrazione dei medicinali occorrenti e del dietetico indicato nella Tabella G.

Dove non esiste infermeria, essi sono curati a spese del Governatore in un Ospedale civile o militare.

Art. 138. Per ogni giornata di cura nell'infermeria è passata a carico dell'Amministrazione, versandola ai proventi della Casa, la quale è ritenuta sulla paga dell'Agente infermo per la parte eccedente il comune.

Gli Agenti di custodia affetti da malattia venerea sono inoltre ammessi ad una ritenuta di L. 5, da versarsi egualmente ai proventi della Casa.

Art. 139. Agli Agenti di custodia ammogliati può essere permesso di curarsi nelle proprie case. In questo caso cessa ogni somministrazione per parte dell'Amministrazione, ed è sospesa la ritenuta sulla paga del fondo della mensa.

Art. 140. Gli Agenti di custodia ammalati e fatti ricoverare

ti dal Direttore dello Stabilimento cui apparteneva il defunto, riguardo al grado che questi rivestiva. onori debbono essere sempre resi in alta tenuta.

### § 18. *Delle Guardiane.*

145. I posti di Guardiane sono conceduti a donne che abbiano un'età minore di anni 25 e non maggiore di 40, le quali comprovino di sana costituzione fisica, di buona moralità e di non avere portate condanne penali.

Preferite le mozzie, le congiunte e le vedove degli Agenti di custodia, ove dimostrino di possedere i necessari requisiti, coll'avanzamento che le prime possono aver destinazione nella residenza stessa di nascita, e le altre in quelle che saranno disponibili.

146. Le domande delle aspiranti a posti di Guardiane, corredate di documenti comprovanti i requisiti suddetti, devono essere presentate alle Prefetture, le quali assumono all'uopo opportune informazioni e trasmettono al Ministero dell'Interno, per le ulteriori disposizioni.

147. In seguito alle decisioni del Ministero, la nomina delle Guardiane è fatta con Decreto prefettizio.

Allo stesso modo si provvede, all'occorrenza, per il loro licenziamento osservando le norme stabilite dall'articolo 32.

148. Le Guardiane hanno diritto all'alloggio e al fornimento di custodia per gli Agenti di custodia.

Il costo della nomina è distribuito alle Guardiane, a spese dell'Amministrazione e come prima somministrazione, il vestiario uniforme è stabilito nella Tabella II.

Le riparazioni e l'eventuale rinnovamento del vestiario stesso sono a carico delle Guardiane.

149. Gli assegni da corrispondersi alle Guardiane e gli altri emolumenti loro spettanti sono determinati, volta per volta, dal Ministero.

## CAPO II.

### Disciplina degli Agenti di custodia.

#### § 1. *Disposizioni generali.*

150. Gli inferiori, in tutto quanto riguarda il servizio, debbono avere prontamente i superiori, qualunque sia il grado che rivestano, e debbono avere per essi deferenza e rispetto anche fuori di servizio. Le inferiori debbono avere per gli impiegati amministrativi, i Cappellani, Medici-chirurghi ecc.

151. In servizio si deve sempre parlare la lingua italiana.

152. Gli inferiori danno sempre del *lei* ai subalterni.

153. Quando si chiama a nome un graduato, si deve sempre premettere il grado, senz'altro titolo.

Art. 152. I graduati devono trattare i loro dipendenti con dignitosi e cortesi, non disgiunti dalla necessaria fermezza.

Art. 153. Gli Agenti di custodia devono tenere in pubblico un serio e dignitoso. Essi hanno l'obbligo di prestare braccio forte e agli Agenti della forza pubblica quando ne siano richiesti.

Art. 154. Gli Agenti di custodia non possono, nella loro ricevere compensi o regali sotto pena di essere espulsi dal Corpo il fatto non rivesta il carattere di un reato punibile ai termini del Codice penale.

È loro assolutamente vietato di esercitare, direttamente o indirettamente, verso terzi, qualsiasi ramo di commercio o d'industria.

Art. 155. Gli Agenti di custodia che vogliono inviare istanze al Ministero o al Prefetto, devono trasmetterla per la via gerarchica.

Qualsiasi istanza o reclamo deve essere individuale, e si considera come mancanza contro la subordinazione se porta la firma o il nome o nell'interesse di due o più individui che ne siano consapevoli.

Si considera come mancanza contro la subordinazione, anche nel caso di un solo individuo quando l'autore di esso abbia già presentato una risposta e nulla abbia aggiunto di nuovo alle cose precedentemente esposte.

Art. 156. Il superiore non può rifiutare di controfirmare e inoltrare all'Autorità competente le domande e i reclami di un

**Art. 161.** Un graduato deve astenersi dal fare rimprovero od ingiungere punizione ad un subalterno in presenza di un superiore, tranne ando questi gliene dia la facoltà.

**Art. 162.** Il graduato che incontri un inferiore, benchè non all'immediata sua dipendenza, sconciamente vestito o che manchi al decoro ai doveri del Corpo, è obbligato di farlo rientrare nello Stabilimento, di riferirne all'Autorità dirigente, dalla quale quegli dipende.

**Art. 163.** Nessun Agente di custodia, sebbene non applicato a speciale servizio, può assentarsi dallo Stabilimento senza permesso scritto dell'Autorità dirigente, tranne che nelle ore stabilite per l'uscita; nè può, senza legittimo motivo e speciale licenza dell'Autorità dirigente, notturnare fuori dello Stabilimento.

**Art. 164.** Gli Agenti di custodia non possono fumare nel recinto dello Stabilimento, salvo in quelle località che vengono designate all'uso dell'Autorità dirigente.

Il divieto di fumare è esteso agli Agenti che scortano i condannati lavoranti all'aperto, meno che nel tempo del riposo, e a quelli che sono in servizio per la custodia esterna dello Stabilimento o di sorveglianza in luoghi del lavoro esterno, durante il tempo in cui trovansi di sentinella.

**Art. 165.** Gli Agenti di custodia debbono avere speciale cura dell'ordine della caserma, della nettezza della loro persona, del vestiario, delle armi, degli oggettoli lettereschi e di fornimento, di quelli della mensa, in genere di qualsiasi oggetto di loro uso personale.

**Art. 166.** Per tenere in ordine la loro caserma, gli Agenti di custodia possono avvalersi, col permesso dell'Autorità dirigente, dell'opera di condannati inservienti, cui devono corrispondere la retribuzione che alla stessa Autorità viene stabilita.

Nelle Colonie penali e nelle località in cui non si possa avere un barbiero libero, è incaricato un Agente per radere la barba e pel taglio dei capelli.

**Art. 167.** Nessun Agente può abbandonare il servizio cui sia stato destinato, prima di essere surrogato; e non può esserne distolto se non dall'Autorità dirigente, o dal suo Capoposto.

**Art. 168.** Gli Agenti di custodia in servizio nell'interno degli Stabilimenti, non possono portare armi, se non nei casi in cui venga ordinato dall'Autorità dirigente.

Gli Agenti addetti alla sorveglianza dei condannati lavoranti all'aperto, cingono sempre la sciabola e portano le armi cariche, delle quali possono servirsi ove si tratti di condannati che cerchino fuggire e che non si fermino alla prima intimazione.

**Art. 169.** Negli Stabilimenti e nelle Sezioni muliebri, il servizio degli Agenti di custodia è limitato alla vigilanza esterna; perciò nessuno di essi può introdursi nei locali occupati dalle detenute, se non accompagnato da una Suora o da una Guardiana, e per prestare braccio forte.

**Art. 170.** Negli Stabilimenti in cui la custodia esterna è affidata agli Agenti, anzichè alla forza militare, questi montano di sentinella di fucile, e fanno, per turno, il servizio necessario.

Art. 171. Tanto nel montare, che nello smontare dal servizio, le sentinelle sono accompagnate dal Capoposto o da un Appuntato, nonché dall'Agente che deve dare la muta.

Art. 172. Il Capoposto dà le istruzioni necessarie, conforme alle consegne scritte della Direzione; verifica lo stato delle armi; e se l'Agente non sia al caso di prestare un buon servizio, lo sostituisce con altro Agente, riferendone al proprio superiore.

Art. 173. L'Agente di sentinella non può mettersi a sedere, nè trattarsi a colloquio con chicchessia, e deve dare l'allarme nei casi di tentativi di evasione, di incendi o di ribellione da parte dei detenuti.

Art. 174. Il Capoposto è obbligato di sorvegliare di giorno e di notte gli Agenti di sentinella, onde non si allontanino dai loro posti, manchino in altro modo alla consegna o ai loro doveri.

Art. 175. Le sentinelle rendono gli onori ai personaggi e funzionari indicati nell'articolo 158.

Art. 176. Le Autorità dirigenti, sentito il Comandante, il Capoguardia o il Caposorvegliante, stabiliscono l'orario pel servizio degli Agenti di custodia.

I segnali dell'orario sono dati con squilli di tromba, o mediante tocchi di campana.

Art. 177. Sono puniti secondo il Codice penale militare, dai Tribunali militari:



**Art. 181.** L'Agente condannato a qualsiasi pena restrittiva della libertà, cessa di appartenere al Corpo colla perdita del fondo di massa e del vestiario.

**Art. 182.** La destituzione coll'espulsione dal Corpo è sempre pronunciata in seguito a qualsiasi condanna a pena eccedente i tre mesi e trae seco la perdita del diritto alla pensione o indennità che potesse competere all'Agente espulso.

## § 2. Punizioni disciplinari.

**Art. 183.** Le punizioni che possono essere inflitte agli Agenti di custodia, per le infrazioni ai propri doveri, sono:

- a) l'ammonizione;
- b) gli arresti semplici da uno a quindici giorni;
- c) gli arresti in sala di disciplina, da cinque a quindici giorni;
- d) gli arresti di rigore da dieci a trenta giorni;
- e) la sospensione dalla classe o dal grado, da uno a tre mesi;
- f) la retrocessione di classe;
- g) la perdita del grado;
- h) la dispensa dal servizio;
- i) la destituzione coll'espulsione dal Corpo.

**Art. 184.** Possono essere inflitte:

agli Allievi, Guardie o Sorveglianti e Appuntati, le punizioni indicate nelle lettere *a, b, c, d, e, f, h* ed *i*;

agli Appuntati, Sottocapi, Capiguardia, Capisorveglianti e Comandanti quelle indicate nelle lettere *a, b, c, e, f, g, h* ed *i*.

Il Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerarii indica i casi nei quali le punizioni disciplinari possono essere inflitte agli Agenti di custodia in rapporto alle infrazioni disciplinari commesse.

**Art. 185.** L'ammonizione consiste in un avvertimento severo che viene fatto negli uffici di Direzione, a chi sia venuto meno ai propri doveri, ed è posta all'ordine del giorno, indicando la mancanza commessa dall'Agente.

**Art. 186.** Gli arresti semplici consistono nella privazione dell'uscita dallo Stabilimento, prestandovi però sempre servizio, e nella perdita del quarto della paga per i giorni di punizione.

**Art. 187.** Gli arresti in sala di disciplina consistono nell'essere chiuso in apposita sala col divieto di fumare, di scrivere, di ricevere visite, di aver colloquio con chicchessia, nel ricevere il vitto della mensa meno il vino, nella sostituzione del pancaccio al letto ordinario e nella perdita della metà della paga.

**Art. 188.** Gli arresti di rigore consistono nell'essere chiuso in sala di disciplina, ricevendo per vitto una dopp'a razione di pane al giorno, ed una minestra ogni due giorni, non che nella perdita dei due terzi della paga.

**Art. 189.** La sospensione dalla classe o dal grado consiste nel togliere al graduato o alla Guardia di 1<sup>a</sup> classe le funzioni loro spettanti, e nell'obbligarli a disimpegnare le funzioni inerenti al grado o alla classe.

immediatamente inferiori, con la perdita della metà della paga  
ultimi assegnata.

Art. 190. La retrocessione di classe e la perdita del gr  
possono avere durata minore di un anno.

L'Agente retrocesso di grado perde i distintivi di merito  
nell'articolo 125 e il soprassoldo relativo.

Quando questa punizione è applicata a un Comandante, Cap  
o Caposorvegliante, esso è contemporaneamente trasferito.

Art. 191. La dispensa dal servizio trae seco la perdita della  
fondo di massa, calcolata sulla somma totale stabilita dall'art  
dell'Ordinamento, la cancellazione dal ruolo e il divieto as  
rientrare nel Corpo.

Art. 192. La destituzione e l'espulsione dal Corpo irraggono  
cancellazione dai ruoli, la perdita di tutto il fondo di massa e di  
rio uniforme.

Art. 193. Sono inflitte dall'Autorità dirigente:

- a) l'ammonizione;
- b) gli arresti semplici;
- c) gli arresti in sala di disciplina;
- d) gli arresti di rigore fino a quindici giorni.

Sono inflitte dalla Commissione locale:

- e) gli arresti di rigore fino a 30 giorni;

f) la retrocessione della classe e del grado fino a un anno.

Nei capoluoghi in cui vi siano più Direzioni di Stabilimenti carcerarii, è chiamato a far parte del Consiglio, in primo luogo il Direttore di Circolo, ove questi vi abbia sede; in mancanza è chiamato il Direttore superiore in classe, ed a parità di classe il più anziano.

Nei capoluoghi in cui non risiede una Procura Regia, invece del Procuratore del Re, è chiamato a far parte del Consiglio il Pretore; e dove non siavi speciale Direzione carceraria, invece del Direttore, fa parte del Consiglio l'Impiegato incaricato della Direzione del Carcere.

**Art. 196.** Ogni volta che un Agente di custodia è imputato di alcuna delle infrazioni che si ritengano passibili delle punizioni indicate nelle lettere *g* a *m* dell'articolo 193, l'Autorità dirigente compila gli atti d'istruttoria relativa e ne fa circostanziato rapporto al Ministero per le sue decisioni.

**Art. 197.** Ove il Ministero giudichi che l'Agente manchevole debba essere deferito al Consiglio di disciplina, dispone che questo sia riunito.

**Art. 198.** Adunato il Consiglio, il relatore deve presentargli:

a) i rapporti e verbali che constatano la mancanza imputata all'Agente contro cui si procede;

b) l'interrogatorio dell'Agente incolpato, con le contestazioni fattegli e le sue discolpe;

c) le verificazioni fatte in esito alle discolpe prodotte dall'incolpato, e le dichiarazioni testimoniali assunte;

d) la copia degli atti di contrattazione di ferma, o rafferma, e di giuramento dell'Agente;

e) il suo estratto di matricola e la sua situazione di massa.

**Art. 199.** Dopo di aver fatto dar lettura di tutti gli atti, il Presidente dispone che sia introdotto l'Agente incolpato, il quale deve essere libero, ma sotto la scorta di un graduato.

Il Presidente invita l'imputato a presentare le sue difese, e dopo di lui i membri del Consiglio possono domandare tutti quegli schiarimenti che ravvisino necessari.

Finito l'interrogatorio dell'imputato, vengono introdotte separatamente le persone chiamate ad attestare avanti al Consiglio, e ne sono udite le deposizioni.

I membri del Consiglio e l'accusato, possono, per mezzo del Presidente, avere da tali persone tutte le ulteriori informazioni.

**Art. 200.** Il Presidente chiede quindi all'incolpato se abbia nulla da aggiungere, e fattolo uscire dalla sala, riassume le risultanze dell'inchiesta e invita i componenti del Consiglio a dare il loro parere. La votazione è fatta seguendo l'ordine inverso a quello dei gradi.

Ultimata la discussione, il Presidente raccoglie i voti, seguendo l'ordine stesso.

Si decide a maggioranza di voti, compreso quello del Presidente.

**Art. 201.** Se il Consiglio ravvisa necessario di far assumere nuove informazioni, il Presidente rinvia la deliberazione ad altra adunanza, e provvede agli incumbenti necessari.

**Art. 202.** Le sedute del Consiglio, le sue discussioni e le delibe-

razioni devono risultare da processo verbale redatto dal Se-  
relatore e firmato da tutti i membri del Consiglio.

Art. 203. Qualora occorranò spese per i procedimenti del Co-  
disciplina, queste sono pagate sul fondo di massa dell'Agente  
nato, e in caso di assolutoria, vengono sostenute dall'Amministratore.

Art. 204. Le deliberazioni della Commissione locale, indicate  
lettera *f* dell'articolo 193 e quelle del Consiglio di disciplina  
essere comunicate al Ministero dell'Interno, unitamente a tutti  
e a un rapporto del Presidente.

Ove la deliberazione della Commissione locale o del Consiglio  
disciplina provinciale non sia stata presa ad unanimità di voti  
nistero può riesaminare gli atti per le definitive disposizioni.

In questo caso il nuovo esame deve essere fatto dalla Commissione  
indicata nell'articolo 41 dell'Ordinamento organico del personale  
ministrativo degli Stabilimenti carcerarii.

In attesa della risoluzione del Ministero, l'Agente è tenuto  
di disciplina col trattamento ordinario.

Art. 205. Per l'applicazione delle punizioni disciplinari è con-  
recidivo l'Agente di custodia il quale nel termine in appres-  
cato commette una nuova infrazione uguale o di maggiore gra-  
quella per cui fu già sottoposto a punizioni disciplinari.

Questo termine è di tre mesi per le infrazioni punibili con  
monizione o cogli arresti semplici, e di sei mesi per le altre.

Art. 206. Per l'applicazione e la graduazione delle punizioni

dai singoli Allievi e dalle Guardie durante la loro permanenza in Scuola, e un estratto di questi stati viene rimesso, con tutti gli atti amministrativi e contabili, alla Direzione dello Stabilimento. I detti Agenti sono destinati all'uscire dalla Scuola.

211. Il Direttore dispone che gli Agenti in esperimento siano sottoposti nelle Leggi e nei Regolamenti carcerarii; nel leggere, scrivere, aggiare; nel maneggio delle armi; e in tutto quanto possa essere necessario per la conoscenza del servizio e dei detenuti.

212. L'istruzione indicata nell'articolo precedente deve durare almeno di sei ore al giorno.

Il resto del tempo, gli Allievi prestano servizio nello Stabilimento come gli altri Agenti.

Una volta alla settimana devono fare passeggiate militari ed esercizii nel tiro a segno.

213. Alla fine di ogni mese gli Allievi sono sottoposti a un esame per constatare il profitto da essi conseguito.

Il risultato dell'esame mensile è comunicato al Ministero.

Le mercede speciale accordata agli Allievi addetti alla Scuola, deve essere sensibilmente distinta.

214. Nella relazione sugli esami mensili vengono indicati quegli Agenti che per il grado d'istruzione acquistato possono essere inviati a prestare servizio negli Stabilimenti.

215. Gli Allievi che, dopo due mesi di permanenza nella Scuola, hanno dimostrato di mancare della necessaria attitudine per il servizio sono proposti al Ministero per il licenziamento. I parimenti licenziati quegli Agenti in esperimento che per difetti fisici, manifestatisi dopo che si trovano alla Scuola, o non idonei al servizio.

Gli Agenti licenziati non hanno diritto ad alcun compenso, ad eccezione della paga, fino al giorno dell'avvenuto licenziamento. Il loro vestiario è ritirato.

216. Gli Agenti ammessi alla Scuola sono accasermati, fanno comune e sono soggetti a tutte le discipline prescritte dal regolamento.

217. Alle Scuole è assegnata una competente dotazione di oggetti, sia per il fornimento, sia per l'istruzione.

218. Gli Agenti durante l'esperimento godono della paga e del vestiario nel modo stabilito dagli organici.

Le importazioni della paga sono fatte i prelevamenti indicati dalla legge. Il rimanente è pagato a mano alle solite scadenze mensili. I tali prelevamenti si costituiscono il fondo di massa.

219. Col fondo di massa si provvede:

alla mensa;

all'acquisto dei libri, degli oggetti di cancelleria e di quanto altro necessario per l'istruzione;

ai compensi ai maestri e agli istruttori.

Art. 220. Durante il periodo dell'esperimento, gli Agenti non ottenere licenze, nemmeno di breve durata, senza imperiosa

Art. 221. Gli Agenti in esperimento vestono la piccola divisa di fatica, descritte nella Tabella C.

#### CAPO IV.

##### Disposizioni transitorie

Art. 222. I graduati e le Guardie appartenenti al Corpo di esecutori, di sorveglianti e di carcerari attualmente in servizio presso gli Stabili di ricovero, saranno invitati a dichiarare se intendono entrare a far parte del nuovo Corpo degli Agenti di custodia, nelle condizioni risultanti dal presente Ordinamento, per il grado e le condizioni corrispondenti a quelli che rivestono.

Art. 223. Ricevute tali dichiarazioni ed esaminati gli atti, il Ministero determina quali Agenti debbano essere ammessi a far parte del nuovo Corpo, in cui i graduati e le Guardie carcerarie debbono compiere le ferme per loro in corso, prima di contrarre la prima ferma o quelle successive stabilite dall'articolo 39. I Sorveglianti che entrano a far parte del Corpo degli Agenti di custodia debbono egualmente contrarre la prima ferma secondo l'articolo 34.

Art. 224. Gli individui appartenenti al Corpo delle Guardie carcerarie e i Sorveglianti che si rifiutino di continuare o di prendere

**Ruolo organico**

*Corpo degli Agenti di custodia degli Stabilimenti carcerarii  
e dei Riformatorii governativi*

| GRADI                                    | Classi | N° DEI POSTI |               | STIPENDIO ANNUO |            | Totale<br>spesa<br>per grado |
|------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|------------|------------------------------|
|                                          |        | per<br>grado | per<br>classe | individuale     | per classe |                              |
| anti . . . . .                           | —      | 13           | 13            | 1,800           | 23,400     | 23,400                       |
| Guardia e Capisori-<br>anti . . . . .    | 1      | 260          | 60            | 1,500           | 90,000     | 359,000                      |
|                                          | 2      |              | 90            | 1,400           | 126,000    |                              |
|                                          | 3      |              | 110           | 1,300           | 143,000    |                              |
| Guardia e Sot-<br>sorveglianti . . . . . | 1      | 320          | 160           | 1,200           | 192,000    | 368,000                      |
|                                          | 2      |              | 160           | 1,100           | 176,000    |                              |
| e Sorveglianti                           | 1      | 4460         | 2230          | 1,000           | 2,230,000  | 4,237,000                    |
|                                          | 2      |              | 2230          | 900             | 2,007,000  |                              |
| . . . . .                                | —      | 300          | 300           | 800             | 240,000    | 240,000                      |
|                                          | N.     | 5353         |               |                 | Totale L.  | 5,227,400                    |

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M. :  
**L. MINISTRO DELL'INTERNO**  
**CRISPI.**

Vestiaro e c

| OGGETTI DI                                                                                                                                                                              |          |        |                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------|----------|
| Vestiaro                                                                                                                                                                                |          |        | Corredo                                    |          |
| QUALITÀ                                                                                                                                                                                 | Quantità | Durata | QUALITÀ                                    | Quantità |
| Soprabito di panno turchino scuro a foggia barghese con colletto rovesciato, ad un sol petto, con 6 bottoni di osso nero, e falde lunghe fino a 5 centimetri sopra il ginocchio . . . . | 1        | Anni 2 | Uguale a quello stabilito dalla Tabella C. |          |
| Calzoni dello stesso panno . . . .                                                                                                                                                      | 1        | » 1    |                                            |          |
| Berretto id. con visiera e soggolo di                                                                                                                                                   |          |        |                                            |          |



**veglianti**

| <b>DISTINTIVI</b>                                                                                                                        | <i>Annotazioni</i>                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>di merito per gli Appuntati e quelli<br/>ei Capi e Sottocapisorveglianti sono<br/>stabiliti per gli Agenti di custo-<br/>bella E.</p> | <p>Ai Sorveglianti spettano gli oggetti<br/>letterecci e arredi stabiliti dalla Ta-<br/>bella E.</p> |

Vestiario

QUALITÀ

Giubba di panno bigio chiaro a due petti, con due file di 8 bottoni metallo bianco bombati, bavero rovesciato, paramani a punta e spalline dello stesso panno; flettatura di panno turchino chiaro . . . . .

Calzoni dello stesso panno, con filetto di panno turchino chiaro di altezza di 5 millimetri . . . . .

Cappotto dello stesso panno a due petti, con due file di 6 bottoni metallo bianco bombati, bavero rovesciato, spalline dello stesso panno; flettatura simile alla giubba . . . . .

**li custodia.**

| Corredo                       |          |        | Annotazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUALITÀ                       | Quantità | Durata |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tela cotone . N.              | 3        | Anni 2 | Gli Allievi nelle Scuole d'istruzione teorico-pratica portano una S ricamata in lana rossa sulla parte superiore della manica sinistra.                                                                                                                                                                                                                                       |
| . . . . . Paia                | 3        | » 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| one . . . »                   | 3        | » 4    | Agli Allievi è distribuito l'armamento stabilito per gli Agenti di custodia dalla Tabella E.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| acchetta . . . »              | 4        | Mesi 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| abiti . . . N.                | 1        | Anni 2 | Gli Allievi portano nelle spalline, entro un disco di panno nero del diametro di centimetri due, il numero del Circolo al quale appartiene la Scuola cui sono ammessi, dell'altezza di un centimetro, ricamato in cotone rosso, ed alla estremità del bavero della giubba e del cappotto il numero individuale di matricola dell'altezza di un centimetro, in metallo bianco. |
| testa . . . »                 | 1        | » 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| egno per lustrare . . . . . » | 4        | » 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gno-noce ferrata »            | 1        | » 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Visto d'ordine di S. M.:**  
**IL MINISTRO DELL'INTERNO**  
**CRISPI.**

Qualità e quantità d

| MINESTRE                                          |                                |          | PE  |                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|-------------------------------|
| GENERI                                            |                                | QUANTITÀ |     | GENERI                        |
| cendite con lardo, burro, grassia od olio.<br>(1) | Pane . . . . .                 | »        | 150 | Carne di bue (2)              |
|                                                   | Erbaggi (3) . . . . .          | »        | 090 | Merluzzo od altri             |
|                                                   | Riso . . . . .                 | »        | 090 | Uova . . . . .                |
|                                                   | Erbaggi o patate (3) . . . . . | »        | 185 | Riso asciutto . . . . .       |
|                                                   | Pasta fine . . . . .           | »        | 075 | Pasta fine asciutta . . . . . |
|                                                   | Erbaggi o patate (3) . . . . . | »        | 185 | Erbaggi o patate              |
|                                                   | Riso . . . . .                 | »        | 100 | Legumi secchi. . . . .        |
|                                                   | Legumi secchi. . . . .         | »        | 080 | Pesce fresco. . . . .         |

**a degli Agenti di custodia.**

| CONDIMENTI                   |          | ANNOTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENERI                       | QUANTITÀ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>minestre :</i>            |          | <p><b>N. B.</b> La razione del pane deve essere di chilog. 0.500, quella del vino di litri 0.50.</p> <p>(1) Possono sostituirsi altre minestre, purché le quantità dei generi che le compongono corrispondano a quelle controindicate.</p> <p>(2) La carne deve distribuirsi lessa per ricavarne il brodo almeno due volte la settimana.</p> <p>(3) Nelle minestre non al brodo di carne e nelle pietanze questi condimenti non devono essere cumulati.</p> <p>(4) Il peso dei legumi freschi e degli erbaggi è calcolato nello stato naturale prima della mondatura.</p> |
| .....                        | » 012    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 012    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 012    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 012    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 010    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 006    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>carne lessata :</i>       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 005    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Pietanze in umido:</i>    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 013    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 013    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 013    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 013    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 009    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 008    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Pietanze in insalata:</i> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 015    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 070    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                        | » 010    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Visto d'ordine di S. M. :  
IL MINISTRO DELL'INTERNO

**Vestiario e arm**

| OGGETTI DI                                                                                                                                                                  |          |        |                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------|-------|
| Vestiario                                                                                                                                                                   |          |        |                                    | Corre |
| QUALITÀ                                                                                                                                                                     | Quantità | Durata |                                    |       |
| QUALITÀ                                                                                                                                                                     |          |        | QUALITÀ                            |       |
| <p><b>Tenuta ordinaria.</b></p> <p>Uguale a quella degli Allievi (vedi Tabella C) . . . . .</p>                                                                             |          |        | <p>Come agli Allievi (vedi Tab</p> |       |
| <p><b>Tenuta festiva.</b></p> <p>Giubba di panno turchino scuro a due petti, con due file di otto bottoni di metallo bianco bombati, bavero rovesciato, paramani a pun-</p> |          |        |                                    |       |

**ti di custodia.**

| INTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Armamento e accessori<br>provveduti dall'Amministrazione<br>per gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annotazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agenti a piedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agenti a cavallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>untato.</b><br/>ana bianca alto 5<br/>l bavero della giub-<br/>otto.</p> <p><b>tocapo.</b><br/>aniche della giubba<br/>to, di spighetta in-<br/>seta bianca a tur-<br/>spalline di cordone<br/>to di quelle di panno.</p> <p><b>iguardia.</b><br/>pra in spighetta in-<br/>argento e seta tur-<br/>e di cordone simile<br/>uelle di panno.</p> <p><b>andante.</b><br/>opra in spighetta di<br/>line di cordone si-<br/>o di quelle di panno.</p> <p>Capiguardia e i Co-<br/>mandanti nella parte<br/>berretto ed in quella<br/>kepy un giro di spi-<br/>a quella delle ma-<br/>ubbe del cappotto,<br/>ordocchini del kepy,<br/>controsballine per<br/>inaria in luogo delle<br/>ano, i nodi per spal-<br/>zione per le sciabole<br/>amente di seta tur-<br/>con fili di seta bian-<br/>api, con fili di ar-<br/>piguardia e comple-<br/>rgento per i Coman-</p> <p>berretto per i Capi-<br/>mandanti anziché in<br/>amato in argento.</p> <p><b>di merito.</b><br/>rgento, alto 5 milli-<br/>arsi alla metà della<br/>re della manica si-</p> | <p>Moschetto Wet-<br/>terly o Reming-<br/>ton con daga o<br/>sciabola baionet-<br/>ta.</p> <p>Sciabola lunga<br/>da Sottufficiale<br/>per Sottocapi e Ca-<br/>piguardia; da Uf-<br/>ficiale con impu-<br/>gnatura senza<br/>guardia per Co-<br/>mandanti.</p> <p>Giberna di cuoio<br/>lucido nero.</p> <p>Cinchie per mo-<br/>schetto di cuoio<br/>naturale.</p> <p>Cinturino con<br/>borsa di cuoio ne-<br/>ro.</p> <p>I cinturini per<br/>Sottocapi, Capi-<br/>guardia e Coman-<br/>danti, sono di cuoio<br/>lucido trapun-<br/>tati di seta tur-<br/>china chiara.</p> | <p>Moschetto Re-<br/>mington.</p> <p>Sciabola di ca-<br/>valleria di piccolo<br/>modello e cintu-<br/>rino relativo di<br/>cuoio nero.</p> <p>Sella completa.</p> <p>Testiera per ca-<br/>vallo.</p> <p>Pettorale.</p> <p>Briglie.</p> <p>Morso.</p> <p>Filetto e acces-<br/>sori.</p> <p>Correggie reggi-<br/>cappotto a due fib-<br/>bie.</p> <p>Coperta di lana<br/>bigia.</p> <p>Bisaccia di lana<br/>per sella.</p> <p>Guai drappa<br/>di panno bigio or-<br/>lata di turchino<br/>chiaro.</p> <p>Speroni.</p> <p>Rivoltella d'or-<br/>dinanza con fon-<br/>dina di cuoio da<br/>lissarsi al cintu-<br/>rino.</p> <p>N. 2 grambiuli<br/>di rigatino per la<br/>pulizia.</p> <p>Striglia.</p> <p>Spazzola.</p> <p>Un paio giuo-<br/>chielli.</p> <p>Spugna.</p> <p>Pettine di ferro.</p> <p>Forbici.</p> | <p>Per gli Agenti a ca-<br/>vallo il cappotto deve<br/>essere sufficientemen-<br/>te largo per poter col<br/>medesimo riparare an-<br/>che il cavallo.</p> <p>I pantaloni devono<br/>essere muniti di sotto-<br/>piedi a fibbie ed avere<br/>gambali di cuoio.</p> <p>Gli Agenti a cavallo<br/>potranno fare uso di<br/>cappotto impermeabi-<br/>le, secondo il modello<br/>stabilito, a carico del<br/>loro fondo di massa.</p> <p>Tutti gli Agenti por-<br/>tano sulle spalline, en-<br/>tro un disco di panno<br/>nero del diametro di<br/>centimetri due, il nu-<br/>mero del Circolo al<br/>quale appartiene lo Sta-<br/>bilitamento cui sono ad-<br/>detti, dell'altezza di un<br/>centimetro, ricamato in<br/>cotone giallo, e alle<br/>estremità del bavero<br/>della giubba e del cap-<br/>potto il numero indi-<br/>viduale di matricola<br/>assegnato dal Ministe-<br/>ro, dell'altezza di un<br/>centimetro, in metallo<br/>bianco.</p> <p>Questo numero, pro-<br/>gressivo per l'Agente<br/>di ogni Circolo, è pro-<br/>gressivo complessiva-<br/>mente per tutti i gra-<br/>duati; e per Capiguar-<br/>dia e Comandanti, an-<br/>ziché in metallo, è ri-<br/>camato in argento.</p> |

**Oggetti ed arredi spettanti agli Agenti di c**

| <i>Agenti accasermati</i>                                                              |          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| OGGETTI                                                                                | QUANTITÀ | ANNO                   |
| Fondo da letto . . . . .                                                               | 1 (1)    | (1) Confort<br>stabile |
| Saccone di tela canapina con foglie di grano turco o paglia, secondo la località . . . | 1        |                        |
| Materasso di lana con guscio di tela canapina                                          | 1        | (2) o più, a<br>gioul  |
| Capezzale id. id. id.                                                                  | 1        |                        |
| Guanciale id. id. id.                                                                  | 1        |                        |
| Coperta di lana . . . . .                                                              | 1 (2)    |                        |
| Copriletto di traliccio in cotone . . . . .                                            | 1        |                        |
| Lenzuola di tela canapina . . . . .                                                    | 2        |                        |
| Foderetta id. . . . .                                                                  | 1        |                        |
| Asciugatoio id. . . . .                                                                | 1        |                        |
| Tavolo da notte di legno dolce verniciato . .                                          | 1        |                        |



**Tabella dimostrativa**

*Qualità e quantità dei generi componenti le razioni del vitto dietetico per gli Agenti di custodia.*

| TRATTAMENTO                         | Numero delle razioni | ALIMENTI di cui si compongono i trattamenti | GENERI di cui si compongono gli alimenti               | Quantità | ALIMENTI straordinari    |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| assoluta . . .                      | Indeterminata        | Brodi di carne .                            | Carne di bue Kg.                                       | 0.250    | Pasta asciutta al burro. |
| non assoluta                        | 2                    | Minestra al brodo di carne . . .            | Idem >                                                 | 0.250    | Riso al burro.           |
|                                     |                      |                                             | Riso e pasta o pane e semolino giudizio del Medico . > | 0.055    | Latte.                   |
|                                     |                      |                                             |                                                        |          | Caffè.                   |
|                                     |                      |                                             |                                                        |          | Uova.                    |
|                                     |                      |                                             |                                                        |          | Carne arrosto.           |
|                                     |                      |                                             |                                                        |          | Erbaggi.                 |
| di razione di lescenza . . .        | 2                    | Minestra . . . .                            | come sopra                                             |          | Aranci e limoni.         |
|                                     | 1                    | Pietanza di carne                           | Carne di bue >                                         | 0.250    | Vino Marsala.            |
|                                     | 1                    | Razione di pane                             | Pane . . . . >                                         | 0.100    |                          |
|                                     | 1                    | Id. di vino                                 | Vino . . . . Litri                                     | 0.050    |                          |
| razione di conoscenza . . . .       | 2                    | Minestra . . . .                            | come sopra                                             |          |                          |
|                                     | 1                    | Pietanza di carne                           | Carne di bue Kg.                                       | 0.250    |                          |
|                                     | 1                    | Razione di pane                             | Pane . . . . >                                         | 0.200    |                          |
|                                     | 1                    | Id. di vino                                 | Vino . . . Litri                                       | 0.100    |                          |
| parti di razione di convalescenza . | 2                    | Minestra . . . .                            | come sopra                                             |          |                          |
|                                     | 1                    | Pietanza di carne                           | Carne di bue Kg.                                       | 0.250    |                          |
|                                     | 1                    | Razione di pane                             | Pane . . . . >                                         | 0.300    |                          |
|                                     | 1                    | Id. di vino                                 | Vino . . . Litri                                       | 0.200    |                          |
| parte intera di convalescenza . .   | 2                    | Minestra . . . .                            | come sopra                                             |          |                          |
|                                     | 1                    | Pietanza di carne                           | Carne di bue Kg.                                       | 0.250    |                          |
|                                     | 1                    | Razione di pane                             | Pane . . . . >                                         | 0.400    |                          |
|                                     | 1                    | Id. di vino                                 | Vino . . . Litri                                       | 0.200    |                          |

Roma, addì 6 luglio 1890

Visto d'ordine di S. M.:  
IL MINISTRO DELL'INTERNO  
CRISPI.

**Vestiario**  
*per le Guardiane degli Stabilimenti carcerarii.*

| Numero         | OGGETTI                             | Annota |
|----------------|-------------------------------------|--------|
| <b>Inverno</b> |                                     |        |
| 1              | Veste di lanetta color bigio misto. |        |
| 1              | Giacchiola » » nero.                |        |
| 1              | Sciallotto » » »                    |        |

| Paga             |             | Ricevimenti giornalieri |              |                                                      | Somma giornaliera |                                             |         |
|------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------|
| 1                | 2           | 3                       | 4            | 5                                                    | 6                 | 7                                           |         |
| Annua            | giornaliera | per la massa            | per la mensa | per acquisto di libri ed oggetti ad uso della Scuola | per Macistri      | da versare alla massa (colonna 3, 4, 5 e 6) |         |
|                  |             | 8                       |              |                                                      |                   | 9                                           |         |
| L. 730,80<br>(a) | L. 2,05     | L. 0,25                 | L. 0,90      | L. 0,10                                              | L. 0,20           | L. 1,45                                     | L. 0,60 |

(a) La paga di ruolo è di L. 800, e, al netto delle ritenute per tasse, corrispondendo alla somma notata in questa colonna.

Viso d'ordine di S. M.:  
IL MINISTRO DELL' INTERNO  
CRISPI.

**PROGRAMMA per gli esami d'ammissione ai posti di Alunno**  
(Art. 23 dell'Ordinamento) (\*).

**PRIMA CATEGORIA — CARRIERA DI CONCETTO.**

**Esame scritto.**

*1° giorno.* — Composizione sopra una tesi di diritto penale.

*2° giorno.* — Soluzione ragionata di un quesito scelto fra le materie d'orale.

Breve traduzione dall'italiano in francese.

**Materie dell'esame orale.**

I. — *Diritto civile*: Della proprietà — Delle obbligazioni — Dei contratti — Dei quasi contratti e delle prove — Dei privilegi — Delle ipoteche.

II. — *Diritto costituzionale*: Del Governo monarchico rappresentativo — Della divisione dei poteri — Prerogative della Corona secondo lo Statuto — Istituzione e composizione del Senato — Attribuzioni delle due Camere del Parlamento — Privilegi parlamentari — Dei Ministri e della responsabilità parlamentare — Dell'Ordine giudiziario e dei Giurati — Dei diritti civili dei cittadini dallo Statuto.

III. — *Diritto amministrativo*: Degli uffici dello Stato necessari e facoltativi — Dello Stato, della Provincia, del Comune, delle Associazioni e

**VI. — Storia e geografia:** Avvenimenti dal 1796 al 1815 - Trattato di Vienna  
Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia — Divisioni generali  
della superficie terrestre - Confini dei varii Stati d'Europa - Geografia speciale  
dell'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

**SECONDA CATEGORIA — CARRIERA DI RAGIONERIA.**

**Esame scritto.**

**1° giorno** — Composizione sulla contabilità generale dello Stato.

**2° giorno** — Soluzione ragionata di due quesiti di aritmetica.

Calligrafia (desunta dai lavori scritti).

**Materie dell'esame orale.**

**I. — Diritto amministrativo:** Attribuzioni ed ordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, delle Procure erariali e delle varie Amministrazioni provinciali, specialmente di quelle che dipendono dai Ministeri dell' Interno, delle Finanze e del Tesoro.

**II. — Diritto civile:** Proprietà - Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Prove.

**III. — Diritto commerciale:** Libri di commercio - Società commerciali - Effetti di cambio - Effetti di cambio.

**IV. — Teorica dei conti e delle scritture:** Definizione del conto - Suoi elementi - Conto materiale o di fatto - Conto morale o di diritto — Conti principali delle aziende - Caratteri - Suddivisioni, equivalenza ed antitesi — Conti dividui per valore e specie — Altre qualità di conti — Importanza e requisiti delle scritture contabili - Metodi di scrittura semplice e doppia e reverse scritturazioni.

**V. — Aritmetica:** Aritmetica fino alla regola del tre composta - Regola aggiunta - Sensus e commissioni - Arbitrati - Riparti sociali - Miscugli e frazioni - Adeguati - Interessi - Annualità.

**Aritmetica commerciale e scritture complesse:** Aritmetica commerciale - Casi giuridici, specifici e statistici.

**Scritture complesse delle ragioni generali e centrali dello Stato.**

**VI. — Storia e Geografia:** Nozioni sommarie di storia d'Italia dalla rivoluzione Francese al 1815 - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia — Nozioni sommarie sulle origini e sulla storia della Casa Savoia — Geografia speciale d'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

**PROGRAMMA per gli esami di ammissione ai posti di Scrivano.**

(Art. 29 dell'Ordinamento)

**Esame scritto.**

**1° giorno.** — Composizione italiana sopra una delle materie dell'esame orale.

**2° giorno.** — Un quesito sulle prime quattro operazioni dell'aritmetica.

**Saggio di calligrafia** (desunto dai lavori scritti).

**Materie dell'esame orale.**

Nozioni sommarie di storia d'Italia — Epoca contemporanea, cioè in poi.

Cenni elementari sulla geografia d'Italia.

Nozioni sommarie sull'ordinamento politico ed amministrativo dell'Italia

---

**PROGRAMMA per gli esami di promozione al posto di Viceire**  
(Art. 35 dell'Ordinamento)

**PRIMA CATEGORIA — CARRIERA DI CONCETTO.**

**Esame scritto.**

*1° giorno.* — Composizione sul Codice penale e di procedura penale (tema scelto fra le materie dell'esame orale).

*2° giorno.* — Composizione sul servizio carcerario (argomento scelto fra le materie dell'esame orale).

*3° giorno.* — Composizione su argomento scelto fra le altre materie dell'esame orale.

**Materie dell'esame orale.**

I. — *Legislazione positiva:* CODICE PENALE — Tit. I. Dell'applicazione

II. CODICE CIVILE — Libro I. Tit. I. Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili — Tit. II. Del domicilio civile e della residenza — Tit. IX. Della minore età, della tutela e della emancipazione — Tit. X. Della maggiore età, la interdizione e della inabilitazione — Tit. XII. Degli atti dello stato civile — Libro II. Tit. III. Capo II. Delle servitù prediali — Tit. IV. Libro III. Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Tit. VI. Della vendita — Tit. IX. Del contratto di locazione — Tit. XVIII. Del deposito e del sequestro — Tit. XXI. Della fideiussione — Tit. XXIII. Dei privilegi e delle ipoteche.

V. Legge e Regolamento sulla pubblica sicurezza — Legge e Regolamento sull'Amministrazione provinciale e comunale — Legge e Regolamento sulla giustizia pubblica — Legge e Regolamento sul Consiglio di Stato — Legge sulla Corte dei conti — Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica — Legge e Regolamento sulla contabilità generale dello Stato — Legge sul reclutamento militare — Ordinamento giudiziario — Ordinamento del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi — Ordinamento del personale di custodia degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi — Regolamenti carcerari e capitolati relativi.

---

**PROGRAMMA per gli esami di promozione al posto di Contabile.**

(Art. 35 dell'Ordinamento)

---

**SECONDA CATEGORIA — CARRIERA DI RAGIONERIA**

**Esame scritto.**

- 1° giorno. — Applicazione pratica della contabilità carceraria.
- 2° giorno. — Soluzione ragionata di un quesito di aritmetica — Soluzione di un quesito sulla contabilità generale dello Stato.
- 3° giorno. — Composizione su argomento scelto fra le altre materie dell'esame orale.

**Materie dell'esame orale.**

**Legislazione positiva:** Leggi, regolamenti e disposizioni in vigore sulla Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, sulla Corte dei conti, sulle tasse di registro e bollo, sullo stato degli impiegati civili, stipendi, indennità, pensioni ecc. — Regolamenti carcerari, capitolati, contratti e contabilità relative — Bilanci e conti consuntivi — Entrate e spese proprie del Ministero dell'Interno, specialmente per la parte relativa all'Amministrazione dei Carceri.

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M. :  
IL MINISTRO DELL'INTERNO  
CRISPI.

## CIRCOLARI

---

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 7<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.  
1890 agosto 16, N. 911-46-1-a.

*Ai Direttori degli Stabilimenti penali e di custodia.*

**Nuovo corredo dei condannati.**

Dalle tavole *F* e *G* del progetto di regolamento comunicato alle Direzioni carcerarie risulta quali debbono essere gli oggetti da letto e di vestiario e di biancheria dei detenuti e condannati. Interessando al Ministero che venga iniziata la lavorazione del corredo stesso, per tenerlo pronto all'attuazione del regolamento, si avverte che dalla Direzione del Bagno penale di Ancona verranno spediti i campioni delle nuove stoffe a tutti gli Stabilimenti nei quali si esercita l'officina tessuti in economia, nonchè i campioni dei singoli articoli, ove è attivata eziandio una sartoria. Questi campioni saranno pagati alla Direzione del



*Prospetto delle stoffe e degli articoli di corredo carcerario  
col requisiti di fabbricazione delle prime (1).*

| DENOMINAZIONE<br>delle stoffe e degli articoli                                                                                           | PREZZO<br>unitario | REQUISITI<br>di fabbricazione                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Tessuti</i>                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                               |
| Coperta di lana a rigoni irregolari, bianchi, nocciuola e caffè . . . . . L.                                                             | 11 —               | Lunghezza m. 2.20, larghezza m. 1.20, peso netto Kg. 3.000, fili 10 in ordito e 5 in trama a centimetro quadrato.                             |
| Panno lana a rigoni irregolari, bianchi, nocciuola e caffè, per giubbe, calzoni e berretti . . . . . »                                   | 4 —                | Altezza m. 1,40, fili 10 in ordito e 8 in trama, peso metrico Kg. 0.900.                                                                      |
| Mezzalana a rigoni irregolari, bianchi, nocciuola e caffè, per vesti da detenuta . . . . . »                                             | 3 40               | Altezza m. 1.40, fili 11 in ordito di lana, fili 9 di cotone grezzo N.8 Water tinto color nocciuola in trama, peso metrico Kg. 0.550.         |
| Traliccio di canapa grezzo (spinato da 4 a scaglia) con righe irregolari, grezze e nocciuola, per strapunti, sacconi e materassi . . . » | — 85               | Altezza m. 0.75, ordito N. 8 <sup>1</sup> , trama N. 6 <sup>11</sup> , fili in ordito 14., in trama da 10 a 11, peso metrico Kg. 0.445.       |
| Tela canapina olona con righe irregolari grezze e nocciuola, per camicioni, calzoni e borse . . . . . »                                  | — 90               | Altezza m. 0.75, ordito N. 14 <sup>1</sup> , trama N. 10 <sup>11</sup> , fili N. 21 in ordito, 9 a 10 in trama, peso metrico Kg. 0.350.       |
| Tela di canapa con righe come sopra, per camicie e mutande . . . . . »                                                                   | — 80               | Altezza m. 0.75, ordito N. 16 <sup>1</sup> , trama N. 16 <sup>11</sup> , fili N. 17 in ordito, N. 13 a 14 in trama, p. m. Kg. 0.290.          |
| Tela di canapa con righe come sopra, per lenzuola, asciugatoi, guanciali e soppanno . . . . . »                                          | — 65               | Altezza m. 0.62, ordito N. 16 <sup>1</sup> , trama N. 16 <sup>11</sup> , fili N. 17 in ordito, N. 14 a 15 in trama, peso metrico Kg. 0.225.   |
| Traliccio di cotone (spinato da 4) come sopra, per vesti, grembiati e cuffie delle donne . . . . . »                                     | — 90               | Altezza m. 0.75, ordito N. 32 <sup>1</sup> , ritorto a 2 capi, trama N. 10, fili in ordito N. 30, in trama, da 24 a 25, peso metr. Kg. 0.232. |
| Traliccio di cotone (spinato da 4) come sopra, per fazzoletti da collo delle donne . . . . . »                                           | — 95               | Altezza m. 0.82, il resto come sopra, meno il peso metrico, che deve essere di Kg. 0.258.                                                     |

1) In questa nuova edizione del prospetto si sono corretti alcuni errori e sono incorsi nella 1. edizione - Vedansi i numeri d'ordine 3, 8, 10, 13 e 14, relativamente ai requisiti di fabbricazione dei tessuti, e lo stesso numero 14 anche per il prezzo unitario.

| N.º D'ORDINE | DENOMINAZIONE<br>delle stoffe e degli articoli                                                  | PREZZO<br>unitario | REQUISITI<br>di fabbricazione                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <i>(Segue) Tessuti</i>                                                                          |                    |                                                                                                            |
| 10           | Tela di cotone a righe irregolari, grezze e nocciola, per <i>camicie e sottans</i> . . . . . L. | — 70               | Altezza m. 0.75, ordi ritorto a due capi, tra fili in ordito N. 20, in 22 a 23, peso metrico K             |
| 11           | Tela di lino bianca con bordi nocciola, per <i>pezzuole</i> delle donne . . . »                 | — 85               | Altezza m. 0.75, ordi candido, trama N. 20 <sup>1</sup> , fili in ordito N. 20, in 17 a 18, peso metrico K |
| 12           | Tela di cotone, colore nocciola per <i>cravatte</i> . »                                         | — 70               | Altezza m. 0.88, ordi Watter, trama N. 10, fili N. 19, in trama di peso metrico Kg. 0.133                  |
| 13           | Tela di cotone greggio e color nocciola, per <i>fazolotti da naso</i> . . . . .                 | — 55               | Altezza m. 0.59, ordi Watter, trama N. 10, fili N. 20 in trama da 21                                       |

| DENOMINAZIONE<br>elle stoffe e degli articoli | PREZZO<br>unitario | REQUISITI<br>di fabbricazione                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <i>segue) Articoli di corredo</i>             |                    |                                                                                 |
| per donne :                                   |                    |                                                                                 |
| veste di mezzalana . . . L.                   | 13 —               |                                                                                 |
| Id. di traliccio . . . »                      | 7 25               |                                                                                 |
| rembiabile . . . . . »                        | — 95               |                                                                                 |
| bazzoletto da collo . . »                     | — 90               |                                                                                 |
| uffia . . . . . »                             | — 40               |                                                                                 |
| amicia . . . . . »                            | 2 35               |                                                                                 |
| cottana . . . . . »                           | 2 80               |                                                                                 |
| pezzuola . . . . . »                          | — 72               |                                                                                 |
| calze . . . . . »                             | — 70               |                                                                                 |
| scarpe di vacchetta . . »                     | 3 50               |                                                                                 |
| <i>Articoli comuni</i>                        |                    |                                                                                 |
| asciugatoio . . . . . »                       | — 60               |                                                                                 |
| bazzoletto da naso . . »                      | — 42               |                                                                                 |
| strapunto ripieno di crine »                  | 6 60               | vuoto L. 4.35.                                                                  |
| guanciale id. id. »                           | 1 15               | id. » 0.8                                                                       |
| lenzuola di tela canapina »                   | 3 40               |                                                                                 |
| Id. per infermi . . »                         | 3 40               |                                                                                 |
| saccone . . . . . »                           | — —                |                                                                                 |
| materasso di lana . . . »                     | — —                | Il prezzo di questi articoli<br>verrà determinato dopo fattone<br>l'esperienza. |
| guanciale id. . . . . »                       | — —                |                                                                                 |
| fodera di guanciale . . »                     | — —                |                                                                                 |

**Avvertenza.**

color nocciola si ottiene tanto sui filali di canapa, come su quelli di cocco con la terra cotta preparata rossastra della fabbrica *Lepetit e Dollfus* & C - Susa - Napoli.

Ministero dell' Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 7<sup>a</sup>

1890 agosto 25, N. 1393-59-1-E.

*Ai Direttori.*

**Riparazioni degli orologi controllori.**

È stata testè attivata presso gli Stabilimenti penali di Regina Coeli un'officina di orologeria.

Nell'intendimento di non lasciare inoperosi i condannati addetti, è venuto nella determinazione di affidare a tale lavorazione le riparazioni che possono occorrere agli orologi controllori degli Stabilimenti carcerari quando la relativa spesa superi L. 2.00 per ogni orologio.

Si rendono di ciò informate le Autorità dirigenti gli Stabilimenti forniti di orologi controllori, per loro norma, e si starà in attesa di riceverti la ricevuta della presente.

*Pel Ministro*

M. BELTRANI-Sc.

Ministero dell' Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 7<sup>a</sup>,

1890 agosto 25, N. 1464-30-1-A.

, avesse fornito razioni intere che fossero state consumate o ritirate sol-  
to per metà dai detenuti predetti; dovendo l'avanzo andare in economia a  
ntaggio dell'Amministrazione.

Voglia la S. V. accusar ricevuta della presente, facendomi conoscere il si-  
ma finora seguito negli Stabilimenti carcerari di cotesta Provincia riguardo  
tale servizio di fornitura, pel quale però in ogni modo dovranno d'ora in  
i osservarsi le disposizioni contenute in questa lettera.

*Pel Ministro*  
M. BELTRANI-SCALIA.

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 9<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.  
1890 agosto 27, N. 4244-3-1-A.

*Ai Signori Prefetti.*

**Ordinamento del personale amministrativo ed aggregato  
degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi.**

Si trasmette alla S. V. Ill.<sup>ma</sup> un esemplare del nuovo ordinamento del per-  
onale amministrativo ed aggregato degli Stabilimenti carcerari e dei Riforma-  
tori governativi, perchè sia messo a disposizione dell'ufficio di codesta  
Prefettura che tratta gli affari riguardanti il personale stesso.

*D'ordine del Ministro*  
G. ONESTI.

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 9<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.  
1890 agosto 27, N. 4244-3-1-A.

*Ai Signori Direttori degli Stabil. carcerari e dei Riformatori governativi.*

**Ordinamento del personale Amministrativo ed aggregato  
degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi.**

Si trasmettono alla S. V. due esemplari del nuovo ordinamento del perso-  
nale Amministrativo ed aggregato degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori  
governativi, uno dei quali dovrà conservarsi negli atti di codesta Direzione e  
l'altro esser posto a disposizione degli impiegati addettivi.

*D'ordine del Ministro*  
G. ONESTI.

Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 9<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.  
1890 agosto 28, N. 4271-3-1-D.

*Ai Signori Direttori degli Stabilimenti penali.*

**Decreto di promozione al grado di Vice Direttore.**

Nei giorni 27 e seguenti del mese di ottobre prossimo venturo, si terranno

in Roma gli esami di promozione al grado di Vice Direttore nell'Amministrazione carceraria con le norme e secondo il programma annesso all'Ordinamento approvato con Decreto Reale 6 luglio del corrente anno n. 7010 (Serie 2<sup>a</sup>).

Come è stato stabilito dal 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> comma dell'articolo 35 e dall'articolo 40 del predetto Ordinamento, sono ammessi a tali esami gli attuali sottufficiali purchè abbiano compiuto tre anni di grado e ne siano riconosciuti meriti dalla Commissione indicata dall'articolo 41 del predetto Ordinamento.

La S. V. è perciò pregata di far dichiarare in iscritto al Contabile Sig. \_\_\_\_\_ se intenda o meno di prender parte a questo esame e telegrafarmi la risposta nel seguente modo :

*Direzione Generale delle Carceri — Roma.*

Contabile. . . . .  
Contabile. . . . .

Sarà poi opportuno che gli sia fatto conoscere dalla S. V. che non gli sarà accordato sia a titolo di sussidio che di gratificazione ai candidati che si presentano agli esami suddetti, esami che del resto sono dati nell'esclusivo interesse.

*Per Mini.*  
M. BELTRAMI

l'evitare qualsiasi contatto tra operai liberi e condannati, ove si tratti re questi ultimi ai lavori all'aperto, e nei quali questo contatto sia , prendere i debiti accordi per impedire le evasioni o i colpi di mano ; richiamare il personale di custodia alla stretta osservanza dei regolavigore e punire senza esitare coloro che mancano.

o vivamente che mi si risparmi il dolore di ricorrere a provvedimenti ; ma sono pronto a farlo ove d'uopo, perchè le colpe di pochi subordinati non devono gettare il discredito su tutto il Corpo, su ministrazione.

si complaccia di accusarmi ricevuta della presente circolare, assicurare eseguirà le istruzioni ricevute.

*Pel Ministro*  
M. BELTRANI-SCALIA.

ro dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 7<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.

agosto 30, N. 1570-59-1-A.

*Utori degli Stabilimenti penali.*

**dell'Amministrazione usufruiti dagli Impiegati.**

il Ministero che, nonostante la raccomandazione fatta con la circolare braio 1885, n. 83618, gli Impiegati, i Sanitari, Cappellani e Capiguar- che Stabilimento carcerario continuano a godere l'uso di mobili di dell'Amministrazione, senza che ne abbiano diritto.

limento di questa Centrale Amministrazione di fare cessare comple- le abuso poi danni che arreca alle finanze dello Stato.

si invitano le Autorità dirigenti a far ritirare dagli alloggi degli Im- i Sanitari, Cappellani e Capiguardia, i mobili in parola, a meno che, i, non intendano farne acquisto.

uso non si ha difficoltà di consentire il pagamento del prezzo del mo- a rate mensili.

in attesa di un cenno di riscontro per norma.

*Pel Ministro*  
M. BELTRANI-SCALIA.

dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 9<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.

settembre 3, N. 4847-6-1-A<sup>bis</sup>.

*torità dirigenti gli Stabilimenti carcerarii ed i Riformatorii go-*

**o Ordinamento degli Agenti di custodia degli Stabili-  
penali e delle Carceri giudiziarie.**

zo delle Prefetture delle rispettive Provincie, le Autorità dirigenti  
carcerarii hanno ricevuto comunicazione del nuovo Ordinamento

del Personale di custodia, e sono state quindi messe in grado di far godere ai loro dipendenti i molti vantaggi che con l'attuazione di esso si potranno godere.

Ma perchè gli Agenti di custodia possano decidersi di far parte del nuovo Corpo con piena cognizione di causa, questo Ministero reputa opportuno di riepilogare qui appresso i miglioramenti arrecati.

Primi fra tutti sono:

1° il diritto al conseguimento della pensione di riposo dopo 25 anni di servizio, per gli Agenti arruolatisi *prima e dopo* la pubblicazione del Decreto del 14 luglio 1890 N. 6165 (Serie 3°);

2° il miglioramento della carriera fino al posto di Comandante con un stipendio annuo di L. 1,800;

3° la cessazione della distribuzione del vitto in natura e l'attribuzione del compenso dei rispettivi stipendi quasi dell'intero importo di esso, di modo che quando gli Agenti avranno raggiunto il tempo utile per il collocamento liquideranno una pensione di gran lunga maggiore di quella che avrebbero potuto conseguire col vecchio Ordinamento.

Inoltre essi possono concorrere ai posti di Assistenti, Capi d'arte, Fattori, Telegrafisti, ed a quelli di Scritturale, i quali, sebbene non siano re-



no al peso di quaranta chilogrammi pei celibi e cento per gli ammogliati, riceve di una lira conceduta indistintamente a tutti a titolo d'indennità, percepiranno lire 150, i primi, e lire 3.00 gli altri (Art. 58).

La mensa è regolata, e sempre nel maggior interesse degli Agenti di custodia, è la mensa in comune, poichè non avendo più l'obbligo dei due pasti a prepararsi, col consenso della Direzione, cibi più variati. Al che si aggiunge che il nuovo Ordinamento ha esteso ad un maggior numero l'esenzione dalla mensa in comune (Articoli 76, 77 e 78).

Non devono preoccupare le conseguenze che potrebbero derivarne nell'ultimo che precederà il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, poichè per re che gli Agenti sieno privati della maggior parte della loro paga, ritenzione delle L. 27 cui essi debbono essere sottoposti per la preparazione della mensa nel mese successivo, il Ministero provvederà che per sola volta la somma sia anticipata dalle singole Direzioni, le quali dovranno valersene con ritenzioni mensili straordinarie non inferiori a L. 5.

Per lo scopo poi di sempre più rialzare il prestigio del Corpo chiamato a prestare importanti servizi alla Società, gli Agenti di custodia possono per atto di merito ricevere la concessione di medaglie al valore civile ed al valore militare (Art. 122).

È stata ancora la poca cosa l'aumento del soprassoldo annesso ai distintivi di merito, da cento a 100 elevato a cent. 30 per giorno (Art. 125).

Il divieto di contrarre matrimonio imposto alle Guardie semplici, dal vecchio regolamento, è stato mitigato, poichè col nuovo possono ottenerne il permesso, senza che richiedasi sempre tassativamente il capitale di L. 3.000, ma solo di comprovare che la sposa dall'esercizio di una professione o di un commercio, possa ritrarre un provento che assicuri in qualche modo la sussistenza della famiglia. (Articoli 134 e 135).

Infine dal lato delle punizioni disciplinari il nuovo Ordinamento è più mite, poichè è stato soppresso l'invio alle Compagnie di disciplina (Art. 183), e sono meglio determinati i procedimenti per l'applicazione delle diverse punizioni, per modo che gli Agenti hanno tutte le maggiori garanzie. Al che si aggiunge che furono ben anche dettate le norme da seguire nei casi di infermità, di malattie e di morte, indicati i modi da tenere nelle relazioni che passano fra superiori ed inferiori, affinchè diritti e doveri sieno ben definiti, e provveduto perchè le somme rilasciate per la formazione dei fondi di riserva non rimangano infruttifere per gli Agenti di custodia.

Non v'ha dubbio che il nuovo Ordinamento impone maggiori obblighi a questi Agenti, perchè da una parte essi ben corrispondano alle delicate funzioni che loro sono chiamati a prestare, e dall'altra sieno stimati e rispettati: ma certamente per questo aumento di doveri, lo Stato è nel pieno diritto di esigere.

**S. LL.** che a quest'ora avranno avuto campo di convincersi di quanto

precede, potranno maggiormente mostrare agli Agenti di loro dipendenza la differenza in meglio che passa tra il vecchio e il nuovo Ordinamento, epperò non occorre che questo Ministero si dilunghi in un ulteriore esame.

Portando quindi la presente a conoscenza del Personale di custodia con apposito ordine del giorno, vorranno prestarsi in modo volentoso a chiarire quei dubbi che qualcuno per caso potesse affacciare, rettificare ogni erronea interpretazione, e rivolgersi, occorrendo, al Ministero per quei chiarimenti a cui potessero abbisognare onde siano evitati i pentimenti tardivi.

Il termine poi stabilito con precedente disposizione è prorogato dal 31 agosto al 30 del volgente mese, per la quale epoca dovranno far pervenire a quest'Amministrazione centrale i documenti additati nella Circolare 12 agosto p. p., Div. 9, Sez. 1, N. 2544-6-1-a.

Si gradirà un cenno di ricevuta.

PEL MINISTRO  
M. BELTRANI-SCALLI

---

---

## AVVENIMENTI STRAORDINARI

**Evasione dallo Stabilimento penale di Lucca.** — Nella notte dal 5 al 6 agosto evase dalla Casa di pena di Lucca il condannato Felice Spadipani. Cass.

non aveva rivolto la sua speciale attenzione sul servizio e sulle condiz'oni degli agenti di custodia.

Quanto al Capo Guardia esso fu sottoposto alla Commissione locale per la retrocessione di classe.

Anco le due Guardie Romentino Giovanni e Redolfi Luigi sono state deferte al Consiglio di disciplina, perchè essendo state durante la notte nella quale avvenne la fuga di servizio alla sezione ove era detenuto lo Spampani, la prima dalle 7 alle 12, la seconda dalle 12 alle 5, sono direttamente responsabili della evasione.

---

**Evasione di un condannato dalle saline di Cagliari.** — Nel dì 18 agosto è avvenuta la evasione del condannato Licata Calogero dalle saline presso il Bagno penale di Cagliari. — Causa principale del fatto è stato il fiasco servizio di due guardie di sorveglianza al laboratorio cui era addetto il Licata.

La inchiesta che si sta facendo metterà in chiaro se vi fu qualche aiuto esterno e se vi furono colpevoli oltre i due agenti suddetti già licenziati.

Intanto cinque altri condannati che lavoravano col Licata furono trasferiti in uno Stabilimento chiuso ed opportune disposizioni vennero impartite perchè sempre più assoluta sia la divisione tra operai liberi e condannati.

---

**Tentato suicidio.** — Qualche giornale ha parlato inesattamente di uno strangolamento avvenuto nel Bagno penale di Civitavecchia. — Il fatto è precisamente questo: Nel mattino del 22, mentre i compagni di stanza di certo Lattuga erano usciti per passare nel cortile di passeggio, egli vi rimase, dicendosi malazzato. Però la Guardia di servizio tornò sollecitamente a sorvegliare a camera ove trovavasi quel condannato, e dai movimenti insoliti che costui faceva, stando sul proprio letto, fu spinto ad accorrere — e lo trovò quasi soffocato per essersi strinto il collo col nastro di uno scapolare. Tagliato presto quel nastro, e condotto il Lattuga in infermeria, vi fu curato ed ora è completamente ristabilito.

---

**Evasione dalla Colonia della Maddalena.** — Nel dì 22 agosto, tra le 4 e le 11 1/2 il condannato Lo Duca Paolo, addetto alla segheria del legname nel cantiere della Maddalena, scomparve, nè per ora è stato più possibile rintracciarlo malgrado le ricerche fatte sollecitamente dal personale del Bagno, della marina, dell'esercito.

Soltanto l'Autorità di P. S. ha successivamente scoperto che un operajo libero aveva ritratto a nome del condannato due lettere assicurate che provenivano dal paese di nascita del condannato stesso. Quell'uomo fu arrestato.

Sono in corso inchieste giudiziarie e amministrative, terminate le quali il Ministero prenderà quei provvedimenti che saranno riconosciuti necessari. — Il Direttore, che era in permesso, fu invitato a riprendere subito il servizio.

---

**Incendio nella Colonia dell'Asinara.** — Dal 23 al 25 agosto un vasto incendio minacciò gli edilizi, il bestiame, il fieno e gli abitanti tutti della Colonia dell'Asinara.

Fortunatamente più che di danno, quell'incendio si è risolto in un beneficio, poichè il vento ha in gran parte accelerato l'opera di distruzione, già avviata, delle basse macchie, delle ceppaie di roveti, e preparato il terreno per futuri pascoli. Però vigorosa fu l'azione degli impiegati, dei militari, del personale di custodia e degli stessi detenuti per difendere dal fuoco la parte più vitale dell'isola. — Tutti sono rimasti fuori, affaticati al lavoro di difesa, giorno e notte nel dì 23 e 24, nè si ebbe a lamentare il menomo inconveniente. Il Ministero ha elogiato il personale degli impiegati e della custodia, riservandosi a gratificare quei detenuti che maggiormente si distinsero.

**Suicidio.** — La sera del 26 agosto si è impiccato ad una sbarra della cella nell'Ergastolo di S. Stefano il condannato Pintus Michele, in speciale sorveglianza che avevasi verso di lui per aver già tentato il suicidio. Era servito per suicidarsi di un cordoncino, fatto con pochi fili tolti da un fazzoletto, intrecciati col lacciuolo delle scarpe e legato insieme alla sbarra. Da discorsi fatti qualche tempo fa dal Pintus si sa che da molto tempo studiava il modo di darsi la morte, per lasciare la giovane moglie affinché potesse rimaritarsi e procurare così ad essa e ai figli il modo di togliersi dalla profonda miseria nella quale erano p...

Il Pintus, giovane di 32 anni era stato condannato a morte nel 1889 dalla Assise di Sassari, per assassinio. Per lui e per la gramina sarebbe stata ben provvida la legge sul divorzio!

**Ricupero di evasi.** — Il condannato Tommaso Pascino evaso di Alghero, nel dì 13 giugno ultimo, fu ripreso a Salargius, dai Riformatori, nel dì 28 agosto e tradotto nelle carceri di Cagliari.

**Salvataggio.** — Mentre il condannato Di Gioia Francesco era occupato coi compagni del *Marangone*, diramazione del Bagno penale di Civitavecchia, a spingere sulle rotaie un vagoncino-cassone caricato di mattoni, per farlo giungere all'estremità del ponte mobile caricatore da dove si doveva scaricare, e dopo che il cassone è depositato sul barcone di scarico, avvenne lo spostamento del cassone. Ciò produsse l'apertura violenta degli sportelli ed uno di questi, investendò in un fianco il Di Gioia lo fece precipitare in mare dove l'acqua è profonda oltre 3 metri. — Inesperto al nuoto, impedito dalla catena ribadita alla caviglia del piede sinistro, quantunque sarebbe certamente annegato se il lavorante borghese Pascino...

3° Distintivo di merito

1890  
Agosto  
20

Ferrari Eligio, Guardia di 1<sup>a</sup> a Padova C. P.

**PUNIZIONI**

**Corpo delle Guardie carcerarie.**

*Agenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina  
con successivo ritorno al Corpo.*

1890  
Agosto

- 19 Pagni Paolo, Guardia di 2<sup>a</sup> a Catania C. G., per assenza arbitraria  
oltre 48 ore (Decisione 4 agosto 1890).  
22 Casalini Lancillotto, id. di 2<sup>a</sup> all'Ambrogiana, per aver violato gli  
arresti (Decisione 18 agosto 1890).

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 2<sup>a</sup> FERMA DI 4 ANNI**

- Marotta Ernesto, Guardia di 1<sup>a</sup> a Lanciano C. G., a decorrere dal 16 agosto  
1890.  
Guido Biagio, id. di 1<sup>a</sup> a Gerace C. G., id. id. id.  
Stotti Angelo, id. di 1<sup>a</sup> a Volterra C. P., id. dal 23 id.  
Borin Giuseppe, id. di 1<sup>a</sup> a Mantova C. G., id. dal 5 settembre 1890.  
Nigeca Paolo, id. di 1<sup>a</sup> a Foggia C. G., id. dal 6 id.  
Zarrillo Luigi, id. di 1<sup>a</sup> alla Maddalena C. P. A., id. dal 10 id.  
Centonaro Antonio, id. di 1<sup>a</sup> a Brindisi B. P., id. dal 13 id.  
Lisi Giacinto, id. di 1<sup>a</sup> a Lecce C. P., id. id. id.

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 4 ANNI**

- Caloni Angelo, Guardia di 1<sup>a</sup> alla Maddalena C. P. A., a decorrere dal 1<sup>o</sup>  
settembre 1890.  
Parmigliani Sante, id. di 1<sup>a</sup> a Padova C. P., id. dal 16 id.  
Lesso Graziano, id. di 1<sup>a</sup> ad Alghero B. P., id. id. id.

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

- Di Domenico Giuseppe, id. di 1<sup>a</sup> alla Pianosa C. P. A., a decorrere dal 16  
settembre 1890.

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

- Grassia Luigi, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Benevento C. G., a decorrere dal 1<sup>o</sup>  
agosto 1890.  
Mazzola Fortunato, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Vercelli C. G., id. dal 16 id.  
Mancini Domenico, Guardia di 1<sup>a</sup> a Parma C. P., id. id. id.  
Sartoris Giuseppe, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Taranto C. G., id. dal 1<sup>o</sup>  
settembre 1890.  
Di Grazia Antonio, Guardia di 1<sup>a</sup> a Termini C. G., id. id. id.  
Cafarello Bartolomeo, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Potenza C. G. id. id. id.  
Chiappini Filippo, Guardia di 1<sup>a</sup> a Velletri C. G., id. id. id.  
Gaverini Giuseppe, id. di 1<sup>a</sup> ad Alba C. G., id. id. id.  
Mattiè Angelo, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> alla Favignana B. P., id. id. id.  
Pellegrini Emilio, Guardia di 1<sup>a</sup> alla Capraia C. P. A., id. id. id.  
Fusco Raffaele, id. di 1<sup>a</sup> a Napoli C. C.; id. id. id.

**Papaleo Nicola**, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Piombino B. P., a des.  
1° settembre 1890.  
**Giacometti Antonio**, id. di 1<sup>a</sup> Viterbo C. G., id. id. id.  
**Mazzi Domenico**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Procida B. P., id. id. id.  
**Simone Francesco**, Guardia di 1<sup>a</sup> a id., id. id. id.  
**Cione Domenico**, id. di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Cammarota Michele**, id. di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Adinolfi Pietro**, id. di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Arazzi Arnaldo** id. di 1<sup>a</sup> id., id. id. id.  
**Pellegrini Pasquale**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Napoli (S. Eframio), id. id. id.  
**Altomare Gaetano**, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Trapani C. G., id. id. id.  
**Sassone Agostino**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Noto C. P., id. id. id.  
**Saletti Nicola**, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Lecco C. G., id. id. id.  
**Spano Stefano**, id. di 1<sup>a</sup> ad Alghero B. P., id. id. id.  
**Garavaldi Ermenegildo**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Reggio Emilia C. C., id. id. id.

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

**Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle**

### DIRETTORI

1890

Agosto

23

**Lo Curzio Francesco**, di 4<sup>a</sup> a Trapani C. G., collocato a ri

**Personale di custodia**

**CAPI GUARDIA**

Lugo Paolo, di 3<sup>a</sup> a Venezia C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 settembre 1890.

**SOTTO CAPI GUARDIA**

Trainini Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Milano C. P.  
Brazzini Paolo, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia C. G. a Firenze C. G.  
Tessarolo Domenico, di 1<sup>a</sup>, da Milano C. P. a Civitavecchia C. G.  
Perrucci Nicola, di 1<sup>a</sup>, dall'Asinara C. P. A. a Milano C. P.  
Fontanin Enrico, di 1<sup>a</sup> ad Ancona C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 9 settembre 1890.  
Ennas Giuseppe, di 2<sup>a</sup> ad Oristano C. G., promosso alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 1890.

**GUARDIE**

Calligaris Genesisio, di 2<sup>a</sup> a Finalborgo B. P., dichiarato disertore.  
Muzzi Stanislao, di 2<sup>a</sup>, da Lucca (Scuola) a Lucca C. P.  
Donetti Natale, di 2<sup>a</sup>, da Parma (Scuola) a Tempio C. P.  
Bennati Adamo, di 1<sup>a</sup>, da Massa C. G. a Casale C. G.  
Biasiolo Ferdinando, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
Testa Mauro, di 1<sup>a</sup> ad Alghero B. P., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 settembre 1890.  
Catalano Paolo Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. P. a Ravenna C. G.  
Verza Vittorio, di 1<sup>a</sup> a Cento C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 3 settembre 1890.  
Lino Salvatore, di 1<sup>a</sup> a Cagliari B. P., id. id. dall'8 id.  
Salipante Erasmo, di 1<sup>a</sup> alla Maddalena C. P. A., id. id. dal 9 id.  
Esposito Raffaele, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 1890 e destinato a Piacenza C. G.  
Buda Paolo, di 2<sup>a</sup> a Napoli C. G., congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 1890.  
Mondani Angelo, di 1<sup>a</sup>, da Varallo C. G. a Biella C. G.  
Santagata Paolo, di 2<sup>a</sup>, dal Reclusorio militare a Civitavecchia (Scuola).  
Franceschini Angelo, di 2<sup>a</sup>, da Biella C. G. a Varallo C. G.  
Gruppillo Alfio, di 1<sup>a</sup>, da Siracusa C. G. a Modica C. G.  
Trischitta Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Civitacastellana C. P., promosso, per merito d'esame, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 1890.  
Antolini Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Tempio C. G. a Tempio C. P.  
Romanenghi Pietro, di 1<sup>a</sup>, da Tempio C. P. a Tempio C. G.  
Luclano Pasquale, di 2<sup>a</sup> a Brindisi B. P., congedato per inettitudine a decorrere dal 16 settembre 1890.  
Marigrizzi Vittorio, di 2<sup>a</sup> ad Alessandria C. P., congedato per motivi di salute id. id. id.  
Pasciari Francesco, di 1<sup>a</sup> a Cassino C. G. id. id. id. id.  
Zanter Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Lodi C. G. a Ravenna C. G.  
Ritucci Filippo, di 2<sup>a</sup>, da Reggio Calabria C. G. a Paliano C. P.  
Segala Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Paliano C. P. a Reggio Calabria C. G.  
Moro Gaspare, di 1<sup>a</sup>, da Terracina C. P. a Civitavecchia B. P.  
Scandizza Francesco, di 2<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. a Bari C. G.  
Errico Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Brindisi B. P. a Spoleto C. P.  
Toro Pasquale, di 1<sup>a</sup>, da Siracusa C. G. a Soriano C. G.

Agosto

- 21 Siciliano Agostino, di 2<sup>a</sup>, da Brindisi B. P. a Siracusa  
 » Antonini Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Brindisi B. P. a Soriano C.  
 » Davino Costantino, di 1<sup>a</sup>, da Padova C. P. a Novara C.  
 » Zuiano Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Lanusei C. G. a Padova C. G.  
 » Allegri Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. a Lanusei C. G.  
 » Montanaro Aldobrando, di 1<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. a Capranica  
 » Fontanesi Vincenzo, di 2<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. ad Alba C.  
 » Calore Carlo Vittorio, di 2<sup>a</sup>, da Brindisi B. P. a Spoleto  
 22 Missio Agostino di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Cremona C. G.  
 » Marotta Nicola, di 1<sup>a</sup>, da Sant'Angelo dei Lombardi C. G. a  
 » Romeo Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Brindisi B. P. a Sant'Angelo  
 bardi C. G.  
 » Giardino Giacomo, di 2<sup>a</sup>, da Spoleto C. G. a Lodi C. G.  
 » Mezzo Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Brindisi B. P. a Spoleto C. G.  
 » Pontillo Imocenzo, di 2<sup>a</sup>, da Alghero B. P. a Gerace C.  
 » Benemio Ferdinando, di 2<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. ad Alghero  
 » Forestan Abramo, di 2<sup>a</sup>, da Fossombrone C. P. a Spoleto  
 » Celli Salvatore, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Fossombrone  
 » Bobazza Pietro, di 2<sup>a</sup>, da Spoleto C. P. a Roma C. P. A.  
 » Voarino Luigi, di 2<sup>a</sup>, da Sarzana C. G. a Savona C. G.  
 » Belletti Enrico, di 2<sup>a</sup>, da Alessandria C. P. ad Acqui C.  
 » Eltero Lodovico, di 2<sup>a</sup>, da Id. a Id.  
 23 Novelli Luigi, di 1<sup>a</sup> a Sarzana C. G., congedato per motivi  
 a decorrere dal 16 settembre 1890.  
 » De Cecco Pietro, di 1<sup>a</sup>, da Venezia C. G. a Mantova C.  
 funzioni di Sotto Capo Guardia.  
 24 Checchia Agostino, di 1<sup>a</sup>, da Caserta B. P. all'Albanese B.



**Lodi Quirino**, di 1<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Cagliari B. P.  
**Romeo Nunziato**, di 2<sup>a</sup>, da Sirtigallia C. P. ad Ancona B. P.  
**Fiorenzi Ferdinando**, di 1<sup>a</sup> a Porto Longone B. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 1° settembre 1890.  
**Callegari Luigi**, di 2<sup>a</sup> a Girgenti C. G., congedato per inettitudine a decorrere dal 26 id.  
**Merenda Paolo**, di 1<sup>a</sup>, riamesso in servizio a decorrere dal 1° id. e destinato a Sarzana C. G.  
**De Cecco Pietro**, di 1<sup>a</sup> a Mantova C. G., promosso, per merito d'esame, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° id.  
**Prudenzi Domenico**, di 1<sup>a</sup> a Girgenti C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 19 id.  
**Cecchin Agostino**, di 1<sup>a</sup> all'Asinara C. P. A., promosso, per merito d'esame, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° id.  
**Nacci Serafino**, di 1<sup>a</sup> a Trani C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 1° id.  
**Brusolano Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Salerno C. G., id. id. id. id. id.  
**Scirola Elia**, di 1<sup>a</sup> a Cassino C. G., id. per motivi di salute id. dal 16 id.  
**Viscardi Gaetano**, di 2<sup>a</sup> a Brindisi B. P., id. id. id. id. id.

#### ALLIEVI GUARDIE.

**Gastaldo Giuseppe**, da Fossano (Scuola) ad Alessandria C. P.  
**Gaz Giovanni**, da Milano (Scuola) ad Alghero B. P.  
**Mattiello Giuseppe**, id. a Fossombrone C. P.  
**Ellero Valentino**, id. a Finalborgo B. P.  
**Salvai Gio. Batta**, da Fossano (Scuola) a Saluzzo C. P.  
**Gerbi Secondo**, nominato a decorrere dal 16 agosto 1890 e destinato a Fossano (Scuola).  
**Prezinosi Gennaro**,  
**Galifi Pietro**,  
**Iandolo Lazzaro**,  
} nominati a decorrere dal 16 agosto 1890 e destinati a Civitavecchia (Scuola).  
**Durezza Gennaro**, a Civitavecchia (Scuola), licenziato per inettitudine a decorrere dal 1° settembre 1890.  
**Bacco Luigi**, a Milano (Scuola), id. per cattiva condotta id. id.  
**Baroni Ariodante**, nominato a decorrere dal 16 agosto 1890 e destinato a Civitavecchia (Scuola).  
**Sgualdo Antonio**, id. id. id. a Milano id.  
**Marchioretto Antonio**, id. id. id. id.  
**Secli Nicola**, id. id. id. id. ad Ancona id.  
**Lancellotti Michele**, da Parma (Scuola) a Fossombrone C. P.  
**Forner Luigi**, da Milano (Scuola) a Spoleto C. P.  
**Bordin Antonio**, da Milano (Scuola) a Sulmona C. P.  
**Gruttadauria Calogero**, da Ancona (Scuola) a Sirtigallia C. P.  
**Del Sette Antonio**, da id. alla Palmaria C. P. A.  
**Tiseo Alessandro**, da id. a id.  
**Rubini Vito Francesco**, da id. a id.  
**Arrò Angelo**, da id. alla Maddalena C. P. A.  
**Sangiovanni Giacinto**, da id. a Sulmona C. P.  
**Fusco Vito**, da id. ad Oneglia C. P.

|        |   |                                                        |                                                     |
|--------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Agosto |   |                                                        |                                                     |
| 26     | » | Dragone Francesco, da Ancora (Scuola) a Brindisi B. P. |                                                     |
| »      | » | Scardino Salvatore, da id. a Roma C. P. A.             |                                                     |
| »      | » | Santorsola Giovanni, da id. a id.                      |                                                     |
| »      | » | Casari Ubaldo, da id. a Procida B. P.                  |                                                     |
| 28     | » | De Polis Raffaele, ad Orbetello B. P.,                 | } promossi Gun<br>classe a decorr<br>settembre 1890 |
| »      | » | Murgia Antonio, a Roma C. P. A.,                       |                                                     |
| »      | » | Pinna Giuseppe, a id.,                                 |                                                     |
| »      | » | Marraffa Giuseppe, ad Amelia,                          |                                                     |
| »      | » | Pegoraro Fioravante, a Civitavecchia B.P.,             |                                                     |
| »      | » | Balbiano Gio. Bartol., a Fossano (Scuola),             |                                                     |
| 29     | » | Gandolfi Guglielmo, da Milano (Scuola) a Milano C. P.  |                                                     |

#### SORVEGLIANTI

|        |   |                                                                                                  |  |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1890   |   |                                                                                                  |  |
| Agosto |   |                                                                                                  |  |
| 20     | » | Petit-Bon Arturo di 2 <sup>a</sup> , a Torino C. C., dispensato dal servizio dal 15 agosto 1890. |  |
| 28     | » | Magoni Efsio, nominato di 2 <sup>a</sup> a decorrere dall'11 agosto e a Bologna C. C.            |  |
| »      | » | Evandro Genaro, id. id. dal 20 id., e id. a Tivoli C.                                            |  |

---



---

**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri** (\*)
 

---



---

## COMUNICAZIONI

---

**Arruolamento nel nuovo Corpo degli Agenti di custodia negli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi.** — In seguito ad analoghi quesiti fatti a questo Ministero circa l'applicazione degli articoli 22 (lettera e), 24 e 40 dell'Ordinamento del personale di custodia degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi, si rispose nel modo seguente :

1°. *Potendosi ragionevolmente presumere che chi sa leggere e scrivere conosca anche le due prime operazioni d'aritmetica, si è perciò scritto sul nuovo Ordinamento che gli aspiranti Guardie sappiano fare di conto.*

2°. *L'esperimento di lettura e di calligrafia può aver luogo negli Uffici di Sotto Prefettura, come pure il giuramento e l'atto di ferma; s'intende, per delegazione delle Prefetture.*

3°. *L'atto di ferma deve essere steso sul Modello N. 6 apponendovi marca da bollo da centesimi 60.*

---

**Ordinamento del personale di custodia.** — Le Autorità dirigenti Stabilimenti carcerarii che hanno già spedito al Ministero i documenti richiesti con la Circolare 12 agosto 1890 N. 2544-6-1-a per il nuovo Ordinamento del personale di custodia, devono alla fine del corrente mese di settembre manifestare a questo Ministero se vi siano o no variazioni a fare dopo che sarà stata data lettura dell'altra Circolare 3 corrente N. 4347-6-1-a<sup>bis</sup>.

---

**Documenti occorrenti per liquidazioni di pensioni o d'indennità.** — La Corte dei Conti ha fatto conoscere al Ministero, che le domande di liquidazione di pensione o indennità degli Agenti

---

(\*) I provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno lettere speciali.

di castelli collocati a riposo deve essere, insieme agli altri documenti, eziandio l'estratto matricolare dei servizi militari, che porta il N. Venti medesimo, rilasciato dal Ministero della G.

E per non ritardare di tempo, la richiesta di siffatto documento viene su bletta, potrebbe direttamente farsi dall'Avvocato, quando vengono presentate tali domande, così e per evitare ritardi, prima in avanti, il rilascio dell'estratto di servizio, non debba essere rimesso alla prelodata Corte d'Appello.

**Condanna ai lavori forzati. Esercizio della patria potestà.** — Il Tribunale dell'Interno non è competente a decidere sulle domande presentate dall'articolo 33 N. 2 del Regio Decreto del 1901, concernente la pena dei lavori forzati a tempo i quali, per aver commesso un delitto, non esercitano la patria potestà.

Si deve, invece, avvertire, che, verificandosi il caso in cui un condannato, appartenente a detta categoria, il quale creda di vedersi violato il diritto, avanzi mala fede istanza al Procuratore d'Appello, non debba essere trasmessa la sentenza di condanna.

termini poi dello Statuto, il Consiglio Direttivo è autorizzato a provvedere per la costituzione di una Sezione femminile per il patrone delle donne.

---

**Esami per la nomina al posto di Computista e di Ufficiale di Amministrazione nell'Amministrazione carceraria. (Lettera del 1° settembre 1890, N. 4517-3-1-II al Direttore dell'Amministrazione civile.)**

Nei giorni sei e seguenti del mese di novembre prossimo venturo, si terrà in Roma gli esami per la nomina al posto di computista di 2. classe nell'Amministrazione Carceraria; e nei giorni diciassette e seguenti dello stesso mese, quelli per la nomina ad Ufficiale d'Ordine di 2. classe nell'Amministrazione medesima, secondo il disposto dallo articolo 64 dall'Ordinamento approvato con Decreto Reale 6 luglio 1890 N. 7010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 corrente mese. —

È noto alla S. V. Ill.ma, a questi esami possono essere ammessi per una volta soltanto e per i posti che resulteranno vacanti all'attuazione del ruolo organico del personale dell'Amministrazione Carceraria, gli Attuali Scrivani diurnisti locali della stessa Amministrazione e, gli attuali Scrivani diurnisti di questo Ministero, purchè gli uni e gli altri contino al primo novembre prossimo venturo almeno cinque anni di servizio come Scrivani e sieno riconosciuti idonei e classificati quali ottimi dalla Commissione indicata nell'art. 41.

È pregato perciò la S. V. Ill.ma di farne rendere consapevoli gli Scrivani diurnisti di questo Ministero che si trovano in quella condizione e di invitarli a presentarsi per iscritto se intendono o meno presentarsi a tali esami e nell'affermare a quale di essi, aggiungendo di esser disposti a recarsi nelle residenze saranno loro assegnate quali che esse sieno; dichiarazioni che Ella si pregherà farmi trasmettere insieme al certificato originale degli studi da loro fatti, ed alle informazioni occorrenti sul loro conto, circa cioè:

la condotta dei medesimi in ufficio e fuori,

l'attitudine al grado cui aspirano, e

la diligenza mostrata nel disimpegno delle loro attuali attribuzioni.

È attesa risposta alla presente non più tardi del giorno 15 corrente.

*Il Direttore Generale*

M. BELTRANI-SCALIA.

---

## CIRCOLARI

Ministero dell'Interno. Direzione Generale delle Carceri, Div. 9<sup>a</sup>,  
1890 Sp. 1000-1, N. 4517-3 I-II.

*Al Direttore*

Un'impiegata si presta al posto di **Computista e di Ufficiale** della Direzione carceraria.

Nei concorsi per il mese di novembre prossimo venturo, si è provveduto a collocare un'impiegata al posto di Computista di 2<sup>a</sup> classe, con anzianità di 17 e segmenti decessi, secondo l'Ordine di 2<sup>a</sup> classe nell'Annuario di 1900, e di 1<sup>a</sup> classe nell'Ordine di 1<sup>a</sup> classe dell'ordinamento approvato con Reg. Min. 10/10/00. —

Le impiegate concorrenti per questo Volo si dovranno presentare al posto di Computista, e del nuovo regolamento carcerario, negli uffici di Servizio della Direzione carceraria, e nei casi di concorso, nei Segretariati di questo Ministero. —  
L'impiegata concorrente per questo Volo si dovrà presentare al posto di Ufficiale, e del nuovo regolamento carcerario, negli uffici di Servizio della Direzione carceraria, e nei casi di concorso, nei Segretariati di questo Ministero. —

Le impiegate concorrenti per questo Volo si dovranno presentare al posto di Ufficiale, e del nuovo regolamento carcerario, negli uffici di Servizio della Direzione carceraria, e nei casi di concorso, nei Segretariati di questo Ministero. —

e sugli ordini di pagamento o sulle fatture di provviste, fatte a termini di contratto, in base ai quali il Ministero emette i mandati diretti a favore dei fornitori, sia posta una dichiarazione dalla quale risulti che le materie ed oggetti forniti furono collaudati e riconosciuti ottimi per la qualità, e pienamente conformi ai campioni già approvati dall'Amministrazione in base al contratto. La S. V. avrà quindi cura che d'ora innanzi i detti titoli inviati al Ministero al pagamento dei singoli creditori siano completati colla suindicata dichiarazione, la quale dovrà essere firmata dal Vice Direttore e riportare il di Lei sito.

Si avverte inoltre che le fatture e gli ordini di pagamento delle provviste, di cui sopra, devono descriversi e riepilogarsi sui modelli 68 e 69 nel modo stesso prescritto dal Regolamento 26 ottobre 1875 per le spese relative agli altri servizi dello Stabilimento.

*Pel Ministro*

M. BELTRANI-SCALIA.

---

## ONORIFICENZE

---

### 1° Distintivo di merito al personale di Custodia.

390

posto

19

embre

12

Itallano Vincenzo, Guardia di 1<sup>a</sup> classe a Procida B. P.

Fiocchi Francesco, id. di 1<sup>a</sup> a Vercelli C. G.

### 2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

390

embre

8

Bertocco Andrea, Guardia di 1<sup>a</sup> a Reggio Emilia C. C. a decorrere dal 1° ottobre 1890.

### 3° Distintivo di merito

390

embre

11

Fantozzi Luigi, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Venezia C. P.

---

## PUNIZIONI

---

### Corpo delle Guardie carcerarie.

Atti Francesco, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> classe a Lucca C. P., dichiarato colpevole di negligenza in servizio e di atteggiamento poco energico nell'occasione della fuga del detenuto Spampani, della quale ci occupammo alla rubrica An-

*venne gli stanzieri nel decorso fascicolo (pag. 316), fu dal M<sup>ni</sup> decreto 13 settembre 1890 retrocesso alla 3<sup>a</sup> classe con decorrenza di stesso mese.*

*Agli 8 nominati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successivo ritorno al Corpo.*


1890

Settembre

1. Barroca Luigi, Guardia di 2<sup>a</sup> a Castiadas C. P. A., per *insubordinazione con recidiva ed insubordinazione* (decisione 19 agosto 1890).
2. M<sup>ni</sup> Giovanni, id. di 1<sup>a</sup> a Sassari C. G., per *abbandono del posto comandato* (decisione 20 agosto 1890).
3. Giordano Michele, id. di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., per *ultracondotta scandalosa* (decisione 21 agosto 1890).
4. Longo Giovanni, id. di 1<sup>a</sup> ad Aosta C. G., per *insubordinazione* (decisione 29 agosto 1890).
5. Longo Giuseppe, id. di 1<sup>a</sup> a Nicozia C. G., per *ritiro di esecuzioni sotto i ed abbandono del servizio comandato* (decisione 29 agosto 1890).

*Agli 8 nominati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successiva espulsione dal Corpo.*

1891





**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 3<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

**Landi Domenico**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Santo Stefano B. P., a decorrere 16 settembre 1890.

**Boario Giuseppe**, id. id. a Pozzuoli C. P. id. dal 1<sup>o</sup> ottobre 1890.

**Severi Pietro**, id. id. all'Asinara C. P. A., id. id. id.

**AGENTI AMMESSI A CONTRARRE LA 4<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI**

**Piras Giovanni**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Castiadas C. P. A., a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 1890.

**De Fraia Ignazio**, id. id. id., id. id.

**Ligia Francesco**, id. id. id., id. id.

**Richelda Giacomo**, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Frascati C. G., id. dal 16 settembre 1890.

**Pugliese Davide**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Vasto C. G., id. id.

**D' Apice Michele**, id. id., a Sala C. G., id. id. id.

**Rizzi Luigi**, Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Treviso C. G., id. id.

**Porchera Luigi**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Forlì C. G., id. id.

**Del Prete Francesco**, Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> a Palmi C. G., id. id.

**Drovetti Gio. Antonio**, id. id. di 1<sup>a</sup> a Cagliari B. P., id. 1<sup>o</sup> ottobre 1890.

**Martucci Francesco**, id. 2<sup>a</sup> a Santo Stefano B. P., id. id.

**D' Orazio Antonio**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Belluno C. G., id. id.

**Martino Annibale**, id. id. a Solmona C. P., id. id. id.

**Bocci Adamo**, id. id. a Palermo C. G., id. id.

**Mastronardi Luigi**, id. id. a Foggia C. G., id. id.

**Portugalli Luigi** id. id. a Parma C. P., id. id.

---

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

---

### Personale del Ministero dell'Interno.

Con Decreti Reali del 27 luglio 1890 furono fatte le seguenti promozioni nel personale addetto alla Divisione 7<sup>a</sup> della Direzione Generale delle Carceri:

**Achillini** cav. Achille, Ragioniere di 2<sup>a</sup> classe, promosso alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> agosto successivo.

**Vazio** cav. Gio. Batta, id. id. id. id.

---

Con Decreto Reale della stessa data venne passato nell'Amministrazione Provinciale il cav. **Taverni Luigi**, Ragioniere di 1<sup>a</sup> classe a decorrere come sopra.

---

Con Decreto Reale 6 agosto 1890 venne promosso alla 1<sup>a</sup> classe il Computista sig. **Del Buttero** rag. Enrico, a decorrere dal 16 detto mese.

---

Con Decreto Reale del 6 agosto 1890 al sig. **Varesè** [Ing. Giuseppe, Reggente Ingegnere di 3<sup>a</sup> classe nel personale tecnico per il servizio dei fabbricati

carcerari, fu elevato lo stipendio da L. 2000 a L. 2500 a decorrere dal 1° agosto 1890.

**Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle**

**VICE DIRETTORI**

1890  
Settembre

- 1 **Caruso Agostino**, da Napoli C. G. a Trapani C. G., con la carica di Direttore.

**CONTABILI**

1890  
Settembre

- 1 **Giorgi Ottaviano**, da Volterra C. P. a Pozzuoli B. P.  
» **Della Ferrera Arturo**, da Saliceta C. P. destinato al Ministero generale delle Carceri) in via temporanea.  
» **Martini Antonio**, dall'Asinara C. P. A. a Napoli C. G. con la carica di Vice Direttore.  
6 **Iannaccone Serafino**, alla Palmaria C. P. A., sospeso dal

UFFIZIALI D' ORDINE

1890  
settembre

- 1 **Bigli Oreste**, da Viterbo C. P. a Nisida B. P.
- » **Picchiura Francesco**, da Tempio C. P. a Reggio Emilia C. C.
- 10 **Rizzo Carlo**, da Trani C. P. a Castiadas C. P. A. con le funzioni di Contabile.

SCRIVANI DIURNISTI LOCALI.

1890  
settembre

- 1 **Mazzucco Alfeo**, di 3<sup>a</sup>, da Viterbo C. P. a Finalborgo B. P.
- 4 **Speranza Raffaele**, di 1<sup>a</sup>, dalla Palmaria C. P. A. alla Pianosa C. P. A.
- » **Mibelli Catone**, di 2<sup>a</sup>, dalla Pianosa C. P. A. alla Capraia C. P. A.
- 6 **Speranza Raffaele**, di 1<sup>a</sup> alla Pianosa C. P. A., ridotta la sospensione dallo assegno infittagli con decreto ministeriale 11 agosto 1890 da giorni 15 a giorni 5.

CAPPELLANI

1890  
settembre

- 3 **Abbo Giuseppe**, incaricato del servizio religioso e scolastico ad Oneglia C. P., a decorrere dal 16 settembre 1890.

INSEGNANTI

1890  
agosto

- 28 **Borgianelli Domenico**, Maestro di Scuola a San Leo C. P., dispensato dal servizio a decorrere dal 16 settembre 1890.

settembre

- 4 **Cantone Emilio**, Maestro di Scuola a Torino C. G., esonerato dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1890.
- » **Ciro Orazio Albino**, incaricato del servizio scolastico a Torino C. G., a decorrere dal id. id.

---

Personale di custodia

---

CAPI GUARDIA

1890  
settembre

- 12 **Laguzzi Giovanni**, di 3<sup>a</sup>, da Monza C. G. a Venezia C. G.
- 13 **Ratti Francesco**, di 2<sup>a</sup> a Lucca C. P., retrocesso alla 3<sup>a</sup> a decorrere dal 16 settembre 1890.

SOTTO CAPI GUARDIA

1890

Agosto

- 27 Di Folca Angelo, ad Orvieto C. G.,
- » Mattei Angelo, alla Favignana B. P.,
- » Spaduzzi Domenico, a Lucera C. G.,
- » Laurenti Giovanni, a Cagliari C. G.,
- » Giordano Gio Batta, a Piacenza C. G.,
- » Massai Giuseppe, a Nuoro C. G.,
- » Rivero Giuseppe, a Genova C. G.,
- » Tuzzi Achille, a Firenze C. G.,
- » Zampelli Nicola, a Venezia C. G.,
- » Musi Augusto, a Spoleto C. G.,
- » Caterini Francesco, alla Maddalena C. P. A.,
- » Ferrero Carlo, a Civitavecchia B. P.,
- » Trofèi Florindo a Sassari C. G.,
- » Mainardis Leonardo, a Fossano C. P.,
- » Valsecchi Giuseppe, a Civitavecchia B. P.,
- » Rui Angelo, ad Alessandria C. G.,
- » Gani Noè, a Bergamo C. P.,
- » Mantelli Giovanni, a Narni C. P.,
- » Del Prato Guglielmo, a Piombino B. P.,
- » Eorgetti Luigi, a Vicenza C. G.,
- » Caccavo Domenico, a Livorno C. G.,
- » De Angelis Luigi, ad Acireale C. G.,
- » Siccardi Michele, a San Remo C. G.,

Sotto  
di 1<sup>a</sup> cla  
Capi Gu  
classe a  
1<sup>a</sup> setter

Settembre

- 1 **Venturi Francesco**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia carcerati a Lucca (Scuola).
  - » **Marangi Pasquale**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a id.
  - » **Scaflidi Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 21 settembre 1890.
  - 3 **Carlomusto Andrea**, di 2<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Santo Stefano B. P.
  - » **Verdecchia Marino**, di 2<sup>a</sup>, da Santo Stefano B. P. a Procida B. P.
  - 4 **Parini Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Mantova C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1° ottobre 1890.
  - » **Pozzi Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Ravenna C. G., id. id. id. id. id.
  - » **Pizil Silvestro**, di 2<sup>a</sup> a Viterbo C. P., id. per inettitudine id. dal 16 id.
  - » **De Vito Giuseppe**, di 2<sup>a</sup> a id., id. id. id. id.
  - » **Riga Gaetano**, di 1<sup>a</sup> a id., id. id. id. dal 1° id.
  - » **Leandro Attilio**, di 1<sup>a</sup> a id., id. id. id. id. id.
  - » **Cicciù Antonio**, di 1<sup>a</sup> a Cosenza C. G., id. per fine di ferma id. dal 24 settembre 1890.
  - » **Vecchiarelli Francesco**, di 2<sup>a</sup> alla Palmaria C. P. A., id. per motivi di salute id. dal 16 id.
  - » **Lugli Virginto**, di 2<sup>a</sup>,
  - » **Orso Giosuè**, di 1<sup>a</sup>,
  - » **Bianchi Alessandro**, di 1<sup>a</sup>,
  - » **Teocle Antonio**, di 2<sup>a</sup>,
  - » **Rossi Soccorso**, di 2<sup>a</sup>,
  - » **Pleri Francesco**, di 1<sup>a</sup>,
  - » **Leonardi Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>,
  - » **Barone Francesco**, di 2<sup>a</sup>,
- } da Livorno C. G.  
} alla Maddalena C.P.A.
- 5 **Raule Tito**, di 2<sup>a</sup> a Padova C. P., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1° ottobre 1890
  - » **Zarillo Luigi**, di 1<sup>a</sup> alla Maddalena C. P. A., id. per fine di ferma id. dal 10 settembre 1890.
  - 6 **Canestrari Zefirino**, di 1<sup>a</sup> a Lecce C. P., id. id. id. dal 26 id.
  - » **Bareggi Enca Paolo**, di 1<sup>a</sup> a Cagliari B. P., id. id. id. id. id.
  - » **Santagata Paolo**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia (Scuola) a Brindisi B. P.
  - » **Morocci Agostino**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Solmona C. P.
  - » **Cicoletti Cesare**, di 1<sup>a</sup>, da Spoleto C. G. a Torino C. C.
  - » **Silvestri Vincenzo**, di 2<sup>a</sup>, da Milazzo C. G. a Cagliari B. P.
  - » **Onza Pasquale**, di 1<sup>a</sup>, da Paliano C. P. a Salerno C. G.
  - » **Biasini Rodolfo**, di 2<sup>a</sup>, da Pozzuoli B. P. ad Aquila C. G.
  - » **Pilone Domenico**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Napoli C. G.
  - » **Teggi Tito Ruggero**, di 1<sup>a</sup>, da Orvieto C. P. a Cento C. G.
  - » **Bertoni Gaudenzio**, di 1<sup>a</sup>, da Padova C. G. a Bologna C. C.
  - » **Valerio Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da Benevento C. G. a id.
  - » **Baratta Valdemiro**, di 2<sup>a</sup> a Fossano C. P., congedato per inettitudine a decorrere dal 1° ottobre 1890).
  - » **Cruciani Vincenzo**, di 2<sup>a</sup>, da Nisida B. P. a Firenze C. G.
  - » **Somaglia Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Pallanza C. G.
  - » **Perissutti Beniamino**, di 2<sup>a</sup>, da Padova C. P. a Varese C. G.
  - » **Loviseti Antonio**, di 2<sup>a</sup> da Pesaro C. P. a Venezia C. G.
  - » **Montini Sebastiano**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Pesaro C. P.
  - » **De Nardi Domenico**, di 1<sup>a</sup>, da Teramo C. G. a Reggio Calabria C.G.
  - » **Paglioni Gio. Batta**, di 2<sup>a</sup>, da Caltagirone C. G. a Teramo C. G.
  - » **Patti Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Viterbo C. P. a Catanzaro C. G.
  - » **Ferri Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Firenze C. P. a Catania C. G.
  - » **Ideota Nicola**, di 1<sup>a</sup>, da Pavia C. G. a Cassino C. G.
  - » **Conforti Francesco**, di 1<sup>a</sup>, da Santa Maria Capua Vetere a Bologna C.C.
  - » **Pellizzari Gio. Batta**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. G. a Cassino C. G.

21 ottobre

- 0 **Martino** Costantino, di 23, da id. a Pavia C. G.
- 1 **Vacca** Francesco Saverio, di 13, da Bergamo C. P. a Rom
- 2 **Battini** Napoleone, di 13, da Napoli C. G. a Trani C. G.
- 3 **D'Alessandra** Felice, di 23, dall'Asinara C. P. A. a Napoli
- 4 **Severi** Pietro, di 13, da Viterbo C. P. all'Asinara C. P. A.
- 5 **Garofalo** Paolo, di 23, da Montesarchio C. P. ad Acireal
- 6 **Scuderi** Giovanni, di 23, da Roma C. P. A. a Napoli C. G.
- 7 **Angeli** Francesco, di 23, da Modena C. P. a Vigevano C. G.
- 8 **Maria** Francesco, di 13, da Vigevano C. G. a Modena C. P.
- 9 **Leoni** Vincenzo, di 23, da Sant'Angelo dei Lombardi C. G.
- 0 **Palma** Francesco, di 13, dalla Palmaria C. P. A. a Sant'An
- 1 **Palma** Francesco, di 13, dalla Palmaria C. P. A. a Sant'An
- 2 **Palma** Francesco, di 23, da Civitavecchia R. P. alla Palmar
- 3 **Palma** Francesco, di 13, da Camerino C. G. a Firenze C.
- 4 **Palma** Francesco, di 23, dalla Palmaria C. P. A. a Camer
- 5 **Palma** Francesco, di 13, da Lecce C. G. alla Palmaria C.
- 6 **Palma** Francesco, di 13, da Sant'Angelo dei Lombardi C.
- 7 **Herr** Saverio, di 23, da Lecce C. G. a Sant'Angelo dei Lom
- 8 **Esposito** Giuseppe, di 13, da Roma (Terme) a Lecce C. G.
- 9 **V. D.** Giuseppe, di 13, a Parma C. G., congedato per mo
- 0 **Andreoli** Giuseppe, di 23, a Forlì C. G., id. per fine di
- 1 **Savonata** Angelo, di 23, a Savona C. G., id. per motiv:

ALLIEVI GUARDIE.

- 1890  
Agosto
- 16 Oneda Fermo Agstino, nominato e destinato a Fossano (Scuola).
  - > Rotondi Carmine, id. id. a Civitavecchia (Scuola).
  - 28 Zanchin Silvio, da Milano (Scuola) a San Gemignano C. P.
  - > Dal Colle Antonio, id. a Spoleto C. P.
  - > Giordani Tommaso, id. a Piombino B. P.
  - > Menichelli Vincenzo, da Ancona (Scuola) ad Ancona B. P.
  - > Mangano Mario, id. id.
  - 31 Dal Colle Emilio, da Milano (Scuola) a San Leo C. P.
- 1890  
settembre
- 1 Galli Ulisse, nominato e destinato a Lucca (Scuola).
  - > Paoli Cesare, id. id. id. id.
  - > Gosio Luigi, id. id. a Pellanza id.
  - > Del Puppo Antonio, id. id. a Parma id.
  - > Mantovani Giuseppe, id. id. id.
  - > Tushar Luca, id. id. id.
  - > Bernardi Giovanni, id. id. a Civitavecchia id.
  - > Idda Leonardo, id. id. id.
  - > Rosano Alfonso, id. id. id.
  - > Miccione Tiberio, id. id. id.
  - > Francescone Pasquale, id. id. id.
  - > Di Placido Angelo, id. id. id.
  - > Fardin Enrico, id. id. a Milano id.
  - > Mari Ricardo, id. id. ad Ancona id.
  - > Privitello Giuseppe, id. id. id.
  - > Marieni Giuseppe, da Milano (Scuola) ad Alessandria C. P.
  - 2 Venier Francesco, da id. alla Pianosa C. P. A.
  - 3 Chirichetta Alessandra, da Civitavecchia (Scuola) a Civitavecchia B. P.
  - > Mevio Michele, id. id.
  - > Gentile Pasquale, id. id.
  - > Console Giuseppe, id. id.
  - > Centi Pietro, id. id.
  - > Gentili Luigi, id. id.
  - > Cassiani Luigi, id. id.
  - 8 Cillia Lorenzo, a Porto Longone B. P., licenziato per inettitudine a decorrere dal 16 settembre 1890.
  - > Pressacco Pietro, da Milano (Scuola) a Lucca C. P.
  - 9 Sambastian Pietro, da Parma (Scuola) a Padova C. P.
  - > Tavani Enrico, da id. a id.
  - > Farenzena Pietro, da Milano (Scuola) a Milano C. P.
  - 11 Di Stefano Santo, da Portoferraio B. P., licenziato per cattiva condotta a decorrere dal 1° ottobre 1890.
  - 14 Fasolato Gio. Batta, all'Asinara,
  - > Morò Michelangelo, a Terracina,
  - > Gandolfo Nicola, a Pellanza (Scuola),
  - > Razza Gesualdo, alla Maddalina C. P. A.
  - > Fedeli Sante, a Pozzuoli C. P.
- ) promossi Guardie di 2<sup>a</sup>  
a decorrere dal 16 set-  
tembre 1890.

SORVEGLIANTI

- 1890  
Agosto
- 28 Ciolli Ferdinando, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 9 agosto 1890 e destinato all'Ambrogiana.

1890

Settembre

- 5 **Massetti Attilio**, nominato di 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1890 e destinato a Tivoli C. C.
- 9 **Cinicolo Aniello**, di 2<sup>a</sup> a Napoli C. C., dimessosi a decorrere dal 15 settembre 1890.
- » **Giorgi Cornelio**, di 2<sup>a</sup> a Bologna C. C., id. id. dal 11 id.
- » **Malcurto Marzio**, di 2<sup>a</sup> id. id. id. dal 2 id. id.

**Guardie arruolate con la ferma di 2 anni  
a termini del Decreto Reale 14 settembre 1888 N. 5749 (serie**

1890

Agosto

- 30 **Bertuzzi Placido**, a Fossombrone C. P., espulso dal Corpo a decorrere dal 26 agosto 1890.

1890

Settembre

- 1 **Mantovani Luigi**, a Viterbo C. P., licenziato per inettitudine a decorrere dal 16 settembre 1890.
- » **De Silvestro Francesco**, id. id. id. id.
- 9 **Garbarino Luigi**, ad Alessandria C. P., espulso dal Corpo



reazione dipendenti sappiano lo scopo generoso cui mira ed i bisogni ai quali tende di provvedere, affinché possano, se lo credono, farvi adesione:

Art. 2. — Col nome di orfani si intendono i figli legittimi o legittimati diобо i sessi, che alla morte del genitore ascritto all'Istituto non abbiano ancora compiuto i diciotto anni di età.

3. — Nei limiti dei fondi disponibili l'Istituto adempie ai suoi fini;

a) con l'ammissione degli orfani e preferibilmente di quelli di ambedue i genitori nel proprio convitto;

b) con la concessione di assegni annui a quegli orfani che per giuste considerazioni non possono profittare del convitto.

Ed in via eccezionale con la concessione di sussidi a quegli orfani che, avendo compiuto l'età di anni diciotto, diano prove non dubbie di ingegno e di merito nel corso intrapreso e facciano presagire, col conseguimento del relativo titolo professionale, uno splendido successo, o non possano per permanente infermità fisica procacciarsi altrimenti i mezzi di sussistenza.

Concederà inoltre agli orfani che lo domandano il suo appoggio morale nei limiti che l'indole dell'Istituto consente.

4. — Possono essere ascritti all'Istituto gli impiegati civili di ruolo d'ambo i sessi:

a) delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato;

b) della Casa Reale;

c) del Parlamento;

d) del Gran Magistero degli Ordini equestri;

e) dell'Amministrazione del Fondo per il Culto e dell'Asse Ecclesiastico;

f) degli Economati dei benefici vacanti.

Possono anche esservi ascritti gli impiegati straordinari d'ambo i sessi delle Amministrazioni sopradette dopo tre anni di servizio, purchè possiedano i requisiti necessari per essere nominati impiegati di ruolo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano al basso personale ed al personale di servizio.

5. — La domanda d'iscrizione deve rivolgersi alla Commissione Provinciale cui all'art. 25, versando contemporaneamente a beneficio dell'Istituto una somma d'ammissione di lire due.

6. — Gli orfani non potranno fruire dei vantaggi dell'Istituto se il genitore non ha pagato almeno il contributo di due anni, e non sia iscritto almeno da un anno, salvo però il disposto dell'art. 37.

7. — Gli impiegati cessano di far parte dello Istituto:

a) per morte;

b) per rinuncia presentata almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso;

c) per la perdita della qualità di impiegato, salvo per i collocati a riposo

disposto dell'articolo seguente;

anni all'Istituto, salvo le disposizioni contrarie.

10. — L'impiegato in attività di servizio ha diritto al beneficio dello Istituto, per tutto il tempo che non eccede la quota annua corrispondente a due giorni di ferie e due di ritenute.

Per gl'impiegati retribuiti ad aggio, il beneficio è quello dello stipendio che serve di base per la liquidazione.

Per gl'impiegati in aspettativa, se non sono in grado di versare la contribuzione annua sarà in relazione con lo stato di salute, con l'assegno accordatogli.

Gli impiegati che compiono un tirocinio hanno diritto al beneficio annuo corrispondente alla metà del tempo che occupano il posto al quale erano destinati.

Gli impiegati in servizio militare, in servizio di pubblica sicurezza, un'amministrazione civile, contribuiranno al beneficio con le loro competenze militari; ma se il servizio non eccede un anno, l'impiegato sarà considerato in servizio di pubblica sicurezza.

Per i pensionati la contribuzione annua sarà quella del servizio.

La decorrenza dell'ammissione dei benefici sarà quella del giorno del semestre dell'anno durante il quale si compie l'anno di servizio.

12. — Fissata ogni anno, a termini di legge, la somma delle spese ordinarie, quella disponibile per le spese straordinarie in quell'anno, deve restare impegnata per essere impiegata (e che si capitalizzeranno) per essere :

**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)**

**APPROVAZIONE DI CONTI**

Corte dei Conti ha comunicato al Ministero le seguenti *Decisioni di scarico* agosto 1890 delle contabilità delle Carceri relative all'esercizio 1888-89.

| COGNOME e NOME<br>dei<br>CONTABILI                                        | STABILIMENTI<br>CARCERARI | CONTABILITÀ<br>di<br>CASSA                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ai Flaminio . . . . .<br>s. cav. Giuseppe . . . . .<br>Domenico . . . . . | Carceri giudiziarie       | Dal 1. luglio al 31 dicembre 1888<br>Dal 1. gennaio al 31 maggio 1889<br>Dal 1. al 30 giugno 1889 |

**COMUNICAZIONI**

**Nomina dei Direttori di Circolo.** — L'Amministrazione centrale occupandosi per l'applicazione dell'articolo 11 dell'ordinamento 6 luglio 1890 N. 7010 (Serie 3<sup>a</sup>) relativo alla nomina dei Direttori di Circolo, limitandola, per ora, a sei, cioè:

- 1. un Direttore per i Circoli 1° 2° e 3°.
- Id. id. 4° e 5°.
- Id. id. 6° ed 8°.
- Id. per il Circolo 9°.
- Id. per i Circoli 10° ed 11°.
- Id. id. 12° e 13°.

**Richieste di stampati.** — Da alcuni Uffici di Prefettura sono pervenute richieste al Ministero di stampati dei modelli prescritti dal nuovo Ordinamento degli Agenti di custodia degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi, cioè per atti di arruolamento, decessi e di nomina, fogli di via ecc., ecc.

Al fine di evitarsi l'incasso di inutili carteggi si partecipa che tanto le singole Prefetture che le Autorità dirigenti degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi devono provvedere direttamente per l'acquisto di questi stampati, osservando che la Tipografia degli Stabilimenti di Regina Elena in Roma è provvista di tutti quei modelli che sono indicati nell'ordinamento, ed è incaricata esclusivamente di tale somministrazione.

*I provvedimenti contenuti nel Bullettino, dovranno eseguirsi senza bisogno di autorizzazioni speciali.*

**Società di patronato per i liberati dal Car**


Il sig. Prof. o di Ancona, comm. Colucci, telegrafa in  
ombra e sotto i torzi ricorrendo il trentesimo anniversario  
della legge di Ancona ho riunito il Comitato promotore dell  
patronato per i liberati dal Carcere, il quale discute ed appro  
e proclama la costituzione della Società. — A questo tele  
grafa il Ministro, il Direttore generale delle Carceri,  
ed altri organi dell'Associazione vita lunga e proficua.

---

L'Associazione in Trapani, mercè le cure di  
Patronato della Società di patronato per i liberati dal Carcere  
ha ricevuto le adesioni di nuovi soci, e tra breve saran  
no convocati in assemblea generale per l'approvazione de  
Società e per la nomina alle cariche sociali.

---

Le Commissioni sono convocate dal Sindaco di Aquila in fe  
le Commissioni hanno aderito alla formazione di una So  
cietà di patronato per i liberati dal carcere e nei minori correzioni



viamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in-  
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,  
ndo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

), *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

## AVVENIMENTI STRAORDINARI

---

attina del 16 settembre il condannato Scaraggio Antonio addetto alla  
ione sarti e rattoppini, nel penitenziario di S. Eframo in Napoli, armatosi  
etto, assaliva proditoriamente ed a tergo la Guardia di se vizio D'Elia  
, e l'avrebbe certamente e gravemente ferita se il pronto intervento  
delenuti Poderico Giuseppe e Pastore Bartolomeo non l'avesse impe-  
ferrendo lo Scaraggio per di dietro e tenendolo fermo in attesa degli  
accorsi, ai quali fu consegnato.

e il contegno degli altri detenuti di quella lavorazione fu lodevolissimo.  
ale fatto il Ministero concesse una gratificazione al due condannati sun-  
ti.

---

## ONORIFICENZE

---

1° Distintivo di merito al personale di Custodia.

re

Miele Giuseppe, Guardia di 1<sup>a</sup> ad Orbetello B. P.

2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

re

Sinchetto Gabriele, Guardia di 1<sup>a</sup> a Treviso C. G., a decorrere dal  
1° ottobre 1890.

Laurenti Giovanni, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Cagliari C. G., id. id. id.

Paladino Francesco, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Palermo C. G., id.  
id. id.

3° Distintivo di merito

re

Lelli Angelo, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Modena C. P.

---

## PUNIZIONI

---

Corpo delle Guardie carcerarie.

*genti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina  
con successivo ritorno al Corpo.*

re

D'Onofrio Michelangelo, Guardia di 2<sup>a</sup> a Trapani C. G., per insubor-  
dinazione semplice (decisione 13 agosto 1890).

Bassoli Italo, di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., per rifiuto di obbedienza  
ed abbandono del posto comandato (decisione 5 settembre 1890).

Agente di pubblica forza a far passaggio alle Compagnie di disciplina per successiva espansione dal Corpo.

1907

1908

1909 1.° Guard. di 2.<sup>a</sup> a Spoleto C. P., per favore di licenze clandestina ed accettazione di 14 mesi. 10.° di 1.<sup>a</sup> di decisione S. settiman.

1910 1.° MESSI A CONTRARRE LA 4.<sup>a</sup> FERMA DI 5 ANNI  
1911 1.° Guardia di 1.<sup>a</sup> a Piombino B. P., a decorrere dal 1.° 1.° 1911.  
1912 1.° Guard. di 1.<sup>a</sup> a Palermo C. P., id. id. id.  
1913 1.° Guard. di 1.<sup>a</sup> a Piombino B. P., id. dal 1.° 1.° 1913.  
1914 1.° Guard. di 1.<sup>a</sup> a Cagliari C. G., id. id. id.

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

1.° Guard. di 1.<sup>a</sup> attivo, Sanitario, Religioso ed Insegnante del  
ISPETTORI

1907

1908

1909 1.° Guard. di 1.<sup>a</sup> Tito,

1.° Ispettor di Circolo di 1.<sup>a</sup>  
messi a far parte del  
concetto dell'Amministrazione

### SCRIVANI LOCALI DEL MINISTERO DELLA GUERRA

- 1890  
settembre
- 6 **De Maria** Michele, nominato Ufficiale d'ordine di 2<sup>a</sup> classe a decor-  
rere dal 16 settembre 1890 e destinato a Viterbo C. P.
  - » **Tribolo** Chiaffredo, id. id. id. a Tempio C. P.
  - » **Sportaro** Salvatore, id. id. id. a Castiadas C. P. A.
  - » **Carbutti** Gaetano, id. id. id. a Sassari C. G.

### SANITARI

- 1890  
settembre
- 16 **De Minicis** Ettore, incaricato del servizio a San Leo C. P. a decor-  
rere dal 16 settembre 1890.
  - 22 **Lesi** Carlo, id. ad Imola C. G. id. dal 1<sup>o</sup> ottobre 1890.

### CAPPELLANI

- 1890  
settembre
- 18 **Rossi** Vincenzo, da Trani C. P. F. a Trani C. G. a decorrere dal 1<sup>o</sup>  
ottobre 1890.
  - » **Manfredi** Raffaele Gustavo, incaricato del servizio religioso e scola-  
stico a Trani C. P. F. id. id. id.
  - 22 **Conti** Carlo, id. id. ad Imola C. G. id. id. id.

---

### Personale di custodia

---

### CAPI GUARDIA

- 1890  
settembre
- 26 **Ratti** Erancesco, di 3<sup>a</sup>, da Lucca C. P. a Gaeta B. P.
  - » **Lovatelli** Antonio, di 1<sup>a</sup>, da Gaeta B. P. a Lucca C. P.

### SOTTO CAPI GUARDIA

- 1890  
settembre
- 26 **Proietto** Costanzo, di 2<sup>a</sup>, da Gorgona C. P. A. a Firenze C. P.
  - » **Bellini** Stefano, di 2<sup>a</sup>, da Firenze C. P. a Parma C. P.
  - » **Sinigaglia** Donato, di 2<sup>a</sup>, da Parma C. P. a Gorgona C. P. A.

### GUARDIE

- 1890  
settembre
- 10 **Cortini** Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Favignana B. P. a Trapani C. G.
  - » **Grasso** Giuseppe, di 2, da Trapani C. G. a Favignana B. P.
  - 13 **Passafaro** Leonardo, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari C. G. a Cagliari B. P.
  - » **Moltomoli** Roberto, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari B. P. a Cagliari C. G.
  - 15 **Donà** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Roma (Terme) a Roma (Regina Coeli).
  - » **Muscari** Amato, di 2<sup>a</sup>, da Reggio Calabria C. G. a Palmi C. G.
  - » **Mattina** Pasquale, di 1<sup>a</sup>, da Castrovillari C. G. a Cosenza C. G.
  - » **Marteddu** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Cosenza C. G. a Castrovillari C. G.
  - » **Fritelli** Antonio, di 2<sup>a</sup>, da Palmi C. G. a Reggio Calabria C. G.
  - » **Alberghino** Alfonso, di 1<sup>a</sup>, da Caltagirone C. G. a Nicosia C. G.
  - 16 **Timolini** Vittorio, di 2<sup>a</sup>, da S. Leo C. P. a Pesaro C. P.
  - » **Tempestoso** Felice, di 2<sup>a</sup>, da Fossombrone C. P. a San Leo C. P.
  - 17 **Poppi** Antonio, di 1<sup>a</sup> a Modena C. G. congedato per motivi di salute  
a decorrere dal 1<sup>o</sup> ottobre 1890.

- » **Tondi Luigi**, di 1<sup>a</sup>, da Lancia
- » **Rertocco Andrea**, di 1<sup>a</sup>, da I
- » **Lazzari Lorenzo**, di 1<sup>a</sup>, a Par  
a decorrere dal 12 ottobre
- 24 **Giordano Vincenzo**, di 1<sup>a</sup>, a C  
line di ferma disposto con  
dal 3 ottobre 1890.
- » **Muti Antonio**, di 1<sup>a</sup>, a Pisa C  
a decorrere dal 16 ottobre
- » **Viviani Eugenio**, di 2<sup>a</sup>, alla P
- » **Solaro Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da S
- » **Cappi Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Ale
- » **Fontanarosa Carmine**, di 1<sup>a</sup>,
- » **Rossi Soecorso**, di 2<sup>a</sup>, dalla
- » **Tomasetti Domenico**, di 2<sup>a</sup>,
- » **Di Vito Filippo**, di 2<sup>a</sup>, da Al
- » **Galeotti Lorenzo**, di 2<sup>a</sup>, da
- » **La Mura Francesco**, di 2<sup>a</sup>, d
- » **Sabatini Attilio**, di 2<sup>a</sup>, da Ri
- » **Francica Francesco**, di 2<sup>a</sup>, d
- » **Zitano Gio. Batta**, di 2<sup>a</sup>, da I
- » **Ferrisio Costantino**, di 1<sup>a</sup>, d
- » **Massa Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Po
- » **Coretti Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da
- » **Colombo Filippo**, di 2<sup>a</sup>, da C
- » **Beccari Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da
- » **Capaci Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Vi
- » **Moglia Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da P
- » **Ferrari Natale**, di 1<sup>a</sup>, da Ar
- » **Gay Marcello**, di 1<sup>a</sup>, da Civi
- » **Bonini Romualdo**, di 2<sup>a</sup>, da
- » **Barbaresco Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da



1 settembre

- 28 **Gelli Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 12 ottobre 1890.  
 > **Romito Michele**, di 1<sup>a</sup> a Castiadas C. P. A., congedato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> novembre 1890.

**ALLIEVI GUARDIE.**

1890

1 settembre

- 1 **Tarquini Angelo**, } nominati a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 1890  
 > **Di Donna Gio. Batta**, } e destinati a Civitavecchia (Scuola).  
 > **Ciccotelli Vincenzo**, nominato a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 1890, e destinato ad Ancona (Scuola).  
 > **Vecchione Fiorentino**, a Tremiti C. P. A., promosso Guardia di 2<sup>a</sup> classe a L. 600 a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 1890.  
 11 **Baraldi Francesco**, da Parma (Scuola) a Parma C. P.  
 15 **Miozzo Luigi**, da Milano (Scuola) a Spoleto C. P.  
 16 **Turella Luigi** a Civitavecchia (Scuola), licenziato per inettitudine e irregolare condotta a decorrere dal 1<sup>o</sup> ottobre 1890.  
 > **Angeletti Ermenigildo** a id. id., licenziato per inettitudine id. id. id.  
 > **Cicala Carmelo**, a Tremiti C. P. A., promosso Guardia di 2<sup>a</sup> classe a L. 600 a decorrere dal 16 settembre 1890.  
 17 **Azzaretti Luigi** a Bergamo C. P., licenziato per inettitudine e cattiva condotta a decorrere dal 1<sup>o</sup> ottobre 1890.  
 18 **Aliberti Biagio**, da Fossano (Scuola) a Fossano C. P.  
 > **Cabodi Pietro**, da id. a Fossombrone C. P.  
 21 **Loddo Giuseppe**, da Civitavecchia (Scuola) a Montesarchio C. P.  
 > **Baroni Ariodante**, da id. a Civitavecchia B. P.  
 > **Monaldi Sante**, da id. a Viterbo C. P.  
 > **Fiori Giovanni**, da id. a Nisida B. P.  
 > **Zito Natale**, da id. a Paliano C. P.  
 > **Pierleoni Agostino**, da id. a Civitavecchia B. P.  
 > **Iandolo Lazzaro**, da id. a Pozzuoli B. P.  
 27 **Maggiori Luigi**, a Firenze C. P.,  
 > **Casucci Luigi**, a Castel Franco C. P.,  
 > **Sambastiani Pietro**, a Padova C. P.,  
 > **Luca Pietro**, ad Alessandria C. P.,  
 > **Arduini Giuseppe**, a Tremiti C. P. A.  
 > **Venturi Luigi**, a id.,  
 > **Vicario Giacomo**, a id.,  
 > **Riviera Giovanni** a Pallanza (Scuola),  
 28 **Trubiano Nunzio**, a Castiadas C. P. A., licenziato per inettitudine e cattiva condotta a decorrere dal 16 ottobre 1890.

} promossi Guardie di 2<sup>a</sup> classe a L. 600 a decorrere dal 1<sup>o</sup> ottobre 1890.

**SORVEGLIANTI**

1890

1 settembre

- 22 **Rosi Achille**, di 2<sup>a</sup> a Bologna C. C., dimessosi a decorrere dall'8 settembre 1890.  
 28 **Bergonzoni Raffaele**, di 2<sup>a</sup> all'Ambrogiana, id. id. id. id.

1890  
Settembre  
16 **Andrels** Giuseppe, nominato All  
decorrere dal 16 settembre 1  
» **Mignani** Antonio, id. id. id. e i  
» **Trivellaro** Giuseppe, id. id. id.

**Guardie arruolate con l  
a termini del Decreto Reale 14 sett**

1890  
Settembre  
21 **Mortarotti** Luigi, da Pallanza C  
» **D'Amico** Sebastiano, dalla Favi

**M O F**

1890  
Agosto  
5 **Itria** Nicola, Sanitario a Paola

**ERRATA-C**

Pag. 333 — Settembre 4 — **Cantone** Emi  
esonerato i  
dal 1° sett  
» — **Albino** Ciro

---

---

**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)**

---

---

---

**COMUNICAZIONI**

---

**Ammissione nel Corpo degli Agenti di custodia.** — Il disposto dell'articolo 20, lettera c, del nuovo Ordinamento del 6 luglio 1890. N. 7011 fu modificato nel senso che possano essere ammessi nel Corpo degli Agenti di custodia delle Carceri anco quegli ex militari che non avessero raggiunto il 24° anno bastando il compimento del 21°. Perciò sono autorizzate le Prefetture a fare arruolamenti in base a questa modificazione di età.

---

**Personale di custodia** — Da alcuni Direttori degli Stabilimenti carcerarii è stato fatto, in proposito all'Ordinamento approvato con Regio Decreto 6 luglio 1890, il seguente quesito:

Il Ministero per l'acquisto della tenuta festiva uniforme, e pel riattamento dell'attuale accorderà agli Agenti di custodia qualche tempo di tolleranza?

Il quesito è stato risoluto nel modo seguente:

La spesa pel riattamento della divisa uniforme consistendo nella semplice filettatura bleu, sarà di poca entità da non richiedere che si conceda ai detti Agenti per effettuarla un lungo lasso di tempo; ma riguardo all'acquisto di quella festiva, il Ministero non sarà alieno dallo stabilire una certa tolleranza.

Si sono inoltre mosse difficoltà circa il modo con cui, giusta le disposizioni di detto Ordinamento, viene distribuita la mensa degli Agenti di custodia, cioè, in un sol pasto, e specialmente poi sulla quantità di essa che, regolata nel modo prescritto dalla tabella D allegata all'Ordinamento medesimo, si ritiene insufficiente.

A tali obiezioni il Ministero ha risposto, che ove il bisogno lo richiegga non sarà del tutto alieno dal consentire che la mensa sia distribuita in due pasti come per il passato.

---

(\*) I provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di lettere speciali.

1° Gli Agenti arruolati come norma  
diritto a tutti i premi stabiliti dall'at

2° Gli altri Agenti che saranno  
Corpo, dopo che avranno ultimato la  
prima, potranno contrarre le due rat  
premio di lire 50 annue ; se invece  
potranno contrarre la terza di dette  
nesso. Coloro che hanno già fatto le  
rinnovarla di anno in anno senza pr

3° Gli Allievi Guardia arruolati  
27 luglio 1873 godranno dei vantag  
Regolamento cioè avranno diritto al  
rio uniforme a carico dell'Amminist  
tato di far passaggio nel nuovo Co  
ferma di anni sei.

---

### **Società di patronato per**

Nel Bollettino del 16 agosto si ar  
della Società di patronato per libera  
bri che ne formavano il Consiglio d  
Consiglio stesso in seduta del 10 co

Giuseppe Bolognini a Presidenti

fa credere che a tale Società, iniziata con lieti auspicii in zelo di quel Sottoprefetto, sarà assicurato un avvenire produruro.

---

plemento della notizia data nel decorso numero circa la co-  
re della Società di patronato di Ancona, annunziamo con  
che nell'adunanza del 29 settembre fu approvato ad unanimità  
lo Statuto della Società stessa.

---

rostituita in Montepulciano una Commissione cooperatrice di  
io pei liberati dal Carcere composta dei seguenti signori :  
olon. Italo Crociani, Sindaco. — Demetrio Sietoni. — Gurlino  
. — Canon. Vincenzo Montini. — Gaetano Ilari. — Ing. For-  
loracci.

---

formazione dello **Stabilimento carcerario delle Terme**  
**ane in Roma in Riformatorio per minorenni.** — È noto  
bbricato delle Terme Diocleziane, ove esiste tuttora una casa  
loveva essere destinato ad uso del Ministero dell' Interno, ma  
to riguarda l' adattamento ad uso di tale locale del Ministero,  
lo una spesa non lieve, e trattandosi di opera non urgente,  
luto bene di rimandare a miglior tempo ogni determinazione.  
do l' Amministrazione carceraria dovendo provvedere al col-  
o di un grande numero di minorenni corrigendi, e trovando  
arazzata, per deficienza di locali, nell' applicazione della recente  
lla riforma penitenziaria, ha divisato di ricoverare provvisori-  
i detti minorenni nel fabbricato di cui trattasi, procurando  
e da esso quei segni visibili e quelle forme esteriori che lo  
ora caratterizzato quale uno stabilimento di pena.  
uova occupazione viene fatta, come si disse, in via puramente  
ia, salvo cioè a provvedere in seguito all' impianto di uno  
riformatorio per i minorenni corrigendi in altra località. Che  
di collocare nel suddetto edificio il Ministero dell' Interno  
sse per avventura essere attuata, l' Amministrazione carceraria,  
a in consegna, si riserva la facoltà di alienarlo in conformità  
posizioni della suaccennata legge, per destinarne il prodotto  
one, nelle vicinanze di Roma, di uno **Stabilimento carcerario**  
**Riformatorio.**

---

---

## CIRCOLARI

Ministero dell'Interno. Ragioneria Centrale, Div. X, Sez. 1<sup>a</sup>.

1890 settembre 25, N. 2542.

*Ai Prefetti.*

**Annullamento di crediti assolutamente inesigibili.**

Nel Bollettino del Ministero del Tesoro di questo anno e precisamente nella puntata XIV è riportata la seguente normale, controdistinta col n. 82:

« Il primo comma dell'art. 303 del regolamento di contabilità generale, con  
« cui è delegata agli Intendenti di finanza la facoltà di ordinare l'annullamento  
« dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, riguarda soltanto, come è  
« stato finora regolarmente applicato, i crediti propri di amministrazioni finan-  
« ziarie, non eccedenti la somma di L. 500 ed iscritti nei registri degli uffici  
« dipendenti dalle Intendenze di finanza.

« Ne tale facoltà può estendersi ai crediti riferibili ad altre amministrazioni  
« non finanziarie, poiché in questi le Intendenze di finanza non hanno alcuna  
« ingerenza, non detengono i servizi da esse amministrati, nè essendo iscritti  
« sui registri degli uffici dipendenti dalle Intendenze medesime.

« Onde e che qualora le amministrazioni centrali non finanziarie credano  
« doversi annullare crediti riferibili a servizi da esse amministrati e ricono-  
« scibili assolutamente inesigibili, devono, qualunque ne sia la somma, seguire il  
« procedimento stabilito nel secondo e terzo comma del su citato art. 303 del  
« regolamento di contabilità, trasmettendo le loro proposte, debitamente do-  
« cumentate, al Ministero del Tesoro (Direzione Generale del Tesoro) cui spetta  
« l'esecuzione ed esecuzione del relativo decreto per l'annullamento di tali crediti.

tempo di 30 giorni ciascuno, o come composti di un anno e di sei mesi, computando l'anno col calendario comune ed i mesi colla misura invariabile dei trenta giorni.

Da ciò consegue una disparità di trattamento fra i condannati, che è cagione di rimostranze e di reclami, onde la predetta Direzione Generale ha fatto istanza perchè la questione fosse in via di massima risolta, e si adottasse in tutti gli Uffici giudiziari uno stesso sistema.

Tenendo presente l'art. 30 del nuovo Codice penale, che regola il modo di computare le pene, per verità non sembra dubbio che le pene inflitte a giorni ed a mesi debbansi computare secondo le norme che in detto articolo è scritto, e che quelle inflitte ad anni sieno da computare secondo il calendario comune. E però, se la pena è di 18 mesi, che è quanto dire di un anno e di sei mesi, l'anno deve computarsi secondo il calendario comune, ed i sei mesi secondo le norme dell'art. 30. Nè varrebbe l'obiezione, che per computare la pena secondo il calendario comune essa dovrebbe essere inflitta ad anni e non a mesi, perchè il detto art. 30 sancisce che il mese si calcola di 30 giorni o che l'anno si computa secondo il calendario comune. L'anno è un periodo di tempo di 12 mesi, e tanto vale dire un anno quanto dire 12 mesi, onde sarebbe assurdo computare diversamente la durata di una condanna secondo che in essa si legge che debba essere di 12 mesi ovvero di un anno. L'una espressione equivale l'altra, e certamente se un giudice condanna taluno a 18 mesi di pena, e condanna un altro ad un anno e sei mesi, niuno vorrà sostenere che il secondo debba espriare una condanna più lunga del primo, sol perchè nelle due sentenze non fu adoperata nell'indicazione del tempo la medesima espressione, ma una espressione equivalente.

Questo Ministero è quindi di avviso che ben si appongono quegli Uffici giudiziari che nelle condanne superiori ad un anno sogliono computare gli anni secondo il calendario comune ed i mesi di 30 giorni ciascuno. E poichè è desiderabile che si segua ne' diversi distretti del Regno una medesima norma, nel dare partecipazione di tale avviso a V. S. Ill.<sup>ma</sup>, La prego volervi attenere, qualora non abbia osservazioni in contrario, e a disporre che vi si attingano le dipendenti Regie Procure.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

*Il Ministro*  
G. ZANARDELLI.

**Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 9<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.**

1890 ottobre 10, N. 7601-6-1-*a*<sup>bis</sup>.

*Alle Autorità dirigenti gli Stabil. carcerarii ed i Riformatorii governativi.*

**Sugli Agenti di custodia degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi i quali hanno dichiarato di non essere disposti di entrare a far parte del nuovo Corpo.**

Dalle dichiarazioni degli Agenti di custodia, i quali non intendono di entrare a far parte del nuovo Corpo alle condizioni stabilite dall'Ordinamento approvato con Regio Decreto 6 luglio 1890, il Ministero ha rilevato che essi, erroneamente, ritengono di essere subito posti fuori servizio. A trarli da tale inganno, credo conveniente di pregare le LL. SS. a far conoscere ai detti Agenti, che, ove al Ministero non piaccia altrimenti, non verranno licenziati, se non alla scadenza della ferma in corso per ciascuno di essi.

Le SS. LL. si compiaceranno intanto di accusare ricevuta della presente.

*Pel Ministro*  
M. BELTRANI-SCALIA.

Contabili degli Stabilimenti di pena, e delle deficienze risultanti dai rispettivi contabili, l'art. 225 del Regolamento sulla contabilità stessa dovrà risultare da approssimazione dall'esercizio 1889-90 in avanti, nel quale sarà compresa analo-

---

## AVVENIMENTI

---

**Tentata evasione.** — Nel dì 9 ottobre il detenuto Mattei Romano, detenuto nel Baglioglio, per l'assenza temporanea dell'ufficiale sorvegliante a servizio, s'impadronì di un'armatura abbandonata in una stanza, ed eludendo la sorveglianza della parte libera dell'isola, ivi, in luogo a lui designato, e si affidò al mare in direzione di terra.

Non sì tosto fu constatata la sua evasione, e i dannati addetti ai servizi speciali, furono mandati a cercarlo inutilmente.

Disposto allora dal Direttore un battello, si mise in una barca per fare il giro dell'isola, e dopo un paio di ore si trovò il Mattei aggrappato al materasso, e ricondotto allo Stabilimento, dove, dopo averne fatto l'interrogatorio, fu passato in cella.

**Tentato suicidio.** — Il condannato Casale, della Casa penale di Spoleto da quella di Frosinone, di cella di rigore per essersi ostinatamente rifiutato di usare la lana usata, ma ancora in buono stato,



## ONORIFICENZE

### 1° Distintivo di merito al personale di Custodia.

Truttero Eusebio, Capo Guardia di 2ª classe ad Aosta C. G.  
Gaggiottini Paolo, Sotto Capo Guardia di 1ª a Sarzana C. G.  
Stia Giuseppe, Guardia di 1ª ad Ameli. C. P.  
Arcella Luigi id. id. a Livorno C. G.

### 2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

Brunitto Luigi, Guardia di 1ª ad Aversa C. P., a decorrere dal 10 ottobre 1890.

Siccardi Michele, Capo Guardia di 3ª a S. Remo C. G., id. id.

Rosati Neopolo, Guardia di 1ª a Mistretta C. G., a decorrere dal 1° novembre 1890.

### 3° Distintivo di merito

Balestri Ezechiele, Capo Guardia di 1ª a Lodi C. G.

Benetti Silvio, Sotto Capo Guardia di 1ª a Velletri C. G.

Rui Angelo, Capo Guardia di 3ª ad Alessandria C. G.

## PUNIZIONI

### Corpo delle Guardie carcerarie.

*Agenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successivo ritorno al Corpo.*

Monica Ferdinando, Guardia di 2ª a Palermo C. G., per aver pernotato fuori dello Stabilimento — (decisione 19 settembre 1890.)

Navara Alberito, id. id. a Genova C. G., id. id. id. — (decisione 18 settembre 1890.)

*Agenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successiva espulsione dal Corpo.*

Mussigh Lorenzo, Guardia di 1ª a Milano C. P., per aver favorito la corrispondenza dei detenuti e contratto interessi coi medesimi — (decisione 23 settembre 1890.)

Faccini Gioacchino, id. di 2ª all'Asinara C. P. A., per aver contratto interessi coi detenuti — (decisione 29 settembre 1890.)

Giammusso Carmelo, Guardia di 2ª a Firenze C. P., per aver contratto interessi coi detenuti e favorita la corrispondenza dei medesimi — (decisione 7 ottobre 1890.)

Follino Tommaso, id. id. alla Capraia C. P. A., per aver contratto interessi coi detenuti — (decisione 26 settembre 1890.)

» **Scognamiglio Pasquale**, da A

**ALLIEVI**

1890

Settembre 27 **Vasto Pasquale**, dalla Madd

Ottobre 1 **Garbo Giuseppe**; da Modena

**Personale**

**G**

1890

Luglio 21 **Rizzo Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da

28 **Piepoli Antonio**, di 1<sup>a</sup>, dal

Agosto 9 **Kratli Alessandro**, di 1<sup>a</sup>, d

25 **Indolenti Gaetano**, di 2<sup>a</sup>, d

28 **Serafin Fortunato**, di 1<sup>a</sup>, c

Settembre 20 **Pinto Angelo**, di 2<sup>a</sup>, da N

» **Maranò Celestino**, di 1<sup>a</sup>, c

22 **Cavallero Vittorio**, di 2<sup>a</sup>,  
(Scuola).

24 **Trozzi Cesidio**, di 2<sup>a</sup>, da

25 **D'Aloia Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, dal

» **Uzzi Vincenzo**, di 2<sup>a</sup>, da

27 **Biranti Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, c

29 **Leandro Attilio**, di 1<sup>a</sup> a V

studiosa in data 4 sette

- 9
- Paganucci** Francesco, di 2<sup>a</sup>, da Roma (Terme) a Roma (Regina Coeli).  
**Perna** Enrico, di 1<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Zanoli** Cipriano, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Bozzo** Antonio, di 1<sup>a</sup>, da id. a Solmona C. P.  
**Ponzo** Alfio, di 1<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Anziano** Domenico, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Duchini** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Pilella** Francesco, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Ruzzi** Luigi, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Laurenzi** Vincenzo, di 1<sup>a</sup>, da id. a Spoleto C. P.  
**Giunti** Antonio, di 1<sup>a</sup>, da id. a Parma C. P.  
**Balestri** Eden, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Ciofini** Cesare, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Costa** Antonio, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Franconi** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da id. ad Oneglia C. P.  
**Maredda** Stefano, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Gessa** Raimondo, di 2<sup>a</sup>, da id. a Finalborgo B. P.  
**Scala** Vincenzo, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Carletta** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da id. a San Severo C. G.  
**Cutrarò** Bruno, di 1<sup>a</sup>, da id. a Gerace C. G.  
**Vanni** Raffaele, di 2<sup>a</sup>, da id. a Rocca San Casciano C. G.  
**Sideri** Giovanni, di 1<sup>a</sup> a Solmona C. P., congedato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> novembre 1890.  
**Filippini** Giovanni, di 1<sup>a</sup> a Bologna C. G., id. id. id. dal 16 ottobre 1890.  
**Paraboli** Davide, di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia C. G., id. per inettitudine id. dal 1<sup>o</sup> novembre 1890.  
**Spasimi** Martino, di 1<sup>a</sup> a Roma C. G., id. per fine di ferma id. dal 19 ottobre 1890.  
**Cattaneo** Pietro, di 1<sup>a</sup> a Brescia C. G., id. id. id. dal 23 id.  
**Rodaro** Celestino, di 1<sup>a</sup> a Piombino B. P., id. id. id. dal 24 id.  
**Putzu** Fedele, di 1<sup>a</sup> a Cagliari C. G., id. id. id. dal 26 id.  
**Togni** Giuseppe, di 2<sup>a</sup> a Parma C. P., promosso Sotto Capo Guardia di 2<sup>a</sup> classe quale già Sott'ufficiale dell'Esercito a decorrere dal 1<sup>o</sup> novembre 1890.  
**Landini** Attilio, di 1<sup>a</sup>, da Ravenna C. G. a Napoli (Cappuccinelle).  
**Montali** Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Napoli (S. Eframò), congedato per fine di ferma a decorrere dal 26 ottobre 1890.  
**Barbagallo** Pietro, di 1<sup>a</sup> a Sciacca C. G., id. id. id. dal 27 id.  
**Dessi** Francesco, di 1<sup>a</sup> a Cagliari B. P., id. id. id. id. id.  
**Giammarini** Francesco, di 2<sup>a</sup>, da Pesaro C. P. a Fossombrone C. P.  
**Renzi** Attilio, di 1<sup>a</sup>, da Viterbo C. P. a Ferrara C. G.  
**Carbone** Liberato, di 1<sup>a</sup>, da Salerno C. G. a Bari C. G.  
**Passacantilli** Lorenzo, di 2<sup>a</sup>, da Bari C. G. ad Avellino C. G.  
**Mutascio** Generoso, di 1<sup>a</sup>, da Ariano C. G. a Salerno C. G.  
**Scafuti** Luigi, di 1<sup>a</sup>, da Ferrara C. G. a Viterbo C. P.  
**Farsetti** Santino, di 1<sup>a</sup>, da Viterbo C. P. a Ferrara C. G.  
**Paletta** Gio. Batta, di 1<sup>a</sup>, da Ferrara C. G. a Viterbo C. P.  
**Riversi** Pasquale, di 1<sup>a</sup>, da Lagonegro C. G. ad Avellino C. G.  
**Custodia** Vincenzo, di 1<sup>a</sup>, da Avellino C. G. a Lagonegro C. G.  
**Marena** Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da Avellino C. G. a S. Angelo de' Lombardi C. G.  
**Sciacca** Vincenzo, di 2<sup>a</sup>, da S. Angelo de' Lombardi ad Avellino C. G.  
**Antonini** Carlo Francesco, di 1<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 26 ottobre 1890.  
**Fortese** Carmine, di 1<sup>a</sup> a Trapani C. G., id. id. id. dal 28 id.  
**Botto** Luigi, di 1<sup>a</sup> alla Palmaria C. P. A., id. id. id. id. id.

- » **Riorini Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da vi
- » **Varola Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da
- » **D'Errico Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, c
- » **Conte Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da Ro
- » **Conti Ismaele**, di 2<sup>a</sup>, da E
- » **Fratoni Stefano**, di 2<sup>o</sup>, da
- » **Sibillano Paolo**, di 1<sup>a</sup>, da
- 9 **Tolini Pietro**, di 2<sup>a</sup> a Sale  
decorrere dal 29 ottobre
- » **Ferrari Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a
- » **Nizzoli Genesio**, di 1<sup>a</sup>, da
- » **Lampazzi Biagio**, di 1<sup>a</sup>, da
- » **Pecorari Ferdinando**, di 1
- » **Perfetti Francesco**, di 2<sup>a</sup>,
- » **Bianchi Nicola**, di 2<sup>a</sup>, da 1
- » **Grassi Benvenuto**, di 1<sup>a</sup>, c
- » **Bighinzoli Angelo**, di 1<sup>a</sup>, d
- » **Assino Michele**, di 1<sup>a</sup>, da
- » **Cerroni Andrea**, di 2<sup>a</sup>, da
- » **Cafaro Alessandro**, di 2<sup>a</sup>, c
- » **Gadioli Costantino**, di 2<sup>a</sup>, c
- » **Ferretti Candido**, di 2<sup>a</sup>, d
- » **Italiano Stefano**, di 2<sup>a</sup>, da
- » **Larussa Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da i
- » **Lensi Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da
- » **Malosso Sante**, di 2<sup>a</sup>, da i
- » **Marsili Egidio**, di 2<sup>a</sup>, da i
- » **Pagano Francesco**, di 2<sup>a</sup>, c
- » **Rossetti Gaetano**, di 2<sup>a</sup>, d
- » **Sieve Romildo**, di 2<sup>a</sup>, da
- » **Tizzano Francesco**, di 2<sup>a</sup>,
- » **Zammiti Eugenio**, di 2<sup>a</sup>, c
- 10 **Alari Lamberto**, di 1<sup>a</sup>, dal

**Ottobre**

- 12 **Bisaro Antonio**, di 1<sup>a</sup> a Venezia C. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 2 novembre 1890.
- 13 **Pucci Alberto** di 1<sup>a</sup> a Piombino B. P., id. id. id. dal 3 id.
- 14 **Valeri Americo**, di 1<sup>a</sup> a Civitacastellana C. P., id. id. id. dal 4 id.
- > **Lugaresi Alessandro**, di 1<sup>a</sup> a Bergamo C. P., id. id. id. id. id.
- 15 **Trovarelli Donato**, di 2<sup>a</sup> a Teramo C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 28 ottobre 1890.
- > **Mirto Antonio** di 1<sup>a</sup> ad Ancona B. P. id. id. id. dal 5 novembre 1890.
- > **Santarelli Dionisio**, di 2<sup>a</sup> ad Orbetello id per inettitudine dal 1<sup>o</sup> id. id.
- > **Franziteli Cesare** di 1<sup>a</sup> a Perugia C. G., id. id. id. id. id.

**ALLIEVI GUARDIE.**

**1890**

**Settembre**

- 25 **Fardini Enrico**, da Milano (Scuola) a Firenze C. P.
- > **Guerra Antonio**, da id. a Padova C. P.
- 28 **Vitellaro Pasquale**, da Ancona (Scuola) a Roma (Terme).
- > **Ronzino Salvatore**, da id. a Piombino B. P.
- > **Ianella Luigi**, da id. ad Alghero B. P.
- > **Borri Nazareno**, da id. a Modena C. P.
- > **Montrone Giovanni**, da id. a Orvieto C. P.
- > **Costantini Guglielmo** da id. alla Palmaria C. P. A.
- > **Onori Lodovico**, da id. a Brindisi B. P.
- > **Bardelli Giuseppe**, da id. ad Alessandria C. P.
- > **Ugolini Giovanni**, da id. a Porto Longone B. P.
- > **Pantaleo Domenico**, da id. a Cagliari B. P.
- > **Cerulo Francesco**, da id. a Noto C. P.
- > **Brezzi Ezechiele**, da id. a Viterbo C. P.
- > **Tacconi Alfonso**, da id. a Finalborgo B. P.
- > **Guerrera Luigi**, da id. a id.

**Ottobre**

- 1 **Lalola Bartolomeo**, da Fossano (Scuola) a Spoleto C. P.
  - > **Notarmuzzi Massimino**, da Civitavecchia (Scuola) a Roma C. P. A.
  - > **Selechitano Francesco**, da id. ad Oneglia C. P.
  - 4 **Cauli Priomo**, da Roma (Terme) a Finalborgo B. P.
  - 6 **Lancellotti Michele**, a Fossombrone C. P., licenziato per inettitudine a decorrere dal 16 ottobre 1890.
  - > **Cabodi Pietro**, da Fossombrone C. P. a Pesaro C. P.
  - 7 **Marchioretto Antonio**, da Milano (Scuola) a Milano C. P.
  - 9 **Vitellaro Pasquale**, da Roma (Terme) a Porto Longone B. P.
  - 10 **Bocca Giov. Battista**, da Fossano (Scuola) a Fossano C. P.
  - > **Bechi Michele Domenico**, da id. a id.
  - > **Isopo Giovanni**, da id. a id.
  - > **Oneda Fermo Agostino**, da id a Bergamo C. P.
  - 12 **Gerbi Secondo**, da id. alla Palmaria C. P. A.
  - 15 **Arrighini Gio Batta**, a Roma (Reina Coeli),  
> **Aloisi Stefano**, a Cagliari B. P.,  
> **Bambaca Francesco**, e id.,  
> **Montuori Luigi**, ad Ancona B. P.,
- } promossi Guardie di 2<sup>a</sup>  
} classe a decorrere dal 16  
} ottobre 1890.

- > **Pravin Costante**, id. id. id.
- > **La Maifa Salvatore**, id. id. id.
- > **Franco Giovanni**, id. id. id.
- > **Doldo Francesco**, id. id. id.
- > **Verney Giuseppe**, id. id. id.

## AL

1890

Ottobre

- 1 **Galeotti Pietro**, nominato A  
correre dal 1° ottobre 18
- > **Filippi Seratino**, id. id. id.
- > **Vanni Luigi**, id. id. id.
- > **Uglione-Milandione Pietro**,
- > **Capelli Emilio**, id. id. id.

## SORVE

1890

Ottobre

- 10 **Di Lazzaro Domenico**, di 2  
dal 19 settembre 1890.
- 11 **Giordanino Spirito**, di 2<sup>a</sup> c

### Guardie arruolate

a termini del Decreto Reale 14

1890

Agosto

- 9 **Roncati Antonio**, da Pesar

Ottobre

- 4 **Arcari Agostino**, da Rom
- 6 **Battaglia Domenico**, da V

---



---

**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)**


---



---

## COMUNICAZIONI

---

Il 18 ottobre, riunitasi presso la Direzione generale delle Carceri, sotto la Presidenza del Direttore generale comm. Martino Beltrani-Scalia, la Commissione composta dei Direttori Capi di Divisione comm. Avvocato Giulio Onesti, comm. Pietro Scarzelli e comm. Santo Risso degli Ispettori delle Carceri cav. Giuliano Berardi e cav. Aristide Bernabè-Silorata, e preso in esame il seguente riparto delle Direzioni degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi in classi, a senso dell'articolo 12 dell'Ordinamento approvato con Decreto Reale 10 luglio p. p., N. 7010 (Serie 3<sup>a</sup>), ha emesso il voto unanime che debba darvisi esecuzione.

Riconoscendo poscia che se da un lato non è possibile che questo riparto si effettui ad un tratto, è però necessario, nell'interesse del servizio, che sia fissato un termine entro il quale le disposizioni contenute nell'articolo 12 debbano aver piena ed intera attuazione, la Commissione stessa ha stabilito alla unanimità che tale termine debba scarsi al 30 giugno 1891.

**Ripartizione in classi degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi attualmente esistenti, stabilito con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 1890.**

### Stabilimenti di 1<sup>a</sup> classe.

|                         |                                      |   |  |                   |                 |
|-------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|-----------------|
| ANCONA . . . . .        | { Bagno penale.<br>Carceri giudiz.   | 4 |  | NAPOLI . . . . .  | Carceri giudiz. |
| CASTIADAS . . . . .     | { Colonia pen. agr.<br>Bagno penale. | 5 |  | PALERMO . . . . . | Carceri giudiz. |
| CIVITAVECCHIA . . . . . | { Bagno penale.<br>Carceri giudiz.   | 6 |  | PROCIDA . . . . . | Bagno penale.   |

(\*) I provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di lettere speciali.

|   |                  |               |
|---|------------------|---------------|
| 6 | NISIDA . . . . . | Bagno penale. |
|   |                  | Casa penale.  |

Stabilimenti di

|    |                       |                   |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1  | ALESSANDRIA . . . . . | Casa penale       |
|    |                       | Carceri giudiz.   |
| 2  | ALGHERO . . . . .     | Bagno penale      |
| 3  | AVERSA . . . . .      | Casa penale       |
|    |                       | Manicomio giudiz. |
| 4  | BERGAMO . . . . .     | Casa penale       |
|    |                       | Carceri giudiz.   |
| 5  | BRINDISI . . . . .    | Bagno penale      |
| 6  | FAVIGNANA . . . . .   | Bagno penale      |
| 7  | FOSSANO . . . . .     | Casa penale       |
| 8  | LECCE . . . . .       | Casa penale       |
|    |                       | Carceri giudiz.   |
| 9  | MADDALENA . . . . .   | Colonia pen. agr. |
| 10 | MILANO . . . . .      | Casa penale       |
| 11 | NAPOLI . . . . .      | Casa di custodia  |
| 12 | NAPOLI . . . . .      | Casa penale       |
| 13 | NOTO . . . . .        | Casa penale       |
| 14 | OSSEGLIA . . . . .    | Casa penale       |
|    |                       | Carceri giudiz.   |
| 15 | OSSEGLIA . . . . .    | Colonia pen. agr. |



(Segue) Stabilimenti di 4<sup>a</sup> classe.

|    |                                  |                   |    |                   |                 |
|----|----------------------------------|-------------------|----|-------------------|-----------------|
| 6  | BENEVENTO . . .                  | Carceri giudiz.   | 30 | ORVIETO . . . .   | Casa penale     |
| 7  | BOLOGNA . . . .                  | Carceri giudiz.   | 31 | PALIANO . . . .   | Casa penale     |
| 8  | BOLOGNA . . . .                  | Casa di custodia  | 32 | PALLANZA . . . .  | Casa penale     |
| 9  | CAGLIARI . . . .                 | Carceri giudiz.   |    |                   | Carceri giudiz. |
| 10 | CALTANISSETTA .                  | Carceri giudiz.   | 33 | PERUGIA . . . .   | Casa pen. femm. |
| 11 | CAMPOBASSO . .                   | Carceri giudiz.   |    |                   | Carceri giudiz. |
| 12 | CAPRAIA . . . .                  | Colonia pen. agr. | 34 | PESARO . . . . .  | Casa penale     |
| 13 | CATANIA . . . .                  | Carceri giudiz.   |    |                   | Carceri giudiz. |
| 14 | CATANZARO . . .                  | Carceri giudiz.   | 35 | PIOMBINO . . . .  | Bagno penale    |
| 15 | CIVITA CASTEL-<br>LANA . . . . . | Casa penale       | 36 | PORTO LONGONE.    | Bagno penale    |
| 16 | COSENZA . . . .                  | Carceri giudiz.   | 37 | POTENZA . . . .   | Carceri giudiz. |
| 17 | FOSSOMBRONE . .                  | Casa penale       | 38 | REGGIO CALABRIA   | Carceri giudiz. |
| 18 | GAETA . . . . .                  | Casa penale       | 39 | REGGIO EMILIA .   | Casa penale     |
| 19 | GENOVA . . . . .                 | Carceri giudiz.   |    |                   | Carceri giudiz. |
| 20 | GIUGENTI . . . .                 | Carceri giudiz.   | 40 | SALERNO . . . . . | Carceri giudiz. |
| 21 | GORGONA . . . .                  | Colonia pen. agr. | 41 | SAN GIMIGNANO .   | Casa penale     |
| 22 | LIVORNO . . . .                  | Carceri giudiz.   | 42 | SAN LEO . . . . . | Casa penale     |
|    |                                  | Casa penale       | 43 | SANTO STEFANO .   | Ergastolo       |
| 23 | LUCCA . . . . .                  | Carceri giu. liz. | 44 | SASSARI . . . . . | Carceri giudiz. |
|    |                                  | Casa pen. femm.   | 45 | TEMPIO . . . . .  | Casa penale     |
| 24 | MESSINA . . . .                  | Carceri giudiz.   |    |                   | Carceri giudiz. |
|    |                                  | Casa penale       | 46 | TERRACINA . . . . | Casa penale     |
| 25 | MODENA . . . . .                 | Carceri giudiz.   | 47 | TORINO . . . . .  | Casa pen. femm. |
|    |                                  |                   |    |                   | Casa pen. femm. |
| 26 | MONTELUPO . . .                  | Municipio giudiz. | 48 | TRANI . . . . .   | Carceri giudiz. |
| 27 | MONTESARCHIO .                   | Casa penale       | 49 | TRAPANI . . . . . | Carceri giudiz. |
| 28 | NARNI . . . . .                  | Casa penale       | 50 | TURI . . . . .    | Casa penale     |
| 29 | ORBETELLO . . .                  | Bagno penale      |    |                   |                 |

Stabilimenti di 5<sup>a</sup> classe

|   |                   |                   |    |                                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|----|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | CASSINO . . . . . | Carceri giudiz.   | 7  | SINIGALLIA . . .                  | Casa penale.      |
| 2 | FOGGIA . . . . .  | Carceri giudiz.   | 8  | SIRACUSA . . . .                  | Carceri giudiz.   |
| 3 | GAVI . . . . .    | Casa penale       | 9  | SORIANO NEL CI-<br>MINO . . . . . | Carceri giudiz.   |
| 4 | LUCERA . . . . .  | Carceri giu. liz. | 10 | TREMITI . . . . .                 | Colonia pen. agr. |
| 5 | MILAZZO . . . . . | Carceri giu. liz. | 11 | VERONA . . . . .                  | Carceri giudiz.   |
| 6 | PIACENZA . . . .  | Carceri giudiz.   |    |                                   |                   |

per dare il segnale di allarme e ch  
scorta.

---

Col 31 ottobre il Carcere succursa  
sarà trasformato in mandamentale, non  
luogo di punizione dei ccatti, poichè  
soppressa.

---

#### **Società di patronato per**

È stato già approvato dal Comita  
istituzione, nella provincia di Rovigo  
vore dei liberati dalle Case di corre

Ma poichè, ai termini dello Statut  
ritenersi costituita, se non quando s  
soci, così sono stati interessati i Sin  
della provincia a procuraro le adesi

Si spera che potrà essere quanto

---

---

## **CIRCO**

---

**Ministero dell'Interno. Direzione Gener**

Per eliminare quindi tale inconveniente, il Ministero è venuto nella determinazione di prescrivere che i signori Prefetti, Sottoprefetti e Commissari distrettuali, una volta all'anno (salvo giustificate eccezioni), nel mese che riterranno più opportuno, ma possibilmente non mai alla fine o al principio di ogni esercizio finanziario, domandino alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Coeli in Roma la provvista di detti stampati.

Le relative ordinazioni, sempre ben determinate per specie e quantità, dovranno essere strettamente adeguate alle esigenze di una intera annata, per le Carceri del rispettivo Circondario o Distretto, escluse quelle che hanno Direzioni autonome. Gli stampati saranno distribuiti, in pieghi d'ufficio, alle Autorità dipendenti, secondo le loro richieste, le quali il Ministero vivamente raccomanda di controllare e, qualora risultassero eccessive, di ridurre a più giusti limiti.

Giova intanto avvertire:

1° che i modelli per la contabilità degli stipendi, cioè:

- a) gli stati nominativi delle paghe al personale;
- b) le note delle variazioni avvenute nel personale;
- c) le situazioni delle partite di paga;
- d) i riassunti dei pagamenti fatti per stipendi del mese,

non possono richiedersi che contro pagamento, essendo a carico delle Prefetture, giusta le Ministeriali norme direttive 10 dicembre 1874;

2° che la carta, le buste e gli altri modelli per la corrispondenza, si forniscono per conto del R. Erario soltanto alle Autorità dirigenti con personale proprio; mentre gli altri Uffici, debbono acquistare tali oggetti coi fondi all'uopo loro assegnati;

3° che col 1° dicembre prossimo venturo, la tipografia degli Stabilimenti penali suddetti, per la osservanza delle norme che precedono, ha avuto ordine di non dare più corso alle richieste di stampe carcerarie che le pervenissero direttamente dai Municipi;

4° che le Prefetture, le Sottoprefetture, i Commissariati distrettuali e le Direzioni autonome di Carceri giudiziarie, dopo gli opportuni riscontri, debbono subito restituire allo Stabilimento fornitore le fatture munite della dichiarazione di ricevuta, ond'esso possa ottenerne il pagamento da questo Ministero;

5° che, infine, dalle Direzioni degli Stabilimenti penali e di custodia, le richieste seguivano a mandarsi sempre direttamente ed in modo da non comprendere in una sola gli stampati occorrenti pel servizio della Casa e quelli per le Manifatture. E poichè il pagamento degli uni e degli altri viene fatto dal Ministero, basterà che si radebitino dell'importo sul registro dei conti correnti, dandone notizia all'Amministrazione creditrice.

Sarà gradito un cenno di ricevuta della presente.

*Pel Ministro*

**M. BELTRANI-SCALIA.**

Il prospetto annesso alla circolare ha l

1. *Data della fondazione* ;
2. *Notizie sulla origine della bibliote*
3. *Provenienza dei libri — Se avuti i*  
*strazione* ;
4. *Indole della biblioteca — Specie pr*
5. *Numero dei volumi stampati* ;
6. *Numero medio annuo dei libri che*

**Ministero dell'Interno, Direzione Gener:**

1890 ottobre 23, N. 3037-30-1-a.

**Trattamento degli Agenti di**  
**ruolo.**

*Alle Prefetture e alle Autorità dirigen*  
*bilimenti penali.*

Il Ministero si riserva di provvedere f  
nuovo ruolo degli Agenti di custodia i (   
dichiararono di accettare le nuove condi  
Stabilimenti.

Frattanto, potendo verificarsi che trov

venti della Casa per gli Stabilimenti retti ad economia, o passarsi all'Impresa carceraria per quelli appaltati, completando l'importo dovutole della diaria giornaliera di una lira, mediante supplemento da imputarsi a carico delle spese escluse dall'appalto;

2° Naturalmete questi Agenti non dovranno figurare nei prospetti dimostrativi delle giornate di diaria spettanti all'Impresa, ma comprendersi in prospetti speciali da unirsi a corredo dell'a contabilità delle spese;

3° Laddove il servizio procede ad economia tali prospetti dovranno essere uniti all'ordine di riscossione.

*Pel Ministro*  
M. BELTRANI-SCALIA.

**Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Liv. 9<sup>a</sup>, Sez. 1<sup>a</sup>.**

1890 ottobre 23, N. 8435-3-1-F.

*Alle Direzioni degli Stabilimenti penali.*

**Esame per la nomina a Ragioniere nell'Amministrazione carceraria.**

Secondo il programma trascritto in calce alla presente, stabilito con Decreto Ministeriale del 21 corrente mese, il giorno 17 dicembre prossimo e seguenti, si terranno in Roma nei locali della soppressa Casa penale delle Terme Diocleziane gli esami richiesti dall'articolo 62 dell'Ordinamento 6 luglio 1890 per i Contabili dell'Amministrazione carceraria che aspirano alla nomina di Ragioniere.

Si prega la S. V. di informarne il Contabile Sig. . . . .  
Invitandolo a dichiarare per iscritto se intenda o meno di presentarsi ai detti esami, e nell'affermativa se sia pronto, superandoli, a raggiungere qualunque residenza potrà essergli assegnata pel disimpegno del nuovo ufficio di Ragioniere.

Questa dichiarazione dovrà essere inviata dalla S. V. al Ministero non più tardi del giorno 20 novembre p. v.

Intanto favorirà accusare subito ricevuta della presente.

*Pel Ministro*  
M. BELTRANI-SCALIA.

**PROGRAMMA per gli esami al posto di Ragioniere.**

**Esame scritto.**

1° *Giorno.* — Svolgimento di un tema di Contabilità pratica pel servizio carcerario, giusta il Regolamento 26 ottobre 1875.

2° *Giorno.* — Revisione di uno o più dei rendiconti prescritti pel servizio carcerario dal Regolamento 26 ottobre 1875, colle relative osservazioni tanto sulla parte morale, quanto su quella contabile

3° *Giorno.* — Composizione sopra due argomenti tratti dalla Legge e dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

zione. — Titolo XVIII. Del deposito e di fideiussione. — Titolo XXIII. Dei privileg

**Economia politica.** — Delle industrie. — Macchine. — Lavoro delle industrie. — Crisi industriali. — Delle industrie. — Bilancio commerciale. — Pro e misure. — Delle vie di comunicazione. di credito. — Degli Istituti di credito ed e della emigrazione.

Le prove scritte non potranno prolungare oralmente non più di 45 minuti per ogni can

*NB.* Per questa prima volta sarà considerato che i candidati diano, nell'esame orale, di dovrà subire il servizio in dipendenza del rtori posseggono il progetto.

**Ministero dell'Interno, Direzione Generale**

1890 ottobre 27, N. 8744-6-1-A.

*Ai Prefetti.*

**Modello N° 8 prescritto dall'art. 10 del personale di Custodia degli**  
**1890 N° 7011.**

ompiacchia perciò la S. V. Ill.ma di far tenere presente questa rettifica  
redazione dei Decreti di nomina di Allievi o di Guardie di 2<sup>a</sup> classe.

*Pel Ministro*  
M. BELTRANI-SCALIA.

---

## AVVENIMENTI STRAORDINARI

---

irettore e Il Capoguardia del Penitenziario di Fossombrone, trovandosi  
a del 18 ottobre in giro per lo Stabilimento, sentirono due colpi che  
mo da una cella.

orsivi subito, trovarono disteso per terra il condannato De Prisco Pietro,  
rasi legato al collo a mo' di nodo scorsoio, la cordicella della finestra,  
dall'altro capo, alla inferriata e spezzatasi pel soverchio peso. Appresta-  
le cure richieste dal caso il De Prisco ritornò dopo poco in sensi.  
ondo quanto ebbe a dichiarare, egli fu spinto a quel passo dai forti do-  
l ventre, che non davangli tregua e che riteneva inguaribili, sicchè de-  
i liberarsene colla morte, che avrebbe nello stesso tempo lasciata libera la  
te e i suoi tre teneri figli.

ensare che egli ha soltanto 14 mesi di pena ancora da espiare!

---

## ONORIFICENZE

---

### 2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

3

**Prota Stefano**, Guardia di 1<sup>a</sup> classe a Padova C. P., a decorrere dal  
1° novembre 1890.

**Brunelli Augusto**, id. id. ad Orbetello B. P., id. id.

**Zecca Luigi**, Capo Guardia di 2<sup>a</sup> ad Avellino C. G., id. id.

**Gabrieli Giovanni**, id. di 3<sup>a</sup> a Piombino B. P., id. id.

**Topa Vincenzo**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Spoleto C. P., id. id.

**Valentini Pietro**, id. di 1<sup>a</sup> a Padova C. G., id. id.

**Arrighi Antonio**, id. di 1<sup>a</sup> a Livorno C. G., id. id.

### 3° Distintivo di merito

)  
re

**Zoppi Giuseppe**, Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Bari C. G.

**Bertaccini Carlo**, Guardia di 1<sup>a</sup> a Modena C. G.

**Malorano Erasmo**, Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> a Nisida B. P.

---

- 29 **Casnigi** Edoardo, Guardia (senza arbitraria coll'aggiudicazione del 10 ottobre 1890).

*Agenti condannati a far passaggio con successiva es.*

1890  
Ottobre

- 22 **Monte Martino**, Guardia di regali da un detenuto —  
» **Anselmi** Enrico, id. di 2<sup>a</sup> classe con l'aggravante della compagnia di disciplina da ottobre 1890).

---

**MOVIMENTO I**

---

**Personale Amministrativo, Sanitari**

Co



SECRETARI

)  
re

**De Lama Achille** a Mi'ano C. G., sospeso dallo stipendio per giorni 8, per aver permesso, mentre reggeva la Direzione in assenza del titolare, che persone estranee all'Amministrazione visitassero un inquisito senza il debito permesso dell'Autorità competente.

UFFIZIALI D' ORDINE

)  
re

**Formento Giuseppe**, da Bergamo C. P. alla Pianosa C. P. A.  
**Martelli Angelo**, da Roma (Regina Cœli) a Castiadas C. P. A. con le funzioni di Contabile.  
**Rizzo Carlo** a Trani C. P. F., revocata la destinazione a Castiadas C. P. A. per dove gli erano state conferite le funzioni di Contabile.

SANITARI

)  
e

**Bosany Massimiliano**, da Roma (Terme) a Roma C. G.  
**Algeri Giovanni** all'Ambrogiana, dimessosi a decorrere dal 1° dicembre 1890.

CAPPELLANI

e

**Rossi Vincenzo**, a Trani C.G., dimessosi a decorrere dal 1° ottobre 1890.  
**Manfredi Raffaele Gustavo**, a Trani C. P. F., id. id. id.  
**Guasconi Michele**, a Piombino B. P., id. id. id.  
**Lavacchielli Matteo**, a Pavullo C. G., id. dal 1° novembre 1890.  
**Zani Giovanni**, incaricato del servizio religioso a Pavullo C. G. id. id.

INSEGNANTI

)

**Borgianelli Domenico**, riammesso in servizio a San Leo C. P. a decorrere dal 1° novembre 1890.

---

- 25 **Iavarone Domenico**, di 3, da Li
- » **D'Ambrosio Pasquale**, di 2<sup>a</sup>, da
- » **Menna Vincenzo**, di 2<sup>a</sup>, da Ron
- » **Giordano Gio. Batta**, di 3<sup>a</sup>, da
- » **Gani Noè**, di 3<sup>a</sup>, da Bergamo (
- » **Casagrande Francesco**, di 3<sup>a</sup>, d

## SOTTO CAPI

1890

Ottobre

- 11 **Di Lella Gio. Antonio**, di 2<sup>a</sup>, c
- » **Pugliese Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Av
- 25 **Togni Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Par

## GUARI

1890

Agosto

30

Ottobre

- Recchmurzi Raffaele**, di 1<sup>a</sup>, d
- 9 **Peggion Stefano**, di 2<sup>a</sup>,
- » **Vespa Gregorio**, di 2<sup>a</sup>,
- » **Giannini Nicola**, di 2<sup>a</sup>,
- » **Caini Cesare**, di 1<sup>a</sup>,
- » **Saccavino Fioravante**, di 2<sup>a</sup>,
- **Raidrini Onorato**, di 2<sup>a</sup>.

- Stagi Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> alla Pianosa C. P. A., congedato per fine di ferma a decorrere dal 2 novembre 1890.
- Russo Stefano**, di 1<sup>a</sup> a Napoli C. P., id. id. id. dal 6 id.
- Reitano Antonio**, di 1<sup>a</sup> a Girgenti C. G., revocato il congedo per fine di ferma in data 30 luglio 1890, che decorreva dal 20 agosto successivo.
- Amati Giuseppe**, di 2<sup>a</sup> ad Alghero B. P., reintegrato alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> novembre 1890.
- Salladini Giuseppe**, di 2<sup>a</sup> a Roma (Regina Coeli), congedato per fine di ferma a decorrere dal 2 novembre 1890.
- Bertocchi Italo**, di 1<sup>a</sup> a Montepulciano C. G., id. id. id. dal 6 id.
- Battaglia Salvatore**, di 1<sup>a</sup> a Lucera C. G., id. id. id. dal 7 id.
- Castagnoli Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Cagliari C. G., id. id. id. id.
- Fuccio Michele**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Lucca (Scuola).
- Cescon Giacomo**, di 1<sup>a</sup> a Saliceta C. P., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 novembre 1890.
- Abate Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Trani C. G., id. per fine di ferma id. dal 26 ottobre 1890.
- Carta Severino**, di 1<sup>a</sup> a Castiadas C. P. A., id. id. id. dal 3 novemb. 1890
- Fabris Angelo**, di 1<sup>a</sup> all'Asinara C. P. A., id. id. id. id. id.
- Contardi Domenico**, di 2<sup>a</sup>, da Cagliari B. P. a Sinigaglia C. P.
- Sardanopoli Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da id. a id.
- Anetrini Nicola**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Firenze C. G.
- Dossani Guido**, di 1<sup>a</sup>, da id. a id.
- Miceli Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Tremiti C. P. A. a Lanciano C. G.
- Viglia-Ron Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da id. all'Ambrogiana.
- De Lorenzi Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Modena C. G.
- Vicario Giacomo**, di 2<sup>a</sup>, da id. ad Orvieto C. P.
- Cicala Carmelo**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Caserta C. G.
- Rizzo Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a San Geminiano C. P.
- Rondano Marcelino**, di 2<sup>a</sup>, da la Compagnia di disciplina a Lucca (Scuola).
- Billa Angelo**, di 1<sup>a</sup>, da Lucera C. G. a Tremiti C. P. A.
- Giordano Vito**, di 2<sup>a</sup> ad Acireale C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 3 novembre 1890.
- Di Gregorio Giovanni**, di 1<sup>a</sup> ad Avellino C. G., id. id. id. id. id.
- Comis Antonio**, di 1<sup>a</sup> alla Palmaria C. P. A., id. id. id. dal 9 id.
- Roscioli Domenico**, di 2<sup>a</sup> a Porto Longone B. P., id. id. id. dal 10 id.
- Scarsellone Erasmo**, di 2<sup>a</sup> a Castiadas C. P. A., id. id. id. dal 27 ottobre 1890.
- Castagnetta Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, dall'Asinara C. P. A. a Santo Stefano B. P.
- Turchetto Domenico**, di 1<sup>a</sup>, da Milano C. G. a Solmona C. P.
- Bellini Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Solmona C. P. a Milano C. G.
- Molinari Vincenzo**, di 2<sup>a</sup>, da Alghero B. P. a Volterra C. P.
- Catani Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Volterra C. P. a Pozzuoli C. P.
- Languzzi Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da Pozzuoli C. P. a Castiadas C. P. A.
- Campani Francesco**, di 1<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. A. ad Alghero B. P.
- Palmi Pasquale**, di 1<sup>a</sup>, da Bari C. G. a Benevento C. G.
- Aiello Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Benevento C. G. a Savona C. G.
- Bellinetti Vitaliano**, di 2<sup>a</sup>, da Savona C. G. a Padova C. P.
- Degli Innocenti Federico**, di 2<sup>a</sup>, da Padova C. P. alla Pianosa C. P. A.
- Ferroni Achille**, di 2<sup>a</sup>, dalla Pianosa C. P. A. a Viterbo C. P.
- Schiavone Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Viterbo C. P. a Civitavecchia B. P.
- Vernini Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. a Bari C. G.
- Fogliani Pietro**, di 1<sup>a</sup>, da Vigevano C. G. a San Remo C. G.
- Franza Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da San Remo C. G. a Vigevano C. G.

- » Gorglione Raffaele, di 1<sup>a</sup> a Tr
- » Del Buono Pietro, di 2<sup>a</sup> a Pa
- » Fornaroli Pietro, di 1<sup>a</sup>, da
- » Paolino Francesco, di 1<sup>a</sup>, d
- » Genovese Enrico, di 2<sup>a</sup>, da
- » Rega Salvatore, di 1<sup>a</sup>, da L
- » Gemma Filippo, di 1<sup>a</sup>, da P
- » D'Elia Ernesto, di 2<sup>a</sup>, da M
- » Civitelli Luigi, di 2<sup>a</sup>, da id.
- » Ungaro Angelo Federico, di
- » Branchellini Luigi, di 2<sup>a</sup>, da
- » Castellani Luigi, di 1<sup>a</sup>, da
- » Di Gennaro Francesco, di 2
- » Menegatti Antonio, di 1<sup>a</sup>, d
- » Vertua Francesco, di 2<sup>a</sup>, da
- » Falorni Carlo, di 1<sup>a</sup>, da Li
- » Brazzini Gio. Batta, di 1<sup>a</sup>,
- » Maiorano Emidio, di 2<sup>a</sup>, da
- » Oppido Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, da
- 23 Stovani Carlo, di 1<sup>a</sup> a Cat
- a decorrere dal 7 novem
- » Marcone Luigi, di 1<sup>a</sup> a D
- » Gobbo Gaetano, di 1<sup>a</sup> a C
- » Guarenti Nicola, di 1<sup>a</sup> a B
- ottobre 1890.
- » De Fraia Ignazio, di 1<sup>a</sup> a
- di salute a decorrere dal
- » Ponzio Alfio, di 1<sup>a</sup> a Solm
- rere dal 27 ottobre 1890
- » Rondano Marcellino, di 2<sup>a</sup>,
- » Fuccio Michele, di 2<sup>a</sup>, da
- 24 Pisacane Eugenio, di 1<sup>a</sup> a
- a decorrere dal 9 novem

- e
- Lolli Marco**, di 2<sup>a</sup> a S. Jacca C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 18 novembre 1890.
  - Loffredo Antonio**, di 2<sup>a</sup> a San Leo C. P., id. per inettitudine id. dal 16 id.
  - Leonardo Francesco**, di 1<sup>a</sup> a Porto Longone B. P., id. per fine di ferma id. dal 16 id.
  - Murru Michele**, di 1<sup>a</sup> a Castiadas C. P. A., id. id. id. dal 18 id.
  - Metalli Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a Pesaro C. P., id. id. id. id. id.
  - Ferrelli Luigi**, di 1<sup>a</sup> ad Alghero B. P., id. id. id. id. id.
  - Siragusano Michelangelo**, di 1<sup>a</sup> a Gaeta B. P., id. id. id. dal 19 id.
  - Straneo Ferdinando**, di 1<sup>a</sup> a Cagliari B. P., id. id. id. id. id.
  - Zani Napoleone**, di 1<sup>a</sup> a Milano C. G., id. id. id. id. id.
  - Alare Lamberto**, di 1<sup>a</sup> a Roma C. G., id. id. id. id. id.

### ALLIEVI GUARDIE.

- e
- Chiarelli Luciano**, da Parma (Scuola) a Padova C. P.
  - Gandolfi Guglielmo**, a Milano C. P., licenziato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> novembre 1890.
  - Centi Pietro**, a Civitavecchia B. P., id. per cattiva condotta id. id.
  - Todino Dionigi Andrea**, a Procida B. P., id. per inettitudine id. id.
  - Bellandi Bartolomeo**, a Fossano (Scuola), id. per motivi di salute id. id.
  - Idda Leonardo**, da Civitavecchia (Scuola), a Modena C. P.
  - Aliberti Biagio**, a Fossano C. P., licenziato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> novembre 1890.
  - Rotondi Carmine**, da Civitavecchia (Scuola) ad Alghero B. P.
  - Galli Pietro**, a Civitavecchia (Scuola), licenziato per inettitudine e cattiva condotta a decorrere dal 16 novembre 1890.
  - Di Placido Angelo**, a id., id. per motivi di salute id. id.
  - Cauli Priamo Antonio**, a Roma (Terme),
  - Saveri Emilio**, a Civitavecchia B. P.,
  - Antonì Vittorio**, a Piombino B. P.,
- } promossi Guardie di 2<sup>a</sup>  
} classe a decorrere dal 1<sup>o</sup>  
} novembre 1890.

i di custodia degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi, arruolati in base all'Ordinamento 6 luglio 1890 N. 7011 (Serie 3<sup>a</sup>)

### GUARDIE

- e
- Brambilla Emilio**, nominato Guardia di 2<sup>a</sup> classe con la paga annua di L. 900 a decorrere dal 1<sup>o</sup> ottobre 1890 e destinato a Pallanza (Scuola).
  - Pinato Antonio**, riammesso in servizio come Guardia di 1<sup>a</sup> con la paga annua di L. 1000 a decorrere dal 16 ottobre 1890 e destinato ad Ancona B. P.
  - Zaccaretti Emidio**, nominato Guardia di 2<sup>a</sup> id. di L. 900 id. dal 16 ottobre 1890 e id. a Civitavecchia (Scuola).
  - Giordanengo Donato**, id. id. id. id. e id. a Fossano (Scuola).
  - Ruffignani Averardo**, id. id. id. id. e id. a Lucca (Scuola).
  - Mittino Andrea**, id. id. id. id. e id. a Pallanza (Scuola).
  - Mittino Giovanni**, id. id. id. id. id. id.

**ALI**

1890  
Ottobre

- 16 **Marcon Antonio, nominato A**  
decorrere dal 15 ottobre 1
- > **Da Re Giulio, id. id. id. id.**
  - > **Vergani Carlo, id. id. id. id.**
  - > **Hoynick Carlo, id. id. id. id.**
  - > **Mazzon Angelo, id. id. id. id.**
  - > **Guido Mario, id. id. id. id. i**

**SORVEG**

1890  
Ottobre

- 28 **Magrelli Camillo, di 2<sup>a</sup> a Pi**

---



---

**ino ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)**


---



---



---

**COMUNICAZIONI**


---

raccomanda ai Signori Dirigenti Carceri giudiziarie di far conoscere ai loro colleghi se i giudicabili o condannati, trasferiti per sfollamisure di disciplina, di sicurezza ecc., ed appartenenti ad alcuna categoria di coloro che debbono essere fotografati, lo furono di - e ciò per evitare duplicati imbarazzanti e spese inutili.

capienza del Riformatorio di Campione è portata da 60 a 80 posti.

**Uffici e Guardie di nuovo ruolo in esperimento.** — Gli allievi guardie carcerarie effettive, destinate in esperimento alle Sezioni, devono essere assoggettati ai prelevamenti giornalieri indicati nella Tabella I annessa all'Ordinamento 6 luglio prossimo passato, e il rimanente della paga deve essere consegnato a mano e in ante alle solite scadenze mensili.

---

**Società di patronato per i liberati dal Carcere**

Provincia di Caserta si è costituita la Società di patronato a favore dei minorenni e degli adulti, sia maschi che femmine, liberati dal carcere e di pena.

---

**LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI**


---

*Il numero 1179 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Considerato che nelle Tabelle A, D ed F annesse dell'Ordinamento del personale giudiziario degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi, approvato con Regio Decreto del 6 luglio 1890, n. 7011, serie 3<sup>a</sup>, e negli articoli 76, 77, 108, 109, 112, 138, 184, 188 e 189, dell'Ordinamento stesso, si riscontrano alcune inesattezze,

le correzioni contenute nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno di speciali.

to e gli articoli seguenti :

**Art. 17.** Gli Agenti di custodia che sieno di condotta esemplare, che nel biennio, con punizioni superiori agli ai necessaria, possono, dopo otto anni di qualità di Sorveglianti nelle Case di giudiziari e Riformatori governativi

Al Sorveglianti non sono applicabili  
**Art. 21.** In mancanza di concorrente che precede, si possono ammettere i reclusi di età minore di anni 24, purché

Il Ministro dell'Interno in casi specificati prescritti, può accordare la dispensa questa non sia inferiore a m. 1.55.

**Art. 76.** La mensa in comune è obbligatoria. Ne sono soltanto esentati i Comandanti

**Art. 77.** Le Autorità dirigenti possono essere in comune, previa l'autorizzazione del Ministro, i capisorveglianti, gli Appuntati e le guardie conviventi coi genitori.

**Art. 108.** Il cavallo e gli oggetti di proprietà sono a ministrazione ed il valore ne è alla carico del fondo della massa spondente sul fondo di massa dell'istituto.

Il valore da addebitarsi sarà quello del cavallo. Quando, pel cavallo esclusivamen



**Art. 112.** Quando per qualsiasi motivo, un Agente di custodia cessi dal servizio a cavallo, deve riconsegnare all'Amministrazione il cavallo, gli effetti di vestiario speciali pel detto servizio, non che gli oggetti di bardatura descritti nella Tabella E.

Il cavallo e gli oggetti riconsegnati vengono periziati, ed il loro valore, se egli risulti in debito, è accreditato al conto corrente dell'Agente fino alla concorrenza della somma stabilita pel fondo di massa degli agenti a piedi.

In caso contrario gli è pagata a mano.

**Art. 138.** Per ogni giornata di cura nella infermeria dello Stabilimento o in un Ospedale civile e militare a spese dell'Amministrazione, è passata a beneficio del Governo, versandola al proventi della Casa, la quota corrispondente ritenuta sulla paga dell'Agente infermo per la mensa in comune.

Gli Agenti di custodia affetti da malattia venerea sono inoltre soggetti ad una ritenuta di lire cinque da versarsi regolarmente ai proventi.

**Art. 184.** Possono essere inflitte :

Agli Allievi, Guardie o Sorveglianti le punizioni indicate nelle lettere *a, b, d, e, f, h* ed *i*.

Agli Appuntati, Sottocapi, Capiguardia, Capisorveglianti e Comandanti quelle indicate nelle lettere *a, b, c, e, f, g, h*, ed *i*.

Il Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari indica i casi nei quali le punizioni disciplinari possono essere inflitte agli Agenti di custodia e loro graduati, in rapporto alle infrazioni disciplinari commesse.

**Art. 188.** Gli arresti di rigore consistono nell'esser chiuso in sala di disciplina, col divieto di fumare, di scrivere, di ricevere visite e di aver colloquio con chicchessia, e colla sostituzione del pancaccio al letto ordinario, ricevendo per vitto una doppia razione di pane al giorno ed una minestra ogni due giorni, non che nella perdita di due terzi della paga.

Al puniti agli arresti in sala di disciplina ed agli arresti di rigore può essere conceduta un'ora di passeggio ogni ventiquattr' ore, quando le esigenze del servizio e la disposizione dei locali lo permettano.

**Art. 189.** La sospensione della classe o dal grado da uno a tre mesi consiste nel togliere al Graduato o alla Guardia di 1<sup>a</sup> classe le funzioni loro spettanti e nell'obbligarli a disimpegnare le funzioni inerenti al grado o alla classe immediatamente inferiori, con la perdita della metà della paga a quest'ultimi segnata.

Quando questa punizione è applicata ad un Comandante, Capoguardia, o Caposorvegliante, esso è contemporaneamente trasferito.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 22 settembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

|                                             |    | grado | cia |
|---------------------------------------------|----|-------|-----|
| Comandanti . . . . .                        | »  | 13    |     |
| Capiguardia e Capisorveglianti . . . . .    | 1  | 260   | 1   |
|                                             | 2  |       |     |
|                                             | 3  |       |     |
| Sottocapiguardia e Sottocapisorveglianti. . | 1  | 320   | 1   |
|                                             | 2  |       |     |
| Appuntati, Guardie e Sorveglianti. . . . .  | 1  | 2230  | 2:  |
| Guardie e Sorveglianti.                     | 2  | 2230  | 2:  |
| Allievi . . . . .                           |    | 300   | :   |
|                                             | N. | 5353  |     |

**Qualità e quantità dei generi per la mensa  
degli Agenti di custodia**

| MINESTRE             |                    | PIETANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANNOTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in ri                | Quantità<br>grammi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .....                | 150                | <p>È obbligatoria almeno tre volte la settimana, la pietanza di carne lessa, per la quale si dovranno impiegare gr. 250 di carne di bue col l'osso.</p> <p>Le altre pietanze saranno stabilite dalle singole Direzioni, a seconda delle stagioni e delle località, dovendo ogni Agente ricevere giornalmente almeno una minestra ed una pietanza.</p> | <p>Giornalmente agli Agenti di custodia si debbono distribuire gr. 500 di pane bianco e mezzo litro di vino.</p> <p>—</p> <p>Per le minestre e pietanze s'impiegherà la necessaria quantità di sale a giudizio delle Direzioni.</p> <p>Similmente queste ultime stabiliranno i condimenti che dovranno essere adoperati per le minestre che non sono al brodo di carne e per le pietanze.</p> |
| aggi . . . . .       | 90                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .....                | 90                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| aggi o patate        | 185                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fine . . . . .       | 75                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| aggi o patate        | 185                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .....                | 100                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ni secchi . . . . .  | 80                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fine . . . . .       | 85                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ni secchi . . . . .  | 80                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .....                | 100                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ni freschi . . . . . | 120                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fine . . . . .       | 85                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ni freschi . . . . . | 120                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| line asciutta        | 200                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sciutto . . . . .    | 220                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

enze, a idl 22 settembre 1890.

Visto d'ordine di S. M. :  
IL MINISTRO DELL'INTERNO  
CRISPI

|                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fondo da letto (1) . . . . .                                                                                          |  |
| Saccone di tela canapina riempito di<br>chilogr. 20 di foglie di grano turco o<br>di paglia secondo la località . . . |  |
| Materasso composto di chilogr. 10 di lana<br>di 2 <sup>a</sup> qualità entro guscio di tela cana-<br>pina . . . . .   |  |
| Capezzale composto di chilogr. 1 id. id.                                                                              |  |
| Guanciale id. id. id. . . . .                                                                                         |  |
| Coperta di lana . . . . .                                                                                             |  |
| Copriletto di traliccio in cotone . .                                                                                 |  |
| Lenzuola di tela canapina . . . .                                                                                     |  |
| Foderetta id. . . . .                                                                                                 |  |
| Asciugatoio id. . . . .                                                                                               |  |
| Tavolo da notte di legno dolce verniciato                                                                             |  |
| Catino e portacatino . . . . .                                                                                        |  |
| Mesciacqua . . . . .                                                                                                  |  |
| Vaso fecale . . . . .                                                                                                 |  |

## ESAMI PEL CONSEGUIMENTO DEI POSTI DI VICEDIRETTORE E DI COMPUTISTA

---

Pubbllichiamo i risultati degli esami che sono stati sostenuti nel Ministero dell' Interno dai Contabili per il posto di Vicedirettore, dagli Scrivani per il posto di Computista. È certamente spiacevole il fatto del piccolo numero dei candidati che hanno vinto la prova nel primo di detti esperimenti; ma la Commissione non ha potuto, all'grado tutto il suo buon volere usare maggiore indulgenza, poichè il nuovo Ordinamento dell'Amministrazione carceraria la carriera direttiva acquista una tale importanza da richiedere in chi deve percorrere titoli di gran lunga maggiori di quelli in addietro sufficienti. Il risultato degli esami scritti ha mostrato all'evidenza come molti dei Candidati sono provetti Contabili e quelle materie conoscono molto meglio delle materie giuridiche. L'Amministrazione spera che essi possono presentarsi al concorso per i posti di Ragioniere indetto per il prossimo dicembre e così migliorare la loro posizione. La importanza della carriera di Ragioneria è così evidente nell'Amministrazione delle carceri, da far sicuri che dovrà avere ulteriore sviluppo e lasciare un ampio margine ai Ragionieri maggior margine pel conseguimento del posto di Direttore.

---

### TEMI PEI CANDIDATI AL POSTO DI VICEDIRETTORE

1° giorno (27 ottobre).

Come sono ripartite dal nuovo Codice penale le pene restrittive della libertà personale — e, potendo, si faccia qualche osservazione di confronto con quelle del Codice penale di Sardegna.

Il candidato dica in modo speciale quale differenza passi tra la pena della reclusione e quella della detenzione e sulle ragioni di questa differenza faccia il candidato le sue osservazioni.

Finalmente il candidato faccia le sue osservazioni sulle disposizioni di legge relative ai casi di fuga ed alle pene che sono inflitte ai detenuti, ossia ai condannati od inquisiti, che evadono.

2° giorno (28 ottobre).

Il candidato dica se e quali vantaggi rechi all'Amministrazione delle Carceri la distinzione delle due carriere, direttiva e di ragioneria; — quali siano col nuovo Ordinamento le attribuzioni del Vice Direttore ed in quali rapporti egli si trovi di fronte al Ragioniere ed al Contabile.

3° giorno (29 ottobre).

Indichi il candidato le ragioni per le quali i bilanci dello Stato tengono distinta la competenza dai residui; — dica quando nei bilanci medesimi s' inscri-

Numero d'ordine

Cognome e Nome

---

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | De Rosa Michele . . . . .   |
| 2 | Nicole Ferdinando . . . . . |
| 3 | Falzi Alberto . . . . .     |
| 4 | Canobbio Paolo . . . . .    |
| 5 | Genovesi Vincenzo . . . . . |
| 6 | Blamonti Giuseppe . . . . . |

---

**TEMI PEI CANDIDATI**

**1° giorno**

Degli atti che precedono il pagamento della passività degli ufficiali pagatori nei p

Nel risolvere il quesito il candidato deve indicare le disposizioni di legge e di

**2° giorno**

Nel dì 8 novembre ebbero luogo gli esami orali.

Vi erano stati ammessi e compirono tutti l'esperimento, 13.

Furono dichiarati idonei 10, cioè:

| Numero d'ordine | Cognome e Nome          | Punti ottenuti                   |            |                   |        |                 |                  |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--------|-----------------|------------------|
|                 |                         | nei temi scritti                 |            |                   |        | all'esame orale | Totale dei punti |
|                 |                         | Contabilità Generale dello Stato | Aritmetica | nella Calligrafia | Totale |                 |                  |
| 1               | Galardi Lorenzo a)      | 41                               | 50         | 40                | 131    | 48              | 179              |
| 2               | De Marchis Stanislao a) | 38                               | 50         | 40                | 128    | 50              | 178              |
| 3               | Caimmi Augusto b)       | 40                               | 46         | 45                | 131    | 40              | 171              |
| 4               | Gentilucci Guglielmo b) | 38                               | 50         | 50                | 138    | 28              | 166              |
| 5               | Paradisi Guido b)       | 40                               | 50         | 35                | 125    | 38              | 163              |
| 6               | Bacchi Bonventura a)    | 35                               | 50         | 40                | 125    | 36              | 161              |
| 7               | Losser Giulio a)        | 44                               | 48         | 40                | 132    | 28              | 160              |
| 8               | Minervini Ippolito a)   | 50                               | 50         | 30                | 110    | 40              | 150              |
| 9               | Allodi Amato b)         | 29                               | 50         | 40                | 119    | 30              | 149              |
| 0               | Turini Ezio a)          | 26                               | 30         | 40                | 96     | 32              | 128              |

### ONORIFICENZE

#### 1° Distintivo di merito al personale di Custodia.

1890

29 ottobre

29 Ranieri Agostino, Guardia di 2<sup>a</sup> classe a Castrovillari C. G.

29 novembre

2 Borelli Domenico, id. di 1<sup>a</sup> a S. Maria Capua Vetere C. G.

7 Bossi Giuseppe, id. di 2<sup>a</sup> a Siracusa C. G.

8 Tinti Raffaele, id. di 2<sup>a</sup> a Roma C. G.

13 Barone Gaetano, id. di 1<sup>a</sup> a Patti C. G.

15 Marino Giuseppe, id. di 2<sup>a</sup> a Civitacastellana C. P.

> Frittelli Antonio, id. di 2<sup>a</sup> a Reggio Calabria C. G.

> Scrivano dell'Amministrazione carceraria.

> Scrivano del Ministero dell'Interno.

**Corpo delle Gu:**

*Agenti condannati a far passaggi  
con successivo r*

1890  
Ottobre

29 **Della Chiesa** Marino, Guardia  
negligenza in servizio, che  
sione 14 ottobre 1890).

*Agenti condannati a far passaggi  
con successiva esp*

1890  
Ottobre

29 **Mattera** Giuseppe, Guardia c  
mancanza punibile a termi  
mento — (decisione 18 ot

---

**MOVIMENTO DI**

---

**Personale Amministrativo, Sanitario,**

**DIRE**

1890



CONTABILI

re

**Martini Antonio**, a Napoli C. G., reintegrato Vice Di rettore nel personale di concetto con lo stipendio annuo di L. 3000 a decorrere dal 1° ottobre 1890.

,

**Giorgi Ottaviano**, a Volterra C. P., collocato a riposo per motivi di salute ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 16 novembre 1890.

re

**Dalla Ferrera Arturo**, comandato al Ministero, concessogli l'aumento del decimo in annue L. 250 a decorrere dal 1° novembre 1890.

**Nini Pasquale**, id. id. id. id. id.

SECRETARI

re

**Giovannini Archimede**, a Salerno C. G., sospeso dallo stipendio per 10 giorni per negligenza nel disimpegno delle sue attribuzioni.

UFFIZIALI D' ORDINE

,

**Campolmi Raffaello**, da comandato al Ministero a Portoferraio B. P. con le funzioni di Contabile.

re

**Gulzzi Giuseppe**, da Spoleto C. P. a Castiadas C. P. A. con le funzioni di Contabile.

SANITARI

e

**Pasini Domenico**, Chirurgo a Fermo C. G., incaricato di tutto il servizio sanitario a decorrere dal 1° novembre 1890.

CAPPELLANI

re

**Mannari Giuseppe**, incaricato del servizio religioso e scolastico a Trani C. P. F. e C. G., a decorrere dal 1° dicembre 1890.

---

**SOTTO CA****1890****Ottobre**27 **Rampone Giovanni, di 2° a l  
a decorrere dal 1° novem****Novembre**4 **Marius Luigi, di 2°, dall'isc**13 **Bertozzi Vincenzo, di 1°, de  
con le funzioni di Capo G**15 **Battaglini Nicola, di 1° a P  
per motivi di salute con****GU:****1890****Settembre**15 **D'Angelo Carmine, di 2°, di**24 **Di Bari Matteo, di 1°, da C**27 **Falvo Pietro, di 2°,**» **Fusaro Antonio, di 2°,**» **Venturi Francesco, di 2°,**» **Farina Vittorio, di 2°,**29 **Giramontano Domenico, di 2****Ottobre**8 **Della Gatta Oronzo, di 1°,**23 **Assoni Nicola, di 1°, da Ca,**26 **Wells Salvatore, di 2°, dalla C**» **Massa Antonio, di 2°, da Pe**

re

- Federici Paolo**, di 1<sup>a</sup> ad Avellino C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 21 novembre 1890.  
**Bellarello Natalino**, di 2<sup>a</sup>, da Palmi C. G. a Reggio Calabria C. G.  
**Doccia Giosuè**, di 2<sup>a</sup>, da Perugia C. G. ad Amelia C. P.  
**Tartaglia Clemente**, di 1<sup>a</sup>, da Narni C. P. a Lecce C. P.  
**Trombetti Enrico**, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Sereno Domenico**, di 1<sup>a</sup>, da Aquila C. G. a Sciacca C. G.  
**Biasini Roudolfo**, di 2<sup>a</sup>, da d. a id.

bre

- Bertoni Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Firenze C. P. a Pisa C. C.  
**Glemondi Carlo**, di 1<sup>a</sup>, da Aquila C. G. a Tivoli C. C.  
**Castellano Antonino**, di 2<sup>a</sup>, da Roma (Terme) a Roma C. G.  
**Tinti Raffaele**, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
**Perrotta Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Lucca (Scuola).  
**Santamaria Pasquale**, di 1<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Paliano C. P.  
**Conti Cristoforo**, di 2<sup>a</sup>, da Vercelli C. G. ad Amelia C. P.  
**Moro Gaspare**, di 1<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., congedato per inettitudine a decorrere dal 16 novembre 1890.  
**Chiodini Erminio**, di 1<sup>a</sup> a Lecce C. P., id. per fine di ferma id. dal 21 id.  
**Brillante Pietro**, di 1<sup>a</sup> a Lanusei, id. id. id. dal 23 id.  
**Candlotto Luigi**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Lucca (Scuola).  
**Tonello Sante**, di 2<sup>a</sup>, da Paliano C. P. a Roma C. P. A.  
**Francica Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Rieti C. G. ad Amelia C. P.  
**Colitti Paolo**, di 1<sup>a</sup>, da Potenza C. G. a Modica C. G.  
**Valcamonico Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, da Macerata C. G. a Frascati C. G.  
**Giovannini Fortunato**, di 2<sup>a</sup> a Palermo C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 24 novembre 1890.  
**Zanet Alessandro**, di 2<sup>a</sup> a Trani C. G., id. di. id. dal 25 id.  
**Gualdi Sebastiano**, di 1<sup>a</sup> a Saluzzo C. P., id. id. id. id. id.  
**Liberti Silvio**, di 1<sup>a</sup> da Viterbo C. P. a Frosinone C. G.  
**Seganti Edoardo**, di 1<sup>a</sup> a Potenza C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 25 novembre 1890.  
**Iacobacci Liberatore**, di 2<sup>a</sup>, da Solmona C. P. ad Alghero B. P.  
**Pollini Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Alghero B. P. a Solmona C. P.  
**Recchia Damiano**, di 2<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Sassari C. G.  
**Zibellini Filippo**, di 1<sup>a</sup>, da Sassari C. G. a Castiadas C. P. A.  
**Saini Gaudenzio**, di 1<sup>a</sup>, da Castiadas C. P. A. ad Ancona B. P.  
**Andreozzi Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Ancona B. P. ad Avellino C. G.  
**Falzarano Filippo**, di 1<sup>a</sup>, da Avellino C. G. a S. Maria Capua Vetere C. G.  
**Schlavone Nico**, di 1<sup>a</sup>, da S. Maria Capua Vetere C. G. a Solmona C. P.  
**Bazzani Filippo**, di 2<sup>a</sup>, da Solmona C. P. a Piombino B. P.  
**Valentini Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Napoli C. G. a Sassari C. G.  
**Lisi Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Sassari C. G. a Girgenti C. G.  
**Bellavita Nunziante**, di 1<sup>a</sup>, da Girgenti C. G. a Piombino B. P.  
**Testa Alessandro**, di 1<sup>a</sup>, da Piombino B. P. a Napoli C. G.  
**Marinelli Fedele**, di 2<sup>a</sup>, da Fossano C. P. a Bergamo C. P.  
**Vannini Alfonso**, di 1<sup>a</sup>, da Massa C. G. a Fossombrone C. P.  
**Giammaria Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Noto C. P. a Siracusa C. G.  
**Moglia Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Siracusa C. G. a Noto C. P.  
**Gazzell Achille**, di 1<sup>a</sup>, da Paliano C. P. a Torino C. C.  
**Bondi Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Livorno C. G. a id.  
**Sangalli Giovanni**, di 1<sup>a</sup> a Firenze C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 27 novembre 1890.  
**Galles Gioacchino**, di 1<sup>a</sup>, da Palermo C. G. a Napoli C. C.  
**Rigobello Bernardo**, di 1<sup>a</sup> a Padova C. P., congedato per inettitudine a decorrere dall'8 novembre 1890.

- » **Nicolai Antonio**, di 2<sup>a</sup> a P  
tudine a decorrere dal 1
- 13 **Pecchi Onofrio**, di 1<sup>a</sup>, da I
- » **Guidi Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a Nisi  
correre dal 3 dicembre
- » **Cimaschi Giovanni**, di 2<sup>a</sup> a  
a decorrere dal 1<sup>o</sup> dicen
- 14 **Baccanti Marco**, di 2<sup>a</sup> a F
- » **Pistocchini Giuseppe**, di 1  
di salute id. id. id.
- » **Sartor Marco**, di 2<sup>a</sup> a Ric
- » **Mancini Gioberto**, di 1<sup>a</sup> a  
29 novembre 1890.
- » **Prinsivalle Filippo**, di 1<sup>a</sup> a
- » **Parlato Antonio**, di 1<sup>a</sup> a
- » **Borroni Luigi**, di 1<sup>a</sup> a Va
- » **Vicari Quirino**, di 1<sup>a</sup>, da
- 15 **Verzullo Raffaele**, di 1<sup>a</sup> a  
per motivi di salute a
- » **Rini Antonio**, di 2<sup>a</sup> ad Ac  
15 novembre 1890.

1890

**ALLIE**

Ottob

- 26 **Arnoff Luigi**, da Parma (
- 29 **Sgualdo Antonio**, da Mila

Novembre

- 1 **Arca Antonio Giuseppe**, a  
decorrere dal 1<sup>o</sup> noven
- » **Tushar Luca**, da Parma (
- » **Steri Giov. Maria**, ad Or  
a decorrere dal 16 nov

ibre

**Calosci** Angelo, a Civitavecchia B. P.,  
**Chirichetta** Alessandro, a id.,  
**De Santis** Giuseppe a id.,  
**Marini** Antonio, ad Alessandria C. P.,  
**Teseo** Matteo, alla Maddalena C. P. A.,  
**Fusco** Tito, ad Oneglia C. P.,  
**Tiseo** Alessandro, alla Palmaria C. P. A.,  
**Visibile** Vincenzo, ad Ancona B. P.,

} **promossi Guardia**  
**di 2<sup>a</sup> classe a L. 600**  
**a decorrere dal 16**  
**novembre 1890.**

**di custodia degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi,**  
**arruolati in base all'Ordinamento 6 luglio 1890 N. 7011 (Serie 3<sup>a</sup>)**

**GUARDIE**

)  
re

**Gairo** Giuseppe, nominato Guardia di 2<sup>a</sup> classe con la paga annua di  
L. 900 a decorrere dal 16 ottobre 1890 e destinato ad Ancona (Scuola).  
**Vitale** Gaetano, id. id. id. id. id. id. id.

bre

**Marchese** Ragona Calogero, nominato Guardia di 2<sup>a</sup> classe con la  
paga annua di L. 900 e destinato a Parma (Scuola).  
**Binarelli** Natale, id. id. id. id. id. id. id.  
**Ciaroni** Prosenza, id. id. id. id. id. a Fossano (Scuola).  
**Bambagini** Amedeo id. id. id. id. id. id. id.  
**Colleoni** Federico, id. id. id. id. id. a Milano (Scuola).  
**Alleva** Tommaso, id. id. id. id. id. ad Ancona (Scuola).  
**Vavaro** Nicolò, id. id. id. id. id. a Civitavecchia (Scuola).  
**Galasso** Giuseppe, id. id. a decorrere dal 1<sup>o</sup> novembre 1890 e destinato  
a Parma (Scuola).  
**Cafararo** Domenico Antonio, Guardia di 1<sup>a</sup> classe a L. 1000, riam-  
messo in servizio a decorrere dal 16 novembre 1890 e destinato  
a Civitavecchia B. P.  
**Grassi** Angelo, id. id. id. id. id.  
**Clozza** Giacomo, id. id. id. id. a Pallanza C. P.  
**Di Salle** Giuseppe, id. id. id. id. a Civitavecchia B. P.

**ALLIEVI**

)  
re

**Nava** Francesco, nominato Allievo con la paga annua di L. 800 a  
decorrere dal 1<sup>o</sup> ottobre 1890 e destinato ad Ancona (Scuola).  
**Braconcini** Ezio, id. id. id. dal 16 ottobre 1890 e destinato a Ci-  
vitavecchia (Scuola).  
**Mignani** Antonio, da Parma (Scuola) a Finalborgo B. P.

**Guardie arruolate con  
a termini del Decreto Reale 14 se**

1890

Novembre

- 15 **Musso Giacomo**, ad Alessandri  
decorrere dal 15 dicembre  
» **Aghemo Giovanni**, id., id. id.

**SORVEGL**

1890

Ottobre

- 29 **Pezzani Lorenzo**, di 2<sup>a</sup> a Tor  
ottobre 1890.  
31 **Pecoraro Salvatore**, di 2<sup>a</sup> a N  
» **D'Anna Gennaro**, di 2<sup>a</sup> a Nap  
ottobre 1890.

Novembre

- 5 **Fantina Luigi**, di 2<sup>a</sup> a Torin  
ottobre 1890.  
8 **Piercecchi Carlo**, nominato di  
1890 e destinato a Napoli C  
10 **Pacini Lorenzo**, di 2<sup>a</sup> ad Am  
28 ottobre 1890.

---



---

**ino ufficiale della Direzione generale delle Carceri (\*)**


---



---



---

**COMUNICAZIONI**


---

**alloggio pei Cappellani degli Stabilimenti carcerarii.** — È stato il quesito al Ministero se il Cappellano aggregato ad un Stabilimento carcerario abbia, o meno, diritto all'alloggio gratuito. In proposito l'articolo 57 dell'Ordinamento 6 luglio 1890 N. 7010 è in modo così esplicito, che non sembra possa sorgere dubbio.

Ad eccezione delle località isolate descritte nella Tabella D allegata all'Ordinamento predetto, in forza del citato articolo (alinea 1) il Cappellano ha diritto ad alloggio gratuito se non ai Direttori degli Stabilimenti carcerarii e Riformatorii Governativi, ed ai Vicedirettori, ai Segretarii solo quando esercitino le funzioni di Direttore. È quindi evidente che il Cappellano rientra nella categoria di quelli di cui si parla nell'articolo stesso, alinea 3) e che, per occupare alloggi negli Stabilimenti carcerarii, corrisponderne nella somma determinata dal Ministero, sentito il parere del Genio civile.

---

**CIRCOLARI**


---

**Decreto del Ministero dell'Interno, Ragioneria Centrale, Divisione X, Sezione 1<sup>a</sup>.**

30 novembre 10, N. 3997.

*Relazione presentata ai Ministri dell'Interno, delle Finanze e ai Contabili dipendenti dal Ministero dell'Interno.*

**Decreto del Ministero dell'Interno, Ragioneria Centrale, Divisione X, Sezione 1<sup>a</sup>.**

Il Ministero dell'Interno, per rendere agevole a questo Ministero il presentare a quello delle Finanze ed alla Corte dei conti il rendiconto mensile delle entrate, perchè sia limitato a due capitoli soltanto, cioè, al proventi delle Carceri ed a quelli degli annunzi legali, pure avviene assai di sovente che non può attendere, perchè gli elementi che gli pervengono dagli Stabilimenti carcerarii delle Prefetture non concordano con quelli delle Intendenze di Finanze, e perchè occorre mercè telegrammi, e fastidiosa corrispondenza mettere d'accordo gli elementi, spendendo opera e tempo che dovrebbe assegnare ad altri dello Stato.

**Avvisi speciali.** — *Avvisi contenuti nel **Bullettino**, dovranno eseguirsi senza bisogno di avvisi speciali.*

**Avvisi speciali.** — Anno XX — **Bullettino.**

comprendono i versamenti fatti negli u  
dosi essi contabili col dedurre non es  
quietanze, che poi *malamente* fanno il  
sivo, senza riguardare che in tal mod  
dei propri conti rispetto a quelli del

A far cessare il lamentato ritardo, e  
Ministero nel ricordare che per l'artico  
sorerie provinciali sono tenute a rilas  
versamenti riconosciuti regolari, deve  
vedere perchè le quietanze rilasciate  
tabili, ed ove queste quietanze fosser  
del mese in commutazione di mandati  
medesime vorranno dare energiche di  
*dite ai contabili assolutamente nello*  
più, ove per la interruzione di comun  
nesse che le quietanze suddette non  
comprese nelle rispettive contabilità,  
della fatta trasmissione cureranno di  
data, l'ammontare e la causa del ver

Fermo poi nei contabili il disposit  
mento di contabilità, il Ministero tro  
conti debbono tener ragione delle sc  
*mese cui i resoconti si riferiscono,*  
ostante le istruzioni dinanzi dettate,



sterno, Direzione Generale delle Carceri, Div. 9<sup>a</sup>, Sez. 3<sup>a</sup>.  
ore 15, N. 1990-20-1-A.

*dei Stabilimenti carcerarii.*

**uniforme per le Guardie carcerarie.**

attuazione del nuovo Ordinamento per gli Agenti di custodia  
i carcerarii e dei Riformatorii governativi, approvato con R. De-  
s., N. 7011 (Serie 3<sup>a</sup>), il vestiario uniforme, provveduto agli  
sia a titolo di prima somministrazione, sia a titolo di rinnova-  
ere messo a carico del loro fondo di massa.

li completare il vestiario di prima somministrazione e di rinnova-  
orrenti alle Guardie dell'antico ruolo, le Direzioni carcerarie  
orme vigenti finora; per gli Agenti ammessi a far parte del  
uniformeranno invece alle disposizioni seguenti:

che il vestiario uniforme, stabilito dall'Ordinamento precitato, non  
tribuirà ai nuovi ammessi quello di antico modello, limitando la  
strettamente indispensabili, e curando di usufruire possibil-  
copo, il vestiario usato esistente presso le singole Direzioni.

io verrà addebitato al fondo di massa degli Agenti a prezzo  
vo, al prezzo effettivo di stima se usato; riservandosi il Mi-  
vedere alla riduzione di quest'ultimo in conformità del nuovo  
o istruzioni che saranno a suo tempo diramate.

vamento del vestiario per gli Agenti dell'antico ruolo dovrà pari-  
tato al puro indispensabile, allo scopo di evitar loro lo aggravio  
riduzione, ove vengano ammessi a far parte del nuovo Corpo.

quindi per gli Agenti di vecchio ruolo, tanto pel vestiario di  
stranza quanto per gli eventuali rinnovamenti, si continueranno  
iccome è detto, le norme finora in vigore, per tutte le prov-  
a coloro che sono ammessi a far parte del nuovo Corpo, l'importo  
qualsiasi titolo somministrato, sarà, a cura delle varie Direzioni,  
ndo di massa degli Agenti ai quali venne distribuito, pagandone  
stabilimenti fornitori sul fondo di massa complessivo del Corpo.  
o traslocati, da uno ad altro Stabilimento, Agenti di custodia  
ssa, tale debito sarà rimborsato sempre a carico del fondo di  
sivo del Corpo, dallo Stabilimento cui l'Agente fosse trasferito  
o dal quale provenne.

si dovranno tenersi presenti anche per la compilazione delle conta-  
che si trasmettono al Ministero, relative al completamento del ve-  
somministrazione, distribuito agli Allievi ed alle Guardie di vecchio  
ito esistente presso le Direzioni dei varii Stabilimenti carcerarii.

*Pel Ministro*  
**M. BELTRANI-SCALIA.**

Dal riassunto allegato N. 1, tratto  
zione rileverà quali sono i prodotti  
quelli che le manifatture locali saran

L'esposizione carceraria si terrà in  
tanto la produzione ottenuta in econ  
e committenti, ove questi non credan  
nelle determinate divisioni.

Il Ministero stabilirà in seguito le  
razione dei generi e degli oggetti c'  
fino da ora avverte, in quanto ai m  
di uso pratico, di semplice costruzio  
i quali rappresentino la vera produz  
sono condotte e non l'abilità individ

Ora essendo necessario di determ  
esposizione, le Direzioni dovranno  
del venturo mese di dicembre un pi  
nel quale saranno raggruppate per  
dotti che intenderebbero di esporre,  
lo spazio necessario, sia sul terreno  
temente in mostra.

Avvertesi in quanto alle vetrine,  
dopo aver preso cognizione dell'en  
nella mostra, e che le Direzioni dov

**ITO dei prodotti carcerarii che possono mandarsi all'Esposizione Nazionale si terrà in Palermo dal 1 novembre 1891 al 31 maggio 1892, secondo ivisloni, Classi e Categorie stabilite dal programma.**

| Classi         | Categorie      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 <sup>a</sup> | 1 <sup>a</sup> | Pietre da costruzione e decorazione (Graniti, marmi, lave tufl, arenarie).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 3 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 <sup>a</sup> | 3 <sup>a</sup> | Calci, cementi, gesso, pozzolana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | 3 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 <sup>a</sup> | 3 <sup>a</sup> | Prodotti dell'industria forestale. — Legnami d' opera, da lavori fini o speciali, doghe, razzi, fogli da impiallacciatura, lavori grossolani in legno, legna da ardere, scorze, cortecce tessili, materie concianti, coloranti, odorose, resinose, carboni, potassa o prodotti analoghi.                                                                                |
|                | 3 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 <sup>a</sup> | 3 <sup>a</sup> | Prodotti dell'industria agricola. — Saggi di semi (cereali, legumi, ulive, sesamo, colza), tuberi, agrumi, materie concianti e coloranti (tannino, sommacco, robbia), bozzoli, fibre tessali (lino, canapa, cotone, sparto, agave, ginestra) piante da foraggio, foglie di tabacco, aromatici, canne, radici, succhi zuccherini, cera, miele, gomme, resine, manna ecc. |
|                | 3 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 <sup>a</sup> | Unica          | Farine, fecole, panificazione, pasta, biscotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 <sup>a</sup> | Id.            | Olii, latticini, formaggi ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 <sup>a</sup> | Id.            | Frutta e legumi disseccati, infusi, zuccherati ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 <sup>a</sup> | Id.            | Vini da pasto e da <i>dessert</i> rossi, bianchi, spumanti, aceto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 <sup>a</sup> | 1 <sup>a</sup> | Terre cotte. — Tegole, laterizi da costruzione e da decorazione ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 <sup>a</sup> | 2 <sup>a</sup> | Libri e carte stampate, litografie, stercotepie, calcografie, xilografie, elettrotiple, eliografie, oleografie.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 <sup>a</sup> | 3 <sup>a</sup> | Tessuti di seta (crudi, tinti, stampati), lisci, operati, diafani, ecc., tessuti di cascami filati.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | 2 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 <sup>a</sup> | 2 <sup>a</sup> | Tessuti di cotone puro, grezzi, imbianchiti, tinti e stampati, lisci, operati ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 3 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 <sup>a</sup> | 3 <sup>a</sup> | Tessuti misti con prevalenza di cotone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | 1 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 <sup>a</sup> | 1 <sup>a</sup> | Preparazione del lino, della canapa, della iuta ed altre fibre tessili, filati semplici e ritorti (grezzi, imbiancati, e tinti).                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | 2 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 <sup>a</sup> | 2 <sup>a</sup> | Cordami, spago, filati per reti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | 3 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 <sup>a</sup> | 3 <sup>a</sup> | Tele da vela, da imballo, di uso domestico, tele operate, damascate, tessuti fini, batiste, trallici.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 4 <sup>a</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 <sup>a</sup> | 4 <sup>a</sup> | Tessuti di filo con seta e cotone ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                 |                |                                                                 |
|------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
|      | 27              |                | Tessuti di pura lana<br>(operati).                              |
|      | 35 <sup>a</sup> | 3 <sup>a</sup> | Tessuti di pura lana<br>(panni, coperte, ...)                   |
|      |                 | 4 <sup>a</sup> | Tessuti puri o misti ...                                        |
|      |                 | 5 <sup>a</sup> | Tessuti misti di lana ...                                       |
| III  | 36 <sup>a</sup> | 1              | Scialli, tessuti di crin                                        |
|      |                 | 2 <sup>a</sup> | Nasori puri e misti, li<br>Lavori di biancheria                 |
|      |                 | 2 <sup>a</sup> | Lavori da sarto, di m                                           |
|      |                 | 3              | Lavori da calzolaio, c                                          |
|      |                 | 4 <sup>a</sup> | Lavori di trine, merle                                          |
|      |                 | 5 <sup>a</sup> | Mercerie e passaman<br>gi, galloni).                            |
|      | 37 <sup>a</sup> | 6 <sup>a</sup> | Oggetti da toletta e<br>ombrelli, ventagli<br>ture, portafogli, |
|      |                 | 1 <sup>a</sup> | Mobili usuali.                                                  |
|      | 38 <sup>a</sup> | 2 <sup>a</sup> | Id. di lusso.                                                   |
|      |                 | 3 <sup>a</sup> | Id. artistici                                                   |
|      | 40 <sup>a</sup> | Unica          | Utensili e masserzie                                            |
|      |                 | 1 <sup>a</sup> | Lavori di ebanisteria                                           |
|      |                 | 1 <sup>a</sup> | Lavori in metalli or                                            |
|      |                 | 1 <sup>a</sup> | Lavori di legnaiuolo,                                           |
| VIII | 40 <sup>a</sup> | 1 <sup>a</sup> | Lavori da sellato, ba<br>campo.                                 |
|      |                 | 2 <sup>a</sup> | Lavori di crini, pen                                            |
|      |                 | 3 <sup>a</sup> | Industria della pagli                                           |
|      |                 | 4 <sup>a</sup> | Industria casalinga<br>classi precedenti<br>e prodotti — s      |



i lavori pel prolungamento del muro  
lont da muratore, di un travicello e d  
teriale con la detta corda del pozzo e c  
macelleria per attararvi le pelli degli a

Con questo materiale essi formarono  
darsi al mare. Però avendo riconosciuto  
imbarcazione, sul mare procelloso, rinu  
un deposito di paglia, da dove furono  
alle perlustrazioni fatte da impiegati ed

Per questo fatto, del quale fu subito  
amministrative, il sig. Procuratore del  
inizì un procedimento penale, dal quale  
nella custodia di detti condannati, De F  
Cecere Raffaele, Del Grande Gaetano,  
proceduto in via penale.

Anco le guardie, Piermarini Pietro, I  
nello Antonio, sebbene in grado minor  
roso avvenimento e contro di essi si j

Ma la responsabilità nelle fughe o in  
mente si sono verificati negli ultimi r  
parte al personale direttivo ed amministra  
e la trascurata sorveglianza; provano li  
scendere dal personale superiore all'inf  
dovere sia vivo e pronto in tutti. noi

egli Scrivani diurnisti dell'Amministrazione Carceraria del Ministero dell'Interno per la nomina al grado di Scrittore di 2<sup>a</sup> classe delle Carceri.

ammessi furono . . . . . 23  
 che si presentarono . . . . . 2  
 che non poterono presentarsi, dopo il 1<sup>o</sup> giorno, per causa di malattia . . . . . 1  
 che passarono l'esame . . . . . 20

Esami su i seguenti temi:

**1<sup>o</sup> giorno (17 novembre)**

**1. Tema italiano:** Dica il candidato come era divisa politicamente l'Italia nel 1848. Quali erano le forme di Governo di ciascuno Stato. Quando e in quali circostanze Roma divenne capitale d'Italia.

**2<sup>o</sup> giorno (18 novembre)**

**1. Tema sulle prime quattro operazioni dell'Arithmetica** — Il candidato dovrà eseguire le seguenti cifre:  $3,157.50 + 21,005.30 + 74,973.01 + 547.70 + 7,431.25 + 5,900.40 + 8,542.20 + 82.53 + 475.45 + 31.41 + 4,790.45 + 890.31 + 87,950.48 + 4,732.47 + 294.20 + 174.00 + 31.00 + 8,975.20$ , ed il risultato lo moltiplichi per 30,857.03 ed il prodotto divida per 4,895.

Il 19 e 20 novembre ebbero luogo gli esami orali.

Dei candidati che compirono l'esame, riuscirono idonei 14 coi seguenti

| Cognomi e Nomi              | Punti ottenuti        |             |             |                  | Totale |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|
|                             | nell'esame scritto    |             |             | Nell'esame orale |        |
|                             | Composizione italiana | Arithmetica | Calligrafia |                  |        |
| Benedetto (1) . . . . .     | 50                    | 50          | 33          | 50               | 183    |
| Defano (1) . . . . .        | 45                    | 37          | 40          | 50               | 172    |
| Di Domenico (1) . . . . .   | 34                    | 35          | 36          | 36               | 141    |
| Di Pellegrino (1) . . . . . | 27                    | 37          | 35          | 40               | 139    |
| Dielli (1) . . . . .        | 26                    | 50          | 33          | 28               | 137    |
| Di Salvatore (1) . . . . .  | 26                    | 35          | 30          | 40               | 131    |
| Francesco (1) . . . . .     | 26                    | 47          | 26          | 30               | 129    |
| Stefano (2) . . . . .       | 26                    | 35          | 31          | 34               | 126    |
| Di Giovanni (1) . . . . .   | 26                    | 32          | 27          | 40               | 125    |
| Di Mari (1) . . . . .       | 26                    | 41          | 27          | 25               | 123    |
| Paolo (2) . . . . .         | 26                    | 36          | 26          | 34               | 122    |
| Di Agostino (1) . . . . .   | 31                    | 26          | 26          | 36               | 119    |
| Di Sebastiano (1) . . . . . | 26                    | 28          | 26          | 26               | 106    |
| Di Salvatore (2) . . . . .  | 26                    | 27          | 26          | 26               | 105    |

Ministero dell'Amministrazione Carceraria.

28 **Cristiani Giovanni**, id. di  
2° Dist  
con annesso soprassold

1890  
Novembre

17 **Colombo Giuseppe**, Sotto  
correre dal 1° dicemb

21 **Baldi Carlo**, Guardia di

29 **Cafarello Bartolomeo**, Sc

» **Marcolini Ferdinando**, G

3° D

1890  
Novembre

19 **Bondi Giuseppe**, Guardia

25 **Polverino Luciano**, id. d

22 **Milano Giovanni**, Sotto C

**PUI**

**Corpo delle**

*Agenti condannati a far pa  
con successi*



*Agenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successiva espulsione dal Corpo.*

90  
mbre

- 4 **De Vincenzo Antonio**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Napoli C. G., per aver favorito la corrispondenza clandestina dei detenuti — (decisione 15 ottobre 1890).

---

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

---

**Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle Carceri.**

### CONTABILI

10  
mbre

- ' **Rocca Giovanni**, da Isili C. P. A. a Castiadas C. P. A.  
1 **Rocca Giovanni**, a Castiadas C. P. A., sospeso dallo stipendio per giorni 15 per contegno scorretto.

### ALLIEVI SEGRETARI

10  
mbre

- ' **Ciccinelli Tito**, a Sinigaglia C. P., esonerato dal servizio a decorrere dal 18 novembre 1890, per soddisfare agli obblighi di leva.

### UFFICIALI D' ORDINE

10  
mbre

- ' **Tavazza Enrico**, a Castiadas C. P. A., collocato a riposo per motivi di salute ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 1° novembre 1890.  
1 **Martelli Angelo**, a Roma (Regina Coeli) revocata la destinazione a Castiadas C. P. A. con le funzioni di Contabile.

### CAPPELLANI

10  
mbre

- ' **Mazzi Michele**, a Firenze C. P., dispensato dal servizio a decorrere dal 16 dicembre 1890.
-

- » **Fortuna** **Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da  
 » **Perrucci** **Nicola**, di 1<sup>a</sup>, a Mi  
     a decorrere dal 1<sup>o</sup> genn  
 » **Cavagna** **Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, d  
 30 **Billi** **Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da Rom  
 » **Montorsi** **Ercole**, di 2<sup>a</sup>, da  
 » **Ferrari** **Vincenzo** di 2<sup>a</sup>, da  
 » **Marinelli** **Antonio**, di 1<sup>a</sup>, d  
 » **Fadda** **Francesco**, di 2<sup>a</sup> a F  
     a decorrere dal 1<sup>o</sup> dicen

Gi

1890  
 Ottobre

- 5 **Zoboli** **Contardo**, di 2<sup>a</sup>, da  
 » **Zambelli** **Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da  
 9 **Gadioli** **Costantino**, di 2<sup>a</sup>,  
 12 **Lai** **Salvatore**, di 2<sup>a</sup>, da C  
 15 **Oriandini** **Giovanni**, di 1<sup>a</sup>,  
 25 **Mantelli** **Francesco**, di 2<sup>a</sup>,  
 30 **Tonello** **Camillo**, di 2<sup>a</sup>, da

Novembre

- 12 **Messineo** **Vincenzo**, di 2<sup>a</sup>,  
 » **Sasso** **Raffaele**, di 2<sup>a</sup>, id.  
 13 **Amadori** **Cesare**, di 1<sup>a</sup>, da  
 » **Nigliosi** **Michele**, di 2<sup>a</sup>, id  
 » **Pecchi** **Onofrio**, di 1<sup>a</sup>, da I

re

- La Rocca Michele**, di 2<sup>a</sup> a Cagliari C. G., dichiarato disertore il 3 novembre 1890.
- Carello Pasquale**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Lucca (Scuola).
- Pertile Annibale**, di 1<sup>a</sup> a Santo Stefano B. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 30 novembre 1890.
- Bellarello Natalino**, di 2<sup>a</sup>, da Reggio Calabria C. G. a Palmi C. G.
- Ceccon Gio. Batta**, di 1<sup>a</sup> Venezia C. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 18 novembre 1890.
- Sardi Cesare**, di 2<sup>a</sup>, da Pallanza (Scuola) ad Orbetello B. P.
- De Stefanis Domenico**, di 1<sup>a</sup> a Napoli C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dall'8 dicembre 1890.
- Cicala Domenico**, di 1<sup>a</sup> id. id. id. 12 id. id.
- Valentini Antonio**, di 2<sup>a</sup> id. id. id. 16 id. id.
- Favero Bernardo**, di 2<sup>a</sup> a Camerino C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 dicembre 1890.
- Del Bono Felice**, di 1<sup>a</sup>, da Livorno C. G. a Torino C. C.
- Rega Salvatore**, di 1<sup>a</sup> a Lanciano C. G., revocato il trasferimento a Piombino B. P.
- Romanelli Vittorio**, di 2<sup>a</sup>, da Bologna C. G. ad Orbetello B. P.
- Fidani Tommaso**, di 2<sup>a</sup>, id. id.
- Mondani Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, da Ascoli C. G. ad Orbetello B. P.
- De Spirito Ottavio**, di 1<sup>a</sup> a Civitavecchia C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 5 dicembre 1890.
- Poli Domenico**, di 1<sup>a</sup> a Forlì C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 23 novembre 1890.
- Intersimene Carmelo**, di 1<sup>a</sup> a Procida B. P., id. id. 20 id. id.
- Breda Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da San Leo C. P. a Fossombrone C. P.
- Leonardi Francesco**, di 2<sup>a</sup>, da Fossombrone C. P. a San Leo C. P.
- Salcito Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Lanciano C. G. ad Orbetello B. P.
- Pantellini Augusto**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. id.
- Bonò Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a Padova C. P., congedato per fine di ferma a decorrere dall'8 dicembre 1890.
- Leoncini Gaetano**, di 1<sup>a</sup> a Firenze C. G., id. id. id. dal 10 id.
- Petri Domenico**, di 1<sup>a</sup> a Como C. G., id. id. id. dal 9 id.
- Moliterno Antonio**, di 2<sup>a</sup> a Bari C. G., id. id. id.
- Tosi Enrico**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. ad Avellino C. G.
- Bertoletti Giovanni**, di 2<sup>a</sup> id. id.
- Pastore Salvatore**, di 1<sup>a</sup>, id. id.
- Palumbo Vincenzo**, di 1<sup>a</sup>, id. ad Isernia C. G.
- Schena Faustino**, di 1<sup>a</sup>, id. a Montepulciano C. G.
- Fusaro Angelo**, di 2<sup>a</sup>, id. ad Orbetello B. P.
- Abate Domenico**, di 2<sup>a</sup>, dal Carcere Militare a Lucca (Scuola).
- Fontanarosa Carmine**, di 1<sup>a</sup>, da Cosenza C. G. a Nicosia C. G., anziché alla Maddalena C. P.
- Di Giovanni Enrico**, di 1<sup>a</sup>, da Napoli (S. Eframio) a Procida B. P.
- Vignes Alfonso**, di 1<sup>a</sup>, da Procida B. P. a Napoli (S. Eframio).
- Antolini Primo**, di 2<sup>a</sup>, dalla Compagnia di disciplina a Lucca (Scuola).
- Muzzi Stanislao**, di 2<sup>a</sup> a Lucca C. P. reintegrato alla 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> dicembre 1890.
- Cialè Domenico**, di 2<sup>a</sup> a Maddalena C. P. A. id. id. id. id.
- Argenti Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Civitavecchia B. P. ad Orbetello B. P.
- Migliorini Francesco**, di 1<sup>a</sup>, da Lucera C. G. alla Maddalena C. P.
- A. con le funzioni di Sotto Capo.
- Martignesi Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Porto Longone B. P. a Calciassetta C. G. id. id.

- » **Monti Luigi Pietro**, di 2<sup>a</sup>, c
- » **Tomat Serafino**, di 2<sup>a</sup>, da
- » **Proietti Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da F
- » **Lanzi Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Fire
- » **Longo Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da
- » **Zucchiato Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da
- » **Giannini Buonafede**, di 2<sup>a</sup>,
- » **Zappa Cesare**, di 2<sup>a</sup>, da Pi
- » **Federighi Pasquale**, di 1<sup>a</sup>,
- » **Bellico Pietro**, di 2<sup>a</sup>, da Pi
- » **Parrini Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a  
salute a decorrere dal
- » **Tirelli Adamo**, di 1<sup>a</sup> a To
- 28 **Masini Francesco**, di 1<sup>a</sup> a  
di ferma a decorrere d
- » **Paoloni Federico**, di 1<sup>a</sup>, d
- » **Fontanarosa Carmine**, di 1  
ferma a decorrere dal
- » **Esposito-Bagnato Ferdina**  
alla 1<sup>a</sup> classe a decorrer
- » **Lucco Silvio**, di 1<sup>a</sup> a San  
di salute a decorrere da
- 29 **Coiutti Domenico**, di 1<sup>a</sup> a  
a decorrere dall'8 dicem
- » **Rega Salvatore**, di 1<sup>a</sup>, da
- » **Carello Pasquale**, di 2<sup>a</sup>, da
- 30 **Pecci Onofrio**, di 1<sup>a</sup> ad A'
- » **Migliorini Francesco**, di 1<sup>a</sup>  
dalena C. P. A.,
- » **Martinensi Giuseppe**, di 1  
setta C. G.,
- » **Sartor Giacomo**, di 1<sup>a</sup> al

**Agenti di custodia degli Stabilimenti carcerarii e del Riformatorio governativi,  
arruolati in base all'Ordinamento 6 luglio 1890 N. 7011 (Serie 3<sup>a</sup>)**

**GUARDIE**

**1890**

**Ottobre**

- 1 **Lugarelli Michele**, nominato Guardia di 2<sup>a</sup> classe con la paga annua di L. 900 a decorrere dal 1° ottobre 1890 e destinato a Civitavecchia (Scuola).

**Novembre**

- 1 **Marino Antonio**, id. id. id. id. id. ad Ancona (Scuola).  
> **Musumeci Michele**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Puglisi Antonio**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Noto Giacomo**, id. id. id. id. id. id. id.  
5 **Lugarelli Michele**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia (Scuola) a Civitavecchia B. P.  
16 **Masia Salvatore**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Lecce C. P.  
> **Zaccaretti Emidio**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Noto C. P.  
> **Marchlori Gio. Batta**, nominato Guardia di 2<sup>a</sup> classe con la paga annua di L. 900 a decorrere dal 16 novembre 1890 e destinato a Milano (Scuola).  
> **Esposito Agostino**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Coccolin Andrea**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Sparano Giovanni**, id. id. id. id. id. a Civitavecchia (Scuola).  
> **Gatti Socrate**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Zenobio Gio. Batta**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Tanda Raimondo**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Spanedda Demetrio**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Desole Giuseppe Maria**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Manca Giovanni**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Puggioni Salvatore**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Ressa Francesco**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Serra Dionigi**, id. id. id. id. id. id. id.  
> **Bertoncini Stefano**, id. id. id. id. id. a Lucca (Scuola).  
> **Pastura Salvatore**, id. id. id. id. id. ad Ancona (Scuola).  
> **Ancora Ubaldo**, id. id. id. id. id. id. id.  
19 **Spasini Martino**, Guardia di 1<sup>a</sup> classe a L. 1000, riammesso in servizio a decorrere dal 1° dicembre 1890 e destinato a Civitavecchia B. P.  
29 **Rosolen Marco**, id. id. id. id. a Parma C. P.  
> **Lunardi Egisto**, id. id. id. id. ad Ancona B. P.  
> **Gelli Luigi**, id. id. id. id. a Pallanza C. P.  
> **Pelli Domenico**, id. id. id. id. a Roma C. P. A.

- » **Lenzi Francesco**, id. id. 10
- 25 **Braconcini Ezio**, da Civita

**Guardie arruolate  
a termini del Decreto Reale 14**

1890

Novembre

- 15 **Musso Giacomo**, ad Alessa  
a decorrere dal 15 dice
- » **Aghemo Giovanni**, id. id.
- 21 **Moliterno Raffaele** ad Av  
bre 1890.
- » **Brando Liberale** a Nisida

SORV

1890

Novembre

- 19 **D' Onofrio Pietro**, di 2<sup>a</sup> a  
dicembre 1890.
- 24 **Trombotto Giacomo**, di 2<sup>a</sup>  
vembre 1890.
- 28 **Blanchi Roberto**, di 2<sup>a</sup>, di

**Boffice della Direzione generale delle Carceri (\*)**

**APPROVAZIONE DI CONTI**

del Conti ha comunicato al Ministero le seguenti *Decisioni di scarico* dicembre 1890 delle contabilità delle Carceri relative all'esercizio 1889-90.

| E R NOME<br>di<br>FABILI | STABILIMENTI<br>CARCERARI | CONTABILITÀ<br>di<br>CASSA            |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Giacole . . . . .        | Senigallia C. P.          | Dal 1. luglio al 25 dicembre 1889     |
| Francesco . . . . .      | Venezia C. P.             | Dal 1. luglio al 14 novembre 1889     |
| Carlo . . . . .          | Venezia C. P.             | Dal 15 novemb. 1889 al 30 giugno 1890 |

**COMUNICAZIONI**

**ONORIFICENZA**

posizione muliebre *Beatrice*, che ebbe luogo nel decorso maggenze, furono esposti alcuni pregevoli ricami in bianco, seta, eseguiti dalle minorenni ricoverate nella Casa di Custodia; e nel di 28 ottobre ultimo, per mezzo del Sotto Comitino, vennero consegnati alla Superiora delle Suore che conre si adoprano per la istruzione ed educazione delle infelici d esse affidate, il diploma di merito e la madaglia di bronzata alla detta *Casa di Custodia* dal Giurì dell'Esposizione.

redimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza bisogno speciali.

VISTO IL DECRETO REALE 23 AGO 1902  
approvato l'ordinamento degli impiegati  
carcerari e dei Riformatori governativi;

VISTO L'ALTRO DECRETO REALE 23 AGO 1902  
cui si stabilisce che l'ordinamento s'ordini  
Sentito il Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO  
INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL RE;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per gli esami al grado di  
Stabiliti carcerari e dei Riformatori governativi  
ai termini dell'art. 63, 1° comma della legge  
di cui è disposta contenuta nell'art. 13 e 3° comma dell'art. 36 d

Art. 2. — Gli attuali Segretari di  
sia la data della loro nomina, potranno  
disposizioni contenute nell'art. 35, 1° comma

Art. 3. — Potranno concorrervi,  
articolo 35, 4° comma, gli attuali  
Segretari che hanno diritto alla promozione  
l'art. 13 e 3° comma dell'art. 36 d  
(Serie 3<sup>a</sup>).

Art. 4. — I Segretari riconosciuti  
che si renderanno vacanti s'ordini  
nell'esame.



nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 7269 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

## UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, della Guerra e della Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** — È abolita l'azione penale e sono condonate le pene pronunziate per i seguenti reati:

- a) per i reati di stampa di azione pubblica;
- b) per i reati indicati nel numero primo dell'art. 9 del Codice di procedura penale, modificato dall'art. 28 del Regio decreto del 1° dicembre 1889, 6509 (serie 3<sup>a</sup>), purchè non siano accompagnati o connessi a reati contro persone, le proprietà o le leggi militari, e purchè la pena restrittiva della libertà personale applicabile o applicata, non ecceda i cinque anni;
- c) per i reati preveduti negli articoli 247, 260, 263 e 264 del Codice penale sardo del 1859, negli articoli 143, 144, 145 e 169 del Codice penale toscano del 1853 e degli articoli 187 a 190 e 194 a 196 del Codice penale italiano, commessi in occasione di dimostrazioni politiche purchè la pena restrittiva della libertà personale applicabile od applicata non ecceda i cinque anni;
- d) per le contravvenzioni alle leggi e regolamenti sullo stato civile;
- e) per le contravvenzioni alle leggi sulla caccia e sul porto di armi lunghe da fuoco;
- f) per le contravvenzioni alle leggi e regolamenti forestali, purchè la pena pecuniaria applicabile od applicata non ecceda lire 200.

**Art. 2.** — È concessa pure piena amnistia:

1. Ai rentienti ed agli omessi delle varie leve di terra e di mare i quali furono nati anteriormente al 1° gennaio 1851;
2. Ai rentienti delle varie leve di terra e di mare a qualunque classe appartenessero per ragione di nascita, i quali si trovino all'estero per iscopo d't-

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

**CIRCO**

---

**Ministero dell'Interno, Direzione Generale**

**1890 dicembre 12, N. 8400-231**

***Ai Prefetti.***

**Viaggi degl'impiegati provini**

Il Regio Ispettorato Generale del Ministero :

1° Che dai treni direttissimi di (Via Firenze) continuano a rimanere riduzioni speciali e quindi anche gl'it sotto il regime delle concessioni D e

2° Che la Società Mediterranea sato per alcuni tratti del percorso, ha treni direttissimi (N. 9 e 10) fra Ron

sole provenienze delle linee della Rete Mediterranea, essendosi la Società della Rete Adriatica rifiutata di prestarsi ad una eguale facilitazione.

5° Che il servizio cumulativo fra le Società Mediterranea e Adriatica e la Società Veneta per le persone favorite dalle concessioni speciali è ammesso soltanto per trasporti da e per stazioni interne delle ferrovie della Società Veneta, comprese le stazioni comuni.

E invece escluso il transito di siffatti trasporti sulle linee della Società Veneta, e coloro che intendono approfittarne devono, alle stazioni comuni di transito, munirsi di nuovi biglietti per il percorso sulle linee medesime.

Così, ad esempio, chi volesse viaggiare da Milano a Castelfranco Veneto od a Treviso, via di Cittadella, dovrebbe presentare un solo scontrino, valido per ottenere il biglietto sino a destino. Chi poi intendesse recarsi da Milano a Conegliano, dovrebbe percorrere la via di Mestre e pagare per essa. E colui invece che per raggiungere la stessa destinazione volesse seguire la via di Cittadella dovrebbe presentare a Milano uno scontrino per Vicenza, a Vicenza un altro per Treviso (Via Cittadella) ed a Treviso un terzo per Conegliano.

Si comunica quanto sopra ai Signori Prefetti per loro norma, con preghiera di volerne informare gli uffici da essi dipendenti.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

*Pel Ministro*

A. BONASI

---

## DECISIONI DI MASSIMA

---

**Segregazione cellulare.** — (*Risposta del Ministero di Grazia e Giustizia ad un dubbio sollevato circa il tempo dal quale deve contarsi la segregazione cellulare.* — « Di fronte alla testuale disposizione dell'art. 40 del Codice penale italiano, non pare che si possa ragionevolmente sollevare il dubbio che il Direttore della Casa penale di . . . . ha creduto di proporre.

« La carcerazione sofferta prima della condanna, dice il citato articolo, si **detrae dalla durata complessiva della pena.** E questa espressione fu adoperata (come si desume dai verbali delle tornate della Commissione di revisione) per escludere che della carcerazione precedente alla condanna si tenesse calcolo unicamente nel primo periodo di espiazione della pena, che è quello della segregazione cellulare continua.

« D'altronde se l'espiazione della pena propriamente detta comincia dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, ed anzi dopo che il condannato è entrato nello Stabilimento ove deve scontarla, egli è chiaro che del tempo anteriormente trascorso in stato di privazione di libertà si possa e si debba tener conto nella durata della pena per non **aggravarne la condizione, ma non che**

**ONORI**

---

**1° Distintivo di merito**

1890

Dicembre

- 2 **Velardi Luigi**, Guardia di 1
- » **Corrado Vincenzo**, Sotto C
- 5 **Frasson Luigi**, Guardia di
- 11 **Grosso Giuseppe**, id. di 2<sup>a</sup>

**2° Distint**

**con annesso soprassoldo**

1890

Dicembre

- 2 **Sala Francesco**, Capo Guar  
decorrere dal 1° gennaio
- 5 **Regis Giuseppe**, Guardia d

**3° Dist**

1890

Dicembre

- 5 **Cencio Domenico**, Guardia
- 6 **Casagrande Francesco**, Ca

---

**PUN**

re **Amato Francesco Domenico**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Genova C. G., per ubriachezza con recidiva — (Decisione 12 novembre 1890).

*Igenti condannati a far passaggio alle Compagnie di disciplina con successiva espulsione dal Corpo.*

re **Buono Sabatino**, Guardia di 2<sup>a</sup> a Civitavecchia B. P., per aver favorita la corrispondenza clandestina del detenuti — (Decisione 7 novembre 1890).

re **Rolfini Giovanni**, id. di 2<sup>a</sup> a Padova C. P., id. id. — (Decisione 11 novembre 1890).

**Grande Giovanni**, id. di 1<sup>a</sup> a Santa Maria Capua Vetere C. G., per negligenza nell'evasione di un detenuto — (Decisione 29 ottobre 1890).

**Pappalardo Sabato Vincenzo**, id. di 1<sup>a</sup> a id., id. id. — Decisione 29 ottobre 1890).

---

## MOVIMENTO DEL PERSONALE

---

**Uffizio Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle Carceri.**

### VICE DIRETTORI

re **Querci Epaminonda**, comandato al Ministero, revocata la destinazione a Narni C. P.

**Moraschi Luigi**, da Gavi C. P. a Narni C. P. con le funzioni di Direttore.

**Onufrio Gaetano**, a Messina C. G., collocato a riposo per motivi di salute in seguito a sua domanda a decorrere dal 1° gennaio 1891.

**Sossi Vittorio**, a Cagliari B. P., id. id. id. id.

### CONTABILI

re **Lualdi Angelo**, da Castiadas C. P. A. a Gavi C. P.

### SANITARI

re **Pinna Giuseppe**, a Castiadas C. P. A., dimessosi a decorrere dal 13 settembre 1890.

re **Pesenti Angelo**, a Venezia C. G., id. id. dal 1° dicembre 1890.

### CAPELLANI

re **Forti Emdio**, incaricato del servizio religioso e scolastico a Teramo C. G. a decorrere dal 16 dicembre 1890.

---

- 2 Broglì Tito, di 2<sup>a</sup>, da Roma
- » Righelida Giacomo, di 2<sup>a</sup>,
- » D'Ambrosio Gio. Batta, di
- 6 De Focatis Stefano, di 3<sup>a</sup>  
Capo Guardia di 1<sup>a</sup> clas

SOTTO (

1890

Novembre

- 3 Riviera Antonio, di 1<sup>a</sup> cla  
di salute a decorrere d
- » Altare Serafino, di 1<sup>a</sup>, da
- » Tommasini Achille, di 2<sup>a</sup>,
- 30 Porrali Giuseppe, di 1<sup>a</sup>, c

Dicembre

- 6 Tabacchi Sisoe, di 1<sup>a</sup>, da
- 10 Baracelli Rodolfo, di 2<sup>a</sup>;
- » Montorsi Ercole, di 2<sup>a</sup> a  
ad Orbetello B. P.
- 11 Bolognesi Angelo, di 2<sup>a</sup>,  
anzichè a Sassari C. G.
- » Morelli Nunziante, di 2<sup>a</sup>,
- 12 Nini Giacomo, di 1<sup>a</sup>, da
- » Checchia Costantino, di 1  
con le funzioni di Capo
- 13 Parisi Salvatore, di 2<sup>a</sup> al  
a decorrere dal 1<sup>o</sup> gen

(

**Dicembre**

- 28 **Cinquanta Domenico**, di 1<sup>a</sup>, da Capria C. P. A. a Cagliari C. G.  
 > **Zaccaria Florindo**, di 1<sup>a</sup>, da id. a id.  
 > **Cavaliere Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
 > **Ferrari Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
 29 **Gandolfi Alessandro**, di 2<sup>a</sup>, da Este C. G. a Padova C. G.  
 > **Riga Gaetano**, di 1<sup>a</sup>, revocato il congedo a decorrere dal 1° ottobre 1890 e destinato a Terracina C. P.  
 30 **Feruglio Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Reggio Calabria C. G. a Gerace C. G.  
 > **Galante Gaspare** di 2<sup>a</sup>, dal Carcere Militare a Civitavecchia (Scuola).  
 > **Lolli Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Modena C. G. a Reggio Emilia C. C. con le funzioni di Sottocapo.

**Dicembre**

- 1 **Celardo Raffaele**, di 2<sup>a</sup> a Saliceta C. P., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 dicembre 1890.  
 > **Rossi Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Roma C. P. A. a Gavi C. P.  
 > **Arrighi Antonio**, di 1<sup>a</sup>, da Livorno C. G. a Torino (Generala).  
 > **Stroppa Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>, da Piacenza C. G. a id.  
 > **Bonini Silvestro**, di 1<sup>a</sup>, da Alba C. G. a id.  
 > **Guido Biagio**, di 1<sup>a</sup>, da Gerace C. G. a Reggio Calabria.  
 > **Danieletto Antonio**, di 2<sup>a</sup>, da Urbino C. G. a Faenza C. G.  
 3 **Marchese Carlo**, di 1<sup>a</sup>, a Torino C. G., revocato il trasferimento all'Ambrogiana M. C.  
 > **Biancardi Siro**, di 1<sup>a</sup>, da Torino C. G. all'Ambrogiana M. C.  
 4 **Antolini Primo**, di 2<sup>a</sup>, da Lucca (Scuola) a Bergamo C. G.  
 5 **Bistarelli Federico**, di 2<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Paliano C. P.  
 > **Bareggi Enea Pietro**, di 1<sup>a</sup>, da Mantova C. G. a Imola C. G.  
 6 **Sormanti Francesco Domenico**, di 1<sup>a</sup> a Fermo C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 16 dicembre 1890.  
 > **Coppola Salvatore**, di 1<sup>a</sup>, a Catanzaro C. G., id. id. id. id.  
 > **Sabatino Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Lucca (Scuola) a Solmona C. P.  
 > **Di Giovanni Francesco**, di 1<sup>a</sup>, da Lucca C. P. a S. Gimignano C. P.  
 > **Luciano Gio. Battista**, di 2<sup>a</sup>, da Parma C. P. a Pesaro C. P.  
 7 **Mondino Giacomo**, di 1<sup>a</sup>, a Torino C. G. revocato il congedo per fine di ferma in data 18 novembre 1890 che decorreva dall'8 dicembre 1890.  
 > **Balestrazzi Ferdinando**, di 1<sup>a</sup>, da Modena C. P. ad Alessandria C. P.  
 8 **Ghirelli Guglielmo**, di 1<sup>a</sup>, da Parma C. G. a Firenze C. P.  
 > **Mannocci Pietro**, di 2<sup>a</sup>, a Napoli C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 29 dicembre 1890.  
 9 **Bruno Stellario**, di 1<sup>a</sup> a Palmaria C. P. A., congedato per fine di ferma a decorrere dal 31 dicembre 1890  
 > **Volpicelli Vincenzo**, di 1<sup>a</sup> a Venezia C. G., id. id. id. id. dal 30 id.  
 > **Ugolini Giacomo**, di 2<sup>a</sup>, da Finalborgo B. P. ad Alessandria C. P.  
 > **Zavattiero Luigi**, da Castelfranco C. P. a id.  
 > **Brogia Paolo**, di 2<sup>a</sup>, da Vigevano C. G. a id.  
 > **Mancini Vittorio**, di 2<sup>a</sup>, da Massa C. G. a id.  
 > **Gimorri Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, da Milano C. P. a Milano C. G.  
 10 **Molinari Bonfiglio**, di 2<sup>a</sup>, da Bergamo C. P. ad Alessandria C. P.  
 > **Romano Ortensio**, di 2<sup>a</sup>, da Paliano (Scuola) a id.  
 > **Capocconi Augusto**, di 2<sup>a</sup>, da id. a id.  
 11 **Manganelli Antonio**, di 1<sup>a</sup> a Brescia C. G., congedato per fine di ferma a decorrere dal 30 dicembre 1890.  
 > **Domenico Francesco**, di 1<sup>a</sup> a Foggia C. G., id. per motivi di salute id. dal 1° gennaio 1891.  
 > **Di Francesco Giovanni**, di 2<sup>a</sup>, da Lucca (Scuola) a Modena C. P.  
 > **Abate Domenico**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Saliceta C. P.

- » **Lauro Antonio**, di 2<sup>a</sup> a Sir
- » **Teocle Antonio**, di 2<sup>a</sup> alla  
id. id. id.
- » **Bergantin Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>  
id. id. id.
- 13 **Perini Giovanni**, di 1<sup>a</sup>, da
- 15 **Ianigro Salvatore**, di 2<sup>a</sup> a  
decorrere dal 28 dicemb
- » **Martini Ottavio**, di 1<sup>a</sup> a U
- » **Carraro Giuseppe**, di 2<sup>a</sup> a
- » **Esposito Domenico**, di 2<sup>a</sup> a
- » **Chiafari Giuseppe**, di 1<sup>a</sup> a

A

1890  
Dicembre

- 1 **Di Monte Pietro**, a Cagliari
- » **Antoniazzi Lorenzo**, ad Or
- » **Grotti Antonio**, a Modena
- » **Malero Edoardo**, a Volterr
- » **Colombo Antonio**, a Piomb
- » **Cambi Alessandro**, a Civita
- » **Righi Giuseppe**, alla Madda
- » **Arnoffi Luigi**, a Patiano C.
- » **Chiarelli Luciano**, a Padov
- » **Rossi Giorgio**, ad Amelia
- » **Parodi Pietro**, a Lucca (S
- » **Battini Osvaldo**, a Lucca
- » **Farenzena Pietro**, a Milanc
- » **Gaz Giovanni**, ad Alghero
- » **Treviani Luigi**, alla Palmat



**Elenco di custodia degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi, arruolati in base all'Ordinamento 6 luglio 1890 N. 7011 (Serie 3<sup>a</sup>)**

**GUARDIE**

)  
bre

**Ruggieri Emilio**, nominato Guardia di 2<sup>a</sup> classe con la paga annua di L. 900 a decorrere dal 16 novembre 1890 e destinato a Milano (Scuola).

**Valenzano Pietro Antonio**, id. id. id. id. a Fossano (Scuola).

)  
bre

**Calamoneri Mario**, id. id. id. dal 1<sup>o</sup> dicembre e destinato a Civitavecchia (Scuola).

**Pinna Giovanni**, id. id. id. id.

**Costantini Gaetano**, id. di. id. id. id.

**Mesa Giuseppe**, id. id. id. id. a Milano (Scuola).

**Ceresoli Bono**, id. id. id. id. id.

**Carezato Igino**, id. id. id. id. id.

**Cattadori Aurelio**, id. id. id. id. id.

**Magosso Gregorio**, id. id. id. a Parma (Scuola).

**Zancarin Celeste**, id. id. id. id. id.

**Gelati Giuseppe**, id. id. id. id. id.

**Martinelli Pietro**, id. id. id. id. id.

**Martini Nicola**, ad Ancona (Scuola).

**Francone Beniamino**, id. id. id. id. id.

**De Clamps Giovanni**, id. id. id. id. id.

**Valenti Domenico**, id. id. id. id. id.

**Di Renzo Antonio**, id. id. id. id. id.

**Galvani Luigi**, id. id. id. a Palianza (Scuola).

**Corazza Luigi**, di 2<sup>a</sup>, da Milano a Roma C. P.

**Magnani Filippo**, di 1<sup>a</sup>, da Ancona B. P. a Varese C. G.

**Pisani Salvatore**, di 2<sup>a</sup> da Ancona (Scuola) ad Ancona B. P.

**Nisi Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, id. id. id. id. id.

**Dall'Argine Enrico**, di 2<sup>a</sup>, da Milano (Scuola) a Castelfranco C. P.

**Dal Zot, Bortolo**, di 2<sup>a</sup>, id. id. id. a Saluzzo C. P.

**ALLIEVI GUARDIE**

)  
bre

**Grosso Luigi**, nominato Allievo con la paga annua di L. 800 a decorrere dal 16 novembre 1890 e destinato a Palianza (Scuola).

)  
bre

**Bertolini Paolo**, id. id. dal 1<sup>o</sup> dicembre 1890 id. id. a Milano (Scuola).

**Rongoni Giuseppe**, id. id. id. id. id.

**Comunello Carlo**, id. id. id. id. id.

**Lamborghini Giuseppe**, id. id. id. Parma (Scuola).

**Del Bianco Ferdinando**, id. id. id. Lucca (Scuola).

**Latertera Sante**, id. id. id. Ancona (Scuola).

**Palazzo Giuseppe**, id. id. id. id. id.

**D'Ignazio Giovanni**, id. id. id. Civitavecchia (Scuola).

**Andreola Giuseppe**, da Milano (Scuola) a Bergamo B. P.

-----  
*Ca*

**Cerutti Giovanni**, di 1<sup>a</sup> classe

*Sotto*

**Chinappi Salvatore**, di 1<sup>a</sup> classe

*Guardia*

**Berzoni Antonio**  
**Codogno Fortunato**  
**Giabbai Giovanni**

*Guardia*

**Broi Francesco**  
**Gastaldo Giuseppe**  
**Gozzini Federico**

ALESSANDRI

*C*

**Rui Angiolo**, di 3<sup>a</sup> classe

*Sotto*

**Blasagno Napoleone**, di 1<sup>a</sup> classe

*Guardia*

**Bertolino Giovanni**  
**Brusorio Giuseppe**  
**Franzoni Luigi**

*Guardia*

*Guardie di 1ª classe*

Giuseppe Tronchin Angelo  
pe

CASALE (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

mmaso, di 1ª classe

*Sottocapoguardia*

, di 2ª classe

*Guardie di 1ª classe*

Francesco Ritto Giovanni  
digi

GAVI (Casa penale)

*Capoguardia*

ancesco, di 3ª classe

*Sottocapoguardia*

ranni, di 2ª classe

*Guardie di 1ª classe*

vanni | Milanesi Giuseppe

*Guardia di 2ª classe*

gi

NOVI (Carceri giudiziarie)

*Sottocapoguardia*

anni, di 1ª classe

*Guardie di 1ª classe*

vanni Rasi Giuseppe  
enzo

TORTONA (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

anni, di 2ª classe

*Guardia di 1ª classe*

)

---

**Provincia di Ancona**

ANCONA (Bagno penale)

*Capoguardia*

tiano, di 1ª classe

*Sottocapoguardia*

io, di 1ª classe : Riddolfi Domenico, di 2ª classe  
col Luigi, di 2ª classe

**Montuori Luigi**  
**Romano Oronzo**  
**Salvatore Francesco**

ANCONA (C)

*Cap*

**Saccani Carlo**, di 3<sup>a</sup> classe

*Sotto*

**Fontanin Enrico**, di 1<sup>a</sup> classe

*Guardi*

**Della Noce Elia**  
**De Luca Antonio**  
**Ferrari Francesco**  
**Gaetani Aurelio**

*Guardi*

**Adami Francesco**

SINIGALI

*Ca*

**Mazzelli Cassiano**, di 2<sup>a</sup> classe

*Sotto*

**Liberali Giuseppina**, di 1<sup>a</sup> classe

**Provincia di Aquila**

---

**AQUILA (Carcere giudiziario)**

*Capoguardia*

Camillo, di 3<sup>a</sup> classe

*Sottocapoguardia*

Achille, di 1<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

Murelo  
Donato  
Giovanni

| Palmieri Vincenzo  
| Prete Martino  
| Spurio Giovanni

*Guardie di 2<sup>a</sup> classe*

Rancesco  
Adolfo

| Grosso Ferdinando  
| Quattrini Giuseppe

**AVEZZANO (Carcere giudiziario)**

*Capoguardia*

Tommaso, di 3<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

Stro  
Antonio

| Sideri Pace

*Guardia di 2<sup>a</sup> classe*

Giovanni

**SOLMONA (Carcere giudiziario)**

*Capoguardia*

Menico, di 3<sup>a</sup> classe

*Sottocapoguardia*

Felice, di 1<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

igi

| Forte Vincenzo

**SOLMONA (Casa penale)**

*Capoguardia*

e Camillo, di 2<sup>a</sup> classe

*Sottocapoguardia*

o Vincenzo, di 2<sup>a</sup> classe

| Subioli Ernesto, di 2<sup>a</sup> classe

**Candelori Camillo**  
**Castellazzo Vincenzo**  
**Daga Luigi**  
**Fusco Giovanni**

—  
**Provincia C**  
—

**ASCOLI PICENC**

*Ca,*

**Russo Pasquale, di 2<sup>a</sup> classe**

*Sotto*

**Bucciarelli Antonio, di 1<sup>a</sup> classe**

*Guardi*

**Busi Enrico**

*Guardi*

**Grosso Giuseppe**

**FERMO (C**

*Ci*

**Caterini Francesco, di 2<sup>a</sup> classe**

*Guard*

**Biancucci Girolamo**  
**Giordani Emidio**

—

*Guardie di 1ª classe*

Antonio  
e Vincenzo  
Andrea  
tino Crescenzo  
Antonio  
nzo Antonio  
ri Luigi  
Michele  
Domenico  
a Giampietro  
Tommaso  
Ferdinando

Marcucci Diodato  
Marena Pasquale  
Mazza Pasquale  
Oggero Martino  
Protano Michele  
Reali Goffredo  
Riccardi Giuseppe  
Rinaudo Antonio  
Riversi Pasquale  
Slepi Gaetano  
Soldi Bernardo  
Tufano Carmelo

*Guardie di 2ª classe*

Antonio  
Guzzetti Giuseppe  
Guzzetti Giovanni  
Alfonso

Quarantile Gennaro  
Soffondato Vito  
Tosi Enrico  
Valeri Vincenzo

ARIANO (Carcere giudiziario)

*Capoguardia*

Vitaliano, di 3ª classe

*Sottocapoguardia*

Antonio, di 1ª classe

*Guardie di 1ª classe*

Michele  
Schetti Placido

Gaudio Giovanni

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (Carcere giudiziario)

*Capoguardia*

Nicodemo, di 3ª classe

*Guardie di 1ª classe*

Giuseppe  
Filippo

Panier-Bagat Giuseppe  
Proia Florido

*Guardia di 2ª classe*

Giuseppe

---

**Provincia di Bari**

BARI (Carceri giudiziarie)

*Sottocapoguardia*

Francesco, di 2ª classe

Musolino Giuseppe, di 2ª classe

TRANI (Carc

*Capo*

**Jacobacci** Candido, di 3<sup>a</sup> classe

*Sottoca*

**Chiarazzo** Gennaro, di 2<sup>a</sup> classe

*Guardie*

**Airilotta** Natale

**Battioni** Napoleone

**Buffini** Angelo

**Bosticco** Carlo

**Colonico** Giuseppe

**Ferretti** Diego

**Franci** Angelo

*Guardie*

**Carli** Vittorio

**Servidio** Antonio

TURI (C

*Capo*

**D'Apoll** Pietro, di 3<sup>a</sup> classe

*Sottoca*

**Bucci** Federico, di 2<sup>a</sup> classe

*Guardie*

**Barriera** Salvatore



**Provincia di Belluno**

BELLUNO (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

**Colozzo** Luigi, di 3<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

**Craxio** Antonio  
**Chi** Agostino

**Trussi** Angelo

*Guardie di 2<sup>a</sup> classe*

**Dele** Alessio  
**Terini** Giuseppe

**Vivenzi** Angelo

---

**Provincia di Benevento**

BENEVENTO (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

**Dele** Luigi, di 2<sup>a</sup> classe

*Sottocapoguardia*

**Chi** Celso di 2<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

**Colini** Luigi  
**Andreoli** Antonio  
**Alfietti** Paolo  
**Crone** Angelo  
**Belli** Alessandro  
**De** Francesco  
**Diagno** Saverio

**Munno** Federico  
**Pace** Vito  
**Palmi** Pasquale  
**Roveda** Luigi  
**Scioppa** Pasquale  
**Valerio** Giovanni

*Guardie di 2<sup>a</sup> classe*

**Di** Raffaele  
**Core** Carmine  
**Di** Domenico  
**Diardi** Giovanni

**Giordano** Giuseppe  
**La Bruva** Giuseppe  
**Storni** Bernardino  
**Zuppari** Vincenzo

MONTESARCHIO (Casa penale)

*Capoguardia*

**Diardi** Lazzaro, di 3<sup>a</sup> classe

*Sottocapoguardia*

**Dele** Angelo, di 2<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

**De** Santo  
**De** Luigi  
**De** Pasquale  
**De** Angelo  
**Di** Filippo  
**Di** Giuseppe

**Lecce** Luigi  
**Mariosi** Enrico  
**Martino** Salvatore  
**Proietti** Fortuna Restituto  
**Romanelli** Antonio  
**Solidario** Alessandro

*Ca*  
**Casagrande** Francesco, di 3<sup>a</sup> classe

*Sott.*

**Doppio** Giovanni, di 1<sup>a</sup> classe

*Guard*

**Bassi** Giacomo  
**Bianchini** Luigi  
**Colclaghi** Antonio  
**Moclidri** Teobaldo

*Guara*

**Angelini** Salvatore  
**Gadioli** Costantino  
**Melampo** Domenico

## BERGAMO

*C*

**Bassi** Antonio, di 3<sup>a</sup> classe

*Sot.*

**Banassi** Giovanni, di 1<sup>a</sup> classe

*Guar*

**Gorzegno** Giovanni

*Guar*

**Sivelli** Emilio

-

*Guardie di 1ª classe*

Luigi  
Audenzio  
Andrea  
Batta

Conforti Francesco  
Mantovani Luigi  
Tondi Luigi

BOLOGNA (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

Cleto di 3ª classe

*Sottocapoguardia*

Federico di 1ª classe

*Guardie di 1ª classe*

Accomio  
Batta  
Cittore  
Gino  
Ilario  
Mancuso  
Temigio  
Ludovico

Marmonti Angelo  
Marzocchi Luigi  
Piacentini Pietro  
Pinaffo Angelo  
Ridolfi Francesco  
Sarro Francesco  
Savi Giuseppe

*Guardie di 2ª classe*

Carlo  
Pietro  
Francesco  
Alberto

Fileni Celestino  
Fiore Domenico  
Pressato Ciriaco

IMOLA (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

Pietro, di 2ª classe

*Guardia di 2ª classe*

Ilario, Angelo

CASTELFRANCO (Casa penale)

*Capoguardia*

Giuseppe, di 2ª classe

*Sottocapoguardia*

Andrea, di 1ª classe

| De Rito Giuseppe, di 2ª classe

*Guardie di 1ª classe*

Accomio  
Carlo  
Cittore  
Gino  
Ilario  
Mancuso  
Temigio  
Ludovico

Insero Raffaele  
Moschini Giuseppe  
Pelliccioni Gaggi Antonio  
Pucci Francesco  
Scali Sabatino  
Virgili Cesare  
Zanni Giuseppe

—  
**Provinc**

**BRESCIA ((**

**Ca**

**Franzosini Paolo, di 2<sup>a</sup> classe**  
**Grazia Alessandro, id.**

*Guard.*

**Baldi Carlo**  
**Biotti Angelo**  
**Cattaneo Pietro**  
**De Pol Luigi**

*Guard*

**Barbetta Attilio**  
**Brillado Giovanni**  
**Cimmarusti Francesco Paolo**  
**Ferrari Angelo**

**BRENO ((**

**C**

**Riva Giovanni, di 1<sup>a</sup> classe**

*Guard*

**Pisati Ippolito**

**Provincia di Cagliari**

**CAGLIARI (Bagno penale)**

*Sottocapiguardia*

Antonio, di 1<sup>a</sup> classe | Albanese Florindo, di 2<sup>a</sup> classe  
id. | Colecchi Giuseppe, id.

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

Atto | Facondo Vincenzo  
o | Leddi Quirino  
o | Marangoni Francesco  
io | Marengo Giuseppe  
co | Sacconi Luigi  
o | Sepe Amato  
o | Tienforti Domenico  
o | Vauthier Luigi  
o | Valentini Nicola

*Guardie di 2<sup>a</sup> classe*

o | Parmeglani Amadio  
no | Pentenero Giovanni  
ni | Puxeddu Gastano  
o | Silvestri Vincenzo  
ni | Tutino Pasquale

**CAGLIARI (Carceri giudiziarie)**

*Capiguardia*

pe, di 3<sup>a</sup> classe | Pulliochio Francesco, di 3<sup>a</sup> classe

*Sottocapoguardia*

ppe, di 2<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

o | Destini Lodovico  
seppe | Ferrucci Andrea  
o | Grimaldi Rocco  
ni | Nappi Antonio  
o | Narducci Michele  
i | Venuta Luigi

*Guardie di 2<sup>a</sup> classe*

nico | Piloni Tommaso  
o | Talli Arturo

**CASTIADAS (Cotonia penale agricola)**

*Sottocapiguardia*

io, di 1<sup>a</sup> classe | Daffara Luigi, di 2<sup>a</sup> classe  
d, id. | Paoletti Luigi, id.  
rio, id. | Storch Gio. Battista, id.

**Baldus** Antioco  
**Bellisal** Giovanni  
**Bellico** Pietro  
**Canl** Antonio  
**Chendi** Gaetano  
**D'Agostino** Antonio  
**De Rosa** Virgilio  
**Ferretti** Giuseppe  
**Floris** Francesco  
**Fortunato** Crescenzo  
**Gabrielli** Angelo  
**Gasparini** Giacomo

ISILI (Col

*Guar*

**Sabadini** Anacleto

*Guar*

**Barra** Luigi  
**Carta** Sebastiano  
**De Roma** Salvatore

LANUSEI

**Della** Angelo, di 3<sup>a</sup> classe

*Guar*

**Buffa** Giovanni

*Guardie di 2ª classe*

io. Tommaso  
Vincenzo

Zamperini Nazzareno

---

**Provincia di Caltanissetta**

CALTANISSETTA (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

stro, di 1ª classe

*Sottocapoguardia*

Francesco, di 1ª classe  
Plutarco, id.

Martinensi Giuseppe, di 2ª classe

*Guardie di 1ª classe*

Domenico  
urlo Michelangelo  
Francesco  
Gio. Battista  
o Pietro  
o Francesco

Di Salvatore Pasquale  
Malorana Gaspare  
Maccarone Gaetano  
Montaperto Nicolò  
Pössl Luigi  
Scaminaci Fortunato

*Guardie di 2ª classe*

Vincenzo  
menico  
re Domenico  
Antonino

Italiano Stefano  
La Fauci Giuseppe  
Serratore Giuseppe

PIAZZA ARMERINA (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

Luigi, di 1ª classe

*Guardia di 1ª classe*

erdinando

*Guardia di 2ª classe*

itti Vincenzo

---

**Provincia di Campobasso**

CAMPOBASSO (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

nato, di 1ª classe

*Sottocapoguardia*

Giovanni, di 2ª classe

LARINO (Carce

*Capo*

**La Mensa Salvatore, di 2<sup>a</sup> classe**

*Sottocapo*

**Priori Achille, di 2<sup>a</sup> classe**

*Guardia c*

**Celestino Gaetano**

**Ciccola Felice**

**D'Elia Tommaso**

*Guardia c*

**Alberico Domenico**

**ISERNIA (Car**

*Capo*

**Papa. Stanislao, di 1<sup>a</sup> classe**

*Guardie*

**D'Onofrio Carmine**

**Giannatasio Vincenzo**

**Provincia**

**CASERTA (Ca**



AVERSA (Casa penale)

*Capoguardia*

Vincenzo, di 1<sup>a</sup> classe

*Sottocapoguardia*

Luigi, di 1<sup>a</sup> classe  
Andrea, id.

Priolo Giovanni, di 1<sup>a</sup> classe  
Missaglia Samuele, di 2<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

Montorini Angelo  
Pio Nicola  
Raffaele  
Ferdinando  
Giovanni  
Luigi  
Raffaele  
Matteo  
Pio Michelangelo  
Pio Francesco  
Pio  
Pio Giuseppe  
Pio Francesco Paolo  
Pio Serafino  
Pio Giuseppe

Fasano Pasquale  
Giangrande Giovanni  
Landolo Costantino  
Lannariello Pietro  
Iovino Giovanni  
Limbari Giuseppe  
Lisetti Cipriano  
Malorano Domenico  
Matrone Francesco  
Monaco Vincenzo  
Palmucci Vincenzo  
Roncelli Giacomo  
Rossi Luigi Antonio  
Veardi Luigi

*Guardie di 2<sup>a</sup> classe*

Clemente  
Pio  
Pio  
Pio Raffaele

Nucciareff Alessandro  
Rotondo Rosario  
Torelli Torello

CASSINO (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

Pio Francesco, di 2<sup>a</sup> classe

*Sottocapoguardia*

Pio, di 1<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

Pio Agostino  
Cosimo

Ideota Nicola  
Zarghi Antonio

*Guardie di 2<sup>a</sup> classe*

Pio Federico  
Pio Aniello  
Pio Giuseppe

Pelizzari Gio. Batta  
Trozzi Cesidio

GAETA (Stabilimento penale)

*Capoguardia*

Pio, di 3<sup>a</sup> classe

*Guardie*

**Bellisomi Luigi**  
**Canepa Gio. Batta**  
**Capobianco Giuseppe**  
**Coppola Antonio**  
**Cucchiara Domenico**  
**Fagotto Pasquale**  
**Galante Giovanni**  
**Liberi Francesco**  
**Marchini Italo**

PONZA (Ca)

*Cap*

**Donnetti Leonzio, di 2<sup>a</sup> classe**

*Guardie*

**Blanchi Luigi**  
**Montorso-Pottini- oscini Rodolfo**

SANTA MARIA CAPUA

*Cap*

**Crispino Antonio, di 2<sup>a</sup> classe**

*Sotto*

**Mastrangelo Vincenzo, di 1<sup>a</sup> classe**

*Guardie*

**Aonetti Vincenzo**

*Guardie di 2ª classe*

lli Domenico  
ompagni Giuseppe  
antle Raffaele

Francesca Angelo Antonio  
Renì Vincenzo

**Provincia di Roma**

ROMA (Carceri giudiziarie)

*Capiguardia*

n Carlo, di 1ª classe

| D'Ambrosio Giovanni, di 2ª classe

*Sottocapiguardia*

gi Raffaele, di 1ª classe

| Boccolini Francesco, di 2ª classe

Luigi, id.

| Fortuna Enrico, id.

) Lorenzo, id.

| Santelli Nicolascenzo, id.

*Guardie di 1ª classe*

) Giuseppe  
ssi Angelo  
ppa Antonio  
arini Gregorio  
zio Angelo  
t Giovanni  
lli Gioacchino  
ato Angelo  
ucis Stefano  
ante Enrico  
'ini Raimondo  
ni Enrico  
nti Giuseppe  
ri Amadio  
.ri Ferdinando  
hi Marcello  
li Alessandro  
n Antonio  
elli Sante  
Gaetano Benedetto

| La Monica Raffaele  
Longo Carlo  
Marchetti Pietro  
Mengarelli Giuseppe  
Oliva Felice  
Orizio Antonio  
Orlandi Domenico  
Pozzato Cesare  
Ria Raffaele  
Ricoveri Ezio  
Rizzi Francesco  
Russo Antonio  
Salvadeo Carlo  
Sellitto Gioacchino  
Spadaro Giovanni  
Stella Vittorio  
Tassinari Tommaso  
Venturini Lorenzo  
Vignoli Antonio  
Vocca Francesco Saverio

*Guardie di 2ª classe*

) Giovanni  
n Antonio  
Francesco  
ei Luigi  
Gio. Batta  
i Francesco  
llin Giovanni  
vecchi Andrea  
ne Gaetano  
Nicola  
vleini Paolo

| Pucci Pietro  
Puglisi Domenico  
Rafanelli Virgilio  
Rossi Lorenzo  
Tinti Raffaele  
Trevisanello Gio. Batta  
Zamberlan Giovanni  
Zanchi Giovanni  
Zanon Gio. Batta  
Zilioli Luigi

**Andreoni Ferdinando**  
**Beltramelli Angelo**  
**Bianchi Giovanni**  
**Borando Clemente**  
**Consulter Alessandro**  
**Esposito Benedetto**  
**Fantasia Pio**

*Guardie*

**Agostini Giuseppe**  
**Arrighini Giovanni**  
**Paganucci Francesco**  
**Perna Enrico**  
**Pianzi Silverio**  
**Ricci Lorenzo**

**ROMA (C**

*Capo*

**Toni Lorenzo, di 3<sup>a</sup> classe**

*Sottoc*

**Castellini Antonio, di 1<sup>a</sup> classe**  
**Oliverio Faustino, id.**  
**Rosano Francesco, id.**  
**Baracelli Rodolfo, di 2<sup>a</sup> classe**

*Guardie*

**Alara Giuseppe**  
**Borgogni Angelo**  
**Bruini Emilio**  
**Colonna Pietro**

*Guardie di 2<sup>a</sup> classe*

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Vincenzo     | Minardi Angelo                 |
| iovanni      | Minucciani Giulio              |
| Cesare       | Moi Luigi                      |
| Ilia Luigi   | Monti Luigi                    |
| Domenico     | Morcelano Mario Maria Giuseppe |
| Tullio       | Murgia Antonio                 |
| Luigi        | Pagni Terzillo                 |
| Michele      | Pinna Giuseppe                 |
| iocondo      | Proletti Pietro                |
| onne Gaetano | Prosperi Giuseppe              |
| is Francesco | Provazza Tommaso               |
| o Francesco  | Rosina Luigi                   |
| etro         | Russo Giuseppe                 |
| Vittorio     | Sala Francesco                 |
| Luigi        | Santoro Geremia                |
| Carlo        | Sansulni Francesco             |
| Stefano      | Santorsola Giovanni            |
| ntonio       | Scardino Salvatore             |
| Domenico     | Semprini Rinaldo               |
| Luigi        | Signoretti Generoso            |
| iatale       | Terenzani Iginio               |
| zo Sabato    | Venturi Francesco              |
| ato Giordano | Vinci Michele                  |
| ntonio       | Virgili Virgilio               |
| li Domenico  | Zoppelletto Luigi              |

**ROMA (Terme)**

*Sottocapoguardia*

Alberto, di 1<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

|         |                    |
|---------|--------------------|
| gostino | Insero Salvatore   |
| Carlo   | Pettenati Contardo |
| Felice  | Preziuso Michele   |

*Guardia di 2<sup>a</sup> classe*

Pietro

**CIVITACASTELLANA (Casa penale)**

*Sottocapoguardia*

ta Giuseppe, di 2<sup>a</sup> classe | Luca Vittorio, di 2<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Filippo    | Lucangeli Telesforo |
| li Lorenzo |                     |

*Guardie di 2<sup>a</sup> classe*

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Salvatore | Ruggiu Raffaele |
| Francesco |                 |

**Bertorello** Gio. Batta  
**Bertozzi** Achille  
**Bianco** Paolo  
**Bottino** Biagio  
**Bucchieri** Carmelo  
**Chiarello** Michele  
**Crognale** Antonio  
**Di Salle** Giuseppe  
**Ferretti** Romolo  
**Forti** Leone  
**Gallamalo** Guglielmo  
**Graziani** Diomede

**Agresta** Francesco  
**Aldovrandi** Cesare  
**Bartoli** Andrea  
**Bonini** Romualdo  
**Calosci** Angelo  
**Casciani** Serafino  
**Chirichetta** Alessandro  
**Cimmino** Vincenzo  
**Console** Giuseppe  
**De Rizzo** Francesco  
**Di Cesare** Angelo  
**Grassilli** Andrea  
**Lai** Giovanni  
**Laiacona** Francesco  
**Lodde** Antonio  
**Lusvardi** Giuseppe

FRASCATI (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

o, di 2<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

mieri | Rossi Giovanni

*Guardie di 2<sup>a</sup> classe*

Antonio | Giambetti Gaetano

FROSINONE (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

Domenico, di 2<sup>a</sup> classe

*Sottocapoguardia*

ncesco, di 1<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Giovanni | Malone Tommaso           |
| Domenico | Mori Simplicio           |
| sepe     | Passeri-Bragadin Ernesto |
| omenico  | Sacco Gennaro            |
| vio      | Salvatori Filippo        |
| ncesco   | Scala Pasquale           |

*Gnardia di 2<sup>a</sup> classe*

usto

PALIANO (Casa penale)

*Capoguardia*

Bio.Batta, di 1<sup>a</sup> classe

*Sottocapiguardia*

sepe, di 2<sup>a</sup> classe | Marius Luigi, di 2<sup>a</sup> classe

*Guardie di 1<sup>a</sup> classe*

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| razio      | Nulli-Medici Giuseppe |
| arlo       | Rodolfi Andrea        |
| o Giuseppe | Salzano Lodovico      |
| sepe       | Santamaria Pasquale   |
| iuseppe    | Santoro Francesco     |
| o. Batta   | Tarantino Pasquale    |

*Cap*

**Richelda Giacomo, di 2<sup>a</sup> classe**

*Sotto*

**Minucci Angelo, di 2<sup>a</sup> classe**

*Guardi*

**Boldrini Nazzareno**

**Cappi Antonio**

**Carolla Cosimo**

**Covarelli Egidio**

**Fattori Angelo**

**Giovannini Andrea**

*Guardi*

**Antonini Giuseppe**

**Arnoffi Luigi**

**TERRACI**

*Cap*

**Iannuceili Domenico, di 1<sup>a</sup> classe**

*Sotto*

**Milano Giovanni, di 1<sup>a</sup> classe**

*Guardi*

**Brenelli Domenico**

**Maifetti Pietro**



TIVOLI (Casa di Custodia)

*Guardia di 1ª classe*

arlo

VELLETRI (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

ancesco, di 1ª classe

*Sottocapoguardia*

io, di 1ª classe

*Guardie di 1ª classe*

onio  
gostino  
ilippo

| **Fagotti** Domenico  
| **Floresi** Enrico  
| **Gulzzo** Luigi

*Guardia di 2ª classe*

ugenio

VITERBO (Casa penale)

*Capoguardia*

igi, di 3ª classe

*Sottocapoguardia*

Luigi, di 1ª classe

| **D'Aluse** Pietro, di 2ª classe

*Guardie di 1ª classe*

nino  
none  
. Batta.  
ano

| **Salinitro** Rosario  
| **Scafuti** Luigi  
| **Spurio** Iovenzio

*Guardie di 2ª classe*

rancesco

| **Zitano** Gio. Batta.

VITERBO (Carceri giudiziarie)

*Capoguardia*

enzo, di 2ª classe

*Sottocapoguardia*

Antonio, di 1ª classe

*Guardie di 1ª classe*

ro  
lassarre  
enti Emilio

| **Gualco** Paolo  
| **Luigini** Enrico  
| **Sarto** Gregorio

*Guardie di 2ª classe*

useppe

| **Di Re** Alfonso



- 10 **Muliterno Raffaele**, au Avviso  
fine di ferma in data 21 r  
1890.
- 11 **Polletto Quirino**, a Padova C  
correre dal 30 dicembre 1
- 12 **Gatto Michele**, a Pianosa C.
- » **Panella Vincenzo**, alla Favign

**SORVEG**

1890

Novembre

- 29 **De Michele Florindo**, di 2<sup>a</sup>  
29 novembre 1890.
- » **Sabatini Luigi**, di 2<sup>a</sup>, id. i  
bre 1890.
- 30 **Geromet Libérale**, di 2<sup>a</sup> a To

Dicembre

- 13 **Passaretti Giuseppe**, di 2<sup>a</sup> e  
dal 2 dicembre 1890.

**Bullettino ufficiale della Direzione generale delle Carceri** (\*)

**COMUNICAZIONI**

**ONORIFICENZA**

La Direzione generale delle Carceri avendo mandato all'Esposizione Italiana d'Architettura in Torino un *Album* contenente i tipi di celle, cubicoli ecc., stato preparato dalla Sezione tecnica in esecuzione della legge sulla riforma carceraria, ha ora ricevuto dal signor Presidente del Comitato esecutivo la seguente lettera:

**1<sup>a</sup> Esposizione Italiana di Architettura — Torino 18 dicembre 1890 — Comitato esecutivo Circolo degli Artisti Via Bogliino 9.**

Onor. Sig. Ministro degli Interni.

A nome di questo Comitato esecutivo adempio al gradito incarico notificarle che la Giuria della Divisione 4<sup>a</sup> ha assegnato alla Direzione generale delle Carceri un *Diploma d'onore* per le opere che figurano alla 1<sup>a</sup> Esposizione Italiana di Architettura.

Nel fare alla S. V. On. tale comunicazione, l'accompagno colla espressione del più sentito compiacimento ed aggiungo che mi farò premura fare la trasmissione del Diploma appena il medesimo sarà ultimato.

*Il Presidente: Ing. REYEND.*

Nel dicembre è stata chiusa in Ischia la Colonia dei coatti, trasferendo nelle altre quei relegati.

Siamo ben lieti di riprodurre dal N.º 1 dal 1º gennaio 1891 del Giornale di Roma la *Tribuna*, pubblicato nel dì 31 dicembre 1890, seguente:

**Dichiarazione**

Una corrispondenza da Civitavecchia inserita nel numero del 21 ottobre scorso, ci narrava di disordini accaduti nelle carceri giudiziarie di quella città causa della cattiva qualità del vitto fornito ai carcerati, e indicava come responsabile del fatto, per mancata sorveglianza e connivenza coi fornitori, il direttore di quelle carceri, cav. **Eugenio Sampò**.

\*) I provvedimenti contenuti nel *Bullettino*, dovranno eseguirsi senza alcun altro lettera speciali.

essere fondate le lagnanze relative giudiziarie, e soprattutto essere a Sompò ricevesse dall'impresa forn od altro, essendo egli persona la eccezione.

Risultata così da un lato la non denza e dall'altro la piena buona fe sono venute ad una conciliazione. contro la *Tribuna*. E la *Tribuna*, dato al cav. Sompò la soddisfazione

---

## DECISION

**Per taluni condannati a pro de forza dell'art. 39 delle disposizio** (*Lettera del Ministro di Grazia N. 1551, Div. 2<sup>a</sup>, Sez. 2<sup>a</sup>*) — Pri passato N. 4586-127-33, stimal o curatore Generale alla Cassazione cioè le sentenze delle Sezioni d'acolo 39 delle disposizioni per l'att commutarono le pone perpetue ir

Ora o, non avendo osservazioni a fare su tal parere, ne dò notizia a codesto Ministero acciocchè possa dare le disposizioni occorrenti nell'interesse dei condannati a pro dei quali tal commutazione fu pronunziata.

*Pel Ministro*

F. COCCO-ORTU.

Le Direzioni degli Stabilimenti penali nei quali trovansi dei detenuti nelle condizioni previste dalla suindicata lettera si affretteranno a mandare al Ministero i documenti ad essi relativi per stabilirne definitivamente la posizione.

## ESAMI PEL CONSEGUIMENTO DEI POSTI DI RAGIONIERE

T E M I

17 dicembre 1890

Nello Stabilimento penale X mancando da circa quattro mesi il Direttore, perchè traslocato, le sue attribuzioni furono disimpegnate provvisoriamente dal Contabile G di Cassa e del Materiale.

Giunto il nuovo Direttore col Contabile R destinato alla Cassa, il Contabile G dà al primo la consegna del servizio ed all'altro quella della contabilità della Cassa, quindi si reca in congedo per 15 giorni, affidando fiduciarmente al collega la gestione del Materiale.

In questo frattempo il nuovo Contabile di Cassa fa sulla contabilità tenuta dal suo collega G, nei quattro mesi che è stato solo, i rilievi indicati qui appresso e ne riferisce al Direttore.

Il Direttore lo invita a fargliene formale e dettagliato rapporto, indicando :

1. Come ha potuto venire a conoscenza dei fatti attribuiti al suo collega ;
2. Come crede che si possano regolarizzare le scritture ;
3. Quale sia la responsabilità in cui è incorso il Contabile ;
4. In qual modo e con quali proposte suggerirebbe di informarne

il Ministero.

Il Candidato rediga il chiesto rapporto, fornendo i maggiori dettagli e spiegazioni sui fatti di cui si tratta.

**Rilievi che fa il Contabile R sulla Contabilità tenuta dal Contabile G**

1° Esistono in magazzino materie da lavoro per varie centinaia di lire già caricate alle lavorazioni .

2° Risulta : metri 60 di tela al prezzo di vendita di lire 1 il metro scaricati al teleificio alla sartoria. — Invece la sartoria ne ricevè soli metri 50 a L. 1.20 metri 10 furono venduti a un privato senza farne menzione in scrittura ;

le L. 50 indebitamente accreditate;

6° Quando il Contabile G prese la c  
nell'officina dei calzolari un valore di  
pravanzo. Tale sopravanzo sparì ser  
riprese in carico ;

7° Da circa due mesi furono fatte  
lavoro e senza che figurassero nelle  
piazza di altrettante asserite dal Co

18 die.

Il candidato eseguisca attentamen  
mico che la Direzione della Casa d  
l'Amministrazione domestica dell'esc  
opportuno di farvi, non tanto per l  
mente per quella morale, rediga le  
Direzione.

Gli elementi risultanti da detto e  
i lavori delle consistenze in princip  
ed i proventi verificatisi durante l  
candidato citi da quali registri e d

Nel fare alla Direzione le osserv  
presentare sollecitamente anche la  
il ricordato conto è ora mancante.

*Non si riproduce il Conto econ*

na fu ripreso a Palermo, la sera del 21 dicembre, a cura di quel solerte re sig. comm. Lucchesi.

aveva saputo che il Lo Duca si trovava in Sicilia e frequentava spesso città.

nizzò allora un accurato servizio di investigazioni e riuscì a sapere che ca soleva fare delle gite in treno o venire a Palermo da un suo parente. ti il Lo Duca, nel dì 21 detto, era venuto col treno da Cinisi a Palermo, andato in una casa di via Giardinaccio.

rso immantinente coll'ispettore capo cav. Amodio, col delegato Pasquale due guardie di P. S. ausiliari, che incontrò per via e che condusse comm. Lucchesi si presentò nel domicilio di via Giardinaccio, numeral piano terreno, abitato da certo Faro Biondo fu Rosolino, d'anni 50, o da Cinisi.

ato alla porta, gli inquilini indugiarono a mostrarsi, ma il comm. Lucolla sua energia si fece aprire senza perder tempo.

perto infatti, e il Lo Duca rimase in potere della giustizia.

i desinando col suo compaesano Faro, con la moglie di quest'ultimo ia Biondo, e con la figlia Caterina Biondo d'anni 17.

ndato delle sue generalità, cercò d'ingannare il Questore; ma questi e che conosceva il suo nome e che egli era evaso dal Bagno penale alena, ciò che non potè negare lo stesso Biondo, il quale venne pure o per mantengolismo.

---

## ONORIFICENZE

---

### 1° Distintivo di merito al personale di Custodia.

re

**Bernardi Lucio**, Guardia di 2<sup>a</sup> classe a Venezia C. G.  
**Volpini Filippo**, id. di 2<sup>a</sup> a Grosseto C. G.  
**Parmigliani Sante** Guardia di 1<sup>a</sup> a Padova C. P.  
**Romanelli Antonio** di 1<sup>a</sup> (nuovo ruolo) a Montesarchio.

### 2° Distintivo di merito

con annesso soprassoldo di centesimi 20 al giorno.

re

**Marangoni Francesco**, Guardia di 1<sup>a</sup> classe a Cagliari B. P., a decorrere dal 1° gennaio 1891.  
**Troffel Florindo**, Capo Guardia di 3<sup>a</sup> a Sassari C. G., id. id. id.  
**Perucca Giovanni**, Guardia di 1<sup>a</sup> ad Ancona B. P., id. id. id.  
**Mantelli Pietro**, Sotto Capo di 2<sup>a</sup> a Fossano C. P., id. id. id.

*Agenti condannati a far passa  
con successivo*

1890

Dicembre

- 28 **Locatelli** Dante, Guardia di  
arbitraria di ore 24 con 1  
31 **Reginella** Vincenzo, id. di 2  
semplice con l'aggravante

\* *Agenti condannati a far passa  
con successiva e*

1890

Dicembre

- 16 **Tomasì** Angelo, Guardia  
contratto interessi coi d  
» **Aloè** Concenzio, id. di 2<sup>a</sup>
- 

**Agenti di nuovo ruolo ammessi**

**Quattrini** Giuseppe, Guardia di 2<sup>a</sup>, a  
lo 1891.

**Insero** Salvatore, id. 1<sup>a</sup>, a Roma (1

**Cariccià** Francesco, id. 1<sup>a</sup>, a Castia



## MOVIMENTO DEL PERSONALE

**Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante delle Carceri.**

### DIRETTORI

)  
bre

**Ansaldo** cav. Giuseppe, di 3<sup>a</sup> a Cassino C. G., concesso Paumento del decimo di L. 400 annue a decorrere dal 1° gennaio 1891.

### UFFIZIALI D'ORDINE

)  
bre

**Rizzo** Carlo, da Trani C. P. alla Gorgona C. P. A. con le funzioni di Contabile.

### SCRIVANI DIURNISTI LOCALI

)  
bre

**Del Buono** Piergentino, di 2<sup>a</sup> a Portoferraio B. P., esonerato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1891.

**Mazzucco** Alfeo, di 3<sup>a</sup>, a Finalborgo B. P., id. id. id.

### SANITARI

)  
bre

**Interlandi** Giovanni, alla Pianosa C. P. A., dispensato dal servizio a decorrere dal 12 dicembre 1890.

**Marcia** Luigi, incaricato del servizio sanitario a Castiadas C. P. A. id. dal 16 id.

**Garbi** Angelo, a Padova C. P., collocato a riposo per avanzata età ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 16 febbraio 1891.

**Fabbri** Guglielmo, a Macerata C. G., dispensato dal servizio in seguito a sua domanda a decorrere dal 1° gennaio 1891.

### Personale di custodia di vecchio ruolo

### CAPI GUARDIA

)  
bre

**Moroni** Enrico, di 1<sup>a</sup>, da Padova C. G. ad Orbetello B. P.

**Ratti** Augusto, di 3<sup>a</sup>, da Orbetello B. P. a Padova C. G.

**Mansueto** Nicola, di 3<sup>a</sup> a Volterra C. G., retrocesso Sotto Capo Guardia di 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1° gennaio 1891.

- 8 **Maestrini Affortunato**, c  
 10 **Simonetta Edoardo**, di  
 11 **Perotta Giovanni**, di 1<sup>a</sup>  
 12 **Bozzi Melchiade**, di 2<sup>a</sup>,  
 13 **Fiume Vittorio**, di 2<sup>a</sup>, c  
 14 **Streppi Nicola**, di 2<sup>a</sup>, c  
 » **Izzarelli Giuseppe**, di  
 » **Musso Stanislao**, di 2<sup>a</sup>,  
 » **Maraniello Pasquale**, d  
 15 **Catanoso Pietro**, di 1<sup>a</sup>,  
 » **Bertolo Luigi**, di 2<sup>a</sup>, d  
 » **Somaglia Giuseppe**, di  
 » **Ginocchio Giovanni**, di  
 » **Casavecchi Flavio**, di  
 » **Manfredini Antonio**, di  
 » **Crescenzi Vincenzo**, di  
 » **La Rocca Michele**, di  
 di diserzione.  
 16 **Missio Giuseppe**, di 1<sup>a</sup>  
 decorrere dal 16 ott  
 » **Grassi Marino**, di 1<sup>a</sup> a  
 » **Di Bari Matteo**, di 1<sup>a</sup> a  
 a decorrere dal 27  
 » **Squazzini Carlo**, di 1<sup>a</sup>  
 » **Nastasi Antonino**, di 1<sup>a</sup>  
 » **Paoletti Ciriaco**, di 1<sup>a</sup>  
 17 **Vial Giacomo**, di 1<sup>a</sup>, c  
 » **D'Aloia Francesco**, di  
 correre dal 9 dicem  
 18 **Ivaldi Lazzaro**, di 1<sup>a</sup> a  
 decorrere del 29 dic  
 » **Faggion Luigi**, di 1<sup>a</sup> a

bre

- Polverino** Luciano, di 1<sup>a</sup>, da Salerno C. G. all'Ambrogiana.  
**Marcolin** Ferdinando, di 1<sup>a</sup>, da Tolmezzo C. G. all'Ambrogiana.  
**Ferraro** Giulio, di 2<sup>a</sup>, da Velletri C. G. a Civitavecchia B. P.  
**Bordoni** Gio. Battista, di 1<sup>a</sup>, da Firenze C. G. a Camerino C. G.  
**Rossini** Stefano, di 1<sup>a</sup> ad Oneglia C. P., congedato per fine di ferma a decorrere dal 4 gennaio 1891.  
**Capri** Alessandro, di 1<sup>a</sup> a Nisida B. P., id. id. 14 id.  
**Rupolo** Antonio, di 1<sup>a</sup> a Perugia C. G., id. id. id. id.  
**Longhini** Raffaele, di 1<sup>a</sup> a Saluzzo C. P., id. id. 15 id.  
**Battisti** Alessandro, di 1<sup>a</sup> a Roma C. P. A., id. id. 2 id.  
**Allegri** Luigi, di 2<sup>a</sup> a Lanusei C. G., congedato per inettitudine a decorrere dal 16 gennaio 1891.  
**Aurell** Giuseppe, di 1<sup>a</sup> a Trapani C. G., retrocesso alla 2<sup>a</sup> classe a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1891.  
**Bettinelli** Angelo, di 1<sup>a</sup>, da Verona C. G. a Legnago C. G.  
**Miatti** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Legnago C. G. a Verona C. G.  
**Riviera** Giovanni, di 2<sup>a</sup>, da Palianza C. P. a Padova C. P.  
**Gandolfo** Nicola, id. id. id. id.  
**Ferraro** Domenico, di 1<sup>a</sup>, da Asti C. G. ad Alessandria C. P.  
**Grassi** Marino, di 2<sup>a</sup>, da Alba C. G. a Mondovì C. G.  
**Rossi** Giuseppe, di 2<sup>a</sup>, da Mondovì C. G. ad Alba C. G.  
**Guaschino** Felice, di 1<sup>a</sup> a Roma C. P. A., congedato per fine di ferma a decorrere dal 4 gennaio 1891.  
**Riga** Gaetano, di 2<sup>a</sup>, da Viterbo C. G. a Terracina C. P.  
**Igolanti** Alessandro, di 2<sup>a</sup>, ad Oneglia C. P., congedato per inettitudine a decorrere dal 16 gennaio 1891.  
**Partel** Domenico, di 2<sup>a</sup>, id. id. id. id.  
**Lolli** Antonio, di 1<sup>a</sup> a Reggio Emilia C. C. } promossi Sotto Capi di 2<sup>a</sup>  
**Savi** Carlo, di 1<sup>a</sup> a Procida B. P. } classe a L. 800 in seguito  
**Alfieri** Santino, di 1<sup>a</sup> a Viterbo C. G. } ad esame, a decorrere  
 dal 1<sup>o</sup> gennaio 1891.

### ALLIEVI GUARDIE

bre

- Del Puppo** Antonio, da Parma (Scuola) a Parma C. P.  
**Bardelli** Giuseppe ad Alessandria C. P., licenziato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1891.  
**Sala** Ernesto a Roma (Regina Coeli),  
**Mattello** Giuseppe a Fossombrone C. P.,  
**Ottanelli** Adolfo a Lucca (Scuola),  
**Ellero** Valentino a Finalborgo B. P.,  
**Casari** Ubaldo a Procida B. P.,  
**Dragone** Francesco a Brindisi B. P.,  
**Arro** Angelo alla Maddalena C. P. A., } promossi Guardie di 2<sup>a</sup>  
 classe a L. 600 a decorrere dal 16 dicembre 1890.  
**Dal Colle** Antonio a Spoleto C. P., licenziato per inettitudine a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1891,  
**Preziوسي** Gennaro, da Civitavecchia (Scuola) a Piombino B. P.  
**Galeotti** Pietro, da Parma (Scuola) a Parma C. P.  
**Mariani** Giuseppe ad Alessandria C. P., licenziato per motivi di salute a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1891.

» **Vitellaro Pasquale** a Port  
» **Minichelli Vincenzo** ad A

**Agenti di cus**

**SOTTO**

1890  
Dicembre 19 **Giacometti Antonio**, di 1<sup>a</sup>.  
funzioni di Capo Guar

1890  
Novembre 27 **Dalssè Luigi**, di 1<sup>a</sup> class  
Dicembre 11 **Luigini Enrico**, di 1<sup>a</sup>, da  
15 **Metiler Federico**, di 1<sup>a</sup>  
ferma a decorrere dal  
16 **Tosello Giovanni**, di 1<sup>a</sup>,  
di L. 1000 a decorrere  
ma C. P. A.  
» **Mancini Girolamo**, nomin  
a decorrere dal 16 di  
» **Ripanti Pacifico**, id. id.  
» **Pulcioni Francesco**, id.  
» **Benvenuti Agostino**, id.  
» **Cassiani Pietro**, id. id. i  
» **Sorci Francesco**, id. id.  
» **Nicodemi Antonio**, id. id  
» **Tiberio Giuseppe**, id. id.  
» **Lorenzi Ognibene**, id. id

Dicembre

- 17 **Trozzi Cesilio**, di 2<sup>a</sup>, a Cassino C. G., congedato per motivi di salute a decorrere dal 16 gennaio 1891.
- » **Zehender Alfonso**, di 2<sup>a</sup>, a Bari C. G., congedato per inettitudine a decorrere dal 16 gennaio 1891.
- » **De Solò Giuseppe**, di 2<sup>a</sup>, da Civitavecchia (Scuola) a Padova C. P.
- » **Bravin Osvaldo**, di 2<sup>a</sup>, da id. a Solmona C. P.
- » **Gatti Socrate**, di 2<sup>a</sup>, da id. alla Palmaria C. P. A.
- 19 **Degli Esposti Vittorio**, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio con la paga annua di L. 1000 a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1891, e destinato a Firenze C. G.
- 20 **Mancini Leonardo**, di 2<sup>a</sup>, id. id. id. con la paga annua di L. 900 id. id., e id. a Velletri C. G.
- 24 **Magosso Gregorio**, di 2<sup>a</sup>, da Parma (Scuola) a Castelfranco C. P.
- » **Esposito Agostino**, di 2<sup>a</sup>, da Milano (Scuola) a Viterbo.
- 27 **Ponzio Alfio**, di 1<sup>a</sup>, riammesso in servizio con la paga annua di L. 1000 a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1891 e destinato a Larino C. G.
- 30 **Barzan Bortolo**, di 1<sup>a</sup> ad Ancona B. P., promosso, in seguito ad esame, Sottocapoguardia di 2<sup>a</sup> a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1891.

#### ALLIEVI

1890

Dicembre

- 16 **Iosia Alessandro**, nominato Allievo con la paga annua di L. 800 a decorrere dal 16 dicembre 1890 e destinato a Lucca (Scuola).
- » **Paglisi Pasquale**, id. id. id. id. id. ad Ancona (Scuola).
- » **Seplacci Tommaso**, id. id. id. id. id. id.
- » **Puggioni Pietro**, id. id. id. id. id. a Civitavecchia (Scuola).
- » **Calò Francesco**, id. id. id. id. id. a Fossano (Scuola).
- » **Archenti Luigi**, id. id. id. id. id. id.
- » **De Martinò Francesco**, id. id. id. id. id. id. ad Ancona (Scuola).
- » **Di Marco Filippo**, id. id. id. id. id. id.
- » **Bergese Domenico**, id. id. id. id. id. a Fossano (Scuola).
- » **La Marra Antonio**, da Civitavecchia (Scuola) a Civitavecchia B. P.
- 17 **Salari Filippo**, da id. a Porto Longone B. P.
- » **Paravan Felice**, da id. Palmaria C. P. A.
- » **Preziosi Gennaro**, da id. a Piombino B. P.
- 23 **Capelli Emilio**, da Milano (Scuola) a Pianosa C. P. A.

Guardie arruolate con la ferma di 2 anni

a termini del Decreto Reale 14 settembre 1888 N. 5749 (serie 3<sup>a</sup>)

1890

Dicembre

- 19 **Iannucelli Raffaele**, a Finalborgo B. P., licenziato per fine di ferma a decorrere dal 30 dicembre 1890.
- 23 **Bovio Luigi**, dal Carcere militare a Lucca (Scuola).
- 24 **Mariscotti Francesco**, a Gavi C. P., id. id. id. dal 31 dicembre 1890.

#### SORVEGLIANTI

1890

Dicembre

- 17 **Lucif Carlo**, di 2<sup>a</sup>, all'Ambrogiana, dimessosi a decorrere dal 12 dicembre 1890.

*Pel Ministro*

**M. BELTRANI-SCALIA.**

323 e 324, come quelli dei  
nci Programmi per gli esami  
ministrazione carceraria, al  
luglio 1890, N. 7010, e di  
pagine di egual numero, co

Ora occorre avvertire che  
l'anzidetto foglietto, nel gruppo  
l'esame orale per la carriera  
omesse le seguenti:

**Aritmetica commerciale e statistica**  
tica commerciale — Conti giuridici  
— Scritture complesse delle  
trali dello Stato.

---

---

# INDICE

## PARTE UFFICIALE

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b> genti di custodia ammessi a contrarre la seconda ferma di quattro anni . pag. 15-25-49-62-73-86-103-120-138-152-163-179-191-210-246-319-330                                                                                                    |                                   |
| Id. id. terza ferma di quattro anni . . . . .                                                                                                                                                                                                           | pag. 319-330.                     |
| Id. id. terza ferma di cinque anni . pag. 15-26-49-62-73-86-103-120-138-152-163-179-191-210-246-319-331                                                                                                                                                 |                                   |
| Id. id. quarta ferma di cinque anni . pag. 15-26-49-63-74-87-103-121-138-152-164-179-191-210-246-319-331-344                                                                                                                                            |                                   |
| <b>A</b> genti di custodia di nuovo ruolo ammessi a contrarre la seconda ferma di tre anni . . . . .                                                                                                                                                    | pag. 450                          |
| Id. la terza ferma di tre anni . . . . .                                                                                                                                                                                                                | > ivi                             |
| Id. la quarta ferma di un anno . . . . .                                                                                                                                                                                                                | > ivi                             |
| <b>A</b> genti di custodia — <i>V. Morti — Movimento — Onorificenze — Ordini del giorno — Puntizioni — Ruoli d'anzianità dei Capi e Sotto Capi Guardia — Avvenimenti straordinari — Comunicazioni — Leggi Decreti e Regolamenti — Arruolamenti ecc.</i> |                                   |
| <b>A</b> pprovazioni di Conti . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | pag. 33-69-97-129-161-257-341-499 |
| <b>A</b> rruolamento straordinario — <i>V. Agenti di custodia ammessi a contrarre la seconda, terza a quarta ferma — Movimento.</i>                                                                                                                     |                                   |
| <b>A</b> vvenimenti straordinari:                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Caduta di una volta nelle costruzioni alla Palmaria . . . . .                                                                                                                                                                                           | pag. 60                           |
| Uccisione di una Guardia carceraria . . . . .                                                                                                                                                                                                           | > ivi                             |
| Schiamazzi e aggressioni di Agenti di custodia . . . . .                                                                                                                                                                                                | > 61                              |
| Arresto e morte di evasi dalla Colonia di Palmaria . . . . .                                                                                                                                                                                            | > ivi                             |
| Attentato contro un Sorvegliante della Casa di Custodia «La Generala» . . . . .                                                                                                                                                                         | > 81                              |
| Evasione di tre condannati dalla Casa penale di Bergamo . . . . .                                                                                                                                                                                       | > 99                              |
| Evasione di cinque condannati dal Bagno penale di Monte Filippo, diramazione di quello di Orbetello . . . . .                                                                                                                                           | > 100                             |
| Evasione dallo Stabilimento penale di Lucca . . . . .                                                                                                                                                                                                   | > 316                             |
| Evasione di un condannato dalle saline di Cagliari . . . . .                                                                                                                                                                                            | > 317                             |
| Tentato suicidio . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | pag. 317-354-369                  |
| Evasione dalla Colonia della Maddalena . . . . .                                                                                                                                                                                                        | pag. 317                          |

## Circolari :

- 1889 dicembre 12 — Servizio delle fo  
mia dal 1° ger
- » id. 30 — Bullettino ufficia  
ceraria . . .
- 1890 gennaio 10 — Corrispondenza.
- » id. 16 — Sorveglianza est  
cerarii . . .
- » id. 17 — Calzature militar
- » id. 27 — Viaggi, sulle fer
- » id. » — Domicilio coatto
- » febbraio 10 — Sulla conversion  
pene restrittive  
relativo raggiu
- » id. 11 — Situazione mens
- » id. 13 — Tasse di registr  
e consegna pe
- » id. 18 — Sulle domande  
nati minorenn  
pene ai medesi
- » id. 26 — Liberazione di c  
ziarie e dai lu  
prevenire l'Au
- » marzo 8 — Ribasso sui noli



*Segue*) Circolari :

|      |             |    |                                                                                                                              |          |
|------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1890 | giugno      | 25 | — Riscossione dei crediti. . . . .                                                                                           | pag. 177 |
|      | luglio      | 1° | — Opere edilizie eseguite in economia a cura dell'Amministrazione carceraria. — Mercedi ai condannati lavoranti. . . . .     | » 187    |
|      | » id.       | 2  | — Entrate amministrare dal Ministero dell'Interno. — Quadro di classificazione per l'esercizio 1890-91. . . . .              | » ivi    |
|      | » id.       | 12 | — Raccolta di tipi per la compilazione di progetti relativi ai fabbricati carcerari. . .                                     | » 189    |
|      | » id.       | 18 | — Progetto di regolamento degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi .                                      | » 202    |
|      | » id.       | 21 | — Fornitura di oggetti di vestiario per Guardie di Pubblica Sicurezza. . . . .                                               | » 203    |
|      | » id.       | 22 | — Assorbimento delle pene. . . . .                                                                                           | » 208    |
|      | » agosto    | 1° | — Lavori in economia per conto dell'Amministrazione carceraria — Mercede ai condannati lavoranti. . . . .                    | » 242    |
|      | » id.       | 6  | — Vitto alle Guardie carcerarie. . . . .                                                                                     | » 243    |
|      | » id.       | 12 | — Nuovo ordinamento del personale di custodia degli Stabilimenti penali e delle Carceri giudiziarie. . . . .                 | » ivi    |
|      | » id.       | 16 | — Nuovo corredo dei condannati. . . . .                                                                                      | » 306    |
|      | » id.       | 25 | — Riparazioni degli orologi controllori . . .                                                                                | » 310    |
|      |             |    | » — Razione di pane per transitanti e per gli entrati dopo o usciti prima della distribuzione del vitto. . . . .             | » ivi    |
|      | » id.       | 27 | — Ordinamento del personale amministrativo ed aggregato degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi. . . . . | » 311    |
|      | » id.       | »  | — id. id. . . . .                                                                                                            | » ivi    |
|      | » id.       | 29 | — Esame di promozione al grado di Vicedirettore. . . . .                                                                     | » ivi    |
|      | » id.       | »  | — Provvedimenti relativi alla sicurezza e alla disciplina degli Stabilimenti carcerari. .                                    | » 312    |
|      | » id.       | 30 | — Mobili dell'Amministrazione usufruiti dagli Impiegati . . . . .                                                            | » 313    |
|      | » settembre | 1  | — Esami per la nomina al posto di Computista e di Ufficiale d'ordine nell'Amministrazione carceraria. . . . .                | » 328    |
|      | » id.       | 3  | — Nuovo Ordinamento degli Agenti di custodia                                                                                 |          |

quali hanno d  
sti di entrare

- » id. 18 — Fornitura di st
- » id. 21 — Notizie sulle B
- » id. 23 — Trattamento d  
cerarii di nuo
- » id. 25 — Esame per la i  
ministrazione
- » id. 27 — Modello N. 8 p  
personale di  
carcerarii, 6
- » novembre 10 — Versamento c  
Ministero del
- » id. 15 — Vestiario unifc
- » id. 21 — Esposizione N
- » dicembre 12 — Viaggi degl' i

**Comunicazioni :**

**Servizio delle forniture carcerarie In  
Trasferimenti degli Agenti di custodia  
Liberazione di condannati in seguito  
dai lavori forzati a vita alla recl  
Costruzione In economia dell'avanco  
Cœli . . . . .**

gue) Comunicazioni :

|                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Il processo Mazzantini e Tenente . . . . .                                                                                                                                                                                  | pag. 113     |
| Regolamento degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii del Regno . . . . .                                                                                                                                            | » 145        |
| Liberazione o prolungamento di detenzione ai condannati ai quali<br>fu commutata la pena perpetua in temporanea . . . . .                                                                                                   | » ivi        |
| La disgrazia nelle Carceri di Civitavecchia . . . . .                                                                                                                                                                       | » 146        |
| Dono di libri alla biblioteca delle Carceri di Parma . . . . .                                                                                                                                                              | pag. 173-201 |
| Agenti carcerarii congedati dal servizio con diritto a pensione od<br>Indennità . . . . .                                                                                                                                   | pag. 173     |
| Numeri dei Capitoli del bilancio ministeriale per l'Esercizio 1890-91 . . . . .                                                                                                                                             | » 174        |
| Riformatorio Camerini Rossi in Padova . . . . .                                                                                                                                                                             | » 201        |
| Ampliamento nell'Istituto delle fanciulle mendicanti di Ancona. . . . .                                                                                                                                                     | » ivi        |
| Ripristinazione del Carcere mandamentale di Imola in giudiziario<br>succursale . . . . .                                                                                                                                    | » ivi        |
| Prescrizione relativa ai telegrammi . . . . .                                                                                                                                                                               | » ivi        |
| Causa relativa alla morte avvenuta accidentalmente nel Carcere di<br>Civitavecchia . . . . .                                                                                                                                | » ivi        |
| Evasi recuperati . . . . .                                                                                                                                                                                                  | » 202        |
| Dono del Direttore della Casa penale di Spoleto alla Società di pa-<br>tronato per minorenni corrigendi e liberati dal Carcere di Roma. . . . .                                                                             | » 221        |
| Trasferimento del Bagno penale di Gaeta in Stabilimento correzionale . . . . .                                                                                                                                              | » 260        |
| Arruolamento nel nuovo Corpo degli Agenti di custodia degli<br>Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi . . . . .                                                                                             | » 325        |
| Ordinamento del personale di custodia . . . . .                                                                                                                                                                             | » ivi        |
| Ammissione nel Corpo degli Agenti di Custodia . . . . .                                                                                                                                                                     | » 349        |
| Personale di custodia . . . . .                                                                                                                                                                                             | » ivi        |
| Allevi e Guardie di nuovo ruolo in esperimento . . . . .                                                                                                                                                                    | » 377        |
| Documenti occorrenti per liquidazioni di pensioni o d'indennità . . . . .                                                                                                                                                   | » 325        |
| Condannati ai lavori forzati. Esercizio della patria potestà . . . . .                                                                                                                                                      | » 326        |
| Chiusura della Sezione penale e giudiziaria delle Terme Diocle-<br>ziane di Roma . . . . .                                                                                                                                  | » ivi        |
| Chiusura della Colonia di coatti in Ischia . . . . .                                                                                                                                                                        | » 445        |
| Esami per la nomina al posto di Computista e di Ufficiale d'ordine<br>nell'Amministrazione carceraria ( <i>Lettera del 1° settembre 1890,</i><br><i>N. 4517-3-1-II al Direttore dell'Amministrazione civile</i> ) . . . . . | » 327        |
| Nomina dei direttori di Circolo . . . . .                                                                                                                                                                                   | » 341        |
| Richiesta di stampati . . . . .                                                                                                                                                                                             | » ivi        |
| Trasformazione dello Stabilimento carcerario delle Terme Diocle-<br>ziane in Roma in Riformatorio per minorenni . . . . .                                                                                                   | » 351        |
| Ripartizione in classi degli Stabilimenti carcerarii e dei Riforma-<br>torii governativi . . . . .                                                                                                                          | » 381        |

Onorificenza (Premio a lavori di riforma a Perugia) . . .

Onorificenza — Diploma d'onore  
zione italiana di Architettura  
delle carceri, per l'*Album* c  
culi, ecc., mandato a quella

Dichiarazione a chiusura della v  
nistrazione carceraria cav. E

*Tribuna* . . . . .

Società di patrocinio per gli ad  
Carceri e dagli Stabilimenti

Napoli . . . . .

Piacenza . . . . .

Verona . . . . .

Siena . . . . .

Benevento . . . . .

Venezia . . . . .

Forlì . . . . .

Sassari . . . . .

Catanzaro . . . . .

Pordenone . . . . .

Gallipoli . . . . .

Brindisi . . . . .

Abbiategrosso . . . . .

**e) Comunicazioni :**

**Società di patrocinio per gli adulti e pei minorenni liberati :**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Salerno . . . . .       | pag. 186     |
| Cuneo . . . . .         | » 221        |
| Voghera . . . . .       | » 222        |
| Pavia . . . . .         | » ivi        |
| Ancona . . . . .        | pag. 342-351 |
| Trapani . . . . .       | pag. 342     |
| Aquila . . . . .        | » ivi        |
| Montepulciano . . . . . | » 351        |

o delle Guardie carcerarie — V. *Agenti di custodia.*

**zioni di massima :**

|                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sanitarii e i Cappellani non possono conseguire il 3° decimo dello stipendio . . . . .                                                                    | Pag. 50 |
| Marca da bollo alle quietanze . . . . .                                                                                                                   | » 99    |
| Posizione di anzianità di ruolo . . . . .                                                                                                                 | » 119   |
| Autorizzazione di confisca di depositi cauzionali costituiti da titoli di rendita del debito pubblico . . . . .                                           | » 162   |
| Per le registrazioni statistiche . . . . .                                                                                                                | » 177   |
| Donne con fanciulli — in caso di ordinato trasferimento . . . . .                                                                                         | » 351   |
| Giustificazioni delle deficienze dei commestibili ecc. . . . .                                                                                            | » ivi   |
| Segregazione cellulare . . . . .                                                                                                                          | » 413   |
| Per taluni condannati a pro dei quali fu commutata la pena perpetua in forza dell'art. 39 delle disposizioni per l'attuazione del Codice penale . . . . . | » 446   |

ativi di merito — V. *Onorificenze.*

**ta corrige — V. Movimento.**

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| l' d' idoneità al posto di Contabile nell' Amministrazione carceraria : . . . . . |       |
| omi . . . . .                                                                     | » 148 |
| risultati . . . . .                                                               | » 150 |
| pel conseguimento dei posti di Vice Direttore :                                   |       |
| avvertenza . . . . .                                                              | » 383 |
| omi . . . . .                                                                     | » ivi |
| risultati . . . . .                                                               | » 384 |
| il pel conseguimento dei posti di Computista :                                    |       |
| omi . . . . .                                                                     | » 384 |
| risultati . . . . .                                                               | » 385 |

**G**iurisprudenza amministrativa:  
Spese per forniture extra-cc  
La Guardia carceraria è pul  
Condanna a pena temporane  
Guardie carcerarie — V. *Agenti*  
Guardie dichiarate idonee al po  
Situazione al 1° gennaio 18

**I**mpiegati all'Amministrazione c  
*Movimento — Onorific*  
*— Circolari — Comuni*  
Istituto nazionale per gli orfani

**L**eggi, Decreti e Regolamenti:  
1890 febbraio 15 — Com  
me  
» marzo 6 — Com  
Ca  
Pl.  
m

Leggi, ecc. :

|           |    |                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| luglio    | 6  | — Nuovo Ordinamento degli Impiegati dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi, e del personale aggregato . . . . .                         | pag. 222     |
|           |    | Programma per gli esami d'ammissione ai posti di Alunno . . . . .                                                                                                                 | pag. 302-456 |
|           |    | Programmi per gli esami d'ammissione ai posti di Scrivano. . . . .                                                                                                                | pag. 303     |
|           |    | Programma per gli esami di promozione ai posti di Vicedirettore . . . . .                                                                                                         | » 304        |
|           |    | Programma per gli esami di promozione ai posti di Contabile . . . . .                                                                                                             | » 305        |
|           | »  | » — Nuovo Ordinamento degli Agenti di custodia degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi . . . . .                                                              | » 260        |
| agosto    | 23 | — Attuazione dell'Ordinamento degli Impiegati dall'Amministrazione degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi, non che del personale ad esso aggregato . . . . . | » 342        |
| settembre | 22 | — Rettificazioni all'Ordinamento del personale di custodia degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi . . . . .                                                  | » 377        |
| novembre  | 16 | — Disposizioni per gli esami al grado di Contabile nell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi . . . . .                                     | » 410        |
|           | »  | 30 — Abolizione dell'azione penale e condono delle pene pronunciate per taluni reati . . . . .                                                                                    | » 411        |

. . . pag. 20-32-55-68-95-111-128-143-160-171-184-199-220-255-324-338-348-360-376-392-408-441

lo del personale :

onale amministrativo, sanitario, religioso e insegnante delle carceri . . . pag. 15-26-50-63-74-87-103-121-139-152-164-179-193-212-248-320-332-344-356-370-386-403-415 451

onale del Ministero dell'Interno . . . . . pag. 87-105-331

onale di custodia :

piguardia . pag. 16-27-51-63-75-89-105-122-139-154-165-180-194-212-249-321-333-345-372-388-416-431

Arruolamento straordinario  
14 settembre 1888 N. 5

Agenti di custodia degli Stabi  
vernativi arruolati in  
1890 N. 7011, serie 3<sup>a</sup>  
Sottocapigliardia . . .  
Guardie . . . . .  
Allievi . . . . .  
Sorveglianti . . . . .  
Correzioni ai movimenti di

**O**norificenze :

1° distintivo di merito al  
85-102-119-137-151-16

2° distintivo di merito ai s  
simi al giorno . . .

3° distintivo di merito ai  
151-163-17

Nomine e promozioni degli  
V. *Ordini del giorno.*



zioni al personale di Custodia . . pag. 15-25-49-62-73-86-102-120-138-  
151-163-178-209-245-319-329-343-355-370-386-402-414-450

oli di anzianità dei Capit e Sottocapiguardia — Situazione al 1°  
gennaio 1890 . . . . . pag. 7

razione dei detenuti negli Stabilimenti carcerarli, negli Stabili  
menti di educazione forzata o nelle Colonie per coatti, al 1°  
gennaio 1890 . . . . . pag. 56-96-112-144-172-200-256  
e per forniture extra-contrattuali — V. *Giurisprudenza ammi-  
nistrativa.*











—

